OSSERVAZIONI
CRITICHE
DI
PIETRO DI PAOLO
PRETE.

OSSERVAZIONI
CRITICHE
DI
PIETRO DI PAOLO
PRETE
Intorno alla Polizia della Chiesa
CHE SI LEGGE
Da' suoi primi tempi sino al presente ne' quattro Tomi della Storia Civile del Regno di Napoli
SCRITTA
DA PIETRO GIANNONE
AVVOCATO NAPOLITANO
DEDICATE
ALLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
BENEDETTO PP. XIV.

IN COLONIA MDCCLII.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

ALLA SANTITA'

Di Nostro Signore Papa

BENEDETTO XIV.

SANTISSIMO PADRE.

Ben noto al Mondo, PADRE SANTO, *il gran contento, che in ogni* Ceto *di persone si vidde, tosto che* V. B. *fu posta a sedere sul* Sagro Trono, *e so-*

ſopra ogn' altro diſtintiſſimo fu quello degl' Uomini di lettere, per la cognizione, ch' eglino aveano, ancorche di lontaniſſimi Paeſi, delle ſue dottiſſime Opere, le quali danno ben a conoſcere, che foſſe la S. V. verſata in ogni ſorta di ſcienze, non men Divine, che Umane, e che il ſuo perſpicace intendimento ſorpaſſaſſe quello d'ogn'altro: quindi a gara ſin d'allora tutti ſi sforzarono, e tuttavia ſi sforzano dedicarle le loro, colla fiducia, che col ſuo gradimento ne riportaſſero la gloria del proprio riſpetto; e nel tempo ſteſſo non tralaſciarono, ne tralaſciano tramandarne a' Poſteri quelle lodi, che ſe le devono, intraprendendo ſul principio a commendare, chi la dottrina, e la mente, chi la prudenza, e'l zelo, chi la continua vigilanza, e l'affabilità, ed i tanti altr' innumerabili preggi, de' quali ſi ritrova ricolma da chi l'avea deſtinata per reggere in terra la ſua dilettiſſima Chieſa ne' preſenti difficiliſſimi tempi, ne'

qua-

quali è certo, che niente meno bisognava, che l'incomparabile vigilanza, e dottrina della S. V. per far argine a certi principj, che si vogliono sostenere da taluni, e porre in confusione il Sacerdozio, e l' Impero: e quantunque non manchino rinomati Autori, che si oppongono colle di loro Opere a questi perversi sentimenti, pubblicate col mezzo delle stampe sotto la protezzione di V. B.; questa, che ora mi rendo ardito umiliare a' Piedi di V. S., mi lusingo, che possa meritare anch' essa portarne in fronte il suo veneratissimo Nome. Quì, Santissimo Padre, *si tratta porre in chiaro ciò, che altri hanno proccurato offuscare sino al segno di rendere tra gli altri sprezzevoli gl' incontrastabili diritti della Gerarchia Ecclesiastica, non accordando loro altro principio, se non quello d'un ardito usurpamento, che vogliono, si fosse fatto ne' Secoli a noi più remoti tra 'l bujo dell' ignoranza: tanto che si reputa presso di essi*

per

per poco illuminato *chi al presente pensa diversamente , e privo della sincera cognizione delle cose chi si volesse cimentare in difendere , tra le altre , la vera origine del Primato del Papa , il potere coattivo della Chiesa , o altro di lei rispettevole diritto , ancorche ne venisse sin dal suo nascere fregiata dal suo Divino Sposo: questo appunto ,* Padre Santo , *ed altre simili massime si hanno presso di alcuni per incontrastabili , particolarmente quelle di colui , che con ogni brevità ho intrapreso farne le* Osservazioni *in quest' Opera , quando in verità non hanno altro fondamento , se non quello , che gli fanno comparire le allegazioni de' meno proprj Scrittori , che per fini privati cercano porre confusioni tra'l Sacerdozio , e l'Imperio; e se talvolta se ne vedono alcuni accreditati , e Canoni ancora , questi , o non lo dicono , o stentatamente si tirano a loro piacere per inorpellare i loro sentimenti . Compiac-*

piacciasi intanto Vostra Santità benedire questo mio lavoro, perche si renda utile alla sua Chiesa, ch'è stato l'oggetto d'averlo intrapreso, e pregando S. D. M. che voglia degnarsi concederle lunga serie di anni, resto umiliandomi a' suoi Santissimi Piedi.

Di V. S.

Umo, Ubbmo, Ossmo Servitore, e Figlio
Pietro di Paolo.

AL LEGGITORE.

DUe cose ſtimiamo far ſapere prima d'ogn'altra a chi vorrà leggere, cioè, come noi ci troviamo indotti a pubblicare colle Stampe queſte noſtre Oſſervazioni, ed in ſecondo luogo coſa ſeguiſſe della perſona di Pietro Giannone, Avvocato Napolitano, dopo aver dato alla luce la ſua Storia Civile del Regno di Napoli, diviſa in quattro Tomi, e come terminaſſe la ſua vita; giacche chi lo grava d'una maniera, e chi d'un altra, e non manca chi dica, benche erroneamente, ch'ei impenitente moriſſe in Geneva.

Quanto a quel, che ſi propone in primo luogo, diciamo, come da gran tempo da Perſonaggi ci furono fatte graviſſime premure, perche formaſſimo un Riſtretto delle propoſizioni più cenſurabili, che ſi leggono ſparſe in detta Opera, colle noſtre Oſſervazioni, per quel, che la medeſima riguarda la Polizia eſteriore della Chieſa; e per altre noſtre applicazioni ſempre ce ne moſtraſſimo lontani, e molto più dopo aver veduto dati alla luce colle ſtampe più Tomi dal P. *Gio: Antonio Bianchi da Lucca*, *Religioſo de' Minori Oſſervanti*, che di propoſito sù queſto argomento con profonda erudizione in molte parti lo confuta: la mattina poi de' 27. Luglio del 1750. riſolveſſimo farlo, ma per noſtro privato ſtudio, e per poterne con maggior fondamento dar ragione nelle occorrenze ſul motivo, che da per tutto ſi parla di queſt'Opera, mai però per pubblicarlo colle ſtampe: e fattolo, come abbiamo potuto, con laſciare ad altri lo ſtudio di quelle, che per brevità noi abbiamo penſato non curare, o perche poſſino ricevere migliore intelligenza, avendolo comunicato a Soggetti riguardevoli, e ben verſati in queſti ſtudj, finalmente dalle loro efficaci inſinuazioni ſiamo ſtati coſtretti darlo alla luce colle ſtampe per diſinganno, come dicevano, di taluni, i quali ſi vedono prevenuti da certe maſſime, che con induſtria ſi leggono ſparſe nella medeſima.

Riſpetto poi alla perſona dell'Autore di queſta Storia, non può dirſi tutto quello di male, che ſi pubblica contro di eſſo, ſpecialmente, che ſia morto impenitente in Ginevra, ſapendoſi di aver ter-

terminato i suoi giorni con sentimento di vero Cattolico, non in quella Città, ma in Torino. Per altro è certo, che tosto data quella alla luce, dalla Curia Arcivescovile di Napoli li 29. Aprile del 1723. furono rilasciate le Censure contro di esso, contenute nel Concilio Lateranense, ed in altre Costituzioni Sinodali, per non aver preso le dovute licenze: così pure il primo Luglio detto anno 1723. in Roma dalla Sacra Congregazione dell' Inquisizione fu la medesima proibita, come continente proposizioni, *quamplurimas falsas, temerarias, scandalosas, seditiosas, per summam calumniam injuriosas omnibus Ecclesiæ Ordinibus, & toti Ecclesiasticæ Hierarchiæ, præsertim Sanctæ Sedi Apostolicæ, erroneas, schismaticas, atque impias, & hæreses, ut minimum sapientes*: e nel tempo stesso appreso malamente in Napoli, e specialmente dal Popolo, temendo ei di qualche imminente sollevazione, se ne allontanò, e si condusse in Vienna, da dove poi per un'altra sua Opera data alle stampe, concitatasi l'avversione di certi Ministri, si partì, e non voluto in Venezia, e molto meno in Torino, fu costretto condursi in detta Città di Ginevra, e questa confinando collo Stato di Savoja, fatto apprendere a quel piissimo, e Serenissimo Principe *Carlo Emmanuele*, *Duca di Savoja*, *Re di Sardegna*, che il Signor Iddio conservi per molti anni, e perpetui la sua Real Casa, che disseminasse delle perniciose massime tra quei suoi Vassalli, entrato il medesimo in quei Stati, Sua Maestà lo fece arrestare: come poi vivesse in detto arresto, ed in che maniera terminasse i suoi giorni, si legge distesamente in una Relazione fattane dal P. Gio: Battista Prever, Prete dell'Oratorio di Torino, quale stimiamo a proposito per la sincerità della Storia quì trascrivere: e frattanto non è da tralasciarsi sapere, che questo Prete appunto è quello, cui, come uno de' Soggetti più insigni del suo Reame, Sua Maestà appoggiò la di lui direzione, rispetto allo Spirituale, e che nelle sue mani dopo diec'anni terminò anche felicemente, come dobbiamo sperare, la sua vita, e due anni dopo morì anche il suddetto P. Prever in atto, che nel dì degli 8. di Febbrajo del 1751. predicava in occasione del Santo Giubileo, nel Duomo di Torino alla presenza del proprio Vescovo, e Capitolo, pieno di Nobiltà, e Popolo, propriamente dopo aver proferite le parole del Grande

 Ago-

Agoſtino: *Miris, ac variis modis vocat ad ſe nos Deus*: che recò a tutti gli aſtanti un ſagro orrore; e per la ſtima, che ſi avea di queſto Soggetto, grandiſſime furono le dimoſtrazioni fattene in ſua lode da ogni Ceto di perſone, come dalle Relazioni, che ſi leggono in ſtampa, e molto dall' Orazione funebre fatta nelle ſue ſolenni eſequie, celebrate li 20. Marzo detto anno 1751. nella Chieſa di S. Gio: Decollato, detta della Miſericordia, come uno de' più celebri Benefattori della medeſima, coll'intervento di Sua Eminenza il Signor Cardinal delle Lanze, di Monſignor Nunzio, di Monſignor Arciveſcovo, del primo Preſidente di quel Senato, e di una gran parte della Nobiltà, e di perſone diſtinte. La Relazione poi fatta dal ſuddetto P. Prever, legalmente riconoſciuta coll'approvazione del detto Signor Cardinal delle Lanze è la ſeguente.

Relazione ſincera di quello, che ho oſſervato, e conoſciuto ne' ſentimenti del ſu Avvocato Pietro Giannone Napolitano, sì per il tempo, che viſſe, e n' ebbi la direzione, che in occaſione della di lui morte.

„ Prima che dal Caſtello di Miolans, dove era ſtato rinchiuſo, foſſe condotto a Torino, Io non lo conoſcevo, e ſolamente avevo inteſo di lui quello, che con un rincreſcimento criminoſo ne ſentivano gl' uomini „ da bene.

„ Fu poi l'anno 1738. tradotto in queſta Città col fine, che s'adopraſſe il „ zelo di qualche Perſona Religioſa per ridurlo ad un vero ravvedimento, e „ così ricondurre a Gesù Criſto una pecora miſeramente traviata.

„ Ebbi per tanto ordine dal fu Signor Marcheſe d'Ormea d'intraprendere „ queſta buona opera, ed era veramente grande la premura, che ſi aveva di „ farli conoſcere i ſuoi errori, diſingannarlo, e convertirlo. Erano queſti erro- „ ri ſparſi nella Storia Civile, ed Eccleſiaſtica del Regno di Napoli, da lui com- „ poſta, ed ancora più ne' peſſimi ſuoi manoſcritti, ritrovati preſſo del mede- „ ſimo. Mi diſſe, che mi dava ſei meſi di tempo; non mi ſgomentai per tanto, „ confidando nel Signore, che tutto può, e dà a chi s'impiega per amore di lui „ nella converſione de' peccatori, ſomma virtù, e forza; grazie al Cielo, cui „ tutto ſi deve unicamente attribuire, poche viſite, e conferenze baſtarono per „ toccargli il cuore, e fargli conoſcere, e confeſſare, e deteſtare i ſuoi manca-

„ men-

„ menti, essendomi singolarmente valso per illuminarlo d'alcuni Testi dell'Epi-
„ stole di S. Pietro, e di S. Paolo: onde egli poi convinto, e commosso, ed
„ intenerito, mi abbracciò nell'atto, che Io ne partiva, e mi disse: *Fuit homo*
„ *missus a Deo*: ed Io risposi, che avevo la sorte di portare il nome di S. Gio:
„ Battista, soggiungendogli, che ringraziasse il Signore di una sì grande mi-
„ sericordia.

„ Mi ricordo, che nella mia prima visita gli dissi, che non pensasse più ad
„ uscire di carcere, ne a mutar stato; mentre qualunque esito avesse avuto la
„ mia ingerenza, sarebbe stato, se buono, utile a lui per l'Anima solamente, e
„ non per altro, come poi veramente così fu, e potei conoscere, che n'era
„ persuaso.

„ Desiderò poi di leggere buoni libri, e me ne domandò; onde Io gli por-
„ tai quello di S. Agostino *de Civitate Dei*, come paruto a me il più adattato a
„ maggiormente istruirlo, e confermarlo nel suo ravvedimento.

„ Me ne ringraziò, e ne ringraziava continuamente il Signore, Padre de'
„ lumi, e della misericordia; siccome ancora mi diceva, che Dio benedicesse
„ Sua Maestà per avergli usata questa carità, e cercato il suo salvamento, cono-
„ scendo, come pure diceva, ogni dì più, che al suo arresto dovea la sua libe-
„ razione, e soggiungeva, che il Cielo lo aveva condotto a Geneva, luogo
„ degl'errori, per di là ricondurlo pietosamente dove avesse a conoscerli, e pian-
„ gerli in una prigionìa per lui salutare.

„ Venne intanto il Venerdì Santo di quell'anno, giorno, in cui il P. Vica-
„ rio del S. Offizio stimò di sentirne, e ricevere la ritrattazione, ed abiura, ed
„ Io ebbi il contento di servirgli di Segretario.

„ Questa egli fece colle lagrime agl'occhi, e colle più affettuose dimo-
„ strazioni di un cuore pentito; onde c'intenerì, e prima dell'atto medesimo
„ s'esibì di scriverla, come fece, di proprio pugno, e si dichiarò pronto a spie-
„ garvi tutto quello di più, che gli fusse suggerito, essendo intenzione sua, che
„ la ritrattazione fosse, non solamente vera, ma anche intiera, e come per ogni
„ riguardo doveva essere.

„ Fece poi nelle mie mani una Confessione generale, che mi consolò, e
„ ricevette la santa Comunione Pasquale.

„ Fu indi trasferito al Castello di Ceva, e vi stiede insino all'anno 1745. da
„ Ceva mi scrisse la lettera, di cui si trasmette la copia, e si può da questa anche
„ conoscere i sentimenti, che avea in quel tempo.

„ L'Opera, di cui egli parla nella lettera non è poi capitata nelle mie ma-
„ ni, e per qualche tempo non ricevei nemmeno altre sue lettere.

„ Per occasione poi della guerra, il Signore dispose, che fosse ricondotto
„ a Torino, e nella Cittadella, dove giunto, fu riconsegnato alla mia direzione.

„ I sentimenti suoi eranò sempre costanti nella ritrattazione fatta de' passati
„ errori, e secondo la medesima protestandosi, che aveva, e dimostrarebbe
„ sempre un vero, e filiale rispetto alla S. Sede, accompagnato da quegl'atti
„ di riverenza, ed ubbidienza, i quali sono alla Santa Chiesa dovuti, e proprj
„ d'un Fedel Cristiano, confessando, che *i suoi trascorsi erano provenuti da un*

„ *spi-*

„ *spirito di vanità, per cui cercava di farsi un nome*, senza riflettere, se quel
„ nome era poi veramente buono, e singolarmente avanti Iddio, e che spinto
„ poi dalla passione, *e dall'impegno preso, s'era inoltrato in tanti errori, e scan-*
„ *dali dati*, e come chi camina per la retta strada, suole andare di virtù in virtù,
„ così di fallo in fallo chi per l'obliqua, dichiarando quindi di aver malfatto nel
„ comporre, e dare alla luce quella Storia del Regno di Napoli, e di aver con-
„ servate quelle altre Carte, che diceva esser veramente infami.

„ I suoi costumi in tutto questo tempo sono sempre stati come quelli d'un
„ buon Cristiano, ed i suoi discorsi ancora, parlava con somma riverenza della
„ nostra Santa Fede, e de' Santi, si confessava spesso da me, e si comunicava.

„ La sua occupazione era per lo più la Sagra Scrittura, che aveva sempre
„ per le mani, e si tratteneva ancora volentieri nel leggere i Sagri Espositori.
„ Non diede mai contrasegno di disgusto, o noja della sua prigionia, ed ivi vi-
„ veva con tranquillità di spirito, e si può dire, per quanto egli mostrava, con
„ una santa contentezza, quella, che Iddio dà a chi gliela chiede in angustie, ed
„ in strettezze.

„ Voleva per fine dare di mano ad un Opera, ed era anche secondo il mio
„ desiderio, per trattare delle massime del Vangelo, e di quelle del Mondo, e
„ già ne avea in mente l'idea, e l'ossatura, e me ne fece una distinta narrazione,
„ di cui ero contento: ma Iddio dispose altrimente, perche caduto infermo, fu
„ troncato il filo dell'Opera, e della vita.

„ La di lui malatia non durò più di otto giorni. Gli dissi un dì, che si mu-
„ nisse de' Santissimi Sagramenti, *e sì*, mi rispose, *aggiustiamo bene la coscien-*
„ *za, accioeche compaja bella al Tribunale di Dio*, e *torniamo a ripigliare al-*
„ *quanto le cose passate*.

„ Ricevè divotamente tutti li Sagramenti, ed il dì 17. Marzo dell'anno scorso
„ 1748. passò a miglior vita in età d'anni 76. facendo la morte, che fanno i veri
„ Penitenti convertiti al Signore, cui si raccomandava fervorosamente, dicendo
„ alli Circostanti: *Pregate Iddio per me*.

„ Ed ecco il fine, che fece quest'uomo per una speciale misericordia
„ di Dio.

„ Così Io dichiaro, ed attesto avanti il Signore, cui se ne devono le gra-
„ zie, e la gloria, con mio giuramento, toccato il petto.

Torino li 10. Febbrajo 1749.

Gio: Battista Prever della Congregazione
dell'Oratorio di Torino.

Nos infrascripti attestamur, quod suprascriptum folium, ejusque subscriptio est de manu propria P. Joannis Baptistæ Prever nostræ Congregationis Sacerdotis, idque attestamur ob plenam scientiam, qua certè scimus, & cognoscimus verum, ac realem characterem prædicti Patris. Taurini die 30. Augusti 1749. Joseph Oddorinus Congregationis Oratorii Præpositus = P. Franciscus Perotti Congregationis Oratorii.

„ In

,, In mei publici Apostolica, ac Regia Auctoritate Notarii subscripti præ-
,, sentia personaliter constituti, Adm. RR. PP. Joseph Oddorinus, & Francifcus
,, Perotti Sacerdotes Congregationis Oratorii S. Philippi Neri hujus Civitatis
,, mihi bene cogniti &c. sponte &c. mediante eorum juramento, tacto pectore
,, more Ecclesiasticorum recognoverunt, & quilibet ipsorum recognovit, &
,, recognoscit respective retroscriptas eorum manum, literas, characterem, &
,, subscriptionem in forma apposita in antescripta Originali relatione, Parique
,, juramento omnia, & singula superius contenta, & expressa vera fuisse, &
,, esse affirmarunt, & quilibet ipsorum affirmat, & sic tactis &c. super quibus &c.
,, non solum &c. sed & ita &c.

,, Et ego Johannes Baptista Davicini jam dictus Notarius de præmissis ro-
,, gatus suprascriptum Actum recognitionis recepi, & publicavi præsentibus
,, ibidem per Illustribus, & Adm. RR. DD. Johanne Baptista Boneti J. V. D., &
,, Petro Gabet S. T. D. Cappellanis Eminentissimi, & Reverendissimi DD. Car-
,, dinalis Delle Lanze testibus ad præmissa vocatis, & rogatis. In fidem Taurini
,, die trigesima prima mensis Januarii anno millesimo septingentesimo quinqua-
,, gesimo secundo, Indictione decimaquinta, Pontificatus autem Sanctissimi in
,, Christo Patris, & D. N. D. BENEDICTI Divina Providentia PP. XIV. anno
,, ejus Duodecimo.

J. B. Davicini &c. Notarius.

Carolus Victorius Amedeus Miseratione Divina Tit. S. Systi S. R. E. Presbyter Cardinalis Delle Lanze Archiepiscopus Nicosien., Magnus S. R. M. Eleemosynarius &c.

Universis notum facimus, & attestamur antescriptum D. Joannem Baptistam Davicini, qui antescriptum actum recognitionis Characteris fecit, & subscripsit, fuisse, & esse Notarium publicum, Legalem, & fide dignum, prout se fecit, ac facit; ejusque Scripturis, ac subscriptionibus publicis plenam, & indubiam semper adhibitam fuisse, & adhiberi fidem in judicio, & extra. In quorum fidem &c. Datum Taurini ex Ædibus nostris die prima Februarii millesimo septingentesimo quinquagesimo secundo.

C. V. A. Card. Delle Lanze.

Adest Sigillum.

Sioler &c. Cancellarius.

Per quel, che si asserisce in detta Relazione, il sudetto Pietro Giannone fece la ritrattazione, ed abjura de' suoi errori: a quest'atto però precedè la di lui

lui spontanea comparsa di esonerazione di coscienza a quel Tribunale del S. Officio di Torino, per cui rappresentatene le sue premure al medesimo per mezzo del suddetto P. Gio: Battista Prever, suo Confessore, fu da quello destinato lo stesso P. Prever per riceverla in qualità di Notaro del Tribunale per sua maggior soddisfazione, come in fatti seguì successivamente li 4. Aprile 1738., e per brevità quì si tralasciano gl'Atti della sua suddetta spontanea comparsa di esonerazione, come pure si tralascia riportarsi la solita sentenza, e solo si trascrive l'atto dell'Abjura, e la successiva assoluzione per verificare, sia egli morto ben riconciliato colla Chiesa, come fu detto.

A B J U R A T I O.

„ Io Pietro Giannone figlio del fu Scipione di Napoli d'età mia d'anni 66.
„ costituito personalmente in giudicio, ed inginocchiato avanti V. P. M. R. Vi-
„ cario Generale del S. Officio di Torino, avendo avanti gl'occhi miei li Sacro-
„ santi Evangelj, quali con le proprie mani tocco, giuro, che sempre ho cre-
„ duto, credo adesso, con l'ajuto di Dio crederò sempre per l'avvenire tutto
„ quello, che tiene, crede, predica, ed insegna la S. Cattolica Apostolica Ro-
„ mana Chiesa, ma perche dal S. Officio sono stato giudicato veementemente
„ sospetto d'Eresia per aver fatto stampare libri, e composto molte altre Scrittu-
„ re, tutte meritevoli di grave censura, cioè Istoria Civile del Regno di Na-
„ poli, con dottrine, e proposizioni false, scandalose, temerarie, sediziose, ca-
„ lunniose, ingiuriose alla S.Sede, e Religione. Per aver pubblicato un manu-
„ scritto contro il P.Sanfelice Gesuita impugnatore di detta Istoria, sotto il Tito-
„ lo di *Professïon di Fede*, scritta da me, e contro la Potestà, ed autorità Pontifi-
„ cia, impugnando la medesima, ed aver parlato male de' Regolari, come nella
„ mia spontanea comparizione. Per aver sparso in Venezia un Opera con il Titolo
„ *Joanni Peruntini*, con proposizioni scandalose, false, temerarie contro la
„ Giurisdizione Ecclesiastica. Per aver tenuto varj manuscritti intorno alle Sco-
„ muniche sì valide, che invalide, come nella mia spontanea. Per aver scritto
„ un trattato del Concubinato anticamente permesso. Per aver scritto contro
„ la proibizion de' libri. Per aver tenuto un manuscritto, che comincia *Stra-*
„ *bonis rerum Geographicarum*, un manuscritto con il titolo *Parere intorno alla*
„ *Censura del P. Massimiliano Galer Gesuita*. Un manuscritto, che comincia
„ *Mortuo Leone III.*, ed un altro *de Politia Ecclesiastica*. Per aver tenuto un
„ manuscritto, che tratta *De libertate philosophandi*. Varj manuscritti in ordine
„ alle Censure, e proibizione de' libri, principalmente uno, che dice esser la
„ mente dell'uomo essenzialmente l'istessa cosa di Dio, ed altri manuscritti, tutti
„ contenenti proposizioni contro la Santa Chiesa, come sopra nella mia sponta-
„ nea Comparizione. Per esser finalmente stato a Geneva con intenzione (per
„ vivere) di seguitare il quinto Tomo della suddetta Istoria, come sopra nella
„ mia Spontanea.

„ Per tanto volendo Io levar dalla mente de' Fedeli di Cristo questa vee-
„ mente sospizione *contro di me con sì giuste ragioni concetta*, abjuro, maledico,

„ e de-

„ e detesto i suddetti errori, e generalmente ogni, e qualunque altro errore,
„ sortilegio, ed eresia, che contradica alla detta S. Cattolica, & Apostolica Ro-
„ mana Chiesa. E giuro, che per l'avvenire non farò, ne dirò mai più cosa per
„ la quale si possa aver di me tal sospizione, ne meno avrò pratica, o conversa-
„ zione d'Eretici, ovvero che siano sospetti d'eresia, ma se conoscerò alcun
„ tale, lo denunciarò al S. Officio, o all'Ordinario del luogo, ove mi trovarò.
„ Giuro anche, e prometto d'adempire tutte le penitenze, che mi sono state, e
„ mi saranno da questo S. Officio imposte, e contravenendo Io ad alcuna di que-
„ ste promesse, e giuramenti (che Dio non voglia) mi sottometto adesso per
„ allora a tutte le pene, e castighi, che sono da' Sagri Canoni, ed altre Costi-
„ tuzioni generali, e particolari contro simili delinquenti imposte, e promul-
„ gate. Così Dio m'ajuti, e questi suoi Sacrosanti Evangelj, quali con le pro-
„ prie mani tocco.

Io Pietro Giannone suddetto ho promesso, giurato, ed abjurato: questo giorno li 4. Aprile 1738. ed in fede mi sono sottoscritto sotto la presente Cedola di mia abjurazione recitatala di parola in parola nella Carcere suddetta della Porta di Pò.

Pietro Giannone suddetto.

ABSOLUTIO.

„ Successive, & incontinenti supradictus Petrus Jannonus genuflexus co-
„ ram eodem P. Vicario Generali S. Officii, uti supra, absolutus fuit ab excom-
„ municatione, quam præmissorum causa, & occasione quomodolibet incurre-
„ rat, & communioni Fidelium, participationique Ecclesiasticorum Sacra-
„ mentorum, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ veritati, ac gremio restitutus, adhi-
„ bitis solitis precationibus, fuit dimissus.

„ Ita est P. Joannes Baptista Prever Congregationis Oratorii S. Philippi
„ *Notarius Assumptus*.

„ Præsens Copia fideliter extracta fuit a suo originali, cum quo collatio-
„ nata, concordat de verbo ad verbum.

„ Ita est Fr. Joannes Thomas Villata Ordinis Prædicatorum S. Officii Tau-
„ rini Notarius.

„ Ego infrascriptus fidem facio, & in verbo veritatis attestor, supradictum
„ P. Joannem Thomam Villata esse talem, qualem se facit.

„ Fr. Joannes Albertus Alferius Vicarius S. Officii.

INDICE

DE' LIBRI, CAPITOLI, E PARAGRAFI.

LIBRO PRIMO.

LIBRO SECONDO.

LIBRO TERZO.

§.VI.

LIBRO QUARTO.

Della esterior Polizia Ecclesiastica nel Regno de' Longobardi, da Autari insino al Re Luitprando, e nell' Imperio de' Greci, da Giustino II. insino a Lione Isaurico. p.372.

§. II.

LIBRO QUINTO.

§.IV.

OSSER-

OSSERVAZIONI CRITICHE
INTORNO ALLA POLIZIA DELLA CHIESA
CHE SI LEGGE
Da' suoi primi tempi fino al presente ne' quattro Tomi della Storia Civile del Regno di Napoli
SCRITTA
DA PIETRO GIANNONE

LIBRO I.
Della Polizia della Chiesa de' tre primi Secoli.

CAP. I.
Della Potestà della Chiesa, sua origine, ed esercizio.

§. I.
Dell' Origine della Polizia del Sacerdozio, e dell' Impero: e se amendue provengano immediatamente da Dio.

SU' tale proposito asserisce in primo luogo Pietro Giannone, che = *La nuova Religione Cristiana, che da Cristo Signor nostro cominciò ne' tempi d'Ottaviano Augusto a disseminarsi fra gli Uomini, ci fece conoscere due Potenze in questo Mondo, per le quali e' bisognava, che si governasse, la spirituale, e la temporale, riconoscenti un medesimo principio, ch'è Iddio solo* (1). *La spirituale nel Sacerdozio, o Stato Ecclesiastico, che amministra le cose divine, e sacrate: la temporale nell' Imperio, o Monarchia, ovvero Stato politico, che governa le cose umane, e profane: ciascuna*

I. COnveniamo collo Storico, che la Potestà del Sacerdozio, e quella dell' Imperio procedano da Dio: ma non già, com' ei vuole, che sì l'una, che l'altra *riconosca per suo principio Iddio solo*, che è lo stesso dire, che ugualmente tanto l'una, che l'altra proceda da Dio: imperciocche, quella del Sacerdozio procede immediatamente da Dio, e quella dell' Imperio, non procede immediatamente da Dio, ma per mezzo de' Popoli, a' quali immediatamente è stata data da Dio, come appresso: poiche questi, non potendosi governare da se soli, ora trasferiscono il di

cuna di loro avente il suo oggetto separato: i Principi, perche soprantendano alle cause del Secolo: i Sacerdoti alle cause di Dio. Ciascuna ancora ha suo potere diverso, e distinto: de' Prencipi il punire, o premiare con corporal pena, o premio: de' Sacerdoti con spirituale. In breve, a ciascuna fu dato il suo potere a parte; laonde, siccome non senza cagione il Magistrato porta la spada, così ancora i Sacerdoti le chiavi del Regno de' Cieli =. Tom.1. lib.1. cap. ult. pag.47. vers. *La nuova.*

(1) Novel.6. Can. *Duo sunt* 96. dist. Can. *Quoniam* dist.10. & Can. *Principes.* caus. 23. quæst. 5.

di loro governo in persona d'un solo, che chiamano Monarchico, talvolta in persona de' Principali, ed Ottimati, che appellano Aristocratico, e talvolta in persona di Ottimati, e Popolari, e lo dicono Democratico. In questi termini parla l'Apostolo (a), dicendo: *Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit.*

II. Giannone con industria introducendosi a proporre l'uguaglianza tra le due Potestà, cioè, che sì l'una, che l'altra non riconosca altro principio, che Iddio solo; potrebbe soffrirsi: ma poiche, dopo averle fatte in ciò uguali, appresso tratto tratto va debilitando quella del Sacerdozio in forma tale, che viene a soggettarla a quella dell' Imperio, stimiamo necessario riflettervi. Tanto ch' egli col fatto viene a seguitare l'errore di Renato Copino (b), il quale empiamente volendo, che *ex quodam jure divino, Numinis afflatu, ac sacra unctione*, conchiude, che i Re abbiano autorità sopra le cose della Chiesa.

III. Antonio Charlas (c) esaminando distintamente quest'articolo, fa vedere, che la Potestà del Sacerdozio provenga immediatamente da Dio, e che quella dell' Imperio sia per divina ordinazione, ma che immediatamente gli venga data dagl'Uomini: ributta con evidentissimi fondamenti quei, che asseriscono il contrario, e specialmente il riferito Copino, e conchiude, che il contrario, *nec Sacræ Scripturæ docent, nec Christiani rerum Theologicarum periti credunt* (d).

IV. In verità, che volendosi scrivere con indifferenza, non può dirsi diversamente. Sopra ne portassimo la ragione: ora facciam vedere, che quella non è di nostra invenzione, ma propriamente sono parole di Giustiniano (e), il quale così dice: *Quia difficilè Plebs convenire cœpit, Populus certè multò difficilius in tanta turba hominum: necessitas ipsa curam Reipublicæ ad Senatum deduxit.*

V. E poi appresso (f): *Novissimè, sicut ad pauciores juris constituendi via transisse, ipsis rebus dictantibus, videbitur: per partes evenit, ut necesse esset Reipublicè per unum consuli.... Igitur constituto Principe, datum est ei jus, ut quod constituisset, ratum esset.*

VI. Lo stesso Imperadore (g) più chiaramente: *Quod Principi placuit, legis habet vigorem, utpote cum lege regia, quæ de Imperio ejus lata est, populus Ei, & in Eum omne suum Imperium, & potestatem contulerit.* Così parla Giusti-

(a) *Ad Rom.* 13. (b) *De Sac. Polit. lib.1. tit.7. §.9.* (c) *De Libert. Eccl. Gallic. tom. 2. lib. 7. cap. 4.* (d) *Loc. cit. n.* 13. (e) *De Orig. Jur. l. 2. §. 9.* (f) *Loc. cit. §.* 11. (g) *De Const. Princ. l.1.*

Giustiniano sopra la sua propria causa, Prencipe cotanto amante di gloria.

VII. Tra' Santi Padri, auree sopra tale proposito sono le parole di S. Gio: Grisostomo, le quali, per averne presente la memoria, non ci graveremo riferire (*a*): *Non est potestas, nisi a Deo* (che spiega). *Quid dicis? Omnis ergo Princeps a Deo constitutus est? Istud, inquit, non dico. Nec enim de quovis Principe mihi sermo nunc est, sed de ipsa re. Quod enim Principatus sunt, quodque hi quidem imperant, illi verò subjecti sunt, quodque non simpliciter, ac temerè cuncta feruntur, nec fluctuum instar populi huc, atque illuc circumaguntur, divinæ sapientiæ opus esse dico. Propterea non dicit:* Non enim Princeps est, nisi a Deo: *sed de re ipsa disserit, dicens:* Non enim est Potestas, nisi a Deo.

VIII. Non può negarsi, che molte autorità si possono allegar di S. Agostino (*b*), di Tertulliano (*c*), S. Ireneo (*d*), S. Epifanio (*e*): questi però, ed altri, non parlano, quando voglia riflettersi a tutto il contesto, che ne' termini di sopra espressi: e S. Agostino, Tertulliano, S. Ireneo, e S. Epifanio in sostanza altro non dicono, che il Principato non venga dato dal Demonio, o da falsi Dei, come volevano coloro, co' quali disputavano, ma da Dio vero: e niente dicono, se venisse da Dio immediatamente, o per mezzo de' Popoli.

IX. Le Leggi, ed i Canoni, che da Giannone si allegano, non provano, che la Potestà dell'Imperio provenga immediatamente da Dio, come quella del Sacerdozio. Il Canone *Duo*, tratto dall' Epistola di Gelasio Papa, scritta ad Anastasio Imperadore piuttosto prova la soggezione della Potestà del Secolo a quella del Sacerdozio, specialmente in materia di Religione: *Talibus igitur institutis, talibusque fulti auctoritatibus, plerique Pontificum: alii Reges, alii Imperatores excommunicarunt.*

X. Il Canone *Quoniam*, tratto dalla lettera di Niccolò Papa a Michele Imperadore, benche da Graziano si attribuisca a S. Cipriano, altro non dice, che Cristo Signor nostro abbia distinto gl' ufficj di queste due Potestà, cioè, che gl' Imperadori abbiano bisogno de' Pontefici per la salute delle anime loro, ed i Pontefici, che si valessero delle leggi degl' Imperadori *pro cursu temporalium tantummodo.*

XI. Il Canone *Principes* preso da S. Isidoro altro non dice, che i Principi debbano servire di ajuto, ed in soccorso dell'osservanza della disciplina della Chiesa.

XII. La Novella sesta, o sia Costituzione, che si allega di Giustiniano, per chi non sa, potrebbe fare impressione: mentre parlando Giustiniano in essa, diretta ad Epifanio, Patriarca in Costantinopoli, dice, che il Sacerdozio, e l'Imperio sono i maggiori doni, che ha conceduto Iddio all' Uomo: *ex uno, eodemque principio utraque* (dona) *procedentia humanam exornant vitam*: ma non asserisce, che *eodem modo*, ed immediatamente sì l' una, che l' altra provenga da Dio; e coll' autorità del medesimo Giustiniano si è provato, che solamente quella del Sacerdozio provenga immediatamente da Dio.

XIII. Quanto al di loro potere diverso, ci riserbiamo parlarne appresso (*f*).

(a) *Homil.23.in ep.ad Rom.* (b) *Lib.5.de Civ.Dei cap.21.* (c) *Apolog.cap.30.* (d) *Lib.5.advers.Hæres.cap.24.* (e) *Hæres.40.* (f) *Hoc eod.lib.1.cap.1.§.5.e segg.*

§. II.

Se tra' Pagani la Potestà del Sacerdozio fosse distinta da quella dell' Imperio: e se oltre a quello, che riguarda la conservazione dello Stato, loro si servissero della Religione per fine più alto.

PRoseguendo ei scrive = *Non così era prima presso a' Pagani, i quali non riconoscevano nel Mondo queste due Potenze infra loro separate, e distinte; ma in una sola persona l'unirono; ond' è, che i loro Re soli n'eran capi, e moderatori: e la ragion' era, perch' essi della Religione si servivan per la sola conservazione dello Stato, e non la indirizzavano, come facciam noi ad un' altro più sublime fine. Così presso a' Romani il Pontificato Massimo lungo tempo durò nella stessa persona degl' Imperadori* (1), *e sebbene avessero separati Collegj di Sacerdoti, a' quali la cura della lor Religione era commessa, nientedimeno, comeche della medesima si servivano per la sola conservazione dello Stato, dovean per conseguenza le deliberazioni più gravi al Prencipe riportarsi, che n' era il capo: istituto, che ad essi fu tramandato da' loro maggiori, appò i quali, come dice Cicerone* (2) Qui rerum potiebantur, iidem auguria tenebant; ut enim sapere, sic divinare regale ducebatur. *Quindi Virgilio* (3) *del Re Annio canto.*

Rex Anius, Rex idem hominum,
Phœbique Sacerdos.

Appresso gl'antichi Greci questo medesimo costume veggiamo, che ci rappresenta Omero, dove gl' Eroi, cioè i Prencipi eran quelli, che facevan i Sacrifizj: degl'Ateniesi, e di molt' altre Città

I. LO Storico per non far comprendere, che anche fusse conforme alla ragione naturale, che Cristo Signor nostro colla sua nuova Religione ci avesse fatto conoscere due Potestà, cerca far comparire, che prima presso i Pagani, che si regolavano col lume della natura, non si riconoscevano queste due Potenze fra di loro separate, e distinte, ma in una sola persona l' unirono.

II. Questo non può dirsi, che generalmente presso i Pagani la potestà del Sacerdozio, e quella dell' Imperio si unissero in una sola persona: e se talvolta si viddero unite; questo però avveniva con titoli separati, e distinti erano gl'uffici: mai tra' Gentili, quando le vedevano unite in una persona, fu creduto, che la possanza del Sacerdozio appartenesse al Principe, come tale, ma che per altro titolo s' ingerisse nelle cose sagrate della Religione.

III. Che generalmente non sia vero voler asserire, che presso i Pagani queste due Potenze fussero unite in una sola persona, basta dare una scorsa a quel, che si praticava a tempo della Repubblica libera, o sotto il dominio de'Re, o de'Consoli, ed altri Magistrati: quando, per testimonianza di Dionisio Alicarn. (4), il Collegio de' Sacerdoti era Giudice delle cause sagre, anche sopra i Magistrati, e Ministri degli Dii, facevano leggi, multavano, punivano, anche

(2) *Lib. 2.*

Città della Grecia lo stesso narra Platone: appresso gl' Etiopi, scrive Diodoro, che i Re eran i Sacerdoti: siccome ancora appresso gl' Egizj narra Plutarco: ed appresso gli Spartani Erodoto (4).
Loc. cit. d. pag. 47. vers. *Non così*. e seg.

(1) Dio. lib. 54. Anast. Germon. lib. 1. de Sacr. Immun. cap. 9. n. 3.
(2) Cic. de Divin.
(3) Virgil. lib. 3. vers. 80.
(4) Grot. de Imper. Summ. Potest. cap. 2. n. 4.

anche con indipendenza dal Senato, e si eleggevano i più idonei dal Collegio di essi Pontefici.

IV. D'onde, e da tant' altro di più, che può dirsi, si vede insussistente ciò, che appresso asserisce Giannone, volendo, che a tempo degl' Imperadori, le deliberazioni più gravi dal Collegio de' Sacerdoti si riportavano al Principe, come capo di esso: quandocche l' autorità del Sacerdozio era indipendente. Oltre di che, non può parlare con maggior chiarezza Cicerone, che da lui non si allega sul proposito, di cui si tratta, ed a noi piace riportarne le parole (*a*). *Quod si ullo tempore magna causa in Sacerdotum Populi Romani judicio, ac potestate versata est, hæc profecto tanta est, ut omnis Reipublicæ dignitas, omnium salus, vita, libertas, aræ, foci, Dii Penates, bona, fortunæ, domicilia, vestræ sapientiæ, fidei commissa, & credita esse videantur.*

V. Senza dubbio più volte in una sola persona si vedevano unite queste due Potestà, ma per diverso riguardo, e come dice lo stesso Cicerone (*b*), presso gl' antichi Romani i loro Re avevano una specie di Sacerdozio, non per riguardo però del di loro Imperio, ma per rispetto del sapere si giudicava degno della Real dignità predire le cose future. Romolo fu Augure peritissimo prima che Re, Numa fu eletto Re da' Romani per lo stesso motivo: e da' Romani furono ricevuti tanti libri pertinenti a' Riti da esso stabiliti, non per diritto del Principato, ma perche veniva riputato per Uomo divino, e che avesse communicazione cogli Dii: e per la stessa ragione Annio era Re, e Sacerdote, non Sacerdote, perche Re, come interpetra lo Storico il canto di Virgilio (*c*).

Rex Anius, Rex idem hominum, Phœbique Sacerdos.

VI. Questo stesso si dice rispetto a' Re delle altre Nazioni. Gl' Egizj non avevano Re, se prima non veniva consagrato Sacerdote (*d*). Così presso gli Etiopi, come asserisce Diodoro (*e*), che da lui non bene si allega. Vuole lo Storico, che Plutarco fusse di sentimento, che i Re d'Egitto fussero insieme Sacerdoti: questo non lo neghiamo, ma non per titolo dell' Imperio, e così diciamo di Erodoto presso i Spartani.

VII. E ritornando d' onde ci dipartimmo, in proposito de' Romani conchiudiamo, che Augusto, vivente Lepido, non gli tolse il Pontificato Massimo, ma che poi morto, stimandolo una gran dignità, se lo prese: e durante il tempo de' Cesari, gl' Imperadori si facevano ascrivere nel Collegio de' Sacerdoti, ed uno di essi, quando due, o tre reggevano l' Imperio, era fregiato col Ponti-

(a) *Pro Dom. sua*. (b) *De Divin. l. 1.* (c) *Lib. 3. vers. 80.*
(d) *Plat. in Dialog. 6. Leg.* (e) *Rer. antiq. lib. 4.*

tificato Massimo: e così appunto riferisce Dione (a): *Ex eo autem, quod omnibus Sacerdotiis inaugurati sunt Imperatores, & quod alioquin pleraque illa Collegia adsciscunt, semperque unus eorum, ubi duo, vel tres simul imperant, summum Pontificatum gerit, continuò fit, ut omnium Religionum, ac Sacrorum domini sint.*

VIII. Voler poi asserire, come asserisce Giannone, che *essi della Religione si servivan per la sola conservazione dello Stato, e non la indirizzavano, come facciam noi ad un' altro più sublime fine*: questo nemmeno sussiste: mentre anche tra essi veniva diretta la Religione a fine più alto, oltre alla conservazione dello Stato, ed al riposo del Mondo: e lo abbiamo, non solo da' Padri della Chiesa, ma ancora da' Scrittori Gentili, i quali confessando l' immortalità dell' Anima, e che dopo questa presente vita vi fussero premj, e gastighi, badavano, non solo alla conservazione dello Stato, ma anche alla consecuzione dell' ultimo fine.

IX. Lo Storico si studia andar disseminando queste opinioni, con dire, che i Gentili si servivano della Religione per la sola conservazion dello Stato, e non per altro fine più sublime, come facciamo noi, per porre in iscompiglio l'autorità della Chiesa circa le cose temporali, e lacerare la sua giurisdizione per il confronto della nostra colla pretesa Religione de' Pagani, cioè, che se la Religione tra' Pagani, non impediva qualche ingerenza in ciò, che riguardava la conservazione dello Stato, era, perche a questo sol fine essi se ne servivano, e che all' incontro la nostra Santa Religione venendo ordinata per fine più sublime, non possa prendere alcuna ingerenza, nè diretta, nè indiretta sopra le cose temporali, che riguardano lo Stato.

X. In prova del suo intento egli si prevale dell' autorità di Grozio (b): ma lui tralascia quel che Grozio dice appresso: certamente, che se lo avesse osservato dal principio (c), avrebbe veduto, che a sentimento del medesimo per anche venisse persuaso a' Pagani, che dopo la presente vi fusse un' altra vita, e che indirizzassero la Religione per altro fine più sublime, per isfuggire il gastigo, e conseguire il premio: tanto che questo riprovando il sentimento di quei, che credessero il contrario, così dice: *In quam rem ita clarum est Diphili Comici testimonium, ut nihil ne a nobis quidem dici possit expressius. Ægyptiis, Indis, Germanis, Gallis, Thracibus, Italis veteribus idem creditum summa fidei auctores prodiderunt. Hunc igitur finem ex illis legum auctoribus nemini fuisse propositum, quæ ratio nos coget credere.*

XI. Sopra di che non volendo diffonderci in altro, basterà, che quì riportiamo le parole di Difilo, Comico, che si leggono presso Eusebio, e Clemente Alessandrino (d), e sono

> *Pensi tu, che i Defunti, o Nicerato,*
> *Che in ogni lusso il viver lor menaro,*
> *Fuggisser mai da Dio con occultarsi?*

Di

(a) *Lib. 53. ex version. Spanhemii in Dissert. 8. de Præstan. & usu Numism.*
(b) *De Imp. Sum. Potest. cap. 2.* (c) *Loc. cit. cap. 1. n. 10.*
(d) *Lib. 13. Præp. Evang. cap. 13.*

Di giustizia occhio è quei, che 'l tutto vede.
E due vie noi crediamo esser nell' Orco,
Termine l' una a i Giusti, e l' altra agl' Empj,

. . . . . .

Non errar, che laggiù sarà il giudicio,
Che farà Dio, che d' ogni cosa è Sire.

. . . . . .

Badate bene a voi, quanti giammai
Vi date a creder, che non siavi Dio,
Perche v' è Dio, sì v' è; ma se taluno
Per natura malvagio opra empiamente,
Guadagna tempo, ma col tempo ancora
Pagherà poi la meritata pena.

Sopra di che altrove ci tornerà far altre parole.

§. III.

Se la Religione tra' Cristiani, oltre alla consecuzione della Vita eterna, riguardi anche la conservazione dello Stato: e come sù di ciò tra noi il Sacerdozio debba considerarsi.

LO Storico dopo aver parlato dell' uso, che suppone facevasi da i Pagani della Religione, soggiugne: *Ma presso a' Cristiani la Religione non è indirizzata alla conservazione dello Stato, ed al riposo di questo Mondo, ma ad un più alto fine, che riguarda la Vita eterna, e che ha il suo rispetto a Dio, non agl' uomini: quindi presso di noi il Sacerdozio è riputato tanto più alto, e nobile dell' Imperio, quanto le cose divine sono superiori all' umane, e quanto l' anima è più nobile del corpo, e de' beni temporali. Ma dall' altra parte essendo stata data da Dio la Spada all' Imperio per governar le cose mondane, vien ad esser questa Potenza più forte in se medesima, cioè a dire in questo Mondo, che non è la Potenza spirituale, data da Dio al Sacerdo-*

I. E' Ben anche insussistente voler dire, che *presso a' Cristiani la Religione non è indirizzata alla conservazione dello Stato, ed al riposo di questo Mondo, ma ad un più alto fine, che riguarda la Vita eterna, e che ha il suo rispetto a Dio, non agl' uomini*: mentre la medesima, non solo è diretta al conseguimento della Vita eterna, ma anche alla conservazione dello Stato, ed al riposo del Mondo.

II. L' Apostolo scrivendo a Timoteo, l' incarica pregare *pro Regibus, & omnibus, qui in sublimitate sunt, ut quietam, & tranquillam vitam agamus in omni pietate, & castitate* (*a*).

III. Sopra del qual Testo di S. Paolo parlando lo stesso Grozio (*b*): *Tria enim*, così egli, *hinc docemur: gratum*

(a) 1. *Timot. cap.* 2. *v.* 2. (b) *De Jur. Bell. & Pac. lib.* 1. *cap.* 2. §. 7. *n.* 1.

dozio, al quale proibì l' uso della spada materiale; posciache ha solamente per oggetto le cose spirituali, che non sono sensibili: ed il principale effetto della sua forza è riserbato al Cielo, come ce ne fece testimonianza l' istesso nostro buon Redentore, dicendo, il suo Reame non esser di questo Mondo; e che se ciò fosse, le sue genti combatterebbono per lui. Loc. cit. pag. 48. vers. *Ma presso*.

tum esse Deo, ut Reges fiant Christiani: ut Christiani facti Reges maneant: deinde & hoc gratum esse Deo, ut Christiani Reges, Christianis aliis tranquillam vitam præstent.

IV. Geremìa (a) scrivendo a' Giudei posti in schiavitù di Babilonia, e confortandoli all' osservanza della Legge, gli esorta a proccurar la pace della Città: *Et quærite pacem Civitatis, ad quam transmigrare vos feci, & orate pro ea ad Dominum*, con assegnarne la ragione, *quia in pace illius erit pax vestra*.

V. Oltre di che ognuno ben sà i prieghi, che porgevano al Signore i primi Cristiani per que' loro Principi, e Sovrani, quantunque persecutori della Chiesa, acciò si riducessero a sani sentimenti, e dassero alla Repubblica la quiete, come si attesta da Giustino (b), da Origene (c), da Eusebio (d).

VI. Tertulliano (e) ci fa intendere, quanto que' primi Cristiani badassero colle loro azioni alla sicurezza, al riposo, ed alla conservazione della Repubblica, anche per loro vantaggio, sapendosi, che molto giova all' esercizio delle virtù la pubblica quiete.

VII. Quanto al potere del Sacerdozio, ammettiamo benissimo, che all' Imperio sia stata data da Cristo Signor Nostro la cura delle cose del Mondo, e con essa l' uso della spada materiale; ma non per questo può dirsi, che il Sacerdozio abbia solamente per oggetto le cose spirituali, che non sono sensibili, e che totalmente gli sia proibito l' uso della spada materiale nel governo della sua Chiesa.

VIII. Gl' Eretici sono quei, che ciò asseriscono, e vogliono, che la Chiesa vera, com' essi dicono, sia *invisibile*, e che per conseguenza non abbia altro per oggetto, che le cose spirituali, che non sono sensibili; quandocche non può negarsi, che la Chiesa sia un Ceto di Uomini, visibile, e che per conseguenza abbia anche per oggetto le cose temporali, e sensibili, e ben altro, che può osservarsi presso celebri Scrittori, che tra gl' altri molti si allegano dal Bellarmino (f).

IX. Amendue le Potestà per diversi mezzi sono dirette *ad un medesimo fine, ch' è la beatitudine, vero fine dell' uomo*: e non potendosi negare, che sia precisa incumbenza del Sacerdozio aver cura del suo Ovile, non è chi non veda la necessità, ch'egli ha di servirsi anche delle armi temporali nel caso, che non giovassero le spirituali per porre a dovere coloro, che traviassero dal retto sentiere, e che fussero d' impedimento alla consecuzione dell' ultimo fine; mentre altrimente Iddio non avrebbe ben provveduto, lo che non può dirsi senza bestemmia.

X. La

(a) *Cap.29.v.7.* (b) *Apol.2.* (c) *Lib.8. contr.Cels.* (d) *Lib.4. Hist.cap.26.* (e) *Apol. advers. Gent. cap. 30.* (f) *Bellarm. de Eccles. lib. 3. cap. 2. in fin. vers.* Atque, & *vers.* Definitio.

X. La Potestà spirituale direttamente non può prender ingerenza nelle cose temporali: *si non obsint fini spirituali, aut non sint necessaria ad eum consequendum: si autem tale quid accidat, Spiritualis Potestas potest, & debet coercere Temporalem omni ratione, ac via, quæ ad id necessaria esse videbitur* (a).

XI. Lo stesso Cardinal Bellarmino esamina un tal'articolo, e discute, se competa al Sacerdozio questa autorità, e la vuole col comun sentimento di altri, indiretta, non diretta, con provarla con ragioni ben fondate di Teologi, e Canonisti, con esempj di tal'uso, riconosciuto da' medesimi Principi e talvolta richiesti i Romani Pontefici da essi (*b*). Così parimente Antonio Charlas (*c*), il quale diffusamente esamina la potestà della Chiesa, anche nelle cose temporali, e fa vedere, che tutto ciò sia conforme a' Concilj, a' Padri, a' Sagri Canoni, al diritto civile, e niente gravoso a' Principi.

XII. E tanto il Bellarmino (*d*) quanto il citato Charlas (*e*) spiegano la mente di S. Bernardo, che da altri, quali si appellano Regalisti, sinistramente si allega, e basta riflettere per loro confutazione, che lo stesso S. Bernardo d'ordine del Papa ragunò Eserciti per difesa della Chiesa.

XIII. E' vero, che Cristo Signor Nostro all'interrogazione di Pilato rispose, che il suo Regno non era di questo mondo: quale però fusse la sua intelligenza, così ne parla S. Agostino (*f*). *Unde & hic non ait* Regnum meum non est in hoc mundo, *sed*, non est de hoc mundo. *Et cum hoc probaret, dicens*, si ex hoc mundo esset Regnum meum, Ministri mei utique decertarent, ut non traderer Judæis; *non ait*, nunc autem Regnum meum non est hic, sed non est hinc. *Hic est Regnum ejus usque in finem sæculi, habens inter se commixta zizania usque ad messem: messis enim finis est Sæculi, quando messores venient, idest Angeli, & colligent de Regno ejus omnia scandala, quod utique non fieret, si Regnum ejus non esset hic*.

XIV. Tantocche, quando mai non fusse questa la sua intelligenza, proverebbe l'intento degl'Anabatisti, li quali empiamente fondati nella medesima risposta data da Cristo Signor Nostro, dicendo: *Regnum meum non est de hoc mundo*, non riconoscono nella Chiesa veruna civile temporal potestà, come riferisce, e prova Natale Alessandro (*g*).

B §. IV.

(a) *Bellarm. de Rom. Pontif. lib. 5. cap. 6. vers.* Ita prorsus.
(b) *Bellarm. loc. cit. d. lib. 5. cap. 6. e seqq.* (c) *De libert. Eccl. Gallic. tom. 2. lib. 7. cap. 2. & plur. seqq.* (d) *Loc. cit. d. cap. 6. ed altrove.* (e) *D. lib. 7. cap. 7. e seqq.* (f) *Tract. 115. in Joan.* (g) *Hist. Eccl. Sæc. 16. c. 3. art. 12. n. 3.*

§. IV.

In quai termini le due Potestà abbiano tra di loro corrispondenza, e quando una possa opporsi all' altra.

Riconosciute fra noi queste due potenze procedenti da un medesimo principio, ch'è Iddio, da cui deriva ogni potestà, e terminati ad un medesimo fine, ch'è la beatitudine, vero fine dell'uomo: è stato necessario si procurasse, che queste due potenze avessero una corrispondenza insieme, ed una sinfonìa (1), *cioè a dire un'armonìa, ed accordo composto di cose differenti, per comunicarsi vicendevolmente la loro virtù, ed energìa; di maniera che, se l'Imperio soccorre colle sue forze al Sacerdozio per mantenere l'onor di Dio; ed il Sacerdozio scambievolmente stringe, ed unisce l'affezione de' Popoli all' ubbidienza del Principe, tutto lo Stato sarà felice, e florido: per contrario se queste due potenze sono discordanti fra' loro, come se il Sacerdozio abusandosi dell'affezion de' Popoli intraprendesse sopra l'Imperio, o governamento politico, e temporale: ovvero se l'Imperio voltando contra Dio quella forza, che gli ha posta fra le mani, attentasse sopra il Sacerdozio, tutto và in disordine, in confusione, ed in ruina. Egli è Iddio, che ha messo quasi da per tutto queste due potenze in diverse mani, e l'ha fatte amendue sovrane in loro specie, affinche l'una servisse di contrappeso all' altra, per timore, che la loro sovranità infinita non degenerasse in disregolamento, ò tirannia. Così vedesi, che quando la sovranità temporale vuole emanciparsi contra le leggi di Dio, la spirituale le si oppone incontanente, e mede-*

I. E' Vero, che queste due Potestà del Sacerdozio, e dell'Imperio procedono dal medesimo principio, la prima però procede immediatamente dal medesimo principio, ch'è Iddio, e l'altra procede anche da Dio, ma per mezzo de' Popoli, come dicemmo. Siccom'è vero, che sì l'una, che l'altra sia diretta ad un medesimo fine, benche per diversi mezzi. Non può negarsi, sia necessaria tra le due Potestà una buon'armonia per la consecuzione dello stesso fine, e che soccorrendosi tra loro, non può dubitarsi della felicità dello Stato: siccome all'incontro discordando tra esse, può temersi, che tutto vada in disordine, in confusione, ed in ruina.

II. Resta a vedersi, se non passando una tal'armonia tra loro, in che maniera una possa servire di contrapeso all'altra. Per quel, che Giannone dice nel dicontro, sembra, che il Sacerdozio sù tal proposito non abbia altro mezzo, che quello dell'affezione de' Popoli: giacche si figura, che il Sacerdozio coll'abuso dell'affezione de' Popoli possa intraprendere sopra l'Imperio, o governamento politico, e temporale: e comecche di sopra si è veduto l'opposto, cioè, che il Sacerdozio, oltre all'affezione de' Popoli abbia altri mezzi per opporsi all'intraprese, che volesse fare la potestà del Secolo, che fusser d'impedimento alla consecuzione dell'ultimo fine, ch'è la beatitudine, per non replicare lo stesso inu-

medesimamente la temporale alla spirituale (2): *la qual cosa è gratissima a Dio, quando si fà per via legittima, e sopra tutto quando si fà direttamente, e puramente per suo servigio, e per lo ben pubblico, non già per l'interesse particolare, e per intraprender l'una sopra l'altra.* Loc. cit. d. p. 48. vers. *Riconosciute*, e seg.

(1) Novel. 42. Justin.
(2) Loyseau des Seign. cap. 15. n. 4.

inutilmente, ci rimettiamo a quanto si è detto (*a*), ed a quel, che diremo appresso.

III. Là Novella quarantesima seconda, che si allega da Giannone in prova d'una tal consonanza necessaria tra le due Potestà, in niente si oppone a quel, che noi diciamo. Parla in essa Giustiniano del braccio dato alla Chiesa per l'esecuzione della sentenza, e deposizione di Antimo dal Trono Patriarcale di Costantinopoli, come altresì porta varj esempj di simil ajuto dato alla Chiesa per la condanna di molti Eretici. Non si nega, che il Sacerdozio sia stato solito, per far eseguire le sue determinazioni, ricorrere al braccio del Secolo: questo però non porta, che la Chiesa non possa prevalersi nelle occorrenze del suo potere temporale contro i contumaci, come sopra si è fatto vedere.

IV. Parimente può anche talvolta il Principe, come membro della Chiesa, unitamente con essa resistere al Sacerdozio, cioè nel caso, che si abusasse della sua autorità in pregiudizio della santità del grado, come se il Papa violasse le divine leggi, o le ragioni naturali (lo che non può accadere per l'infallibile assistenza dello Spirito Santo), e non giovando i prieghi, e le insinuazioni, procurasse il suo ravvedimento, come per diritto naturale di difesa, e senza esercizio di giurisdizione in sua persona, per esser anch'egli *juri naturali, & divino subjectus*: Turrecremata (*b*) il Cardinal Sfondrati (*c*).

V. Lo stesso diciamo a riguardo degl'altri Ecclesiastici, e Prelati: ciò però può il Principe Cattolico, di cui parliamo, fare *via facti* nel caso di violenza di fatto, e quando non può aversi l'opportuno riparo per mezzo del suo Superiore: e ponendovi mano *via facti*, non può darvi, che puro riparo provisionale, e poi rimetterli al loro Superiore, ed in questi termini parlano i Canonisti, e Teologi presso Suarez (*d*).

§. V.

Se le due Potestà tra se distinte abbiano tra di loro alcun ordine di subordinazione, e dipendenza.

E *Poiche queste due potenze si rincontrano per necessità insieme in tutti i luoghi, ed in tutti i tempi, ed ordinariamente in diverse persone, e dall'*

I. ANcorche Giannone col dicontro asserisca, che le due Potenze, cioè quella del Sacerdozio, e quella dell'Imperio siano *tutte due sovrane in loro*

(a) *Hoc eod. lib.* 1. *cap.* 1. §. 3. (b) *Lib.* 2. *cap.* 106. (c) *Regal. Sacerd. lib.* 2. §. 14. *n.* 4. (d) *Defens. Fid. advers. error. Angl. lib.* 4. *de Immun. Eccl. cap.* 34.

dall'altra parte tutte due sono sovrane in loro spezie, niente affatto dipendendo l'una dall'altra; l'infinita Sapienza per evitare il disordine estremo, che nasce inevitabilmente dalla loro discordia, ha piantati limiti sì fermi, ed h amesse separazioni sì evidenti fra loro, che chiunque vorrà dare, benche piccol luogo alla ragione, non si potrà ingannare nella distinzione delle loro appartenenze; poiche, qual cosa è più facile a distinguere, che le cose sacrate dalle profane, e le spirituali dalle temporali? Non bisogna dunque, se non praticare questa bella regola, che il nostro Redentore ha pronunciata di sua propria bocca Reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo. *Regolamento assai breve, ma per certo assai netto, e chiaro, perche quando la cura dell'Anime, e delle cose sacrate appartiene al Sacerdozio, egli bisogna, che il Monarca stesso se gli sottometta in ciò, che concerne direttamente la Religione, ed il culto di Dio, se sente d'aver un'Anima, e se vuol esser nel numero de' figliuoli di Dio, e della Chiesa; chiaro, e famoso è l'esempio dell'Imperador Teodosio, il quale alla censura d'un semplice Arcivescovo si rendè, ed adempiè la penitenza pubblica, che gl'era stata da colui ingionta: l'attesta ancora l'esempio di Davide*, qui etsi regali unctione Sacerdotibus, & Prophetis præerat in causis Sæculi, tamen suberat eis in causa Dei (1). Loc.cit. p.49.vers. *E poiche.*

(1) Can. 41. §. Item cum David. caus. 2. quæst. 7.

loro specie, niente affatto dipendendo l'una dall'altra; poi però non facendo in questo matura riflessione, sottomette l'una all'altra, quanto a dire l'Imperio al Sacerdozio rispetto alle cose, che riguardano, come lui dice, *la cura dell'Anime, e delle cose sacrate*, ma con tale riserva, che in sostanza vuole, che la subordinazione dell'Imperio non consista in altro, che in un atto di rispetto verso il Sacerdozio, lo che è ben dovuto; ma assai altro di più.

II. Egli altrove parlando di questo stesso argomento, scrive (*a*): *Presso di noi il Sacerdozio è riputato tanto più alto, e nobile dell'Imperio, quanto le cose divine sono superiori alle umane, e quanto l'Anima è più nobile del Corpo, e de' beni temporali*: Quando sia così, come in fatti è indubitato, nemmeno può porsi in contrasto, che la potestà dell'Imperio dipenda dalla potestà del Sacerdozio, come le cose inferiori dalle superiori, le umane dalle divine, le temporali dalle spirituali, il Corpo dipende dall'Anima: di maniera che, siccome le cose inferiori dipendono dalla direzzione, e regolamento delle cose superiori, le umane dalle divine, le temporali dalle spirituali, il Corpo dall'Anima, così debba dirsi, che sia subordinato l'Imperio al Sacerdozio, non solo rispetto alle cose dell'Anima, ed alle cose sacrate, ma anche quanto alle temporali per quel, che possono conferire alla consecuzione dell'ultimo fine, ch'è la vita eterna, come parimente lui vuole, e per detto effetto adoprare il suo potere temporale per togliere que' ostacoli, che vi fussero d'impedimento.

III. Sù di che così scrive il Dottor Angelico (*b*): *Potestas Sæcularis subditur spirituali, sicut Corpus Animæ; & ideo non est usurpatum judicium, si spiri*

(a) *Giannon. tom. 1. lib. 1. cap. ult. p. 48. vers.* Ma presso: *e da noi si riporta sopra §. 3. in marg.* (b) *S. Thomas 2. 2. q. 61. art. 1. ad 3.*

spiritualis Prælatus se intromittat in temporalibus, quantum ad ea, in quibus subditur ei Sæcularis Potestas: Ed il Cardinal Gaetano nel suo Commento sopra le medesime parole di S. Tommaso, concorda lo stesso, e distingue in quel, che la Potestà del Secolo sia subordinata alla Potestà del Sacerdozio, così ei: *Quantum ad ea, in quibus subditur ei Sæcularis Potestas* (che sono le parole di S. Tommaso, poi soggiunge): *Denotavit enim per hoc Auctor* (S. Thomas) *quod Potestas Sæcularis non omninò subditur Potestati Spirituali, propter quod magis obediendum est in civilibus Rectori Civitatis, & in militaribus Duci Exercitus, quàm Episcopo, qui de his non se habet implicari, nisi in ordine ad Spiritualia, sicut nec de cæteris temporalibus. Sed si contingeret aliquid in horum detrimentum spiritualis salutis occurrere, Prælatus disponens de his prohibendo, vel præcipiendo propter spiritualem salutem, non ponit falcem in messem alienam, sed propria utitur authoritate: quoniam quoad hæc subduntur omnes potestates sæculares potestati spirituali. Et sic patet ultra assumptum, etiam primus modus, quo potestas spiritualis judicet de temporalibus.*

III. Certamente, che togliendosi una tale subordinazione, tutto andarebbe in rovina, ed in confusione, e giammai potrebbe ottenersi il fine inteso da Gesù Cristo in stabilire queste due Potestà, perche non vi sarebbe contraposto, che moderasse gl'impedimenti, che vi s'intraponessero, ch'è tanto necessario, anche a sentimento del medesimo Giannone: siccome nel caso, che il Sacerdozio volesse prender ingerenza sulle cose temporali, che sono di pura pertinenza dell'Imperio, come quello, che riguarda il governo politico, l'ordine de' Militari, e cose simili.

IV. Tantocche non neghiamo, che grande sia il regolamento dato da Cristo Signor Nostro di sua propria bocca, come dice Giannone: *Reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo* (a): deve però avvertirsi, che la seconda parte di quest'oracolo di Cristo Signor Nostro spiega la prima, cioè a dire, che bisogna rendere a Cesare quel, ch'è di Cesare, purche si renda a Dio quel, ch'è di Dio, e che per conseguenza opponendosi l'Imperio direttamente, o indirettamente render a Dio quel, ch'è di Dio, può ben il Sacerdozio, ch'è sopra l'Imperio adoprare tutto il suo potere, anche temporale, per porlo à dovere: *Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo, sed illius oraculi primam partem secunda exponit. Quis enim negat*, reddenda esse quæ sunt Cæsaris, Cæsari, *dummodo reddantur* quæ sunt Dei, Deo, *quorum alterum alteri contrarium non est, licet hominum vitio intervertantur? Verùm si Cæsar non solum, quæ Dei sunt, Deo non reddat, sed subditos etiam suos a Fide, solemniter Deo promissa, revocet, ac per vim retrahat, nonne poterit, qui Dei vice fungitur, nisi aliunde mala graviora timeantur, fidelibus declarare*, obediendum Deo magis, quàm hominibus, *ex oraculo Principis Apostolorum, Act. 5.* (b).

V. Ammettiamo, che: *Quando la cura dell'Anime, e delle cose sacrate appartiene al Sacerdozio, egli bisogna, che il Monarca stesso se gli sottometta in ciò, che concerne direttamente la Religione, ed il culto di Dio, se sente di aver un'Anima, e se vuol esser nel numero de' figli di Dio, e della Chiesa:*

(a) *Matth. 22. v. 21.* (b) *Charlas de libert. Eccles. tom. 2. lib. 7. cap. 3. n. 3.*

Chiesa : purche la cosa voglia prendersi nel suo proprio senso : il fatto è però, che egli con questo suo parlar doppio non intende soggettar in altro il Secolo al Sacerdozio, che rispetto all'interno, ed allo spirituale, e che perciò si prevale di quel, che fù praticato da S. Ambrogio Arcivescovo di Milano con Teodosio, *il quale*, come scrive, *alla censura d'un sempliee Areivescovo, si rendè, ed adempiè la penitenza pubblica, che gl'era stata da colui ingionta*. Teodosio si rendè alla censura, ed adempiè la penitenza pubblica, perche il fatto di Tessalonica non portava risentimento maggiore, nel qual caso sarebbe altro discorso.

VI. Che la di lui idea sia, che l'autorità del Sacerdozio non si stenda in altro, che ad una semplice correzione intorno alle cose temporali, lo fa vedere con allegare l'autorità del Canone quarantuno della causa seconda, dove si parla di Davide, *qui essi regali unctione Sacerdotibus, & Prophetis praerat in causis Saeculi, tamen suberat eis in causis Dei* : e comecche sopra si è veduto a sufficienza, che il Sacerdozio, oltre alla correzione, ed alle cose spirituali, abbia per oggetto anche le cose sensibili, ed in certi casi l'uso della spada materiale : quindi ci rimettiamo a quanto ivi si è scritto (a).

§. V I.

Se la Chiesa, e le Persone Ecclesiastiche siano soggette nelle cose temporali alla Potestà del Secolo.

R*eeiprocamente ancora, poiehe la dominazione delle cose temporali appartiene a' Principi, e la Chiesa è nella Republica, come dice Ottato Milevitano, e non già la Repubbliea nella Chiesa, bisogna, che tutti gl'Eeelesiastici, ed anche i Prelati della Chiesa ubbidiseano al Magistrato Secolare in eiò, ch'è della politia civile* (1) : Si omnis anima potestatibus subdita est, ergo & vestra (*diee S. Bernardo*) (2) *ad Errico Arcivescovo di Sens*) quis vos excepit ab universitate ? Certe qui tentat excipere, tentat decipere : *E S. Gio: Grisostomo sponendo il passo di Paolo* : Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est, *dice*, etiamsi fueris Apostolus, Evangelista, Propheta, Sacerdos, Monachus, hoc vero pietatem

I. SEmpre più Giannone s'inoltra a svelare il suo impegno, ch'è quello di spogliare il Sacerdozio della sua esterior polizia, e soggettarlo alla Potestà del Secolo, e per quel, ch'ei dice col dicontro, nelle cose temporali. Ciò in primo luogo, col pretesto, che *la Chiesa sia nella Rebubbliea, e non la Repubblica nella Chiesa* : con che facendosi seguace di Giuliano Apostata, il quale, come scrive Sozomeno (b) : *Laieocephaliam primò exercens, Clericos omnes Laieorum Curiis subjicere conatus est* : asserisce : *Bisogna, che tutti gl'Ecclesiastiei, ed anche i Prelati della Chiesa ubbidiscano al Magistrato Secolare in ciò, ch'è della polizia civile*.

II. Questo raziocinio, ch'ei fa, come fondato in falso supposto, in niente

(a) *Hoc eod. cap.* 1. §. 3. (b) *Sozom. lib.* 5. *cap.* 5.

tem non lædit (3): *In breve*, *il Papa S. Gregorio* (4) *il grande*: Agnosco, *dice*, Imperatorem a Deo concessum, non Militibus solùm, sed & Sacerdotibus etiam dominari. Loc. cit. d. p. 49. vers. *Reciprocamente*. te può giovare al suo intento, e niente può cavarne di quel, che lui cerca col suo Dupino, Giovanni Launojo, Ludovico Mainburgo, e simili. Che non sussista voler dire, che la Chiesa sia nella Repubblica, e non la Repubblica nella Chiesa, è ben manifesto: mentre non due, ma una sola Repubblica compongono i Re, i Pontefici, i Chierici, i Laici, ed un sol corpo, cioè una sola Chiesa: *Sumus enim unum corpus* (a).

(1) Dupin. de Antiq. Eccles. disc. diss. 7.
(2) Bern. ep. 42.
(3) Chrysost. ad ep. Paul. ad Rom. 13.
(4) Gregor. lib. 2. ep. 94.

III. Ottato Milevitano, in cui Giannone co' suoi seguaci fa molto fondamento, parla relativamente a que' tempi, ne' quali fu fondata da Cristo Signor Nostro la Chiesa: ed in que' tempi, conveniamo, che la Chiesa fusse nella Repubblica Romana, la quale era tutta Gentile, e si considerava la Chiesa, come in fatti era, corpo separato dalla medesima: ora per l'opposto la Chiesa dalla Repubblica non si considera qual corpo separato, ma il Sacerdozio, e l'Imperio, de' quali vien composta la Chiesa, formano un sol corpo: e così non può dirsi, che essendo la Chiesa nell'Imperio, l'Imperio sia quello, che debba dare il regolamento alla Chiesa.

IV. E quantunque a tempo di Ottato in Roma fusse stata abbracciata la Religione, i Magistrati però erano Gentili, e gran parte de' Popoli adoravano i falsi Numi: e Ottato avendo scritto circa l'anno 370. come può vedersi presso S. Girolamo (*b*), e poco prima avendo apostatato Giuliano, e fattosi persecutore della Chiesa, e governandosi la Repubblica ad uso del Gentilesimo, con suoi lamenti ben poteva dire Ottato, che la Chiesa fusse nella Repubblica.

V. Oltrecche Ottato ciò dicendo, niente affatto parla della soggezzione del Sacerdozio all'Imperio in quel, che riguarda la civile polizia; con che, comunque voglia prendersi il detto di questo Santo Padre, non conferisce al sentimento di Giannone, e di altri, che da lui si allegano.

VI. Giannone fa anche pompa dell'Autorità di S. Bernardo: e questa nemmeno prova, che gl'Ecclesiastici debbano ubbidire alla Potestà del Secolo nelle cose temporali: poscia che S. Bernardo niente dice d'una tal soggezione; ma colla sua lettera, che si riporta nel dicontro da Giannone, altro non fa, che rimproverare liberamente l'ambizione di alcuni Ecclesiastici di que' tempi assai corrotti, i quali col pretesto di mendicati privilegj, cercavano sottrarsi dalla soggezzione de' proprj Prelati, e comecche il senso è letterale, chi voglia soddisfarsi, legga pure la medesima lettera, e rimarrà la sua mente libera da ogni sinistra impressione.

VII. Si serve anche Giannone dell'autorità di S. Gio: Grisostomo, il quale dice: *Omnis Anima Potestatibus sublimioribus subdita est, etiamsi fuerit Apostolus, Evangelista, Propheta, Sacerdos, Monachus, hoc verò pietatem non lædit*: e questo affatto niente fa al caso, stantecche il Santo Padre parla generalmente, volen-

(a) *Rom*. 12. & 1. *Corint*. 12. (b) *De Scriptor*. *Eccles*. *cap*. 110.

volendo dire, che ognuno sia soggetto alle Potestà più sublimi, cioè gl'Ecclesiastici a' Superiori Ecclesiastici, ed i Secolari a' Superiori del Secolo, e ne reca la ragione, cioè d'aver Iddio così stabilito per togliere le confusioni, che vi sarebbero, se non vi fusse un tal'ordine.

VIII. Conchiude Giannone nel dicontro coll'autorità del gran S. Gregorio, facendogli dire: *Agnosco Imperatorem a Deo concessum, non Militibus solùm, sed & Sacerdotibus etiam dominari*: il Santo però non parla: come ei vorrebbe. Due sono le Pistole di questo gran Santo Pontefice, delle quali taluni si servono per soggettare il Sacerdozio all'Imperio, una diretta a Maurizio Imperadore, altra a Teodoro, Medico intimo di Maurizio, e come scrive il Cardinal Baronio (a) sembra = *Quod abjectè nimis visus sit loquutus S. Gregorius,* = *dum præter alia, tum in epistola ad Mauritium, tum in ista ad Theodorum data,* = *quodammodo professus appareat, Sacerdotes a Deo subjectos esse Imperatori,* = *verbis illis in primis, cum ait ex persona Christi*: Sacerdotes meos tuæ manui = commisi. *Et de Imperatore ad Theodorum*: Ei & omnia tribuit, & dominari = eum, non solùm Militibus, sed etiam Sacerdotibus concessit.

IX. Tantocche può dirsi, o che il Santo Pontefice prendesse abbaglio, o che avesse voluto adulare l'Imperadore: ma quando si vogliano considerare le cose, delle quali si trattava, e i tempi, de' quali si parlava, ch'erano infelicissimi, *non secus ac sub Nerone, & Diocletiano*, si vedrà, che S. Gregorio con quel, che dice in dette due Pistole, non abbia inteso soggettar la Chiesa alla Potestà del Secolo, ne che abbia pensato adulare l'Imperadore, ma che più tosto abbia voluto asserire, *Christi Ecclesiam ab ipso liberam factam esse*, e ch'egli l'Imperadore, *iniquissime redigere studuerit in servitutem*, volendo denaro per consentire nella sua elezione, e che i suoi Soldati venissero esclusi dalla Milizia di Gesù Cristo; e che il Signore, *subjecisse Sacerdotes Mauritio Imperatori, ut olim eosdem subjecerat Persecutoribus Neroni, atque Diocletiano, quos in eos etiam gladio agere permisit*: siccome, *sic dixisse voluerit (S. Gregorius) subjectos a Deo Sacerdotes Imperatori (Mauritio), quemadmodum Christus Redemptor noster fatetur (b) se divina permissione subditum potestati Pilati; & sicut itidem dixit iis, qui ipsum neci tradere satagebant (c): Hæc est hora vestra, & potestas tenebrarum*: come tutto ciò metodicamente mette in chiaro il lodato Cardinal Baronio, e risponde agli obietti in contrario de' Novatori, com'ei dice, sù tal proposito: quindi ci rimettiamo a quanto il medesimo asserisce (*d*): Veda Severino Binio (*e*), come altresì il Cardinal Gotti di chiar. mem., il quale esamina questo punto esattamente ne' suoi colloqui (*f*).

§. VII.

(a) *Al An. 593. n. 14.* (b) *Joan. 19.* (c) *Luc. 23.* (d) *Baron. ad d. An. 593. d. n. 14. & seqq.* (e) *In Not. ad ep. 62. S. Greg. lib. 2. ad Maur. A.* (f) *V. Card. Gotti in suis colloq. prim. class. colloq. IX. p. 135.*

§. VII.

Se il Sacerdozio abbia da Dio il suo potere in proprietà, e per diritto di Signoria, o per esercizio, ed amministrazione solamente: e se in ciò si distingua da quello dell' Imperio.

Poiche dunque la distinzione di queste due potenze è tanto importante, egli è stato ben necessario dar loro nomi differenti; cioè coloro, i quali hanno la potenza Ecclesiastica, sono chiamati Pastori, e Prelati; *e gl'altri, che possedono la temporale, sono particolarmente nomati* Signori, *o* Dominatori. *Appellazione, ch'è interdetta agl' Ecclesiastici di propria bocca di Nostro Signore, il quale in due diversi tempi, cioè nella domanda de' figliuoli di Zebedeo, e nel contrasto di precedenza sopravenuto fra' suoi Apostoli, poco avanti la sua santa passione, reiterò loro questa lezione:* Principes gentium dominantur eorum, vos autem non sic &c. *Lezion, che S. Pietro ha ben raccolta nella sua prima lettera, dicendo a' Vescovi:* Pascite, qui in vobis est, gregem Dei, non ut Dominantes in Cleris, sed forma facti gregis, *cioè a dire, stabilito in forma di greggia, il cui pastore non è il Signore, e proprietario, ma il Ministro, e Governatore solamente* (1). *Così Dio gli dice:* Pasce oves meas, *e non già* tuas (2).

Ed in verità la potenza Ecclesiastica essendo diretta sopra le cose spirituali, e divine, che non sono propriamente di questo mondo, non può appartenere agl'uomini in proprietà, nè per diritto di Signoria, come le cose mondane, ma solamente per esercizio, ed amministrazione, finattanto che Iddio, (il quale solo è il Maestro, e Signore delle no-

I. Suppone Giannone, che la distinzione delle due potenze, delle quali ei parla, porti seco per necessità darle nomi differenti, cioè *di Prelati*, e *Pastori* a coloro, i quali hanno la potenza Ecclesiastica, ed agl' altri, che possedono la temporale, *di Signori*, e *Dominatori*: e ciò per snervare le ragioni, e l'autorità del Sacerdozio, e dare maggior forza all'Impero, coll'insussistente fondamento, che quei dell'Imperio abbiano il loro potere in proprietà, e per diritto di Signoria, e che i Prelati non l'abbiano, che per esercizio, ed amministrazione.

II. Ecomecche di sopra già si è veduto, e molto più appresso, che i Prelati della Chiesa abbiano anche il di loro potere con giurisdizione, e non già, come pretendono i Novatori, una semplice amministrazione di cose sagre, ed un nudo ministero di direzione, e d'insinuazione: quindi non sussiste la distinzione de' nomi, che fa Giannone tra quei, che possedono la potenza temporale, e quei, che hanno la potenza Ecclesiastica; e che perciò possono anche questi appellarsi Signori, e Dominatori, preso un tal nome nel suo proprio senso Cristiano, e Cattolico, non già Tirannico.

III. Cristo Signor Nostro nella dimanda de' figliuoli di Zebedeo, e nel contrasto di precedenza tra gl'Apostoli disse: chi vorrà tra voi esser maggiore, sia vostro minore, e chi vorrà tra

nostre Anime) commette loro questa potenza sopranaturale, per esercitarla visibilmente in questo mondo, sotto suo nome, ed autorità, come suoi Vicarj, e Luogotenenti, ciascuno però, secondo il suo grado Gerarchico, appunto come nella politia civile più Ufficiali, essendo gl'uni sotto gl'altri, esercitano la potenza del Sovrano Signore. Loc. cit. d. p. 49. vers. Poiche, *e seq.*

(1) Loyseau loc. cit. n. 10.

(2) Augustin. ad cap. 21. Joan. Richerius par. 3. Axiom. 30. in Apolog. pro Jo: Gersonio.

tra voi esser il primo, farà vostro servo: tutto ciò è vero, mà non per questo viene a negare la maggioranza tra essi, e primato tra suoi Discepoli con titolo convenevole, ma solo a proibir l'orgoglio, il fasto, la pompa, ed a volere, che col suo esempio se ne servissero per esercizio di umiltà., e di mansuetudine.

IV. In questi termini appunto parla il Signore, ed interdice agl'Ecclesiastici la dominazione, ch'esercitavano i Gentili, ch'era barbara, e tirannica verso i loro schiavi: *Principes Gentium dominantur eorum: vos autem non sic*; e come tale, questa Signoria, e dominazione barbara, e tirannica viene proibita anche a' Principi Cristiani. S. Gregorio M. scrivendo a Foca Imperadore, così dice: *Hoc namque inter Reges Gentium, & Reipublicæ Imperatores distat, quod Reges Gentium domini servorum sunt, Imperatores verò Reipublicæ domini liberorum* (*a*), cioè a dire, che i Signori di uomini liberi differiscono da' Signori Gentili, perche questi governano servi, e schiavi, e quelli persone libere; e non può darsi vera Signoria, dove non ha luogo vera servitù, ancorche per uso tengano una tal'appellazione di Signori tutti i Principi, e ben gli si conviene tal'onore per la loro rappresentanza: per altro egli è molto comune.

V. Augusto, Principe cotanto ben noto al mondo, aborriva questo titolo di Signore, per la riflessione, che veniva attribuito a' Gentili, Principi, e Dominatori de' Servi: ed egli non voleva distruggere la Repubblica, composta d'uomini liberi: *Domini appellationem, ut maledictum, & opprobrium semper exhorruit. Et insequenti die gravissimo corripuit edicto, dominumque se posthac appellari, ne a liberis quidem, aut nepotibus suis, vel seriò, vel joco passus est* (*b*).

VI. S. Pietro diede lezione a' Vescovi, dicendo: *Pascite, qui in vobis est, gregem Dei, non ut dominantes in Cleris, sed forma facti gregis*: la spiega però, che ne fa Giannone dicendo, che *stabilito in forma di greggia, il di cui Pastore non è il Signore, e proprietario, ma il Ministro, e Governatore solamente*, in niente osta al potere della Chiesa. Insegna S. Pietro pascere la greggia di Dio, *non ut Dominantes in Cleris*, cioè con orgoglio, ed a guisa de' Principi Gentili, ma con mansuetudine: non che abbia inteso togliere a' Vescovi, e Prelati della Chiesa la potestà del suo governo.

VII. Il Signore dice, è vero: *Pasce oves meas*, e vogliam dire ancor noi, *non tuas*, perche l'Ovile è di Gesù Cristo, ed il pascere de' Pastori, e nel tempo stesso viene loro, cioè a' Pastori, che sono i Prelati della Chiesa, a dare il potere, tanto rispetto al visibile, e temporale, quanto a riguardo

(*a*) *S. Greg. M. lib. 13. ep. 31. juxta nov. ordin.* (b) *Sveton. in Augusto cap. 53.*

do dell'invisibile, e spirituale; imperciocche il pascere non consiste solamente; come vuole Lutero, in somministrare il pascolo, in istruire, insegnare, amare, ma inoltre è tenuto: *ducere, reducere, tueri, præesse, regere, castigare. Quid? Pastores ovium num solùm pabulum illis præbent? Nonne etiam regunt, & baculo cogunt, ut pareant? Hinc videlicet in Scripturis passim pascere accipitur pro eo, quod est regere, ut Psal. 2. ubi legimus: reges eos in virga ferrea* (a).

VIII. S. Agostino, della di cui autorità egli si serve in asserire d'aver detto Cristo Signor Nostro: *Pasce oves meas, non gia tuas*: non giova al di lui intento: mentre: *non te pascere*, così scrive, *cogita, sed oves meas, sicut meas pasce, non sicut tuas: gloriam meam in eis quære, non tuam, dominium meum, non tuum* (b). Si vede adunque, che il pascere sia del Pastore, la greggia sia di Dio, e che Iddio ordina pascerle, come sue, e che il dominio di essa sia anche suo, lo che senza eresia non può negarsi: e restando fermo, che il pascere sia propriamente de' Pastori, già di sopra dicemmo, in che consista l'obbligo de' Pastori, e che per esercitarlo non bastano le sole parole, le insinuazioni, le ammonizioni, l'esortazioni.

IX. Quindi è, che l'esercizio d'un tal potere, che ha il Sacerdozio, non si pretende dalla Chiesa proprietario, come quello de' Principi Gentili, che hanno sopra i di loro servi, e per diritto di Signoria; ed il suo acquisto non è già per ragioni naturali, o per diritto umano, che se ne possa disporre, come di cosa propria: tantocche egli è così unito col Sacerdozio, che non può separarsene, a differenza della potestà del Secolo, la quale dipendendo da molte vicende, resta sottoposta a diverse mutazioni, cangiamenti, e limitazioni.

X. Scrive col dicontro Giannone, che i Prelati della Chiesa in questo mondo esercitano il loro potere, come Vicarj, e Luogotenenti di Dio; *ciascuno però secondo il suo grado gerarchico, appunto come nella politia civile più ufficiali, essendo gl'uni sotto gl'altri esercitano la potenza del Sovrano Signore*: e noi confessiamo, che tali siano i Prelati della Chiesa, cioè Vicarj, e Luogotenenti di Dio.

XI. Voler poi paragonare questi Vicarj, e Luogotenenti di Dio a quei del Secolo: or questo sì, che non può aver luogo; poiche i Magistrati temporali altrimente esercitano il loro potere, che i Prelati della Chiesa: questi esercitano il loro potere con autorità ordinaria, concessagli da Dio in virtù del proprio carattere, e sempre è lo stesso, ancorche negl'inferiori venga limitato il suo attuale esercizio, lo che non può dirsi degl'ufficiali del Secolo, a' quali si toglie, si diminuisce, e si accresce ad arbitrio, e beneplacito de' Superiori.

XII. Quell'inviluppo di parole, che fa Giannone in voler uguagliare gl' Ufficiali del Secolo col governo gerarchico della Chiesa, certamente non può ammettersi. Il Papa non è com'uno de' semplici Ufficiali della polizia civile: e che che sia, se i Vescovi abbiano la loro giurisdizione immediatamente da Dio, o per mezzo del Papa, non può negarsi, ch'ella sia ordinaria, e limitata ad alcune cose, secondo le circostanze de' tempi, e luoghi: e quantunque il carattere sia lo stesso; tanto però il di loro potere è subordinato a quello del Papa, come l'abbiamo

(a) *Bellarm. de Rom. Pont. lib. 1. cap. 15.*
(b) *S. August. tract. 123. in Joan.*

già definito. *Item definimus*, sono parole del Concilio di Firenze (*a*). *Romamanum Pontificem in universum Orbem tenere primatum, & ipsum Pontificem Romanum Successorem esse B. Petri Principis Apostolorum, & verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiæ Caput, omnium Christianorum Patrem, ac Doctorem existere; & ipsi in B. Petro pascendi, regendi, ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse*.

XIII. Merita riflessione, dicendo Giannone col dicontro, che *Dio solo è il Maestro, ed il Signore delle nostre Anime*: imperciocche volendosi prendere queste parole senza equivoci, l'ammettiamo; ma egli dilettandosi de' sentimenti de' Novatori, i quali vogliono, che Iddio solo, e non altro sia il Maestro delle nostre Anime, ed escludono dalla Chiesa il Magistero infallibile del Papa, or questo sì, che non può accordarsegli, per essersi veduto colla definizione specialmente del Concilio di Firenze, che *il Papa sia il capo visibile della Chiesa, Padre, e Dottore di tutti i Cristiani, e che a lui sia stata data la piena potestà di reggere, e governare la Chiesa universale*.

XIV. Il Venerabile Cardinal Baronio esamina quest'articolo, che riguarda il potere della Chiesa, tanto intorno alle cose insensibili, che sensibili, e sua giurisdizione, e lo prova da Storico, da Canonista, e da Teologo, e fa vedere la provenienza di esso, e suo esercizio: quindi ci rimettiamo al medesimo (*b*).

§. VIII.

Se la potestà temporale sia passata ne' Principi in proprietà, e per diritto di Signoria.

Tutto ciò si dice per ispiegare la proprietà de' termini del soggetto della presente opera, non già per diminuire in parte alcuna la potenza Ecclesiastica, la quale per contrario riferendosi direttamente a Dio, dee esser stimata ben più degna di quella de' Principi della Terra, i quali ancora non avean nel principio la loro, che per ufficio, e per amministrazione, appartenendo la sovranità, o per meglio dire, la libertà perfetta, allo Stato in corpo. Così in que' tempi eran chiamati pur essi, Pastori de' Popoli, come vengon qualificati da Omero: ma l'oggetto della lor potenza, che consiste nelle cose terrene, essen-

I. Per ispiegare *la proprietà de' termini del soggetto della presente opera*, scrive Giannone nel dicontro, *non già per diminuire in parte alcuna la potenza Ecclesiastica*, distingue quella del Sacerdozio dalla potestà dell'Imperio, e vuole, che il Sacerdozio abbia il suo potere per officio, ed esercizio, com'anche prima l'aveva l'Imperio; e che poi questa fusse passata da molto tempo in proprietà, e per diritto di Signoria: ma se ciò facci per detto effetto, o pure per annientare quella della Chiesa, e render odiosa quella del Principe, con farla comparire tirannica, non è chi non lo veda in leggere

(a) *Sess. 25. in definitione*. (b) *Baron. ad An. Christi 57. n. 24*.

essendo adattato a ricever la Signoria, o Potenza in proprietà, essi l'hanno da lungo tempo guadagnata, ed ottenuta in tutti i Paesi del mondo: de' quali molti parimente ve ne sono, dov'essi hanno ottenuto non solamente la Signoria pubblica, ma ancora la privata, riducendo il lor Popolo in ischiavitudine.

gere con indifferenza le dicontro sue parole.

II. Asserisce, che i Principi della terra prima non aveano la loro potenza, che per officio, ed amministrazione, appartenendo la sovranità, o per meglio dire, la libertà perfetta allo Stato in corpo, per cui pur essi erano chiamati Pastori de' Popoli; ma che poi la riceverono in proprietà, e per diritto di Signoria in tutti i Paesi del mondo: e potrebbe soffrirsi, quando una tal Signoria, della quale lui parla, non la facesse degenerare in tirannia colla spiega, che ne fa appresso, o in confondere la Signoria pubblica colla privata; e volendola totalmente assoluta, non differente da quella de' Gentili verso i loro servi, e schiavi, non può ammettersi.

III. La Signoria privata, che chiamano, de' Padroni sopra i servi, propriamente non può dirsi, che un flagello dell'ira di Dio, a differenza della pubblica, che appellano: poiche, come scrive S. Agostino, che anche da Giannone si allega (a): *Conditio servitutis jure intelligitur imposita peccatori*: e per l'opposto la Signoria de' Principi sopra i Popoli, non già è tirannica, come la prima, ma ragionevole, ed il Santo Padre ne assegna la ragione, in dire, che Iddio non volle, che il nostro primo Parente, creato ragionevole a sua immagine, signoreggiasse, che agl'animali irragionevoli, non già l'uomo all'uomo, ma l'uomo alle bestie: *rationabilem factum ad imaginem suam, noluit Deus, nisi irrationabilibus dominari: non hominem homini, sed hominem pecori.*

IV. Iddio solo è l'assoluto Signore, tanto rispetto all'Anima, quanto rispetto al Corpo degl'uomini: e che, benche i Prelati della Chiesa, ed i Principi del Secolo abbiano ordinaria potestà sopra i loro sudditi; non possono con tutto ciò dirsi assoluti Signori de' medesimi, sopra de' quali non amministrano, che la suprema potenza di Dio, cioè i Prelati la spirituale, e que' del Secolo la temporale, per cui l'Apostolo chiama i Principi temporali Ministri di Dio: *Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit*: e poi: *Dei enim Minister est* (b): e nella Sapienza: *A Domino data est potestas vobis .... quoniam cum essetis Ministri Regni illius, non rectè judicastis* (c).

Non si possono ritrovar pruove più considerabili, della distinzione di queste due maniere di potestà, ne più solenni esempj del cambiamento della potestà per ufficio, e per esercizio, in quella di proprietà, e per diritto di Signoria, che in quel, che accadde nel Popolo di Dio, quando annojato d'esser comandato da'

V. Pensa egli provare la distinzione di queste due maniere di potestà di officio, ed esercizio, e di proprietà, e per diritto di Signoria, e con ciò anche il cambiamento della potestà di officio, e di esercizio, in quella di proprietà, e per diritto di Signoria ne' Principi coll'esempio di quel, che accad-

(a) *Lib. 19. de Civit. Dei cap. 15.* (b) *S. Paul. ad Rom. cap. 13. n. 2. & seqq.*
(c) *Sapien. 6.*

da' Giudici, ch'esercitavano sopra di lui la sovranità per ufficio, ed amministrazione assolutamente, egli volle avere un Re, il quale da allora innanzi avesse la sovranità per diritto di Signoria. Ciò, che dispiacque grandemente a Dio, il quale disse a Samuello ultimo de' Giudici, essi non hanno te ricusato, ma me, affinche io non regni più sopra loro: *e poco da poi*: Tale sarà il diritto del Re &c. (1). *Il che significa, che Iddio stesso era il Re di questo Popolo, ed aveva sopra lui la proprietà, e la potenza, allorche era governato da' semplici Giudici, o Ufficiali* (2); *ma che ciò non sarà più, quando avrà un Re, il quale s'abuserà di questa potenza in proprietà. Bella istruzione agl' Ecclesiastici di lasciare a Dio la proprietà della potenza spirituale, e contentarsi dell'esercizio di quella, come suoi Vicarj, e suoi Luogotenenti, qualità la più alta, e la più nobile, che potesse essere sopra la Terra.* Loc. cit. p. 50. vers. *Tuttociò*, e seq.

(1) 1. Reg. 8. vers. 7.
(2) Loyseau loc. cit. n. 13.

cadde, quando il Popolo di Dio annojato, com'ei dice, di esser comandato da' Giudici, che esercitavano la sovranità per officio, ed amministrazione, volle un Re, il quale da allora innanzi avesse la sovranità per proprietà, e diritto di Signoria: ma quanto sia lontano un tal suo pensamento da quel, che propone, e che questo non sia altro, che un discorso irragionevole, ognuno, che abbia picciola cognizione di simile soggetto, ben può conoscerlo, e noi lo vedremo.

VI. Con quel, che esso dice, cerca dare ad intendere, che Iddio in dare al Popolo Ebreo un Re, *il quale da allora innanzi avesse la sovranità per diritto di Signoria*, e per proprietà, non già per officio, ed esercizio, come l'amministravano i Giudici, se ne spogliasse esso stesso: e questo non può dirsi senza empietà, avendo Iddio per essenza il supremo dominio sopra gl'uomini: *Per me Reges regnant, per me Principes imperant* (a). Sopra di che si potrebbero addurre infinite autorità, anche del medesimo Storico in asserire, che il potere de' Principi provenga da Dio, come quello della Chiesa: benche per diversi mezzi, come altrove. Daniele intimò il gastigo di Dio a Nabucco, che s'inalzava contro di lui: *Cum bestiis, ferisque erit habitatio tua; fœnum, ut bos comedes, & rore cœli infunderis, septem quoque tempora mutabuntur super te, donec scias, quod dominetur Excelsus super regnum hominum, & cuicumque voluerit, det illud* (b).

VII. Ne può scusarsi con dire, che Iddio stesso dichiarasse, che la suprema sua autorità la trasferisse per proprietà, e diritto di Signoria in persona del Re, che diede a quel Popolo, in parlare a Samuello, ultimo de' Giudici: *Non te abjecerunt, sed me, ne regnem super eos* (c): imperciocche con questo non può provarsi, che Iddio si avesse voluto spogliare della suprema sua potenza, che gl'è dovuta per essenza; ma che per l'avvenire non avrebbe avuto per quel Popolo quella clemenza, che n'aveva nel tempo, che si governava da' Giudici, come s'interpetra da tutti i Sagri Espositori, e si spiegano altri simili Testi delle divine Scritture, ne' quali si legge, che il Signore si ritiri, si allontani dagl' uomini, cioè, che priva loro di alcuni ajuti particolari.

VIII.

(a) *Proverb.* 8. (b) *Daniel.* 4. (c) 1. *Reg.* 8. *v.* 7.

VIII. E' certo, che sia improprio l'asserire, che il Re dato da Dio al Popolo Ebreo *da allora innanzi avesse la sovranità per diritto di Signoria:* mentre non può dirsi diritto Regale di Signoria, e di proprietà quello, che si esercita per abuso, e con tirannia, come appunto era quello, che dovea esercitarsi da' Re dati agl' Ebrei. Pregó questo Popolo Iddio: *Constitue nobis Regem, ut judicet nos, sicut universæ habent nationes* (*a*), com'erano que' de' Gentili, i quali esercitavano la loro potestà non lontana dalla tirannide, per cui Aristotile, barbarico chiama il di loro Regno (*b*).

IX. Tutto ciò loro previdde Samuello; *invocabo Dominum, & dabit voces, & pluvias: & scietis, & videbitis, quia grande malum feceritis vobis in conspectu Domini, petentes super vos Regem* (*c*). In fatti essi medesimi poi confessarono d'aver peccato in dimandare, che se gli dasse un Re: *Addidimus universis peccatis nostris, ut peteremus nobis Regem* (*d*) subito che s'avviddero dell' esercizio del suo potere, ma non furono in tempo. Iddio fù quello, il quale per loro gastigo spiegò in che doveva consistere il diritto del Re: *Hoc erit jus Regis* (così parla Iddio), *qui imperaturus est vobis: filios vestros tollet, & ponet in curribus suis . . . Filias quoque vestras faciet sibi unguentarias, & focarias, & panificas. Agros quoque vestros, & vineas, & oliveta optima tollet, & dabit servis suis. Sed, & segetes vestras, & vinearum redditus addecimabit, ut det eunuchis, & famulis suis. Servos etiam vestros, & ancillas, & juvenes optimos, & asinos auferet, & ponet in opere suo. Greges quoque vestros addecimabit, vosque eritis ei servi* (*e*).

X. Leggendosi: *hoc erit jus Regis*: non dee intendersi, che per antifrasi, come tant'altri luoghi della Sacra Scrittura, non che un tale dominio si trasferisse da Dio, come per diritto: *Non præcipitur* (scrive il gran S. Gregorio sù tal proposito), *sed ostenditur, quid acturi sint reges reprobi, quid vitaturi sint boni. A Regibus quidem defendendi sunt subditi, non bonis propriis spoliandi. Auxilium præstare subjectis debent, agros, vineas, & oliveta auferre non debent. Quod si non vitanda, sed agenda scripta hæc contendere quis voluerit, Tyrannorum jus pro eo Rege scribitur, qui abjecto domino postulatur* (*f*).

XI. Conchiude sopra Giannone: *Bella instruzzione agl' Ecclesiastici di lasciare a Dio la proprietà della potenza spirituale, e contentarsi dell'esercizio di quella:* ma se sia tale l'istruzione, ch' egli dà, non la crederà, se non chi non sia inteso di questa Sagra Storia, o chi voglia contentarsi di stare sulla di lui assertiva.

XII. Qui non si tratta di potestà spirituale, ma di civile, e temporale, benche amministrata da' Sacerdoti a que' della Repubblica Ebrea: oltrecche gl' Ecclesiastici mai pensarono di avere il diloro potere, datogli da Dio, in proprietà, e per diritto di Signoria, e lo Storico è quello, che in cambio d'istruire, con tale distinzione di due potenze per officio, ed esercizio, e per prie-

(a) *I. Reg.* 8. *v.* 8. (b) *Aristotil.* 3. *Politicor.* (c) *I. Reg.* 12. *v.* 17.
(d) *I. Reg.* 12. *v.* 19. (e) *I. Reg. cap.* 8.
(f) *S. Greg. M. lib.* 4. *cap.* 5. *I. Reg. in cap.* 10.

prietà, e diritto di Signoria mette le cose in confusione: tanto che comunque voglia prendersi il potere della Chiesa, niuno può negarle quella subordinazione datale da Dio per il suo governo, e che ogni disprezzo, che voglia farsi di esso, s'intenda fatto a lui medesimo, come scrive S. Cirillo Alessandrino: *Sed enim etiam ad Samuelem de filiis Israel dictum esse didicimus*: non te, *inquit*, sed me contempserunt. *Periculosum igitur nimium est, convenientem honorem Sanctis non attribuere, cum eorum contemptus in illum transeat, a quo missi sunt* (a).

§. IX.

Si discutono alcune massime cattive, che si mischiano colle buone.

Ecco la distinzione della potenza spirituale, e della temporale, che ben dimostra, che l'una non include, e non produce l'altra, medesimamente non è superiore all'altra; ma che amendue sono; o sovrane, o subalterne in diritto loro, e in loro spezie: loc. cit. p.51. vers. *Ecco*.

I. Lo Storico in questo mischia diverse massime: altre vere, altre insussistenti: quale poi sia il di lui disegno in ciò fare, ben può comprendersi. In primo luogo ei non dice bene, volendo, che la distinzione della potenza spirituale, e della temporale sia la già di sopra addotta da lui; ma piuttosto dee dirsi, che le medesime si distinguono, come da noi si è già fatto vedere con ogni chiarezza nel paragrafo quinto.

Ma nientedimeno questa distinzione non impedisce, che l'una, e l'altra non possano risedere in una stessa persona, e talora, ch'è più, a cagion d'una medesima dignità. Tutta volta bisogna prender cura, che quando esse risiedono nella medesima dignità, fà mestiere, che ciò sia una dignità Ecclesiastica, e non già una signoria, o ufficio temporale, poiche la potenza spirituale essendo più nobile della temporale, non può dipendere; nè essere accessoria a quella, siccome non può appartenere agl' uomini laici, a' quali appartengono ordinariamente le potenze temporali;

II. Ammettiamo anche noi, che questa distinzione di due potenze non impedisce, che l'una, e l'altra non possino risiedere nella stessa persona per diverso rispetto, e nella maniera, che si è discusso di sopra nel paragrafo secondo: dicendo poi, che *la potenza spirituale non possa tenersi per diritto di Signoria, ne deferirsi per successione, ne possedersi ereditariamente, come le Signorie temporali*: parimente l'ammettiamo quanto all'ultima parte; e rispetto a ciò, ch'ei asserisce di non potersi tenere *per diritto di Signoria*, ci rimettiamo a quel, che

(a) *Cyrill. Alexandr. lib. 10. in Joan. cap. 36.*

li; e sopra tutto la potenza spirituale non può tenersi per diritto di Signoria, nè deferirsi per successione, nè possedersi ereditariamente, come le Signorie temporali. Loc. cit. d. p. 51. vers. *Ma nientedimeno*.

D'onde siegue per dir ciò di passaggio, ch'è errore contro al senso comune d'aver in Inghilterra voluto attribuire al Re, o alla Regina la sovranità della Chiesa Anglicana, in quel modo, che se l'attribuisce la temporalità del suo Reame, quasi fosse da questa dependente (1). *Ebbe ciò suo cominciamento da collera, e da una particolar indegnazione d'Errico VIII. contra 'l Papa, il quale negò d'approvare il dilui divorzio, di che pres' egli tanto sdegno, che ricusò per l'innanzi di pagargli più quel tributo, che lungo tempo avanti si pagava in Inghilterra; e quel, ch'è più, seguendo lo sfrenato impeto dell'ira, si dichiarò Capo della Chiesa Anglicana immediatamente dopo Gesù Cristo, e costrinse il suo Popolo a giurare, che lo riconosceva Signore Sovrano, tanto nelle cose spirituali, che temporali: error, che apparve poi visibilmente, quando la Reina Elisabetta sua figliuola venne a regnare; imperocchè si vide allora una femina per capo della Chiesa Anglicana, e la sovranità spirituale caduta nella conocchia*. Loc. cit. d. p. 51. vers. *Donde*.

(1) Loyseau loc. cit. n. 16.

Ora benche per qualche tempo queste due potenze siano state nelle medesime persone frà il popolo di Dio, cotesto però si fece in modo, che la temporale era sempre accessoria al Sacerdozio; ma dapoi, che il Popolo volle esser dominato da' Rè, questi Re non ebbero la poten-

che si è scritto sù tale particolare ne' due precedenti paragrafi.

III. Certamente, che non solo fù errore, secondo il senso comune, d'aversi in Inghilterra voluto attribuire al Re, o alla Regina la sovranità della Chiesa Anglicana in quel modo, che se l'attribuisce la temporalità del suo Reame; ma fù anche egli, separandosi quel Regno dalla Chiesa, un scisma deplorabile, sotto del quale presentemente, quel florido Regno, geme: imperciocchè, come si legge nell'epistola quarta di S.Cipriano: *Deus unus est, & Christus unus, & Cathedra una super Petram, Domini voce fundata*: ed Errico VIII. vinto dalle proprie passioni volle separarsene, e farsi egli capo di quella pretesa Chiesa, con usurparsi una tale autorità, a lui per ogni verso indovuta, con eterno pregiudizio dell'Anima sua, e del suo decoro, che tanto si era innalzato in aver scritto nella materia *de Sacramentis* contro gl'Eretici di que' tempi, per cui, e per altre sue gesta si aveva acquistato dalla Santa Sede con plauso di tutto il mondo, il titolo di *Difensore della Fede*.

IV. Torna Giannone a rimescolare le buone colle false massime. Primieramente non sussiste il voler dire, che i Pagani sottomettessero generalmente la Religione allo Stato, essendosi ben veduto nel paragrafo secondo, che anche tra essi veniva diretta la

tenza spirituale ; e se pur talora la vollero essi intraprendere , ne furono aspramente puniti da Dio , com'è manifesto per l'Istoria d'Ozia (1) : *ed in quanto a' Pagani , s'è già veduto che in piu Nazioni i Re sono stati Sacerdoti , sommettendo la Religione allo Stato , e non se ne servivano , che in quanto ella era necessaria allo Stato : ma noi instruiti in migliori Scuole , abbiamo appreso di preferire la Religione , che ha il suo rispetto a Dio , e riguarda la vita eterna , allo Stato , che non riflette , se non agl' uomini , ed al riposo di questo mondo . Ma non vi è però alcun inconveniente , nè repugnanza , che la potenza temporale sia annessa , e rendasi accessoria , e dependente dal Sacerdozio ; come ne' seguenti libri di quest'Istoria osservaremo nella persona del Pontefice Romano , e negl' altri Prelati della Chiesa non già perche fosse stata prodotta dalla sovranità spirituale , e fosse una delle sue appartenenze necessarie , ma si è da loro acquistata da volta in volta per titoli umani , per concessioni di Prencipi , o per prescrizioni legittime , non già* Apostolico Jure , *come dice S.Bernardo* (2) : nec enim ille tibi dare , quod non habebat , potuit . *Loc. cit. d. p.* 51. *vers. Ora benche .*

la Religione a fine più alto , oltre alla conservazione dello Stato , ed al riposo del mondo .

V. Siccome parimente nel paragrafo terzo si è posto in chiaro , che la Religione tra' Cristiani , oltre alla consecuzione della vita eterna , riguarda altresì la conservazion dello Stato , e la tranquillità , e riposo del mondo , almeno come mezzo per la consecuzione dell' ultimo fine , ch' è la vita eterna .

VI. Quanto al di più , ch' ei va parlando intorno al dominio temporale del Papa , e suoi Prelati , da Noi non si pretende diversamente : il Leggitore però vedrà , che altrove , e specialmente , ove tratta del dominio temporale della Chiesa da principj veri ei non tralascia dedurne conseguenze false .

(1) 2. Paralipom. 26. Grot. cap. 2. de Imp. sum. potest. n. 5. V. Bovadilla Polit. lib. 2. cap. 17. & 18.

(2) Bern. lib. 2. de Consider. cap. I.

Ecco il rincontro di queste due potenze in sovranità independenti l' una dall'altra , e riconoscenti un sol principio , ch'è Iddio , distinte con ben fermi limiti per propria bocca del nostro Salvatore , in guisa , che l'una non ha che impacciarsi coll'altra . Loc.cit. p.52. vers. *Ecco il rincontro .*

VII. Dalle sue sparse massime , e suoi principj , Giannone non può inferire , che una tal conchiusione : ma comecche a bastanza si è dimostrata la loro insussistenza , tale anche bisogna , che sia la illazione , e della stessa natura .

VIII. Ripe-

VIII. Ripete egli in dire, che le due potenze riconoſcono un ſol principio, ch'è Iddio; e queſto ſteſſo da noi ſi confeſſa nel paragrafo primo del corrente Capitolo, colla differenza però, che comunemente ſi ammette, che quella del Sacerdozio provenga immediatamente da Dio, e l'altra dall'Imperio per mezzo de' Popoli.

IX. E' vero, che amendue ſiano regolate con diſtinti limiti per bocca del noſtro Salvatore; ma in che conſiſtano queſti loro termini, già ne parlammo nel paragrafo quarto, e nel paragrafo quinto; per cui ſenza ſtenderci inutilmente di vantaggio, ci rimettiamo a quanto ivi dicemmo.

C A P. I I.

Della Polizia Eccleſiaſtica de' tre primi Secoli in Oriente.

ʃ. I.

Si eſamina, ſe ne' primi tre Secoli della Criſtiana Religione ſi poſſa ravviſare con fermezza l' eſterior Polizia della Chieſa.

Riconoſcendo noi adunque per la Religione Criſtiana nel mondo queſte due potenze, biſognerà, che ſi narri ora, come la ſpirituale foſſe cominciata ad amminiſtrarſi fra gl' uomini, e come perciò tratto tratto nell' Imperio, ed in queſte noſtre Provincie ſi foſſe ſtabilita la politia, e lo Stato Eccleſiaſtico, che ne' Secoli ſeguenti portò uno de' maggiori cambiamenti dello ſtato politico, e temporale di queſto Reame.

In que' tre primi Secoli dell'umana Redenzione, prima, che da Coſtantino M. ſi foſſe abbracciata la Criſtiana Religione, non potrà con fermezza ravv-

I. Da quanto ſin qui ſi è detto, ben ſi ſcorge, quali foſſero a ſentimento di Giannone i principj della polizia della Chieſa, ed in che voleſſe il medeſimo, che ſi diſtingueſſe quella del Sacerdozio dalla poteſtà temporarale; e riconoſciuti, come iſuſſiſtenti, già di ſopra ſi ſono ributtati: e continuando le ſue idee, non tralaſcia far imprimere nelle menti di chi non sà, la falſa maniera, con cui lui penſa, che cominciaſſe la poteſtà del Sacerdozio ad adoprarſi tra gl'uomini: e parimente ſi farà vedere, ſin dove giunga il ſuo traſporto.

II. Aſſerendo egli, che ne' primi tre Secoli *non poſſa con fermezza ravviſarſi alcuna eſterior politia Eccleſiaſtica*, ſi uniſce co' Proteſtanti, i quali

ravvisarsi nell'Imperio alcuna esterior politia Ecclesiastica. Gl'Apostoli, ed i loro Successori intenti alla sola predicazione del Vangelo, non molto badarono a stabilirla; e ne furon impediti ancora dalle persecuzioni, che gli costringevano in privato, e di soppiatto a mantenere l'esercizio della loro Religione fra' Fedeli. Detto lib.1. cap.ult. n.1. p.52. vers.*Riconoscendo*. E seg.

li per abbattere l'autorità della Chiesa, e farla comparire pura invezione degl' uomini, e così anche la Gerarchia Ecclesiastica, e il Primato di S. Pietro, e de' suoi Successori, fondaro le loro premure sul fatto de' primi tre Secoli, e pretendono questo appunto, cioè, che per tutto quel tempo la Chiesa non riconobbe ne'Vescovi, ne in quello di Roma la loro autorità, ed in questo la superiorità di giurisdizione legittima, ed ordinaria sopra tutti gl'altri.

III. Badarono senza dubbio S. Pietro, e gl'altri Apostoli alla predicazione del Sagro Vangelo, ma nel tempo stesso non tralasciarono porre in uso tutte le istituzioni ordinate da Cristo Signor Nostro, e prima, e dopo la sua Resurrezione, e tra queste la forma del governo esteriore, che era la più principale, come quella, che doveva dare il dovuto regolamento alla sua Chiesa.

IV. In fatti, salito Christo Signor nostro al Cielo, e prima della venuta dello Spirito Santo, ragunati gl'Apostoli in un Concilio, tenuto nel Cenacolo, subito in luogo di Giuda Traditore elessero S. Mattia, uno de' settanta Discepoli di Gesù Cristo (*a*): Siccome volendo dare buon ordine alle cose temporali, che andavano acquistando per le grandi oblazioni de' Popoli, e grado distinto nel ministero del Sagro Altare, celebrarono altro Concilio, ed in esso stabilirono sette Diaconi, *& orantes imposuerunt eis manus* (*b*). Come pure altro ne celebrarono in Gerosolima, col quale fù proibita la circoncisione, e dato termine all'Eresia de' Farisei sù di ciò nata (*c*), oltre ad altri, de' quali appresso (*d*).

V. Predicavano i Santi Apostoli, non già sempre in privato, e di soppiatto, ma come lo stimavano di maggiore profitto, sempre però con petto apostolico: e nel tempo stesso ben badavano allo stabilimento dell'esterior polizia della Chiesa: e chi voglia soddisfarsi, basta che dia una scorsa agl'Atti Apostolici, ed a più lettere di Scrittori Apostolici contemporanei, ed ivi vedrà, qual fusse il di loro coraggio, specialmente di S. Pietro, seguitato da innumerabili Turbe a vista di tanti miracoli, che operava, e migliaja erano le conversioni: E quantunque d'ordine de' Magistrati fussero posti in custodia, pure, o venivano liberati per ministero divino, o pure rilasciati dalli stessi Magistrati, con ordine di non parlare di Cristo Crocefisso, vedendo, che co' loro strapazzi più cresceva la moltitudine de' Fedeli.

VI. Divisi gl'Apostoli, inondarono tutto il mondo, e colla santa predicazione convertivano le Nazioni intere, stabilivano Chiese, promovevano Ministri al Sagro Altare, e consagravano Vescovi. Come poi, e dove predicasse-

(a) *Act. Apost. cap.1. n.16. & seqq.* (b) *Act. Apost. cap.6. n.5. & 6.*
(c) *Act. Apost. cap.15. n.5. & seqq.* (d) *Hoc cod. lib.1. cap.4. §.3.*

cassero, quali Chiese fondassero, e dove terminassero i loro giorni, ed in che maniera, il Leggitore può soddisfarsi presso Natale Alessandro (a).

VII. S. Paolo, tra gl' altri, ordinò Vescovo di Creta S. Tito, come si ha dalla sua lettera diretta al medesimo (b), e l'impose tra le altre cose che *hujus rei gratia reliqui te Cretæ, ut ea, quæ desunt, corrigas, & constituas per Civitates Presbyteros, sicut ego disposui tibi*: oltre a tanti altri Vescovi, ch' egli altrove ordinò fè loro molte avvertenze, tra queste (c). *Qui bene præsunt Presbyteri, duplici honore digni habeantur, maxime qui laborant in verbo, & doctrina.* Così pure (d). *Adversus Presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus, aut tribus Testibus.*

VIII. S.Pietro dopo aver fondata la sua Chiesa in Antiochia, e predicato in tant'altre parti, lasciando loro il proprio Vescovo si condusse in Roma; e per vedere ciò, ch'egli oprasse in questa santa Città, basta osservare gl' angoli di essa, che tutti assieme dimostrano spirito di Religione, e di polizia da lui stabilita, che si custodisce, e durerà per tutti i Secoli, come nel decorso di tutta l'opra si andarà divisando, quantunque lo Storico non tralasci porre in dubbio, se S. Pietro fosse stato in Roma, o nò, come a suo luogo.

IX. Chi giammai potra spiegare ciò, che oprasse S. Paolo colla sua predicazione, e quanto s'adoprasse per lo stabilimento della polizia della Chiesa, in faccia a' Magistrati, alle stesse Sinagoghe de' Giudei? Basta per averne qualche cognizione, osservare le sue Pistole, gl'Atti Apostolici, e ciò, che ne scrive Natale Alessandro (e).

X. Oltre a quanto si è detto intorno agl'Atti Apostolici, ed a quanto si può dire rispetto alle Pistole degl'altri Apostoli, vi sono anche i Canoni, i quali ad esso loro si attribuiscono. Noi non intendiamo circa ciò prender partito: molti di essi, almeno secondo la comune presso Natale Alessandro (f), furono stesi dentro i tre primi Secoli: e con questo si vede, che gl'Apostoli, o Successori di essi, non solo procurarono mantenere i Popoli nell'esercizio della Religione, ma anche promovere, e stabilire l'esterior polizia della Chiesa con quel zelo, che ci fà conoscere l'innumerabile moltitudine de' Martiri, che con tal mezzo si resero gloriosi, e si venerano sù gl'Altari.

XI. Furono poi da per tutto stabilite altre Diocesi, e continuata in quelle, che si ritrovavano già fondate dagl'Apostoli, la successione de'Vescovi, e da tempo in tempo tra le persecuzioni si celebravano anche i Concilj, o per abbattere l'Eresie, o per meglio fermare la polizia esteriore della Chiesa: e tralasciando ciò, che di più possa dirsi intorno a questo, leggendosi la vita de'Vescovi più principali, e molto più quella de' Papi, stati ne' primi tre Secoli, è certo, che in esse si trovano infinite ordinazioni intorno a tale argomento.

XII. Con ciò, ed altro si vede, che assai prima, che da Costantino fosse abbracciata la Religione Cristiana, fù pensato a tale stabilimento, e felicemente ese-

(a) *Hist. Eccl. tom. 3. Sæc. 1. cap. 8. per tot.* (b) *S. Paul. ad Tit. cap. 1. vers. 5.* (c) *S. Paul. 1. ad Tim. cap. 5. v. 17.* (d) *S. Paul. ib. v. 19.*
(e) *Loc. cit. cap. 7. per tot. ibi de Gestis S. Pauli.*
(f) *Loc. cit. Sæc. 1. dissert. 18. per tot.*

eseguito: dal che apparisce, quanto sia insussistente la pretensione di Giannone, presa da' Luterani, Calvinisti, ed altri Eretici, specialmente di questi ultimi tempi, gl'errori de' quali, particolarmente intorno a tal'articolo, appresso si vedranno piu chiari, e si farà conoscere, che prende altro abbaglio, volendo che lo stabilimento della Polizia della Chiesa portasse cambiamento allo Stato politico dell'Imperio di queste nostre parti, quandocche, come dirassi, piu tosto divenne migliore.

§. II.

Si esamina, se il potere spirituale, che Cristo Signor Nostro diede agl'Apostoli, suoi Discepoli, fusse a tutti uguale.

IL nostro buon Redentore adunque, dovendo ritornar al Padre, che lo mandò in questo mondo per mostrarci una più sicura via di nostra salute, volle, dopo averci dati tanti buoni regolamenti, lasciare in terra tanti suoi Luogotenenti, a' quali questo potere spirituale comunicò, perche, come suoi Vicarj manteneßero, e promulgaßero da per tutto la sua Religione. E volle valersi, non gia del ministero degl'Angioli, ma piacendogli inalzare il genere umano, volle eleggere per piu profondi misteri, non i piu potenti uomini della terra, ma i più vili, ed abietti; volendo con ciò darci un'altra nota di distinzione tra queste due potenze, che l'una non riguarda nè stirpe, ne altri pregi, che il mondo stima, ma solamente lo spirito, non il sangue, e gl'altri umani rispetti. Loc.cit. n.1. d.p.52. vers. *Il nostro*.

I. Giannone nell'addotto paragrafo fà vedere, che Cristo Signor Nostro in niente distinguendo S.Pietro dagl'altri Apostoli, dasse loro uguale potere, una volta, che ugualmente gli destina suoi Luogotenenti, e suoi Vicarj, e gli dà uguale incumbenza di promulgare da per tutto la sua Religione, di predicare la sua legge, ed il potere di legare, e sciorre.

II. Con che viene ad unirsi co' Novatori, i quali quest'appunto hanno preteso, e pretendono: e che il di più, che riguarda il Primato di S.Pietro, e de' suoi Successori sopra tutta la Chiesa, sia una pura invenzione umana. Trà gl'altri Marsilio da Padova, e Giovanni Janduno, i quali volendo adulare Ludovico il Bavaro Imperatore, tra l'altre eresie asserivano, *quod B. Petrus Apostolus non plus auctoritatis habuit, quàm alii Apostoli habuerunt, nec aliorum Apostolorum fuit caput* (a). La stessa bestemmia vomitarono Martino Lutero (b), Calvino (c), i Magdeburgesi (d), Marc'Antonio de Dominis (e), ed altri di simil farina.

III. Che

(a) *V.Constit. Joann.XXII. apud Raynald. an.*1327. *n.*30. (b) *Luter. divers. in locis, præsertim in assert. Articulor. suor. contra Leonis X. Bullam condemnator.* (c) *Calvin. lib.*4.*Institut. cap.*6. (d) *Magdeburgens. Centur.*1. *lib.*1 *cap*4.
(e) *Marc. Ant. de Domn. de Repub. lib.*1. *cap.*3.

III. Che gl'Apostoli con S. Pietro avessero uguale potere, dato loro da Gesù Cristo Signor Nostro, quanto all'Apostolato, lo ammettiamo, perche uguale fu la potestà di predicare, amministrare i Sagramenti, consagrare, ordinar Vescovi, scrivere, e comporre sagri libri, far miracoli, ed esser infallibili ne' loro detti, tra Cattolici non si controverte, e l'esamina Schelstrate a maraviglia, capo per capo, come appresso.

IV. Ma che poi egli in nient'altro si distinguesse, e che il suo Primato, e de' suoi Successori fusse una pura invenzione: ogn'un vede, che questa sia una proposizione eretica, e scismatica: mentre S.Pietro per propria bocca di Gesù Cristo ebbe il Primato sopra tutti gl'Apostoli, e tutta la Chiesa, trasmesso poi a'suoi Successori.

V. In prova di questo abbiamo, e Padri d'ogni tempo, Greci, e Latini, e definizioni di Concilj, e Tradizioni, fondate nelle Scritture, le quali esaminandosi diffusamente, e fondatamente dal lodato Schelstrate (*a*), e da Antonio Charlas contro Ludovico Ellies Dupino (*b*) ci rimettiamo a quanto questi dottamente ne scrivono.

VI. Tanto però stimiamo non trascurare far menzione della condanna di quest'empio sentimento, che contro i suddetti Eresiarchi Marsilio da Padova, e Gio: Janduno ne fè il Sommo Pontefice Giovanni XXII., il quale dopo averlo esaminato, e confutato, conchiude: *Ex quibus sequitur, quod* (*Petro*) *a Christo amplior quàm aliis attributa fuerit authoritas, & potestas: Hinc est quod Clemens ejusdem Petri Successor, & Discipulus dixit: nec inter ipsos Apostolos par fuit institutio, sed in omnibus præfuit unus, scilicet Petrus* (*c*).

VII. Poi tratto tratto, secondo si sono andati spargendo questi pestiferi sentimenti, sono stati proscritti, e condannati, e possono rincontrarsi presso Schelstrate, oltre alla definizione fatta del Primato, dato da Cristo Signor Nostro a S. Pietro sopra tutta la Chiesa, trasmesso a' suoi Successori, nel Concilio Ecumenico di Firenze con queste parole: *Definimus Sanctam Apostolicam Sedem, & Romanum Pontificem in universum Orbem tenere primatum, & ipsum Pontificem Romanum Successorem esse B. Petri Principis Apostolorum, & verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiæ Caput, & omnium Christianorum Caput, & Patrem, & Doctorem existere: & ipsi in B. Petro pascendi, regendi, ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino Nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum & in gestis Oecumenicorum Conciliorum, & in Sacris Canonibus continetur* (*d*).

VIII. E' vero, ch'egli asserisce altrove, che gl'Apostoli riconoscessero per loro capo S. Pietro (*e*), questo però lo confessano anche i Novatori, e tra essi Dupino; ma lo vogliono per ragione d'età, di anzianità dell'Apostolato, di onore: e 'l Dogma di nostra Santa Religione lo vuole per potestà, giurisdizione, ed auto-

(a) *De Antiquit. Eccles. tom.*2. *dissert.* 2. *e* 3. *per tot.* (b) *Charlas de Primat. Rom. Pontif. seu respons. ad dissert. Dupin. cap.* 2. §. 3. *per tot.*

(c) *Jo. XXII. in Bulla, quæ incipit. Dudum volentes, apud Raynald. ad An.* 1327. *num.* 30.

(d) *Conc. Florent. sess.* 25. *in Definit. V. Supra cap.* 1. §. 7. *circa fin.*

(e) *V. hoc eod. cap.* 2. §. 4.

autorità, come si è definito in detto Concilio Ecumenico di Firenze: e diffusamente così ne scrive Charlas di sopra riferito.

§. III.

Se Cristo Signor Nostro oltre alla potestà di predicare, di legare, e sciorre, abbia dato agl' Apostoli la potestà dell' Ordine.

Lasciò per tanto questa potenza agl' Apostoli, suoi cari Discepoli, i quali mentre egli conversò fra noi in terra, lo seguirono; a' medesimi diede incombenza d'insegnare, e di predicare la sua legge per tutto il mondo, e diè loro il potere di legare, e sciorre, come ad essi pareva, impegnando la sua parola, che sarebbe sciolto in Cielo quel ch'essi prosciogliessero in Terra, e legato quel, che legassero. Loc. cit. d.p.52. vers. *Il nostro buon Redentore*, circa medium.

I. Per quanto di sopra si è detto, confessa Giannone in questo mondo due potestà, spirituale una, e l'altra temporale; per altro si è veduto, quant' egli s'industria diminuire la prima, per soggettarla alla seconda: ora insensibilmente per quei, che non sanno, s'ingegna colle riferite parole far credere, che Cristo Signor N. non lasciasse agl'Apostoli la potestà dell' Ordine: poiche epilogando il di loro potere, lo restringe a promulgare, come suoi Vicarj, la Religione, a predicare, ed insegnare la sua legge per tutto il mondo, ed a legare, e sciorre, com' ad essi paresse.

II. Imperciocche la potestà di legare, e di sciorre, che dà loro, non porta seco la potestà dell'Ordine, se non nel caso, che sia unita colla potestà di consagrare la Sagra Eucaristia, e di offerirla: cosicche la potestà dell'Ordine si distingue in quella, che si esercita *in verum Christi Corpus*, che consiste nella consagrazione della Sagra Eucaristia, e sua oblazione, come sopra, e nell'altra, che si amministra *in Christi Corpus mysticum*, che consiste nel potere di legare, e sciorre: e come tra di loro diverse, in diversi tempi furono istituite da Gesù Cristo, cioè la prima nell'ultima Cena, e prima della sua Crocifissione, quando *accepit panem, & gratias agens, benedixit, & frangens dixit: Hoc est Corpus meum &c.*, e l'altra dopo la Risurrezione, e prima della salita al Cielo, quando *insuflavit, & dixit eis: Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis.*

III. E parimente in tempi diversi si conferisce a' Preti da' Vescovi nella sagra ordinazione l'una dall'altra potestà: cioè la prima quando il Vescovo Consagrante dice: *Accipe potestatem offerendi Sacrificium in Ecclesia Dei &c.* l'altra nel tempo, che impone le sue mani sopra il capo di quei, che si ordinano, con quelle parole: *Accipe Spiritum Sanctum*.

IV. Di maniera che la potestà di consagrare può stare nel Prete senza la potestà di legare, e sciorre: ed all'incontro quella di legare, e sciorre non può dare

ftare fenza la poteftà di confagrare : tantocche morendo il Vefcovo dopo data la poteftà di confagrare , può il Sacerdote validamente celebrare , ma non già legare , e fciorre fenza che prima abbia ricevuto la poteftà di confagrare , fenza la quale farebbe nulla, fe al Promovendo fi faceffe l'impofizione delle mani dal Vefcovo , colle parole : *Accipe Spiritum Sanctum &c.* per la ragione , che *de jure divino poteftas abfolvendi a peccatis annexa eft poteftati confecrandi* , a differenza della poteftà di confagrare, la quale può ftare da per fe fenza la poteftà di legare , e fciorre , come tra Canonifti , e Teologi fi tiene per indubitato , tra' quali difcute un tal'articolo diffufamente , e lo prova con Padri , e Concilj , il Chiericato (*a*) .

V. E i Padri ragunati in Trento efpreffamente difinifcono quefte due poteftà tra loro diftinte, laddove parlando dell'iftituzione del Sacerdozio , così dicono : *Hoc autem ab eodem Domino Salvatore Noftro inftitutum effe , atque Apoftolis , eorumque Succefforibus in Sacerdotio poteftatem traditam confecrandi , offerendi , & miniftrandi Corpus , & Sanguinem ejus , nec non & peccata dimittendi , & retinendi facræ literæ oftendunt , & Catholicæ Ecclefiæ traditio femper docuit* (*b*) .

VI. Laonde avendo Crifto Signor Noftro , lafciato agl'Apoftoli la poteftà di predicare , di legare , e fciorre , come fcrive Giannone , ed ei non facendo menzione della poteftà di confagrare ,e di offerire,come,che non può ftare la poteftà di fciorre , e legare fenza quella di confagrare , ed offerire , quefta poteftà di fciorre , e legare , data a fentimento di lui , non può confiderarfi , come poteftà dell'Ordine , ma come la vogliono i Novatori , cioè , che non fia giudiziaria , ma folo minifteriale col mezzo della predicazione : *illis enim Minifter peccata remittit , in quibus prædicando fidem excitat , qua remiffio ipfa apprehenditur* (*c*) . Del che fi torna a parlare appreffo (*d*) , e per ora tralafciamo farne altro difcorfo .

§. IV.

Del Governo delle Chiefe ne' loro principj : ove dell'Iftituzione de' Vefcovi , e della loro maggioranza fopra gl'altri Preti .

GL' Apoftoli ancorche riconofceffero per lor Capo S. Pietro , nel principio a tutt'altro penfarono , che a ftabilire un'efterior politia Ecclefiaftica , poiche intenti folamente alla predicazione del Vangelo , ed a riducere l'uman genere alla credenza di quella Religione , ch'

I. PRetende colle riferite parole Giannone, che prima il governo delle Chiefe fuffe preffo il comun configlio del Presbiterio,come in Ariftocrazia,ma che poi divenne mifto di Monarchico,ed Ariftocratico, col fuppofto,che crefciuto il numero de' Fedeli, per ov-

E via-

(a) *De Sacram. Ord. decif.* 32. *num.* 47. *& feqq.*

(b) *Conc. Trid. feff.* 23. *de Sacram. Ord. cap.* 1. (c) *V. Bellarmin. de Pœnit. lib.* 1. *cap.* 10. *verf.* Hoc teftimonium . (d) *Hoc eod. lib.* 1. *cap.* 4. §. 1.

ch'essi procuravano di stabilire, e di stenderla per tutte le Provincie del mondo, non badarono, che a questo solo: si sparsero perciò, e s'incaminorono per diverse parti, ove più il bisogno, o vero l'occasione gli portava. Le prime Provincie furon quelle d'Oriente, come più a Gerusalemme, ed alla Palestina vicine: scorsero in Antiochia, in Ismirna, in Efeso, in Alessandria, e nell'altre Città delle Provincie d'Oriente, nelle quali fecero miracolosi progressi, riducendo que' Popoli alla vera credenza: nel che non molto venivano frastornati, ed impediti dagl'Ufficiali dell'Imperio, poich'essendo queste Provincie lontane da Roma, Capo, e Sede degl'Imperadori, non erano così da presso i loro andamenti osservati; onde poterono stabilire in molte Città di quelle Provincie la Religione, e fare in più luoghi più unioni di Fedeli, ch'essi chiamaron Chiese. *Ma in questi principj, come dice S. Girolamo (1), fondate ch' essi avevano nelle Città le Chiese, eran quelle governate dal comun consiglio del Presbiterio, come in Aristocrazia. Da poi cresciuto il numero de' Fedeli, e cagionandosi dalla moltitudine confusioni, e divisioni, si pensò per ovviare a' disordini, di lasciare bensì il governo al Presbiterio, ma di dare la soprantendenza ad uno de' Preti, il qual fosse lor Capo, che chiamaron* Vescovo, *cioè a dire Inspettore, il quale collocato in più sublime grado, avea la soprantendenza di tutti i Preti, ed al quale apparteneva la cura, ed il pensiero della sua Chiesa, governandola però insieme col Presbiterio: tanto che il governo delle Chiese divenne misto di Monarchico, ed Aristocratico, onde Pietro di Marca (2) ebbe a dire, che il governo Monarchico della Chiesa veniva temperato* viare a' disordini, fu data la sopraintendenza ad uno de' Preti, come loro capo, chiamato Vescovo, cioè Ispettore, il quale collocato in luogo più sublime, avea la sopraintendenza, e governava insieme col Presbiterio.

II. Con che raffermando egli quel, che di sopra già disse, e quì replica, cioè, che ne' primi tre Secoli non si ravvisasse nell'Imperio alcuna esterior polizia Ecclesiastica. Non può negarsi, che il governo della Chiesa sia di pertinenza della sua esterior polizia; anzi esso è quello, che la rischiara, e la stabilisce: come pure ingrandendo l'autorità del Presbiterio, con asserire, che prima il governo delle Chiese fusse presso il comun consiglio del medesimo, come in Aristocratico, ma che poi divenisse misto di Monarchico, e d'Aristocratico, dà un gran colpo alla Gerarchia della Chiesa, e s'industria far vedere, che sia di umana invenzione, e non di diritto divino l'istituzione de' Vescovi, e la loro maggioranza sopra de' Preti.

III. E comecchè sopra dimostrassimo, che in que' primi tre Secoli ben si ravvisasse l'esterior polizia della Chiesa, ora in conferma di questo cattolico sentimento, e di quant'altro di più dirassi, si farà conoscere colla solita nostra brevità tra l'immenso numero di tante cose, che s'aggruppano, di non sussistere il pretender egli, che il governo delle Chiese in que' tempi fusse presso il comũ consiglio del Presbiterio, come in Aristocratico, e che appresso divenisse misto di Monarchico, e d'Aristocratico, ma che fin da' primi suoi tempi fosse Monarchico temperato da Aristocratico, e che sia sentimento eretico volere, che l'istituzione de' Vescovi, e loro maggioranza sopra de' Preti sia di umana

rato coll'Aristocratico. Loc. cit. d. n.1. p. 53. vers. *Gli Apostoli*.

(1) Hieronym. in Epist. ad Titum.
(2) Petr. de Marc. de Patriarc. Juxta receptum ab omnibus Theologis axioma, Monarchicum Ecclesiæ regimen, Aristocratico temperari n. 4.

na invenzione, o di diritto positivo, non già di diritto divino.

IV. Cominciando da quel, ch'egli pretende, cioè, che in que' primi tempi il governo delle Chiese fusse presso il comun consiglio del Presbiterio, non può negarsi, se non da' Novatori, che sin da que' primi tempi i Vescovi fussero quelli, che governavano le loro Chiese, come poi continuarono, e continuano a governarle.

V. Sù di che tralasciando tant'altre autorità, che possono prendersi dall' Epistole di S. Paolo, dagl'Atti degl' Apostoli, da' Sagri Scrittori Greci, e Latini, ci contentaremo qui riferire le parole dell'Apostolo a Tito (a): *Hujus rei gratia*, così egli, *reliqui te Cretæ, ut ea, quæ desunt, corrigas, & constituas per Civitates Presbyteros, sicut & ego disposui tibi*. Cosicche i Vescovi, che furono Successori degl'Apostoli, erano quelli, che indipendentemente avevano il governo delle Chiese per divina istituzione, promulgata dagl'Apostoli, ed eseguita, anche loro viventi.

VI. E se talvolta il comune del Clero ebbe in que' primi tempi, o in altri appresso qualche parte nel governo delle Chiese, sempre però fu dipendente da' Vescovi, nè già mai fu Chiesa al mondo, che non fusse soggetta, e sottoposta al proprio Vescovo, e le Chiese particolari, e loro Vescovi alla Chiesa universale, ed al Pastore universale di essa, ch'è il Papa: ed anch'oggi per certe deliberazioni più gravi s'ammette il comune de' Preti, ma sempre dipendente da' Vescovi, e ne abbiamo sù di ciò molti stabilimenti Ecclesiastici (b).

VII. Il fatto è, che Gesù Cristo prima di salire al Cielo, diede a' suoi Apostoli (i Successori, de' quali sono i Vescovi) il governo delle Chiese particolari, con subordinazione al Capo visibile di essa, ch'è il Pastore universale in forma d'un solo Ovile, acciò venisse, *veluti Castrorum acies ordinata*, lo che non sarebbe, se non avesse ordinato un tal governo, che fusse il più perfetto; e niuno può dubitare, ch'egli sia il Monarchico temperato da Aristocratico, e non misto di Monarchico, e d'Aristocratico, come vuole Giannone co' Novatori.

VIII. Oltre a tant'altre autorità, così parla S. Leone il Grande (c): *De toto mundo unus Petrus eligitur, qui & universarum gentium vocationi, & omnibus Apostolis, cunctisque Ecclesiæ Patribus præponatur, ut quamvis in Populo Dei multi Sacerdotes sint, multique Pastores, omnes tamen propriè regat Petrus, quos principaliter regit & Christus*: E S. Bernardo (d) per non stenderci di vantaggio sù tal particolare, scrivendo ad Eugenio III. Papa, così dice: *Habent illi sibi designatos Greges, singuli singulos*, parla de' Vescovi; *Tibi verò universi crediti, uni unius, nec modò ovium, sed & Pastorum Tu unus omnium Pastor*.

IX. Quindi non è chi non veda, che fu, ed è officio de' Vescovi gover-

(a) *S. Paul. ad Tit. 1.* (b) *Alexander III. in cap. Novit. & in cap. Quanto de his, quæ fiunt a Præl.* (c) *S. Leo M. serm. 3. de Assumpt. sua.*
(d) *S. Bernard. lib. 2. de Consider. ad Eugen.*

nare le lor Chiese con indipendenza del Clero, e con subordinazione al Pastore de' Pastori, ch'è il Papa, nel che consiste il governo Monarchico temperato da Aristocratico, come noi diciamo, e non Monarchico misto di Aristocratico, come vuole Giannone co' suoi seguaci (a).

X. E quantunque da quel, che si è detto, bene apparisca, che l'istituzione de' Vescovi, e la loro maggioranza sopra gl'altri Preti sia di diritto divino, non già, come asserisce Giannone, che per ovviare a disordini si pensasse dal comune del Presbiterio di dare ad uno di essi la sopraintendenza, quale fusse lor capo, e fusse chiamato Vescovo, e che per conseguenza fusse di pura invenzione umana la loro istituzione; non ci gravaremo con tutto ciò riferirne il dogma Cattolico, con cui apparisca anche di diritto divino la maggioranza de' Vescovi sopra gl'altri Preti.

XI. Intorno a ciò potressimo formar volumi, ma ci rimettiamo a quel, che diffusamente si trova scritto presso Classici, e gravissimi Autori, tra gl'altri, in questi nostri ultimi tempi Natale Alessandro (b) quale riprova il sentimento di Aerio, Witclef, degl'Albigesi, Valdesi, Calvinisti, Luterani, di Salmasio, Blondello, e sostiene il dogma Cattolico con Scritture, Concilj, coll'autorità de' Padri contemporanei, e degli altri secoli, colla continuata successione de' Vescovi sin dal tempo degl'Apostoli, e sempre con maggioranza sopra del Clero, ed esercizio della di loro autorità, ed indipendenza dagl'altri Preti, del consiglio de' quali talvolta solamente si prevalsero, e diffusamente risponde alle obiezioni degl'Eretici, e specialmente a quelle di Blondello, che sù di ciò si è mostrato sopra gl'altri il più impegnato, ed all'autorità di S. Girolamo, che da Giannone nel dicontro con abuso si allega.

XII. E nel caso di parlarsene con Cattolici, senz'altre allegazioni ci basta l'ultima definizione fattane da' Padri ragunati in Trento, i quali per abbattere l'ereticale sentimento, così dichiarano: *Quod si quis omnes Christianos promiscue novi Testamenti Sacerdotes esse, aut omnes pari inter se potestate spirituali praeditos affirmet, nihil aliud facere videtur, quàm Ecclesiasticam Hierarchiam, quae est, ut castrorum acies ordinata, confundere, perinde ac si contra Beati Pauli doctrinam omnes Apostoli, omnes Prophetae, omnes Evangelistae, omnes Pastores, omnes sint Doctores. Proinde sacrosancta Synodus declarat, praeter caeteros Ecclesiasticos gradus Episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt ad hunc Hierarchicum Ordinem praecipuè pertinere, & positos, sicut idem Apostolus ait, a Spiritu Sancto, regere Ecclesiam Dei, eosque Presbyteris superiores esse* (c).

XIII. Poi i medesimi Padri nella stessa sessione ventitre *de Sacramento Ordinis* col Canone settimo maggiormente lo stabiliscono: *Si quis dixerit, Episcopos non esse Presbyteris superiores, vel non habere potestatem confirmandi, & ordinandi, vel eam, quam habent, illis esse cum Presbyteris communem &c. anathema sit.*

§. V.

(a) *V. Bellarmin. de Rom. Pont. lib. 1. cap. 3. per tot.* (b) *Hist. Eccles. tom. 4. dissert. 41.* (c) *Conc. Trid. sess. 23. de Sacram. Ord. cap. 4.*

§. V.

Continua lo stesso argomento, e si parla della sentenza di Ugone Grozio, che si allega da Giannone intorno alla maggioranza de' Vescovi sopra de' Preti.

Alcuni han voluto sostenere, che in questi primi tempi il governo, e politia delle Chiese fosse stato semplice, e puro Aristocratico presso a' Preti solamente, niente di più concedendo a' Vescovi, che a' Preti, non reputandogli di maggior potere, ed eminenza sopra gl'altri: ma ben a lungo fu tal errore confutato dall' incomparabile Ugone Grozio (1); *ed il contrario ci dimostrano i tanti Cataloghi de' Vescovi, che abbiamo appresso Ireneo, Eusebio, Socrate, Teodoreto, ed altri, da' quali è manifesto, che fin da' tempi degl'Apostoli ebbero i Vescovi la soprantendenza della Chiesa, e collocati in più eminente grado, soprastavano a' Preti, come loro Capo. Così non parlando de' Vescovi di Roma, come cosa a tutti palese, in Alessandria, morto, che fu S. Marco Evangelista, il qual soprastava a quella Chiesa, narra S.Girolamo* (2), *che i Preti sempre ebbero uno, che eleggevan per loro capo*, & in celsiori gradu collocatum, Episcopum nominabant. *Morì S. Marco nell'anno 62. della fruttifera Incarnazione, e nell'ottavo anno dell'Imperio di Nerone* (3), *e dopo lui fu in suo luogo rifatto, vivendo ancora S. Gio: Apostolo, Aniano; ad Aniano succedette nel governo di quella Chiesa, Abilio, ad Abilio, Cerdone, e così di mano in mano gl'altr,* (4). *In Antiochia, Evodio, Ignazio &c. In Gerusalemme, vivente ancor S. Giovanni, dopo la morte di S.Gia-*

I. Sopra si è veduto, voglia Giannone, come per massima di S.Girolamo, che da esso con abuso si allega, che *in questi principj fondato che avean gl'Apostoli le Chiese nelle Città, erano quelle governate dal comun consiglio del Presbiterio, come in Aristocrazia:* ora contradicendo a se stesso, reputa errore il suddetto sentimento, o che più tosto mostri per ingannare, ritrattarlo, e così scrive: *Alcuni han voluto sostenere, che in questi primi tempi il governo, e polizia delle Chiese fosse stato semplice, e puro Aristocratico presso a' Preti solamente, niente di più concedendo a' Vescovi, che a' Preti*: e poi soggiugne: *ma ben a lungo fu tal' errore confutato dall'incomparabile Ugone Grozio.*

II. Che tutto ciò egli faccia, non già per contradire a se stesso, e che volesse ritrattare il suo primiero sentimento, ma più tosto per maggiormente sostenerlo, ed ingannare, basta riflettere, ch'egli si prevalga dell'autorità di Grozio, che con tanta sua lode l'allega, e per conseguenza, oltre alle suddette, viene con esso a vomitare altre bestemmie. Imperciocche Grozio, ancorche riconosca ne'Vescovi una certa ombra di maggioranza sopra i Preti, fin da' primi tempi; la dipinge però con tali colori, che quasi in niente si discosta dal suo sentimento, e dagl'altri Eretici, che impugnano il Vescovado.

III.

S. Giacomo, tennerò il Vescovado di quella Città, Simone, Giusto &c. In Ismirna dagl' Apostoli stessi, cioè da S. Giovanni, fu preposto a' Preti per Vescovo Policarpo, che governò quella Chiesa 86. anni. Così ancora la Chiesa d'Efeso, ancorche amministrata da' Preti, a costoro però uno era, che presedeva, e dopo Timoteo, ne fu per qualche tempo Capo S. Giovanni medesimo detto perciò Principe del Clero, ed Angelo della Chiesa: succedettero quindi Tito, ed altri in appresso, tanto che nel Concilio di Calcedonia (5) *per bocca di Leonzio Magnesiano, leggiamo*: A Sancto Timotheo usque nunc XXVII. Episcopi facti, omnes in Epheso ordinati sunt. *Loc. cit. d. p. 53. vers.* Alcuni.

(1) Grot. de Imp. sum. pot. cap. 11. n. 5.
(2) Hieronym. epist. 85.
(3) Eusebio.
(4) Grotio loc cit.
(5) Concil. Chalced. act. 11.

III. Vuole Grozio (*a*), che la maggioranza, e la dignità Vescovile non sia, nè d'istituzione divina, nè di precetto Apostolico: e lo stesso viene a dire Giannone, di sopra asserendo, che per evitare le confusioni, e le divisioni, si pensò dare la soprantendenza ad uno de' Preti, quale fusse lor capo. Credè Grozio, che i Vescovi non fossero necessarj nella Chiesa, e scusa quelle Sette, che gli discacciarono dalle medesime. Così pure, che tanto i Preti, quanto i Vescovi, siano Pastori, e Successori degl'Apostoli, e sì agl'uni, che agl'altri appartenga il diritto di pascere la Greggia di Gesù Cristo. Anzi di peggio s'avanz' a dire, che la potestà di ordinare appartenga sì a'Vescovi, che a' semplici Preti: errori, e bestemmie dalla Chiesa in ogni tempo condannati, e proscritte, e specialmente dal S. Concilio di Trento, le di cui parole si riportarono in fine del precedente paragrafo.

IV. Onde per rimprovero sì dell'uno, che dell'altro, e per far conoscere l'astio, con cui parlano contro l'Ordine Gerarchico, basta vedere, che questo stesso fusse il sentimento di Calvino: ed eccone le sue parole: *Quibus docendi munus injunctum erat, eos omnes nominabant Presbyteros. Illi ex suo numero in singulis Civitatibus unum eligebant, cui specialiter dabant titulum Episcopi, ne ex qualitate, ut fieri solet, dissidia nascerentur. Neque tamen sic honore, & dignitate superior erat Episcopus, ut dominium in Collegas haberet; sed quas partes habet Consul in Senatu, ut referat de negotiis, consulendo, monendo, hortando, aliis praeat, auctoritate sua totam actionem regat, & quod decretum communi consilio fuerit, exequatur; id muneris sustinebat Episcopus in Presbyterorum Catu; atque idipsum pro temporum necessitate fuisse humano consensu inductum fatentur ipsi veteres* (*b*).

V. Tantocche, sia Calvino, sia Grozio, sia Giannone, tutti è tre attribuiscono all'umano consenso l'istituzione de' Vescovi, e la loro sopraintendenza, la quale non la vogliono, che come una preminenza d'onore sopra il Presbiterio; ma che del resto caminano d'accordo, che il governo delle Chiese fusse comune a' Preti, ed a' Vescovi: quandocche, oltre a tante definizioni, che abbiamo della Chiesa, ed a quella del S. Concilio di Trento, della quale di sopra parlammo, fin

(a) *Grotius de Imper. summ. potest. cap.* 11. *n.* 10. *& plur. seqq.*
(b) *Calvin. lib.* 4. *Instit. cap.* 4. *§.* 2.

sin da' primi tempi la cura delle cose Ecclesiastiche sempre fu de' Vescovi, come abbiamo, tra gl'altri, ne' Canoni Apostolici (*a*): *Omnium rerum Ecclesiasticarum Episcopus curam gerat, & eas administret, tanquam Deo intuènte*: e vien proibito al Presbiterio prenderne ingerenza (*b*): *Presbyteri, & Diaconi sine sententia Episcopi nihil perficiant: ipse enim est, cujus fidei Populus est creditus, & a quo pro Animabus ratio exigetur*.

§. VI.

Continua lo stesso argomento: quivi si parla della stabile residenza de' Vescovi nelle loro Chiese: e se il Presbiterio nel di loro governo vi avesse veruna ingerenza, e quale.

NE dovrà sembrar cosa strana, per dir ciò di passaggio, che gl'Evangelisti, il cui impiego era d'andar girando per le Provincie dell'Imperio, e predicare il Vangelo, avessero potuto essere Vescovi d'alcuna Città; poiche, come ben avvisa Ugon Grozio (1), *essi avean anche per costume di fermarsi in qualche luogo, ove scorgevano, che la loro più lunga dimora potesse esser di maggior profitto: e fermati, adempievano tutte le parti d'un buon Vescovo, presedendo al Presbiterio. E per questa cagione noi leggiamo, che gl'istessi Apostoli furono Vescovi d'alcune Città, perche in quelle lungamente dimorati, aveano governate le lor Chiese, come tutti gl'altri Vescovi, da essi in altre Città instituiti, facevano*: Loc. cit. p. 54. vers. *Nè dovrà*.

(1) Grot. loc. cit.

Così col correre degl'anni, disseminata la Religione Cristiana per tutte le Provincie dell'Imperio, ancorche mancassero gl'Apostoli, succedettero in lor luogo i Vescovi, i quali soprastando al

I. TOrna Giannone a dire, che l'officio de' Vescovi non consistesse in que' tempi in altro, che in una sopraintendenza al Presbiterio, introdotta per umana invenzione: poiche asserendo, che gl'Evangelisti avean per costume di fermarsi in qualche luogo, e che *fermati, adempievano tutte le parti d'un buon Vescovo, presedendo al Presbiterio*, questo suo modo di parlar doppio, unito con quel, che si è detto di sopra, e con quel, che dirassi appresso, fa ben credere tutto ciò.

II. Tanto più, che in prova di quel, che asserisce, allega la testimonianza di Grozio, e quale fusse il di lui sentimento, ben si è veduto nel precedente paragrafo, d'essere uniforme a quello degl'altri Eretici, specialmente di Calvino, di cui si sono trascritte le parole.

III. Conveniamo, che mancati gl'Apostoli, succedessero in loro luogo i Vescovi: ma volendo poi dire, che questi *soprastando al Presbiterio, reggero le Chiese*, comecche egli non par-

(a) *Canon. Apostol. secundum editionem Gentiani Herveti can.* 37.
(b) *Loc. cit. Can.* 38.

al Presbiterio, ressero le Chiese; e si videro perciò nelle Città costituiti i Vescovi, come dice S. Cipriano: Jam quidem per omnes Provincias, & per Urbes singulas constituti sunt Episcopi. *Onde da poi fu stabilmente costituito, che nel governo delle Chiese, uno de' Preti dovesse soprastare agl'altri, ed al quale dovesse appartenere la cura della Chiesa, come testifica S. Geronimo* (1): In toto orbe decretum est, ut unus de Presbyteris electis cæteris superponeretur, ad quem omnis cura Ecclesiæ pertineret. Loc. cit. d. p. 54. vers. *Così col correr*.

(1) Hieron. ep. 85.

parla, che in conferma di quel, che di sopra si trova aver scritto con Grozio, non può ammettersi. Ch'esso voglia ciò ripetere, lo fa veder chiaramente con queste parole: *onde da poi fu stabilmente costituito, che nel governo delle Chiese, uno de' Preti dovesse soprastare agl'altri, ed al quale dovesse appartenere la cura della Chiesa, come testifica S. Geronimo*: di sopra già mostrassimo l'insussistenza d'una tal supposizione, ed ogni libro, che s'apre spiega quale fusse il sentimento di S. Girolamo nella Pistola ottantacinque ad Evacrio, e ne' Commentarj della Pistola a Tito, Capitolo primo.

IV. Egli il Santo Dottore, mai si sognò d'insegnare una tale pretesa uguaglianza tra' Preti, e Vescovi, e più tosto, che i Preti fossero sottoposti a' Vescovi, e che la maggioranza di questi non consistesse in una semplice sopraintendenza, ma che loro per officio avevano il potere di predicare, amministrar Sagramenti, conferir Ordini, e nel governo si prevalevano del Presbiterio, come di tanti Consiglieri, questo, e tant' altro di più in disimpegno di quel, che dice S. Girolamo, più adagiatamente può osservarsi presso Natale Alessandro (a).

V. Mancati gl'Apostoli, è vero, che succederono in loro luogo i Vescovi: ma l'aggiungere, che: *si videro perciò nelle Città costituiti i Vescovi, come dice S. Cipriano*: questo letteralmente patisce la sua eccezione: mentre in tal maniera farebbe dubitare a chi non sa, esser vero ciò, ch'ei pretende, cioè, che in tal tempo, e non prima fussero stabiliti i Vescovi per le Città dell'Imperio: quandocche a sentimento di S. Girolamo istesso, sin dal tempo degl'Apostoli fu stabilito, che per tutte le Città vi fosse il proprio Vescovo.

VI. In fatti, queste sono le parole di S. Paolo (b): *Hujus rei gratia reliqui te Cretæ, ut ea, quæ desunt, corrigas, & constituas per Civitates Presbyteros* (cioè Vescovi (c)) *sicut & ego disposui tibi*: ed il medesimo Giannone porta il Catalogo de' Vescovi di molte Chiese ne' precedenti suoi detti: e S. Cipriano non può avere altra intelligenza, che de' tempi degl'Apostoli, non che per diritto positivo venissero stabiliti i Vescovi per ovviare a' disordini, come di sopra ei và asserendo.

Egli è però vero, che quantunque S. Cipriano dica, che in ciascuna Città fosse stato il Vescovo instituito, si sa nondimeno, che moltissime non l'ebbero, e fu-

VII. Parimente conveniamo, che moltissime Città non ebbero il proprio Vescovo, e che gl' Apostoli non in ogni Città istituirono i Vesco-

(a) *Hist. Eccl. t. 4. diss.* 44. (b) *Ep. 1. ad Tit.* (c) *Nicol. de lyr. ad eamd. ep. c. 1. vers.* 5.

e furon governate, e rette dal solo Presbiterio ; poiche gl' Apostoli non in ogni Chiesa instituirono i Vescovi, ma molte ne lasciaron al solo governo del Presbiterio, quando fra essi non v'era alcuno, che fosse degno del Vescovato, come dice S. Epifanio (1) : Presbyteris opus erat, & Diaconis, per hos enim duos Ecclesiastica compleri possunt ; ubi verò non inventus est quis dignus Episcopatu, permansit locus sine Episcopo ; ubi verò opus fuit, & erant digni Episcopatu, constituti sunt Episcopi. *E quelle Chiese, che rimanevan senza Vescovo, dice S. Girolamo, che* communi Presbyterorum consilio gubernabantur. *Così di Meroe Città dell'Egitto testifica S. Attanasio* (2), *che fino a' suoi tempi non avea avuto Vescovo, e si governava dal solo Presbyterio : e così di molte altre Città dell'Imperio testificano molti Scrittori di que' tempi*. Loc. cit. p. 55. vers. *Egli è però vero*.

(1) S Epiphan. hæres. 75.
(2) Dupin. de Antiq. Eccl. discip. dissert. I. §. 8.

scovi : ma voler tornare a dire, che quelle Chiese, che *non l'ebbero furono governate, e rette dal solo Presbiterio* : questo non può ammettersi, che nel senso di sopra espresso, cioè, che le suddette Chiese, le quali non avevano Vescovo venivano rette dal Presbiterio, ma con dipendenza dal proprio Vescovo, e tale appunto è il sentimento di S. Epifanio nel luogo, che da esso si addita.

VIII. Certamente, che molte Chiese rimasero senza Vescovo, cioè quelle de' piccioli luoghi, e Villaggi, comecche in alcuni, o non vi erano soggetti, o non degni dell'Episcopato, e come scrive S. Leone (a) : *Illud sane, quod ad Sacerdotalem pertinet dignitatem, inter omnia volumus Canonum statuta servari : ut non in quibuslibet locis, neque quibuslibet Castellis, & ubi ante non fuerunt, Episcopi consecrentur : cum ubi minores sunt plebes, minoresque conventus, Presbyterorum cura sufficiat : Episcopalia autem gubernacula nonnisi majoribus Populis, & frequentioribus Civitatibus oporteat præsidere*. Cosicche ne' piccioli luoghi bastasse la cura de' semplici Preti, ma sempre dipendente dal proprio Vescovo, come si pratica presentemente.

IX. Per esempio di ciò, che lui dice, scrive: *Così di Meroe Città d'Egitto testifica S. Atanasio, che fin' a' suoi tempi non aveva avuto Vescovo, e si governava dal solo Presbiterio*. In Egitto però non si trova questa Città di Meroe, che cita sulla fede di Dupino ; e S. Atanasio non parla di Meroe, ma di Mareote, posta nel Contado di Alessandria, le Chiese de' quali Villaggi erano sottoposte al Vescovado di Alessandria. *Mareotes enim, ut dixi, ager est Alexandriæ, quo in loco nunquam Episcopus fuit, immo nec Chorepiscopus, sed universæ ejus loci Ecclesiæ Episcopo Alexandrino subjacebant, ita tamen, ut singuli Pagi suos Presbyteros habeant* (b).

Tale fu la politia in questi primi Secoli dello Stato Ecclesiastico, ne altra Gerarchia si ravvisò, ne altri gradi distinti, se non di Vescovi, Preti, e Diaconi, i quali, come loro Ministri te-

X. Aggruppa quì molte cose Giannone. Dice in primo luogo : *Tale fu la politia in questi primi Secoli dello Stato Ecclesiastico* : e noi diciamo, che fu tale, ma non com'egli la

(a) *S. Leo. ep. 87. cap. 2.* (b) *S. Athanas. Apolog. 2.*

teneano anche cura dell'oblazioni, *e di ciò*, *che al sacro ministero era necessario*. *Questi componevano un sol Corpo*, *di cui il Vescovo era capo*, *e gl'altri Ministri*, *o meno*, *o più principali erano i membri*, *ed era come un Consiglio*, *o Senato del Vescovo*, *che insieme con lui governava la Chiesa*. *Quindi S. Girolamo* (1) *ragionando de' Vescovi*, *dicea*, *che anche quelli aveano il lor Senato*, *cioè il Ceto de' Preti*: *siccome anche dicea S. Basilio* (2); *Ed Ignazio scrivendo a' Tralliani affermava*, *che i Preti fossero i Consiglieri del Vescovo*, *gl'Assessori di quello*, *e che dovessero riguardarsi*, *come succeduti in luogo del Senato Apostolico*: *quindi era*, *che S.Cipriano non soleva trattar cos'alcuna di momento senza l'intervento*, *o consiglio de' suoi Preti*, *e Diaconi*, *come si raccoglie dalle sue epistole* (3). Loc. cit. d. p.55. vers. *Tale fu*.

(1) Hieronym. in cap.2. Isaiæ: Et nos habemus Senatum nostrum Cætum Presbyterorum.

(2) Basil. ep.319.

(3) Ciprian. ep.10. lib.1. ep.7. lib.2. ep.2. ib.4. ep.10. lib.3. ep.10. lib.4.

la discrive co' Novatori, e cogl'Eretici, bensì nella guisa da noi di sopra esposta secondo i dogmi della nostra Santa Religione.

XI. Poi soggiunge: *Nè altra Gerarchia si ravvisò*, *nè altri gradi distinti*, *se non di Vescovi*, *Preti*, *e Diaconi*: e qual fusse da' suoi principj la Gerarchia, e i Gradi distinti della Chiesa, oltre a' Vescovi, Preti, e Diaconi, ci riserbiamo parlarne appresso, come in proprio luogo.

XII. Volendo finalmente, che *questi componevano un sol Corpo*, *di cui il Vescovo era Capo*, *e gl'altri Ministri*, *o meno*, *o più principali erano i membri*, *ed era*, *come un Consiglio*, *o Senato del Vescovo*, *che insieme con lui governava la Chiesa*: lo ammettiamo, nel senso però da noi di sopra espresso, non già com'egli vorebbe estorcerlo coll'abuso dell'autorità di tanti Santi Padri, cioè che il Vescovo non fusse, che un Ispettore, e capo del Consiglio, istituito per ovviare a' disordini, e per umana invenzione, non che l'istituzione de' Vescovi fusse di diritto divino, ma nella maniera, che la descrive Grozio, ch'è lo stesso, di quel, che dice Calvino, come di sopra si è veduto.

§. VII.

Se la polizia della Chiesa intorno alla maggioranza de' Vescovi sia stata introdotta ad esempio de' Gentili; o piu tosto ad esempio delle Sinagoghe, ed a loro imitazione.

Alcuni credettero (1), *che questa politia di dar la soprantendenza a' Ve-*

I. Claudio Fontejo, dal quale non si allontana Giannone, che lo

a' Vescovi, e superiorità su i Preti fosse stata introdotta anche ad esempio de' Gentili, appresso i quali nel Sacerdozio parimente si notavano piu gradi; e si vede ciò non solamente essersi praticato da' Greci, e da' Romani, ma esser stata anche disciplina antichissima de' Druidi nella Gallia, come narra Cesare ne' suoi Commentarj (2). Druidibus præest unus, qui summam inter eos habet authoritatem. *Presso a' Burgundi fuvvi ancora il Sacerdote Massimo, come narra Marcellino* (3), *e nella Repubblica Giudaica questo stesso costume approvò anche Iddio Signor Nostro, quando a tutti i Sacerdoti prepose uno di maggiore autorità*. Loc. cit. p. 55. vers. *Alcuni*.

(1) Vedi Claudio Fontejo in differt. de Antiq. Jur. Presbyt. in reg. Eccl. cap. 7. 9.
(2) Cæsar de Bello Gallic. lib. 6.
(3) Ammian. Marcellin. l. 28. hist. cap. 5.

lo allega, vuole introdotta una tal polizia, di cui si parla, ad esempio de' Gentili; ed egli dopo aver detto, che la medesima fusse stata praticata nel Sacerdozio da' Greci, e da' Romani, e di esser stata antichissima disciplina de' Druidi nella Gallia, e che presso a' Burgundi fosse ancora il Sacerdote Massimo, così finisce: *e nella Repubblica Giudaica questo stesso costume approvò anch' Iddio Signor Nostro, quando a tutti i Sacerdoti prepose uno di maggiore autorità*.

II. Riflettendosi a tutto ciò, non è chi non conosca, sia questo un pensamento non molto commendevole, per non dire, indegno d'un Cristiano, volendosi, che Iddio approvasse un costume introdotto da' Gentili: quandocche poteva dirsi, che Iddio Nostro Signore istituisse un tal costume nella Reppublica Giudaica, come appresso, e che l'altre Nazioni vedendolo ragionevole, lo imitassero ne' loro Sacerdoti.

III. Ma loro, sia Claudio, sia Giannone, s'introducono a parlare in tal forma per far credere, che quest'ordine de' Gradi maggiori, e minori, che abbiamo nel nostro Sacerdozio, sia introdotto per umana industria, non che fussimo obbligati per dogma di Religione a crederlo d'istituzione divina, come stà definito nel S. Concilio di Trento (*a*). *Si quis dixerit in Ecclesia Catholica non esse Hierarchiam divina ordinatione institutam, quæ constat ex Episcopis, Presbyteris, & Ministris, anathema sit*.

IV. Così che Gesù Cristo, o per suo comando, gl'Apostoli furono quei, che introdussero, e stabilirono una tal polizia nella Chiesa, di maggioranza de' Vescovi a' Preti, e Ministrj, e loro subordinazione al Papa, come Capo visibile di essa: e tutto ciò in virtù del loro carattere, che se gl'imprime colla sagra imposizione delle mani, colla quale si conferisce anche a' medesimi la grazia, come parla S. Paolo (*b*), il quale scrivendo a Timoteo, così dice: *Propter quam causam admoneo te, ut resuscites gratiam Dei, quæ est in te per impositionem manuum mearum:* e lo stesso Santo Apostolo scrivendo al medesimo, ed esortandolo a promover, ed a conferir gl'Ordini, lo eccita: *noli negligere gratiam, quæ in te est, quæ data est tibi per prophetiam cum impositione manuum Presbyteri* (*c*), cioè del Vescovo (*d*).

(a) *Conc. Trid. de Sacram. Ordin. Can. 6. sess. 23.* (b) *2. ad Timot. 1. 6.*
(c) *S. Paul. 1. ad Timot. 4. 14.* (d) *v. Nicol. de Lyr. in Glossa dict. text.*

V. Su di che può osservarsi S.Ambrogio (*a*), S.Agostino (*b*), ed altri Padri d'ogni Secolo, quali tutti dicono, che per l'imposizione delle mani si ricevono gl'Ordini: e non può dubitarsi della di loro diversità, che altri siano inferiori, altri maggiori, stabiliti colla dovuta subordinazione, e compongono la Gerarchia della Chiesa.

Ma quantunque fosse ciò probabile, e che a loro imitazione si fosse istituito un tal'ordine; nulladimanco dovrà sembrare a ciascuno piu verisimile ciò, che Gorzio (1) *suspica, essersi questa politia introdotta ad esempio delle Sinagoghe degl' Ebrei, delle quali par, che le Chiese fondate dagl' Apostoli fossero simulacri, ed immagini: ed in fatti osserviamo, che in molti luoghi le Sinagoghe erano senza Impero, siccome la Chiesa da se non ha imperio alcuno, e tutta la sua potenza è spirituale: si vede ancora, che gl' Apostoli predicando per la Palestina, e per le Provincie d' intorno, il Vangelo, trovavano in que' tempi molte Sinagoghe ben instituite fin da' tempi della dispersione Babilonica: e ricevendo queste per la predicazione degl' Apostoli la fede di Cristo, giacche ad esse prima d' ogn' altro fu predicato l' Evangelo, non vi era cagione, perche dovessero mutar politia, ed allontanarsi da quella, che l'esperienza di molti Secoli aveva approvata, e commendata per buona; si aggiungeva ancora, che riusciva agl' Apostoli piu acconcia al loro fine, perche in cotal guisa, dovendo disseminar una nuova Religione nell' Imperio gentile si rendeva la novità meno strepitosa, nè dava tanto sugl' occhi agl' Ufficiali dell' Imperio, a' quali poco importava, che niente mutandosi della loro esterior politia, le Sinagoghe di-*

VI. Che che sia, se Giannone vada col sentimento di Claudio Fonteio, o di Grozio, o che il primo stimi probabile, ed il secondo piu verisimile, il fatto è, che comunque ciò sia, il suo disegno fu, ed è di deprimere il Sacerdozio istituito da Cristo Signor Nostro, e l' Ordine Gerarchico, e volerlo di pura invenzione umana, e senza imperio: e Noi, quanto al primo sentimento di Claudio, già di sopra lo facessimo vedere insufistente.

VII. Che poi questa polizia sia stata introdotta ad imitazione delle Sinagoghe, non lo dissentiamo nel caso, che per le Sinagoghe Giudaiche si prendano le Chiese del Vecchio Testamento: mentre queste non può negarsi, che fussero istituite da Dio Nostro Signore, e che in esse vi fosse il Sommo Sacerdote, che presedeva agl'altri, cioè a' Sacerdoti inferiori, a' Leviti, i quali erano distribuiti in varie Classi, e che sopra di loro il Sommo Sacerdote colla presidenza aveva il suo potere.

VIII. In fatti S. Girolamo (*c*), e prima di esso l'Apostolico S.Clemente (*d*) così vogliono, cioè, che la polizia de' Sagri Ministri del nuovo Testamento sia stata istituita da Cristo Signor Nostro ad esempio di quella del Vecchio Testamento, istituita parimente da Dio, e non già, com'essi vogliono, che la nostra sia stata formata ad imi-

(a) *Lib. de Sacerd. dign. cap.5. sive Anonymus Auctor. apud Ambrosium.*

(b) *Lib.2. contra epist. Parmeniani cap.13. lib. de bon. conjug. cap.24. lib.1. de Baptism. contra Donatum cap.1.* (c) *S. Hieronym. ep.85.*

(d) *S. Clemens. ep. 1. ad Corint.*

divenissero Chiese; e fondandosi altrove altre Chiese, perche all'intutto conformi agl' istituti Giudaici, a' quali già essi s'erano accomodati, picciola novità loro s'arrecava, ne tanta, che potesse turbare lo Stato civile dell' Imperio. Così in ogni Sinagoga essendovi uno, il qual sovrastava agl'altri, che chiamavan il Principe, in suo luogo sustituirono il Vescovo: erano in quelle i Pastori, ed a costoro succedettero i Preti: v'eran ancora gl'Elemosinieri, i quali avean in gran parte corrispondenza co' Diaconi. Loc. cit. d. p. 55. vers. *Ma quantunque.*

(1) Grot. loc. cit. cap. 11. n. 8.

imitazione di quel, che ordinarono gl'Ebrei nelle loro Sinagoghe in tempo della di loro dispersione, perche così la nostra sarebbe d'invenzione umana, come loro pretendono, e com' appunto era quella della Giudaica in tempo della dispersione.

IX. Vuole poi Giannone, o sia Grozio, o sia l'uno, e l'altro, che *in molti luoghi le Sinagoghe erano senza imperio*, per far vedere, che introdotta la polizia delle Chiese ad esempio delle Sinagoghe, il Sacerdozio di esse nemmeno avesse imperio: ed in fatti, come di cosa indubitata, tale suppone la Chiesa, asserendo: *siccome la Chiesa da se non ha imperio alcuno, e tutta la potenza è spirituale*: ma anche in ciò prendono abbaglio: poiche sopra si è mostrato, che la Chiesa abbia l'imperio, costrignitivo (*a*) e molto più si fà vedere appresso (*b*); quindi sù questo non abbiamo in che altro stenderci.

X. Quanto al dire, che in molti luoghi le Sinagoghe erano senza imperio, non può negarsi, che in Palestina, in Soria, in Asia, ed in tant'altre Provincie, nelle quali i Santi Apostoli fondarono le loro Chiese, le Sinagoghe se non avevano potestà di punire con pena capitale, avevano giurisdizione di giudicare sopra le altre cause di Religione, e di punire con pena afflittiva di carcere, e di flagellazione quei, che stimavano rei, come piu volte praticarono contro gl'Apostoli, conforme avea loro predetto il Divin Redentore: *In Synagogis vapulabitis* (*c*). *In Synagogis suis flagellabunt vos* (*d*), ed altrove: e sono pieni gl'Atti Apostolici delle carcerazioni, e flagellazioni degl' Apostoli, fatte dalle Sinagoghe, alle quali essi predicavano, come dicemmo altrove.

XI. I Romani tolsero a' Giudei il diritto di giudicare negl'altri delitti, ma lasciarono a' di loro Sacerdoti l'intera potestà di conoscere le cause di Religione, e di proferir sentenze contro i Delinquenti: e per questo stesso motivo Pilato lasciò a' Sacerdoti, che giudicassero Cristo Signor Nostro: e tal diritto l'avevano, non solo in Palestina, ma anche in tutte l'altre Provincie dell'Imperio, ove erano Sinagoghe: e quindi è, che Galione Pro-Console in Acaja ricusò ricevere le accuse degl'Ebrei contro S. Paolo, così dicendo: *Si verò quæstiones sunt de verbo, & nominibus, & lege vestra, vos ipsi videbitis: Judex ego horum nolo esse* (*e*).

XII. Si

(a) *Hoc eod. lib. cap. 1. §. 7.* (b) *Lib. 2. cap. 4. §. 10. & alibi.* (c) *Marc. 13.* (d) *Matt. 10.* (e) *Act. Apost. c. 18. 14.*

XII. Si vuole dallo Storico, che la polizia della Chiesa fosse stata introdotta ad esempio di quella delle Sinagoghe, perche dovendo gl'Apostoli predicare a' Gentili, la novità si sentisse meno strepitosa, e che meno dasse sugl'occhi agl'Officiali dell'Impero, a' quali poco importava, che non mutandosi la loro esterior polizia, le Sinanoghe divenissero Chiese: ma questo è un altro abbaglio; posciache gl'Atti Apostolici sono pieni di quanto possa dirsi intorno al coraggio, ed intrepidezza degl'Apostoli, colla quale predicavano in faccia alle Sinagoghe, e come altrove dicemmo, e qui non ci graviamo ripeterlo, che quantunque fussero esortati a tacere, e poi con severi editti a non parlare, mai vollero astenersi, e far ciò, che loro ordinavano, ma piuttosto solevano rispondere: *non enim possumus, quæ vidimus, & audivimus non loqui* (a).

C A P. I I I.

Della Polizia della Chiesa de' primi tre Secoli in Occidente, ed in queste nostre Regioni.

§. I.

Del cominciamento della Religione in queste parti Occidentali, e se S. Pietro ne' suoi replicati viaggi vi fondasse Chiese, e vi ordinasse Vescovi.

PArlando Giannone del cominciamento della nostra Santa Religione in Occidente, intorno alla fondazione delle Chiese, fatta in Regno, come per burla, così dice. *Narrasi, che S. Pietro lasciando la Cattedra di Antiochia, navigasse con molti Discepoli verso Italia per passare in Roma*. Poi nota egli i luoghi del Regno, che pretendono, o vantano, come lui dice, che vi approdasse, e che vi predicasse la fede di Gesù Cristo, e vi lasciasse il proprio Vescovo, cioè Brindisi, Otranto, Taranto, Trani, Oria, Andria, Siponto, Reggio, Napoli, Capua, Atina, e Terracina, e soggiugne. I Baresi simil-

I. LO Storico dopo di essersi affatigato porre in confussione la polizia della Chiesa de' suoi primi tempi in Oriente, s'introduce fare lo stesso in queste nostre parti d'Occidente: e siccome si è fatto vedere a chiare note tutto il contrario del suo disegno intorno a questo grave argomento; così speriamo succeda rispetto all'Occidente, ed a queste nostre Regioni.

II. Per venire a fine della sua pretensione, egli cerca porre in contrasto la venuta di S. Pietro nelle parti Occidentali, ed in queste nostre, specialmente in Roma, come apresso, e rispettivamente mettere in canzone le fon-

(a) *Act. Apost.* 4. 20.

milmente lo pretendono, i Beneventani, quei di Sessa. Appresso: *In Brieve, se si vuole attendere a sì fatte novelle, non vi rimane Città in queste Regioni, che non pretenda i suoi Vescovi istituiti, o da S. Pietro, o dall'Apostolo S. Paolo, come vanta Reggio del suo primo Vescovo Stefano, o dagli settantadue Discepoli di Cristo Nostro Signore, o finalmente da' Discepoli degl'Apostoli. In fatti Pozzuoli tiene il suo primo Vescovo essere stato Patroba, uno de' 72. Discepoli, e Discepolo di S. Paolo, del quale egli fà menzione nell'epistola a' Romani, e che ordinato Vescovo da S. Pietro, capitato in Pozzuoli, vi seminasse la fede Cristiana*. Tom.1. lib.1. cap.ult. n.2. p.56. vers. *Sparsa*. fondazioni delle Chiese, e le istituzioni de'Vescovati, fatte dal medesimo Principe degl' Apostoli, o da altri Apostoli, o Uomini Apostolici; e non potendo opporsi a tanti monumenti dell'Antichità, ed alle costanti tradizioni, per isfuggire quelle nere note, che se gli converrebbero, s'ingegna mettere la polvere fugl'occhi, coprendosi, ora con parole, e fatti veri, ora con fatti, e parole insussistenti, ed ora con equivoci.

III. Oltre alle tradizioni, molti monumenti potressimo addurre in prova d'aver avuto la Religione il suo cominciamento nelle parti Occidentali fin da' suoi primi tempi: e ciò per l'insistenza dello stesso Principe degl'Apostoli, il quale fin dal tempo, che si ritrovava in Antiochia, mandò Marciano, e Pancrazio nelle nostre parti della Sicilia: e poi ad impulso dello Spirito Santo, partito da Antiochia per abbattere l'Idolatria di Simone Mago, si condusse in Roma con altri, e molte Chiese fondò, e Vescovati istituì per se stesso, o per mezzo di quei, ch'erano con lui ne' luoghi di suo passaggio, e specialmente in queste nostre parti.

IV. Metafraste (*a*) porta il Catalogo dell'istituzioni de' Vescovadi, fatte in tali occasioni: e piacendoci parlare con sincerità, conveniamo col Venerabile Servo di Dio Cardinal Baronio, il quale (*b*) vuole, che un tal Catalogo patisca qualch'eccezzione: dà però per indubitato il di piu, che si asserisce da Metafraste: *Porrò* (così ei) *venisse una cum Petro Antiochia Romam Marcum in primis, qui postea ab eodem Petro acceptum scripsit Evangelium; Apollinarem, qui ab eodem postmodum Ravennati est præfectus Ecclesiæ; Martialem, qui est inde missus ad Gallias; Rufum Capuæ factum Episcopum; Pancratium Tauromenii, Marcianum Syracusis datum Episcopum, & alios cum eis, eorumdem Acta testantur*.

V. Nota dunque Metafraste quei, che si condussero con S. Pietro, ed alcune fondazioni fatte nelle parti Occidentali, ed in queste nostre per se stesso, o per mezzo di essi: e poi parlando di Marciano, e Pancrazio inviati dal Santo Apostolo prima della sua partenza da Antiochia, per testimonianza del medesimo Matafraste, così soggiugne: *Licet de Marciano, & Pancratio jam antea cum adhuc Petrus moraretur Antiochiæ, in Siciliam fuisse missos, Mephrastes affirmet, cujus etiam testificatione habetur expressum, Petrum in Italiam navigantem, in Siciliam appulisse*.

VI. Tra

(a) *Metaphrastes die 29. Junii*. (b) *Baron. ad an.44. n.27.*

VI. Tra gli altri monumenti, non ci graviamo addurre ciò, che ne scrive Innocenzo I., il quale regnò fin dal principio dell'anno secondo del quinto Secolo, e della sua epistola diretta a Decenzio Vescovo di Gubbio, così si legge: *Cum sit manifestum in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam, atque Siciliam, Insulasque interjacentes, nullum hominum instituisse Ecclesias, nisi eos, quos Venerabilis Petrus Apostolus, aut ejus Successores constituerint Sacerdotes: aut legant, si in his Provinciis alius Apostolorum invenitur, aut legitur docuisse.*

VII. A vista di tutto ciò rifletta chi che sia, se possa dirsi, come scrive Giannone: *Narrasi*: quasi che si parlasse d'una favoletta, non giovandogli, ch'ei intenda della fondazione di certe Chiese particolari: mentre servendosi egli dell' istessa formola intorno alla venuta di S. Pietro, mette in contrasto questo sagro viaggio, e per conseguenza viene a dare il sacco alle fondazioni delle Chiese, ed alle istituzioni de' Vescovi in Occidente, ed in queste nostre parti. Per altro intorno a certe istituzioni particolari di Chiese, non intendiamo prender partito, e ci rimettiamo a quel, che ne scrive il medesimo Cardinal Baronio (a), per cui cessa ogn' altro nostro travaglio, che potesse riguardare la difesa delle dette istituzioni.

§. II.

Si risponde all' iniqua pretensione di coloro, i quali negano, o mettono in dubbio la venuta di S. Pietro in Roma, o che sia stato Vescovo di essa Città, ove del cominciamento de' Tempj.

GIannone dopo aver posto in burla l'istituzione de' Vescovadi in Regno, fatta da S. Pietro, o da altri Apostoli, o Uomini Apostolici, soggiunge: *Narrasi ancora, che questa prima volta giunto S. Pietro in Roma, bisognò, che tosto scappasse via a cagion de' rigorosi Editti, ch'avea allora pubblicati l'Imperador Claudio contro gl'Ebrei, volendo, che tutti uscissero di Roma. Che ritornato perciò in Gerusalemme, dopo aver ordinati molt' altri Vescovi nelle Città d'Oriente, se ne venisse di nuovo in Italia per passare la seconda volta in Roma*. Poi asserisce, che in questo secondo passaggio fondasse altre Chie-

I. DA quel, che si è scritto nel precedente paragrafo, ben si vede, quando, e come la nostra santa Religione avesse il suo cominciamento in Occidente, ed in queste nostre parti, cioè, che fusse seguito per opera del Principe degl' Apostoli S. Pietro, che inviò uomini Apostolici per detto effetto, e che poi si conducesse anch'egli con altri Apostoli, ed uomini Apostolici, e che con ciò fin da' suoi primi tempi furono formate Chiese, ed istituiti Vescovadi.

II. Ora per dar sfogo a quel, che col dicontro asserisce Giannone, egli è chiaro, che, come, quasi per via di rac-

(a) *Baron. loc.cit. n.28. magis latè ad An. Chr isti 46. n.2.*

Chiese in Napoli, e per il Regno. *Indi passato in Roma, stabilisse in quella Città la sua Sede, ordinandovi Vescovo Lino, il quale dopo patito il Martirio, ebbe per Successore Clemente, indi Cleto, ed Anacleto, e gl'altri Vescovi, secondo il Catalogo, che abbiamo de' Vescovi di Roma.* Così appresso.

Altri all' incontro con un sol fiato han preteso mandar a terra tutti questi racconti, e rendergli favolosi; poiche si sono impegnati con pari temerità, che pertinacia a sostenere, che S. Pietro non solamente non fosse capitato in queste nostre parti, ma sfacciatamente han ardito d'affermare, che nemmeno fosse stato in Roma giammai. Il più impegnato per questa parte, si vede esser Salmasio (1), *il quale contra ciò, che credettero i Padri* (2) *antichi della Chiesa, e ciò, che a noi per antica tradizione fù tramaudato da' nostri maggiori, vuol egli per ogni verso, che S. Pietro non fosse stato mai a Roma; ponendo in disputa quel, che con fermezza ha tenuto sempre, e costantemente tiene la Chiesa: il che diede motivo a Giovanni Ovueno* (3) *di creder falsamente, che rimanesse questo punto ancor indeciso.*

An Petrus fuerit Romæ sub Judice lis est.

Ma che che sia di questa disputa, la quale tutta intiera bisogna lasciarla agli Scrittori Ecclesiastici, che ben a lungo hanno confutato quest'errore: a noi per quello, che richiede il nostro instituto, basterà, che sia incontrastabile, che o da S. Pietro stesso, o dagl' altri Apostoli, ovvero da' loro Discepoli, o da altri lor Successori fosse stata in molte Città di queste nostre Regioni introdotta la Religione Cristiana, e fondate molte Chiese, o sien unioni de' Fedeli, ed instiracconto, intorno all'argomento di sopra proposto, dice: *Narrasi, come altri vogliono, che S. Pietro due volte venisse in Roma, e che la prima volta giuntovi, bisognò, che tosto scappasse via a cagione de' rigorosi editti, che avea allora pubblicati l'Imperador Claudio contro gl'Ebrei, volendo, che tutti uscissero da Roma:* altri, che S.Pietro mai *fosse capitato in queste nostre parti, e che nemmeno fosse stato in Roma giammai:* altri lo mettono in dubbio: Noi vi aggiungeremo altro sentimento, cioè quello di Calvino (a), il quale pensa: *propter Scriptorum consensum non pugno, quin illic*, cioè in Roma, *mortuus fuerit; sed Episcopum fuisse*, parla di S. Pietro, *præsertim longo tempore, persuaderi nequeo.*

III. Quale poi sia il sentimento di Giannone, per chi non è pratico della maniera del suo scrivere, non è difficile a persuadersi, sia egli di sentimento, che S.Pietro venisse in Roma due volte, e che morisse Vescovo di Roma; che del resto, riflettendosi bene alla forma di parlare, ed alle sue massime, è facile persuadersi, ch' egli ponga tutto in confusione, e che voglia ridurre i divisati quattro sentimenti diversi in disputa, ancorche mostri di biasmare quello di Giovanni Ovueno.

IV. Imperciocche, come dicemmo, dà il medesimo principio alle cose sudette, come per racconto di qualche favola, con questa parola: *Narrasi*, che più volte replica: e dopo aver riferito i diversi sentimenti intorno all' argomento proposto, conchiude: *ma che che sia di questa disputa, la quale tutta intera bisogna lasciarla agli Scrittori Ecclesiastici*. Cosicche non è chi non

G

(a) *Calvin. lib.4. Institut. cap.6. §.15.*

stituiti perciò molti Vescovi, assai prima, che da Costantino M. si fosse abbracciata la Religione nostra, cioè ne'tre primi Secoli dell' umana Redenzione. loc. cit. p. 57. vers. *Narrasi*, e segg.

(1) Salmas. in Apparatu ad libros de Primatu Papæ. de quo admitatur Grotius defendere sententiam a toto Orbe destitutam. Grot. ep. 53.

(2) Irenæus lib. 3. cap. 1. Tertullian. de præscript. Cyprian. de unit. Eccles. Arnob. adv. Gentes. Lactant. lib. 4. cap. 1. Cajus, Dionysius Corinthius, ed altri riferiti da Leone Allacci de Eccles. Occid. & Orient. consef. lib. 1. cap. 2. n. 7.

(3) Ovuen. lib. 1. epigr. 8.

non veda, ch'esso ponga in disputa i sudetti sentimenti, tutti, e quattro che da lui si riferiscono, e non già solo ciò, che ne sente Giovanni Ovueno.

V. Ne può trascurarsi il riflettere, ch'ei giammai lo appelli Vescovo di Roma, e quantunque asserisca, che passato S. Pietro la seconda volta in Roma, *stabilisse in quella Città la sua Sede, ordinandovi Vescovo Lino*: questo però non prova, che S. Pietro fosse Vescovo di Roma, ma piuttosto, che vi ordinasse Vescovo Lino, e che Lino fusse Vescovo di Roma, perche in altro caso tutte quelle Città, nelle quali San Pietro vi ordinò Vescovi, si direbbero Sedi di S. Pietro: e questo ordinò Lino in Roma, ma non Vescovo di Roma: siccome vi ordinò anche Vescovi Cleto, e Clemente, ammettendogli al ministero Sacerdotale, non che istituisse alcuno di loro Vescovo di Roma.

VI. A vista di quanto di sopra fondatamente si è detto, ognuno può rimaner persuaso dell'insussistenza di tutti e quattro i sudetti sentimenti diversi, e di ciò, che intorno a' medesimi col suo parlar doppio pensa Giannone, e che per ciò sta indubitato, che per ombra mai sia posta in contrasto tra tanti fieri Eretici ne' Secoli passati, la definizione della Chiesa intorno alla venuta di S. Pietro in Roma, d'aver egli quì istituito il suo Vescovado, e quì coronato del Martirio.

VII. Il Cardinal Baronio molto si diffonde sù tale particolare (*a*), presso di cui, queste sono le parole di Eusebio: *Anno secundo Claudii, Petrus Apostolus, cum primum Antiochenam fundasset Ecclesiam, Romam proficiscitur; ubi Evangelium prædicans, vigintiquinque annis ejusdem Urbis Episcopus perseverat* (*b*): Poi sieguono quelle di S. Girolamo: *Petrus post Episcopatum Antiochensis Ecclesiæ, & prædicationem dispersionis eorum, qui de circumcisione crediderunt in Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia, & Bithynia, secundo Claudii anno ad expugnandum Simonem Magum Romam pergit, ibique vigintiquinque annis Cathedram Sacerdotalem tenuit, usque ad ultimum annum Neronis* (*c*). Su di che lo stesso Cardinal Baronio conchiude, che tutto ciò sia tanto vero, *ut nulla de his relicta sit dubitatio, vel penes eos contradictio* (*d*).

VIII. Ciò non ostante il medesimo Cardinal Baronio, mai a bastanza lodato, appresso fà un lungo Catalogo di Scrittori, e di Padri, anche Greci, oltre a tutti i Latini, di Sinodi, di Principi, e de' medesimi Papi, che l'hanno confermato, e per brevità quì tralasciamo trascriverlo, ma non già tralasciamo far menzione della ragione, che ne assegna S Leone il Grande: *Eum duodecim Apostoli*, così

(a) *Baron. ad An. Christi 44. n. 25.* (b) *Euseb. in Chronic.*
(c) *S. Hieron. de Script. Eccl. in Petro.* (d) *Baron. loc. cit.*

così ei, *accepta per Spiritum Sanctum omni locutione linguarum, imbuendo Evangelio mundum, distributis sibi terrarum partibus suscepissent: Beatissimus Petrus Princeps Apostolici Ordinis ad Arcem Romani destinatur Imperii: ut lux veritatis, quæ in omnium gentium revelabatur salutem, efficacius se ab ipso Capite per totum mundi corpus effunderet* (a).

IX. Onde resta smentito chi voglia abbracciare qualunque de' suddetti falsi, ed erronei sentimenti, così che S. Pietro si conducesse in Roma in detto anno, ma poi, come scrive il Cardinal Baronio: *Expulsum fuisse cum cæteris Judais Romæ commorantibus etiam Petrum Apostolum (nisi alia aliqua occasio inde eum, ante abduxerit) nulla est dubitatio; quem hoc ipso anno,* cioè nono di Claudio Imperadore, e cinquantuno di Gesù Cristo, *Hierosolymorum interfuisse Concilio Lucæ testimonio Actorum 15. exploratum habet?* E benchè a ciò si opponga l'autorità di S. Leone, lo stesso Cardinal Baronio su questo così siegue: *Quod ait S. Leo in Natali Apostolorum, Petrum non cessisse Claudio, vel Neroni, non sic accipiendum est, ut edicto cum aliis pulsus, illi haud acquiescendum putarit; sed quod potius, dum Romæ mansit, illis licet invitis, Evangelium intrepidè prædicarit* (b).

X. E che appresso vi ritornò con S. Paolo, lo abbiamo per testimonianza di Metafraste (c), seguito dal Cardinal Baronio (d): *Christi Domini nostri anno sessagesimo octavo, Coss. Svetonio Paulino, & Pontio Telesino, Petrus, & Paulus divino consilio, ut afflictatæ nimis gladio Neronis Ecclesiæ Romanæ succurrerent, & diversis Orbis partibus Romam se iterum contulerunt, atque collabentem pene Ecclesiam instaurarunt*: che S. Pietro fusse stato nelle nostre parti, e specialmente in Napoli, veda il Cardinal Baronio (e).

XI. E finalmente in Roma tanto S. Pietro, che S. Paolo riceverono la Corona del Martirio: di cui parlando il Cardinal Baronio, come pure di quelche lo precedè, e poi seguì, senza più in questo inoltrarci, per erudizione di chi voglia esserne informato distintamente, lo rimettiamo al medesimo (f).

XII. Quanto alla successione dopo la salita di S. Pietro al Cielo, cioè se S. Clemente fusse il primo, o Cleto, e quanto possa occorrere su tale successione nella Cattedra di Roma dopo S. Pietro, lo esamina il Padre Bianchi eruditamente, e senza su di questo stendersi di vantaggio, ci rimettiamo al medesimo (g), e prima di esso ne scrisse il Cardinal Baronio in diverse parti (h).

XIII. Asserisce finalmente lo Storico, *che o da S. Pietro stesso, o dagli altri Apostoli, o vero da' loro Discepoli, o da altri loro Successori fosse stata in molte Città di queste nostre Regioni introdotta la Religione Cristiana, e fondate molte Chiese, o sien' unioni de' Fedeli, ed instituiti perciò molti Vescovi assai prima, che da Costantino Magno si fosse abbracciata la Religione nostra*, e con ciò

 ei

(a) *S. Leo serm. 1. in Natal. Apostol.* (b) *Baron. ad annum 51. num. 3.*
(c) *Metaph. die 20. Junii & alibi.* (d) *Baron. ad annum Christi 68. n. 1.*
(e) *Baron. ad annum Christi 44. n. 28.* (f) *Baron. ad annum Christi 69. n. 10. & seqq.* (g) *P. Gio: Antonio Bianchi Min. Oss. della potest. e della pol. della Chiesa tom. 3. lib. 1. cap. 3. §. 6.* (h) *V. nell'Indice del Card. Baronio sotto le parole de' diversi nomi de' Papi dopo S. Pietro.*

ei si unisce col Predicante Picenino (*a*), il quale vuole, che nella primitiva Chiesa non vi fussero Tempj, ma che i primi Cristiani si radunassero indifferentemente in ogni luogo a fare le loro preghiere, ancorchè Calvino riformatore fusse di sentimento contrario (*b*): chiaro però si vede in S. Paolo, il quale si doleva de' Corinti, perche nel convenire in Chiesa, vi erano tra di loro dissunioni. *Convenientibus vobis in Ecclesiam, audio scissuras esse inter vos* (*c*): S. Paolo è quello, il quale sgrida a' Corinti, che si facevano lecito mangiare, e bere in Chiesa, e con ciò strapazzarla: *Numquid domos non habetis ad manducandum, & bibendum? aut Ecclesiam Dei contemnitis*. S. Paolo ordina alle Donne, che tacciano in Chiesa, e che se vogliono saper qualche cosa, ne domandino i loro mariti in casa (*d*). *Mulieres in Ecclesiis taceant . . . . si quid autem volunt discere, Domi viros suos interrogent.*

XIV. Di un tal fatto scrive eruditamente, e dottamente il Cardinal Gotti, e lo esamina per tutt' i suoi principj contro il Predicante Picenino, e fa vedere, che sin da primi tempi della Chiesa i Cristiani avevano i loro Tempj, non già consagrati con rito, nè eretti in onore di Santi particolari, ma destinati al culto di Dio, separati da' luoghi profani, non li chiamavano *Tempj* come i Gentili, ma Chiese, e queste Chiese erano o Case, o Cenacoli, e talvolta Catacombe, e Cemeterj segreti, ed ivi si radunavano a fare le loro orazioni, quando non potevano altrove (*e*), e da noi se ne parla parimente nel seguente paragrafo, terzo, e nel Capitolo ottavo paragrafo secondo di questo medesimo libro primo.

§. III.

Delle persecuzioni, che travagliarono i Cristiani ne' primi tre Secoli della Chiesa in Occidente, ed in queste nostre parti, e se queste impedissero lo stato della sua esterior polizia.

ASserisce Giannone, non potersi porre in dubbio, che ne' primi tre Secoli in molte Città di queste nostre Provincie si fusse introdotta la Religione, e che in esse vi fusse molto numero di Fedeli, riconoscenti i proprj Vescovi: così nemmeno può mettersi in disputa, che l'esercizio di essa si usasse con molta cautela, e di soppiatto ne' nascondigli, e sovente nelle grotte più sconosciute, a differenza di quel,

I. Giannone fà gran mescolanza di cose nel dicontro: altre vere, altre equivoche, altre false. Tutto ciò per dare ad intendere, che in que' primi tre Secoli in Occidente, ed in queste nostre parti per i tempi così turbati non si potesse ravvisare polizia alcuna Ecclesiastica, per poi farla comparire tutta di nuova invenzione, e snervata quanto mai possa figurarsi da chi, che sia mal' inclinato al rispetto dovuto alla Chiesa. II.

(a) *Giacomo Picenino Apol. p.461.* (b) *Calvin. lib.3. Instit. cap.20. §.30.*
(c) *S. Paul. 1. Corint. 11. 18.* (d) *S. Paul. 1. Corint 14. 34. 35.*
(e) *Card. Gotti Vera Chiesa di Cristo tom.2. par.2. art.16. §.17.*

quel, che far poteano coloro delle Provincie Orientali, perche questi erano più lontani dagl'Imperadori, e quei più vicini: e il nome Cristiano gli rendeva abominevoli, per cui gli accagionavano molti delitti, e scelleragini, le più inique, e talvolta, che fussero disprezzatori del culto de' Dei, Atei, sagrilegi, perturbatori dello Stato, e tra' Gentili fu perpetua querela, che i Cristiani fussero cagione di tutti i loro mali; la quale perversa opinione durò in Roma fino a'tempi di Alarico, quando prese quella Città, attribuendo questa loro disgrazia all'ira degli Dii, i quali per lo disprezzo, che di lor si faceva, e della Religione, vendicavansi in tal guisa de' Romani, ciò, che mosse S. Agostino contra questa vana credenza a scrivere i libri della Città di Dio, e di far sì, che Orosio scrivesse la sua *Orchestra*, ovvero i suoi libri dell'Istoria contra i Pagani.

Per queste cagioni gl' Imperadori cominciarono a perseguitargli, e terribile sopra ogn'altra fu la persecuzione di Nerone, che con severi editti gli condannò, come pubblici nemici dello Stato, e del genere umano, a pena di morte. Domiziano seguitò le sue orme. Trajano atterrito dal numero grande, che alla giornata vedeva crescere, ordinò, che non accusati, non dovesse farsene altra inquisizione, *nel che, come nota Vossio, fu maggiore la clemenza di Trajano Gentile contra i Cristiani, che degli stessi nostri Cristiani, non pur contra i Maomettani, ma contra i Cristiani medesimi imputati d' eresia, contro a' quali l'Inquisizione, Tribunale nuovamente introdotto, procede con molto rigore per inquisizione, e senz'*

II. Conveniamo, che in questi primi tre Secoli fosse introdotto in Occidente, ed in queste nostre parti l'esercizio della Religione, quale si andò tratto tratto accrescendo, e che i Fedeli riconoscevano i Vescovi per loro moderatori, come dicessimo nel precedente paragrafo. E' vero parimente, che in que'tempi furono grandi le persecuzioni contro i Cristiani, specialmente in queste Provincie, impegnato l'Inferno, e i Regnanti, perche si distruggesse anche il nome di Cristiano: ma altresì è vero, che non dandosi potenza contro Iddio, impegnato anch'egli per la propagazione della Religione, e difesa della sua Chiesa, lo stato di essa in detti tempi fu assai felice, e glorioso: imperciocche incoraggiti gl' Apostoli col fiato dello Spirito Santo, ed i medesimi ispirandolo ne' cuori de' lor Discepoli, divisi da pertutto il mondo, e specialmente per queste nostre parti di Occidente, le Chiese cominciarono a fiorire.

III. Lo Storico per tirare al suo partito quei, che non sanno, si sforza far vedere, che quasi di continuo i Dominanti fussero persecutori de' Cristiani: e noi confessiamo la prima persecuzione mossa contro di loro sotto Nerone, il quale per coprire il suo veleno, e la sua crudeltà, accagionò i Cristiani dell'incendio, per cui avessimo quasi un infinità di Martiri (a). Domiziano per anche, e la dilui persecuzione partorì lo stesso effetto: tantocche maggiormente cresceva il numero de' Fedeli, come lo stesso Giannone confessa, dicendo, che Trajano atterrito dal numero grande, che alla gior

(a) *Baron. ad An. Christi 65. n. 1. & seqq. magis latè Pag. ad An. Christi 64. num. 2. & seqq.*

senz' accusa: del qual Tribunale altrove ci tornerà occasione di lungamente ragionare. Crudelissimi nemici del nome Cristiano ancora furono Adriano, e gl'Antonini: Severo, Massimino, Decio, Valeriano, Diocleziano, Massimiano, e finalmente Massenzio: e se cotali persecuzioni furono nelle altre Provincie dell'Imperio feroci, assai più terribili si patirono, senza dubbio nella nostra Campagna, e nelle altre Provincie, delle quali ora si compone questo Reame, come più a Roma vicine: quindi è, che dalla Campagna, e da queste nostre Provincie a ragione si vantano tanti Martiri: e poi

In questi tempi cotanto turbati, niuna esterior politia Ecclesiastica poteva certamente ravvisarsi in queste nostre Provincie: i Fedeli per lo più nascosi, e fuggitivi, e con tante turbolenze, se non di soppiatto potevan attendere agli esercizj della lor novella Religione. I Vescovi badavan con molto lor pericolo alle sole conversioni, e praticando in Città tutte gentili, secondo, che la necessità gli astringeva, scorrevan or' in una, or' in altra Città: tanto era lontano, che potessero pensare al governo politico della lor Chiesa. loc. cit. p.58. vers. *Masiccome*. e segg.

giornata vedeva crescere, ordinò, che non accusati, non dovesse farsene altra inquisizione. Adriano perseguitò la Chiesa, ma poi la favorì (*a*). Antonino Pio proibì maltrattarsi i Cristiani, con pena contro i loro persecutori (*b*). Così Nerva, *& Christianos relegatos revocat* (*c*). E' vero, che Valeriano, e Gallieno furono persecutori, ma prima però affettuosi del nome Cristiano, e suoi partegiani (*d*). Galerio perseguitò i Cristiani, ma poi li favorì, ed ordinò fabbricarsi le loro Chiese (*e*). Così Massimino (*f*). Severo per la persecuzione eccitata contro i Cristiani, ne ricevè il suo gastigo (*g*).

IV. Decio s'incrudelì contro i Cristiani, ma *indulgentior fuit erga Christianos Africanos* (*h*). La barbarie di Diocleziano è ben nota, ma non sempre uguale (*i*). Massimiano Galerio perseguitò la Chiesa, ma gastigato dal Signor Iddio, le restituì la pace (*k*). E Massenzio sebbene perseguitasse la Chiesa Africana, poi anche le diede la pace (*l*), ed in Roma non solo perseguitò i Cristiani, ma anche i Romani, e può ben dirsi distruttore di Roma (*m*). Marco Aurelio fu persecutore de' Cristiani qualche tempo, ma non può negarsi, ch' egli pubblicò un editto, permettendo a' medesimi l'uso libero della Religione, e che fussero capaci degl' onori (*n*).

V. Con che, e da tant'altro di più, che può dirsi, ben si vede, che furono grandi le persecuzioni contro i Cristiani, ma non tali, che fussero d'un totale impedimento, che i Vescovi non potessero pensare allo stabilimento della polizia esteriore della Chiesa, nè al governo di essa. VI.

(a) *Euseb. Histor. lib.4. cap.9.* (b) *Baron. ad An. Christi 154. n.5. & 6.*
(c) *Baron. ad An. Christi 98. n.12.* (d) *S. Dionys. Alexandrin. lib.7.cap.10.*
(e) *Euseb. di Cesarea Hist. lib.8. cap.17.* (f) *Baron. ad An. Christi 238. n. 8.*
(g) *Baron. ad An. Christi 212. n.1.* (h) *Baron. ad An. Christi 254. num. 4.*
(i) *Baron. ad An. Christi 302. n.3. & 4.* (k) *Baron.ad An.Christi 311. n.31.*
(l) *Baron. ad An. Christi 306. n.27.* (m) *Baron. ad An. Christi 309. n.3.*
(n) *Baron. ad An. Christi 177. n.2. & n.7.*

VI. In parlare dell'Oriente, egli asserisce, che non possa per que' tempi *con fermezza* ravvisarsi alcuna esterior polizia Ecclesiastica, e quì parlando dell' Occidente, e di queste nostre parti, vuole, che in detti tempi non poteva *certamente* ravvisarsi per la ragione, com'esso dice, che in queste parti con minor libertà potevano i primi Vescovi, cotanto a Roma vicine, mantenere tra Fedeli questa Religione, di quel, che far potevano coloro delle Provincie Orientali, come da Roma più lontane.

VII. Sopra (a) si è fatto vedere con evidenza, che *indubitatamente* in Oriente in que' tempi si ravvisava l'esterna polizia della Chiesa: e quantunque questo potrebbe bastare per far credere lo stesso, rispetto a queste nostre Provincie Occidentali per la connessione, che hanno tra di loro; ciò non ostante altro diremo, per render tutta via *più chiaro l'empio sentimento contrario*.

VIII. In que' primi tempi gl'Apostoli, e successivamente i Vescovi talvolta di soppiatto attendevano all' esercizio della Religione, e lo fanno vedere le grotte, e le Catacombe, specialmente in Roma; giammai però potrà provarsi, che le persecuzioni fussero così continue, che non si avesse intervallo veruno di pensare allo stabilimento della Religione, e sua polizia; anzi da quel, che si è detto, apparisce tutto il contrario, per cui furono fabbricate Chiese, celebrati Sinodi, e tant'altro di più, che diremo appresso.

IX. Facevano prima le loro funzioni nelle Case private, che appellavano Cenacoli, come abbiamo dagl'Atti degl' Apostoli: indi crescendo il numero de' Fedeli, si ampliavano le case anche in Chiese, o da' fondamenti si costruivano. Pudente Senatore Romano, Discepolo di S. Pietro, ridusse la sua casa in Chiesa, ancor oggi chiamata S. Pudenziana, Titolo Cardinalizio, in cui, come scrive il Bolando, *esse cœpit Conventus, ita ut, diebus, ac noctibus vox Hymnorum non cessaret, & multitudo concurreret*: e si vede in detta Chiesa l'Altare di legno, sopra del quale celebrava S. Pietro. Eupredia, tra le altre Madrone Romane, fè lo stesso di sua casa.

X. E tralasciando altro di più, che potrebbe addursi sù tale proposito. S. Evaristo, che fu il quinto Papa dopo S. Pietro, nel principio del secondo Secolo per il di loro buon governo divise le Chiese, come alcuni vogliono, in venticinque titoli a venticinque Preti: poi S. Dionigio, che fu Papa verso la metà del terzo Secolo, di nuovo per la persecuzione di Valeriano divise i medesimi Titoli, istituiti da S. Evaristo, a tanto numero di Preti. Su di che, così parla lo Scrittore del Pontificale: *Hic*, cioè S. Dionigio, *Presbyteris Ecclesias divisit, & Cœmeteria, & Parochias Diœceses instituit*.

XI. Lo stesso Scrittore del Pontificale sotto nome de' Titoli istituiti da S. Evaristo, vuole, che venissero le Chiese, destinate per il culto divino, e sotto nome di Parocchie, che venissero le Chiese Rurali, come spiega Innocenzo Papa, scrivendo a Decenzio Vescovo di Gubbio, e lo conferma Incmaro (b): *Dionysius Papa rusticanis Parochiis terminos certos posuit, ac ponendos disposuit* Tantocche a tempo di S. Cornelio Papa, che regnava nella metà del Secolo III. si fà il conto, che vi fussero quarantasei Basiliche, e ne fà testimonianza

(a) *Cap.2. §.1. e seg.* (b) *Opusc.55. cap.15.*

nianza il Venerabile Cardinal Baronio (a), e allega su questo proposito Eusebio (b).

XII. In prova di tutto ciò basta riflettere agl'Editti degl'Imperadori, che in più occasioni ordinarono la demolizione delle Chiese de' Cristiani: *Sed etsi*, parla il Cardinal Baronio (c) *de erectis olim Ecclesiis nullum aliud suppeteret argumentum, vel ratio, ipsa saltem Imperatorum Edicta de demoliendis Christianorum Ecclesiis, quorum Eusebius (d) meminit, promulgata, plane eas jam ante erectas fuisse certissimam fidem faciunt.*

XIII. Oltre alla cura, che avevano per lo stabilimento delle Chiese materiali, frattanto non lasciavano i Vescovi unirsi tra di loro, e celebrar Concilj per stabilire Dogmi, e quanto bisognava per formar l'esterior disciplina della Chiesa: Sopra di che basta ogni libro, che tratti di questa materia, perche chi voglia, ne rimanga assicurato: e Giannone medesimo, dimentico forsi di quanto di sopra, lo confessa, cioè, che in questi tempi, quando lor veniva fatto, e le persecuzioni davano qualche tregua, raunavansi essi ne' Sinodi per far delle decisioni sopra la vera fede, per regolare la polizia, e i costumi de' Cristiani, ovvero per punire i colpevoli, seguitando in ciò l'orme degl'Apostoli, e di S. Pietro loro Capo: de' quali Sinodi ci riserbiamo parlarne più opportunamente appresso (e), ove egli di proposito favella di questi Sinodi.

XIV. Quindi, anche per confessione del medesimo Giannone, si tocca con mani, che le persecuzioni non furono d'impedimento allo stato dell'esterior polizia ne' primi tre Secoli, e che sia falso, che in que' tempi *non si ravvisasse certamente alcuna esterior politia*, come lui dice, e tant'altro di più vedrassi ne' seguenti Capitoli, e paragrafi, co' quali innegabilmente si rende manifesta una tal polizia.

§. IV.

Se la Religione Cristiana alterasse lo Stato politico dell' Imperio.

PEr queste cagioni niuna mutazione, o cambiamento potè recarsi nella politia dell'Imperio, e tanto meno in queste nostre Provincie a tali tempi, per la nuova Religione Cristiana. Le Città eran tutte gentili, gentile era la Religione, che pubblicamente si professava, i Magistrati, le leggi, i costumi, i riti tutti. I Cristiani erano riputati come pubblici inimici, perturbatori dello Sta-

I. Giannone coll'introdursi in quel, che dice sù di ciò, parlando con doppiezza per ingannare il mondo, tra le altre cose cerca primieramente sempre più insinuarsi per far apparire, che in que' primi tre Secoli la Chiesa non ebbe esterior polizia veruna, giacche vie più replica, che allora *le Città erano tutte gentili, gentile era la Religione, che pubblicamente si professava, i Ma-*

(a) *Ad An. Christi 57. num. 101.* (b) *Histor. lib.6. cap.35.*
(c) *Loc. cit. num.100.* (d) *Histor. lib. 8.*
(e) *Hoc eod. lib. 1. cap. 4. §. 3.*

Stato, e come tali fuori della Repubblica: le loro adunanze severamente proibite, non potevan aver Collegj separati, non potevan le lor Chiese posseder cos'alcuna. Tutte le Città di queste nostre Provincie, ancorche nelle medesime molti Cristiani vivessero di nascosto, e tuttavia il numero de' Fedeli crescesse, eran gentili, ed il gentilesmo era pubblicamente professato. Ciascuna Città governandosi ad esempio di Roma, e molte da' Magistrati Romani, si studiava anche nella Religione imitare il suo capo: e ciò non pur facevano i Municipj, le Colonie, e le Prefetture, ma anche le Città federate, che maggior libertà avevano. Loc. cit. p. 60. vers. *Per queste cagioni*.

i Magistrati, le leggi, i costumi, i riti tutti, e che i Cristiani erano riputati, come pubblici nemici, perturbatori dello stato, e come tali, fuori della Repubblica: e che per queste cagioni viene a confermare lo che prima già disse, cioè, che in questi tempi cotanto turbati niuna esterior polizia Ecclesiastica poteva certamente ravvisarsi: e comecche nel paragrafo precedente un tal suo sentimento resta ribbuttato; quindi ci rimettiamo a quanto in esso, ed a quant' altro appresso sù di ciò dirassi.

II. In secondo luogo per render odiosa la nostra Religione asserisce: *Per queste cagioni niuna mutazione, o cambiamento potè recarsi nella polizia dell'Imperio, e tanto meno nelle nostre Provincie a tali tempi per la nuova Religione Cristiana*: cioè perche tutte le Città erano gentili, e tali *i Magistrati, le leggi, i costumi, i riti, ed i Cristiani erano riputati come pubblici nemici, e perturbatori dello Stato, e come tali fuori della Repubblica*: e così viene a dire, che dopo stabilita la polizia esteriore della Chiesa, lo Stato ricevè molto cambiamento colla rovina del governo politico.

III. Questo fu sentimento di Niccolò Macchiavello, il quale, ancorche nato dentro il seno della Chiesa, andò disseminando queste, ed altre massime per farsi stimare più del dovere politico, e tacitamente lo abbraccia Giannone in dire, che allora lo Stato non ricevè cambiamento, e continuarono le medesime leggi, i medesimi costumi, gli stessi Riti, e che perciò la Religione non alterasse lo Stato politico.

IV. Quandoche la Religione non alterò, e molto meno rovinò lo Stato, ed il governo politico, ma lo migliorò, lo perfezionò coll'insegnare a' Principi, ed a' Magistrati le virtù necessarie per ben governare, come tra gli altri lo fanno vedere la famosissima legazione di Atenagora, le Apologie di Giustino, e di Tertulliano, i libri di Arnobio Africano contro i Gentili, le Istituzioni di Lattanzio, e l'aureo libretto di S. Cipriano a Demetriano Pro-Consolo, come alcuni vogliono, dell'Africa, Girolamo Orosio *de Nobilitate Christiana*, Bozio *de Ruinis Gentium, & Regnorum adversus impios Politicos*. E noi meglio lo facciam vedere appresso (a).

V. S'inoltra poi a dire, che *le loro adunanze*, cioè de' Cristiani, *severamente proibite non potevan aver Collegj separati, non potevan le loro Chiese posseder cos'alcuna*: e come che di tutto ciò ci viene in acconcio parlarne più opportunamente appresso, stimiamo per ora sospendere di farne altro discorso.

(a) *Lib. 1. cap. 5. §. 2. e seqq.*

§. V.

Si esamina, se a tempo di Onorio, ed Arcadio Cristiani Imperadori, in queste parti, e specialmente in Napoli regnasse universalmente il Gentilesimo.

N*Apoli non già come altri crede, divenne tutta intera Cristiana fin dal primo dì della predicazione, che dicesi esservi stata fatta da S. Pietro. Ben è probabile, che alcuni de' Napoletani abbracciasser incontanente la fede di Cristo, e con molta cautela, seguendo il lor Vescovo Aspreno, vivessero occulti in tal credenza; ma tutto il resto era idolatra, e questo culto veniva pubblicamente professato. Anzi che fra le Città Greche in queste nostre Regioni, Napoli fu certamente la più superstiziosa, e la più attaccata agl'errori degl'Etnici, ed alla sua antica Religione*: Soggiugne poi, che avea pubblici Templi, e varie Deità, e le nomina. Ebbe altresì le Fratrie dedicate a' suoi Patrj Dij, ed anche gl'Eroi, infiniti erano i giuochi per celebrare la solennità delle loro feste, fra quali i lampadici.

Vanamente credono alcuni, che in Napoli cessassero queste festività, e questi Tempj tantosto, che fuvi da S. Pietro predicato il Vangelo: imperocchè è manifesto, che vi si mantenner quelli per molto spazio dappoi: Quivi parla de' giuochi, e specialmente de' giuochi ginnici, ed Atletici, e vuole, che fosse favorito il Ginnasio degl'Atletici, anche dagl'Imperadori in gran numero, che a Costantino precederono, la più parte de' quali furono persecutori della Religione: che perciò mai

I. NOn contento Giannone d'aver lasciata dubbiosa la venuta di S. Pietro in queste nostre parti, ed in Roma, continuando il suo impegno, anche in proposito, di cui si parla, asserisce, come per relazione di altri, creder alcuni, che Napoli tutta intera divenisse Cristiana fin dal primo dì della predicazione, che *dicesi* esservi stata fatta da S. Pietro: ed altrove, come dicemmo, significando lo stesso, si serve della parola *narrasi*.

II. Che S. Pietro fusse venuto in queste nostre parti, ed in Roma, e che vi avesse fondato la Religione, già ne parlassimo bastantemente (*a*): ma che colla sua predicazione Napoli tutta intera divenisse Cristiana, non lo pretendiamo; siccome all'incontro replichiamo quel, che più volte si è detto, che in que' primi tre Secoli non sempre di soppiatto i Cristiani in queste parti facessero le loro funzioni (*b*).

III. Egli s'impegna a tutto potere, non solo per que' tre primi Secoli, ma anche appresso render oscura, abietta, ed avvilita la Chiesa tutta intera, e far vedere la Religione odiosa a tutto il mondo, e specialmente in queste nostre parti, volendo, che anche dopo, che Costantino M. dasse la pace alla Chiesa, *si penò gran tempo, innanzi che il falso culto potesse interamente abolirsi, siccome in altre Città dell'Imperio altresì, ed in Roma stessa fin al* tem-

(a) *Cap. 3. §. 1. e seq.* (b) *Dict. cap. 3. §. 3.*

mai potrà persuadersi, che questa Città dopo il passaggio di S. Pietro per Roma, avesse il Gentilesmo deposto, e pubblicamente abbracciata la Religione Cristiana, e riflettendosi a' costumi de' Napolitani, tenacissimi de' loro Patrj Dij, alle frequenti dimore degl'Imperadori in questa Città, al di loro mortal odio contro i Cristiani, niuno potrà certamente persuaderselo: *Anzi per la gran superstizione de' Napoletani, e per la somma lor venerazione verso i Patrj Numi, eziandio dappoiche Costantino M. diede la pace alla Chiesa, si penò gran tempo, innanzi che il falso culto potesse interamente abolirvisi, siccome in altre Città dell'Imperio altresì, ed in Roma stessa fino a' tempi degl'Imperadori Arcadio, ed Onorio Principi religiosissimi, e risoluti di sterminare nell'Imperio l'Idolatria, non vi si potè affatto estinguere*: E vuole, sia mal tessuta favola ciò, che narrasi delle tante Chiese, ed Altari in Napoli, eretti da Costantino M.; pretendendo provare colla lettera di Simmaco (1), che visse nel quarto Secolo, che Napoli si mantenne gentile, anche dopo Costantino, e che per aver ritenuto l'antica Religione, venisse fregiata del titolo di Città Religiosa: *quam primum Neapolim*, così egli, *petitu Civium suorum visere studeo: illic honori Urbis Religiosæ intervallum bidui deputabo. Deinc si bene Dij juverint, Capuano itinere venerabilem nobis Romam, laremque petemus*: e sapendo ognuno, che Simmaco fu fiero nemico de' Cristiani, chiamando Napoli Città *Religiosa*, non poteva intendere della Cristiana Religione: ma solamente perche rovinando da ogni lato il Gentilismo, reputò egli Napoli cospicua, e Religiosa per quella falsa *tempo degl' Imperadori Arcadio, ed Onorio Principi religiosissimi*.

IV. Che fino al tempo d'Arcadio, ed Onorio Imperadori non vi mancassero de' Gentili, gliel' accordiamo, ed anche molti; ma che universalmente il Paganesmo non fusse estinto, e specialmente in Roma, prima di Arcadio, ed Onorio, questo sì, che manifestamente è falso, avendo di tale abolimento la gloria Teodosio il Grande, com' è ben noto ad ognuno.

V. Infiniti Scrittori di ogni Nazione, Cronisti, ed altri, che scrivono delle Chiese particolari, potressimo addurre per far vedere, che la Religione dominante in queste parti, specialmente in Napoli, prima di Arcadio, ed Onorio, fusse la Cristiana, non già il Paganesmo; ma stimiamo per tal'effetto bastantissimo a provare tutto ciò, far menzione delle leggi degl'Imperadori, che regnarono prima di Arcadio, e di Onorio.

VI. Costantino il Grande ordinò abolirsi il Gentilesmo: fè porre in libertà i Cristiani esiliati dalla tirannide degl'Imperadori Gentili: volle, che si gastigassero coloro, che si burlavano de' Cristiani: che si demolissero i Tempj de' Gentili: si bandissero gl'Eretici, i Scismatici, i Novaziani: e si leggono queste leggi nel Codice Teodosiano, ed Eusebio diffusamente nella sua vita: e Costanzo suo figlio, anch'egli continuando le vestigia del suo gran Padre, ordinò l'osservanza delle sue leggi (a) contro gl'Idolatri, e Gentili.

VII. Giuliano Apostata nel poco tempo del suo Regno, perche subito fu ucciso, perseguitò i Cristiani; ma Valentiniano I. moderò le sue intraprese, e Graziano pubblicamente favo-

(a) *L. 2. de Pagan. Cod. Theodos.*

falsa Religione, che da lei costantemente si professava: e dopo d'aver cercato di confermare questo suo sentimento, conchiude, che in queste parti non finì d'abbattersi l'Idolatria fin a' tempi di Arcadio, ed Onorio, e termina, che in Oriente poteva: *un poco meglio ravvisarsi la polizia Ecclesiastica, e professarsi con più libertà la Cristiana Religione, come quelle, dove le persecuzioni non furon cotanto rabbiose, e feroci; ma non per tutto ciò recossi alterazione alcuna allo stato civile, o altro cambiamento: imperocchè come perseguitata, e sbandita dall'Imperio, non poteva pubblicamente ritenersi, e molto meno professarsi*: d. tom. 1. lib. 1. cap. ult. n. 3. p. 61. vers. *Napoli*, e seqq.

(1) Simmach. ep. 27. lib. 8.

revole a' Cattolici, richiamò loro dall' esilio, che soffrivano per la tirannide di Giuliano, e fè molte leggi a loro favore, contro i Donatisti, e Manichei, ed altri Eretici, che parimente si leggono nel Codice Teodosiano.

VIII. E finalmente le leggi, che si leggono nel suo Codice, fanno vedere ciò, che operasse Teodosio il Grande per il totale abolimento dell' Idolatria, e Gentilesmo, e contro gli Eretici, i Donatisti, e Manichei, mettendogli tutti in dispersione: e lo stesso continuarono Arcadio, ed Onorio, suoi figli, come parlano le loro leggi in esso Codice Teodosiano, e nel Giustinianeo ancora.

IX. Egli si sforza provare il suo intento con una lettera di Simmaco, che fu Prefetto di Roma sotto Teodosio Imperadore, volendo, che dando alla Città di Napoli titolo di *Religiosa*, facesse vedere la sua costanza in ritenere l'antica Religione (a) del Paganesmo, com'era Simmaco. Ma che che sia di essa lettera, e quale fusse l'interpretazione, che si dasse alla detta parola *Religiosa* dal Pellegrino nella sua Storia della Campagna in fine, o dal Chioccarelli, ove de' Vescovi Napolitani, sapendo egli, ancorchè Gentile, ma uno degli Oratori più celebri di que' tempi, il rigore, che si praticava contro il Paganesmo, non avrà voluto in ciò allontanarsi dal sentimento del Principe Religiosissimo, e che si ritrovava aver dato lo bando per il totale abolimento del Paganesmo: cosicchè avendo dato a quella Città il carattere di *Religiosa*, dobbiamo ben supporre d'averla voluta canonizzare per tale intorno alla Religione Cristiana, ch'ella professava.

X. Ognuno poi ben sà l'esilio, che fu dato allo stesso Simmaco d'ordine del medesimo Imperador Teodosio per aver voluto tentare, che non si demolisse il Tempio della Vittoria, come può vedersi presso il Baronio (b): così pure ne parla Tillemont sulla vita di Teodosio I. (c).

XI. Laonde sapendo Simmaco il rigore del Principe, ed avendo egli veduto le operazioni del medesimo, e sue leggi per la totale abolizione del Gentilesimo, e per lo stabilimento della Religione Cristiana, niun prudente può mai persuadersi, che avesse voluto lo stesso dare il carattere di *Religiosa* a quella Città, se non per la Religione Cristiana, ch'era la dominante, e si professava dagl'Imperadori: e poi, quand'anche così avesse appellato Simmaco la Città di Napoli, cioè *Religiosa*, nel senso, che si espone da Giannone, non per questo deve prenderli

(a) *Simmac. lib. 8. delle sue Pistole ep. 27.* (b) *Ad An. Christi 388. n. 93.*
(c) *Tom. 5. Ist. degl'Imper. art. 46. p. 300. & alibi.*

dersi, come un detto del Vangelo, e talvolta si dissimulava, perche in que' tempi veniva egli stimato per uomo molto politico, e di gran destrezza (*a*).

XII. Inoltre ritornaudo Giannone a fare la solita cantilena con asserire quel, che più volte si è detto di sopra intorno alla polizia della Chiesa, e che benche nell'altre Provincie, e più in quelle di Oriente si poteva un poco meglio ravvisare, col motivo, che in esse le persecuzioni non erano cotanto furiose; nientedimeno non si recò alterazione alcuna allo stato civile, o altro cambiamento: noi avendone anche parlato più volte di sopra, tralasciamo dirne altro.

CAP. IV.

Della Gerarchia Ecclesiastica, e de' Sinodi celebrati ne' primi tre Secoli.

§. I.

Degl' Ordini, e Gradi, che ne' primi tre Secoli componevano la Gerarchia della Chiesa.

N*On conobbe la Chiesa in questi tre primi Secoli altra Gerarchia, ne altri Gradi, se non di Vescovi, Preti, e Diaconi*, d. lib. 1. cap. ult. n. 4. p. 63. vers. *Non conobbe.*

I. QUesto stesso si legge scritto presso Giannone (*b*), cioè: *Tale fu la politia in que' primi Secoli dello Stato Ecclesiastico, ne altra Gerarchia si ravvisò, ne altri Gradi distinti, se non di Vescovi, Preti, e Diaconi*: Ed in ciò conviene con Giovanni Calvino (*c*), Martino Kmnitio (*d*), ed altri, i quali vogliono quest'appunto, ch'egli dice, cioè, che in que' primi tre Secoli non vi fussero altri Gradi, ne altra Gerarchia, che di Vescovi, ch'essi appellano *Pastori*, Preti, che chiamano *Seniori*, *Dottori*, o *Ministri*, e Diaconi; e che tutti gli altri Gradi fussero inventati da' Papisti: *Primitivæ Ecclesiæ*, così parla Calvino degli altri Gradi, oltre a' suddetti (*e*) *incogniti fuerunt, & multis postea annis excogitati*.

II. Conviene anch'egli co' Novatori, quanto all'officio di essi tre Ordini, che lui appella Gradi, che componevano la Gerarchia di que' primi tre Secoli: perciocche sopra fu veduto, che in sua sentenza Cristo Signor Nostro non lasciasse agli Apostoli la potestà dell'Ordine, ma solo di predicare, di legare, e sciorre (*f*), e che per conseguenza non conferendosi i suddetti Ordini, che il medesi-

(a) *Baron. ad An. Christi* 384. *n.*7. (b) *Lib.*1. *cap.ult. n.*1. *p.*55. *vers.*Tale fu.
(c) *Calvin. lib.* 4. *Instit. cap.* 4. *e cap.* 19. (d) *Kmnit. esam. sopra la sess.* 23. *del Concilio di Trento.* (e) *Calvin.loc.cit.c.*19.§.27. (f) *V. lib.*1. *cap.*2. §.3.

desimo chiama Gradi, con certo rito sagro dal Vescovo, bisogna dire, che ancor egli sia di sentimento, che non siano, che semplici Officj Religiosi, diretti all'esercizio d'opere di pietà, come appunto, Ordine delle Diaconesse si appellava quello di alcune Donne, che si destinavano al servizio delle Chiese, ed altri simili.

III. Cosicche in loro sentenza per il Grado del Diaconato, altro non vogliono, se non asserire, che fusse un'officio destinato per ricevere unicamente le oblazioni, ed amministrare le ricchezze delle Chiese, non che insignito del Sagr' Ordine, dovesse assistere al Sacerdote Celebrante, battezzare, predicare, e fare tutt'altro, che porta la sua sagra incumbenza.

IV. Parimente, che l'impiego de' Sacerdoti, e de' Vescovi non fusse, che un semplice Ministero, dato loro solamente per insegnare, ed istruire, e che i Vescovi non differissero in altro da' semplici Sacerdoti, ch'eletti dal di loro comune, avessero la soprintendenza per dar riparo alle loro dissenzioni, non già, che fussero a' medesimi superiori per dignità, e giurisdizione, come colle stesse parole asserisce Calvino (*a*), e da noi di sopra si riprova (*b*).

V. Questo stesso vuol anche Giannone, il quale dicendo, che non vi fusse altra Gerarchia, che di Vescovi, Preti, e Diaconi, parimente conchiude egli una tale soprintendenza sopra gli altri, e dice, che se per avventura divisione alcuna sorgeva tra Fedeli, tosto la componevano, e sedavano gli animi perturbati, come appresso vedrassi, oltre a quel, che di sopra si è scritto in riprova di tal sentimento.

VI. Ma tutto questo per esser contro i nostri dogmi, non fa bisogno molto parlarne, essendo chiaro, che oltre a'suddetti Gradi, ch'egli appella, vi sono altri Gradi, che compongono la Gerarchia dell'Ordine, e tutti d'istituzione divina, come sopra dicessimo (*c*) è qui non ci gravaremo replicarlo: *Si quis dixerit*, così parla il S. Concilio di Trento (*d*) *in Ecclesia Catholica non esse Hierarchiam divina ordinatione institutam, quæ constat ex Episcopis, Presbyteris, & Ministris, anathema sit*.

VII. Chi poi siano questi altri Ministri, si spiega dal medesimo S. Concilio di Trento (*e*), come siegue. *Ut qui jam Clericali Tonsura insigniti essent, per minores ad majores ascenderent: Nam non solum de Sacerdotibus, sed & de Diaconis Sacræ literæ apertam mentionem faciunt, & quæ maximè in illorum ordinatione attendenda sunt gravissimis verbis docet, & ab ipso Ecclesiæ initio sequentium Ordinum nomina, atque uniuscujusque eorum propria ministeria, Subdiaconi, scilicet, Acolythi, Exorcistæ, Lectoris, & Ostiarii in usu fuisse cognoscuntur, quamvis non pari gradu; nam Subdiaconatus ad majores Ordines a Patribus, & Sacris Conciliis refertur, in quibus & de aliis inferioribus frequentissimè legimus* (*f*).

VIII. Potressimo in conferma di tutto ciò allegare Scritture, Concilj, e Padri de' medesimi primi Secoli, e di altri appresso, e quelli stessi, che si enunciano

(a) *Calvin. loc. cit. cap.4.* (b) *Lib.1. cap.2. §.5.* (c) *Cap.2. §.7.*
(d) *Sess. 23. de Sacram. Ord. Can.6.* (e) *Sess. 23. de Sacram. Ord. cap. 2.*
(f) *V. infra lib. 4. cap. 2. §. 3. ad casum egregiè.*

ciano in esso S. Concilio di Trento; ma scrivendo, per nostro privato studio, tralasciamo far pompa di erudizione, bastando quanto ivi letteralmente si legge; ed in ogni caso può osservarsi ciò, che sù tale proposito scrive Ludovico Tommasino (*a*), ed altri.

IX. Oltre alla suddetta Gerarchia dell'Ordine, non può negarsi l'altra, ch'è quella di giurisdizione. Giannone asserendo, che la Chiesa in que' primi tre Secoli non conoscesse altra Gerarchia, ne altri Gradi, se non di Vescovi, Preti, e Diaconi, e niente dicendo de' Metropolitani, de' Primati, degli Esarchi, de' Patriarchi, siccome nemmeno dal Romano Pontefice, ed altrove parla di S.Pietro, come d'ogni altro de' Santi Apostoli; e parimente volendo egli altrove, che tutto il potere del Sacerdozio fosse circa le cose spirituali, ecco, che unendosi anche in ciò co' Novatori, viene altresì ad abbattere questa Gerarchia di giurisdizione.

X. Cristo Signor Nostro prima di salire al Cielo lasciò per suo Vicario in Terra con amplissime facoltà S. Pietro, e lo destinò Capo de' suoi Apostoli; e dando loro la potestà dell' Ordine, e quella di giurisdizione subordinandola a S. Pietro, gli comandò, che predicassero il suo Sagro Vangelo, dicendo (*b*): *Data est mihi omnis potestas in Cælo, & in Terra: Euntes ergo docete omnes Gentes, baptizantes eos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia, quæcumque mandavi vobis.*

XI. E quantunque Cristo Signor Nostro con quanto si è detto di sopra, ed altro, ordinasse a S. Pietro, e suoi Apostoli predicare il Vangelo per tutto il mondo, dandogli la potestà convenevole per detto effetto; il Primato con tutto ciò dell'Ordine, e di giurisdizione sopra tutta la Chiesa, lo diede a S.Pietro solo (*c*). Questo è dogma di nostra santa Religione, e contro gl'Eretici, specialmente degli ultimi tempi, ne parlano molti gravissimi Scrittori.

XII. Tra questi, Ludovico Maimburg, Scrittore assai alieno dall'adulazione, il quale sù tal proposito, così scrive: *Id solum dicam, de quo Catholicorum omnium est concors sententia, Jesum Christum ex omnibus Apostolis S.Petrum elegisse, cui non solùm* Primatum Ordinis, & honoris contulisse, *seu primum locum, tanquam primo inter pares sibi dignitate, donis, ac facultatibus, & favoribus, seu gratiis Apostulatui, & Episcopatui inseparabiliter annexis,* sed etiam Primatum jurisdictionis, potestatis, & authoritatis, *in omnes Fideles in tota Ecclesia, cujus ab eo constitutus est Caput* (*d*).

XIII. Cosicche S. Pietro, secondo l'istruzione avutane da Cristo Signor Nostro, e suggeritagli dallo Spirito Santo, tratto tratto per se, o per mezzo de' Santi Apostoli predicando il S.Vangelo, come meglio portava l'opportunità de' luoghi, andavano fondando, o stabilendo Chiese, ritenendo per se stessi il di loro governo, o assegnandolo ad altri, che poi passò ne' Successori, colla mira di stabilirle, come più potevano, nelle Città più principali, ad effetto, che con maggior facilità il Sagro Vangelo si potesse pubblicare ne' luoghi meno principali.

XIV. Tan-

(a) *De Veter. & Nov. Eccles. discipl. tom.1. lib.51. n.2.* (b) *Matt. ult.*
(c) *Lib.1. cap.2. §.2. & alibi.* (d) *Traitè Historic. chap.4.*

XIV. Tantocche altri furono i Vescovi, che presedevano nelle Città picciole altri nelle grandi, che avevano sotto di loro più Città inferiori; altri nelle Capitali delle Diocesi, come si appellavano in que' tempi, ed erano quelle, che sotto di loro avevano altre Metropoli, e con tal' ordine presero diversi nomi, cioè di Metropolitani, di Arcivescovi, di Primati, o pure di Esarchi, e di Patriarchi, come appunto furono la Chiesa Romana, l'Alessandrina, e l'Antiochena, Patriarchali fondate da S. Pietro, cioè l'Antiochena, nella quale sostitui S. Evodio, l'Alessandrina per mezzo di S.Marco, e la Romana, in cui visse, e dove ricevè la corona del Martirio.

XV. S.Paolo tra gli altri Santi Apostoli, non tralasciò anch'egli esercitare un tal ministero, e l'abbiamo in specie da una sua epistola, che fù la prima, scritta a Tito, ove così si legge: *hujus rei gratia reliqui Te Cretæ, ut ea, quæ desunt, corrigas, & constituas per Civitates Presbyteros, sicut & ego disposui tibi:* e sotto questo nome di Preti in que' tempi venivano compresi anche i Vescovi.

XVI. Sirmondo contro l'Eretico Salmasio (*a*), oltre a tant'altri, e Concilj, e Padri, Greci, e Latini d'ogni tempo, nota questi quattro Gradi di essere stati sempre nella Chiesa, cioè Vescovi, Metropoliti, Primati, o fussero Esarchi, e Patriarchi; e nel tempo stesso spiega la loro differenza, e così parlando a Salmasio, scrive: *Episcopi singularum Civitatum, Metropolitæ Provinciarum, Primates, seu Exarchi Diœceseon, & qui Sedes propriè dictas regunt, Patriarchæ, consequenter & hos inter se gradus, ita comparatos esse non ignoras, ut superior inferiorem semper complectatur. Nam qui Metropolitanus est Provinciæ, idem Episcopus est Civitatis suæ, & qui primus est Diœcesis, idem & Metropolitanus Provinciæ suæ, & suæ item Civitatis Episcopus. Atque ita deinceps, sicut inquit cap.8., in Exercitu Imperator, & si peculiarem Cohortis cujuspiam, vel Alæ præfecturam subeat, non fit, ut Copiarum omnium Dux idem, & caput esse non possit; sic in Ecclesia Catholica, reclament, licet terramque Cælo misceant Romanæ Sedis perduelles, unum, eumdemque Pontificem Maximum diversas sacri muneris partes, & personas sustinere: nullisque, vel tuis, vel aliorum exercitationibus, ac Diatribis effici posse, quo minus is Pontifex Romanorum Ecclesiæ, ut proprius præsit Episcopus, & Provinciam Romanam, ut Metropolitanus, Italiam, ut Primas, Occidentem regat, ut Patriarcha idem tamen universæ simul Ecclesiæ sibi in Petri persona commissæ, ut legitimus Petri Successor, clavum teneat.*

§.II.

(a) *De Suburbicar. cap.5.*

§. II.

Della maniera, colla quale ne' primi tre Secoli si componevano gli affari di momento, specialmente intorno alla Religione, ove del Primato del Papa.

I *Vescovi, ch' avevan la soprantendenza, ed a' quali tutti gl' ordini della Chiesa ubbidivano, col loro sommo zelo, e carità, se per avventura divisione alcuna scorgevan tra Fedeli, tosto la componevano, e sedavano gl' animi perturbati. La carità era uguale, così negl'uni, che negl'altri, ne' primi di servirsi con moderazione della loro preminenza, ne' secondi, d'ubbidir loro con intera rassegnazione. Se occorreva deliberarsi affare alcuno di momento intorno alla Religione, acciocchè si mantenesse fra tutte le Chiese una stabile Concordia, e legame, e non fosse l'una discordante dall'altra: solevan, i Vescovi infra di loro comunicar ciò che accadeva, e per mezzo di messi, o di lettere, che chiamavan* formate, *mantenevan il commercio; e così tutti uniti con istretto nodo, rappresentanti la Chiesa universale, si munivano contro le divisioni, e scisme, che mai assero potuto insorgere* (1). Luc. cit. d. p. *63.* vers. *Non conobbe dopo il principio.*

(1) L. Sodales 4. D. de Colleg. V. Desider. Herald. obser. & emend. lib. cap. 42. Salmas. observat. ad Jus Attic. & Rom. cap. 4.

I. Giannone parla de' mezzi, che si praticavano in que' primi tre Secoli per comporre le divisioni, che nascevano tra Fedeli: e volendo, che i Vescovi, che avevano la soprantendenza, col di loro zelo, e senz'abuso della loro preminenza le componevano, viene con doppiezza di parlare a ridire quel, che altrove più volte gia disse, cioè, che il governo della Chiesa fusse presso il comun consiglio del Presbiterio, come in Aristocrazia; ma che poi cresciuto il numero de' Fedeli, e la moltitudine portando confusioni, e divisioni, per ovviare a' disordini si pensò dare la soprantendenza ad uno de' Preti, che chiamarono Vescovo, il quale collocato in più sublime grado, avea la soprantendenza, e che il governo, ch'era col Presbiterio, divenisse misto di Monarchico, e di Aristocratico.

II. E sopra fattosi vedere, che sin da' primi tempi fù diverso il governo della Chiesa da quel, che da lui si descrive, e che altra fù l'ingerenza de' Vescovi, oltre alla preminenza, e soprantendenza: quindi ci rimettiamo a quanto sù di ciò si è scritto (*a*), e più si dirà appresso (*b*), con cui apparisce, che ove non giovava l'insinuazione, e l'officio di carità, i Vescovi si prevalevano d'altri mezzi per comporre le divisioni, che nascevano tra Fedeli.

III. S'inoltra poi a dire, che *se occorreva deliberarsi affare alcuno di momento intorno alla Religione, acciocchè si mantenesse una stabile concordia, e lega-*

(a) *Lib. 1. cap. 2. §. 4. & seqq.* (b) *Lib. 1. cap. 6. §. 5*

legame, e non fusse l'una discordante dall'altra, solevan i Vescovi infra di lor comunicar ciò, che accadeva, e per mezzo di messi, o di lettere, che chiamavan formate, *mantenevan il commercio, e così tutti uniti con istretto nodo, rappresentanti la Chiesa Universale, si munivano contra le divisioni, e scisme, che mai avessero potuto insorgere.*

IV. Con che volendo egli, che ne' primi tre Secoli il commercio si mantenesse da tutte le Chiese del mondo col mezzo *de' messi, e di lettere*, ch'egli appella, *formate*; e soggiungendo, che *così tutti uniti con istretto nodo, rappresentanti la Chiesa Universale, si munivano contro le divisioni, e le scisme, che mai avessero potuto insorgere*, viene a formare un Corpo senza Capo, mentre nella maniera, con cui esso parla, il Papa non si considera, che come ogn'altro Vescovo; ed in questo modo in cambio di comporsi le divisioni, e di togliersi le scisme, piuttosto si fomentarebbero: imperciocche prima, che i Vescovi convengano, e consentano, o pure *consulti separatim omnes responderent*, le divisioni, e le scisme *magis serperent, velut cancer* (*a*).

V. La maniera per mantenere il commercio, e togliere le divisioni, e le scisme tra Vescovi, non è quella, che si asserisce da Giannone, ma di ricorrere in occasione delle divisioni, e de' scismi al Papa, ed alla Sede Apostolica per se stessi, o per mezzo de' loro legati, e lettere: e così appunto è stato praticato fin da' primi tempi, e tale riconosciuto da' Padri della Chiesa: *ad hanc Ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam*, come scrive S. Ireneo fin dal terzo Secolo (*b*), come quello, in cui si conserva il deposito della dottrina, e dell'Apostolica tradizione, conforme scrisse Tertulliano (*c*), e molti altri lo confessarono, tra' Padri d'ogni Secolo, oltre a' Concilj: e di quanto dicemmo, ne abbiamo chiarissimi esempli.

VI. Tra gli altri S. Policarpo Vescovo di Smirne ancorche Vecchio, di persona si condusse a Roma per trattare con S. Aniceto affari di Religione; e questo, stato Discepolo degl'Apostoli, ben sapeva i suoi doveri: *Hic propter quasdam super die Pascha quæstiones, sub Imperatore Antonino Pio, Ecclesiam in Urbe regente Aniceto, Romam venit*. In questa maniera l'attesta S.Girolamo (*d*): e lo asserisce l'Autore della Cronica Alessandrina (*e*). *Polycarpus Smyrnæ Pontifex, vir admiratione suscipiendus, Apostolorum auditor, & ab ipsis Episcopus institutus, adhuc superstes, Aniceto Pontifice Romam venit ob controversiam de tempore, quo celebrandum esset Pascha*. Ed oltre a tant'altri, Niceforo (*f*).

VII. Alcune Pistole di S. Cipriano a S. Cornelio Papa ci fanno vedere la concorrenza de' Vescovi a Roma, e che in tempo della sua ordinazione molti Vescovi Africani vi furono presenti (*g*). Ne oscuro documento ci dà l'Autore della vita di S. Sisto I. nel Pontificale Romano, attribuito ad Anastagio, dove si legge: *Hic constituit, ut quicumque Episcopus advocatus fuisset ad Sedem*

(a) *Charlas. de libert. Eccl. Gallic. tom.2. lib.8. cap.16. n.4.* (b) *S. Irenæus lib.3. advers. hæres. cap.3.* (c) *De Præscript. cap.36. & alibi.* (d) *De Scriptor. Eccles. in Policarpo.* (e) *Ad Consul. Tertull. & Claud. Sacerd.*

(f) *Lib.3. cap.30. interpetre Jo.Lancio.* (g) *S.Cyprian. ep.41. & 52. edit.Pam.*

dem Apostolicam, & rediens ad Parochiam suam, non susciperetur, nisi cum literis, cioè pacifiche, e communicatorie del Papa, come si ricava da tutto il contesto (*a*).

VIII. Ed ove bisognava, si spedivano in que' Secoli le legazioni a Roma per dar riparo, o prender istruzione su gl'affari più importanti di Religione, o di disciplina. Montano spargendo nuove Profezie per le Chiese dell'Asia, e di Frigia, che accreditava col mezzo di falsi miracoli, S. Ireneo fu spedito legato al Papa Eleuterio da' Martiri della Chiesa di Lione: sopra di che vedasi 'l Baronio (*b*). Lucio Re dell'Isola di Bertagna spedì al medesimo Eleuterio Legati per ricevere da lui le leggi, e la Religione Cristiana: ed i Legati furono Elvario, Avalonio, e Metuino, tutti uomini pij, come attesta Campiano Scrittore Cattolico (*c*): e secondo le testimonianze, che ce ne rende S. Cipriano, più frequenti furono le legazioni nel terzo Secolo; e tralasciandone altri documenti, ci basta transcriverne le sue parole. *Nam ego, & Collegæ plurimi, qui ad me convenerant, expectavimus adventum Collegarum nostrorum Caldonii, & Fortunati, quos ad te nuper, & Coepiscopos nostros, qui ordinationi tuæ adfuerant, legatos miseramus* (*d*).

IX. E per brevità non curando altri esempli di legazioni de' Vescovi al Papa, ed alla S. Sede di que' Secoli, diciamo qualche cosa delle lettere, come per terzo mezzo, col quale si manteneva il commercio colle Chiese, dipendente dal Papa, e da questa S. Sede: certamente non si dubita, che si scrivessero lettere i Vescovi fra di loro, ed al Papa, ed il Papa medesimo a' Vescovi, con che si dava riparo alle divisioni, e scisme, ed in tal forma si manteneva l'unità della Chiesa, specialmente sul punto della Religione.

X. Tra le altre, le Chiese dell'Africa, e della Frigia, ricorsero al Papa Aniceto, Eleuterio, o Vittore, che fusse, giacche i Scrittori non convengono in dire, quale di essi in que' tempi reggesse la Chiesa universale: e ciò per la causa di Montano, per rendere discernimento intorno alle profezie, e rivelazioni, ch' egli vantava, come dice Tertulliano (*e*).

XI. Delle lettere del Papa, pacifiche, o communicatorie, che fussero, non già formate, come Giannone erroneamente appella, per non esser state queste introdotte, se non nel primo Concilio Niceno, come scrive Papias (*f*), si vedono da quel, che accadde nel secondo Secolo in proposito della celebrazione della Pasqua, di cui nel seguente paragrafo III.: e nel terzo Secolo intorno al Battesimo degli Eretici: sù di che possono osservarsi le lettere di S. Cipriano a S. Cornelio Papa, o al Clero Romano, al quale si scriveva in Sede Vacante, come abbiamo dal medesimo S. Cipriano (*g*): ed il Clero Romano scriveva a' Vescovi, come dalle di lui lettere a S. Cipriano (*h*): al qual Clero succedè il Sagro Collegio de' Cardinali (*i*).

(a) *V. Anastas. in Vit. hujus Pap. impres. Rom.* 1718. (b) *Ad An. Christ* 179. *n.*53. (c) *Edmund. Campian. Hist. Anglic. Ecclesiast. cap.*3. *n.* 50. (d) *S. Cypr. ep.*41. *edit. Pamel.* (e) *Tertull. advers. Praxeam c.*1. (f) *In Voc. ex emend. Car. Labbæi.*
(g) *Ep.* 20. *edit. Brem. aliàs* 15. *Pam.* (h) *Epist. Cler. Rom. ad Cyprian. apud Cypr. ep.*30. *edit. Brem.* (i) *Thomass. de Vet. & nov. Eccl. disc. t.*1. *lib.*2. *c.*115. *n.*13.

XII. Siccome nelle occorrenze non tralasciavano i Papi scrivere lettere circolari a' Vescovi per detto effetto. Tra le altre abbiamo l'epistola molto celebrata in tutt' i tempi, scritta nel primo Secolo dall'Apostolico S. Clemente a que' di Corinto in occasione delle contese fra essi nate per l'eresia degli Ebioniti: della qual lettera S. Epifanio così dice: *Il medesimo Clemente con tutt' i modi possibili redarguisce gli stessi* Ebioniti *nelle lettere circolari, ch'ei scrisse, e che si leggono nelle sante Chiese* (a): ed Eusebio, e S. Girolamo attestano, che queste lettere si leggevano ne' loro tempi nell'Assemblee de' Fedeli (b).

XIII. Dionigio Vescovo di Corinto in scrivere a S. Sotero, che governò la Chiesa universale nel secondo Secolo, dice: *oggi abbiamo celebrato il sagro giorno di Domenica, in cui abbiamo letta la vostra lettera, la quale perpetuamente in avvenire leggendo non meno, che la prima scritta a noi da Clemente, abbonderemo di precetti, e documenti* (c).

XIV. Conchiudiamo finalmente col Cardinal Sfondrati (d), il quale dice, che dalla nascita di Cristo Signor Nostro, fin'all'anno 325., in cui fu celebrato il Concilio Niceno: *nulla fuisse Oecumenica Concilia celebrata, & tamen quamplurimæ hæreses toto hoc annorum decursu & extitere, & abolitæ, aut saltem damnatæ sunt. Et quamvis in particulari non semper ostendi possit, eas a Romano Pontifice damnatas esse, quippe flagrantibus persecutionibus, & Ecclesia Romana omnibus venis sanguinem fundente, otium non erat Romanis Pontificibus multa scribendi, & posterorum memoriæ commendandi; vix tamen dubium esse potest, auctoritate Summorum Pontificum fuisse confixas.*

§. III.

De' Sinodi celebrati in que' tre primi Secoli della Chiesa.

Quando lor veniva fatto, e le persecuzioni davan qualche tregua, sicche avesser potuto da varie Città unirsi insieme in una, raunavansi essi Sinodi, per far delle decisioni sopra la vera fede, per regolar la politia, e costumi de' Cristiani, ovvero per punire i colpevoli, e deliberavano ciò, che altro occorreva; seguitando in ciò l'orme degl'Apostoli, e di S. Pietro lor Capo, il quale in Gerusalemme ragunati i Fedeli,

I. Giannone ragionando della polizia de' primi tre Secoli in Oriente, asserisce, non può *con fermezza ravvisarsi nell'Imperio alcuna esterior polizia*: e questo suo erroneo sentimento fu da noi ributtato (e). In parlare appresso della medesima polizia de' primi tre Secoli in Occidente, vuole, che in essi tempi *cotanto turbati niun'esterior polizia Ecclesiastica poteva certamente ravvisarsi*: e similmente da

(a) *S. Epiphan. hæres.* 30. *n.* 15. (b) *Euseb. Hist. Eccl. lib.* 3. *cap.* 16. *S. Hieronym. lib. de Viris Illustribus.* (c) *Ap. Euseb. lib.* 4. *Hist. Eccl. cap.* 23.
(d) *Card. Sfondrat. Regal. Sacerdot. lib.* 3. §. 6. *n.* 6.. *vers. Certum est.*
(e) *Lib.* 1. *cap.* 2. §. 1.

deli, tenne concilio, che fu il primo, detto perciò Gerosolimitano, e che negl' Atti degl'Apostoli fu da S. Luca inserito (1).

(1) Act. cap. 15.

da noi è stato ributtato (a). Così pure in diversi luoghi ha sostenuto, che tutto il potere del Sacerdozio non avesse altro *per oggetto, che le cose spirituali, che non sono sensibili*: e con ciò è passato a negargli la potestà di giurisdizione; ma da Noi si è fatto altresì vedere il contrario (b).

II. Ora con manifesta contradizione apertamente asserisce, che quando lor veniva fatto, parla de' Santi Apostoli, e poi de' Vescovi, si raunavano ne' Sinodi per fare le decisioni sopra la vera fede, per regolare la polizia, e costumi de' Cristiani, o vero per punire i colpevoli; ammette ciò, che prima costantemente negava intorno alla polizia della Chiesa, tanto in Oriente, che in Occidente, ed intorno alla potestà di giurisdizione.

III. Quanto a' Sinodi, studiandosi egli far comparire la Chiesa in tutte le sue parti in que' tempi debole, e scarsa, meschinamente ne parla; e poteva farlo con maggior generosità. Fa menzione d'un solo Sinodo, tenuto a tempo di S. Pietro, e degl'Apostoli, quando in uno fu surrogato S. Mattia Apostolo in luogo di Giuda traditore (c): in altro furono prescelti, ed eletti sette Diaconi (d): in altro fu dato termine alla controversia de' Farisei circa la Circoncisione (e): ed in altro fu confermato quanto nel terzo, e fu dato alli Giudei convertiti *pro bono pacis usus legalium ad tempus* (f).

IV. Niente abbiamo di altri Sinodi del primo Secolo, dopo, che i Santi Apostoli se ne volarono al Cielo: e ciò, o perche le Chiese si governassero colle vive istruzioni lasciate loro da' medesimi, o perche se ne fusse perduta la memoria (g).

Nel secondo Secolo, quando erasi più disseminata la Religione, così nelle Provincie d'Oriente, come d'Occidente, si tennero altri Sinodi. I primi furono nell'Asia, nella Siria, e nella Palestina. In Occidente ancora cominciarono in questo Secolo, essendosene in Roma, e nella Gallia tenuti contra l'eresie di Montano, de' Catafrigi, e per la controversia Paschale (1).

(1) Von. Mastric. de or. & pr. Jur. Can. cap. 1. Doviat. Hist. Jur. Can. par. 1. c. 1.

V. Nel secondo Secolo da per tutto a cagion dell'eresie, che nacquero, specialmente di Montano, e seguaci, che voleva tra le altre cose, che si celebrasse la Pasqua secondo l' uso degl' Ebrei, per cui, passata una tal'eresia dall'Asia in Europa, e fin dentro Roma, S. Vittore Papa, che regnava verso il fine di esso Secolo, volle, che si unissero tutti i Vescovi del mondo in tanti Sinodi per dar forza maggiore al decreto di S. Pio, quale ordinò, che si celebrasse la Domenica.

VI. Cosicche propose Vittore i Vescovi, che dovevano presiedere: in quelli di Asia, Policrate Vescovo di Efeso; a quelli di Corinto, Basilio; a que' di

(a) *Lib. 1. cap. 3. §. 3.* (b) *Lib. 1. cap. 1. §. 3. & seqq.* (c) *Act. Apost. cap. 1. n. 16. & seqq.* (d) *Act. cap. 6. n. 1. & seqq.* (e) *Act. cap. 15. n. 5. & seqq.* (f) *Act. cap. 21.* (g) *Thomasin. de Veter. & nov. Eccl. discipl. tom. 2. lib. 3. cap. 45. n. 1.*

di Ponto, il Venerabile Palina; a que' di Francia, S. Ireneo Vescovo di Lione; per quello di Gerusalemme, Teofilo Vescovo di Cesarea, il quale dopo intervenne a quelli di Roma; e ad altri. Eusebio (a) riferisce, che tutti i Sinodi delle suddette Chiese, a riserva degl'Asiani, prescrissero il giorno determinato da S. Pio.

Nel terzo Secolo si fecero più spessi in Roma contro Novato, e suoi seguaci, ma più nell'Asia, e nell'Africa. Loc. cit. p. 64. vers. *Quando lor*, e seqq.

VII. Novato, e suoi seguaci molto travagliaron la Chiesa a tempo di S. Cornelio; e questo notificò a tutti i Vescovi della Cristianita, che in ogni Provincia celebrassero Congregazioni, e Concilj contro i di loro errori, ed in un'anno solo, oltre a molte Città più inferiori, uno se ne celebrò in Antiochia, parecchi in Africa, molti in Italia, e due in Roma *coram Pontifice*, intervenendovi nel secondo sessanta Vescovi (*b*).

VIII. Sarebbe un empir molta carta, voler accennare solamente i Sinodi, e Concilj, che furono celebrati ne' primi tre Secoli in Asia, in Grecia, in Arabia, in Palestina, nelle Gallie, in altre parti di Europa, in Italia, ed in Roma: tantocche in fine del medesimo Secolo terzo, *bis in anno habebantur Concilia Provincialia*: lo che poi fu confermato dal Niceno, dall'Antiocheno, dal Calcedonense, come più diffusamente si vede presso Tommasino (*c*).

IX. Sicche da quanto si è detto, si vede il gran numero de' Sinodi celebrati in que' Secoli, intorno a' quali Tertulliano, che visse nel terzo Secolo, così dice: *Aguntur præter ea (præcepta) per Græcias illas certis in locis Concilia ex universis Ecclesiis; per quæ, & altiora quædam in commune tractantur, & ipsa repræsentatio totius nominis Christiani magna veneratione celebratur* (*d*).

CAP. V.

(a) *Euseb. lib.5. cap. 22. e nelle Note di Binio sulla Vita, ed Epistole di S.Vittore Papa, vers.* Et fecit Concilium *dell'edizione di Colonia* 1606. *p.* 130. *che si riporta ne' Concilj Generali tom.* 1. (b) *Euseb. lib. 6. cap.* 33.

(c) *Loc. cit. lib.* 3. *cap.* 45. *num.*3. (d) *Tertullian.de Jejun.advers. Psychic. cap.* 13.

C A P. V.

De' primi regolamenti della Chiesa, e loro proseguimento.

§. I.

Se la Chiesa, oltre alla Sagra Scrittura, siasi fin da' suoi principj regolata colle Tradizioni, ove della loro necessità, ed autorità.

N*On ebbe la Chiesa ne' primi tempi altri regolamenti, se non quelli, ch'erano nella Scrittura Santa, ne altri libri erano conosciuti*: d. lib. 1. cap. ult. n. 5. p. 64. vers. *Non ebbe*.

I. LO Storico continuando il suo impegno, che da per tutto fa vedere di aver cōtro la polizia della Chiesa, anche in ciò, che si legge nelle riferite di lui parole, si unisce cogl'Eretici: imperciocche volendo, che la medesima ne' suoi principj non avesse avuto altri regolamenti, se non quelli, ch'erano nella *Scrittura Santa*, com'egli affettatamente dice, viene ad escludere le Tradizioni, le quali se non erano scritte, non può negarsi, che non servissero di regolamento al pari della Sagra Scrittura.

II. Gli Eretici sono quei, i quali volendo far uso della Sagra Scrittura a loro modo, e vedendo, che le Tradizioni gliel'impedivano, cominciarono a negarle, come i Valentiniani, i Gnostici, i Marcioniti, ed altri, de' quali parla S. Ireneo (*a*): Così gli Arriani, fattosene capo Massimino, che s'impugna da S. Agostino (*b*). Poi i Petrobusiani, i Valdesi, i Witclefisti. Appresso i Soccíniani, i Luterani, i Calvinisti, e loro seguaci: e contro di loro non mancano Scritture, Concilj Ecumenici, e Provinciali, e Padri d'ogni tempo.

III. Il grand'Apostolo S. Paolo (*c*) *laudo vos*, così dice, *fratres, quod per omnia mei memores estis, & sicut tradidi vobis praecepta mea tenetis*: E le parole *praecepta mea*, spiegano le Tradizioni. S. Basilio (*d*) Grisostomo (*e*) dove dopo averne parlato lungamente conchiude: *Ergo & sine scripto multa tunc illis tradebat, quod etiam multis aliis in locis indicat*. Così Teofilato, S. Epifanio, S. Damasceno, ed altri.

IV. Lo stesso Santo Apostolo a' Corinti (*f*), dice: *Caetera cum venero disponam*: e scrivendo a quelli di Tessalonica (*g*) così parla: *Itaque, Fratres, state, & te-*

(a) *Lib. 3. adversf. haeref. cap. 2.* (b) *Lib. 1. contra Maffimin.* (c) *1. ad Corint. 2.* (d) *Lib. de Spirit. Sanct. cap. 29.* (e) *Hom. 26. in Ep. 1. ad. Corint.* (f) *S. Paul. 1. Cor. 2. in fin.* (g) *Id. ad Thessalon. 2. 2. n. 15.*

& tenete traditiones, quas didicistis, sive per sermonem, sive per epistolam nostram: e questo medesimo conferma scrivendo altre Pistole a Timoteo (a) ed a quelli di Tessalonica. Con che si fa chiaro, che i Santi Apostoli, e Discepoli di Cristo non scrissero tutto quello, che insegnarono, o che essi impararono dal Divino loro Maestro, o che fusse rivelato dallo Spirito Santo per regolamento della Chiesa.

V. In fatti molte cose abbiamo, che Cristo Signor Nostro oprò, ed insegnò per detto effetto, e non si ritrovano scritte: tantocche l'Evangelista S. Giovanni (b): *Sunt autem*, così egli, *& alia multa, quæ fecit Jesus: quæ si scribantur per singula, nec ipsum arbitror mundum capere posse eos, qui scribendi sunt libros*.

VI. E come dicemmo, molte cose dopo furono rivelate dallo Spirito Santo agl'Apostoli, le quali non sono scritte, e l'attesta lo stesso Evangelista (c) dicendo, *multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modo. Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem*. E tralasciamo qui riferirle per maggior brevità.

VII. In conferma di questo nostro sagro dogma, basta dare una scorsa ne' più celebri Sinodi Ecumenici, come negl'Atti del quinto Sinodo (d). Così in quelli del sesto Sinodo (e). Come pure del settimo, ove si parla della definizione della Fede, e dell'ottavo (f).

VIII. Lo stesso nell'ultimo Sagro Concilio, ragunato in Trento (g) ove tra le altre cose si legge: *Omnem veritatem fidei, & morum disciplinam contineri in libris scriptis, & sine scripto traditionibus, quæ ex ipsius Christi ore ab Apostolis acceptæ, aut ab ipsis Apostolis, Spiritu Sancto dictante, quasi per manus traditæ, ad nos usque pervenerunt*.

IX. E poi conchiude: *Si quis*, così ivi, *traditiones prædictas sciens, & prudens contempserit, anathema sit*.

X. Nel caso di altra premura, può osservarsi Natale Alessandro (h), e 'l Cardinal Gotti di ch.m. (i), i quali trattano questa materia *pro dignitate*: e fanno con evidenza vedere, che non tutta l'esterior polizia della Chiesa si ritrova espressa nella Sagra Scrittura, ma che anche l'abbiamo dalle Tradizioni, e dalla parola di Dio non scritta, e rivelata agl'Apostoli, e colla di loro voce insegnata, e tratto tratto a noi pervenuta: e quant'altro di più bisogna per un tale argomento.

§. II.

(a) *Id. ad Timot. 1. cap. 6. 2. cap. 1. 2. & 3.* (b) *Cap. ult. vers. 25.*
(c) *Id. loc. cit. vers. 12. & 13.* (d) *Act. 5. Synod. cap. 8. & 9.*
(e) *Sext. Synod. Act. 6. & 18.* (f) *Septim. Synod. Act. 10. can. 1.*
(g) *Sess. 4. de Canonic. Script.* (h) *Hist. Eccl. Sæcul. 2. dissert. 16.*
(i) *Vera Chiesa di Cristo contro Giacomo Picenino tom. 2. part. 1. art. 4.*

§. II.

Della potestà della Chiesa di stabilir Regole, e Canoni contrarj alle leggi Civili, ed in quali casi.

D*Apoi per l'occasione de' Concilj tenutisi, furon alcuni altri regolamenti in quelli stabiliti, onde erano le Chiese di quelle Provincie governate.*

Questi non eran, che regolamenti appartenenti alla disciplina della Chiesa, non essendo stato giammai negato al Sacerdozio il conoscimento delle differenze della Religione, ed il far regolamenti appartenenti alla lor disciplina. Anche a' Sacerdoti del Paganesimo era ciò lecito di fare: ed era diritto comune, così di Romani, come di Greci, che ogni Comunità legitima conoscesse de' suoi proprj negozj, e vi facesse de' regolamenti. Cajo nostro Giureconsulto, favellando di simili Comunità, e Collegj, dice: His autem potestatem facit lex, pactionem quam velint, sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant: *e rapporta una legge di Solone, nella quale lo stesso era stabilito fra' Greci* (1) *Giovanni Doviat* (2), *e Dupino* (3) *gran Teologo di Parigi insegnarono, che la Chiesa non solamente abbia tal autorità per diritto comune, per cui ciascuna Società dee aver qualche forma di governo, per mantenersi senza confusione, e disordini, e per potervi stabilire de' regolamenti, ma che fu anche da Cristo conceduta agl'Apostoli questa potestà di far de' Canoni appartenenti alla disciplina della Chiesa; essendo indubitato, che N. S. diede autorità a' suoi Apostoli, e loro Successori di governare i Fedeli in tutto ciò, che riguarda la Religione, così circa il rischiaramento de'*

I. GIannone sopra già disse, che *non ebbe la Chiesa ne' primi tempi altri regolamenti, se non quelli, ch'erano nella Scrittura Santa*: e noi così seccamente non possiamo accordarglielo; siccome non ci ritroviamo averglielo accordato, avendo fatto vedere col paragrafo precedente, che, oltre a' regolamenti, che sono nella Sagra Scrittura, la Chiesa si regolasse anche col mezzo delle tradizioni.

II. Ora soggiungendo a quel, che di sopra si ritrova aver scritto, che *dapoi per l'occasione de' Concilj tenutisi, furon alcuni altri regolamenti in quelli stabiliti, onde erano le Chiese di quelle Provincie governate*. E poi: *Questi non eran, che regolamenti appartenenti alla disciplina della Chiesa, non essendo stato giammai negato al Sacerdozio il conoscimento delle differenze della Religione, ed il far regolamenti appartenenti alla lor disciplina*: e và bene, ne' termini però di sopra da noi espressi, cioè, che la Chiesa si governasse co' regolamenti della Sagra Scrittura, con que' delle Tradizioni, e con quest'altri, che tratto tratto s'andavano stabilendo.

III. Asserir poi, che una tal facoltà di far Canoni competa al Sacerdozio, ed alla Chiesa, come ad ogni altra Comunità, e Collegio di Marinari, e di Fornari, per conchiudere, che, siccome questi non potessero far patti, e convenzioni fra loro, contrarj alle pubbliche leggi comuni, così nem-

de' punti della fede , come intorno alla regola de' costumi . Loc. cit. d. p. 64. vers. *Non ebbe* circa med. e seq.

(1) L. Sodales 4. D. de Colleg. V. Desider. Herald. obser. & emend. lib. cap. 41. Salmas. observat. ad Jus Attic. & Rom. cap. 4.
(2) Doviat. Hist. Du Droit Canonique par. 1. cap. 1.
(3) Dupin. de Ant. Eccl. disc. dissert. 1.

meno le potesse fare la Chiesa , ancorchè riguardassero il rischiaramento de' punti di nostra Santa Fede , ed il regolamento de' costumi : or questo è uno degli errori , preso di pianta da' Novatori , che da lui si allegano , per conseguenza non può ammettersi , non potendosi negare alla Chiesa la facoltà di opporsi a quelle leggi del Secolo, le quali direttamente , o indirettamente sono contrarie alla nostra Religione , ed al buon costume .

IV. Che tale sia la sua idea , ognuno può capirlo , riflettendo alla legge di Solone , che da esso si adduce , nella quale si legge : *His autem*, parla de' suddetti Collegj , e Comunità , *potestatem facit lex , pactionem , quam velint , sibi ferre , dum ne quid ex publica lege corrumpant* : e così appunto la vogliono i Scrittori , che lui nota in margine , cioè Erald , Salmasio , Doviat , Dupino .

V. Le Comunità , e Collegj suddetti non avendo altra facoltà , che quella , che li vien data dalle pubbliche leggi , e queste non concedendogli altro , che far patti , e convenzioni tra loro , che non fusser contrarie alle leggi comuni , ogni ragion vuole , che si uniformassero colle medesime , come membri soggetti alla Repubblica : lo che non può dirsi del Sacerdozio , cui avendo Cristo Signor Nostro data la facoltà di far Canoni appartenenti alla disciplina , a' costumi , alla Religione , come anche egli dice , bisogna , che ognuno si sottometta , e che per conseguenza in ciò , che riguarda direttamente , o indirettamente la fede , il costume , la disciplina , può la Chiesa dare i dovuti provvedimenti , e derogare alle leggi contrarie .

VI. In fatti la Chiesa fin dal suo cominciamento principiò a derogare alle leggi empie , ed inique , contrarie alle leggi divine , e naturali ; e per confessione del medesimo Giannone non può negarsi , che vi fussero queste leggi , raccolte da Teodosio il Giovane nel Codice Teodosiano : e tra queste , le Costituzioni di Giuliano Apostata , di Valentiniano il Vecchio , di Valentiniano il Giovine , e di altri (*a*).

VII. E benche egli asserisca , che ciò non possa dirsi del Codice Giustiniano ; questo però non sussiste , come può vedersi nelle leggi XX. XXII. e XXIII. poste nelle Pandette sotto il Titolo *Ad legem Juliam , de Adulteriis , & Stupris* : nella legge XXIV. , con cui si dà diritto al marito di uccider la moglie in certi casi , e simili . Altre opposte all' equità della ragione naturale , come quelle , che proibiscono a' Padri , e Madri alimentare i figliuoli nati da condannato accoppiamento (*b*) , e rivocate dal diritto Canonico (*c*). Tra le Novelle di Giu-

(a) *Giannone lib. 2. cap. 7. p. 114. vers.* Nondimeno .
(b) *Novel. 89. seu Authent. Ex complexu quib. mod. nati effic. sui .*
(c) *Cap. Cum haberet & ibi Gloss. de eo qui dux. in matrim.*

Giustiniano, quella, che prescrive la Tassa a coloro, che si promovono al Sacerdozio (a), rivocata dal diritto Canonico (b), e mille altre (c).

§. III.

Se ripugni, che dentro lo stesso Imperio vi siano due Corpi di leggi, uno appartenente al governo delle cose sagre, e l'altro a quelle del Secolo.

E *Questi furono i primi fondamenti, ed i principj, onde trasse origine la ragion Canonica, la quale da poi col lungo correr degl'anni, emula della ragion Civile, maneggiata da' Romani Pontefici, ardì non pur pareggiare, ma interamente sottomettersi le leggi Civili, tanto, che dentro un Imperio medesimo, contra tutte le leggi del Governo, due corpi di leggi diverse si videro, intraprendendo l'una sopra l'altra. Origine, che fu ne' seguenti Secoli delle tante contese giurisdizionali, e de' tanti cangiamenti dello stato politico, e temporale dell'Imperio, e di queste nostre Provincie, come nel corso di quest' Istoria partitamente si conoscerà*, loc. cit. d. p. 64. verf. *Questi non eran.* circa fin.

I. QUesti certamente *furon i primi fondamenti, ed i principj, onde trasse origine la ragione Canonica*, cioè, quei, che da noi di sopra si espongono, e non già quelli, che si asferiscono da Giannone.

II. Voler dire, che la ragione Canonica *da poi col lungo correr degli anni, emula della ragione civile, maneggiata da' Romani Pontefici, ardì non pur pareggiare, ma interamente sottometterti le leggi civili*: questo non è altro, che una calunnia: imperciocche mai la Chiesa pretese sottometter le leggi civili, ma solo correggere, ed abolire le leggi inique, contrarie alla ragione naturale, alla Religione, al buon costume, o alla polizia della Chiesa, come si è detto nel precedente paragrafo, ed altrove (d): e questo per le facoltà date alla Chiesa da Cristo Signor Nostro, di far leggi, e Canoni per il suo buon governo: e negandosi alla medesima il potere di moderare, correggere, ed abolire le leggi del Secolo, contrarie al fine della creazione dell'uomo, non è chi non veda i disordini, che avverrebbero alla Religione, alla disciplina, ed a' costumi del Cristianesimo.

III. Tantocche è falso, falsissimo volere, che la Chiesa ardisse *non pur pareggiare, ma interamente sottometterti le leggi civili*: giacche la medesima in tutti i tempi piuttosto si è impegnata, e continua a fare lo stesso, incaricando a' Cristiani ubbidire alle leggi del Principe, e de' Magistrati del Secolo: *Subditi estote..... propter Deum, sive Regi, quasi praecellenti, sive Ducibus, tanquam ab eo missis*: e poi: *Deum timete, Regem honorificate* (e): ed alli mede-

K 2 simi

(a) *Auth de Sanctis Episcopis* §. *Pro consuetud.* (b) *Cap. sicut Episcopum* 1. q. 2. (c) *V. Bartol. tract. de Differ. inter Jus Canonic. & Civil.*
(d) *Lib.* 1. *cap.* 3. §. 4. (e) 1. *Petr.* 2.

simi Ecclesiastici per via direttiva in quelle cose, ove non ripugnano a' Sagri Canoni, alla giurisdizione, ed alla potestà del Sacerdozio, ed alla di loro immunità (a).

IV. Detesta egli parimente, che dentro un Imperio medesimo si vedano due Corpi di leggi diverse, coll'erroneo pretesto, che questo fusse contro le leggi del Governo, intraprendendo una sopra l'altra: ed in ciò lo stesso prende anche abbaglio; imperciocchè tra tante altre Nazioni vi furono, e vi sono diversi ufficj, e Magistrati, ed ognuno colle proprie leggi: così tra gli Etiopi, tra gli Egizj, tra i Persi, tra gli Ateniesi, ed anche a tempo della Repubblica Romana (b).

V. Rispetto alla Repubblica Romana, oltre a Livio, Dionisio, e Cicerone, molti altri fanno testimonianza, che le cose, e le Persone sagre si governavano, non colle leggi Civili, ma con quelle de' Sacerdoti, e particolarmente de' Pontefici, e del Pontefice Massimo: e questi avevano la potestà d'interpetrare il diritto della Religione, e di giudicare de' Ministri Sagri, e delle loro cause (c).

VI. Sicchè diversi furono i corpi delle leggi civili, ed Ecclesiastiche tra le altre Nazioni; e per i loro tempi lo vollero Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio, come siegue: *Habent illi Judices suos*, parlano degli Ecclesiastici, *nec quicquam his publicis commune cum legibus* (d).

VII. Il fatto si è, che lo Scrittore, negando alla Chiesa la facoltà di abolire le dette indovute leggi del Secolo, vorrebbe, che i regolamenti, e Canoni della medesima, fussero appunto, come quei de' Collegj di Marinari, di Fornari, e simili, cioè, che si dovessero sostenere, *dum ne quid ex publica lege corrumpant* (e): lo che essendo stato da noi ributtato nel precedente paragrafo, ci rimettiamo a quanto in esso, senza più stenderci su di ciò.

VIII. Intorno al di più, ch' ei dice, quando vogliansi con indifferenza osservare le cose, ogn'uno ben vedrà, quali siano state, e siano le cagioni delle discordie, nate da tempo in tempo, tra il Sacerdozio, e l'Imperio: e senza calunnia niuno potrà attribuirle all' ambizione degli Ecclesiastici, come taluni per render odiosa la potestà della Chiesa, si vanno impegnando a scrivere in questi tempi: sopra di che convenendo prendersi maggior lume, ci rimettiamo a quel, che altrove si è detto (f).

§. IV.

(a) *Can. Quis autem. 10. dist. Can. Magnus. 11. q. 1.* (b) *Baron. ad An. Christi 57. n. 34. & seqq.* (c) *Liv. lib. 1. Dionys. Alicarn. lib. 2. Rom. Antiq. Cicer. pro Dom. sua.* (d) *L. 3. Cod. Theodos. de Episc.* (e) *L. Sodales. ff. de Colleg. & Corpor. illic.* (f) *Lib. 1. cap. 1, §. 4. e segg.*

§. IV.

Se i regolamenti Ecclesiastici ne' primi tre Secoli apportarono alterazione alcuna alla polizia dell' Imperio.

IN *questi primi Secoli però niuna alterazione recaron alla politia dell' Imperio tali regolamenti: essi eran solamente ristretti per le differenze della Religione, ed a ciò, che concerneva il governo delle Chiese, e la lor disciplina: nè delle cose civili, e dell' Imperio s'impacciavano, lasciando tutto intero a' Trencipi il governo della Repubblica, come prima.* loc. cit. p. 65. verſ. *In questi.* e più p.60. verſ. *Per queste cagioni.*

I. LO Storico questo stesso, che asserisce col dicontro, ben spesso replicandolo, fa vedere la costante sua idea, che ha di spargere, che dopo i primi tre Secoli, stabilita la Religione, ella, ed i suoi regolamenti, e Canoni fussero la cagione, che si alterasse lo stato, e la polizia dell'Imperio, ad effetto di renderla odiosa: e noi avendo tutto ciò ributtato col paragrafo quarto del Capitolo terzo, per nostra memoria ci rimettiamo a quanto in esso.

II. Questo suo pensamento sta preso dal Bodino, dal Macchiavello, e simili empj Scrittori, i quali vogliono attribuire alla nostra Santa Religione, e suoi regolamenti, e Canoni la caduta del Romano Imperio: quandocche, come sopra dicemmo, colli suoi regolamenti, e Canoni ella non fu causa, che si alterasse lo stato politico dell'Imperio, ma più tosto, che si migliorasse, e si perfezionasse, con proibire per mezzo del Santo Vangelo le vendette, le inimicizie, gli adulterj, gli omicidj, i ripudj, le usure, i concubinati, e tante altre iniquità, che si professavano pubblicamente, come cose approvate dalle loro leggi.

III. Per cui si sollevavano i Gentili con i loro Magistrati, e Principi, ed i Cristiani furono costretti a soggiacere alle loro furiose persecuzioni, le quali si movevano, perche con quelle del Vangelo venivano proscritte le loro inique Leggi, e non già perche la Religione si opponesse alle loro infami Deità: lo che ad essi Gentili certamente non importava, che tra tanti falsi Dei, si venerasse Cristo Signor Nostro.

IV. Nè può dirsi, che le persecuzioni si cagionavano, non a riguardo della Religione, ma delle usurpazioni degli Ecclesiastici sopra i diritti dell' Imperio; imperciocche con quel, che si è detto ne' precedenti paragrafi, si fa vedere la moderazione praticata dal Sacerdozio in istabilire i suoi regolamenti, e Canoni, ancorche contrarj alle leggi del Secolo.

CAP. VI.

C A P. V I.

Della conoscenza delle cause, che prendeva la Chiesa ne' primi tre Secoli.

§. I.

Del regolamento, che si tenea dalla Chiesa ne' primi tre Secoli intorno alla conoscenza de' delitti pubblici, o segreti, riguardanti il costume, o la Religione.

Ebbe ancora la Chiesa in questi tempi, come cosa attenente alla sua disciplina, la censura, e correzione de' costumi fra' Cristiani. Se qualche Fedele deviando dal diritto cammino, inciampava in qualche eresia, ovvero per qualche pubblico, e notorio peccato, scandalizzava gl'altri, era prima secretamente ripreso, perche si ravvedesse: se non s'emendava, denunciavasi alla Chiesa, cioè al Vescovo, e Presbiterio co' Fedeli, dalla quale era la seconda volta ripreso; e se per fine, ciò non ostante s'ostinava nell'errore, e nella libertà del vivere, era scacciato dalla loro comunione, ed avuto, come tutti gl'altri Gentili, e Pubblicani, privandolo di tutto ciò, che dava la Chiesa a' suoi Fedeli, e'l lasciavan nella società civile con gl'altri Gentili; ne se non dopo un vero pentimento, ed una rigorosa penitenza, veniva di nuovo ammesso nella loro comunione. D.lib.1. cap.ult. n.6. p.65. vers. *Ebbe ancora.*

I. Giannone per render a' Fedeli odiosa la disciplina, che usa la Chiesa per la correzione de' costumi, e per mantenere illibata la nostra Santa Religione, cerca ogni mezzo da far vedere al Volgo tutta diversa quella, che si praticava per detto effetto in que' primi tre Secoli: Cosicche confonde egli la privata, e segreta colla correzione pubblica, e giudiziale, quandocche la correzione fraterna, o sia privata, è atto di carità; perche riguarda il bene privato del prossimo, e la giudiziale è atto di giustizia, come quella, ch'è diretta al vantaggio della Chiesa, acciò colla pubblica punizione, gli altri si astengano dal mal fare (*a*). Confonde altresì la forma de' giudizj, usata in que' primi tempi, e vuole, che la censura, e la correzione, non solo de' peccati occulti, ma anche de' pubblici, e dell'eresia, si facesse nella medesima forma.

II. Ordi-

(a) *S. Thom. 2. 2. q. 33. art. 2.*

II. Ordina, è vero, Cristo Signor Nostro: *Si peccaverit in Te frater Tuus, vade, & corripe eum inter Te, & ipsum solum* (a): queste parole però a sentimento de' Padri della Chiesa, e specialmente di S. Agostino (b), riguardano i peccati occulti, e non pubblici: *Peccavit in Te*, così il Santo Dottore, *frater Tuus, si Tu solus nosti, tum vere in Te solum peccavit*: così pure lo stesso Santo Dottore vuole, che il peccato occulto debba correggersi segretamente: *non solùm quando in nos peccatur, sed quando peccatur ab aliquo, nesciente altero, in secreto debemus corripere*.

III. La Chiesa stata sempre illuminata dallo Spirito Santo, specialmente in que' primi tempi, fin d'allora badò, e bada, non solo all'emendazione de' colpevoli, ma anche a dar riparo col gastigo, acciò col mal'esempio, gli altri non facessero lo stesso. Perciò gli occulti fin d'allora si correggevano diversamente da' peccati pubblici: di maniera, che gli occulti si ammonivano, ed i pubblici, e l'Eresia, benche occulta, si riprendevano senza la precedente monizione.

IV. Così appunto la discorre S. Tommaso (c), il quale, oltre all'autorità di S. Agostino, si prevale anche di quella di S. Paolo 1. ad Timot. 5. *Peccantes coram omnibus, argue, ut & cæteri timorem habeant*: e scrive. *Quædam enim peccata occulta sunt, quæ sunt in nocumentum proximorum, vel corporale, vel spirituale, puta si aliquis occultè tractet, quomodo Civitas tradatur hostibus, vel si Hæreticus privatim homines a fide avertat: Et quia ille, qui sic occultè peccat, non solùm in se peccat, sed etiam in alios, oportet statim procedere ad denunciationem, ut hujusmodi nocumentum impediatur*. E 'l Santo Dottore Angelico, non solo parla della disciplina de' suoi tempi, ma anche di quei del Santo Apostolo.

V. Non può dubitarsi, che que' primi Cristiani fussero molto attenti rispetto all' Eresia, e subito, che ne avevano notizia, fuggivano questi tali uomini, come appestati, e li pubblicavano, anche per precetto di S. Paolo, il quale scrivendo a' Tessalonicesi dice: *Si quis non obedit verbo nostro per epistolam, hunc notate, & ne commisceamini cum illo, ut confundatur* (d). S. Giovanni ordina lo stesso: *Si quis venit ad vos, & hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec ave ei dixeritis* (e).

VI. Questo medesimo Santo Apostolo in vedere nel bagno l'Eretico Cerinto, *fugiamus ocyus, ne balneum, in quo est Cerinthus veritatis adversarius, extemplo non corruat*, come spiegano Ireneo (f), Eusebio (g), e S. Policarpo incontrandosi con Marcione, volendo questo sapere, se lo conosceva, rispose: *Agnosco Te primogenitum Diaboli*. Eusebio (h), sopra di che veda il Baronio (i). E che non sia necessaria la precedente monizione rispetto agli Eretici, è comune sentenza de' Santi Padri (k).

VII. L'Apostolo S. Paolo scrivendo a Tito, dice: *Hæreticum hominem post*

(a) *Matth. 18. v. 15.* (b) *Serm. 14. de Verb. Dom. dell'edizione di Lovanio.*
(c) *2. 2. q. 33. art. 7. in Corpore.* (d) *S. Paul. 2. ad Thessal. 3. 14.*
(e) *S. Jo. 2. v. 10. & 11.* (f) *Lib. 3. cap. 3.* (g) *Lib. 3. cap. 13.*
(h) *Lib. 4. Histor. cap. 13.* (i) *Ad annum 74. n. 9.* (k) *Iræn. lib. 8. advers. Hæres. cap. 2. & 3. S. Ciprian. lib. 1. de laps., S. Ilar. contr. Ausensium.*

post unam, *& secundam correptionem devita* (*a*). questo però ha luogo nel caso dubbio, che taluno erri nella Fede, ed in tal caso vuole l'Apostolo, che sia istruito, come spiegano Scrittori di gran vaglia (*b*).

VIII. Voler poi dire, che in que' Secoli chi non si emendava dopo la prima segreta correzione, si dovesse denunciare alla Chiesa, cioè al Vescovo, e Presbiterio co' Fedeli: questo non può ammettersi, ed ammettendosi, sarebbe lo stesso, che ammettersi al giudizio dell' Eresia, e di altri delitti Ecclesiastici, e delle Censure, non solo i semplici Preti, ma anche i Laici: lo che in gran parte è stato sentimento di Bodino, Molineo, Zuinglio, e simili Novatori.

IX. Questo nome di Chiesa talvolta si prende per una ragunanza di Fedeli, che comprende Ecclesiastici, e Secolari: e talvolta per i soli Vescovi, e Pastori, *a quibus repræsentatur*, *& in quibus certa quadam ratione continetur Ecclesia*, *sicut in Principe Respublica* (*c*): e S. Cipriano: *scire debes*, *Episcopum in Ecclesia esse*, *& Ecclesiam in Episcopo* (*d*).

X. Ciò posto, sotto nome di Chiesa, quando si tratta di cognizione, e di legare, e sciorre, come nel caso, non viene il Vescovo, e Presbiterio con i Fedeli, nella maniera, ch' esso spiega, ma s'intende per il solo proprio Vescovo, e Pastore: imperciocche Cristo Signor Nostro nel caso diede la suddetta facoltà, non a' semplici Preti col Popolo, ma agli Apostoli, e loro Successori, ed eccone le parole: *quod si Ecclesiam non audierit*, *sit tibi sicut Ethnicus*, *& Publicanus*: e poi soggiunge: *Amen dico Vobis*, *quæcumque alligaveritis super terram*, *erunt ligata &c.* (*e*). Con che viene a dichiarare, che i Vescovi, ed i Pastori, a' quali commise la potestà delle Chiavi, erano quella Chiesa, cui dovevano denunciarsi i Delinquenti, e dalla quale si dovevano fulminare le Censure, e rigettare i Contumaci tra gli Etnici, e Pubblicani senza l'intervento di altri.

XI. S. Paolo diede in mano di Satanasso, che vuol dire, scomunicò Imeneo, ed Alessandro, acciocche fossero ammaestrati a non bestemmiare (*f*). Lo stesso praticò coll' incestuoso di Corinto (*g*): e questo anche assente. *Ego quidem absens corpore*, *præsens autem spiritu judicavi*, parla dell' Incestuoso, *ut præsens*: ed ordinò, che il suo giudicato fosse eseguito, e pubblicato nella ragunanza de' Fedeli, dov' egli sarebbe stato presente *in spiritu* (*h*).

XII. Sicche si vede ben chiaro, che in que' Secoli niuna ingerenza aveva il Presbiterio co' Fedeli intorno alle cose suddette: e se talvolta si ragunavano, ciò si faceva per pubblicarsi tali sentenze alli medesimi, come si fa anche in certi casi presentemente.

XIII. Si conferma maggiormente lo che si disse, coll'istruzione, che diè S. Paolo a Timoteo: *Adversus Presbyterum*, così egli, *accusationem noli recipe-*

(a) *S. Paul. ad Tit. cap.3.* (b) *Cornel. a Lapid. in ep. ad Tit. cap.3. Gregor. de Valenza tom. 3. disp. 3. q. 10. punct. 5. §. 1. Alphons. de Castro. lib. 1. de Just. Haret. punct. cap 5.* (c) *Charlas. de libert. Eccl. Gallic. lib.1. cap.2. n.5.*

(d) *S. Cyprian. ep.69. edit. Pamel.* (e) *Matt.18. v.17. & 18.* (f) *S. Paul. 1. ad Timot.1. 20.* (g) *S.Paul. 1. ad Cor.5.* (h) *S.Paul. loc. cit. v.3. 4. & 5.*

cipere, nisi sub duobus, aut tribus testibus (a): e pure niente qui si parla dell' intervento de' Preti, e della Plebe.

XIV. Il fatto si è, che in que' tempi le accuse contro i Vescovi si ricevevano ne' Concilj, e contro gli altri, da' Vescovi, e questi condannavano, o assolvevano, e talvolta per maggior confusione de' Colpevoli, e per esempio degli altri si pubblicava la condanna: e se talora si prendeva il consiglio de' Preti, o si esplorava il desiderio della Plebe, questi non si consideravano, che avessero parte nella condanna, o nell' assoluzione: e di questa disciplina di que' tempi sono pieni i libri de' Sagri Scrittori.

XV. Sopra di che si veda il Baronio, il quale esamina questa materia, che riguarda la soggezione de' Preti a' Vescovi, come principiasse la loro soggezione, e quanto è necessario per dilucidamento di quel, che possa bisognare intorno a ciò (b).

XVI. Volendo poi dire lo Storico, che se allora taluno si ostinava, *era discacciato dalla comunione de' Fedeli, ed avuto, come tutti gl'altri Gentili, e Pubblicani*, fa vedere la mala intelligenza, ch' esso dà alle Censure Ecclesiastiche, mostrandole come una semplice correzione de' costumi, senza recare nocumento alcuno allo spirito: come appunto accade a coloro, che sono espulsi da qualche ragunanza civile, di che altrove, specialmente nel seguente paragrafo. Così pure fa vedere, che la Chiesa non avesse avuto esercizio di giurisdizione, per poi conchiudere, che parte fusse stata conceduta da' Prencipi, e parte usurpata appresso, come a suo tempo mostraremo.

§. II.

Se le Censure Ecclesiastiche abbiano la loro origine dalle Censorie, che praticavano i Romani: e se in que' primi tempi della Chiesa contenevano alcun' atto di giurisdizione.

Questa correzione di costumi, durante lo Stato popolare di Roma, risedeva presso a' Censori, chiamati perciò Magistri morum, *i quali avevan potere di notar d' ignomia ogni sorta di persone*, per li casi, di cui la giustizia non avea costume d'inquirere, *come saggiamente, e ben a lungo tratta Bodino. Istituto certamente assai commendevole, il qual' essendo mancato sott' gl' Imperadori, fu rilevato da' primi Cristiani,* che

I. Studiandosi Giannone annientare in tutte le sue parti la giurisdizione de' primi tempi della Chiesa per poi farla comparire co' Novatori di pura umana invenzione, pianta queste due proposizioni, cioè:

II. In primo luogo, che da que primi Cristiani rilevatosi l'istituto, che praticavano i Censori durante lo Stato popolare di Roma per la correzione de' costumi, coll'uso di tal Censura si man-

(a) *S. Paul. 1. ad Timot. 5. v. 19.* (b) *Ad annum 58. n. x1. & seqq.*

che per mezzo di questa Censura mantenevansi in una singolar purità di costumi, *come testimonia Plinio de' Cristiani de' suoi tempi*, *ed è quello*, *che dice Tertulliano nel suo Apologetico*, *parlando dell'Assemblee della Chiesa*: Ibidem, *dic'egli*, exhortationes, castigationes, & Censura Divina. *Loc.cit. d.p.65. vers.Questa*.

mantenevano in una singolar purità di costumi.

III. In secondo luogo, che siccome i Censori della Repubblica facevano le loro Censorie *per i casi, di cui la giustizia non avea costume d'inquirere*, ch'è lo stesso, che dire, senza esercizio di giurisdizione: così a di loro esemplo, da' quali la Censura traeva la sua origine, praticavano que' primi Cristiani.

IV. Proposizioni, in vero, molto empie, come immediatamente contrarie alle Scritture, ed al Sentimento de' Padri.

V. Quanto alla prima, è falso di pianta il pretendere, che le Censure Ecclesiastiche traggano la loro origine dalle Censorie, che praticavano i Romani. Cristo Signor Nostro istruendo i suoi Discepoli circa la correzione fraterna: *Si peccaverit in Te*, così dice, *frater Tuus*, *vade*, *& corripe eum inter Te*, *& ipsum solum*: Soggiunge: *Si autem Te non audierit*, *adhibe Tecum adhuc unum*, *vel duos*, *ut in ore duorum*, *vel trium Testium stet omne verbum*: Conchiude: *Quod si non audierit eos*, *dic Ecclesiæ*: *si autem Ecclesiam non audierit*, *sit Tibi sicut Ethnicus*, *& Publicanus* (*a*).

VI. Con che si vede, che la Censura, che praticava la Chiesa in que' primi tempi per la correzione de' costumi, non fu rilevata da' primi Cristiani, com'egli vuole, dall'Istituto, che per simile correzione di costumi si osservava da' Censori Romani, ma che Cristo Signor Nostro fu quello, che a così fare istruì i suoi Discepoli.

VII. Anzi li Giudei in certi casi anche costumavano, non solo discacciare dal Tempio i Delinquenti, ma dalle Sinagoghe ancora (*b*), e Gesù Cristo predisse a' suoi Discepoli, che chi l'averebbe confessato, sarebbe stato espulso dalle Sinagoghe. In fatti i Giudei fecero una tal legge, e l' eseguirono contro il Cieco nato (*c*).

VIII. Ed appresso i Giudei, come asserisce S. Cirillo (*d*) era grand'obbrobrio, *si quem e Synagoga ejecissent*: siccome al presente gli Omicidiarj, gli Adulteri, ed altri Rei di delitti capitali *ab Ecclesia pelluntur*, *ita tunc Confessores Christi a Synagoga Judæorum eliminabantur*.

IX. Finalmente, checche sia de' Censori a tempo della Reppublica, se rilasciassero le loro Censorie con cognizione di causa, o nò, non convengono in ciò i Scrittori; e le Censure Ecclesiastiche riconoscendo la lor' Origine d' altro principio da quello, che vuole Giannone, come si è detto, si regolavano in altra forma.

X. Cristo Signor Nostro istruì li suoi Apostoli 'n quel, che dovessero pratica-

(a) *S.Matt. cap.8. vers.15. & seqq.* (b) *Baron. ad An. Xpti 57. n.12.*
(c) *Jo. cap.9. n.22. & seqq.* (d) *S. Cyrill. in S. Jo. lib.6. cap.20.*

ticare in propoſito della correzione, tanto degli occulti, quanto de' peccati pubblici, ed ordinò, che i Contumaci ſi denunciaſſero alla Chieſa: *dic Eccleſiæ*: con ciò, com'inſegna S. Tommaſo (*a*), Maldonato (*b*), Gonzalez (*c*), diede loro la poteſtà di giuriſdizione ſopra di eſſi, per diſcacciarli dalla Chieſa.

XI. In fatti ſin da' primi tempi fu coſtume, che non ſi rilaſciaſſero le Cenſure, ſpecialmente la ſcomunica, ſe non aſcoltate le Parti, ricevute le iſtanze, e proferita la ſentenza. In comprova di queſto, tralaſciando ogni altra allegazione, baſta la teſtimonianza di S. Cipriano, che viſſe circa la metà del terzo Secolo, che ne fa in una ſua Epiſtola, ſcritta a S. Cornelio Papa (*d*), in cui ſi vede tal pratica.

XII. Egli allega in contrario l'autorità di Tertulliano (*e*) : ma artificioſamente tralaſcia le parole, che a maraviglia provano il noſtro intento. Diſcorre queſto contemporaneo Scrittore delle Aſſemblee, e dice. *Ibidem*, cioè in dette Aſſemblee della Chieſa, *etiam exhortationes, caſtigationes, & cenſura divina. Nam & judicatur magno cum pondere, ut apud certos de Dei conſpectu: ſummumque futuri judicii præjudicium eſt, ſi quis ita deliquerit, ut a communicatione orationis, & conventus, & omnis ſancti commercii relegetur.*

XIII. Queſte autorità di S. Cipriano, e di Tertulliano, Teſtimonj contemporanei, e di tanto credito, fanno ben vedere, che anche in que' primi tempi la Cenſura fu diſtinta dalla pubblica penitenza, e tenuta ſempre per ſentenza condennatoria, pronunciata con formalità giudiziale: quando che la pubblica penitenza s'imponeva a coloro, a' quali dalla Chieſa ſi dava la pace, dopo che n'erano ſtati diſcacciati, e più delle volte era ſegno di riconciliazione, come ſi vede dalle Opere di S. Cipriano: ed occorrendo, può oſſervarſi il P. Bianchi, ch'eſamina minutamente tal fatto, e ributta qualche contrario (*f*), e noi altrove tornaremo a parlarne.

§. III.

Se poſſa dirſi, che que' primi Criſtiani chiamaſſero il Capo di ciaſcuna Chieſa Epiſcopon, *come che ſignificaſſe Iſpettore de' coſtumi, a guiſa de' Cenſori a tempo della Reppublica, chiamati* Magiſtri morum.

ONd'è, ch'eſſi chiamaron il Capo di ciaſcuna Chieſa Epiſcopon, *comecche ſignificaſſe Iſpettor de' coſtumi del-*

I. GIannone, come per illazione da quel, che di ſopra ſi ritrova aver ſcritto, dice così: *Ond'è, ch'eſſi* chia-

(a) 2.2. *q.33. art.3.* (b) *In S. Luc. cap.*18 *v.8.* (c) *In Cap.* Novit ille *de Judic. verb.* Dic Eccleſiæ. *n.4.* (d) *S. Cyprian. ep.59. juxta novu. ordin. alids* 55.
(e) *Tertullian. in Apologet. cap.39.* (f) *Bianch. tom. 3. lib. 1. cap. 5. §. 2. n. XI. & ſeqq.*

della sua Chiesa: per la qual cosa le Scommuniche, ed altre pene della Chiesa sono chiamate ancor oggi Censure Ecclesiastiche; materia, che richiederebbe più lungo discorso, ma quello di Bodino può supplire. Loc. cit. d. p. 65. vers. *Questa*. In fin. *chiamaron il Capo di ciascuna Chiesa Episcopon, comecche significasse Ispettor de' costumi della sua Chiesa*. Ed ecco, che per la seconda volta egli spiega questo nome di Vescovo per *Ispettore* (a): e ciò per dare a divedere, che i Vescovi, e Prelati della Chiesa non fussero, che semplici Censori, e Correttori de' costumi, come appunto erano i Censori a tempo della Repubblica, il potere de' quali in altro non si ristringeva, che in notare d'ignominia le persone per que' casi, di cui la giustizia non avea costume d'inquirere, e perciò appellavansi *Magistri morum*, come sopra Egli asserisce.

II. Che tutto ciò sia così, ripigliando quel, che si è detto ne' precedenti paragrafi del corrente Capitolo sesto, ed altrove, eccone la prova. Vuole egli, che la Chiesa in que' primi tempi nel caso, che qualche Fedele dopo la prima segreta correzione non si emendava, si denunciasse, e che se ciò non ostante si ostinava, lo discacciasse dalla comunione de' Fedeli. S'inoltra poi a dire, che un tale istituto, che si praticava per la correzione de' costumi, i primi Christiani l'avevano rilevato da quello, che si usava da' Censori a tempo dello Stato popolare di Roma, chiamati perciò *Magistri morum*. Soggiugne finalmente, comè per illazione: *ond'è, che i primi Cristiani chiamaron il Capo di ciascuna Chiesa Episcopon, comecche significasse Ispettore de' costumi della sua Chiesa*.

III. Con che ognuno ben vede per retta conseguenza, che questa sia la sua idea, cioè, che i Vescovi rispetto alla Censura, che usavano per la correzione de' costumi, non avessero altro potere, che quello, che avevano i Censori, e che le Censure Ecclesiastiche non differissero dalle Censorie de' Romani: mentre in tutto, e per tutto egli uguaglia i Vescovi a' Censori, e le Censure Ecclesiastiche alle Censorie: e che perciò non avessero potere di giurisdizione.

IV. E quantunque questa sua idea rimanga bastantemente riprovata, almeno in gran parte da quel, che dicemmo nel paragrafo quarto del Capitolo secondo, e molto più ne' precedenti paragrafi del corrente Capitolo sesto; non ci gravaremo con tutto ciò epilogarne qui qualche cosa per maggior chiarezza d'un fatto di molta conseguenza.

V. Col paragrafo primo di questo corrente Capitolo si è veduto, che il regolamento tenuto dalla Chiesa per la correzione de' costumi fu diverso da quello de' Censori della Repubblica: e che diversa era anche la strada, che teneva per la correzione de' peccati occulti da quella, che praticava per i pubblici, e per l'Eresia, ancorche occulta, e da esso si confondono. Ivi parimente si è mostrato, che se qualche Fedele dopo la segreta correzione non si emendava, non altrimente si denunciava *alla Chiesa, cioè al Vescovo, e Presbiterio co' Fedeli, dalla quale era la seconda volta ripreso*, com'egli erroneamente dice,

(a) *Lib.* 1. *cap.* 2. §. 4.

ce, ma al Vescovo solo, che procedeva *cognita causa*. Col paragrafo secondo si è visto, che le Censure Ecclesiastiche non abbiano la loro origine dalle Censorie, ma che l'abbia ordinate Cristo Signor Nostro, quando diede agli Apostoli la potestà di legare, e di sciorre.

VI. Laonde, che che sia del significato della parola Vescovo, *Episcopon*, pigliandola noi per quel, che si considera dalla Chiesa, o pure sia detto, com'egli vuole, Ispettore, ben si conosce, che non ha che fare con quella de' Censori: non quanto all'origine, per esser questa di umana invenzione, e quella d'istituzione divina: nè quanto alla giurisdizione; mentre quella de' Vescovi si è provata di sopra, e più appresso, e questa de' Censori si contrasta, e Cicerone l'impugna (*a*).

VII. Siccome le Censure Ecclesiastiche differiscono dalle Censorie, non solo quanto all'origine, come si è detto, ma anche rispetto agli effetti, non importando le Censorie, che poco più della privazione della comunione civile: e colle Censure Ecclesiastiche, i scomunicati si buttano nelle mani del Demonio, acciò, come dice S. Paolo, travagliati nel Corpo, si ravvedino, e salvino l'Anima (*b*): *Jam judicavi ..... cum virtute Domini Nostri Jesu Christi tradere hujusmodi Sathanæ in interitum carnis, ut spiritus salvus sit*. Chi poi voglia soddisfarsi con altri maravigliosi esempli di strage di tali scomunicati, dia una scorsa a quel, che ne scrive Del Rio (*c*) Pietro Tireo (*d*) Serrario (*e*).

VIII. Per altro questo nome di Vescovo da Giannone si espone con molta parsimonia; quandocche tanto nella civile, che nella sagra amministrazione fu sempre nome significante autorità, potestà, e dignità, e quanto alla civile, davasi a coloro, che amministravano pubblici officj, e Magistrati: così presso gli Ateniesi, i Lacedemoni, presso i Latini avevano questo nome certi Magistrati, i quali soprintendevano alle leve de' Soldati, ed a' quali si riferiva la somma degli affari (*f*).

IX. Rispetto alla sagra amministrazione questo nome di Vescovo significa Prefetto, e Prevosto: e nella Sacra Scrittura, propriamente nel libro secondo di Esdra, Azzi figliuolo di Bani si appella *Vescovo de' Leviti in Gerusalemme: Episcopus Levitarum in Hierusalem Azzi filius Bani* (*g*): In questi termini si parla dal Salmista: *& Episcopatum ejus accipiat alter* (*h*), cioè a dire la sua prefettura, il suo governo: e chi mai vorrà ardire asserire, che S. Pietro appellando Cristo Signor Nostro Vescovo, e Pastore delle nostre Anime, abbia voluto dire, ch'egli non sia altro, che un semplice Ispettore? Oltre a tante altre autorità de' Padri, i quali tutti spiegano questo nome di Vescovo per nome di autorità, di soprantendenza, di direzione, ed in una parola, come appunto al presente si prende dalla Chiesa.

X. E'

(a) *Cicer. pro A. Cluentio*. (b) *S. Paul. 1. Corint. cap.5. vers.5.*
(c) *De Magia lib.3. p. 1. q. 7.* (d) *De Dæmon. p. 2. cap. 30.*
(e) *In Tobiæ cap.6. q. 20.* (f) *Cicero ad Atticum.* (g) *2. Esdræ. 11.22.*
(h) *Psalm. 108.*

X. E' vero, che talvolta questo nome di Vescovo fu preso per speculatore: ciò però fu detto, non per spiegare l'intero officio di esso, ma uno de' suoi principali effetti, ch'è quello di speculare sopra i costumi delle Anime a se commesse, come appunto tra gli altri Padri della Chiesa, parla S. Isidoro (*a*).

§. IV.

Della conoscenza nelle cause, che avevano i Vescovi ne' primi tre Secoli sopra i Fedeli, e come poi si separarono.

Erasi ancora in questi tempi introdotto costume fra Cristiani di sottomettere le loro differenze al giudicio della Chiesa, a fine di non piatire avanti a' Giudici Pagani, secondo il precetto di S. Paolo nella prima a' Corinti. Talmente, che si vede in Tertulliano, in Clemente Alessandrino, ed in altri Autori di questi tempi, che color, i quali non volendosi sottomettere, facevano litigare i Cristiani dinanzi a' Magistrati Gentili, erano riputati presso che infedeli, o almeno cattivi Cristiani: ma questi giudicj, che davansi da' Vescovi, non eran, che pareri arbitrali, nè obbligavan i litiganti, che per onore; come allorche persone ragguardevoli intromettonsi alla composizione di qualche differenza: del rimanente nè eran costretti a sottomettervisi: nè proferito il parere potevan esser astretti ad eseguirlo, lasciando loro la libertà di ricorrere a' Magistrati secolari. loc. cit. p.66. vers. *Erasi.*

I. LO Storico asserisce, che in que' primi tempi per non piatire avanti a' Giudici Pagani, erasi introdotto per costume fra Cristiani, per altro dice, secondo il precetto di S. Paolo, di sottomettere le differenze al giudizio della Chiesa: e poi soggiugne, che questi giudizj de' Vescovi non erano, che pareri arbitrali, e che proferiti, non venivano astretti ad eseguirli.

II. Sopra di che ognuno, che voglia riflettervi, si avvedrà della contradizione del suo parlare: Egli vuole, che questo costume tra que' Cristiani si fosse introdotto per precetto di S. Paolo, e poi dice, che i litiganti non erano obbligati eseguire il parere de' Vescovi: ben sapendosi, che non può dirsi operare con libertà chi opera per precetto.

III. Che sia così, basta osservare quel, che ne scrive S. Paolo (*b*). Il Santo Apostolo rimprovera que' Cristiani, che si soggettavano al giudicato de' Magistrati Gentili: *Audet aliquis vestrum habens negotium adversus alterum, judicari apud iniquos, & non apud Sanctos? An nescitis, quoniam Sancti de hoc mundo*, parla de' Vescovi, *judicabunt?..... Nescitis, quoniam Angelos judicabimus? quanto magis Sæcularia? Sæcularia igitur judicia si habueritis, contemptibiles, qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad judicandum.* Vuol dire piuttosto questi, che i Gentili: e poi con altro rimprovero soggiugne: *Ad* ve-

(a) *Lib. 7. Origin. cap. 11.* (b) *1. Corint. cap.6.*

verecundiam vestram dico: sic non est inter vos Sapiens quispiam: E come, manca tra voi Cristiano Savio, *qui possit judicare inter fratrem suum*.

IV. Con che si rende ben chiaro il precetto di S. Paolo, col quale ordina, che i Fedeli non si convenissero avanti i Magistrati Gentili, e che i giudicati de' Vescovi non fossero puramente arbitrali, ma obbligatorj, come que' de' Magistrati Gentili, in luogo de' quali comanda S. Paolo, che succedano i Vescovi rispetto a tali giudizj.

V. Così che per istituto Apostolico i Vescovi prendevano cognizione di queste cause, e non già in qualità di Arbitri, come alcuni malamente suspicano, ma in grado di veri Giudici: e li Fedeli venivano obbligati per precetto di S. Paolo a soggiacere ad un tale giudizio, e questo ad effetto che non litigassero avanti i Pagani col pericolo della perversione: e l'affollamento delle cause, che si agitavano avanti li Vescovi, gli rendeva talmente stucchevoli, che se ne lamentavano, come l' attesta il Nisseno di S. Gregorio Taumaturgo, S. Agostino, Sinesio di se stesso (*a*), e possono osservarsi presso il Baronio (*b*), e tanto, data la pace alla Chiesa, e tolto il Gentilesimo, seguitarono i Vescovi a prender cognizione di queste cause, lo che conoscendosi da' Prencipi Cattolici di vantaggio de' loro Sudditi, lodarono, ed approvarono questo istituto, come a suo luogo (*c*).

§. V.

Sopra quali occorrenze prese la Chiesa in que' primi tempi la conoscenza: e se in essa aveva vera giurisdizione, e potestà costringitiva.

Sopra queste tre sole occorrenze prese la Chiesa a conoscere nel suo cominciamento: ciò sono, sopra gl' affari della Fede, e della Religione, di cui ella la giudicava per forma di politia: sopra gli scandali, e minori delitti, di cui ella la conosceva per via di censura, e di correzione: e sopra le differenze fra Cristiani, che a lei riportavansi, le quali decideva per forma d' arbitrio, e di caritatevole composizione. Donde si vede, che gl' Ecclesiastici non avevan quella cognizione perfetta, che nel diritto chiamasi giurisdizione: *ma la loro giusti-*

I. Vuole assolutamente Giannone, che la Chiesa in que' primi tempi sopra tre sole cose avesse preso conoscimento, che sono: sopra gl' affari della Fede, e della Religione per forma di polizia: sopra gli scandali, e minori delitti per via di censura, e di correzione: e sopra le differenze tra Cristiani per forma di arbitrio, e di caritatevole composizione. Poi soggiungendo, come per una illazione: *donde si vede, che gl' Ecclesiastici non avevan quella cognizione perfetta, che nel diritto chiamasi giurisdizione: ma la loro giu-*

(a) *Nyssen. in Vita Gregor. Thaumaturg. Augustin. lib. 3. Confess. cap. 3. Synesius ep. 57. tom. 6. B. VV. PP. edit. Lugdun. 1677. p. 122.*

(b) *Baron. ad An. Christi 57. n. 27. & seqq.* (c) *Lib. 5. cap. 3. §. 1.*

ſtizia era chiamata notio, judicium, audientia, *non giammai* juriſdictio. Loc. cit. d. p. 66. verſ. *Sopra queſte*.

giuſtizia era chiamata notio, judicium, audientia, *non giammai* juriſdictio: viene a negare alla Chieſa in que' tempi la giuriſdizione coſtringitiva, la quale in ſua ſentenza, per quel, che quì, ed altrove ſi dice, porta ſeco quella cognizione di cauſe, ch'ei appella perfetta: giacchè, come aſſeriſce Paolo Giureconſulto in parlare della giuriſdizione: *juriſdictio ſine modica coercitione nulla eſt*.

II. Ma, che che ſia del numero de' Capi, ſopra de' quali eſſo vuole, che in que' primi tempi la Chieſa prendea conoſcimento; il fatto è, ch'eſſendo falſa la cauſale, falſa biſogna, che anche ſia la ſua conſeguenza. Che ſia falſa la cauſale, cioè, che in que' primi tempi la Chieſa prendeſſe cognizione ſopra gli affari di Religione per forma di polizia, ſopra gli ſcandali, e minori delitti per via di cenſura, e di correzione, e ſopra le differenze tra Criſtiani per forma di arbitrio, e di caritatevole compoſizione, di ſopra ben ſi è veduto, che la Chieſa tutto ciò faceva con eſercizio di giuriſdizione perfetta, e coſtrignitiva, non già nella maniera, che da lui ſi eſpone (*a*).

III. E quando vogliano prenderſi con indifferenza le parole, che ſi leggono in fine del dicontro, colle quali egli vuole, che *la loro giuſtizia*, parla degli Eccleſiaſtici, *era chiamata notio, judicium, audientia*, queſti medeſimi nomi ſignificano lo ſteſſo, che giuriſdizione, e perciò fanno a calci con quel, ch'ei ſoggiunge, che una tal giuſtizia veniſſe *chiamata notio, judicium, audientia, non giammai juriſdictio*: poſciachè il giudizio è atto del Giudice, il quale non può farſi ſenza giuriſdizione ordinaria, o delegata, che ſia, a differenza di quel, che ſi pratica dagli Arbitri; *velut arbitrium officium eſt, ſive munus Arbitri, ita judicium officium judicis*... *& eſt judicii initium litis conteſtatio, finis, ſententia, ſive jus*: come queſto, ed altro sù tal propoſito aſſeriſcono i Giuriſprudenti, tra quali il famoſo Cujacio (*b*): e ſopra vedemmo, che così appunto praticava la Chieſa in que' primi tempi, quando prendeva cognizione ſopra i ſuddetti tre, o altri capi (*c*).

IV. Aſſerendo egli, che gli Eccleſiaſtici procedevano ſopra gli affari di Religione *per forma di politia*, certamente, che un tal miſterioſo parlare non può altro inferire, ſe non che voleſs' egli dire, che ſi procedeva per via di polizia, cioè con politica, con prudenza, con inſinuazioni, con eſortazioni; e gli Eretici in queſto appunto reſtringono l'autorità della Chieſa di que' tempi: e che poi appreſſo ſia ſtata con prepotenza uſurpata, o pure conceduta da' Principi così ampla, e di perfetta giuriſdizione coſtrignitiva; e che per conſeguenza una tal giuriſdizione non ſia d'iſtituzione divina.

V. E comecchè ne' precedenti quattro paragrafi, ed altrove ſi è fatto vedere, che queſta autorità, e giuriſdizione coſtrignitiva abbiano gli Eccleſiaſtici per iſtituzione divina: quindi ci rimettiamo a quel, che sù di ciò ſi è detto, ed a quel, che tratto tratto ſi dirà appreſſo per diſimpegno di ciò, che Giannone oſti-

(a) *Vide lib. 1. current. cap. 6. §. 1. & ſeqq.* (b) *Lib. 4. Digeſt. tit. 1. in Paratit.* (c) *Loc. cit.*

ostinatamente và sempre promovendo per rendere il Sacerdozio, come quello, che lo volevano gli empj Marsilio da Padova, e Gio: Janduno.

C A P. V I I.

Dell' elezione de' Ministri Ecclesiastici ne' primi tre Secoli.

§. UNIC.

Se, e quali parti avesse il Presbiterio, ed il Popolo nell' elezione de' Vescovi, e de' Sagri Ministri ne' primi tre Secoli.

ERa ancor cosa appartenente alla disciplina della Chiesa di fornirla de' suoi Ministri: e Dupino (1) *scrisse essere stata da Cristo conceduta anche questa potestà agl' Apostoli di sostituire nelle Chiese i loro Successori, cioè i Vescovi, i Preti, ed altri Ministri*. d. lib. 1. cap. ult. n. 7. p. 66. vers. *Era ancor*.

(1) Dupin. de Antiqu. Eccl. discipl. dissert. 1.

I. IN vedere Giannone la importanza di questa polizia della Chiesa, che riguarda la elezione de' suoi Ministri, con generalità di parole, altre vere, altre equivoche, ed altre false, tutte studiate, cerca oscurarla, per poi andarne facendo quell' uso, che più possa conferire al suo impegno.

II. Non è chi possa porre in controversia, che da Cristo Signor Nostro sia stata data la potestà a' Santi Apostoli di sostituire nelle Chiese i loro Successori: ma quel volere coll' autorità del suo Dupino spiegare chi fossero i Successori degli Apostoli, e dire, *cioè i Vescovi, Preti, ed altri Ministri*, or questo non può farsi passare seccamente: mentre una tal spiega, ch'egli propone a sentimento di Dupino, fa ben suspicare, che voglia render uguali, e Ministri, e Preti, e Vescovi, e che tra loro non vi sia differenz' alcuna: e comecche un tal' errore si è già da noi riprovato altrove; quindi ci rimettiamo non solo a quanto su di ciò si è detto (*a*), ma anche a quel, che dottamente ne scrive il P. Maestro Orsi (*b*).

Ed in vero gl' Apostoli, come si raccoglie dall' Istorie Sagre (1), *in molti luoghi ordinaron i Vescovi, e gli lasciaron al governo delle Chiese, ch' essi avean*

III. Và bene il dire, che mentre gli Apostoli vissero, in molti luoghi ordinarono Vescovi, e gli lasciarono al governo delle Chiese, ch' essi avean

(a) *Lib. 1. cap. 2. §. 2.* (b) *Istor. Eccles. tom. 1. ediz. 2. Rom. lib. 2. pag. 330. e seg.*

vean fondate: ma dapoi mancati gl'Apostoli, quando per la morte d'alcun Vescovo rimaneva la Chiesa vacante, si procedeva all'elezione del Successore; ed allora si chiamavano i Vescovi più vicini della medesima Provincia, almeno al numero di due, o di tre; ch'era difficile in questi tempi il tener Concilj numerosi, se non negl'intervalli delle persecuzioni; ed alle volte le Sedi delle Chiese restavano gran tempo vacanti; e quelli unendosi insieme col Presbiterio, e col Popolo fedele della Città; procedevan all'elezione (2). *Il Popolo proponeva le persone, che desiderava s'eleggessero, e rendeva testimonianza della vita, e costume di ciascuno, e finalmente unito col Clero, e Vescovi presenti, acconsentiva all'elezione, onde tosto il nuovo eletto era da' Vescovi consecrato. Alcune volte il Clero, ed il Popolo avean nell'elezioni maggiore, o minor parte, poiche in alcune esponeva solamente i suoi desiderj, e rendeva le testimonianze della vita, e costumi; in altre s'avanzava ad eleggere* (3), *come accadde nell'elezione di S. Fabiano Vescovo di Roma, che al riferir d'Eusebio, fu eletto a viva voce di Popolo, il quale aveagli veduta sul capo fermarsi una Colomba, il che quando accadeva, ed i Vescovi lo stimavan conveniente, era da essi l'elezione approvata, ed ordinato l'eletto: e nell'istesso tempo si faceva l'elezione, e la consecrazione, ed i medesimi Vescovi erano gl'elettori, e gl'ordinatori.* Loc.cit. d. vers. *Era ancor.* post princip.

(1) Act. 14. v. 23. 2. ad Corint. 8. v. 19.
(2) Can. Sacrorum dist. 63. Can. Quanto. Can. Nosse. ead. dist.

(3)

fondate: ma voler poi asserire, che mancati loro, per provedere del proprio Vescovo le Chiese, si chiamavano i Vescovi più vicini; *e quelli unendosi insieme col Presbiterio, e col Popolo fedele della Città, procedevano all'elezione*, non può ammettersi così francamente. Non neghiamo l'intervento del Popolo fedele in quest'elezioni, ma non già per altro, che per far testimonianza della vita, e costumi della persona, che si doveva eleggere: e pretender il contrario, quest'appunto è quel, che vogliono i Novatori, cioè, che l'elezione de' Vescovi, e de' Ministri, sia di diritto de' Chierici, e de' Laici.

IV. In prova di tutto ciò, oltre alle Scritture Divine, non mancano testimonianze de' Scrittori contemporanei: tra questi, Origene (a) asserisce, che *adstante Populo* si eleggevano i Sacerdoti, perche dasse testimonianza della loro vita, e lo sapesse; e poi conchiude. *Hoc est autem, quod & Apostolus præcipit in ordinatione Sacerdotis: oportet autem illum & testimonium habere bonum ab iis, qui foris sunt.*

V. Lampridio (b) parlando di Alessandro Severo asserisce, che volendo destinare i Rettori delle Provincie, ed altri Officiali, *nomina eorum proponebat, hortans Populum, ut si quid haberet criminis, probaret*, e dice, che ciò a guisa di quel, che praticavano i Cristiani nella elezione de' loro Sacerdoti.

VI. Si lusinga lo Storico provare il suo intento col Canone *Sacrorum*, Canone *Quanto*, e Canone *Nosse*, distinzione LXIII. che allega in margine,

(a) *Homil. 6. in Levit.* (b) *In Vit. Alex. Sever.*

(3) Ciron. in c. 1. de restit. spoliat. Marca de Concord. lib. 8. cap. 2. §. 2.

ne : ma questi niente fanno al caso. Noi qui parliamo dell'elezioni de' Sagri Ministri, che si facevano ne' primi tre Secoli, e li suddetti Canoni sono del sesto, settimo, ed ottavo Secolo. Oltrecche il Canone *Sacrorum* vuole, è vero, che i Vescovi si eleggano *per electionem Cleri, & Populi*, però come spiega la Glossa, il nome di *elezione* non cade propriamente sopra que' due genitivi *Cleri*, *& Populi*, ma sopra l'uno propriamente, ed impropriamente sopra l'altro: *Hoc nomen propriè, & impropriè sumitur hìc cum illis genitivis Cleri, & Populi* (a). Il Canone *Quanto*, non parla dell' elezione, che si dovesse fare dal Popolo, ma che si esplorasse la sua volontà per farsi l'elezione dal Clero: *eorum voluntates te oportet convocatis Clericis in communi perscrutari*. Ed il Canone *Nosse* totalmente gli è contrario: *Sacerdotum quippe est electio, & fidelis Populi consensus adhibendus est, quia docendus est Populus, non sequendus*.

VII. Sicche in tutte le maniere, altre non erano le parti del Popolo, che far testimonianza della vita, e costumi della persona, che si dovea eleggere, perche *multa fallunt Episcopos, quæ Plebem non fallunt, sive in vitio, sive in laude, posita privatorum gesta* (b): e non già, com'ei pretende, che in alcun' elezioni il Popolo *esponeva solamente i suoi desiderj, e la testimonianza della vita, e costumi: in altre si avanzava ad eleggere, come accadde nella elezione di S. Fabiano Vescovo di Roma, che a riferir d'Eusebio, fu eletto a viva voce di Popolo*: poiche mai potrà provarlo, se non con allegazioni de' nemici della Chiesa; o equivoche, e male intese, se siano de' nostri Scrittori, come di sopra si è detto, e molto più appresso: Ed il fatto *di S. Fabiano Vescovo di Roma, che a riferir d'Eusebio*, com'esso dice, *fu eletto a viva voce di Popolo*, niente prova: essendocche in quel caso gli Elettori secondarono i desiderj del Popolo, ch'esponevano in quelle pubbliche acclamazioni: e per altro era ben nota a' Vescovi Elettori la qualità del Santo eletto.

VIII. Pietro de Marca, quale Giannone cita in margine in testimonio del suo impegno, certamente dice tutto il contrario, e queste sono le sue parole: *Cæterum si negotium istud referatur ad primam originem, morumque vetustæ Ecclesiæ, & antiquorum Canonum ratio habeatur, constans est illa sententia, quæ solum testimonium, & consensum designandi Episcopi Clero, & Populo tribuit, ipsam verò designationem, sive electionem, & judicium Metropolitano una cum Synodo Provincialium Episcoporum*.

IX. Cosicche per quel, che si è detto da Origene, da Lampridio, e da altri appresso, non era del Popolo, diritto di proporre le persone, che desiderava si eleggessero, ma solo esporre il suo parere sopra le persone, e render conto della loro vita, e costumi; e sarebbe stata cosa molto inconveniente proporre, e far testimonianza intorno allo stesso soggetto. Molto meno asserire, che alcune volte il Popolo eleggeva, o che avesse maggior parte nell'elezioni; poiche

M 2 la

(a) *Gloss. ibid. §. Per electionem*. (b) *Thomasin. de veter. & nov. Eccl. discipl. tom. 2. lib. 2. cap. 1. num. 3*.

la elezione de' Ministri non è di diritto positivo, come vuole Lutero, Calvino; ed altri, ma d'istituzione divina, appartenente agli Ecclesiastici.

Nè vi si ricercava altro: imperochè in questi tre primi Secoli non era stata ancor dichiarata la ragion de' Metropolitani sopra l'ordinazion de' Vescovi della loro Provincia, come fu fatto dapoi nel quarto Secolo; di che tratteremo nel libro seguente, quando dell' esterior politia Ecclesiastica del quarto, e del quinto Secolo ci tornerà occasione di favellare. Loc. cit. d. vers. *Era ancora* in fin.

X. Suppone egli dunque, che intorno alla elezione de' Sagri Ministri della Chiesa non si richiedesse altro, di quel, che da lui si ritrova già scritto di sopra, col supposto, che *in questi tre primi Secoli non era stata ancor dichiarata la ragion de' Metropolitani sopra l'ordinazion de' Vescovi della loro Provincia*: lo che, quanto al nome specifico di Metropolita, lo ammettiamo: quanto all'officio però, ed alle sue ragioni, l'abbiamo nella Chiesa sin da' primi suoi tempi, conforme si è veduto di sopra (*a*), e come più chiaramente appresso (*b*): ed ivi si vede, che sin d'allora i Metropolitani avevano acquistate le loro ragioni sopra l'elezione de' Vescovi delle loro Provincie.

XI. Bisognando, può sù di ciò osservarsi il Canone XXXIV. detto degli Apostoli; più chiaramente il VI. Canone del Concilio Niceno, nel quale si spiegano i diritti, ed i privilegj delle tre prime Sedi, di Roma, di Alessandria, e di Antiochia, e si riserbano i privilegj de' Metropolitani sopra le Chiese inferiori intorno alle ordinazioni de' Vescovi della Provincia: e quantunque nel IV. Canone non si faccia menzione di altro precedente stabilimento; nientedimeno negli altri si suppone, come regola antica della Chiesa: e poi in quello di Antiochia: *Episcopus præter sententiam Metropolitani nullus ordinetur.... & ita sub plurimorum, vel sententia, vel decreto ordinatio celebretur* (*c*). Nel Laodiceno: *Ut judicio Metropolitanorum, vel eorum, qui circum circa sunt, provehantur ad Ecclesiasticam potestatem; ii videlicet, qui plurimo tempore probantur tàm verbo fidei, quàm rectæ conversationis exemplo* (*d*): ed in essi, che furono celebrati nel quarto Secolo, non si fa menzione, che questo stabilimento si fusse fatto nel Concilio Niceno, ma si suppone, come cosa antica.

Questa in brieve fu la disciplina Ecclesiastica intorno all'elezioni de' Vescovi di questi tre primi Secoli, secondo si ravvisa dall'Epistole di S. Clemente Papa, e di S. Cipriano, Scrittore del terzo Secolo (1). *L'elezione de' Preti, e de' Diaconi s'apparteneva al Vescovo, al qual unicamente toccava l'ordinazione,*

XII. Questa in brieve fu appunto la disciplina Ecclesiastica, cioè quella, che da noi di sopra si è divisata, non già quella, che da Giannone si vuole intorno all'elezione de' Vescovi, de' Preti, Diaconi, ed altri Ministri: e ciò, ch'egli asserisce di S. Clemente Papa, e di S. Cipriano rispetto all'

(a) *Lib.* 1. *cap.* 4. §. 1. (b) *Lib.* 2. *cap.* 1. §. 1.
(c) *Conc. Antioch. can.* 19. (d) *Conc. Laodicen. can.* 13.

ne, ancorche nell'elezione il Clero, ed il Popolo v'avessero la lor parte. Loc. cit. p. 67. vers. *Questa*.

(1) Cyprian. ep. 33.

all'elezione de' Vescovi, questi provano il contrario.

XIII. Posciache quanto a quello, ch'Egli dice di S. Clemente Papa, fatta bene la dovuta riflessione, ei altro non scrive, se non che questo affare dell'elezione per regola Apostolica fu commesso alle persone più distinte della Chiesa, e che la moltitudine de' Fedeli non avesse altro diritto, che far testimonianza de' soggetti, che si proponevano (*a*).

XIV. S. Cipriano ne parla con più ampiezza in diversi luoghi: ed è certo, che questo Santo Padre non altro abbia voluto, se non che voler dire, che in quest'elezioni il Popolo non vi avesse altra parte, che di far testimonianza sopra la vita, e costumi de' Candidati; ma che del resto la elezione spettasse propriamente a' Vescovi, e lo illustra coll'esempio di Eleazaro, il quale proposto nella Sinagoga al cospetto di tutti: *jubet Deus constitui Sacerdotem, idest instruit, & ostendit, ordinationes Sacerdotales nonnisi sub Populi assistentis conscientia fieri oportere, ut Plebe præsente, vel detegantur malorum crimina, vel bonorum merita prædicentur, & sit ordinatio justa, & legitima, quæ omnium suffragio, & judicio fuerit examinata* (*b*).

XV. Poi lo stesso Santo Padre sù questo proposito, così soggiugne: *Propter quod diligenter de traditione divina, & Apostolica observatione servandum est, & tenendum, quod apud nos quoque, & ferè per Provincias universas tenetur, ut ad ordinationes ritè celebrandas, ad eam plebem, cui propositus ordinatur, Episcopi ejusdem Provinciæ proximi quique conveniant, & Episcopus deligatur plebe præsente, quæ singulorum vitam plenissimè novit, & uniuscujusque actum de ejus conversatione prospexit*: Cosicche i Vescovi della Provincia erano quelli, che eleggevano *plebe præsente*: e Tomasino (*c*) parlando diffusamente dell'autorità di questo Santo Padre, ci rimmettiamo al medesimo, per non diffonderci più distesamente.

XVI. E quanto all'epistola trentatre, che dallo Storico si allega in margine, di S. Cipriano, certamente si vede, che asserisce tutto il contrario di quel, ch' Egli vuole: mentre così ivi: *In ordinandis Clericis, fratres charissimi, solemus vos antea consulere, & mores, ac merita singulorum communi consilio ponderare. Sed expectanda non sunt testimonia humana, cum præcedunt divina suffragia*: e ciò perche, come dice in essa lettera, scritta al Clero, ed alla Plebe, nel caso, del quale parlava, cioè della elezione di Aurelio Lettore, stimava, che non vi fusse bisogno ascoltarsi la testimonianza di loro, giacche della chiara virtù di Aurelio, che si promoveva al Sagro Ministero, ne precedeva la testimonianza Divina.

XVII. Suppone finalmente Giannone, che *l'elezione de' Preti, e de' Diaconi s'apparteneva al Vescovo, al qual unicamente toccava l'ordinazione, ancorche*

(a) *S. Clem. I. ep. 1. ad Corint. n.* 44. (b) *S. Cyprian. lib.* 1. *ep.* 4.
(c) *Loc. cit. num.* 2. *& seqq.*

corche nell'elezione il Clero, ed il Popolo v'avessero la lor parte: e così appunto parla Martino Lutero (a), Calvino (b), Mattia Illirico (c), Giovanni Brenzio (d), Martino Kmnitio (e), i quali vogliono, che la elezione spetti a tutta la Chiesa, cioè al Clero, e Popolo; di maniera, che altrimente niuno può dirsi legitimamente eletto, ma che l'ordinazione, la quale si fa per l'imposizione delle mani convenga a' soli Pastori: e ciò perche non sarebbe facile, che tutto il Popolo facesse una tal'imposizione di mani, e che per altro la facessero i Pastori in nome del Clero, e del Popolo, e che in tal forma s'intendesse, che l'elezione, e l'ordinazione si facesse dal Clero, e dal Popolo.

XVIII. *Et si Clerus*, così parlano i riferiti Eresiarchi, *ac Populus per se manus Episcopis non imponat, id tamen non eo fit, quod desit multitudini auctoritas, sed quod ad vitandam confusionem, quæ necessariò existeret, si tot manus super unius hominis caput imponendæ essent, visum est melius ut paucis Pastoribus ea cura demandaretur. Itaque auctoritas ordinandi Ministros totius multitudinis est, exequutio est verò Pastorum: sed cum Pastores, quod faciunt, totius Cleri, ac Populi auctoritate, & nomine faciant, ipse etiam Clerus, & Populus ordinare, & consecrare Ministros dici potest.*

XIX. E quantunque apertamente non è chi non veda, che ciò sia contro i Dogmi della nostra santa Religione (f); volendosene con tutto questo far studio particolare, oltre a quel, che si trova definito dal Sagro Concilio di Trento per dar riparo a questi errori, che si pubblicavano da' suddetti Eresiarchi, può osservarsi tra gli altri il Cardinal Bellarmino (g).

CAP.

(a) *Lib. de Potest. Papa.* (b) *Lib. 4. Instit. Christ. cap. 3. §. 15.*
(c) *Lib. de Elect. Episcopor. & alibi.* (d) *In Prolog. adversf. Petr. a Sor.*
(e) *In Exam. Concil. Trid. disput. de Sacram. Ord.* (f) *Sic decisum in S. Conc. Trid. sess. 23. de Sacram. Ord. cap. 4.* (g) *De Cleric. lib. 1. cap. 2. & seq.*

CAP. VIII.

De' Beni temporali della Chiesa ne' primi tre Secoli.

§. I.

Dell' acquisto, ed uso de' Beni, che si offerivano da' Fedeli a tempo di Gesù Cristo, e de' suoi Santi Apostoli, ove delle Decime, ed oblazioni.

Non furon nella Chiesa in questi primi tempi tante facoltà, e beni, sicche dovesse molto badare all' amministrazione, e distribuzione de' medesimi, e stabilire anche sopra ciò suoi regolamenti. Ne' suoi principj non ebbe stabili: ne per anche decime (1) *certe, e necessarie: i beni comuni delle Chiese non consistevano quasi che in mobili, in provigioni da bocca, ed in vestimenti, ed in danajo contante, che offerivano i Fedeli in tutte le settimane, in tutti i mesi, o quando volevano: atteso, che non vi era cos'alcuna di regolato, ne di forzato in quell' offerte. Quanto agl'immobili, le persecuzioni non permettevano di acquistarne, ovvero di lungo tempo conservargli. I Fedeli volontariamente davan oblazioni, e primizie, per le quali fu destinata persona, che le conservasse, e ne' tempi di Cristo Salvator Nostro ne fu Giuda il conservatore: ma non v'era altr'uso delle medesime, se non che di servirsene per loro bisogni di abiti, e per vivere, e tutto il di più, che sopravanzava distribuivasi a' poveri della Città. Quest' istesso costume, dopo la morte*

I. Giannone per ingannare chi non sà, spesso mischia le cose vere colle false, e con tali rigiramenti, ove si tratta de' diritti del Sacerdozio, s'industria a tutto potere fargli comparire oscuri, ed inferiori, non solo a quelli, che godevano i Leviti del Vecchio Testamento, ma ben anche a que' de' Gentili.

II. Conveniamo con Giannone intorno a ciò, ch'egli và dicendo rispetto alle profuse oblazioni, che facevano i seguaci di Gesù Cristo, tanto prima di salire al Cielo, quanto dopo, quando colla santa predicazione degli Apostoli, *quotquot possessores agrorum, aut domorum erant, vendentes offerebant pretia eorum, quæ vendebant, & ponebant ante pedes Apostolorum*: e si dividevano, secondo il bisogno di ciascuno (a): *neque quisquam egens inter illos erat* (b).

III. Intorno all'amministrazione, e distribuzione de' beni, che si offerivano, non era, com'Egli dice: mentre sù di ciò vi erano i suoi regolamenti. A Giuda, che ne' tempi di Cristo Signor Nostro ne fu il Custode, furono dati

(a) *Act.* 4. *v.* 26. (b) *Act.* 4 *v.* 34 *&* 35.

morte del nostro Redentore, serbarono gl'Apostoli, i quali tutto ciò, che raccoglievan da' Fedeli, che per seguirgli si vendevan le Case, ed i poderi, offerendone ad essi il prezzo, riponevan in comune: e non ad altr'uso, come si è detto, del denaro si servivano, se non per somministrare il bisognevole a loro medesimi, ed a coloro, che destinavano per la predicazione del Vangelo, e per sostentare i poveri, e bisognosi de' luoghi, dove scorrevano. E crescendo tuttavia il numero de' Fedeli, crescevano per conseguenza l'oblazioni, e quand' essi le vedevan così soprabbondanti, che non solamente bastavan a' bisogni della Chiesa d'una Città, ma sopravanzavano ancora: solevan anche distribuirle nell' altre Chiese delle medesime Provincie, e sovente mandarle in Provincie più remote, secondo l'indigenza di quelle ricercava: così osserviamo nella Scrittura, che S. Paolo dopo aver fatte molte raccolte in Macedonia, in Acaja, Galazia, e Corinto, soleva mandarne gran parte alle Chiese di Gerusalemme. Lib. 1. cap. ult. n. 8. p. 67. vers. *Non furon.* e seq.

(1) Tertullian. Nam nemo compellitur, sed sponte confert. Dupin. ad Censor. in Bibliot. tom. 6. in fin. cap. 3. §. 13.

dati i regolamenti, benche se ne abusasse, e fu ammonito dal medesimo, acciò avesse pronto *ea, quæ opus sunt nobis ad diem festum, aut egenis, ut aliquid daret* (a).

IV. Dopo la morte di Gesù Cristo i Santi Apostoli per badare con maggior frutto al proprio ministero, vollero, *in fideles, & Religiosas Viduas hanc dispensandæ Ecclesiasticæ rei curam transfundere* (b).

V. Appresso, nate alcune contese, li medesimi Santi Apostoli elessero sette Diaconi, e loro diedero questa cura, *convocantes duodecim multitudinem Discipulorum, dixerunt: non est æquum, nos derelinquere Verbum Dei, & ministrare mensis. Considerate ergo &c. & elegerunt Stephanũ &c.* (c) de' quali, ed altri regolamenti parla ben a proposito Tommasino (d).

VI. Quanto al possedimento de' beni, egli asserisce, che a tempo, che gli Apostoli furono nella Giudea, quando prevedendo loro, che per dilatare la Chiesa dovevano condursi altrove, non vollero, che ivi se ne conservassero, e che si vendessero (e); ma se poi gli acquistassero, e possedessero ivi, o altrove, alcuni l'han creduto, e vogliono provarlo col Canone XXXIII., che appellano degli Apostoli: e che che di ciò sia ne' tempi degli Apostoli, de' quali parliamo, rispetto a' tempi posteriori fino a Costantino Magno, ci riserbiamo discorrerne nel seguente paragrafo.

VII. Affatto disconveniamo, volendo lo stesso, che in que' tempi non vi fussero decime *certe*, *e necessarie*, e che *non vi era cos' alcuna di regolato*, *e di forzato in quell' offerte*, tra le quali fa menzione delle decime, servendosi in prova di una tale sua pretensione dell'autorità di Tertulliano, e di Dupino: giacche ben si sà, che l'obbligo delle decime a' Sacerdoti sia nato col mondo, e stabilito per legge di natura, e divina, ed anche per diritto Ecclesiastico.

VIII.

(a) *Jo. 13. v. 29.* (b) *Thomasin. de veter. & nov. Eccl. discipl. tom. 3. lib. 1. cap. 1. num. 5.* (c) *Act. 6.* (d) *Loc. cit. lib. 2. cap. 12. n. 1. e seqq.*
(e) *Thomasin. loc. cit. d. lib. 1. cap. 1. num. 5.*

VIII. Circa al diritto di natura, così ne parla il Dottore Angelico (*a*): *Quod eis, qui divino cultui administrabant ad salutem Populi totius, Populus necessaria victus ministraret, ratio naturalis dictat; sicut & his, qui communi utilitati invigilant, scilicet Principibus, & Militibus, & aliis hujusmodi, stipendia victus debentur a Populo.*

IX. Tale lo fa vedere il Cardinal Baronio (*b*), che in portarne gl' esempli, si serve dell'autorità di Dionisio Alicarnassio, di Plauto, di Cicerone, di Zenofonte, e poi conchiude: *At verò non immorabor diutius in singulis exemplis recensendis. Constat quidem apud omnes fere gentes, velut quodam jure naturæ exigente, decimas numini devotas, ac redditas.*

X. E continuando lo stesso argomento, così dice (*c*): *Quid enim tàm naturale, quàm ut, quod ait Paulus, qui plantat vineam, de fructu ejus edat: qui pascit gregem de lacte manducet; qui seminat spiritualia, saltem metat carnalia: & qui militat, stipendium accipiat? Certè quidem, nisi Paulus voluisset, ejusmodi legis præcepta in Christianam Religionem transferri, nequaquam inde mutuatus esset exemplum, & auctoritatem mandato etiam Domini confirmatam, dum ait:* Nescitis, quoniam qui in Sacrario operantur, quæ de Sacrario sunt, edunt, & qui Altari deserviunt, cum Altari participant? Ita & Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere (*d*). *In necessarium enim usum Levitarum decimæ offerebantur in Templo, secundum illud Numerorum:* Nihil aliud possidebunt, decimarum oblatione contenti, quas in usus eorum, & necessaria separavi (*e*): *Quæ sunt igitur ad necessarium usum Sacerdotum jus naturale in primis præstanda admonet, lex Dei præcipit, ac Christus denique jubet esse servanda.*

XI. Quest' obbligo imposto a' Fedeli, non solo fu ordinato da Cristo Signor Nostro, come lo dimostra S. Paolo, ma anche l' attestano tutti i Padri della Chiesa. Tra questi S.Clemente (*f*), Origene (*g*), S.Girolamo (*h*), S.Agostino in più luoghi (*i*), S. Gio. Grisostomo (*k*), presso il Baronio (*l*).

XII. Del che favellando il Cardinal Bellarmino, oltre a' suddetti Padri, che pur egli allega (*m*), prova, sia un tal' obbligo appoggiato anche al diritto positivo in virtù di diversi Concilij Ecumenici, Nazionali, e Provinciali, ed il Sagro Concilio di Trento (*n*) ordina scomunicarsi coloro, *qui eas aut subtrahunt, aut impediunt*, e che non si assolvino *ab hoc crimine, nisi plenâ restitutione sequuta.*

XIII. Veda dunque chi legge Giannone, o Dupino, se l'obbligo di pagar le Decime a' Ministri del Santuario, fusse costrignitivo, e debito per legge di natura, e divina, oppure volontaria la di loro oblazione (*o*).

XIV. Quanto all'autorità, ch'egli allega di Tertulliano, questa niente fa

 al

(a) *S. Thom. 2. 2. q. 87. art. 1. in corpor.* (b) *Ad An. 57. n. 75.*
(c) *Baron. loc. cit. n. 76.* (d) *1. Corint. 9.* (e) *Num. 18.* (f) *Constit. lib. 2. cap. 29. 38. & 50.* (g) *In Num. homil. XI.* (h) *In Malch. cap. 3.*
(i) *De Tempor. serm. 215. 219. & homil. 48. de Sanctis.* (k) *In 1. ad Cor. homil. 43.* (l) *Loc. cit. n. 76.* (m) *Bellarm. de Membr. Eccles. lib. 1. de Cleric. cap. 25.* (n) *Sess. 25. de Refor. cap. 12.* (o) *V. lib. 3. cap. 10. §. 2.*

al caso, perche non parla delle decime, ma delle semplici oblazioni (a), le quali certamente erano volontarie, o pure parla de' Gentili, e come spiega il Cardinal Baronio (b): *Etsi jure, legitimeque se ab illis ejusmodi debita stipendia requirere posse, Paulus, ut videmus ad Corinthios scribens, testetur; tamen ne offendiculum aliquod illis inferret, ab ejusmodi exactione temperasse se dicit. Usi sunt & alii in posterum eadem modestia, ne, quod ait Tertullianus (c), redempta pretio Religio videretur: arbitrio nimirum relinquentes cujusque, quid, & quantum vellet offerre.*

§. II.

Continuasi lo stesso argomento intorno all'acquisto de' Beni Ecclesiastici dal tempo degli Apostoli fino a Costantino il Grande, ove del regolamento che si tenea rispetto alla di loro amministrazione, ed uso.

IN continuazione di quel, che di sopra si è trascritto da Giannone, così si legge: *E dopo la morte degl'Apostoli, il medesimo costume fu osservato da' Vescovi loro successori. Da poi fu riputato più utile, ed espediente, che i Fedeli non vendessero le loro possessioni, con darn' il prezzo alle Chiese, ma che dovessero ritenersi dalle Chiese stesse, acciocche da' frutti di quelle, e dall'altre oblazioni si potesse sovvenire a poveri, ed a' bisogni delle medesime: ed avvegna che l'amministrazione appartenesse a soli Vescovi; nulla di meno costoro intenti ad opere più alte, alla predicazione del Vangelo, e conversion de' Gentili, lasciavan il pensiero di dispensar li danai a' Diaconi: ma non perciò fu mutato il modo di distribuirgli: poiche una porzione si dispensava a' Sacerdoti, e ad altri Ministri della Chiesa, i quali per lo piu vivevan tutti insieme, ed in comunità, e l'altra parte si consumava per gli poveri del luogo.*

In decorso di tempo nel Ponteficato di

I. SU di ciò, che scrive lo Storico nel precedente paragrafo, essendosi parlato de' Beni della Chiesa, e specialmente dell'obbligo di pagarsi le decime, della loro amministrazione, ed uso a tempi de' Santi Apostoli, che vuol dire per tutto il Secolo primo: ora discorrendosi del medesimo soggetto, cioè dopo la di loro morte fino a quello di Costantino Magno, e dicendo, che in questi tempi fu osservato il medesimo costume: Noi l'affermiamo, nella maniera però, che di sopra dimostrassimo.

II. Conveniamo con quel, ch'egli asserisce rispetto allo spediente, che prese la Chiesa di non vendere, ma di ritenere i stabili, e le possessioni, che se le offerivano: e ciò, perche fu stimato più utile, e vantaggioso: *Videntes autem Summi Sacerdotes, & alii, atque Levitæ, & reliqui Fideles, plus utilitatis posse conferre, si hæreditates, & agros, quos vendebant, Ecclesiis, quibus præsidebant, Episcopi,*

(a) *Tertullan. in Apolog. cap.* 39. (b) *Ad An.* 57. *n.* 78. (c) *Loc. cit.*

di Papa Simplicio intorno all'anno 467. essendosi scoverta qualche frode de' Ministri nella distribuzione di queste rendite, fu introdotto, che di tutto ciò, che si raccoglieva dalle rendite, e dalle oblazioni, se ne facessero quattro parti, l'una delle quali si serbasse per li poveri, l'altra servisse per li Sacerdoti, ed altri Ministri della Chiesa; la terza si serbasse al Vescovo per lui, e per li peregrini, che soleva ospiziare; e la quarta, cominciandosi già ne' tempi di Costantino M. a costruire pubblici Templi, e farsi delle fabbriche più sontuose, ed accrescersi il numero degl'ornamenti, e vasi sacri, si spendesse per la restaurazione, e bisogni de' medesimi. Ne questa distribuzione fu in tutto uguale; poiche se li poveri erano numerosi in qualche Città, la lor porzione era maggiore dell'altre; e se i Tempj non avean bisogno di molta reparazione, era la lor parte minore. Loc. cit. d. p. 67. vers. *Quest'istesso*. Circa med. e seg.

pi, traderent; eo quod ex sumptibus eorum, tam præsentibus, quàm futuris temporibus, plura, & elegantiora ministrare possent Fidelibus communem vitam ducentibus, quam ex pretio ipsorum: cæperunt prædia, & agros, quos vendere solebant, Matricibus Ecclesiis tradere, & ex sumptibus eorum vivere (a).

III. In questa Lettera S. Urbano I., che cominciò a governare la Chiesa l'anno 222. non dice, ch'egli ciò ordinasse, ma lo suppone già stabilito: ed avendo Noi voluto indagare, quando cominciasse un tale stabilimento, osserviamo presso il Cardinal Baronio, il quale in proposito della vita di S. Pio I. che principiò a governare la Chiesa l'anno 156., così scrive: *Et constitutum de Ecclesia fecit* (Pius Papa) *nempe decretum, ne prædia divinis usibus tradita humanis inserviant* (b).

IV. Sia però ciò, come si voglia, è certo, che in questi tempi, de' quali parliamo, la Chiesa possedeva stabili, che che altri potessero dire: ed oltre a quello, che si è detto, anche lo fanno vedere gli Editti degl'Imperadori, specialmente di Costantino M. e di Licinio, colli quali fu ordinato restituirsi alle Chiese que' beni stabili, che loro erano stati tolti, particolarmente ne' tempi di Diocleziano, e Massimiano (c).

V. Tantocche lo stesso Baronio riferendosi a quel, che si è scritto di sopra intorno al possedimento de' beni stabili, così conchiude: *Non est autem, quod quis refragetur; & ante Principes Christianos Ecclesiam non possedisse bona stabilia, dicat: nam id superius primo Annalium Tomo* (d) *manifesta veritate ostendimus* (e).

VI. Quanto al tempo della distribuzione delle rendite Ecclesiastiche in quattro parti, non abbiamo certo testimonio, che venisse ordinata da Simplicio Papa, come pensa Giannone: mentre questo Pontefice nella sua Pistola terza, volendo, che si dasse al Vescovo Onagro la quarta parte, altra al Cle-

N 2 ro,

(a) *S. Urban. I. ep. unic. ad omnes Episcopos. apud Baron. ad An. Xpti* 57. *n.* 83.
(b) *Baron. ad An. Xpti* 167. *n.* 3. (c) *Baron. ad An. Xpti* 57. *n.* 83.
(d) *Baron. d. An.* 57. *n.* 83.
(e) *Baron. ad An.* 167. *n.* 3.

ro, e le altre due a poveri, e per uso delle Chiese, si vede, che la suppone già di prima così stabilita (a).

VII. Inoltre pretende Giannone, che a tempo di Costantino M. cominciassero i Fedeli *a costruire pubblici Templi*: e questo affatto non sussiste: impercioche altrove facessimo vedere, che fin da' primi Secoli vi furono pubblici Templi, e specialmente in Roma (*b*), e non ci gravaremo quì riferire il fatto di Alessandro Severo, contemporaneo a S. Urbano I. Papa. Quest'Imperatore, benche Gentile, essendo nata controversia per certo luogo pubblico, che volevano i Cristiani per uso di Chiesa, e glielo contrastavano gli Osti, gliel'aggiudicò con dire: *melius est, ut quomodocumque illic Deus colatur, quàm Popinariis dedatur* (*c*).

VIII. Sicche prima di Costantino, ne' primi Secoli, vi furono pubblici Templi, e tenuti con magnificenza: *licet Christianos vexaret persecutio*: e di qual qualità fussero gli ornamenti: *inde argumentum deduci posse videtur, quod etiam lucernæ argenteæ erant: ut ex Actis Proconsularibus apud Augustinum* (*d*) *legitur de temporibus Diocletiani abundasse Ecclesias vasis ex auro, & argento confectis, Optatus etiam tradit* (*e*). Questo, ed altro di più sù di ciò trascrive il Cardinal Baronio (*f*).

§. III. ed Ultimo.

Conchiusione pessima, che fa lo Storico nel suo primo libro intorno alla Polizia Ecclesiastica de' primi tre Secoli della Chiesa.

Ecco (*così egli*) *in breve, qual fosse la politia Ecclesiastica in questi tre primi Secoli della Chiesa, che in se sola ristretta, niente alterò la politia dell'Imperio, e molto meno lo stato di queste nostre Provincie, nelle quali per le feroci persecuzioni a pena era ravvisata: in diverso sembiante la riguarderemo ne' Secoli seguenti, da poi che Costantino le diede pace: ma assai mostruosa, e con più strane forme sarà mirata nell'età men a noi lontane, quando non bastandole d'aver in tante guise trasformato lo Stato Civile, e temporale de' Principi, tentò anche di sottoporre*

I. Non contento lo Scrittore d'aver preso tutte le strade, a suo danno però, per annientare la potestà del Sacerdozio, ed avvilire la Gerarchia della Chiesa, e tant'altro di più di sopra esposto, e confutato: conchiude quest'ultimo Capitolo del suo libro primo con sentimenti di promesse, o minaccie, che sieno, con tale arditezza, che averebbe posto pensiere ad ogni discreto Scrittore farne parola; contuttociò ne ragionaremo parte per parte.

II. Asserisce per tanto lo stesso in primo luogo, che in quei tre primi Secoli della Chiesa per le feroci persecuzioni,

(a) *Thomasin. de veter. & nov. Eccl. Discipl. tom. 3. lib. 2. cap. 13 n. 1.*
(b) *Lib. 1. cap. 3. §. 2. e 3.* (c) *Lampridio nella vita di Alessandro Severo.*
(d) *Ep 165.* (e) *Optat. contra Parmen. lib. 1.* (f) *Ad An. 57. n. 82.*

re interamente l'Imperio al Sacerdozio. Lib. 1. cap. ult. n. 8. p. 68. verf. *Ecco in breve*.

ni, la polizia Ecclefiaftica appena era ravvifata: e quefto è quello, che più volte fi legge preffo di lui fcritto (*a*), e con ciò viene ad uniformarfi co' Proteftanti, i quali per abbattere l'autorità della Chiefa, ed avvilire la fua Gerarchia, fanno tutto lo ftudio per far vedere, che in que' tempi non fi ravvifaffe alcuna efterior polizia Ecclefiaftica, per poi conchiudere, che introdotta appreffo, fuffe tutta di pura invenzione umana: lo che da noi è ftato ributtato di fopra (*b*), ed ivi fi è efaminato maturamente un tale articolo, e con Scritture, Canoni, e Padri fi è fatto vedere, che prima di Coftantino M. fi fuffe quella ftabilita.

III. Vuole anche per lo fteffo motivo, che le perfecuzioni de' primi tre Secoli impediffero lo Stato dell' efterior polizia della Chiefa, e di fopra l'ha parimente più volte replicato (*c*): e fimilmente fi è dimoftrato fopra, che le perfecuzioni non furono di oftacolo allo ftabilimento della polizia Ecclefiaftica (*d*): ed inoltre, che la Religione non alterava lo Stato politico dell'Imperio, anzi che piuttofto lo migliorava (*e*) per i regolamenti, che fi davano a' Principi, e Magiftrati per governare criftianamente i loro Popoli.

IV. Suppone doverci far vedere la difciplina Ecclefiaftica in diverfo fembiante ne' Secoli feguenti, da poi, che Coftantino diede la pace alla Chiefa: e per allora ci riferbiamo ancor noi darnele quelle rifpofte, che meritaranno le fue ftranezze, e fperiamo, che fe finora non è riufcito difficile porre al proprio lume le tante non dovute fue propofte, voglia in appreffo fuccedere anche lo fteffo.

V. Finalmente afferifce, che affai moftruofa e con più ftrane forme farà mirata la Chiefa nell'età meno a noi lontane, quando non baftandole, come Egli dice, d'aver in tante guife trasformato lo Stato Civile, e temporale de' Principi, tentò anche di fottoporre interamente l'Imperio al Sacerdozio. Dio buono! che ftrapazzi fon quefti? Chi è quefta Chiefa, che lui vuole, che abbia trasformato la polizia dell'Imperio, e che fiafi refa affai moftruofa? E come abbia foggettato l'Imperio al Sacerdozio? Quando vogliam parlare da Cattolici, la Chiefa non è invifibile, come alcuni Proteftanti han pretefo, ma è un Corpo, che abbraccia e Secolari, ed Ecclefiaftici, e fecondo le leggi di Gesù Crifto, e gli uni, e gli altri riguardano l'ultimo fine, ch'è lo fteffo, per cui fu ftabilita la noftra Santa Religione, come dicemmo altrove (*f*).

VI. Non può dubitarfi, che la Chiefa abbia l'affiftenza dello Spirito Santo, e che perciò i fuoi Canoni, e regolamenti, co' quali fuppone trasformato lo Stato politico, e tentato di fottoporre interamente l'Imperio al Sacerdozio, non può dirfi, che abbiano potuto cagionare sì peffimo effetto, come di fopra fi è veduto (*g*). Non già la Chiefa ha trasformato co' fuoi Canoni, fta-

(a) *Lib. 1. cap. ult. n. 1. p. 52. verf.* In que' primi tre Secoli. *e p. 53. verf.* Gli Apoftoli. (b) *Cap. 2. §. 1.* (c) *Loc. cit. n. 2. p. 60. verf.* In quefti tempi. *e verf.* Per quefte cagioni. *e n. 6. p. 65. verf.* In quefti primi Secoli. (d) *Cap. 3. §. 3.* (e) *Loc. cit. §. 4.* (f) *Cap. 1. §. 3. e 4.* (g) *Cap. 3. §. 3. e 4.*

stabiliti in tanti Concilj, riconosciuti, ed abbracciati da tutto il Cristianesimo, ma piuttosto ha migliorato lo Stato colla correzione di tante leggi barbare, inique, e contro ogni diritto per quel, che di sopra si è discusso (a).

VII. E dire il contrario sarebbe lo stesso, che dubitare dell'assistenza di Cristo Signor Nostro circa il governo della sua Chiesa, o asserire cogl'Eretici, che ora la Chiesa Romana sia diversa da quella de' primi tempi.

VIII. Con che diamo termine a questo primo libro, ed alle nostre osservazioni Critiche sù quanto scrive Giannone in proposito della Polizia Ecclesiastica de' tre primi Secoli nell'ultimo Capitolo del primo libro della Storia del Regno di Napoli, diviso in otto numeri.

L I-

(a) *Cap.* 5. §. 2. e 4.

LIBRO II.

Dell' esterior Polizia Ecclesiastica da' tempi dell' Imperador Costantino M. sino a Valentiniano III.

CAP. I.

Della Gerarchia Ecclesiastica.

§. I.

Quando cominciarono a sentirsi i nomi di Metropolitani, di Primati, di Esarchi, ovvero di Patriarchi; e se la loro istituzione fusse regolata, secondo la maggiore, o minor estensione delle Provincie, che governavano.

Vuole Giannone, che *dopo aver Costantino M. abbracciata la Religione, e posta in riposo la Chiesa, si vidde quella in maggior esterior polizia, ed in una più ampla, e nobile Gerarchia: tantocchè ora, che pubblicamente da tutti potea professarsi la Religione*, e che cominciavan ad ergersi Tempi, ed Altari *per mantenere il culto di quella, si viddero i Vescovi, secondo la maggioranza delle Città, nelle quali reggevan le Chiese, in varj, e diversi gradi disposti, ed in maggior eminenza costituiti. Cominciarono perciò a sentirs' i nomi di Metropolitani, di Primati, e d'Esarchi, ovvero Patriarchi, corrispondenti a quelli de' Magistrati Secolari, secondo la maggio-*

I. Molti, e di gran peso sono gli abbagli, che in ciò prende Giannone per annientare, non solo il pregio della Chiesa de' primi tre Secoli, ma anche per dare il sacco al fondo di essa, e far comparire, specialmente la sua Gerarchia, nuova di pianta. Egli in primo luogo vuole, che dopo abbracciatasi da Costantino la Religione Cristiana, cominciaron ad erigersi Tempj, ed Altari per mantenere il culto di quella: e comecchè nel libro primo già si è veduto, che anche ne' primi tre Secoli vi erano pubblici Tempj, ed Altari (a), basta ciò senza più diffonderci in questo.

II. Poi asserisce tre cose: prima,

(a) *Lib. 1. cap. 3. §. 2.*

giore, o minor estensione delle Provincie, ch'essi governavano. Pietro di Marca Arcivescovo di Parigi, (1) Cristiano Lupo Dottor di Lovanio, Emanuello Schelestrate Teologò d'Anversa, Lione Allacci, ed altri con ben grandi apparati sforzaronsi di sostenere, che così la dignità di Metropolitano, come la Patriarcale, dagl'Apostoli riconoscessero il lor principio, e che da essi fossero state istituite. Ma Lodovico Ellies Dupin (2) insigne Teologo di Parigi ben a lungo riprova il lor errore, e confutando gl'argomenti recati dall'Arcivescovo di Parigi, dimostra con assai forti, e chiare pruove, che nè da Cristo, nè dagl'Apostoli tali dignità fossero state istituite; ma che in questi tempi, data che fu la pace da Costantino alla Chiesa, cominciaron ad istituirsi, e che secondando la disposizione delle Provincie dell'Imperio, e le condizioni delle Città Metropoli di ciascheduna di quelle, fosse stata introdotta nella Chiesa questa politia, e questa nuova Gerarchia. Tom. 1. lib. 1. cap. ult. p. 118. vers. *Dopo*, e seg.

ma, che in questi tempi cominciarono a sentirsi i nomi de' Metropolitani, de' Primati, degli Esarchi, ovvero de' Patriarchi. 2. che queste dignità non conoscessero il di loro principio, nè da Cristo Signor Nostro, nè dagli Apostoli. 3. che in questi tempi cominciarono ad istituirsi le medesime, secondo la disposizione delle Provincie dell'Imperio, e che allora *fusse introdotta nella Chiesa questa polizia, e questa nova Gerarchia*.

III. Rispetto al primo, gli accordiamo, che in que' tempi cominciassero a sentirsi questi nomi di Metropolitani, Primati, Esarchi, ovvero Patriarchi: ma voler dire in secondo luogo, che queste dignità non conoscessero il di loro principio, nè da Cristo Signor Nostro, ne dagli Apostoli; or questo sì, che per niun conto può ammettersi: imperciocchè quantunque tardi si sentissero i di loro nomi; la di loro istituzione però, ed officio non può negarsi d'esser stata conosciuta dalla Chiesa sin da' suoi principj, anche da' nemici di essa.

IV. Sopra ne parlassimo bastantemente (*a*): e tanto non ci gravaremo qui trascrivere ciò, che ne notò con scritture, ed altri documenti Tommasino (*b*): *Vestiganda nobis*, così ei, *primùm esset horum origo*, parla de' Metropolitani, *nisi illa se jam nobis ostendisset, perinde ut Exarchorum, & Patriarcharum, inter ipsa Ecclesiæ rudimenta, & jam inde a prima Ecclesiarum fundatione. Docent nos, tum Apostolorum Actus, tum Pauli, Petrique epistolæ, tum denique Apocalypsis Joannis, conditas primùm ab Apostolis fuisse Ecclesias in iis Provinciæ cujusque Civitatibus, quæ cæterarum matres, & principes essent. Epiph. hæres. 68. 69. Nec alio ergo, nec longiori a principio repeti potest Ecclesiarum Metropoleon origo. Cum vel maximè principes totius terrarum Orbis Civitates, & Ecclesiæ tres, non alio primùm Apostolicos suos Præsules donariut nomine, quàm Metropolitanorum, ut ex superioribus manifestum est.*

V. Quin.

(1) Marca lib. 6. de Conc. cap. 1., Lupo can. 4. Nic. part. 1., Schelestrat. antiq. illustr. part. 1. dissert. 1. cap. 3. art 1., Leo Allat. de Eccl. Occid. & Orient. consef. lib. 1. cap. 2.

(2) Dupin. de Antiq. Eccl. discipl. diss. 1. §. 6.

(a) *Lib.* 1. *cap.* 4. §. 1. (b) *De Veter. & nov. Eccles. discip. Tom.* 1. *lib.* 1. *c.* 39. *n.* 2.

V. Quindi si vede, quanto sia insussistente ciò, ch'egli asserisce in terzo luogo, volendo, che in que' tempi cominciassero ad istituirsi queste dignità, secondo la disposizione delle Provincie dell'Imperio, e che allora fosse stata introdotta nella Chiesa questa polizia, e questa nuova Gerarchìa, per dare ad intendere, che tutto avvenisse per pura industria regolata dal tempo: giacchè da quanto dicessimo nel primo libro, e di sopra fa vedere Tommasino, che questa Gerarchìa di giurisdizione, oltre alla Gerarchìa dell'Ordine, avesse i suoi principj sin da' fondamenti della Chiesa.

VI. Per altro non mettiamo in contrasto, che S. Pietro, Principe degli Apostoli, S. Paolo, ed altri Santi Apostoli, o uomini Apostolici avessero mira in fondar le Chiese, che si stabilissero nelle Città, e luoghi più cospicui, e frequentati, col motivo, che in questa maniera più facilmente si sarebbe divulgato il Santo Vangelo ne' luoghi meno cospicui, non che avessero ciò fatto per umana ambizione, o per altro rispetto.

VII. Così appunto scrive Charlas (a), il quale avendo esaminato per i suoi principj una tal materia, dice: *Commodior erat ad illos concursus ob frequentia negotia, quæ illuc ex circumjacentibus Provinciis Præsules evocabant*: tantocchè, *non a civili Urbium excellentia, sed a S. Petri auctoritate præstantiam suam consequutas esse illas Ecclesias, affirmat S. Innocentius I.* (b). E quantunque quivi si parli delle tre Patriarcali, Roma, Alessandria, ed Antiochia, nientedimeno la stessa ragione ha luogo per tutte le altre.

VIII. I Vescovi della Dardania pretendevano, che le loro Chiese prendessero la maggioranza dal politico grado delle Città, S. Gelasio I. con riso li riprese, e dichiarò, che le Chiese avevano avuto lo stabilimento della loro maggioranza per altro motivo, non già della politica prerogativa delle Città: *Risimus autem*, così dice (c), *quod prærogativam volunt Acacio comparari, quia Episcopus fuerit Regiæ Civitatis. Numquid apud Ravennam, apud Mediolanum, Sirmium, apud Treviros multis temporibus non constitit Imperator? Numquidnam harum Urbium Sacerdotes ultra mensuram sibimet antiquitus deputatam, quidpiam suis Dignitatibus usurparunt?*

IX. Cosicchè da quanto si è detto, e da quel, che si dirà nel seguente paragrafo, ben vede ognuno, quale fosse il cominciamento di questa Gerarchìa, e se bene i nomi di coloro, che la componevano, non così presto fussero comparsi; l'officio di essi però fu chiaro sin da' primi tempi della Chiesa.

X. Giannone con gran coraggio ributta il sentimento di Pietro di Marca Arcivescovo di Parigi, di Cristiano Lupo Dottor di Lovanio, di Emanuello Schelstrate Teologo di Anversa, ed abbraccia con pompa quello di Lodovico Ellies Dupino. Dio buono! Certamente, che se egli con indifferenza avesse letto ciò, che ne scrivono i medesimi, fondati nelle Scritture, ne' Concilj, ne' Padri, si sarebbe arrossito servirsi dell'autorità di Dupino, il quale colli Calvinisti Antigerarchici con principj ingannevoli, ed estorti a suo modo vuole il contrario: e dovea ben sapere, che Dupino nel

O tem-

(a) *Charlas de libert. Eccles. tom. 2. lib. XI. cap. 3. n. 5.* (b) *S. Innoc. I. ep. 18. ad Alex. Episc. Antiochen. cap. 1.* (c) *S. Gelas. I. ep. 1. ad Episcopos Dardaniæ.*

tempo, che dimostra farsi parteggiano del Primato del Papa, cerca a tutto potere porlo in confusione, e stentatamente gliel'accorda onorario, non già di giurisdizione, e lo priva di quell'autorità, che per dogma di nostra santa Religione non può impugnarsegli, qual'è l'infallibilità: oltre a tanti altri errori, che dissemina per spiantar totalmente la Gerarchìa della Chiesa, s'industria far vedere, che l'Immunità si goda per pura concessione de' Prencipi, e cose simili, come lo dimostra Antonio Charlas (a), e lo prova, non già per via d'illazione, e conghietture, ma con le autorità fà vedere il peso di questi suoi pessimi sentimenti: e poi dimostra con ben lunga dissertazione il Primato di Giurisdizione del Papa, e la sua infallibità, e ributta parola per parola quel, che su di ciò in contrario si asserisce da Dupino.

§. II.

De' Confini delle Patriarcali di Antiochia, di Alessandria, e di Roma, ove dell' officio, e diritti de' Metropolitani, Primati, Esarchi, ovvero Patriarchi.

SOggiugne poi Giannone a quel, che di sopra si ritrova aver scritto, che *questa distribuzione, e Gerarchìa della Chiesa conforme alla politia dell'Imperio apparirà più chiara, e distinta, se avremo innanzi agl' occhi quella disposizione delle Diocesi, e delle Provincie, che in questo libro abbiamo descritta sotto l'Imperio di Costantino*: e lo divide in quattro parti, cioè *Oriente*, *Illirico*, *le Gallie*, e *l'Italia*, ma che appresso si fecero altre divisioni, e suddivisioni, e che secondo queste divisioni, e suddivisioni civili si fussero andati stabilendo i gradi della Chiesa, cioè i Vescovi per le Città inferiori, i Metropoliti per le Metropoli, che avevano altre Città inferiori sotto di loro, gl' Esarchi per le Città capitali di ciascuna Diocesi, che avea sotto di se più Metropoli, delle quali poi alcuni furono appellati Patriarchi.

I. SI lusinga Giannone, che la distribuzione, e Gerarchìa della Chiesa, di cui si è parlato nel precedente paragrafo, apparisca, com'ei dice, più conforme alla polizia dell' Imperio, *se avremo innanzi agl' occhi quella disposizione delle Diocesi, e delle Provincie, che abbiamo descritta sotto l'Imperio di Costantino*: e convenendo vedere, che questo in niente giova al suo intento, anzi, che più tosto prova il contrario, cioè, che una tale distribuzione, e Gerarchìa della Chiesa non prenda la sua maggioranza dalla politica prerogativa delle Città, ch'egli vuole descritta sotto l'Imperio di Costantino, ma da quella, che ritrovavasi a tempo di Cristo Signor Nostro, e de'suoi Santi Apostoli; stimiamo perciò avvertire, come per quel, che attesta Aurelio Vittore, che visse nel medesimo Secolo di Costantino il Grande, questa forma dell'Imperio fu introdotta da Adriano Im-

Co-

(a) *Anton. Charlas loc. cit. tom. 3. in Præfat. pag. 5. sino alla pag. 22. inclusivamente.*

Cosicche tale fu quello di *Antiochia*, Capitale della Diocesi *d'Oriente*, quello di *Alessandria*, capitale dell' *Egitto*, la quale prima andava colla Diocesi d'*Oriente*, che fu divisa in cinque Diocesi, cioè *Oriente*, *Egitto*, *Asia*, *Ponto*, *e Tracia*, per cui quello di *Efeso* fu detto Esarca, perche risiedeva in essa Capitale della Diocesi d' *Asia*: il Vescovo di *Cesarea in Cappadocia* fu appellato Esarca per esser divenuta quella Città capitale della Diocesi di *Ponto*: così pure il Vescovo di *Eraclea*, perche era Capitale della *Tracia*: il Vescovo di *Tessalia*, come Capitale della Diocesi di *Macedonia*, suddivisa da quella dell' *Illirico*.

Quanto alle *Gallie*, ed all'*Italia*, vuole, che avessero altro regolamento, asserendo, che nelle *Gallie*, che abbracciavano la *Spagna*, e la *Brettagna*, non vi fusse Primate, o Esarca, e che i Vescovi reggessero la Chiesa Gallicana co' loro Metropolitani: siccome nemmeno nell' *Italia*, ch'era una sola Diocesi, divisa in due Vicariati, cioè in quello di *Roma*, e nell'altro d' *Italia*, e che i Vescovi del Vicariato di *Roma* ubbidivano a quello di *Roma*, come suoi Suffraganei: e quelli del Vicariato d'*Italia* al Vescovo di *Milano*.

Finalmente così conchiude: *Per questa cagione avvenne, che secondando la politia della Chiesa quella dell'Imperio, il Vescovo di* Roma *sopra tutte queste Provincie esercitasse le ragioni di Metropolitano. Non potea chiamarsi propriamente Esarca, perche non l'intera Diocesi d'Italia fu a lui commessa, siccome eran nomati gl'Esarchi d'Oriente, i quali delle intere Diocesi aveano il pensiero; ma la Diocesi d'Italia essendosi divisa in due Vicariati, questo fece, che* Imperatore, che regnò due Secoli prima di Costantino, e che questo Imperadore la lasciò nell'istessa guisa, che la ritrovò *paucis mutatis* (a).

II. Anzi il Cardinal Perronio nella sua insigne opera contro il Re d'Inghilterra prova, che prima di Adriano l'Imperio fusse diviso in tre soli Regni, cioè Asia, Egitto, ed Occidente: *Tres fuerunt*, così egli, *præcipuæ Civitates Metropolitanæ Imperii: duæ subordinatæ, Alexandria, nimirum, quæ caput erat Imperii Meridionalis, idest Ægypti, & Antiochia, quæ caput erat Imperii Orientalis, idest Asiæ, & una supereminens, nimirum Roma, quæ non modò speciale Imperii Occidentalis caput, sed præterea super capita duorum aliorum Imperiorum constituta erat*.

III. Ciò posto, volendo Giannone, che una tal polizia della Chiesa si regolasse con quella dell' Imperio, dee dirsi, che questo suo stabilimento si conformasse con quello appunto, che si ritrovava ne' tempi di Gesù Cristo, di S. Pietro, e de' Santi Apostoli, e non già così tardi, com' ei pretende, per avvilirla, ed annientarla, con quella, che si ritrovava descritta sotto l'Imperio di Costantino M. per farla comparire d'una sì tarda, e pura invenzione di questi tempi.

IV. In fatti così fu: mentre per la più facile propagazione del Vangelo in quei tempi le Chiese si fondavano, è vero, nelle Metropoli più illustri, ed in esse si deputavano i Vescovi, ed altri Ministri per detto effetto. Lo vediamo negli Atti degli Apostoli, ed ivi la Chiesa di Gerusalemme, che allora era Metropoli della Giudea (b), la Chiesa d' Antiochia, Metropoli della Si-

(a) *Aurel. Victor. in ep. ad Hadrian. Imper.* (b) *Act. 8. 1. & 2. 22.*

che non si stendesse più oltre la sua autorità, nè fuori, nè dentro l'istessa Italia; poiche fuori di queste Provincie Suburbicarie, i Metropolitani di ciascuna Provincia ordinavano tutti i Vescovi, ed essi da' Vescovi della Provincia eran ordinati (1): *e si legge aver i Romani Pontefici in questi medesimi tempi raunato talora da tutte le Provincie d'Occidente numerosi Sinodi: cotesto avvenne, non per ragion dell'autorità sua di Metropolitano, ma per ragion del Primato, che tiene sopra tutte le Chiese del mondo Cattolico; la qual cosa in progresso di tempo (confondendosi queste due autorità) portò quell'estenzione del Patriarcato Romano, che si vide da poi, quando non contento delle Provincie Suburbicarie, si sottopose* l'Illirico, *dove mandava suoi Vicarj: ed indi non solamente si dilatò per tutte le Provincie* d'Italia, *ma per le* Gallie, *e per le* Spagne *ancora, tanto, che acquistò il nome di Patriarca di tutto* l'Occidente, *come si vedrà più innanzi*. Loc. cit. p. 119. vers. *Questa distribuzione*, e molt' altri appresso.

(1) Gotofr. Topogr. p. 420. Cod. Th. tom. 6.

Siria (*a*), la Chiesa della Cilicia, confermata da S. Paolo (*b*), le Chiese di Galazia, e di Frigia (*c*): Nell'Epistole di S. Paolo viene nominata la Chiesa di Corinto, ch'era Metropoli dell' Acaja (*d*): le Chiese dell' Asia (*e*), e di Macedonia (*f*), delle quali erano Metropoli, cioè Efeso dell'Asia, e Tessalonica di Macedonia.

V. Per questa stessa ragione San Pietro, come dicemmo altrove, fissò la sua Sede in Roma, Capo dell'Imperio Romano, e Metropoli del mondo, benche Giannone metta anche in contrasto la sua venuta in Roma (*g*), e come dice S. Leone (*h*), *ut lux veritatis, quæ in omnium Gentium revelabatur salutem, efficacius se ab ipso capite per totum mundum effunderet*.

VI. Celebratissima era in quei tempi Alessandria, Metropoli di tutto l'Egitto, ed emporio di tutto il mondo, per quel, che scrive Plinio (*i*): quindi è, che S. Pietro per mezzo di S. Marco vi fondò la Chiesa, acciò per essa si propagasse la Religione nelle Città a se soggette, e dal Santo Evangelista vi si deputassero i Vescovi, e Ministri.

VII. Illustre anch'era la Città di Antiochia sopra ogn'altra, detta da S. Gio: Grisostomo Madre di tutto l'Oriente (*k*), ed ivi S. Pietro fondò la sua Chiesa, vi ordinò, e vi stabilì S. Evodio, capo di tutto l'Oriente, e di tutti i Vescovi delle Provincie Orientali.

VIII. Questo medesimo si dice delle altre Chiese primarie, fondate dagli Apostoli, e da' loro Discepoli nelle Metropoli più riguardevoli, capo delle intere Regioni, e come scrive Eusebio di Cesarea, tutto ciò per Divina providenza, e con ispeciale ajuto di Dio, giacche non potea succedere diversamente,

(a) *Act.* 13. 1. (b) *Act.* 15. 41. (c) *Act.* 18. 23.
(d) *S. Paul.* 1. *Cor.* 1. 1. & 2. *Cor.* 1. 1. (e) *Id.* 1. *Cor.* 16. 19.
(f) *Id.* 14. *Cor.* 8. 1. (g) *Just. lib.* 1. *cap.* 3. §. 1. (h) *S. Leo serm.* 1. *in Natal. Apost. Petr. & Paul.* (i) *Plin. lib.* 5. *cap.* 10. (k) *S. Jo: Chrisost. homil.* 3. *ad Popul. Antioch.*

te, e queste sono le sue parole tradotte dal Greco (a), *ma riguardando inoltre alla possanza del Verbo . . . . come da quelli stessi agresti, ed ignobilissimi Discepoli di Gesù, costituite furono numerosissime Chiese, non in alcuni sconosciuti, ed oscuri luoghi, ma in chiarissime Città, massimamente fondate nell'istessa, dico, Città di* Roma, *di tutte le altre Regina, nell'*Alessandria, *e nell'*Antiochia, *per tutto l'Egitto, e la Libia, e per l'Europa, e per l'Asia; da non sò qual necessità sentomi nuovamente costretto a volgermi in dietro per ricercare di ciò la cagione, e confessare, ch'essi non altramente ottenessero cosa sì ardita, che colla divina, e sovraumana possanza, e cooperazione di quello, che disse loro: istruite tutte le Genti nel mio nome:* ite, docete omnes Gentes. Vuol altro Giannone co' suoi seguaci?

IX. Vuol'ei, che da detta regola da lui proposta, si eccettuassero le Chiese delle Gallie, e dell'Italia, e noi vi diamo mano, anche rispetto a tutte le Chiese di Occidente, è replichiamo, che queste furono fondate, non già secondo la forma dell'Imperio descritta sotto l'Imperio di Costantino, o più tosto stabilita dall'Imperadore Adriano, ma secondo la disposizione civile, che ritrovavasi a tempo di Gesù Cristo, de' suoi Santi Apostoli, ed uomini Apostolici, come sopra.

X. Parimente asserendo il medesimo con molti Novatori, specialmente Launojo, che il Vescovo di Roma nel quarto, e quinto Secolo non esercitasse nelle dieci sue Provincie Suburbicarie, che il solo officio di Metropolitano; per confutarlo, e far vedere, che non solo nelle Provincie Suburbicarie, ma anche in tutte le altre Provincie di Occidente esercitasse il diritto Patriarcale, anche sin da' primi tempi, che S. Pietro fondò in Roma la sua Chiesa, basta quel, che si è detto di sopra, e nel paragrafo precedente, e più appresso.

XI. Egli vuole, che essendo divisa la Diocesi d'Italia in due Vicariati; quello d'Italia, cioè il Vescovo di Milano esercitasse il diritto Metropolitano nelle sue Provincie, ed il Vescovo di Roma nelle sue Suburbicarie, non potea perciò esercitare il diritto degli Esarchi, come quei dell'Oriente, i quali delle intere Diocesi aveano il pensiero: ma questo suo discorso in niente può aver luogo; imperciocche, come si è detto, l'istituzione del Patriarcato del Vescovo di Roma non prende il suo regolamento dalla forma dell'Imperio, che si ritrovava descritta a tempo di Costantino il Grande, com' egli scrive, ma sin dalla prima sua istituzione fattane da S. Pietro, Vicario di Gesù Cristo, e Principe degli Apostoli.

XII. Per cui nemmeno sussiste, che nel quarto, e quinto Secolo avendo i Pontefici Romani ragunato Concilj da tutte le Provincie dell'Occidente, ciò avvenisse, *non per ragione dell'autorità sua di Metropolitano, ma per ragione del Primato, che tiene sopra tutte le Chiese del mondo Cattolico*: posciacche tanto nel quarto, e quinto Secolo, quanto sin da' primi tempi della Chiesa i Pontefici Romani convocarono Sinodi, non solo per ragion del Primato, che hanno sopra tutto il mondo, ma anche come Patriarchi dell'Occidente, siccome sopra si è detto, e meglio appresso.

XIII. Af-

(a) *Euseb. Cæsar. de Præpar. Evangel. lib. 3. circ. fin.*

XIII. Asserendo lo stesso, che *confondendosi queste due autorità*, cioè di Patriarca, e di Primato di tutto il mondo, *in progresso di tempo portò quella estenzione del Patriarcato Romano, che si vide da poi, quando non contento delle Provincie Suburbicarie, si sottopose l'Illirico, dove mandava i suoi Vicarj, ed indi non solamente si dilatò per tutte le Provincie d'Italia, ma per le Gallie, e per le Spagne ancora, tanto che acquistò il nome di Patriarca di tutto l'Occidente, come si vedrà più innanzi* (a): fa vedere per tanto, che con ciò egli si unisce co' Novatori, e con Launojo, i quali vogliono, che i Vescovi di Roma si usurpassero molto tardi le ragioni, e diritti Patriarcali, e che solo a loro competessero quei di Metropolita: quandocche usarono tale diritto fin da' primi tempi della Chiesa.

XIV. In conferma di tutto ciò, prima di parlare de' confini delle Patriarcali, stimiamo vedere, quali fussero le loro ragioni, e diritti fin dalla propria fondazione: E per quel, che abbiamo nell' ottavo Sinodo, Canone XVII., questi erano, cioè, ordinavano, e confermavano le ordinazioni de' Metropolitani, gli convocavano a' Sinodi, che celebravano, e giudicavano delle loro cause maggiori.

XV. E quantunque Launojo voglia, che detto Canone parli de' diritti di quel tempo, cioè dell'anno 870. quando sotto Adriano II. fu celebrato questo Concilio, ciò però non regge, mentre l'ottavo Sinodo, che fu il quarto Concilio Costantinopolitano con detto Canone non fè altro, che dichiarare quel, che era stato stabilito dal Concilio Niceno I., ed il Concilio Niceno in detta occasione non fè, che confermare ciò, che si ritrovava stabilito per consuetudine prima di esso Concilio Niceno, che vuol dire fin da' primi tempi della Chiesa: e così cominciano le parole del detto Canone dell'ottavo Sinodo. *Sancta, & universalis Nicæna prima Synodus antiquam consuetudinem jubet servari*.

XVI. Così ne parla Schelstrate (b): *Tenendum est semper hæc jura ab ipsis Ecclesiæ cunabulis ex Apostolico instituto Concilii Nicæni canone roborato cæpisse, Patriarchisque fuisse contributa*; e così anche de Marca Arcivescovo di Parigi (c).

XVII. Che poi i Romani Pontefici abbiano usati tutti questi diritti per tutto l'Occidente, l'esamina a maraviglia bene, e lo prova Schelstrate con un intero capitolo diviso in quattro distinti articoli (d), ed ivi separatamente si vedono esercitati li suddetti diritti, de' quali parla il Canone XVII. dell'ottavo Sinodo, per tutta l'Italia, per le Gallie, per le Spagne, per l'Africa, per la Sicilia, per l'Illirico, per l'Isole adjacenti, e per tutti gli altri luoghi, che sono tra' confini dell' Occidente.

XVIII. Con che restando individuati i confini del Patriarcato Romano, che fin da' suoi primi tempi si distesero per tutto l'Occidente, rispetto a quei del Patriarcato di Alessandria, e di Antiochia, avendosi espressamente nel Canone VI. del primo Concilio Niceno, basta così per nostro privato studio, rimetten-

(a) *Vedi lib. 3. cap. 2. §. 2.* (b) *Antiq. Eccles. tom. 2. dissert. 6. cap. 4.*
(c) *De Concord. lib. 1. cap. 6. §. 2.* (d) *Loc. cit. d. dissert. 6. cap. 4.*

tendoci a quanto in esso, dove non già si stabiliscono i medesimi, ma solo si dichiara osservarsi, e li confini, ed i loro diritti Patriarcali: *antiqua consuetudo servetur*, così ivi.

XIX. Chi poi voglia meglio soddisfarsi intorno a' confini de' tre Patriarcati, veda Schelstrato nell' Appendice *ad opus Geographicum* XIX. *pag.* 722. *e seqq.*

XX. Finalmente intorno a i diritti Metropolitici, non disconveniamo da quel, ch' egli dice, se non in questo, sembrando, ch' ei voglia accordare tali diritti a' Metropolitani nel quarto, e quinto Secolo solamente, quandocche i Metropolitani l'esercitavano fin dal tempo degli Apostoli, come l'abbiamo dal Canone Apostolico XXXV., dalle Costituzioni Apostoliche (a), dal Concilio Niceno Canone XII., e più chiaro, e distesamente presso Tommasino (b), così pure lo spiega il Concilio Antiocheno sotto Giulio I. Canone IX., dove si dice, che il Vescovo, *qui praeest Metropoli*, debba avere anche la cura di tutta la Provincia, e che gli altri Vescovi inferiori *nihil magni momenti aggredi* (possin) *sine ipso, ut vult qui ab initio obtinuit Patrum Canon*.

XXI. E poi parlando lo stesso Canone IX. de' Vescovi inferiori, così ivi: *Unumquemque enim Episcopum habere suae Parochiae potestatem, & totius regionis curam gerere, quae suae Urbi subest. Ut etiam ordinent Presbyteros, & Diaconos, & unaquaeque cum judicio tractent, & nihil ultra agere aggrediantur sine Metropolis Episcopo, neque ipse sine reliquorum sententia.*

§. III.

Se nel quarto, e quinto Secolo fusse di pertinenza dell' Imperadore dividere la Diocesi, e Provincie Ecclesiastiche, e dare alle Città quella graduazione di Metropoli, o altra a suo piacere.

Circa questo scrive Giannone: *Così quando i Vescovi volevan intraprendere sopra le ragioni del loro Metropolitano, solevano ricorrere agl' Imperadori, ed ottener divisione della Provincia, e che la lor Città s'innalzasse a Metropoli, affinche potessero appropriarsi le ragioni di Metropolitano sopra quelle Chiese, che toglievansi al più antico. In fatti l'Imperador Valente in odio di Basilio divise la Cappadocia in due par-*

I. E' Vero, come dice lo Storico, che in quei tempi alcuni Vescovi stimolati dalla loro ambizione cercavano di offendere le ragioni del loro Metropolitano, e ricorrendo agl' Imperadori procuravano violentemente dividersi le Provincie, affinche venissero innalzate le loro Città a Metropoli. E' vero parimente, com'esso asserisce, che l'Imperador Valente divise la Cappadocia in due Provincie, ed in due Metro-

(a) *Constit. Apostol. lib. 8. cap. 4.* (b) *De veter. & nov. Eccles. discipl. lib. 1. cap. 40. num. 1. & seqq.*

parti, e così facendosi nell' altre Provincie, seguì ancora la divisione delle Provincie della Chiesa, come testimonia Nazario; perocche ne' tempi, che seguirono, non fu ritenuto il rigore del Concilio Niceno, il quale possiam dire nella sola causa di Fozio Vescovo di Tiro, esser stat' osservato, giacche da poi, secondo eran le Città dagl' Imperadori innalzate a Metropoli, e divise le Provincie, si mutava per ordinario anche la politia Ecclesiastica; anzi dello stesso Concilio Calcedonense fu anche ciò permesso per quelle parole del Can. 17. Sin autem etiam aliqua Civitas ab Imperatoria auctoritate innovata fuerit, civiles, & publicas formas, Ecclesiasticarum quoque Parochiarum ordo consequatur. *Quindi poi nacque, che mutandosi la disposizione, e politia dell'Imperio, si viddero anche tante mutazioni nello Stato Ecclesiastico, siccome si vedrà chiaro nel corso di quest' Istoria*. Loc. cit. p. 121. vers. *Così quando* tropoli, dandone una ad Antimo, e rimasta l'altra a S. Basilio: non può negarsi però, che l'Imperador Valente fusse Ariano, e che S. Basilio non tralasciò farne i dovuti risentimenti, come può osservarsi presso S. Gregorio Nazianzeno in un Orazione fatta in sua lode (a).

II. E' vero parimente, che tanto prese piede un tal abuso, che principiavano a porsi in oblio i Canoni, che ciò proibiscono; per anche è vero, che Sant' Innocenzo I., che cominciò a regnare poco dopo dell'Imperador Valente, in risposta, che ne fè ad Alessandro Vescovo di Antiochia dichiarò nulla, ed invalida una tal divisione delle Metropoli, fatta con autorità di Prencipe Secolare, ed ordinò, che ciò non ostante, in niente rimanesse pregiudicato il proprio Metropolitano (b): *Nam quod sciscitaris*, così egli, *utrum divisis Imperiali judicio Provinciis, ut duæ Metropoles fiant, sic duo Metropolitani Episcopi debeant nominari, non ergo visum est, ad mobilitatem necessitatum mundanarum Dei Ecclesiam commutari, honoresque, aut divisiones perpeti, quas pro suis causis faciendas duxerit Imperator. Ergo secundum pristinum Provinciarum morem Metropolitanos Episcopos convenit numerari.*

III. Cosicche in tutti i tempi fu osservato il rigore del Concilio Niceno, e dato, come meglio si poteva, riparo alle violenze, ed agli attentati, non solo nella causa di Fozio Vescovo di Tiro contro Eustasio Vescovo di Berito, che ottenne dividersi da Teodosio la Fenicia in pregiudizio del Vescovo, la di cui Città era la Metropoli di quella Provincia, ma anche in tutte le altre consimili, come sù di ciò può osservarsi Pietro de Marca (c), Tommasino (d), e tanti altri.

IV. Lo Storico per confermare il suo sentimento fa pompa del Canone XVII. del Concilio Calcedonense, ch'egli allega con portarne le parole; ma ben poteva riflettere al Canone XII. del medesimo Sagro Concilio, con cui per dare riparo a tal'abuso, che praticava qualche Vescovo, di ricorrere a' Prencipi, perche innalzassero le loro Chiese a Metropoli, fu ciò proibito:

(a) *Orat.* 20. (b) *Epist.* 18. *ad Alexand. Episcop. Antiochen.*
(c) *De Concord. lib.* 2. *cap.* 8. (d) *De Veter. & nov. Eccles. Disciplin. tom.* I. *lib.* I. *cap.* 39.

bito: *Pervenit ad nos*, così ivi, *quod quidam præter Ecclesiastica statuta facientes convolarunt ad Potestates, & per Pragmaticam Sacram in duo, Provinciam unam diviserunt, ita ut ex hoc facto duo Metropolitani esse videantur in una Provincia. Statuit ergo Sancta Synodus, de reliquo nihil ab Episcopis tale tentari: alioquin qui hoc adnisus fuerit, amissioni gradus proprii subjacebit.*

V. Nè può dirsi, che il Canone XVII., come posteriore, fusse derogatorio al duodecimo, perche sarebbe una cosa molto ingiuriosa ad un Concilio così sagrosanto, asserire, che in un tratto si fusse mutato: e che che sù di ciò altri dicano, Tommasino (a) lo spiega, e così dice: *In hunc ergo potius sensum flectendus est iste Canon*, parla del Canone XVII., *ut si Imperator Civitates innovet, augeat, vel a fundamentis excitet, eisque oppida, vicos, agrosque, attribuat a territorio circumjacentium Episcopatuum avulsos, Episcopus, cui nova hæc Civitas suberit, in hos quoque agros, vicosque curas, vigilias, jurisdictionemque suam exporrigat. Ita nec Imperatori affingitur, Episcopatuum, aut Metropoleon creandarum potestas, nec Canoni XII. quidquam derogatur: Ita Petrus de Marca hos Canones conciliat. De Concord. Sacerd. & Imper. lib. 2. cap. 8.*

VI. E per dar riparo alle discordie, nate trà Vescovi per questi disordini, fu preso temperamento, che restando illesa la disposizione de' Sagri Canoni, le Metropoli così innalzate, *honore, & titulo tantùm Metropoleos ornatas fuisse, non jurisdictione*, come abbiamo presso lo stesso Tommasino (b), il quale ne riferisce gli esempj, e va spiegando (c) quali prerogative godessero tali Metropolitani onorarj, *quos mediæ ætatis Græci Archiepiscopos dixere*, e dice: 1. *Metropolitani nominabantur*. 2. *Protothroni dignitate gaudebant, hoc est primum semper locum, & honoris gradum post Metropolitanum obtinebant, ante alios omnes ejusdem Provinciæ Episcopos*. 3. *Ordinabantur eo ritu, eaque pompa, qua Metropolitani*.

VII. Quindi in Oriente si accrescè il numero de' Metropolitani, e la Sede Apostolica per togliere i scismi si andava prevalendo di questi temperamenti: siccome all'incontro in Occidente intorno a questo particolare fu osservata la rigorosa disciplina de' Sagri Canoni, e giammai gl' Imperatori circa l' istituzione di queste nuove Metropoli vi ebbero mano alcuna; e come dice lo stesso Tommasino (d), *in causa videtur fuisse splendor, & præsentia Apostolicæ Sedis*.

VIII. Conchiude lo Storico, che dalla moltiplicità di queste Metropoli, che nacquero dalla mutazione della disposizione, e polizia dell' Imperio, si viddero tante mutazioni nello Stato Ecclesiastico: e promettendo egli porre tutto ciò in chiaro appresso, noi anche ci riserbiamo farne il dovuto esame a suo luogo.

P CAP. II.

(a) *Loc. cit. sub n. 7.* (b) *Loc. cit. n. 9.* (c) *Loc. cit. n. 10.* (d) *Loc. cit. n. 11.*

CAP. II.

De' Monaci da' tempi dell'Imperatore Costantino M. fino a Valentiniano III.

§. I.

Del Monachismo, sua antichità, e professione.

IN *Oriente*, così scrive Giannone, *però s' erano già cominciati a sentire* i Solitarj, *appellati in lor favella* Monaci: *ma questi non eran, che Uomini* del Secolo senza carattere, e senza grado, *i quali nelle Solitudini, e ne' deserti d' Egitto per lo più menavano la lor vita, data che fu pace alla Chiesa dall' Imperator Costantino, cominciò a rilasciarsi nella Comunità de' Cristiani quella virtù, che ne' tre primi precedenti Secoli in mezzo alle persecuzioni era esercitata: e siccome non era più di pericolo l'esser Cristiano, molti ne facevan professione, senz'esser ben convertiti, nè ben persuasi del disprezzo de' piaceri, delle richezze, e della speranza del Cielo. Così coloro, che vollero praticare la vita Cristiana in una maggior purità, trovarono più sicuro il separarsi dal mondo, ed il vivere nella solitudine.*

E poi vuole, che i primi *Monaci*, che ci comparvero, fussero tra di loro distinti in due ordini, cioè *Solitarj, e Cenobiti.*

Quanto a' *Solitarj*, che anche si chiamarono, com' egli dice, *Eremiti, Monaci, Monozonti*, ed *Anacoreti*. Impugna il sentimento di coloro, i quali hanno voluto, che traessero l'ori-

I. QUI lo Storico asserisce più cose: alcune vere: altre dubbie: ed altre insussistenti: e ciò per l' impegno, che da per tutto mostra avere di render oscura in tutte le sue parti la venerabile antichità di que' tre primi Secoli, con quelle pessime conseguenze, che ognuno può figurarsi.

II. Laonde, volendo egli in primo luogo, che *in Oriente* in que' tempi, de' quali parla, cioè di Costantino M. fino a Valentiniano III., *si erano cominciati a sentire i Solitarj, appellati in lor favella Monaci*, fa vedere, che prima di detti tempi non si fussero sentiti al mondo i Solitarj, e Monaci: con che viene ad unirsi co' Settarj, i quali questo appunto dicono, cioè, che lo Stato Monastico cominciasse nel quarto Secolo; quando che questo ebbe il suo principio colla stessa Chiesa: e se non vi fu fin da detto tempo un tal nome di Solitarj, e di Monaci, non vi mancò la forma del di loro vivere.

III. Cristo Signor Nostro fu quello, il quale insegnò l' istituto della vita perfetta, in che consiste l'intento del Monachismo, cioè l'abbandonamento delle cose terrene, la volonta-

l'origine del Monachismo da' *Terapeuti*, con asserire, che questi non furono Cristiani, ma Giudei, col motivo, ch'esercitavano molti riti de' Giudei: dopo aver parlato del di loro tenore di vita, ed istituto, conchiude, che i di loro *Confalonieri fussero nella Tebaide Paolo*, detto perciò primo Eremita; *nella Palestina Ilarione*, e *ne' deserti d' Egitto Girolamo*, i quali con intento d'imitare, così vivendo, Elia, e Giovanni, si resero assai più rinomati, e celebri.

Passando a parlare de' *Cenobiti*, ovvero *Religiosi*, come dice, che si chiamavano, vuole, che così si nominassero, perche si avevano prescritte certe regole di vita, e vivevano in comunità, traendo la loro origine dagli *Esseni*, ch'era una Setta di Giudei, distinta da' *Terapeuti*, e la maniera del di loro vivere, molto diversa da quelli, menando gl' Esseni una vita tutta contemplativa, e divota: e che *il primo lor Duce nella Tebaide fu Antonio*: *in Grecia Basilio*, il quale gli obbligò a tre voti, di ubbidienza, di castità, e di povertà, che diciamo essenziali. D. lib. 2. cap. ult. n. 1. p. 130. vers. *In Oriente*, fino alla p. 132. vers. *Il primo lor Duce*.

ria povertà, la mortificazione de' sensi, come costa dagli Atti Apostolici, e dal suo Santo Vangelo: ed ogni Cristiano sà quel, che sù di ciò fu osservato in que' primi tempi da' Santi Apostoli, e da que' venerabili primi Fedeli: e come ne scrive S. Girolamo (a), *Tales primò credentium fuit Ecclesia, quales nunc Monachi esse nituntur, & cupiunt*: ed appresso nota l'esercizio delle virtù, predicate da Cristo Signor Nostro, come sopra.

IV. E comecche quasi in un tratto crebbe gran moltitudine di Fedeli, ne potendo tutti osservare una tal forma di vita, alcuni particolari si ritirarono a menar vita solitaria: ed altri a vivere uniti: e sì gli uni, che gli altri, o uniti, o separati, si esercitavano nelle sudette virtù, i Solitarj imitando S. Gio. Battista, e gli uniti, gli Esseni, o Terapeuti, secondo il sentimento di altri, de' quali alcuni hanno voluto, che fussero gli stessi gli Esseni, ed i Terapeuti; ed alcuni l' hanno negato, e noi tralasciamo spiegare il nostro sentimento, non importandoci esaminarlo minutamente.

V. Giannone vuole, che sì i Terapeuti, che gli Esseni fussero di setta Giudaica: apertamente però asserisce altrove (b), che i Terapeuti non erano Cristiani, ma di professione Ebrei, e quanto agli Esseni vuole, che menassero *una vita tutta contemplativa, e molto divota, della quale Filone appresso Eusebio fa lungo racconto, descrivendola tutta simile a quella de' nostri Religiosi*, e non spiega, se fussero, o nò Cristiani.

VI. E comecche tutto ciò si esamina dal Venerabile Cardinal Baronio (c), lo stesso fa il Cardinal Gotti (d), e convengono in dire, *Ægyptios Monachos a S. Marco esse institutos*, che sono le parole del Cardinal Baronio, ed ivi Sozomeno, Cedreno, Eusebio, Niceforo, Beda, ed altri, *Novatoribus exceptis*,

P 2 co

(a) *De Scriptor. Eccles. in Philon.* (b) *D. lib. 2. cap. ult. n. 1. p. 132. vers.* Gl' altri. (c) *Ad An. Xpti 64. n. 3. & plur. seqq.* (d) *Vera Chiesa di Cristo tom. 2. part. 1. art. 5. §. 9. per tot.*

eo quod Monachorum instituta summo odio prosequantur, ci rimettiamo al di loro esame.

VII. Sia di questi, come si voglia, non può negarsi, che S. Gio. Battista buttasse i primi fondamenti della vita Monastica, e come parla il Baronio (*a*). *Catholici omnes ita fatentur*, e soggiugne. *Eaque de causa Chrysostomus eumdem Joannem Monachorum Principem vocat, cum ait* (*b*): Sicut Sacerdotum Principes sunt Apostoli, ita & Monachorum Princeps Jo. Baptista. *Et iterum* (*c*): Considerate Monachi dignitatem vestram: Joannes Princeps vestri est dogmatis. Ipse Monachus statim ut natus in eremo vivit, in eremo nutritur.

VIII. In fatti S. Chiesa tale lo celebra coll' Officio della sua Festa, così:

Antra deserti teneris sub annis
Civium turmas fugiens petisti.

IX. Finalmente parlando il Cardinal Baronio di tale antichità del Monachismo, chiama pazzia de' Novatori, che pretendono il contrario, e conchiude: *Sed in his non immoramur diutiùs: quandoquidem omnium sententia sibilis potius, & risu, quàm ampliori confutatione digni sunt.*

X. Tantocche in que' primi Secoli, non solo in Oriente, ma anche da per tutto si era conservato, e propagato il Monachismo: e tralasciando far memoria di altri, stati prima, e per que' tempi, Telesforo *natione Græcus ex Anacoreta*, come dice il Baronio (*d*), fu creato Papa nel 143., ed il Ciaconio nella sua Vita, lo vuole *Græcus patria Thuriensis in Calabria, quæ olim Magna Græcia dicta fuit, hodie Terranova, Anacoretæ filius*, benche Andrea Vittorelli nelle note, che fa ivi, lo appelli col Baronio *Anacoretam*, non *Anacoretæ filium*.

XI. Dionisio fu fatto Papa nell'anno 261., e come dice il Ciaconio nella di lui vita, fu anch'egli *Monachus Græcus, seu potius Anacoreta*: e lo stesso afferma il Baronio (*e*), ed il Ciaconio lo appella anche *Calabro*.

XII. S. Antonio Abate visitando nelle solitudini nell'anno 270. i Solitarj, ve ne ritrovò molti, ma non molti Monasteri, e come attesta S. Atanasio nella sua vita, tra gli altri vi era *Senes quidam in Agello vicino vitam solitariam a prima sectatus ætate*: del che Antonio tanto profittò, che da per tutto s'introdussero presso di lui per apprender l'esercizio delle sue virtù, e disciplina, che poi, come scrive lo stesso Cardinal Baronio (*f*): *brevi tempore factum est, nempe hoc ipso Sæculo* (parla del Secolo quarto), *ut replerint terrarum orbem tàm sancta propagine, nimirum Palæstinam, Syriam, Asiam Minorem, Cappadociam, Pontum, Armeniam, Mesopotamiam, & Boreales Regiones, usque ad latrones Bessas, & Dacos, de quibus S. Paulinus* (*g*).

XIII. Basilio visitando ancor esso in que' deserti della Grecia i Solitarj, e Cenobiti, asserisce d'avervi ritrovato *multos apud Alexandriam, nec paucos apud reliquum Ægyptum, deinde & alios in Palæstina, & Cælesiria, & Mesopotamia*: e tra questi, S. Pacomio, S. Machario Seniore, e Giuniore, S. Paolo Semplice, S. Isidoro, de' Scetici, S. Giuseppe, S. Crono, S. Gerace, degni Discepoli di S.An-

(a) *Ad An. Xpti* 31. *n.* 15. (b) *In Marc. homil.* 2. (c) *In homil. de Jo. Bapt.*
(d) *Ad An.* 143. *n.* 12. (e) *Ad hunc annum* 261. *n.* 10. (f) *Ad An. Xpti* 328. *n.* 18. (g) *In Carmin. ult. de reditu Nicetæ ad Natal. S. Felicis apud Baron. ibid.*

S. Antonio Abate, e tanti altri, o insieme, o separatamente in quelle erme boscaglie, come nota nella Vita di S. Basilio (a) il P. Giuseppe del Pozzo, Abate Generale di quest'Ordine, soggetto di molta erudizione.

XIV. Lo che fa vedere, che questi Eroi della Chiesa propagarono il Monachismo; ma non può dirsi, che S. Antonio fusse il primo Duce de' Monaci della Tebaide, Basilio in Grecia, e ne' deserti di Egitto Girolamo, come asserisce Giannone, una volta che prima di loro vi furono tanti altri, e de' quali essi furono Discepoli; ma più tosto devono appellarsi Riformatori.

XV. S. Girolamo (b) appella Paolo Autore della vita eremitica: *ipsius vitæ Auctor Paulus, illustrator Antonius, & ut ad superiora conscendam, Princeps Joannes Baptista*: ed in proposito di S. Paolo, che appellano primo Eremita, bisogna riflettere, come questo gran Servo di Dio morì in età di anni centotredici, come abbiamo dal Martirologio Romano (c) circa l'anno del Signore trecento quarantatre (d): dopo novant'anni, che menò nella solitudine, come abbiamo nel medesimo Martirologio Romano.

XVI. E Tomasino (e) esaminando un tale articolo, dopo aver conchiuso, e provato l'origine del Monachismo fin da' primi tempi della Chiesa, così concilia le opinioni intorno a' Confalonieri, e Duci de' Solitarj, o de' Cenobiti, che appella Giannone, cioè, che li suddetti Confalonieri, e Duci non fussero stati Istitutori del Monachismo, ma Riformatori, ed Illustratori, come sopra si è veduto.

§. II.

In qual tempo fu introdotto il Monachismo in Occidente, e sua professione.

IN continuazione di quel, che s'è detto nel precedente paragrafo, soggiugne Giannone, che *S. Benedetto gl'introdusse* (parla de' Cenobiti) *in Italia, e propriamente nella nostra Campagna: ma ciò avvenne nel principio del sesto Secolo sotto il Regno di Totila*, di che appresso: S. Pacomio diede anche perfezione all'Ordine Monastico, ed unì molti Monasterj in Congregazioni: loro diede una regola, e fondò Monasterj di Donzelle. Erano state già prima

I. COl precedente paragrafo si è parlato del Monachismo, sua antichità, e professione in Oriente, e in qualche cosa si è toccato per quel, che riguarda l'Occidente, ed ora più di proposito parlaremo sù tale soggetto in disimpegno di quel, che va dicendo lo Storico.

II. Pretend'egli tra le altre cose, che và affardellando, che S. Benedetto nel principio del sesto secolo introdusse i Cenobiti in Italia, e che il Mo-

(a) *Cap. 5. p. 32. vers.* Fiorivano, *data alle stampe in Roma 1746.*
(b) *Epist. ad Paul. de Inst. Monach.*
(c) *10. Januarii.*
(d) *Baron. ad An. Christi 343. num. 1.*
(e) *De Veter. & nov. Eccles. Discipl. tom. 1. lib. 3. cap. 12. num. 11.*

ma introdotte alcune comunità di Donzelle, le quali facevano voto di verginità, e dopo un certo tempo ricevevano con solennità il velo.

Così la vita Monastica venuta più comune, sì dell'uno, che dell'altro sesso furono stabiliti i Monasterj, vicino, e dentro le Città, dove i Monaci viveano sotto un Abate, ovvero Archimandrita: *ed il Monachismo da Oriente passò in Occidente verso il fine del quarto Secolo*.

Di questi Cenobiti ne' Secoli seguenti germogliarono infiniti altri ordini sotto diverse regole: come quei di S. Agostino in Africa: de' Mendicanti, *i quali alli tre descritti voti aggiunsero il quarto della mendicità, cioè di vivere di elemosina*: de' Gerosolimitani: de' Teutonici, ed altri.

E poi: donde non senza stupore scorgerassi, come in queste nostre Provincie abbiano potuto germogliare tanti, e sì varj Ordini, e magnifici Monasterj, che ora mai occupano la maggior parte della Repubblica, e de' nostri averi, formando un corpo tanto considerabile, che *ha potuto mutare lo stato civile, e temporale* di questo Reame: quandocche ne' Secoli di Costantino fino a Valentiniano III. non portarono alterazione veruna allo stato politico, ne si avevano in considerazione alcuna: e niente perciò s'accrebbe all' Ecclesiastica Gerarchia.

I Cenobiti è manifesto, che prima di S. Benedetto eran radissimi, ed i loro Monasterj assai più radi, e di niun conto: Poiche ciò, che si narra del Monastero eretto in Napoli da Severo Vescovo di questa Città, che fiorì nel 375. sotto nome di S. Martino, quando questo Santo era ancora vivente, e dell' Monachismo da Oriente passò in Occidente verso il fine del quarto Secolo: e quanto sia ciò insussistente, non ci gravaremo, che alla sfuggita accennare, quel che in genere del Monachismo rapporta il Cardinal Baronio.

III. Questo Sagro Scrittore dopo aver parlato del Monachismo in Oriente a sufficienza, passando a discorrere dell'Occidente, così dice: *De Occidentalibus* (*Monachis*) *verò, pauca tantummodo summatim subdidisse satis erit, nimirum certum, exploratumque esse ejus orbis Provincias ferme omnes una cum Insulis hoc eodem Saeculo* (parla del tempo di Costantino M.) *fuisse refertas* agminibus Monachorum. *Licet enim nunquam antea defuerint viri sancti, qui seorsum ab aliis agerent solitarii, atque persecutionum incruentium occasione potissimum laterent* (a).

IV. Quindi non è chi non veda, quanto sia insussistente voler asserire, che il Monachismo passasse in Occidente nel fine del quarto Secolo, quandocche a tempo di Costantino M. tutte le sue Provincie erano piene *agminibus Monachorum*, e che anche prima, ed a tempo delle persecuzioni non mancarono *viri Sancti, qui seorsim ab aliis agerent solitarii* (b).

V. Quanto a' Cenobiti, che da Giannone si vogliono introdotti da S. Benedetto nel principio del sesto Secolo, non può dubitarsi, che anche in questo prenda egli abbaglio: poscia che, oltre a quello, che coll'autorità del Cardinal Baronio di sopra si è accennato, abbiamo chiari documenti, colli quali si prova, che assai prima del sesto Secolo siano stati introdotti, tanto di uomini, che di donne, non solo in Italia,

(a) *Ad An.* 328. *num.* 20. (b) *Baron. loc. cit.*

dell'altro di S. Gaudioso, che si pretende fondato da S. Gaudioso, Vescovo di Bitinia nel 438., il quale fuggendo la persecuzione di Gizerico Re dell'Africa, si ricoverò in Napoli, quando quello ebbe i suoi principj circa l'anno 770. da Stefano II. Vescovo di questa Città, e di altri, fondati in altre Città di queste Provincie, e rapportati a questi tempi, sono tutte favole mal tessute, e da non perderci inutilmente l'opera, ed il tempo in confutarle. Loc. cit. pag. 132. vers. *S. Benedetto*, sino al fine.

lia, e nella Campagna, ma anche da per tutto l'Occidente.

VI. In fatti Santa Chiesa celebra S. Benedetto Abate riformatore, e propagatore dell'Ordine Monastico, non ch' egli fusse stato l'Introduttore di essi in Occidente, e queste sono le parole del Martirologio Romano (a): *In Monte Cassino natalis S. Benedicti Abbatis, qui Monachorum disciplinam in* Occidente *pene collapsam restituit, ac mirifice propagavit*.

VII. Ne può negarsi, che S. Benedetto ricevesse l'abito Monastico da Romano Monaco, che viveva sotto la regola di Teodato Abate, come riferisce il Mabilone nella sua vita (b) e poi (c) così dice: *Non praeteriero Theodatum Abbatem, sub cujus regula vivebat Romanus, is, qui Sancto Benedicto habitum Monasticum tradidit*.

VIII. Siccome è certo, che nel tempo, in cui S. Benedetto buttava i fondamenti del suo Istituto, fiorivano nella Provincia Valeria S. Equizio, Padre di molti Monaci, Lorenzo Abate, e Fondatore del Monastero di Farfa, Speranza Abate del Monastero vicino a Norcia, Surano, ed Eutichio Abati di due Monasterj poco distanti da Roma, Ilaro Abate nella Toscana, Onorato Abate del Monastero di Fondi nella Campagna, Eugippo Abate del Monastero Lucullano, ed altri, che va notando il Mabillon nella sua vita (d).

IX. Lo stesso P. Mabillon, Scrittore cotanto accreditato nella Repubblica letteraria, morto *in bona senectute* ne' principj di questo nostro Secolo, parla non solo di detti Monasteri, e di altri in Roma, e fuori di Roma, per la Campagna, e per altre parti d'Italia, e fuori di essa, e sue adiacenze, ma anche di Francia, Spagna, Africa, e di altre Regioni dell'Occidente, stati quasi due Secoli prima del glorioso S. Benedetto: e noi, per non riempir carta inutilmente, ci rimettiamo al medesimo (e).

X. Con osservarsi ciò, che sù tale proposito nota questo grave Scrittore coll'autorità degli Antichi, ognuno vedrà, se *siano favole mal tessute*, com'egli dice, quelle, che asseriscono alcuni insigni Scrittori intorno ad altri Monasterj stati in Napoli, e per le altre Provincie prima di S. Benedetto, sì di uomini, che di donne.

XI. Ed in ogni caso può osservarsi S. Gregorio Magno, e vedrassi nelle sue Opere un gran numero di Monasterj dell'uno, e dell'altro sesso, fondati assai prima, anche del suo Secolo sesto, oltre a' suddetti, tra questi quei nel luogo detto Marciano, non lungi da Nocera (f), del Lucullano, di sopra notato, oggi chia-

(a) *Martyr. Rom. 21. Mart.* (b) *Annales Ordinis S. Benedicti t. 1. lib. 1. n. 7.*
(c) *Num. 14.* (d) *Loc. cit. d. n. 14.* (e) *Loc. cit. n. 9. e seqq.*
(f) *Tom. 2. lib. 10. litt. 72.*

chiamato Castel dell'Uovo (*a*) l'altro di S. Michele Arcangelo nella Campagna (*b*) nell'Isola di Capri (*c*) del preaccennato Monastero di S. Martino (*d*) in più Isole non lontane da Napoli (*e*).

XII. Tra tanti altri Padri di que' tempi, S. Girolamo asserisce d'aver veduto in Roma *molti Monaci sapienti, potenti, e nobili* (*f*). Lo stesso attesta, che tra le donne la prima fu S. Marcella, chiarissima Matrona Romana, che abbracciò la vita Monastica (*g*). S. Agostino asserisce d'aver veduto in Roma, ed in Milano molti Monasterj di Uomini, *in quibus singuli gravitate, atque prudentia, & divina scientia præpotentes*: come di Donne *gravissimæ, probatissimæque* (*h*).

XIII. Quindi si vede l'abbaglio, che prende Giannone, il quale dopo aver detto, che S. Benedetto introdusse il Monachismo in Italia, contradicendosi, asserisce appresso, che *i Cenobiti prima di S. Benedetto erano radissimi, ed i loro Monasterj assai più radi, e di niuna considerazione*: giacche palpabilmente si è mostrato, che prima non solo furono frequentissimi i Monasterj di Uomini, e di Donne, ma anche pieni di soggetti dell'uno, e dell'altro sesso riguardevoli, ancorche non possa negarsi, dopo il Patriarca S. Benedetto essersi maggiormente moltiplicati i Monasterj.

XIV. Inoltre Giannone facendosi zelante del bene pubblico, asserisce, che il Monachismo dopo Valentiniano III. fè un corpo sì considerabile, che potè mutare *lo stato civile, e temporale*, quandocche ne' Secoli di Costantino fino a Valentiniano non portò alterazione veruna allo stato politico: e da quanto si è detto, non sussistendo la causale, nemmeno può aver luogo il di più; posciache a tempo di Costantino, e prima, e dopo, non può dirsi, che i Monaci fossero in poco numero, e non considerati. Valentiniano III. mancò dopo la metà del Secolo V., e chi darà una scorsa a' Scrittori più accreditati, vedrà, che nel Secolo IV., e nel principio del V. Secolo nell'Egitto vi erano da circa ottanta mila Monaci. S. Machario aveva sotto il suo governo dopo S. Antonio cinquanta mila Solitarj (*i*). S. Ammone nell'Isola di Tabende, tremila (*k*): e tanti altri innumerabili in altre parti di Oriente, e d'Occidente assai maggiori di quanti si possono numerare al presente: e pure sembraci non ritrovarsi scritto, che in que' tempi con un numero così eccessivo di Solitarj, e Monaci, si fusse alterato lo stato civile, e temporale del mondo: E come che di ciò si ritorna a parlare altrove, com'egli dice, noi ci riserbiamo per allora darne rincontro.

§. III.

(a) *Lib. 3. lett. 1.* (b) *Lib. 10. lett. 11.* (c) *Lib. 1. lett. 54.*
(d) *Lib. 5. lett. 37. lib. 3. lett. 23.* (e) *Lib. 1. lett. 50.*
(f) *Ep. 54. ad Pammachium.* (g) *Ep. 96. ad Principiam, alias 26.*
(h) *De Morib. Eccl. Cathol. cap. 33.* (i) *Rosveidus in Vit. Patr. in S. Posthumio.* (k) *Rufin. de Vit. Patr. lib. 2. cap. 3.*

§. III.

Del Chiericato de' Monaci.

CONvenendoci sù tale proposito ripigliare le parole dello Storico, trascritte nel principio del paragrafo primo di questo Capitolo secondo, così scrive: *In Oriente però s'erano già cominciati a sentire i Solitarj, appellati in lor favella Monaci: ma questi non eran, che uomini del Secolo, senza carattere, e senza grado.*

Appresso, nel precedente paragrafo secondo, *vers. E poi*. E più distesamente altrove: che non senza stupore si fossero germogliati tanti, e sì varj Ordini, e magnifici Monasterj, *formando un corpo tanto considerabile, che ha potuto mutare lo stato civile, e temporale di questo nostro Reame.*

Indi soggiugne: *in questi Secoli, ne' quali siamo di Costantino M. fino a Valentiniano III. niun alterazione recarono allo Stato politico, perocche quantunque molti* Solitarj *fossero già nel Vescovato di Roma allignati, per quello, che si ricava dalla riferita Costituzione di Valentiniano il Vecchio; ed in queste nostre Provincie fosser ancor penetrati, dove ristretti in qualche solitudine menavano la lor vita; niente però portaron di male, o di turbamento allo Stato*, ne furon osservati, ne avuti in alcuna considerazione, e niente perciò s'accrebbe all'Ecclesiastica Gerarchia. *d. lib. 2. cap. ult. n. 1. p. 133. vers.* Di questi, *e seg.*

I. OGnuno, che con serietà voglia osservare quel, che asserisce lo Storico, ben si accorgerà dell'idea astiosa, ch'egli ha contro lo Stato Ecclesiastico, e contro il Monachismo.

II. Vuole in primo luogo, che in Oriente ne' tempi, de' quali parla, si fossero cominciati a sentire i Solitarj, appellati in loro lingua Monaci, e che, questi non fussero, che *Uomini del Secolo, senza carattere, e senza grado*, cioè, che fussero tutti Secolari, e niuno insignito di Ordine Ecclesiastico; giacche quei, che noi chiamiamo Ordini, da esso si appellano Gradi (a).

III. Secondariamente conchiude, che benche i *Solitarj si fussero allignati nel Vescovato di Roma, ed in queste nostre Provincie fussero ancor penetrati*, ristretti in solitudine menavano la lor vita, niente portarono di male, o di turbamento allo Stato, e che non fussero osservati, ne avuti in considerazione, e che niente si accrescesse all'Ecclesiastica Gerarchia.

IV. Con che, tralasciando quanto di più possa dirsi intorno a ciò, che con tanta animosità và confusamente insufflando per inganno di chi non è versato in queste materie, due cose devono esaminarsi. Primo, se al Monachismo ne' tempi, de' quali esso parla, fusse congiunta la Chericia. Secondo, se in que' tempi i Monaci si avessero in considerazione.

V. E separando l'una cosa dall'altra

(a) *Tom. 1. lib. 1. cap. ult. n. 1. p. 55. vers.* Tale fu: *e n. 4. p. 63. vers.* Non conobbe: *ed altrove.*

altra non può negarsi, che s'egli voglia considerare i Monaci di que' tempi, come appunto diressimo i Romiti al presente, i quali procurandosi qualche luogo religioso, vivono in esso col miserabile trafico di qualche limosina, certamente, che ci accordaressimo: ma comecche egli sente in diversa guisa, e propriamente inveisce contro lo stato Monastico, e Cenobitico col pretesto d'aver mutato lo stato Civile, e temporale del mondo, benche dica *del nostro Reame*: or questo sì, che in niun conto può soffrirsi, e per conseguenza non sia vero, che in que' primi tempi, de' quali esso parla, non fusse unito al Monachismo il Chiericato, e che piuttosto debba dirsi, che sin da' primi tempi del suo Istituto, quello gli sia stato congiunto: siccome nemmeno è vero, che lo stato Monastico in questi tempi non si abbia avuto in considerazione, ma che piuttosto sia stato sempre considerato, e rispettato.

VI. Che sin da' primi tempi della Chiesa, non che da quei, de' quali parla Giannone, fusse congiunta al Monachismo la Chericia, Tommasino esaminando, se il Chiericato fusse unito in que' primi cinque Secoli al Monacato, così dice: *Ingenue profitendum est, ex quo Orbi illuxit piissima illa institutio, amantissimos quosque purioris Ecclesiasticæ disciplinæ Episcopos, non aliud antiquius habuisse, quàm ut Instituta Monastica Sacris Ordinibus, Monachos Clericis consociarent* (a).

VII. Poi va provando la convenienza d'una tale congiunzione degli Ordini Sagri, e Funzioni Ecclesiastiche coll'Ordine Monastico con lettere Pontificie, e Concilj, asserendo, che talvolta in un Monastero vi fussero Preti, ed altri Sagri Ministri (b), e dopo aver fatto vedere tutto ciò per via d'illazione, così dice; *Hinc clarum est in aviis illis solitudinibus Ecclesias tamen fuisse, quò Monachi convenirent, Presbyterosque, & Diaconos suo* ex gremio haberent (c).

VIII. E ciò, o per bisogno delli stessi Monaci, o per ordine del Vescovo del luogo a fine di supplire alle necessità delle Chiese, e de' Popoli, non già per vanità; così lo stesso Tommasino ne va parlando, e dice: *Provehi solitos ad Clericatum Monachos duplici de causa*: *vel* ita postulante Monasterio ad sui ipsius utilitatem; *vel sic Episcopo volente, ut vel Episcopali Sedi, vel Parochiæ vacanti consuleret, & Pastorem provideret* (d).

IX. Lo stesso in appresso ne reca gl'esempli, de' quali per brevità tralasciamo fare parola, cioè, che de' Monaci, altri fussero insigniti di tutti gli ordini, altri di alcuni di essi, altri fussero in istrada, ed altri si contentassero di vivere col solo carattere Monacale; e sù tale proposito può osservarsi la lettera d'istruzione scritta da S. Girolamo, che visse nel quarto Secolo, a Rustico, Monaco di Nazione Francese, ed in essa védrassi, che tra' Monaci vi fussero i studj, si amministrassero i Sagramenti, o per loro uso, o per altri, d'ordine de' loro Vescovi (e).

X. Questo istituto Monacale congiunto col Chericato osservossi da S. Eusebio Vescovo di Vercelli, che visse nel principio del quarto Secolo, il quale, come

(a) *De Veter. & nov. Eccl. Discipl. tom. 1. lib. 3. cap. 13. num. 1.*
(b) *Thomasin. loc. cit. n. 3.* (c) *Loc. cit. sub n. 7. vers.* Hinc clarum est.
(d) *Loc. cit. num. 18.* (e) *Epistol. 4. S. Hieron. relat. in Can. 27. caus. 16. quæst. 1.*

come attesta S. Ambrogio (a) dopo la sua legazione, ch'esercitò d'ordine del Papa, si condusse in Egitto, e celebrò in Alessandria contro gli Eretici un Concilio; informatosi dell'istituto di vivere Monacale congiunto allo stato Chericale; lo introdusse anche in queste parti dell'Occidente. S. Martino Vescovo Turonense nelle Gallie, S. Agostino nell'Africa: *qui* (come nota il Baronio) (b) *admirabili quadam connexione duo hæc, ut dictum est, omnium perfectissima vitæ genera, Clericorum, & Monachorum, in unum pariter conjungentes, tamquam lucidissimis astris, ut olim Martyres tempore persecutionis, in pace, Christi Ecclesiam exornarunt*.

XI. Quindi non è chi non veda l'insussistenza di quel, che scrive lo Storico volendo, che in que' tempi i Monaci non *venissero osservati, ne avuti in alcuna considerazione, e niente perciò si accrebbe all'Ecclesiastica Gerarchia*, ch'è il secondo capo, che ci abbiamo riservato da discutere: una volta, che quasi a gara i Vescovi procuravano introdurli nelle loro Diocesi, dee dirsi, che lo facessero, perche li consideravano, non solo utili, ma anche, come nota il Baronio di sopra riferito, qual'ornamento della Chiesa, e quì non si parla, che di que' tempi, de' quali esso discorre, e prima de' medesimi.

XII. Tantocche non ci graviamo quì trascrivere le auree parole, che fu di ciò ne scrive il Cardinal Baronio; uno de' più informati, e forse il massimo, di questi fatti Storici: *Negari quidem non potest* (così egli), *fuisse Monachismum Seminarium in Ecclesia Dei sanctissimorum Episcoporum, ex quo Basilii, Gregorii, Chrysostomi, & alii tam in Oriente, quàm in Occidente viri spectatissimi prodiere* (c).

XIII. Oltre a' suddetti Eroi della Chiesa, contiamo due Papi, stati Anacoreti, cioè Telesforo nel secondo Secolo, e Dionisio nel terzo, amendue Calabri, come di sopra dicessimo (d): e de' Vescovi datici dal Monachismo, è molto difficile far raccolta del numero: ci contentaremo solo quì far menzione di quei, che parla S. Attanasio, che visse nel quarto Secolo, il quale riprendendo Dragonzio Monaco, che ricusava accettare il Vescovado, per animarlo gli porta l'esempio di tanti altri Monaci, che l'accettarono, cioè Serapione, Apollonio, Agatone, Aristone, Ammonio, Cue, Paolo, ed altri, e conchiude, che la cura Vescovile non sia d'impedimento all'osservanza Monastica (e).

XIV. Vi furono alcune leggi, delle quali fa pompa Giannone: queste però non per altro, che per dar freno a' Vagabondi, che sotto nome di Solitarj inquietavano il mondo, quei specialmente, che chiamavano *Remoboth*, e S. Girolamo gli appella, *genus deterrimum, atque neglectum* (f), o ad altri simili, de' quali S. Agostino (g), e questi il Cardinal Baronio nomina *Pseudomonachi* (h): o altre, fatte in odio del Celibato, che poi furono rivocate da Costantino il Grande, ed il Cardinal Baronio ne fa ampia testimonianza (i).

(a) *Ad Vercell. lib.* 10. *ep.* 82. (b) *Ad An. Christi* 328. *num.* 22.
(c) *Loc. cit. n.* 25. (d) *Lib.* 1. *cap.* 2. §. 1. (e) *Athanas. ep. ad Dracontum.*
(f) *Ep.* 22. *presso il Baronio ad An.* 328. *num.* 26.
(g) *De Oper. Monach. cap.* 28. (h) *Ad. dictum An. num.* 32.
(i) *Ad An.* 320. *num.* 5. *& plur. seqq.*

CAP. III.

Delle Leggi Ecclesiastiche, e delle prime Collezioni de' Canoni.

§. I.

Della potestà indipendente della Chiesa intorno al suo governo: e quivi si discute, se appartenga a' Prencipi prender cura de' Canoni, e dell' Ecclesiastica Disciplina, ed in quali termini.

I Regolamenti, che tratto tratto, da poi che Costantino diede pace alla Chiesa, cominciaron a stabilirsi dallo Stato Ecclesiastico: se bene tuttavia per lo corso d'un Secolo, e mezzo, fino a Teodosio il Giovane, e Valentiniano III. moltiplicassero; nulladimeno non davan in questi tempi alcun sospetto, o gelosia agl' Imperadori; imperocchè allora non si poneva in dubbio, ed era cosa ben mille volte confessata, anzi non mai negata dagli stessi Ecclesiastici, che i Prencipi per la loro autorità, e protezione, che tenevan della Chiesa, potevano lodevolmente della stessa Canonica disciplina prender cura, e pensiero, ed emendar ciò, che allo stato avrebbe potuto esser di nocumento, e di disordine: di che ne rende ben ampia, e manifesta testimonianza l'intero libro decimosesto del Codice di Teodosio, compilato unicamente per dar provedimento a ciò, che concerneva le persone, e le robe Ecclesiastiche. D. lib.2. cap. ult. n. 2. p.134. vers. *I regolamenti*.

I. Certa cosa si è, che non può sussistere voler dire generalmente, come asserisce Giannone, che *i Prencipi per la loro autorità, e protezione, che tenevano della Chiesa, potevano lodevolmente della stessa Canonica Disciplina prender cura, e pensiero*: e solo può avverarsi nel caso, che la cura de' Prencipi sopra la Canonica Disciplina fusse diretta in sua difesa contro quei, che non fanno conto de' Canoni, e li disprezzano; e nel tempo stesso dar ajuto alla Chiesa, e suoi Ministri, venendone richiesti, per la loro puntuale, e fedele osservanza: e giammai nel caso, che un tal pensiero, e cura voglia stendersi a soggettare le determinazioni Ecclesiastiche alla loro autorità, ed *emendar* la canonica disciplina, com' egli pretende; giacche non rimane a' Prencipi altro circa il di più, che ubbidire alle disposizioni Canoniche, se vogliono chiamarsi figli della Chiesa.

II. E quantunqu' egli supponga, per poi fissarne la massima generale, anche per i posteriori, che in quei tempi, de' quali parla, *era*

era cosa ben mille volte confessata, anzi non mai negata dagli stessi Ecclesiastici, che i Prencipi per la loro autorità, e protezione, che tenevano della Chiesa, potevano lodevolmente della stessa canonica disciplina prender cura, e pensiero, e sottometterla al di loro giudizio, ed emenda: questo però non fu mai vero, nè giammai potrà giustificarsi; anzi ognuno per poco, che sia versato nella Sagra Storia, ben sà i risentimenti de' Padri, de' Vescovi, de' Romani Pontefici, fatti in tutti i tempi, e specialmente in quei, che si asseriscono dallo Storico, contro de' Prencipi, che talvolta s'ingegnarono prender ingerenza sopra i Canoni di qualunque genere essi fussero, cioè tanto quei, che riguardano la dottrina della fede, e de' costumi, o che appartenevano alla disciplina, come quei, che spettano a' riti de' Sagramenti, al culto, o all'osservanza delle cose sagre, e religiose, comprese nella disciplina cristiana, che abbraccia, e Chierici, e Laici, e quei, che appartengono allo Stato Chericale, loro ordine, e gradi, o all'amministrazione de' beni temporali, e cose simili.

III. Contro li sudetti, moltissimi Padri abbiamo, come fu detto, che si risentirono per tali attentati: tra questi, contro Costanzo Imperadore SS. Attanasio Alessandrino, Ilario di Poitiers, Osio di Cordua, Lucifero di Cagliari, Liberio Papa: contro Valente Imperadore S. Basilio, S. Gregorio Nazianzeno: contro Valentiniano II. S. Ambrogio. Anzi abbiamo mille dichiarazioni di diversi Prencipi, fatte in varie occasioni, asserendo, che intorno alle cose suddette non resta loro altra facoltà, che quella di ubbidire, e di eseguire quel, che si prescrive da' Sagri Canoni, da Sinodi, e Concilj, come tra gli altri, Valentiniano il Vecchio, Teodosio il Giovane, l'Imperadore Marciano: e tralasciamo farne lungo catalogo colle loro allegazioni per non più dilungarci.

IV. Ed asserendosi, che Giannone non pretenda tanto, cioè sottomettere tutta intera la Canonica disciplina all'autorità de' Prencipi, ma solo in quel, che può riguardare il Principato, ed *emendare ciò, che allo Stato avrebbe potuto esser di nocumento, e disordine*; anche ben si vede, che una tal difesa sia molto languida, e mendicata: imperciocchè, non solo in essi tempi, ma giammai la Chiesa ha tentato promulgare tali Canoni, e se vi fussero stati, egli l'avrebbe puntualmente notati: anzi la Chiesa, come Madre comune, e degli stessi Prencipi, non solo non ha pensato inferire nocumento alcuno allo Stato, o disordine, ma piuttosto il suo principal Istituto fu sempre proccurare con prieghi a Dio, e con Canoni, e regolamenti Ecclesiastici, la direzione, ed il buon ordine dello Stato.

V. Quindi è, che non solo dopo Valentiniano III., ma anche prima, e da che fu pubblicato il Sagro Vangelo, e molto più dopo, che Costantino diede pace alla Chiesa, molti furono i Canoni, che si pubblicarono, li quali, quantunque fussero contrarj alle leggi del Secolo, e derogatorj delle medesime; questi però non per altr' oggetto, che per togliere il disordine dello Stato, che recavano quelle leggi empie, inique, e discordanti dalle leggi naturali, e divine, e contrarie totalmente alla Religione, come dicemmo altrove (*a*).

VI. Nè

(a) *Lib. 1. cap. 5.* §. 2. 3. e 4.

VI. Nè può lusingarsi provar egli il suo impegno, che ha d'insinuare al volgo, che i Prencipi Cristiani abbiano l'autorità di soggettare l'Ecclesiastica disciplina alla loro emenda, con asserire, che *ne renda ben ampia, e manifesta testimonianza l'intero libro decimosesto del Codice di Teodosio, compilato unicamente per dàr provedimento a ciò, che concerneva le persone, e le robe Ecclesiastiche*: mentre tra Cattolici, che siano veramente figli della Chiesa, mai si ritroverà un tal sentimento: anzi per confusione di Goldasto, di Gotofredo, di Carlo Molineo, e di altri simili, che lo difendono, gli stessi Protestanti l'impugnano, li quali, quantunque concedano a' Laici qualche autorità nelle loro Chiese; riserbano però alla sola potestà Ecclesiastica le materie di disciplina, della quale di sopra parlammo.

VII. Tra gli altri Samuele Bochard in una sua lettera del 1650. che scrive al Signor Morley (a) Cappellano del Re d'Inghilterra, dopo aver parlato della potestà della Chiesa circa i punti di Religione, discorrendo di quella, che riguarda la disciplina, così dice, *posterior potestas non solum est Ecclesiastica ratione objecti, quia non versatur circa res Ecclesiæ, sed etiam ratione modi, quia circa eas versatur modo Ecclesiastico, non politico. Ea potestas non convenit, nisi personis Ecclesiasticis, quorum est fidei dogmata publice pro concione docere, Controversias ex Dei verbo decidere, Sacramenta administrare, Pastores ordinare, & deponere, disciplinam Ecclesiasticam in greges suos exercere, sacros ritus præscribere, & spirituales leges condere juxta legis divinæ normam, ut omnia in Ecclesia fiant* εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν.

VIII. Oltre di che attesta questo Calvinista delle Chiese Riformate di Francia di que' tempi, che le risoluzioni, che si prendevano in que' Consistori su tali materie di disciplina, fussero inappellabili, e così ivi: *Sed nec eorum provocationes admittunt, qui a Senatu Ecclesiastico vocati, aut ob aliquod scandalum a communione suspensi, ad Judices politicos provocant. Neque enim Magistratum, eumque a nostra Religione alienum putamus, illarum rerum, quæ ad disciplinam nostram pertinent, competentem esse Judicem. In eam rem Synodorum Kupellensis, Vitreensis, & Alseusis in Gebennis Canones sunt valde expressi.*

IX. Poteva Giannone, oltre a quello di Teodosio, allegare altri Codici, e specialmente di Giustiniano, ne' quali si leggono interi titoli *de Summa Trinitate, & Fide Catholica, de Sacrosantis Ecclesiis, de Episcopis, & Clericis, de Monachis, de iis, quæ ad Ecclesiam pertinent*, ed altri: ma forsi riflettendo, che unendo, come fanno gl' Inglesi, il Sacerdozio col Principato, si sarebbe troppo scoperto, ha tralasciato farlo; giacche pretendendo soggettare la disciplina Ecclesiastica all' autorità de' Principi, ed emendarla sul fondamento, che *il Codice Teodosiano fusse stato compilato per dar provvedimento a ciò, che concerneva le persone, e le robe Ecclesiastiche*, così avrebbe potuto dirsi, che tutti gli altri titoli de' Codici sudetti fussero stati compilati intorno al di più, che rimane per compimento dell' autorità del Sacerdozio.

X. Non può negarsi, che tra le leggi civili vi siano i sudetti Codici: è certo

(a) *Tom.1. Oper. edit. Lugdun. Batav. 1720. p.988.*

to anche però, che giammai i Principi in ordinare la compilazione di essi ebbero idea di unire al Principato il Sacerdozio, ma solo corroborare colla forza temporale, la spirituale, ed aggiunger vigore coll' autorità delle leggi temporali a' Canoni, e Decreti della Chiesa, stabiliti ne' Concilj, o Decretali, acciocche col timore s' inducessero i mal' intenzionati a ricercarne il rimedio.

XI. Così appunto su tal proposito parla S. Leone (a): *Profuit diu ista districtio Ecclesiastica lenitati, quæ etsi Sacerdotali contenta judicio, cruentas refugit ultiones, severis tamen Christianorum Principum constitutionibus adjuvatur, dum ad spirituale nonnumquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium.*

XII. Tralasciando tant' altro, che su di ciò potressimo dire per più abbondantemente soddisfare alle impugnazioni, che ne fanno certi Oltramontani, ci rimettiamo ad altri, che esaminano questa materia *pro dignitate*: e tra essi il più volte citato Charlas (b). Provandosi da eruditi Scrittori quanto di sopra dicemmo contro di ciò, che Giannone colle sue artificiose parole s' ingegna di dimostrare: e non ci graviamo ripetere, come questo anche fu il sentimento de' medesimi Principi in far inserire ne' loro Codici le disposizioni de' Canoni stabiliti ne' Concilj, o con Decretali, cioè quel, che di sopra abbiamo espresso, ed essi stessi colle loro Costituzioni l'hanno dichiarato.

XIII. Tra queste, celebre è quella del medesimo Valentiniano III., di Marciano Imperatori, emanate l' anno 454., che si riporta nel Codice di Giustiniano medesimo (c): di maniera, che loro rivocano quelle Prammatiche Sanzioni, che fussero contrarie a' Sagri Canoni: *Omnes sanè*, così ivi, *pragmaticas sanctiones, quæ contra Canones Ecclesiasticos interventu gratiæ, vel ambitionis elicitæ sunt, robore suo, & firmitate vacuatas cessare præcipimus.*

XIV. Tantocche la compilazione de' Codici preaccennati, o di altre leggi Civili su tal proposito già fatte, da' medesimi Principi non furono avute in altra considerazione, che in quanto possono dar maggior ajuto alle leggi Canoniche, non che abbiano loro avuto pensiere di prender cura delle cose della Chiesa, suo governo, e disciplina, e le contrarie per casse, e di niun conto, e così appunto parlano gli stessi Augusti (d): *Cassa, & irrita esse decerni per totam Italiam præcipimus omnia Statuta, & consuetudines contra libertatem Ecclesiæ, ejusque personas inductas adversus canonicas, & imperiales sanctiones, & ea de Capitularibus penitus aboleri mandat nova constitutio: & de cætero similia attentata ipso jure nulla esse decernit. Si quod contra fiat, pœnæ, quæ statutæ sunt, imminebunt. Sed si per annum hujus novellæ Constitutionis aliqui inventi fuerint contemptores, bona eorum per totum nostrum Imperium impunè ab omnibus occupentur.*

XV. Ed ivi la Glossa sulla parola *per Italiam*, soggiugne: *ubi maximè fiebant: si tamen & alibi in Romano Imperio hæc fiant, eadem est æquitas, ergo idem jus.*

XVI. Cosicche a' Principi non resta, che l' officio di Protettori, e Difensori

(a) *Ep.* 15. *juxta ordin. Quesnel. alias* 93. (b) *De libert. Eccles. Gallic. tom.* 1. *lib.* 5. *cap.* 10. 11. *e* 12. (c) *L.* Privilegia 12. *Cod. de Sacros. Eccles.*
(d) *L.* Cassa, & irrita. 12. *Cod. de Sacros. Eccles.*

fori della Chiesa, e suoi Canoni, non già di moderatori, o d' interpetri, o di promulgatori di nuove leggi intorno all' accennate materie: e per esser figli della Chiesa, e non Maestri, pecorelle, e non Pastori, non possono aver la soprantendenza in essa, ne appellarsi custodi de' Sagri Canoni, per esser stata data una tal incumbenza, non a' Principi della Terra, ma a' Ministri del Signore, come que', a' quali Cristo Signor Nostro diede la potestà di stabilirli: ed in questi termini fu riconosciuto il di loro officio fin da que' tempi da' Padri della Chiesa, da' Papi, da' Concili, dagli stessi Imperatori, da' Principi, e specialmente da' Franchi, ne' loro Capitolari, come chiaramente fa vedere, tra gl' altri, Charlas di sopra lodato.

XVII. Ma tanto non neghiamo, che i Principi possano ben opporsi al Sacerdozio nel caso, che s' intraprendesse sopra le ragioni dello Stato, o ch' egli si abusasse della sua autorità: come poi, ed in quali termini, ci rimettiamo a quanto fu di ciò ne dicessimo sopra (a).

§. II.

Dell' Origine, e Fonti della Ragione Canonica.

All' incontro appartenendo, come s' è detto nel primo libro, alla Chiesa la potestà di far de' Canoni attenenti alla di lei disciplina, avendo già per la pietà di Costantino acquistato maggior splendore, e posta in una più ampia, e numerosa Gerarchia, ebbe in conseguenza maggior bisogno di far nuovi regolamenti per lo buon governo della medesima, e per accorrere a' disordini, che sempre cagiona la moltitudine; e perciò oltre a' libri del Testamento vecchio, e nuovo, e ad alcuni Canoni stabiliti in varj Sinodi tenuti in quelli tre primi Secoli, se ne formaron poi degl' altri in maggior numero ne' Concilj più universali, che si tennero a questo fine; poiche data, che fu la pace da Costantino alla Chiesa, fu più facile, che molte Chiese unite insieme comunicassero, e trattassero sopra ciò, che riguardava la disciplina; poiche intorno a tutti gl' altri affari esteriori, gl' Eccle-

I. Asserisce lo Storico, che data da Costantino la pace alla Chiesa fu necessario per il suo buon governo far nuovi Canoni, e così soggiugne: *perciò oltre a' libri del Testamento vecchio, e nuovo, ed alcuni Canoni stabiliti in varj Sinodi tenuti in quelli tre primi Secoli, se ne formaron poi degl' altri in maggior numero ne' Concilj più universali, che si tennero a questo fine.*

II. Quindi anche in questo fa ei vedere l' astio, che nudrisce: impercioccche volendo, che i fonti della Ragione Canonica fossero *i libri* del Testamento vecchio, e nuovo, e i Sinodi, e Concilj, e non facendo menzione delle Tradizioni, dell' autorità della Chiesa, e del Romano Pontefice, ne di altri, rende molto sterile la medesima per soggettarla a' Magistrati, e leggi Civili.

III. E prima di render di ciò ragio-

(a) *Lib.* 1. *cap.* 1. §. 6.

clesiastici ubbidivano a' Magistrati, *ed osservavan le leggi civili*. Loc. cit. d. p. 134. verf. *All'incontro*. gione, stimiamo avvertire in questo anche una delle sue solite contradizioni. Altrove disse, che *non ebbe la Chiesa ne' primi tempi altri regolamenti*, *se non quelli*, *ch' erano nella Scrittura Santa*, *ne altri libri erano conosciuti* (*a*). Ora asserisce, che oltre *a' libri del Testamento vecchio*, *e nuovo*, vi erano *alcuni Canoni stabiliti in varj Sinodi*, *tenuti in quelli tre primi Secoli*, ne giammai fa minima parola delle Tradizioni.

IV. Ora ritornando a parlare intorno al soggetto proposto, conveniamo in dire, che uno de' fonti della Ragione Canonica siano i libri del Testamento vecchio, e nuovo: e questo lo vogliono anche i Luterani, i Calvinisti, ed altri Eretici: ci dispiace però, che finora non faccia menzione delle Tradizioni, *quæ ipsius Christi ore ab Apostolis*, *Spiritu Sancto dictante*, *quasi per manus traditæ*, *ad nos usque pervenerunt*.

V. Quandocche per dogma di nostra Santa Fede siamo tenuti a credere, che sì i libri del Vecchio, e nuovo Testamento, che le Tradizioni siano fonti della Ragione Canonica, così stabilito in diversi Sagri Canoni, e Concilj Ecumenici, e specialmente nell' ultimo, celebrato in Trento (*b*) di maniera, che resta scomunicato chi voglia impugnarlo, e noi rispetto alle Tradizioni ne parlammo particolarmente altrove (*c*), con dichiarazione, che non altri siano i libri del Vecchio, e nuovo Testamento, se non que', che si stabiliscono in esso S. Concilio di Trento (*d*), e che da questi due fonti si formano i Canoni, che riguardano il rischiaramento de' Dogmi, le difinizioni degli Articoli di nostra Santa Fede, e quanto possa bisognare per la disciplina de' costumi (*e*).

VI. Oltre a' preacennati due fonti della Ragione Canonica, altri ne abbiamo. Tra questi, essendo il governo della Chiesa Monarchico, stabilito da Cristo Signor Nostro, siccome dicemmo, e fattone Capo il Romano Pontefice, come in tutti i tempi, hanno insegnato, ed insegnano i Padri della Chiesa, Canoni, e Concilj: quindi è, che a lui per divina istituzione appartenga la cura, e sollecitudine di tutte le Chiese, e che per conseguenza egli sia quello, che, come Pastore universale, destinato da Gesù Cristo, suo Vicario, ed assistito dal medesimo per divina promessa, deve prender cura di tutti i Cristiani, e dare opportuno provvedimento dove concorre il bisogno, si 'n materia di dogma, come di disciplina, e di tutto ciò possa considerarsi necessario per l' adempimento del fine avuto da Cristo Signor Nostro nel tempo della sua istituzione (*f*).

VII. Non può negarsi, che grande sia, ed utile l' autorità de' Concilj Generali: di maniera che universalmente si considerano, come uno de' fonti della Ragione Canonica; Si esamina però, se per loro natura siano tali, o ch' essenzialmente vi si ricerca la conferma del Papa, e che altrimente la loro autorità si renda del tutto inutile: e comecche scriviamo per nostro privato studio

R per

(a) *Tom. 1. lib. 1. cap. ult. n. 5. pag. 64. verf.* Non ebbe. (b) *Sess. 4. Decret. de Canonic. Script.* (c) *Lib. 1. cap. 5. §. 1.* (d) *Loc. cit.* (e) *S. Conc. Triden. loc. cit.* (f) *Baron. ad An. Xpti 33. n. 17.*

per quel, che più volte si è detto, e questa màteria si discute da molti gravissimi, e dottissimi Scrittori, e specialmente da Antonio Charlas contro Giovanni Launojo, e simili (*a*), il quale con autorità de' Padri, e degli stessi Concilj Generali fa vedere utile la convocazione di essi per l'estirpazione dell' Eresie, e di altri disordini, e prova all'incontro, che senza l'autorità del Papa, e sua conferma sono inutili, e la loro autorità si rende dispreggievole, come caggione di scandali, di scisme, per tanto ci rimettiamo a' medesimi.

VIII. Parimente i Concilj Provinciali, e Nazionali si hanno in considerazione: e talvolta si prendono qual' altro fonte della Ragione Canonica: imperciocche ragunandosi per i bisogni delle Chiese delle Provincie, e delle intere Nazioni; siccome i Generali si convocano per ardui, e gravi negozj, che toccano la Chiesa universale, essi anche formano regolamenti a proporzione del bisogno: e nel caso, che siano approvati dalla Sede Apostolica, e proposti alla Chiesa universale, ottengono forza di legge, e così ferma il Nostro S. Padre BENEDETTO XIV. (*b*).

IX. Come pure l'autorità de' Santi Padri della Chiesa, di pochi, o di più, quando sia consentanea alla ragione naturale, molto giova: anzi, quando sia di uno, o di due di essi, *etiam in his, quæ ad sacras literas, & doctrinam fidei pertinent*, somministra probabile argomento, ed è certissima la comune autorità nel caso, che si tratta *de expositione Sacrarum literarum*; anzi *Sancti simul omnes in fidei dogmate errare non possunt*, come tutto ciò si esamina, e coll' autorità de' Padri, Canoni, e Concilj si prova da Melchior Cano (*c*), e per conseguenza questo anch' è uno de' fonti della Ragione Canonica; così rispetto a' punti della Religione, come a riguardo della disciplina della Chiesa, in quanto abbraccia, e Chierici, e Laici, o per quel, che concerne i soli Ecclesiastici.

X. Tantocche fin dal suo cominciamento, questi sono stati i Fonti, i quali hanno somministrato alla Chiesa tutto ciò, ch' è stato di bisogno per lo stabilimento della Religione, e della sua polizia esteriore, e quant' altro è andato occorrendo, con fissarne i Canoni, e regolamenti, senz' alcun' opra de' Principi temporali, ed anche fra le sue maggiori persecuzioni: e se l'autorità de' Principi talvolta vi fu interposta a prieghi degli Ecclesiastici, ciò si fece non per altro, che per fortificarli maggiormente colla forza delle leggi temporali, ad effetto, che si dasse loro pronta, e rispettosa esecuzione.

XI. Soggiugne Giannone in fine, che a riserva di quel, che riguardava la disciplina, *intorno a tutti gl' altri affari esteriori gl' Ecclesiastici ubbidivano a' Magistrati, ed osservavan le leggi civili*: ma comecche di ciò parlaremo in appresso, ci riserbiamo per allora risponder sù questo punto.

§. III.

(a) *Nel loc. cit. per tutto l' intero libro* x. (b) *De Synodo Diœcesana lib.* 8. *cap.*3. (c) *De Loc. Teologic. lib.*7. *cap.*3. *per tot.*

§. III.

De' Canoni degli Apostoli.

D*A questo tempo, e non da più antica origine, cominciarono i Canoni, de' quali si formaron da poi più* Collezioni; *poiche quantunque alcuni abbian creduto, che fin dal principio del nascente Cristianesimo vi fossero stati alcuni regolamenti fatti dagli Apostoli, che a' nostri dì si veggono raccolti al numero di 85. sotto il titolo di* Canones Apostolorum: *nulla di meno nè l' opinione di Turriano, che stimò tutti essere stat' opera degl' Apostoli, nè quella del Baronio, e del Bellarmino, i quali credettero, che cinquanta solamente di que' Canoni fossero Apostolici, sono state da' savj Critici abbracciate, i quali comunemente giudicano esser quella una raccolta di antichi Canoni, e propriamente de' Canoni fatti ne' Concilj congregati prima del Niceno, come per non entrare in dispute, potrà vedersi appresso Guglielmo Beveregio, Gabriel d'Aubespine, Lodovico Dupino, ed altri, e quel, ch' è più notabile, Gelasio P. gli dichiara Apocrifi nel* Can. Sancta Romana, dist. 15. *Loc. cit. d. n. 2. p.* 135. vers. *Da questo.*

I. STudiandosi Giannone togliere a' Canoni, ed a' regolamenti della Chiesa quel preggio, che porta seco la venerabile antichità, e l'autorità de' loro promulgatori, non tralascia dove possa darsegli l' apertura, approfittarsene, senza riflettere, se poi possa, o nò sostenerne l' impegno.

II. Egli asserisce, che *da questo tempo, e non da più antica origine cominciarono i Canoni,* cioè dal quarto Secolo, di cui parla: e quanto ciò sia insussistente, basta dare una scorsa a quel, che di sopra si è detto, dove si è veduto, che non ostanti le persecuzioni della Chiesa, siasi quel, che ad altri piaccia de' Canoni, detti degli Apostoli, e delle Costituzioni, che si appellano Apostoliche, delle quali appresso, gli Apostoli, e uomini Apostolici, e Successori non tralasciarono badare allo stabilimento della polizia esteriore di essa con Canoni, e Regolamenti, tanto in Oriente (*a*), quanto in Occidente (*b*), e non possono negarsi i Sinodi celebrati per la determinazione de' dogmi, ed altro, che bisognava per la disciplina, e per i costumi (*c*).

III. Convinto egli di tutto ciò, confessa la ragunanza de' Sinodi, non ostanti le persecuzioni della Chiesa, vuole però, che i veri Canoni stabiliti in que' tre primi Secoli, si siano perduti, e che *siano tutti apocrifi gl' altri, che si millantano,* come nel dicontro del seguente paragrafo quarto. Oh Dio! e che parlar dispettoso, e disprezzante è mai questo? Chi con indifferenza osservarà quel, che si è detto di sopra, ed altro, che si andarà dicendo tratto tratto, sarà costretto a confessare, che in que' tre primi Secoli s' andarono stabilendo veri Canoni, e che non tutti si siano perduti, ne tutti quelli, che si asseriscono, siano apocrifi.

(a) *Lib. 1. cap. 2. §. 1.* (b) *Loc. cit. cap. 3. §. 3.* (c) *Loc. cit. cap. 4. §. 2.*

IV. Ora venendo a parlare de' Canoni, che chiamano degli Apostoli, non è da dubitare, che intorno a ciò diversi siano i sentimenti. In fatti altri giudicarono, che siano tutti falsi, e supposititzj, come con Giannone credettero i Protestanti, e con essi i Centuriatori di Magdeburgo, il Dalleo, che scrisse di proposito, e falsamente cerca tirare al suo sentimento alcuni antichi, tanto Greci, che Latini Scrittori, come Dionisio il piccolo, Isidoro Mercatore, o Peccatore nelle loro raccolte de' Canoni, Fozio nel Nomocanone.

V. Altri pensarono, che effettivamente tutti questi Canoni al numero di ottantacinque fossero stati scritti da' Santi Apostoli, o da loro dettati a S. Clemente, e di questo sentimento, oltre a Turriano, furono Giovanni Scolastico (*a*), Teodoro Balsamone, Matteo Blastare (*b*), Lamberto Grutero (*c*), e Lindano, il quale dice: *Apostolorum Canones certò sunt Apostolorum* (*d*), ed altri, che non tutti, ma parte di essi fussero degli Apostoli.

VI. Altri finalmente asseriscono, che questi Canoni non siano effettivamente stati stabiliti, nè dettati da' Santi Apostoli, ma fatti di tempo in tempo ne' Concilj tenuti da' Padri Apostolici in quei primi tre Secoli, e poi raccolti in uno, o in più Corpi verso il principio, o metà del terzo Secolo. Questo sentimento viene abbracciato comunemente da' Critici, ed anche da' Protestanti. Tra Cattolici, oltre a tanti altri di questi ultimi, Pietro de Marca, che tratta questo argomento con molta erudizione (*e*), come altresì Gabriele Albaspineo (*f*), Vanespen (*g*), e Natale Alessandro, il quale esamina diffusissimamente questa materia, e poi conchiude: *Verisimile esse aliquos fuisse confictos ab Episcopis Iconiensis Concilii, cui præerat Firmilianus anno 258. congregatis ad controversiam de Hæreticorum baptismate dirimendam* (*h*).

VII. Tra Protestanti, Giuseppe Scaligero, Giovanni Pearsone, Pietro Cunninch, Davide Blondello; e tra molti altri, Guglielmo Beveregio, il quale con molta erudizione prova questo sentimento contro altri Protestanti, e dice, che se detti Canoni non furono dettati dagli Apostoli: *Nullus tamen dubito, quin a Viris Apostolicis, hoc est secundo labente, vel incunte tertio a Christi nativitate Sæculo constituti passim deinceps innotuerint* (*i*), e poi soggiugne: *Ex prædictis facilè adducor, ut credam, universam propemodum Ecclesiæ primitivæ disciplinam per hosce Canones administratam fuisse* (*k*).

VIII. E' vero, com'ei dice, leggersi nel Canone *Sancta Romana dist.15.* che si attribuisce a Gelasio Papa: *Liber Canonum Apostolorum Apochryphus*: bisogna però vedere come ciò s'intenda. Turriano vuole, che sia altro da questo de' Canoni degli Apostoli, il libro, che si dichiara apocrifo da Gelasio Papa: ed è appunto quello, che fu composto da' Priscillianisti, sotto nome degli Apostoli (*l*).

IX. Bel-

(a) *In Præfat. suæ Collectionis Canonum.* (b) *Præfat. in Syntagm.*
(c) *In Præfat. Oper. Clement.* (d) *In Cron. Præfat. Panopliæ.*
(e) *De Concord. lib.3. cap.2. num.2. & seqq.* (f) *Albasp. observat. Eccles. lib.1. obs.13.* (g) *Vanesp. part.3. Jur. Eccles. un. cap.3. §.3.* (h) *Dissertat.18. Sæc.1. in fin.* (i) *Præfat. in Codic. Canon. Apost. num.10.* (k) *Loc. cit. n.14.*
(l) *Turrian. in Defens. Canon. Apost. cap.15.*

IX. Bellarmino asserisce, che fusse la mente di Gelasio rispetto agli ultimi trentacinque Canoni, non già rispetto alli primi cinquanta (a).

X. Il Cardinal Baronio scrive, che Gelasio Papa appella apocrifo il libro di questi Canoni, *quod non sit in Canone librorum novi testamenti*: non che debba cassarsi dal numero de' libri Ecclesiastici, e spiega quanto bisogna su tale proposito, specialmente per tutto quello, che possa esser necessario in comprova della di loro autorità (b).

XI. Il Pagi nella sua Critica al Baronio vuole, che queste parole di Gelasio Papa non si leggano nel Codice del Giustello, e che perciò non può dirsi, che le suddette parole siano di Gelasio Papa, ed ivi và provando, che dalla Chiesa Occidentale siano stati ricevuti li cinquanta Canoni, e dalla Chiesa Orientale tutti gli ottantacinque, che si attribuiscono agli Apostoli (c).

XII. Ma che che di ciò sia, non può negarsi, esser comune il sentimento di coloro, i quali vogliono, che se questi Canoni: *Non gaudent auctoritate, antiquitate tamen sua commendantur, plurimasque tradunt morum, & disciplinæ regulas, Apostolicis temporibus non indignas, a Gallia ipsa, & ab Ecclesia universa receptas. Nec igitur admitti omnes, neque refutari omnes posse videntur, sed eorum habendus delectus, ut scilicet illi solummodo, ceu regulæ proponantur, & accipiantur, qui fuerint ab Ecclesia confirmati*, Charlas (d).

XIII. Lo stesso cerca persuadere Incmaro (e), il quale di ciò parlando conchiude: *Quapropter in lectione illorum sequenda est cautela ab eodem Sancto Gelasio præmonita: Cum hæc, inquit, ad Catholicorum manum advenerint, Beati Pauli Apostoli præcedat sententia, quæ dicit: Omnia probate, quod bonum est, tenete.*

§. IV.

Delle Costituzioni Apostoliche.

Lo stesso si dice del libro delle Costituzioni Apostoliche falsamente attribuito a S. Clemente, per la grand'autorità di quel Santo Pontefice, o che da prima sia stato supposto sotto il nome di Clemente, o che da poi fosse stato da Eretici corrotto, egli è certo, che non tiene alcuna autorità nelle materie di Religione, essendovi state aggiunte varie cose in diversi tempi; onde se bene in esso si rappresenti l'intera disciplina, al-

I. E' Molto controverso, anche tra Cattolici, se questo libro delle Costituzioni, di cui parla Giannone, sia genuino degli Apostoli, o almeno di S. Clemente, sotto nome del quale fu tradotto dal Greco in Latino da Carlo Bovio, e dato alle stampe l'anno 1563.: e come, che questo nostro privato studio non ha altro per oggetto, che fare un compendio delle proposizioni più censurabili, che si leggono ne'

(a) *Bellarm. lib. de Scriptor. Eccles. in Clemen.* (b) *Baron. ad An. Christi 102. num. 10. & plur. seqq.* (c) *Pag. ad Baron. d. an. 102. num. 10. & seqq.* (d) *De libert. Eccles. Galliæ tom. 1. lib. 1. cap. 8. n. 8.* (e) *Opusc. 55. Capitum c. 24.*

almeno della Chiesa Orientale, conchiudono tuttavia gl'Uomini più sensati, che non possa esser più antico del terzo Secolo (1). *Ed ancorche prima di questo tempo dobbiam credere, che varj Concilj si fossero dagl' Ecclesiastici raunati, secondo le varie occorrenze della purità della Dottrina Cristiana, o dell' integrità della disciplina, quanto la persecuzione quasi continua de' Pagani, e l'infelicità de' tempi loro permetteva; nondimeno i veri Canoni di quelli si son perduti, e son tutti apocrifi gl'altri, che si millantano: ed in spezie gli atti del Concilio di Sinvessa per l' apostasia di Marcellino P. e'l decreto, che la prima Sede da niuno possa venir giudicata, essere certamente cose tutte apocrife ben lo dimostra Baronio* (2) *per autorità di S. Agostino, come inventato da' Donatisti; anzi Cironio* (3) *prova, che l'accusa di Marcellino non fu mai vera. che che ne dica fra' nostri il P. Caracciolo* (4). Loc. cit. d. p. 135. vers. *Lo stesso*.

(1) Bar. ad an. 32. §. 3. Bellar. de scriptor. Eccl. in *Clementem*. Perron. in replic. ad Regem Brittan. cap. 24.

(2) Baron. ad an. 302. Pag. ad annum 304. n. 12. S. August. contr. Petilian. cap. 16.

(3) Ciron. 4. observ. 5.

(4) Caracciol. de Sacris Eccles. Neap. memor. cap. 2. sect. 3.

ne' suoi quattro Tomi della Storia Civile, e brevemente farvi le dovute osservazioni, come dicemmo altrove, e quì lo replichiamo: quindi senza stenderci molto su di ciò, crediamo sufficiente per nostra memoria quì far menzione di Natale Alessandro, che l'esamina diffusamente nella sua dissertazione decimanona del Secolo primo, così pure Bellarmino (*a*), Cristiano Lupo (*b*), e lo stesso Natale Alessandro (*c*), Cotelerio presso Bingamo parlando dell' Autore di esse lo vuole verso la fine del terzo Secolo (*d*).

II. Lo stesso diciamo rispetto agli atti del Concilio di Sinvessa. Giannone li vuole totalmente apocrifi, e ne allega l'autorità del Cardinal Baronio, e Cabassutio nella raccolta de' Concilj Capitolo sesto, parlando di quello di Sinvessa, Città della Campagna, oggi chiamata Rocca di Mondragone, dice: *Istud Concilium refert Baronius in anno 303. ejusque acta, ut vera, germanaque admittit: fatetur tamen aliquot mentis vitiata*: e noi avendolo voluto osservare nel Tomo terzo dell' ultima edizione di Lucca, all'anno 303. numero cento, e uno, ritroviamo, che così dice: *His igitur admoniti, eadem acta accuratius intuentes, atque attentius considerantes, procul absumus, ut ea penitus rejicienda putemus; atque longe longius abhorremus, ut eadem Donatistis adscribenda esse velimus*.

III. Ma che che di ciò sia, lasciando ad altri far squittinio più preciso intorno al detto Concilio, e suoi atti, stimiamo solamente accennare su questo particolare quel, ch' egli soggiugne: *e'l decreto, che la prima Sede da niuno possa venir giudicata* (parla del decreto fatto nel Concilio di Sinvessa) *esser certamente cose tutte apocrife, ben lo dimostra Baronio*: e quel, che ne dice il Baronio, già di sopra si è veduto: e quando anche questo Venerabile Cardinale ributtasse gli atti di detto Concilio, non può dirsi, che altrimenti ei pensa rispetto all' indipen-

(a) *Bellar. de script. Eccl. in Clem. Rom.* (b) *Christ. Lup. in Schol. ad Can. 2. Trull. Synod.* (c) *Nat. Alex. loc. cit. in Schol.* (d) *Bingham. orig. Eccles. lib. 10. cap. 4. §. 7.*

pendenza del Papa, che non possa venir giudicato da altri: imperciocche tal suo sentimento, come Cattolico, lo spiega in mille altri luoghi de' suoi Annali.

IV. Lo Storico con ributtare detti atti, ed espressamente il detto Decreto, viene a confermare il suo sentimento, con cui, come altrove dicemmo: riconosce il primato del Papa di onore, e non già di giurisdizione: e che per conseguenza sia sottoposto a' Concilj: proposizione da noi di sopra esaminata (a), dove brevemente, ma a sufficienza si è provato il contrario, e qui non tralasciamo di aggiunger ciò, che si legge nella Bolla di Paolo IV., che incomincia, *Cum ex Apostolatus officio: Papa omnes*, così ivi, *judicat, a nemine in hoc mundo judicandus, possit, si deprehendatur a fide devius, redargui*: e ben vede ognuno, sia puerile la risposta, se mai se ne facesse, che la Bolla dichiara, che il Papa non possa riprendersi, ma non dice, che non possa giudicarsi, *si deprehendatur a fide devius*, per cui nient'altro su di ciò si stima necessario; tanto più, che altrove tornaremo a farne parola.

V. Quanto all'apostasia, che si attribuisce a S. Marcellino Papa, di cui torniamo a parlare, questa non può asserirsi, che con allegarsi Testi depravati: e come scrive il Cardinal Baronio (b): *Si Græcos de Marcellino auctore consulas, satis constat, Eusebium (c) non novisse ejus lapsum, sed Martyrium tantum: & Theodoretum (d) apertè testari de ipso, magna fuisse gloria in persecutione ista nobilitatum.*

VI. Finalmente di ciò parlando il Baronio, in conferma di quanto di sopra, appresso così scrive: *Porrò his addere ista compellimur, quod post evulgata ista nostra, diligenterque examinata a viris sane doctissimis, eosdem scriptis suis vehementissime nos compellasse, indignè ferentes, Marcellini Papæ integritatem male traduci commenticiis Actis illis nullius ponderis existentibus, levissimisque argumentis (ut ajunt) nomen Marcellini ab antiquioribus omnibus bene acceptum, & magnæ æstimationis habitum, infamari, asserentes Acta illa nonnisi callide excogitatum commentum fuisse Donatistarum; idque validis sane argumentis probare conati, de Martyrologio, atque Breviario Romano queruntur, quod ista in Ecclesia recitanda contineant.*

§. V.

Delle Pistole Decretali de' Romani Pontefici fino a Siricio Papa.

F*inalmente in quanto all'* Epistole *de' Sommi Pontefici, benche di queste se ne trovon antichissime del primo, e secondo Secolo, pure, toltone due lettere di S. Clemente a' Corintj, che sono* Ascetiche *più tosto, che* Decretali, oggi

I. PEr la stessa ragione, per cui pensassimo non prender partito sulle due storiche controversie, delle quali si è parlato ne' due precedenti paragrafi, cioè, se i Canoni, che chiamano degli Apostoli, ed il libro delle

(a) *Lib. 1. cap. 2. §. 2. & alibi.* (b) *Baron. ad An. 302. num. 101.*
(c) *Euseb. lib. 7. cap. 26.* (d) *Theodoret. lib. 1. cap. 3.*

oggi è costantissima sentenza de' più diligenti, ed accurati Critici, non dico fra' Protestanti, come Blondello, e Salmasio, ma tra' piissimi Cattolici, come i Cardinali Cusano, e Baronio, Marca, Petavio, Sirmondo Labbeo, Tommasino, Pagi, ed altri, che tutte le Decretali, *che si leggono scritte da' Pontefici Romani prima di Siricio Papa, che morì nell'anno 398., e che si trovano nella raccolta d'Isidoro Mercatore, il quale comparve al Mondo verso la fine dell' Imperio di Carlo Magno, siano in verità spurie, e supposte, e da quell'Impostore a suo talento formate*: de hac Isidori impostura, *dice Tommasino* (1), inter doctos jam convenit. Loc.cit.d.p.135. vers. *Finalmente*.

(1) Thomas. part.1. lib.1. cap.9. n.10.

delle Costituzioni, che parimente si dicono Apostoliche, siano genuini, rispetto a queste Pistole decretali degli antichi Romani Pontefici fino a S. Siricio Papa, facciamo lo stesso: giacchè come dicemmo, questo nostro studio non è per altro, che per fare un picciolo epitome delle proposizioni più censurabili, che sono ne' quattro Tomi della Storia Civile, dati alla luce da Pietro Giannone, e rispetto alle altre meno censurabili, o che riguardino qualche controversia storica critica, lasciarne ad altri il giudizio, con riserbarne a noi più maturo squittinio per altre occasioni, che ci si possano presentare, come sopra dicemmo. Frattanto stimiamo avvertire alcune cose.

II. Primieramente si giudichi, come si voglia di queste Pistole, se siano genuine, o nò, non può negarsi, che molte cose, che in esse si leggono, sono vere, ed utili per la venerabile loro antichità. Su di che Natale Alessandro rimproverando la temerità di Blondello Calvinista, il quale facendosi autore di avere scoperto queste Decretali suppositizie, *illas conviciis proscindit, ac lacerat, nulla habita ratione veritatum, & piissimarum sententiarum, quæ in illis assertæ sunt, & exaratæ*.

III. E facendo vedere, che non sia stato esso Blondello, com' Egli vanta, il primo, che abbia scoperte, ed impugnate le medesime, soggiugne: *Enim verò ante ipsum animadverterat, scripseratque Antonius Augustinus Taraconensis Episcopus: in iis multas ex Codice Theodosiano sententias, & ex Scholiis, quæ sub Aniani nomine extant ad Codicem Theodosianum, insertas esse; cum tamen Theodosianus Codex duobus, tribusve Sæculis post Pontifices, quibus illæ epistolæ affinguntur, sit conscriptus* (a).

IV. Chi poi sia stato il Compositore di queste Pistole, non conferendo molto al caso, di cui noi parliamo, stimiamo anche rimetter questa controversia al giudizio di altri. Convengono, che sia stato un certo Isidoro: se poi, Mercatore, o Peccatore, Monaco, o Vescovo, e di qual patria, Spagnuolo, Tedesco, o di altra Nazione, conchiudiamo con Natale Alessandro (b): *Sed quisnam fuerit, & cujus Isidorus harum epistolarum artifex, omninò incertum esse asserendum est*.

V. In secondo luogo, volendo Giannone, che tolte due lettere di S.Clemente a' Corintj, tutte l'altre Pistole de' Sommi Pontefici del primo, e secondo Secolo siano suppositizie, e poi con regola generale soggiugne, che siano tali tutte

(a) *Nat. Alex. Sæc.1. dissert.21. art.1. in fin.* (b) *Loc. cit. art.2. in fin.*

tutte le Decretali, che si leggono scritte da' Pontefici Romani prima di Siricio Papa, che morì nell'anno 398.: e comecche ciò porta confusione, mentre, oltre alle suddette due Pistole di S. Clemente, le quali da esso sono chiamate Ascetiche per sostenere il suo impegno, che ha di non conoscersi i Canoni prima del Secolo quarto, faremo vedere, che ve ne sono di altri Papi, genuine.

VI. Sù di che così parla Natale Alessandro (*a*): *Non agimus de epistolis S. Cornelij, quæ extant inter Opera S. Cypriani; neque de epistolis Julii I., quæ referuntur a S. Athanasio, Apologia 2., nec de epistolis Liberii, quæ a S. Hilario in Fragmentis recensentur, nec de Epistola Damasi ad Illyrici Episcopos, quam Theodoretus lib. 2. Historiæ Ecclesiasticæ cap. 22. exscripsit; aliisque ejusdem Pontificis epistolis apud S. Hieronymum extantibus: fatemur enim priscorum Pontificum Epistolas, quæ a Sanctis Patribus, aut veteribus Historiæ Ecclesiasticæ Auctoribus referuntur, genuinas esse.*

VII. Quanto alle Pistole, che si leggono nell'edizione sotto nome d'Isidoro Mercatore, Natale Alessandro (*b*) restringendo la controversia storica, così dice: *De aliis igitur dumtaxat quæstio est, quas ex Isidori Mercatoris Collectione Conciliorum editores in editiones suas transtulerunt; quarum quinque adscriptæ sunt S. Clementi; tres Anacleto; duæ Evaristo; tres Alexandro; duæ Sixto I. unica Telesphoro; duæ Hygino; quatuor Pio I., unica Aniceto; duæ Soteri; unica Eleuthero; quatuor Victori; duæ Zephyrino; duæ Callisto I., unica Urbano I., duæ Pontiano; unica Antero; tres Fabiano; tres Cornelio, quarum una inscribitur*, Charissimis, atque dilectissimis Fratribus Sanctæ Dei Ecclesiæ Filiis, & omnibus Domino recta fide famulantibus; *altera*, Rufo Coepiscopo; *tertia*, Lupicino Viennensi Episcopo; *unica Lucio; duæ Stephano I. duæ Sixto II. duæ Dionysio; tres Felici I. duæ Eutychiano; Cajo unica; duæ Marcellino; duæ Marcello I., tres Eusebio; una Melchiadi; una Sylvestro; unica Marco, ad S. Athanasium (ut supponitur) data; duæ Julio I.; duæ Liberio; duæ Felici II.; Damaso plures, nimirum tres ad S. Hieronymum, ad Afros de Chorepiscopis, ad universos Episcopos Italiæ, ad Aurelium.*

VIII. E comecche gli Eretici, e tra questi Blondello Calvinista, non tralasciano strada per abbattere l'autorità della Chiesa, e la sua veneranda antichità; egli in trattare quest'argomento si distinse in un libro intitolato *Pseudo-Isidorus, & Turrianus vapulantes*: per cui Natale Alessandro in continuazione di quel, che si ritrova di sopra aver detto, soggiugne, che siccome in qualche parte ei sia lodevole, *ita incusanda est temeritas, qua illas*, parla di dette Decretali, *conviciis proscindit, ac lacerat, nulla habita ratione veritatum, & piissimarum sententiarum, quæ in illis assertæ sunt, & exaratæ. Frustra verò sibi cecinit, quasi primus illarum suppositionum Decretalium observasset, atque propugnasset. Enim verò ante ipsum animadverterat, scripseratque Antonius Augustinus Tarraconensis Episcopus, in iis multas sententias ex Codice Theodosiano, & ex Scholis, quæ sub Aniani nomine extant ad Codicem Theodosianum insertas esse.*

IX. Ma siasi quel che si voglia di ciò, che scrive Natale Alessandro, il Maestro della

(a) *Loc. cit. art. 1. in princ.* (b) *Loc. nuper cit.*

della Sagra Storia, dico il Venerabile Cardinal Baronio, non nega, che alcune di esse fossero sospette; la Chiesa però non ha bisogno di loro per difendere le sue ragioni, e privilegj: *Atverò*, così scrive, *ex multis eas reddi suspectas epistolas, quæ dicta sunt secundo Annalium Tomo, dum de illis singulis mentio facta est, satis est demonstratum, simulque ostensum, illis non indigere S. Romanam Ecclesiam, ut si falsitatis arguantur, suis ipsa destituatur juribus, & privilegiis, cum etsi illis careat, ex legitimis, germanisque aliorum Pontificum Romanorum epistolis decretalibus, satis superque corroborata consistat* (a).

§. VI.

Della prima raccolta de' Canoni, e della sua autorità.

I Primi Canoni adunque, donde cominciarono le tante Collezioni, sono quelli, che si trovano ne' Concilj del quarto Secolo. I primi Concilj fra gl' Ecumenici furono quello di Nicea in Bittinia, congregato per ordine di Costantino nell'anno CCCXXV. e quello di Costantinopoli per comandamento di Teodosio Magno nell'anno CCCLXXXI. I più antichi de' Concilj Provinciali (benche variamente se ne fissi l'Epoca da' Cronologisti, ne possa additarsene certamente l'anno) furono quel di Gangra nella Paflagonia, di Neocesarea in Ponto, d'Ancira in Galazia, d'Antiochia in Siria, e di Laodicea in Frigia; fuor di molti altri fatti in Africa, in Ispagna, ed altrove meno rinomati. Loc. cit. p. 136. vers. *I primi Canoni.*

I. ASserendo Giannone, che *i primi Canoni, donde cominciarono le tante collezioni, sono quelli, che si trovano ne' Concilj del quarto Secolo*, viene a confermare il suo sentimento altrove espresso, che se bene ne' primi Secoli si fussero ragunati varj Concilj dagl'Ecclesiastici, secondo le *diverse occorrenze della purità della Dottrina Cristiana, o dell'integrità della disciplina... nondimeno i veri Canoni di quelli si son perduti, e sono tutti apocrifi gl'altri, che si millantano*: siccome da noi si trascrisse in margine di questo capitolo terzo, paragrafo quarto; e che per conseguenza le collezioni, delle quali si parla, non altronde avessero il loro cominciamento, che da' Canoni del quarto Secolo.

II. E quanto ciò sia insussistente, oltre a quel, che altrove dicessimo, e specialmente ne' precedenti paragrafi del corrente capitolo terzo, si rende chiaro, riflettendosi, che spesso vengono allegati i Canoni de' primi Secoli da' Padri, e da' Concilj del quarto, e quinto Secolo, ora sotto nome di Canoni antichi, ora sotto nome di Canoni, o di primitivi Canoni, o di leggi Ecclesiastiche, o pure di Canoni Apostolici, e che perciò non possa dirsi, che tutti i veri Canoni stabiliti ne' Concilj de' primi Secoli si siano perduti, e che siano tutti apocrifi gli altri, che si allegano.

III. Lamentandosi Alessandro Vescovo Alessandrino in una lettera, che scrive

(a) *Baron. ad An. 865. num. 8.*

scrive prima del Concilio Niceno ad Alessandro Vescovo di Costantinopoli, che alcuni Vescovi avevano ricevuto nella loro comunione persone da lui scomunicate, ed Ario, ed Achille, asserisce, che questo non lo *permette il Canone Apostolico* (a): E questo Canone Apostolico, del quale parla, è il duodecimo de' Canoni Apostolici: e questo stesso Canone Apostolico si riporta dal medesimo Concilio Niceno, e si conferma, con dire, abbia vigore la sentenza, secondo il Canone, il quale pronuncia, che quelli, che sono dagli altri discacciati (cioè scomunicati) non debbano ammettersi dagli altri (*b*).

IV. S. Attanasio in una lettera scritta agli Ortodossi, si lamenta di Gregorio di Cappadocia, che con denaro, e prepotenza aveva invaso il Vescovado di Alessandria, ch'era lo stesso, che *sciorre i legami, e gli statuti Ecclesiastici* (*c*).

V. Costantino Magno lodando Eusebio Vescovo di Cesarea, che aveva ricusato passare al Vescovado di Antiochia, al quale era stato eletto, dice: *la prudenza tua sensatamente pensò custodire i precetti di Dio, e l'Apostolico Canone, e della Chiesa* (*d*): e questo Canone, che vieta a' Vescovi passare in altra Chiesa è il decimoterzo de' Canoni, che si appellano degli Apostoli, secondo la versione di Dionisio (*e*).

VI. Così pure ne' Concilj del quarto Secolo vengono allegati i Canòni antichi sotto diversi nomi, come dicemmo, cioè nel Niceno, Canone quinto, e Canone duodecimo; nell'Antiocheno, celebrato l'anno CCCXLI. sotto nome di Canoni antichi, Canone nono; nel Provinciale di Costantinopoli, celebrato l'anno CCCXCIV. sotto nome di Canoni Apostolici. Nettario Vescovo di Costantinopoli in esso Concilio decretò cogli altri Padri, che il Vescovo accusato, non dovesse condannarsi, se non con sentenza del Concilio Provinciale, *secondo che definirono i Canoni Apostolici* (*f*).

VII. E tralasciando parlare di altri luoghi, ne' quali si fa menzione de' Canoni de' primi Secoli da' Padri, e da' medesimi Concilj del quarto, e di altri Secoli, de' quali certamente potressimo fare un lungo catalogo, passiamo a discorrere intorno al soggetto, già proposto, che riguarda la prima raccolta de' Canoni, e la di loro autorità, rispetto alla quale sembra non potersi dubitare, ch'ella seguisse prima del quarto Secolo, vistosi, che da' Padri, e da' Concilj del quarto, e quinto Secolo se ne allegano i suoi Canoni.

VIII. Sopra di che crediamo, che lo stesso Giannone contrariando a se stesso tanto confessi una tale *raccolta d'antichi Canoni, e propriamente de' Canoni fatti ne' Concilj congregati prima del Niceno*, mentr' egli lo asserisce, ancorche lo dica a sentimento *de' savj Critici*, e da noi si riporta in margine del terzo paragrafo di questo corrente capitolo terzo: ma non può negarsi, che col decorso del tempo corrotti, in altre collezioni furono emendati, come vuole il Baronio (*g*), e lo prova con una lettera di Dionisio il piccolo, scritta a Stefano Vescovo Saloni-

(a) *Apud Theodor. lib. 1. Hist. Eccles. cap. 4.* (b) *Conc. Nicæn. can. 5.*
(c) *S. Athanas. ep. ad omnes ubique Orthodoxos.* (d) *Ap. Euseb. lib. 3. de Vit. Constantin. cap. 61.* (e) *Ap. Euseb. ibid.* (f) *C. P. Concil. sub Nectario apud Labbaum tom. 2. pag. 1336. Edit. Venet.*
(g) *Ad An. Christi 527. num. 72.*

nitano, quantunque non parli, che de' Canoni, quali si appellano degl'Apostoli (*a*): e Natale Alessandro (*b*) asserisce anche questo medesimo: *multiplices, & variæ Canonum collectiones extiterunt. Antiquissima omnium est Canonum, qui dicuntur Apostolici, collectio*.

IX. De Marca lo conferma quasi colle stesse parole, il quale parlando delle collezioni del jus Canonico, così dice: *Omnium antiquissima est collectio illa, quæ Canonum Apostolicorum nomine circumfertur; cujus vetustas eadem origine censeri debet, qua liber Constitutionum Apostolicarum sub nomine Clementis Romani editus, cum eos Canones ultimo capite integros liber constitutionum complectatur, quemadmodum Photius observavit in Bibliotheca*: ἐν ᾧ τῶν Ἀποστόλων κανόνες ἐπιγραφόμενοι περιέχονται (*c*).

X. Poi lo stesso de Marca mette in dubio, se l'Autore ne sia stato S. Clemente: ciò non ostante con sode ragioni, e fondatamente prova l'autorità de' Canoni di essa collezione con Padri, con Concilj: e circa il tempo, che comparve al mondo questa collezione, ecco le sue parole: *Difficile est, in tam alto veterum Scriptorum silentio, tempus hujus collectionis indagare, quam tamen certum est Concilij Nicæni tempora antecessisse* (*d*), con avvertenza però, che questa collezione col titolo di Canoni Apostolici abbraccia i Canoni degli Uomini Apostolici, e de' Sinodi de' primi tre Secoli.

XI. Volendo quì Giannone, che il Concilio Niceno fusse congregato per ordine di Costantino, e quello di Costantinopoli per comandamento di Teodosio Magno, fa vedere, che sia di pertinenza de' Principi la convocazione de' Concilj: e comecche di questo ne faremo parola appresso (*e*) per ora tralasciamo dirne altro.

§. VII.

Dell'altra raccolta de' Canoni del quarto, e quinto Secolo.

D*opo questo tempo, cioè verso la fine del quarto Secolo, intorno l'anno 385. si pubblicò* la prima collezione de' Canoni *per opera d'un certo Vescovo d'Efeso, chiamato Stefano, come sù la fede di Critofano Justello attesta Pietro di Marca* (1). *In essa si veggono centosessantacinque Canoni, presi da que' sette Concilj, due Generali, e cinque Provinciali della Chiesa d'Oriente*,

I. Asserisce Giannone, che questa Collezione di Canoni, di cui parla, fusse la prima: e noi col precedente paragrafo, avendo provato, che prima di essa vi sia stata altra; quindi questa, ch' Egli vuole fusse la prima, diciamo, ch' ella sia la seconda collezione de' Canoni. Così la chiama Natale Alessandro, il quale dopo aver discorso della prima, stabilisce, che quest'

(a) *Baron. loc. cit. n.* 74. (b) *Sæc.* 1. *Appendic. ad differt.* 21. *num.* 1.
(c) *Pietro de Marc. de Concord. lib.* 3. *cap.* 2. *n.*2. (d) *De Marc. loc. cit. n.* 5.
(e) *Lib.* 2. *cap.* 3. §. IX.

te, poco fà mentovati, cioè 20. dal Concilio di Nicea, 24. da quello d'Ancira, 14. da quello di Neocesarea, 20. da quello di Gangra, 25. dal Concilio di Antiochia, 59. da quello di Laodicea, e tre da quello di Costantinopoli (2). *Ed è da notare, che i primi Canoni appartenenti alla politia, e disciplina Ecclesiastica furono stabiliti nel Concilio di Ancira, celebrato l'anno 314. poiche negl'altri più antichi Concilj solo si trattò di cose appartenenti a' dogmi, ed alla dottrina della Chiesa. Questa collezione, o sia stata fatta da Stefano per proprio studio, o per autorità d'alcun Concilio d'Oriente, non può di certo stabilirsi: vero è però, che in tal maniera fu applaudita, e così universalmente ricevuta, che il Concilio di Calcedonia a quella si rapportò, e volle, che da essa i Canoni si leggessero, approvandola con quelle parole:* Regulas a Sanctis Patribus in unaquaque Synodo usque nunc prolatas teneri statuimus (3). *E perche questi Canoni furono tutti scritti in Greco, per comodità delle Chiese Occidentali se ne fece una traduzion latina, il cui Autore è incerto. Ne la Chiesa Romana, e le Chiese di queste nostre Provincie si servirono d'altra raccolta, se non di questa così tradotta, fino al sesto Secolo, quando comparve la compilazione di Dionisio il Piccolo, e la Chiesa Gallicana, e Germanica continuarono a servirsene fin al Secolo nono. Ella, secondo Justello, ebbe per titolo:* Codex Canonum Ecclesiæ universæ: *e secondo Florente quest'altro:* Collectio Canonum Orientalium. *Loc. cit. d. p. 136.* vers. *Dopo questo tempo.*

(1) Mar-

quest'appunto sia la seconda (a). Parimente Pietro de Marca dopo aver parlato della prima collezione (b) con altro capitolo distinto va discorrendo *de secunda Canonum collectione, & ejus auctoritate* (c).

II. Quanto poi a questa raccolta, ch'è l'oggetto del presente paragrafo, tra gli Eruditi si contrasta il tempo, in cui fu fatta, il numero de' Canoni compresi nella medesima, ed il suo Autore.

III. Rispetto al tempo, Giannone lo vuole intorno l'anno 385., ma non ne allega valido documento: è certo però, che seguì prima del Concilio di Calcedonia, celebrato l'anno 451. colla presidenza de' Legati di S. Leone Magno; stante, che nel medesimo fu prodotto il Codice di questa collezione, e furono letti alcuni Canoni de' Sinodi Niceno, e di Antiochia nell'Azione IV. XI. e XIII.

IV. Intorno al numero de' Canoni, compresi in detto Codice, quest' è anche incerto; mentre da quel, che si è detto, non può ricavarsi con sicurezza, qual'egli fusse; e non essendo nostro principale intento andar sviluppando quest' intrighi de' Critici, ci rimettiamo a quel, che diffusamente ne hanno scritto gli altri, quali per altro vogliono, che non solo sia incerto il tempo della pubblicazione di detta raccolta, ma ben anche il numero de' Canoni, e per conseguenza rendesi insussistente quel, che dice Giannone, cioè, che 'l Codice sudetto fusse pubblicato intorno l'anno 385. e che in esso si contenessero centosessantacinque Canoni.

V. In

(a) *Natal. Alex. in Append. dissert. 21. Sec. 1. n. 2. tom. 3.*
(b) *Pietr. de Marc. de Concord. lib. 3. cap. 2.*
(c) *Loc. cit. cap. 3.*

(1) Marca l.3. de Concor. cap.3.
(2) Doviat.Hist. du Droit.Canon. par.1. cap. 6.
(3) Conc. Chalced. can.1.

V. In quanto all'Autore di questa raccolta, vuole Giannone, che fusse un certo Vescovo d'Efeso, chiamato Stefano, e suppone, che così l'attesti de Marca sù la fede di Cristofano Justello: e con sua licenza, nè Pietro de Marca lo attesta, nè Cristofano Justello ne fa fede. Giovanni David supponendo, che de Marca fusse del sentimento, che si accenna da Giannone intorno a ciò, Baluzio nelle sue Note, che fa a Pietro de Marca, così scrive: *Joannes David in libro de judiciis Canonicis Episcoporum pag. 63. reprehendit Illustrissimum Archiepiscopum, ei imputans, quod existimaverit, Justellum in ea fuisse sententia, ut putaret, Stephanum Episcopum Ephesinum esse auctorem primæ collectionis Canonum Orientalium. Verùm Marca istud non dixit, ut manifestum est, sed tantùm eam collectionem factam fuisse ab aliquo Episcopo, fortasse Stephano Ephesino, cujus nomen prætulisse veterem Codicem Bibliothecæ Palatinæ, accepisse se ait a viro clarissimo Christophoro Justello. Sed neque ipse Justellus affirmabat, hujus collectionis auctorem esse hunc Stephanum, sed tantùm ajebat, illam forte consarcinatam ab eo fuisse, extare enim sub ejus nomine collectionem nondum editam, quæ omninò convenit cum veteri Codice Ecclesiæ universæ* (*a*).

VI. Ma comecche da molti Scrittori si vuole, che questo Stefano fosse l'autore di tale raccolta de' Canoni: ed all'incontro molti altri più fondatamente dicono il contrario, può tutto ciò conciliarsi per quel, che andiamo suspicando, ch'essendo egli intervenuto al Concilio di Calcedonia, abbia fatto qualche aggiunta all'antico Codice, e di questo sentimento è anche il P.Bianchi (*b*), il quale fa parimente vedere insussistente ciò, che asserisce Giannone, volendo, che *la Chiesa Romana, e le Chiese di queste nostre Provincie non si servirono di altra raccolta, se non di questa così tradotta* (d'autore per altro incerto, com' egli suppone) *fino al sesto Secolo, quando comparve la compilazione di Dionisio il Piccolo*: e ne allega l'autorità di S. Innocenzo I., e di altri (*c*).

VII. Siccome nemeno può ammettersi, che ne'Canoni de' primi Secoli non si stabilissero cose intorno alla pulizia, e disciplina Ecclesiastica, e che solo si trattasse di materie appartenenti a' Dogmi, essendosi di sopra fatto vedere il contrario (*d*).

§. VIII.

(a) *Balutius ad de Marc. de Concord. lib.3. cap.3. n.4.* (b) *Tom.4. lib.2. cap.3. §.VII. n.3. in fin.* (c) *Bianc. loc.cit. n.4.* (d) *Lib.1. cap.2. §.1. cap.3. §.3. cap.4. §.2. & hoc eod. lib.2. cap.3. §.3.*

§. VIII.

Dell' altra raccolta de' Canoni del quinto Secolo ſino all' Imperio di Valentiniano III.

I*N proceſſo però di tempo per una ſeconda collezione, o ſia Giunta, Autor della quale crede Dojuat* (1) *eſſer ſtato l' iſteſſo Veſcovo Stefano, fatta dopo l' anno* CCCCLI. *vi ſi aggiunſero tutti i ſette Canoni del primo Concilio di Coſtantinopoli, de' quali ſolamente tre erano nella prima, otto Canoni del Concilio di Efeſo, e ventinove di quello di Calcedonia, tutti generali; di modo, che tutta queſta collezione era compoſta di* 206. *Canoni. Alcun tempo dapoi furono aggiunti li Canoni del Concilio di Sardica, e cinquanta degl'* 89. *Canoni, che chiamanſi Apoſtolici, e* 68. *di S. Baſilio. e l'Autore di queſta nuova Giunta, o ſia collezione crede Doujat* (2) *eſſere ſtato Teodoreto Veſcovo di Cirro. E' manifeſto dunque, che fin a' tempi di Valentiniano III. l' una, e l' altra Chieſa non conobbe altri regolamenti, che quelli, che furono in queſto Codice raunati.* Loc. cit. d. p. 136. verſ. *In proceſſo.*

(1) Doviat. loc. cit. cap. 7.
(2) Doviat. loc. cit. cap. 8.

I. CONveniamo con Giannone, che forſi lo ſteſſo Stefano Veſcovo di Efeſo, che fu preſente al Concilio di Calcedonia faceſſe qualche aggiunta all' antico Codice, come diceſſimo nel precedente paragrafo ſettimo; ma non gl' accordiamo, che dopo da Teodoreto fuſſe fatta altra aggiunta di Canoni al medeſimo: poiche queſto buon Veſcovo dopo il Concilio di Calcedonia fu molto applicato in confutare le Reliquie degl' Eutichiani, non oſtante fuſſe molto vecchio, e dopo il Concilio Calcedonenſe celebrato nell' anno 451., ſecondo l'opinione del Baronio, abbracciata da Sirmondo, non viſſe, che tre anni, perchè morì nell' anno 454. (a): tanto più, che negli altri ſuoi Scritti non ſi ha veruna memoria di tale aggiunta, o ſia raccolta.

II. Piuttoſto può dirſi, che queſta nuova Raccolta fuſse fatta da Giovanni Scolaſtico, che viſſe ſopra la metà del ſeſto Secolo; quale dopo l' accennata Raccolta, che intitolò: *Raccolta di Canoni diſtinta in cinquanta Titoli*: fu aſſunto al Patriarcato di Coſtantinopoli, propriamente nell' anno 564. in luogo di Eutichio, e vi ſedè fino all' anno 578., nel qual tempo, morto Giuſtiniano, vi fu richiamato Eutichio, ed egli compoſe altra Raccolta, col titolo: *Nomocanone*, alla quale, ridotti in compendio i cinquanta Titoli della prima, aggiunſe le leggi Imperiali, e particolarmente le Novelle Coſtituzioni di Giuſtiniano, ch' erano conformi a' Sagri Canoni.

III. So-

(a) *Baron. ad An. Chriſti* 453. *n.* 23.

III. Sopra di che Natale Alessandro così parla (a): *Tertia Canonum collectio in quinquaginta Titulos distributa, in Codice manuscripto Bibliothecæ Christianissimi Regis, falsò Theodoreto adscribitur. Nam & Canones Apostoicos 89. laudat, qui Theodoreti ætate nondum in Orientalis Ecclesiæ Codicem relati erant, nec ab aliquo Scriptore Ecclesiastico illius temporis sunt laudati, & Canones Ecclesiasticos cum Principum legibus, & præcipuè cum Novellis Constitutionibus Justiniani Imperatoris confert. Unde Joanni Scholastico, qui sub Justiniani Imperio floruit, a Justello, aliisque Viris eruditis probabilius adscribitur. Sileo de Ferrandi Carthaginensis Diaconi, & Cresconii collectionibus in Africa stylo compendioso conscriptis.*

IV. Termina Giannone sù questo. *E' manifesto adunque, che fino a' tempi di Valentiniano III. l'una, e l'altra Chiesa non conobbe altri regolamenti, che quelli, che furono in questo Codice raunati.* E ciò certamente non sussiste: posciacche sì l'una, che l'altra Chiesa, e particolarmente l'Occidentale, e prima, e dopo Valentiniano III. riconobbe que' regolamenti, che tratto tratto si andavano prescrivendo da' Romani Pontefici colle loro Decretali, e con queste nonmeno che colli Canoni Sardicensi, o fussero Niceni, che non si contenevano nel Codice Greco, si regolavano i giudizj Ecclesiastici, come ne' precedenti paragrafi.

V. Di questi anche, oltre al Privilegio della Primazia, data da Gesù Cristo al Papa, si prevalsero, S. Atanasio nel suo appello a S. Giulio I. dopo il Concilio di Tiro. S. Gio. Grisostomo nell'appellarsi a S. Innocenzo I. dopo il giudizio del Sinodo Costantinopolitano. S. Flaviano Vescovo di ostantino poli in appellarsi a S. Leone Magno dopo il giudizio del oncilio proditorio di Efeso (b). Oltre di che la Chiesa Occidentale si prevaleva anche de' Canoni Cartaginesi, e di tutti gli altri, che non si comprendevano nel Codice Greco. Si vede adunque il contrario di quel, che asserisce lo Storico, quale per tutte le strade cerca oscurare la Chiesa Latina, e specialmente l'autorità del Papa.

VI. Oltre alle sudette, altre Collezioni vi furono de' Canoni, delle quali non parlando per ora Giannone, noi anche ci asteniamo dirne di più: ed in ogni caso, tra gli altri, può osservarsi Natale Alessandro, presso del quale molto si discorre della Raccolta fatta da Dionisio il Piccolo (c), del che noi appresso (d).

§.IX.

(a) *Nat. Alex. in Append. ad dissert. 21. sec. 1. tom. 3. n. 3.* (b) *Vid Christianum Lupum de Appellat. cap. 30. & seqq.* (c) *Natal. Alex. loc. cit. n. 4.*
(d) *Lib. 3. cap 8. §. 1. & seqq.*

§. IX.

Della Convocazione de' Concilj Generali, e della loro conferma, ed autorità.

Ed è da notare, che non avendo insin a questi tempi la Chiesa niente di giustizia perfetta, e di giurisdizione; questi regolamenti obbligavano per la forza della Religione, non per temporale costringimento; nè gli trasgressori erano puniti con pene temporali, ma con censure, ed altri spirituali gastighi, che poteva imporre la Chiesa: ond'è, che i Padri della Chiesa, quando avean finito il Concilio, dove molti Canoni s'eran stabiliti, perche fussero da tutti osservati, dubitando, che per la condizione di que' tempi torbidi, e sediziosi, e pieni di fazioni, particolarmente fra gl' Ecclesiastici stessi, i quali sovente, non ostante, le decisioni del Concilio volevan ostinarsi ne' loro errori, solevano ricorrere agl' Imperadori, per la cui autorità erano i Concilj convocati, e dimandar loro, che avessero per rato ciò, che nel Concilio erasi stabilito, e comandassero, che inviolabilmente da tutti fossero osservati. Così narra Eusebio (1), *che fecero i Padri del Concilio di Nicea, i quali da Costantino M. ottennero la conferma de' loro decreti. Ed i Padri del Concilio Costantinopolitano I. ricorsero all' Imperador Teodosio M. per la conferma de' Canoni di quello* (2). *E Marciano Imperadore promulgò un Editto, col quale confermò tutto ciò, che dal Concilio di Calcedonia erasi stabilito con i di lui Canoni* (3); *e generalmente tutti gl'altri Im-*

I. Giannone con un inviluppo di cose sparge molte massime, e le dispone con gran studio, ed arte, in modo d'ingannare gl' Idioti. Replica primieramente ciò, che altrove con apparenza di più semplici, ed oscure parole si ritrova aver scritto (*a*), cioè, *che gl' Ecclesiastici non avevano quella cognizione perfetta* (parla de' primi tre Secoli) *che nel diritto chiamasi giurisdizione*, e da noi fu fatto vedere il contrario, e provato, che anche in quei primi tre Secoli gli Ecclesiastici avevano una tal cognizione perfetta, che nel diritto chiamasi giurisdizione, o comunque egli voglia appellarla (*b*): e comecche ora più svelatamente lo pretende per quel, che si legge nel dicontro: e poi appresso assai più apertamente scopre l'animo suo, volendo, che nemmeno in questi tempi, de' quali si discorre, la Chiesa avesse avuto il potere del costringimento per esiggere l'osservanza delle sue leggi, e de' suoi Canoni: quindi non ostante quel, che ne abbiamo detto, ci riserbiamo appresso parlarne più diffusamente (*c*).

II. Ciò, che ora si propone da discutere, è, se agl' Imperadori competa il diritto di convocare, e confermare i Sinodi Generali, o che piuttosto sì l'uno, che l'altro diritto privativamente spetti al Papa a cagione del Primato, ch'egli ha di tutta la Chiesa, e per la soprintendenza a lui appoggia-

T tà

(a) *Tom. 1. lib. 1. cap. ult. n. 6. p. 66. vers.* Sopra queste. (b) *Lib. 1. c. 6. §. 6.*
(c) *Hoc eod. lib. 2. cap. 4. §. 2. & seqq.*

Imperadori, quando volevano, che con effetto si osservassero, solevano per mezzo delle loro Costituzioni comandare, che fossero osservati, e loro davan forza di legge con inserirgli nelle loro Costituzioni, pubblicandogli colle leggi loro, com'è chiaro dal Codice di Teodosio, dalla Raccolta di Gio: Scolastico, dal Nomocanone di Fozio, e da ciò, che poi gl' altri Prencipi d'Occidente, e Giustiniano Imperadore ordinò per essi, come si conoscerà meglio, quando de' fatti di questo Prencipe ci toccherà favellare. Loc. cit. p.137. vers. *Ed è da notare*.

(1) Euseb. in Vit. Constant. lib.3. cap.18.
(2) Epist.Synodic. Socrat. 5. hist. Eccl. 8.
(3) Justel. in Præfat. ad Cod. Can. Eccl. African.

ta da Cristo Signor Nostro sopra tutti gl'interessi di essa, qual Capo della medesima.

III. Giannone per quel, che quì asserisce, col fatto s'industria far vedere, che l'autorità di convocare i Concilj Generali spettasse agl' Imperadori, e che fusse loro diritto comandare, che inviolabilmente da tutti fussero osservati, colla precedente conferma, che si dimandasse da' Padri del Concilio, de' loro decreti. Con questo vien'egli col fatto, come dicessimo, ad unirsi col sentimento di Lutero (*a*), il quale vuole, che i Concilj universali si chiamassero tali, *quia ab universali omnium Domino Imperatore cogebantur*, di Carlo Molineo (*b*), il quale asserisce, che il Concilio di Trento non dovea riceversi, perche era stato convocato dal Papa, e non dall'Imperadore. Lo stesso dicono Calvino (*c*), i Magdeburgensi (*d*), Brenzio (*e*), e prima di questi Nilo (*f*), oltre a Launojo, ed altri di simil farina.

IV. Noi però scrivendo sull' articolo per nostro privato studio, e parlando tra Cattolici, e con Cattolici, ci basta avvertire, che sia questo sentimento comune de' Cattolici, cioè, che il diritto di convocare, e confermare i Concilj Ecumenici, e Generali spetta unicamente al Papa. In prova di tutto ciò abbiamo, e Decretali, e Concilj, e Padri di ogni tempo, e che li medesimi Prencipi lo attestano, e che talvolta gli stessi Eretici hanno fatto istanza al Papa convocarsi i Concilj.

V. Giulio I. PP. così dice (*g*): *Dudum a Sanctis Apostolis, Successoribusque eorum, in antiquis decretum fuerat statutis, quæ hactenus sancta, & universalis Apostolica tenet Ecclesia, non oportere præter sententiam Romani Pontificis Concilia celebrari, nec Episcopum damnari; quoniam Sanctam Romanam Ecclesiam Primatem omnium Ecclesiarum esse voluerant*.

VI. Abbiamo, che il Concilio Alessandrino nell'epist. *ad Felicem II.* apertamente attesta, che questo Apostolico diritto del Papa fusse rinovato da' Padri del Concilio Niceno: ed eccone le parole: *Scimus in Nicana magna Synodo ab omnibus*

(a) *Luter. lib. de Concil. pag.58.* (b) *Molin. consil. de Concil. Triden. non recipien.* §.6. (c) *Calvin. lib.4. instit. cap.7.* §.8. (d) *Centuriator. centur.4. cap.7.* (e) *Brenz. in Prolegom. contra Petrum a Soto.*
(f) *Nil. lib. de Primatu Pap.* (g) *Jul.I. in Epist. 1. ad Oriental. Episc. apud Athanasium Apologia 1.*

bus Episcopis esse concorditer roboratum, non debere absque Romani Pontificis sententia Concilia celebrari.

VII. Lucenzio, Legato del Papa nel Concilio di Calcedonia ordinò discacciarsi dal Concilio Dioscoro Vescovo Alessandrino per ragione, che *Synodum ausus est facere sine auctoritate Sedis Apostolicę, quod nunquam factum est, nec fieri licet* (*a*).

VIII. Nel medesimo Concilio Cecropio Vescovo di Sebasta parlando del Pseudo-Sinodo Efesino, asserisce: *Illud Concilium dicere non debemus, quia neque Apostolica auctoritate coactum est, neque ritè peractum: Episcopi clamaverunt: Omnes hæc dicimus* (*b*). Nel settimo Sinodo ributtandosi il Pseudo-Sinodo Costantinopolitano, si legge: *Non habuit Synodus illa cooperarium, ut hæc, quæ nunc celebratur, Romanum Papam, neque illius Sacerdotes, neque per Vicarios, neque per provinciales literas, quemadmodum fieri in Synodis debet* (*c*).

IX. Ma a che tante allegazioni, che possono osservarsi presso moltissimi insigni Autori, e moderni, ed antichi, che ne fanno trattati interi, e ributtano i sentimenti contrarj? Tra gli altri Bellarmino (*d*), Antonio Charlas (*e*), il nostro erudito P. Giuseppe Catalani dell' Oratorio di S. Girolamo della Carità (*f*), oltre a' Canoni, e Decretali, che si leggono nella Distinzione 17.

X. Quandocche gli stess' Imperadori hanno riconosciuto, e confessato questo dirjtto del Papa. Valentiniano Augusto pregato da' Vescovi permettergli, che si ragunasse un Concilio, francamente rispose: *Mihi, qui sum in sorte plebis fas non est talia curiosius perscrutari. Sacerdotes, quibus ista cura sunt, quocumque voluerint loco conveniant:* In fatti lo stesso Valentiniano, e Marziano pregarono S. Leone convocarlo, *quatenus omni impio errore sublato per celebrandam Synodum* Te Auctore *maxima pax circa omnes Episcopos fidei Catholicæ fiat* (*g*).

XI. Anzi talvolta gli Eretici medesimi richiesero dal Papa la convocazione de' Sinodi, e l'abbiamo per testimonianza di S. Attanasio, il quale parlando degli Eusebiani, così dice: *Quin, & Eusebiani ad Julium* (Papam) *literas misere, &, ut nos terrerent, petierunt, ut Synodum congregaret* (*h*).

XII. Pelagio II. rileva una tale autorità, non solo dalle regole Ecclesiastiche, ma anche dalle tradizioni Apostoliche in una lettera dell' anno 587., ch' ei scrive a' Vescovi chiamati da Giovanni Costantinopolitano ad un Concilio, il quale arrogandosi il titolo di Vescovo Universale pretendeva il diritto di convocar Concilj Generali, e lo riprende di ambizioso, dicendo, che fosse Privilegio singolare della Sede di S. Pietro convocare Sinodi Generali, e soggiugne; *Et nulla umquam Synodus rata legitur, quæ Apostolica auctoritate non fuerit fulta . . . . . . Multis denuo Apostolicis, & Canonicis, atque Ecclesiasticis instrui-*

(a) *Concil. Calcedon. Act.* 1. (b) *Concil. Calcedon. Act.* 10.
(c) *Septim. Synod. Act.* 6. (d) *Bellarmin. de Concil. cap.* 12. *& seq.*
(e) *Charlas de libert. Eccles. Gallic. tom.* 2. *lib.* 8. *cap.* 2. *& seqq.* (f) *Catal. Concil. Gener. tom.* 1. *Prolegom. cap.* 7. *& seq.* (g) *Sozom. lib.* 6. *Histor. Eccles. cap.* 7. (h) *S. Athanas. ad Eusebian. in Apolog. de fuga sua.*

struimur regulis, non debere absque sententia Romani Pontificis Concilia celebrari (a).

XIII. Quindi oltre a tant'altro di più, che in ciò può dirsi, ragionevolmente fu dichiarato nel Concilio Lateranense V. con Bolla di Leone X., approvata da tutti quei Venerabili Padri, che il Romano Pontefice solamente avesse il diritto, e l'autorità sopra tutti i Concilj, ed il jus di convocarli, trasferirli, e scioglierli, e ciò per testimonio della Sagra Scrittura, per sentenza de' Santi Padri, e di altri Romani Pontefici, per decreti de Sagri Canoni; anzi de' medesimi Concilj, e queste sono le proprie parole: *Quum etiam solum Romanum Pontificem pro tempore existentem, tanquam auctoritatem super omnia Concilia habentem, Conciliorum indicendorum, transferendorum, ac dissolvendorum plenum jus, & potestatem habere, ne dum ex Sacra Scriptura testimonio, dictis Sanctorum Patrum, ac aliorum Romanorum Pontificum etiam prædecessorum nostrorum, Sacrorumque Canonum decretis, sed propria etiam eorumdem Conciliorum confessione manifestè constet* (b), e può anche dirsi per confessione degli stessi Imperadori, come pure degli Eretici.

XIV. Può replicarsi, che il fatto dimostra il contrario, asserendo Giannone, che il Niceno fu convocato di ordine di Costantino, e da lui confermato, e così degli altri Concilj Generali appresso, che da esso si nominano: ma cheche di ciò sia, non può negarsi, che nel caso, che dagl' Imperadori si convocavano i Concilj, questo non si faceva, che *ex Pontificum sententia, & consensu*, chiamando la loro autorità in ajuto, atteso la qualità de' tempi, non che vi fusse di bisogno della medesima, in guisa che altrimente i Concilj non fussero validi, come pretendono gl' Eretici: mentre, come scrive S. Attanasio (c), *quando unquam judicium Ecclesiæ ab Imperatore auctoritatem habuit?*

XV. Su di che i Padri Greci nell' allocuzione del sesto Sinodo così parlano: *Arius divisor Trinitatis insurgebat, & continuò Constantinus semper Augustus, & Sylvester laudabilis magnam, atque insignem in Nicæa Synodum congregabant .... Macedonius Spiritus denegabat Deitatem; sed maximus Imperator Theodosius, & Damasus fidei adamas protinus obstiterunt .... Iterum Nestorius, & iterum Cælestinus, & Cyrillus; ille quidem Christum dividebat, illi verò cum sceptrorum Domino divisorem dejiciebant, ut Ephesus, & ibidem gestorum tabulæ loquuntur .... Deinde Euthychetis insania .... Leonis tuba, tamquam Leonis rugitus vehementer vociferans, ex Roma Archimandritam bestiam perterruit* (d).

XVI. Parlando poi più particolarmente del Niceno, del Costantinopolitano, dell' Efesino, del Calcedonense, ed anche del Sardicense, non può dubitarsi, che li medesimi siano stati convocati da' Romani Pontefici di quei tempi: il primo per opera di Costantino il Grande, da S. Silvestro, il secondo da S. Damaso per opera di Teodosio il Vecchio; il terzo per opera di Teodosio il Giovane, e Valentiniano, da Celestino I., il quarto da S. Leone Magno per

(a) *Apud Baron. ann.* 587. *n.*8. *& seqq.* (b) *Concil. Lateranens. V. sess.* XI. *apud Labbeum tom.*19. *Concil. edit. Venet. col.* 967. (c) *In Ep. ad Solitar. vit. agen.* (d) *Patres Græci in Prosphonetico sextæ Synodi ad Constantinum Imper.*

per opera di Marziano Imperadore, ed il Sardicense da Giulio Papa, anche per opera dell'Imperadore del medesimo tempo. E così provano a maraviglia Bellarmino (*a*), Charlas (*b*), Catalani (*c*), e li medesimi riprovano gli Eretici Launojo, ed altri.

XVII. Presso de' quali, specialmente del Cardinal Bellarmino, si vedono i motivi, che inducevano i Romani Pontefici a prevalersi dell'autorità degl' Imperadori per la convocazione de' Concilj, perche in quei tempi era in uso la legge *prima Digestis de Collegiis*; e la legge *Conventicula*, Codice *de Episcopis, & Clericis*, colle quali venivano proibite le Ragunanze degli Uomini senza l'autorità dell' Imperadore per timore, che non si tramasse qualche sedizione: Inoltre a causa, che in quei tempi i Concilj si celebravano *sumptibus publicis*, specialmente rispetto al trasporto de' Vescovi, come abbiamo da Eusebio (*d*), e da Teodoreto (*e*), come pure Brissonio (*f*), Cujacio (*g*).

XVIII. E comecche poi cessarono queste, ed altre cause, così anche in appresso furono celebrati i Concilj senza una tal opra degl' Imperadori: e così appunto scrive Bellarmino (*h*): *At post illa tempora omnes istæ causæ mutatæ sunt; nam nec illa lex nunc viget, nec Imperatores in toto Orbe dominantur, nec sumptibus publicis fiunt Concilia, nec sunt Gentiles, qui impedire possint, & Pontifex, qui est Caput in spiritualibus, non est subjectus in temporalibus, cum etiam ipse in suis Provinciis sit Princeps supremus temporalis, sicut sunt Reges, & Principes alii, id, quod divina providentia factum est, ut Pontifex liberè munus suum exequi possit.*

XIX. Non sussiste, volendo Giannone, che i Padri *solevano ricorrere agl' Imperadori per la cui autorità erano i Concilj convocati, e dimandar loro, che avessero per rato ciò, che nel Concilio erasi stabilito*: imperciocche già si è veduto, che i Concilj erano convocati da' Romani Pontefici, e non già precisamente dagl' Imperadori.

XX. Quanto al di più, non erano gl'Imperadori, che ordinavano aversi *per rato ciò, che nel Concilio erasi stabilito*, ma erano i Romani Pontefici, che confermavano i Sinodi Generali: ed Eusebio, la di cui autorità allega Giannone, niente di ciò dice, e solo ne' luoghi, ch' egli cita (*i*) non porta altro, che le lettere di Costantino, colle quali esorta i Popoli ad uniformarsi alle determinazioni del Concilio Niceno, intorno al dì, che si doveva celebrare la Festa della Pasqua, come divino comando, nè in esso, nè altrove si parla di tal conferma.

XXI. Nemmeno è vero, che *i Padri del Concilio Costantinopolitano I. ricorsero all' Imperador Teodosio Magno per la conferma de' Canoni di quello*: mentre nè dalla Sinodica, nè da Socrate, che da esso si allega, ciò si ri-

(a) *Bellarm. de Concil. lib.* 1. *cap.* 13. (b) *Charlas de libert. Eccles. tom.* 2. *lib.* 8. *cap.* 8. *per tot.* (c) *Catal. loc. cit. cap.* 8. *per tot.* (d) *Euseb. lib.* 3. *de Vit. Constantin.* (e) *Theodor. lib.* 2. *Histor. Eccles. cap.* 16.

(f) *Barnabas Brisson. de verb. signif. verb. Tractoriæ.* (g) *Jacob. Cujac. ad lib.* 12. *Cod. tit.* 51. *de Tractor.* (h) *Loc. cit. vers.* Quarta ratio. *circ. fin.*

(i) *Euseb. lib.* 3. *de Vit. Constant.*

si ricava, e solo nella Sinodica si dice, che di comune consenso si era costituito Vescovo di Costantinopoli Nettario, presente il religiosissimo Teodosio Imperadore (*a*).

XXII. Socrate parlando delle provviste delle Chiese principali di Oriente, fatte in Concilio Costantinopolitano, altro non dice, che l'Imperadore fu consensiente (*b*), ne punto si parla di conferma di Concilj, nè quì, nè altrove.

XXIII. Siccome nemmeno sussiste ne' termini, de' quali parla Giannone, che *Marciano Imperadore promulgò un'Editto, col quale confermò tutto ciò, che dal Concilio di Calcedonia erasi stabilito*: poscia che ne' due Editti, ch'egli pubblicò, riguardanti il Concilio Calcedonense, cioè uno de' 7. Febbrajo, e l'altro de' 13. Marzo dell' anno 452. (*c*) niente si parla de' Canoni spettanti alla disciplina, ma solo de' punti di dogma contro l'Eresia di Eutiche, e nel primo si appella empio, e sacrilego, *qui post Sacerdotum sententiam opinioni suæ aliquid tractandum relinquit* (*d*): come pure nel secondo si proibiscono le contese sopra detto dogma, e si ordina osservarsi ciò, che i Padri intorno a detto dogma *omnibus observandum tradiderunt*.

XXIV. Oltre a' suddetti due Editti, Marciano pubblicò una Costituzione diretta a Palladio Prefetto del Pretorio, riguardante i sagri dogmi stabiliti nel Concilio di Calcedonia, colla quale altro non fa, che commendare riceversi *cum summa veneratione* le diffinizioni del Concilio, ed ordinare darsi alle fiamme i Scritti degl'Eutichiani, e minacciar pene, e gastighi contro di loro (*e*).

XXV. Soggiugne Giannone, che *generalmente tutti gl'altri Imperatori, quando volevano, che con effetto si osservassero, solevano per mezzo delle loro Costituzioni comandare, che fossero osservati*: obbligavano con pene, e gastighi gl'Imperadori i loro Sudditi all'osservanza de' dogmi, stabiliti ne' Concilj, come Protettori della Chiesa; sempre però protestavano, che le definizioni de' Padri si dovevano ricevere come comandamenti di Dio, siccome dicessimo di Costantino, e di Marciano, non che loro dassero forza, e vigore alle medesime.

XXVI. Volendo poi dire Giannone, ch'egli non parla de' dogmi di fede, ma de' Canoni di disciplina, questa sarebbe una protesta contraria al fatto, una volta, che in prova del suo assunto avanza gl'esempj dell'asserte conferme de' Concilj di Nicea, e di Calcedonia, come fatte da Costantino, e da Marciano, le quali certamente non parlano, che delle definizioni de' dogmi.

XXVII. E' quando voglia parlare de' Canoni spettanti alla disciplina, giammai ritroverà, che i Padri ne' tempi, de' quali si discorre, dimandassero una tale conferma. Permettevano i Padri l'intervento del Principe per se, o per altri, quando si trattava d'affari di Religione per istruirsi in ciò, che dovevano credere, e per poter impiegare a dovere la lor forza contro i contumaci, ma giammai quando si trattava d'affari di disciplina.

XXVIII.

(a) *Ep. Synodic. ap. Labei tom. 2. Concil. edit. Venet. col.* 1149. *lit. C.*
(b) *Socrat. Histor. Eccles. lib.* 5. *cap.* 9. (c) *V. Conc. Chalced. part.* 3. *c.* 3. & 4.
(d) *Edict. Marcian. Aug. ex Version. Rustic. Diac. loc. cit.* (e) *Valentin. & Marcian. AA. ex Version. Rustic. Diac.* 3. *part. Conc. Chalced. cap.* 12.

XXVIII. Quindi Niccolò I. con gran costanza riprese Michele Imperadore, che voleva trovarsi presente al giudizio della causa di S. Ignazio Patriarca di Costantinopoli, che si agitava nel Concilio Costantinopolitano, con dire: *Dicite, quæsumus, ubi nam legistis, Imperatores antecessores vestros in Synodalibus Conventibus interfuisse, nisi forsitan in quibus de fide tractatum est, quæ universalis est, quæ omnium communis est, quæ non solum ad Clericos, verum etiam ad Laicos, & ad omnes omninò pertinet Christianos? Vos autem, non solùm Synodo in causa Sacerdotis collectæ interfuistis, verùm etiam numerosa Sæcularium millia ad videndum ejus opprobrium aggregastis* (*a*).

XXIX. Per la stessa ragione i Padri esclusero la presenza de' Principi dall' ottavo Concilio generale, e quarto Costantinopolitano dell'anno 869. perche in esso non si trattava, che delle cause de' Sacerdoti (*b*) ne mancano altri simili esempli nella Storia Ecclesiastica: E checche vogliano dire del Concilio Costantinopolitano, in cui il Vescovo di Costantinopoli, Suffraganeo di Eraclea, si usurpò la preminenza di Patriarca sopra tutti gl'altri dopo il Romano Pontefice; la verità è però che Teodosio si astenne prender impaccio sù di ciò, e la Chiesa mai volle riconoscere i Canoni stabiliti in esso, come dichiara S. Gregorio (*c*).

XXX. Conchiude lo Storico, che quando gl'Imperadori volevano, che si osservassero i Canoni, lo comandavano colle loro costituzioni, *e lor davano forza di legge con inserirgli nelle costituzioni, publicandogli colle leggi loro, com'è chiaro dal Codice di Teodosio, dalla Raccolta di Gio: Scolastico, dal Nomocanone di Fozio, e da ciò, che poi gl'altri Principi d'Occidente, e Giustiniano Imperadore ordinò per essi*, ma perche di sopra abbiamo parlato di questi Codici, e si è fatto vedere, che l'idea de' Principi non fusse altra in fare quest'inserzioni, che d'incutere timore a' contumaci: quindi ci rimettiamo a quanto dicessimo (*d*).

CAP. IV.

(a) *Nicol. I. ep. 8. ad Michael. Imper. ap. Labei tom. 9. Concilior. edit. Venet. col.* 1330. (b) *Synod. VIII. Can. 12. ap. Labei tom. 10. Concilior. edit. Venet. col.* 880. (c) *S. Greg. M. lib. 6. ep. 31. juxt. antiq. ordin.*
(d) *Lib. 2. cap. 3. §. 1. per tot.*

C A P. IV.

Della conoscenza delle Cause da Costantino Magno fino a Valentiniano III.

§. I.

La cognizione delle Cause a tempo di Costantino M., e di Valentiniano III. non fu diversa da quella de' primi tre Secoli.

L*o Stato adunque Ecclesiastico, ancorche da Costantino posto in tanto splendore, avesse acquistata una più nobile esterior politia, e fosse accresciuto di suoi regolamenti, non però in questi tempi, e fino all'età di Giustiniano Imperadore, per quel, che s'attiene alla conoscenza delle cause, trapassò i confini del suo potere spirituale: egli era ancor ristretto nella conoscenza degl'affari della Religione, e della Fede, dove giudicava per forma di politia; nella correzion de' costumi, dove conosceva per via di censure; e sopra le differenze tra Cristiani, le quali decideva per forma d'arbitrio, e di caritatevole composizione* : d. lib. 2. cap. ult. n. 3. p. 137. vers. *Lo Stato*.

I. E' Vero, che colla pace datasi da Costantino, la Chiesa colla maggior libertà, che acquistò, comparve con più splendore: e quel, che prima per le persecuzioni praticava con cautela, e talvolta di nascosto, cominciò poi a farlo scopertamente: perche quelle cessate, non vi era chi le facesse impedimento; quantunque da quando in quando, secondo che i Principi erano più, o meno inclinati alla Religione, non mancavano de' contratempi.

II. Ma è altrettanto falso ciò, che di più dice Giannone, che in que' tempi ne' quali Costantino diede la pace, *e fino all'età di Giustiniano Imperadore per quel, che s'attiene alla conoscenza delle cause*, la Chiesa, *non trapassò i confini del suo potere spirituale*, col supposto, che così si fusse praticato ne' primi tre Secoli: imperciocche non essendo vero, che ne' primi tre Secoli si fusse così praticato, nemmeno è vero, che da' tempi di Constantino la Chiesa *nella conoscenza delle cause non trapassasse i confini del suo potere spirituale*.

III. Per parlare però con più proprietà, bisogna distinguere la conoscenza delle cause, che aveva la Chiesa per gl'occulti, da quella de' peccati pubblici, o che, sebbene occulti, avessero bisogno di pubblico gastigo: poiche rispetto agl' occulti, egli dice bene, che la Chiesa procedeva, colla correzione fraterna, colle insinuazioni, colle ammonizioni; ma quanto a i pubblici, o pure occulti, che aveano bisogno di gastigo pubblico per esempio degl'altri, non si contenta-

tentava della sola ammonizione, ma sentiva le Parti, riceveva le loro istanze, e ne proferiva le sentenze, conforme tutto ciò si è esaminato, discusso, e provato di sopra (*a*).

IV. Per cui nemmeno sussiste, il pretendersi da Giannone, che il potere della Chiesa in que' primi tre Secoli fusse ristretto, e che poi così continuasse *nella conoscenza degl'affari della Religione, e della Fede, dove giudicava per forma di politia; nella correzione de' costumi, dove conosceva per via di censure; e sopra le differenze tra' Cristiani, le quali decideva per forma di arbitrio, e di caritatevole composizione*: mentre, quel che siasi del numero de' capi, che da esso si restringe a tre soli, sopra de' quali suppone, che procedesse la Chiesa in que' primi tre Secoli, non sussistendo la causale, per retta conseguenza molto meno può aver luogo tutto quello, che ne siegue.

V. Pretende, che la Chiesa giudicasse gl'affari della Religione, e della Fede per forma di polizia, e non ispiegando, nè quì, nè altrove, dove dice lo stesso, in che consistesse questa maniera di procedere in forma di polizia, fatte da noi tutte le riflessioni, ci accorgiamo, voglia dire, che procedesse con politica, con prudenza, con insinuazioni, in cui appunto restringono gl'Eretici il potere della Chiesa: e comecche ci ritroviamo aver di ciò parlato a sufficienza, e fatte le dovute osservazioni critiche sopra di questo punto, ci rimettiamo a quanto si è detto (*b*).

VI. Quanto alla correzione de' costumi, egli vuole, come dicessimo, che la Chiesa procedeva per via di censure, e che le Censure Ecclesiastiche fussero, come le Censorie a tempo della Repubblica, ed in questo, o in altro senso, che egli parla sù tal proposito, essendo stato da noi ributtato, parimente ci rimettiamo a quanto sù di ciò dicessimo (*c*).

VII. In ordine finalmente alle differenze tra' Cristiani, è falso dirsi, che la Chiesa le *decideva per forma d'arbitrio, e di caritatevole composizione*, per essersi già veduto, che i Vescovi procedevano intese le Parti, ed i loro giudicati erano obbligatorj, come quelli de' Magistrati Gentili, in luogo de' quali rispetto a tali controversie succedevano, come si è detto (*d*).

V §. II.

(a) *Lib. 1. cap. 6. §. 1. e segg.* (b) *D. lib. 1. cap. 6. §. 1. e segg.*
(c) *D. lib. 1. cap. 6. §. 3.* (d) *D. lib. 1. cap. 6. §. 5.*

§. II.

Gesù Cristo Signor Nostro fin da che fondò la sua Chiesa le diede, o almeno le permise per il suo buon governo il potere di Giurisdizione perfetta, e contenziosa.

Non ancora aveva la Chiesa acquistata giustizia contenziosa, nè giurisdizione, nè aveva foro, o Territorio nella forma, e potere, ch'ella tien oggi in tutta la Cristianità; poichè quella non dipende dalle Chiavi, nè è propriamente di diritto divino, ma più tosto di diritto umano, e positivo, procedente principalmente dalla concessione, o permissione de' Principi temporali, come si vedrà chiaro nel progresso di questa Istoria: loc. cit. p. 138. verf. *Non ancora*.

I. Questo appunto, che si trascrive quì da Giannone, pretendono i Novatori, e taluni, i quali per cattivarsi il favore del Secolo, pongono in campo le loro passioni, senza aver riguardo al precipizio, cui si espongono, come spesso si è veduto, per quel, che altrove notassimo.

II. E ciò sia, come si voglia, Marsilio da Padova, e Giovanni de Janduno buttatisi dal partito di Ludovico il Bavaro contro il Papa Giovanni XXII. per deprimere l'autorità della Chiesa, e del Papa, tra gli altri empj errori, questo appunto presero a difendere, cioè, che la Chiesa non avesse una tal potestà, e giurisdizione contenziosa, e costringitiva, nè Foro, nè Territorio, se non per concessione dell'Imperadore: e quantunque un tal sentimento sia stato da noi ributtato, come più volte condannato dalla Chiesa, e come tale riconosciuto anche ne' passati Secoli dalla facoltà di Parigi (*a*): non ci gravaremo con tutto ciò quì trascrivere da parola a parola la condanna, che in questi precisi termini contro i suddetti Eresiarchi Marsilio da Padova, e Giovanni de Janduno ne fè Giovanni Papa XXII. con sua particolar sentenza, e Costituzione (*b*), e così ivi.

III. *Quinto, adhuc isti Blasphemi dicunt* (parla de' suddetti Marsilio, e de Janduno) *quod tota Ecclesia simul juncta nullum hominem punire potest punitione coactiva, nisi concedat hoc Imperator; quod utique doctrinæ Evangelicæ noscitur obviare. Constat enim, quod a Christo, Petro, & in persona Petri Ecclesiæ potestas coactiva concessa, vel saltem permissa extitit; quæ quidem permissio fuit postea adimpleta, cum sibi Christus dixit: Quandocumque ligaveris super terram &c. Ligantur enim, non solùm voluntarii, sed inviti.*

IV. *Adhuc constat, sicut ibi legitur in Matthæo, quod si aliquis damnum alicui indebitè dederit, illudque ad mandatum Ecclesiæ noluerit emendare, quod Ecclesia per potestatem a Christo sibi concessam, ipsum ad hoc per excommunicationis sententiam compellere potest: quæ quidem potestas est utique coactiva.*

V.

(a) *Lib.* 1. *cap.* 6. §. 5. (b) *Quæ incipit*. Licet juxta doctrinam *Apostoli sub data Avenionis X. Kal. Novembr. Pont. nostri an. XII., nempe anno* 1327. *apud Rainald. d. anno n.* 28.

V. *Circa quod est advertendum, quod cum excommunicatio major, nedum excommunicatum a perceptione Sacramentorum removeat, sed etiam a communione fidelium ipsum excommunicatum excludat; corporalis est a Cristo coactio Ecclesiæ permissa; cum etiam secundum leges Imperiales gravius reputetur inter homines conversari, ipsorumque privari suffragiis, quam ab hominibus separari; sequitur, potestatem coactivam non ab Imperatore terreno, sed ab ipso Christo fuisse originaliter Ecclesiam consecutam.*

VI. *Præterea B. Petrus post Ascensionem Domini in personam Ananiæ, & Saphiræ uxoris suæ sine Imperiali concessione aliqua, hac usus est potestate: in quos, quia de pretio agri Deo oblato fraudaverant, mortis sententiam promulgavit: quæ quidem sententia non processit de ipsorum conjugum voluntate.*

VII. *Item B. Paulus Elimam Magum, Sergium Paulum a fide quærentem abducere, ad tempus luce corporali privavit. Illum quoque fornicatorem Corinthium in carnis interitum tradidit Sathanæ, ut ejus spiritus salvus esset.*

VIII. *Item Corinthiis scribens idem Apostolus dixit: Quid vultis? in virga ad vos veniam, an in charitate, & in spiritu mansuetudinis? In quo satis expressè coactivam potestatem supposuit se habere.*

IX. *Item scribens eisdem alibi dixit: Arma, inquit, militiæ nostræ non sunt carnalia, sed potentia Deo, idest a Deo concessa, ad destructionem munitionum consilia destruens, & omnem multitudinem extollentem se adversus scientiam Dei. Et sequitur: In promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam. Ex quibus patet, Paulum non ab Imperatore, sed a Deo habuisse potestatem, etiam coactivam; cujus contrarium blasphemi præsumunt dicere supradicti.*

X. *Rursum advertant isti nequam homines, quomodo audent dicere, quod ab Imperatore terreno Ecclesiarum Prælati coactivam, vel aliam receperint originaliter potestatem, cum, ut supra dictum est, Imperatores usque ad Costantinum M. ferè omnes Pagani fuerint, seu Idololatræ, & persecutores, immo exterminatores, quantum fuit in eis, Ecclesiæ sanctæ Dei. Quomodo ergo illi talibus coactivam, vel aliam potestatem concederent, utique nullus sapiens credere debet.*

XI. Così adunque parla il Papa; il quale, ancorchè non fusse tenuto render ragione d'una tale sua definizione; nientedimeno ne da conto, e fa vedere, che la Chiesa per istituzione divina abbia questa giurisdizione *nella forma, e potere, ch'ella tiene oggi in tutta la Cristianità*, che da Giannone si confessa; ma non già per concessione, o permissione de' Principi temporali, com'Egli vorrebbe.

XII. Laonde punto non si dubita, che una tal dottrina venghi ricevuta come cattolica, e di fede da' Teologi, e Canonisti di ogni tempo, e di ogni nazione; tra quali essendosi tenuto in molta stima dalla facoltà di Parigi Giacomo Almaino, crediamo esser sufficiente quì rapportare l'autorità di questo per non molto distenderci in addurre le dottrine di molti altri Teologi, anche Francesi, che l'istesso insegnarono.

XIII. Tantoche ei così apertamente si spiega (a): *Dominium Ecclesiasticum a puro homine non est instituibile, quo cuncti Fideles coerceri possunt, nec ali-*

(a) *Jacobus Almainus de dominio naturali, civili, & Ecclesiastico concluſ. 2. in Append. tom. 2. Joannis Gerson. pag. 966.*

aliquis eximi potest Fidelis, sed Infideles tantùm: Indi passa a provare una tal conchiusione, e dice: *pro cujus probatione supponitur hic, quod non loquimur de dominio, quod habent Ecclesiastici super peccata in foro secreto, & pænitentiali, cujus actus non potest exerceri in invitum: sed loquimur de dominio, quod respicit forum exterius, & publicum*, & est potestas a Christo immediatè instituta ad coercendum Fideles *ad vivendum secundum leges Evangelicas pro consecutione felicitatis æternæ*, & hæc potestas potest exerceri in invitum. Ma se ciò non basta.

XIV. In altro luogo (a) con lettere più chiare così anche dice: *Potestas Ecclesiastica* immediate a Christo *collata est Petro primo Summo Pontifici*: e lo comprova col Testo Evangelico presso S. Matteo 16.: *Postquam Petrus Christo sciscitanti, vos autem quem me esse dicitis, responderat: Tu es Christus Filius Dei vivi; aliquibus interpositis dicit ei Christus, dabo tibi Claves Regni Cælorum: quodcumque ligaveris &c. ergo Christus cum fidelis sit, & seipsum negare non possit, aliquando contulit Claves Regni Cælorum Beato Petro: inter quas ponitur potestas illa coercitiva*.

XV. Pertanto avendo Almaino ben' esaminato un tal punto, ed osservatolo del tutt'opposto all'opinione di Marsilio da Padova, con ogni ragion fu per avvertire, che: *Marsilius de Padua ponit, quod Papa nullam habet potestatem coercitivam, seu coactivam ex institutione Christi, sed ista opinio est damnata* (b).

XVI. Il Concilio di Sens XI. (c) radunato in Francia l'anno 1528. sotto Antonio Cardinal di Prato Arcivescovo di quella Metropoli, in parlare degli errori di Marsilio da Padova, che in quel tempo era stato stampato da' Luterani, sù tale proposito così dice: *Is hostiliter Ecclesiam insectatus, & terrenis Principibus impiè applaudens, omnem Prælatis adimit exteriorem jurisdictionem, ea dumtaxat excepta, quam Sæcularis largitus fuerit Magistratus*.

XVII. Quindi vistosi, che la Chiesa per divina istituzione sin da' suoi principj avesse giurisdizione contenziosa, e potestà costrignitiva, e non già per concessione, o permissione de' Magistrati, e Principi Laici, non può negarsi, che avesse anche il Foro, o Territorio nella forma, e potere, ch'ella tiene oggi in tutta la Cristianità: poiche nel caso, di cui si tratta, questo nome di Foro, o Territorio, che dicasi, non si prende in altro senso, se non per un luogo, dentro di cui si rende ragione, si terminano le liti, si puniscono i colpevoli, si assolvono, si condannano, come appunto si considera nel Testo della legge *Pupillus*. *§. Territorium. ff. de Verbor. & Rer. signific.* ivi: *Territorium est universitas agrorum intra fines cujusque Civitatis, quod ab eo dictum quidam ajunt, quod Magistratus ejus loci, intra eos fines terrendi, idest submovendi jus habent*: ed in questi termini non può dubitarsi, che la Chiesa l'abbia, una volta, che non può negarsi, che la medesima abbia per istituzione divina il potere, e giurisdizione contenziosa, e costrignitiva per essere ne' divisati termini il Foro, o Territorio sequela di essa.

XVIII.

(a) *Idem Opuscula tom. 2. de authorit. Eccles. cap. 6.*
(b) *Idem de Potest. Eccles. & Laic. quæst. 3. cap. 2.*
(c) *Conc. Senon. XI. in Præfat. apud Harduin. tom. 9. Concilior. col. 1929.*

XVIII. Ne può giovare, dicendosi, che il fatto provi il contrario, facendosi vedere, che in que' primi tre Secoli la Chiesa non praticasse un tale costringimento, ne esercitasse giurisdizione contenziosa, e per conseguenza un tal potere non sia d'istituzione divina, ma che poi appresso le sia stato accordato per mera liberalità, e permissione de' Magistrati, e Principi Secolari: imperocche, altro è parlare di fatto, altro discorrere di diritto, e di ragione.

XIX. E' vero, che in que' tre Secoli il Sacerdozio non procedeva per costringimento materiale, con pene afflittive di corpo, con Carceri, esilj, multe, e simili: ciò però non proveniva, per ragion che non avesse un tal diritto di costringimento corporale, perche una tal potestà non le mancava, e poteva ben ordinarle, ed eseguirle, e non lo faceva, a causa che ne veniva impedito da' Magistrati Gentili, e dalle persecuzioni, alle quali quasi di continuo era sottoposto, e si vidde, che cessate le persecuzioni cominciò a far uso di questo suo potere.

XX. Ma tanto, come ne fa testimonianza la Storia Ecclesiastica, i Prelati della Chiesa, anche in que' tre primi Secoli, punivano i colpevoli con asprissime penitenze corporali, e loro venivano forzati soggettarsi alle medesime, e ricusando, si gastigavano con censura più severa, che era quella della totale separazione de' Fedeli, che era il taglio della spada in ogni tempo adopratasi dalla Chiesa: e le pene corporali consistevano in que' tempi in lunghi, e rigorosi digiuni, astinenze, limosine, e simili: in luogo delle quali poi succedettero le Carceri, le multe, le pubbliche esposizioni delle loro persone, ed altre simili, che oggi sono in uso, come altrove più distesamente, secondo l'opportunità, che ne avremo appresso.

§. III.

§. III.

Si confutano le ragioni, che si adducono da Giannone contro quel, che si è stabilito nel precedente paragrafo intorno alla giurisdizione contenziosa, e costrignitiva, che ha la Chiesa per istituzione Divina.

Vi è gran differenza tra la spada, e le chiavi, ed ancora tra le chiavi del Cielo, ed i litigj de' Magistrati, ed i Teologi sono d'accordo, che la tradizione delle chiavi, e la potenza di legare data da Cristo Signor Nostro a' suoi Apostoli, importò solamente la collazione de' Sagramenti, ed inoltre l'effetto importantissimo della scomunica, ch'è la sola pena, che ancor' oggi possono gl' Ecclesiastici imponere a loro, ed a' Laici, oltre all'ingiugnere della penitenza; ma tutto ciò dipende dalla giustizia, per dir così, penitenziale, non già dalla pura contenziosa (1), *o più tosto dalla censura, e correzione, che dalla perfetta giurisdizione. Questa porta un costringimento preciso, e formale, che dipende propriamente dalla potenza temporale de' Prencipi della Terra, i quali, come dice S. Paolo, portano la spada per vendetta de' cattivi, e per sicurtà de' buoni. E di fatto le nostre Anime, sopra le quali propriamente si stende la potenza Ecclesiastica, non sono capaci di preciso costringimento, ma solamente dell' eccitativo, che si chiama direttamente* persuasione. *Quindi è, che i Padri tutti della Chiesa, Crisostomo* (2), *Lattanzio, Cassiodoro, Bernardo, ed altri, altamente si protestavano, che a loro non era stata data potestà d'impedire gl' uomini da' delitti, coll'autorità delle sentenze*: Non est nobis data talis po-

I. Conveniamo con Giannone, volendo egli dire, che *vi è gran differenza tra la Spada, e le Chiavi, ed ancora tra le Chiavi del Cielo, ed i litigj de' Magistrati*, rispetto al materiale; ma quanto al proprio di loro significato in genere, di cui si parla, ch'è quello, che propriamente riguarda il potere della Spada dell'Imperio, e'l potere delle Chiavi, che Cristo Signor Nostro diede a S. Pietro, e suoi Apostoli, tra di loro non differiscono, se non nella specie.

II. Mentre amendue importano potestà di giurisdizione, e che tanto l'uno, che l'altro abbiano il proprio Foro, ed in questo non può negarsi, che i Teologi siano d'accordo, per servirci delle sue parole: differiscono però nella specie; imperciocche il potere della Spada dell' Imperio, ed il Foro non si stende, che rispetto a'litigj de' Magistrati, a porre freno a' disordini, e a dare buon regolamento alle cose del Secolo: all' incontro il potere delle Chiavi, dato da Cristo Signor Nostro a S. Pietro, e a' suoi Apostoli porta seco altra ingerenza, e tiene, non uno, ma due Fori tra di loro diversi, cioè Sagramentale uno: ed in questo, secondo la propria confessione, il reo, che si presenta a' piedi del Sacerdote, si assolve, e con ciò se gli aprono colle Chiavi le porte del Cielo, o non me-

poteſtas, ut auctoritate ſententiæ cohibeamus homines a delictis, *dice Criſoſtomo* (3); *ma tutta la lor forza era collocata nell'eſortare, piangere, perſuadere, orare, non già d'imperare. Per la qual coſa fu reputato neceſſario, che anche nella Chieſa i Prencipi del Mondo eſercitaſſero la lor potenza, affinchè dove i Sacerdoti non poteſſero arrivare co' loro ſermoni, ed eſortazioni, vi giugneſſe la poteſtà ſecolare col terrore, e colla forza* (4). Loc. cit. d. p. 138. verſ. *Vi è gran differenza.*

(1) Cap. Cum non ab homine. De Judic.
(2) Chryſoſt. 1. Timot. 33. tit. 17. Lactant. lib. 5.
(3) Chryſoſt. de Conſid. lib. 1.
(4) Can. Principes 23. q. 5. Can. Inter. 33. q. 2.

meritandolo, ſe gli chiudono, e ſi condanna.

III. E' l'altro di giuriſdizione, e di eſteriore regolamento, a differenza del primo, che ſe bene anch'eſſo ſia di giuriſdizione, non prende però ingerenza, che per quello, che riguarda la propria coſcienza, ed in queſto eſteriore ſi procede, inteſe le parti, aſcoltati i Teſtimonj, viſte le Scritture, e poi i rei, o ſi aſſolvono, o ſi condannano: tantochè è falſo, che *la tradizione delle Chiavi, e la potenza di legare, e di ſciogliere, data da Criſto Signor Noſtro a' ſuoi Apoſtoli, importò ſolamente la collazione de' Sagramenti, ed inoltre l' effetto importantiſſimo della Scomunica, ch' è la ſola pena, che ancor oggi poſſono gl' Eccleſiaſtici imponer a loro, ed a' Laici, oltre all'ingiungere della penitenza.*

IV. Che tutto ciò ſia falſo, ben lo capiſce ogni, e qualunque Cattolico, non eſſendovi chi non ſappia, che il potere della Chieſa ſi ſtenda non ſolo ſopra la collazione de' Sagramenti, e ſopra gli effetti della Scomunica, ed intorno all' impoſizione della penitenza, ma anche circa il di più, che ſi è detto di ſopra. Intorno a che a ſufficienza ſi è ſcritto nel primo libro, capitolo ſeſto, e ſuoi ſei paragrafi, e molto anche ne' precedenti due paragrafi di queſto corrente capitolo, laddove ſi tocca con mani, che la tradizione delle Chiavi, e la potenza di legare, e di ſciogliere, data da Criſto Signor Noſtro a S. Pietro, e ſuoi Apoſtoli, porta ſeco due Fori di giuriſdizione, interno uno, l'altro eſterno.

V. Sopra di che parlando Giovanni XXII. nella ſentenza, che ſi riporta nel precedente paragrafo contro Marſilio da Padova, e Giovanni de Janduno, così dice: *Quodcumque ligaveris ſuper terram &c.* e poi: *ligantur enim non ſolum voluntarii, ſed inviti.* I volontarj ſono quelli, che ſi ſottopongono al Foro della coſcienza, e gl'involontarj quei, che ſono coſtretti ſoggiacere alla condanna.

VI. Potreſſimo in conferma di queſto addurre mille teſtimonianze di Claſſici Scrittori di tutte le Nazioni Cattoliche: ci contentaremo con tutto ciò traſcrivere le parole del Concilio di Cambray, celebrato l'anno 1565. dove intervennero, oltre a i Veſcovi della Provincia, gran numero di Abbati, Procuratori d'inſigni Monaſteri, e di Capitoli, Decani, ed altri, ed ivi così ſi legge: *Nihil dubitandum eſt, duplex eſſe forum Eccleſiaſticum, a Chriſto nomine Clavium nobis inſinuatum: alterum Sacramenti pœnitentiæ, quod ad conſcientiam*

tiam spectat, in quo reus nonnisi ex propria confessione solvitur, & ligatur; alterum verò jurisdictionis, & regiminis externi, in quo reus non solum ex propria confessione, sed etiam per testes convincitur, & judicatur (a).

VII. Parimente non sussiste volere, che la Scomunica sia *la sola pena, che ancor oggi possono gl'Ecclesiastici imporre a loro, ed a'Laici, oltre all' ingiungere della penitenza*: imperciocchè quanto a questi tempi, ognuno ben sà, che rispetto agli Ecclesiastici, non è solo la Scomunica, e la penitenza salutare, che se gl'impone per le loro colpe, ma si sottopongono anche a tante altre pene afflittive di corpo, come carceri, multe, esilj, e secondo la qualità delle loro colpe, anche a quelle altre de' primi Secoli, quando, oltre alla scomunica, ed alle penitenze, si praticavano per la loro emenda le sospensioni, le deposizioni, le degradazioni dagli onori, e dignità: e rispetto a' Laici, altrove già vedessimo, che anch' essi ne' primi Secoli, oltre alla scomunica, e penitenze salutari, soggiacevano anche allo spogliamento della milizia, e degli onori mondani, ed in questi tempi ad ognuno è noto, che i Prelati, oltre alle Censure, impongono anche a' Laici, secondo la qualità de' loro eccessi, altre pene afflittive di corpo, per quelle cause però, che sono riserbate alla cognizione della Chiesa.

VIII. Tutto ciò si oprava in que' primi Secoli dagli Ecclesiastici contro loro, o de' Laici colle precedenti accuse, esami di Testimonj, contestazione di lite, udite le parti, come si è detto; dimanieracchè costituivano un perfetto giudizio, nè in altro differivano le sentenze de' Giudici Ecclesiastici da quelle de' Giudici del Secolo, che queste venivano ordinate alla punizione, e alla vendetta del Reo, e quelle riguardavano il di lui ravvedimento, o l'emenda.

IX. Intorno a quanto dicessimo, si potrebbero addurre molte autorità tratte da' Padri, e dalle stesse celebri Costituzioni, dette Apostoliche, le quali in questo genere rappresentano al vivo lo stato, e la disciplina esteriore della Chiesa ne'primi Secoli, tanto rispetto agli Ecclesiastici, quanto a' Secolari, dicasi quel, che si voglia rispetto alla di loro autorità nelle materie di fede, come quelle che sono state corrotte dagli Eretici: e tralasciando prevalerci di altra, ci contenteremo di quel, che ne scrive S.Cipriano (b), il quale parlando di alcuni, che dalla sua sentenza, e di altri Vescovi si erano appellati irregolarmente alla Sede Apostolica, così dice: *Nam cum statutum sit omnibus nobis, & æquum sit pariter, ac justum, ut uniuscujusque causa illic audiatur, ubi est crimen admissum . . . . . . oportet utique eos, quibus præsumus, non circumcursare, nec Episcoporum concordiam cohærentem sua subdola, & fallaci temeritate collidere, sed agere illic causam suam, ubi, & accusatores habere, & testes sui criminis possunt*.

X. E poco dopo, lo stesso Santo Padre, che visse, e scrisse nel terzo Secolo, parlando de' medesimi Appellanti, soggiugne: *Jam causa eorum cognita*

(a) *Concil. Cameracen. tit.* 14. *cap.* 1. *ap. Labbeum tom.* 20. *Conciliór. edit. Venet. col.* 1411. (b) *S. Cyprian. epist.* 59. *ad Cornel. Pap. juxta ordin. nov. edit. aliàs* 55. *Pam.*

ta est; jam de eis dicta sententia est; nec censuræ congruit Sacerdotum, mobilis, atque inconstantis animi levitate reprehendi.

XI. Suppone Giannone, che *i Padri tutti della Chiesa, Crisostomo, Lattanzio, Cassiodoro, Bernardo, ed altri, altamente si protestavano, che a loro non era stata data potestà d'impedire gl'uomini da' delitti coll' autorità delle sentenze*: Non est nobis data talis potestas, ut auctoritate sententiæ cohibeamus homines a delictis, *dice Crisostomo*: Oh Dio! e come mettere li suddetti, che allega, tutti in un fascio col gran carattere di Padri della Chiesa? Checche di ciò sia, non tutti dicono quel, ch' egli fà dire a tutti, almeno ne' luoghi da lui citati.

XII. Che i Prelati della Chiesa, non pretendono aver potestà costrignitiva per la conversione degl' Infedeli, e che rispetto a questi la lor forza sia posta nel persuadere, nell' esortare, conveniamo: e questo appunto dice Lattanzio (*a*). *Non est opus vi, & injuria, quia Religio cogi non potest.* Lo stesso asserisce Cassiodoro, o per meglio dire Teodorico Re d'Italia, presso Cassiodoro, il quale scrivendo ad alcuni Giudei, si spiega ch'egli non poteva comandar loro la Religione: *Religionem imperare non possumus, quia nemo cogitur, ut credat invitus* (*b*).

XIII. S. Bernardo non si apparta dall' allegato sentimento di Lattanzio, e di Cassiodoro. *Fides suadenda est*, così egli, *non imponenda* (*c*), quantunque questo Santo Abate parlando di una tumultuaria stragge fatta da un certo Popolo d' un gran numero d' Eretici, approva il zelo del Popolo, ma non il fatto: *approbamus zelum, sed factum non suademus, quia fides suadenda est, non imponenda* (*d*).

XIV. Sicche lo riprova per cagione del modo, nelle circostanze, delle quali parla, non che la Chiesa non potesse costringere i sudetti Eretici, e punirgli, e soggiugne, che sarebbe stato meglio in tale occasione, che si fusse ricorso al braccio del Principe: *quamquam melius procul dubio gladio coercerentur*: e poi aspramente si duole de' Principi Laici, e di alcuni Prelati, i quali per interesse particolare non perseguitavano gl' Eretici. *Dolendum valdè, quod non solùm Laici Principes, sed & quidam, ut dicitur, de Clero, nec non de ordine Episcoporum, qui magis eos persequi debuerant, propter quæstum sustineant, accipientes ab eis munera* (*e*): onde non è chi non veda, come Giannone si abusa dell' autorità di Lattanzio, di Cassiodoro, e di S. Bernardo, tirandogli a dire quel, che i medesimi giammai pensarono.

XV. Quanto all' autorità di Crisostomo, che esso l' allega sotto il titolo de *Consideratione* libro primo: certamente tra tutte l' opere del Santo non si legge questo titolo: le parole però, che ne riporta, si ritrovano nel secondo libro *de Sacerdotio*: ma non così leggesi negl' Esemplari Greci, e neppure nelle altre versioni Latine (*f*). X XVI. Co-

(a) *Lattanz. de Divin. Instit. lib. 5.* (b) *Cassiodor. Varior. lib. 2. ep. 27.*
(c) *S. Bernard. serm. 66. in Cantica.* (d) *S. Bernard. ibid.* (e) *S. Bernard. ibid.* (f) *Vid. Opus de Sacerdotio S. Joan. Chysostom. ex interpretat Germani Brixii Episcop. Antisiodorens. tom. 5. Oper. S. Jo. Crysostom. edit. Parisien. apud Sebastian. Nivellium anno 1581.*

XVI. Comunque ciò sia, bisognava, che Giannone riflettesse a tutto l'intero Testo di questo gran Padre della Chiesa. In tal caso certamente avrebbe parlato in altra guisa: poiche in sostanza, altro dal Testo non si ricava, se non che voglia dire, che per ridurre i Peccatori ad bonam frugem, sia molto convenevole trattargli con carità, e persuadergli a fuggire le offese di Dio, ed indurgli al ben fare, col fondamento, che talvolta più giovano le ammonizioni, che i gastighi; ed ei non dice, che le condanne, e le pene non si debbano praticare nel caso, che i Peccatori non ascoltino, non si emendino, specialmente, se le colpe, e li delitti possino offendere le orecchie, e gli occhi degli altri col mal' esempio.

XVII. Anzi questo gran Dottore della Chiesa altrove conferma quanto fin quì abbiamo detto sù tale proposito (a). *Sunt quædam*, così ivi, *in rebus humanis, quæ doctrina indigeant: sunt item quæ Imperio. Si igitur perverso ordine, ubi docere necesse est, imperare malueris, ridiculus profectò eris. Eadem ratione si docere pergas, ubi imperio uti convenit, hoc ipsum similiter patieris. V. G. malum non esse, docere minimè convenit, sed imperare, & magna vi authoritatis prohibere: Judaicis item non intendere fabulis similiter imperandum est. Cæterum si quidem substantias pauperibus distribuere, virginitatemque servare opus sit, ac de side disserere, hic jam doctrina, & exhortatione agendum est. Idcircò utrumque posuit Paulus:* Præcipè, *inquiens*, ac doce . . . . Nemo, *inquit*, adolescentiam tuam contemnat: *Vides, ut imperare Sacerdotum necesse sit &c.*

XVIII. Quanto a' Canoni, che dallo Storico si allegano: Noi non neghiamo, che la spada sia in mano del Prencipe: *Ecclesia non habet gladium*; diciamo però, che non per questo non abbia la Chiesa giurisdizione coercitiva; mentre ove si tratta delle cause di sua pertinenza, Ella è, che procede: e nelle cause di morte giudica *usque ad sententiam definitivam inclusive*; e poi, perche *non habet gladium*, come si è detto, viene alla consegna de' Rei al braccio secolare colla protesta, che si legge nel capitolo *Prælatis de homicidio* in Sexto.

§. IV.

(a) *S. Jo. Crysost. homil. 13. cap. 4. 1. ad Timot. tom. 4. Oper. edit. Parisien. anno 1581. apud Nivell.*

§. IV.

Si sciolgono gl' argomenti, che Giannone cerca trarre dalle Scritture per riprovare la giurisdizione costrignitiva della Chiesa, ch' egli appella giustizia, o giurisdizione perfetta.

A' *Principi della Terra egli è dunque, che Dio ha data in mano la giustizia*: Deus judicium suum Regi dedit, *dice il Salmista: ed il Popolo d' Israello domandando a Dio un Re, disse*: Constitue nobis Regem, qui judicet nos, sicut cæteræ nationes habent. *E quando Iddio diede al Re Salomone la scelta di ciò, che volesse, questi dimandò*. Cor intelligens, ut populum suum, judicare posset: *domanda, che fù grata a Dio; laonde S. Girolamo disse, che* Regum proprium officium est facere judicium, & justitiam (1). *In brieve in tutta la Sacra Scrittura la giustizia è sempre attribuita, e comandata a' Re, e non mai a' Preti, almeno in qualità di Prete; perche Nostro Signore istesso essendo stato pregato da certo uomo, perche imponesse la divisione fra lui, e suo fratello, rispose*: Homo quis me constituit Judicem, aut divisorem super vos (2). *Ed in quanto agl' Apostoli, ecco ciò, che ne dice S. Bernardo ad Eugenio*: Stetisse Apostolos lego judicandos, judicantes sedisse non lego. *Nè in quelli tre primi Secoli, siccome s' è veduto nel primo libro, toltone quelle tre accennate conoscenze, ebbero i Preti quest' ampia giustizia conten-*

I. Restringendo Giannone lo che di lui si trascrive, così: *In brieve, in tutta la Scrittura, la giustizia è attribuita, e comandata a' Re, e non mai a' Preti, almeno in qualità di Prete*: ma quanto questo sia insussistente, lo vedremo. Nel Salmo settantuno non si legge: *Deus judicium suum Regi dedit* in modo indicativo, o dimostrativo, ma in modo deprecativo: *Deus judicium tuum Regi da*, con che Davidde pregava Iddio dargli il suo giudizio, come nel Salmo cento trentuno lo prega ornare i Sacerdoti della giustizia: *Sacerdotes tui induantur justitiam*.

II. Ciò non ostante bisogna sapere, come le parole del Salmo settantuno non furono dette da Davidde a riguardo della sua persona, o di quella di Salomone suo figliuolo, ma rispetto a quella di Gesù Cristo, come vogliono gl' Espositori, e tra questi S. Agostino (*a*). Così pure conviene avvertire, che per errore del Popolo d' Israello fu richiesto da Samuele un Re, che lo giudicasse, con rifiutare il giudizio del Sacerdote. *Saul non ex voluntate Dei, sed ex Populi errore Rex factus est*: dice S. Girolamo (*b*).

 III. E'

(a) *Enarrat. in psalm.* 71. *v.* 1. *lib.* 2.

(b) *S. Heronym. in Osea cap.* 7.

tenziosa, che hanno al presente. Loc. cit. d. pag. 138. vers. *A' Principi*.

(1) Can. Regum 23. q. 5.
(2) Lucæ 12. Apost. ad Rom. 13. Irenæus lib. 5. cap. 20. Origen. epist. ad Rom.

III. E' vero, che Iddio raccomandò a' Principi della Terra il giudizio, e la giustizia, ma non può dirsi, che da per tutto nella Scrittura si escludano i Preti, almeno in qualità di Preti. Tra gli altri luoghi abbiamo, che Iddio fu quello, il quale ordinò, che il sommo Sacerdote in qualità di sommo Sacerdote esprimesse i nomi, o Simboli della dottrina, e della verità nel Razionale del giudizio, e portasse avanti il petto il giudizio de' Figliuoli d' Israello (*a*).

IV. Iddio comandò nel Deuteronomio, che qualunque controversia, sopra la quale nascesse difficoltà tra' Giudici delle Città, si riportassero al giudizio de' Sacerdoti, ed ordinò: *qui autem superbierit, nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo, ex decreto Judicis morietur homo ille* (*b*). Abbiamo da Giuseppe Ebreo, che per comando di Dio: *Sacerdotes inspectores omnium, Judices controversiarum, & punitores damnatorum constituti sunt a Moyse* (*c*). Tra' Dotti non si controverte, che il Sacerdote era quello, che presedeva al Concilio, detto Sinhedrio, supremo presso gli Ebrei, che giudicava anche sopra i Re, e che a lui si portavano le ultime appellazioni (*d*).

V. Iddio fu quello, che destinò i Sacerdoti Interpetri delle leggi, date al Popolo Ebreo, anche per quelle, che riguardavano lo stato politico, e civile, e gli fè Giudici delle controversie, con istruirgli delle vera potestà giudiziale (*e*). S. Girolamo asserisce, sia officio de' Principi *facere judicium, & justitiam*, ma non dice, che ciò non possa appartenere anche a' Preti; anzi dopo aver detto, che fusse proprio de' Re amministrar la giustizia, e liberare gli oppressi dalle calunnie, soggiugne. *Quidquid Regiæ domui dictum est, intelligant Episcopi, sociique eorum Presbyteri, atque Diaconi, & omnis Ordo Ecclesiasticus, quod si fecerint quæ præcepta sunt, & inter cætera innocentem sanguinem non fuderint, scandalizantes minimos quosque, & percutientes conscientias singulorum, obtineant traditam sibi a Domino dignitatem* (*f*).

VI. E' vero, che Cristo Signor Nostro *pregato da un cert' uomo, perche imponesse la divisione tra lui, e suo fratello, rispondesse: Homo quis me constituit Judicem, aut divisorem super vos:* ciò però disse Cristo Signor Nostro per dare ad intendere, come spiegano i Sagri Spositori, ch' egli allora non curava le cose mondane, calato dal Cielo in terra principalmente per la salute degli Uomini; ma tanto volle che sapessimo, che il Padre gli aveva dato anche la potestà di giudicare, come leggiamo presso l' Evangelista S. Giovanni (*g*). *Pater . . . omne judicium dedit filio*: poi appresso: *& potestatem dedit ei judicium facere*. Anzi gli Apostoli parlando di Gesù Cristo, così dicono: *præcepit*

(a) *Exod. 28. v. 30.* (b) *Deuteronom. cap. 17. v. 8. usq. ad 12.* (c) *Joseph. lib. 2. contra Appionem.* (d) *Sigon. lib. 7. de Republ. Hæbreor. cap. 7.*
(e) *Deuteronom. cap. 17. vers. 8. & seqq.* (f) *S. Hieronym. lib. 4. in cap. 22. Jerem.* (g) *Jo. cap. 5. v. 22. e 27.*

cepit nobis prædicare Populo, & testificari, quia ipse est, qui constitutus est a Deo Judex vivorum, & mortuorum (a).

VII. Nè quindi può inferirsi, che in verun caso la potestà Ecclesiastica possa prendere ingerenza sulle cose temporali, poiche da quanto fin quì si è scritto, ciò non può asserirsi: e lo può certamente *ubi necessitas exigit*, come appunto spiega S. Bernardo, che da lui si allega: *Denique ubi necessitas exigat, audi quid censeat, non ego sed Apostolus*: Si enim in vobis judicabitur hic mundus, indigni estis, qui de minimis Judicetis? *Sed aliud est incidenter excurrere in ista, causa quidem urgente: aliud ultrò incumbere istis tanquam magnis*: e poi ne assegna la ragione, scrivendo, che questo egli dicea, non perche gli Ecclesiastici fussero indegni di fare questi giudizj, ma perche venivano occupati in cose maggiori: *Non quia indigni vos, sed quia indignum vobis talibus insistere, quippe potioribus occupatis*.

VIII. Mai fu preteso dagli Ecclesiastici, a riserva di certi casi particolari, prendere ingerenza sopra le differenze temporali, e mondane, ma solo per proprio, e principale istituto fu, ed è di prenderla sopra le cose spirituali, e sopra gli affari Ecclesiastici, intorno a i quali ebbero anche ne' primi tre Secoli giurisdizione, e giustizia perfetta, come dicemmo altrove (b).

§. V.

Della conoscenza delle Cause de' Chierici, e loro esenzione dal foro de' Magistrati Secolari.

Nè tampoco l'ebbero nel quarto, e quinto Secolo: imperocche, quantunque l'Imperio fosse governato da Imperadori Cristiani, toltone la conoscenza delle sole cause Ecclesiastiche, essi venivan da Magistrati Secolari (1), *così ne' giudicj civili, come criminali, giudicati, e riguardati essi ancora, come membri della Società civile; e non essendo stata loro conceduta, ne per diritto divino, nè fin allora per legge d'alcun Principe, immunità, o esenzione alcuna, dovevan in conseguenza da' Magistrati Secolari nelle cause del Se-*

I. Asserisce Giannone, che gli Ecclesiastici nel quarto, e quinto Secolo, così ne' civili giudizj, come ne' criminali, venivano giudicati, come membri della Società civile, da' Magistrati Secolari, col fondamento, che toltone la conoscenza delle cause Ecclesiastiche, loro non avessero avuta altra ingerenza, ne goduta, nè per diritto divino, nè fin allora per legge di alcun Principe, immunità, o esenzione alcuna. Ma, oh Dio! E come mai si và egli sognando queste cose? Quando ognuno, ch'abbia picciola co-

(a) *Actor. 10. v. 42.* (b) *Lib. 1. cap. 7. §. 2. 3. 4. & 5.*

Secolo esser giudicati. Loc. cit. p. 139. vers. *Nè tampoco*.

(1) Crysost. homil. 23. in epist. ad Rom. Ambros. in Luc. lib. 4. cap. 5. Augustin. in Joan. tract. 6. Gelas. epist. 8.

cognizione della Ecclesiastica Storia, ben sà, che anche in que' primi tre Secoli, molto più poi nel quarto, e quinto, i Vescovi erano quelli, che giudicavano le cause civili, e criminali de' Chierici, e de' Laici, e proferivano le loro sentenze di condanna, o di assoluzione, ricevute prima le istanze delle parti, o le accuse, esaminati i Testimonj, ed ascoltate le loro ragioni (*a*).

II. Tra le altre autorità da noi sopra allegate, può osservarsi quella di S. Cipriano in un fatto proprio, e di altri Vescovi, cotanto rilevante, e scrisse nel terzo Secolo, quando niuno vi è, che dica, che i Principi avessero conceduto una tal'immunità agli Ecclesiastici (*b*), ed il fatto era, che alcuni imprudentemente appellavano alla Sede Apostolica dal suo, o dal giudicato di altri Vescovi, ed egli se ne doleva; e l'ordine di tali giudizj, che tenevasi, era questo, che le cause de' Chierici inferiori, come de' Laici, si giudicavano da' Vescovi, quelle de' Vescovi si conoscevano dal Concilio, siccome, oltre alle tante altre autorità, che potressimo allegare, fu stabilito da' Canoni detti Apostolici 66. e 74. secondo la latina interpetrazione.

III. Quindi fu, che Nettario con altri Vescovi aderenti nel Sinodo Provinciale di Costantinopoli, celebrato l'anno 394. per la causa di Agapio, e di Gebadio, amendue pretendenti il Vescovato di Bostra, dal quale Gebadio era stato deposto, ed eletto in suo luogo Agapio, decisero, che in avvenire non si procedesse alla deposizione de' Vescovi, se non coll'intervento della maggior parte di quei, che componevano tutta la Provincia: *decisum fuisse, non aliter, quàm Synodali judicio, cui Episcopi ferè universi intersint, Episcopum deponi posse, aut licere* (*c*).

IV. Di maniera che, senza entrare in altro intrigo, con cui egli cerca inviluppar la cosa, col metterla almeno in dubbio, cioè, se i Chierici godano l'immunità, e la loro esenzione per istituzione divina, o per concessione de' Prencipi, a noi basta dimostrare, che l'abbiano sempre goduta, massime ne' primi Secoli, quando certamente non può dirsi, che glie l'avessero accordata i Prencipi, i quali in que' tempi perseguitavano la Chiesa: tanto più, che il Sacerdozio era quello, che giudicava le cause de' Chierici, e de' Laici, civili, e criminali, come dicessimo, e mai si permetteva, che si deferissero al Tribunale de' Laici.

V. In verità, che altrimente il Sacerdozio istituito da Cristo Signor Nostro sarebbe stato di peggior condizione di quello de' Gentili, il quale si considerava, come corpo separato da' Laici in ordine al soggetto, di cui parliamo, per

(a) *Lib. 1. cap. 6. §. 1. & seqq. & lib. 2. cap. 4. §. 1. & seqq.* (b) *S. Cyprian. ep. 59. ad Cornel. Pap. juxta ordin. nov. edit. aliàs 55. Pam.* (c) *V. Labbè Concil. Gener. dell' edit. di Venet. 1718. tom. 2. col. 1375.*

per quel, che si vede presso Aristotile (*a*), Giulio Cesare (*b*), Plutarco, ed altri: Così pure inferiore a' Leviti del Popolo Giudaico, i quali godevano una tale esenzione; volendo il Signore, che in ciò fussero segregati dal comune de' Laici, con dire: *eruntque Levitæ mei* (*c*). Lo stesso sotto Artaserse Re, benche Gentile (*d*). Sotto Faraone Re dell' Egitto (*e*).

VI. Quindi è, che i Prencipi Cristiani non tanto concedettero, quanto spiegarono quel diritto, che competeva agli Ecclesiastici per ragione del loro grado, e dignità, come Ministri del Signore, e delle cose divine: e così appunto lo spiega la Glossa (*f*). Anzi loro stessi erano di questo sentimento, e ne abbiamo mille prove. Costantino M. nel primo Concilio Niceno, quando non ancora si era pubblicato privilegio veruno d'esenzione, rimproverando l'ardire di coloro, i quali esponevano a lui le querele contro i Chierici, con voci di esclamazione così disse: *Vos a nemine dijudicari potestis, quia solius Dei judicio reservamini. Dii etenim vocati estis, & idcirco non potestis ab hominibus judicari* (*g*).

VII. Lo stesso Giustiniano, che fu molto vano d'aver ingerenza circa le cose del Sacerdozio, sembra volesse dire, che i Chierici godessero una tal' esenzione per diritto di natura, e divino, come persone, e cose dedicate al culto di Dio, mentre così egli: *Cur enim non faciemus discrimen inter res divinas, & humanas? & quare non competens prærogativa Cælesti favori conservetur* (*h*)?

VIII. Molti Sagrosanti Concilj, e Canoni, Decretali, e lettere di Romani Pontefici potressimo allegare sù tale proposito. Ci contentaremo riferirne ciò, che ne dissero i Padri ragunati nel Concilio Lateranense III. sotto Alessandro III., i quali inveendo contro alcuni Magistrati, che soggettavano al di loro giudizio gli Ecclesiastici, tanto rispetto a' tributi, che a riguardo delle cause, con gran rimprovero gli ripresero, con dire, che facevano il Sacerdozio di peggior condizione, benche fusse d'istituzione di Cristo Signor Nostro, *quàm sub Pharaone fuerit, qui legis divinæ notitiam non habebat* (*i*). In Trento, lo stesso asserirono que' Venerabili Padri, cioè, che l'immunità delle Chiese, e degli Ecclesiastici fusse di diritto divino, dichiarata, e stabilita per costituzioni Apostoliche. *Ecclesiæ*, così ivi, *& Personarum Ecclesiasticarum immunitatem Dei ordinatione, & canonicis Sanctionibus constitutam* (*k*).

IX. Cosicche una tale immunità si gode dal Sacerdozio, non per concessione umana de' Principi, o de' Romani Pontefici, ma per diritto naturale, e divino, così dichiarato con Costituzione de' Prencipi rispetto all'uso, per non essersi opposto alla sua esecuzione, e confermato con Sinodi, e Costituzioni Apostoliche. Si esamina un tal' articolo da' Teologi, e Canonisti, quali vogliono,

(a) *Lib. 2. Oeconom.* (b) *Lib. 2. de Bell. Gallic.* (c) *Numeror. cap. 3.* (d) *Lib. 1. Esdr. cap. 7. v. 24.* (e) *Genes. cap. 47.* (f) *Nel Can. Si Imperator. dist. 96.* (g) *Così si riporta nel Can. Futuram. 12. q. 1. e nel Can. Continua 11. q. 1.* (h) *L. Sancimus 20. C. de Sacros. Eccles.* (i) *Conc. Lateran. III. cap. 19.* (k) *Conc. Trid. sess. 25. de Refor. cap. 20.*

no, che questo sia sentimento comune de' Cattolici: tra questi, vedasi il Bellarmino (*a*), tra moderni Anacleto (*b*), Gonzalez (*c*).

X. Ammettiamo, che gli Ecclesiastici siano membri della società civile; ma non perciò, che rispetto alle cause civili, o criminali debbano riguradarsi come gli altri Laici, che compongono la medesima società, ancorche non neghiamo, che in molte altre cose, che riguardano lo Stato, anche loro vengano compresi sotto certe leggi del Secolo, purche non si opponghino a quelle della Chiesa, come per esempio sono le leggi de' contratti, delle permutazioni, quelle, che riguardano i prezzi delle cose vendibili, e sono obbligati i Chierici all'osservanza di queste leggi *non vi coactiva, sed solùm directiva*: tantoche peccano anche loro, contravenendo alle medesime, e possono punirsi, ed accusarsi, *non tamen apud Judicem Sæcularem, sed apud Episcopum tantùm*. Così dicono i Canoni, e li stessi Prencipi colle loro Costituzioni rivocatorie di altre contrarie presso il Bellarmino (*d*).

XI. Su qual proposito parlando lo stesso Bellarmino con molta indifferenza, come può osservarsi nel luogo, che si allega, stimiamo non doversi tralasciar di riportare ciò, ch'egli indipendentemente da ogni autorità, ma fondato sulla ragione ne dice (*e*). *Absurdum videtur, ut ovis pastorem suum judicet quocunque modo. Deinde adhuc absurdius esset, si hodie Prætor posset vocari ad Tribunal Episcopi, & cras Episcopus ad Tribunal Prætoris. Præterea absurdum etiam videtur, ut terrenus Judex summi Judicis servos, sacratosque homines capiat, vel puniat; unde laudatur ab omnibus vox illa Costantini Magni, qui ad Episcopos quosdam, qui collegas suos de nescio quibus criminibus accusaverant, ait:* Vos Dii estis a summo Deo constituti, conveniens non est, ut homo judicet Deos. *Refert Ruffinus lib.10. Hist. cap.2. & post eum D. Gregorius lib.4. ep.75. ad Mauritium.*

XII. Rispetto poi all'esenzione, ed immunità da' pesi, e tributi de' beni, delle Chiese, e degli Ecclesiastici, ci riserbiamo parlarne in tempo, che Giannone ci darà l'opportunità di farlo (*f*).

§. VI.

(a) *De Membr. Eccles. lib.1. ibi de Cleric. cap.28.* (b) *In jus Canonic. tom.2. tit.2. §.9. per tot.* (c) *Gonzal.Comment. in Decret. lib.1. de Constitut. cap.2. n.6. & seq. usq. ad fin.* (d) *Bellarmin. loc. cit. verb.*Secunda propositio. *& verb.* tertia propositio. (e) *Bellarmin. loc.cit. Tertia propositio, vers.*Quartò, ratione. (f) *V. lib.4. cap.5. §.1.*

§. VI.

Si fa vedere che non sussistono i fatti, che si adducono da Giannone per sostenere che nel quarto, e quinto Secolo le cause criminali degli Ecclesiastici venissero giudicate da' Magistrati Laici, e che i medemi piuttosto provano il contrario.

E *Di fatto nel Concilio Niceno accusandosi i Vescovi l'un l'altro, portavano i libelli dell'accuse a Costantino, perche gli giudicasse, ancorche a questo Prencipe fusse piacciuto, per troncar le contese, di buttargli tutti al fuoco. Costantino stesso giudicò la causa di Ceciliano, ed Attanasio accusato di delitto di Maestà lesa, con sua sentenza fu condannato in esilio. Costanzo suo figliuolo ordinò, che la causa di Stefano Vescovo d'Antiochia si trattasse nel suo Palazzo* (1), *ed essendo stato convinto, fu con suo ordine deposto da' Vescovi. Valentiniano condannò alla multa il Vescovo Cronopio, e mandò in esilio Ursicino, e suoi compagni, come perturbatori della pubblica tranquillità* (2). *Priscilliano, ed Instanzio furono condennati per loro delitti, ed oscenità da' Giudici Secolari, come testifica Severo. Della causa di Felice Aptongitano, di Ceciliano, e de' Donatisti conobbero ancora i Magistrati Secolari* (3). *Ed i Vescovi d'Italia ricorsero a Graziano, e a Valentiniano, pregandogli, che prendesser a giudicare Damaso da loro accusato*. D. p.139. verf. *Ne tampoco*. circa med. ove. *E di fatto*.

(1) Theodoret. lib.2. cap.9.
(2) L.2. C.Th. Quotum appell.
(3) Dupin. diff.ult. §.ult.

I. Giannone per sostenere, bench' erroneamente, che gli Ecclesiastici nel quarto, e quinto Secolo nelle cause civili, e criminali venissero giudicati da' Magistrati Laici, ricorre a i fatti, e dice: che *nel Concilio Niceno accusandosi i Vescovi l'un l'altro, portarono i libelli delle accuse a Costantino, perche gli giudicasse; ancorche a questo Prencipe fosse piaciuto per troncare le contese di buttargli tutti al fuoco*.

II. Così appunto parla Dupino, che da lui si allega, il quale ha senza dubbio appreso un tal sentimento da' Protestanti, per provare, che la Chiesa non riconoscesse la sua potestà esteriore, che per concessione de' Prencipi, e che con ciò non fussero i Vescovi, e 'l Papa medesimo, anche nelle loro cause, che meri esecutori delle commissioni de' Prencipi. Costantino buttò al fuoco i libelli, non solo per troncar le liti, ma anche, perche ben sapeva, che non era di sua ingerenza prender cognizione di queste cause criminali contro i Prelati di Santa Chiesa: tantoche riprendendo que', che volevano sfuggire il proprio foro, più volte gli discacciò, come appresso, specialmente in parlare di Ceciliano, e di Attanasio, contro de' quali gli Accusatori non erano, che membri putridi della Chiesa, cioè Donatisti

contro Ceciliano, ed Arriani, Eusebiani, e Meleziani contro S. Attanasio, i quali ricorsero a Costantino, credendosi di fare miglior negozio col Prencipe Secolare.

III. Quindi convenendoci parlare ordinatamente, rispetto a Ceciliano, il piissimo Imperatore Costantino al ricorso delli Donatisti, rimproverando questa loro temeraria provocazione, così disse: *petitis a me in Saeculo judicium, cum ego ipse Christi judicium expectem* (*a*). E li remise a S. Melchiade Papa, il quale in un Concilio tenuto in Roma nell'anno 313. assolvè Ceciliano Vescovo Cartaginese dalle accuse de' Donatisti, e condannò Donato (*b*). Del che non contenti, di nuovo tumultuarono i Donatisti avanti di Costantino, e questi, col consenso di S. Silvestro, li rimise ad un Concilio plenario tenuto in Arles l'anno 314. (*c*).

IV. E con ciò, nemmeno contenti i Donatisti, di nuovo si resero importuni presso l'Imperadore, il quale rimproverandogli, perche non si sottomettevano a quel, che avevano stabilito i due Concilj, tratta loro da Gentili, così dicendo: *O rabida furoris audacia; Sicut in causis Gentilium fieri solet, appellationem interposuerunt!* (*d*) Siccome nemmeno atterriti di tale risposta, replicarono i loro tumulti, l'Imperadore per toglier ogni strada di lamento, si dichiarò volersi da lui sentire il tutto, del che spaventati, alcuni in cambio di condursi in Milano, tentarono fuggire; ma l'Imperadore accortosi, gli fè ritenere da' suoi Officiali, ed ivi udite le Parti in un suo Concistoro, dichiarò innocente Ceciliano, e Calunniatori i Vescovi Donatisti (*e*).

V. Nel che ben si vede, che altro non fè l'Imperadore in quest'affare, che prendere le parti di quel, ch'era stato determinato ne' due Sinodi, per darsi loro la dovuta esecuzione senz'altro imbarazzo, non che avesse preteso giudicare sopra una tal causa; tanto più, che era causa di Religione, nelle quali giammai i Magistrati Secolari l'hanno preteso, come più volte si è detto di sopra: anzi di tutto ciò l'Imperadore dimandò perdono a' Santi Vescovi d'averlo fatto, e che si fusse indotto unicamente per chiuder loro la bocca, e per confondergli maggiormente (*f*).

VI. E quantunque asserisca S. Agostino, che l'Imperadore *causam inter partes cognovit, atque finivit* (*g*) ciò però, non può intendersi, che ne' termini di sopra espressi, cioè d'aver conosciuto detta causa, come avrebbe potuto fare ogn' altro privato: tanto più, che trattandosi d'Eretici condannati in due Sinodi, e deposti, rimanevano spogliati de' privilegj Ecclesiastici.

VII. Rispetto poi a S. Attanasio, che da Costantino si mandò in esilio, chi non sà quanto vien compatito questo Imperadore da tutti gli Storici, col riflesso, che fu ingannato, specialmente da due Eusebj di Nicomedia, e di Cesarea, che

---

(a) *S. Optat. Milevit. lib.* 1. (b) *Labbè tom.* 1. *edit. Venet. col.* 1425.
(c) *Labbè loc. cit. col.*1445. *& seqq.* (d) *S. Optat. lib.* 1. *contra Parmenian.*
(e) *S. August. in Collat.* 3. *Chartag. cap.* 516. *& in Brevic. coll.* 3. *cap.* 19.
(f) *S. August. ep.* 43. *alids* 162. (g) *S. August. ep.* 152. *juxta veter. ordin.*

che affettavano ſantità, e zelo per la fede Nicena, e caricavano il Santo, ora di omicidio, ora di fellonia, ora di ſedizione, ora di ſtupro, e di che non altro (a)? per cui ſi vide gran numero di queſta fazione, tra' quali vi erano anche prudenti, e buoni Veſcovi, e come riferiſce Sozomeno (b) non è credibile, che tutti aveſſero avuto un sì empio ſentimento contro S. Attanaſio.

VIII. Accuſato pertanto sì Santo Veſcovo, ſi preſentò al Principe, come quello, da cui ſperava ajuto contro i ſuoi nemici; de' quali dubbitava di non accreditar le accuſe, ſe non fuſſe comparſo: come in fatti colla ſua preſenza diſſipò tutte le nebbie, e Coſtantino con ſue lettere onorifiche lo rimandò alla ſua Chieſa Aleſſandrina, dichiarando, che non ſpettava a lui giudicare di queſte cauſe, e che ben avea conoſciuto, che veniva perſeguitato calunnioſamente (c).

IX. Ma che che ſia di quel, che fu praticato contro Attanaſio, o ſia detto a propoſito delle accuſe de' ſuoi Calunniatori a tempo di Coſtantino il Grande; o nel Conciliabolo di Tiro regnando Coſtantino II. Coſtante, e Coſtanzo: il fatto è, che diſcuſſe tutte le ſue accuſe in diverſi tempi, fu egli dichiarato innocente nel Concilio Aleſſandrino, indi da Giulio Romano Pontefice, e finalmente dall'Ecumenico Concilio di Sardica, com'egli fa vedere nella ſua Apologia fatta in difeſa della ſua innocenza, per confondere la temerità de' ſuoi Calunniatori (d).

X. Laonde chi voglia con indifferenza oſſervare quanto ſi è detto in propoſito di Ceciliano, e di Attanaſio, niente potrà conchiudere per l'intento di Giannone, Dupino, ed altri; vedendoſi, che queſte loro cauſe non furono giudicate, che da' Sinodi, e dal Romano Pontefice, e che i Principi non vi ebbero altra ingerenza, che di eſeguire i giudizj Eccleſiaſtici.

XI. Seguita poi a dire Giannone, che *Coſtanzo figliuolo* (di Coſtantino) *ordinò, che la cauſa di Stefano Veſcovo di Antiochia ſi trattaſſe nel ſuo Palazzo, ed eſſendo ſtato convinto, fu di ſuo ordine depoſto da' Veſcovi*. Sù di che biſognava, che Giannone riferiſſe lo ſtato di queſta Storia. Il fatto è, che Stefano fu condannato nel Concilio Sardicenſe dell'anno 347. ſotto Giulio I., e depoſto tra gl'altri Eretici Urſacio, Valente, Narciſo, Acacio, Menofane, Giorgio, come ſi ha tra gl'altri pubblici documenti, in fine della Sinodica a Giulio Papa (e), e quivi fu dichiarata l'innocenza di Attanaſio, di Marcello, e di altri, e che ſi reſtituiſſero alle loro Chieſe: ma Stefano Antiocheno con ſuoi aderenti poſtoſi ſubito alla teſta di un Conciliabolo in Filippopoli, al quale, per ingannare i fedeli, diedero il nome di Concilio Sardicenſe, molte inezie pubblicarono, come tanti cani arrabiati, contro Giulio Papa, Oſio di Cordua, Attanaſio, ed altri, e tra queſte una nuova formola di fede, e con ciò unitoſi con Donato, capo de' Donatiſti, ſi confederò la ſcellerata lega tra' i Donatiſti, e gl'Arriani, e preſero il nome di Semi-Arriani (f).

(a) *V. Theodoret. lib. 1. Hiſt. Eccleſ. cap. 33.* (b) *Hiſt. Eccl. lib. 2. cap. 29.*
(c) *Epiſt. Conſtantin. ad Eccleſ. Alexandr. ap. Athanaſ. Apolog. 2.*
(d) *Athanaſ. Apolog. 1. in princip.* (e) *Preſſo Labbè tom. 2. col. 691.*
(f) *Labbè loc. cit. col. 729. ove del Conciliabolo Sardicenſe de Semi-Arrianis Cabaſuzio Not. Eccleſ. pag. 142. dell'Edit. di Lione n. 2. del Conciliab. Filippenſ.*

XII. Tornato Stefano in Antiochia, dove si ritrovava l'Imperador Costanzo, molte altre calunnie egli cercò, unito cogl'Eusebiani, imporre contro Attanasio, ed altri Cattolici per incrudelire il Principe, acciò non gli facesse ritornare nelle loro Chiese, ma l'Imperadore ciò non ostante, scrisse lettera a Costante Fratello, esortandolo ad eseguire i decreti del Concilio Sardicense, ed a riporre ne' loro Troni Attanasio, ed altri Vescovi discacciati (*a*).

XIII. Ne per questo si quietò Stefano co' suoi: imperciocche altre calunnie tramarono per far anche comparire Eufrata reo di stupro: e supponendosi, come di fatto era calunnia, volle nel suo Consistoro, che si prendesse cognizione: e scopertosi machinatore di questa scelleraggine Stefano, il Principe commise a' Vescovi, che si trovavano in Corte, che ne facessero il dovuto giudizio, lo deponessero, e l'esiliassero (*b*).

XIV. Quindi niente può ricavarsi, che possa giovare all'intento di Giannone, e suoi seguaci: imperciocche, come si è veduto, quì si trattava di un scellerato Vescovo, Eretico, e deposto dalla Chiesa: e se a nome de' Vescovi offesi, il Magistrato Laico conobbe di questa, e di altre imposture, ciò fu fatto per isfuggire il giudizio di que' Vescovi, che per la maggior parte erano Ariani, e fautori di Stefano: tanto più, che nella discussione di detta impostura, altri non furono ammessi all'esame, che la donna, Onagro Officiale del Principe, ed altri Secolari.

XV. Ne può negarsi la sollecitudine, che praticava la Chiesa in questi tempi, perche i Principi non prendessero ingerenza sù tali cause, e basta per tutti, ciò, che S. Ilario scrisse all'istesso Imperadore Costanzo; *provideat*, così egli, *& decernat clementia tua, ut omnes se ubique Judices, quibus Provinciarum administrationes creditæ sunt, ad quos sola cura, & solicitudo publicorum negociorum pertinere debet, a religiosa se observantia abstineant: neque posthac præsumant, atque usurpent, & putent se causas cognoscere Clericorum* (*c*). Più chiaro?

XVI. Cosicche fa vedere questo Santo Padre, che l'ingerenza de' Magistrati Secolari non debba stendersi sopra le cose religiose, e sopra le cause de' Chierici, e facendo il contrario, gli chiama usurpatori: lo che prova, che quest' immunità de' Chierici dal foro de' Laici non si goda altrimente per concessione de' Principi, e che in que' tempi si godeva, e l'Imperador Costanzo, e questo Santo Padre vissero già poco men, che un Secolo prima di Valentiniano III.

XVII. S'inoltra Giannone in dire, che *Valentiniano condannò alla multa il Vescovo Cronopio, e mandò in esilio Ursicino, e suoi compagni, come perturbatori della pubblica quiete*. Egli si prevale, in prova della multa contro Cronopio Vescovo, della legge seconda, del Codice Teodosiano *quorum appellationes*: ma questo niente prova, che gl'Ecclesiastici siano soggetti nelle cause civili, e criminali al giudizio de' Magistrati Laici; anzi il contrario, e che il Vescovo Cronopio fu multato, perche condannato dalla Chiesa, cioè dal Sinodo di settanta Vescovi, ed esso

(a) *Theodoret. lib. 2. Hist. Eccles. cap. 8.* (b) *S. Athanas. in epist. ad Solitar. apud Baron. ann. 348. n. 6.* (c) *S. Hilar. lib. 1. ad Constantium.*

ed esso appellò a Valentiniano I., e fu multato colla tassa prescritta dalla medesima, e distribuita la multa a' Poveri, non già al Fisco.

XVIII. Dimanierache non può dirsi, che Cronopio fusse stato multato da Valentiniano, ma piuttosto, che Valentiniano prese cura, che si osservasse ciò, ch'era stato stabilito nel Sinodo contro Cronopio: lo che non solo è lecito, ma debito de' Religiosi Prencipi dar braccio per l'esecuzione de' giudicati della Chiesa: e su tale proposito S. Ambrogio scrivendo a Valentiniano il Giovine, così l'ammonisce: *Augustæ memoriæ pater tuus non solùm sermone respondit, sed etiam legibus suis sanxit, in causa fidei, vel Ecclesiastici alicujus ordinis eum judicare debere, qui, nec munere impar sit, nec jure dissimilis. Hæc enim verba rescripti sunt, hoc est Sacerdotes de Sacerdotibus voluit judicare. Quin etiam si aliàs quoque argueretur Episcopus, & morum esset examinanda causa, etiam hanc voluit ad Episcopale judicium pertinere* (*a*): e ciò, non già per concessione di Valentiniano il Vecchio, ma di Cristo Signor Nostro per quel, che si è detto più volte, e specialmente sopra in questo quarto Capitolo, paragrafo secondo, e seguenti.

XIX. In ordine all'esilio dato ad *Ursiciuo, e suoi compagni, come perturbatori della pubblica quiete*, non si nega un tal fatto: è però da notarsi, ch' egli dopo, che fu legittimamente eletto Papa Damaso, si fè acclamare (*b*): e quantunque fusse più volte discacciato da Roma, non tralasciò strada di perturbare la Chiesa, e la quiete pubblica: quindi più volte fu condannato, come scismatico, specialmente nel Sinodo Romano sotto S. Damaso l'anno 369. (*c*): che però era ben dovere, che da Valentiniano il Vecchio, o Graziano, che fusse, si dasse esecuzione alla sentenza della Chiesa, con esiliarlo nelle Gallie (*d*).

XX. Racconta inoltre Giannone dopo quel, che da lui si è trascritto, che *Priscilliano, ed Istanzio furono condannati per loro delitti, ed oscenità da' Giudici Secolari, come testifica Severo*. In ciò egli si serve dell' autorità di Severo, o sia detto Sulpizio Severo; si osserva però di averlo allegato sulla fede di Dupino, senz' averlo letto; perche se l' avesse considerato, avrebbe veduto, che i Giudici secolari non ebbero in tal fatto altra ingerenza, che dare esecuzione alla sentenza fatta da due Sinodi: Cesaraugustano uno dell' anno 381. sotto Damaso Papa: Burdigalense l' altro dell'anno 385. sotto S. Siricio Papa contro Priscilliano, suoi Seguaci, e contro le di loro scelleragini, ed errori.

XXI. Nel primo Sulpizio Severo dice, che temendo Priscilliano, e Seguaci comparire, *in absentes tum lata sententia, damnatique Instantius, & Salvianus Episcopi, Elpidius, & Priscillianus Laici*: e nel Canone v. di esso (*e*) si ordina, che coloro, che si ritrovano separati dalla Chiesa, non si ricevano da

(a) *S. Ambros. ad Valentinian. ep. 21. pr. clas. juxta ordinem PP. BB. aliàs epist. 32.* (b) *Baron. ad ann. Christi 367. num. 6.* (c) *Baron. ad ann. Christi 369. num. 32. Labbè tom. 2. col. 141.* (d) *Baron. ad ann. Christi 381. num. 3.* (e) *Labbè tom. 2. col. 1195.*

da altri Vescovi, e quel Vescovo, *qui hoc commiserit, Episcoporum non habeat communionem*.

XXII. Quindi Graziano Imperadore in esecuzione di detta condanna gli rilegò; benche poi ad istigazione de' suoi Familiari ottennero la libertà; ed in odio de' Cattolici, Priscilliano fatto Vescovo da' suoi Aderenti, Itacio continuando nel suo troppo zelo contro di loro, con non molta prudenza fè istanza presso Massimo, *qui caeso Gratiano Gallias obtinebat*, che di nuovo si giudicassero: In fatti nel suddetto Sinodo Burdigalense, *inter caeteros, Instantius, & Priscillianus cum deducti fuissent; Instantio Episcopatus abrogatus est: Priscillianus verò, ut Synodi judicium evaderet, ad Principem provocavit*: e riflettendo Massimo, che i Giudici *appellationi male detulissent, eamque contra jus, & Constitutiones Ecclesiae admisissent, Treviris Priscillianus haeresiarca auditus, bis convictus, tandem cum quibusdam aliis jussu Maximi gladio occisus est* (*a*).

XXIII. E' vero, che Itacio, e Idacio Vescovi *parum sanis consiliis* fecero ricorso a' Giudici Laici, come nota Sulpizio Severo, Scrittore contemporaneo; nientedimeno, comunque ciò siasi, in questo essi non fecero altro, che, ritrovandosi Priscilliano, ed altri privati del beneficio, che godono i veri Ecclesiastici, procedere al compimento della condanna fatta da' due Sinodi, su di che vedasi Natale Alessandro (*b*).

XXIV. Torna Giannone a parlare di quel, che di sopra si ritrova aver detto, asserendo, che *della causa di Felice Aptungitano, di Ceciliano, e de' Donatisti conobbero ancora i Magistrati Secolari*, e di nuovo si serve dell' autorità di Dupino. Della Causa di Ceciliano, de' Donatisti, e loro Seguaci, già di sopra si è parlato, e non replichiamo altro.

XXV. Quanto a quella di Felice, questo veniva gravato da' Donatisti di avere malamente ordinato Vescovo Ceciliano, e di sopra si è veduto, che Ceciliano da questa, e da altre imputazioni fu dichiarato innocente, e così rispetto a questo capo non vi è più, che dire. L'imputavano di altri delitti, per i quali da essi fattone ricorso a Costantino, questo lo commise ad Eliano Proconsole, Felice però *noluit Proconsuli causam judicanti praesto esse*, come lo abbiamo da S. Agostino presso il Baronio (*c*). E quantunque dal Proconsole fusse conosciuta la dilui innocenza, pure li Donatisti di nuovo ricorsero a Costantino, quale riflettendo fusse una tal causa di pertinenza de' Vescovi non volle prenderne ingerenza, e li rimise al Concilio Arelatense, come attesta S. Agostino (*d*). Tanto che non può dirsi, che i Magistrati Secolari riconoscessero la causa di Felice Aptungitano.

XXVI. Finalmente termina Giannone questo suo racconto di fatti, con dire, che *i Vescovi d'Italia ricorsero a Graziano, e Valentiniano, pregandogli, che prendessero a giudicar Damaso da loro accusato*: ma questo è un' altro abbaglio: imperciocche non furono i Vescovi d'Italia, ma i Scismatici della fazione di

(a) *Sever. lib. 2. Prosper. Chron. Baron. ann. 385. num. 23. & seqq.*
(b) *Natal. Alexand. Histor. Eccles. tom. 4. Saecul. 4. cap. 4. art. 17. pag. 67. vers.* Quaeres utrum. *edit. Paris.* 1730. (c) *Baron. ad ann. 314. num. 27.* (d) *S. Augustin. epist. 68. juxta veter. ordin.*

di Urficino Antipapa, di cui parlassimo di sopra, che accusarono di adulterio S. Damaso Papa: *Quem Sanctus Hieronymus ad Pammachium scribens, virginem, Ecclesiaeque virginis Doctorem appellat, cujusque mores integerrimos antiqui Ecclesiae Historiae Scriptores, Socrates, Theodoretus, & Sozomenus pariter praedicant* (a). Anzi, *a tempore obitus in hunc diem anniversaria memoria celebratur* (b).

XXVII. Ma tanto il Santo Pontefice, ancorche non fusse a ciò tenuto, volle purgarsi da una tale impostura in un Concilio di quarantaquattro Vescovi, celebrato in Roma l'anno 367.: nel tempo stesso riconosciuta la sua innocenza, furono condannati, e deposti gli Accusatori, e con essi Ursicino Antipapa, e successivamente fu spedita una pistola Sinodica, diretta a Graziano, e Valentiniano Imperadori, colla quale quei Venerabili Padri, dopo aver parlato dell' innocenza del Santo Pontefice, li pregano ordinare darsi esecuzione alla sentenza fatta da essi contro Ursicino, e suoi Seguaci Vescovi Scismatici (c). In seguela di quanto si esponeva in detta pistola fu dato ordine da Graziano, e Valentiniano ad Aquilino Vicario per l'effetto sudetto (d).

XXVIII. Quindi si vede, che non furono i Vescovi d'Italia, che ricorsero a Graziano, e Valentiniano, pregandoli, che prendessero a giudicar Damaso da loro accusato, ma i Scismatici della fazione di Ursicino Antipapa: e questi, come meritavano, furono ributtati, e conosciute le loro imposture, e scelleragini, col giudizio della Chiesa i Prencipi, e Magistrati Laici diedero esecuzione alla condanna fattane dalla medesima: e se talvolta in altre occasioni simili Refrattarj si sono avanzati ricorrere a' Prencipi contro altre determinazioni de' Sinodi, o contro del Papa, in adempimento de' loro doveri i Prencipi tosto gli hanno rimessi al foro della Chiesa, e solo nelle occorrenze prendendo protezione de' giudicati Ecclesiastici, hanno cercato il di loro condegno adempimento, come più volte si è detto di sopra.

§. VII.

Si fà vedere, che non sussiste lo scrittosi da Giannone, che nel tempo di Costantino fino a Valentiniano III. gli Ecclesiastici nelle cause civili venissero giudicati da' Magistrati Secolari.

Nè si fece nelle cause civili di questi Secoli mutazione alcuna, essendo noto, che non volendo i litiganti acquetarsi

I. Ancorche da quanto si è detto fin quì in proposto della cognizione delle cause de' Chierici, e della

(a) Natal. Alex. loc. cit. cap. 2. num. 8. (b) Baron. ad ann. Christi 303. n. 18. (c) Ep. Conc. Rom. ad Gratian. & Valentinian. Imper. apud Labbeum tom. 3. col. 1185. (d) Rescriptum Gratiani Aug. apud Labbeum loc. cit. col. 1190.

tarsi al giudizio de' Vescovi, che come Arbitri solevano spesso esser ricercati per comporle, e volendo in tutte le maniere piatire, e venire al positivo costringimento, dovevan ricorrere a' Rettori delle Provincie, ed agl' altri Magistrati Secolari, ed instituire avanti a' medesimi i giudicj, e proponere le loro azioni, ovvero eccezzioni, come i due Codici Teodosiano, e Giustinianeo ne fanno piena testimonianza (1); *e quando venivano citati in alcuno di questi Tribunali, dovevan dar mallevadoria* judicio sisti (2). Loc. cit. d. p. 139. vers. *Nè si fece*.

(1) L. 33. & 37. C. Th. de Ep. & Cler. l. si quis. C. de Episc. audient. Novel. Valent. III. tit. 12. de Episc. judic.

(2) L. Omnes 33. C. de Episc. & Cler.

la di loro esenzione dal foro de' Laici, ben' apparisca, che non solo rispetto alle cause criminali, ma anche quanto alle civili non potessero convenirsi, che nel Foro della Chiesa: nientedimeno parlandone Giannone con distinzione, noi anche, dopo di aver già sopra ragionato particolarmente delle cause criminali, qualche cosa ora bisogna parimente dire in proposito della cognizione delle cause civili: per cui punto non sussiste la sua assertiva, dicendo, che in quei tempi, de' quali egli favella, i Vescovi non fussero stati, che Arbitri delle cause civili degli Ecclesiastici, e che le Parti non contente del diloro giudizio, potevano ricorrere a' Rettori delle Provincie, ed a' Magistrati Secolari.

II. Bastantemente nel primo Libro ragionandosi sulla conoscenza delle cause, ch' ebbe la Chiesa ne' primi tre Secoli sopra i Chierici, ed i Fedeli, si dimostrò, che i suoi giudizj, intorno a' medesimi, non erano puramente arbitrali, ma obbligatorj (*a*). Ora molto più deve ciò dirsi in questi tempi di Costantino, e di Valentiniano, specialmente a riguardo delle cause degli Ecclesiastici, delle quali si discorre: e quantunque potressimo fare in conferma di questo molte allegazioni, ci basterà qui notare, come in tali occasioni la Chiesa era molto riguardata, in forma tale, che si punivano quei Ecclesiastici, che ardivano provocare al Foro de' Laici.

III. Su di che, queste sono le parole del Concilio Cartaginese celebrato l'anno 397. (*b*): *Item placuit*, così ivi, *ut quisquis Episcoporum, Presbyterorum, & Diaconorum, seu Clericorum, cum in Ecclesia ei crimen fuerit inteutatum, vel civilis causa fuerit commota, si relicto Ecclesiastico judicio publicis judiciis purgari voluerit, etiamsi pro ipso fuerit prolata sententia, locum suum amittat, & hoc in criminali judicio. In civili verò perdat quod evicit, si locum suum obtinere voluerit. Cui enim ad eligendos Judices undique patet auctoritas, ipse se indignum fraterno consortio judicat, qui de universa Ecclesia male sentiendo, de judicio Sæculari poscit auxilium, cum privatorum Christianorum causas Apostolus ad Ecclesiam deferri, atque ibi terminari præcipiat.*

IV. Questo stesso abbiamo dal Concilio Africano, celebrato l'anno 399.

(a) *Lib.* 1. *cap.* 6. §. 5. *e* 6. (b) *Conc. Cartag. III. Can.* 9. *presso Labbè tom.* 2. *Concilior. dell' ediz. di Venet. col.* 1401.

399. (*a*): *Placuit* (così parlano quei Padri) *ut quicumque ab Imperatore cognitionem publicorum judiciorum petierit, honore proprio privetur*. E prima de' suddetti due Concilj, tra gli altri abbiamo l'Antiocheno, celebrato l'anno 341., con cui nel Canone XII. (*b*) si puniscono coloro, i quali condannati nel Foro della Chiesa, ardiscono ricorrere a quello del Secolo.

V. Nè può dirsi, che detti Canoni del Concilio Africano, ed Antiocheno parlino di cause Criminali, e non Civili: posciacchè la disposizione di questi Canoni è generale, e la ragione milita tanto per le cause criminali, che per le cause civili, e che si stimava inferirsi ingiuria alla Chiesa con preferirsi il giudizio de' Magistrati Laici, come abbiamo nel Concilio Costantinopolitano, celebrato l'anno 381., ove parlandosi dell'ordine, che deve tenersi ne' giudicj Ecclesiastici, così si legge: *Si quis autem iis, quæ, ut prius declaratum est, decreta fuerunt, contemptis, ausus fuerit, vel Imperatoris aures molestia afficere, vel Sæcularium Principum judicia, vel universalem Synodum perturbare, neglectis Diœcesis Episcopis; eum nullo modo esse ad accusationem admittendum, ut qui Canonibus injuriam fecerit, & Ecclesiasticum ordinem everterit* (*c*).

VI. E continuando la Chiesa con questo spirito, li Padri ragunati nel Concilio Ecumenico Calcedonense, in esso parimente stabiliscono l'ordine, che debba tenersi in proposito della cognizione delle cause de' Chierici, e le pene contro quei, che lo confondessero, come siegue: *Si quis Clericus habet cum Clerico litem, aut negotium, proprium Episcopum non relinquat, & ad sæcularia judicia ne excurrat: sed causam prius apud proprium Episcopum agat: vel de Episcopi sententia, apud eos, quos utraque pars elegerit, judicium agitetur. Si quis autem præter hæc fecerit, canonicis pœnis subjiciatur. Si Clericus autem cum proprio, vel etiam alio Episcopo negotium, aut litem habeat, a Provinciæ Synodo judicetur. Si autem cum ipsius Provinciæ Metropolitano, Episcopus, aut Clericus controversiam habeat, Diœcesis Exarchum adeat, vel Imperialis Urbis Constantinopolis Thronum, & apud eum litiget* (*d*).

VII. Intorno al qual Canone si promovono due difficoltà, una da alcuni, i quali vogliono, che ove si legge: *Vel Imperialis Urbis Constantinopolis Thronum, & apud eum litiget*, debba leggersi: *Aut Sedem Regiæ Urbis Constantinopolitanæ, & apud ipsam judicetur*: cosicchè fusse in libertà di ricorrere al Tribunale Laicale in grado di appellazione: ed altri asseriscono, che la particola disgiuntiva: *vel Imperialis Urbis Constantinopolis Thronum*, debba intendersi, che fusse in libertà ad ognuno di ricorrere dal giudicato di altri Vescovi al Patriarca di Costantinopoli: e comecchè sì l'una, che l'altra spiega è insussistente, ed il Canone non parla del Trono de' Laici, ma di quello del Patriarca di Costantinopoli, nè che questo possa procedere in tutti i richiami da' giu-

(a) *Concil. African. Canon.* 71. *e si legge nel Codice de' Canoni della Chiesa Africana* 104. *presso Labbè tom.* 2. *col.* 1336. (b) *Concil. Antiochen. Canon.* 12. *presso Labbè tom.* 2. *col.* 608. (c) *Concil. Constantinop. Can.* 6. *verso il fin. presso Labbè tom.* 2. *col.* 1128. (d) *Conc. Calced. celebrato l'anno* 451. *Can.* 9. *presso Labbè tom.* 4. *col.* 1686.

giudizj di tutti gli altri, ma solo di quei, che sono soggetti al suo Patriarcato, e che unicamente il Papa fusse quello, a cui si potevano diriggere queste appellazioni:del che diffusamente discorrendosi presso i Commentatori di questo Canone: per non diffonderci inutilmente, ci rimettiamo a'medesimi, e specialmente al P. Giuseppe Catalani, Prete della Congregazione dell'Oratorio di San Girolamo della Carità, Soggetto ben noto alla Repubblica Letteraria (a).

VIII. Quanto alle leggi 33. e 37. del Codice Teodosiano *de Episcopis,& Clericis*, che si allegano da Giannone, queste niente dicono di ciò, che dal medesimo si asserisce.Rispetto poi alla legge VIII. *Si qui. de Episcopali Audientia* del Codice di Giustiniano tit.VII., parimente in questa non si parla di ciò, ch'egli pretende, ma solo si dice, che coloro, i quali volessero prorogare la giurisdizione del Vescovo, non si proibiscano *in civili dumtaxat negotio*: e poi nella seguente legge nona si stabilisce: *Episcopale judicium ratum sit omnibus, qui se audiri à Sacerdotibus elegerint: eamque illorum judicationi adhibendam esse reverentiam jubemus, quam vestris deferri necesse est potestatibus, a quibus non licet provocare*.

IX. E quantunque apparisca, che questa legge nona sia contraria all'Autentica *Si quis litigantium*, volendosi colla prima, che dopo il giudizio della Chiesa non possa conoscersi dal Giudice del luogo, come quello del Prefetto al Pretorio, e coll'altra, che il giudicato del Vescovo fusse appellabile: i Giureconsulti però cercano conciliarle con asserire, che una parla nel caso, che venga prorogata la giurisdizione del Vescovo da'Laici,e l'altra, che parla delle cause de'Chierici:e così appunto scrive la Glossa nella suddetta Autentica *Si quis litigantium*, che si riporta sotto la riferita legge nona, *eodem Titulo de Episcopali Audientia*, vers. *Judex*; ove parlando, se la legge nona sia correttoria dell'Autentica, conchiude: *Tu dic, non corrigi, quia hic cognovit, ut Ordinarius inter suos subditos, ut ex corpore patet in paragrapho præcedenti*. Ad altri però una tal spiega non piace, volendo, che i Vescovi in quei tempi avessero anche giurisdizione ne' Laici, come nota la Glossa in detta Autentica. Ora sia, come si voglia, ben si vede, che i Vescovi giudicavano nelle cause de' Chierici, non già, come Arbitri, o Arbitratori, ma come veri Giudici, e venivano nelle occorrenze al positivo costringimento.

X. Conchiude lo Storico, che gli Ecclesiastici quando *venivano citati in alcuno di questi Tribunali, doveau dare mallevadoria judicio sisti*: ed in prova di questo allega la legge *Omnes*, 33. ma noi la ritroviamo la 32. *Codice de Episcopis, & Clericis*. E comecche è insussistente la causale, mentre si è fatto vedere, che i Chierici si convenivano, non già avanti i Magistrati Laici, ma nel Foro Ecclesiastico, insussistente è anche voler dire, che venissero citati ne' Tribunali Laici, e che ivi davano mallevadoria: e quanto alla legge *Omnes*, questa contiene molti capi, come nota in essa la Glossa, e per non dire altro; basta riflettere alle leggi contrarie, collè quali si dichiara il diritto, che avevano gli Ecclesiastici non meno in quei tempi, che nelli antecedenti, il qual era, che

(a) *Tom.1. de' Concilj Ecumenici, Commentarj ne' Canoni Calcedonensi Canon. 9. num. 9. e 10.*

che non si convenissero, se non nel Foro Ecclesiastico: Onde ognuno può ben riflettere, in qual considerazione debba aversi la suddetta legge *Omnes*, che da lui si cita.

§. VIII.

Si esamina, se il Titolo de Episcopali Judicio, *e le leggi, che in esso si comprendono dopo il Codice di Teodosio, sia autentico, o pure apocrifo.*

Nell' estravagante, ed apocrifo Titolo de Episcopali Judicio, *che fu collocato in luogo sospetto, cioè nell' ultimo fine del Codice di Teodosio, si legge una Costituzione* (1) *di Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio, colla quale pare, che si dia a' Vescovi la cognizione delle cause fra Ecclesiastici, e parimente, che non siano tirati a piatire altrove, che avanti di loro stessi: ma quantunque tal legge sia supposta, come bene a lungo dimostra Gotofredo, e tengono per certo tutti i dotti; niente però da quella poteron cavarne i Preti; poiche con espresse, e precise parole ivi si tratta delle sole cause Ecclesiastiche, la conoscenza delle quali l'ebbe sempre la Chiesa per forma di polizia: ecco le sue parole:* Quantum ad causas tamen Ecclesiasticas pertinet. *Graziano* (2), *al quale ciò dispiacque, gliele tolse affatto, e nel suo Decreto smembrò la legge, e variò la sua sentenza: ciò, che non fù nuovo di questo Compilatore, siccome altrove ce ne saranno somministrati altri riscontri. Anselmo* (3) *sù questa legge pur fece simili scempj, e maggiori in cose più rilevanti se ne sentiranno appresso.* Loc. cit. p. 140. vers. *Nell' Estravagante*.

(1) L. 3.

I. In somma non tralascia Giannone, ove ne abbia, ancorche picciola apertura, ogni sforzo, per annientare, anche le leggi de' Prencipi, che in qualche maniera riguardano la libertà de' Chierici, e da per tutto, unendosi colli Eretici, le insulta e la disprezza. Gotofredo Protestante, con cui egli si unisce, vuole, che questo Titolo *de Episcopali judicio*, e le leggi, che in esso si contengono, sia apocrifo: ma riflettendosi, che questo Titolo colla somma delle sue leggi si ritrova nel Breviario del Codice Teodosiano, sì l'uno, che l'altro resta smentito, come quello, che si vede pubblicato dall'anno 506. coll' autorità di Gajoare Questore, o Cancelliere di Alarico, e per opera di Aniano Referendario.

II. La Gendre Avvocato, e pubblico Professore in Parigi lo rende più chiaro, come quello, che nell' anno 1690. pubblicò in Parigi un discorso, che dedicò al Clero di Francia, con cui dimostrò ad evidenza, che questo Titolo *de Episcopali judicio*, e le leggi, che in esso si contengono, sien tutte vere, e legitime, con farne vedere anche l'origine (*a*).

 III. DI

(*a*) *V. Joan. la Gendre* Episcopale judicium adversus calumnias Gothofredi acerrimè vindicatum. *Parisiis ap. Rouland. 1690.*

(1) L.3. Extra. de Episc. judic.
(2) C. continua 5. 11. q.1.
(3) Anselm.lib.3. cap.109. & Pol.1.tit.19.

III. Di modo che non può dirsi spuria la legge di Valentiniano, di Arcadio, e di Teodosio, ch'è la terza *de Episcopali judicio*, dopo il Codice Teodosiano, colla quale si vieta trarre i Chierici a' Giudici del Secolo, col fondamento, che quelli *habeant Judices suos, nec quidquam his publicis commune cum legibus*.

IV. Egli vuole, che del suo sentimento siano tutti i Dotti, ma non ne nomina ne pur uno, a riserva di Gotofredo, e noi potressimo allegarne molti Dottissimi, i quali hanno creduto, che questa legge sia germana, e per loro confutazione, basta ciocche ne scrive il sudetto la Gendre, e con esso Giacomo Sirmondo, Uomo ben noto, di purgato giudizio, e peritissimo dell'antichità, il quale nel Appendice, che pubblicò del Codice Teodosiano, la stimò germana, e germane anche le altre leggi, che si contengono sotto lo stesso Titolo *de Episcopali judicio*. Lo stesso attesta il Cujacio (*a*), ed il Morino (*b*).

V. Conchiude Giannone al solito egregiamente, asserendo: *niente però da quella poterono cavarne i Preti: Poiche con espresse precise parole ivi si tratta delle Cause Ecclesiastiche, la conoscenza delle quali ebbe sempre la Chiesa per forma di pulizia: ecco le sue parole*: Quantum ad causas tamen Ecclesiasticas pertinet. Ma in questo doveva egli badare un poco, che col mezzo di essa, esentandosi i Chierici dal Foro de' Laici per le cause Ecclesiastiche senza veruna limitazione, è indubitato, che in tal guisa dovessero goder l'esenzione non solo per le cause, che sono Ecclesiastiche per ragion della materia, ma anche per quelle, che sono tali per ragion delle persone; e Gotofredo non prova il contrario.

VI. Che sia questo lo spirito della Chiesa, si ricava dalle parole della medesima legge terza: *Quantum*, così ivi, *ad causas tamen Ecclesiasticas pertinet, quas decet Episcopali authoritate decidi. Quibuscumque igitur mota fuerit quæstio, quæ ad Christianam pertinet sanctitatem, eos decebit sub eo Judice litigare, qui Præsul est in suis partibus omnium Sacerdotum*: Tantoche, secondo quel, che si è detto, sì le une, che le altre non possono agitarsi contro i Chierici, che avanti lo stesso Giudice Ecclesiastico, *qui Præsul est in suis partibus*.

VII. Giannone poi la prende contro Graziano, e contro Anselmo, col supposto, che sì l'uno, che l'altro avessero mutilato il Testo: E sia ciò come si voglia, non volendo entrare in tal discettazione inutile, il fatto è, che non può negarsi, che il sudetto fusse lo Spirito della Chiesa: siccome per non replicare quel, che abbiamo detto altrove, è falso, asserire, che la Chiesa conoscesse le cause Ecclesiastiche per forma di polizia, e con ciò escludere il costringimento, e la giurisdizione perfetta, che da noi in più luoghi è stato provato d'aver avuta la Chiesa (*c*).

§. IX.

(a) *Paratitl. in lib.1. Codic.Justinianæi titul.4. de Episcopali Audientia, & in sequent. enarrat.4.* (b) *De Ecclesiæ magnitudine part.2. cap.26.* (c) *V. sopra lib.1. cap.6. §.6. & lib.2. cap.4. §.1. & seqq.*

§. IX.

Si confuta Ludovico Ellies Dupino in ciò, ch' egli dice intorno all' esenzione de' Chierici dal foro de' Magistrati Secolari, ove anche della loro esenzione da' tributi.

Oppongono gli Ecclesiastici alcune altre Costituzioni di simil tempra, e molti Canoni contro a verità sì conosciuta; ma risponde lor ben a lungo, ed a proposito Dupino (1) *gran Teologo di Parigi, il quale meglio d' ogn' altro ci dimostrò, che i Chierici, così nelle cose civili, e politiche, come nelle cause criminali, non furono per diritto divino esenti dalla potestà Secolare, siccome nè da' tributi, nè dalle pene: ma che in decorso di tempo per beneficio degl' Imperadori, e de' Prencipi in alcuni casi l' immunità acquistarono; ciò, che si vedrà chiaro nel corso di questa Istoria*. Loc. cit. d. p. 140. vers. *Oppongono*.

(1) Dupin, diss. ult. §. ult.

I. Giannone industriandosi ingannare chi non è versato in queste materie, tutta via fa pompa dell' autorità di Dupino, allegandolo col carattere di gran Teologo di Parigi; quandocche questo è quello, che avendo colle sue Dissertazioni dato il Titolo *de Antiqua Ecclesia disciplina*, procura sovvertire da' fondamenti l' autorità della Chiesa, il suo Ordine Gerarchico, il Primato del Papa, e tra le altre esorbitanze cerca far comparire i Vescovi, quali Ministri, che appellano de' Protestanti, come dicessimo altrove, ed occorrendo, può darsi una scorsa a Charlas, cui con ragione può darsi il carattere di gran Teologo di Francia per quel, che apparisce dalle sue Opere, date alla luce in diversi tempi, ed in diverse parti, specialmente ove tratta della libertà della Chiesa Gallicana (*a*).

II. Tantoche lusingandosi egli accreditare le sue più strane assertive, mette avanti questo suo Maestro, e trasporta in Toscano quel, che Dupino scrive in latino, come fa col dicontro, con cui asserisce, che *i Chierici così nelle cose civili, e politiche, come nelle cause criminali non furono per diritto divino esenti dalla potestà Secolare, siccome nè da' tributi, nè dalle pene; ma che in decorso di tempo per beneficio degl' Imperadori, e de' Prencipi in alcuni casi l' immunità acquistarono*.

III. E questo è quello appunto, che in latino si legge presso tal Autore (*b*): *Clericos in civilibus*, così ivi, *& politicis, sicut & in causis criminalibus, tum a tributis, tum a pœnis, & judiciis civilibus non esse jure naturali*, aut

(a) *Charlas de libert. Eccl. Gallic. tom. 3. in Præfatione per tot.* (b) *Dupin. de antiq. Eccl. discipl. Dissert. Histor. dissert. 7. §. ult. de Immunit. Cleric.*

aut divino, sed solùm Imperatorum beneficio in nonnullis casibus immunes; Verum etiam Canonibus, & legibus.

IV. Suppone adunque Giannone, che le Costituzioni, e Canoni, che si allegano dagl' Ecclesiastici in prova della loro esenzione siano insussistenti: e che risponda loro ben' a lungo Dupino, con dimostrare meglio d' ogn' altro, che i Chierici così nelle cose civili, e politiche, come nelle cause criminali non furono per diritto divino esenti dalla potestà Secolare, siccome nemmeno da' tributi, nè dalle pene, ma che in decorso di tempo acquistarono l' immunità in alcuni casi per beneficio degl' Imperatori, e de' Prencipi: ed avendolo voluto osservare nel luogo, che si allega, certamente, che ivi fa un grand' inviluppamento di cose, e con gran franchezza poi dice (a).

V. *At istud*, così ei, *minimè probat, Clericos jure divino, & naturali a judiciis civilibus esse immunes, imò ne quidem hoc probat, nullos alios esse potuisse post istas leges in causis Clericorum civilibus Judices, quàm Episcopos. Nam, ut observavimus, iisdem legibus Episcopi constituuntur tantùm, ut arbitri, & si illorum judicio stare quis nolit, apud Judices Saeculares causa potest agitari: itemque Canones vetant equidem, causam Clerici ad alios primùm, quàm Episcopos deferri, at non vetant, ne quis ab Episcopo jure civili damnatus, ad Saeculares Judices recurrat. Itemque non decernunt, Magistratus ipsos non posse delinquentes Clericos damnare, & punire.*

VI. Sù questo proposito scrivendo il lodato Charlas, molto si maraviglia d' un tale ardimento di Dupino, come quello, che ha in sì poca considerazione i privilegj del Clero, e conchiude, che maggiore fusse la stima, che ne avesse la Sagra Facoltà della Teologia di Parigi in censurare la proposizione di Lutero, e così dice (b). *Tantinè facienda essent Cleri privilegia tam tenuia? Majora existimabat Sacra Facultas Theologiae Parisiensis, quando huic propositioni Lutheri*, Si Imperator, vel Princeps revocent libertatem datam personis, & rebus Ecclesiasticorum, non potest eis resisti sine peccato, & impietate. Poi parlando lo stesso della Facoltà di Parigi, asserisce che la medesima: *hanc censuram inussit:* Hæc propositio est falsa, impia, schismatica, libertatis Ecclesiæ enervativa, ac impietatis tyrannicæ excitativa, & nutritiva. Con cui ben si vede, con qual diritto godono gli Ecclesiastici una tal' esenzione.

VII. Molto ci potressimo stendere per confutare Giannone, e Dupino, ma ci asteniamo farlo, stimando sufficiente quanto si è detto per illuminare chi bisogna, occorrendo: oltrecche avendo dato una scorsa alla dissertazione settima, paragrafo ultimo, in cui Dupino parla sù tal proposito, abbiamo riconosciuto, che ben sussistono le ragioni, che da noi si adducono in prova dell'esenzione, che godono i Chierici sin da' primi Secoli della Chiesa, per non dire, che altrimente il Sacerdozio istituito da Cristo Signor Nostro fusse d' inferior condizione di quello de' Gentili, o inferiore a' Leviti del Popolo Giudaico, e che i Prencipi non concedettero loro una tal' immunità, ma colle loro Costituzioni espressero quel diritto, che competeva agli Ecclesiastici per ragione del loro grado,

(a) *Dupin. loc. cit. p. 591. ante medium*. (b) *Charl. loc. cit. in d. Prefazione vers.* Tantinè.

do, e dignità, e che le opposizioni, che in contrario si adducono da Dupino; da noi si ritrovano discusse, e ributtate di sopra (*a*).

VIII. Quanto alla facoltà d' imporre pene afflittive di corpo, e pecuniarie, che da Giannone si nega alla Chiesa, sopra avendo provato, che compete alla medesima la potestà costrignitiva, e d'averla praticata fin da' primi suoi tempi (*b*); per conseguenza non può negarsele quest' altra d' imporre pene afflittive di corpo, e pecuniarie, come seguela della prima: ma tanto ci riserbiamo farne qualch' altra parola appresso in continuazione di ciò, che anche appresso ne dice Giannone.

IX. Rispetto a' tributi, a' quali Giannone colla scorta di Dupino pensa, che fussero soggetti gli Ecclesiastici fin da' primi tempi della Chiesa, e che anche Cristo Signor Nostro lo pagasse, ma che poi per beneficio degl' Imperatori, e de' Prencipi in alcuni casi ne acquistassero l' immunità, basta dire, che questo fusse sentimento degli Eretici Marsilio da Padova, e Giovanni Janduno, condanto con sentenza di Giovanni XXII. pubblicata con tutte le maggiori solennità il 22. Novembre 1327.: e comecche in essa sentenza si stabilisce il diritto di tal' esenzione a favore degli Ecclesiastici, e si risponde alle obiezioni de' sudetti Eresiarchi, da' quali hanno copiato i loro seguaci, e specialmente Dupino, quindi scrivendo per nostro privato studio, stimiamo sufficiente qui trascrivere le precise parole della medesima, che in essa si leggono sù tal particolare (*c*).

X. *In primis itaque isti viri reprobi dogmatizare præsumunt, quod illud, quod de Christo legitur in Evangelio B. Matthæi, quod ipse solvit tributum Cæsari, quando staterem sumptum ex ore piscis, illis, qui petebant didrachma jussit dari, hoc fecit non condescensivè è liberalitate suæ pietatis, sed necessitate coactus. Quod utique doctrinæ contradicit Evangelicæ, nostrique sententiæ Salvatoris. Cum enim, sicut in eodem Evangelio legitur, Christus interrogasset Petrum: Reges terræ a quibus accipiunt tributum, vel censum? a filiis suis, an ab alienis? & Petrus dixit: ab alienis, ex hoc concludens Christus filios Regum esse liberos, dixit: Ergo liberi sunt filii; constat autem Christum secundum carnem fuisse David filium; juxta testimonium Angeli sic dicentis: Dabit ei Dominus sedem David Patris ejus &c. & per consequens, quod ipse a solutione tributi, vel census, erat prorsus immunis. Hoc etiam ex hoc patet, quod statim subjunxit: Ut autem non scandalizemus eos, vade, & da staterem pro me, & pro te eis. Ubi evidenter patet, quod non ut astrictus, sed ut evitaret scandalum, staterem tributi exactoribus jussit solvi.*

XI. *Ex prædicto autem dicto suo nituntur concludere præfati viri reprobi, quod omnia temporalia Ecclesiæ subsunt Imperatori, & ea potest accipere velut sua. Videntur enim supponere, quod ex hoc, quod Christus tributum solvit ex debito, res temporales ejus Imperii subeessent, & per consequens, quod res Ecclesiæ temporales sint Imperatori subjectæ, & eas possit recipere velut suas. Quæ quidem conclusio nullatenus ex præmissis sequitur, nec sequi potest etiam apparenter: cum enim liqueat ex prædictis, Christum fuisse a solutione tributi, vel cen-*

(a) *Hoc eod. lib. 2. cap. 4. §. 1. & seqq.* (b) *Lib. 1. cap. 4. §. 1. & seqq.*
(c) *Apud Raynald. ad An. Christi 1327. n. 29.*

census liberum, & immunem, & staterem non solvisse ex debito, sed ut allorum scandalum evitaret, nullo modo potest concludi, quod res Christi, quales sunt res Ecclesiæ, subsint Imperatori. Præterea, etiamsi Christus staterem solvisset ex debito, impertinenter concluderetur ex eo, quod res Christi quales sunt res Ecclesiæ, subessent Imperatori: cum Christus non pro rebus, sed pro persona staterem solvit antedictum; quod patet ex eo, quod ille jussit solvi pro se, & Petro modo prædicto, non pro rebus suis, & bonis. Unde non sequitur, quod ex eo, quod persona est tributaria, sunt & bona: immò qui pro persona tributum tenetur solvere, habere potest bona libera, & e contra: & quia hæc patent falsa etiam per jura imperialia manifestè, suspendimus super hoc plenius allegare.

§. X.

Torna Giannone a dire, *che* la Chiesa fin a questi tempi, *de' quali parla*, non aveva acquistata quella giustizia perfetta, che il diritto chiama giurisdizione, sopra i Preti, e molto meno sopra gli altri del Secolo, nè allora avea Territorio, *e di nuovo si confuta*.

Così è, che la Chiesa fin a questi tempi non aveva acquistata quella giustizia perfetta, che il diritto chiama Giurisdizione, sopra i suoi Preti, e molto meno sopra gl' altri del Secolo, nè allora avea Territorio, cioè jus terrendi, *come dice il Giureconsulto* (1), *nè per conseguenza perfetta giurisdizione, che inerisce al Territorio, nè preciso costringimento, nè i Giudici di essa erano Magistrati, che potessero pronunciare quelle tre parole essenziali*, do, dico, abdico. *Per la qual cosa essi non potevano di lor autorità far imprigionar le persone Ecclesiastiche: siccome oggi giorno ancora s'osserva in Francia, che non possono farlo senza implorare l'ajuto del braccio secolare* (2). *E perche per consuetudine s'era prima tollerato, e poi introdotto; che il Giudice Ecclesiastico potesse far imprigionar co-*

I. Lusingandosi Giannone di aver fatto vedere, che in questi tempi, de' quali si parla, la Chiesa non avesse acquistata quella giustizia perfetta, che il diritto chiama Giurisdizione, sopra i Preti, e molto meno sopra gli altri del Secolo, e che per conseguenza gli Ecclesiastici fussero soggetti a' Magistrati del Secolo, tanto per le cause criminali, che per le civili, con gran franchezza comincia con un'aperta affirmativa, dicendo: *Così è*. Ma chi osserverà quanto si è detto fu di ciò nel primo Libro, Capitolo sesto, paragrafo sesto, ed in questo secondo Libro, Capitolo quarto da pertutto fin quà, e particolarmente nel paragrafo secondo: or questo sì, che potrà dire con franchezza: *Così è*, che sia questa sua, una proposizione *scismatica, ed eretica*, condannata tante volte dal-

coloro, che si trovavano nel suo Auditorio, tosto Bonifacio VIII. alzò l'ingegno, e cavò fuori una sua Decretale (3), *con cui stabilì, che i Vescovi potessero da per tutto, e dove essi volessero ponere il loro Auditorio per farv'in conseguenza da per tutto le catture: la qual opera perche non poteva nasconderfi, fece, che quella Decretale in molti luoghi non fosse osservata, ed in Francia, come testifica Monf. Lemetre* (4), *si pratica il contrario. In fine gl' Ecclesiastici non ebbero carcere fin al tempo d'Eugenio I., come c'insegna il Volaterano* (5). Loc. cit. p. 140. verf. *Così è*.

(1) L. Pupillus §. Territorium ff. de verbor. fignif.

(2) Gio. Galli. q. 103. 245. & 276. Lemetre tract. de Appell. cap. 5. Loyseau des fign. cap. 5.

(3) Cap. Episcopus de Offic. Ord. in 6.

(4) Lemetre de Appell. cap. 5.

(5) Volater. lib. 22.

dalla Chiesa, e per tale stimata da' Teologi, e Canonisti, ed anche dalla stessa Facoltà di Parigi, e questo basta per non replicare inutilmente quel, che altre volte si è detto sul medesimo soggetto.

II. Lo stesso diciamo intorno a quel, ch'ei asserisce, quasi con mistero delle parole *do*, *dico*, *abdico*, le quali altro non sonano, che una facoltà di decidere, con che si dà ad uno ciò, che all'altro si niega, o uno si condanna, e l'altro si assolve: e così praticarono, e praticano gli Ecclesiastici, che hanno una tale soprintendenza, in qualità di veri Magistrati, postosi, come si è fatto vedere: nè può negarsi da chi è Cattolico, che la Chiesa abbia avuto, ed abbia la cognizione delle cause civili, e criminali colla potestà contenziosa, e costrignitiva ne' termini di sopra più volte divisati.

III. *Per la qual cosa*, soggiugne Giannone, essi *non potevano di loro autorità far imprigionar le persone Ecclesiastiche: siccome oggi giorno ancora si osserva in Francia, che non possono farlo, senza implorare l'ajuto del braccio Secolare*: cioè a dire, non potevano gli Ecclesiastici *fare imprigionare*, com' Egli pensa, perche non avevano giurisdizione contenziosa, nè costringimento: ma essendosi provato il contrario, che in quei tempi la Chiesa avea giurisdizione perfetta, e costringimento, se poi di propria autorità non imprigionava, non deve attribuirsi a mancanza di potere, scrivendo l'Apostolo a' Corinti (*a*): *in promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam*, ma che altra ne fusse la cagione, e ne' primi Secoli per le persecuzioni, ed in quei, dopo data la pace, de' quali egli parla, o perche allora i Cristiani erano più ubbidienti, e meno contumaci, o perche così conveniva alla Chiesa per le turbolenze dell'Eresie, che da volta in volta l'andavano insultando, non che non potesse praticarlo.

IV. E' vero, che in quei tempi la Chiesa ricorreva al braccio del secolo per l'esecuzione de' suoi giudicati, e sentenze, è per anche vero, che i Prencipi, dandolo, venivano a confessare questo stesso, che noi diciamo, cioè, che la Chiesa avesse una tal potestà perfetta, una volta, che senza entrare in altri intrighi eseguivano i suoi giudicati, e sentenze, o coll' espulsioni, ed esilj, o colle carceri, o come altro si trovavano condannati i colpevoli,

A a ed

(a) *S. Paul. 2. Cor. cap. 10. v. 6.*

ed oltre agli esempj di questi tempi, de' quali si parla, di sopra riportati in gran numero, anche ne abbiamo de' primi tempi della Chiesa. Tra questi, il famoso Eresiarca Paolo Samositano, condannato dal Concilio Antiocheno, celebrato l'anno 272., non volendo ubbidire, ricorsero quei Padri ad Aureliano Imperadore, e da questo, benche Gentile, *cum summo dedecore sæcularis Imperii, ac potestatis auctoritate ab Ecclesia penitus extruditur* (a), e con ciò fu data esecuzione alla sentenza, ch' era di discacciarsi Paolo dalla sua Chiesa.

V. Cosicchè l'implorazione del braccio Secolare per l'esecuzione delle sentenze non fà, che chi l'implora non abbia il potere di giurisdizione contenziosa, e costrignitiva, ma più tosto prova il contrario, perche altrimente, talvolta implorandolo i Giudici Laici da' Giudici Ecclesiastici *per literas deprecatorias, seu requisitorias*, come appellano i Canonisti, dovrebbe dirsi, che nemmeno questi avessero una tale autorità, lo che è falso. La Chiesa mai sdegnò ricorrere al braccio del Secolo per l'esecuzione delle sue sentenze, e giudicati, e ne abbiamo Canoni d'ogni Secolo, leggi civili d'ogni tempo, *& de jure Francorum*, abbiamo (b): *Ut ea, quæ in sua Diœcesi Episcopi per se, suosque corrigere, & emendare nequiverint, coram reliquis Episcopis ad corrigendum insinuent, vel Regi vindicare non tardent, ut qui Ecclesiasticis regulis inobediens apparuerit, per potestates exteras compescatur*, ed in più luoghi l'ordina il Sacro Concilio di Trento (c).

VI. E conecche dell'origine dell'implorazione di questo braccio, suo uso, ordinanze Ecclesiastiche, e Civili, e quando, ed in quali termini possa implorararsi, ed i Magistrati Laici debbano accordarlo agli Ecclesiastici, ne parla eruditamente, e fondatamente il celebre Canonista Gonzalez ne' suoi Commetarj: quindi ci rimettiamo al medesimo (d).

VII. S'inoltra finalmente a dire Giannone, che *essendosi prima tollerato, e poi introdotto per consuetudine, che il Giudice Ecclesiastico potesse far imprigionar coloro, che si trovavano nel suo Auditorio, tosto Bonifacio VIII. alzò l'ingegno, e cavò fuori una sua Decretale, con cui stabilì, che i Vescovi potessero da pertutto, e dove essi volessero, ponere il loro Auditorio, per farvi in conseguenza da per tutto le catture: la qual'opera perche non poteva nasconderse, fece, che quella Decretale in molti luoghi non fosse osservata*: Che questo non sussista, per capacitarne ognuno, che sappia leggere, basta osservare il fatto del Capitolo *Cum Episcopus de Officio Ordinarii in sexto*, che da lui su tal proposito si allega.

VIII. Il fatto adunque si espone dalla Glossa in esso Capitolo, dove si dice, che dubitando il Vescovo Pittaviense, s'Egli, o il suo Officiale potesse sedere *pro Tribunali, & causas examinare in alio loco, quàm in sua Civitate*: sicche, secondo questo, si vede, che il Vescovo Pittaviense non dubitava poterlo fare *in propria Civitate*, ma solo, se poteva farlo fuori di essa in altro luogo del-

(a) *Euseb. lib. 7. cap. 24. in fin. presso Baron. ad ann. Christi 272. num. 18.*
(b) *De Jur. Francor. lib. 7. capitular. 310.* (c) *Conc. Trid. sess. 24. de Reform. cap. 8. & sess. 25. de Regular. cap. 5.* (d) *Gonzal. in Comment. lib. 1. tit. 31. de Offic. Judic. ordinar. cap. 1. n. 13. & seqq.*

della sua Diocesi, ed il Papa Bonifacio VIII. rispondendo al medesimo quel, ch'era, non che allora l'inventasse, così disse: *Cum Episcopus in tota sua Diœcesi jurisdictionem ordinariam noscatur habere: dubium non existit, quin in quolibet loco ipsius Diœcesis non exempto per se, vel per alium possit pro Tribunali sedere: causas ad Ecclesiasticum forum spectantes audire: personas Ecclesiasticas, cum earum excessus exegerint, capere, ac carceri deputare: necnon & cætera, quæ ad ipsius spectant officium libere exercere.*

IX. Lo che, com'esso stesso asserisce, senza che noi entriamo in altro, si prova, volendo Egli medesimo, come nel dicontro, che *gli Ecclesiastici non ebbero carcere fin'al tempo di Eugenio I.*; onde, checche sia, se prima di tal Pontefice gli Ecclesiastici avessero avuto carcere, per sua confessione avendola avuta a tempo di Eugenio I., e questo avendo cominciato a governare la Chiesa nell'anno 655. e Bonifacio VIII. nel fine del Secolo XIII. ben si vede, che non fu Bonifacio VIII. quello, che stabilisce ciò, che si asserisce da Giannone, ma che questo stesso era stato praticato per cinque Secoli prima, e più: e quand' anche prima fusse stato osservato per consuetudine, ciò fà piuttosto vantaggio all' intento degli Ecclesiastici, potendosi dire, che la consuetudine fusse introdotta, fondata nel diritto della Chiesa, non già per tolleranza de' Prencipi, e Bonifacio VIII. colla risposta, che dà al Vescovo Pittaviense, non fà altro, che parlare dello stesso diritto, che avevano goduto, e godevano gli Ecclesiastici.

X. E questo è un'altro abbaglio, volendo dire, che in Francia non fusse ricevuta una tal Costituzione di Bonifacio VIII.; poiche prescindendo dalla sua accettazione formale, il fatto fà vedere il contrario di quel, ch'egli riferisce, perche i Vescovi tengono eretti i loro Tribunali, formano processi, e tengono carceri, e si promuovono le cause per mezzo de' Promotori, così dichiarato, anche per ordinanze Regie, delle quali diffusamente Luigi di Herricourt (*a*), ed in certi delitti eccettuati co' Laici per concessione de' Papi (*b*).

§. XI.

Se la Chiesa in questi Secoli avea potere d' imporre pene afflittive di corpo, di esilio, e di condannare i colpevoli all' emende pecuniarie.

Egli è altresì ben certo, che in questi Secoli la Chiesa non avea potere d'imponer pene afflittive di corpo, d'esilio, e molto meno di mutilazion di membra, o di morte: e ne' delitti più gra-

I. Vuole Giannone, che in questi Secoli, de' quali parla, la Chiesa non avesse potere d'imporre pene afflittive di corpo, di esilio, di mutilazione di membro, o di morte; e che nem-

(a) *M. Louis Herricourt les Loix Ecclesiastiques de France, edit. Paris.*
(b) *Anaclet. in jus Canonic. lib. 2. tit. 2. §. 10. num. 236.*

gravi di eresia, toccava a' Prencipi di punire con temporali pene i delinquenti,' i quali Prencipi per tener in pace, e tranquilli i loro Stati, e purgarli di questi sediziosi, che turbavan la quiete della Repubblica, stabilirono perciò molti Editti, dove prescrissero le pene, ed i gastighi a color dovuti: di queste leggi ne sono pieni i libri del Codice di Teodosio, e di Giustiniano ancora. Nè in questi tempi i Giudici della Chiesa potevano condennare all' emende pecuniarie (1); e la ragion era, perch'essi non avevan Territorio (2), e secondo il diritto de' Romani i soli Magistrati, ch' hanno il pieno Territorio potevano condennare all'emenda (3), ma poi, ancorche la Chiesa non tenesse, nè Territorio, nè Fisco, intrapresero di poterlo fare, con applicare a qualche pietoso uso, come a' Monaci, a' Prigioni, a Fabbriche di Chiese, o altro, la multa, di che altrove avremo nuovo motivo di ragionare. Loc. cit. p. 141. vers. *Egli è.*

nemmeno in questi tempi i Giudici della Chiesa potessero condannare all' emende pecuniarie, e soggiugne, che ne fusse la ragione, con dire, *perch' essi non avevan Territorio*: e comecche bastantemente si è provato, che la Chiesa ebbe sempre Territorio, e giurisdizione costringitiva, e che la contraria sia una proposizione eretica, e scismatica, tante volte condannata dalla Chiesa, come sopra dicessimo: quindi per abbatterlo su tale proposito, supponiamo per indubbitato, che questo non solo sia bastevole, ma anche sovrabbondante: tanto però qualche cosa ne diremo di particolare ordinatamente, e distintamente.

II. Quanto alle pene afflittive di corpo, Giannone parla contro la verità conosciuta, espressa nelle Sagre Scritture, ne' Canoni, e presso i Sagri Storici: e tutto ciò sopra anche si è veduto, che sin dal tempo degli Apostoli la Chiesa esercitasse una tal potestà, e se ne leggono gli esempj nella sentenza di Giovanni XXII. proferita contro gli Eresiarchi Marsilio da Padova, e Giovanni Janduno in proposito della potestà costrignitiva, che negavano alla Chiesa. S. Pietro pronunciò sentenza di morte contro Anania, e Safire sua moglie, *quia de pretio auri Deo oblato fraudaverant*. S. Paolo: *Elimam Magum, Sergium, Paulum a fide quærentem abducere, ad tempus luce corporali privavit*: come pure *fornicatorem Corinthium in carnis interitu tradidit Sathanæ, ut ejus spiritus salvus esset*: Lo stesso S. Paolo scrivendo a' Corintj disse: *Quid vultis? In virga ad vos veniam, an in charitate, & in spiritu mansuetudinis?* Parimente in scrivere alli medesimi, minaccia, *in promptu habentes, ulcisci omnem inobedientiam* (a).

III. Ne' tempi posteriori, e prima di Costantino, oltre alle pubbliche penitenze, che s'imponevano alli colpevoli, astinenze, digiuni, limosine, solevano anche gastigarsi colla pena della flagellazione, come si praticava nel Vecchio Testamento per gli esempj, che ne abbiamo, specialmente nel Deuteronomio (*b*): *Pro mensura peccati erit & plagarum modus*; e la Chiesa ritenne questo costume

(1) Cap. 1. de dol. & contumel. cap. licet de pœnis Cap. irrefragab. §. ult. de offic. ordin.
(2) Loyseau loc. cit.
(3) L. aliud est fraus §. inter pœnam de verb. signif. l. 1. Si qu. jus dicenti non obtem. & tot. tit. de mod. mult.

(a) *Hoc eod. cap. 4. §. 2. n. 7.* (b) *Deuteron. cap. 25. vers. 2.*

me di punirſi colla flagellazione, ch'era una fruſta, che ſi faceva colle battiture di una bacchetta, anche in queſti Secoli, che in altri appreſso, come con Canoni, e Padri, e Storici eruditamente prova Gonzalez in diverſe parti de' ſuoi Commentarj (*a*).

IV. S. Agoſtino loda Marcellino Tribuno, perche non ſi ſerviva degli Eculei, o di altri tormenti, ma ſolo di batititure per la confeſſione, che ſi voleva di propria bocca da' Donatiſti delle loro ſcelleraggini, e l'eſorta a non punirgli con maggiori pene, aſserendo, che queſta maniera di coſtringimento: *Et a Magiſtris liberalium artium, & ab ipſis parentibus, & ſæpe etiam in judiciis ſolet ab Epiſcopis adhiberi* (*b*). Di queſti, ed altri eſempj, intorno alla pena della flagellazione, ſi parla nel Concilio di Agde dell'anno 506. Can. 38. nel Concilio di Tours dell'anno 567. Can. 20. in quello di Narbona ſotto Reccaredo dell'anno 589. Can. 12., e quivi del modo, e maniera d'imporſi.

V. Oltre al gaſtigo, che ſi dava a' Chierici colpevoli colla flagellazione, ſolevano anche reſtringerſi in certi luoghi, chiamati *Decaniche*, che erano le Carceri Eccleſiaſtiche, ed ivi ſi ritenevano per quei tempi, che portava la qualità del loro delitto, con rigoroſi digiuni; ſe ne fa menzione nella ſupplica di Baſilio Diacono, ed Archimandrita, ed altri Monaci a Teodoſio, e Valentiniano, riferita negli Atti del Concilio Efeſino (*c*). Parimente ſe ne fa parola in una legge di Arcadio, e di Onorio, data in Coſtantinopoli l'anno 396. e ſi riporta ne' Codici Teodoſiano, e Giuſtinianeo (*d*). Nella Novella di Giuſtiniano (*e*): *Decanicæ*, così ivi, *præbuerunt quondam uſum carceris, & cuſtodiæ Eccleſiaſticæ*, ed altrove.

VI. Che poi queſte Decaniche, o come altri ſcrivono Diaconiche fuſsero le Carceri Eccleſiaſtiche, nelle quali ſi chiudevano i Chierici delinquenti, lo fanno vedere le ſuddette parole della Novella di Giuſtiniano, le quali non poſſono eſſere più chiare, e lo prova Cironio (*f*), Gio: da Coſta (*g*), Fileſacio (*h*), lo ſteſſo Gotofredo (*i*), e Binghamo fa un intero paragrafo *De Decanicis, ſive carceribus Eccleſiæ* (*k*).

VII. Si punivano parimente coll' eſilio nel caſo, che non giovavano gli altri gaſtighi delle flagellazioni, digiuni, aſtinenze, e carceri, con allontanargli dal luogo: e lo facevano i Veſcovi per quanto ſi ſtendeva la giuriſdizione della loro Dioceſi, i Metropolitani da' confini della loro Provincia, e ſe la volevano fare più oltre, ſi ricorreva al braccio Secolare. Di queſto diritto del-

(a) *Gonzal. Commentar. in jus Canon. lib.5. tit.2. de Calumniator. cap. 1. num. 13. & ſeqq* (b) *S. Auguſt. ep. 133. n.2. juxta ordin. BB. PP. aliàs 159.* (c) *Libellus Baſylii Diaconi ad Theodoſium, & Valentinianum part. 1. Concilii Epheſini cap. 30. apud Labb. tom. 3. Concilior. edit. Venet. col. 976. lit. e.* (d) *L. 3. Cod. Theodoſ. de Hæretic. & l. Cuncti Cod. Juſtinian. de Hæretic.* (e) *Novell. 79. cap. 3.* (f) *Ciron. lib. 2. obſervat. cap. 51. & in Rubr. de Offic. Ordin.* (g) *Jo: da Coſt. ad cap. 4. Extr. de Judic.*

(h) *Fileſac. cap. 1. de Offic. Ordin. §. 16.* (i) *Gotofred. Comment. l. 30. C. Theodoſ. de Hæret.* (k) *Bingham. Orig. Eccleſ. lib. 8. cap. 7. §. 9.*

della Chiesa praticato, e che attualmente si osserva, parla molto a proposito il lodato Gonzalez (*a*).

VIII. Di maniera tale, che nel Concilio Romano dell'anno 503. sotto San Simmaco Papa parlandosi de' Calunniatori, così si legge: *Hi, qui adversa eis moliuntur, sicut a Sanctis Patribus dudum statutum est, & hodie Synodali, & Apostolica auctoritate firmatur, penitus abjiciantur, & exilio, suis omnibus sublatis, perpetuò tradantur* (*b*).

IX. Nel quarto di Orleans, celebrato l'anno 541. *Si quæ mulieres fuerint in adulterio cum Clericis deprehensæ, de Clericis districtione habita, mulieres ipsæ, prout Sacerdoti visum fuerit, districtioni subjaceant, & a Civitatibus, ut Sacerdos præceperit, repellantur* (*c*).

X. Prima di questi, ed altri Canoni, S. Gregorio M. nell' anno 601. incaricò a Pascasio Vescovo con sua lettera, *ut eumdem Hilarum* (perche era stato convinto reo di calunnia) *prius subdiaconatus, quo indignus fungitur, privet officio, atque verberibus publicè castigatum, faciat in exilium deportari* (*d*).

XI. Di modo che non può dirsi, che questi Canoni parlassero de' tempi posteriori: imperciocche il fatto di S. Gregorio, ed i Canoni de' due suddetti Concilj, Romano, e di Orleans, sono fondati sulla pratica de' Padri antichi, e de' vetusti Canoni: *Sicut a Sanctis Patribus dudum statutum est, & hodie Synodali, & Apostolica auctoritate firmatur* (*e*).

XII. Rispetto all' emende pecuniarie. Potressimo allegare molti esempj contro quel, che su di ciò asserisce Giannone, volendo, che in questi tempi gli Ecclesiastici non avessero uso d' imporre le multe a' colpevoli; e crediamo sufficiente lo che si legge stabilito nel Concilio di Cartagine, detto volgarmente Quinto, celebrato l'anno 399. o fusse l'anno appresso, ove così viene ordinato: *Et illud statuendum est, ut si quis cujuslibet honoris Clericus judicio Episcoporum pro quocumque crimine fuerit damnatus, non liceat eum, sive ab Ecclesiis, quibus præfuit, sive a quolibet homine defensari*, imposita pœna damni pecuniæ, *atque honoris, quod nec ætatem, nec sexum excusandum esse præcipimus* (*f*). E non può dubitarsi, che questo Canone fusse stabilito ne' tempi, de' quali parla Giannone, e prima di Valentiniano III.

XIII. Così fu continuato poi, anche rispetto a' Laici per i loro delitti, ch' erano di cognizione Ecclesiastica, e ce lo fa vedere S. Gregorio Magno: *Jam verò*, son sue parole, *si rusticus tantæ fuerit perfidiæ, & obstinationis inventus, ut ad Dominum Deum venire minimè consentiat, tanto pensionis onere gravandus est, ut ipsa exactionis suæ pœna compellatur ad rectitudinem festinare* (*g*).

XIV. Egli

(a) *Gonzal. loc. cit. num.* 14. (b) *Conc. Roman. sub Symmacho ap. Labbeum tom.* 5. *Concilior. col.* 504. (c) *Conc. Aurelian.* 4. *Canon.* 29.

(d) *S. Gregor. Magn. lib.* 11. *epist.* 71. *aliàs* 66. *lib.*9. (e) *Concil. Roman. sub Symmacho Papa loc. nuper cit.* (f) *Conc. Carthagin. V. Canon.* 11. *ap. Labb. tom.* 2. *Concil. col.* 1454. *lit. D.* (g) *S. Gregor. Magn. ep.*26. *lib.*4. *juxta novum ordinem.*

XIV. Egli allega il Capitolo primo *de Dolo, & contumacia*: il Capitolo *Licet de Pænis*: il Capitolo *Irrefragabilis*, paragrafo ultimo *de Officio Ordinarii*: gli Autori de' quali furono, cioè del primo, e secondo Capitolo, Alessandro III., e dell' altro, Innocenzo III., i quali niente possono giovare al suo intento, o perche parlano de' tempi per tanti Secoli più in quà, da quei de' quali si discorre, o perche parlano di casi particolari, da' quali non può inferirsi una regola generale, distruttiva di un tale potere della Chiesa.

XV. E se avesse fatto riflessione a quel, che si è detto nel Concilio Cartaginese, e di S. Gregorio, e di tanti altri prima, e dopo, senza dubbio, che difficilmente si sarebbe fatto trasportare in asserire una proposizione contraria all'evidenza del fatto. Quanto a' Canoni, se n'è fatta una raccolta di molti (*a*). A questi si uniscono quei, che si stabilirono in Trento (*b*). Di tal sentimento si leggono molti Scrittori, come tra gli altri Salgado (*c*), Solorzan (*d*), Cevaglios (*e*), Scrittori assai lontani dall'adulazione verso la giurisdizione Ecclesiastica.

XVI. Non ostante le leggi, che da Giannone si allegano, cioè la legge *Aliud est fraus*, Paragrafo, *Item pœna*, *de Verborum significatione*; e la legge prima, *Digestis*, *Si quis Jusdicenti*, colle quali egli intende provare, che i Giudici della Chiesa, non avendo Territorio, non possono soggettare all' emende i colpevoli, col supposto, che *secondo il diritto de' Romani i soli Magistrati, che hanno il pieno Territorio poteano condannare all'emenda*: imperciocche quando fusse vero quel, ch'esso asserisce, quello stesso maggiormente prova il nostro intento, per essersi fatto vedere, che la Chiesa ha Territorio (*f*).

XVII. Oltrecche le dette due leggi niente affatto dicono di quel, ch' egli vuole: poiche quanto alla prima, queste sono le sue parole: *Item mulctam is dicere potest, cui adjudicatio data est. Magistratus enim solos, & Præsides Provinciarum posse mulctam dicere mandatis permissum est*.

XVIII. Rispetto alla seconda, così in essa si legge: *Omnibus Magistratibus, non tamen Duumviris, secundum jus potestatis suæ concessum est jurisdictionem suam defendere pœnali judicio*. Cosicche sì nell' una, che nell' altra niente di ciò si parla, non dicendosi altro colla prima, che a' Magistrati solo è permesso *mulctam dicere*: e colla seconda viene proibito a' Magistrati Municipali, a' Duumviri sostenere con giudizio penale la loro giurisdizione.

XIX. Quindi non può porsi in contrasto, che la Chiesa in questi tempi, de' quali si parla, avesse, ed esercitasse il potere d' imponer pene afflittive di

(a) *Canon. si Vos. 23. qu. 3. Canon. Statuimus. 16. qu. 1. Cap. Dilectus. de Offic. Ordin. Cap. Cum sit nimis §. final. Cap. Postulasti de Judæis. Cap. Ad audientiam de Præscript. Cap. Olim. de Injuriis. Cap. Venerabilis §. Denique de sentent. excomm. Cap. in Archiepiscopatu. de Raptoribus.* (b) *Concil. Trident. sess. 24. de Reform. cap. 3. circa fin., & sess. 25. de Reform. cap. 14.*

(c) *Salgad. de Reg. Protect. part. 2. cap. 4.* (d) *Solorzan. de Jur. Indiar. tom. 2. lib. 3. cap. 7. num. 76.* (e) *Cevaglios. tom. 4. quæst. 897.*

(f) *Hoc eod. cap. 4. §. 2.*

di corpo a' Chierici delinquenti, di carcere, ch' erano le *Decaniche*, o dette *Diaconiche*, di esilio, e di condannargli all' emende pecuniarie per averne la di loro correzione: ma quanto a' delitti più atroci, specialmente a quello dell' Eresia, e simili, mai pretese, siccome non pretende procedere alla mutilazione de' membri, alla pena di sangue, che chiamano, o di morte, e per questi soleva, come suole deporli, e degradarli dagli onori Chiericali, e così degradati, e deposti, e ridotti allo stato de' Laici, consegnarli al braccio del Secolo, pregandolo peranche a commutare la pena del sangue in altra meno grave, e dar loro spazio di penitenza: e di questi abbiamo moltissimi esempj, prima, ed a tempo di Costantino, che si leggono di sopra riferiti (a).

§. XII.

Si esamina, se la Costituzione di Costantino, diretta ad Ablavio in ordine alla conoscenza de' Vescovi nelle cause civili sia autentica.

Non potendosi adunque dubitare, che tutto ciò, ch' oggi tiene la Chiesa di giustizia perfetta, e di giurisdizione, dipenda per beneficio, e concessione de' Prencipi, alcuni han creduto, che queste concessioni cominciassero da Costantino il Grande, quegli, che le diede pace, ed incremento. Credettero, che questo Prencipe per una sua Costituzione estravagante, che si vede inserita nel fine del Codice di Teodosio (1), *avesse stabilito, che il reo, o l' attore in tutte le materie, ed in tutte le parti della causa, possa domandare, che fosse quella al Vescovo rimessa: che non gli possa esser denegato, avvegnache l' altra parte l' impedisse; e per ultimo, che ciò, che il Vescovo proferirà, sia, come una sentenza inappellabile, e che tosto senza contradizione, e non ostante qualunque impedimento, debbano i Magistrati ordinarj eseguirla: cosa, che se fosse vera, la giu-*

I. L' Illazione, che quì fa Giannone per esser fondata in falsi principj, non potendo sussistere, cade da se stessa: maggiormente a vista di quel, che di sopra si è detto, e specialmente di quanto si è scritto nel paragrafo quinto: tanto che da noi può dirsi con franchezza, che tutto quel, che oggi tiene la Chiesa di giustizia perfetta, e di giurisdizione, non altrimente dipenda per beneficio, e concessione de' Prencipi, essendosi fatto vedere chiaramente, che prima di Costantino Magno, e fin dalla sua fondazione la godesse, come al presente la gode: e che i Prencipi Cristiani non tanto concedettero, quanto dichiararono quel diritto, che competeva agli Ecclesiastici per ragione del loro grado, come Ministri del Signore, e delle cose divine.

II. Quanto alla Costituzione di Costantino il Grande, che si legge diret-

(a) *Hoc eod. cap.4. praesertim §. 6.*

giuriſdizione temporale ſarebbe perduta affatto, o almeno non ſervirebbe, che per eſeguire i comandamenti degl' Eccleſiaſtici.

Fu in alcun tempo queſta veramente ſtravagante Coſtituzione reputata per vera, vedendoſi parte di quella inſerita ne' Capitolari di Carlo M. (2); *ed ancora ne' Breviarj del Codice Teodoſiano; e Giovanni Seldeno* (3), *perche la trovò in un Codice antico manuſcritto di Guglielmo Monaco Malmeſburienſe, credette, che veramente foſſe di Coſtantino.*

Altri l' attribuirono non già a Coſtantino, ma a Teodoſio il giovane, come fecero Innocenzio (4), *Graziano* (5), *Ivone, Anſelmo, Palermitano, e gl' altri Compilatori di Decreti, moſſi, perche in alcuni Codici manuſcritti portava in fronte queſt' iſcrizione:* Arcad. Honor. & Teodoſ.

Ma oggimai s' è renduto manifeſto per valenti, e gravi Scrittori eſſer quella finta, e ſuppoſta, non altramente, che la donazione del medeſimo Coſtantino (6). *Giacomo Gotofredo* (7) *a minuto per cento pruove dimoſtra la ſua falſità, tanto che biſogna non aver occhi per poterne dubitare: ſi vede ella manifeſtamente aggiunta al Codice di Teodoſio in luogo ſoſpetto, cioè nell' ultimo fine di quello, intitolata con queſte parole:* Hic titulus deerrabat a Codice Theodoſiano: *ſi porta ancora ſenza Conſole, e ſenza data dell' anno: e tutt' oppoſta a molt' altre Coſtituzioni inſerite in quel Codice ſteſſo: non ſi vede poſta nel Codice di Giuſtiniano, nè di lei preſſo agli Scrittori dell' Iſtoria Eccleſiaſtica haſſi memoria alcuna.*

retta ad Ablavio, Prefetto del Pretorio, Giannone, che in tutte le maniere ſi adopra per annientare ciò, che può conferire alla poteſtà della Chieſa intorno alla cognizione delle cauſe, e promuovere quel, che può nocerle, vuole aſſolutamente che ſia apocrifa queſta di Coſtantino, perche favorevole alla medeſima, ed ammette per vera la Novella di Valentiniano III., che l' è contraria: ed a noi piacendo togliere le confuſioni, in queſto parlaremo dell' una, e nel ſeguente paragrafo ſi diſcorrerà dell' altra.

III. Ora venendo a capo di tutto ciò; pretende Giannone, che queſta legge, o ſia Coſtituzione di Coſtantino il Grande, *ancorche in alcun tempo fuſſe riputata per vera*, oggi però, com' Egli dice, *ſi è renduto manifeſto per valenti, e gravi Scrittori, eſſer quella finta, e ſuppoſta*: e poi ſoggiugne: *Giacomo Gotofredo a minuto per cento prove dimoſtra la ſua falſità.* Sicche l' autorità di queſto Proteſtante Gotofredo è quella, che ſtabiliſce nella mente dello Storico, che ſia la detta Coſtituzione falſa, e vere le prove, che dal medeſimo ſi allegano: ma chi voglia perſuaderſi del contrario, e toccar con mani, non gia per cento, ma per tutte le prove l' inſuſſiſtenza di ciò, che ſi aſſeriſce da Gotofredo, veda Giovanni le Gendre, celebre Giureconſulto dell' Univerſità di Parigi, il quale eſamina minutamente queſt' articolo, e dimoſtra le ſue calunnie palpabilmente (*a*).

IV. E prende groſſo abbaglio, aſſerendo, che di eſſa Coſtituzione preſſo agli Scrittori della Storia Eccleſiaſtica non ſi abbia memoria al-

(a) *Joannes la Gendre Epiſcopale judicium adverſus calumnias Gothofredi acerrimè vindicatum.*

Coloro, che l'attribuiscono a Teodosio, di cui la vera legge (8), *si vede dopo questa supposta Costituzione, vanno di gran lunga errati; imperciocche questa vera legge di Teodosio è tutta contraria a quella, determinandosi per essa, che i Vescovi non possano aver cognizione, se non delle materie di Religione, e che gl' altri processi degl' Ecclesiastici sieno determinati, e sentenziati da' Giudici ordinarj: e non è credibile, che Teodosio avesse voluto inserire nel suo Codice una legge tutta contraria alla sua. Di vantaggio le leggi degl' altri Imperatori rapportate in quel Codice, benche fatte in favor della Chiesa, non l' attribuiscon però tal giustizia, e spezialmente la Novella* (9) *di Valentiniano III. è direttamente contraria, dicendo, che secondo le leggi degl' Imperatori, la Chiesa non ha giurisdizione, e che seguendo il Codice Teodosiano, ella non può conoscere, che delle materie di Religione.*

Ma oltre alla vera legge di Teodosio di sopra rapportata, si vede, che in tempo d' Arcadio, e d' Onorio, la Chiesa non aveva, se non la sua primitiva ragione di conoscere per forma d' arbitrio, ancorche ciò eziandio le venisse contrastato, laonde promulgaron essi una legge, per mantenergliela, di cui ecco le parole: Si qui ex consensu apud sacræ legis Antistitem litigare voluerint, non vetentur, sed experientur illius, in civili dumtaxat negotio, more arbitro, sponte reddentis judicium (10). *E questa fu la pratica della Chiesa* cuna; posciacche, e Giureconsulti, e Storici di gran credito ne parlano, e se ne fa menzione in altri Codici, oltre a' Capitolari di Carlo Magno, a' Breviarj del Codice Teodosiano, che da lui si notano, e specialmente nel Concilio di Valenza III. celebrato l'anno 885. (*a*). Tra' Scrittori, ed uomini dotti, Baronio (*b*), Sirmondo (*c*), Valesio (*d*), Eusebio (*e*). Tra' Protestanti, Seldeno, il quale in diversi luoghi la reputa verissima, e sincerissima (*f*). Tra' Giureconsulti, Cujacio, quale parimente la cita, come indubitata (*g*).

V. Il lodato Cardinal Baronio parlando di questa Costituzione di Costantino, vuole che dassero impulso alla medesima i ricorsi de' Donatisti, ed altri Scismatici, fatti a lui in tempo del Concilio Niceno, e poi appresso, come altrove si è detto: giacche, non ostante più volte fussero discacciati, conoscendosi incapace a prender cognizione delle cause, delle quali si trattava, e rimessi a' loro Giudici Ecclesiastici, con suo Editto pubblicò fusse tale la sua mente, benche al presente non si ritrovi, e poi per maggior fermezza lo stabilì co suo rescritto, che è quello, di cui si parla, diretto ad Ablavio Prefetto al Pretorio.

VI. Sù di che, queste sono le parole del Baronio: *Facto pariter declaravit* (Costantinus) *ac scriptis, non esse amplius Sæculari judicio examinanda, quæ essent ab Episcopis constituta, etiamsi Episcopi illud expeterent. Id qui-*

(a) *Concilium Valentinum III. in calce apud Labb. tom. 9. col. 1160. D.*
(b) *Baron. ad An. Christi 314. n. 37. & seq.* (c) *Sirmondus in Append. Cod. Theodos.* (d) *Valesius in Notis. ad lib. 4. cap. 27.* (e) *Eusebius in Vita Constantini lib. 4. cap. 27.* (f) *Seldenus in Uxore hebrea lib. 3. cap. 28. de Synedriis. lib. 1. cap. 10. & in Dissert. ad Fletam. cap. 5. § 6.* (g) *Cujacius ad l. 14. de Dot. Prælat.*

sa in questi Secoli, che i Vescovi s'impiegavano per forma d' arbitrio in comporre le liti, che loro per consenso delle parti erano riportate, come ne fanno testimonianza Basilio (11), *e con addurne gl' esempli, Gregorio Neocesariense, Ambrogio, Agostino, e gli Scrittori dell' Istoria Ecclesiastica Socrate, e Niceforo* (12). Loc.cit. d. p.141. vers. *Non potendosi.* e segg.

(1) L.1. C. Th. de Episc. Judic.
(2) Capitul. Carol.M. lib.6. cap.281.
(3) Selden. in Uxor.Hebræa lib.3.cap.28. p.564. & de Syned. lib.1. cap.10. p.318.
(4) Inn. C. novit.13. de judic.
(5) Gratian.11. q.1. cap.35. 36. 37.
(6) Loyseau. des Sign. cap.15.
(7) Got. tom.5. in fin. C.Th. l.1.de Episc. judic.
(8) L.3. de Episc. judic.
(9) Nov.Valent. de Episc. judic.
(10) L 7. C de Episc. audien.
(11) Basil. cap.247.
(12) Greg. Niss. in Vit. Greg. Neocæsar. Ambros. ep 24. & lib. 2. offic. c.24. August. in Psalm.118 & lib. de Oper.Monac. cap 20. & homil.de pœnit.50. cap.12. & ep ad Procul. Donatistam ep. 147. Socrat. lib. 7. cap. 36. Nicef. lib. 14. cap. 39.

quidem incensio illa multiplicium libellorum ab Episcopis oblatorum tempore Nicæni Concilii (de quo suo loco pluribus) ab ipso facta significat; id ipsum quoque voluit testatum, atque probatum reddi, totique Romano Orbi pariter innotescere, amplissimo promulgato edicto; quod licet non extet, tamen ejusdem Imperatoris rescriptum datum postea Constantinopoli ad Ablavium Præfectum Prætorio, ejusdem cum meminit, ipsius exploratissimam fidem reddit.

VII. Quanto di sopra col Cardinal Baronio si è detto, quest' appunto è lo stesso, che si vede stabilito in detta legge, o sia Costituzione di Costantino: ed inoltre, che fusse in libertà de' Laici riportare avanti i Giudici Ecclesiastici le loro contese, e che tali giudicati, tanto rispetto alle controversie Ecclesiastiche, quanto a riguardo delle civili, e liti Laicali fussero inappellabili; di maniera che nemmeno fusse lecito al Prefetto del Pretorio prenderne ingerenza, e che per quel, che riguarda le cause laicali, si legge in essa, che ciò facesse l' Imperadore per esterminare i strapazzi, e le lungherie, che si praticavano ne' Tribunali Laicali: *Hoc nos edicto salubri* (così ivi) *aliquando censuimus* (parla dell' Editto da esso precedentemente pubblicato, e che ora non si ritrova, come sopra): *hoc perpetua lege firmamus, malitiosa litium semina comprimentes, ut miseri homines longis, ac penè perpetuis actionum laqueis implicati, ab improbis petitionibus, vel a cupiditate præpropera, maturo fine discedant* (*a*).

VIII. Di tutto ciò fa testimonianza Sozomeno, il quale (*b*) asserisce, che l' Imperatore per la stima, che avea de' Vescovi, e per il sollievo de' suoi Popoli, permise a' medesimi, che rifiutati i Magistrati Civili, potessero portare le loro controversie al giudizio de' Vescovi, *atque eorum sententiam ratam esse, & aliorum Judicum sententiis plus habere auctoritatis, tanquam ab ipso Imperatore prolatam, statuit.*

IX. Quindi si ricava, che avendo Costantino con questa legge permesso per sollievo de' suoi Popoli, potersi prevalere del giudizio de' Vescovi, viene

(a) *L.1. de Episcopal. judic. & apud Baron. ad Ann. Christi 314. n.38.*
(b) *Sozomen. lib.1. cap.9.*

col mezzo di essa a far rifiorire ciò, che si praticava ne' precedenti Secoli, quando per precetto di S. Paolo s'era introdotto, che le differenze fra Cristiani, a fine di non piatire avanti i Giudici Pagani, si sottomettessero al giudizio de' Vescovi. In secondo luogo, che questi giudizj de' Vescovi non erano puramente arbitrali, ma costrignitivi, come appunto erano quei, che si praticavano prima sù tale proposito, e poi furono continuati anche a tempo di que' Padri, che si allegano, benche inconsideratamente, da Giannone: di che avendo parlato altrove, ci rimettiamo a quanto si è detto, per non replicarlo inutilmente (*a*).

X. Cosicche non può dirsi, come asserisce Giannone, che se fusse vera la detta Costituzione di Costantino, la giurisdizione temporale sarebbe perduta affatto, ed i Magistrati del Secolo non sarebbero, che semplici esecutori de' giudizj de' Vescovi: imperciocche Costantino con tale Costituzione in niente alterò l'autorità della giurisdizione temporale, ma solo per sollievo de' suoi Popoli lasciò in libertà de' medesimi prevalersi del Foro de' Vescovi.

XI. Molto meno sussiste voler impugnare questa Costituzione, col pretesto, che la medesima *sia aggiunta al Codice di Teodosio in luogo sospetto, cioè nell' ultimo fine di quello*, ove *de Episcopali Judicio*: mentre altrove Egli non dà per sospetto questo titolo, ne tutte le altre leggi, che sotto di esso si contengono: e poi checche di ciò sia, già di sopra abbiamo fatto vedere contro lo stesso, e contro il Protestante Gotofredo, che ne questo Titolo, ne le leggi, che si contengono in esso siano apocrife (*b*).

XII. Stabilito adunque, che questa Costituzione sia di Costantino il Grande, conveniamo con Giannone, che per conseguenza non possa attribuirsi a Teodosio il Giovane: questo fu un abbaglio di Graziano, il quale riportò questa legge, non dal Codice Teodosiano, ma dal Capitolare di Carlo Magno: e comecche in questi si cita il libro decimosesto del Codice Teodosiano: *hanc sententiam* (così ivi), *quam ex decimosexto Theodosii Imperatoris libro Capitulo videlicet undecimo ad interrogata Ablavii Ducis, illi, & omnibus rescriptum sumpsimus, & in nostra Capitula pro lege tenendam posuimus* (*c*): egli perciò credè, che una tal legge fusse di Teodosio. Onde dopo averla trascritta nel suo Decreto, e divisa in due Capitoli (*d*), nel terzo Capitolo riportò il Testo del Capitolare (*e*): e poi molti altri Canonisti, senza farne maggior squittinio, seguirono Graziano.

XIII. In ordine alla legge di Arcadio, e di Onorio (*f*), che si allega da Giannone, basta osservare la Glossa di essa, la quale fa vedere, che parli de' Laici nel caso, che spontaneamente eliggano il Vescovo in qualità di arbitro, e negl' altri casi il suo giudizio si rende inappellabile per altra Costituzione del medesimo Onorio (*g*).

§. XIII.

(a) *Lib.1. cap.6. §.5.* (b) *Hoc eod. lib.2. cap.4. §.8.* (c) *Lib.6. Capitular. cap.28.* (d) *Gratian. XI. q.1. Can.35. & 36.* (e) *Gratian. loc. cit. Can.37.* (f) *L.8. Cod. de Episcopali Audientia.* (g) *L.9. Cod. de Episcopali Audientia.*

§. XIII.

Della Novella di Valentiniano III. sopra la conoscenza de' Vescovi nelle cause temporali.

CIò, *che durò lungamente fino a' tempi di Giustiniano, il quale fu il primo, che cominciò ad augumentare la conoscenza de' Vescovi per le sue Novelle, come vedremo nel sesto Secolo: poiche negl'ultimi tempi, ne' quali siamo di Valentiniano III., egli è costante, che i Vescovi non avevano nè Foro, nè Territorio, ne potevan impacciarsi d'altre cause, che di Religione, così tra Cherici, come tra Laici; siccome Valentiniano stesso n'accerta per una sua molto notabile* Novella (1), *di cui eccone le principali parole*: Quoniam constat Episcopos Forum legibus non habere, nec de aliis causis, quàm de Religione posse cognoscere, ut Theodosianum Corpus ostendit; aliter eos Judices esse non patimur, nisi voluntas jurgantium sub vinculo compromissi procedat, quod si alteruter nolit, sive Laicus, sive Clericus sit, agent publicis legibus, & jure communi: *aggiungendo, che i Cherici possano esser citati innanzi al Giudice Secolare: ciò, che senza dubbio era il diritto, e la pratica innanzi Giustiniano, come si vede in molte leggi del suo Codice* (2): *e questo solo privilegio era dato agl'Ecclesiastici, di non poter esser tirati a piatire fuori del lor domicilio, e dimora: e nelle Provincie non potevan esser convenuti innanzi altro Giudice, che avanti il Rettore della Provincia; siccome a Costantinopoli innanzi al Prefetto Pretorio* (3).

Così è, che intorno la conoscenza della Chiesa nelle cause, non si mutò nien-

I. COlla solita franchezza, per non dir altro, qui asserisce Giannone, *ciò che durò lungamente fin a' tempi di Giustiniano*, cioè a dire, connettendo con quel, che avea scritto di sopra, che *i Vescovi s'impacciavano per forma di arbitrio in componer le liti, che loro per consenso delle parti erano riportate*: e che poi *Giustiniano fu il primo, che cominciò ad augumentare la loro conoscenza per le sue Novelle*: di maniera che *negl'ultimi tempi, ne' quali siamo di Valentiniano III.* (come soggiugne appresso) *egli è costante, che i Vescovi non avevano nè Foro, nè Territorio, ne potevano impacciarsi d'altre cause, che di Religione, così tra Chierici, come tra Laici*.

II. E questo non sussiste; poiche, non senza fondamento di sodissime ragioni si è già dimostrato, e fatto ben vedere, che non già dalle Novelle di Giustiniano, ma fin da' primi tempi della Chiesa i Vescovi ebbero la cognizione delle cause tra' Fedeli, sì di Religione, che temporali, sì tra Chierici, che tra Laici, e che i loro giudicati non erano puramente arbitrali, ma costrignitivi, e che avevano Foro, e Territorio: e molto più dopo, che fu data la pace: quando Costantino ciò loro, non solo non lo proibiva, ma di vantaggio volendo sottrarre i Popoli da' semi maliziosi delle liti, *ac pene perpetuis actionum laqueis, & ab improbis petitionibus*, colla retroscritta sua Costituzione li permise prevalersi del

niente in questi tempi di quel, che praticavasi negli tre primi Secoli: ne in queste nostre Provincie ebbero i nostri Vescovi giustizia perfetta, nè Foro, nè Territorio; ne per quel, che s'attiene a questa parte, lo Stato Ecclesiastico portò, fino a questo tempo, alcuna mutazione nel politico, e temporale, restringendosi la sua conoscenza alle cause di Religione, che giudicava per via di politia, ed a quell'altre due occorrenze dette di sopra: e tutta la giurisdizione, ed imperio era de' Magistrati Secolari, innanzi a quali, sia Prete, sia Laico, si ricorreva per le cause, così civili, come criminali, senza eccezione veruna.

Ma quantunque per questa parte non s'apportasse allo Stato Civile alterazione alcuna, non fu però, che in questi medesimi tempi non si cagionasse qualche disordine perciò, che concerne l'acquisto de' beni temporali, che tratto tratto agl'Ecclesiastici, ed alle Chiese per la pietà de' Fedeli si donavano, ovvero per la troppo avarizia de' Cherici si procuravano. Loc. cit. p. 142. verſ. *Ma oltre* circa med. e ſegg.

(1) Nov. 12. Valent.
(2) L. Cum Clericis l. Omnes 33. C. de Episc. & Cler.
(3) Loyseau des Sign. cap. 15.

del Foro de' Vescovi con ordinare, che i di loro giudizj fussero inappellabili.

III. Quanto alla testimonianza della Novella di Valentiniano III., che Giannone allega in prova del suo contrario sentimento, per ora bisogna supporre, com'egli fu quello, cioè Valentiniano III., il quale prima non avea difficultato asserire, che i Cherici godessero l'esenzione dal Foro de' Laici, colla ragione, che non fusse *cosa lecita, che i Ministri di Dio fossero soggetti all'arbitrio delle Potestà temporali* (a) ma, o perche amante di novità, come l'appella Gotofredo (b) ò perche datosi alle intemperanze in fine della sua vita, per cui poco dopo fu miseramente ucciso da Massimo, offeso da lui nell'onore, dimentico de' suoi doveri, li 15. Aprile dell'anno 452. pubblicò la suddetta Novella, e tolse a' Cherici ciò, che prima aveva dichiarato, che gli fosse ben dovuto.

IV. E' anche altresì vero, che conosciutasi questa Novella per iniqua, l'Imperador Majoriano, che cominciò a regnare l'anno 457. e può dirsi poco men, che suo Successore immediato, non avendosi in considerazione quello di Massimo, che regnò tre mesi, nè quello di Avito, e l'altro appresso, quasi sempre stato interregno, la rivocò. Del che parlando il Cardinal Baronio, così scrive: *Hoc quidem anno, decimo septimo Kalendas Maii, Valentinianus Imperator indignam plane Christiano Principe edidit sanctionem, qua abstulit judiciale Episcoporum Tribunal, jus enim dicere eos vetuit, nisi partes ex consensu apud aliquem Episcoporum sponte agere delegissent: nullamque voluit esse Clericis fori exceptionem, omne adimens judicium Ecclesiasticum, nisi in his, quæ ad Religionem pertinent, judicandis. Sed & vetuit, curiales Clericos ordinari, vel Monachos fieri, similiter & originarios inquilinos, colonos, & servos. Hæc quidem Valentinianus turpiter Romæ promul-*

(a) *L. 47. Cod. Theodos. de Episc. Eccles. & Cleric.*
(b) *Gothofred. in lib. 16. Cod. Theodos. ad l. 47. tit. 2.*

mulgat: sed quàm iniquè, & impiè, lata a Successore Majoriano his contraria sanctio demonstravit (a).

V. Questa Novella di Majoriano non si ritrova quanto all'articolo *de Episcopali judicio*, ma quanto agl'altri articoli si attesta per incontrastabile da Aniano, tra gl'altri, antico ben noto Scrittore: *De Clericis* (così egli) *quod dictum est, ut nisi per compromissi vinculum judicium Episcopale non adeant, posteriori lege Majoriani abrogatum est, quæ non extat quoad Capitulum* de Episcopali judicio, *licet quoad alios articulos extet* (b).

VI. Ne giova, volendosi dire con Giannone, che asserendosi in essa Novella di Valentiniano III., che il Codice Teodosiano facci vedere, che i Vescovi non potessero conoscere, se non delle cause di Religione, e che questa fusse la legge di Arcadio, e di Onorio, riportata in esso Codice: imperciocche esaminatasi la legge di Arcadio, e di Onorio, la quale, secondo il Gotofredo è la prima sotto il titolo XI. de Religione del libro XVI. del Codice Teodosiano (c), in essa nient'altro si dice, se non che le cause di Religione convien, che si trattino da' Vescovi, e che quanto all'altre bisognava terminarle, secondo le leggi; così ivi: *Quoties de Religione agitur, Episcopos convenit judicare; cæteras verò causas, quæ ad ordinarios cognitores, vel ad usum publici juris pertinent, legibus oportet audiri* (d).

VII. Quindi si vede, che secondo una tal legge venisse espresso, che solo i Vescovi dovessero giudicare le cause di Religione: e non dice, che i Vescovi non potessero giudicare altre cause fuori di queste: anzi asserendosi in essa, che tutte le altre cause spettanti agl'ordinarj conoscitori, o all'uso del pubblico diritto, si ascoltassero, e si terminassero secondo le leggi, e niente parlandosi de' Cherici, si fa chiaro, che parli solo de' Laici: e siccome in questi tempi i Canoni avevano disposto, che le cause criminali, e civili de' Chierici non si potessero conoscere da altri, che dagl'Ecclesiastici, e con gravi pene proibito di chiamarsi in altri Tribunali (e) così bisogna dire, che detta legge di Arcadio, e di Onorio, riportata nel Codice Teodosiano, come sopra, in niente fusse lesiva all'autorità de' Vescovi, e che piuttosto favorevole alla medesima, parlandosi generalmente, che le cause si dovessero giudicare in conformità delle leggi, cioè quelle de' Laici, secondo le leggi del Secolo, e quelle de' Chierici, secondo le leggi, e Canoni della Chiesa: e che perciò fu stranamente inteso da Valentiniano lo spirito di detta legge di Arcadio, e d'Onorio, riportata nel Codice Teodosiano.

VIII. Vuole Gotofredo, che la legge XVII. e XVIII. del Codice Teodosiano sotto il titolo *de Paganis*, prima fusse una tutta intera di Arcadio, e di Onorio, e che la prima sotto il titolo XI. *de Religione* del libro XVI., della quale si è parlato, fusse un fragmento di essa, e che questi Prencipi si fossero indotti a fare dette leggi a prieghi de' Padri ragunati nel Concilio Cartaginese, detto V., richiedendoli ordinare, che fossero destrutte per l'Africa le reliquie dell'Idolatria, demoliti i Templi, tolte le danze, e conviti, originati dal Gentilesimo, ed altre

(a) *Baron. ad Ann. Christi* 452. *num.* 52. (b) *Anianus ad Novellam Valentiniani* 12. *de Episcopali judicio*. (c) *V. Gothofred. l.* 1. *Cod. Theodos. de Relig.* (d) *L.* 1. *Cod. Theodos. de Religione*. (e) *Lib.* 2. *cap.* 4. §. 7.

altre simili cose superstiziose, e di stabilire, che se alcuni volessero trattare le loro cause nel foro della Chiesa, e se la decisione dispiacesse a qualcuna delle parti, non fusse lecito chiamare in giudizio quel Chierico, che ne fusse stato conoscitore, o presente (*a*).

IX. Ma per quante diligenze possano farsi nel Concilio Cartaginese V. non si ritrova, che que' Padri facessero queste richieste agl'Imperadori rispetto alle cause, che s'agitavano nel foro della Chiesa: si legge però stabilito in esso col Canone primo, che volendosi trattare nella Chiesa qualunque causa, e che dispiacendo la decisione di quel foro ad una delle parti, non fusse lecito *in judicium ad testimonium advocari eum, qui cognitor, vel præsens fuit: & nulla ad testimonium dicendum Ecclesiastici cujuslibet persona pulsetur* (*b*): come pure si osservano altri Canoni di disciplina, e col secondo si ordina, che niun Chierico *judicio Episcoporum pro quocumque crimine damnatus*, si difendesse da altri, *interposita pœna damni, pecuniæ, atque honoris, quò nec ætatem, nec sexum excusandum esse præcipimus*, così ivi.

X. Rispetto all'abolimento de' Templi, o sia degl'Altari: *quæ passim per agros, aut vias, tanquam memoriæ Martyrum constituuntur, in quibus nullum corpus, aut reliquiæ Martyrum conditæ probantur, ab Episcopis, qui eisdem locis præsunt, si fieri potest, evertantur. Si autem hoc propter tumultus Populares non finitur, plebes tamen admoneantur, ne illa loca frequentent, ut qui rectè sapiunt, nulla ibi superstitione devicti teneantur*: E questo, perche in que' tempi *per somnia, & per inanes quasi revelationes quorumlibet hominum* da per tutto si fabbricavano Altari (*c*).

XI. E' vero, che col Canone XV. fu detto: *Placuit ab Imperatoribus gloriosissimis peti, ut reliquiæ Idololatriæ non solum in simulacris, sed in quibuscumque locis, vel lucis, vel arboribus omnimodè deleantur* (*d*): ma questo niente ha che fare con quel, che dice Gotofredo.

XII. In ordine all'acquisto de' beni temporali, che fè la Chiesa in questi tempi, ci riserbiamo nel seguente Capitolo far vedere la falsità, con cui parla Giannone.

CAP. V.

(a) *Gothofred. in l. 27. Cod. Theodos. de Pagan.* (b) *Conc. Carthag. ordine temporis III. nomine V. Can. 1. apud Labb. tom. 2. Concilior. col.* 1454.

(c) *Conc. Carthag. V. can. 14. loc. cit. col.* 1456.

(d) *Conc. Carthag. Can. 15. loc. cit. col.* 1457.

C A P. V.

De' Beni temporali della Chiesa da Costantino Magno sino a Valentiniano III.

§. I.

Degl' acquisti temporali delle Chiese da Costantino Magno sino a Valentiniano III.

Chi dice Religione, dice ricchezze, scrisse il nostro Scipione Ammirato (1), *che fu Canonico in Firenze: e la ragione è in pronto, e soggiunge, perch'essendo la Religione un conto, che si tiene a parte con M. Domenedio; ed avendo i mortali in molte cose bisogno di Dio, o ringraziandolo de' beni ricevuti, o de' mali scampati, o pregandolo, che questi non avvengano, e che quelli felicemente succedano, necessariamente segue, che de' nostri beni, o come grati, o come solleciti, facciamo parte, non a lui, il quale Signor dell'universo, non ha bisogno di noi, ma a' suoi Tempj, e a' suoi Sacerdoti. Data, che fu dunque da Costantino pace alla Chiesa, potendosi professar da tutti con piena libertà la nostra Religione, cominciò in conseguenza a crescer quella di beni temporali. Prima di Costantino le nostre Chiese, come una certa spezie d'unione, ed assembramento, reputato illecito, non potevan certamente per testamento acquistar cosa alcuna, non meno, che le Comunità de' Giudei, e gl'altri Collegj, che non aveano in ciò alcun privilegio* (2). *Questi corpi erano ancora riputati, come*

I. È Vero quel, che scrive Giannone, di Scipione Ammirato: egli però niente propenso per l'acquisto de' beni temporali della Chiesa, insensibilmente vorrebbe farne formare da chi non sà, una pessima conseguenza. Scipione Ammirato parla de' Gentili, e de' Cristiani, tanto de' primi Secoli della Chiesa, che degl'altri appresso, e fa veder la profusione delle oblazioni a' Sacerdoti, e Tempj, sì sagri, che profani, e Gentili, e delle Decime, che a' medesimi fussero dovute: lo che ognuno ben vede, quanto conferisca al nostro intento.

II. Tantoche và tutto a proposito ciò, che dicessimo sù tale argomento, che riguarda l' acquisto, ed uso de' beni temporali, che si faceva, tanto a tempo di Gesù Cristo, e de' suoi Apostoli, quanto dal tempo degl' Apostoli, fino a quello di Costantino: del che a bastanza di sopra fu discorso (a): ed ora dovendosi parlare dell' acquisto di essi beni temporali delle Chiese dal tempo di Costantino fino a Valentiniano III., Giannone così scrive: *data da Costantino pace alla Chiesa, poten-*

(a) *Lib.* 1. *cap.* 8. §. 1. e 2.

come persone incerte, e per conseguenza i legati a loro fatti non aveano alcun vigore. Ne' tempi poi del Divo Marco (3) *fu fatto un* Senatus consulto, *col quale si diede licenza di poter lasciare a' Collegj, ed altre Comunità ciò, che si volesse* (4). *Fu perciò rilasciato il rigore, che prima vi era; e quantunque le nostre Chiese, come Collegj illeciti, non potevan esser comprese sotto la disposizione del Senatus consulto, con tutto ciò s'osserva, che nel terzo Secolo, sia per tolleranza, sia per connivenza, cominciavano ad avere delle possessioni: ma subito, che Costantino nell'anno 312. abbracciò la Religione Cristiana rendendo con ciò, non pur leciti, ma venerandi, e commendabili i nostri Collegj, si videro le Chiese abbondar di beni temporali. E perche non vi potesse sopra di ciò nascer dubbio, e maggiormente si stimolasse la liberalità de' Fedeli a lasciargli, promulgò nell'anno 321. un editto, che dirizzò al Popolo Romano, col quale si diede a tutti licenza di poter lasciare ne' loro testamenti ciò, che volessero alle Chiese, ed a quella di Roma spezialmente* (5). *Così Costantino cotanto della Cristiana Religione benemerito arricchì le nostre Chiese, e non solamente per questa via, ma anche per aver ordinato, che si restituissero a quelle tutte le possessioni, che ad esse appartenevano, e che ne' tempi di Diocleziano, e di Massimiano eran loro state tolte, sopra di che promulgò anche un' altr' Editto, rapportato da Eusebio* (6). *Inoltre stabilì, che i beni de' Martiri, se non aveano lasciati eredi, si dessero alle Chiese, come afferma l'Autor della sua vita* (7) d. lib. 2. cap. ult. n. 4. p. 143. vers. *Chi dice*, e seg.

(1) Am-

potendosi professare da tutti con piena libertà la nostra Religione, cominciò in conseguenza a crescer quella di beni temporali.

III. Parimente è vero, che con tal'occasione la Chiesa cominciò *a crescer di beni temporali* con più libertà, e pubblicità: non può negarsi però, che prima di Costantino la Chiesa ne abbondasse per le profuse eredità, che si offerivano, le quali, o si vendevano, e si distribuiva il di loro prezzo, o si conservavano i stabili, e le di loro rendite si applicavano per mantenimento delle Chiese, degl'Ecclesiastici, de' Poveri, de' Spedali, come altrove dicemmo (*a*).

IV. Soggiugne Giannone, che *prima di Costantino le nostre Chiese, come una certa spezie d'unione, ed assembramento, reputato illecito, non potevan certamente per testamento acquistar cos'alcuna, non meno, che le Comunità de' Giudei, e gl'altri Collegj, che non aveano in ciò alcun privilegio:* or in questo sì, ch'egli viene a fare molt' onore *alle Comunità de' Giudei, e degl' altri Collegj*, paragonandole alle nostre Chiese, volendo, che le medesime fussero, *come una certa spezie d'unione, ed assembramento, reputato illecito*, e che perciò, *non potevano certamente per testamento acquistar cos'alcuna.*

V. Mentre, che che sia delle *Comunità de' Giudei, e degl'altri Collegj*, come di Marinaj, Fornaj, ed altri, *che non avevano in ciò alcun privilegio*; le nostre Chiese, se talvolta venivano proibite col fatto per legge del Secolo, per diritto divino però, e di natura ben le competeva, il poter acquistare

come

(a) *D. lib.* 1. *loc. cit.*

(1) Ammir. ne' ſuoi Opuſc. diſc. 7.
(2) L. 2. ff. de Colleg. l. 1. C. de Judæis l. 8. de Hæred. inſtit.
(3) V. Rittershuſ. Com. in l. 12. Tab. de Colleg. jur. cap. 8.
(4) L. 20. ff. de reb. dub.
(5) L. 4. C. Theod. de Epiſc. & Cler. l. 1. C. Juſt. de SS. Eccleſ.
(6) Euſeb. lib. 10. cap. 1. Socrat. lib. 1. Sozomen. Eutrop. & alii.
(7) Auth. vitæ Conſtant. lib. 2. cap. 20.

come in fatti per quel, che ſi è detto, ne' primi tre Secoli, fecero molti acquiſti di queſti beni temporali, e da certi Principi, benche Gentili ſe le permetteva.

VI. Di maniera tale, che Coſtantino in dare la libertà colla ſua legge a' Popoli di laſciare per teſtamento alle Chieſe ciò, che voleſſero, non fè altro, che togliere quell'impedimento, che prima vi era in virtù delle leggi empie, e contrarie, e dichiarare quel diritto, che per legge divina, e naturale le ſpettava, e che ingiuſtamente le veniva tolto.

VII. Quindi ſi vede l'improprietà del ſuo diſcorſo, aſſerendo, che *le noſtre Chieſe, come Collegj illeciti, non potevan eſſer compreſe ſotto la diſpoſizione del Senatus Conſulto*, fatto a tempo del Divo Marco, col quale ſi diè licenza di poter laſciare a' Collegj, e ad altre Comunità, che non erano illecite: poſciache, preſcindendo dal fatto, niun Criſtiano potrà dire, che la noſtra Chieſa ſi componeſſe di Collegio illecito: quando che, come ſcrive S. Cipriano, ella altro non ſia, che *la Plebe ragunata col Sacerdote, il Gregge unito al ſuo Paſtore, & Epiſcopum in Eccleſia eſſe, & Eccleſiam in Epiſcopo* (*a*).

VIII. Così che le noſtre Chieſe, da altri appellandoſi Collegj illeciti di que' tempi, in ſe ſteſſi però erano ben leciti; anzi da alcuni Imperadori per la ſtima, che avevano de' Criſtiani, venivano impiegati al governo delle di loro Provincie, come ſcrive Euſebio, il quale ne porta gli eſempj di Doroteo, e di Gorgonio, ornati di inſigni Magiſtrati, e di molti altri (*b*).

IX. Vuole parimente Giannone, che in abbracciare Coſtantino la Religione Criſtiana nell'anno 312. *le Chieſe ſi viddero abbondare di beni temporali*: e ſoggiugne: *perche non vi poteſſe ſopra di ciò naſcer dubbio, e maggiormente ſi ſtimolaſſe la liberalità de' Fedeli a laſciargli, promulgò nell'anno 321. un' Editto, che dirizzò al Popolo Romano, col quale ſi diede a tutti licenza di poter laſciare ne' loro teſtamenti ciò, che voleſſero alle Chieſe, ed a quella di Roma ſpezialmente.*

X. Sù di che occorre oſſervarſi due coſe: primieramente che non fu Coſtantino il primo, che diè la pace alla Chieſa, e la libertà della Religione, ma Galerio Maſſimino, il quale dopo eſſerſi incrudelito contro i Criſtiani, tocco finalmente dalla mano di Dio con inſanabili, ed orrende ulcere l'anno 311. della noſtra Redenzione promulgò celebre editto, col quale: *ſuis ad ſe accerſitis, perſecutionem contra Chriſtianos ſine dilatione ſedare, & comprimere jubet, lege, & decreto Imperatorio ipſos Chriſtianos Templa ſua exædificare, rem maturare, conſueta officia in illis facere, preces pro Imperii ſtatu fundere. Statim ergo ipſo facto verbis probè conſentiente, edicta Imperatoria in ſingulis Civitatibus palam* divul-

(a) *S. Cyprian. ep. 66. juxta ordin. Epiſcop. Ceſtrien. alias 9. juxta Pamelium.*
(b) *Euſeb. Hiſt. Eccleſ. lib. 8. cap. 1.*

divulgantur, quæ quasi palinodiam, & retractationem injuriarum nobis illatarum complexa sunt in hunc modum (*a*).

XI. In secondo luogo, non potersi negare, che non ostante l'editto di Galerio, tanto si deve la gloria a Costantino il Grande d'aver dato la pace alla Chiesa, quasi il primo, come quello, che molto più si espresse con i suoi editti sù tale proposito, non uno già del 321. come asserisce Giannone, ma più furono: mentre, oltre a quello, se ne pubblicarono degl' altri: e fu, che avendo abbracciato la nostra Santa Religione dopo la vittoria avuta contro il Tiranno Massenzio in virtù del salutifero segno, volle mostrarsi grato al Signore, e così nell'anno 312. unitamente con Licinio Augusto suo Collega pubblicò una Costituzione assolutissima *pro Christianis*.

XII. E come dice Eusebio (*b*), con detta Costituzione rimasero tolti tutti gl'impedimenti, che aveva da' Tiranni qualche volta la Chiesa per l'esercizio della Religione, e per l'acquisto de' beni temporali, perche: *& his, qui erant fortunis suis spoliati, concessit auctoritatem rebus suis, & facultatibus potiundi; & eos, qui iniquum exilium perpessi fuissent, ad proprios lares revocavit; alios item vinculis, omnique periculo, ac metu, quibus per Tyranni crudelitatem vexabantur, penitus eripuit. Ipse porrò Imperator Dei Ministros accersere, cultu, & observantia honorificè complecti, & tum re, tum verbis, tamquam viros Deo suo consacratos humanitus excipere, & maxima benevolentia prosequi cæpit. Quippe licet homines fuerint ipsius formæ habitu ad aspectum abjecti, ab eo tamen non ejus generis existimati sunt: sed quia non hominem, qui sub aspectu oculorum cadit, sed Deum ipsum, qui in eorum Animis insidebat, considerare visus est: illos suæ mentis effecit participes, illos, quocumque iter capiebat, secum duxit; atque ea de re Deum, quem sanctè colebant, sibi credidit fore propitium. Porrò Ecclesiis copiosa suppeditare subsidia, Templa in sublime erecta*, exædificataque adaugere, *plurimis monumentis augustæ Ecclesiæ sacraria illustrare, varia pecuniarum largitione egentium inopiam sublevare*.

XIII. Di modo che, oltre al suddetto editto, molt'altri appresso ne fè pubblicare Costantino il Grande: tra questi, alcuni, che riguardavano, o la restituzione de' beni della Chiesa, o l'immunità de' Chierici, e questi furono del 312. (*c*) o l'innappellabile giudizio de' Vescovi nella conoscenza delle cause, che si agitavano avanti di loro, e questo fu del 314. (*d*), ed altri, de' quali anche quì fa menzione lo stesso Giannone.

§. II.

(a) *Euseb. lib. 8. cap. 28.*
(b) *Euseb. in vita Constant. lib. 1. cap. 33.*
(c) *Baron. ad An. 312. num. 88. e 89.*
(d) *Baron. ad An. 314. num. 37. e seg.*

§. II.

Dell' ingiusto sentimento intorno alla liberalità di Costantino il Grande verso la Chiesa.

MA siccome questo Prencipe per la nuova disposizione, che diede all' Imperio, fu riputato piuttosto distruggitore dell' antico, che facitore d' un nuovo, così anche fu da molti accagionato, che più tosto recasse danno alla Chiesa per averla cotanto arricchita, che l' apportasse utile; poiche in decorso di tempo gl' Ecclesiastici per l' avidità delle ricchezze ridussero la faccenda a tale, che oltre a dimenticarsi del loro proprio ufficio, ad altro non badando, che a tirare, e rapire l' eredità de' defunti, furon cagione di molti abusi, e gravi disordini, che perciò nella Repubblica s' introdussero: tanto che obbligaron i Prencipi successori di Costantino a por freno a tanta licenza.

Ne' suoi tempi S. Gio. Crisostomo (1) *deplorava questi abusi, e si doleva, che dalle ricchezze delle Chiese n' erano nati due mali, l' uno, che i Laici cessavano d' esercitarsi nelle limosine: l' altro, che gl' Ecclesiastici trascurando l' ufficio loro, ch' è la cura dell' Anime, diventavano Proccuratori, Economi, e Dazieri, esercitando cose indegne del loro ministerio.* Loc. cit. p. 144. vers. *Ma siccome. e seg.*

(1) Chrysost. in Matth. hom. 26.

I. SEbbene alcuni gravarono Costantino il Grande con dire, ch' egli fusse stato piuttosto distruggitore dell' antico, che facitore d' un nuovo Impero, e che piuttosto avesse recato danno alla Chiesa con tanto arricchirla, che le avesse apportato utile: si sà però rispetto al primo, che questi calunniatori furono Gentili, tra quali Zosimo, che tanto s' industriò per oscurare le gesta del piissimo Prencipe, e Giuliano Apostata per l'odio, che aveva della nostra Santa Religione: n' è da stupirsi che aggravarono Costantino, perche fomentando le superstizioni, e le Idolatrie, non ebbero piacere, che Costantino distruggesse, ed abolisse alcune inique leggi de' Romani, e ne formasse altre corrispondenti a quelle del Vangelo: siccome all' incontro tant' altri indifferenti Scrittori lo riputarono, e conservatore, e ristoratore dell' Imperio Romano.

II. In quanto al secondo capo, quei, che accagionarono Costantino in dire, che piuttosto avesse recato danno alla Chiesa con tanto arricchirla, di quel che le avesse apportato utile, non è chi non veda, di qual tempra fussero tali Scritori: e basta rapportarne il nome, perche anche chi è poco inteso, possa rimaner sincerato della loro malignità. Tra gl' altri Dante Gibellino Poeta (*a*), Giovanni Witcleff, e con esso i Protestanti: e coll' espressioni, che si leggono nel dicontro, si veda bene, sia anch' egli di questo sentimento, cotant' indegno,

(a) *Dant. Inferno Cant. 19.*

gno, volendosi incolpare Costantino d'aver fatto danno alla Chiesa con arricchirla, perche alcuni Ecclesiastici se ne abusassero: Dunque fa male chi somministra le limosine, perche chi le riceve se ne abusa colle Meritrici, o co' giuochi, o in altra maniera?

III. Questo fu sentimento di Witcleff, come dicemmo, seguitato da' Protestanti, dopo di esso, e discussisi i sentimenti di Witcleff nel Concilio di Costanza (*a*), tra le altre sue bestemmie fu condannata la proposizione XXXIII. la quale così dice: *Sylvester Papa, & Costantinus Imperator erraverunt, Ecclesiam dotando*: come pure la proposizione XXXIX. che parla in questi termini: *Imperator, & Domini Saeculares seducti sunt a Diabolo, ut Ecclesiam ditarent bonis temporalibus*. Lo stesso poi fu confermato da Martino V. con sua particolar Costituzione, che incomincia: *Inter cunctas*, e tra le sue fu la prima.

IV. Sù tal proposito potressimo molto stenderci, in far vedere, che queste donazioni di beni temporali alle Chiese, ed il loro possedimento sia conforme a tutte le leggi, con dare una scorsa a' tempi de' Leviti, e come malamente vengano da' Protestanti interpetrate le parole della S. Scrittura; nientedimeno parlando in qualche occasione tra Cattolici, ci basta aver di sopra notato, sia empio un tal sentimento, che dallo Storico si trascrive, condannato in un Concilio Ecumenico, e poi replicato colla Bolla d'un Pontefice: ed occorrendo, può ognuno sodisfarsi in osservare i Controversisti, che ne trattano diffusamente. Tra questi Bellarmino (*b*).

V. In niente poi giova ciò, ch'egli soggiugne, che per dar freno agli abusi, che si facevano di queste ricchezze, e delle facoltà, che ognuno aveva di lasciare alle Chiese, i Prencipi Successori di Costantino vennero obbligati a porvi mano, cioè a dire colle loro Costituzioni restrittive: del che dovendosi far parola appresso, qui ci basta averlo accennato, e per ora farci memoria, che le suddette leggi, o Costituzioni, o non si provano, o che furono barbare, ed inique.

VI. Siccome S.Gio. Grisostomo, che da Giannone si allega, niente dice di quel, ch'egli pensa, e piuttosto si ricava il contrario: mentre non già si duole delle ricchezze lasciate alle Chiese per lo passato, ma che i Laici tralasciando in que' tempi le solite limosine, gli Ecclesiastici non potendo soddisfare al loro debito co' Poveri, colle Chiese, co' Spedali, venivano obbligati per procacciarsi il bisognevole soccorso, trascurare il proprio officio, ch'è la cura delle Anime, e fare da Procuratori, da Economi, da Dazieri.

VII. Cosicche il Santo Padre lodando la pietà, che si praticava colle profuse limosine in altri tempi, e deplorando i suoi, conchiude, che per detto effetto gli Ecclesiastici venivano obbligati a fare quel, che non dovevano, con dire (*c*): *Nunc autem agros, domos, locationes, vehicula, equos, mulos, mul-*

(a) *Conc. Constant. de anno* 1415. *sess.* 8. (b) *Bellarm. de Membr. Eccl. lib.* 1. *de Cleric. cap.* 26. *per tot.* (c) *S. Jo. Chrysost. homil.* 86. *cap.* 26. *in Matt. ex antiq. version. Aniani.*

multaque alia hujusmodi propter vos, & vestram crudelitatem Ecclesia possidet, e che per conseguenza fussero obbligati ad amministrargli gli Ecclesiastici; quindi è, che poi soggiugne: *modo autem duo quædam mala committuntur. Nam & vos quasi nihil dare debeatis, nihil confertis, & Dei Sacerdotes a Sacerdotio aliena pertractant*: Si vede adunque, donde venivano cagionati i due mali, che da Giannone si vogliono attribuire alle ricchezze lasciate da Costantino alla Chiesa.

VIII. Tantoche poi lo stesso Boccadoro inveendo contro la crudeltà de' Popoli di que' tempi, che non sovvenivano a' bisogni delle Chiese, così conchiude: *Hoc non frustra deploro, sed ut harum rerum mutatio quædam in melius fiat, ut & nos, qui gravem hanc servitutem patimur, misericordiam consequamur, & vos fructus, & thesauros Ecclesiæ præparetis.*

§. III.

Degli Editti di Valentiniano il Vecchio, e di Teodosio il Grande intorno all' acquisto de' beni temporali delle Chiese.

Non erano ancora cinquant'anni passati, da che Costantino promulgò quelle leggi, che per l' avarizia degl' Ecclesiastici sempre accorti in profittarsi della simplicità, massimamente delle donne, fu costretto Valentiniano il Vecchio nell'anno 370. a richiesta forse, come suspicano alcuni, di Damaso Vescovo di Roma, di promulgare altra legge (1), con cui severamente proibì a' Preti, ed a' Monaci di poter ricevere sia per testamento, sia per atto tra vivi qualunque eredità, o roba da Vedove, da Vergini, o da qualsivoglia altra donna, proibendo loro, che non dovessero con quelle conversare, siccome pur troppo licenziosamente facevano, contro alla quale cattiva usanza declamarono ancora Ambrogio, e Girolamo: e questa legge, oltre ad essere stata dirizzata a Damaso, fu ancora fatta pubblicare in tutte le Chiese di Roma, perche inviolabilmente si osservasse. Estese insol-

I. Lo Storico in parlare con tanta generalità, viene ad offendere tutto il Ceto degli Ecclesiastici; quandocche le parole della medesima legge di Valentiniano fanno vedere, che la proibizione non era, che per alcuni Ecclesiastici, o del Ceto degli Ecclesiastici, o di quei, che volevano chiamarsi continenti, e così ivi: *Ecclesiastici, aut ex Ecclesiasticis, vel qui continentium se volunt nomine nuncupari, viduarum, ac pupillorum domos non adeant; sed publicis exterminentur judiciis, si posthac eos affines earum, vel propinqui putaverint deferendos.*

II. Sicche non è vero, che Valentiniano con detta legge, così generale, com' egli dice, *severamente proibì a' Preti, ed a Monaci di poter ricevere sia per testamento, sia per atto tra vivi qualunque eredità &c.* ma solo fu fatta per dar riparo all' abuso, che facevano in Roma del di loro stato li sud-

inoltre Valentiniano questa sua Costituzione a' Vescovi, ed alle Vergini a Dio Sacrate, a' quali insieme con gl' altri Chierici, e Monaci proibì simili acquisti (2).

Venti anni appresso per le medesime cagioni fu astretto Teodosio il Grande a promulgarne un'altra consimile (3) *per la quale fu vietato alle Diaconesse per la soverchia conversazione, che tenevan con gl' Ecclesiastici, di poter lasciare a' Monaci, o Chierici le loro robe in qualunque modo, che tentassero di farlo, anzi questo Prencipe vietò ancora alle medesime Diaconesse di potter lasciare eredi le Chiese, e nemmeno i poveri stessi, ciò, che Valentiniano non osò di fare: se bene Teodosio dopo due mesi rivocò in parte questa sua legge, permettendo* (4) *alle Diaconesse di poter lasciare a chi volessero i mobili: ancorche l' Imperatore Marciano nella sua Novella* (5) *reputasse in tutto aver rivocata Teodosio la sua legge, siccome in fine volle far egli, di che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi lodatissimi Commentarj* (6). Loc. cit. pag. 145. verf. *Non erano*. e seg.

(1) L.20. C.Theod. de Episc. & Cleric.
(2) L.22. Cod. eod. tit.
(3) L.27.C.Theod. de Ep. & Cler. Sozom. lib.7. c.16.
(4) L.28. C.Theod. eod. tit.
(5) Marcian. Novell. de Testam. Cl.ult.
(6) Got. l.28. C.Theod. eod. tit.

suddetti particolari Ecclesiastici? e S. Damaso Papa, come lo stesso Giannone suspica con altri, e tra essi il Cardinal Baronio, s'indusse ad insinuarla a Valentiniano, perche laddove non giovava la Religione, ne l' osservanza de' Canoni, e li suddetti particolari Ecclesiastici, ch' erano tanti ciurmadori, cicaloni, e vagabondi, che sotto specie di santita frequentando le Case delle Vedove, e pupilli, con sordide, ed artificiose adulazioni carpendo i loro beni, disprezzavano gli ordini del Papa, con una tal legge, e timore, che se gl' incuteva coll' autorità del Secolo, s' inducessero a' loro doveri.

III. E questo è quel, che scrive sù di ciò il lodato Cardinal Baronio (a), *Verisimile est, ipso Damaso id agente, ab iisdem Imperatoribus* (cioè Valentiniano, Valente, e Graziano) *ejusmodi fuisse editam sanctionem adversus divinorum decretorum contemptores, ad demoliendam Clericorum, & Monachorum ejusmodi quæstuariam, ac sordidam officinam; ut qui contemnerent sancta Evangelii præcepta, & pro nihilo ducerent Sacros Conciliorum Canones; ipsorumque Romanorum Pontificum decreta quælibet deriderent, sic saltem itidem procaces ab ipso Imperatore Valentiniano compescerentur*.

IV. Con che si fa chiaro, per qual causa fusse stata pubblicata questa legge, e per qual motivo si suppone, che si fosse indotto S. Damaso a volerla: e che perciò non sia vero, com' egli asserisce, che col mezzo di essa generalmente fusse proibito *a' Preti, ed a' Monaci di poter ricevere, sia per testamento, sia per atto tra vivi qualunque eredità, o roba da Vedove, da Vergini, o da qualsivoglia altra donna*: poiche non può dubitarsi, sia la medesima ristretta solamente a danno di que' Ecclesiastici, o altri, che fussero del Ceto degli Ecclesiastici, o di

(a) *Baron. ad An. Christi 370. n.123.*

o di quei, che volessero appellarsi Continenti, i quali *sub pretextu Religionis* s' introducevano, ed ingannavano le Matrone Romane, ed i Pupilli, con espiscarne le loro eredità.

V. Nemmeno sussiste voler dire, come asserisce Giannone, che questi tali venissero esclusi da qualunque eredità, o roba, sia per testamento, sia per atto tra vivi: essendocche ciò espressamente vien loro riserbato in detta legge: *Cæterum si earum, qui voluntate percipiunt, ad quarum successionem, vel bona jure civili, vel edicti beneficii adjuvantur, capiant ut propinqui*.

VI. Così nè anche con questa legge restavano pregiudicate le Chiese, ed i Luoghi pii, come coll' autorità di S. Girolamo asserisce il Cardinal Baronio (*a*): *Qua quidem* (lege) *nequaquam prohibentur Ecclesiæ* (così ivi) *hæreditates accipere, vel legata, vel quid hujusmodi, sed Ecclesiasticæ personæ, sive Clerici, sive Monachi, qui continentium nomine honestabantur: ut plane intelligas hosce nebulones privatim aucupantes hæreditates, tanquam harpias quasdam inhiantes Matronarum divitiis, & impuris moribus contra fœdantes proscribere ab Urbe studuisse ipsos Imperatores*.

VII. Quanto poi ad Ambrogio, e Girolamo, che declamassero una tal cattiva usanza, com' ei dice, e che *questa legge, oltre ad esser stata dirizzata a Damaso, fu ancora pubblicata in tutte le Chiese di Roma, perche inviolabilmente si osservasse*: quest' anche noi lo confessiamo, cioè, che S. Ambrogio, e S. Girolamo *eodem ferme tempore invehebantur in Clericos bonis Viduarum anhelantes*: Così pure, che la detta legge fusse dirizzata a S. Damaso: è vero parimente, che fu quella pubblicata nelle Chiese di Roma, ma di ordine del Papa, non già dell'Imperatore: mentre, come attesta il più volte lodato Cardinal Baronio (*b*), *id minime reperiatur, ab iisdem Augustis fuisse præceptum, nec exemplum ullum præcesserit, ut Imperatoriæ sanctiones in Ecclesiis legerentur, sed affigerentur illæ in Albo Prætoris*.

VIII. Asserisce egli parimente, che *estese inoltre Valentiniano questa sua Costituzione a' Vescovi, ed alle Vergini a Dio sacrate, a' quali insieme con gl' altri Chierici, e Monaci proibì simili acquisti*: Sopra di che bisogna avvertire, come questa tal legge, ch' è la ventidue, che da lui si allega sotto il titolo *de Episcopis, Ecclesiis, & Clericis*, presa dal suo Gotofredo nel Codice Teodosiano, non si riporta nel Codice di Giustiniano, ne di essa fa parola il Cardinal Baronio, attento Registratore delle materie Ecclesiastiche, siano favorevoli, che contrarie all' Immunità.

IX. Come pure bisogna avvertire, che la detta legge, che è la vigesima del medesimo Codice Teodosiano, sta diretta a S. Damaso Papa, il quale, come suspica esso stesso, l'insinuò per dar freno col braccio del Secolo alli suddetti particolari Ecclesiastici, e ciurmadori di Roma, e la legge ventidue, della quale parliamo, sta diretta al Preside dell' Epiro nuovo: e quindi può ben riflettersi, di qual valore sia la sua origine, e quali siano stati gli effetti: tanto più, che quando anche non patisca quest' eccezioni, dandosi nella medesima un' atte-

Dd tenta

(a) *Baron. loc. cit. n.121.* (b) *Baron. loc. cit. d. n.123.*

tenta considerazione, non si ritroverà così generale, come a suo piacere si spiega da Gotofredo, dal quale ha copiato Giannone: oltrecchè, conosciutasi la iniquità di tali leggi, tanto le suddette, quanto l'altra, della quale appresso si parlerà, con legge contraria furono rivocate:

X. In continuazione del suo impegno pur anche asserisce Giannone, che *Venti anni appresso per le medesime cagioni fu astretto Teodosio il Grande a promulgare un' altra consimile, per la quale fu vietato alle Diaconesse per la soverchia conversazione, che tenevano cogli Ecclesiastici, di poter lasciare a Monaci, o Cherici le loro robe in qualunque modo, che tentassero di farlo; anzi questo Prencipe vietò ancora alle medesime Diaconesse di poter lasciare Eredi le Chiese, e nemmeno i Poveri stessi, ciò, che Valentiniano non osò di fare.*

XI. Quest'appunto è quel, che dice Gotofredo in parlare di una tal legge, la quale è la vigesimasettima in ordine sotto il titolo di sopr'allegato, riportata nel Codice Teodosiano: e quando voglia osservarsi con attenzione, ed indifferenza, vedrassi, che non è così generale, come da essi graziosamente si asserisce: imperciocchè colla medesima vengono escluse le Chiese, i Chierici, ed anche i Poveri dal conseguire alcuna cosa, o di mobile, o di stabile per testamento dalle Diaconesse, come parimente venivano escluse dal conseguire per donazione tra vivi gli ornamenti, e le suppellettili delle medesime; ma non per atto tra vivi si escludono dal poter conseguire dalle medesime Diaconesse le rendite de' di loro predj per la libera facoltà, che se le dà di disporne.

XII. Il fatto è, che con questa legge dopo essersi stabilito, che passando qualunque Donna allo stato di Diaconessa, dovesse destinare persona idonea, che avesse cura de' suoi beni, e poi parlando dell'uso delle rendite de' loro stabili, così dice: *Ipsa tantum prædiorum suorum redditus consequatur; de quibus servandi, abalienandi, donandi, distraendi, relinquendi, vel quod superest, vel cum in fata concedit, & libera ei voluntas est, integra sit potestas.* Con che si fà chiaro, che la proibizione di una tal legge non è così generale, come da loro si riporta.

XIII. Soggiugne poi Giannone, che *Teodosio dopo due mesi rivocò in parte questa sua legge, permettendo alle Diaconesse di poter lasciare a chi volessero i mobili, ancorchè l'Imperador Marciano nella sua Novella riputasse in tutto aver rivocato Teodosio la sua legge.* Con che costoro vogliono, che questa legge, ch'è la vigesimaottava posta sotto il titolo suddetto, fatta due mesi dopo dallo stesso Teodosio fusse rivocatoria della prima, non già in tutto, ma in parte; e confessano all' incontro, che Marciano Imperadore in promulgare la sua Novella la voglia in tutto rivocatoria.

XIV. Questa controversia, che i medesimi su tal proposito promuovono, lasciamo, che senza molto studio si veda in darsi una scorsa alla detta legge rivocatoria di Teodosio, ch'è la vigesimaottava del titolo *de Episcopis* del suddetto Codice Teodosiano, e si riporta distesa dal Cardinal Baronio (*a*): ed è certo, che in quel, che riguarda la libertà di disporre, questa resta illesa nelle Diaco-

(a) *Baron. ad an. 390. num. 71.*

confesse, ed in tutt'altro, che può appartenere alla Religione de' Fedeli verso Iddio, ed al compatimento, ed ajuto verso i Poveri.

XV. Egli, il piissimo Imperador Teodosio, avvertito dell'inganno, col quale era stato indotto a pubblicare la detta legge contraria ad una tal libertà colle ammonizioni del zelante Vindicatore della libertà Ecclesiastica S. Ambrogio, severo Censore de' Prencipi, tosto la rivocò, senza badare a queste sottigliezze di Gotofredo: Su di che così parla il più volte, e mai a bastanza lodato Cardinal Baronio (a): *Cum autem Mediolani hæc sancierit Imperator, ex causis (ut sibi videbatur) legitimis persuasus: quoniam dum ultor sceleris exsurrexit, compressit etiam innocentes; occurrit quamprimum vindex Ecclesiasticæ libertatis severus Regum censor Sanctus Ambrosius; qui editam sanctionem ex ea parte compulit abrogari, qua periclitabatur Fidelium erga Deum religio, & erga pauperes misericordia: alia verò ex parte, qua Apostolica institutio conservabatur immunis (nam Pauli præceptio est (b), ne vidua eligatur minor sexaginta annorum) sivit in suo robore perdurare. Theodosius igitur, Dei obtemperans Sacerdoti, adversantem pietati a se editam sanctionem, contraria lege promulgata, abolevit.*

XVI. In questi termini adunque, e non altrimenti, Teodosio spiegò, e rivocò la suddetta sua prima Costituzione. In ciò convenendo l'Imperador Marciano, che principiò il suo Impero non molto dopo di Teodosio il Grande, e poteva ben venir informato, quale fu di questo fusse la sua mente, non è chi non veda, sia un sogno asserire il contrario.

XVII. Oltre di che in tal forma deve considerarsi, che fusse ben propria, e conforme alle precedenti Costituzioni di Costantino, il quale diè libertà a'suoi Popoli di disporre de' loro beni a favore delle Chiese, de' Chierici, de' Poveri, o per dir meglio, tolse loro quell'impedimento, che prima vi era in virtù dell'empie, e contrarie leggi, e dichiarò quel diritto, che per legge divina, e naturale li competeva, come sopra dicessimo (c): e perciò ragionevolmente Marciano colla sua Novella dichiarò, che la seconda legge di Teodosio fusse rivocatoria dell'altra, e di nuovo espressamente non solo rivocò la medesima, ma anche quella di Valentiniano, e ridusse questa faccenda al proprio suo dovere, come può osservarsi dal tenore di essa, e nè da Giannone s'impugna, anzi dal Gotofredo positivamente si attesta.

(a) *Baron. loc. cit. num. 70.* (b) *1. ad Timoth. 5.*
(c) *Cap. 5. §. 1.*

§. IV.

Degl' Editti de' Principi, e de' Statuti del Secolo intorno agl' acquisti temporali delle Chiese.

I *Padri della Chiesa di questi tempi non si dolevano di tali leggi, nè che i Principi non potessero stabilirle, nè lor passò mai per pensiero, che per ciò si fosse offesa l'immunità, o libertà della Chiesa; erano in questi tempi cotali voci inaudite, nè si sapevano; ma solamente dolevansi delle cagioni, che producevano tali effetti, e che mossero quegl'Imperadori a stabilirle, cioè di loro medesimi, e della pur troppa avarizia degl'Ecclesiastici, che se l'aveano meritate: ecco, come ne parla S. Ambrogio* (1): Nobis etiam privatæ successionis emolumenta recentibus legibus denegantur, & nemo conqueritur. Non enim putamus injuriam, quia dispendium non dolemus &c. *Più chiaramente lo disse S. Girolamo* (2) *scrivendo a Nepoziano*; Pudet dicere, Sacerdotes Idolorum, Mimi, & Aurigæ, & Scorta hæreditates capiunt, solis Clericis, ac Monachis hac lege prohibetur: & non prohibetur a Persecutoribus, sed a Principibus Christianis. Nec de lege conqueror, sed doleo, cur meruerimus hanc legem Cauterium bonum est; sed quo mihi vulnus, ut indigeam cauterio? Provida, securaque legis cautio: & tamen, nec sic refrenatur avaritia, per fidei commissa legibus illudimus &c. *Così è, che in questi tempi s'apparteneva alla giurisdizione, e potestà del Principe il rimediare a questi abusi, e dar quella licenza, o porre quel freno intorno agl'acquisti de' beni temporali delle*

I. Chi sà leggere ben vede l'abbaglio, che prende Giannone, asserendo, che *i Padri della Chiesa di questi tempi*, cioè da Costantino sino a Valentiniano III., de' quali si parla nel corrente Capitolo, *non si dolevano di tali leggi, ne che i Principi non potessero stabilirle*: posciache in ogni libro, che s'apre de' Padri de' medesimi tempi, a caratteri aperti si osserva con quanto zelo, e circospezione si siano loro portati per la conservazione, e difesa della libertà della Chiesa ne' suoi diritti.

II. Egli cerca prevalersi dell'autorità di S. Ambrogio, e nel precedente paragrafo si è mostrato, che questo gran Santo, acerrimo vindicatore della libertà della Chiesa, fu quello, il quale si adoprò, che Teodosio rivocasse la sua legge: e l'autorità, o siano le parole, che da esso si trascrivono di questo Santo Padre unendosi colle precedenti, che da lui si tralasciano, provano il contrario, e che non facesse, che un gran pianto per l'esagerate leggi.

III. Perche si abbiano presenti, così dice (*a*): *Scribuntur testamenta Ministris Templorum, nullus excipitur, profanus nullus ultimæ conditionis, nullus prodigus verecundiæ. Soli ex omnibus Clerico commune jus clauditur: nulla legata, vel etiam gravium Viduarum nulla donatio, & ubi in moribus non deprehenditur culpa, tamen officio mul-*

(a) *S. Ambros. libel. ad rer. relat. Symmac.*

delle Chiese, ch'e' riputava più conveniente al bene del suo Stato. Ciò, che ne' Secoli men'a noi remoti in tutti i Dominj d'Europa fu dagl'altri Principi lodevolmente, e senza taccia di temerità imitato. Così Carlo M. di gloriosa memoria praticò nella Sassonia; e nell' Inghilterra Odoardo I. e III., ed Errico V. (3). *Nella Francia lo stesso fu osservato da S. Lodovico* (4), *ch'è cosa molto notabile, e poi successivamente confermato da Filippo III. da Filippo il bello, da Carlo il bello, da Carlo V. da Francesco I. da Errico II. da Carlo IX., e da Errico III. Ed abbiamo un Arresto presso Papponio* (5), *per cui il Senato di Parigi proibì i nuovi acquisti a' Cartusiani, e Celestini. Nella Spagna Giacomo Re d'Aragona* (6) *statuì simili leggi ne' Regni soggetti a quella Corona; siccome nella Castiglia, in Portogallo, ed in tutti gl'altri Regni di Spagna osservarsi il medesimo, ci attestano Narbona, e Lodovico Molina* (7), *ed in varj luoghi di Germania, e della Fiandra si osservano consimili statuti* (8). *Nell' Olanda Guglielmo III. Conte con suo Editto dell'anno* 1328. *lo proibì severamente* (9). *E nell'Italia in Venezia, ed in Milano si pratica il medesimo*(10): *ne vi è provincia in Europa, nella quale i Principi non riconoscano appartenere ad essi, ed alla loro potestà fornire i loro Stati di simili provedimenti*. Loc. cit. d. p. 145. vers. *I Padri*.

(1) Ambros. libel. ad rer. relat. Symac.
(2) Hier. ep. 2. ad Nepot. de vit. Cler.
(3) Pet. Greg. de Repub. lib. 13. cap. 16. Polid. Virg. lib. 13. Hist. Anglie.
(4) Jo. Fab. ad l. Quoties. C. de Reivind.
(5) Pap l. 1. Rhapsod. ar. 7. art. 3.
(6) Petr. Belluc. in Specul. Princ. tit. 14.
(7) Narbon. lib. 35. Gl. 5. n. 30. tit. 3. lib. 1.

mulcta praescribitur. Quod Sacerdotibus Phani legaverit Christiana Vidua, valet, quod Ministris Dei non valet? Potrà dunque dirsi senza offesa della verità, che il Santo Padre non si dolesse di queste inique leggi?

IV. Molto più vano gli riesce il poter nasconder con ogni arte i risentimenti di dolore, che avea di queste leggi S. Girolamo: quandocche le stesse parole, che da lui si trascrivono, non possono esser più chiare, dicendo (a): *E come? I Sacerdoti degl' Idoli, i Buffoni, i Cocchieri, le Meretrici ricevono l'eredità: e che a' soli Chierici, ed a' Monaci con questa legge si proibisce, e non si proibisce da' Persecutori, ma da' Principi Cristiani?* E poteva forse S. Girolamo con maggior chiarezza esporre il suo dolore sù tal proposito?

V. E' chiaro adunque, e noi lo confessiamo, che questi Santi Padri si dolevano della causa delle leggi del Secolo per l'abuso, che taluni indegni d'esser nel numero degl' Ecclesiastici facevano del di loro affettato mestiere per estorcere i beni temporali dalle Vedove, dalle Diaconesse, e simili.

VI. Parimente è chiaro, che i Santi Padri solamente si dolessero de' Principi, che si abusavano dell'autorità col mezzo di dette leggi in pregiudizio di quella libertà, che hà ogn'uno di disporre della sua roba, e che per diritto Divino, e naturale compete a' Chierici, alle Chiese, a' Poveri, come si è detto nel precedente paragrafo.

VII. Quindi è, che lo stesso Teodosio avvertito da S. Ambrogio, non ebbe difficoltà di rivocare la sua legge, e che quantunque si sospettasse, che Valentiniano fusse il primo a formare una

(a) *S. Hieron. ep. 2. ad Nepot. de Vit. Cleric.*

lib. 1. nov. recompil. Molin. de contr. tit. 2. d. 140. l. 2. t. 8.

(8) Gaill. lib. 2. obser. 32. n. 5. Chopin. de doman. Franc. lib. 1. tit. 14. Christin. tom. 1. decis. 201.

(9) Brant. 1. Hist. der. Reform. 1. p. 25. Ant. Matt. manud. ad jus Can. lib. 2. tit. 1. Bodin. de Rep. lib. 5. cap. 2.

(10) Bossius de poenis n. 43. Signorol. de Homedeis cons. 21. Statut. Civit. Mediol. nov. compil. tit. de poen. colleg.

una tal legge meno convenevole contro alcuni Ecclesiastici ad insinuazione di S. Damaso Papa, giacche colle divine leggi, e colla sua autorità non poteva correggergli, non può dubitarsi, che Marciano rivocasse, non solo la legge di Valentiniano diretta a S. Damaso, ma ben anche l'altra diretta al Preside dell'Epiro nuovo, come altresì quella di Teodosio.

VIII. Di maniera che abolite, e cassate le suddette leggi contrarie, rimasero nel di loro vigore quelle di Costantino, e di Marciano: tanto che queste da Giustiniano furono inserite nel corpo delle Leggi Romane, e non già quelle di Valentiniano, e di Teodosio (*a*), e con esse ci aggiunse Giustiniano dell'altre, che promulgò per dar maggior forza alle donazioni fatte alle Chiese, ed a i Monasterj, e per torre via tutte le difficoltà (*b*). Anzi è da riflettersi, che secondo le leggi di Giustiniano, raccolte nel Codice, quei, ch'entravano ne' Monasterj perdevano la facoltà di testare, ed i di loro beni appartenevano a' Monasterj, come dedicati al Signor Iddio (*c*).

IX. Soggiugne Giannone, *Così è, che in questi tempi si apparteneva alla giurisdizione, e potestà del Principe il rimediare a questi abusi, o dare quella licenza, o porre quel freno intorno agl'acquisti de' beni temporali delle Chiese, ch'e' riputava più conveniente al bene del suo stato*: Grand'Iddio! E donde egli mai ricava una tale conseguenza? Noi sì, che per quanto si è detto ne' precedenti paragrafi, ed in questo, potressimo con tutta franchezza dire: *Così è*, cioè che la sua sediziosa proposizione mai ebbe luogo, ne in questi tempi, de' quali parliamo, che da Costantino fino a Valentiniano III. nè prima.

X. Tralascia il medesimo far parola sù tale proposito de' religiosissimi Principi, stati appresso, dopo Valentiniano: perche sarebbe stato troppo ardimento il denigrare ancora la pietà de' medesimi, i quali a gara da per tutto concorrevano a fondar Chiese, e Monasterj, ed arricchirgli con beni temporali, con Signorie, con giurisdizioni. Anche prima di Valentiniano III. quando non volendo i Principi, che si distraessero i beni temporali dalle Chiese, e Monasterj, e dando loro braccio, Lione Augusto proibì con sua special Costituzione, inserita nel Codice di Giustiniano (*d*), che non si alienassero. In ciò non furono meno pii i Visigoti medesimi, i Longobardi.

XI. Cosicche venendo egli a parlare de' tempi più in quà, dice, che *ne' Secoli meno a noi remoti in tutti i Dominj di Europa fu dagl'altri Principi lodevolmente, e senza taccia di temerità imitato*. Questi Principi non incorsero in essa taccia di temerità, perche non praticarono quel, che esso vuole; ma bensì potrebbe meritarla ogn'altro, che con franchezza l'asserisse: e taluni, che fecero il contrario, sà

(a) *L. 1. e l. 13. C. de Sacros. Eccles.* (b) *L. Quoniam l. Illud C. de Sac. Eccl.*

(c) *L. Ingressi C. de Sacros. Eccles. ex Authen. de Monachis §. Illud quoque collat. 1. const. 5.* (d) *L. Jubemus 12. Cod. de Sacros. Eccles.*

sà bene ognuno, che abbia picciola cognizione della Storia Ecclesiastica, i rimproveri del mondo Cattolico, e come furono trattati dalla Chiesa.

XII. Nota egli in primo luogo Carlo Magno, e dice: *Così Carlo Magno di gloriosa memoria praticò nella Sassonia: e nell'Inghilterra Odoardo I. e III. ed Errico V.*, e ne porta per testimonio Pietro Gregorio, e Polidoro Virgilio, quali ne' luoghi, che s'allegano da Giannone, affatto niente di ciò dicono, ne sappiamo, se ne parlino altrove: ma piacendoci discorrerne ordinatamente.

XIII. Quanto a Carlo Magno. Questo stesso asserisce Antonio Bovio (*a*), cioè *di Carlo Magno* (così ivi) *non ho mai letto, che in Sassonia vi fusse tale legge: ma se la fece, si ha da tener per fermo, che la facesse di consenso de' Vescovi, essendo che esso non promulgava manco le leggi civili senza il consenso de' Vescovi, come si può vedere nelle Prefazioni delle sue Capitolari.*

XIV. Rispetto all'Inghilterra, Virgilio Polidoro niente affatto parla di legge alcuna di Odoardo III. e di Errico V. sù tale soggetto: e solo egli parla delle leggi di Odoardo I. Re d'Inghilterra intorno agl'acquisti temporali delle Chiese nel libro XVII. della Storia Anglicana: e tale legge non fu universale, ma solo particolare per alcuni Collegj di Monaci: quale di poi col risentimento di Papa Niccolò IV. fatto per mezzo del suo Legato, fu costretto rivocarla: *Supervenit tandem Legatus* (cioè Bartolomeo Vescovo di Grosseto) *& una cum Joanne Peccano Archiepiscopo Cantuariense, Regem, iniquitatis, & impietatis redarguit, legemque abrogare, & Ecclesiis, Ecclesiasticisque rebus, ac Personis libertatem restituere coactus est* (*b*), e come nota Ferdinando de Bastidia, se il Re non rivocava una tal legge, era in pericolo della sua rovina per la ribellione, che per essa s'era cagionata ne' suoi Sudditi (*c*): e vien'essa condannata da mille Teologi, che scrissero in difesa del Decreto di Paolo V. contro Fra Paolo Servita (*d*).

XV. Passando Giannone a parlar della Francia, dice, che *lo stesso fu osservato da S. Lodovico, ch'è cosa molto notabile, e poi successivamente confermato da Filippo III., da Filippo il bello, da Carlo il bello, da Carlo V., da Francesco I., da Errico II., da Carlo IX., e da Errico III.* Rispetto a S. Ludovico, si serv'egli dell'autorità di Gio: Fabro, e questo non parla, che dell'alienazione de' Feudi, con dire, che in Francia per consuetudine, confermata con Regj Editti, questi non si trasferiscono nelle mani morte (*e*): e trattandosi di Feudi, il negozio merita molta considerazione. Degl'Editti degl'altri Re, che da lui si citano, lo stesso non ne porta testimonianza alcuna.

XVI. Per altro, che che fusse delle suddette leggi, ed editti, il costume presente di Francia si restringe al diritto dell'amortizzazione, di cui Ludovico di Hericourt, Avvocato del Parlamento di Francia, tradotto dal Francese in nostra lin-

(a) *De Respons. ad Considerat. Pauli Servitæ part. 3. ad 10. argum. f. 41. & 46.*
(b) *Zovius Annal. ad An. 1291.* (c) *Ferdinando de Bastidia in Antidoto ad Consider. Paul. Servit. in respons. ad Arg. 47. fol. 125.* (d) *Theologi Servitæ in Defens. Censur. Pauli V. cap. 7. fol. 142. Antonius Bovius in Respons. ad Consider. Paul. Servit. p. 3. ad 10. Arg. fol. 42.* (e) *Jo: Faber. ad l. Quoties C. de revind.*

lingua dice (*a*): *L'amortizazione comprende la permissione, che il Re accorda alle persone di mano morta, di posseder beni immobili in Francia in tutta proprietà, ed il Dazio, che le dette persone di mano morta sono obbligate a pagare al Re per ottener questa permissione. Questa tassa è una specie di ricompensa, ch'è dovuta al Re a cagione, che i beni passando in potere di persone di mano morta, escono in qualche maniera fuori del commercio, e non producono più i diritti, onde il Re trarrebbe del profitto, se questi beni fussero rimasti nelle mani de' particolari.*

XVII. Quest'adunque è l'osservanza, che abbraccia, e Secolari, ed Ecclesiastici, e come nota lo stesso Hericourt, trae la sua origine dall'indennità dovuta al Principe Padrone diretto de' Feudi, e rispetto agl'allodiali, e liberi, benche in proprietà siano de' Sudditi, rimangono con tutto ciò obbligati a pagar qualche cosa per le lettere di amortizazione, come peso reale affisso a' medesimi per tutti i pesi presenti, e futuri, e come tali passano collo stesso vincolo nelle mani, tanto di Ecclesiastici, che di Secolari: e così anche si parla dal Fleury nelle sue Istituzioni Canoniche (*b*): e tutte le altre leggi, che vi sono in Francia, e che da esso si citano, non parlano, che di questi beni Reali, o Feudali, o Censuali, e per conseguenza in niente questo conferisce all'intento di Giannone.

XVIII. In ordine all'Arresto, così scrive Giannone: *ed abbiamo un Arresto presso Papponio, per cui il Senato di Parigi proibì i nuovi acquisti a' Cartusiani, e Celestini*: che che sia dell'autorità di Papponio, che da lui si allega, egli non è generale, ma solo parla di alcuni beni particolari de' Cartusiani, e Celestini per le cause particolari, che in que' tempi concorrevano in essi, per cui volendo dar riparo al rilasciamento della disciplina, Alessandro III. scrisse all'Ordine Cisterciense (*c*), e lo stesso fè Innocenzo III. (*d*); e poi fù stabilito in un di loro Capitolo generale, che non più si ricevessero simili beni, se non per fondazione di nuovi Monasterj, con obbligo di pagar le decime, confermato dal Papa, come si riporta nel Capitolo *Nuper de Decimis*; steso agl'altri Regolari, che godevano l'esenzione delle decime: e che perciò quest'Arresto nemmeno ha che fare coll'impegno di Giannone, potendo riguardare i beni feudali, censuali, o altri obbligati a' pesi reali.

XIX. Passa Giannone in Spagna, e così dice: *Nella Spagna Giacomo Re d'Aragona statuì simili leggi ne' Regni soggetti a quella Corona, siccome nella Castiglia, in Portogallo, ed in tutti gl'altri Regni di Spagna osservasi il medesimo.* In quanto alla Castiglia, Pietro Belluga, che da lui si allega (*e*) non parlando, che de' beni di proprietà, e giurisdizione del Re, niente giova al suo intento, perche il Re, come Padrone diretto poteva imporre un Canone perpetuo, che ivi si chiama *Realengo*, e queste sono le sue parole: *Sic jure dixit Rex Jacobus; quod omnia a principio fuerunt in vero, & proprio dominio suo ex ipsa belli acquisitione,*

(a) *Ludovic. d'Hericourt. Avvoc. del Parlam. di Fran. Trattat. delle leggi Eccles. di Francia part.3.cap.3.n.8.p.210.* (b) *Fleury Instit. Canonic. part.1. cap. 29. melius part. 2. cap. 12. §. 5.* (c) *V. Van. Espen. part.1. tit. 29. cap. 3. num.14. e quivi si leggono le lettere di Alessandro III.* (d) *Registr. Innoc. lib. 16. ep. 83. juxta antiq. ordin. Gonzal. in 2. Decretal. tit. 30. cap. 34. in Notis.*

(e) *Bellug. in Specul. Princip. rubr.* 14.§. Veniamus ad amortizationem *n.*30.

stitione , & sic de jure gentium ex justitia , & jure merito Rex in traditione rei suæ illam potuit legem efficere . & conditionem apponere &c. ut bona de Realengo ad quemcumque transeant , etiam ad Clerum , subeant onera realia , & quod in manum mortuam , scilicet in Ecclesiam , non possint transire sine Principum jussu , & licentia , quasi a principio bonis affectis Regni legibus : E lo stesso asseriscono il Matteù , Solorzano , il Pereira (*a*).

XX. Quest'ultimo, cioè il Pereira , rispetto alle leggi di Portogallo ; vuole, che ciò seguisse *vigore concordiæ a Sede Apostolica confirmatæ* (*b*): Alfonso di Narbona celebre Giureconsulto di Toledo, che si allega da Giannone, quantunque dica , che il Re Alfonso proibisse il trasferimento de' beni immobili alle Chiese , Monasterj , e Luoghi pii , ch'erano nella Città di Toledo; nientedimeno egli lo detesta , e coll'autorità di Canoni , ed altri conchiude : *satis perspicuum est , non licere per legem , vel statutum decernere , ne profana bona in Ecclesiam transferantur , nec quod quisquam trahatur authoritate Signorelli :* quale avea scritto diversamente (*c*).

XXI. Appresso passa Giannone in Germania , e così asserisce : *in varj luoghi della Germania, e della Fiandra si osservano simili statuti.* Egli si serve dell'autorità di Gaillo,di Copino, e d'altri: ma questi non ne parlano a proposito. Quanto alla Fiandra,niente ne dice il Copino: ne parla però il Bodino (*d*), il quale, quantunque vedesse condannata la sua Opra *de Republica* per decreto di Clemente VIII. li 15 Ottobre 1592. non tralasciò con tutto ciò asserire, che questa empia legge de' Conti di Fiandra non durò , che fino al tempo di Urbano V. , dal quale sotto gravi censure fu proibita : *quæ lex* , così scrive Bodino , *tamen antea lata fuisse videtur cum Belgarum Comites Sacerdotum hæreditatem olim Fisco vindicarent quoad Urbanus V. Pontifex Maximus interdictionis pœna vetuisset .*

XXII. Il Cristineo , che si cita da Giannone, parla dell' Editto di Carlo V. per il Brabante de' 19. Ottobre 1520. ; esso stesso però asserisce , che ne' Supremi Tribunali si è sempre dubitato , *an hujusmodi Constitutiones rerum immobilium acquisitiones evertentes valeant , defendique possint ?* E vuole , fusse cosa pericolosa , come contraria alla libertà della Chiesa , cita il dottissimo Pacquet nel Trattato *de Amortizatione* , e conchiude , che non è stata costante la pratica di questo Editto (*e*) .

XXIII Van-Espen trascrive il suddetto Editto di Carlo V. , e lo difende : si sà però, quanto egli facesse mal'uso del suo talento, quanto fusse contrario alle massime della Chiesa, ed alla sua dottrina , ed attaccato a quella di Giansenio ; di sorte , che l'Imperador Carlo VI. fè lacerare una sua Opera , come ingiuriosa

E e alla

(a) *Matteù de Regim. Regni Valentiæ cap. 2. §. 5. num. 44. Solorzan. de Jur. Ind. lib. 3. cap. 20. num. 45. Pereir. de Man. Reg. cap. 37. num. 1.*

(b) *Pereir. loc. cit.* (c) *Alfons. Narbon. in 3. part. novæ recompil. leg. Hispan. lib. 1. tit. 3. l. 35. glos. 2. num. 30. usque ad 34.*

(d) *Bodin. nella sua Repubblica lib. 5. cap. 5.* (e) *Paolo Cristineo tom. 1. decis. 201.*

alla Sede Apostolica, da esso pubblicata l'anno 1725. e per sentenza fu obbligato ritrattare detto suo scritto; e sospeso dall' esercizio degli Ordini, e de' suoi impieghi, se ne fuggì in Olanda, ove morì.

XXIV. Intorno alla Germania Antonio Bovio dice, che *se in alcun Stato di Germania vi furono simili leggi, furono rivocate da Federico II., e da Carlo IV. Imperadori, ed in specie questa, di cui trattiamo, e fu statuto, che se per l'avvenire alcuno le tornasse a fare, fussero* ipso jure *nulle. E queste Costituzioni Imperiali sono rescritte, e confermate dal Concilio Costantiense* (*a*). E noi già di sopra parlammo di una tal condanna (*b*).

XXV. In ordine a quel, che dice Giannone, che *nell'Olanda da Guglielmo III. Conte con suo Editto dell'anno* 1328. *lo proibì severamente*: sappiamo per testimonianza di Auberto Mireo (*c*), che Guglielmo III. non ebbe questo Contado, se non dopo l'anno 1341. quando ne discacciò la Madre, che ne avea il dominio; ma pagando la pena di questa sua empietà, restò privo di senno, e posto in custodia, infelicemente terminò ivi i suoi giorni, nell'anno 1358.: con che, quand'anche fusse stato pubblicato un tal' Editto, non deve aversi in considerazione, come fatto da un Prencipe empio.

XXVI. Poi ei soggiugne: *e nell' Italia, in Venezia, ed in Milano si pratica il medesimo*. La Storia rispetto allo Stato di Venezia tra la Repubblica, e Paolo V. è ben nota al mondo, e con essa il decreto di condanna dell'opinione di Fra Paolo Sarpio, Confaloniere di quel sentimento, fatto li 17. Agosto 1606. Non è parimente chi non sappia ciò, che ne scrissero tanti Teologi, il Collegio di Bologna, e Canonisti (*d*). E quel Religiosissimo Senato prese le dovute providenze, e non si sono impediti gli acquisti bisognevoli al mantenimento, ed all' accrescimento di que'Sagri Templi, degli Ecclesiastici, e de'Corpi de' Regolari.

XXVII. In Milano con un Statuto fu proibito: *Quod nullus Subditus Communi, & Potestati Mediolani rem immobilem alienet in non Subditum prædicti Communis, & Potestatis Mediolani, nisi solverit tantùm pro libra, salvo quod rem immobilem cum re immobili non subditi possit permutare, dum tamen interveniat anctoritas dicta Potestatis, vel alicujus ex Vicariis dicti Mediolani, & Subditus juret talem permutationem non facere in fraudem Communis* (*e*). E si vede, che in esso non vengono compresi gli Ecclesiastici per la regola generale, che non essendo essi Sudditi della Potestà Laicale, lo Statuto, che proibisce l'alienazione de' Stabili in persone non suddite, non può comprendere le Chie-

(a) *Anton. Bov. loc. cit. fol.* 42. *e* 46. (b) *Cap.* 5, §. 2.

(c) *Aubert. Miræus in Chronic. rer. Belgic. ann.* 1300. *de Comitibus Hollandiæ, & Hannoniæ.* (d) *Theolog. Relig. Servorum in defens. Cens. Pauli V. cap.* 7. *num.* 27. *Colleg. Bonon. in respons. pro libert. Eccles. num.* 18. *e* 19. *Regens de Ponte in respons. pro censur. Venet. fol.* 104. *Bernard. Giusti in defens. libert. Eccles. fol.* 19. *Bovius in respons. ad M. Paul. part.* 3. *fol.* 33. *Ugolin; in respons. ad Jurisconsul. Gymnas. Patav. cap.* 6. §. 1. & 2. *Comitol. in Tractat. Apolog. cap.* 1. *num.* 18. (e) *Signorell. cons.* 21.

Chiese, e gli Ecclesiastici (*a*). Il fatto è però, che mal ebbe la sua osservanza; e così attesta il Menochio, ed il Mainardo (*b*).

XXVIII. Nell'anno 1550. Carlo V. pubblicò una Costituzione per lo Stato di Milano, intitolata *De oneribus*, nella quale si dispone, che tutti quei, che acquisteranno beni in avvenire, ancorche esenti, ed immuni, debbano essere sottoposti al pagamento di que' pesi, a' quali era tenuto colui, di cui erano prima: ma ciò non ostante lo Stato di Milano più volte ha dichiarato, che sotto detta Costituzione non si comprendano le Chiese, nè i Corpi Ecclesiastici; come si vede dalle risoluzioni, e deicisioni di quel Tribunale presso il Carpano, Domenico Ansossi, Martino di Lodi, Alessandro Moneti, ed altri (*c*).

XXIX. Da tutto ciò, e da quanto si è detto ne' precedenti paragrafi si vede, come capricciosamente conchiuda Giannone, asserendo, che *nè vi è Provincia in Europa, nella quale i Prencipi non riconoscano appartenere ad essi, ed alla loro potestà fornire i loro Stati di simili provedimenti.*

§. V. ed Ultimo.

Continua lo stesso argomento, che riguarda gli Editti de' Prencipi, e Statuti del Secolo intorno agli acquisti temporali delle Chiese del Regno di Napoli.

N*Elle Provincie, ch'ora compongon il nostro Reame di Napoli, se si riguardano i tempi, che corsero da Costantino fino a Valentiniano III. le nostre Chiese, che già tuttavia in Napoli, e nelle altre Città s'andavano da' Vescovi ergendo, non fecero considerabili acquisti: e si conosce chiaro dal vedersi, che non possono recar in mezzo altri titoli, se non procedenti, o da concessioni fatte loro da' Prencipi Longobardi, o da Normanni, che furon più profusi degl'altri, o si-*

I. VUole Giannone, che tardi cominciassero gli acquisti delle Chiese nelle Provincie, che ora compongono il Regno di Napoli, ed *i Monasteri nel principio del Regno de' Longobardi*: non nega però, che ne' tempi, che corsero da Costantino il Grande fino a Valentiniano III. facessero quelle Chiese degli acquisti, ancorche non considerabili; ma che poi, soggiugne, i di loro *acquisti furono così eccessivi, che non vi fu Città, o Castel-* lo,

(a) *Veda Diana Coordin. tom. 9. tract. 3. resol. 14. dove si esamina questo articolo da Teologi, e Canonisti.* (b) *Menoch. lib. 9. conf. 878. num. 10. in fin. Maynard. de privil. Eccles. part. 2. art. 12. num. 67. & seq. apud Thomam del Bene de Immunit. & Jurisd. Eccles. cap. 8. dub. 11. sect. 1. num. 16.* (c) *Carpan. in Comment. nov. Constit. §. Collegiis, de pœnis. §. huic Domino. num. 151. Ansossus apud Gatticum tom. 2. fol. 610. Plotus addit. ad cons 63. Martin. Lauden. Alexand. Moneti apud Gatticum tom. 2. fol. 589. num. 14.*

o finalmente da Svevi, e dagl' Angioini. I Monasterj cominciarono nel principio del Regno de' Longobardi a rendersi per gl' acquisti considerabili; ed ancorchè S. Benedetto nel tempo di Totila fusse stato il primo ad introdurgli in Italia, non si vide però quello di Monte Casino nella Campagna cotanto arricchito, se non nell'età de' Re Longobardi: ma col correr degl' anni multiplicossi in guisa il numero delle Chiese, e de' Monasterj in queste nostre Provincie, e gl' acquisti furono così eccessivi, che non vi fu Città, o Castello, piccolo, o grande, che non ne rimanesse assorbito. Fu tal' eccesso ne' tempi dell' Imperador Federico II. represso per una sua legge, che oggi il giorno ancor si vede nelle nostre Costituzioni (1), *per la quale imitando, com' e' dice, i vestigj de' suoi Predecessori, se intendendo di questi Imperadori, o com' è più verisimile, de' Re Normanni suoi Predecessori, la Costituzione de' quali ciò riguardante, si trova ora essersi dispersa, proibì ogni acquisto di stabili alle Chiese. Ma essendosi nel tempo degl' Angioini introdotte presso di noi altre massime, che persuasero non poter il Prencipe rimediare a questi abusi: e riputata perciò la Costituzione di Federico empia, ed ingiuriosa all' Immunità delle Chiese, si ritornò a' disordini di prima; e se la cosa fosse stata ristretta a que' termini, sarebbe stata comportabile; ma dapoi si videro le Chiese, e Monasterj abbondare di tanti Stati, e ricchezze, ed in tanto numero, che piccola fatica resta loro d'assorbire quel poco, ch'e' rimaso in potere de' Secolari: ma di ciò più opportunamente si favellerà ne' libri seguenti, potendo bastare quel, che finora si è detto della Polizia Ecclesiastica delle Chiese, e de' Monasterj in queste nostre Provincie, e che non vi fu Città, o Castello, piccolo, o grande, che non ne rimanesse assorbito*, e poi: *Fu tal' eccesso ne' tempi dell' Imperador Federico II. represso per una sua legge, che oggi il giorno ancor si vede nelle nostre Costituzioni*.

II. Ora, prescindendo dal cominciamento degli acquisti delle Chiese, e de' Monasterj suddetti: e se sia vero l'eccesso di essi, come da lui con tanta astiosità si decanta; quel, che stimiamo intorno al negozio, del quale si tratta, non doversi tralasciare, si è, che altra fu la causa, per la quale si mosse Federico II. a far detta legge, da quella, che da lui si rappresenta: e senza andar su di ciò altro rintracciando, il fatto è, che nell'anno 1230. stabilita la pace su li gran contrasti tra Federico, e Gregorio IX. ed in essa compresi gli Ordini de' Templarj, degli Ospidalieri, e di altri Ecclesiastici, che in quei erano stati aderenti al Papa, per vendicarsi, nell'anno 1231. insieme con altre leggi, fè egli pubblicare la suddetta Costituzione, spogliando gli Ecclesiastici, e specialmente i due riferiti Ordini de' Templarj, e degli Ospidalieri, de' loro beni, e stabili, che prima avevano acquistato: *Tunc Imperator domorum Hospitalis, & Templi possessiones, quæ in Regno sunt, & earum fructus jubet capi ad opus suum*: così scrive Riccardo da S. Germano, testimonio di veduta, e Scrittore diligentissimo delle gesta di questo Prencipe (*a*).

III. Del che dolendosi Gregorio IX. con bel modo gli scrisse, esortandolo volerli reintegrare ne' loro beni, de' quali gli aveva spogliati, e nella sua grazia, come si legge nel Rainaldo (*b*), *Contendit etiam*, così egli, *Gregorius a Friderico, uti Templarios, & Hos-*

(a) *Riccard. in Chronic. sub ann.* 1231. (b) *Raynald. ad an. Christi* 1231. *num.* 2.

Ecclesiastica di queste nostre Provincie del quarto, e metà del quinto Secolo. Loc. cit. p. 146. vers. *Nelle Provincie.*

(1) Constit. Regn. de Reb. Stab. Eccles. non alienand.

& Hospitalarios, quos iterum bonis ex poliaverat, exagitare desineret, recepitsque in gratiam, pristina bona restitueret. E poi siegue la lettera di Gregorio IX., che quì tralasciamo riportarla per non stenderci più del bisognevole.

IV. Stimiamo con tutto ciò quì non trascurare di riferire, come non avendo giovato le suddette lettere, scritte con molta proprietà a Federico, ed essendosi da Gregorio IX. saputo, ch'l'Imperadore meditasse altre Leggi in Melfi, pregiudiziali alla libertà della Chiesa, replicò altra sua lettera, e lo rimproverò, così dicendo: *Intelleximus siquidem, quod vel proprio motu, vel seductus inconsultis consiliis perversorum, novas edere Constitutiones intendis, ex quibus necessario sequitur, ut dicaris Ecclesiæ persecutor, & obrutor publicæ libertatis, sicque tibi contrarius, contra te tuis viribus moliaris* (*a*).

V. Quanto al contenuto della legge, ella viene registrata sotto il titolo *De rebus stabilibus Ecclesiasticis non alienandis*, e così dice: *Prædecessorum nostrorum veterum Principum Constitutionem, quam antiqua turbatio præteriti temporis antiquaverat, nova provisione novantes, edicimus, quod nulli subjectorum nostrorum Clerico, vel Laico liceat de domibus Templi, vel Hospitalis, seu quolibet alio religioso loco, de quo nostræ Curiæ servitium minimè debeatur, possessiones hæreditarias, vel patrimoniales vendere, vel donare inter vivos, seu aliquo donationis modo, nisi ex æquali causa permutationis transferre.* E poi: *Cæterum, si in ultima voluntate aliquem de prædictis locis hæredem instituerint, vel aliquod sibi legaverint, tunc domus, quæ institutionem, vel legatum acceperit, teneatur infra annum alicui de proximioribus defuncti, vel de Burgensibus nostris relicta stabilia vendere, vel locare. Quod si ultra annum facere prædicta distulerit, possessiones ipsas post annum lapsum Fisci nostri juribus volumus applicari. De rebus autem quibuscumque mobilibus, quantumcumque pretiosis, relinquendi prædictis domibus, & aliis religiosis locis, concedimus omnibus liberam facultatem* (*b*).

VI. Si dice in essa legge, ch'egli la pubblicasse, imitando le vestigia de'suoi Predecessori: ma questi altri non furono, che Valentiniano III. e Teodosio: e come loro parlassero, fu veduto ne' precedenti paragrafi, dove anche si riporta la rivocazione delle medesime, fattane da Marciano Imperadore. Sicche sin a quel tempo Federico non aveva chi imitasse, perche non vi fu altro Prencipe, che facesse simili leggi, e quella di Odoardo I. Re d'Inghilterra parla degli acquisti di alcune Chiese particolari, la quale anche fu rivocata per il risentimento fattone da Nicolò IV. per mezzo del suo Legato, come di sopra provassimo.

VII. Pensa lo Storico, che fusse *più verisimile, che l'Imperadore così dicendo, parlasse de' Re Normanni suoi Predecessori, la Costituzione de' quali si ri-*

(a) *Lib. 5. epist. 91. apud Raynald. loc. cit. num. 9.* (b) *Constit. Regn. de reb. stab. Eccles. non alien.*

ritrova essersi dispersa: ed essendo egli il primo, che fà menzione di una tal Costituzione, può ben suspicarsi, che questa sua verisimilitudine non sia fondata, che in un puro sogno.

VIII. Ma sia, come si voglia, non può dubitarsi, ch'ella dopo l'infelice Regno di poco tempo di Corrado, e Manfredi, stati sempre nemici della Chiesa, fu rivocata da Carlo I. d'Angiò colla generale rivocazione di tutte le leggi de' Svevi, fatte in pregiudizio della libertà Ecclesiastica: *Universis Ecclesiis Regni nostri, quæ hactenus oppressæ fuerunt per implicationes, & nequitiam Tyrannorum, ut plenariè restituantur debitæ. jurisdictiones solitæ, & libertates, nec etiam earum inquietentur jura. aut turbentur* (a).

IX. Piu particolarmente Carlo II. nel mentre era Vicario di Carlo I. suo Padre, il quale con sua Costituzione diede piena libertà di trasferire nelle Chiese il dominio di Stabili con quell' obbligo però, che prima avevano: *Item statuimus, quod possessiones, & res, quæ non sunt aliis obligatæ, possint a quibuscumque dari, vel obligari Ecclesiis, dummodo eædem possessiones, vel res curiæ non teneantur in aliquo. Si verò talis obligatio fuerit, propter quam datio, legatio, vel donatio impediri non possit, tunc res, vel possessiones ipsæ præfatis titulis cum suo onere ad Ecclesias transferantur* (b).

X. Lo che poi fu confermato da Onorio IV. con Bolla de' 17. Settembre 1275., inserita dal Re Ferdinando I. d' Aragona nelle Prammatiche del Regno (c), e fu stimata una tal legge di Federico II. sempre contraria alla libertà della Chiesa, e mai osservata, e di essa parlando Matteo d'Afflitto (d), asserisce: *Hæc Constitutio nihil valet, quia Imperator non potuit contra libertatem Ecclesiæ, & personarum Ecclesiasticarum prohibere, quod non relinquantur res stabiles Ecclesiæ, vel inter vivos, vel in ultima voluntate.*

XI. Scrive Giannone, che a tempo degli Angioini si fussero introdotte altre massime; e perciò stimata empia la detta Costituzione di Federico, si ritornò a' disordini di prima, e poi: *Ese la cosa fusse ristretta a que' termini, sarebbe stata comportabile: ma da poi si videro le Chiese, e i Monasterj abbondare di tanti Stati, e ricchezze, ed in tanto numero, che piccola fatica resta loro d'assorbire quel poco, ch'è rimaso in potere de' Secolari.* Sicche per quel, che egli dice, prima degli Angioini erano altre massime, ma non le pruova, nè può provarle, che col mal' esempio di detta Costituzione di Federico, giacche qualch'altra, come dicessimo, pregiudiziale alla libertà della Chiesa, fu rivocata.

XII. E poiche così parlando, Giannone si fa singolare tra i nostri, e si unisce co' Protestanti, volendo, che la Potestà del Secolo possa disporre direttamente sopra i beni, e le persone Ecclesiastiche, e frenare la loro avarizia, e nel tempo stesso rimediare agli abusi, che fanno delle ricchezze, giacche quei, i quali pretendono, che siano leciti tali Statuti, lo credono, non già sopra i beni, nè sopra le persone della Chiesa, ma sopra i loro Sudditi Laici.

Così

(a) *Capitul. Regn. Regis Caroli I. cap. 18. de restit. Ecclesf. libert.*
(b) *Capitul. Caroli II.* (c) *Prammatic' 2. de Cleric. seu Diac. Sylvat.*
(d) *Afflict. in Comment. Constit. Regn. Neap. lib. 3. Const. 26. n. 12.*

Così tra gli altri, Signorello degli Omodei, ch'è ſtato il primo de' Giureconſulti degli ultimi Secoli (*a*). Pietro Gregorio *de Republica: diſponunt autem dictæ leges de rebus immobilibus quærendis*, e poi ſoggiugne, che fattone l'acquiſto dalle Chieſe, i Prencipi non abbiano diritto alcuno di diſporre de' medeſimi, *niſi auctoritatem, ac privilegium a Summo Pontifice, & Judice Eccleſiæ acceperint* (*b*). Così parla Criſtineo (*c*). Lo ſteſſo ſcrive Van-Eſpen (*d*). E pure queſti ſono aſſai pochi al confronto d'innumerabili altri Scrittori, i quali con autorità de' Concilj, de' Padri di ogni tempo provano, che la Poteſtà del Secolo non poſsa da ſe ſenza l'autorità della Chieſa porre mano in queſti affari, che direttamente, o indirettamente poſsono eſser leſivi della ſua libertà.

XIII. Con che diamo fine a queſto Libro ſecondo intorno alla Pulizia Eccleſiaſtica de' tempi, de' quali ſi è ragionato, riſerbandoci nelli ſeguenti Libri di proſeguire le noſtre Oſservazioni Critiche ſu quanto altro vien da Giannone riferito col ſolito ſuo traſporto contro un tale argomento.

LIBRO III.

(a) *Signorell. conſ.21.* (b) *Petr. Gregor. de Repub. lib. 13. cap.16.*
(c) *Paul. Criſtin. tom.1. deciſ.201. num.4.* (d) *Van-Eſpen. in Jur. Eccleſ. univ. par.1. tit.29. cap.3. num.15.*

LIBRO III.

Della esterior Polizia della Chiesa da Valentiniano III. fino all' Imperio di Giustino II.

CAP. I.

De' Vescovi delle prime Sedi Patriarcali, e de' loro diritti.

§. Unico.

De' turbamenti, che accaddero nella Chiesa in questi tempi e delle di loro cagioni: e se i medesimi variarono la forma dell' esterior polizia Ecclesiastica intorno a' Vescovi delle prime Sedi.

Comincia sù di ciò Giannone con grand'apparato, e scrive, che la Chiesa, ancorche sotto Arcadio, ed Onorio, i quali quasi finiron di distruggere l'Idolatria, si vedesse per quel, che riguarda questa parte, in istato fiorido, e tranquillo; nulladimeno fu combattuta da tante Eresie, che nè i frequenti Concilj, nè le Costituzioni degl'Imperatori contro gl' Eretici, bastarono per darle pace. La Religione pagana, sebbene sotto gl' Imperatori Cristiani si fusse veduta in grandissima declinazione, nien-

I. La industria, colla quale s' introduce Giannone a parlare in questo terzo libro intorno alla polizia Ecclesiastica da Valentiniano III. fino all' Imperio di Giustino II., com'ei dice, non è picciola, per sedurre chi è poco versato in queste materie. Egli in esso tratta de' medesimi capi rispetto a questo proposito, de'quali ha parlato negli altri due precedenti: tantoche nel presente libro non fa altro, che confermare le medesime massime da lui sparse ne' precedenti altri due, dirette a discreditare il

nientedimeno non essendosi reputato estinguerla colla forza, veniva da' più professata, e per lungo tempo furono tollerati i loro Templi, e superstizioni pagane. Sotto Arcadio, ed Onorio il culto gentile fu ridotto quasi a nulla, ed era mantenuto solo ne' Castelli, *in Pagis*, ed in campagna, dal che avvenne il nome di Pagani, che spesso si legge nel Codice Teodosiano (1). Teodosio il giovine, e Valentiniano III. gl' avvilirono a segno, che proibirono ammettersi alla milizia, o altro officio: e Teodosio mette in dubbio, se ne fusse rimasto pur uno: *Paganos, qui supersunt; quamquam nullos esse credamus* (2): e gli proscrive, ed ordina, che se vi fussero rimasti loro Tempj, fussero convertiti in Chiese (3).

Con tutti questi sforzi rimasero più antichi Tempj in campagna, *in Pagis*, ed in essi sostenuto il culto de' Dei: tanto, che nella nostra Campagna si narra, che S. Benedetto a tempo del Re Totila abattesse una reliquia di gentilità, rimasta ivi presso a' Goti, e vi ergesse una Chiesa. Ancora restava un infinità di Nazioni barbare, ed Idolatre: in questi tempi sopra tutto perturbavano la Chiesa le scorrerie de' Barbari: i nuovi dominj stabiliti nell' Imperio da Prencipi stranieri, questi Pagani, o Gentili, che fussero, o Ariani, tutta la sconvolsero, ed in Italia il Re Teodorico, benche Arriano, non permise sì strane rivoluzioni, e lasciò in pace le nostre Chiese: *e siccome non variò la politia dello stato civile, e temporale, così ancora volle mantenere in Italia l' istessa forma, e politia dello stato Ecclesiastico, e spirituale*.

Lo stesso accadde alla Gallia per la famosa conversione di Clodoveo Re de' Francesi. Le Spagne non ebbero que-

il ministero della Chiesa, a sottoporre il Sacerdozio all' Imperio, ed annientare i Patriarcati, e sopra tutti quello di Roma, e farlo comparire co' Novatori primo sopra gli altri, ma onorario senza potere, e senza braccia per così sempre più abbattere l' esterior polizia della Chiesa: Noi anche trattaremo in questo terzo libro delli stessi capi, e con evidenza, oltre a quel, che dicemmo ne' due precedenti libri sullo stesso soggetto, si farà vedere tutto l' opposto, col confermare con più individuazione le cose già dette, specialmente in ciò, che riguarda il ministero della Chiesa, la sua polizia, l'istituzione de' Patriarcati, loro diritti, particolarmente di quello d' Occidente, e confutare quanto di più da esso si asserisce intorno alle cose suddette, ed altro, contrario alle massime della Chiesa.

II. Cosicche venendo a dar risposta a quel, ch' egli scrive: amettiamo le turbolenze, sì rispetto al politico, che a riguardo della Religione, che in questi tempi erano grandissime a cagione degli Eretici, o della barbarie de' Prencipi: non sappiamo però, com' Egli voglia dire, che Teodorico Re d' Italia lasciasse in pace le nostre Chiese sul motivo, che siccome loro non variavano la polizia dello stato civile, e temporale, così anch' esso volesse mantenere in Italia la stessa forma, e polizia dello stato Ecclesiastico, e spirituale: quandocche altra ragion mosse questo Prencipe, ancorche molto badasse allo stato politico delle sue cose, e fu, perche ben vedeva, che la Chiesa, ed i Vescovi di Roma co' di loro stabilimenti miglioravano, e non alteravano lo stato politico.

III. In

questa fortuna prima di Reccaredo. Non l'Africa, manomessa da' Vandali. Non la Germania, soggiogata dagl' Alemani, e da altre Nazioni barbare. Non la Brettagna, invasa da' Sassoni. Non finalmente tutte le altre Provincie d' Occidente. Maggiori disordini in quelle d' Oriente. Gl' Unni sotto Attila. Gl'Alani, i Gepidi, gl' Ostrogoti, ed ultimamente i Saraceni posero in iscompiglio, non meno lo stato dell' Imperio, che della Chiesa.

A tutti questi mali s' aggiunse l' ambizione de' Vescovi delle Sedi maggiori, e l' abuso della potestà degl' Imperatori d' Oriente, i quali ridussero il Sacerdozio in tale stato, che negl' ultimi tempi ad arbitrio del Prencipe sottomisero interamente la Religione. Queste furono le cagioni di quella variazione, che nello Stato Ecclesiastico osservaremo dalla morte di Valentiniano III. fino all' Imperio di Giustiniano. Vedremo, come quasi depressi, e posti a terra tre Patriarcati, l' Alessandrino, l' Antiocheno, e quello di Gerusalemme, fossero surti quello di Roma in Occidente, e l' altro di Costantinopoli in Oriente, le cui Chiese discordanti fra loro, cagionaron una implacabile, ed ostinata divisione fra' Latini, e Greci: e come quel di Costantinopoli, non essendo la di lui ambizione da termine, o confine alcuno circoscritta, tentasse eziandio invadere il Patriarcato di Roma, e queste nostre Provincie, ancorche, come Suburbicarie, a quello di Roma s' appartenessero. Tom. 1. lib. 3. cap. ult. p. 214. vers. *La Chiesa*. e segg.

(1) L. 18. C. Th. de Episc. l. 46. C. Th. de Haeret. Gentiles, quos vulgo Paganos appellant. S. August. lib. 2. Retract. 43. Deorum fal-

III. In tal forma, che un Cattolico, suo stretto Familiare lusingandosi di adularlo, essendo passato all' Arianismo, qual' era Teodorico, questo *caput illi, quem tantopere amaverat, rescicuit, inquiens: si Deo fidem sinceram non servasti, quomodo mihi, qui homo sum conscientiam sanam praestabis?* Così di tal fatto tra gl' altri scrive Niceforo (a). Questo Prencipe era Arriano, ma prudente, e badava molto al suo Stato, e ben sapeva distinguere le leggi ragionevoli dalle irragionevoli, e vedendo, che quelle de' Romani Pontefici, che furono ne' suoi, oltre de' tempi passati, Anastasio II., S. Simmaco, S. Ormisda, S. Giovanni I., davano riparo alle leggi inique, ed irragionevoli, e le toglievano, come avevano fatto tant' altri Santi Pontefici predecessori, volentieri le ammetteva, e favoriva la Chiesa.

IV. Voler poi asserire, che *a questi mali s' aggiunse l' ambizione de' Vescovi delle Sedi maggiori, e l' abuso della potestà degl' Imperadori d' Oriente, i quali ridussero il Sacerdozio in tale stato, che negl' ultimi tempi ad arbitrio del Prencipe sottomisero interamente la Religione*: certamente questo non regge per niuno de' due capi.

V. Quanto all' ambizione, ch' egli vuole de' Vescovi *delle Sedi maggiori*, aggrupandoli tutti insieme, non può giammai sostenersi: imperciocche non possono notarsi d' ambizione que' Vescovi, che difendevano i diritti delle loro Chiese, e che venivano protetti dal Vescovo della prima Sede Occidentale, ch' è il Papa, ma solo ciò può dirsi d' alcuni Costantinopolitani, come Acacio, scomunicato, e deposto, o Antiocheni, come Stefano, il qua-

(a) *Nicephor. lib. 6. cap. 35.*

falsorum, mutorumque cultores, quos usitato nomine Paganos appellamus. V. Goth. in Notis ad Tit. C Th. de Paganis.
(2) L.22. C.Th. de Paganis.
(3) L.21. 23. 25. C.Th. de Paganis.

quale *Petro Ecclesiæ Antiochenæ exturbato* per mezzo degli Eretici s'intruse in quella Sede, e di altri simili.

VI. Rispetto all'abuso della potestà degl' Imperadori di Oriente, comunque egli fusse, non può dirsi senza trasporto di passione, che *ridussero il Sacerdozio in tale stato, che negl'ultimi tempi ad arbitrio del Prencipe sottomisero interamente la Religione*: mentre, ancorche prendendo loro ingerenza su gl' affari della Chiesa per sostenere l'ambizione del Vescovo di Costantinopoli, che voleva innalzarsi sopra gl' altri, o per causa simile, portassero qualche turbamento; mai però sottomisero al di loro arbitrio la Religione, e sempre stiede saldo lo stato della sua polizia esteriore, insegnato da Cristo Signor nostro, e stabilito da' Santi Apostoli, e loro Successori.

VII. Con ogni ragione il Cardinal Baronio deplora lo stato della Chiesa di essi tempi, tanto delle parti Orientali, che Occidentali; ma poi dice, che non ostanti le persecuzioni, la prepotenza de' Prencipi, l' Eresie, niente però queste tempeste fecero, che la Navicella di Pietro non rimanesse sempre più sana, e salva (*a*).

VIII. E parlando dell' Occidente in particolare, così scrive intorno a tale proposito (*b*): *Intueris, lector, nihil penitus Apostolici vigoris remissum, vel hebetatum, deploratissimis licet temporibus, Ariano Rege omnibus Italiæ Provinciis dominante; nihilque solitæ Romani Pontificis auctoritatis, vel juris diminutum, quin idem Romanæ Urbis Episcopus pro arbitrio absque ullo implorato a Rege consensu liberas dirigeret legationes ad Italiæ Provincias corrigendas; non quidem favore fultus Imperatoris, cui se constituerat adversarium; non amicitia, & gratia Theodorici regnantis, cui Ariano existenti, nulla poterat Pontifex communicationis compagine glutinari. Ut plane intelligas Romanæ Ecclesiæ summam auctoritatem barbarum, Arianumque Regem reveritum esse, qui nulli fuit illius Sedis Episcopo, impedimento, quin plenissima auctoritate cuncta, quæ essent jurium Sedis Apostolicæ, exerceret.*

IX. Quindi non può capirsi la franchezza, con cui asserisce Giannone, che l' ambizion de' Vescovi delle Sedi maggiori, e l'abuso della potestà degli Imperatori d' Oriente fussero causa, che il Sacerdozio si riducesse ad arbitrio del Prencipe, che interamente si sottomettesse la Religione; quandoche ogni carta della Ecclesiastica Storia fa vedere la costanza, ed il zelo de' Padri de' tempi di Valentiniano III. fino a Giustiniano Imperatore, de'quali esso parla, non ostante che qualche Vescovo Orientale cercasse invadere le ragioni degli altri, e l' abuso di qualche Prencipe Orientale, specialmente perche in que' medesimi tempi governarono la Chiesa universale tali Romani Pontefici, e con tal zelo, e costanza, che quasi tutti si leggono notati nel Martirologio Romano, e venerati si vedono sull' Altare, come furono S. Celestino, S. Leone il Grande, che

Ff 2 vive-

(a) *Baron. ad An. Christi 476. n.6. & 7.* (b) *Baron. ad An. Christi 493. n.38.*

vivevano a tempo di Valentiniano III., S. Ilario, S. Simplicio, S. Felice, S.Gelasio, S. Simmaco, S. Ormisda, S. Gio. I. che regnarono appresso.

X. Non senza minore improprietà soggiugne lo stesso, che *come quasi depressi, e posti a terra tre Patriarcati, l'Alessandrino, l'Antiocheno, e quello di Gerusalemme, fussero surti quello di Roma in Occidente, e l' altro di Costantinopoli in Oriente*: cosicche vuol' egli, che colla depressione de' suddetti tre Patriarcati, ora fusse surto quello di Roma in Occidente, e l' altro di Costantinopoli in Oriente: imperciocche ne anche è vero, che in questi tempi fussero depressi, nè in molto, nè in poco l' Alessandrino, l' Antiocheno, e quello di Gerusalemme, perche in essi furono sostenuti dalla santità, e zelo de' medesimi, i Patriarchi, loro leggittimi Possessori cóll'autorità de' suddetti Romani Pontefici, che in tutte le occasioni di qualche loro contratempo si fecero sempre pronti, come apparisce da quel, che finora si è detto, e molt' altro appresso.

XI. Che in questi tempi fussero surti il Patriarcato di Roma in Occidente, e quello di Costantinopoli in Oriente non può dirsi: mentre quanto a quello di Occidente è certo, come altrove si è mostrato, fuss' egli surtó colla medesima Chiesa rispetto al suo officio colli suddetti due altri, cioè l' Alessandrino, e l' Antiocheno, ancorche il di loro nome fusse più recente: per cui ci rimettiamo a quel, che dicemmo (*a*).

XII. Parlando poi del Costantinopolitano, or questo sì, che in essi tempi sulla pretensione della residenza degl' Imperatori in Oriente, eccitò nella Chiesa delle inquietitudini: tantoche estors' egli una tal prerogativa d'onore nel Concilio Costantinopolitano I. celebrato sotto Damaso Papa col Canone terzo, che così dice: *Episcopus Constantinopolitanus habeat priores honoris partes post Romanum Episcopum, eo quod Constantinopolis sit nova Roma*: ma lasciando da parte la controversia, che si promuove in vedere, se sia sincero, o suppositizio (*b*), il fatto è, che S. Damaso Papa lo riprovò, ancorche confermasse il di più di questo Sinodo, come dettato tal Canone da pura ambizione in pregiudizio dell'Alessandrino, ed Antiocheno (*c*).

XIII. I Greci cercarono rinovarlo nel Sinodo di Calcedonia, e S. Leone il Grande parimente lo dichiarò nullo, come da più sue Pistole, e specialmente in quella scritta *ad Pulcheriam Augustam*: *frustra quorumdam Episcoporum profertur consensus, cui tot annorum series negavit effectum* (*d*). Cercarono questo stesso presso Giustiniano, il quale lo decretò colla sua Novella Cento trenta; ma ognuno può figurarsi, di qual vigore fusse questa, o altra simile legge del Secolo, alle quali costantemente s' opposero San Damaso, San Leone il Grande, come si è detto, e molto più S. Gre-

(a) *Lib. 2. cap. 1. n. 2.* (b) *V. P. Josephum Catalanum in Comment. ad Concil. Oecumenic. Comment. ad hunc Canonem n. 3. & seqq. p. 174.*
(c) *V. Cabassutium in Not. ad hunc Canonem pag. 163. Not. Eccl. edit. Lugdun.*
(d) *S. Leo M. ep. 51. ad Anatolium Constantinopolis Episcopum, & ep. 52. ad Marcianum Aug. & ep. 53. ad Pulcheriam Aug.*

S. Gregorio M. (*a*), Nicolò I. (*b*), Leone IX. (*c*): tantochè non fu, che semplice Metropolitano del Vescovo di Eraclea (*d*), fino ad Innocenzo III., il quale nel Concilio Lateranense gli accordò finalmente la prerogativa di Patriarca sotto quello d' Occidente, e sopra gli altri d' Oriente (*e*).

XIV. Vuole finalmente Giannone, che le Chiese di questi due Patriarcati d' Oriente, e di Occidente *discordanti fra loro*, *cagionarono una implacabile*, *ed ostinata divisione tra' Latini, e Greci*: e questo nemmeno può aver luogo, stante, che questa divisione implacabile non accadde, che molto tardi, e ne diede i semi lo scisma di Fozio, che occupò quella Sede circa la metà del nono Secolo. Nel quinto, Acacio Costantinopolitano, fautore degli Eretici di que' tempi, si rese contumace agl' ordini del Papa, dal quale era stato scomunicato, e deposto; nell'anno 519. però, sotto il pio Giustino I. Imperatore uniti i Vescovi Orientali in Costantinopoli, si resero ubbidienti alla formola di fede prescrittagli da S. Ormisda Papa, che si legge presso il Baronio (*f*).

C A P. I I.

Del Patriarcato Occidentale del Romano Pontefice.

§. I.

Si esamina, come, ed in quali termini competa al Patriarca occidentale il primo luogo fra tutti gl' altri Patriarchi, e come ei sia capo di tutta la Chiesa.

IL Pontefice Romano, che in questi tempi non men da' Greci, che da' Latini cominciò a chiamarsi Patriarca, ragionevolmente ottenne il primo luogo fra tutti i Patriarchi, così per esser fondata la sua Sede in Roma, Città un tempo capo del Mondo; come anche per esser egli Successor di S. Pietro, che fu capo degl' Apostoli. Nella sua persona s'uniron perciò le pre-

I. GIannone prendendo altra strada, cerca di nuovo abbattere insensibilmente la Gerarchia della Chiesa, ed il suo governo Monarchico misto d' Aristocratico, e così torna a dire, che *il Pontefice Romano in questi tempi non men da' Greci, che da' Latini cominciò a chiamarsi Patriarca*: e noi torniamo parimente a replicare quel, che circa questo dicemmo

(a) *S. Gregor. M. lib. 6. ep. 31. ad Eulogium Alexandrinum*, *&* *ad Anastasium Antiochenum*. (b) *Nicolaus I. ep. ad Michaelem Imper.*, *quæ incipit*: Proposueramus. (c) *Leo IX. ep. ad alterum Michaelem Imper.* (d) *Balsamon. in hanc Synodum Costantinopolitanam I.* (e) *Can. Antiqua. de Privileg. V. hoc id. cap. 1. §. 3.* (f) *Baron. ad An. Christi 519. n. 52. & seqq.*

prerogative di Primate sopra tutte le Chiese del mondo Cattolico, appartenendo a lui, come Capo di tutte le Chiese, aver delle medesime cura, e pensiero, invigilare, che in quelle la Fede fosse conservata pura, ed illibata, la disciplina conforme a' Canoni, e che questi fossero esattamente osservati (1). *L'ordinaria sua potestà, siccome s'è veduto nel precedente libro, non si stendeva oltre alle Provincie Suburbicarie, cioè a quelle, che ubbidivano al Vicario di Roma, fra le quali eran tutte le quattro nostre Provincie, onde ora si compone il Regno; ed in questi limiti s'è veduto essersi contenuta fin al Regno di Valentiniano*. Loc. cit. n. 1. p. 216. vers. *Il Pontefice*.

(1) Dupin. de Vet. Eccl. discip. dissert. 1.

mo altrove (a), e specialmente nel precedente paragrafo: e quì più precisamente diciamo, che il nome di Patriarca non venisse in uso, che ne' tempi del Concilio Ecumenico di Calcedonia sotto S. Leone Magno, ove nell' Azione I. si legge: *Leoni Archiepiscopo Universali, & Patriarchæ Oecumenico*: e nelle sue Acclamazioni: *Leoni Patriarchæ &c.*: così pure i Magistrati Civili, che ivi si ritrovavano, appellarono gl'Esarchi delle Diocesi, anche col nome di Patriarca (b): ma che rispetto al di lui officio, egli fu in uso sin da' primi tempi della Chiesa.

II. Soggiungendo appresso, che *ragionevolmente* il Romano Pontefice, *ottenne il primo luogo fra tutti i Patriarchi, così per esser fondata la sua Sede in Roma, Città un tempo, capo del Mõdo; come anche per esser egli Successor di S. Pietro, che fu capo degl'Apostoli*: ecco, che ammettendo Giannone il Primato nella persona del Romano Pontefice, e non ispiegandolo per altro, se non perche la sua Sede fu fondata in Roma, e per esser egli Successor di S. Pietro, viene ad ammetterglielo, come di onore, e di preminenza per invenzione, ed istituzione umana, e non già di autorità, e di giurisdizione sopra tutti i Cristiani, e Chiese del Mondo per divina istituzione: con che tratto tratto s'introduce a volere di nuovo insinuare il contrario di quel, che già sopra si è scritto intorno alla Gerarchia della Chiesa, e del suo governo Monarchico, misto di Aristocratico.

III. Quantunque altrove (c) con Padri, e Concilj avessimo ragionato del Primato di S. Pietro, e de' Romani Pontefici suoi Successori, e l'avessimo fatto vedere non di semplice preminenza d'onore, ma di autorità, e di giurisdizione sopra tutti i Cristiani, e le Chiese del Mondo: con tutto ciò stimiamo quì dirne qualche cosa di più, perche ognuno maggiormente conosca questo perniciosо sentimento, che si propone da Giannone per annientare il Primato di giurisdizione del Papa colli soliti suoi artificiosi equivoci.

IV. Giovanni Witclef, e Giovanni Hus negarono totalmente nella persona del Papa questo Primato, e volle il primo, che non sia articolo di fede il crederlo; ed il secondo disse lo stesso, anzi che la sua istituzione abbia l'origine dall'

(a) *Lib. 1. cap. 4. §. 1. lib. 2. cap. 1. §. 1. & 2. hoc eod. lib. 3. §. 1.*
(b) *Thomasin. de Vet. & nov. Eccles. discipl. tom. 1. lib. 1. cap. 3. n. 13.*
(c) *Lib. 1. cap. 2. §. 2.*

dall'autorità di Cesare: ma queste ereticali proposizioni furono condannate nel Concilio di Costanza (a).

V. Lutero ardì asserire: *Romanam Ecclesiam esse aliis omnibus superiorem, probatur ex frigidissimis Romanorum Pontificum decretis circa quadringentos annos natis, quibus adversantur Historiæ approbatæ mille, ac centum annorum, textus Scripturæ Divinæ, & Decretum Nicæni Concilii omnium sacratissimi*: E poi altrove *volo*, così dice, *Romanum Pontificem esse primum omnium, verùm esse Romanum Pontificem jure divino superiorem, nulla ratione credam*: e dopo, che da Leone X. fu condannata questa sua ereticale proposizione con sua Bolla, con maggiore sfrontataggine negò al Papa ogni Primato, empiamente asserendo, che fusse l'Anticristo.

VI. Calvino, e Zuinglio, come pure altri uomini empj di tal fatta negano nella persona del Papa il Primato d'istituzione divina, o di antica origine della Chiesa: e questi perniciosi sentimenti mille volte si trovano ributtati, come scismatici, ed ereticali (b).

VII. Altri finalmente hanno voluto, che questo Primato del Papa fosse Primato d'onore, e di preminenza, non già di autorità, e di giurisdizione: e tra questi il Dupino, che si allega da Giannone, il quale parlando di S. Pietro, così scrive: *Petrus a Christo Collegii Apostolici primus est institutus eo consilio, ut ad hujus rei exemplum semper Ecclesia primum aliquem agnosceret Episcopum*: cosicchè viene egli a dire, che la Chiesa riconosca i Romani Pontefici, come primi Vescovi, *ad exemplum dumtaxat*, non già per istituzione di Gesù Cristo: *quasi Primatus eorum non esset propriè, ac proximè ex institutione Christi, sed ad ejus imitationem ab Ecclesia institutus*: sopra di che vedasi Charlas, che lo riprova (c).

VIII. Quanto a Giannone, sembra, ch'egli piuttosto abbracci un sentimento assai peggiore di quello di Dupino, il quale vuole, che questo sia Primato d'onore, non già di giurisdizione, come può riflettersi al dicontro suo intero contesto: sia ciò, come si voglia, il fatto è, ch'è dogma di nostra santa Religione, che il Primato del Papa sia d'istituzione divina, non di semplice onore, e preminenza, ma di autorità, e di giurisdizione sopra tutti i Cristiani, e le Chiese del mondo, ed i Vescovi di Francia ragunati in Parigi nel 1681. dichiararono: *Romanum Pontificem habere Primatum authoritatis, & jurisdictionis in Episcopos, ei in persona S. Petri a Christo Jesu collatum, eosque, qui ab hac veritate dissentiunt, schismaticos esse, atque hæreticos* (d).

IX. Vuole Giannone un tale Primato per la qualità della Città di Roma, in cui risiede il Papa, e perche Successor di S. Pietro, e nient'altro di più: Valentiniano però in una sua Novella, che da qualche Novatore sinistramente si allega, tutto ciò ben lo spiega, e conferma il nostro sentimento: *Certum est*, così ei, *& nobis, & Imperio nostro unicum esse præsidium in supernæ divinitatis favore, ad quem promerendum præcipuè Christiana fides, & veneranda nobis Religio suffragatur. Cum igitur Sedis Apostolicæ Primatum Sancti Petri meritum*, qui

(a) *Concil. Constantien. sess.* 8. (b) *V. d. lib.* 1. *cap.* 2. §. 2. *n.* 2.
(c) *Charlas de Primat. jurisdict. Rom. Pontif. cap.* 2. §. 3. *pag.* 138.
(d) *Charlas de Primat. Rom. Pontif. in Præfat. p.* 20. *& cap.* 2. §. 3.

qui Princeps est Episcopalis coronæ, & Romanæ dignitas Civitatis, Sacræ etiam Synodi firmavit authoritas, ne quid præter authoritatem Sedis istius illicitum præsumptio attentare nitatur. Tunc enim demum Ecclesiarum pax ubique servabitur, si Rectorem suum agnoscat universitas (a).

X. Con che rimane ben chiaro, che il Primato del Papa non abbia altra origine, che da Cristo Signor Nostro sopra tutti i Cristiani, e le Chiese del Mondo, affisso alla Chiesa di Roma da S. Pietro *ob illius Civitatis dignitatem, non sine divino instinctu*: e poi così riconosciuto, e dichiarato da' Concilj, e Padri: di maniera, che Ludovico Maimbourg, soggetto niente sospetto d'adulazione verso la Sede Apostolica, nota, come siegue. *Id solum dicam, de quo Catholicorum omnium est concors sententia, Jesum Christum ex omnibus Apostolis S. Petrum elegisse, cui non solùm Primatum Ordinis, & honoris conferret, seu primum locum, tanquam primo inter pares, sibi dignitate, donis, ac facultatibus, & favoribus, seu gratiis Apostolatui, & Episcopatui inseparabiliter annexis, sed etiam Primatum jurisdictionis, potestatis, & authoritatis in omnes Fideles in tota Ecclesia, cujus ab eo constitutus est Caput* (b).

XI. Ne può difendersi Giannone con dire, che *nella persona* del Romano Pontefice *si unirono perciò le prerogative di Primate sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico, appartenendo a lui, come Capo di tutte le Chiese, aver delle medesime cura, e pensiero, invigilare, che in quelle la Fede fosse conservata pura, ed illibata, e la disciplina conforme a' Canoni, e che questi fossero esattamente osservati*: imperciocche, prescindendo dalla causale, che così seccamente da lui si allega, per cui egli dice, che si unirono nella sua persona le prerogative di Primate sopra tutte le Chiese del Mondo Cattolico, giacche più a dovere potea spiegarle, come da noi di sopra si è detto, sù di questo suo parlare così fattamente, stimiamo dover avvertire più cose.

XII. Primo, volendo, che il Romano Pontefice per particolare prerogativa avesse *cura, e pensiero* d'invigilare, conservarsi la Fede *pura, ed illibata, e la disciplina conforme a' Canoni, e che questi fossero esattamente osservati*, e niente dicendo della sua autorità, e potere costrignitivo contro i contumaci, ben si vede, che questa prerogativa ad altro non si riduce, che ad una semplice onoranza, e soprintendenza: con che viene a confermare, che il Primato del Romano Pontefice non fusse, che di puro onore, e preminenza, non già di giurisdizione, provenutogli col beneficio del tempo, non già per istituzione divina.

XIII. In secondo luogo, oltre alle suddette, molt'altre sono le prerogative del Romano Pontefice, delle quali essendosi parlato di sopra (*c*) ci rimettiamo a quanto ivi si è scritto, ed a quel, che diremo appresso (*d*).

XIV. Vuole in fine Giannone, che l'ordinaria potestà del Romano Pontefice non si stendeva oltre alle Provincie Suburbicarie: e noi gliel'accordiamo in quan-

(a) *V. Anton. Charlas in respons. ad dissert. Ludovici Ellies Dupini de Primat. Rom. Pontif.* §. 3. *p.* 140. *vers.* Quartò, non ita Valentinianus. (b) *Ludovic. Maimbourg. de Institut., ac prærogat. Eccl. Rom. cap.* 4. (c) *Lib.* 2. *cap.* 1. §. 2. (d) *Hoc eod. lib.* 3. *cap.* 3. *per tot.*

quanto egli venisse considerato, come semplice Metropolitano, perche, come Patriarca, la sua autorità fin da' fondamenti della Chiesa sempre si è distesa per tutto l'Occidente, come altrove a sufficienza si è scritto (a).

§. II.

Del Patriarcato Occidentale del Romano Pontefice in ordine al diritto di destinare i suoi Vicarj in quelle Provincie, che ne avessero di bisogno.

IN decorso di tempo, perche nella sua persona andavan anche unite le prerogative di Primate, fu cosa molto facile di stenderla sopra l'altre Provincie. Per ragione del Primato s'apparteneva anche a lui averne cura, e pensiero: quindi cominciò in alcune Provincie, dove credette esservene bisogno, a mandarvi suoi Vicarj. I primi, che s'istituirono, furon quelli, che mandò nell'Illirico: Tessaglia, ch'era Capo della Diocesi di Macedonia, nella quale il suo Vescovo esercitava le ragioni Esarcali, dapoi, che riconobbe i Vicarj mandati dal Pontefice Romano, si vide sottoposta al Patriarca di Roma, il quale per mezzo de' medesimi, non pur le ragioni di Primate, ma anche le Patriarcali v'esercitava; e così avvenne ancora, oltre alla Macedonia, nell'altre Provincie dell'Illirico. Col correr poi degl'anni non solo all'autorità sua Patriarcale sottopose l'intera Italia, ma anche le Gallie, e le Spagne; ond'è, che non solo da' Latini, ma da' Greci medesimi degl'ultimi tempi era reputato il Romano Pontefice Patriarca di tutto l'Occidente, siccome all'incontro volevano, che quel di Costantinopoli si reputasse Patriarca di tutto l'Oriente. Loc. cit. d. p. 216. vers. *In decorso.*

I. ASserisce Giannone, che andando unite le prerogative di Primate nella persona del Romano Pontefice, fu facile di stendere l'ordinaria sua potestà sopra l'altre Provincie, e che perciò cominciò in alcune, dove credette esservene bisogno, a mandarvi suoi Vicarj: Nel che prende egli equivoco: poiche parlando de' primi Vicarj, che mandò il Romano Pontefice, ed asserendo, che fussero quelli, che destinò nell'Illirico, non è vero, che d'altronde si mandassero colà; siccome per altro è vero, che Damaso, Siricio, Innocenzo, Anastasio, Bonifacio, tutti Romani Pontefici, commisero le loro veci al Vescovo di Tessalonica, ch'esso confonde per Tessaglia, acciò, come Vicario Apostolico, in tutte le Provincie di quella Diocesi, attesa la gran distanza da Roma, avesse la cura delle ordinazioni, e di tutti gl'affari di quelle Chiese, con proibizione, che niuno in quelle parti fusse ordinato Vescovo senza il di lui beneplacito: e non può dubitarsi, che i suddetti Romani Pontefici, specialmente S. Damaso, governarono la Chiesa assai prima di Valentiniano III.: cosicche non si può ammettere, che ne' tempi di questo Imperadore i Romani Pontefici cominciassero a mandare, com'ei asserisce, i loro Vicarj in quelle Regioni.

(a) *D. lib. 2. cap. 1. §. 2.*

II. Che sia così, ce lo fanno vedere le lettere di S. Innocenzo I. scritte ad Annisio Tessalonicense, che fin da S. Damaso, poi da Siricio, appresso da S. Anastasio, Romani Pontefici, i Vescovi di Tessalonica furono istituiti Vicarj Apostolici nell'Illirico per il governo, ed amministrazione di quelle Provincie (*a*): così pure lo stesso S. Innocenzo I. e S. Bonifacio I. suo Successore istituirono loro Vicarj i medesimi Vescovi di Tessalonica (*b*): oltre a quel, che ne dice nelle sue pistole S. Siricio al medesimo Vescovo Annisio (*c*).

III. Tantoche il diritto d'un tal Vicariato de' Vescovi di Tessalonica era sopra tutte le sue Provincie, cioè sopra l'Acaja, la Tessaglia, l'Epiro vecchio, e nuovo, Candia, la Dacia Mediterranea, e Ripense, la Messia, la Dardania, e Prevali, come nella medesima pistola di S. Innocenzo I. scritta a Rufo Vescovo di Tessalonica, con cui lo destina suo Vicario: salvo però l'onore del Primato, acciocche in quelle Chiese, come distanti da Roma, determini, e definisca le cause, e negozj, o gli rimetta alla Sede Apostolica: del che avendo parlato altrove, stimiamo bastante ciò che si è quì ritornato a dire (*d*).

IV. Soggiugne poi, che col correr degl'anni il Romano Pontefice *non solo all'autorità sua Patriarcale sottopose l'Italia, ma anche le Gallie, e le Spagne*: e parimente sù questo ci rimettiamo a quel, che ci ritroviamo averne scritto a sufficienza in confutazione di ciò, che altrove Egli dice, ed ora inutilmente replica (*e*).

V. Anzi quanto all'Italia, il Vescovo di Roma fu quello, che a tempo di Costantino, e fin dopo la metà del quarto Secolo vi esercitava solo il diritto metropolitico: mentre poi coll'autorità del Romano Pontefice furono istituiti i Metropolitani di Milano, e di Aquileja, e ristretta la Provincia Ecclesiastica Romana, riserbò sopra queste nuove Metropoli la potestà Patriarcale: quindi si vede, quanto sia lontano dal vero il voler Giannone dare ad intendere, che a tempo di Valentiniano III., del quale parla, il Romano Pontefice col correr degl'anni sottopose a se l'intera Italia.

VI. Rispetto alle Gallie, oltre a quel, che da noi si è detto, si fa chiaro con autorità di gravissimi Scrittori, trà questi Pietro de Marca (*f*) il quale dopo aver parlato di altri motivi sù questo fatto, così scrive: *Tandem Zosimus anno CCCCXVII. non solùm vices suas Patroclo Arelatensi mandavit, sed etiam decreto suo jussit, ut praecipuam in ordinandis Sacerdotibus teneret auctoritatem, & Provincias Viennensem, quin etiam Narbonensem I. & II. ad suum Pontificium provocaret*: e l'epistola di Zosimo, di cui parla Pietro de Marca, è la quinta presso Labbè (*g*); e non può dubbitarsi, che Zosimo regnasse prima di Valentiniano III. sopra di che può osservarsi anche Quesnello (*h*).

VII. Ol-

(a) *Ep. S. Innoc. 1. Annis. in Collectione Lucae Holstenii p. 45.*

(b) *Ep. Innoc. 1. ad Rufum Thessalonicensem in d. Collectione p. 48. & 49. Ep. Bonifacii ad eumdem Rufum in d. Collectione p. 56.* (c) *Ep. Syricii ad Annis. in d. Collect. p. 41.* (d) *V. lib. 2. cap. 1. §. 2.* (e) *V. d. lib. 2. cap. 1. §. 2.*

(f) *Petr. de Marc. dissert. de Primatib. n. 70.*

(g) *Labb. tom. 3. Concil. edit. Ven. col. 409. VII. & VIII., & col. 413. & 414.*

(h) *V. Quesnellum diss. V. Apolog pro S. Hilario Arelat. n. 2. t. 2. Oper. S. Leon. M.*

VII. Oltre a ciò tutto questo si conferma da molte pistole di Romani Pontefici contemporanei, che non solo prima di Valentiniano III., ma sin da' primi tempi della Chiesa i Vescovi di Roma nelle Provincie delle Gallie costantemente vi esercitassero il diritto Patriarcale, e come portavano le occorrenze, tal volta per se stessi, e talvolta per mezzo de' loro Vicarj, che vi destinavano, dividendo le Provincie, dichiarando le ragioni de' Metropolitani, regolando le ordinazioni de' Vescovi, e tant'altro.

VIII. Ne può dirsi, che i Romani Pontefici lo facessero nelle Gallie non per diritto del Patriarcato, ma per ragione del Primato, che aveano per tutto il mondo: poiche i Scrittori, e l'Epistole de' Romani Pontefici di sopra accennate, ed altre, leggendosi con indifferenza, si vede, che parlano in proposito del diritto Patriarcale (*a*).

IX. Oltrecche chi è versato nella Storia della Chiesa ben sà, che i Romani Pontefici in que' tempi non facevano tali disposizioni sopra i Metropolitani, e Provincie d'Oriente, se non in quanto, per ragione del Primato, si opponevano alle usurpazioni, ed agl'intraprendimenti, che un Vescovo volesse fare sopra le ragioni dell'altro, contro la forma de' Canoni, ò nel caso di cause maggiori a differenza di quel, che praticavano in Occidente, dove per ragione del Patriarcato i Romani Pontefici prima, e dopo di Valentiniano esercitarono i sudetti diritti con istituire le Metropoli, dividere le Provincie, prescrivere i termini alle ordinazioni de' Metropolitani, trasferire Vescovi, deputare Vicarj sopra i Metropolitani, che con autorità Apostolica convocassero i Sinodi, ed altri, come può vedersi da più lettere di S. Leone, e di altri prima, e dopo di lui.

X. Quindi non è chi non conosca, quanto sia insussistente il suo Raziocinio asserendo quì in fine: *ond'è, che non solo da' Latini, ma da' Greci medesimi degl'ultimi tempi era reputato il Romano Pontefice Patriarca di tutto l'Occidente, siccome all'incontro volevano, che quel di Costantinopoli si reputasse Patriarca di tutto l'Oriente*. Poich'egli per mezzo d'una sì mal formata illazione cerca pareggiare l'istituzione del Patriarcato d'Oriente con quella d'Occidente, e far credere, che sì l'una, che l'altra fosse fatta con arte, e con industria a poco a poco, e col tratto del tempo; e che in somma i Romani Pontefici se l'acquistassero col confondere le ragioni del Primato, che loro spetta sopra tutte le Chiese, con quelle del Patriarcato, che riguardano una certa estensione di Diocesi.

XI. Quandocche voler ciò dire rispetto al Patriarcato del Romano Pontefice in Occidente, non è altro, ch'effetto d'un privato impegno, essendosi ben discussa l'origine della sua istituzione (*b*), e stimiamo inutile farne altra parola: e solo non ci graviamo quì trascrivere la risposta data da Niccolò I. a' Bulgari, i quali udendo i nomi di tanti Patriarchi in Grecia, e desiderando sapere chi veramente fussero i Patriarchi, così scrisse: *Desideratis nosse quot veraciter sint Patriar-*

(a) *V. Epist. 10. S. Leon. M. juxta ordin. Quesnellian. Epist. 8. Hilarii Pap. ap. Labb. tom. 5. Concilior. Edit. Venet. col. 66. lit. d. Epist. 7. ejusd. Hilarii ad Leontium ap. Labb. loc. cit. col. 64. lit. e Epist. 9. ejusd. Hilar. apud Labb. loc. cit. col. 67. lit. e.* (b) *V. nel praced. §. 2.*

triarchæ? Veraciter illi habendi sunt Patriarchæ, qui Sedes Apostolicas per successiones Pontificum obtinent, idest, qui illis præsunt Ecclesiis, quas Apostoli instituisse probantur, Romanam videlicet, & Alexandrinam, & Antiochenam (a).

XII. All'incontro nel primo paragrafo del corrente capitolo primo, ed anche appresso si vede, che altra origine riconosce il Patriarcato di Costantinopoli, e che quantunque nel Canone terzo del primo Concilio Costantinopolitano, celebrato sotto S. Damaso fusse detto, lo che per altro da molti s'impugna, e si crede apocrifo, *Episcopus Constantinopolitanus habeat priores honoris partes post Romanum Episcopum, eo quod Constantinopolis sit nova Roma*: nientedimeno sempre fu contrastato, fino al tempo d'Innocenzo III.

XIII. Sopra di che la Glossa in detto Canone, che si legge nella Distinzione XXII. così nota: *Canon hic ex iis est, quos Apostolica Romana Sedes a principio, & longo post tempore non recepit: quod ex epistola 51. alias 53. Leonis Papæ I. ad Anatolium Constantinopolitanum, & aliis ejusdem Epistolis facile est cuivis cognoscere: itemque ex duabus epistolis Leonis IX., una adversus præsumptiones Michaelis, & Leonis, c. 28. altera ad eumdem Michaelem. Sed multo clarius ex B. Gregorii epistola 31. lib. 6. ad Eulogium Alexandrinum, & Anastasium Antiochenum: atque ex epistola Nicolai I. ad Michaelem Imperatorem: quæ incipit*, Proposueramus. *Quamquam Constantinopolitani Episcopi, Imperatorum potentia freti secundum locum Patriarchalium sedium sibi usurparunt: idque tandem pacis, & tranquillitatis causa fuit ipsis concessum, sicut in C. Antiqua de Privil. Innocentius Papa III. declaravit*.

XIV. Vedesi dunque, se per ombra possa pareggiarsi l'origine dell'istituzione del Patriarcato Occidentale del Romano Pontefice coll'Orientale di quello di Costantinopoli: quandocche il primo non può negarsi, che sia d'istituzione Apostolica fin da' primi tempi della Chiesa, e l'altro non ebbe cominciamento, che col mezzo di pura usurpazione per tanti Secoli contrastatogli dalla Chiesa.

§. III.

Del Patriarcato Occidentale del Romano Pontefice rispetto al diritto di mandar i Prelati ne' luoghi Occidentali per la fondazione di nuove Chiese, o per lo mantenimento delle già fondate, e della di loro ordinazione.

S'Aggiunse ancora, che a molte Provincie, e Nazioni, che si riducevan alla Fede della Religion Cattolica, erano pronti, e solleciti i Pontefici Romani

I. Con coraggio s'inoltra Giannone a dire, che *a molte Provincie, e Nazioni, che si riducevan alla Fede della Religion Cattolica, erano pron-*

(c) *Nicol. I. ad Consult. Bulgar. cap. 92.*

ni a mandarvi Prelati per governarle, ed in questa maniera al loro Patriarcato le soggettavano: siccome accadde alla Bulgaria, la quale, ridotta, che fu alla Fede di Cristo, tosto le si diede un Arcivescovo; onde nacquero le tante contese per questa Provincia col Patriarca di Costantinopoli, che a se pretendeva aggiudicarla. Loc. cit. d. p. 216. vers. *In decorso.* circa med.

pronti, e solleciti i Pontefici Romani a mandarvi Prelati per governarle: ed in questa maniera al loro Patriarcato le soggettavano: quasi che i Papi non badassero ad altro in que' Secoli, che ad espiscare queste occasioni per ingrandire il diritto del di loro Patriarcato, e non già, che ciò facessero per continuare quelle cure laboriose, che li erano state lasciate dall' Apostolo S. Pietro, il quale fu quello, che istituì, e fondò le Chiese nell' Occidente, vi stabilì i proprj Vescovi, e diè facoltà a' suoi Successori di fare lo stesso per i luoghi, ne' quali vi fusse di bisogno: che che sia di certe tradizioni, colle quali l'istituzione di certe Chiese d'Occidente da alcuni si vogliono riferire ad altri.

II. S. Innocenzo I. che prese il governo della Chiesa universale nell'anno 402. in una sua epistola, che scrive a Decenzio Vescovo di Gubbio, fa vedere, come cosa manifesta quanto di sopra dicessimo: *Cum sit manifestum*, così ei, *in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam, atque Siciliam* (e come dice Schelstrate, supple (*a*) ut ante monuimus Illyricum) *Insulas interjacentes, nullum instituisse Ecclesias, nisi aut quos venerabilis Apostolus Petrus, aut ejus Successores constituerunt Sacerdotes:* e poi per escludere qualunque tradizione contraria, e provare, che solo S. Pietro, e suoi Successori fusser stati coloro, che han dato l'origine all' istituzione de' Vescovi in Occidente, e loro ordinazione, e così poi successivamente continuato, dove abbia portato il bisogno de' luoghi, soggiugne: *Aut legant*, parla Innocenzo I. di quei, che lo contrastassero, *si in his Provinciis alius Apostolorum invenitur, aut legitur docuisse. Quod si non legunt, quia nusquam inveniunt, oportet eos hoc sequi, quod Ecclesia Romana custodit, a qua eos principium accepisse non dubium est: ne dum peregrinis assertionibus student, caput institutionum videantur omittere.*

III. Così, che non può negarsi, che ne' primi Secoli, quando tutto l'Imperio Occidentale era involto nel Gentilesmo, i Romani Pontefici, non per ambizione del diritto Patriarcale, ma per debbito del proprio Apostolico ministero invigilavano per convertire quelle Nazioni, e vi mandavano Prelati, che ordinavano Vescovi per governarle, o pure altri per conservare, e propagare la Religione nelle Chiese, che già si trovavano fondate: e talvolta davano in qualità di loro Vicarj la facoltà di ordinarvi altri Vescovi, come dicessimo nel paragrafo antecedente, acciò per la distanza de' luoghi da Roma, non restassero le Chiese prive del loro Pastore per lungo tempo.

IV. Oltre a tant'altre testimonianze, che si hanno da' Padri, e Scritture in prova di questo diritto del Patriarcato Occidentale del Papa presso Schelstrate

te

(*a*) *Schelstrat. antiq. Eccles. tom. 2. dissert. 6. cap. 4. art. 1. num. 1.*

te (*a*), lo stesso Scrittore ben noto nella Repubblica Letteraria, vuole, che non picciola sia quella, che si ha da' registri delle ordinazioni de' Vescovi, fatte da' Romani Pontefici, ne' quali si legge, che Clemente, che fu il quarto Papa *fecit Episcopos per diversa loca quindecim*: Telesforo *tresdecim*; S. Silvestro *sexaginta quinque*, ed altrove si dice *septuaginta quinque*; S. Marco suo Successore *viginti septem*; S. Damaso *sexaginta duos*; S. Siricio *undecim*; Innocenzo I. *quinquaginta quatuor*: e quando questo Pontefice parla dell' istituzione de' Vescovi Occidentali, *non modò loquitur tanquam de re a Prædecessoribus suis observata, sed etiam testatus est, tanquam de re a se exercita*: e poi soggiugne, che sembra incredibile, che i suddetti Romani Pontefici abbiano ordinato in quei tempi sì gran numero di Vescovi per bisogno delle Città Suburbicarie, o dell' Italia, non potendosi credere, che abbiano possuto vacare per ogni Papa tanti Vescovati (*b*).

V. Tralasciando tant' altro, che in conferma di tutto ciò può dirsi; giammai si potrà negare quel, che abbiamo dal Canone VI. del Concilio Niceno, in cui parlandosi del diritto delle prime tre Patriarcali, questo dell' ordinazione de' Vescovi dentro i confini del di loro rispettivo Patriarcato glie lo riserba espressamente: *Illud autem*, così ivi, *generaliter clarum est, quod si quis præter sententiam Metropolitani fuerit factus Episcopus, hunc magna Synodus definivit, Episcopum esse non oportere*: cioè legittimamente ordinato.

VI. Nè può dirsi con Launojo, che il Canone parla del diritto Metropolitico, non già Patriarchico: poiche in quei tempi si appellavano Metropolitani i Vescovi di una intera Diocesi, quali dopo furono appellati Patriarchi: e come asserisce Schelstrate (*c*): *Ad quæ Canonis verba*, parla del suddetto Canone VI. del Concilio Niceno, *rectè adnotavit Christianus Lupus parte I. non agi de Metropolitano unius Provinciæ, sed integræ Diæcesis, quem posteriora Sæcula Patriarcham vocarunt: cum enim Canon. 4. egisset de Metropolitis Provinciæ, credendum non est, de eodem egisse Canonem sextum, nam idem frustra secundo decrevisset*. Questo medesimo prova Errico Valesio contro Giovanni Launojo presso lo stesso Schelstrate.

VII. Giannone cercando far credere, che i Papi con ambizione andassero espiscando questo diritto; dopo aver detto, che erano solleciti in mandar Prelati per governare quelle Nazioni, che si riducevano alla Fede, come per esempio, soggiugne: *Siccome accadde alla Bulgaria, la quale ridotta, che fu alla Fede di Cristo, tosto le si diede un Arcivescovo; onde nacquero le tante contese per questa Provincia col Patriarca di Costantinopoli, che a se pretendeva aggiudicarla*: ma egli non prova, che il Romano Pontefice dasse alla Bulgaria un' Arcivescovo: e le contese, delle quali egli dolosamente cerca accagionarne il Papa, devono attribuirsi all' insolenza di Fozio, che si ritrovava intruso nel Vescovado di Costantinopoli, e cercava intorbidare le ragioni del Romano Pontefice.

VIII. Il

(a) *Schelstrat. loc. cit. d. art. 1. per tot.* (b) *Schelstrat. loc. cit. num. 9.*
(c) *Schelstrat. loc. cit. num. 3.*

VIII. Il fatto è, che Michele, il quale fu il primo Re Criſtiano de' Bulgari, toſto che co' ſuoi ricevè il ſanto Batteſimo, ſpedì ſuoi Legati a Niccolò I. pregandolo iſtruirlo nelle materie ſpettanti alla Religione Criſtiana, e che gli mandaſse Sacerdoti per guidarli: il Papa lo contentò, ſcrivendogli una lettera appellata *Conſulta Bulgarorum*, diſtinta in cento ſei Capitoli, e gli ſpedì Paolo Veſcovo di Populonia, e Formoſo Veſcovo di Porto, quali ivi giunti, e ricevuti con gradimento, effettuarono la converſione de' Bulgari. Il Re richieſe al Papa, ſe fuſse lecito ordinarſi in Bulgaria un Patriarca, ed il Papa riſpoſe, che per allora ſi contentaſsero di un Veſcovo, che poi, ordinati gli altri Veſcovi per ciaſcuna Chieſa, ſe gli darebbe un Arciveſcovo, ma non Patriarca (*a*).

IX. Il Re volendo Formoſo Veſcovo di Porto, ſpedì altri Legati al Papa, ma queſto non volle accordarglielo, e gli mandò Domenico Veſcovo di Trevico, e Grimoaldo Veſcovo di Bomarzo con altri Miſſionarj, con facoltà di preſcieglierne uno per Arciveſcovo, con che poi, fondate le Chieſe, e ſtabiliti i Veſcovi, ſi conduceſse in Roma per la ſua ordinazione: e la coſa andata in lungo, narra Guglielmo Bibliotecario, che ritornato altro Legato, mandato dal Re ad Adriano II. Succeſsore di Niccolò ſenza l'intento, e ſollecitato da' Greci, ſpedì in Coſtantinopoli, dove ſi celebrava il Concilio Generale Coſtantinopolitano II. per vedere a chi ſpettaſse il governo della Bulgaria. I Legati del Papa, ch'erano ivi preſenti, convinſero i Greci, ed altri, che la Bulgaria fuſse di diritto del Patriarcato Romano; ma colle arti, co' doni, e colle promeſse, ſeguì il contrario, e s'induſsero i Bulgari a ricevere i Sacerdoti Greci, con diſcacciarne quei di Roma (*b*): di che acremente ſi dolſe Adriano II. con Baſilio Imperadore, riprendendo Ignazio Veſcovo di Coſtantinopoli per aver dato a' Bulgari Teofilato per Arciveſcovo (*c*).

X. Sicche non ſuſſiſte, che ridotta, che fu alla Fede la Bulgaria, il Pontefice Romano toſto gli daſse un Arciveſcovo: e quando anche fuſse ſtato vero, in tal caſo avrebbe uſato il ſuo diritto, comecche quelle Regioni occupate da' Bulgari, cui diedero il nome di Bulgaria, erano di pertinenza dell'Illirico, quale Occidentale, o Orientale, che fuſſe, tutto interamente era di pertinenza del Patriarcato Occidentale, come aſſeriſce, e prova il Pagi, che tratta queſta controverſia (*d*), e più diffuſamente il Baronio (*e*).

§. IV.

(a) *Conſulta Bulgarorum cap.72.* (b) *Guillelm. Bibliothecar.in Vita Hadrian.II.apud Anaſtaſ.V.Pagium ad an.870.n.21.* (c) *Ep.Hadrian.II.ad Baſilium, Conſtantinum, & Leonem A. A. A. apud Labb. tom.10.Concilior. edit.Venet.679. C. D.* (d) *Pag. ad An. Chriſti 869. num.19.* (e) *Baron. ad d. an. 869. a n.68. ad n.93.*

§. IV.

Del Patriarcato Occidentale del Romano Pontefice rispetto al diritto delle ordinazioni, anche de' Metropolitani, ove specialmente di quello di Milano.

IN cotal guisa tratto tratto i Pontefici Romani estesero i confini del loro Patriarcato per tutt' Occidente; ond'avvenne (non senza però gravissimi contrasti) che s'arrogaron essi la potestà d' ordinare i Vescovi per tutto l'Occidente, ed in conseguenza d'abbattere, e mettere a terra le ragioni di tutti i Metropolitani. Di vantaggio trassero a se l' ordinazioni de' Metropolitani stessi. Così quando prima l'Arcivescovo di Milano, ch'era l'Esarca di tutto il Vicariato d'Italia, era ordinato da' soli Vescovi d'Italia, come si legge appresso Teodorito (1) *dell' ordinazione di S. Ambrogio, in processo di tempo i Romani Pontefici alla loro ordinazione vollero, che si ricercasse ancora il loro consenso, come rapporta S. Gregorio nelle sue Epistole* (2). Loc. cit. eod. vers. *In decorso.* p.216. circa med.

(1) Theodoret. lib.4. Hist. c.7.
(2) Greg. lib.2. ep.31.

I. IN cotal guisa i Romani Pontefici ebbero fin dall' istituzione di S. Pietro i confini del loro Patriarcato per tutto l'Occidente, e non gia, che tratto tratto, come vuole Giannone, l'andassero estendendo: così pure non si arrogarono la potestà di ordinare i Vescovi, e di abbattere, e mettere a terra le ragioni di tutti i Metropolitani, ma vi esercitarono per se, o per mezzo di altri, quella, che vi avea esercitata lo stesso Prencipe degli Apostoli, e che il medesimo avea communicata a' suoi Successori, ordinando Vescovi di ogni rango, e gli stessi Metropolitani.

II. Quanto a' Confini di un tal Patriarcato d' Occidente, come di quello di Antiochia, e di Alessandria, che fussero questi, e che in essi i Romani Pontefici vi esercitassero i diritti del Patriarcato fin dal tempo di S. Pietro, ci rimettiamo a quel, che di sopra ne dicessimo (*a*), e particolarmente rispetto al diritto delle ordinazioni de' Vescovi d'ogni rango, ed anche di quei, che governavano le Città, che secondo la disposizione Civile erano Metropoli, tanto nelle Suburbicarie, quanto in tutte le altre da per tutto l'Occidente, parimente ci rimettiamo a quel, che ci ritroviamo averne scritto nel precedente paragrafo.

III. Questo diritto delle ordinazioni di tutti i Vescovi de' loro rispettivi Patriarcati fu comune a tutti e tre i Patriarchi, Antiocheno, Alessandrino, e Romano, e come dicessimo nel precedente paragrafo, così fu anche dichiarato dal primo Concilio di Nicea col Canone VI.: di maniera che quei venerabili Padri spiegarono, che chi altrimente si ordinasse, *Episcopum esse non oportere*: e quan-

(a) *Lib.2. cap.1. §.2.*

e quantunque sembri, che il Concilio Niceno riserbi una tal facoltà a' Metropolitani, e non a' Vescovi delle prime Sedi, ch'erano i Patriarchi, così dicendo: *quod si quis præter sententiam Metropolitani fuerit factus Episcopus, hunc magna Synodus definivit, Episcopum esse non oportere*: questo però niente pregiudica a quel, che dicemmo; posciachè in quel tempo i Vescovi delle prime Sedi, cioè i Patriarchi, non avevano altro nome, che di Metropolitani; mentre ne'tempi posteriori vennero in uso i nomi di Arcivescovi, di Esarchi, di Patriarchi (a).

IV. Quindi venendo a parlare di quel, che dice Giannone rispetto all' Arcivescovo di Milano, volendo, che questo prima, *ch' era Esarca di tutto il Vicariato d'Italia, era ordinato da' soli Vescovi d' Italia, come si legge appresso Teodoreto dell'ordinazione di S. Ambrogio, in processo di tempo i Romani Pontefici alla loro ordinazione vollero, che si ricercasse ancora il loro consenso, come rapporta S. Gregorio nelle sue Epistole*: si vede apertamente l'insussistenza di quel, ch' Egli asserisce.

V. E convenendo farne discorso ordinatamente: il dire, che prima l'Arcivescovo di Milano fusse Esarca di tutto il Vicariato d'Italia, questo certamente è del tutto opposto a quello, ch'egli dice altrove (b), e da noi parimente altrove si riprova (c), cioè, che l'Italia fusse una sola Diocesi, divisa in due Vicariati, uno di Roma, e l'altro d'Italia: che i Vescovi del Vicariato di Roma ubbidivano a quello di Roma, e quello del Vicariato d'Italia a quello di Milano: e poi conchiude, che il Vescovo di Roma non potea chiamarsi Esarca, per esser titolo, che competea solamente a'Vescovi di una intera Diocesi, come era quello di Antiochia, e di Alessandria: ora se il Romano Pontefice, vuole egli, che non si potesse chiamar Esarca, non ostante, che secondo l'amministrazione Civile, avea sotto di se dieci Provincie della Diocesi d'Italia, molto meno deve dirsi, che quello di Milano fusse Esarca, che ne avea solamente sette. Non si può adunque sì francamente asserire, che l'Arcivescovo di Milano fusse Esarca del Vicariato d'Italia.

VI. Molto meno sussiste, che questo Arcivescovo di Milano, ch' Egli appella, *fusse ordinato da' soli Vescovi d'Italia*; come che anch' esso rispetto all' ordinazione era sottoposto, a guisa di tutti gli altri Occidentali al Papa, come Patriarca di tutto l'Occidente: e l'autorità di Teodoreto, che da Giannone si allega in proposito dell' ordinazione di S. Ambrogio, niente affatto prova il suo intento.

VII. Poiche Teodoreto niente dice di questa ordinazione, e solo racconta il fatto prodigioso, con cui S. Ambrogio ritrovandosi Prefetto Civile della Liguria, e della Emilia, o sia Romagna, ancorche non fusse più, che Catecumeno tra quelle gran traversie dell'Arrianismo, venne acclamato da tutto il Popolo per Vescovo di Milano: il che essendosi saputo da Valentiniano Imperado-

Hh re,

(a) *Joseph Catalan. in Commentar. ad hunc. Canon. VI. num. 23. & ibi Valesʃ. Schelstrat. Thomasin.* (b) *Giannon. tom. 1. lib. 2. cap. ult. p.128.* (c) *Lib. 2. cap. 1. §. 2.*

re, questo permise, che lasciasse l'impiego, che aveva, e che fusse battezzato: Cosicche niente si ha da Teodoreto su tal proposito dell'ordinazione di S. Ambrogio, e nemmeno da Paolino, che poi ne scrisse la Vita, che dedicò a S. Agostino: nè altro scrive, che S. Ambrogio si ordinasse col consenso di S. Damaso Papa, che allora governava la Chiesa: ciò però non ostante, non avendosi cosa in contrario, deve supporsi, che secondo l'uso tenutosi per lo passato, anche Egli fusse stato ordinato col consenso del Papa.

VIII. Soggiugnendo finalmente Giannone, che i Romani Pontefici vollero, che si ricercasse il di loro consenso nelle ordinazioni, e ne allega l'autorità di S. Gregorio nelle sue Epistole: quest'appunto è quel, che noi diciamo, non già come cosa nuova, ma come antico diritto, che ebbero fin dall'istituzione del medesimo Patriarcato Occidentale. In fatti, morto Lorenzo Vescovo di Milano, S. Gregorio inviò colà Giovanni, suo Sottodiacono, e gli comandò, che non ritrovandosi ostacolo nella persona di Costanzo Diacono, e che in esso vi concorresse il consenso degli Elettori: *Tunc eum a propriis Episcopis, sicut antiquitatis mox exigit, cum nostræ auctoritatis assensu, solatiante, & auxiliante Domino facias consecrari quatenus hujusmodi servata consuetudine, & Apostolica Sedes proprium vigorem retineat, & a se concessa aliis jura non minuat.* Così parla S. Gregorio nella lett. 30. oltre alla lett. 31., che Giannone allega in margine.

IX. Con che crediamo non doverci stendere in altro in comprova dell'autorità del Patriarca Occidentale intorno alle ordinazioni, specialmente del Vescovo di Milano, che che dicano alcuni Protestanti circa la potestà Esarcale, che volessero attribuire a questo Prelato per far comparire il Papa anche d'inferior condizione al medesimo, servendosi di Epistole di S. Gregorio apocrife, e di autorità del medesimo Santo estorte.

§. V.

Del Patriarcato Occidentale del Romano Pontefice rispetto alla concessione del Pallio, ove si discute se la concessione di esso fusse di pregiudizio de' Metropolitani, o piuttosto di loro vantaggio: e qui si parla del giuramento di fedeltà solito darsi in tale occasione.

Trassero a se ancora tutte le ragioni de' Metropolitani intorno all' Ordinazioni per la concessione del Pallio; che lor mandavano; poiche per quello si dava da' Sommi Pontefici piena potestà

I. Quel, che scrive Dupino, fedelmente (a) tradotto in Toscano da Giannone, si legge nel dicontro, dove affastellando diversi punti, spettanti alla disciplina della Chiesa,

(a) *Dupin. de antiq. Eccl. disciplin. dissert. 1. §. 12. edit. Colon. 1691. pag. 68.*

stà a' Metropolitani d' ordinare i Vescovi della Provincia; onde ne seguiva, che a' medesimi insieme col Pallio si concedeva tal potestà: quindi fù per nuovo diritto, interdetto a' Metropolitani di poter esercitare tutte le funzioni Vescovili, se non prima ricevevano il Pallio; e fu introdotto ancora di dover prestare al Papa il giuramento della fedeltà, che da lui ricercavasi. Loc.cit.eod. verf.*In decorso*. p.216. post.med.

sa, de' quali, anche noi parlaremo appresso, proccura far comparire il Romano Pontefice presso di chi non sà, qual'ambizioso usurpatore di que' diritti, che per altro ha goduto, e gode, come a se competenti, e che per tali sono stati riconosciuti da'Padri, da' Concilj, a riserba di taluni, che amanti di novità, ed odiosi alla Sede Apostolica, s' industriano intorbidarglieli.

II. Vuol'egli adunque in primo luogo, che *trassero a se ancora tutte le ragioni de' Metropolitani intorno alle ordinazioni per la concessione del Pallio, che loro mandavano: poiche per quello si dava da' Sommi Pontefici piena potestà a' Metropolitani d' ordinare i Vescovi della Provincia: onde ne seguiva, che a medesimi insieme col Pallio si concedeva tal potestà*: ma se ciò sia vero, basta farsi memoria di quel, che si è scritto ne' precedenti paragrafi di questo corrente capitolo secondo; mentre in essi si è veduto, che il diritto delle ordinazioni de' Vescovi d' ogni rango spettasse per tutto l' Occidente al Romano Pontefice, il quale per se, o per mezzo di altri, e de' suoi Vicarj l' ha esercitato, come praticavano anche gli altri due Patriarchi, Antiocheno, ed Alessandrino ne' di loro rispettivi Patriarcati: così dichiarato col sesto Canone del Concilio Niceno primo, come dicemmo ne' precedenti paragrafi suddetti, e specialmente nel quarto.

III. Sicche ripugna ad una verità evidentissima il voler dire, che i Romani Pontefici *trassero a se ancora tutte le ragioni de' Metropolitani intorno alle ordinazioni per la concessione del Pallio*: una volta, che questo fu proprio loro diritto, esercitato sin da' primi tempi della Chiesa per tutte le Provincie del di loro Patriarcato Occidentale per se, o per mezzo di altri, e de' loro Vicarj, e con loro approvazione: ma piuttosto dee dirsi, che colla concessione del Pallio i Metropolitani, oltre al decoro, che porta seco una tal veste Sagra (*a*), fecero molto acquisto: e tra gli altri, quello delle ordinazioni, che prima non avevano, e che non soleva accordarsi, se non a' Vicarj, e Legati del Papa (*b*): tanto che vedendo essi il gran vantaggio, che ricavavano colla concessione del Pallio, cominciarono ad usare delle gran premure per ottenerlo, e ricorrere anche per detto effetto a' Prencipi, acciò interponessero presso il Papa i di loro uffici.

IV. Tommasino, tra gli altri, *pro dingitate* esamina questa materia della concessione del Pallio, ove della sua origine, uso, e premure de' Metropolitani per averlo, e cogli esempj prova tali premure, e gli uffici, che praticavano i Prencipi per fargliel concedere dal Papa: e noi tralasciamo per brevità

(a) *Thomasin. de Veter. & nov. Eccl. discip. tom.1. lib.2. cap.55. n.10.*
(b) *Thomasin. loc. cit. cap.54. n.7. e 8.*

tà farne parola, bastando averne memoria per ricorrere bisognando a questo insigne Scrittore (a).

V. Certamente, che ne' primi tempi della Chiesa il solo Romano Pontefice usava il Pallio per suo distintivo, come presso gli Ebrei praticava il Sommo Sacerdote, dal quale vogliono, che il Pallio traesse la sua origine (b), o pure da' Sacerdoti degli Egizj, i più distinti de' quali, in segno di superiorità agli altri, usavano il Pallio, come prova Battista Pio (c): e qualunque sia la sua origine, conchiude Polidoro Virgilio: *constat primis Ecclesiæ temporibus, tantùm Romanum Pontificem illud gestasse* (d).

VI. Quando poi cominciassero i Papi a concéderlo ad altri, non convengono i Scrittori. Vollero alcuni, che S Pietro lo concedesse al Vescovo di Treviri (e). S. Massimo ne fa Autore S. Lino (f): Lo stesso dice Eusebio Cesariense (g). Altri credono, che Marco Successore di S. Silvestro fu il primo, che lo diede al Vescovo di Ostia (h). Lo stesso si prova da Anastasio Bibliotecario (i). Gonzalez *in Decretalibus* (k), esamina questa controversia, e crede, che i suddetti sentimenti non siano contrarj, ma diversi tra di loro, cioè, che i Papi, de' quali si parla, non per legge universale concedessero l' uso del Pallio a tutti gli Arcivescovi, ma per privilegio particolare lo concederono, cioè, S. Pietro a Treveri, Marco al Vescovo d' Ostia, Lino ad altri.

VII. Checche però sia di questi sentimenti, è ben sempre certo, che l'uso del Pallio prima non fu dato, che a' Legati, e Vicarj del Papa, e poi ad alcuni Metropolitani, e col mezzo di esso s' istituivano Vicarj del Papa, ed ottevano la partecipazione della Patriarcale potestà del Papa sopra gli altri Metropolitani, per cui, tra le altre, avevano facoltà di decidere alcune cause, le quali altrimente si dovevano riportare in Roma: e non prima dell' ottavo Secolo il Pallio fu fatto comune a' Metropolitani senza la qualità del Vicariato Apostolico: tanto che tutti i Metropolitani dell' Occidente l' ottennero intorno al tempo dell' ottavo Sinodo: e quantunque i Vescovi usassero tutte le diligenze, perche anche loro si concedesse, non fu con tutto ciò loro accordato, se non a certuni colla qualità di Vicarj, e Legati del Papa (l).

VIII. Sopra di che il lodato Tommasino in esaminare un tal fatto, così dice: *Non ergo hinc, vel Papæ augescebat, vel decrescebat Metropolitanorum potestas: sed Papæ authoritas in Metropolitanos effundebatur, qui cum primatu id*

(a) *V. Thomasin. loc. cit. cap.* 54. *n.*2. 5. 7. *cap.*55. *n.*1. 2. 4. 7. *cap.* 56. *n.* 9. 10. 11. (b) *Albinus Flaccus de Divin. Offic. cap. Quid significent vestimenta. Rubertus lib.*1. *de Divin. Offic. cap.* 27. (c) *Baptista Pius in Adnot. posterior. cap.*96. *tit. Thesauri critici p.* 349. (d) *Polydor. Virgil. lib.* 4. *de Invent. rer. cap.*22. (e) *Rubert. loc. cit.* (f) *S. Maxim. in homil. de Vest. Sacerd.*

(g) *Euseb. in Serm. de Epiphan.* (h) *Severin. Bin. in Not. ad Vitam Pontificis Marci tom.*1. *Concilior. p.*472. *Platina in Vita ipsius Marci. Vicecomes lib.*4. *cap.*12. *vol.*4. *de Ritib. Miss.* (i) *Anastas. Bibliothecar. in vita ipsius Marci.*

(k) *Gonzal. lib.*1. *Decretal. tit.*8. *de Auctorit. & usu Pallii cap.*1. *n.*7.

(l) *V. Thomasin. loc. cit. cap.*56. *n.*11.

id conseguebantur, ut causas ipsi jam dirimerent in partibus plurimas, propter quas alioqui adeunda fuisset Apostolica Sedes. Hinc ergo multum roboris, & incrementi accedebat libertati singularum Ecclesiarum, quarum causæ in ipsismet locis finiebantur. Apage ergo inanes illas invectæ servitutis suspiciones. Nam etsi jam Metropolitani cogerentur ante Exarchi, quàm Papæ subire judicium, non ea erat Metropolitanorum servitus nova, cum Provincialis Concilii judicio, & ipsi ab Ecclesiæ exordio obnoxii fuissent; sed Provincialis, & Diæcesani erat ea potius libertas eximia, & antiquissimæ innovatio potestatis (*a*).

IX. Suppone Giannone, che fusse, come *per nuovo diritto interdetto a' Metropolitani esercitare tutte le funzioni Vescovili, se non prima ricevevano il Pallio:* ma in ciò anch'egli prende errore: poiche una tal proibizione non stà introdotta, come per nuovo diritto, ma và ella annessa coll' uso del Pallio, il quale è quello, che a guisa d'un sigillo, dà compimento all' elezione, e consagrazione di chi lo riceve; giacche col mezzo di esso viene tutto ciò a confermarsi, e a darsi la pienezza della sua potestà: *Proinde*, così parla Gregorio il Grande, *juxta postulationis vestræ desiderium, prædictum Fratrem, & Coepiscopum nostrum, in eo, in quo est Sacerdotii ordine constitutus, nostri assensus auctoritate firmamus: ratamque nos ejus consecrationem habere, dirigentes Pallium, indicamus* (*b*).

X. Prima di San Gregorio si ha nel Concilio I. di Màcon, celebrato l'anno 581., che niun' Arcivescovo senza il Pallio potesse esercitare le sue funzioni, anzi nemmeno celebrar la Messa: *Archiepiscopus Missas sine Pallio dicere non præsumat*, così ivi: e ben lo fa vedere Gregorio VII. in una lettera, che scrive all'Arcivescovo di Roüen di risentimento per aver esercitato simili funzioni senza il Pallio, ove così ei: *Quia Sanctorum Patrum statuta parvipendisti, nullum deinceps Episcopum, vel Sacerdotem ordinare, seu Ecclesias præsumas consecrare, donec honoris tui supplementum, Pallii videlicet usum ab hac Sede impetraveris* (*c*).

XI. Si vede adunque, non sia questa una sorpresa, ma antichissimo uso della Chiesa, per la ragione gia detta, cioè, che col Pallio si concede la pienezza di tal potestà: *in Pallio plenitudo conceditur Pontificalis officii, quia juxta Sedis Apostolicæ, & totius Ecclesiæ consuetudinem, ante acceptum Pallium Metropolitanis minimè licet, aut Episcopos consecrare, aut Synodos celebrare* (*d*): e bisognando, vedasi sù di ciò Tommasino (*e*).

XII. Possono i Vescovi, ancorche non abbiano l'uso del Pallio, esercitare le loro funzioni: e volendosi sapere, perche dunque non possono anche farlo gli Arcivescovi, e Metropolitani, a ciò risponde Innocenzo III. (*f*), e dice, che benche certi officj siano comuni a' Vescovi, ed agli Arcivescovi: questi però non possono esercitarli, che con una certa maggior maestà, *cum id non tanquam simplex Episcopus, sed tanquam Archiepiscopus facere videatur: quasi dicat*, così soggiugne Tommasino, *non posse unquam Archiepiscopos, non ea resplende-* re

(a) *Thomasin. loc. cit. cap. 54. n. 9.* (b) *S. Greg. M. lib. 4. ep. 7.* (c) *Greg. VII. lib. 9. ep. 1.* (d) *Pasch. II. in Ep. ad Archiep. Polon. apud Baron. an. 1102. n. 7.* (e) *Thomasin. loc. cit. cap. 57. n. 8. & seqq.* (f) *Innoc. III. relat. in cap. 28. de Elect.*

re gloria, & majestate, quæ eorum ordini adnata est, & quæ ipsos mirifice evehit supra Episcopos cæteros, etiam tum, dum Episcopalibus funguntur muneribus: sicut & Presbyterorum functiones non exercent Episcopi, nisi cum iis prærogativis; quæ eorum supra Presbyteros eminentiam prodant (a).

XIII. Industriandosi Giannone accagionare il Papa di novità quanto più egli possa, dopo aver detto ciò, che si è riferito in proposito della concessione del Pallio, soggiugne: *e fu introdotto ancora di dover prestare al Papa il giuramento della fedeltà, che da lui ricercavasi*: con che s' ingegna far credere, che colla concessione del Pallio fosse introdotto, come nuovo giogo, e nuova servitù, l' obbligo del giuramento di fedeltà: ma quanto questo sia lontano dalla verità, ognuno, che abbia, benche picciola cognizione della Ecclesiastica Storia, ben si avvede, che ciò non porti nuovo giogo, e servitù, ma piuttosto, come dicemmo, col mezzo della concessione del Pallio si acquista *nova libertas, nova immunitas, privilegium novum* (b): e col giuramento non si ripete altro, che quell' obbligo, che è comune a' Laici, a' Chierici, a' Vescovi, e ad ogn' altro Cristiano, innato colla medesima Chiesa.

XIV. Sopra di che Tommasino, dopo aver ragionato, e fatto vedere, che questo giuramento non porti nuovo giogo a' Metropolitani, così scrive: *Quod si velis novam eo impingi servitutem, quod a Metropolitanis deinceps ipsa Pallii susceptione cœpit exigi jusjurandum, fatebor equidem novum esse hoc Sacramentum: at quam juras legibus, Canonibus, & superiori a Deo constitutæ potestati obedientiam, uti sanctissimam, & inviolabilem, ita & antiquissimam eam esse tu confiteare necesse est. Nonne novis in dies exorientibus morbis nova cogimur remedia adhibere? Quæ usquam autem potest, vel fingi Ecclesiæ ægritudo, quàm si ab annis octoginta omnis in ea interierit disciplina, si nulla Concilia, si Episcopalibus Sedibus Laici, aut Laicis profaniores, & Scortatores Clerici incumbent? An ista, nec nova satis, nec satis exitiosa erat ægritudo, ut novo remedio curaretur? Quod aptius autem poterat esse, tot, & tantis Ecclesiasticæ disciplinæ vulneribus remedium, quàm ut novis vinculis constringerentur, & ad diligentiorem custodiam Canonum, & ad majorem cum Pontifice, qui eorum vindex, & Ecclesiæ disciplinæ tutor, ac defensor est, conjunctionem* (c)?

XV. Del qual' innato obbligo del giuramento dovuto in tale occasione, vedasi il Baronio (d), ed il Pagi (e).

CAP. III.

(a) *Thomasin. loc. cit. cap.57. n.9.* (b) *Thomasin. loc. cit. cap.54. n.7.*
(c) *Thomasin. loc. cit. cap.55. n.9. & v. seq. cap.56. n.8.* (d) *Baron. ad An. Christi* 1102. *& ibi v. epistol. Pasch. II.* (e) *Pag. eod. loc.*

C A P. I I I.

Di alcuni diritti particolari del Romano Pontefice.

§. I.

Delle Appellazioni al Romano Pontefice da' giudizj Ecclesiastici di tutto il Mondo, e specialmente de' Metropolitani intorno alle controversie, che avvenivano in proposito dell' elezioni.

F*V ancora in progresso di tempo stabilito, che le appellazioni de' giudicj, che da' Metropolitani erano profferiti intorno alle controversie, ch' occorrevano per l'elezioni, si devolvessero al Pontefice Romano.* Lib. 3. cap. ult. n. 1. p. 216. vers. *In decorso*. circa fin.

I. QUI parimente Giannone con esattezza traduce nella nostra favella quel, che scrive nella latina Dupino in proposito *delle appellazioni de' giudizj, che da' Metropolitani erano proferiti intorno alle controversie per l' elezioni*, così egli, ed appunto l' istesso si legge nel suo gran Teologo della Francia: *Secundo ad Pontificem Romanum devolutæ sunt appellationes judiciorum, quæ a Metropolitanis lata erant circa controversias, quæ in electionibus occurrebant* (a).

II. Con questo però non può dirsi, che il Romano Pontefice s' arrogasse un tale appello, come nuovo diritto, ma portando così il bisogno per la condizione de' tempi, dichiarò quel potere, ch' è proprio del Papa, di riconoscere gl' inconvenienti, e di darvi il dovuto riparo da tempo in tempo: e ciò, o come Metropolita della sua Provincia, o come Patriarca per tutto l' Occidente, o per ragione del suo Primato per tutto il mondo; per cui non può porsi in contrasto d'aver egli il diritto d' appello a se sopra tutte le controversie, e specialmente per quelle, che riguardano la prescelta de' Ministri del Santuario, o di qualunque altra pendenza, spettante alla disciplina della Chiesa (b).

III. *Appellatur de toto mundo ad Te*, parla chiaramente S.Bernardo ad Eugenio III., *id quidem in testimonium singularis Primatus Tui* (c): e lo stesso Santo Padre altrove facendo vedere, che l' autorità del Papa si stenda sopra tutto il Mondo, così dice: *Aliorum potestas certis arctatur limitibus; tua extenditur*

& in

(a) *Dupin. de Antiq. Eccl. discipl. dissert.* 1. §. 12. *p.* 68. *vers.* Secundò.
(b) *V. in fine del precedente paragrafo.* (c) *S. Bernard. de Consider. lib.* 3.

& in ipsos, qui potestatem super alios acceperunt. Nonnè si causa extiterit, tu Episcopo Cœlum claudere, tu ipsum ab Episcopatu deponere, etiam & tradere Satanæ potes? Stat ergo inconcussum privilegium tuum Tibi (a).

IV. Ne può dirsi, senza nota di Scismatico, o di Eretico, che questo Primato del Papa non fusse Primato, che solo di onore, e di preminenza, mentre a sufficienza di sopra si è fatto vedere, che sia anche di autorità, e di giurisdizione (b), ove tra gli altri documenti si riportò una dichiarazione de' Vescovi di Francia, fatta in una loro assemblea del 1681. e quì non ci rincresce di ripeterla: *Romanum Pontificem*, sono parole de' medesimi, *habere Primatum authoritatis, & jurisdictionis in Episcopos, ei in Persona S. Petri a Christo Jesu collatum, eosque, qui ab hac veritate dissentiunt Schismaticos esse, atque hæreticos* (c).

V. Che poi i Romani Pontefici si siano serviti di questo diritto, non può essere oscuro, ed ignoto, che a coloro, i quali non hanno studio della Storia Ecclesiastica. Marcione nell' anno 142. di nostra salute, scomunicato dal suo Vescovo in Ponto, si condusse in Roma, e riportò la sua causa a Pio I., come riferisce S. Epifanio (d). Fortunato, e Felice deposti in Affrica da S. Cipriano, si condussero in Roma, e riportarono la causa a S. Cornelio Papa (e). Basilide deposto in Spagna, appellò a S. Stefano Papa (f). Deposto S. Attanasio dagli Orientali, appellò a Giulio I. e dal medesimo fu restituito (g). Grisostomo deposto da Teofilo, appellò ad Innocenzo I. (h). Flaviano Vescovo di Costantinopoli appellò a S. Leone (i), al quale appellò anche Teodoreto (k): sù di che il medesimo S. Leone in una sua epistola scritta a' Vescovi delle Gallie, dice, che queste appellazioni al Papa fussero di antica consuetudine della Chiesa (l).

VI. Con che, senza stenderci in altro, si vede benissimo, quale fusse stata la pratica intorno a ciò in que' primi Secoli, e molto più ne' Secoli posteriori, ed in tutti i tempi (m), molti Canoni, e Concilj, Padri, e Scrittori d' ogni Secolo, ce la dichiarano, ed attestano: che però senza nota di poca accortezza, per non dir altro, non può asserirsi, che in progresso di tempo venisse stabilito, che le appellazioni de' giudizj, che da' Metropolitani erano proferiti intorno alle controversie, che occorrevano per l'elezioni, si devolvessero al Pontefice Romano: giacche, come si è visto, in tutti i Secoli, in tutti i tempi, e per qualsivoglia causa, le appellazioni furono devolute al Papa.

VII. E' vero, che nel Secolo XIII e propriamente da Alessandro IV. le cause dell'elezioni Episcopali, o altre, che fussero insorte sopra l'elezioni de' Vescovi, come cause maggiori fu stabilito, che si devolvessero *ad Apostolicæ Se-*

(a) *S. Bern. loc. cit. lib. 2. cap. 8.* (b) *Hoc eod. lib. 3. cap. 2. §. 1.*

(c) *V. Charlas de Primat. Rom. Pontif in Præfat. p. 20. & cap. 2. §. 3.*

(d) *S. Epiphan. hæres. 42.* (e) *S. Cyprian. lib. 1. ep. 3.* (f) *Id. S. Cyprian. lib. 1. ep. 4.* (g) *V. Sozomen. lib. 3. cap. 7.* (h) *Chrysostom. in duab. suis epist. ad Innoc. I.* (i) *Liberat. in Breviar. cap. 12.* (k) *Theodoret. in ep. ad Leon. Pap.* (l) *S. Leo ep. 89. ad Episcopos Galliarum.* (m) *V. Michael. Roussel. Histor. Pontif. jurisdict. lib. 2. cap. 3. n. 2. ubi leguntur ferè innumerabilia exempla.*

Sedis examen: questo però non fu fatto per pregiudicare l'autorità de' Metropolitani, o di altri, o per ingrandire quella del Pontefice Romano, ma solo per la ragione, che si dichiara nel Concilio II. di Lione, celebrato nell' anno 1274. sotto Gregorio X.: cioè per raffrenare, *& temerariam appellantium audaciam, & effrænatam appellantium frequentiam* (a).

VIII. Così che dopo la detta asserzione, che parla dello stabilimento fatto da Alessandro IV., queste sono le parole del Concilio: *Nos tamen & temerariam appellantium audaciam, & effrænatam appellantium frequentiam refrænare volentes, hac generali constitutione duximus providendum, ut si extra judicium in prædictis electionibus, vel in aliis de dignitatibus Episcopatu majoribus celebratis, expressa causa manifestè frivola, contigerit appellari, per appellationem hujusmodi nequaquam ad Sedem eamdem negotium devolvatur. Sed cum in electionum earumdem negotiis, in judicio, vel extra judicium appellatur, inscriptis ex causa probabili, quæ probata deberet legitima reputari, ad Sedem ipsam hujusmodi negotia deferantur. Cæterum in præmissis omnibus casibus liceat partibus ab hujusmodi appellationibus, nulla tamen interveniente pravitate, recedere: antequam præfatæ Sedi fuerint præsentatæ. Inferiores autem Judices, quorum erat ipsarum causarum cognitio, appellatione cessante, an in hoc pravitas intercesserit antè omnia diligenter inquirant: & si eam intercessisse repererint, se de caussis ipsis nullatenus intromittant, sed præfigant dictis partibus terminum peremptorium competentem, in quo cum omnibus actis, & monimentis suis Apostolico se conspectui repræsentent.*

IX. Laonde i Romani Pontefici non per ingrandir se stessi diedero un tale provvedimento, ma per impedire la frequenza, e l' irregolarità delle appellazioni, per dar freno all' ambizione de' concorrenti, e per ovviare al pregiudizio delle Chiese colle lunghe vacanze.

§. II.

Della devoluzione dell' elezioni Ecclesiastiche al Papa, nel caso, che gli Elettori fussero negligenti, o che l' Eletto non fusse idoneo.

Continua Giannone a parlare de' diritti del Papa, come usurpatori degl' altri, e così dice: *Che se gl' Elettori fossero negligenti, o vero l' Eletto non fusse idoneo, che l' elezione si devol-*

I. Ecco, che anche queste parole, che si leggono di Giannone, corrispondono a quelle del suo Dupino, che scrive: *Tertiò, si Electores essent negligentes, aut si hominem mini-*

(a) *Acta hujus Concilii leguntur apud Labb. tom. 14. Concilior. edit. Venet. pag. 520., idque legitur. n. 9. pag. 528. relat. in Cap. Quamvis. de Election. & Elect. potest. in 6.*

volvesse al Papa. Loc.cit. d.p.216. cod. vers. *In decorso*. in fin.

nimè idoneum elegissent, devolvebatur electio ad Pontificem Romanum (*a*).

II. Con che cercano costoro accagionare il Papa d'intraprendenza sopra gli altrui diritti in proposito di queste elezioni: quando ch'egli è quello, a cui da Cristo Signor Nostro è stata data la cura intorno al provvedimento de' Sagri Ministri per il buon governo della sua Chiesa: *Omnes*, così parla Nicolò II. a' Milanesi, *sive Patriarchii cujuslibet apices, sive Metropoleon primatus, aut Episcopatuum Cathedras, vel Ecclesiarum cujuslibet ordinis dignitates instituit Romana Ecclesia. Illam verò solus ille fundavit, & super petram fidei mox nascentis erexit, qui Beato æternæ vitæ Clavigero terreni simul, & cælestis Imperii jura commisit* (*b*).

III. Lo stesso asserisce Urbano II. (*c*): *Quorum vices*, così el, *in Ecclesia habeant Episcopi, & quis eis hanc dignitatem dare debeat, S. Augustinus* (*d*) *ostendit, inquiens: Pro patribus tuis nati sunt tibi filii. Quid est, pro patribus tuis nati sunt tibi filii? Patres missi sunt Apostoli: pro Apostolis filii nati sunt tibi: constituti sunt Episcopi. Hodie enim Episcopi, qui sunt per totum mundum, unde nati sunt? Ipsa Ecclesia patres illos appellat, ipsa illos genuit, & ipsa illos constituit in sedibus patrum*.

IV. Poi queste elezioni presero altro stabilimento, permettendo così i Papi *juxta temporum varietatem, & pro Regionum diversitate*: mentre talvolta queste elezioni si facevano a petizione del Clero, e colla testimonianza de' Popoli (*e*): talvolta lo richiedeva il Popolo, ed il Clero lo eleggeva (*f*): in altri tempi il Popolo lo dimandava, e lo nominava, ed il Clero lo eleggeva (*g*) altre volte il Vescovo destinava il Successore (*h*): non mancò tempo, quando eleggeva il Clero, ed il Popolo nominava coll'assenso del Prencipe (*i*). Poi fu riserbata una tale elezione al Clero, esclusi totalmente i Laici (*k*). Permisero ancora i Papi il diritto di eleggere il Prelato nelle Cattedrali, e Collegiate a' soli Canonici (*l*).

V. E come che tra' Canonici in tali elezioni accadevano gran discordie, patti illeciti, convenzioni, e trattati simoniaci, e spesse volte colla violenza della potestà del Secolo venivano forzati ad eleggere chi non dovevano: quindi è, che per

---

(a) *Dupin. de Antiq. Eccl. Discipl. dissert.* 1. §. 12. *p.* 68. *vers.* Tertiò.

(b) *Nicol. II. Can. Omnes. dist.* 22. (c) *Urban. II. Can. Quorum vices. dist.* 68. (d) *S. August. in Psalm.* 44. *sub n.* 32. (e) *Can.* 5. *Factus est. caus.* 7. *q.* 1. *Can.* 11. *Plebs. Can.* 12. *Nosse. Can.* 27. *Vota. dist.* 63.

(f) *Can. Nulla* 1. *dist.* 62. (g) *D. Can. Nulla*. (h) *Can.* 1. *Si Petrus. caus.* 8. *q.* 1. (i) *Can. Quia igitur* 9. *Can. Lectis*. 18. *dist.* 63. (k) *Can.* 1. *Nullus. Can.* 2. *Hadrianus. Can.* 6. *Non est. Can.* 8. *Non licet. dist.* 63. *Can.* 12. *Si quis deinceps. caus.* 16. *q.* 7. (l) *Cap. Nullus*. 1. *Cap. Cum terra*. 14. *Cap. Cum Ecclesia*. 31. *Cap. Si Gens.* 55. *de Elect. Cap. Cum dilectus. de Consuetud. Cap. Nobis*. 29. *de Jurepatr. D. de Sanctis in Examin. Consist. cap. n.* 20.

pertogliere queſti inconvenienti, i Papi furono obbligati riſerbare a ſe l' elezioni, e ripigliare quel diritto, che per origine a loro competeva (*a*).

VI. Quando poi, e come cominciaſſe una tale riſerba, ſi eſamina dal dottiſſimo Criſtiano Lupo nel Tomo quarto ſopra i Canoni de' Concilj, diſſertazione terza, diviſa in nove Capitoli, in cui ſi vede quaſi in tutti i tempi, che queſte elezioni furono fatte nella maniera di ſopra eſpreſſa, non mancando, è violenze, patti illeciti, e ſimoniaci; per le quali cagioni i Papi da per tutto venivano inquietati: tantoche andavano dando que' ripari temporanei per certi luoghi particolari, che ſtimavano opportuni per togliere i ſuddetti inconvenienti: e che poi finalmente furono coſtretti farne una riſerba generale, che oggi abbiamo nelle Regole, dette della Cancellaria, alle quali, chi daſſe il ſuo cominciamento, lo eſamina il verſatiſſimo Gio: Battiſta Riganti ne' ſuoi Commentarj ſopra dette Regole della Cancellaria, dove vuole, che fuſſe Giovanni XXII. (*b*).

VII. In queſti tempi in Germania ſi oſſerva l'uſo antico, ſtante, che in quelle Chieſe fra certo tempo il Collegio de' Canonici elegge i Veſcovi, ed il Papa li conferma; e viene loro riſtretto il tempo, ad effetto, che le Chieſe non ſtiano lungamente vacanti (*c*): e ad alcuni Principi è ſtato conceduto da' Papi il diritto della nomina di certe Chieſe de' loro dominj (*d*).

VIII. Quindi ſi vede, quanto ragionevolmente prima d'una tale riſerba generale di dette elezioni, fatta a loro da' Papi, fuſſe dichiarato devolverſi a' medeſimi, nel caſo, che gl'*Elettori fuſſero negligenti, o vero l'Eletto non fuſſe idoneo*: e queſte ſono le parole di Bonifacio VIII., che di ciò diſpone: *Quamquam in caſu negligentiæ ſit ſtatutum a jure, ut Eccleſia Cathedrali vacante, ſi per eos, ad quos ſpectat, non fuerit electio de Prælato infra tempus debitum celebrata, eligendi poteſtas ad ſuperiorem proximum devolvatur: hoc tamen non eſt ad caſum alium extendendum. Igitur ſi Electores in hujuſmodi Eccleſia, vel ipſo jure, cum eligunt ſcienter indignum, vel per ſententiam, cum formam traditam in generali Concilio non obſervant, eligendi poteſtate priventur; non ad dictum Superiorem, ſed ad Romanum Pontificem poteſtas eadem devolvetur. Secus autem in inferioribus Eccleſiis eſt cenſendum* (*e*).

IX. Mentre, quanto alla prima parte di queſta Decretale di Bonifacio VIII. è ben chiaro, che il Papa in caſo di negligenza non devolve a ſe il diritto dell' elezione, ma al Superiore immediato, e queſto lo vuole, ſecondo che prima ſi ritrovava ſtabilito dal Concilio Lateranenſe IV. celebrato ſotto Innocenzo III. nell' anno 1215., che fu tanto celebre al Mondo, il quale per dar riparo alla contumacia degl'Elettori, che differivano le elezioni, volle, che dopo tre meſi ſi devolveſſe al Superiore immediato; e queſto non provvedendo fra tre meſi, all'altro Superiore più proſſimo (*f*).

(a) *Gloſſ. in Cap. Quamquam de Electtion. & Elect. poteſt. in 6.*

(b) *Jo. Bapt. Rig. Comment. in Reg. Canc. Apoſt. tom. 1. in Proœm. num. 1. & ſeq.* (c) *Germon. de Sacr. Immunit. lib. 3. cap. 12. n. 40. & alii, qui ibid. citantur.* (d) *V. Chriſt. Lup. loc. cit.* (e) *Cap. Quamquam de Electtion. & Elect. poteſt. in 6.* (f) *Conc. Lateran. IV. Can. 23. relat. in Cap. Ne pro defectu 41. de Elect. & Elect. poteſt. in 6.*

X. Rispetto alla seconda parte della Decretale di Bonifacio VIII., con cui si privano gl'Elettori del diritto dell'elezione *ipso jure*, *cum eligunt scienter indignum*, *vel per sententiam*, *cum formam traditam in generali Concilio non observant*, parla del suddetto Concilio Generale Lateranense; e ciò in pena degli Elettori: e richiedendosi, perche Bonifacio VIII. anche in questo caso non devolvè al Superiore immediato tal'elezione, come nel primo caso di negligenza, sentiamo quel, che ne scrive la Glossa in essa Decretale: *Refert tamen Compostellanus, pluries suis temporibus tractatum fuisse per Papam, quod hæc potestas Archiepiscopis conferretur etiam in his casibus: sed finaliter deliberatio in contrarium resedit, ut hic vides: & fuit ratio, quia prompti essent Archiepiscopi in cassandis electionibus, ut provisionum potestas rediret ad eos* (a).

XI. Sicche si vede la ragione, per la quale in questo secondo caso il Papa riserba a se la elezione, che dopo una lunga ponderazione volle, che nel primo caso, cioè di negligenza degl'Elettori, si devolvesse al Superiore immediato, come appunto era stato stabilito nel Concilio Generale Lateranense IV. per quel, che sopra dicessimo: ma poi a vista di tanti disordini fu stabilito, che generalmente questo diritto dell'elezioni fusse riserbato alla Sede Apostolica, eccettuatine que' di Germania, e la nomina di alcune Chiese, che ne hanno alcuni Sovrani per concessione particolare fattane da' Sommi Pontefici, come dicemmo.

XII. E con queste disposizioni non può notarsi d'aver fatto la Sede Apostolica acquisto in pregiudizio de' Metropolitani, come erroneamente s'industria far comparire Giannone colla direzione di Dupino suo Maestro, ma solo i Romani Pontefici con somma maturità, e talvolta colla deliberazione de' Padri ragunati in Concilio, hanno posto in uso il natio diritto a se competente per dar riparo agl'inconvenienti, per cui non è stato difficile ritornar le cose al suo principio, come appunto riflette la Glossa di ciò parlando: *res de facili revertitur ad suam naturam, unde in principio Ecclesiæ solus Papa conferebat Episcopatus, & alias dignitates majores* (b), e noi di sopra lo dicessimo.

XIII. Tanto più, ch'egli è quello, a cui stà data da Cristo Signor Nostro la soprantendenza intorno alla provvista de' buoni Ministri, che servino la sua Chiesa; per lo che fu diritto del Papa quello delle ordinazioni de' Vescovi, come sopra dimostrammo (c); e da tempo in tempo non mancarono i Romani Pontefici sin da' principj della Chiesa, e poi appresso, dare le dovute providenze per la prescelta di essi, secondo le contingenze: e per non diffonderci più del dovere, possono osservarsi le di loro epistole, specialmente del Gran S. Gregorio: tanto che questa variazione di disciplina non può, nè deve attribuirsi all'ambizione de' Papi, come asseriscono i nemici della Chiesa, ma alla malvagità de' tempi, mal menati dalla condizione degl'Uomini.

§. III.

(a) *Glos. in Cap. Quamquam de Election. & Elect. potest. lit. N. circa fin.*
(b) *Glos. in Cap. Quamquam in princ. d. tit. de Elect. & Electi potest. in 6.*
(c) *Hoc eod. lib. 3. cap. 1. §. 5.*

§. III.

Della cessione de' Vescovadi, della traslazione de' Vescovi, Coadjutoria con futura successione, ove si esamina, se il diritto di ammetterle spetti al Papa.

PArimente continua Giannone a parlare di questi diritti, come usurpati, e dice: *Che di lui solo*, parla del Papa, *fusse il diritto di ammetter le Cessioni de' Vescovadi, e di determinare le traslazioni, e le Coadjutorie colla futura successione*. Loc. cit. d. p. 216. eod. vers. *In decorso* in fin.

I. QUesto stesso, che si legge nel dicontro in Toscano, scrive appunto il Dupino: *Quartò*, così ei, *Romano Episcopo reservatum est jus admittendi cessiones Episcopatuum, decernendique translationes, & Coadjutorias cum futura successione* (a).

II. Così anche scrive Pietro de Marca, ed ecco le sue parole: *Quartò, Sedi Apostolicæ reservatum est jus admittendi Cessiones Episcopatuum, decernendique translationes, & Coadjutorias cum futura successione* (b): Altrove, dopo aver parlato delle Decretali, e di aver detto, che le medesime *nihil immutarunt quoad ordinem judiciorum, nec quoad depositionem Episcoporum*, soggiugne: *solùm illud emersit effatum Innocentii III. Papæ, quem audacem Jurisperitum vocat Matthæus Parisius: qui depositiones, cessiones, & translationes Episcoporum ad solum Pontificem Romanum jure divino pertinere pronuntiavit* (c).

III. Così che a sentimento di costoro vogliono, che il Romano Pontefice per intraprendimento abbia arrogato a se questo diritto, che riguarda l'ammettere le cessioni, e rinuncie de' Vescovadi, concedere le traslazioni da un Vescovado ad un altro, e dare le Coadjutorie colla futura successione: e che, come asserisce Pietro de Marca, Innocenzo III. fusse il primo, che si arrogasse questo diritto, e quello della deposizione de' Vescovi: e quantunque a riflesso di quel, che abbiamo detto ne' precedenti paragrafi intorno all'autorità del Papa circa l'ordinazione, e la prescelta de' Ministri per il governo delle Chiese, questa materia per se stessa non sia difficile a farsene giudizio; nientedimeno non ci gravaremo dirne qualche cosa per togliere quelle confusioni, che per rendere odioso il Primato del Papa per tante strade, e con tante diverse maniere si vanno insinuando.

IV. E' indubitato, che un tale discioglimento, che si fa per mezzo delle cessioni de' Vescovadi, e delle traslazioni, del sagro nodo, che si contrae tra'l Vescovo, e la sua Chiesa, fu sempre odioso a' Sagri Canoni: e molto anche si rende considerabile il caso delle Coadjutorie, poiche con queste vengono i Be-

(a) *Dupin. de Antiq. Eccl. Discip. dissert.* 1. §. 12. *p.* 68. *vers.* Quartò.
(b) *Petr. de Marc. de Concord. Sacerd. & Imper. lib.* 6. *cap.* 9. *n.* 2. *in fin.*
(c) *Petr. de Marc. loc. cit. lib.* 7. *cap.* 26. *n.* 8.

i Beneficj a farsi ereditarj, e la Chiesa viene ad avere nel tempo stesso quasi due Sposi: non può negarsi però, che talvolta, e fin da' primi tempi della Chiesa si è stimata, come si stima, cosa doverosa per concorrenza delle gravissime cause, sciogliersi un tal vincolo colla cessione de' Vescovadi, o loro rinuncia, o traslazione da una Chiesa ad un altra, e per anche accordare le Coadjutorie colla futura successione.

V. Nè può negarsi, che questo sia stato, e sia diritto del Papa, a cui da Cristo Signor Nostro è stata data la soprantendenza sulle cose più ardue della sua Chiesa: E' vero per altro, che talvolta i Papi permisero a' Metropolitani, o a'Sinodi Provinciali qualche ingerenza su tale proposito, ma non mai mancirono da lontanissime Provincie ricorrere alla S. Sede per consultarla sopra tali discioglimenti, che si sono andati facendo per mezzo delle cessioni, e rinuncie de' Vescovadi, o traslazioni da uno ad un'altro, e di Coadjutorie per averne la dispensa, colla riflessione, che affare di tanta importanza non fusse di cognizione, e di provvidenza, che del Capo della Chiesa, che è il Pontefice Romano, per la ragione, che ne accenna Innocenzo III. in più sue Decretali (a), cioè, che trattandosi di vincolo spirituale, questo non possa disciogliersi, che coll'autorità del Vicario di Gesù Cristo.

VI. Tantoche, fatti poi più frequenti questi ricorsi nel Secolo X. più nell' XI., ed universali nel XII. Secolo, questo consenso comune diede a divedere quale fusse lo spirito de' Canoni antichi su tale affare: cosicche non fu Innocenzo III. il primo, che stabilì questo diritto, ma egli dichiarò quello, che era; e così rimase stabilita quella disciplina, che oggi si osserva, come per diritto del Papa divinamente istituito. Del che parlando Tommasino, così dice (b): *Divina ea, quam sibi Innocentius vindicat*, parla d'Innocenzo III., *auctoritas illa nimirum est a Deo instituta. Divinitus enim instituta est Primæ Sedis potestas. Et quamquam primoribus Sæculis nondum reservata illi essent nonnulla insignis potestatis capita, & necdum tum ea spectarentur, ut germina quædam Primatus divinitus instituti: ubi tamen usu post convaluit, ut ea illi integra servarentur, jam omnino consentaneum est, ut dicantur ea esse jura, & privilegia propria Capitis Ecclesiæ divinitus constituti.*

VII. Che poi, quasi in tutti i tempi, quando più, e quando meno, vi fussero questi ricorsi de' Vescovi alla S. Sede, consultandola intorno all'alleviamento di questo peso, o pure per il discioglimento di un tal vincolo, e per averne il permesso, e la dispensa, come di affare di tanta importanza, nella Storia della Chiesa ne abbiamo una infinità di esempli, e tralasciamo qui farne racconto, perche in ogni caso basta dare una scorsa al diligente investigatore, lodato Tommasino, il quale esamina questa materia per i suoi principj fin da' primi Secoli, e ben discute la disposizione d'Innocenzo III., che abbiamo in più Decretali, di sopra riferiti.

VIII. Egli prima parla delle semplici cessioni, e resignazioni de' Vesco-va-

(a) *Innoc. III. cap. 2. 3. & 4. de Translat. Episcop.* (b) *Thomasin. de veter. & nov. Eccl. Discipl. tom. 2. lib. 2. cap. 54. num. 7.*

vadi (*a*): poi delle resignazioni, e cessioni a favore de' Successori, e de' Coadjutori (*b*): in terzo luogo delle traslazioni de' Vescovi (*c*): e con autorità ben chiare dimostra quanto di sopra, e lo conferma cogli esempli di ricorsi fatti al Papa da tutte le parti del mondo per detto effetto, e dal Papa, o approvate, o ributtate le petizioni, e talvolta puniti i trasgressori, senza che mai da' Romani Pontefici si pensasse ad altro, che a dar provvidenza al bisogno delle Chiese, e non già per l'ingrandimento loro, come iniquamente sofisticano i Novatori.

IX. Per cui stimiamo quì trascrivere ciò, che su questo preciso proposito, avendo ben esaminata la materia, vuole lo stesso Tommasino (*d*): *Illud enim interest inter humana, & divina sive sapientiæ, sive potestatis consilia, quod humana perspicuis machinis, artibusque haud sanè inscrutabilius peraguntur: at Numinis providentia maximas quasque res in humana, & Ecclesiastica Republica torquet, & retorquet, rotat, evertit, innovatque miris, & arcanis, atque imperviis modis; ut ne ipsi quidem, per quos divina extricantur consilia, advertere ea possint, nisi ubi jam vel suo ipsorum ministerio perfecta, & profligata sunt. Non ea Metropolitanorum, Episcoporum, Populorumve mens erat, ut munia Metropolitanorum, & Provincialium Conciliorum ad Sedem Petri transferrentur, cum ea ipsi tamen eo inopini sensim transferrent, ubi dissensionum suarum vi, & veluti procella quadam jactati, ad eam confugiebant, & confugere assuescebant, & rariora jam habere, aut non ita magni facere Concilia Provincialia. Nec is erat Pontificum scopus, cum is medebantur Provinciarum morbis, suam, ut ad Ecclesiam illam causarum Ecclesiasticarum farraginem, & molem importunam pertraherent. Sed non potuit longo Sæculorum decursu non eo tandem res erumpere, quo ea videmus nunc esse loco.*

X. Quindi si vede, se Innocenzo III. merita il titolo di audace, che gli si dà dal ben noto temerario Matteo Parisio: e poteva Pietro de Marca astenersi da questo sentimento, e non allegarlo, almeno con una tal nota, ch'egli dà di audace ad un Papa cotanto dotto, che da tutte le penne finora è stato sempre commendato in ogni sua operazione. Per altro si sà ancora, come passasse l'opera, che si attribuisce a Pietro de Marca col titolo *De Concordia*, e se sia suo, o di altri ciò, che scrive su tale proposito: e che che sia di questo, è indubitato, che molte dottrine ingiuriose alla Potestà Ecclesiastica, ed alla Sede Apostolica, furono poi da lui corrette, e ritrattate; e tanto nell'Indice de' libri proibiti, pubblicato per ordine del Venerabile Servo di Dio Innocenzo XI. viene notato: *De Concordia Sacerdotii, & Imperii, Authore Petro de Marca. Item alius liber sub eodem titulo a Stephano Balutio impressus Parisiis anno 1663. perperam adscriptus Petro de Marca, ex cujus retractatis scriptis, aliorumque erroneis sententiis opera præfati Balutii editus est* (*e*).

XI. Innocenzo III. vuole, che il vincolo spirituale si uguagli al carnale, anzi,

(a) *Thomasin. dict. tom. 2. lib. 2. cap. 50. usque ad 54.* (b) *Thomasin. loc. cit. cap. 55. usque ad 59.* (c) *Thomasin. loc. cit. cap. 60. usque ad 64.*
(d) *Thomasin. loc. cit. cap. 50. num. 2.* (e) *Index Roman. jussu Innoc. XI. Romæ edit. verb. Concordia.*

anzi, che quello, che si contrae tra la Chiesa, e'l Vescovo, sia più forte dell'altro, che si contrae per mezzo del Matrimonio, come abbiamo in una sua Epistola, scritta al Decano, e Capitolo di Angiò (*a*): ma non dice, che un tal vincolo di qualunque sorte, che fusse, sia indissolubile: anzi asserisce, che sì l'uno, che l'altro possa sciogliersi ne' loro rispettivi termini, cioè il carnale, quando il Matrimonio non sia consummato, e lo spirituale in alcuni casi: e si dice più forte il vincolo spirituale, cioè più degno, come spiega la Glossa (*b*): e poi ragionevolmente conchiude, che siccome il carnale non può sciogliersi senza l'autorità del Papa, così nemmeno lo spirituale senza la sua approvazione.

XII. Su di che, queste sono le parole d'Innoc. III.: *Cum ergo fortius sit spirituale vinculum, quam carnale, dubitari non debet, quin omnipotens Deus spirituale conjugium, quod est inter Episcopum, & Ecclesiam, suo tantum judicio reservaverit dissolvendum, qui dissolutionem etiam carnalis conjugii, quod est inter virum, & fœminam, suo tantum judicio reservavit, præcipiens, ut quos Deus conjunxit, homo non separet. Non enim humana, sed potius divina potestate conjugium spirituale dissolvitur; cum per translationem, depositionem, aut cessionem auctoritate Romani Pontificis, quem constat esse Vicarium Jesu Christi, Episcopus ab Ecclesia removetur: & ideo tria hæc, quæ præmisimus, non tam constitutione canonica, quàm institutione divina soli sunt Romano Pontifici reservata.*

XIII. Intorno a questo tralasciamo distenderci di vantaggio, per non trascrivere ciò, che da tanti altri Canonisti, e Teologi si è detto: tra questi, oltre il lodato Tommasino, può vedersi Gonzalez, che parla molto a proposito sopra la Decretale d'Innocenzo III. e presso di lui molti altri Canonisti, e Teologi (*c*), a' quali ci rimettiamo, come quei, che per professione impugnano Pietro de Marca, e Matteo Parisio.

§. IV.

Della conferma dell'elezioni de' Vescovi, e della loro successiva generale riserba fatta a sè da' Papi.

INoltre, così poi siegue Giannone in proposito de' diritti, che suppone usurpati dal Papa: *E finalmente, che a lui si appartenesse la conferma dell'elezioni di tutti i Vescovi delle Provincie*. Loc. cit. d. p. 216. eod. vers. *In decorso.* in fin.

I. COntinuando Giannone a seguir le traccie di Dupino, nuovamente insulta il Primato del Papa in asserire, che si arrogasse il diritto delle Provincie: Dupino però parla generalmente con dire, che si usurpasse la conferma dell'elezioni di tutti i Vescovi, che poi gli venisse confermata col

(a) *Relat. in Decretal. cap. 2. Inter corporalia. de Translat. Episc.* (b) *Glossa in dict. cap. 2. vers. Fortius.* (c) *Gonzal. in Decretal. tit. 7. de Translat. Episcop. cap. 1. per tot.*

col mezzo de' Concordati: *Demum*, così egli, *confirmatio electionum omnium Episcoporum ipsi concessa, quod jus Concordatis confirmatum est* (a).

II. Ma che che sia di una tal diversità di asserzioni tra Giannone, e Dupino, ben fu, ed è indubbitato, che senza pregiudizio della sincerità di un Storico Cristiano, non può dirsi, che il Papa si arrogasse questo diritto, e molto meno, che dopo arrogato, gli venisse confermato per mezzo de' Concordati, come vuole Dupino; giacche, dicasi quel, che si voglia, rispetto a' primi tempi, non può negarsi, che tratto tratto, secondo portava il bisogno, i Papi, o a suggerimento di altri, o per ricorso, che se ne faceva, andavano mettendo in uso quel diritto, che fu di ciò gli competeva fin dal tempo della di loro istituzione, e che non furono i Concordati, che glielo confermarono, perche non avevano questo bisogno, ma i Romani Pontefici furono quei, che coll' andar del tempo, portando così le contingenze, accordarono ad alcune Nazioni per grazia speciale il diritto di presentare, di nominare, o di supplicare per la provvista di qualche Chiesa, come appresso.

III. In forma tale, che il bisogno di dare le dovute provvidenze ne' casi, che da tempo in tempo avvennero, fu quello, che eccitò il zelo de' Romani Pontefici porre in uso una tal conferma dell' elezioni, che poi fu cagione, che questa disciplina si riducesse in quello stato, in cui l'abbiamo al presente: e tralasciando far parola degli esempli di tal'uso de' tempi più remoti, molti ne abbiamo de' più prossimi presso Tommasino, o per ricorso delle parti, o per togliere qualche difficoltà, o per il bisogno di qualche dispensa, e rendere le provviste incontrastabili (b).

IV. Così che Giovanni VIII. confermò in Vescovo di Losanna Girolamo per togliere il contrasto di Carlo il Grasso, Re d'Italia, che indebitamente voleva un altro contro la disposizione de' Sagri Canoni (c). Giovanni X. confermò, ed ordinò Richerio in Vescovo di Liegi, e ributtò la pretensione di altri Competitori con rimproverare la fiacchezza dell'Arcivescovo di Colonia, che per timore di Gileberto, Duca di Lorena, aveva eletto Ilduino Vescovo (d). Niccolò I. confermò Vulfado in Arcivescovo di Bourges, non ostante, che nel Concilio II. di Soisons celebratosi nell'853. fusse stata dichiarata irrita la sua elezione, perche poi rimessa la causa dal Concilio III. Soissonense al Papa, ed interposti i prieghi, o fusse nomina del Re di Francia, riconosciutosi, che Vulfado si ritrovava eletto da' suoi Diocesani, e da' Vescovi della Provincia, rimasero tolti tutti gli ostacoli (e).

V. Molti altri esempli fu di ciò si riferiscono da Tommasino, ed in ogni caso può ricorrersi al medesimo, e da noi si tralasciano per maggior brevità: stimiamo però solo quì avvertire quel, ch'egli nota su tal proposito, cioè, che i Papi

(a) *Dupin. de Antiq. Eccles. Discipl. dissert.1. §.12. pag. 68. vers. Demum.*
(b) *Thomasin. de Veter. & nov. Eccles. Discipl. tom.2. lib.2. cap.30. per tot.*
(c) *Joan. VIII. ep.243. & duab. seqq.* (d) *Conc. Gall. tom.3. pag. 576. Spicileg. tom.6. pag.566. In Chronic. Abbatum Lobensium legitur. Richerium a Papa confirmatum, & ordinatum.* (e) *Conc. Gall. tom.3. p. 615. 300. 614.*

in que' tempi erano soliti interporre la loro autorità colla conferma dell'elezioni: *Propter negligentiam, & contumaciam Metropolitanorum, rogatos esse Pontifices, ut electiones Episcoporum ipsi confirmarent: 1. Quando opus fuit ejusmodi dispensatione, quam sola Sedes Apostolica concedere posset: 2. Quando is incidit obex, quem sola Petri Sedes, & majestas amoliri posset. 3. Adde & cum dissidia partium sedari non potuere, nisi interventione summa Sedis* (*a*). Con che apertamente si vede, come i Papi usassero un tale diritto, non che l'usurpassero, cioè in concorso di uno de' suddetti casi.

VI. Che per altro i Papi non prendevano impaccio sopra l'elezioni, e lasciavano, che si facessero secondo la disposizione de' Sagri Canoni, sinatantoche poi per togliere le violenze, i patti illeciti, e le simonie, furono costretti farne una riserba generale, come dicessimo di sopra. Siccome per togliere le divisioni, e scismi, e conservare l'unità de' membri col Capo della Chiesa, ed abbattere le ribellioni, fu stimato necessario obbligarsi i Vescovi a prestar giuramento di fedeltà; anzi un tal' obbligo fu imposto anche a tutti gli altri. Quando poi avesse egli questo incominciamento, lo esamina Tommasino, e presso lo stesso si vede il suo proseguimento, e vantaggio recato alla Chiesa coll' approvazione di tutto il mondo, oltre de' Papi Successori a S. Gregorio VII., il quale vogliono, che lo stabilisse (*b*).

VII. Tantoche per queste, ed altre ragioni ne fu poi conosciuto il bisogno, propagato l'atto della conferma di tali elezioni: mentre i scismi, che travagliarono la Chiesa, quasi per tre Secoli, cioè dall' XI. fino al XIV., e le gran dissenzioni promosse da' Federici, e da altri per le loro esorbitanti pretensioni contro la Chiesa, obbligarono i Papi riserbare a se la ricognizione dell'elezioni de' Vescovi, e la di loro conferma: nel che poi concorse il consenso universale di tutta la Chiesa, ed indi la riserba de' Vescovadi, ed Abazie. Sopra di che così conchiude Tommasino (*c*): *Et cum dissidia partium sedari non potuere, nisi interventione Summa Sedis, crebrescentibus in dies his causis*, cioè le violenze, le simonie, li patti illeciti, e le controvenzioni a'Sagri Canoni, *gliscebat, & irrepebat paulatim recentior disciplina*.

VIII. Che le suddette fussero causa, che i Papi usassero il diritto delle conferme, e che successivamente da per tutto devolvessero a se l'elezioni, delle quali parliamo, anche lo attestano i meno affetti a' diritti della Santa Sede: tra questi, Claudio Fleury, il quale dopo aver parlato delle suddette cause, che inducessero il Papa ad usare il diritto delle conferme, entrando a discorrere dell' elezioni, così dice: *Plurimæ electiones manifesto ambitu, ac largitionibus corrumpebantur, præsertim in Provinciis, ubi Episcopi erant Domini Sæculares. Sæpe Principes eas interceperunt; sæpe seditionibus, & violentia turbatæ, in bella, & clades, vel saltem in lites immortales desinebant. Hæ turbæ Pontificibus ansam dedere reservandi sibi nonnunquam jus providendi Ecclesiis, quæ maximè periclitabantur* (*d*).

IX. Ve-

(a) *Tomasin. loc. cit. num. 11.* (b) *Thomasin. loc. cit. cap. 46. per tot.*
(c) *Thomasin. loc. cit. cap. 30. num. 11.* (d) *Claud. Fleury Institut. Canonic. part. 1. cap. 10. de Promot. Episcop. num. 16.*

IX. Vedasi dunque,come,e con quanta ragione i Papi cominciassero a porre in uso il diritto della conferma, che poi non bastando, furono obbligati riserbare a se generalmente l'elezioni, ed a sopprimere quelle delle Chiese particolari: sopra di che così soggiugne lo stesso Fleury (*a*): *Ad ultimum Joannes XXII. in universum omnes Ecclesias Cathedrales, quæ vacassent, sibi providendas reservavit, quod ipsum nibil aliud erat, quàm electionum suppressio.*

X. Non entriamo a discutere, se Giovani XXII., o altro fusse l'Autore di questa totale riserba, che niente, o poco fà al caso; è certo, che il Concilio canonicamente ragunato in Basilea nell' anno 1431., e poi fattosi scismatico, continuando in questo stato, nella sessione XII. *electiones restituere tentavit*: Ma come dice il lodato Gio: Battista Riganti (*b*): *Irrito conatu, nam eorum decretis non obstantibus, fecerunt Summi Pontifices regulas reservativas*, come avevano fatto i loro Predecessori, *Episcopatuum, & Abbatiarum*; ed appresso, lo stesso appurato Scrittore parla delle ragiòni di fare queste riserbe, e sono le medesime, che da noi di sopra si riferiscono.

XI. E' ben vero però, che poi *pro bono pacis* furono presi altri spedienti: tantoche per la Germania furono restituite l'elezioni; in altre parti restarono intatte, come sono, le riserbe, *sed concessum Principibus pro Regionum diversitate jus, aut præsentandi, aut nominandi, aut supplicandi; atque hoc jure hodie vivimus* (*c*): e lo stesso Riganti in tale proposito appura anche i tempi delle graziose concessioni accordate da' Papi a diverse Nazioni intorno alla nomina, presentazione, o supplica, fatte da tempo in tempo, fino a questi nostri.

XII. Questo adunque è lo stato dell'elezioni in Occidente. In Oriente, i Papi lasciarono, che i Provinciali Vescovi, si confermassero da' Metropolitani, i Metropolitani da' Patriarchi, i Patriarchi dal Papa per la sua supremazia, che ha per tutto il mondo: e se qualche volta si è dissimulato, ciò si è fatto *pro bono pacis*, come prova Michele Roussel, Scrittore niente sospetto di parzialità per la Corte di Roma (*d*).

(a) *Fleury loc. cit.* (b) *Jo: Baptista Riganti Comment. in Reg. 2. Cancellar. §.2. num.38.* (c) *Riganti loc. cit.* (d) *Michael Roussel. Histor. Pontific. Jurisd. lib.2. cap.3. num.12.*

CAP. IV.

Del Patriarcato d'Oriente.

§. I.

Improprio paragone, che fà lo Storico, volendo, che i principj del Patriarcato di Costantinopoli, provenissero per le intraprese del Vescovo di Bizanzio in Oriente; e quei del Patriarca di Roma per quelli, ch' ei fè sopra tutte le Provincie di Occidente.

ECco, come scrive Giannone su tale proposito: *Se grandi furono l'intraprese del Patriarca di Roma sopra le Provincie d'Occidente, maggiori, e più audaci senza dubbio furon quelle del Patriarca di Costanopoli in Oriente: egli non solamente sottopose al suo Patriarcato le tre Diocesi Autocefali, l'Asiana, quella di Ponto, e la Tracia; ma col correr degl'anni, quasi estinse i tre celebri Patriarcati d' Oriente, l' Alessandrino, l'Antiocheno, e l'ultimo di Gerusalemme. Nè contenta la sua ambizione di questi confini, invase anche molte Provincie d'Occidente, nè perdonò a queste nostre, che per tutte le ragioni al Patriarcato di Roma s'appartenevano.*

Da' quali bassi, e tenui principj avesse il Patriarcato di Costantinopoli cominciamento, si vide nel precedente libro. Il Vescovo di Bizanzio prima non era, che un semplice Suffraganeo del Vescovo d'Eraclea, il qual presideva, come Esarca nella Tracia (1). *Sopra tutti erano in Oriente celebri, ed eminenti due Patriarcati, l' Alessandri-*

I. BEn si vede, che Giannone ardisce paragonare, e confondere i Vescovi di Roma, con i Vescovi di Costantinopoli, e con un sol fiato cerca il discredito, sì degli uni, che degli altri, e vuole, che sì gli uni, che gli altri per loro intraprendenza usurpassero le ragioni altrui per loro maggiore ingrandimento. Che alcuni de' Vescovi Costantinopolitani col mezzo della prepotenza de' Prencipi ciò praticassero, il fatto è ben noto, quantunque non possa negarsi, che altri di essi vivendo santamente tra i termini de' loro doveri, niente a questo pensarono, tanto che li veneriamo sull'Altare.

II. Ma voler poi accagionare d'intraprendenza i Vescovi di Roma, e con ciò paragonargli a taluni di quei di Costantinopoli, or questa è cosa assai indegna dirsi da chi è nato, ed allevato nel grembo della Chiesa; e certamente bisogna asserire, che fusse un suo trasporto, che lo disviasse da' proprj suoi sentimenti. Per altro con una tal maniera di scrivere, viene il medesimo

drino, e l'Antiocheno. Quello d'Alessandria teneva il secondo luogo dopo il Patriarca di Roma, forse perche Alessandria era riputata dopo Roma la seconda Città del Mondo: l'altro d'Antiochia teneva il terzo luogo, ragguardevole ancora per la memoria, che serbava d'avervi S. Pietro tenuta la sua prima Cattedra. Così le tre parti del Mondo tre Chiese parimente riconobbero superiori sopra tutte le altre: l'Occidente quella di Roma, l'Oriente quella d'Antiochia, ed il Mezzo giorno quella d'Alessandria. Non è però, che sopra tutta Europa esercitasse la sua potestà Patriarcale quel di Roma, ovvero quello d'Antiochia per tutta l'Asia, o l'altro d'Alessandria in tutta l'Affrica: ciascuno, come si è veduto nel secondo libro, non estendeva la sua potestà, che nella Diocesi a se sottoposta: l'altre ubbidivano agli Esarchi proprj: e molti altri luoghi ebbero ancora i loro Vescovi Autocefali, cioè a niuno sottoposti. Tali furon in Oriente i Vescovi di Cartagine, e di Cipro. Tali furon un tempo nell'Occidente i Vescovi della Gallia, della Spagna, della Germania, e dell'altre più remote Regioni. Le Chiese de' Barbari certamente non furon soggette ad alcun Patriarca, ma si governavan da' loro proprj Vescovi. Così le Chiese d'Etiopia, della Persia, dell'Indie, e dell'altre Regioni, ch' eran fuori del Romano Imperio, da' loro proprj Sacerdoti venivan governate. Tom. 1. lib. 3. cap. ult. n. 2. p. 218. vers. *Se grandi*. e seg.

(1) Gelas. epist. 1.

simo, coll' incolpar i Vescovi di Roma d'intraprendenti, a ripetere tacitamente quel, che di sopra già disse in parlare del Patriarca di Occidente, ove i suoi diritti vuole, che fussero tutti usurpati: e comecche chiaramente ne' due Capitoli precedenti di questo corrente libro terzo, e specialmente co' paragrafi del Capitolo secondo abbiamo dimostrato il contrario, e fatto vedere di essergli ben dovuti, quindi ci asteniamo farne altra parola, ben ivi osservandosi, quali fussero i principj del Patriarcato d'Occidente, suo proseguimento, e stato presente.

III. Rispetto però al Patriarcato di Costantinopoli, conveniamo collo Storico, che questo non surse, che da bassi, e tenui principj, come sopra dicemmo, e più distintamente appresso: ma non possiamo accordargli, volendo egli asserire, che *il Patriarca d'Alessandria teneva il secondo luogo dopo il Patriarca di Roma, forse perche Alessandria era riputata dopo Roma la prima Città del Mondo: l'altro d'Antiochia teneva il terzo luogo, ragguardevole ancora per la memoria, che serbava d'avervi S. Pietro tenuta la sua prima Cattedra*: mentre, senza forse, tutte e tre le Patriarcali non già fussero per umana ambizione col rispetto alla magnificenza delle Città, nè ebbero il loro stabilimento dalla politica dignità di esse, ma per divina provvidenza, e con speciale ajuto di Dio furono fondate dal Principe degli Apostoli, acciocche più facilmente si propagasse la Religione nelle Città a loro soggette, come sopra fu detto (a).

IV. Siccome molto meno possiamo accordargli quel, ch'egli dice in parlare dell'esercizio de' tre Patriarchi, volendo, che quello di Roma non esercitasse la sua potestà Patriarcale *sopra tutta Europa*, nè quello *d'Antiochia per tutta*

(a) *Lib. 1. cap. 1, §. 1. 2. e 3.*

tutta l'Asia, siccome nemmeno l'altro *di Alessandria in tutta l'Africa*: poichè abbastanza con Canoni, e Padri si è reso chiaro il contrario, cioè che il Patriarca di Roma esercitasse la sua potestà Patriarcale sopra tutta Europa, compresavi anche l'Africa, quello di Antiochia per tutta l'Asia, e quello d'Alessandria sopra tutto l'Egitto, non già sopra l'Africa, come forsi per abaglio ei scrive (*a*): tanto che a riguardo della dignità Patriarcale, tutti e tre avevano il di loro esercizio per tutta la distesa de' proprj confini (*b*).

V. Quindi non regge l'assertiva di Giannone, che ne' Patriarcati non tutti i Vescovi ubbidivano a' Patriarchi, ma *agl'Esarchi proprj*, e che molti altri luoghi in essi Patriarcati *ebbero ancora i loro Vescovi Autocefali, cioè a ninno sottoposti*: posciache, quanto a' tre Esarchi, ch'egli altrove suppone, cioè nelle Diocesi d'Asia, Pontica, e Tracica (*c*), comunque di ciò sia, non può per anche dirsi, che si abbia di loro documento certo: e l'autorità del Concilio Generale Costantinopolitano II. non prova il suo intento; essendocche, quantunque nel Canone II. si nominino le tre Diocesi, Asiana, Pontica, e Tracica; in esso però non si fa menzione alcuna, nè del Vescovo di Efeso in Asia, nè di quello di Cesarea in Cappadocia, Capitale della Diocesi di Ponto, nè dell'altro di Eraclea, Capitale della Tracia; e quando anche in quelle tre Diocesi vi fussero stati gl'Esarchi, la loro durazione pure sarebbe stata efimera, essendo che, com'essi pretendono, che questi furono istituiti nel Costantinopolitano suddetto, dal quale fino al Calcedonense non vi fu di spazio, che circa un Secolo, quando con loro rovina, contentatisi del solo fumo, si soggettarono al Vescovo di Costantinopoli, come accuratamente dopo aver tutto ciò esaminato, conchiude Tommasino (*d*): *Exarchiæ ergo illæ tres serò exortæ, citò desiere: vix unum implevere Sæculum*.

VI. Venendo ora a parlare *de' Vscovi Autocefali, cioè a ninno sottoposti*; propriamente questo non può dirsi, che di que' Vescovi, che furono ordinati dagl' Apostoli nel tempo, che fondarono le loro Chiese, e prima d'istituirsi nelle Provincie i Metropolitani; i quali per altro venivano sottoposti al Capo della Chiesa, e dopo stabiliti i Metropolitani, erano subordinati alli medesimi: e possono appellarsi alcuni Metropolitani Autocefali, in quanto che non avevano sopra di loro altro capo immediato, a riserva del Capo universale, ch'è il Papa.

VII. Vuole lo Storico, che *tali furon*, cioè Autocefali, *in Oriente, i Vescovi di Cartagine, e di Cipro. Tali furon un tempo in Occidente i Vescovi della Gallia, della Spagna, della Germania, e delle altre più remote Regioni*: e parlando primieramente de' Vescovi di Cartagine: questi certamente non possono dirsi, che fussero in Oriente, ma furono computati nelle Diocesi Occidentali, che è quello, che a lui dispiace, propostosi per oggetto principale d'industriarsi in tutte le maniere di sempre più ridurre al niente il Patriarcato Occidentale. Cartagine, Metropoli dell'Africa Proconsolare, secondo la divisione civile dell'Imperio, in Orientale, ed Occidentale, mai fu compresa sotto l'Orientale, e l'Afri-

(a) *Eod. lib. 2. cap. 1. §. 2.* (b) *V. d. lib. 2. cap. 1. §. 2.*
(c) *V. d. lib. 2. cap. 1. §. 2. in marg. vers.* Cosicche.
(d) *Thomasin. de Veter. & nov. Eccl. discipl. tom. 1. lib. 1. cap. 17. n. 6.*

e l'Africa, che si compone di sei Provincie, era una delle Diocesi spettanti al Prefetto Pretorio d'Italia, ed è indubitato, che la Chiesa si uniformò colla divisione dell'Imperio, fatta, come di sopra.

VIII. Tra gl'Eruditi non si contrasta, che l'Imperio Orientale fino al tempo di Teodosio Augusto si componesse di cinque Diocesi, ch'erano Egitto, Oriente propriamente detto, Asiana, Pontica, e Tracica, e che all'Imperio Occidentale si aggiunse l'Illirico, e le tre Diocesi comprese in esso (*a*).

IX. Non ci distendiamo in discorrere della Gallia, della Spagna, della Germania, e di altre, che da Giannone si pretende, che un tempo fussero i loro Vescovi Autocefali: posciacche questo sentimento, ch'egli ha preso da Launojo, e da simili Novatori, già ci ritroviamo averlo confutato (*b*).

X. Finalmente pretende lo Storico, che *le Chiese de' Barbari certamente non furon soggette ad alcun Patriarca, ma si governavan da' loro proprj Vescovi*: e questo certamente nemmeno sussiste, osservandosi, che nel Concilio Costantinopolitano I. celebrato l'anno 381. nel Canone II. si ordina, che in esse Chiese Barbariche si osservassero le consuetudini, che avevano ricevuto da' loro Padri, cioè da' loro Istitutori: poi in quello di Calcedonia, tenuto l'anno 451. nell' Azione VI. queste Chiese tra' Barbari furono unite, e soggettate al Vescovo di Costantinopoli.

XI. Può per altro attribuirsi questo diritto di Autocefalia a' Vescovi di Cipro, in quanto, che non venivano sottoposti ad alcun Esarca, o Patriarca, come fè vedere Regino Metropolitano di Costanza, Metropoli di quell'Isola nel Concilio Efesino, celebrato nell'anno 431. nell'Azione VII. contro l'Esarca di Antiochia, che pretendea il diritto delle ordinazioni, ed il Concilio decise a favore del Metropolitano di Costanza (*c*). Tanto che, anche al presente *Cyprus sui juris est, nulli ex maximis Sedibus subjecta*; e sotto di se vi sono molti Vescovi, come può osservarsi presso Schelstrate (*d*).

§. II.

Dell' origine del Patriarcato di Gerusalemme, e suo stabilimento, ove si ributtano alcuni sentimenti de' Protestanti.

Vidde ancora l'Oriente un altro Patriarca, e fu quello di Gerusalemme. Se si riguarda la disposizione dell'

I. È Vero, che l'Oriente col decorso del tempo vidde un'altro Patriarcato, che fu quello di Gerusalem-

(a) *V. Thomasin. loc. cit. cap.* 18. *n.* 6.

(b) *Lib.* 2. *cap.* 1. §. 1. & 2.

(c) *V. Baron. ad An. Christi* 431. *n.* 145. *Catalan. ad Decretum Concil. Ephes. de Eccles. Cyprior. ubi de hac Histor.*

(d) *Schelstrat. Antiquit. Eccles. tom* 2. *in Appendic. ad Opus Geograph. n.* 19. *ubi de Notitia Patriarchatuum vers. Æque ac Cyprus p.* 728.

dell'Imperio, non meno, che il Vescovo di Bizanzio, meritava tal prerogativa il Vescovo di Gerusalemme; e siccome quegli era suffraganeo al Metropolitano d'Eraclea nella Tracia; così questi era suffraganeo al Vescovo di Cesarea Metropoli della Palestina; ma forse con più ragione si diedero gl'onori di Patriarca al Vescovo di Gerusalemme: fin da' tempi degl'Apostoli fu riputato un gran pregio il sedere in questa Cattedra, posta nella Città Santa, dove il Nostro Redentore instituì la sua Chiesa, e dalla quale il Vangelo per tutte l'altre parti del Mondo fu disseminato; dove l'Autor della vita conversò fra noi, ove di mille sanguinosi rivi lasciò asperso il terreno:

Dove morì, dove sepolto fue,
Dove poi rivestì le membra sue.

Loc. cit. d. p. 218. vers. *Vidde ancora*.

lemme; ma ciò avvenne per altri principj, che per quei, per i quali surse il Vescovado di Bizanzio; poiche questo ebbe il suo cominciamento per pura intraprendenza di que' Vescovi, assistita dalla prepotenza degl'Imperadori, dopo, che questa Città divenne Capitale dell'Imperio, col nome di Costantinopoli, preso da quello di Costantino, che le diede un tale ingrandimento: e Gerusalemme l'ottenne col riflesso, che ivi Cristo Signor Nostro di dodici anni disputò co' Dottori delle leggi, ivi oprò tanti miracoli, diè prova dell'esercizio di tante virtù, ivi fè oblazione di se stesso al Padre per la redenzion del genere umano, ivi istituì i suoi Apostoli, stabilì i suoi Discepoli, e Ministri, ed indi la nostra santa Religione *Solis instar, lucis suæ radios per totum mundum effudit*; per cui Gerusalemme fu appellata *Mater omnium Ecclesiarum* da' Padri ragunati nel Concilio Costantinopolitano I. nell'epistola Sinodica, scritta a S. Damaso Papa, e ad altri Vescovi Occidentali.

II. Non può negarsi, che Gerusalemme fosse sottoposta alla Metropoli di Cesarea della Palestina, siccome Bizanzio a quella di Eraclea in Tracia: questo però non fa, che con ciò se le togliesse quel decoro, che ben le era dovuto, e che poi tratto tratto que' Vescovi, benche con molto lasso di tempo, come appresso, per divina disposizione, lo fecero risorgere. Il fatto è, che avendo predetto Cristo Signor Nostro, che per le scelleragini di que' Abitatori si sarebbe distrutta, e che non vi sarebbe rimasta pietra sopra pietra (*a*), così avvenne per opera di Tito, figlio di Vespasiano Imperadore, dodici anni dopo il martirio di S. Giacomo, cioè nell'Anno del Signore 72. (*b*): tanto che, come riferisce Giuseppe Ebreo (*c*) rimase così distrutta, *ut qui ad eam accessissent, habitatam aliquando esse vix crederent*.

III. Così distrutta si vidde Gerusalemme fino ad Elio Adriano Imperadore, il quale la rifabbricò, benche *non eodem loco*, ma vicino, e volle darle il proprio nome, con appellarla Elia, la quale poi pian piano divenne Città di riguardo, e Costantino il Grande con rimodernare le cose, e con edificarvi molti Templi dedicati a Cristo Signor Nostro, nel che molto anche contribuì S. Elena Imperadrice, sua Madre, può dirsi, che rifacesse quasi una nuova Gerusalemme, come

(a) *Luc. 19.* (b) *V. Baron. ad An. Christi 72. num. 1. & seq.*
(c) *Joseph lib. 7. cap. 18.*

come attesta Eusebio (*a*): *In ipso*, così ei, *Servatoris nostri martyrio fabricata est nova Jerusalem, ex adverso veteris illius celeberrimæ, quæ post nefariam Domini cædem, ultimam vastitatem experta est*.

IV. Onde, se prima, che Costantino dasse la pace alla Chiesa si facevano delle pellegrinazioni per venerare que' Sagri Luoghi, come a tutti è ben noto, molto più poi: e con tale occasione andandovi i Fedeli *toto ex Orbe*, i Vescovi forastieri qualche prerogativa d'onore davano a quel Vescovo di Gerusalemme, benche tenesse il nome di Vescovo di Elia: quindi è, come suspica Tomasino (*b*), che poi i Padri ragunati nel primo Concilio di Nicea vollero conservarglielo, *salva* però, *Metropoli propria dignitate*, e così stabilirono col Canone VII. *Quia consuetudo obtinuit, & antiqua traditio, ut Æliæ Episcopus honoretur, habeat consequentiam honoris, salva Metropoli propria dignitate*.

V. Asserisce qui Giannone, che *fin da' tempi degl' Apostoli fu riputato un gran pregio il sedere in questa Cattedra, posta nella Città Santa, dove il Nostro Redentore istituì la sua Chiesa; e dalla quale il Vangelo per tutte l'altre parti del Mondo fu disseminato*: e noi questo ci ritroviamo averlo scritto di sopra, nè lo neghiamo: apertamente però ci opponiamo nel caso, ch' egli per le medesime ragioni, unendosi forse con alcuni Protestanti, volesse preferire il Vescovo di Gerusalemme a quello di Roma; cioè, che non a San Pietro, ma a S. Giacomo, detto il Giusto, convenisse piuttosto l'onore del Primato nella Cattedra Sacerdotale, come quello, a cui per ciò, che asserisce S Epifanio, Cristo Signor Nostro ordinò sedesse il primo in quella Cattedra: *primus ille*, così ei, *Episcopalem Cathedram cœpit*, parla di S. Giacomo, detto il Giusto, *cum ei an tecæteros omnes suum in terris Thronum Dominus tradidisset* (*c*).

VI. Quanntuque sia vero, che Cristo Signor Nostro ordinasse a S.Giacomo sedere in quella Cattedra, come scrive S. Epifanio, e l' abbiamo da altri Padri della Chiesa; questo però non può dirsi, che portasse seco il Primato ne' Possessori di quella Cattedra sopra S. Pietro, e suoi Successori: essendo che, come scrive S. Pier Damiano, Gesù Cristo non presiede in una sola Cattedra, ma egli è Vescovo di tutte le Chiese, ed il Primato non lo diede a S. Giacomo, ma a S. Pietro, e suoi Successori: *Constat Dominum Salvatorem non uni cuilibet Cathedræ speciali jure præesse, sed cunctis unum Pastorem universaliter præsidere. Liquet ergo Ecclesiarum ordinem esse dispositum juxta privilegium Petri, non secundùm incomparabilem excellentiam majestatis* (*d*).

VII. Lo diede Cristo Signor Nostro à S. Pietro per averlo confessato, ch' ei fusse il figliuol di Dio: *Tu es Christus, filius Dei vivi*: e Cristo Signor Nostro gli disse: *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam* (*e*), e privò Gerosolima di quelle prerogative, che vi praticava la legge Mosaica sopra tutte le altre Nazioni, per averlo negato, e Crocefisso, e le trasferì nella Cattedra di Pietro: sopra di che, tra gli altri,

 così

(a) *Euseb. lib. 3. de Vit. Costant. cap. 33.* (b) *Thomasin. de Veter. & nov. Eccl. discipl. tom. 1. lib. 1. cap. 12. sub n. 5.* (c) *S. Epiphan. hæres. 78. n. 7.* (d) *S. Petr. Damian. Opusc. 35. c. 4.* (e) *Matth. cap. 16. v. 18.*

così parla Incmaro Vescovo di Remens: *Privilegium, quod Jerusalem propter infidelitatem, & negationem Filii Dei perdidit, hoc confessione B. Petri promeruit, & non ab homine, neque per hominem, sed per Jesum Christum, sicut Petrus, & Paulus Apostolatum, ita & hæc Sancta Sedes omnium Civitatum meruit principatum* (*a*). E non può presumersi, che il Nostro Redentore avesse voluto stabilire il Primato della sua Cattedra Sacerdotale nella Persona di San Giacomo, e suoi Successori in essa Città di Gerusalemme; quando che i suoi Abitatori si erano portati con tanta ingratitudine verso di lui, che vollero morisse così ignominiosamente, e già aveva predetto, che si sarebbe distrutta a segno, che non vi sarebbe rimasta pietra sopra pietra, come avenne dopo la morte di S. Giacomo, siccome sopra dicessimo (*b*).

VIII. Tanto però fu questa Chiesa in gran pregio, ed i suoi Vescovi avuti in gran stima sin da' primi Secoli per le ragioni divisate: quali poi nel Concilio Niceno primo ottennero la prerogativa d'onore, senza giurisdizione però sopra gli altri Vescovi della Provincia, e sotto il loro Metropolitano di Cesarea, come sopra: del che per altro non contenti, in appresso promossero gran. di pretensioni in discapito del loro Metropolitano di Cesarea, e del Patriarca d'Antiochia: tra questi, Giovenale Vescovo di Gerosolima nel Concilio Efesino con varie arti s'introdusse per ottener l'intento, e presedendo in esso S. Cirillo Arcivescovo Alessandrino, se gl'oppose: sopra di che sentito S. Leone Papa, da questo fu rescritto, che non si facesse novità alcuna contro quello, ch'era stato disposto dal Concilio Niceno primo.

IX. Giovenale però non contento di questa risoluzione, fè ricorso a Teodosio il Giovane, dal quale, per quietarsi tali differenze, furono prese altre strade. Finalmente nel Concilio di Calcedonia fu pensato comporsi questa gran briga, con dismembrare alcune Provincie dall'Antiocheno, ancorche S. Leone fosse costante, che niente si facesse contro quel, che era stato stabilito nel Concilio Niceno, e come scrive Guglielmo Arcivescovo di Tiro, da ciò ebbe cominciamento la dignità Patriarcale di Gerosolima (*c*), ed in appresso tra' Patriarchi ottenne l'ultimo luogo. Quali siano le Provincie di questo Trono Patriarcale si leggono presso Schelstrate nella sua Appendice ad Opus Geographicum tomo II. dove al numero IX. in cui si dà notizia de' Patriarcati, pagina settecento ventisette, distesamente si notano.

§. III.

(a) *Hincmar. tom. 1. p. 150.* (b) *V. Thomasin. loc. cit. n. 3*
(c) *Willelm. Archiep. Tyri lib. 4. cap. 12.*

§. III.

Dello Stato della Chiesa di Costantinopoli da Costantino il Grande fino al Concilio Costantinopolitano.

MA se altrove in ben mille esempj si vidde, come la politia della Chiesa secondasse quella dell' Imperio, e come al suo variare mutasse ancor ella forma, e disposizione, certamente per niun altro convincesi più fortemente questa verità, che per l' ingrandimento del Patriarcato di Costantinopoli. Da che Costantino il Grande rendè tanto illustre, e magnifica quella Città, che la fece sede dell' Imperio d' Oriente, con impegno di renderla uguale a Roma, e che fosse riputata dopo quella la seconda Città del Mondo; cominciò il suo Vescovo, anch' egli ad estollere il capo, ed a scuotere il giogo del proprio Metropolitano. Per esser stata riputata Costantinopoli un' altra Roma, ecco, che nel Concilio Costantinopolitano (1) *vengon al suo Vescovo conceduti i primi onori dopo quella*, eo quod sit nova Roma. *Così quando prima, dopo il Romano, i primi onori erano del Patriarca di Alessandria, sottentra ora quello di Costantinopoli ad occupare il suo luogo. Egli è vero, come ben prova Dupino* (2) *che i soli onori furon a lui dal Concilio conceduti, non già veruna Patriarcal giurisdizione sopra le tre Diocesi Autocefali: ma tanto bastò, che col speziosissimo pretesto di questi onori, cominciasse egli le sue intraprese, non passò guari, che invase la Tracia, ed esercitando ivi le ragioni Esarcali, si rendè Esarca di quella Diocesi, ed oscurò le ra-*

I. E' Vero, che talvolta la pulizia della Chiesa secondò quella dell' Imperio: ciò però non per altro, se non, perche così per divina disposizione fu conosciuto più spediente per facilitare la conversione delle Genti, e per regolare gli affari, che riguardano il governo della Chiesa, come in più luoghi di sopra si è fatto vedere (*a*): e tralasciando quanto di più in questo può dirsi, tra gl' altri esempli lo fa conoscere, se si riflette alla Città di Gerusalemme, la quale, quanto al civile, fu sempre soggetta alla Metropoli di Cesarea, che pure in Palestina non fu capitale, onde rispetto alla medesima, la pulizia della Chiesa, specialmente a riguardo del Patriarcato, fu diversa da quella del Secolo.

II. Oltrecche, se Giannone cerca fissare, come per regola generale, che la variazione della pulizia della Chiesa nascesse dal cambiamento della pulizia del Secolo, come poi si avanza gravare il Vescovo di Costantinopoli d' intraprendenza sopra il suo Metropolitano, dopo che da Costantino il Grande fu quella Città resa illustre? Ed in tal caso i Pontefici Romani al certo che irragionevolmente si sarebbero opposti alle intraprese de' Vescovi di Costantinopoli, o fusse, che cominciassero ad innalzare il capo sopra i loro Metropolitani, o fusse perche poi l' innal-

 za-

(a) *Lib. 2. cap. 1. §. 1. 2. & 3. & hoc cod. lib. 3. cap. 3. §. 1.*

ragioni del Vescovo di Eraclea. Loc.cit. p.219. vers. *Ma se*.

(1) Conc. Constantin. c.3.
(2) Dupin. loc. cit. dissert.1.

zarono anche sopra gl' altri Patriarchi: quindi bisogna dire, che non vaglia il voler pretendere, che per necessità la pulizia della Chiesa si regolasse con quella del Secolo, e che col cambiamento di questa si cambiasse anche l' altra, ma piuttosto debba dirsi, che la pulizia della Chiesa si fusse regolata, come più si fusse conosciuto spediente per il suo buon governo, e per la maggior facilitazione della conversion delle Genti, e predicazione del Santo Vangelo, come sopra.

III. Ne può asserirsi con verità, che *da che Costantino il Grande rendè tanto illustre la Città di Costantinopoli, cominciò il suo Vescovo anch' egli ad estollere il capo, ed a scuotere il giogo del proprio Metropolitano*: mentre questo non avvenne, che in decorso di tempo, quando i Vescovi Arriani coll' assistenza de' Prencipi della medesima Setta, cominciarono a pretendere un tale ingrandimento; giacche è innegabile, che mentre visse Costantino il Grande, questo Trono fu tenuto da S. Alessandro, che morì nell' anno 340., tre anni dopo la morte di Costantino il Grande: e questo Santo Vescovo fu un gran Campione intorno alla fede di Nicea contro gli Arriani, e tenne una tal Sede per lo spazio di ventitre anni, come attestano Socrate, Sozomeno, ed altri presso il Baronio (*a*), ed il Pagio (*b*).

IV. E' ben anche vero, che morto S. Alessandro, e succedutogli Paolo, questo, altro Campione della fede Nicena, soffrì le persecuzioni degli Arriani, e per tale cagione colla prepotenza di Costanzo ne fu espulso, e vi fu intruso per mezzo di un Conciliabolo di Vescovi Arriani, Eusebio Arriano, che si ritrovava Vescovo della Metropoli di Nicomedia, e da detto anno 340. con diverse variazioni gli Arriani tennero bersagliata una tal Chiesa (*c*), fino all' anno 380., che vuol dire per lo spazio di quarant' anni: e fra questo tempo i Vescovi Costantinopolitani abusandosi dell' autorità di Costanzo, e Valente, Prencipi Arriani, innalzarono il Capo sopra gli altri: tanto che ambivano questo Trono di Costantinopoli, e volentieri lasciavano le Chiese maggiori; e come dice Sozomeno, cercavano unirsi co' Vescovi più vicini, facendo alleanze, e confederazioni (*d*).

V. Vuole anche lo Storico, che *per esser stata riputata Costantinopoli un' altra Roma, ecco, che nel Concilio Costantinopolitano vengon' al suo Vescovo conceduti i primi onori dopo quella, eo quod sit nova Roma*: Intorno al qual Canone, che si asserisce il III. del Concilio Costantinopolitano, vi sono più controversie. Il Venerabile Cardinal Baronio lo crede suppositizio, o almeno aggiunto dopo terminato il Sinodo (*e*): Così pure Binio, ed Allier (*f*): il contrario sostengono gravi Autori, tra questi Pagio *ad Baronium*: Cristiano Lu-

(a) *Baron. ad An. Christi* 340. *n.* 15. (b) *Pag. ad eund. an. n.*9. *& seqq.* (c) *Socrat. lib.* 2. *cap.* 7. (d) *Sozom. lib.* 4. *cap.* 2. (e) *Baron. ad An.* 381. *n.* 35. *& seq.* (f) *Halierius de Sacr. Hierarch. lib.* 4. *sect.* 4. *cap.*3. *art.* 4. §. 5. *& seq.*

Lupo (*a*), Natale Alessandro (*b*): il P. Catalani altre volte di sopra lodato esamina questa controversia, e prova, che il detto Canone sia sopraggiunto dopo terminato il Concilio, e risponde alle contrarie opposizioni (*c*).

VI. Ma lasciando da parte le difficoltà, che si fanno sù questo Canone, e la dubbiezza se sia stato formato in detto Concilio Costantinopolitano I. ed ecumenico II., lo che poco fa al caso, di cui si tratta, la verità fu, ed è, che dalla Sede Apostolica in proposito di questo Concilio mai si ebbero questi Atti per Canonici, se non quei, ne' quali fu condannato Macedonio Arriano, intruso in quella Chiesa di Costantinopoli dagli Arriani, e che fu cagione di tante sedizioni (*d*), conforme l' abbiamo da S. Gregorio il Grande, il quale sù tale punto, così scrive: *Romana autem Ecclesia eosdem Canones, vel gesta Synodi illius hactenus non habet, nec accipit; in hoc autem eandem Synodum accepit, quod est per eam contra Macedonium definitum* (*e*).

VII. Intorno a questo, comunque siasi, nemmeno può dirsi, che al Vescovo di Costantinopoli furono conceduti i primi onori dopo quello di Roma, *eo quod sit nova Roma*: essendo che, come si è detto, la pulizia del Secolo fu sempre conosciuta diversa da quella della Chiesa: così appunto parla S. Leone: *Alia tamen ratio est rerum Sæcularium, alia divinarum, nec præter illam Petram, quam Dominus in fundamento posuit, stabilis erit ulla constructio* (*f*): e Gelasio Papa sù tale proposito così anch' egli scrive: *Si certè de dignitate agitur Civitatum, secundæ Sedis, & tertiæ major est dignitas Sacerdotum, quàm ejus Civitatis, quæ non solùm inter Sedes minimè numeratur, sed ne inter Metropolitanorum jura censetur: nam quod dicitis Regiæ Civitatis, alia potestas est Regni Sæcularis, alia Ecclesiasticarum distributio dignitatum* (*g*).

VIII. Quanto poi a quello egli dice, *che i soli onori furono a quel Vescovo conceduti, non già veruna Patriarcal giurisdizione sopra le tre Diocesi Autocefali*, non convengono i Scrittori in ispiegare, quale fusse la mente di coloro, che stesero questo Canone. Altri vogliono, che col mezzo di esso non altro s' intendesse accordarsi al Vescovo di Bizanzio, o sia detto di Costantinopoli, se non un puro distintivo di onore di sedere dopo il Vescovo di Roma, e prima di tutti gli altri, come appunto fu detto, dal Concilio Niceno Canone VII. rispetto al Vescovo di Elia, o fusse di Gerusalemme, se gli dasse la preminenza di onore sopra tutti gli altri Vescovi, *salva Metropoli propria dignitate*: di maniera, che in esso Concilio Costantinopolitano niente si fusse inteso accordarsi al Vescovo di Bizanzio, o sia di Costantinopoli di più. Altri all' incontro sostengono, *nedum hoc Canone secundum consensus honorem post Romanum Episcopum Constantinopolitano fuisse concessum; verùm etiam Patriarcham jurisdictionem in Diœcesim Thracicam, Ponticam, & Asiaticam.*

IX. Cer-

(a) *Lup. differt. de hac Synodo cap.* 4. (b) *Nat. Alex. in Histor. Sæcul. IV. differt.* 37. *art.* 2. (c) *P. Catalan. Commentar. in Canon. Constantinop. Can.* 3. *n.* 3. *& seqq.* (d) *V. P. Catalan. Conc. Constantinop. n.* 1. *& seqq.* (e) *S. Gregor. M. lib.* 6. *ep.* 31. (f) *S. Leo M. in ep. ad Marcian. Imper. & Pulcher. Aug.*
(g) *S. Gelas. in ep. ad Episcopos Dardaniæ.*

IX. Certa cosa è che gravissimi Scrittori sono per l' una, e per l' altra parte. La prima sentenza si seguita da Schelstrate (*a*), Tommasino (*b*), Cristiano Lupo, Van-Espen, Beveregio, ed altri (*c*). L' altra sentenza si tiene da Socrate, il quale dice, che a Nettario Vescovo di Costantinopoli toccò in amministrazione la Diocesi di Tracia (*d*), dal Baronio, il quale vuole, che il Vescovo di Costantinopoli ottenne la cura delle Provincie contenute nella Diocesi di Tracia, e nelle Chiese della Diocesi Asiana (*e*), Pagio (*f*).

X. Questa controversia si esamina, tra gli altri, dal P. Catalani (*g*), il quale conchiude, che le parole del Canone non provano, che col mezzo di esso siasi inteso da que' Vescovi del Concilio accordarsi al Vescovo di Costantinopoli esercizio di autorità, o di giurisdizione alcuna, ma solo una preminenza d' onore, e che: *Regiæ Urbis Episcopos ita deinceps illius sensum interpretatos fuisse, vel ut facilius cupiditati, & ambitioni velificari possent, vel ut Ecclesiarum necessitatibus ex charitate inservirent: quæ duo, licet diverso spiritu ducantur, utriusque tamen agendi ratio simillima est, ut observat ad rem Thomasinus ubi supra, Parte I. libro I. Cap. X. Confluebant etiam ad Imperatorem ex quacumque Diœcesi Episcopi, ejusque presidium in suis causis implorabant; quo factum est, ut plerumque illæ jussu Principis ab Episcopo Constantinopolitano cognoscerentur, cujus judicio ob Imperatoris auctoritatem omnes parebant. Quæ potissimum obtinnerunt in Diœcesibus Asiæ, Ponti, & Thraciæ, vel quia viciniores essent, vel ob hæreses, & Ecclesiasticæ disciplinæ vitia, quæ tunc temporis er ea loca grassabantur* (*h*).

XI. Lo Storico nostro intorno a questa controversia si unisce con quei della prima sentenza, cioè, che con questo Canone III. non altro si fusse conceduto al Vescovo di Bizanzio, o sia di Costantinopoli, che una semplice preminenza d' onore: e che per altro que' Vescovi da esso presero anza per le loro intraprendenze: e vuole, che tutto ciò lo provi Dupino, con fargli dire, che *non passò guari, che invase la Tracia, ed esercitando ivi le ragioni Esarcali, si rendè Esarca di quella Diocesi*: ma, con sua permissione, Dupino vuole piuttosto in proposito di quest' Esarcato, che il Vescovo di Costantinopoli fin dal tempo di Costantino il Grande esercitasse questo diritto: *itaque*, così ei dopo aver esaminato questa materia, *vix dubito, quin Bizantinus Episcopus a temporibus Constantini Diœceseos Thracicæ fuerit Exarchus* (*i*).

XII. E che che sia d' una tal controversia, la quale non essendo una di quelle, che tocca il nostro argomento, ch' è di fare un ristretto di quelle proposizioni, che si leggono presso Giannone, più censurabili, intorno alla Polizia

---

(a) *Schelstrat. Antiq. Eccles. dissert.* 1. *cap.* 3. §. 4. *n.* 55. (b) *Thomasin. de Veter. & nov. Eccl. discip. tom.* 1. *lib.* 1. *cap.* 10. *n.* 1. (c) *Lup. Van-Espen, Beverег. & alii in Cmmentar. ad hunc Canon. III.* (d) *Socrat. lib.* 5. *cap.* 8.

(e) *Baron. ad An.* 381. *n.* 36. (f) *Pag. ad d. An.* 381. *n.* 9. (g) *P. Catalan. loc. cit. n.* 17. *& seqq.* (h) *Catalan. loc. cit. n.* 20. (i) *Dupin. de Antiq. Eccl. discipl. dissert.* 1. §. XI. *p.* 49. *vers.* Cæterum. *in fin.*

zia della Chiesa, lasciamo al giudizio di quei, da' quali si esamina più maturamente, contentandoci di qualch' altra cosa, che ne diremo appresso in rincontro di quel, che ne scrive Giannone.

§. IV.

Dello stato della Chiesa di Costantinopoli dal primo Concilio Costantinopolitano, secondo Ecumenico, fino a Giustino II.

Dopo essersi stabilito nella Tracia, lo spinse la sua ambizione a dilatar più oltre i suoi confini: invade le vicine Diocesi, cioè l'Asia, e Ponto, ed in fine al suo Patriarcato le sottopone: Non in un tratto le sorprende, ma di tempo in tempo col favor de' Concilj, e più degl' Imperadori. S. Gio. Grisostomo più di tutti gl' altri Vescovi di Costantinopoli aprì la strada d' interamente occuparle: in fine venne ad appropriarsi non solo la potestà d' ordinar egli i Metropolitani dell' Asia, e di Ponto, ma ottenne legge dall' Imperadore, che niuno senza autorità del Patriarca di Costantinopoli potesse ordinarsi Vescovo; onde appoggiato sù questa legge, si fece lecito poi ordinare anche i semplici Vescovi. Ecco, come i Patriarchi di Costantinopoli occuparono l' Asia, e Ponto; cioè, che poi, per render più ferme le loro conquiste, si fecion confermare dal Concilio di Calcedonia, e dagl' Editti degl' Imperadori (1). *S'opposero a tanto ingrandimento i Pontefici Romani: Lione il Santo glie le contrastò, il simile fecero i suoi Successori, e sopra tutti Gelasio* (2), *che tenne la Cattedra di Roma dall' anno 492. fino all' anno 496. Ma tutti i loro sforzi riuscirono vani, poiche tenendo i Patriarchi di Costantinopoli tutto il favor degl' Im-*

I. Col dicontro si fa un grande aggruppo di fatti, e convenendo porli al proprio lume, non ci graveremo quì ripetere alcune cose, delle quali già parlammo nel precedente paragrafo: cioè, che per tutto il tempo di Costantino il Grande, che morì nell' anno del Signore 337., e per tre anni appresso, cioè fino al 340., quando morì S. Alessandro Vescovo di Costantinopoli, i Vescovi di questo Trono continuarono, come prima, senza che entrasse nel di loro capo spirito di ambizione alcuna in pregiudizio del proprio Metropolitano: così parimente praticarono i Vescovi Cattolici, che confessavano contro gli Arriani la fede di Nicea, fino all' anno 380.: siccome all' incontro fra questo tempo, cioè dall' anno 340. fino all' anno 380., i Vescovi Arriani, che s' intrudevano in quel Trono, praticavano il contrario, e si scuotevano dal giogo del proprio Metropolitano; anzi, come li veniva permesso, innalzavano il capo sopra di esso; tantoche poi nel primo Concilio Costantinopolitano, e secondo Ecumenico, celebrato l'anno 381., fu dato loro col Canone III. il primato: e che che sia d'un tal Canone, e se questo primato fusse d'onore solamente, o di onore, e di giurisdione insieme, sti-

Imperadori, *fu loro sempre non meno confermato il secondo grado d'onore dopo il Patriarca di Roma*, *che la giurisdizione in Ponto*, *nell'Asia*, *e nella Tracia*. *L'Imperador Basilio in un suo Editto rapportato da Evagrio* (3) *gliele ratificò*: *l'Imperador Zenone fece l'istesso per una sua Costituzione*, *che ancor si legge nel nostro Codice* (4); *e finalmente il nostro Giustiniano con sua Novella* (5), *secondando quel*, *che da' Canoni del Concilio di Calcedonia era stato statuito*, *comandò il medesimo*. *Ciò*, *che poi fu abbracciato dal consenso della Chiesa Universale*; *poiche essendo stati inseriti i Canoni de' Concilj Costantinopolitano*, *e Calcedonese ne' Codici de' Canoni delle Chiese*, *fu ne' seguenti Secoli tenuto per costante*, *il Patriarca di Costantinopoli tener il secondo grado d'onore*, *e la giurisdizione sopra tutte e tre quelle Diocesi*. Loc. cit. d. p. 219. vers. *Dopo*.

(1) Liberat. in Breviar. c.13.
(2) Gelas. Ep. 4. & Ep. 13. ad Episcopos.
(3) Evagr. lib. 3. cap. 3.
(4) L. Decernimus. 16. C. de Sacros. Eccles.
(5) Nov. 131. c. 1.

stimiamo sufficiente quanto fin quì si è narrato per l'effetto, di cui parliamo, rimettendoci per il di più al §. precedente.

II. Ora asserendo Giannone, che *dopo essersi stabilito nella Tracia*, *lo spinse la sua ambizione a dilatar più oltre i suoi confini*; non spiega quando precisamente questo avvenisse, ma con quel, che da lui si è trascritto nel precedente paragrafo terzo, tantosto fa vedere, che *cominciasse* il Vescovo di Costantinopoli *le sue intraprese col specioso pretesto di questi onori*, che gli furono dati col suddetto Canone III. del Concilio Costantinopolitano; tantoche poi, come soggiugne appresso, *non passò guari*, *che invase la Tracia*, *ed esercitando ivi le ragioni Esarcali*, *si rendè Esarca di quella Diocesi*, *ed oscurò le ragioni del Vescovo di Eraclea*: con che vuole, che col pretesto de' suddetti onori, *non passò guari*, *che invase la Tracia*, e nemmeno spiega, quando ciò particolarmente avvenisse: quasi ripigliando poi quì dice, che *dopo esersi stabilito nella Tracia*, *lo spinse la sua ambizione a dilatare più oltre i suoi confini*: *invade le vicine Diocesi*: *cioè l'Asia*, *e Ponto*, *ed in fine al suo Patriarcato le sottopone*.

III. Ed ecco, che tutto mette in confusione: soggiugne però, che *non in un tratto le sorprende*, parla delle Diocesi vicine, *ma di tempo in tempo col favor de' Concilj*, *e più degl' Imperadori*: e continuando a dire, che *S. Gio. Grisostomo più di tutti gl' altri Vescovi di Costantinopoli aprì la strada d'interamente occuparle*, viene a porre questo grand' Eroe della Chiesa, per Confaloniere di tali usurpazioni.

IV. Vuole adunque Giannone, che col pretesto degl' onori, dati al Vescovo di Costantinopoli dal Concilio Costantinopolitano, questo cominciasse ad innalzare il capo, che poi S. Gio. Grisostomo più di tutti gl' altri Vescovi Costantinopolitani aprì la strada, che interamente s' occupassero le dette Diocesi: e replicando quel, che già dicessimo, cioè, che il Concilio Costantinopolitano fu celebrato l' anno 381., ora soggiungiamo, come dal detto Concilio fino a S. Gio. Grisostomo, il solo Vescovo di quella Città fu Nettario, soggetto mansuetissimo, e lontano da ogni spirito di ambizione, assunto a quel Vescovado da

que'

que' Vescovi del Concilio Costantinopolitano per far cosa grata a Teodosio, che allora era Imperatore in Oriente, e vi sedè fino alli 27. di Settembre dell' anno 397.: e succedè a Nettario S. Gio. Grisostomo li 26. Febbrajo 398. (*a*).

V. E comecche nel precedente paragrafo terzo in occasione di parlarsi del Canone terzo del Concilio Costantinopolitano, con cui si suppone conceduto a questo Vescovo il Primato, si è discusso, se fusse un tal Primato di semplice onore, oppure di onore, e di giurisdizione insieme: e veduto, che siano diverse le opinioni, e che sì per l' una, che per l'altra sentenza vi siano Scrittori insigni, alcuni de' quali dicono, che con tale occasione fusse stata data in amministrazione a Nettario la Diocesi di Tracia, ed altri, che con questo fumo d' onore poi tratto tratto si acquistassero anche quella delle Diocesi d'Asia, e di Ponto: quindi lasciando, che ognuno prenda quel partito, che gli pare, passiamo a parlare del Successore di Nettario, che fu S. Gio. Grisostomo, come già dicemmo.

VI. Quanto a S. Gio: Grisostomo, Successore di Nettario nel Trono di Costantinopoli, certa cosa è, che gravano lo stesso di questa intraprendenza coloro, i quali negano la concessione dell'amministrazion di dette Diocesi al Vescovo Costantinopolitano, e scusano per le circostanze di que' tempi le ordinazioni, e deposizioni de' Vescovi, fatte dal medesimo in quelle Provincie; e vogliono, che a ciò l'inducesse il puro stimolo di carità, coll'occasione, che condottisi in Costantinopoli per cause private ventidue Vescovi dalle Diocesi d'Asia, Ponto, e Tracia, e questi avendo riferito le simonie, che si commettevano in que' luoghi, egli col parere degl'altri s'indusse a dare un tal passo (*b*).

VII. Sù di che distesosi Giannone, poi dice, che queste intraprendenze *si fecion confermare dal Concilio di Calcedonia, e dagl'Editti degl'Imperadori*: per altro non tralascia asserire, che a quest'ingrandimento si opposero i Pontefici Romani; ma poteva assegnar di ciò la ragione, ed ingenuamente dire, che i Papi non lo facessero per invidia, o per altro motivo, ma solo perche erano contrarj a' Canoni del Concilio Niceno, ricevuti da tutto il Mondo, co' quali veniva stabilito il confine de' Patriarchi di Alessandria, e di Antiochia.

VIII. Non si nega, che i Greci molto s'industriarono intorno a ciò, ch'egli dice in proposito del Concilio di Calcedonia Canone XXVIII. e per anche non può negarsi, che questo Canone fu contradetto da S. Leone il Grande, come pariment' Egli dice, ed apparisce da una lettera scritta da S. Gelasio Papa *ad Dardaniæ Episcopos*, con cui si dichiara, che di detto Concilio di Calcedonia, benche Ecumenico, non fusse ricevuto altro dalla Chiesa universale, che ciò, che riguarda il puro Dogma: *Beatus Papa Leo*, così ei, *cujus Synodus Chalcedonensis auctoritate firmata est, quidquid ultra quam ab eodem pro fide, & communione Catholica, atque Apostolica illic agendum constaret esse delegatum, per occasionem* congre-

(a) *Socrat. lib. 6. cap. 2.* (b) *V. Thomasin. de Veter. & nov Eccl. discip. tom. 1. lib. 1. cap. 10. n. 5. P. Catalan. in Comment. ad Can. III. Conc. Constant. num. 21.*

congregationis illius præter Nicænos Canones nova videretur esse actione tentatum, competenti refutatione vacavit (*a*).

IX. Molti altri sono i documenti, che abbiamo di riprovagione di questo sudetto Canone XXVIII. del Concilio Calcedonese, e qualche cosa ne dicessimo sopra: ed oltre a quel, che ne scrisse S. Gelasio a sentimento di S.Leone il Grande, come sopra, il dotto Cristiano Lupo nelle Note, che fa sopra di esso, vi dà dodici eccezzioni (*b*): e piacendoci parlarne con più proprietà, stimiamo quì trascrivere le parole precise del medesimo Canone, e sono: *Sanctorum Patrum decreta ubique sequentes, & Canonem, qui nuper lectus est, centum, & quinquaginta Dei amantissimorum Episcoporum agnoscentes, eadem quoque & nos decernimus, ac statuimus de privilegiis Sanctissimæ Ecclesiæ Constantinopolis novæ Romæ. Etenim antiquæ Romæ Throno, quod Urbs illa imperaret, jure Patres privilegia tribuerunt. Et eadem consideratione moti centum quinquaginta Dei amantissimi Episcopi Sanctissimo novæ Romæ Throno æqualia privilegia tribuerunt, rectè judicantes, Urbem, quæ, & Imperio, & Senatu honorata sit, & æqualibus cum antiquissima Regina Roma privilegiis fruatur, etiam in rebus Ecclesiasticis, non secus ac illam, extolli, ac magnifieri, secundam post illam existentem: ut & Ponticæ, & Asianæ, & Thraciæ Diœcesis Metropolitani soli, præterea Episcopi prædictarum Diœceseon, quæ sunt inter Barbaros a prædicto Throno Sanctissimæ Constantinopolitanæ Ecclesiæ ordinentur: Unoquoque scilicet prædictarum Diœceseon Metropolitano cum Provincia Episcopis Provinciæ Episcopos ordinante, quemadmodum divinis Canonibus est traditum; ordinari autem, sicut dictum est, prædictarum Diœceseon Metropolitanos a Constantinopolitano Archiepiscopo, convenientibus de more factis electionibus, & ad ipsum relatis.*

X. Cosicche questo savio Scrittore Cristiano Lupo in primo luogo asserisce, e prova, che il sudetto Canone non deve aversi in veruna considerazione, come fondato nel terzo Canone del Concilio Costantinopolitano di cento cinquanta Vescovi, quale fu sempre riprovato dalla Chiesa Latina, e da altre Chiese, specialmente da S. Damaso, e da S. Leone.

XI. In secondo luogo lo riprova, comecche in esso si vuole uguagliare il Patriarca Occidentale col Vescovo di Costantinopoli, con dire, che siccome *antiquæ Romæ Throno .... jure Patres privilegia tribuerunt... eadem ratione moti centum quinquaginta Dei amantissimi Episcopi, sanctissimo novæ Romæ throno æqualia privilegia tribuerunt*: e fa vedere, che i privilegj della Chiesa Romana, non sono già per istituzione degl'uomini; e tralasciando tante autorità, che ne reca di S. Gelasio, di S. Bonifacio, di S. Leone, e dello stesso Concilio Calcedonense (*c*), il quale così dice: *Episcopo Romano vineæ custodia a Salvatore commissa est*: e di tant'altri Padri, e Principi, non ci rincresce quì riportare le parole del lodato S. Gelasio: *Sancta Romana Catholica, & Apostolica Ecclesia nullis Synodicis constitutis prælata est cæteris Ecclesiis, sed Evangelica voce Domini, & Salvatoris nostri primatum obtinuit*: Poi conchiude: *Primatus originem*,

(a) *S. Gelas. ad Dardan. Episcopos ep.* 19. (b) *Christ. Lup. Decret. & Canon. Synodor. General. & Provincial. tom.* 2. *hoc eod. Can.* 28. *per tot.*
(c) *Conc. Chalced. in Relat. ad Leon. Pap.*

ginem, parla del Primato del Papa, volerlo, *non Christi Domini Divinis, sed Solis Synodorum humanis constitutionibus adscribere, est hæresis manifesta*.

XII. In terzo luogo non sussiste voler dire, che i cento cinquanta Padri di Costantinopoli *Sanctissimo novæ Romæ throno æqualia privilegia tribuerunt*: poiche in esso III. Canone di Costantinopoli niente di ciò si dice, ma solo, *Constantinopolitanæ Civitatis Episcopus habeat privilegia honoris post Romanum Episcopum*.

XIII. In quarto luogo nemmeno regge il volersi accordare a Costantinopoli, come nuova Roma, privilegj uguali, col pretesto, che *in rebus Ecclesiasticis, non secus ac illam extolli, ac magnifieri secundam post illam existentem*: poiche i privilegj Vescovili non si regolano dalla condizione delle Città, dicendo S. Leone Papa, come noi altrove: *alia ratio est rerum Sæcularium, alia Divinarum* (*a*): e S. Gelasio (*b*): *risimus, quod prærogativam volunt Acacio comparari, quia Episcopus fuerit Regiæ Civitatis... alia potestas est Regni Sæcularis, alia Ecclesiasticarum distributio dignitatum*.

XIV. Per quinto, non picciolo arbitrio si vede preso in pregiudizio di ciò, che si dispone nel Concilio Niceno, volendosi, che il Vescovo di Costantinopoli avesse il diritto di ordinare i Metropolitani di Ponto, di Asia, e di Tracia: in proposito di che, S. Leone (*c*): *Superbum nimis est, & immoderatum, ultra fines proprios tendere, & antiquitate calcata alienum jus velle præripere, atque ut unius crescat dignitas, tot Metropolitanorum impugnare Primatus, quietisque Provinciis, & olim sanctæ Synodi moderatione dispositis bellum novæ perturbationis inferre*.

XV. Così pure asserendosi *unoquoque prædictarum Diœceseon Metropolitano cum Provinciæ Episcopis, Provinciæ Episcopos ordinante, quemadmodum Divinis Canonibus est traditum*: poiche col sesto Canone Niceno, e con quel, che scrive S. Innocenzo I. ad Alessandro Patriarca di Antiochia, si dice, che sia diritto del Patriarca, o del Primate ordinare, non solo i Metropolitani, ma anche i Vescovi Provinciali.

XVI. Eccesso, stima Cristiano Lupo, sia di questo Canone Calcedonese, volere, che i Vescovi delle sudette Diocesi, *quæ sunt inter Barbaros, a throno Constantinopolitanæ Ecclesiæ ordinentur*: giacche diversamente intorno a questo si ritrova stabilito col Canone II. del Concilio di Costantinopoli, che già così si eseguiva.

XVII. Inoltre considera Cristiano Lupo, che questo Canone di Calcedonia, che viene a pervertire l'ordine Gerarchico, sia stato emanato senza verun fondamento, non sussistendo il possesso, che si asseriva dal Vescovo di Costantinopoli, ch'era Anatolio, contro del quale protestarono i Vescovi Asiani, ed altri, e che ogni possesso, che si volesse allegare, non era, che torbido, e violento.

XVIII. Tanto più, che, come scrive S. Leone, egli non diede altra fa-

(a) *S. Leo. ep. 54. cap. 3.* (b) *S. Gelas. ep. ad Episcopos Dardan.*
(c) *S. Leo ad Pulcher. Aug. cap. 2. ep. 55.*

coltà a' suoi Legati, che intorno a' punti di Dogma, e di Religione, e che così si erano protestati i medesimi suoi Legati.

XIX. In vero, Lucenzio, uno de' Legati del Papa, così espose a' Giudici, e lo stesso disse Paschasino, parimente Legato del Papa: *externa die*, così loro, *postquam Potestas vestra surrexit, & humilitas nostra vestra vestigia secuta est, quædam gesta facta dicuntur, quæ nos & præter Canones, & disciplinam æstimamus effecta*.

XX. Oltre ad altre simili parole di protesta de' Legati del Papa, convien dire, che loro erano stati circonvenuti di sottoscriver carte contro la mente della Chiesa Romana; e S. Leone si duole in una sua lettera, che scrive a Marziano Augusto, che in Costantinopoli i suoi Legati erano stati sorpresi a forza d' inganni.

XXI. Laonde con ragion S. Leone sempre si oppose a questo Canone, e prendono abbaglio Eusebio, Vescovo Dorilense, e Niceta, Vescovo Niceno, asserendo, che Leone avesse ricevuto il Canone III. Costantinopolitano: e riservandosi Giannone far parola in altri tempi appresso di questo Patriarcato; stimando noi anche per ora sufficiente quel, che si è scritto, sospendiamo sù tale argomento dirne altro.

C A P. V.

Della Polizia Ecclesiastica di queste nostre Provincie sotto i Goti, e sotto i Greci fino a' tempi di Giustino II.

§. I.

Del governo esteriore delle Chiese in queste nostre Provincie *sotto i Goti, e sotto i Greci fino all' Imperio di Giustino II.*

Teodorico, e gli altri Re Ostrogoti suoi Successori, ancorchè Arriani, lasciarono, come si è detto, le nostre Chiese in pace; e quella medesima polizia, che trovarono, fu da lor mantenuta inviolata, ed intatta. Il Pontefice Romano vi fu mantenuto, ed in queste nostre Provincie, come Suburbicarie, esercitava come prima l'autorità sua Patriarcale, anzi

I. Giannone dopo aver parlato del Patriarcato di Occidente, e del Vescovo di Costantinopoli, che da lui si appella Patriarca di Oriente, per contraporlo a quello di Occidente: e come di due dignità, surte amendue per ambizione, ed intraprese de' Vescovi di Roma, e di quei di Costantinopoli; ora introducendosi a discorrere della Pu-

anzi era riconosciuto come Patriarca, insieme, e Metropolitano; poiche insin a questi tempi le nostre Metropoli, in quanto alla politia Ecclesiastica, non ebbero Arcivescovo, o Metropolitano alcuno: nelle Città, come prima erano semplici Vescovi, riconoscenti il Pontefice Romano, come lor Metropolitano: quindi Atalarico (1), *che a' Vescovi soleva dar anche il nome di Patriarca, chiamollo Vescovo de' Patriarchi. E se in alcune Città d'Italia nel Regno de' Goti, e de' Longobardi ancora, i quali furon parimente Arriani, si viddero in una stessa Città due Cattedre occupate da due Vescovi, l'uno Cattolico, e l'altro Arriano; in queste nostre Provincie, le quali si mantennero sempre salde, e non furon mai contaminate dagli errori d'Arrio, i Vescovi professaron tutti la Fede di Nicea, e serbaron le lor Chiese pure, ed illibate, e mantennero gli antichi dogmi, e quella disciplina, che serbava la Romana Chiesa loro Maestra, e Condottiera. I Vescovi governavan le loro Chiese col comun consiglio del Presbiterio. Non si ravvisava in quelle altra Gerarchia, se non di Preti, Diaconi, Sottodiaconi, Accoliti, Esorcisti, Lettori, ed Ostiarj*. Tom. 1. lib. 3. cap. ult. num.3. pag.221. vers. *Teodorico*.

(1) Cassiod. lib.9. cap.15.

Pulizia esteriore delle Chiese di queste nostre Regioni sotto i Goti, e sotto i Greci fino a Giustino II. com'ei dice, pianta alcune massime, colle quali, quel, che si ritrova aver scritto di sopra generalmente in pregiudizio della pulizia esteriore della Chiesa, e da noi da luogo in luogo ributtato, s'industria confermarlo in particolare, rispetto a queste nostre Provincie: non essendo altro il suo impegno, se non chè vedere, se possa riuscirgli d'imprefsionare nella mente di ciascuno colla sola forza di ridirlo mille volte, che la Chiesa fusse spogliata di ogni giurisdizione, ed ornata di quell'autorità sola, che se le concede per pura compiacenza de' Principi: e che a questi appartenga il regolamento esteriore di essa, e della Cherical disciplina, quali Governatori, e Regolatori delle cose Ecclesiastiche.

II. Già dicemmo, che questo suo assunto egli tratto tratto si sforza andar provando, e col dicontro, e più appresso: in fatti presentemente asserisce, che il Pontefice Romano da Teodorico, e da altri Re Ostrogoti suoi Successori, ancorche Arriani, fu mantenuto in pace, rispetto a quella pulizia, che prima esercitava, come per grazia speciale, non già, che l'esercizio di essa gli competesse per quel vigore Sacerdotale, che gli fu dato da Cristo Signor Nostro sin dal tempo della sua istituzione.

III. Poi confonde, Pontefice Romano, autorità Patriarcale, Metropolitano, Provincie Suburbicarie, e poteva senza tanto impicciamento di cose parlare del Papa, come Vescovo di Roma, Metropolitano, ch'ei dice, Esarca, Patriarca, e Romano Pontefice, colla distinzione, che portan seco le suddette dignità.

IV. Asserisce lo Storico, che la Chiesa Romana fu *Maestra, e Condottiera* della buona disciplina, e che i Vescovi di queste Provincie, mai furono contaminati dagli errori di Arrio, professando tutti la Fede di Nicea, e serbando le loro Chiese gli antichi Dogmi; ed in questo conveniamo: potea però sten-

derfi

dersi più, e dire, che la Chiesa Romana fu Maestra, e Condottiera, non solo de' Vescovi delle Provincie Suburbicarie, ma anche di tutto il Mondo.

V. Tralasciando quanto altro su di ciò potressimo avvertire, stimiamo, non dimenticarci di quel, ch'esso asserisce: *I Vescovi governavan le loro Chiese col comune consiglio del Presbiterio*: non perche volessimo dilungarci, ma solo far menzione, come altrove parlassimo a sufficienza di un tal governo, che si faceva, com'egli dice, col comun consiglio del Presbiterio, ad effetto, che in ogni caso possa prendersi il lume necessario, per non inciampare nel di lui sentimento (*a*).

VI. Siccome nemmeno di quel, ch'esso qui in fine và dicendo: *Non si ravvisava in quelle altra Gerarchia, se non di Preti, Diaconi, Sottodiaconi, Accoliti, Esorcisti, Lettori, ed Ostiarj*: e certamente, che non conviene dimenticarci intorno a questo avvertire ciò, che bisogna. Altrove così scrive: *Non conobbe la Chiesa in questi tre primi Secoli altra Gerarchia, nè altri Gradi, se non di Vescovi, Preti, e Diaconi* (*b*): ed ora per accomunarli co' semplici Preti non parla di Vescovi, ed aggiugne all'Ordine Gerarchico di questi tempi sotto i Goti, e Greci, i Sottodiaconi, Accoliti, Esorcisti, Lettori, ed Ostiarj: e ciò per secondare i sentimenti di Calvino, Martino Kmnitio, e di simili Novatori, i quali non facendo distinzione de' Preti, e Vescovi, vogliono, che i suddetti Gradi non fussero d'Istituzione divina, ma inventati poi da' Papisti col correr degli anni (*c*).

VII. E' vero, che i Venerabili Padri uniti in Trento dichiararono, che la Gerarchia della Chiesa, istituita per divino comandamento venga composta di Vescovi, Preti, e Ministri (*d*): è altresì vero, che, come su di ciò scrive Tommasino, il Sagro Concilio volle servirsi della parola Ministri, i quali, altri non sono, che Diaconi: *Et eo maximè verbo uti voluit, ut innueret minores omnes Ordines, quia quædam quasi Diaconatus decerptæ portiones sunt, Divina illa Hierarchia comprehendi. Hos enim omnes ita subesse Diacono, ita illi conjungi, ut unum cum illo efficiant* (*e*). Oltre di che lo stesso Sagro Concilio di Trento poi appresso parla anche specificatamente di questi altri Ordini inferiori, cioè Accolitato, Esorcistato, Lettorato, ed Ostiariato; e prima di essi del Suddiaconato (*f*).

VIII. E comecche di tutto ciò ci ritroviamo aver scritto a sufficienza nel libro primo, capitolo quarto, paragrafo primo, ove si è parlato degli Ordini, e Gradi, che in que' primi Secoli, e sin dall'istituzione della Chiesa componevano la sua Gerarchia di Ordine, e di Giurisdizione: quindi senza stenderci in altro, ci rimettiamo a quanto ivi si è detto.

§. II.

(a) *V. lib.1. cap.2. §.4. per tot.* (b) *V. lib.1. cap.4. §.1.* (c) *V. dict. lib.1. cap.4. §.1. num.1.* (d) *Conc. Trid. sess.23. de Sacr. Ord. Can. 6.* (e) *Thomasin. de Veter. & nov. Eccles. Discipl. tom.1. lib.1. cap.51. num.2.* (f) *Conc. Trident. dict. sess.23. de Sacram. Ord. cap.2.*

§. II.

Continua lo stesso argomento, ove dell' elezione del Vescovo di Roma, e degli altri d' Italia.

I *Vescovi erano ancora eletti dal Clero, e dal Popolo, e ordinati dal Papa, come prima, ancorche il favor de' Prencipi vi cominciasse ad avere la sua parte: Grozio* (1) *portò opinione, che i Re Goti, o Arriani, o Cattolici, che fossero*, semper Episcoporum electiones in sua potestate habuere, *e rapporta essersi anche ciò osservato da Gio:Garzia; ma da' nostri Re Goti non si vidde sopra ciò essersi usata altra potestà, se non quella, ch' esercitarono gl'Imperadori, così d'Occidente, come d'Oriente. Essi, come Custodi, e Protettori della Chiesa, e come quelli, che riputavan appartener loro anche il governo, e l'esterior politia della medesima, credettero essere della lor potestà, ed incumbenza di regolare con loro leggi l'elezioni, proibire l'ambizioni, dar riparo a' disordini, e tumulti sediziosi, e sovente prevenirgli; riparar gli sconcerti, che allo spesso accadevan per le fazioni delle Parti, e far decidere le controversie, che per queste elezioni solevan sorgere; ma l'elezione al Clero, ed al Popolo la lasciavano, siccome l'ordinazione a' Vescovi Provinciali, ovvero al Metropolitano. Odoacre Re degl'Eruli più immediato successore di Teodorico in Italia alle ragioni degl' Imperadori d'Occidente, nell' elezione del Vescovo di Roma, e degl'altri d'Italia, vi volle avere la medesima parte. Basilio suo Prefetto Pretorio v'invigilò sempre, anche com'e' diceva per ammonizio-*

I. Qui asserisce Giannone con molta chiarezza ciò, che non così apertamente è andato scrivendo di quà, e di là per lo passato, cioè, che appartenesse a' Prencipi del Secolo il governo, e l'esterior pulizia della Chiesa, e che loro fussero i Governatori, e Reggitori della medesima, e che così praticassero i nostri Re Goti ad imitazione di quel, ch' esercitarono gl'Imperadori, così di Occidente, come di Oriente, per cui vuole, parlando ora dell' elezioni de' Vescovi, che fusse di loro incumbenza regolarle colle loro leggi, dar riparo a'disordini, e con questo, e simile altro principio s'introduce a parlare di ciò, che fu praticato da tempo in tempo da' Prencipi intorno al governo esteriore dellaChiesa.

II. Tantoche mettendo ancora le mani sopra l'uso delle chiavi col pretesto di abuso, che si facesse di esse dal Sacerdozio, giunsero a soggettarlo totalmente alla di loro autorità, come ne' seguenti paragrafi: e se egli siasi introdotto a parlare della pulizia esteriore della Chiesa con tale principio, senza distinguere gli atti leciti dagli illeciti, proprj, ed improprj, e prepotenti; di sopra in varj luoghi si ravvisa, e molto più si vede appresso, e specialmente nel decorso de' seguenti paragrafi di questo corrente Capitolo: e per ora, venendo questo nostro scritto nelle mani di altro, non tralasciamo porre in considerazione del Leggitore di

zione del Pontefice Simplicio, il quale gl'incaricò, che morendo, niuna elezione si facesse senza il suo consiglio, e guida (2). Loc. cit. pag. 222. vers. *I Vescovi*.

(1) Grot. in Prolegom. ad Hist. Got.
(2) Concil. Roman. sub Symmac. cap. Bene 1. dist. 96.

di qual peso sia voler dire, che i Prencipi del Secolo fussero Governatori, o Reggitori di una tal pulizia della Chiesa, confondendo la qualità di Custode, e Protettore di essa con quel, che porta il diritto della reggenza, e suo governo.

III. Quanto all' elezioni de' Vescovi, che si facevano in questi tempi, de' quali parliamo, egli asserisce, che *Grozio portò opinione, che i Re Goti, o Arriani, o Cattolici, che fossero*, semper Episcoporum electiones in sua potestate habuere, *e rapporta essersi anche ciò osservato da Giovanni Garzia*; ed ognuno sà, che Grozio fu Eretico, e per conseguenza non tralascia, dove gli venga in acconcio, deprimere l'autorità della Chiesa, e che che sia di quel, che dice Grozio, lo stesso Giannone conviene, che i nostri Re Goti d'Italia, Arriani, o Cattolici, che fussero, giammai ebbero in loro balìa quest' elezioni.

IV. Nelle Provincie di Francia nemmeno i Goti Arriani, che per qualche tempo le tiranneggiarono, ebbero ingerenza nell'elezioni de' Vescovi Cattolici, comunque fusse rispetto all'elezioni de' loro Vescovi Arriani.

V. In Spagna, dopo che questi Re Goti si purgarono dall' Eresia di Arrio, vi ebbero qualch' ingerenza per concessione de' Sinodi, con proporre a' Vescovadi Soggetti degni, che poi si esaminavano in Concilio, come prova Garzia, e conchiude, che così apparisca *ex Concilio Tarraconensi capitulo quinto* (a): Anzi, come scrive lo stesso Loaisa, *omnia autem hac fiebant concessione Romanæ & Apostolicæ Sedis, cujus auctoritatem Ecclesia Hispaniæ semper majorem in modum coluit, & observavit* (b).

VI. Intorno alla qual' elezione de' Vescovi, asserisce Giannone, che *da' nostri Re Goti, non si vidde sopra ciò essersi usata altra potestà, se non quella, ch' esercitarono gl'Imperadori così d'Occidente, come d'Oriente*: egli però non adduce documento alcuno di quel, che pretende, che vi esercitassero gl'Imperadori così di Occidente, come di Oriente: all'incontro abbiamo da Sirmondo, quale fusse la disciplina, che si praticava in Occidente in quest' elezioni per tutto il tempo, che l Occidente fu sotto il Romano Imperio, e così ei scrive: *In Occidentalibus tamen Ecclesiis jus idem suffragii Populo in renunciandis Episcopis, etiam post Synodum Nicænam perseverasse, tum Romanorum Pontificum decreta Siricii, Cœlestini, Leonis, quæ Cleri, Plebisque consensu eligendos statuunt, tum Damasi, Ambrosii, Augustini, Fulgentii, & aliorum, quos eo modo creatos constat, innumera passim exempla declarant: In Gallia quoque nostra mo-*

(a) *Garzia Loaisa in Not ad Concil. Tolet.* XII. *num.* 55. *in Collect. maxima Concil. Hispan. tom.* 2. *pag.* 692. *col.* 2. *in fin.* (b) *Loaisa loc. cit. pag.* 693.

morem eundem, quamdiu sub Imperio Romanorum stetit, obtinuisse manifestum est. Nam & Hilarius &c. (a).

VII. S'inoltra poi a dire, che *Odoacre Re degl' Eruli più immediato Successore di Teodorico in Italia alle ragioni degl' Imperadori d'Occidente, nell'elezione del Vescovo di Roma, e degl'altri d'Italia, vi volle avere la medesima parte*: e questa è una proposizione *de subjecto non supponente*, giacche si è veduto, che gl'Imperadori d'Occidente non ebbero tali pretensioni: e quanto a quel, ch'ei soggiugne, asserendo, che *Basilio suo Prefetto Pretorio*, parla di Odoacre Re degli Eruli, *v'invigilò sempre, anche, com'e' diceva, per ammonizione del Pontefice Simplicio, il quale gl'incaricò, che morendo, niuna elezione si facesse senza il suo consiglio, e guida*, più cose si dicono: Ma primo riflettasi, che questo Odoacre fu Arriano, e che, come tale, dove poteva, non tralasciava di stender indoverosamente la sua mano. In secondo luogo, che, com'ei diceva, ciò praticava per mezzo di Basilio, suo Prefetto Pretorio, per ammonizione del Pontefice Simplicio: quindi non può asserirsi, che prendesse questo impaccio per sua sola autorità, ma per commissione di S. Simplicio Papa, il quale forse ciò disse, per togliere gl'inconvenienti, che in quei tempi insorgevano in proposito dell'elezione del Papa.

VIII. Il Cardinal Baronio ne parla, e dice due cose: primieramente, che se mai fu data questa facoltà da S. Simplicio, deplora l'abuso, che ne fu fatto, e poi mette in dubbio una tal facoltà: *Vides*, così ei, *quibus artibus Sæculares potestates immiscere se conati sint in electione Romani Pontificis. Potuit fortè rogasse eum Simplicius Papa, ut ad comprimendas turbas, dissidiaque vitanda, præsto esset futuræ electioni successoris Pontificis, non autem, ut absque ejus consultatione electio haud fieret. Cæterum hæc omnia fuisse conficta, ac prorsus indigna, quæ in medium proferrentur* (b).

IX. Oltre di che, qualunque fusse un tal' Editto, o Decreto di Basilio, che da Giannone si cita presso Graziano, questo in un Concilio d'Italia, tenuto da S. Simmaco l'anno 502., fu rivocato per due motivi; primo, perche fatto da persona laica; secondo, perche non era sottoscritto da alcun Pontefice, come nel Canone *Benè*, Distinctione XCVI.: cosicche, quantunque i Prencipi ciò tentassero, non è però, che non ritrovassero sempre resistenza, ed il contrario, che loro praticassero, non può attribuirsi, che a pura violenza.

(a) *Sirmund. in Append. tom.2. Concil. Galliæ ex Præf. ad antiq formul. de Antiquis Episcoporum promotionibus.* (b) *Baron. ad An.483. num.XI.*

§. III.

Continua lo stesso argomento, ove dell'elezione de' Vescovi di Roma.

AD esempio di quel, che fece l'Imperadore Onorio nello Scisma della Chiesa di Roma fra Bonifacio, ed Eulalio, si osserva, che Teodorico usasse della medesima autorità per l'altro, insorto ne' suoi tempi in Roma fra Lorenzo, e Simmaco. Per la morte accaduta nel fine dell'anno 498. di Papa Anastasio, pretendevano ambedue esser innalzati su quella Sede: Simmaco Diacono di quella Chiesa fu da maggior numero eletto, ed ordinato: ma Festo Senator di Roma, ch' avea promesso all' Imperador Anastasio di far eleggere un Papa, che sarebbe stato ubbidiente a' suoi desiderj, fece eleggere, ed ordinare Lorenzo. I due partiti portaronsi in Ravenna a ritrovare il Re Teodorico, il quale giudicò, che dovesse rimaner Vescovo di Roma colui, il quale fosse stato eletto il primo, ed avesse avuto il maggior numero de' suffragj: Simmaco avea sopra Lorenzo ambedue questi vantaggi; onde fu confermato nel possesso di quella Sede, e nel primo anno del suo Ponteficato tenne un Concilio, dove furon di nuovo fatti alcuni Canoni per impedir nell'avvenire le competenze in simili elezioni. Loc. cit. d.p.222. vers. *Ad esempio.*

I. NOn si nega, che tanto Teodorico, quanto Onorio presero ingerenza per sedare i Scismi, cioè Teodorico quello di Lorenzo contro Simmaco Papa, ed Onorio quello di Eulalio contro Bonifacio Papa: non può dirsi però, che ciò facessero con esercizio di autorità intorno all' elezione di Bonifacio, o di Simmaco: poichè sì l'uno, che l'altro Prencipe, in occasione di tali Scismi, altro non praticarono, che quel, che averebbe fatto ogni privato caritativamente, e molto più un Prencipe per togliere sì pericolose dissenzioni, che turbavano totalmente lo Stato.

II. Quanto ad Eulalio, fu ingannato Onorio Imperadore per una falsa relazione fattagli da Q. Aurelio Simmaco Prefetto contro di Bonifacio, già eletto, e riconosciuto Papa; poiche Simmaco impegnato per il partito di Eulalio per esser egli Gentile, proccurò, che l'Imperadore gli ordinasse, che non ammettesse in Roma Bonifacio: ma poi informato meglio Onorio per parte del Clero Romano, volle, che questa causa si esaminasse da' Vescovi in Ravenna: e riconosciutasi la sua legitima elezione, fu Bonifacio richiamato in Roma: come tutto ciò, ed altro, che riguarda la Vita, e le Gesta di questo Papa, si può osservare presso il Cardinal Baronio, che ne tratta pienamente, con portarne anche i documenti (a).

III. Rispetto allo Scisma di Lorenzo contro Simmaco Papa, è vero quel, ch'ei

(a) *Baron. ad An. Christi 418. & 419. var. in loc.*

ch' ei dice, cioè, che tanto Simmaco, che Lorenzo si portarono in Ravenna, e Simmaco vi aderì, non perche volesse riconoscere per Giudice di una tal controversia Teodorico Re d'Italia, Arriano, ma perche così portavano le circostanze, dalle quali veniva obbligato prevalersi di loro per dare la pace alla Chiesa. Sopra di che, così scrive il Baronio: *Vides, lector, quo necessitas impulit altercantes, ut ad sedandum repentinum ingruens malum, quo universa Urbs sanguine fœdabatur, subire judicium Regis Ariani sponte delegerint: haud enim instans, urgensque civile bellum patiebatur, ut congregandi more majorum, Concilii tempus expectaretur. Id quidem, ut dictum est, suasit, impulitque importuna, & male suada necessitas legum nescia* (a).

IV. Ma tanto, assicuratosi Teodorico della giustizia, che assisteva all'elezione di Simmaco, ancorche Arriano, lasciò, che le cose andassero per il di loro proprio sentiere, e Simmaco convocò un Sinodo, dove fu riconosciuto per tale, quale egli era, e molte cose si ordinarono in esso, specialmente intorno all'elezione del Vescovo di Roma per toglierli i scandali, e l'ambito, che fu il fine principale di una tale sagra adunanza, *& pro bono pacis* Lorenzo fu eletto Vescovo di Nocera, come dagli Atti del medesimo Concilio, tenuto l'anno 499., che si riportano dal Baronio (b), ed eruditamente ne parla il Pagio (c).

§. IV.

Continua lo stesso argomento, ove de' contrasti, che nuovamente si eccitarono in proposito dell'elezione di Simmaco Papa.

Quelli, che s'eran opposti all'ordinazione di Simmaco, vedendolo lor mal grado in possesso, fecero tutti i loro sforzi, perche ne fosse scacciato; gli attribuiron perciò molti delitti, sollevaron una gran parte del Popolo, e del Senato contro di esso, e domandaron al Re Teodorico un Visitatore, cui delegasse la conoscenza di queste accuse: Teodorico nominò Pietro Vescovo d'Altino, il quale precipitosamente, e contra il diritto, spogliò incontanente il Papa dell'amministrazione della sua Diocesi, e di tutte le facoltà della Chiesa:

I. Sembrava terminato lo Scisma: ma che poi, mal sofferendo quei, che s' erano opposti all' ordinazione di Simmaco, vederlo nel suo possesso, nuovamente s' industriarono intorbidarlo; e divisa la Città in partiti, capo de' quali fattosi Festo, e Probino Senatori Romani, questi *miserunt relationem Regi*, cioè a Teodorico, che era in Ravenna, *& ceperunt agere, ut Visitatorem daret Rex Sedi Apostolicæ. Tunc Rex dedit Petrum Altinæ Civitatis Episcopum, quod Canones prohibent* (d).

 II. Con

(a) *Baron. ad An. Christi* 498. *n.* 5. (b) *Baron. ad An. Christi* 499. *n.* 3.
(c) *Pag. ad d. An.* 499. *n.*1. *& seqq.* (d) *Anastas. in Symmach.*

sa: questa azione sì precipitosa eccitò in Roma gravi sconcerti, e perniziosi tumulti; Teodorico per acquetargli fece tosto nell'anno 501. convocare un Concilio in Roma, al quale invitò tutti i Vescovi d'Italia (1). *V'andaron quasi tutti i Vescovi della nostra Campagna, quel di Capua, di Napoli, di Nola, di Cuma, di Miseno, di Pozzuoli, di Sorrento, di Stabia, di Venafro, di Sessa, d'Alife, d'Avellino, ed alcuni altri dell'altre Città di questa Provincia. Dal Sannio vi si portarono i Vescovi di Benevento, d'Isernia, di Bojano, d'Atina, di Chieti, di Amiterno, ed altri.*

Da queste due Provincie, come più a Roma vicine, ve ne andaron moltissimi: dall'altre due, come dalla Puglia, e Calabria, e dalla Lucania, e Bruzio, come più a Roma lontane, e più a' Greci vicine, ve ne andaron molti pochi. Vi vennero ancora i Vescovi d'Emilia, di Liguria, e di Venezia, i quali passando per Ravenna, parlaron a Teodorico in favor di Simmaco; ed essendo giunti in Roma, senza volere imprendere ad esaminare le accuse proposte contra Simmaco, lo dichiararono innanzi al Popolo innocente, ed assoluto; e s'adoperaron in guisa col Re Teodorico, che si contentò di quella sentenza; ed il Popolo col Senato, ch' erano molto irritati contro al Papa, si placarono, e lo riconobbero per vero Pontefice. Restarono tuttavia alcuni mal contenti, che produssero contro quel Sinodo una Scrittura; ma Ennodio Vescovo di Pavia vi fece la risposta, la quale fu approvata in un'altro Concilio tenuto in Roma nell'anno 503., nel quale la sentenza del primo Sinodo fu confer-

II. Con ragione Anastasio, in queste sue rapportate parole, afferisce, che i suddetti domandassero a Teodorico un Visitatore sopra una sì grave emergenza Ecclesiastica contro la disposizione de' Sagri Canoni: ma bisogna vedere, chi fussero costoro, che fecero un tale attentato, e qual carattere li dà il Cardinal Baronio, il quale dice: *Schismatici igitur a Catholica comunione divulsi, adversus Catholicæ Ecclesiæ consuetudinem, contra Romanum Pontificem a Theodorico Ariano Rege Visitatorem petiere* (a): ed Ennodio scusa l'ignoranza di Teodorico, ch' ebbe ardire di deputare il Visitatore, nel tempo stesso però molto si querela d'una tale delegazione (b).

III. E' vero ciò, che si asserisce in proposito de' torbidi cagionati per le insolenze del Visitatore, assistito dal partito de' Scismatici, per cui Teodorico Re d'Italia, ancorche Arriano, cercando darvi riparo, col consenso di Simmaco convocò il Concilio, non perche si sapesse, che non fusse di suo diritto, ma perche con tale autorità si tenessero a freno, anche i Scismatici, come si è fatto in diversi altri Concilj, colla quale occasione non hanno sdegnato i Papi dimandare il braccio de' Prencipi; e molto più era doveroso nel caso d'un Scisma così fatto, come negli Atti del medesimo Concilio presso il Baronio (c), dove si dice, che avendo sentito il Re queste dissenzioni, volendovi dare riparo, prese consiglio da Simmaco, e col consenso di questo, lo convocò; *sed potentissimus Princeps*, così ivi, *ipsum quoque Papam in colligenda Synodo voluntatem suam literis demonstras-*

(a) *Baron. ad An. Christi 500. n. 3.* (b) *Ennod. libell. pro Symmach. tom. I. Concilior.* (c) *Baron. loc. cit. n. 4.*

fermata. Le calunnie inventate contra Simmaco passaron fino in Oriente, e l'Imperatore Anastasio, ch' era separato dalla comunione della Chiesa Romana gliele rinfacciò; Simmaco con una Scrittura Apologetica si giustificò assai bene; il quale mal grado de' suoi Nemici, dimorò pacifico possessor di quella Sede fin' all'anno 514., che fu quello della sua morte. Loc. cit. d. p.222. eod. vers. *Ad esempio.* circa med. & p. 223. vers. *Da queste due Provincie.*

(1) Paul.Warnefrid.Zonaras.Grot.in Proleg. ad Hist. Got.

strasse significavit. Sopra di che, così interloquisce il Cardinal Baronio: *Vides, lector, quàm expressum habes; nec Arianum quidem Regem absque consensu, & certis literis Romani Pontificis Synodum congregare præsumpsisse: quod id sibi minime licere in comperto esset* (*a*): di che parlammo altrove (*b*).

IV. Alla Scrittura de' mal contenti, di cui qui parla Giannone, fu risposto dal dottissimo Ennodio Vescovo di Pavia, e con essa furono ributtati tutti i capi, che si opponevano contro del suddetto Sinodo, che fu il quarto, celebrato sotto questo Santo Pontefice li 30. Ottobre dell' anno 503., o contro la Persona del medesimo Simmaco: la quale risposta, o sia libello apologetico di Ennodio, si legge presso Labbè (*c*), degno da osservarsi, e con esso le Note del chiarissimo Sirmondo, che sieguono (*d*), e le altre del Binio (*e*), il quale fa un ristretto di tutta la suddetta lunga Apologia.

V. Non si dubita, che passarono in Oriente le calunnie inventate contro S. Simmaco, e l'autore di questo spargimento fu Anastasio Imperatore, come anche si dice dallo Storico, ed egli fu ancor causa dello Scisma di Lorenzo, promosso da Festo, e Probino Senatori Romani a sua richiesta, colla speranza, che Lorenzo avesse fatto a suo modo in difesa degli Arriani, e Scismatici, de' quali egli era seguace: ma Simmaco tosto si giustificò dalle calunnie con un'apologia, distesa con molta proprietà a riguardo di ciò, che si trattava, e de' tempi, che correvano, ove si vede, come unisce lo spirito dell'umiltà con quello dell' autorità Apostolica. Aveva sparso Anastasio, che Simmaco l'avesse scomunicato, e 'l Papa così dice: *Nos non Te excommunicavimus, Imperator, sed Acacium: Tu recede ab Acacio, & ab illius excommunicatione recedis. Tu Te noli miscere excommunicationi ejus, & non es excommunicatus a Nobis*: Cosicche insinua il Papa all' Imperatore, ch' ei si ritrovava scomunicato, perche unito col partito di Acacio Arriano, e che abbandonando quel partito, e riunito colla Chiesa Romana, si separava dallo Scisma, e se gli toglieva la scomunica (*f*).

§. V.

(a) *Baron. loc. cit. n. 6. in fin.* (b) *Lib. 2. cap. 3. §. 10.* (c) *Labbè tom. 5. Concil. edit. Venet.* 1728. *p.* 479. (d) *Loc. cit. p.* 495. *& seqq.* (e) *Loc. cit. p.* 499. (f) *V. Apolog. Symmach. advers. Anastas. Imper. apud Baron. An.*503. *n.* 18. *& plur. seqq.*

§. V.

Continua lo stesso argomento di quest'esterior pulizia della Chiesa intorno all'elezione de' Romani Pontefici, come di tutti i Metropolitani, e Vescovi sotto Atalarico Re d'Italia.

Fu in questi tempi riputato così proprio de' Prencipi di regolare queste elezioni, per evitare gl'ambimenti, e le sedizioni, che Atalarico mosso da' precedenti Scismi accaduti in Roma per l'elezione de' Vescovi, volendo dare una norma nell'avvenire, affinche non accadessero consimili disordini, imitando gl' Imperadori Lione, ed Antemio, fece un rigoroso Editto, che dirizzò a Gio: II. Romano Pontefice, il quale nell' anno 532. era succeduto a Bonifacio su la Sede di Roma, con cui regolò l'elezioni, non solamente de' Pontefici Romani, ma anche di tutti i Metropolitani, e Vescovi, imponendo gravissime pene a coloro, i quali per ambizione, o per denaro aspirassero ad occupar le Sedi, dichiarandogli sacrilegi, ed infami, e che oltre alla restituzion del denaro, ed altre gravi ammende, da impiegarsi alla reparazione delle fabbriche delle Chiese, ed a' Ministri di quelle, sarebbono stati severamente puniti da' suoi Giudici, e le lor elezioni, come simoniache, avute per nulle, ed invalide: diede con questo Editto altre providenze per evitar l'altercazioni, e litigj sull' elezioni, le quali riportate al suo Palazzo da' Popoli, egli n'averebbe tosto presa cura, e dato provedimento, dichiarando, che ciò, ch'egli stabiliva per questo suo Edit-

I. Con gran franchezza si asserisce dallo Storico, che in questi tempi fusse riputato proprio de' Prencipi regolare l'elezioni, quandocche finora da quel, che si è detto, niente apparisce di positivo, addotto, che provasse questo assunto, anzi piuttosto il contrario, se pure Giannone non voglia adottarsi per diritto ciò, che si è praticato, o per abbaglio, o per insinuazione de' medesimi Papi, oppure per prepotenza de' Prencipi Arriani, come sopra si è dimostrato.

II. Lione I. Imperadore di Oriente pubblicò, è vero, in Costantinopoli li 9. Maggio dell'anno 469. l'Editto, di cui si parla, e si legge anche sotto nome di Antemio Imperadore di Occidente, dirizzato *ad Armatum*, non *Armarium*, Prefetto Pretorio, come nota il Cardinal Baronio (a): è vero parimente, che questo Editto fu fatto a richiesta di S. Gennadio Vescovo di Costantinopoli, il quale dieci anni prima in un Concilio ragunato in Costantinopoli, cioè l'anno 459. coll' intervento di diciotto Metropolitani, e di sessanta, e più Vescovi di diverse Provincie (b), volendo dare riparo agli eccessi simoniaci, che si commettevano per quest' elezioni, rinovò il Canone II. fatto nel celebre Ecumenico

(a) *Baron. ad An. Christi 469. num. 9. Lambecium tom. 8. pag. 421.*

(b) *Ex Codice Ms. Burbekii apud Lambecium tom. 8. pag. 421.*

Editto s'appartenesse non solo per l'elezione del Vescovo di Roma, sed etiam ad universos Patriarchas, atque Metropolitanas Ecclesias. *Fu questo Editto istromentato per Cassiodoro* (1), *il quale, ancorche Cattolico, e nelle cose Ecclesiastiche versatissimo, tanto che oggi vien annoverato fra li non inferiori Scrittori della Chiesa, e da alcuni riputato per Santo, forse perche morì Monaco Cassinese* (2), *non ebbe alcun riparo di non solamente istrumentarlo, ma consigliarlo ancora, come assai opportuno al suo Prencipe; nè fu riputato, secondo le massime di questo Secolo, estranio, e lontano dalla sua Real potestà. Fu dirizzato a Papa Giovanni II. che lo ricevè con molto rispetto, e stima, nè se ne dolse; anzi s'è vero esser sua quell'epistola, che leggiamo frà le leggi del Codice* (3), *scritta all'Imperador Giustiniano, dove tanto commenda il suo studio intorn' alla disciplina Ecclesiastica; poiche Ottomano* (4), *ed altri* (5) *ne dubitano, ancorche venga difesa da Fachineo* (6), *si vede, che questo Pontefice non contrastò mai a' Prencipi quella potestà, che s'attribuivano sopra la disciplina della Chiesa. E di vantaggio Atalarico lo mandò ancora a Salvanzio* (7),*che si trovava allora Prefetto della Città di Roma, acciocche dovesse senza frapporvi dimora pubblicarlo al Senato, e Popolo Romano; anzi perche di ciò ne rimanesse perpetua memoria ne' futuri secoli, ordinogli, che lo facesse scolpire nelle Tavole di marmo, le quali dovesse egli porre avanti l'Atrio di S. Pietro Apostolo per pubblica testimonianza* (8). Loc. cit. d. p.283. vers. *Fu in questi tempi.*

(1) *ejus-*

co Concilio Calcedonese non molto prima, cioè nell' anno 451., e replicò le pene contro a'Laici, e contro a'Cherici, che dassero, o promettessero, o avessero parte, con interporsi in queste simoniache ordinazioni (*a*).

III. Su di che stimiamo non doversi trascurare, come oltre al Canone II. del Concilio Calcedonese, abbiamo molte altre disposizioni Canoniche, anche de'primi tempi della Chiesa, detestative di queste scellerate promozioni: tra le altre il Canone xxx. secondo la versione di Dionigio, di quei, che si appellano Apostolici, con cui s'impongono le dovute pene contro questi Simoniaci; anzi anche contra coloro, che ottengono Vescovadi per mezzo della Potestà del Secolo, come si dispone nel seguente Canone xxxi. de' medesimi: e se Gennadio richiese Lione Imperadore di Oriente pubblicarsi il suddetto Editto, questo non fè, se non per dare maggior forza a' Canoni, ed alle leggi della Chiesa, conforme abbiamo tant' altre leggi del Secolo, proccurate, e fatte per detto effetto, acciò, come dice S. Leone (*b*), dove non giunge la piacevolezza della Chiesa, pervenga il timore del Secolo, e noi altrove su questo preciso punto parlammo più distesamente (*c*).

IV. Non neghiamo, che Atalarico facesse l'Editto, di cui si parla nel dicontro; anzi diciamo, che prima su lo stesso soggetto fu fatto un decreto dal Senato Romano, o sia detto Senato Consulto, quale fu confermato da Atalarico nel medesimo suo Editto: tutto però fu fatto a petizione del medesimo Papa Giovanni II., *ut adversus ejus-*

(a) *Epistol. Encyclicam Gennadii, & Synodi Costantinopolitani ad omnes Metropolitas &c. apud Labb. tom.5. Concil. edit. Venet. col. 47. d.* (b) *S. Leo ep. 15. juxta ordin. Quesnelli aliàs 93.* (c) *Lib.2. cap.3. §.1.*

(1) Caf. lib. 9. c. 15.
(2) P. Garet. in vita Cassiod.
(3) L. Inter claras. Cod. de Sum. Trinit. & Fid. Cathol.
(4) Hoth. obs. 7. cap. 2.
(5) V. Alciat. lib. 5. par. cap. 23. Cujac. observ. 32. cap. 26.
(6) Fachin. Controv. lib. 8. cap. 1.
(7) Cassiod. lib 9. cap. 16.
(8) Leges olim in atriis Ecclesiæ locabantur, Cujac. lib. 1. Feud. tit. 17. Juret. ad Cassiod. lib. 9. cap. 16.

ejusmodi simoniacos, quos non compescerent Sacri Canones, regia ageret potestate; pœnisque sæculi eosdem comprimeret, quos nec Dei timor, neque Ecclesiastica censura corrigeret (a).

V. Che il suddetto Editto di Atalarico, confermatorio del Senato Consulto sia stato fatto, e pubblicato a richiesta di Gio: II., lo abbiamo espressamente nel medesimo Editto, dove si dice, che il Papa per mezzo del Difensore della Chiesa Romana fè presentare al Prencipe i disordini, che accadevano in occasione di quest' elezioni, quando alcuni, che aspiravano al Pontificato per ottenere la promessa de' suffragj, ardivano anche vendere i Vasi Sagri della Chiesa; giacche talvolta non solo interveniva il Clero, ma il Senato, e 'l Popolo, approvando le Persone, che concorrevano; onde in que' tempi si sentivano tanti scismi:

VI. E così ivi: *Nuper siquidem ad nos Defensor Ecclesiæ Romanæ flebili allegatione pervenit, cum Apostolicæ Sedi peteretur Antistes, quosdam nefaria machinatione necessitatem temporis aucupatos, ita facultates pauperum extortis promissionibus ingravasse, ut (quod dictu nefas est) etiam sacra vasa emptioni publicæ viderentur exposita. Hoc, quantum fuit crudele committi, tantum religiosum est, adhibita pietate, resecari. Atque ideo Sanctitas vestra*, parla a Gio. II., *statuisse nos præsenti definitione cognoscat, quod etiam ad universos Patriarchas, atque Metropolitanas Ecclesias voluimus pertinere, ut a tempore Sanctissimi Papæ Bonifacii, cum de talibus prohibendis suffragiis Patres conscripti Senatusconsultum nobilitatis suæ memores condiderunt* (b).

VII. Cosicche, tanto il Decreto, o sia Senato Consulto, quanto quest' Editto confermatorio del medesimo, fatto da Atalarico Re d' Italia, può chiamarsi piuttosto legge Ecclesiastica, in quanto venne implorata da' suddetti due Pontefici, Bonifacio, e Gio. II. suo Successore, e ciò ad effetto, che i Canoni avessero più pronta la loro esecuzione, non per i Chierici, ma per i Laici, come sù di ciò riflette, e scrive il Cardinal Baronio con queste parole: *Senatusconsultum non adversus Clericos promulgatum, sed in Laicos, quibus ob postulationem alicujus in Episcopum aliquid datum, vel promissum esset; sed omnia reddens irrita, nec eis aliquod voluit esse suffragium in postulando. Hæc autem Rex Athalaricus confirmans a Senatu decreta, eosdem impiè agentes coercet, ista subdens* (c).

VIII. Questo, rispetto al Decreto, o sia Senato Consulto, e lo stesso si spiega nella lettera scritta da Atalarico a Salvanzio Prefetto di Roma, che si ripor-

(a) *Baron. ad An.* 533. *n.* 32. (b) *Edict. Athalarici Italiæ Regis, apud Baron. ad An.* 533. *n.* 33. (c) *Baron. loc. cit. n.* 34.

porta dal Cardinal Baronio (*a*), in cui asserisce fosse stato a ciò indotto il Senato per purgare quel Ceto del medesimo Senato da ogni macchia, che se gl' imponeva in simile occasione di suffragare nell' elezione del Papa, come in esso Editto: *Si quis autem in hoc scelere deprehenditur fuisse versatus, nullam relinquimus vocem, verùm etiamsi aut repetendum, aut quod acceptum est non reddendum esse crediderit, sacrilegii reus protinus habeatur, accepta restituens compulsione Judicis competentis* (*b*).

IX. Così anche lo fa vedere lo stesso Editto di Atalarico, nel quale parlandosi parimente del Senatoconsulto, chiaramente si osserva, che sì il Senatoconsulto, che l' Editto di Atalarico dispongono delle pene contro de' Laici, che s' intromettevano per mezzo di denaro in quest' elezioni, e che quanto a' Chierici, si lasciano, secondo la disposizione de' Sagri Canoni, come sù di ciò avverte il Cardinal Baronio: *Vides*, così ei, *non audere Regem in dantes Clericos pœnam convertere, sed in accipientes tantummodò Laicos, relinquens illos Canonum censura plectendos: ut sicut Senatusconsultum, ita & Regis Edictum laicas tantum personas respiciat, quæ aliquid hujusmodi ex causa acceperint* (*c*).

X. Fu quest' Editto istromentato per Cassiodoro, perche ben sapeva, che fu fatto a richiesta del Papa medesimo, acciò col mezzo di esso fussero meglio rispettati i Sagri Canoni, che si conculcavano dall' ambizione, e dall' avarizia, e si considerava, che la legge riguardava i Laici interessati, e col mezzo di essa si aggiungeva forza, e vigore alla disposizione de' Canoni, ed in questi termini certamente, che tale Editto non fu riputato contrario all' autorità del Prencipe.

XI. Giovanni II. Papa, cui fu dirizzato l' Editto, lo ricevè volentieri, perche fatto a sua istanza per i motivi di sopra accennati: e quanto all' epistola, che comincia *Inter claras*, quale si legge nel Codice *De Summa Trinitate, & Fide Catholica*, che Giannone mette in dubio, se sia vera, egli si unisce co' nemici della Chiesa, che l' impugnano, mentre da' Cattolici quasi comunemente si ammette, a riserba di qualche Giureconsulto, che pose in dubbio, se l'altra lettera di Giustiniano, scritta a Giovanni, sia vera, comecche una tiene connessione coll' altra, e quella di Giustiniano, scritta al Papa, comincia *Nos reddentes*, e parimente si riporta nel Codice *de Summa Trinitate, & Fide Catholica*: e come dice Alciato (*d*): *Sunt & qui suspectam habent Joannis Pontificis epistolam, quæ sub titulo de Summa Trinitate, in Justiniani Codice sita est, dicuntque in antiquis Codicibus non inveniri: quod, ut arbitror, eò faciunt, ut illos adjuvent, qui Pontificis Romani auctoritatem deprimunt: quo nomine alios quoque auctores ab eis depravatos deprehendi ... Ego in antiquis plurimis extare scio, nec ulla suspicione convelli posse. Quòd si unus, aut alter Codex non habeat, id Scriptorum incuriæ tribuendum, qui eam quandoque omiserint, quod non multum ad legalis scientiæ materiam pertinet: non tamen ideo hæsitandum est, quin genuinus, germanusque Joannis II. sit fœtus.*

Oo XII. Per-

(a) *Baron. loc. cit. n. 40.* (b) *Baron. loc. cit. n. 34. ibi d. Decretum seu Senatusconsultum.* (c) *Baron. loc. cit. n. 36.* (d) *Alciat. lib. 4. Par. cap. 23.*

XII. Per altro, tralasciando da parte ogn' intrigo, ch' egli con allegazioni equivoche promuove, e parlando di quel, ch' egli dice di Giovanni II. in proposito di detta sua lettera, scritta a Giustiniano, volendo, che in essa *tanto comenda il suo studio intorno alla disciplina Ecclesiastica*: ma qual lode Giovanni dasse a Giustiniano, basta leggere la medesima lettera, dalla quale si ricava, che lo comenda, non per altro, che per lo studio mostrato dall' Imperadore per custodirsi la purità della Fede, per il rispetto da lui praticato verso la Santa Sede, prendendo da lei le definizioni per l' osservanza degl' articoli della nostra Religione, e spiegandogli d' aver ricevuto i suoi Legati, ed altre cose simili: dal che non può inferirsi quel, ch'ei dice, cioè, che il Papa lo comendasse per il suo studio intorno alla disciplina Ecclesiastica.

XIII. Conchiude Giannone, tornando a parlare di Atalarico, d' aver questo scritto a Salvanzio Prefetto di Roma (a), ordinandogli pubblicare il suo Editto al Senato, ed al Popolo, e farlo *scolpir nelle Tavole di marmo*, *le quali dovesse egli porre avanti l'Atrio di S. Pietro Apostolo per pubblica testimonianza*: e lasciando da parte ogni altra interpetrazione, che sù di ciò diasi, non è fuor di ragione il credere, che tutto questo fusse a seconda della mente di Giovanni II., una volta che già si è veduto, che una tal legge fu promulgata ad insinuazione del Papa per dare più vigore a' Sagri Canoni, e per tenere a freno i Laici, e tra questi anche alcuni Senatori di Roma, come dicemmo.

§. VI.

Continua lo stesso argomento, che riguarda il governo esteriore della Chiesa, particolarmente intorno agl' impedimenti del Matrimonio: ove si discute se sia vera la proibizione, fatta dagl' Imperadori d' Occidente, e d' Oriente a' loro Sudditi, di ascriversi alle Chiese, ò Monasteri senza il di loro consenso.

Vollero i Re Goti, come successori degl' Imperadori d' Occidente, mantener tutte quelle prerogative, che costoro avevan esercitate intorno all' esterior politia Ecclesiastica, delle quali ne rendono testimonianza le tante loro Costituzioni registrate nell' ultimo libro del Codice di Teodosio. Così appartenendo ad

I. Si asserisce nel dicontro, che *vollero i Goti, come Successori degl' Imperadori d' Occidente, mantener tutte quelle prerogative, che costoro avevan esercitate intorno all' esterior politia Ecclesiastica*: e sù di ciò non adducendosi, che la testimonianza delle Costituzioni, che si vedono raccolte nell'

(a) *V. hanc Epistolam apud Baron. loc. cit. n.40.*

ad essi lo stabilire i gradi, dentro a' quali potevan contraersi le nozze (1), *vietare i matrimonj ne' gradi più prossimi, dispensargli per mezzo di loro rescritti* (2), *ed aver la conoscenza delle cause matrimoniali, non dee parer cosa nuova, se tra le formole dettate da Cassiodoro* (3), *si legga ancora quella de' nostri Re Goti, formata per le dispense, che solevan concedere ne' gradi proibiti dalle leggi. Così ancora imitando ciò, che fecero gl' Imperatori d' Occidente, e d' Oriente, di non permettere assolutamente, e senza lor consenso a'loro Sudditti di ascriversi alle Chiese, o Monasterj, di che ne restano molti vestigj nel Codice Teodosiano: fu de'Goti ancora, come scrive Grozio* (4), non minus laudanda cautio, quod Subditorum suorum neminem permisere se Ecclesiis, aut Monasteriis mancipare, suo impermissu. *Loc. cit. p.* 24. vers. *Vollero*.

(1) L.3. l.16. C.Th.de incest. nupt. Ambr. ep. 66. ad Patern. lib. 8. l. Si quis. C. de incest. Nupt. l. In celebrandis. C. de Nupt.

(2) L. 1. C. Si nuptiæ ex rescripto petantur. V. Launojo in Tract. Regia in matrimon. potest. part. 3. art. 1.

(3) Cassiod. lib. 7. cap. 46.

(4) Grot. in Prolegom. ad Hist. Got.

nell' ultimo libro del Codice Teodosiano, un tale assunto niente conchiude a favore de' Re Goti, e che per conseguenza questi non poteano avere in che succedere agl' Imperatori d' Occidente in proposito del regolamento dell' esterior pulizia della Chiesa.

II. Posciacche le Costituzioni raccolte nell' ultimo libro del Codice Teodosiano, non fanno altro, che dar braccio alla Chiesa; vedendosi, che non riguardano, che l' osservanza de' punti della nostra Religione, definiti ne' Sagri Concilj, e s' inculca sotto gravissime pene: così pure l' adempimento de' Canoni, stabiliti parimente dalla Chiesa, o che spiegano le prerogative, e diritti, che appartengono a' Chierici, secondo la diversità de' loro gradi: tantocche veruna di loro può dirsi, che dia regolamento alla Disciplina della Chiesa: e noi in diverse occasioni abbiamo parlato di queste leggi del Secolo, pubblicate da' Prencipi, non perche volessero unire, o soggettare il Sacerdozio al Principato, ma solo per corroborare i Canoni, e Decreti della Chiesa colla forza del Secolo (*a*).

III. Ne giova, asserendo in comprova di questo suo assunto, che appartenesse *ad essi*, cioè agl' Imperatori d' Occidente, *lo stabilire i gradi, dentro a' quali potevan contraersi le nozze, vietare i matrimonj ne' gradi più prossimi, dispensargli per mezzo de' loro rescritti, ed aver la conoscenza delle cause matrimoniali, non dee parer cosa nuova, se tra le formole dettate da Cassiodoro, si legga ancor quella de' nostri Re Goti, formata per le dispense, che solevan concedere ne' gradi proibiti dalle leggi*: mentre noi non neghiamo al Prencipe la facoltà di stabilire alcune leggi intorno al matrimonio, in quanto si considera, come semplice contratto: ci opponiamo bensì a quel, ch' Egli dice appresso, e da noi anche appresso si ributta (*b*), cioè, che la Chiesa in questi tempi cominciasse con suoi

(a) *V. lib. 2. cap. 3. §. 1.* (b) *Hoc eod. lib. 3. cap. 7. §. 5.*

Canoni a stabilire alcuni impedimenti, anche di quelli, che s' appartengono alla potestà de' Prencipi.

IV. L'Angelico Dottore S. Tommaso insegna, che il matrimonio può considerarsi istituito in officio della natura: come pure stabilito in officio della società, ed in quanto è Sagramento: e secondo una tale diversità, diverso è il suo regolamento: cosicche preso il matrimonio in quanto è istituito in officio della natura, si regola secondo le leggi naturali: in quanto è stabilito in officio della società, si regola colle leggi civili: ed in quanto è Sagramento, si regola colle leggi divine: e la persona può farsi illeggitima al matrimonio, quando non sia regolata secondo tali disposizioni.

V. Sopra di che, così scrive S. Tommaso: *Ad quartum dicendum, quod personæ illegitimæ ad matrimonium contrahendum dicuntur ex eo, quod sunt contra legem, qua matrimonium constituitur. Matrimonium autem in quantum est in officium naturæ, statuitur lege naturæ: in quantum est in officium communitatis, statuitur lege civili: in quantum est Sacramentum, statuitur jure divino: & ideo ex qualibet dictarum legum potest persona effici ad matrimonium illegitima* (a).

VI. Nè può negarsi, che quando una cosa sia ordinata a diversi fini, abbia anche bisogno di diversi indirizzi proporzionati: cosicche, essendo ordinato il matrimonio, come si è detto, a fini diversi, cioè alla perpetuità di un bene positivo, ch'e' quello della specie umana, inteso dalla natura: o l'altro, che riguarda la conservazione del Popolo colla società civile: o alla perpetuità della Chiesa, che consiste nel Ceto de' Fedeli; lo stesso Santo Dottore insegna più chiaramente quanto dicemmo: *Considerandum est autem, quod quando aliquid ad diversos fines ordinatur, indiget habere diversa dirigentia in finem, quia finis est proportionatus agenti. Generatio autem humana ad multa ordinatur, scilicet ad perpetuitatem speciei, & ad perpetuitatem alicujus boni positivi, puta Populi in aliqua Civitate: ordinatur etiam ad perpetuitatem Ecclesiæ, quæ in Fidelium collectione consistit. Unde oportet, quod hujusmodi generatio a diversis dirigatur. In quantum igitur ordinatur ad bonum naturæ, quod est perpetuitas speciei, dirigitur in finem a natura inclinante in hunc finem: & sic dicitur esse naturæ officium. In quantum verò ordinatur ad bonum politicum, subjacet ordinationi civilis legis. In quantum autem ordinatur ad bonum Ecclesiæ, oportet, quod subjaceat regimini Ecclesiastico* (b).

VII. E molto meno può conferire al suo intento, che è di provare, che appartenesse a' Prencipi dar norma, e regolamento alla Chiesa intorno alla disciplina, asserendo, che *i Re Goti imitando ciò, che fecero gl'Imperadori d'Occidente, e d'Oriente di non permettere assolutamente, e senza lor consenso a' loro sudditi di ascriversi alle Chiese, o Monasterj, di che ne restano molti vestigj nel Codice Teodosiano*: essendocche non può dirsi con verità, che gl' Imperadori di Occidente, o di Oriente proibissero assolutamente a' loro Sudditi prender lo Sta-

(a) *S. Thomas in 4. distinct. 34. art. 1. quæst. 1. ad 4.* (b) *S. Thom. lib. 4. contra Gentes cap. 78. Vid. lib. 3. cap. 7. §. 1. & seqq. ibi late de hoc argumento.*

Stato Clericale, o Monacale ſenza il di loro conſenſo, e per conſeguenza, non può dirſi, che vi rimangono alcuni veſtigj nel Codice di Teodoſio: e quando vi fuſſero, certamente dallo Storico ſi ſarebbero accennati, e non fidarſi della ſola teſtimonianza di Grozio Eretico, che alcuni vogliono, che fuſſe ſtato tra'l numero de' Sociniani (*a*), ed altri de' Proteſtanti.

VIII. Diceſſimo non trovarſi legge degl' Imperadori di Occidente, o di Oriente, colla quale aſſolutamente ſi proibiſca prenderſi lo Stato Clericale, o Monacale ſenza il di loro conſenſo; non neghiamo però, che vi fuſse una tale proibizione riſpetto allo Stato Clericale, ma ſolamente per quei del Ceto Curiale, e de' Decurioni, che componevano il Senato, e la Curia delle Città Provinciali: per cui biſogna ſupporre, come per antica Coſtituzione Civile delle Città, ſoggette all'Imperio Romano, che i Cittadini beneſtanti, e facoltoſi venivano obbligati a' peſi Curiali, cioè agli officj, e Magiſtrati Municipali, ch'erano diſpendioſiſſimi, perche ſi eſercitavano a proprie ſpeſe: e comecche alcuni per eſimerſi da queſto peſo, a bello ſtudio cercavano qualche rango nello Stato Eccleſiaſtico, e ſi facevano aſcrivere tra' Chierici.

IX. Quindi è, che volendoſi dar riparo ad un tale diſordine, Coſtantino il Grande, poi Valentiniano il Vecchio, Valentiniano II. Teodoſio il Grande, ed Arcadio molte leggi promulgarono, e finalmente rimaſe ſtabilito, che fuſse lecito ad ognuno di coloro, che avevano queſt'obbligo, paſsare allo Stato della Chieſa, purche altro ſoſtituiſsero, il quale eſercitaſse lo ſteſso impiego di Decurione, e gli officj della Patria, ſecondo l'antica Coſtituzione civile delle Città, ſoggette al Romano Imperio, come ſopra: tantoche queſte leggi non riguardavano le perſone, o beni de' Chierici, ma puramente le perſone, o beni de' Laici, ch'erano obbligati a detti peſi, ne impedivano la vocazione al Chiericato, ma intendevano ſolamente, che ſenza pregiudizio di queſta vocazione, non ſi gravaſse la propria Patria, e le Città, che avevano queſto diritto ſopra detti beni.

X. Quali poi ſiano le ſuddette leggi de' preaccennati Imperadori, piacendoci la brevità, tralaſciamo farne menzione, ed in ogni caſo ſi poſsono oſservare preſso Gonzalez, erudito Decretaliſta (*b*), ed ivi anche ſi vede, che le medeſime fuſsero ſecondo lo ſpirito della Chieſa, la quale in ogni tempo, e ſpecialmente in quei, de' quali ſi parla, ha proibito ammetterſi al Chiericato perſone obbligate a' pubblici peſi, come abbiamo da molti Canoni, e lettere di Papi di queſti tempi medeſimi, de' quali parliamo, ſpecialmente dal Cartagineſe I., celebrato ſotto S. Giulio I. (*c*), così pure S. Innocenzo I. in una ſua de' 15. Febbrajo dell' anno 404. ſcritta a Vitricio Veſcovo di Roano, ammoniſce i Veſcovi a non ricevere nel Clero *Curiales, vel quibuslibet publicis functionibus occupatos*. Lo ſteſso inculca in un altra ſua, ſcritta al Veſcovo di Nocera.

XI. Sin

(a) *P. Ridolfo Tertre Trattenimenti ſopra la Religione, trattenim. XI. part. 2. pag. 89. della Traduzione del Duca Lorenzo Brunaſſi.* (b) *Gonzalez in lib. 1. Decretal. tit. 19. de Obligatis ad ratiocinia, ordinand. vel non. cap. unic. num. 4. & ſeq.* (c) *Conc. Carthag. I. Can. 6. & 8.*

XI. Sin quì per quel si è detto, niente abbiamo di proibizione per quei, che avessero voluto applicare allo Stato Monacale: l'Imperador Maurizio vietò a'suoi Soldati farsi Monaci è vero; ma è vero per anche, come S. Gregorio, considerandolo di pernicioso esempio, ne fè i suoi risentimenti con l'Imperadore, tanto che poi la sua legge rimase corretta, e moderata: di maniera, che *quod videbatur exitiale esse venenum, in antidotum fuit mutatum, dum qui non recipiendi essent in Monasterium, quive non rejiciendi salubri definitione constituit*, come fu di ciò nota il Cardinal Baronio (a): del che tornaremo a parlare a suo luogo, per cui ci asteniamo ora dirne altro.

§. VII.

Continua lo stesso argomento, che riguarda il governo esteriore della Chiesa da dopo, che queste nostre Provincie da' Goti passarono sotto gl' Imperadori d' Oriente, e molto più sotto l' Imperio di Giustiniano.

LA medesima politia intorno a ciò fu ritenuta in queste nostre Provincie, quando da' Goti passarono sotto gl'Imperadori d' Oriente, e molto più sotto l'Imperio di Giustiniano. Gl'Imperadori d'Oriente calcaron ancora le medesime pedate; e dell'Imperador Marciano, che in ciò fu il più moderato di tutti, siccome scrisse Facondo (1) Vescovo d'Ermiana in Affrica, si leggono molti Editti appartenenti all' esterior politia della Chiesa. L'Imperador Lione imitato da poi da Atalarico, proibì ancora a' Vescovi l'elezione per ambizione, e per simonia; ed oltre alla pena della degradazione imposta dal Concilio di Calcedonia, v'aggiunse egli quella dell'infamia; ed Antemio fece il medesimo (2). Ma sopra tutti gl'altri Imperadori d'Oriente Giustiniano fu quegli, che della disciplina Ecclesiastica prese maggior cura, e pensiero: donde nacque, che gl'ultimi Imperadori d'Oriente non sa-

I. Giannone secondo il solito affastella quì molte cose: altre vere: altre insussistenti: ed altre equivoche: e con tale franchezza, che facilmente inganna gli non molto intelligenti. Vuole egli in primo luogo, che *la medesima pulizia*, parla di quella della Chiesa, *fu ritenuta in queste nostre Provincie, quando da' Goti passarono sotto gl' Imperadori d' Oriente*: giacche così poi soggiugne: *gl'Imperadori d'Oriente calcarono ancora le medesime pedate*, cioè a suo dire, che gl' Imperadori d' Oriente dassero leggi alla Chiesa, e regolassero la disciplina di essa, come avevano fatto i Goti, a' quali succedettero: ma quanto sia lontano dal vero, che i Rè Goti regolassero la pulizia della Chiesa, già si è veduto a sufficienza di sopra; e per conseguenza ne meno può dirsi, che l'Imperadori di Oriente lo facessero ad imitazione de' Goti.

II. In

(a) *Baron. ad An. 593. num. 20.*

sapendo tener poi in ciò regola, nè misura, s'avanzaron tanto innanzi, che finalmente sottoposero interamente il Sacerdozio all'autorità del Principe. Le sue Novelle per la maggior parte sono ripiene di tanti Editti sopra la disciplina della Chiesa, che vien perciò egli arrollato nel numero degl'Autori Ecclesiastici: egli più leggi stabilì intorno all'ordinazione de' Vescovi, della loro età, de' requisiti, che debbon aver coloro per esser eletti, e promossi al Vescovado, della loro residenza, della loro nozione, e privilegj, ed infinite altre cose a quelli appartenenti. Regolò le convocazioni de' Sinodi, e de' Concilj, e loro prescrisse il tempo. Diede varj provedimenti intorn' a' costumi, e condotta de' Preti, Diaconi, e Sottodiaconi, delle loro esenzioni, e cariche personali. Fece molti Editti riguardanti la degradazione de' Cherici, ed intorn' alla regolarità, e professione de' Monaci. Diede con sue leggi maggior forza, e vigore a' Canoni, che furono stabiliti in varj Concilj, imponendo a' Metropolitani, a' Vescovi, ed a tutti gl'Ecclesiastici l'osservanza di essi; aggiungendo gravi pene a coloro, che a quelli contravvenissero, d'esser deposti, e degradati dal lor ordine; e moltissimi altri Editti sopra le cose Ecclesiastiche stabilì, che possono vedersi nelle sue Novelle, e nel suo Codice. Loc. cit. p. 225. vers. *La medesima*.

(1) Facund. lib. 12. c. 3.
(2) Jacob. Got. in Cod. Th. tom. 6. Anthem. l. Si quemquam. C. de Episc. & Cleric.

II. In prova poi del suo intento soggiugne, che *dell'Imperador Marciano, che in ciò fu il più moderato di tutti, siccome scrisse Facondo Vescovo di Ermiana in Africa, si leggono molti Editti appartenenti all'esterior pulizia della Chiesa*: sù di che ognuno ben vede l'abbaglio, che si prende: mentre quì egli parla degl' Imperadori d'Oriente, che succedettero in queste nostre Provincie, e Marciano fu Imperadore d'Oriente sì, ma assai prima de' tempi, de' quali si discorre, e nel tempo, ch'egli commandava in Oriente, le nostre Provincie erano sottoposte a Valentiniano III. Massimo, ed Avito, Imperadori in Occidente, uno dopo l'altro: tantochè Marciano mai prese ingerenza di queste nostre Provincie: e perciò gl'Editti, e le leggi di questo Principe non riguardavano, che le Provincie del suo Imperio di Oriente.

III. Quanto poi agl'Editti del piissimo Principe Marciano, questi non riguardano, che un convalidamento delle cose definite nel Concilio di Calcedonia, e loro osservanza: conferma i privilegj conceduti alle Chiese: ordina, che in essi gl'Ecclesiastici non siano molestati, e rivoca le sanzioni, o leggi, che fussero, fatte pubblicare contro di essi: *Omnes sane*, così egli, *pragmaticas sanctiones, quæ contra Canones Ecclesiasticos interventu gratiæ, vel ambitionis elicitæ sunt, suo robore, & firmitate vacuatas esse præcipimus*: come in una sua diretta a Palladio Prefetto al Pretorio (*a*): quindi non abbiamo stabilimento, editto, o legge, con cui possa dirsi, che Marciano dasse regolamento alla disciplina della Chiesa.

IV. Lo

(a) *V. l. 12. Cod. de Sacros. Eccles. apud Baron. ad An. 454. n. 13.*

IV. Lo stesso diciamo dell' Imperador Lione per quel, ch' egli asserisce; che *l'Imperador Lione imitato dapoi da Atalarico proibì ancora a' Vescovi l'elezione per ambizione, e per simonìa*: poiche Lione fu Imperadore d'Oriente assai prima, che Teodorico entrasse Re d'Italia, che fu il primo Re de' Goti: ed in tempo, che Lione commandava in Oriente, commandavano in Occidente Majorano, Severo, Antemio, Anicio successivamente, e per conseguenza tanto tempo prima di Atalarico, quale fu figlio di Teodorico, ed anche prima della rovina de' Goti in Italia.

V. Rispetto all'editto di Lione Imperadore, del quale torna a parlare Giannone, già fu veduto, che quest'editto fu fatto a richiesta di S. Gennadio Vescovo di Costantinopoli, in custodia di quel, che era stato stabilito nel Concilio Constantinopolitano, per cui stimiamo inutile farne altra parola, rimettendoci a quanto di sopra dicemmo.

VI. Soggiugne appresso: *ed Antemio fece il medesimo*: oh Dio Immortale! e che parlare artifizioso, per non dir altro, è mai questo? Antemio Imperador d'Occidente non fece verun editto: e solo l'Editto, che fu fatto da Lione Imperador d'Oriente fu segnato anche sotto nome di Antemio Imperadore d'Occidente, come si costumava in questi tempi, cioè, che quando due Augusti commandavano in diverse parti, la legge, che si faceva da un Imperadore s' intitolava anche a nome dell'altro, come appunto si vede intitolata la detta legge, o fusse Editto di Lione, che si riporta nel Codice *de Episcopis, & Clericis*, che incomincia *Si quemquam*, ed in ordine è la XXIX.

VII. Ora venendo a parlare di Giustiniano, in proposito del quale vuol' egli, che questo fu quello, che sopra tutti gl'altri Imperadori d'Oriente *della disciplina Ecclesiastica prese maggior cura, e pensiero: donde nacque*, come soggiugne appresso, *che gl'ultimi Imperadori d'Oriente non sapendo tener poi in ciò regola, nè misura, si avanzarono tanto innanzi, che finalmente sottoposero interamente il Sacerdozio all'autorità del Principe*: sembra, ch' Egli con questa maniera di discorrere detesti un tale eccessivo intraprendimento: il fatto è però, che Giannone con queste sue uscite conchiude, che possa dedursi dalle leggi, ed Editti, che riferisce di Giustiniano, e d'altri Principi sopra le materie Ecclesiastiche, che appartenga a' Principi il regolamento dell'esterior disciplina della Chiesa.

VIII. E con questo viene a ripetere quel, che disse altrove, cioè, che ne' tempi di Costantino il Grande *non si poneva in dubbio, ed era cosa ben mille volte confessata, anzi non mai negata dagli stessi Ecclesiastici, che i Principi per la loro autorità, e protezione, che tenevan della Chiesa, potevano lodevolmente della stessa Canonica disciplina prender cura, e pensiero*: ed in comprova ne allega l'intero libro, com'Egli dice, Decimosesto del Codice di Teodosio: e comecche tutto ciò da noi è stato ributtato altrove, e fatto vedere, che questo non fusse sentimento, che di Goldasto, di Gotofredo, di Carlo Molineo, e di altri di simile tempra, ed anche s'impugna dagli stessi Protestanti, i quali, quantunque concedano a' Laici qualche autorità nelle loro Chiese, riserbano però

però alla potestà Ecclesiastica le materie di disciplina: quindi ci rimettiamo sù tal particolare a quel, che altrove dicemmo (a).

IX. Nel Codice, e nelle Novelle di Giustiniano, oltre agl'intraprendimenti, de' quali parla Giannone, altri assai maggiori si leggono, come sono specialmente quei, che riguardano i Riti della nostra Sagra Liturgia; la maniera di proferire le parole della Consagrazione nel divino, ed incruento Sagrificio, cioè ad alta voce, e non già con voce bassa, come si ha nella Novella cento trentasette, e tante altre, che si hanno in esse, che riguardano la fede con inculcamento della di loro osservanza sotto gravissime pene, come particolarmente può osservarsi nel libro primo del Codice sotto il titolo *De Summa Trinitate, & Fide Catholica*: e pure finora non si è trovato nemmeno tra' Protestanti, chi abbia ardito dire, che fusse di pertinenza della Potestà del Secolo dare regolamento sopra queste materie, che riguardano la Sagra Liturgia, o i punti della nostra Religione, quantunque nel Codice, e nelle Novelle si abbiano tali leggi, e che Giustiniano, o altri Prencipi, che fussero, si prendessero questo impaccio: così non ostante, che le dette leggi siano nel Codice, o nelle Novelle, o altrove, che riguardano il regolamento della disciplina, bisogna pur dire non essere in balìa del Secolo prenderne cura, e regolamento: e che in queste materie, tutta l'ingerenza appartenghi assolutamente al Sacerdozio, come può vedersi presso Samuele Bochardo, ancorche Protestante (b).

X. Volendosi poi sapere, come Giustiniano s'inoltrasse a tante leggi, le quali riguardano, non solo moltissimi punti della disciplina, ma anche tant'altri importantissimi, e de' più principali della nostra Santa Religione, dopo maturo riflesso ritroviamo, che non tutti convengono in assegnarne la ragione, sebben moltissimi vogliono, che ciò facesse per ambizione, e lo accusano *quasi rerum divinarum invasor, dum divinis se miscuit, qui humanis tantùm præfectus esset rebus: cum nec Ethnici Imperatores id præsumpserint, nisi creati primum Pontifices Maximi* (c).

XI. Altri lo scusano con dire, che prima di esso avendo imperato Prencipi nemici della nostra Santa Religione, come furono Zenone, Basilisco, ed Anastasio, i quali permettendo agli Eretici quel, che volevano, confusero tutte le cose; e peggio, che fra questo tempo governarono la Chiesa di Costantinopoli alcuni Vescovi Eretici, i quali non badavano ad altro, che al di loro proprio interesse: per cui vedendo Giustiniano lacerata, non solo la Fede, ma anche la disciplina della Chiesa in mille parti, *sibi arrogandum putavit, quod aliàs inconcessum videri posset, ut plures, de rebus, & personis Ecclesiasticis ederet sanctiones, quibus coerceri possent infrænes Hæretici, & petulantes Schismatici cohiberi, atque soluti disciplina restringi, probè sciens, justis non esse pósitam legem, sed prævaricatoribus* (d).

 XII. E

(a) *Lib.2. cap.3. §.1.* (b) *Tom. 1. Oper. edit. Lugdun. Batav.* 1720. *p.* 988. *Vid. quæ circa hoc idem argumentum ex eodem Auctore scripta sunt dict. lib.* 2. *cap.* 3. §. 1. (c) *Vid. Baron. ad An.* 528. *num.* 1. (d) *Vid. Baron. loc. cit.*

XII. E che in ciò fare Giustiniano, non intendesse arrogarsi autorità alcuna, ma che solo si dichiarasse esecutore di quel, che si ritrovava prescritto da' Sagri Canoni, si ricava da più luoghi, specialmente dalla Novella Costituzione terza, che così si dice: *quod Nobis videbatur bene, & competenter habere, & regularum sanctarum dignè &c.*: e nella Novella sesta: *Hoc autem*, ivi, *futurum esse credimus, si sacrarum regularum observatio custodiatur, quam justi, & laudandi, & adorandi Imperatores, & ministri Dei verbi tradiderunt Apostoli, & Sancti Patres custodierunt, & explanaverunt. Sancimus igitur, sacras per omnia sequentes regulas &c.* oltre a tante altre.

XIII. E come fu di ciò nota il Baronio, nel caso, che Giustiniano fece queste leggi, o che le facessero altri Imperadori, come custodi, ed esecutori de' Sagri Canoni, niente pregiudica: *Sic igitur*, così egli, *cum in his tradendis tum ipse, tum etiam alii Imperatores non aliud, nisi Custodes, & executores sanctorum Canonum se habuerint; nihil plane est, ut ab ipsis promulgatæ improbari debeant sanctiones* (a), il quale poi soggiugne, che se altro intendessero, cioè, che loro competesse un tal diritto, *tunc sanè illud Justini Martyris in Antoninum Pium dictum opportunè inculcandum erit: tantum Principes opinionem veritati præferentes valent, quantum in solitariis locis prædones*.

XIV. Anzi che ben egli conosceva assai incompetente una tale autorità, mentre succeduto Agapito al Pontificato di Giovanni II., avendo giusta il solito degli altri Predecessori scritto lettera al medesimo intorno alla sua professione di Fede, fè prieghi, che si confermasse ciò, che in essa si conteneva, ed il Papa gli risponde: *firmamus, laudamus, amplectimur: non quia Laicis auctoritatem prædicationis admittimus, sed quia studium fidei vestræ, Patrum nostrorum regulis conveniens confirmamus, atque roboramus*, come dall'epistola di Giustiniano ad Agapito, e da quella di Agapito a Giustiniano presso il Cardinal Baronio (b).

XV. Altri hanno creduto, come tra questi Carlo Molineo, ed altri Giuristi Protestanti, che Giustiniano facesse le dette leggi, che riguardano la disciplina, per diritto del Principato, come può osservarsi presso Pietro de Marca, il quale riferendo i diversi sentimenti, rispetto a costoro così scrive: *Contra verò quamplurimi, qui tantùm res forenses attigerunt, præjudicio harum Constitutionum potestatem liberam de disciplina Ecclesiastica decernendi Principibus vindicant* (c).

XVI. Il sentimento comune però de' Teologi, e Canonisti si è, che si detesta Giustiniano, come invasore delle cose Sagre, laddove egli s'introduce a stabilire leggi contrarie alla venerabile costumanza della Chiesa, siccome all'incontro si loda, laddove egli non si arroga autorità alcuna, ma solo ordina l'osservanza de' Sagri Canoni, ed i punti di disciplina, stabiliti dalla Chiesa: e tutto ciò, come Custode, ed Esecutore di essi (d).

XVII. Su

(a) *Baron. loc. cit. num. 6.* (b) *Baron. ad An. 535. num. 29. & seqq.*
(c) *Marca de Concord. lib. 2. cap. 11. num. 2.* (d) *V. Baron. sup. cit. Natal. Alex. sæcul. 6. cap. 7. art. 2.*

XVII. Su di che stimiamo di non doversi tralasciare far memoria della gran controversia, che si agita tra' Scrittori in discuterii, se Giustiniano fusse dotto, o ignorante: mentre alcuni lo vogliono ignorante, ed analfabeto, e che perciò si facesse ingannare dagli estensori delle sue leggi: altri lo vogliono dottissimo, anche in Teologia: sopra di che può osservarsi il Baronio (*a*), ed il Pagi, quantunque uno contrario all'altro (*b*): ma delle contrarietà, che s'incontrano presso i Scrittori, ne viene da Arturo Duck assegnata la ragione (*c*).

XVIII. Così pure, se Giustiniano in fine di sua vita fusse caduto nell'eresia: e rispetto a questo, a riserba degli Eretici detti Corrutticoli, e degli altri chiamati Incorrutticoli, i primi così detti, perche sostenevano di aver preso il Verbo Divino carne umana corruttibile, *& passionibus ex necessitate obnoxiam, ut nequaquam se ab his liberum reddere potuerit*: gli altri per il contrario insegnavano, *Christi carnem sua natura incorruptibilem, & passionum expertem fuisse; tamen quando volebat, eam passionibus subjicere potuisse*; ne vi è tra Cattolici chi sostenga il contrario: e ciò perche lusingandosi di poterli comporre, cominciò a trattare con questa fatta di persone, ed a poco a poco rimase così infetto di quest' Eresie, che di moto proprio, *& inconsulta sententia Episcoporum, edicto publico, ut refert Evagrius lib.4. cap.38. stabilivit, & confirmavit; ita ut exilii pœnam incurreret quisquis contra suam, hac de re, opinionem sentiret* (*d*).

XIX. Tantoche da niuno tra' Cattolici si mette in controversia questa sua gran caduta: e solo si contrasta tra' Scrittori, se poi morisse con questi ereticali sentimenti: e molti vogliono, ch' egli si pentisse nell'ultimo del suo errore, e che prima di morire richiamasse dall'esilio le persone da lui condannate: e cercano stabilire questo loro sentimento: *Ex eo, quod S. Gregorius Papa una cum Patribus sextæ Synodi, aliisque pluribus eum nominet Imperatorem piæ memoriæ, quando illius alibi mentionem facit* (*e*): su di che vedasi il Cardinal Baronio, ch'esamina un tale articolo (*f*), e con esso il Pagi (*g*).

XX. Ma comunque ciò sia, da quanto sin qui si è detto, ben si vede l'insussistenza della pretensione di coloro, i quali hanno ardito asserire, che Giustiniano per diritto dell' Imperio avesse potuto legitimamente pubblicare tante leggi intorno alla disciplina della Chiesa: quandocche egli stesso nel tempo, che non era contaminato dall'ambizione, o infetto dall'eresie, scrivea diversamente, e la Chiesa sempre si oppose, non solo a Giustiniano, ma ad ogn'altro Prencipe del Secolo, che avesse voluto ciò tentare: e che per altro furono ben volentieri riconosciute quelle leggi, ch'erano concordi all'osservanza de' Sagri Canoni, e punti di disciplina, e pubblicate da' Prencipi, come Custodi de' Sagri Canoni, ed Esecutori di essi.

Pp 2 §. VIII.

(a) *Baron. an.528. num.3.* (b) *Pag. dict. an.528. num.2. & seqq.*
(c) *Arthur. Duck de usu, & authorit. Jur. Civ. Rom. lib.1. cap.4. num.3.*
(d) *V. Notam Binii in Vit. Joan. Pap. III. tom.2. Concil. General. edit.Colon. Agrip. 1606. pag.635.* (e) *V. Binium loc.cit.* (f) *Baron. ad An.Christi 565. num.2. & seqq.* (g) *Pag. ad d. An. num.1. ad 13.*

§. VIII.

Continuasi lo stesso argomento, che riguarda il governo esteriore della Chiesa da dopo, che queste nostre Provincie da' Goti passarono sotto gl' Imperatori d' Oriente, e molto più sotto l' Imperio di Giustiniano, specialmente in proposito della rilassazione delle Scomuniche.

Appartenevasi ancora all' Economia del Prencipe impedire a' Vescovi l' abuso delle chiavi. Così quando essi s' abusavano delle Scomuniche, tosto lor s' opponevano, e Giustiniano stesso con sua legge (1) proibì a' Vescovi le scomuniche, se prima la cagione non fosse giustificata: e ne' Basilici ancor si vede con particolar legge (2), proibito a' Vescovi di scomunicar senza giusta cagione, e quando non concorrano i requisiti da' Canoni prescritti. Quindi avvenne, che i Prencipi ne' loro Reami, che in Europa stabilirono dopo la decadenza dell' Imperio Romano, vi vollero mantenere questo diritto, come praticano gli Spagnoli, ed i Franzesi, e come ancora veggiamo tuttodì in questo nostro Reame; di che altrove ci sarà data occasione d' un più lungo discorso. Nè in questi tempi furono queste leggi riputate com' eccedenti la potestà Imperiale, anzi furono queste di Giustiniano comunemente ricevute non meno in Oriente, che in Occidente, come ne rendon testimonianza Gio. Scolastico Patriarca di Costantinopoli, S. Gregorio M. (3), Incmaro (4), ed altri: e se non è apocrifa la sua epistola, che si legge nel nostro Codice (5), di sì fatta cura, e pensiero, ch' egli mostrò vers-

I. Con gran franchezza Giannone asserisce, che *appartenevasi ancora all' Economia del Prencipe impedire a' Vescovi l' abuso delle Chiavi*: alli documenti però, che adduce, si farà vedere qual senso debba darsegli. Questo stesso dee dirsi laddove soggiugne: *così quando essi*, parla de' Vescovi, *s' abbusavano delle scomuniche, tosto lor s' opponevano*: perche d' una tal pratica avrebbe ben dovuto recarne qualch' esemplo, se mai vi fussero.

II. Lo Scrittore butta queste proposizioni per ingannare, e tirare al suo partito i mali inclinati verso l'autorità del Sacerdozio, ch' egli, ora per un verso, ora per un altro, cerca soggettare alla potestà del Secolo, avanzandosi anche quì a darle ingerenza sopra le Chiavi, e sopra le Scomuniche col pretesto d'impedirne l'abuso, quasicche la Chiesa non abbia altra strada, con cui dia provedimento in tali casi di abuso delle Chiavi, e delle Scomuniche, senza confondere le giurisdizioni nel di loro essere, in ogni tempo riconosciute distinte, anche da' Prencipi, e sempre la Spirituale indipendente dalla Temporale, come in tanti altri luoghi di sopra abbia-

verso l' Ecclesiastica disciplina, n' ebbe per comendatore, e panegerista l' istesso Gio. II. Romano Pontefice. Loc. cit. d. p.225. vers. *Appartenevasi.*

(1) Nov. 123.
(2) Basil l.30. C. de Episc. & Cler.
(3) Greg. lib.2. ep.54.
(4) Hincmar. opusc. cap.17.
(5) L. Inter claras. C. de Summ. Trinit. & Fid. Cathol.

biamo dimostrato, con portarne i documenti.

III. Si opponevano talvolta i Prencipi a' passi irregolari de' Ministri della Chiesa; ma giammai ardirono farsi Giudici delle loro controvenzioni alle leggi divine, o Ecclesiastiche, come tratto tratto ei si và industriando insinuare: e se lo facevano, ne venivano rimproverati, come appunto abbiamo di Osio Vescovo di Cordua, il quale all' Imperator Costanzo così parlò: *Tibi Deus Imperium commisit, Nobis ea, quæ sunt Ecclesiæ concredidit:* parimente così gli disse il Vescovo Leonzio, e S. Attanagio al detto Imperator Costanzo (*a*). S. Martino fè lo stesso all' Imperator Massimo (*b*).

IV. Anzi i medesimi Prencipi s' opponevano nel caso, che i di loro Ministri pretendessero diversamente, come abbiamo per testimonianza di S. Gregorio il Grande, il quale parlando dell' Imperador Maurizio, così scrive (*c*): *Notum est, piissimos Dominos disciplinam diligere, ordines servare, Canones venerari, & se in causis Sacerdotalibus non miscere.*

V. L' Imperador Basilio nell' ottavo Sinodo generale parlando a' Laici, disse loro, che l' investigare, ed esaminare le cose Ecclesiastiche in niun modo toccava ad essi, perche ciò era proprio de' Pontefici, Patriarchi, e Sacerdoti, nè degl' Imperatori, e Re: *De vobis quid amplius dicam non habeo, quàm quod nullo modo vobis licet de Ecclesiasticis causis sermonem habere; hæc enim investigare, & quærere, Pontificum, Patriarcharum, & Sacerdotum est, qui regiminis officium sortiti sunt, qui sanctificandi, ligandi, atque solvendi potestatem habent, qui Ecclesiasticas, & Calestes adepti sunt Claves; non nostrum, qui pasci debemus* (*d*).

VI. Fa egli pompa della Novella centoventitre di Giustiniano Imperatore, che allega in margine: ma dandosi una scorsa alla medesima con indifferenza, ben si vede, che Giustiniano con detta legge non fà altro, che rinovare la disposizione de' Sagri Canoni, i quali ordinano, che non si rilascino le scomuniche senza esaminarsene prima la causa: *Omnibus autem Episcopis,* così ei, *& Presbyteris interdicimus segregare aliquem a sacra communione, antequam causa monstretur, propter quam sanctæ Regulæ hoc fieri jubent.*

VII. Ne può negarsi, che in que' tempi vi fussero questi Canoni; mentre, tra gl' altri, così l'abbiamo da un Concilio Cartaginese, celebrato l'anno 419. (*e*), nella raccolta de' Canoni della Chiesa Affricana (*f*).

VIII. Di-

(a) *S. Athanas. ep. ad Solitar. Vit. agent.* (b) *Sulpit. lib. 2. Histor.*
(c) *S. Gregor. lib. 5. ep. 25.* (d) *Basilius apud Surium tom. 2. Epistol. Pontif.*
(e) *Concil. Carthag. VII. can. 5. apud Labb. tom. 3. Concil. edit. Venet. col. 460. lit. D.* (f) *V. Concil. vulgò Affrican. Can. 99. apud Labb. tom. 3. col. 527. lit. B.*

VIII. Dichiara Giustiniano assolversi chi senza causa venga scomunicato, e punirsi chi scomunicasse senza ragione, e nel tempo stesso niente si arroga, ma sol tanto spiega quel, che dispongono i Canoni, cioè, che la persona senza causa scomunicata, si assolva, ma da chi? dal Superiore Ecclesiastico, che avrà imposte le Scomuniche; e non si dice, che si tolgano le Censure, si lacerino i Cedoloni con minaccie contro i Trasgressori: così pure soggiugne punirsi l' Ecclesiastico contraventore a' Sagri Canoni, rilasciando le Scomuniche senza ravvisarne la causa, ma solamente dal suo Superiore Ecclesiastico.

IX. E queste sono le sue parole, che si leggono in detta Novella: *Si quis autem præter hoc a sancta communione quemquam segregaverit, ille quidem, qui injustè a communione segregatus est*, solutus excommunicatione a majori Sacerdote, *sanctam mereatur communionem. Qui verò aliquem a sancta communione segregare præsumpserit, modis omnibus* a Sacerdote, sub quo constitutus est, *separabitur a communione quanto tempore ille perspexerit, ut quod injustè fecit, justè sustineat*.

X. Questa Novella pubblicata da Giustiniano nel 541. restringe molti punti di disciplina della Chiesa, divisa in quarantaquattro capi, e niente in essa Giustiniano stabilisce del suo, ma solo, com'egli dice, da forza a' Canoni, ed alle leggi già stabilite, come si osserva nel principio della medesima: *Semper nostræ Serenitati cura fuit servandæ vetustatis maximè disciplinæ, quam nunquam contempsimus, nisi & in melius augeremus: præsertim quoties de Ecclesiasticis negotiis contigit quæstio, quæ Patrum constat regulis definita, imò adventu Superni Numinis inspirata: quia constat cælitùs institutum quicquid Apostolica decrevit auctoritas*: Dichiarandosi nella medesima Novella di ciò fare, come Tutore, e vindice dell'antichità: *Nos Tutores tantùm sumus vetustatis, & vindices*.

XI. Vuole per anche Giannone, che *ne' Basilici ancora si vede con particolar legge proibito a' Vescovi di scomunicare senza giusta cagione, e quando non concorrano i requisiti da' Canoni prescritti*: ciò fa per moltiplicar numero di leggi, giacchè ne' Basilici, cioè nella Raccolta, o nella Compilazione delle Costituzioni degl'Imperadori Orientali, fatta da Basilio Imperadore, come si suppone, la legge, che di lui si cita in margine, non è diversa, anzi è la stessa, che si ha nella Novella cento ventitre di Giustiniano, il che può vedersi dall'edizione del Fabrotto (a): e Teodoro Balsamone lo nota: *Constitutio autem secunda titulo primo Novellarum, est Novella constitutio Justiniani* CXXIII. *ac est in libro Basilic. titulo primo, capitulo* XXIV. (*b*).

XII. Asserisce appresso lo Storico: *quindi avvenne, che i Principi ne' loro Reami, che in Europa stabilirono dopo la decadenza dell'Imperio Romano, vi vollero mantenere questo diritto, come praticano gli Spagnoli, ed i Franzesi, e come ancora veggiamo tutto dì in questo nostro Reame; di che altrove ci si darà occasione d'un più lungo discorso*: e questo suo discorso, come fondato in falsa causa, non potrà mai fare giusta impressione nella mente dell'Uomo dotto, il quale ben

(a) *V. Basilicior. lib.3. tit.1. de Epist. & Cler. ex Novel.* 123. *cap.* XI.
(b) *Balsam. Scholion. ad Tit.9. cap. 9. Nomocanon.*

ben vede, che un tal diritto, ch'egli appella, non possa dirsi, che praticandosi altrove, non sia, che una pura violenza.

XIII. Che questo discorso dello Scrittore sia fondato in falsa causa, ben apparisce da quel, che si è detto, dove si è mostrato, che giammai da que' Principi fu ciò preteso. Lo stesso Giustiniano, oltre a quel, che di sopra si osserva, colla Novella ottantatre espressamente proibisce a' Magistrati, e Giudici Laici prender ingerenza intorno a' delitti Ecclesiastici: *Si verò Ecclesiasticum sit delictum egens castigatione Ecclesiastica, & mulcta, Deo amabilis Episcopus hoc discernat, nihil communicantibus clarissimis Provinciæ Judicibus.* Neque enim volumus talia negotia scire civiles Judices, *secundum sacras, ac divinas Regulas, quas etiam nostræ sequi non dedignantur leges:* Ne può negarsi, che sia delitto Ecclesiastico l'abuso, che taluno volesse fare delle Chiavi, consegnate da Cristo Signor Nostro al Sacerdozio per la pura direzione delle nostre Anime.

XIV. Quanto a quel, ch'Egli scrive della Spagna in proposito d'un tal diritto, che chiama; qualche novità, che vi fusse, si detesta, come corrutela DALLI STESSI SPAGNOLI. Pereira tra gl'altri (a) così: *Laici hanc jurisdictionem sibi asserere non possunt, nec prætextu consuetudinis immemorabilis, nec prætextu tolerantiæ, quia violentum habuerunt initium, & intrinsecam malitiam continent.*

XV. Altaserra (b): *Non valet prava consuetudo contra libertates Ecclesiæ, quæ non dicenda est consuetudo, sed corruptela, cap. ult. de Consuetud. Milites, & Negotiatores habent suos Judices, nec eis de privilegio Fori movetur invidia. Clerici suum nacti sunt Judicem meritis Ordinis, & Sacræ Militiæ, & totus Orbis commovetur, ut tollatur eis privilegium, idest præmium laborum &c. Caveant Judices super his, & cogitent, quia non vilis est auctoritas consuetudinis, sed non ita valet, ut rationem vincat, aut legem. l. 2. Cod. quæ sit long. consuetud. adversus veritatem, quæ est parens justitiæ, nullo modo præscribitur* (c).

XVI. Rispetto alla Francia, ecco ciò, che se ne scrive dal Concilio Tolosano, celebrato l'anno 1599. sotto Sisto V., essendo Re Errico IV.: *Et cum nemini in messem alienam, falcem jure mittere sit concessum, sciant Sæculares Magistratus, ex Tridentinæ Synodi decreto, sibi nefas esse probibere Ecclesiastico Judici, ne quem excommunicet, aut mandare, ut latam excommunicationem revocet sub prætextu*, quod forma debita non fuerit observata, *cum non ad Sæculares, sed ad Ecclesiasticos hæc cognitio pertineat* (d).

XVII. In ordine a quel, che ei dice praticarsi *in questo nostro Reame*: che che sia di tutto ciò, in Regno mai altro s'intese, che in virtù della Regia Protezione *rimediare alli casi istantanei, che non patiscono dilazione, ed alle violenze di fatto*: e che dato un tal provedimento, tosto qualunque causa, che sia, si rimetta a' proprj Giudici Ecclesiastici, come si ha da una Consulta, fatta dal Regio Collateral Consiglio nel 1593. che si riporta dal Chioccarelli ne' suoi Manoscritti

(a) *Pereir. de Man. reg. part. 2. prælud. 3. & magis late cap. 24. n. 14.*
(b) *Altesser. de Jurisd. Eccles. lib. 3. cap. 10. in fin.* (c) *V. Covarruv. Practic. Quæst. cap. 35. §. Verùm, & §. Non obierit.* (d) *Conc. Tolos. an. 1599. part. 3. cap. 1. n. 9. apud Labb. tom. 21. Concilior. edit. Venet. col. 1303. lit. C.*

scritti Giurisdizionali Tomo XIII. verso il fine. Ed in questi termini anche ogni privato può interporsi per togliere le violenze.

XVIII. In questi tempi per insultare l'autorità della Chiesa, molti Scrittori col pretesto della tutela, e custodia de' Sagri Canoni arrogano al Secolo quel, che non si deve: sù di che piaceci di trascrivere quanto ne disse in una sua de' 14. Giugno 1681. il Vicario Generale di Pamiers in Francia al Vener. Servo di Dio Innocenzo XI., e queste sono le sue parole: *Novissimorum sanè temporum iniquitas est (Pater Sanctissime), ut quicumque bellum Ecclesiæ inferunt, benevolentiam simulent, amicitiam præseferant. Olim hostes Ecclesiæ, hostes dicebantur, suo satis prodito nomine: Nunc duplex Religioni labor incumbit: nam priusquam se ad hostes debellandos accingat, debet illos detegere, quod quidem hodie difficillimum est; cum alii Reformatores dicantur, alii vocentur Tutores, Defensoresque, alii aliis nominibus nuncupentur. Nondum extincto Calvinistarum bello, novum a Parlamentis exoritur. Illi Ecclesiam reformando dilacerant, isti defendendo, amplectendoque præfocant. Gloriabatur olim Lutherus; Lutherique Principes asseclæ, se novos Apostolos, novosque Prophetas a Deo extra ordinem missos, qui non solum collapsam Ecclesiam erigerent, verùm etiam extinctam penitus, in lucem revocarent. Nescio, an de novo quodam, & extra ordinem Apostolatu, supremæ nostræ Curiæ glorientur. Illud scio, putare homines istos sui muneris esse, antiquos Canones tueri, priscam disciplinam indicare, labenti Ecclesiæ humeros supponere. Nimirum dormit in cymba Christus, otiatur Spiritus Sanctus, Sponsa Christi consenuit, annisque fatiscens, se ipsam non potest regere. Potuit quidem aliás, dum in juventute vigeret, dum floreret annis Canones condere, leges ferre, sibi ipsi cavere. Nunc Rectore, Pedagogoque idiget, nunc est Tutoribus, & Actoribus committenda. Quidquid egerit anus decrepita, anus delira, suorum Parlamentorum injussu irritum decernitur, nullumque planè censebitur. Oh scelera! oh verba impia! oh hostium, quàm filiorum digniora consilia!* (a).

XIX. Vuole inoltre, che *in questi tempi queste leggi non furono riputate, come eccedenti la potestà Imperiale, anzi furono queste di Giustiniano comunemente ricevute, non meno in Oriente, che in Occidente*: e noi diciamo, che quanto alle leggi, delle quali parlammo, ciò avvenne, perche il tutto in esse veniva regolato da' Sagri Canoni, e che Giustiniano, o altri, non facessero se non, che esporre quel, che già si ritrovava stabilito, e queste furono allegate da S. Gregorio il Grande (*b*), e da Incmaro (*c*), e da Gio: VIII. si allega la Novella cento ventitre in quella parte, che si proibisce a' Vescovi scomunicare senza causa (*d*).

XX. Quanto all'accettazione delle leggi di Giustiniano in Oriente, molte furono tralasciate riportarsi ne' Basilici, o come rivocate da lui, o da altri Imperadori, o come inefficaci (*e*). In Occidente nemmeno può dirsi, che fussero rice-

(a) *V. apud Cardinal. Sfondrat. Gallia Vindicata dissert.* 1. §. 8. *docum.* 56. *vers. Novissimorum. edit. an.* 1688. (b) *S. Greg. I. lib.* 11. *ep.* 59. *juxta veter. ord.* (c) *Hincmar. Opuscul. cap.* 17. (d) *Jo: VIII. ep.* 163. *ap. Labb. tom.* XI. *Concil. col.* 105. (e) *V. Victorem Tunonensem in Chronic. ad An.* 39. *Imperii Justiniani, & Theophanem ad An.* 2. *Alexandrinos* 557.

ricevute quelle, che riguardano la maniera dell'elezioni, la qualità degl'Editti; l'ordine de' giudizj, e tante altre: e Gio: Scolastico, che s'intruse in Costantinopoli, come adulatore di Giustiniano, niente prova.

§. IX.

Continua lo stesso argomento, che riguarda il governo esteriore della Chiesa sotto l'Imperio di Giustino II. Successore di Giustiniano.

L*E medesime pedate furon calcate da Giustino suo Successore, sotto l'Imperio del quale, ora veggiamo queste nostre Provincie. Per la qual cosa non fu infin' a questo tempo (per ciò, che s'attiene a questa parte) variata la politia Ecclesiastica di queste nostre Provincie, ma da' Goti, e da' Greci fu ritenuta la medesima, che si vide ne' Secoli precedenti sotto i Successori di Costantino fin' a Valentiniano III. Imperador d'Occidente.* Loc. cit. p. 226. vers. *Le medesime.*

I. CI spicciamo da quest' inviluppo di cose, che scrive Giannone nel dicontro, col dire, che sempre fu la stessa polizia della Chiesa da Costantino il Grande fino a Valentiniano III., e da Valentiniano III. fino a questi tempi, de' quali parliamo, cioè di Giustino II. Successore di Giustiniano: non già però come da lui precedentemente si scrive, ma come da noi di sopra si è esposta, cioè, che quella non fu regolata dall'autorità del Secolo, ma da quella del Sacerdozio, datagli da Cristo Signor Nostro per il governo della sua Chiesa: tantoche avendo di sopra ributtato il suo sentimento, appoggiato ad autorità, o non concludenti, o di Protestanti, e nemici della Chiesa, e provato il contrario colle parole di Gesù Cristo, con Canoni, Padri, e con leggi de' medesimi Principi, stimiamo perciò astenerci farne più parola, e lasciare al giusto discernimento di chi possa avere per le mani queste nostre Critiche Osservazioni, il rifletterne la sussistenza, con sicurezza, che adducendosi leggi diverse, non potranno considerarsi, che, o come già rivocate, o come violenti, e meno proprie de' figli della Chiesa.

C A P. V I.

De' Monaci.

§. Unico.

Del Monachismo in queste nostre Provincie da Valentiniano III. sino a Giustino II.

Lo Storico di ciò parlando nel Libro terzo Capitolo ultimo, num. 4. per totum, così scrive: *Cominciarono però in questo Secolo le nostre Provincie a sentir qualche mutazione per riguardo del Monachismo, che di tali tempi ebbe nelle medesime la perfezione, e lo stabilimento. Come si vidde nel precedente libro, non ancora sin' a' tempi di Valentiniano, eransi in queste nostre parti stabiliti i Solitarj, o Cenobiti: ma ecco, che essendosi l'Ordine Monastico perfezionato in Oriente, tanto per le leggi degl'Imperadori, quanto da varj trattati Ascetici, e divenuto sopra tutti gl' Ordini quello di S. Basilio celebre, e numeroso, che in due nostre Provincie più a' Greci vicine, cioè nella Puglia, e Calabria, nella Lucania, e Bruzj comincian a fondarsi in alcune Città delle medesime Monasterj di quell'Ordine, che Basiliani furono appellati.*

I. Che assai prima de'tempi, de' quali parliamo, si fossero stabiliti i Solitarj, Cenobiti, e'l Monachismo, non solo in Oriente, ma anche in Occidente, ed in queste nostre Provincie, già lo vedessimo a sufficienza nel libro secondo, capitolo secondo, paragrafo primo, secondo, e terzo: quindi per non empir carta inutilmente, ci rimettiamo a quanto fu di ciò ivi dicessimo.

II. Scrivendo Giannone, che *cominciarono in questo Secolo le nostre Provincie a sentire qualche mutazione per riguardo del Monachismo*: se egli con ciò volesse intendere, che col cominciamento, e perfezione del Monachismo in queste Provincie si sentisse qualche mutazione, cioè in ordine all' ampliazione, e maggiore stabilimento della nostra Santa Religione, andarebbe tutto bene: ma comecche esso tutt' altro intende, e vuol dire, che a cagione del Monachismo si cominciasse a sentire qualche mutazione circa lo *Stato Civile, e temporale*, già parimente di sopra ributtassimo questo suo pernicioso sentimento, e facessimo vedere, che il Monachismo non portò alterazione veruna allo stato politico (*a*).

III. Sog-

(a) *Lib. 2. cap. 2. §. 2.*

III. Soggiugne egli, ch' *essendosi l'Ordine Monastico perfezionato in Oriente, tanto per le leggi degl'Imperadori, quanto da varj Trattati Ascetici, divenne sopra tutti gli altri Ordini quello di S. Basilio celebre, e numeroso*: questo è un parlare meno proprio, e meno erudito; poiche l'Ordine Monastico non si perfezionò colle leggi degl' Imperadori, ma co' proprj regolamenti, che tratto tratto andarono formando gli Antonj, i Pacomj, gl' Ilarioni, i Basilj, ed altri, che furono prima di Valentiniano, sopra di che basta vedere Rufino (*a*), Mabillon (*b*).

Nelle due altre, quanto più a' Greci lontane, tanto più a Roma vicine, cioè nella Campagna, e nel Sannio, vedi stabilito il Monachismo per molte regole, ma sopra tutte per quella di S. Benedetto, il cui Ordine fu sì avventuroso, *che stabilito nella nostra Campagna, si sparse in poco tempo, non solo per l'Italia, ma eziandio per la Francia, e per l'Inghilterra*.

S. Benedetto nacque in Norcia, Città della Diocesi di Spoleto verso l'anno 480. *Fu condotto giovane in Roma a studiare* (1), *ma fastidito delle cose del Secolo, si ritirò in Subjaco* 40. *miglia da Roma distante, e si chiuse in una grotta, ove dimorò per lo spazio di tre anni, senza che alcuno ne avesse notizia, toltone Romano Monaco, il quale gli somministrava dal suo vicino Monastero il mangiare: essendo stato poi conosciuto, i Monaci d'un Monastero vicino per la morte del loro Superiore l'elessero Abate; ma i loro costumi non confacendosi con quelli di Benedetto, egli si ritirò di nuovo nella solitudine, dove visitato da molte persone, vi fabbricò dodici Monasterj, de' quali l' Abate della Noce rapporta i nomi, e i luoghi, dove furon fondati* (2). *Di là passò nell' anno* 529. *nella nostra Campagna* (3), *e fermossi nel Monte, che da Casino, antica Colonia de' Romani, la quale è nella sua Costa, prende il nome, lontano da Subjaco intorno a* 50. *miglia, e da Roma* 70.: *quivi giunto abbatte una*

IV. Nel dicontro asserisce Giannone, che l'Ordine di S. Benedetto *fu sì avventuroso, che stabilito nella nostra Campagna, in poco tempo si sparse, non solo per l'Italia, ma eziandio per la Francia, e per l'Inghilterra*: questo è tutto vero: ma non già, che ciò avvenisse, come cosa *avventurosa*; ma meglio, com'esso scrive in appresso, a riguardo de' prodigiosi fatti, da S. Benedetto adoperati, e per la santità della sua vita.

V. Intorno a ciò tralasciam far parola di alcune minuzie riguardanti l'erudizione, che si potrebbero anche andar esaminando, cioè se Norcia in que' tempi fusse stata Città dell' Umbria, soggetta alla Diocesi di Spoleto, o pure nella Provincia Valeria, com' era prima di S. Benedetto: e se Casino si computasse nel Sannio, o pure nella Campagna, quando ivi si portò S. Benedetto; poiche questo non fa al proposito del nostro presente istituto di scrivere.

(a) *Rufin. in Præfat. in Regul. S. Basil.* (b) *Mabillon. tom.* 1. *Annal. Benedict. lib.* 1. *num.* 15.

una reliquia di Gentilità, ch' era in quell' angolo ancor rimasa presso a' Goti, ed in suo luogo v'erge un Tempio, che dedicò a' SS. Martino, e Giovanni. I suoi prodigiosi fatti ivi adoperati, e la santità della sua vita tiraron in quel luogo della gente, e molti sotto la sua regola ivi rimasero. Si rendè vie più famoso per l'opinione, e stima, che s'acquistò presso a Totila Re d'Italia, e presso a molti Nobili Romani: crebbe perciò il numero de' suoi Monaci, e vi si arrollavan i personaggi più insigni; ond' egli stese la sua regola, e gettò gli stabili fondamenti d'un grand' Ordine.

(1) S. Greg. in vit. S. Benedicti. (2) Ab. de Nuce in Not. ad Vit. S. Bened.
(3) V. Camill. Pellegr. in serie Ab. Cass. in princip.

La divozione de' Popoli, e la fama della sua santità tirò ancora la pietà di molti Nobili ad arricchirlo di poderi, e di facoltà: Tertullo Patrizio Romano, vivendo ancor S. Benedetto, gli donò tutto quel tratto di territorio, ch'è d' intorno al Monastero Cassinese (1). Onde Zaccaria in un suo Diploma disse esser quel Monastero edificato in solo Tertulli *(2): donògli ancora molt' altre possessioni, ch' ei teneva in Sicilia; e Gordonio Padre di S. Gregorio M. gli donò una sua Villa, che possedeva ne' contorni d'Aquino. Così tratto tratto non ancor morto S. Benedetto cominciò questo Monastero a rendersi numeroso, ed illustre per la qualità de' suoi Monaci, e ad arricchirsi per le tante donazioni, che alla giornata gli facevano. La sua fama non potè contenersi nella sola Campagna, si mandavan anche Monaci di sperimentata probità, e dottrina a fondar nelle altre nostre Provincie altri Monasterj. Cassiodoro, uno de' più illustri Personaggi di questo Secolo, nell' età di 70. anni ritiratosi dalla Corte si fece Monaco, e, tratto dalla fama di S. Benedetto, che ancor viveva, volle ne' Bruzj, e propriamente in Squillace, suo natio Paese, fondarvi un Monastero, che secondo pruova il P. Garezio (3), e rapporta Dupino (4), lo pose sotto la regola di S. Benedetto, nella quale egli viveva: e venuto poi a governarlo, menò in quello venticinque anni, che fu il resto di sua vita, essendovi*

VI. Vuole Giannone per testimonianza di Garezio, e di Dupino, che Cassiodoro ponesse il Monastero Vivariese, da lui fondato, sotto la regola di S. Benedetto: ma da quel, che ne scrive l'eruditissimo Mabillon, sembra, che questo Monastero avesse il suo regolamento altronde, e con esso altri ancora: *Jam verò*, così egli, *tempore S. Benedicti florebat in Valeria Sanctus Equitius multorum Monachorum Pater, Laurentius Farfa auctor, postea Episcopus apud Spoletum, Spes Abbas prope Nursiam, Suranus item Abbas, & Eutychius prope Romam, Hilarus in Etruria, Honoratus Fundis in Campania, Eugypius Abbas in Lucullano Monasterio, in Vivariensi a se condito, Cassiodorus, cui Dionysius Abbas, cognomento Exiguus in primis carus est* (a).

(a) *Mabillon. loc. cit. num.* 14.

dovi morto vecchissimo di età di più di 95. anni verso l'anno 565. di nostra salute, onde Bacon di Verulamio (5) lo fà quasi che centenario.

(1) Leo Ost. in Chron. lib.1. c.1. (2) Ab. de Nuce ad Chron. Cass. loc. cit.
(3) P. Garet. in dissert.de vita Monast.Cassiod. (4) Dupin.in Biblioth.tom.5.sæcul.6.
(5) Baco Hist. vitæ, & mortis pag. 534.

Questo è il Monastero Vivariese, ovvero Castellese, di cui tratta ben a lungo il P. Garezio Monaco Benedettino della Congregazione di S.Mauro (1), fondato da Cassiodoro, di cui ne fu Abate, non molto lungi da Squillace, a piè del Monte volgarmente chiamato Moscio, ovvero Castellese da una Villa di tal nome quivi vicina, le cui radici vengono bagnate dal Fiume Pelena, oggi detto di Squillace. Fu nomato Vivariese, perche Cassiodoro mentre occupava i primi onori nella Corte de' Re Goti, sovente soleva andar a diporto in Squillace sua patria, ed in quella Villa per la commodità, ed abbondanza dell' acque di quel Fiume, che irrigava le radici del Monte, fece costruire molti vivai (2). Avendo da poi per la caduta de' Goti abbandonata la Corte, rendutosi Monaco, quivi ritirossi, e costrusse in quel luogo, ove aveva i suoi vivai, e poderi, questo Monastero, dove compose la maggior parte delle sue Opere, e nel quale ancora ebbe per Compagno Dionigi il Piccolo (3). Lo arricchì delle sue possessioni, e d'una Biblioteca, e lo rendè illustre, e numeroso per molti Monaci; facendo anche nella sommità di quel Monte costruire molte Celle per coloro, che dalla vita Monastica, volevan passare all' Eremitica, e da Cenobiti rendersi Anacoreti, e Solitarj (4). Prima di morire lasciò ivi per Abati Calcedonio, e Geronzio, l'uno perche reggesse gl' Eremiti, che nella sommità del Monte Castellese eransi ritirati, l'altro i Cenobiti del Monastero Vivariese. Il P. Garezio (5) rapporta ancora, che dopo la sua morte per molti anni fu ritenuto da' Monaci Benedettini; ma che poi vi sottentrarono in lor luogo i Basiliani, che lungamente il tennero, insino, che per le susseguenti irruzioni de' Saraceni non fosse stato disfatto, e ruinato. Così non pur nel vicino Sannio, e nella Puglia cominciarono in questi tempi a fondarsi Monasterj di quest'Ordine, ma anche nelle Provincie più remote, e lontane.

(1) P. Garet. in vit. Cass. par 2. §.6. 7. 8. 9.10. 11. 12. (2) Cass. lib. 12. var. ep.15.
(3) Cass. lib. Divin. lect. cap. 29. S. Greg. ad Jo Episc. Scyllaceum ep. 33. lib. 7. Regist. Indict. (4) Cass. lib. Divin. lect. cap. 32. (5) Garet. loc. cit. §.12.

VII. Non solo il P.Garezio, ma anche il lodato P.Mabillon parla di questo Monastero Vivariese (*a*), Il quale tratta ancora di Cassiodoro, del suo ritiramento dal Secolo, istituto, fondazione di Monasterj, e molt' altro. Se poi vi lasciasse per Abati, Calcedonio, e Geronzio, uno per il Monastero degli Eremiti, e l'altro per quello de' Cenobiti, e se egli avesse per compagno Dionigio il Piccolo, ci rimettiamo a quel, che ne scrive lo stesso Mabillon (*b*).

Nell'

(a) *Mabillon. loc. cit. lib.5. num.24.* (b) *Mabillon. loc. cit.*

Nell' ultim' anno di sua vita mandò S. Benedetto Placido suo Discepolo in Sicilia a fondarvi de' Monasterj del suo Ordine, dove colle donazioni di Tertullo, e devozione di que' Popoli, fu propagato per tutta quell' Isola. Altre missioni in questi medesimi tempi si fecero nella Francia, dove San Mauro, Fausto, e suoi Compagni vi fecero maravigliosi progressi. Morì S. Benedetto, secondo Lione Ostiense, ed altri, nell' anno 543. ovvero, secondo alcuni altri, nell' anno 547., non essendo ancor appurato presso agli Scrittori il preciso giorno, ed anno della sua morte, di che l' Abate della Noce (1), come d' un punto d' istoria molto importante, tanto s' affatica, e si travaglia; ma per la di lui morte crebbero, e s' avanzaron più tosto le fortune al suo Ordine: imperocche dapoi assai più moltiplicaronsi i Monasterj, e si stese non pur in Italia, Sicilia, e nella Francia, ma ancora nell' Inghilterra, e nell' altre più lontane Provincie dell' Europa.

(1) Ab. de Nuce pag. 92.

VIII. Mandò, è vero, S. Benedetto, Placido suo Discepolo in Sicilia, non già nell' ultimo di sua vita, ma tempo prima, cioè circa l' anno 534., come osserva il Mabillon (*a*), e S. Benedetto morì circa l' anno 543. o fusse l' anno 547., benche la più comune fusse, che morisse li 21. Marzo del 543. (*b*).

IX. S. Mauro, se fu mandato in Francia, lo esamina Ruinart Monaco Benedettino della Congregazione di S. Mauro, ed il tempo, in cui S. Mauro si condusse in Francia; e si riporta una tale Apologia nell' Appendice del primo Tomo degl' Annali Benedettini del P. Mabillon, onde ci rimettiamo al medesimo.

In cotal guisa queste nostre due Provincie, la Campagna, ed il Sannio viddero in maggior numero i Monasterj di quest' Ordine, i quali nell' altre due Provincie, come più remote, furon più radi: ma ben' all' incontro più numerosi quelli fondati sotto la regola di S. Basilio: la Puglia, e la Calabria, il Bruzio, e la Lucania, e le Città maritime della Campagna, come Napoli, Gaeta, Amalfi, ed alcune altre, che per la maggior parte lungo tempo dimorarono sotto gl' Imperatori d' Oriente, come più a' Greci vicine, e co' quali

X. Poco importando alla pulizia della Chiesa discutere con minuzia, se in cotali tempi, de' quali parliamo, i Monasterj eretti sotto la regola di San Basilio fussero di maggiore, e di minor numero di quelli, ch' erano eretti sotto la regola di S.Benedetto: quindi pensiamo sù di ciò non distenderci: è incontrastabile però, che prima di San Benedetto in queste Provincie vi fusse un gran numero di Monasterj: e noi di sopra ne facessimo un Catalogo (*c*): nel dicontro anche Giannone ne fà parola, ma niente dice del Monastero Lu-

(a) *Mabillon. loc. cit. lib. 3. num. 25.* (b) *Mabillon. loc. cit. lib. 5. num. 8.* (c) *Lib. 2. cap. 2. §. 2.*

li avevano assai più frequenti comercj, ricevettero con maggior prontezza i loro istituti, ed in Oriente essendo la regola di S. Basilio assai celebre, e rinomata, quindi avvenne, che tutti, o la più parte de' Monasterj, che vi si fondavano, sotto quell' Ordine eran istituiti. In Napoli S. Agnello fu il primo per quanto si sà, che vi stabilisse un Monastero, cominciato prima da San Gaudioso, di cui egli ne fu Abate. Alcuni (1) credettero, che S. Agnello seguitasse la regola di S. Benedetto; ma il P. Caracciolo (2) pruova assai chiaro, che fu monaco Basiliano, il quale trovando, che S. Gaudioso, quando si ricovrò in Napoli, dove morì l' anno 453. avanti, che fosse nato S. Benedetto, v' aveva eretto un Monastero, egli vi stabilì la regola di S. Basilio: Ordine, che in que' tempi erasi renduto assai celebre, e rinomato. Nè quello passò sotto la regola di S. Benedetto, se non ne' tempi posteriori, morto Agnello dopo l' anno 590., quando i Benedettini cominciaron ad essere più considerati, e si renderon più famosi. Molto tempo da poi ne' Secoli men' a noi remoti verso l' anno 1517. fu abitato da' Canonici Regolari della Congregazione del Salvatore (3), siccome oggi giorno vi dimorano. E così in questo sesto Secolo, come ne' Secoli seguenti si viddero in Napoli molti di questi Monasterj sotto la regola di S. Basilio, come il Monasterio Gazarese nella piaggia di mare: de' SS. Nicandro, e Marciano: di S. Sebastiano: de' SS. Basilio, ed Anastasio nella Regione Amelia: di S. Demetrio nella Regione Albina: di S. Spirito, ovvero Spiridione: di S. Gregorio Armeno nella Regione Nostriana: di S. Maria d' Agnone: di S. Samona: de' SS. Quirico, e Giulitta, ed altri: ed in Napoli, ed altrove (4).

Lucullano, fondato nella Rocca di Lucullo presso Napoli, e da noi di sopra se ne fà menzione nel luogo già detto, e molto ne parla il più volte lodato Mabillon (a):

(1) Bzov. in Hist. Trithem. (2) Carac. Monum. Sacr. Neap. de S. Agnello Abbate. Ughell. de Episc. Neap. tom. 6. pag. 75. (3) Ughell. loc. cit. pag. 80. (4) P. Carac. loc. cit. Ughell. loc. cit.

Ecco, come in queste nostre Provincie fussero stati introdoti i Monasterj. I primi, che vi comparvero furono sotto la regola di S. Basilio, e di S. Benedetto; e quindi essendosi già introdotte le comunità di donzelle, le quali facevan voto di virginità, e dopo certo tempo ricevevano con solennità il velo: si viddero parimente i Monasterj di donne sotto

XI. *Ecco, come in queste nostre Provincie fossero stati introdotti i Monasterj*, cioè, come da noi fu avvertito di sopra, libro due, capitolo secondo, paragrafo secondo: non già, come si asserisce quì da Giannone, il quale cerca farli comparire introdotti assai tardi in Occidente, ed in queste nostre Provincie.

XII. Nè

(a) *Mabillon. d. lib. 1. n. 85.*

to la regola di S. Benedetto, ch' ebbero ancora per loro condottiera Scolastica di lui sorella; e sotto quella di S. Basilio, che sono i più antichi, che ravvisiamo in queste nostre Provincie. Così presso di noi fu stabilito l' Ordine Monastico, il quale però in questi tempi non avea fatti que' maravigliosi progressi, che si sentiranno in appresso. Nè gl' Abati, e Monaci erano stati ancora sottratti dalla giurisdizione de' Vescovi, nè lor conceduti que' tanti Privilegj da' Pontefici Romani, i quali per avergli a se devoti, e ligj, da poi lor concedettono. Si rendè perciò il Monte Casino uno de' due più celebri Santuarj, ch' ebbero in quest' età le nostre Provincie, ove concorrevan i Peregrini da tutte le parti del mondo. Un altro in questi medesimi tempi era surto in Puglia nel Monte Gargano per l' apparizione di S. Michele, che narrasi accaduta in quella Grotta a tempo di Papa Gelasio, mentre la Sede di Siponto era occupata dal Vescovo Lorenzo. Santuarj, che nel Regno de' Longobardi, e de' Normanni si renderono così chiari, e rinomati, che per la loro miracolosa fama tiraron a se non pur i Peregrini dalle più remote parti del mondo, ma anche i maggiori Re, e Monarchi d' Europa, ed i più potenti Principi della Terra.

XII. Nè sussiste, scrivendo egli, che *i primi, che vi comparvero, furono sotto la regola di S. Basilio, e di S. Benedetto*: posciache altri prima vi furono, i quali non erano, nè sotto l' una, nè sotto l' altra regola: *ut in Oriente, sic in Occidente* tot propemodum Typi, ac regulæ *erant*, quot cellæ, ac Monasteria, *come scrive Cassiano presso il Mabillon*, il quale poi soggiugne: *aliis pro regula erat Abbatis voluntas: aliis modus vivendi majorum usu, ac traditione confirmatus: plerisque leges scriptæ impositæ . . . itaut in uno, eodemque Cœnobio plures insimul regulæ scriptæ observarentur, detractis, vel assumptis, quæ pro locorum, ac temporum ratione opportuna videbantur. Et tamen in tanta regularum diversitate maxima erat Monachos inter omnes animorum consensio, una societas, unumque corpus, nulla vestis quantavis diversitate discretum. Facilis etiam, ac promiscuus ex uno in aliud Monasterium transitus, mutuusque commeatus, non modo Latinorum inter sese, sed etiam Latinos inter, ac Græcos: quibus sat erat stabilitatem in novo Monasterio firmasse* (a).

XIII. La regola di S. Basilio assai più tardi fu introdotta: ed appunto *posteaquam Rufinus Aquileensis Presbyter, ac Monachus, petente Urseio Pineti Abbate* Sancti Basilii regulam *latini juris fecit: & Monachi Itali* eam *præseferebant: nam Eugippii Abbatis Lucullanensis, & Virgilii Diaconi regulæ non admodum usitatæ fuere*: e dopo, che questa fu introdotta, *eam Sanctus Benedictus familiarem habuit, suisque Discipulis commendavit* (b): cosicche non sussiste, che i primi Monasterj, che comparvero in queste nostre Provincie *furono sotto la regola di S. Basilio, e di S. Benedetto*.

XIV. Vuole, che in questi tempi vi fussero questi Monasterj sotto la regola di S. Basilio, e di S. Benedetto, ed altre anche Comunità di donzelle, e Monasterj di donne, i quali per altro vi erano ancor prima di essi tem-

(a) *Mabillon. loc. cit. lib. 1. n. 13.* (b) *Mabillon. loc. cit.*

tempi: e poi soggiugnendo, che *l' Ordine Monastico in questi tempi non avea fatto que' maravigliosi progressi, che si sentiranno appresso*, sempre più s' inoltra a buttar i semi per discreditare presso i Fedeli le facoltà, ed i beni delle Chiese, e de' Monasterj, e dirne tutto il male possibile ne' seguenti libri, come se que' santissimi Monaci, che avevano rinuniciato alle ricchezze, alle dignità, ed a se stessi per vivere mortificati con digiuni, e penitenze, facessero un trafico della loro vita esemplare per guadagnar ricchezze, o quasi che le donazioni, che si facevano a que' Monasterj, non servissero per sovvenimento de' poveri, e Pellegrini, che alloggiavano caritativamente, per il culto de Sacri Templi, e per altre opre di Pietà.

XV. Asserisce in oltre, che in questi tempi *nè gl' Abati, e Monaci erano stati ancora sottratti dalla giurisdizione de' Vescovi, nè lor conceduti que' tanti privilegj da' Romani Pontefici, i quali per averli a se devoti, e ligj, dapoi lor concedettono*. Dio buono! Che altro è questo, se non che porre in bocca de' Protestanti, e de' Nemici della Sede Apostolica, che una tal' esenzione conceduta da' Papi, non fusse, che un' arte di essi per acquistar difensori del di loro potere, e di stendere la loro autorità sopra tutte le Nazioni: e tanto per l' appunto si scrisse da Pufendorff (a). Quandoche ciò non fu, che un provvedimento per meglio conservare la disciplina degl' Ordini Monastici, introdotti nella Chiesa dallo spirito del Vangelo, moltiplicati, e cresciuti col consenso universale di tutto il Mondo Cattolico, specialmente de' Vescovi, i quali anche l' approvarono ne' loro Concilj Generali, ed Ecumenici, come altrove, e di più desiderati da' medesimi Prencipi, che trassero, come attualmente traggono ne' loro dominj per la maggior cultura cristiana de' di loro Popoli: e riserbandoci parlare a suo tempo di quest' esenzione degl' Ordini Regolari, c' inoltriamo a quel, che più importa.

Rr CAP. VII.

(a) *Pufendorff. Introduz. alla Storia general. tom. 2. libr. 2. cap. 5. dell' ediz. di Amstard. del 1732. p. 203.*

CAP. VII.

De' Regolamenti Ecclesiastici da Valentiniano III. sino a Giustino II.

§. I.

Della potestà della Chiesa intorno agli impedimenti del matrimonio: ove de' regolamenti de' gradi di parentela.

I *Regolamenti Ecclesiastici si viddero in questi tempi, non men' intorno a' dogmi, che alla disciplina, assai più ampj, e numerosi. Coll'occasione d' essersi convocati più Sinodi, e Concilj, si stabiliron in conseguenza moltissimi Canoni. Si cominciò a stabilirne anche di quelli, che s' appartenevano alla potestà de' Prencipi. I gradi di parentela, che prima si regolavan secondo le leggi civili, furon anche regolati da' Canoni, e le proibizioni delle nozze furono stese a' cugini, ed a' figliuoli de' cugini.* D. lib. 3. cap. ult. n.5. p.230. vers. *I regolamenti*.

I. SE *i regolamenti Ecclesiastici si viddero in questi tempi, non men' intorno a' dogmi, che alla disciplina, assai più ampj, e numerosi*: ciò fu, perche così portò il bisogno, secondo il quale la Chiesa sempre si andò, e si và regolando. Molti regolamenti si viddero allora intorno a' dogmi: e questo per dare riparo alle tante Eresie, che in que' tempi del Secolo quinto, e sesto, de' quali parliamo, insorsero. Molti altri rispetto alla disciplina; della quale coll' alluvione di tanti Eretici ne nasceva lo sconvolgimento. Quindi fu, che si convocarono più Sinodi, e Concilj, ed in essi vi stabilirono molti Canoni, che riguardavano, e i dogmi, e la disciplina.

II. Che poi *si cominciò*, come Giannone scrive, *a stabilirne anche di quelli, che appartenevano alla potestà de' Prencipi*: questo sì generalmente detto, non può mai provarsi. Taluni appartenevano alla potestà de' Prencipi: ma non tanto, che non appartenessero anche a quella del Sacerdozio: e tali appunto sono que', che riguardano i gradi di parentela, i quali prima, in que' tempi, ed in questi, che ora corrono, non neghiamo, che si regolassero, e si regolino secondo le leggi civili, in quanto il matrimonio si considera, come contratto civile: ed in quanto si considera il matrimonio, come Sagramento, niun

Cat-

Cattolico può dire, che in questi gradi di parentela in ogni tempo si siano regolati, e che ora anche si regolassero da altro, che da' Sagri Canoni (a).

III. Tantoche è dogma di nostra santa Religione, che la Chiesa abbia potuto, e possa costituire impedimenti dirimenti del matrimonio in qualunque maniera, che convenisse; e senza incorrere nella tremenda pena degl' anatemi, non può asserirsi il contrario: *Si quis dixerit*, così parlano i Padri ragunati in Trento, *Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta, matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse, anathema sit* (b).

IV. Ne può asserirsi, che i Padri Tridentini parlassero di que' gradi di consanguinità, e di affinità, che si esprimono nel Levitico; poiche parlano degl'altri ancora, e vogliono, che in certi impedimenti, siccome la Chiesa può costituirli, così anche dispensarvi: *Si quis dixerit, eos tantum consanguinitatis, & affinitatis gradus, qui Levitico exprimuntur, posse impedire matrimonium contrahendum, & dirimere contractum, nec posse Ecclesiam in nonnullis illorum dispensare, aut constituere, ut plures impediant, & dirimant, anathema sit* (c).

V. Molto meno può dirsi con Launojo, Novatore di quest'ultimi tempi, che il Concilio di Trento sotto nome della Chiesa non intendesse parlare dell' Ordine Sacerdotale, ma di tutto il Ceto de' Fedeli, che comprende Chierici, e Laici, e che in questo senso abbia potuto, e possa costituire tali impedimenti, e dispensare sopra di essi per la persona del Principe, ch'è del Ceto de' Fedeli (d): poiche una tal spiegazione è contraria al senso comune di tutti i Cattolici: di maniera, che, nè prima, nè dopo di lui niun Cattolico finora si è sognato una tale interpetrazione, cioè, che sotto nome di Chiesa in questo, ed in altri luoghi, intendesse il Concilio Tridentino comprendere Chierici, e Laici, e loro attribuire una tal potestà: e chi darà una scorsa a tutto ciò, che viene stabilito in questa sessione, ove si tratta della materia del matrimonio, divisa in dieci capitoli, ben vedrà, quanto Launojo siasi ingannato: e comecche questa materia si esamina contro Launojo da Gaspare Juvenino: quindi per ogni occorrenza ci rimettiamo al medesimo (e).

VI. Che poi la Chiesa in ogni tempo, e prima di quei, de' quali parliamo, e dopo, abbia stabilito questi Canoni, che riguardano il regolamento de' gradi per le nozze tra' Cristiani, è chiaro. Non può negarsi, che l'impedimento della disparità del culto, cioè tra Cristiani, e non Cristiani fusse non solo stabilito dall'Apostolo (f), ma poi anche osservato dalla Chiesa ne' primi Secoli, ancorche i Principi fussero persecutori, come attesta Tertulliano: *Coronant & nuptiæ sponsos; & ideò non nubimus Ethnicis, ne nos ad idololatriam usque deducant, a qua apud illos nuptiæ incipiunt* (g).

(a) *Hoc eod. lib. 3. cap. 5. §. 6.* (b) *S. Conc. Trid. sess. 24. Doctrin. de Sacram. Matrim. Can. 4.* (c) *Conc. Trid. loc. cit. Can. 3.* (d) *Launojus in Regia in matrim. pol. pag. 293. & seqq.* (e) *Gaspar. Juvenin. de Sacram. diss. 10. de matrim. q. 6. cap. 1. p. 674. & seqq. edit. Lugduni 1732.* (f) *Apost. 1. ad Cor. 7. & 2. Corint. 6.* (g) *Tertull. de Coron. Milit. cap. 13. V. eumdem lib. 2. ad Uxor. cap. 13.*

VII. S. Basilio nella lettera, che scrive a Diodoro, parlando del primo grado di affinità in linea collaterale secondo il computo della Chiesa, asserisce, che tra questi fusse proibito il matrimonio, non dal Levitico, nè per legge de' Principi, ma *per il costume, che appresso di noi ha forza di legge; imperocchè ci sono stati dati gli stabilimenti*, τῶν θεσμῶν, *da uomini Santi. Questo costume è tale: Se alcuno vinto alcuna volta dal vizio dell'impurità, caderà nell'illecita congiunzione di due sorelle, nè questo sia stimato matrimonio, nè si ammettano onninamente nel Ceto della Chiesa prima, che siano separati tra di loro* (*a*).

VIII. Ciò, che si osservava per tradizione intorno agl'impedimenti delle nozze in certi gradi di parentela nel principio del quarto Secolo, ed a tempo delle persecuzioni, fu stabilito con Canoni. Così nel Concilio di Elvira, celebrato circa l'anno 305. furono proibite le nozze tra' Congiunti in primo grado collaterale d'affinità (*b*): più severamente furono vietate tra gl'ascendenti, e discendenti nel primo grado d'affinità, e negata la comunione perpetuamente della Chiesa a chi ardisse contrarre tali nozze (*c*). Nel Neocesariense, celebrato prima del Niceno, si proibiscono le nozze della donna col fratello del defonto marito, e non se gli permette la comunione della Chiesa, se non in punto di morte, con promessa, che tornando in salute, si sciogliesse il vincolo del matrimonio (*d*).

IX. Quanto all'impedimento della disparità di culto, quel, che prima si osservava per costumanza, fu poi stabilito nel detto Concilio di Elvira (*e*). Così l'impedimento del ratto: *desponsatas puellas, & postea ab aliis raptas, placuit erui, & his reddi, quibus fuerant antea desponsatæ, etiamsi a raptoribus florem pudoris sui amisisse constiterit* (*f*). Più chiaramente spiega S. Basilio questo costume della Chiesa sopra tale osservanza (*g*).

X. Parimente parla S. Basilio dell'impedimento dell'Ordine, e vuole, che i matrimonj de' Canonici non si abbiano per matrimonio, e che perciò si debbano sciorre: *Canonicorum conjunctiones pro matrimonio non reputentur, sed eorum conjunctio omninò divellatur* (*h*).

XI. Chi poi venisse sotto nome di Canonici, Zonara, e Teodoro Balsamone, Canonisti Greci vogliono, che venissero tutti quelli, ch'erano ascritti al Canone della Chiesa, cioè Chierici, Monaci, Vergini consagrate a Dio, ed altri: i Padri della Congregazione di S. Mauro vogliono, che venissero le Vergini astrette a sollenne professione di continenza: ma il Santo Padre Basilio, parlando di questi in altra lettera ad Anfilochio nel Canone XXVIII. sembra, che l'intelligenza de' Canonisti Greci sia più propria.

XII. Di questo medesimo impedimento, che riguarda il voto, tanto negl' uomini, che nelle donne, parla S. Siricio nella famosa Decretale, scritta ad Ime-

(a) *S. Basil. ep. 160. ad Diodor.* (b) *Concil. Eliberitan. Can. 61.*
(c) *Concil. Eliberit. Can. 66.* (d) *Concil. Neocesar. Can. II. ex interpetr. Dionysii.* (e) *Concil. Eliberit. Can. XVII.* (f) *Concil. Ancyran. Can. XI. ex interpret. Dionysii.* (g) *S. Basil. ep. 199. alias 2. ad Amphilochium Can. 22.*
(h) *S. Basil. ep. Canonica ad Amphilochium 188. alias 1.*

Imerio Vescovo di Tarragona, e lo stabilisce sì per l'Oriente, che per l'Occidente (*a*).

XIII. Dal medesimo Pontefice S. Siricio fu costituito l'impedimento dell' Ordine, proibendo a' Chierici ordinati ne' sagri Ordini, il matrimonio sotto gravissime pene: e ciò, com' ei dice, per osservanza di quelle Costituzioni Apostoliche, e de' Padri, che prima erano state stabilite, e poi trascurate (*b*).

XIV. S. Innocenzo I. circa l'anno 417. dichiarò illeggittimo il matrimonio contratto tra Fortunio, e Restituta, vivente ancora la di lui Moglie, chiamata Orsa, rapita, e fatta schiava da' Barbari (*c*).

XV. Quindi ognuno ben vede, che la Chiesa, non cominciò in questi tempi, de' quali parla Giannone, a stabilire questi Canoni, che riguardano la leggitima, o illegitima congiunzione matrimoniale, ma bensì fin dal suo nascimento, e continuò appresso, ed anche ne' tempi delle sue più fiere persecuzioni, come da quel, che abbiamo detto, e tant'altro di più, che potrebbe dirsi, quale per brevità tralasciamo.

XVI. Ma stimiamo non doversi trascurar di avvertire, che la medesima Chiesa fu quella, la quale anche sin da' primi tempi, molti riti, e molte cerimonie istituì per la celebrazione de' matrimonj, acciocchè le nozze de' Cristiani si distinguessero da quelle de' Gentili, ed in esse si rappresentasse quel gran mistero, che in loro racchiudono, significante l'unione tra Gesù Cristo, e la Chiesa, come abbiamo dall'Apostolo: *Sacramentum hoc magnum est: ego autem dico in Christo, & in Ecclesia* (*d*): e lo spiega S. Leone il Grande (*e*).

XVII. Su di che Tertulliano, parlando della felicità del matrimonio Cristiano, come distinto dal matrimonio comune nella società civile: *Unde*, così scrive, *sufficiamus ad enarrandam felicitatem ejus matrimonii, quod Ecclesia conciliat, & confirmat oblatio, & obsignat benedictio, Angeli renuntiant, Pater pro rato habet* (*f*)? E tali nozze, non solo venivano santificate colla benedizione del Sacerdote, ma anche dal velo, che la Sposa riceveva dalle mani del medesimo, come riferisce lo stesso Tertulliano (*g*); e più chiaramente S. Ambrogio, il quale fà quasi di precetto questo rito: *ipsum conjugium velamine Sacerdotali, & benedictione sanctificari oporteat* (*h*). Dopo il velo non poteva la Sposa contrarre con altri: poteva però monacarsi (*i*).

XVIII. Cosicchè in essi tempi tutto veniva regolato dalla Chiesa, ed allora non può figurarsi, che i Prencipi vi avessero veruna ingerenza, in quanto che

(a) *Ep. Syricii ad Himerium Tarraconensem cap. 6.* (b) *S. Syricius epist. 5. ad Episcopos Africæ apud P. Constant. tom. 1. Epistol. Romanor. PP. col. 652. lit. A.* (c) *S. Innoc. I. epist. 9. ad Probum in Edit. Concilior. & apud Constant. 36.* (d) *Apostol. ad Ephes. 5.* (e) *V. S. Leonem M. epist. ad Rusticum Narbon. 2. aliàs 92.* (f) *Tertull. lib. 2. ad Uxor. num. 8.* (g) *Tertull. lib. de Velandis Virginibus cap. 2.* (h) *S. Ambros. epist. 19. ad Vigilium.*

(i) *Decret. Euseb. Pap. apud Burchard. lib. 8. cap. 4. Ivon. part. 6. can. 40. Gratian. 27. q. 2. can. 27. Vid. etiam Pœnitentiale Theodori Cantuariensis apud Petitum tom. 1. cap. 2. lib. 6. cap. 92.*

che il matrimonio veniva considerato, come Sagramento: e solo a' medesimi apparteneva, come appartiene, regolarlo colle loro leggi, in quanto è contratto civile, ed officio della società, e costituire le persone legitime, ed illegitime per contrarlo: anzi che la medesima Chiesa molte leggi oneste de' Gentili, particolarmente intorno a' gradi di parentela, approvò: e le leggi de' Prencipi non possono impedire il matrimonio, se non vengono approvate della Chiesa, come prova S. Tommaso (a).

XIX. Rispetto alle dispense, o siano rescritti de' Prencipi, colle quali fa cessero indulgenza delle nozze ne' casi proibiti, queste non riguardavano, che gli effetti civili, e così diciamo delle formole delle dispense, delle quali parla Cassiodoro, per la manifesta ragione, che tali leggi non riguardano il matrimonio, che come puro contratto, e che per conseguenza, quando non siano approvate dalla Chiesa, non possono impedire il matrimonio, e che le indulgenze, che volessero fare i Prencipi, non possono avere altra considerazione, che rispetto agli effetti civili (b).

§. II.

Quando furono proibite dalla Chiesa le nozze tra' Cugini: e poi, in che tempo fu distesa a' di loro figliuoli: ove della maniera di computarsi i gradi di parentela.

Giannone così poi continua. *Teodosio M. avea prima proibite le nozze fra cugini, il che confermaron Arcadio, ed Onorio suoi figliuoli, come attesta S. Ambrosio* (1)*: Giustiniano poi le permise* (2)*; onde Triboniano volendo inserir nel suo Codice la legge di Teodosio* (3)*, la smozzicò sconciamente per non farla contraddire a ciò, che Giustiniano avea sù ciò variato* (4)*. I Canoni ora le proibiscono, non pur fra' Cugini, come avea fatto Teodosio, ma anche fra' figliuoli di quelli, ed introdusser poi un nuovo modo di computar i gradi, che Cujacio* (5) *stima non esser*

I. Conveniamo in dire, che Teodosio, stimando le nozze fra Cugini meno oneste, ne proibì l'effettuazione senza rescritto del Prencipe, perche, come riflette Cassiodoro, così fussero meno frequenti (c)*: Intelligentes rariùs posse præsumi, quod a Principe jusserant postulari*.

II. Ma che poi S. Ambrogio attesti, che Arcadio, ed Onorio figliuoli di Teodosio confermassero una tal legge: questo certamente, non si vede nella lettera scritta dal Santo a Paterno, ancorche in essa si parli della legge di Teodosio (d), della quale fanno anche menzio-

(a) *S. Thom. in 4. dist. 42. qu. 2. art. 2. ad 4.* (b) *V. Gaspar. Juvenin. loc. cit. latè cap. 2. per totum.* (c) *Cassiodor. lib. 7. Variar. cap. 6. n. 41.* (d) *S. Ambros. ad Paternum ep. 6. juxta novum ordinem.*

ser più antico di S. Gregorio M., *e del Papa Zaccheria*. Loc. cit. d. pag. 230. eod. verf. *I regolamenti* post princip.

(1) S. Ambrof. ep. 66. ad Paternum.
(2) §. Duorum instit. de Nuptiis.
(3) L. si quis 5. C. de inceft. nupt.
(4) L. in celebrandis C. de nuptiis.
(5) Cujac. tit. decret. de consang. & affin.

zione S. Agostino (*a*), ed Aurelio Vittore (*b*): e le parole di questo sono le seguenti: *Tantum pudori tribuit, & continentia, ut Consobrinarum nuptias vetuerit, tanquam sororum*.

III. Soggiugnendo, che *Giustiniano poi le permise* (parla delle nozze tra Cugini): *onde Triboniano volendo inserire nel suo Codice la legge di Teodosio, la smozzicò sconciamente per non farla contradire a ciò, che Giustiniano avea sù ciò variato*: qui Giannone doveva dire, che Triboniano non *smozzicò*, com' Egli asserisce, la legge di Teodosio, ma fu quella di Arcadio, e di Onorio, indirizzata ad Eutichiano, colla quale si confermava la legge di Teodosio, loro Padre; ed egli, cioè Triboniano, la falsificò, facendo dire a questi Prencipi tutto il contrario di quel, ch'essi avevano stabilito, e tale la regiſtrò nel Codice (*c*): e poi per non contradire a se stesso, non già a Giustiniano, volle ripeterla nelle Istituzioni (*d*): e come nota Gotofredo, Triboniano, non solo deformò questa, ma altre leggi ancora (*e*).

IV. *I Canoni ora le proibiscono, non pur fra Cugini, come avea fatto Teodosio, ma anche tra' figliuoli di quelli*: questo è tutto vero, ma i Canoni non sono recenti, come sembra voglia ei dire colle parole *i Canoni ora le proibiscono*: imperciocche quanto a quelli, che riguardano le nozze fra Cugini, questi vi furono prima, che le permettesse Giustiniano.

V. Nel Concilio di Agde celebrato l'anno 506., così si legge: *Incestus verò nullo conjugii nomine deputandos . . . hos esse censemus. Si quis . . . Consobrinæ se sociaverit* (*f*): tantoche la Chiesa mai ebbe in considerazione la legge di Giustiniano: e non ostante la sua permissione con detta legge, inventata da Triboniano, e posta nel Codice, e nelle Istituzioni, come sopra, il Concilio Apaonense parimente le proibì, come si era fatto in quello di Agde, e fu quello celebrato l'anno 517. dove intervennero altri Metropolitani, e S. Avito Vescovo di Vienna (*g*).

VI. Anzi vivente lo stesso Giustiniano, nel Concilio di Orleans III. vi furono confermati tutti li suddetti Canoni, e questo fu celebrato l'anno 538. coll' intervento di più Metropolitani (*h*). Così pure, come nulle, ed invalide furono proibite appresso nel Concilio II. di Tours dell'anno 566. (*i*).

VII. S. Gre-

(a) *S. August. lib. 15. de Civitate Dei cap. 16.* (b) *Aurel. Victor. in Epist. Histor. in fin.* (c) *V. L. Celebrandis Cod. de Nupt.* (d) *Lib. 1. Instit. tit. 10. §. Duorum.* (e) *V. Jacobum Gothofred. in Prolegom. ad Cod. Theodosian. cap. 4.*

(f) *Concil. Agaten. can. 61. apud Labb. tom. 5. Concilior. edit. Venet. col. 531. lit. B.* (g) *V. Concil. Epaonen. Can. 3. apud Labb. loc. cit. col. 715.* (h) *Concil. Aurelianen. III. Canon. 10. apud Labb. loc. cit. col. 1277.* (i) *Concil. Turonen. II. can. 21. apud Labb. tom. 6. col. 543. lit. D.*

VII. S. Gregorio M. scrivendo ad Agostino Vescovo d'Inghilterra, che fu in fine del sesto secolo, asserisce, che di detta legge attribuita a Giustiniano, che permette le nozze tra Cugini, non dee farsi dalla Chiesa conto alcuno, e che i Fedeli devono astenersi *omnimodo* dalle nozze de' consanguinei nel secondo grado in linea collaterale, o com' egli dice, nella seconda generazione, in cui, giusta il suo computo, sono i Cugini (a).

VIII. Si tralasciano i Canoni di altri Concilj appresso, e solo si riflette con S. Agostino, che anche prima della legge di Teodosio questi matrimonj tra Cugini, benche non proibiti, nè per legge divina, nè umana, accadevano di raro, e si guardavano con orrore *propter vicinitatem*: di maniera, che *quod fiebat cum Consobrina, pene cum Sorore fieri videbatur* (b).

IX. La Chiesa Greca non può dirsi, che ricevesse la legge di Giustiniano intorno alla permissione delle nozze tra Cugini. Teofilo Antecessore in esporre a tempo di Giustiniano le sue Istituzioni, riflettendo alla indecenza di queste nozze, in parlare di ciò, aggiunse nel Testo di tal legge la particola οὐ (c), e così si legge in antichissimi Codici, esaminati dal Fabrotto (d), e per testimonianza del medesimo Autore abbiamo, che poi da' seguenti Imperadori furono proibite queste nozze, per cui la legge di Giustiniano, che le permette, non fu collocata ne' Basilici (e).

X. Oltre a quanto di sopra, che che sia di queste leggi del Secolo, non può negarsi, che nel Concilio Trullano, detto Quinisesto, chiamato da' Greci Scismatici Sinodo universale, celebrato per comune opinione l'anno *692*. nel Palazzo Imperiale, si dichiarassero nulle le nozze fatte in gradi proibiti, e tra questi fu compreso il secondo grado collaterale, giusta il computo Canonico, e quarto, riguardo al computo civile, cioè il grado de' Cugini (f).

XI. Rispetto a' figliuoli de' Cugini prescindendo, se nel sesto Secolo vi fusse legge civile, o canonica, che proibisse tra essi le nozze, può ben dirsi però, che questa fusse la disciplina della Chiesa. Si dubita, è vero, d'una lettera, scritta da S. Gregorio M. a Felice Vescovo di Messina, con cui dichiara, che si permettessero tali nozze a' figli de' Cugini, ed a' congiunti in terzo grado uguale di consanguinità: e ciò per gl'Inglesi solamente di fresco convertiti alla fede, e che per altro, come legitima si sostiene da' Padri della Congregazione di S. Mauro: ma non può negarsi, che vedendosi ella nella raccolta fatta da Isidoro Mercatore, pubblicata in Parigi da Giacomo Merlino l'anno 1524. pagina 244.: e questo Mercatore avendo fatto la detta Raccolta nel settimo Secolo, ancorche la lettera di S. Gregorio fusse supposta, fa ben vedere, che in quel Secolo tale fusse la disciplina, ed il costume della Chiesa, cioè, che venissero proibite le nozze tra' congiunti fino al settimo grado, secondo il computo Ecclesiastico.

XII. Si conferma tutto ciò da un'altra lettera di S. Gregorio II. a Bonifacio

(a) *S. Gregor. M. Respons. ad Augustin. Episc. Anglor. interrogat. 6.*
(b) *S. Augustin. loc. cit.* (c) *Theophil. Antecessor. lib. 1. Instit. tit. 10. §. Duorum.* (d) *V. Notas Fabrotti in Theophilum loc. cit.* (e) *Fabrot. loc. cit.*
(f) *Concil. Quinisext. can. 54. juxta interpretat. Herveti apud. Labb. tom. 1. col. 1374.*

cio Vescovo, detto l'Apostolo della Germania, scritta l'anno 716. mentre in rispondere a varj suoi quesiti intorno a' gradi, tra' quali si dovessero permettere le nozze, o nò, dice, che per usar condescendenza tra que' Popoli convertiti di fresco alla fede, benche le nozze fussero proibite oltre del quarto grado, loro se gli permetteva per dispensa (a). Fu rivocata una tal concessione da Gregorio III., il quale in altra lettera scritta al medesimo S. Bonifacio l'anno 731. volle, che la probizione delle nozze si stendesse fino al settimo grado (b).

XIII. Del che dolendosi i Germani, ne fecero ricorso a S. Zaccheria Papa, il quale nel Concilio Romano, tenuto l'anno 743. dichiarò, che di tal concessione non si ritrovava memoria negl'Archivj (c): e quantunque non si ritrovino le lettere di Zaccheria, scritte a' Principi, e Vescovi di Germania sopra tale proibizione; si comprende con tutto ciò dal Canone, o sia Capitolo sesto del medesimo Concilio, che si stendesse fino all'ultimo grado della cognazione, il quale, secondo il computo Ecclesiastico di quel tempo, terminava nel settimo grado, o sia nella settima generazione, come spiegò Alessandro II. a' Vescovi, Chierici, e Giudici d'Italia (d). Innocenzo III. poi fu quello, il quale nel Concilio Generale Lateranense l'anno 1215. restrinse questa proibizione fino al quarto grado inclusivamente (e).

XIV. Cosicche la Chiesa è stata quella, la quale in ogni tempo ha dato i suoi regolamenti intorno alla permissione, e proibizione di queste nozze: e Giannone soggiungendo, che gl'Ecclesiastici *introducessero poi nuovo modo di computare i gradi*, si unisce con Teodoro Beza discepolo di Calvino, il quale vomitò molte bestemmie contro una tale computazione de' gradi, diversa da quello, con cui si computano nelle leggi civili (f), quale confutandosi dal Cardinal Bellarmino, ci rimettiamo per brevità a quel, che ne scrive il medesimo (g).

XV. Per altro in sostanza non si diversifica la maniera di computarsi i gradi secondo il diritto canonico da quella, con cui si computano secondo il diritto civile, se non intorno al modo, del quale parla anche il Cardinal Bellarmino (h): ed Alessandro II. così parimente l'espone: *utramque tamen computationem*, sono sue parole, *si attente, ac subtiliter perspecta fuerit, idem sensisse, ac eamdem esse in eis sententiam, atque ad eumdem terminum convenire manifestissimum erit* (i).

XVI. A tempo di S. Gregorio il grande era in uso questa maniera di computarsi i gradi: in che tempo poi sia stato introdotto dalla Chiesa, niuno ne scrive con certezza. In tempo del detto S. Pontefice si computavano i gradi per distinte generazioni, che corrisponde al computo Ecclesiastico: egli ponendo nella seconda generazione i Cugini, viene a porre i fratelli nella prima, nella terza

Ss i figliuo-

(a) *S. Greg. II. ad Bonifac. ep. 13. apud Labb. tom. 8. Concilior. col. 176. in fin.*
(b) *Greg. III. ep. 1. ad S. Bonifac. n. 5. apud Labb. loc. cit. col. 202.*
(c) *V. Concil. Roman. sub Zacharia can. 15. apud Labb. tom. 8. pag. 287. lit. D. & E.* (d) *Alexan. II. ep. 38. apud. Labb. tom. 12. Concilior. col. 100. lit. B.*
(e) *Concil. Lateran. IV. can. 1.* (f) *Theodor. Beza lib. de Repud. & divort.*
(g) *Bellarmin. de Sacram. Matrim. lib. 1. cap. 26. per tot.* (h) *Bellarmin. loc. cit.* (i) *Alex. II. ep. 38. apud. Labb. tom. 12. col. 98. lit. C.*

i figliuoli de' Cugini, e nella quarta i nipoti de' Cugini, e tutto ciò corrisponde al computo, che si fa da' Canoni, tenuto da Gregorio II., da Gregorio III., da Zaccheria, da Alessandro II., come sopra.

XVII. Le leggi civili numerano i gradi, tanto nella linea retta, quanto nella collaterale, o trasversale, a misura del numero delle persone, eccettuatone lo stipite: tantoche i fratelli si pongono nel secondo grado, i loro figliuoli nel quarto, i loro nipoti nel sesto, i pronipoti nell'ottavo, così degl' altri. Il computo però Ecclesiastico nella linea retta è lo stesso, che il computo civile: quanto alla collaterale, o trasversale, differiscono, perche giusta il computo Ecclesiastico, di due gradi civili se ne forma uno, per cui quei, che secondo le leggi civili in linea trasversale sono in quarto, o in ottavo grado, dalli Canoni si computano in secondo, ed in quarto in linea collaterale uguale: in linea collaterale trasversa ineguale; le leggi civili tengono altro modo di computare, come per esempio il Zio, e la Nipote del fratello, o della sorella sono in terzo grado, perche si numerano tre persone distinte dallo stipite, le quali dalle leggi Ecclesiastiche si considerano in secondo, per la ragione, che giusta il loro computo nelle tre persone non intervengono, che due generazioni, e nell'ordinario computo i Zii, e Nipoti si dicono congiunti in primo, e secondo, o in secondo toccante il primo, e li Cugini si dicono congiunti in secondo grado semplice.

XVIII. In questa maniera da tanti Secoli così si è vissuto nella Chiesa, e così si vive, come fa vedere Gaspare Giovenino contro Launojo (*a*). I Principi ricorsero alla Sede Apostolica, dimandando regolamenti per esser certi, in quali gradi fusse lecito il matrimonio (*b*). Carlo M. volle, che circa i gradi di propinquità nelle cause matrimoniali si giudicasse secondo i Canoni, e le regole de' Padri (*c*). In tutti i tempi i Principi ricorsero, come ricorrono alla Sede Apostolica, dimandando dispense sopra i gradi; e tralasciamo recarne gl'esempli, che riempirebbero più tomi.

XIX. Nella Chiesa Greca nel settimo Secolo fu stesa la proibizione delle nozze fino a' cugini, e nel principio del Secolo XI., essendo Patriarca di Costantinopoli Allerio, furono vietate fino alla sesta persona, cioè al sesto grado, secondo il computo civile, e secondo il computo Ecclesiastico, terzo, e per conseguenza anche a' figliuoli de' Cugini: e Michele Patriarca di Costantinopoli nel 1050. vi aggiunse la settima, come nel corpo del diritto Orientale, che si osserva, espressamente si legge.

§. III.

(a) *Juvenin. disp. 11. de Matrim. q. 6. cap. 1. §. 3.*
(b) *Conc. Rom. sub Zacchar. cap. 17. apud. Labb. tom. 8. col. 287. lit. D. & E.*
(c) *Carol. M. lib. 6. Capitul. num. 7.*

§. III.

Del diritto della Chiesa intorno alla cessazione delle opere servili ne' giorni di Domenica: e se, e come appartenga a' Principi Cristiani farne anche le proibizioni.

Non s'eran' ancor' intesi regolamenti intorno alle facoltà delle Chiese, ma essendo in questi tempi cresciute, e malmenate dagl'Ecclesiastici, si cominciò a far de' Canoni per impedirne il dissipamento, e l' alienazioni. Era della potestà de' Principi, il proibir l'opere servili nel dì di Domenica, e gl'Imperadori nè stavano in possesso, come si vede dalle leggi di Lione, e d'Antemio (1): ed ora si vede sopra di ciò essersene anche fatti Canoni. Loc. cit. d. p. 230. eod. vers. *I regolamenti*, circa med.

(1) L. ult. Cod. de Feriis.

I. Qui Giannone affasciuma più cose: scrive primieramente che *non s'erano ancora intesi regolamenti intorno alle facoltà della Chiesa; ma essendo in questi tempi cresciute, e malmenate dagli Ecclesiastici, si cominciò a far de' Canoni per impedirne il dissipamento, e l'alienazioni*: ed ecco che, dove può, non tralascia di qualche difetto del particolare caricarne lo stato generale: per altro ei dà ad intendere quel, che vuole; ma chi voglia soddisfarsi, dia una scorsa a quel, che sù tale argomento si è scritto di sopra (*a*), o pure a ciò che diremo appresso (*b*), mentre ivi si vede, che fin da' primi tempi della Chiesa fu preso cura de' Beni Ecclesiastici, e dato regolamento per la loro amministrazione.

II. E non curando sapere ciò, ch'ei voglia inferire con questo affasciumamento di cose diverse, ripigliamo quel, che il medesimo soggiugne, dicendo. *Era della potestà de' Principi il proibire le opere servili nel dì di Domenica*: in rincontro di tutto ciò diciamo, che da noi non si negano queste leggi, ch'egli allega: voler dire però, che le Leggi di Lione, e di Antemio fussero precedenti alla determinazione, fatta da' Santi Apostoli, e confermata dalla Chiesa, che si surrogasse il dì di Domenica in luogo del Sabbato in memoria della Resurrezione di Cristo Signor Nostro, questo non può ammettersi; e le leggi del Secolo seguirono, in quanto fussero di braccio, e di ajuto all'autorità della Chiesa, non già che fusse privativo dritto de' Principi il proibire le opere servili in detto dì, e che proibendosi dalla Chiesa, voglia inferirsi, comecche lo facesse per usurpazione.

III. E' indubitato, che per precetto Divino fu ordinato santificarsi festivo il giorno di Sabbato di qualunque settimana, e proibito esercitarsi in detto gior-

(a) *Lib.* 1. *cap.* 8. §. 2. (b) *Hoc eod. lib.* 3. *cap.* 10. §. 2. & 3.

giorno opere servili, come abbiamo nel Levitico (*a*): *Omne opus servile non facietis in eo .... quia dies propitiationis est ... nihil ergo operis facietis in eo ... Sabathum requietionis est ... a vespera usque ad vesperam celebrabitis Sabatha vestra*: e prima nell'Esodo (*b*), ove parlando il Signore a Mosè, gl'ordina: *videte, ut Sabathum meum custodiatis .... custodite Sabathum meum, sanctum est enim vobis, qui polluerit illud, morte morietur: qui fecerit in eo opus, peribit anima illius de medio Populi sui. Sex diebus facietis opus: in die septimo Sabathum est, requies sancta Domino, omnis, qui fecerit opus in hac die, morietur.*

IV. Così parimente è certo, che il dì di Domenica venisse poi surrogato in luogo del Sabbato, in memoria della Risurrezione di Cristo Signor Nostro, come tra gl'altri scrive S. Agostino (*c*): *Dies tamen Dominicus non Judæis, sed Christianis resurrectione Domini declaratus est, & ex illo habere capit festivitatem suam*: e che per conseguenza, siccome in que' tempi del Vecchio Tastamento l'osservanza del dì festivo di Sabbato portava l'obbligo della cessazione *ab omni opere servili*: così anche deve dirsi rispetto all'osservanza del dì festivo di Domenica; però non così stretta in questi tempi, *sicut fuit observatio Sabathi in veteri lege, quæ erat figuralis* (*d*).

V. In fatti sin dal tempo de' Santi Apostoli questo giorno di Domenica fu dichiarato festivo coll'obbligo della vacanza dalle opere pubbliche, e private, secondo l'idea, che portava la festa, distinguendosi dalle feste Giudaiche; per cui que' primi Cristiani si consolavano in celebrare le divine lodi in que' loro santi ragunamenti, in pascere l'Anima loro col pascolo della divina parola, e col cibo dell'Eucaristia: e con ciò, cessando dalle opere servili, dar anche riposo al di loro corpo.

VI. Così appunto lo spiega S. Giustino, che visse nel secondo Secolo, e poteva averlo sentito anche da' Padri, o uomini Apostolici del primo Secolo: *Ac solis, ut dicitur*, cioè il giorno di Domenica, che in que' tempi giorno del sole si appellava, *die omnium sive urbes, sive agros incolentium in eundem locum fit conventus, & commentaria Apostolorum, aut scripta Prophetarum leguntur, quoad licet per tempus. Deinde, ubi lector desiit, is, qui præest admonitionem verbis, & adhortationem ad res tam præclaras imitandas suscipit. Postea omnes simul consurgimus, & preces emittimus: atque, ut jam diximus, ubi desiimus precari, panis affertur, & vinum, & aqua: & qui præest, preces & gratiarum actiones totis viribus mittit, & populus acclamat, Amen; & eorum, in quibus gratiæ actæ sunt, distributio fit, & communicatio unicuique præsentium, & absentibus per Diaconos mittitur* (*e*).

VII. Lo stesso abbiamo dall'Autore delle Costituzioni Apostoliche, attribuite a S. Clemente, nelle quali si legge, qual fusse l'osservanza del dì festivo di Domenica (*f*) S. Gregorio Nazianzeno distingue i giorni festivi, che si celebravano da' Giudei *juxta literam*, da' Gentili *juxta corpus*, e da' Cristiani *secundum*

(a) *Levitic. cap. 23. v. 24. & seqq.* (b) *Exod. cap. 31. v. 12. & seqq.*
(c) *S. August. ep. 119. ad Januarii quæstionem cap. 13.* (d) *S. Thom. 2. 2. q. 122. art. 4. ad 4.* (e) *S. Justin. M. Apolog. 1.* (f) *Lib. 2. Constit. Apost. Clemen. cap. 59.*

dum spiritum (a): e tant'altri Padri di que' Secoli, che parlano di quest'osservanza, introdotta dagl'Apostoli, e continuata appresso, la quale ci fa vedere d'aver ricevuto dagli Apostoli il precetto di aversi per festivo il dì di Domenica.

VIII. Abbiamo anche il Concilio di Laodicea, il quale se fusse celebrato dopo il Niceno, o prima, l'esamina Cabassutio, ed ivi il Baronio, ed altri (b): il fatto è, che alcuni osservando festivo il dì di Sabbato, e non quello di Domenica, per frastornarli da questa superstizione giudaica, ordina: *Quod non oportet Christianos judaizare, & in Sabatho ociari, sed ipsos eo die operari: diem autem Dominicum præferentes ociari, si modo possint, ut Christianos: quod si inventi fuerint, ut judaizantes, sint anathema apud Christum.*

IX. Quindi, e da tant'altro di più, che potressimo dire, e tralasciamo per brevità, ognuno ben vede, che la Chiesa fu quella, che surrogando festarsi in luogo del Sabbato, il dì di Domenica, fin da' suoi primi tempi proibì l'opere servili in tal giorno, com'erano proibite a' Giudei dal Signor Iddio per mezzo di Mosè, siccome dicessimo, nel giorno di Sabbato. Covarruvias scrive con molta proprietà sù tale articolo (c) e Van-Espen (d): *Quemadmodum*, così dice, *igitur Ecclesia præceptum illud populo Judaico datum adoptavit, in quantum in illo naturale præceptum colendi Deum, certosque dies ejus cultui specialiter impendendos continetur; ita & ea, quæ pro observantia ejus præcepti vetita erant Judæis, Christianis quoque interdixit; in quantum Christianam, & religiosam sanctificationem Sabbathi impedire possent, mentemque ipsorum a Divino cultu abstrahere.* E la Chiesa fu, ed è quella, che hà regolato, e regola l'osservanza delle Feste, come insegna il Nostro S. P. BENEDETTO XIV. nella sua dottissima Opera *de Synodo Diœcesana* (e).

§. I V.

Del diritto dell'Asilo dovuto a' Templi Cristiani, riconosciuto in ogni tempo dalla Chiesa: e come appartenga a' Principi prenderne ingerenza.

Continua Giannone, e così dice: *Il dichiarar le Chiese per Asili* (1) *s'apparteneva agli stessi Imperadori, come se ne leggono molte Costituzioni nel Codice di Teodosio; ma ora questo diritto vien anche dichiarato da' Canoni.* Loc. cit. d. p. 230. eod. vers. *I regolamenti*, circa fin.

(1) V. P. Sarp. de jur. Asylor.

I. Non può sentirsi senza una gran maraviglia, che *il dichiarar le Chiese per Asili, s'apparteneva agli stessi Imperadori*: quando che questo diritto d'immunità, che porta seco l'Asilo, proviene dalla venerazione, che si deve a' Sagri Templi, l'onore de' quali si offende, *si ille, qui ad ea confugit, violenter extrahatur*: ed in tutti i tempi,

(a) *S. Greg. Nazianz. orat. 44. in princip. juxta interpret. Jacobi Billii.*
(b) *Cabassut. Notit. Concilior. cap. 36.* (c) *Covarruv. variar. Resolut. tom. 4. lib. 4. cap. 19. n. 5. & seqq.* (d) *Van Espen in jus Eccles. univ. part. 2. tit. 17. cap. 3. num. 3.* (e) *Bened. XIV. in Syn. Diœces. lib. 7. cap. 3. n. 2. & 3.*

pi, e tra tutte le Nazioni di qualunque credenza, che fussero, anche tra' Gentili, fu così impresso un tal rispetto nell'animo de' viventi, che da ognuno fu sempre considerato, dovuto alli medesimi per debbito di Religione, e che non si potesse violare senza sagrilegio.

II. Tantoche mai fu bisogno, che si dichiarasse, o che loro si concedesse privilegio alcuno: e lo godettero per legge, fondata sull'antica tradizione de' Sacerdoti, e del Popolo Cristiano: e se i Principi intorno a ciò pubblicarono leggi, e costituzioni, con esse non concessero loro privilegio alcuno, ne dichiararono le Chiese per Asili, come con Fra Paolo Sarpi si figura Giannone; ma solo lo fecero per munire, e fortificare quel diritto, che gl'è ben dovuto: ed i Canoni nemmeno fecero altro, che istruire i Popoli intorno al rispetto, che si deve alle Chiese, e nel tempo stesso ingiungere le pene contro di coloro, che se ne abusassero.

III. Che tutto ciò sia così, ben si dimostra da tanti insigni Scrittori, specialmente dal celebre Anastasio Germonio (*a*), e contro Fra Paolo Sarpi, sopra la di cui autorità Giannone fonda il suo sentimento, Monsignor Giuseppe Maria Perrimezzi, fu Vescovo di Oppido, poi Arcivescovo di Bostra, scrive opportunamente, e forma un Trattato col titolo: *Dell'Immunità de' Sagri Luoghi*: in cui esamina la materia, mette in chiaro i fraudolenti artifizj di Fra Paolo, e prova, che questo sagro Asilo riconosce la sua origine da' primi professori della legge di natura, così osservata tra gl'Ebrei, e tra tutte le altre Nazioni, anche Gentili; e che perciò sia ella di ragione naturale, e divina, e come tale riconosciuta anche ne' primi Secoli del Cristianesimo, non ostante, che i Principi fussero Gentili (*b*).

IV. In fatti presso i Giudei non può negarsi, che vi fusse l'Asilo, nel quale si ricoveravano i Rei, senza timore di venir molestati: e questo era il Tabernacolo, e l'Altare. Di Gioabbo, che aveva ammazzato Abner, ed Amasa, abbiamo: *fugit Joab in Tabernaculum Domini, & apprehendit cornu Altaris* (*c*): ma non lo godette, avendolo fatto estrarre Salomone, perche l'omicidio era stato appensato, e per legge, che si ha nell' Esodo, questo delitto veniva espressamente eccettuato: *Si quis per industriam occiderit proximum suum, & per insidias, ab Altari meo* (parla Iddio) *evelles eum, ut moriatur* (*d*). Che il Tempio presso i Giudei godesse il beneficio dell' Asilo, lo insegnano l'Ambulense (*e*), Giosuè (*f*), il Becano (*g*), il P. Menochio (*h*), Marques (*i*), Coqueo (*k*), ed altri.

V. Lo stesso diciamo, che fusse presso gli Ebrei, a' quali il Signore per di

(a) *Anastas. Germon. de Sacror. Immunit. lib. 3. cap. 16.* (b) *V. Giusep. Mar. Perrimez. Trattat. dell' Immunità de' Sagri Luoghi tra Cristiani lib. 1. cap. 1. e segg.* (c) *Lib. 3. Reg. cap. 2. vers. 28.* (d) *Exod. cap. 21. v. 14.* (e) *Ambulens. cap. 20.* (f) *Josue quaest. 3. ibi Serrarius, & Andreas Mausius.* (g) *Becan. in Analog. cap. 19. num. 3.* (h) *Menoch. de Republ. Hebraeor. lib. 5. cap. 6.* (i) *Marques in Gubernat. Christ. lib. 2. cap. 32.* (k) *Coqueus in Not. ad D. Augustin. de Civit. Dei cap. 14.*

di loro refuggio, ed Asilo assegnò per mezzo di Mosè alcune Città, e tutto ciò si espone nel libro de' Numeri (*a*), e nel Deuteronomio (*b*): e le sei Città de' Leviti, assegnate da Giosuè per Asilo dopo la morte di Mosè.

VI. Si leggono nella stessa Sagra Scrittura (*c*), e ben si spiega da Giuseppe Ebreo (*d*), da Filone Giudeo (*e*), da Isidoro Pelusiota (*f*), da S.Ambrogio (*g*), da Cristiano Andricomio (*h*), da Serrario, e Masio (*i*), da Lorino (*k*), da Beyerlinch (*l*), e da Novarino (*m*).

VII. Nè si contrasta, che questo medesimo si osservasse presso i Gentili, Vi fu tra gli altri in Atene il Tempio, chiamato della Misericordia, di cui Servio così scrive: *Postquam Hercules migravit de terris, Nepotes ejus timentes insidias eorum, quos Avus afflixerat, Athenis sibi primi Asilum, hoc est templum Misericordiæ collocarunt, unde nullus possit abduci* (*n*). Stazio Papino riferisce questa Storia, e descrive il Tempio (*o*), di cui trattano lo Spondano (*p*), Covarruvias (*q*), ed altri Scrittori.

VIII. Passò poi questo diritto dell'Asilo presso i Romani, e fu Romolo, il quale conoscendo l'Asilo anche giovevole per i suoi interessi, lo stabilì, come abbiamo da Ovidio (*r*).

Romulus, ut saxo locum circumdedit alto,
Quilibet huc dixit, confuge tutus eris.

Così Virgilio (*s*), Livio (*t*), Giovenale (*u*), ed altri.

IX. Appresso fu riconosciuto tale, anche negli altri Templi. Cicerone: *Hic Aræ sunt, hic foci, hic Dii Penates, hic Sacræ Religionis cæremoniæ continentur: hoc perfugium est ita sanctum omnibus, ut inde abripi neminem fas sit* (*x*), e come riferisce S.Tommaso, lo godette anche presso i Romani il Tempio della Pace (*y*). Anzi con più rigore le Statue de'Cesari (*z*), e molto ne parla Samuele Petito (*aa*). Moltissimo anche *de hoc jure Asyli apud Gentiles* Giovanni Cochier (*bb*).

X. Quindi ognuno ben vede, se così fu praticato presso tutte le Nazioni del Mondo di qualunque credenza loro fussero, non che presso i Romani, con quanta maggior ragione convenisse osservarsi presso di noi per la venerazione

ben

(a) *Numeror. liber. cap.35. vers.6.* (b) *Deuteronom. cap. 19. ver.1. & seq.*
(c) *Josue cap.20. vers.7. & 8.* (d) *Joseph Hebr. lib. 4. Antiquit. cap. 7.*
(e) *Philo Judæus de Specialib. legib.cap.6. & 7.* (f) *Isidor. Pelusiot.lib.3. ep.108.* (g) *S. Ambros. de Abel. & Cain.lib.2. cap.4.* (h) *Christian. Andricom. in Theatro Terræ Sanctæ.* (i) *Serrar. & Mas. in cap. 20. Josue.*
(k) *Lorin. in cap.4. Deuter. & cap. 35. Numer.* (l) *Beyerlinch in Theatr. vit.. hum. verb. Asylum. & verb.Refugium.* (m) *Novarin. lib. 7. Schedias cap. 17.* (n) *Servius ad lib.8. Æneid. Virgil.* (o) *Statius Papin. lib.21.Thebald.* (p) *Spondan. in Epit. Baron. an.52. num.3.* (q) *Covarruv.lib.2.variar. cap.20. num. 2.* (r) *Ovid. lib. 3. Fastor.* (s) *Virgil. lib. 8. Æneid.* (t) *Livius lib.1.* (u) *Juvenal.satir.8.* (x) *Cicer.in Orat. pro dom.sua.* (y) *S. Th. lib.2. de Regim. Princip. cap. 15.* (z) *L. Apud 17. ff. de Ædilit. Edicto.*
(aa) *Samuel Petit. ad leg. Atticas lib.1. tit.1.leg.2. ff. de Iis, qui sunt sui. & alibi.* (bb) *Jo. Kochier.in face Histor. Centur.1. cap.79.*

ben dovuta a' Sagri Templi, ne' quali si onora, e si adora il vero Dio: sopra di che così discorre Gonzalez (a): *Apud Gentiles ii, qui deposcebantur ad mortem ob scelus aliquod, si aram, si Dei simulachrum tenuissent, si denique Principis statuas, aquilas, signaque castrensia amplexi fuissent, se religione tutabantur, eosque inde abstrahere per vim, piaculum erat: nonne æquum fuit vero Numini nihilò minus venerationis impendi a Christianis, quàm a Gentilibus vanissimis illis, commentitiisque Diis tribueretur?*

XI. Canoni, è vero, che non ne abbiamo di que' primi Secoli, nè prima delle leggi de' Prencipi sopra questo diritto dell'Asilo: il comune sentimento però de' Padri, e dell'intero Cristianesimo era, che i Sagri Templi lo godessero: ed eccone la pruova. Tra gli altri; nell'anno 396., e prima, che si pubblicassero leggi, e Canoni su di ciò, rifuggiatosi nel Sagro Altare Cresconio, reo di gravi delitti, e fattisi arditi alcuni Soldati, mandati da Stilicone a persuasion di Eusebio Prefetto, di entrare nel Sagro Tempio per estrarnelo, S. Ambrogio per esser ciò avvenuto nella sua Chiesa di Milano, co' suoi Chierici lo circondarono per difenderlo; ma essendo molti Soldati, ed i loro Duci Arriani, non riuscì al Santo, e suoi Chierici averne l'intento: quindi rimasto addolorato il venerando Vescovo co' suoi Chierici, si prostrò innanzi all' Altare, piangendo questo sagrilego fatto: ma appena che tornarono i Soldati per avvisare coloro, da' quali erano stati spediti, d'aver già preso il Rifuggiato, si diede principio ad un spettacolo, col solito concorso di tutto il Popolo, per cui essendosi lasciate le fiere, queste si videro di lancio saltare ne' luoghi, dove sedeano i Violatori della Chiesa, e gli lasciarono lacerati: *Quod ubi vidit tunc Stilico Comes pœnitentia motus est, ita ut per multos dies satisfaceret Sacerdoti. Et illæsum quidem illum, qui ablatus fuerat, dimiserat; sed & quia gravissimorum criminum erat reus, & aliter emendari non poterat, ad exilium destinatur, non multo post indulgentia prosequente* (b).

XII. Nell'anno 398. Eutropio Eunuco favorito con eccesso dall' Imperador Arcadio, e sollevato, non solo al grado di primo tra gli Eunuchi, cosa mai praticata (c), ma anche alla dignità del Patriciato, e del Consolato, per vendicarsi di alcuni, persuase l'Imperador Arcadio far legge, con cui pubblicava, che nessuno si rifuggiasse in Chiesa, e che i Rifuggiati se ne potessero estrarre: come già fu fatta la detta legge li 27. Luglio nel Consolato di Onorio, e di Eutichiano detto anno 398., che si riporta, benche tronca, nel Codice Teodosiano (d), e si legge presso il Baronio (e). Dunque se Arcadio fè una tal legge ad insinuazione del Gentile Eutropio suo Eunuco, ben si vede, che i Sagri Templi godevano il beneficio dell' Asilo, perche altrimente non era necessaria.

XIII. Ma comecche le cose del Mondo non sono costanti, cadde l'empio Eunuco dalla grazia dell'Imperadore, e deposto da tutti gli onori, per isfuggir

(a) *Gonzal. in Decretal. lib.3. tit.49. cap. 6. num. 14.* (b) *Paulin. in Vit. S. Ambros. apud Baron. ad An. Christi 396. num.1.* (c) *V. Socrat. lib.6. cap.5. Sozomen. lib.8. cap.7.* (d) *L.3. de iis qui confugiunt ad Ecclesiam Cod. Teodos.* (e) *Baron. ad An. Christi 398. num.88.*

gir la morte, che gli soprastava, *cursu ad Christianorum Ecclesiam pergit* (a); e come scrive il Cardinal Baronio (b): *Aderat tunc temporis ibi Joannes Chrysostomus, qui miserrimum Altaris prensantem basim protexit: nec sivit inde a satellitibus abstrahi hominem, nisi apposito ab Imperatore jurejurando, non dandum fore ad necem Gainæ ipsum Eutropium. Acta sunt hæc paulo post Paschatis dies, cum Imperator milites, atque populus communibus votis, ac vocibus necem Eutropii conclamassent. Sed cum Imperator audisset ipsum ad Ecclesiam confugisse, religione represſus, veluti divinitatis quibusdam fulgoribus repercussus, continuit se, immo & furentes adhuc milites, habita oratione compescuit, ne in Ecclesiam ad necem hominis auderent irrumpere:* Tutta questa Storia della caduta di Eutropio si legge nell'orazione di S. Gio:Grisostomo in Eutropio, ch'è una delle più celebri di questo gran Santo.

XIV. Godè l'empio Eutropio il beneficio del Sagro Asilo, non ostante, che a sua insinuazione l'Imperador Arcadio avesse fatta la detta legge: imperciocche, come scrive Sozomeno, fu quella tosto rivocata: *Sed Eutropius quidem impii conatus sui meritas pœnas persolvit, & lex, quæ promulgata fuerat*, ex monumentis publicis penitus sublata est. *Ecclesia verò magnopere florebat, cum Deus injurias ei illatas celeriter ultus fuisset, & in cultu divini Numinis amplius proficiebat. Et populus Constantinopolitanus matutinis, ac nocturnis hymnis exinde promptius uti cæpit* (c).

XV. Molti altri monumenti potressimo addurre per maggiormente far vedere, che non ostante, non vi fussero Canoni, nè leggi, questo fusse il sentimento de' Padri, del Popolo, de' Prencipi, ed anche de' medesimi Gentili, cioè, che a' Sagri Templi si dovesse il beneficio dell'Asilo, come per culto dovuto al Signor Iddio, che in essi particolarmente veneriamo: e tralasciamo farne più parola, per non stenderci maggiormente: se bene non ci gravaremo quì trascrivere ciò, che ne dice il Tommasino, il quale parlando della legge fatta da Onorio Imperadore, che fu la prima su tal proposito, così scrive: *Memorandum verò illud potissimum est in utroque Codice, Titulo de his, qui ad Ecclesiam confugiunt Cod. Theod. de Episc. & Cler. l. 34. non aliam ibi antiquorum de asylis legem occurrere, quàm Theodosii M., eamque arctando potiùs, quàm dilatando asylorum privilegio servire, quo excluduntur fisci debitores. Indubium tamen est, jam ante diu ea immunitate gavisas fuisse Ecclesias, & quidem probabiliter a temporibus Constantini. Plura non decreta, sed exempla proferuntur a Zosimo, & Ammiano Marcellino. Forsan ergo id juris nascebatur, quasi duce natura ipsa, & ratione magistra, ut eodem, quo Templum Salomonis, & quo Templa ipsa Paganorum, Ecclesiæ Christi privilegio fruerentur. Confirmatus est Imperatorum legibus tam æquus, & tam vetustus usus* (d).

XVI. Ma poiche l'abuso del Sagro Asilo a poco a poco si andava introducendo, ò per la tiepidezza de' Governanti, ò per la moltitudine delle Chie-

(a) *Zosim. lib. 5.* (b) *Baron. ad An. Christi 399. num. 8.*
(c) *Sozom. lib.8.cap.7. ex interpret. Valesii, & Cabassut. not. Eccles.Comment. Can.v. Concil. Arausic.* (d) *Thomasin.de Veter.& nov. Eccles.Discipl. tom.2. lib.3. cap.95. num.9.*

se, ò per altra simile causa, principiarono anche le leggi Canoniche, e Civili, acciò si dasse riparo al medesimo, non già, che si concedesse in virtù de' Canoni, e delle leggi privilegio alcuno, per cui si contano molte leggi Civili, fatte da tempo in tempo, e si leggono sì nell' uno, che nell' altro Codice sotto il titolo *de His, qui ad Ecclesiam confugiunt*, ed altrove: così pure molti Canoni abbiamo sopra lo stesso punto, anche prima di quel, che si figura Giannone, il quale dice, che *ora questo diritto viene dichiarato da' Canoni*.

XVII. E prima anche di quel, che asserisce Fra Paolo Sarpi, il quale scrive: *Totis quingentis annis post Christum Jesum natum nullus est Ecclesiasticus Canon, qui de hac Immunitate decernat* (a): essendo incontrastabili due Canoni del Concilio I. di Oranges, celebrato l'anno 441.: L'uno, ch'è il quinto: *Eos, qui ad Ecclesiam confugerint, tradi non opotere, sed loci reverentia, & intercessione defendi*: l' altro, ch'è il sesto: *Si quis autem mancipia Clericorum pro suis mancipiis ad Ecclesiam confugientibus crediderit occupanda, per omnes Ecclesias districtissima damnatione feriatur* (b): e col quinto suddetto si vede, sia fondata quest' Immunità *propter loci reverentiam*.

XVIII. Moltissimi altri Canoni si ebbero appresso, e Costituzioni Apostoliche, pubblicate da tempo in tempo, secondo il bisogno, e circostanze, e si possono osservare presso i Scrittori, che diffusamente trattano questa materia, e specialmente presso Monsignor Perrimezzi, il quale fa una raccolta, e risponde alle imposture di Fra Paolo Sarpi (c): e lo stesso anche parla de' giudizj di quest' Immunità, riserbati al Foro Ecclesiastico ad esclusione de' Laici (d).

§. V.

Del diritto della Chiesa di stabilir Canoni sopra l' usure, e divorzj, e sopra altre materie, spettanti al costume cristiano: ove delle Leggi de' Prencipi sù tale proposito.

Continua Giannone la stessa idea, e così scrive: *Ne furon eziandio stabiliti molti sù l' usure, e divorzj, e sopra altre materie, la cui providenza, e regolamento s' apparteneva, ed era della potestà, ed Imperio de' Prencipi*

I. Ora lo Storico s' industria dare alla radice del Magistero del Sacerdozio intorno alla dottrina, che riguarda la morale cristiana, non ostante, che per confessione di tutti i Cattolici, Cristo Signor Nostro lo lasciasse

(a) *Paul. Sarp. de Jur. Asylor. cap. 1.* (b) *Concil. Arausican. 1. can. 5. & 6. apud Labb. tom. 4. col. 702. Relat. dist. 87. Can. Eos, qui. & Can. Si quis.* (c) *Perrimez. loc. cit. lib. 1. cap. 6. per tot.* (d) *Perrimez. loc. cit. lib. 3. cap. 2. per tot.*

cipi. Quindi si vede il lor numero crescere in immenso; onde surfero altri Codici, e nuove compilazioni. Loc. cit. d. p. 230. eod. vers. *I regolamenti.* in fin.

se a' Ministri della Chiesa, non solo intorno alla fede, ma anche rispetto a' costumi; per cui la Chiesa fin dal suo nascere diede sù di ciò i suoi regolamenti, e formò i suoi Canoni: tanto però non neghiamo, che anche i Prencipi facessero le loro leggi per la correzione de' costumi de' malvaggi, punendoli con pene corporali, e la Chiesa con pene medicinali, cioè con penitenze afflittive di corpo, ed altre salutevoli, secondo la diversità de' tempi: Cosicche, non può dirsi, che la Chiesa usurpasse la potestà de' Prencipi in istabilire leggi, e Canoni, e prescriver pene nel suo rango contro i Trasgressori: ne che i Prencipi usurpassero la potestà della Chiesa nello stabilir leggi, e pene temporali contro i medesimi: ma che queste due potestà tra di loro cospirassero al medesimo fine.

II. Sopra di che potressimo fare molte allegazioni, e tralasciamo farlo per non scrivere inutilmente: essendo che una tal massima tra Cattolici è incontrastabile: solo ci restringeremo in dire qualche cosa in proposito delle usure, e de' divorzj, quali egli cenna particolarmente, asserendo, che *furon stabiliti molt' altri Canoni sù l' usure, e divorzj*, col supposto, che *la di loro provvidenza, e regolamento s' apparteneva, ed era della potestà, ed Imperio de' Prencipi*.

III. Quanto all' usure, queste sono proibite, e punite, non già con Canoni recenti della Chiesa, e come usurpativi dell' autorità del Secolo, ma con Canoni prescritti fin da' suoi principj, fondati nel diritto di natura, e divino, tanto del Vecchio Testamento, come abbiamo nell' Esodo (*a*), e nel Levitico (*b*): più chiaramente nel Deuteronomio (*c*), in Ezechiele (*d*), e ne' Salmi (*e*): quanto del Nuovo Testamento, ove tra le altre, queste sono le parole di Cristo Signor Nostro *mutuum date, nihil inde sperantes* (*f*).

IV. Che si abbiano Canoni proibitivi delle usure fin da' primi tempi della Chiesa, chiaro è il Canone quarantaquattro di que', che appellano degl' Apostoli, ove, secondo la versione di Dionigio il Piccolo, si legge: *Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus usuras a debitoribus exigens: aut desinat, aut certè damnetur.*

V. Nel Canone xx. del Concilio di Elvira, celebrato l' anno 305.: *Si quis Clericorum detectus fuerit usuras accipere, placuit eum degradari, & abstineri. Si quis etiam Laicus accepisse probatur usuras, & promiserit, correctus jam, se cessaturum, nec ulterius exacturum, placuit ei veniam tribui. Si verò in ea iniquitate duraverit, ab Ecclesia esse projiciendum* (*g*).

VI. Questa stessa proibizione fu rinovata nel Concilio I. di Arles, celebrato l' anno 314. come uniforme alla legge divina: *De Ministris, qui fænerant, placuit eos juxta formam divinitus datam, a communione abstineri* (*h*).

Tt 2 VII. Il

(a) *Exod. 22. v. 25.* (b) *Levitic. 25. v. 36.* (c) *Deuter. 15. v. 6. & seqq.* (d) *Ezechiel. 18. v. 8. & 13.* (e) *Psal. 14. v. 5.* (f) *Lucæ. cap. 6. vers. 35.* (g) *Concil. Eliberit. Can. 20. apud Labb. tom. 1. Concilior. col. 994.* (h) *Concil. Arelat. 1. Can. 12. apud Labb. loc. cit. col. 1452.*

VII. Il sagrosanto Concilio Ecumenico Niceno I. celebrato l'anno 325. proibì tutte le usure, ed ogn'altra sorta di guadagno, che colla prestanza si esigge sopra la sorte: *Quoniam multi sub regula constituti, avaritiam, & turpia lucra sectantur, oblitique divinæ Scripturæ, dicentis*: qui pecuniam suam non dedit ad usuram, *mutuum dantes, centesimas exigunt: justè censuit sancta, & magna Synodus, ut si quis inventus fuerit post hanc definitionem usuras accipiens, aut ex adinventione aliqua, vel quolibet modo negocium transigens, aut bemiolia, idest sescupla exigens, vel aliquid tale prorsus excogitans turpis lucri gratia, dejiciatur a Clero, & alienus existat a regula* (*a*).

VIII. Tralasciamo far menzione di altri Canoni, bastando i già riferiti, per far vedere, che questi non siano recenti: ed in ogni caso venendo il bisogno, basta dare una scorsa ad una ben dotta, ed erudita Lettera Circolare, pubblicata il dì 1. Novembre 1745. dalla vigilanza, e zelo del nostro Santo Padre BENEDETTO XIV., diretta a' Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, ed Ordinarj d'Italia, che comincia: *Vix pervenit*: per dar freno ad una certa erronea opinione, disseminata in alcune parti d'Italia, e contraria alla sana dottrina (*b*).

IX. Molto più può ognuno soddisfarsi con scorrere ciò, che se ne dice nel celebre Trattato *de Synodo Diœcesana*, composto dal medesimo Nostro Santo Padre, ove nel libro settimo, capitolo quarantasette, e seguenti parla delle usure, e prova siano illecite per ogni diritto, naturale, divino, ed Ecclesiastico, e che questa sia dottrina Cattolica, insegnata da'Concilj, da'Padri, e da' Teologi: si maraviglia di alcuni, i quali vogliono, che detti Canoni parlino delle usure degli Ecclesiastici, e ne allega altri, che parlano anche de' Laici: riprova il sentimento de' Greci Scismatici, abbracciato da Calvino, volendo, che fosse lecito *aliquod moderatum lucrum, non quidem a paupere, sed a divite præcise ratione mutui exigere*; come altri simili perniciosi sentimenti di alcuni moderni, amanti di novità, intorno a certe usure provenienti da alcuni contratti particolari: così pure condanna l'opinione di altri, che asseriscono, fusse lecito a' Giudei, che vivono tra'Cristiani, esiggere le usure.

X. In ordine a ciò, ch'ei vuole in proposito de' Canoni, che riguardano il divorzio, diciamo sia vero, che molti Canoni abbiamo sù tale proposito, antichi, e de' primi Secoli, come del Concilio di Elvira celebrato l'anno 305. (*c*), Lettere de' Papi, come d'Innocenzo I. ad Esuperio Vescovo di Tolosa (*d*). Padri, tra questi S. Girolamo (*e*), ed altri; ammettiamo però, che vi siano anche leggi Civili: e ciò in quanto il matrimonio si considera come contratto civile, perche, come Sagramento, i regolamenti non possono darsi, che dal Sacerdozio: del che avendo di sopra parlato a sufficienza, ci rimettiamo

(a) *Conc. Nican. 1. Can. 17. apud Labb. tom. 2. Concilior. col.47. & Cabassut. not. Eccl. in Com. d.Can. Nican.* (b) *Bullar. Sanctissimi D.N.BENEDICTI XIV. tom.1. n. 143. p. 578.* (c) *Conc. Eliberit. Can. 9. ap. Labbè tom. 1. Concilior. col. 993.* (d) *Innoc. I. ep. ad Exuper. Episc. Tolos. cap. 6. apud Binium tom. 1. p. 756. col. 2.* (e) *S. Hieronym. ep. ad Oceanum 30. cap. 2.*

mo a quanto ivi si è detto (*a*). Ed in ogni caso può ricorrersi a' Canonisti, e Teologi, e specialmente al Cardinal Bellarmino, il quale discute questa materia intorno al discioglimento del matrimonio quoad vinculum: e quando possa permettersi il divorzio contro alcune opinioni de' moderni Eretici (*b*): e molto anche parla il Nostro Santo Padre BENEDETTO XIV. rispetto al divorzio nel luogo di sopra citato, capitolo trent' otto.

CAP. VIII.

Della Collezione de' Canoni da Valentiniano III. fino a Giustino II.

§. I.

Della Collezione de' Canoni, fatta da Dionisio, il Piccolo.

Nel precedente libro s' è veduto, che fin a' tempi di Valentiniano III. così la Chiesa Occidentale, come l' Orientale non conobbero altri regolamenti, che quelli, che furono raunati nel Codice de' Canoni della Chiesa universale, *compilato per Stefano Vescovo d' Efeso. Ma da poi nel prim' anno dell' Imperio di Giustiniano, nel 527. uscì fuori* la Collezione di Dionigi il Piccolo. *Questi fu un Monaco Scita abitante in Roma, e fu il primo, che introdusse l' uso di numerar gl' anni dalla Nascita di Cristo S. N. come noi facciamo ancora* (1); *poiche prima si computavano, o nella maniera dell' antica Roma per li Consoli, o per li primi stabilimenti de' Prencipi Greci, successori d' Alessandro; ovvero per li tempi de' Martiri, che soffe-*

I. Suppone quì Giannone, che *fin' a' tempi di Valentiniano III. così la Chiesa Occidentale, come l' Orientale, non conobbero altri regolamenti, che quelli, che furono raunati nel Codice de' Canoni della Chiesa universale, compilato per Stefano Vescovo di Efeso:* ma comecche altrove noi abbiamo fatto vedere il contrario, cioè, che vi fussero stati altri regolamenti; ci rimettiamo perciò, senza replicarlo inutilmente, a quanto ivi dicessimo (*c*).

II. Se poi una tal collezione fatta da Stefano Vescovo di Efeso meriti il titolo di *Codice de' Canoni della Chiesa universale*, come da lui si nota; non essendo questa controversia punto spettante al nostro Istituto, ne lasciamo il giudizio a' Critici Cattolici, e spe-

(a) *Hoc eod. lib. 3. cap. 7. §. 1. & seqq.* (b) *Bellarm. de Sacram. Matrim. lib. 1. controv. 4. cap. 12. & seqq.* (c) *Lib. 2. cap. 3. §. 6. 7. & 8.*

ferirono il Martirio sotto Diocleziano: ed in Ispagna per l'Era d'Augusto Imperatore, che precede 38. anni alla nascita di Cristo. Egli fu amicissimo di Cassiodoro, dal quale fu ricercato, che istruisse nelle discipline, e particolarmente nella Filosofia i suoi Monaci nel Monastero Vivariese (2): *lesse quivi insieme con Cassiodoro la Dialettica, e più anni dimorò suo compagno in quel Magisterio. Gli encomj, che da Cassiodoro gli vengono dati, si leggono ancora nelle sue opere* (3). *Egli arricchì la Chiesa Latina di molte traduzioni fedeli dell'Opere de' Greci; ed a richiesta di Stefano Vescovo di Salona* (4) *in Dalmazia tradusse in latino la raccolta de' Canoni Greci più fedelmente, che non era la traduzione antica latina, della quale si servivano gl' Occidentali: a questa aggiunse tutto ciò, che v'era nel Codice Greco, cioè i 50. Canoni Apostolici, i Canoni del Concilio di Calcedonia, di Sardica, di Cartagine, e di altri Concilj d'Affrica*. Lib. 3. cap. ult. num. 5. p. 230. vers. *Nel precedente*.

(1) Doviat. Hist. du Droit. Can. par. 1. cap. 17.
(2) P. Garet. in Vita Cas. par. 2. §. 10. & 21.
(3) Cass. lib. Divin. lec. cap. 22.
(4) Cass. loc. cit. Doviat. Hist. du Droit. Can. par. 1. cap. 17.

specialmente a quel, che ne scrive il dotto P. Constant, Monaco dell' Ordine di S. Benedetto, il quale riprova questo titolo *di Codice de' Canoni della Chiesa universale*, che si dà alla detta Collezione (a).

III. Giannone in parlare della collezione de' Canoni fatta da Dionisio il Piccolo, gli fà molta lode: e noi vi conveniamo per quanto ne parla a suo vantaggio Cassiodoro, testimonio di vista presso il Cardinal Baronio (b).

IV. Vuole, che Dionisio *fusse il primo, che introdusse l'uso di numerar gl' anni della Nascita di Cristo Signor Nostro, come noi facciamo ancora*. Molti Scrittori lo dicono, tra gl'altri il Pagi così lo asserisce (c).

V. Conveniamo in quel, ch'Egli scrive intorno alle traduzioni fatte da Dionisio il Piccolo dal Greco in Latino a prieghi di Stefano Vescovo di Salona: e di tali Opere, quì ci piace trascrivere le parole, che si leggono nella sua lettera, diretta al medesimo Vescovo, e sono: *In principio itaque Canones, qui dicuntur Apostolorum, de Græco transtulimus: quibus quia plurimi consensum non præbuere facilem, hoc ipsum ignorare vestram noluimus sanctitatem; quamvis postea quædam constituta Pontificum ex ipsis Canonibus assumpta esse videantur. Deinde regulas Nicænæ Synodi, & deinceps omnium Conciliorum, sive quæ antea, seu quæ postmodum facta sunt usque ad Synodum centum quinquaginta Pontificum, qui apud Constantinopolim convenerunt, sub ordine numerorum, idest a primo capitulo usque ad centesimum sexagesimum quintum, sicut habentur in Græ-*

(a) *V. P. Constant. in præfat. ad Epist. Rom. Pontif. par. 2. §. 1. n. 52. usq. ad 59. inclus.* (b) *Cassiod. de Div. lect. cap. 23. apud Baron. ad An. 527. n. 73. & seqq.* (c) *Bed. de temp. Ord. cap. 45. Pagius ad Annum Christi 527. n. 8.*

Græca auctoritate, digessimus. Tum sancti Chalcedonensis Concilii decreta subdentes, in his Græcorum Canonum finem esse declaramus.

VI. *Ne quid præterea notitiæ vestræ credamur velle subtrahere, statuta quoque Sardicensis Concilii, atque Africani, quæ latinè sunt edita, suis a nobis numeris cernuntur esse distincta. Universarum verò definitionum titulos post hanc præfationem strictius ordinantes, ea, quæ in singulis passim sunt promulgata Conciliis, sub uno aspectu locavimus; ut ad inquisitionem cujusque rei compendium aliquod attulisse videamur* (a).

VII. Per l'intento, per cui scriviamo, crediam sufficiente quanto sù tale proposito sin quì si è detto: che perciò, se i Canoni Apostolici, che Giannone vuole fussero cinquanta, e de' quali noi altrove parlassimo (b) si contenessero nel Codice Greco, tradotto da Dionigio: così pure se vi si contenessero i Canoni del Concilio di Calcedonia, o che sì l'uni, che l'altri Dionisio li trasportasse da altri fonti, e poi li aggiungesse al Codice, e quanti fussero i Canoni del Codice Greco, cioè del Niceno, dell' Anciranо, del Neocesariense, del Gangrense, dell' Antiocheno, del Laodiceno, e del Costantinopolitano, per attestato del medesimo Dionisio si vede, che in quel Codice antico, non si comprendessero i Canoni del Concilio Sardicense, di Cartagine, e degl' altri Affricani, ma che questi, ch' erano latini furono uniti a' Canoni trasportati dal Greco (c): quando poi, ed in che anno ciò avvenisse, il Pagi lo vuole nell' anno 532. della nostra Redenzione (d).

§. II.

Continua lo stesso argomento intorno alla Collezione de' Canoni, fatta da Dionisio il Piccolo.

Aggiunse parimente l' Epistole Decretali di Siricio Papa, che morì l' anno 398. (argomento, che l'Epistole, che si rapportano prima di Siricio sieno apocrife). Si chiamavano lettere Decretali quelle, che i Pontefici scrivevano sopra le consultazioni de' Vescovi per decidere i punti di disciplina, e le quali si mettevano frà Canoni. Così i Greci mettevano frà i Canoni le tre lettere di S. Basilio ad Ansilochio, ed alcune altre de' più famosi Ve-

I. Molto artificio quì si vede usare da Giannone: asserendo in primo luogo: *Aggiunse parimente*, Dionisio, *l' Epistole Decretali di Siricio Papa*: e noi lo diciamo: e di vantaggio, perche alla sua raccolta, non solo aggiunse le Decretali di Siricio, che furono quindi, ma anche altri Decreti di altri Romani Pontefici Successori di Siricio, cioè cinquantasette di S. Innocenzo I., quattro di Zosimo, quattro di Bonifacio, ven-

(a) *Apud Baron. ad d. an. 527. n. 74. & seqq.* (b) *Lib. 2. cap. 3. §. 3.*
(c) *V. d. ep. 70. Dionys. ad Episcop. Salonitanum apud Bar. loc. cit.*
(d) *Pagius ad annum 527. n. IX.*

Vescovi delle Sedi maggiori (1). *A queste poi dopo la morte di Dionigi, furon aggiunti i Decreti di Gregorio II. compresi in* 17. *Capitoli, come fu osservato da Pietro de Marca Arcivescovo di Parigi* (2). *Quel, che reca maraviglia si è, che benche il Codice Greco, di cui si servì Dionigi, finisse nel Concilio Costantinopolitano I., al quale eransi poi aggiunti discontinuatamente i Canoni del Concilio Calcedonense, come afferma il medesimo Dionigi nella prefazione a Stefano Vescovo di Salona; tuttavia avendovi dovuto aggiunger tanto del suo, come i Canoni Sardicensi, ed Affricani, non fà niuna menzione del Concilio Efesino, o de' suoi Canoni fatti nell' anno* 431., *quando questi Canoni si trovano nel Codice Greco, dato in luce da Justello nell' anno* 1610. *onde si rifiuta l' opinione di coloro, che stimano, che Giustiniano nella Novella* 131. *fatta nell' anno* 541. *avesse confermato, e data forza di legge al Codice de' Canoni compilato da Dionigi; poiche quivi Giustiniano conferma anche i Canoni fatti nel Concilio Efesino, ivi*: Sancimus vicem legum obtinere sanctas Ecclesiasticas regulas &c. in Ephesina prima, in qua Nestorius est damnatus &c. *Doviat* (3) *però dice, che Dionigi non ne fece menzione, perche quel Concilio non stabilì Canoni attenenti alla disciplina, ma solamente Canoni riguardanti l' esecuzione della condanna di Nestorio, e suoi aderenti*. Loc. cit. p. 231. vers. *Aggiunse*.

(1) Fleury in Inst. Jur. Can. in princip.
(2) P. de Marc. de Concord. lib. 3. cap. 3.
(3) V. Doviat. loc. cit. n. 2. & par. 1. cap. 7. n. 4.

ventidue di S. Celestino I., quarantanove di S. Leone M., ventotto di San Gelasio, ed otto di S. Anastasio II., che in tutto fanno il numero di cento ottantasette Decreti, come appresso.

II. Vuole inoltre, che avendo Dionisio aggiunte le Decretali di Siricio, questo, dic' egli, sia *argomento, che l' Epistole, che si rapportano prima di Siricio, siano apocrife*: e questa è un'illazione, che non conchiude, perche si dovrebbe inferire per anche, che nemmeno Dionisio vi avesse aggiunto i Decreti degl' altri Papi Successori di Siricio, ed abbiamo dimostrato il contrario: se poi l' Epistole, che si rapportano prima di Siricio siano apocrife, tutte, o in parte, e come, e quali, ci rimettiamo a quel, che altrove più di proposito ne dicessimo (*a*).

III. Scrive parimente: *Si chiamavano lettere Decretali quelle, che i Pontefici scrivevano sopra le consultazioni de' Vescovi per decidere i punti di disciplina, e le quali si mettevano tra' Canoni*: e và bene fin quà: merita riflessione poi ciò, che soggiugne in dire: *così i Greci mettevano tra i Canoni le tre lettere di S. Basilio ad Anfilochio, ed alcune altre de' più famosi Vescovi delle Sedi maggiori*: mentre con questo si cerca uguagliare l' autorità delle Decretali de' Romani Pontefici alle lettere di S. Basilio, o di altro Vescovo di qualche Chiesa particolare, scritte a' privati in materie riguardanti Canoni, o disciplina di Chiesa: quandocche le Decretali de' Papi avevano forza di sanzioni, cioè di leggi, che contenessero clausole confermatorie, imposta la pena a' trasgressori: *Leges sanctionum nomine appel-*

(a) *Lib. 2. cap. 3. §. 5.*

pellatæ sunt ab ea parte constitutionis, quæ clausulam confirmatoriam continet; addita in infractores interminatione pœnæ, in qua propriè sanctio consistit (*a*).

IV. Che l'Epistole de' Romani Pontefici fussero di un tal vigore, a differenza dell'Epistole di Basilio, o di altri Vescovi, e Padri particolari, ne abbiamo mille testimonianze, colle quali tutto ciò si conferma, e si possono rincontrare presso il Padre Coustant, che fa la collezione delle lettere de' Romani Pontefici, ed ivi S. Siricio Epistola 1. S. Innocenzo Epistola 6. Zosimo Epist. 6., e 9., ed altri.

V. E' vero, che a' Canoni Greci, Giovanni Scolastico in una sua Raccolta, che fè prima di esser assunto al Vescovado di Costantinopoli, falsamente attribuita a Teodoreto, Vescovo di Ciro, aggiunse le lettere di S. Basilio, o i Canoni, e le Regole di questo Santo: tal raccolta però non può provarsi, che mai fusse in uso (*b*).

VI. Lo Storico in prova del suo impegno si serve dell'autorità dell'Abate di Fleury, il quale asserisce parimente, che i Greci *his*, cioè alle Decretali de' Romani Pontefici, *æquiparabant Dionysii Alexandrini, Gregorii Thaumaturgi, & Basilii M. ad Amphilochium Epistolas* (*c*); ma che che sia di quel, che praticavano i Greci, e di qual credito sia l'Abate di Fleury in quel, che può riguardare il potere del Papa, e la sua giurisdizione (*d*), il fatto è, che le Decretali de' Romani Pontefici furono sempre, e sono considerate, come veri Canoni della Chiesa, decisivi delle controversie, e che la raccolta di Giovanni Scolastico mai fu in uso, come dicemmo.

VII. Soggiugne Giannone, che *a queste poi dopo la morte di Dionigi furono aggiunti i Decreti di Gregorio II., compresi in 17. Capitoli, come fu osservato da Pietro de Marca Arcivescovo di Parigi*: e noi anche lo diciamo; non può negarsi però, che oltre alle Decretali di Gregorio II. ve ne inserirono anche di altri, come furono quelle d'Ilario, di Simplicio, di Felice III., di Simmaco, e di Ormisda, tutti Romani Pontefici, che precederono a S. Gregorio II., come può vedersi nella Biblioteca Giustelliana (*e*): e Pietro de Marca nel luogo, che da lui si allega ciò non dice, ancorch'egli ne meno dica bene, che la raccolta di Dionigio cominciasse dalle Decretali di Siricio fino ad Ormisda, come altrove (*f*): mentre non terminò altrimente in Ormisda, ma in S. Anastasio II., come sopra dicemmo (*g*).

VIII. *Quel, che reca maraviglia si è, che benche il Codice Greco* (così scrive Giannone) *di cui si servì Dionigi, finisse nel Concilio Costantinopolitano I... non faccia niuna menzione del Concilio Efesino, o de' suoi Canoni, fatti nell'anno 431. quando questi Canoni si trovano nel Codice Greco, dati in luce da Justello nell'anno 1610.* Si maraviglia, adunque lo Storico, che Dionisio aggiungesse i

V u Cano-

(a) *V. Jo. Doviat. Prænot. Canon. p. 572.* (b) *Hoc eod. cap. 8. §. IV. n. VII.*
(c) *Fleury Instit. Jur. Eccles. part. 1. cap. 1. §. 5. in fin.* (d) *V. Biblioteque raisonèe des ovurages de savans tom. 10. part. 1. pag. 8., & tom. 23. part. 2. pag. 250. & 251.* (e) *V. Tom. 1. Bibliothec. Jur. Canon. Veter. p. 249.* (f) *V. Petr. de Marc. lib. 5. de Concord. cap. 3.* (g) *V. Anton. Charlas de libert. Eccles. Gallic. tom. 1. lib. 1. cap. 8. n. 5. in fin.*

Canoni di Calcedonia, che non erano nell'autentico Greco; alla sua raccolta, e non gl'Efesini, che furono prima di quelli di Calcedonia: e noi di ciò non ci maravigliamo, una volta che Dionigio niente ne dice: per altro non ci sembra improprio il motivo, che ne assegna Doviat, allegato dal medesimo Giannone, cioè, perche que' Canoni riguardavano l'esecuzione della condanna di Nestorio, e non appartenevano alla disciplina: e lasciamo al giudizio degl'altri se sia vero, che il Codice Greco, da cui tradusse Dionigio i Canoni, appunto sia quello, che fu pubblicato da Justello.

IX. Asserisce finalmente, fosse opinione *di alcuni, che stimano, che Giustiniano nella Novella* 131. *fatta nell'anno* 541. *avesse confermato, e dato forza di legge al Codice de' Canoni, compilato da Dionigi*: ma non si prova, ne può provarsi una tale opinione, perche in quel tempo questa raccolta non era nota: oltre di che quest'opinione non merita esser considerata per esser ben noto, che i Canoni della Chiesa non hanno bisogno di conferma de' Principi del Secolo per aver vigore di legge: e per altro quando anche fusse ciò vero, non deve aversi in altra stima una tale legge, che come si è detto di tante altre leggi del medesimo sotto il tit. de Summa Trinitate, & Fide Cath., e simili, fatte in ajuto dalle leggi Ecclesiastiche (a).

§. III.

Dell'autorità, che avesse nella Chiesa il Codice della raccolta de' Canoni, fatta da Dionigio il Piccolo.

Q*uesta collezione di Dionigi, in Occidente, ed in queste nostre Provincie ebbe tutta l'autorità, e tutto il vigore* (1); *e da Niccolò I. R. P.* (2) *vien chiamata per eccellenza* Codex Canonum, *e dal diritto Canonico* Corpus Canonum (3). *E ne' tempi seguenti ebbe tanta forza, che nell'anno* 787. *data in dono da Adriano I. a Carlo M.* (4) *questo Principe comandò a' Vescovi di Francia, che invigilassero all'osservanza de' Canoni in quella racchiusi; e comprese que' decreti nel suo* Capitolare *d'Aix la Chapelle, che fece comporre nell'anno* 789. *secondo*

I. Anche prima, che Dionigio facesse questa collezione, i Canoni in Occidente, ed in queste nostre Provincie, in essa raccolti, avevano la di loro autorità: e Dionigio si prese questo travaglio, non perche, come nota il Cardinal Baronio: *Latina Ecclesia hactenus caruisset eisdem Canonibus latinitate donatis; sed quod sive vitio Interpretis, sive Librariorum incuria iidem reperirentur valde mendosi: qua re permotus in opus incubuit, ut ipse testatur in Epistola ad Stephanum Salonitanum Episcopum* (b).

II. Tantoche i sudetti Canoni ebbe-

(a) *Lib.* 1. *cap.* 5. §. 2. *lib.* 2. *cap.* 3. §. 1. *& hoc eod. cap.* 8. §. *V.*
(b) *Baron. ad An.* 527. *n.* 72.

do che narra Justello (5). Loc. cit. d.* p. 231. verf. *Questa*.

(1) Caff. lib. div. lect. cap. 22.
(2) Can. 1. dist. 19.
(3) In Inscript. cap. 3. de Præbend.
(4) Sirmond. tom. 2. Conc. Gall. ad A. 787.
(5) V. Justell. in Præf. ad Cod. Eccl. Univ.

ebbero la loro autorità, non perche riportati nel Codice Dionisiano, ma in quanto, che prima erano stati ricevuti dalla Chiesa; e quei, che non erano stati ricevuti, ancorche si ritrovassero tra i Raccolti da Dionigio, non erano di alcuna autorità: *S. Gregorius Magnus*, così scrive Charlas, *plusquam sexaginta annis post editam illam collectionem scripsit, Canones Concilii Costantinopolitani ab Ecclesia Romana non fuisse receptos, quos tamen collegerat, & latinos fecerat Dionysius*; Romana Ecclesia, *inquit Sanctus ille Pontifex lib. 6. q. 31., eosdem Canones, vel gesta Synodi illius hactenus non habet, non accepit* (a).

III. *Se da Niccolò I. Romano Pontefice*, come asserisce Giannone, questa collezione *vien chiamata per eccellenza Codex Canonum*, sia appunto quella, che fu fatta da Dionigio, non si prova, ne che questo fusse lo stesso Codice, che fu donato da Adriano I. a Carlo M.: e comecche questa controversia storica non è di quelle, che riguardano il nostro Istituto; quindi ci rimettiamo a quel, che ne dicono altri; e per erudizione, bisognando, può ricorrersi a ciò, che ne scrivono Giacomo Sirmondo (*b*) è il P. Coustant (*c*) ancorche tra di loro in questo non convengono.

IV. La verità però fu, ed è, che questa collezione Dionisiana ebbe la sua autorità, tutta intera, o parte, che fusse da lui composta, e specialmente da Adriano I., e da questo donata a Carlo M., e se poi per eccellenza fu appellata *Codex Canonum*, ciò avvenne, non perche fusse di Dionigio, o di altro Collettore, ma perche fu dato, e proposto per autorità della Chiesa, per cui fu posto in uso in Francia, come si vede da' Capitolari di quel Regno, e questi Capitoli furono chiamati sentenze; e lo dimostra Giacomo Sirmondo (*d*): come pure si riconosce da quel, che ne scrive Icmaro (*e*).

V. La maggior parte di questi Capitoli contiene la forma, e l'ordine de' giudizj Ecclesiastici, tanto nelle cause criminali, che nelle civili: l'esenzione de' Chierici dal giudizio de Laici: e le appellazioni alla Sede Apostolica. Questi non solo furono in uso in Francia, ma anche inseriti nella Raccolta fatta da' Canonisti de' tempi più bassi, come furono Burcardo, Ivone, Anselmo, e Graziano: e questo crediamo sufficiente per quel, che riguarda il nostro intento, come dicemmo, ch'è di non trascendere in quel, che non grava sostanzialmente i punti più principali della pulizia della Chiesa, perche quanto al di più, che può concernere controversie storiche, e punti d'erudizione, non mancano Scrittori, e Critici per potersi soddisfare.

Vu 2 §.IV.

(a) *Anton. Charlas de libert. Eccles. Gallic. tom. 1. lib. 1. cap. 8. n. 2.*
(b) *Sirmond. in notis ad Epitomen Canon. ab Adriano I. Carolo M. oblat. apud Labb. tom. 8. Concilior. col. 885. lit. A. edit. Venet.* (c) *Coustant. in præfat. ad Epist. RR. Pont. part. 2. §. 7. n. 123.* (d) *Sirmond. loc. cit. apud Labb. tom. 8. Concilior. col. 584. D.* (e) *Hincmar. Remens. Opusc. 55. cap. 42.*

§. IV.

Della Collezione de' Canoni fatta da altri tra questi tempi sino all' Imperio di Giustino II., Successore di Giustiniano Imperadore.

Intorno al medesimo tempo nell' anno 547. Fulgentio Ferrando Diacono di Cartagine fece un altra raccolta di Canoni (1) *; ma con diverso ordine, più tosto citandogli, che rapportandogli, e sotto ciascun capo raccolse i Canoni di diversi Concilj, della quale fà menzione Graziano nel suo Decreto* (2). Loc. cit. p.232. vers. *Intorno*.

(1) Doviat. Hist. du Droit. Can. par. 1. chap.22.
(2) Gratian. Can. Sacrorum 34. dist.63.

I. Intorno a quanto quì và scrivendo Giannone, nemmeno stimiamo stenderci di proposito, poco importando al nostro intento una tale minore, o maggiore esattezza coll' avvertenza però, che Ferrando non può dirsi, che facesse una raccolta de' Canoni, ma piuttosto un Compendio, e così appunto l'appella la Glossa: *sed sicut in abreviatione Canonum Fulgentii Ferrandi Carthaginensis Ecclesiæ Diaconi invenitur* (*a*). Giannone asserisce, che ciò seguisse l'anno 547.: ma questo si stenta a crederlo; poiche sarebbe avvenuto poco prima della sua morte, che seguì nell'anno 548. (*b*).

Il Cardinal Baronio (1) *stima, che circa questi medesimi tempi sieno state fatte le collezioni di Martino di Braga, e di Cresconio. Altri credono* (2)*, che quella di Martino fosse fatta intorno all' anno 572., e l'altra di Cresconio circa l'anno 670. Martino, di nazione Unghero, e Monaco Benedettino, fù Vescovo di Braga in Portogallo. Fece la sua raccolta per uso delle Chiese di Spagna, traducendo i Sinodi Greci, ed aggiungendovi altri Canoni di Concilj Latini, e specialmente de' Toletani: questa Collezione però fuori delle Spagne non ha avuto uso, nè autorità, se non quanto avesse servito per illustrazione* (3). Loc.

II. Volendo, che il Cardinal Baronio stimi, che circa questi tempi siano state fatte le Collezioni di Martino di Braga, e di Cresconio, egli in ciò dire si unisce co' Protestanti Arrigo Giustello, Gerardo Mastricht, e Guglielmo Cave, i quali le asseriscono, e notano il Venerabile Servo di Dio il Cardinal Baronio: il fatto è però, che questo insigne Scrittore non lo dice nel luogo, che da lui si allega, ma solo dopo aver parlato della Raccolta di Dionigio, favella della Collezione di Ferrando, di Martino, e di Cresconio, e le vuole fatte in diversi tempi.

III. Quando poi seguì la raccolta

(a) *Gratian. in Can. Sacrorum 34. dist.63.* (b) *V. Pag. ad an. 529. num.14.*

Loc. cit. d. p.232. verf. *Il Cardinal Baronio*.

(1) Baron. ad An.527. n.76.
(2) Doviat. loc. cit. n. 2. & 3.
(3) V. Ant. Auguftin. part.2. epitom. Jur. Pontific. cap. 15. & in Grat. Dialog. 10. 11. & 12.

ta di Martino, può fupporfi già compiuta prima dell'anno 572. per la ragione, ch' egli offerì quefta fua fatiga a Nitigerio Vefcovo, e Metropolitano di Braga, ed al Concilio di Lugo, Metropoli della Galizia, dal quale fu approvata, ed il Concilio fu celebrato l'anno 572., come apparifce dalle prefazioni premeffe alla fua Collezione (*a*).

Crefconio Vefcovo di Affrica compofe la fua Collezione de' Canoni, della quale ci refta un Compendio, il cui titolo, fecondo un manofcritto, che rapporta il Baronio, era quefto: Concordia Canonum a Crefconio Africano Epifcopo digefta fub capitibus trecentis. *E perche ivi faffi anche menzione d'un Poema in verfi efametri compofto dal medefimo Crefconio per celebrar le guerre, e le vittorie riportate da Giovanni Patricio contra i Saraceni d'Affrica, fa conto il Baronio, che egli viveffe intorno a' tempi di Giuftiniano Imperadore*. Loc. cit. d. p.232. verf. *Crefconio.*

IV. Rifpetto alla Collezione di Crefconio, Giannone fembra, che non bene fi prevalga dell' autorità del Baronio in dire, *che egli viveffe intorno a' tempi di Giuftiniano Imperadore*: mentre il Cardinal Baronio niente di ciò dice nel luogo, che da lui fi allega, ed incidentemente parla di quefta Raccolta nell'anno 527.numero 76.: e piuttofto dicendo, che la Raccolta di Crefconio fu pofteriore a quella di Martino di Braga, e riferendo la Collezione di Martino all'anno 572., ch'era il fettimo di Giuftiniano, fi vede non voleffe figurarfi, che Crefconio faceffe la fua Raccolta intorno a' tempi di Giuftiniano.

V. Crefconio celebrò le vittorie di Giovanni Patricio in verfi efametri, e non può dubitarfi, che lo fteffo nell' anno 690. pofe in fuga gl' Arabi, che avevano occupato la Capitale dell'Affrica, come l'abbiamo per teftimonianza di Anaftafio Bibliotecario (*b*): e viffe Crefconio anche dopo l'anno 690. (*c*). Cofiche non può dirfi, che Crefconio componeffe la fua Collezione intorno a' tempi di Giuftiniano Imperadore, ma molto tempo dopo (*d*).

VI. In che poi confifteffe la fua Raccolta, ci piace trafcrivere le parole del Pagi: *Collectio Canonum Crefconii*, così ei, *duas veluti partes habet, quarum prior* Breviarium Canonicum *dicitur*; *pofterior integros Canones, ac Decreta eo ipfo ordine, quo in Breviario citantur exprimit, infcribiturque manufcriptis Codicibus, vel* Concordia *Canonum, vel* liber Canonum (*e*). Il P. Couftant fuppone, che una fola fia ftata l'Opera Canonica di Crefconio; ma egli non

(a) *In Append. tom. 1. Biblioth. Jur. Canon. Henrici Juftelli, & Guillelmi Voellii, & apud Labb. tom.6.Concilior. col.585.* (b) *Anaftaf. Bibliothec. ad An. Incarnat. 690.* (c) *Couftant. Præfat. part.2. §. 7. n.122.* (d) *V. Pag. ad An.527. num.14. egregiè.* (e) *Pag. loc. cit.*

non portando documento, che giustifichi questa sua opinione; stimiamo non appartarci dal comune sentimento (a).

Giovanni Scolastico, che mandato Eutichio in esilio, fu innalzato al Patriarcato di Costantinopoli da Giustiniano Imperadore (1), *e visse anche dopo lui, fu il primo, che in Oriente avesse fatta raccolta, dove s'unissero insieme i Canoni colle Leggi, spezialmente le Novelle di Giustiniano, la qual spezie di libro fu chiamata poi* Nomocanone *da' Scrittori seguenti: e benche questa Collezione divisa in cinquanta titoli, da principio ebbero qualche uso; nondimeno Teodoro Balsamone nel Supplemento osserva, che a tempo suo, cioè nella fine del Secolo duodecimo, non aveva alcuna stima, come quella, ch'era stata adombrata dal Nomocanone di Fozio più utile, e più abbondante* (2). Loc. cit. d. p. 232. vers. *Giovanni.*

(1) V. Nic. Alemannum ad Hist. Arcan. Procopii. Justell. loc. cit.

(2) V. Franc. Florent. de Orig. Jur. Can. par. 3. §. 3. Justell. loc. cit. P. de Marca de Concord. lib. 3. cap. 5. §. 8.

VII. Giovanni Scolastico prima di venire innalzato al Trono di Costantinopoli, essendo Prete della Chiesa di Antiochia, oltre alla raccolta, della quale parla Giannone, fatta in tempo, ch'era Vescovo di Costantinopoli, ne avea fatta altra, che distese in cinquanta titoli per ordine di materie, senz'ordine di tempo. Da alcuni questa viene attribuita a Teodoreto, parliamo della seconda raccolta: Cristofano Giustello però nella Prefazione al secondo Tomo della Biblioteca dell'antico diritto Canonico, fa vedere, che nel Nomocanone, altro non si fece, che seguendo l'ordine de' Titoli, tenuto nella prima raccolta, accennare i Canoni per ordine di materia, ed a questi aggiungere le Costituzioni de' Prencipi, ch'egli stimò fussero conformi.

VIII. Asserisce Giannone, che questa raccolta nel suo principio ebbe qualche uso, ma questo non lo prova: è ben vero, ch'ei, cioè Giovanni Scolastico fu il primo, che tra' Canoni unì le tre lettere di S. Basilio ad Anfilochio, come dicessimo (b): e Fozio Scismatico nel suo Nomocanone unì altre lettere de' Vescovi Alessandrini tra' Canoni, oltre a quelle di S. Basilio di sopra riferite.

§. V.

(a) *V. P. Coustant. loc. cit.* (b) *Hoc eod. lib. 3. cap. 8. §. 2.*

§. V.

Pessimo raccoglimento, che fa Pietro Giannone intorno a quest' argomento, che riguarda la Collezione de' Canoni.

Queste furono le Collezioni de' Canoni, che dopo il Codice de' Canoni della Chiesa universale surfero ne' seguenti tempi infin' all' Imperio di Giustino Successor di Giustiniano (1): *le quali non avevan forza di legge, se non quando dagl' Imperadori, e Principi era lor data. La Chiesa non avea peranche in questi tempi acquistata giurisdizione perfetta, sì, che potesse far valere i suoi regolamenti, come leggi, ed obbligare i Fedeli con temporal costringimento all' osservanza de' medesimi, o punire i Trasgressori con pene temporali: obbligavan solamente per la forza della Religione le loro Anime, e le pene, ed i gastighi erano spirituali, di censure, penitenze, e deposizioni. I Principi per mezzo delle loro Costituzioni, lor davan forza di legge, obbligando i Sudditi ad osservargli con temporale costringimento, come il manifestano in Oriente le Novelle di Giustiniano, la Collezione di Giovanni Scolastico, i Nomocanoni di Fozio, e di Balsamone; ed in Occidente, nella Francia i Capitolari di Carlo M., in Ispagna le leggi di que' Re, per le quali a' Canoni stabiliti ne' Concilj tenuti in Toledo, o altrove, davan tutta la forza, ed autorità; ed in Italia, i tanti Editti di Teodorico, e d' Atalarico, che appresso Cassiodoro si*

I. *Queste sono le Collezioni de' Canoni*, cioè nella maniera, che da noi di sopra si notano, e non già come si asseriscono da Giannone.

II. Voler dire, che queste collezioni de' Canoni, *non avevan forza di legge, se non quando dagl' Imperatori, e Principi era lor data*: or questa è una insoffribile bestemmia, nè può dirsi differentemente da chi professa essere Cattolico: posciache non sono gl' Imperatori, e Prencipi, che danno forza, ed autorità alle leggi della Chiesa; ma Cristo Signor Nostro è quello, che diede al Sacerdozio l'autorità di sciogliere, e legare indipendentemente dalla potestà del Secolo; e fare sù di ciò allegazioni, non è chi non veda, che sia un consumar tempo inutilmente: ed in ogni caso può darsi una scorsa a quel, che dicemmo altrove (*a*).

III. Asserisce, che la Chiesa *non avea per anche in questi tempi acquistata giurisdizione perfetta, sì che potesse far valere i suoi regolamenti, come leggi, ed obbligare i Fedeli con temporal costringimento all' osservanza de' medesimi, o punire i trasgressori con pene temporali: obbligavan solamente per la forza della Religione le loro anime, e le pene, e gastighi erano spirituali, di censure, peniten-*

(a) *Lib. 1. cap. 6. §. 2. lib. 2. cap. 3. §. 1.*

si leggono. Loc.cit. d.p.232. vers. *Queste furono*.

(1) V. Fleury in Instit. Jur. Can.

tenze, e deposizioni: non può negarsi, sia ciò un inviluppo di cose, che da noi ne' precedenti libri ben si sono spiegate, e discusse, ributtando capo per capo, quanto egli malamente suppone.

IV. La Chiesa sin da' primi tempi per l' autorità concessale da Cristo Signor Nostro ebbe giurisdizione perfetta, con cui, oltre alla forza della Religione, ebbe potere di punire i colpevoli con censure, penitenze, e deposizioni, ed altre pene costringitive, ed afflittive di corpo, con proprio, e separato territorio: e la sentenza contraria è proposizione eretica, e scismatica, tante volte condannata dalla Chiesa, come questo, ed altro può osservarsi ne' precedenti Libri, ne' quali con brevità si esamina tutto ciò, e ci lusinghiamo, che ben possa soddisfare ognuno, purche voglia appellarsi Cattolico (a).

V. Cosicche non può dirsi, che la Chiesa acquistasse giurisdizione appresso, più di quella, ch' ebbe sin da' suoi primi tempi per divina istituzione: e se in qualche tempo non la praticò in parte, o in tutto, ciò avvenne per la condizione de' tempi, che la opprimevano: e le leggi del Secolo promulgate in difesa de' Canoni, non diedero già loro, come cento volte dicemmo, forza, o vigore più di quello, che riceverono dall' autorità del Sacerdozio, ma solo servirono per munirli maggiormente per mezzo della forza temporale.

CAP. IX.

Della conoscenza nelle Cause.

§. I.

Della conoscenza delle Cause, ch' ebbe la Chiesa da Valentiniano III. sino a Giustino II., e nel Regno de' Goti.

Lo Stato Ecclesiastico, durante la dominazione de' Goti in queste nostre Provincie, non acquistò maggior conoscenza, o nozione nelle cause, di quella, ch' ebbe ne' precedenti Secoli sotto i Successori di Co-

I. Molte proposizioni dette, e ridette più volte da Giannone altrove, ora le ammucchia tutte in un fascio: con cui apertamente, e senza equivoci viene a soggettare il Sacerdozio tutto intero,

(a) *V. lib.*1. *cap.*6. §.5. *lib.*2. *cap.*4. §.2. *usque ad* §.13. *inclusivè*.

Costantino insino all' Imperio di Valentiniano III. Era ancor ristretto nella conoscenza degli affari della Fede, e della Religione, di cui giudicava per forma di politia; nella correzione de' costumi, di cui conosceva per via di censure; e sopra le differenze insorte fra' Cristiani, le quali decideva per forma d' arbitrio, e d' amichevole composizione. Non ancora avea acquistata giurisdizione perfetta, nè avea Foro, o Territorio, nè i suoi Giudici eran divenuti Magistrati. Lib. 3. cap. ult. n.6. p.233. vers. *Lo Stato.*

tero, compresovi anche il Sommo Sacerdote, alla potestà del Secolo, e lo fa comparire in tutte le sue parti *tanquam unus de Populo*: e quantunque da noi opportunamente siano state ributtate, e fatto vedere, che giammai i Prencipi furono così empj, com'egli cerca farli comparire; nientedimeno, non ci gravaremo accennare le loro riprovagioni per meno rincrescimento di chi forsi sarà per avere sotto gl' occhi queste nostre osservazioni. Cosicche, quanto si dice nel dicontro, e tutt' altro appresso, affatto è insussistente, e tratto di peso da' Nemici della Chiesa.

II. Tale indubitatamente lo fanno vedere, asserendo, che lo Stato Ecclesiastico negl' affari di Religione, e della Disciplina da' suoi primi tempi, non giudicasse per forma di vera giurisdizione, competente al suo potere concedutogli da Cristo Signor Nostro; ma per forma di pulizia (*a*).

III. Così pure, che ne'punti riguardanti la correzione de' costumi giudicasse per via di censure, e che non contenessero alcun atto di giurisdizione, ma che si restringessero a pure penitenze canoniche (*b*).

IV. Parimente in asserire, che sopra le differenze temporali insorte fra' Cristiani decidesse per forma di arbitrio, e di amichevole composizione (*c*).

V. Molto più volendo, che non ancora lo Stato Ecclesiastico aveva acquistato giurisdizione perfetta (*d*).

VI. Siccome voler dire, che lo Stato Ecclesiastico non avesse Foro, o Territorio corrispondente al suo potere (*e*).

VII. Altresì, che i suoi Giudici non fussero Magistrati (*f*).

Teodorico, e gl' altri Re suoi Successori lo contennero ne' suoi limiti, nè la di lui conoscenza trapassò i Confini del suo potere spirituale: toltone la conoscenza in quelle tre sole occorrenze, già ricordate, in tutto il resto gl' Ecclesiastici osservavano le leggi civili, e come membri della societa civile ubbi-

VIII. Molte altre cose qui anch' ei sopra lo stesso soggetto aggruppa, da noi ributtate opportunamente ne' propri luoghi.

IX. Vuole in primo luogo, che lo Stato Ecclesiastico a tempi di Teodorico, e d' altri Re suoi Successori, fu contenuto *ne' suoi limiti, nè la di lui*

(a) *V. lib.1. cap. 6. §. 1. 2. & 5. lib. 2. cap. 4. §. 1. & seqq.*
(b) *D. lib. 1. & d. lib. 2. loc. cit.* (c) *D. lib. 1. loc. supra relat., præsertim §. 4.* (d) *D. lib. 1. cap.6. lib. 2. cap. 4. §. 2. & seqq.*
(e) *D. lib. 2. cap. 4. §. 2. & seqq.* (f) *Lib. 1. cap. 6. §. 3. lib. 2. cap.4.* . . . .

bidivanò come tutti gl' altri, a' Magistrati Secolari, così ne' giudicj criminali, come civili, da' quali eran giudicati, e puniti. L'accuse si riportavan al Prencipe, perche, o egli le giudicasse, o delegasse ad altri la loro cognizione, e sovvente per li loro delitti eran mandati in esilio, e deposti dalle loro cariche. Loc. cit. d. vers. *Lo Stato*. circa med.

lui conoscenza trapassò i confini del suo potere spirituale: e ciò di sopra fattosi vedere diversamente: onde tralasciamo dirne altro.

X. Così pure asserendo, che, come membri della società civile, gli Ecclesiastici *ubbidivano come tutti gl' altri a' Magistrati Secolari, così ne' giudizj criminali, come civili, da' quali erano giudicati, e puniti*: ritrovandoci aver ciò spiegato, e ribbuttato rispettivamente altrove; non bisogna quì ripeterlo (a).

Si è veduto, come il Popolo Romano l'accuse, che inventò contra Simmaco, le portò fin a Ravenna al Re Teodorico, perche prendesse a giudicarle, dimandandogli un Visitatore, siccome gli fu dato, perche lo sentenziasse; non altrimente di ciò, che fecero i Vescovi d' Italia contra Damaso, i quali ricorsero agl' Imperatori Graziano, e Valentiniano, pregandogli, che prendessero a giudicare quel Papa da loro accusato. Loc. cit. d. vers. *Lo Stato*. circa med.

XI. Scrive Giannone, che si è veduto, come il Popolo Romano portò le accuse, che inventò contro Simmaco fin a Ravenna al Re Teodorico, perche le giudicasse: questo però niente prova di quel, ch'egli pretende, cioè industriarsi con quest' esempio far vedere la soggezione del Sacerdozio all'Imperio; poiche nel luogo medesimo, dov' egli dice di essersi ciò veduto, ivi parimente abbiamo dimostrato insussistente questo suo pensamento, per cui, occorrendo, potrà darsi una scorsa a quanto ivi dicessimo in proposito delle accuse del Popolo Romano contro Simmaco (b).

XII. Dell' istessa maniera diciamo rispetto a quel, ch' ei scrive de' Vescovi d'Italia, che ricorressero contra Damaso a Graziano, e Valentiniano Imperatori, pregandogli, che lo giudicassero: imperciocche avendone egli altrove parlato, e quivi ricantando la medesima canzone, ci rimettiamo a quanto sù di questo dicessimo per riprovagione d'un tale assunto (c).

Non recava maraviglia in questi tempi, mandarsi dal Re i Vescovi, come loro Sudditi, ed il Papa stesso in varie parti, ove portava il bisogno, e chiamargli a lor posta, nel che sempre erano pronti, ed ubbidientissimi: Papa

XIII. Oh Dio buono! E con che franchezza mai quì lo Storico parla? e con qual rigiro per ingannare, e far comparire, come dicemmo, non solo i Vescovi, ma anche i Papi presso del mondo, come ogn'altro della Pleb-

(a) *Lib. 2. cap. 4. §. 1. & seqq.* (b) *Hoc eod. lib. 3. cap. 4. §. 4.*
(c) *V. lib. 2. cap. 4. §. 6. circa fin.*

pa Giovanni I. fu mandato dal Re Teodorico fino in Costantinopoli per ottener dall' Imperator Giustino I. la revocazione d' un suo Editto, col quale esprimeva, che le Chiese degl' Ariani si fossero date a' Cattolici: e non avendo avuta quest' ambasciata quel successo da Teodorico sperato, imputandosi alla sospetta fede di Giovanni, e poco buona condotta da lui usata, quando egli era di ritorno per Italia, lo fece arrestare in Ravenna, dove morì il dì 27. Marzo dall' anno 526. E Teodato mandò Papa Agapito a Costantinopoli per trattar con Giustiniano la pace cotanto da lui bramata. Loc. cit. eod. vers. *Lo Stato*. circa fin.

Plebbe. In prova di questo suo irragionevole discorso porta l'esempio di Giovanni I., e di Agapito, due Papi, stati tra gl'altri in questi tempi, de'quali parliamo, Santissimi, la memoria de' quali la Chiesa ha venerato, e venera sù gl' Altari.

XIV. Giovanni fu forzato dal barbaro Eretico Teodorico intraprendere il viaggio di Costantinopoli, ancorche infermo, per non far porre a fiamme, e fuoco l' Italia, com' ei minacciava, infuriato per l'editto di Giustino, con cui si ordinava, che le Chiese degl'Arriani fussero restituite a' Cattolici: *Rex Theodoricus audiens hoc exarsit, & voluit totam Italiam gladio extinguere (a): qui & faceret, nisi Beatissimus Papa Joannes legationem, quam præceperat Hæreticus Theodoricus, accepisset (b)*.

XV. Sul quale proposito, così scrive il Baronio: *Vigesimo quinto Christi anno supra quingentesimum . . . . Joannes Romanus Pontifex præter morem Prædecessorum a Theodorico Rege Italiæ ira extuante ob Arrianos suos in Oriente Ecclesiis spoliatos, subire cogitur legationem Constantinopolim ad Justinum Imperatorem (c)*.

XVI. Vedasi dunque, quale fu il gran motivo di condursi questo Santo Pontefice in Costantinopoli, e se niente si verifica di quel, che dice Giannone, il quale asserisce, che poi morì Giovanni in Ravenna, e poteva dire, che vi morì, ma colla corona del Martirio in una prigione (*d*).

XVII. Questo stesso diciamo di Teodato, Re d' Italia, il quale: *scribens ipsi Papæ, & Senatui Romano* da Ravenna, ove faceva la sua residenza, *interminatus non solum Senatores, sed & uxores, & filios, filiasque se gladio interempturum, nisi egissent apud Imperatorem, ut destinatum Exercitum suum de Italia submoveret. Sed Papa pro eadem causa legatione suscepta Constantinopolim profectus est (e)*.

XVIII. Esamina questo punto il Cardinal Baronio, e poi così scrive: *Agapetus igitur ejusmodi subire provinciam barbarico coactus Imperio (f)*. Cosicche non può dirsi, che quest' altro Santissimo Pontefice facesse diversamente, ma che forzato si condusse in Costantinopoli.

(a) *Anastas. in Vit. Joan. I.* (b) *Id. ex Codic. Vatican.* 4980. *a Schelestrate citat.* (c) *Baron. ad An. Christi* 525. *n.* 1. (d) *Baron. ad An. Christi* 526. *n.* 6.
(e) *Liberat. in Breviar. apud Baron. ad An.* 536. *n.* 1.
(f) *Baron. loc. cit. n.* x1.

Il Re Atalarico stabilì con suo Editto istromentato da Cassiodoro (1), *che quelli, i quali per simonìa, ed ambizione erano stati eletti, fosser accusati avanti i suoi Giudici, e puniti severamente, stabilendo premj agl' Accusatori, con dar loro la terza parte di ciò, che venissero condennati, ed il rimanente da doversi impiegare alle fabbriche delle Chiese, e per sovvenimento de' loro Ministri*. Loc. cit p. 234. vers. *Il Re Atalarico*.

XIX. Replica nel dicontro Giannone, secondo il suo solito, ciò, che altrove ha già detto: del che noi avendo parlato di sopra in questo terzo libro, capitolo quarto, paragrafo quinto: quindi ci rimettiamo a quanto ivi si è scritto.

(1) Cass. lib. 9. cap. 15.

§. II.

Continua lo stesso argomento, che riguarda la conoscenza delle cause, tanto criminali, che civili de' Chierici da Valentiano III. fino a Giustiniano Imperadore.

INtorno alle loro cause civili fu serbata a' Magistrati Secolari la medesima giurisdizione, che prima avevano: dovevan innanzi a loro istituire i giudicj, proponer le loro azioni, e citati dar malleveria judicio sisti. *Solamente il Re Atalarico favorì in ciò la Chiesa Romana, approvando una consuetudine, che s'era introdotta nel Clero di quella, di doversi prima i suoi Preti convenire, o accusare avanti il loro Vescovo. I Magistrati Secolari, che in Roma da quel Prencipe erano stati destinati ad amministrar giustizia, secondo ciò, che praticavasi in tutte l'altre Provincie, ad istanza del suo creditore costrinsero un Diacono di quella Chiesa a soddisfar il debito, e lo strinsero con tanta acerbità, che lo diedero in mano del medesimo creditore a custodirlo. Un altro Prete della medesima Chiesa per leggieri cagioni accusato, lo trattarono assai aspramente, e con molti strazj. Il Clero di*

I. TOrna Giannone a ripetere quel, che più volte si ritrova aver scritto. Suppone, che *intorno alle loro cause civili*, parla degli Ecclesiastici, *fu serbata a' Magistrati Secolari la medesima giurisdizione, che prima avevano*: e poi soggiugne: *dovean innanzi a loro istituire i giudicj, proponer le loro azioni, e citati, dar malleveria, judicio sisti*: e quanto questo sia lontano dal vero, già lo dimostrassimo; poiche gli Ecclesiastici, in questi tempi specialmente, godevano la totale esenzione del foro de' Laici per tutte le cause, tanto civili, che criminali, e l'abbiamo fatto vedere in più luoghi, specialmente nel libro secondo, capitolo quarto, paragrafo primo, e seguenti, e molto più nel paragrafo settimo, in cui espressamente si riprova questo suo sentimento in proposito della supposta *mallevadoria*, in fine.

II. Non si nega, che i Magistrati

di Roma con flebili lamenti, e preghiere ricorse al Re Atalarico, esponendogli, che nella lor Chiesa per lunga consuetudine, affinchè i loro Preti intrigati nelle liti del Foro, e tra' negozj del Secolo, non si distogliessero dal culto divino, erasi introdotto, che avanti il loro Vescovo dovessero convenirsi: e che ciò non ostante, da' suoi Magistrati erano stati un lor Prete, e un Diacono acerbamente, e con molte contumelie trattati; pregavano pertanto la clemenza di quel Prencipe a darvi opportuno provedimento. Il Re alle loro preci rispose, che per la riverenza, ed onore, che si doveva a quella Sede Apostolica (1), *d'allora innanzi stabiliva, che se alcuno aveva da convenire qualche Prete del Clero Romano in qualsivoglia causa, dovesse prima ricorrere al giudicio del Vescovo di quella Sede, il quale dovesse, o egli conoscere* more suæ sanctitatis *de' meriti della causa, ovvero delegarla* æquitatis studio terminandam; *ma se l'attore, o l'accusatore usando di questa riverenza si vedesse deluso, e differito nelle sue dimande, o quelle disprezzate*; tunc ad Sæcularia fora jurgaturus occurrat. *All'incontro, se pretermesso questo suo comandamento, ricorrerà alla prima a' Tribunali Secolari, gl'impone pena di dieci libre d'oro, da doversi da' suoi Tesorieri immantenente riscuotere, e per le mani del Vescovo dispensarsi a' poveri, e di vantaggio cadesse dalla causa, e con tal doppia pena fusse punito. Ma non tralasciò Atalarico nell'istesso tempo d'ammonirgli, che vivessero, come si conveniva al loro stato, dicendogli*: Magnum scelus est crimen admittere, quos nec conversationem decet habere sæcularem; professio ti Secolari in Roma si usurpassero il giudizio sopra quel Diacono, e quel Prete, de'quali ei parla, e sagrilegamente si arrogassero la facoltà di cōdannarli; è peranche innegabile, che allora la Chiesa Romana *sub jugo barbarico laborabat*, e che *eo Gothorum crevit arrogantia, eousque progressa, ut jura Ecclesiarum invaderet; adeout Clerici passim de laicalia Tribunalia traherentur*: lo che non soffrendo il Papa Felice, unito col suo Clero *expostulavit de his vehementer apud ipsum Regem*, ch' era Atalarico Arriano, *qui ubi eos benignè audisset, humaniterque tractasset, ex ipsorum sententia sanctionem edidit, quæ adeo nefaria, & inconcessa, temerèque præsumpta fieri omnino vetuit* (a).

III. Vuole Giannone, che *solamente il Re Atalarico favorì in ciò la Chiesa Romana, approvando una consuetudine, che s'era introdotta nel Clero di quella, di doversi prima i suoi Preti convenire, o accusare avanti il loro Vescovo*: ma egli prende grosso sbaglio; mentre Atalarico col suo editto non fè altro, che togliere la Chiesa dalle vessazioni, che riceveva nel suo Clero da' Magistrati del Secolo, che l'obbligavano per le cause civili, o criminali, che fussero, comparire avanti di loro: e la consuetudine, della quale, egli parla, di doversi *i* Preti convenire, o accusare avanti il di loro Vescovo, non era recente, nè a caso introdotta, o per usurpazione, ma il Clero aveva goduto questa esenzione fin da' primi tempi, per non dire, che altrimente il Sacerdozio istituito da Cristo Signor Nostro fusse di peggior condizione di quello de' Gentili, come dicessimo, e provassimo altrove (b).

IV.

(a) *Baron. ad An. 527. num. 63.* (b) *Lib. 2. cap. 4. §. 5. & alibi.*

sio vestra vita cœlestis est. Nolite ad mortalium vota humilia, & errorea descendere. Mundani coerceantur humano jure, vos sanctis moribus obedite. Loc. cit. d. p.234. vers. *Intorno*.

(1) Cassiod. lib. 8. cap. 24. considerantes Apostolicæ Sedis honorem.

IV. Cosicche col suo editto Atalarico vietando a' Magistrati Laici la cognizione delle cause sopra le persone della Chiesa, non può dirsi, che favorisse con insolito privilegio la medesima, ma che piuttosto intese renderle quel diritto, e rispetto, che l'era dovuto: e lo fan vedere le sue parole, colle quali dichiara, che gli era dispiaciuto l'oprato da' suoi Magistrati per la riverenza, che si deve al Signore nella persona de' suoi Ministri, e così ei: *Quod nobis pro ingenita reverentia, quam nostro debemus auctori, displicuisse profitemur; ut qui pridem sacris meruerant inservire ministeriis, conventionibus irreverenter nefariis expositi injuriis subjacerent. Sed aliorum plectenda subreptio nobis obtulit plenissimæ laudis eventum, ut causa contigerit præstandi, quæ nos cœlestibus commendaret auxiliis* (a).

V. E' vero, che secondo questo Editto, se l'attore, o l'accusatore si vedesse deluso, e differito nelle sue dimande, o queste disprezzate, poteva l'attore, o l'accusatore ricorrere al Foro Secolare: *Et si fortè, quod credi nefas est, competens desiderium fuerit petitoris elusum, tunc ad Sæcularia fora jurgaturus occurrat, quando suas petitiones probaverit a supradictæ Sedis Præsule fuisse contemptas* (b): tantoche prima bisognava, che si sperimentassero dall'attore, o dall'accusatore le loro ragioni avanti il Vescovo di Roma, ch'era il Papa; ma che del resto la causa doveva prima discutersi, o criminale, o civile, che fusse, avanti lo stesso.

VI. Questo però niente merita aversi in considerazione per l'intento di Giannone nel caso, che si volesse inferire, dicendo, che pure i Magistrati Laici in virtù di quest' Editto avessero il diritto di riconoscere i giudicati del Vescovo di Roma medesimo, e supplir alle sue mancanze: poiche ognuno può riflettere, che contro le violenze non si trova ragione; e non fu poco, che Atalarico Arriano proibisse con detto Editto a' suoi Magistrati prender ingerenza sopra le cause del Clero civili, o criminali, che fussero; ma che del resto lo spirito della legge fondato sulla riverenza dovuta al Sacerdozio, ben dimostra, che in niun caso fusse lecito a' Magistrati del Secolo porre mano sù tali affari, e come si legge nel medesimo Editto, *ne Clerus vester*, parla Atalarico al Clero della Chiesa Romana, *forensibus litibus profanatus, negotiis potius Sæcularibus occupetur* (c).

Ecco, come in questi tempi in tutte l'altre Chiese de' Magistrati Secolari era la conoscenza, e giurisdizione delle cause, così civili, come criminali degl' Ecclesiastici

VII. Replichiamo anche noi in dire tutto il contrario di quel, ch'egli ripete nel dicontro, cioè non sia vero, che in tutte le altre Chiese i Magistrati Secolari

(a) *V. Edictum Athalarici directum Clero Ecclesiæ Romanæ apud Baron. ad An.* 527. *num.*64. (b) *V. d. Edictum vers.* Atque Ideo. *apud Baron. loc. cit.*
(c) *V. d. Edictum vers.* Tanto divinitati *apud Baron. loc. cit.*

clesiastici, erano sottoposti a'loro giudicj, ed ammende: nè perche al solo Clero di Roma, per riverenza di quella Sede, volle Atalarico usar quest'indulgenza, fu perciò al suo Vescovo, o pure a quelli, a' quali egli delegava le cause, data per giudicarle giurisdizione alcuna; ma solo, che dovessero terminarle more suæ sanctitatis, & æquitatis studio, *in forma d'arbitrio, e di caritatevole composizione, non già in forma di giudicio, e di giustizia contenziosa*. Loc. cit. p.235. vers. *Ecco*.

Secolari avessero la conoscenza, e giurisdizione delle cause, così civili, come criminali degli Ecclesiastici, e che fussero sottoposti a'loro giudizj, ed ammende, avendo altrove fatto vedere, come di sopra accennammo, che sin da' primi tempi, e specialmente in questi, de' quali si parla, il Clero tanto in Roma, che da per tutto godè quest'esenzione dal Foro de' Laici, sottoposto totalmente a quello della Chiesa, sì nelle cause civili, che nelle criminali.

VIII. Rispetto al Clero Romano, lo stesso nel ricorso, che fè ad Atalarico contro l'oppressione de' Magistrati Laici, protesta asserendo, *hoc fuisse longæ consuetudinis institutum, ut si quis Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ servientem aliqua crederet actione pulsandum, ad supradictæ Civitatis Antistitem negotium suum dicturus occurreret* (a). Istituto in fatti, nato nella Chiesa Romana, come in tutte le altre del Mondo, colla medesima, e sempre conservato, che i Chierici fussero convenuti nel Foro della Chiesa: Cosicche, non può dirsi, che questa fusse una prerogativa del Clero Romano accordatagli da Atalarico; e fu un oppressione del medesimo, Arriano per altro, volendo, che le cause civili, o criminali, che fussero, si devolvessero al Foro Laicale nel caso, che gl'attori, o gl'accusatori, non avessero il loro intento nel giudizio del Vescovo di Roma, o de' suoi Delegati.

IX. Conchiudendo egli quì, che Atalarico usasse una tale indulgenza al Vescovo di Roma, o pure a quelli, a' quali Egli delegava le cause, questi, non dovessero terminarle con esercizio di giurisdizione alcuna, ma *more suæ sanctitatis, & æquitatis studio*, in forma di arbitrio, e di caritatevole composizione; viene il medesimo a replicare ciò, che altrove scrisse coll' insussistente appoggio de' Codici, che ivi allega di Teodosio, e di Giustiniano: e noi avendo ribbuttato, e fatto vedere, che il giudizio della Chiesa, criminale, o civile, che fusse, non era puramente arbitrale, ma obbligatorio: quindi ci rimettiamo a quanto altrove dicessimo (b).

§. III.

(a) *V. d. Edictum Athalarici loc. cit.* (b) *Lib.2. cap.4. §.7.*

§. III.

Continua lo stesso argomento, che riguarda la conoscenza delle cause, tanto criminali, quanto civili de' Chierici da Giustiniano Imperadore sino a Giustino II., e per tutto il Secolo sesto.

Giustiniano adunque fu il primo, che cominciò ad accrescere la conoscenza de' Vescovi nelle cause degl' Ecclesiastici, e diede a quelli privilegio di non piatire avanti Giudici Laici.

Questo Principe, siccom'egli era pietoso, e religioso, così accrebbe la conoscenza de' Vescovi, ordinando per le sue Novelle (1), che nell'azioni civili i Monaci, ed i Cherici sarebbero convenuti in prima innanzi al Vescovo, il quale deciderebbe le loro differenze prontamente senza processi, e senz'alcun rumore, o strepito di giudicio; a condizione però, che se una delle Parti dichiarasse fra dieci giorni di non volere acquetarsi al suo giudicio, il Magistrato ordinario prendesse cognizione della causa, non per forma d'appellazione, come alcuni credettero, e come in ciò superiore al Vescovo, ma tutto di nuovo: e se giudicava come avea arbitrato il Vescovo, non v'era appellazione da lui: ma se altrimente, si dava in questo caso luogo all'appellazione.

E quanto alle cause criminali, era permesso d'indirizzarsi contra il Cherico, o innanzi al Vescovo, ovvero al Giudice ordinario, salvo ne' delitti Ecclesiastici, come d'eresia, simonia, inobbedienza al Vescovo, ed ogn'altro concernente la loro qualità, la cui conoscenza era attribuita al solo Vescovo; come altresì delle differenze concernenti alla

I. Giannone dopo aver detto, come sopra si è scritto, che in questi tempi in tutte le Chiese la cognizione delle cause, civili, e criminali, spettasse a' Magistrati Secolari, e che Atalarico fu quello, che al solo Clero di Roma per riverenza di quella Sede usasse indulgenza, che una tale cognizione fusse data al Vescovo di Roma, o pure a quelli, a' quali egli la delegasse; con che però dovesse terminarle in forma di arbitrio, e di caritatevole composizione, e non già in forma di giudizio, e di giustizia contenziosa: ora con molta franchezza asserisce: *Giustiniano adunque fu il primo, che cominciò ad accrescere la conoscenza de' Vescovi nelle cause degl'Ecclesiastici, e diede a quelli privilegio di non piatire avanti i Giudici Laici*: ed in prova di questo suo assunto allega la Novella ottantatre, e la Novella centoventitre: e comecche in più luoghi abbiamo fatto vedere il contrario, cioè, che una tale cognizione fusse, di cause civili, e criminali, di pertinenza della Chiesa, così praticata fin da' suoi primi tempi: quindi per non ripetere lo stesso inutilmente, ci rimettiamo a quanto ivi si è detto, e specialmente nel precedente paragrafo.

II. Quanto alle Novelle, che si allegano di Giustiniano, se lo Storico avesse fatto riflessione a quel, che altro-

alla Religione, ed alla politia Ecclesiastica anche contro a' Laici. Stabilì ancora, che se nelle cause criminali il Cherico fosse condennato dal Giudice Laico, la sua sentenza non potesse eseguirsi, nè il Prete degradarsi senza l'approvazione del Vescovo, che se egli non lo volesse fare, era necessario di ricorrere all'Imperadore.

Ed in quanto a' Vescovi, diede loro particolarmente questo privilegio di non piatire per niente innanzi a' Magistrati Laici, il qual privilegio diede ancora alle Religiose per la Novella 79. che gl'Interpreti hanno malamente steso a' Religiosi. E questo regolamento di Giustiniano contenuto nella Novella 123. è quasi interamente reiterato dalle Costituzioni dell'Imperador Costantino III. figliuolo d'Eraclio, e d'Alessio Comneno, rapportate per Balsamone nel titolo sesto del suo Nomocanone.

Ecco, come per privilegio del Principe si cominciò ad ingrandire la conoscenza de' Vescovi: non è però, ch' allora acquistassero giustizia perfetta, che il diritto chiama giurisdizione, sopra i Preti, non avendo di que' tempi Territorio, cioè jus terrendi, *nè preciso costringimento. Per la qual cosa non potevano di lor autorità imprigionare le persone Ecclesiastiche, ne avevan carceri: nè potevan imporre pene afflittive di corpo, d'esilio, e molto meno di mutilazion di membra, o di morte, anche ne' più gravi delitti; nè condennare all'ammende pecuniarie.* Loc. cit. p. 235. vers. *Giustiniano*.

(1) Nov. 83. & 123.

trove in proposito delle medesime si ritrova aver scritto, certamente, che le avrebbe disprezzate. Sà ben' egli l'incostanza di Giustiniano, il quale, o fusse a suggerimento di altri, o pure per dar sfogo alla sua ambizione, scriveva, e rivocava ben volentieri le sue cose: tantoche sù d'una tale inconstanza queste sono le parole del medesimo Giannone: *Ma ciò, che più importa, osservasi nelle medesime una certa incostanza, e leggerezza inescusabile, mutandosi, o variandosi ciò, che non molto prima erasi stabilito, e quel, che poc'anzi piacque, poco dappoi si muta, e si cancella. La qual cosa ha dato motivo a molti di credere, che tanta instabilità procedesse dalla leggerezza feminile di Teodora moglie di Giustiniano, che sovente mutava, e variava in sì fatte cose, e dall'avarizia di Triboniano, che per danaro sovente mutava, e variava leggi a sua posta* (a).

III. Prima di Giannone, Procopio così scrisse di Giustiniano: *Potitus Imperio Justinianus, extemplò omnia miscere; quæ priscis legibus prohibitæ essent in Rempublicam introducere; quæ consuetudine obtinuissent, hæc interdicere .... ut aliam rebus faciem induceret. Nam satis Magistratuum formis, legumque, ac Militiarum ordinum abrogatis, alias invexit, non jure, non publico commodo adductus, sed ut omnia nova, & de suo nomine dicerentur* (b).

IV. Vuol'egli, che Giustiniano accordasse una tal facoltà *al Vescovo, il quale deciderebbe le loro differenze, cioè de' Monaci, e de' Chierici, prontamente senza processi, e senza alcun rumore,*

(a) *Giannone tom. 1. lib. 3. cap. 3. n. 4. p. 195. vers.* Sebbene *circa med.*

(b) *Procop. Hist. Arcana ex interpretat. Nicolai Alemanni edit. Lugdun.* 1623. *pag.* 49.

more, o strepito di giudizio: ciò però non si legge nella Novella cento ventitre di Giustiniano, la quale, secondo l'antica versione latina, fatta a tempo di S.Gregorio, e da lui addotta (*a*), si ritrova inserita nel Corpo dell'Autentica, dove si legge: *Si quis contra aliquem Clericum, aut Monachum, aut Diaconissam, aut Monastriam, aut Ascetoriam habeat aliquam actionem, adeat prius sanctissimum Episcopum, cui horum unusquisque subjaceat: ille verò causam inter eos judicet* (*b*).

V. Siccome non bene si spiega da Giannone ciò, ch'egli dice di questa Novella intorno alle cause criminali, asserendo, che Giustiniano avesse stabilito, che *se nelle cause criminali il Cherico fosse condannato dal Giudice Laico, la sua sentenza non potesse eseguirsi senza l'approvazione del Vescovo: che se egli non lo volesse fare, era necessario ricorrere all'Imperadore*: imperciocche in essa così si legge: *Si verò prius Civilem Judicem adeat accusator, & crimen per legitimam examinationem potuerit approbare, tunc Episcopo locorum gesta monumentorum palàm faciet. Etsi ex his agnoscatur proposita crimina commisisse eum, tunc ipse Episcopus hunc secundùm regulas ab honore, sive gradu, quem habet, separet. Judex autem ultionem ei inferat legibus congruentem. Si vero Episcopus putaverit gesta non justè confecta, tunc liceat ei differre, & nudare honore ... seu gradu accusatam personam, & ita ad nos negotium tam ab Episcopo, quàm ab Judice referatur* (*c*).

VI. Cosicche il Giudice Laico non era quello, che dovesse pronunciar sentenza nelle cause criminali contro de' Chierici, ma spettava al Vescovo, ed il Giudice Laico dopo la sentenza del Vescovo potea eseguire la condanna, la quale nascea dalla deposizione fatta dal Vescovo del Reo ridotto allo stato de' Laici, come appunto in questi nostri tempi, gl'Ecclesiastici rei di capitali delitti, degradati dal Vescovo, si consegnano alla potestà del Secolo: così, è non altrimente spiega tal legge Teodoro Balsamone (*d*).

VII. Il fatto è però, che la Novella centoventitre di Giustiniano fu abolita da Eraclio, e da Costantino III. suo figliuolo con una loro Costituzione, colla quale si stabilisce, che i Chierici, e i Monaci nelle cause criminali, e civili debbano convenirsi, come osserva Teodoro Balsamone, avanti i loro Prelati, e soggiugne, che in queste materie si leggono le disposizioni de' Canoni Affricani, e Calcedonensi, i quali tolgono ogni ambiguità, a cui è conforme la Novella dell'Imperador Alessio Comneno, e queste sono le sue parole: *Cap. autem VI. ejusdem tit. & lib. ne auscultes. Est enim hujus Constitutio* (idest Novell. 123.) *atque per dictam recentiorem novellam abrogatum est. Sed neque alteram Justinianaam Novellàm, quæ adversum quiddam dicit, audias. Nam non est posita in Basil. tametsi inveniatur. Cæterum quantum ad* (id attinet, ut) *primùm apud Episcopos, & Metropolitanos controversiæ proponantur, ac deinde ad Patriarcham deveniant ... Quantum verò ad* (id) *ne civiles, aut Militares Magistratus com-*

(a) *V. S. Gregor. M. lib. 3. Regesti ep. 45. juxta novum ordinem, alias lib. 11. ep. 54.* (b) *Authentic. de Sanctiss. Episcopis collat. 9. §. Si quis.* (c) *Authentic. de Sanctiss. Episcopis collat. 9. §. Si quis verò.* (d) *Balf. in Collect. leg. Eccles. lib. 3. tit. 2. tom. 2. Bibliothec. jur. Canon p. 1323. prope finem.*

commercium aliquod adversus consecratos habeant: novellam Imperatorum Constantini, & Heraclii, ac novellam Imperatoris Alexii Comneni... audias. Legas insuper 15. *Canonem Concilii Carthaginensis, &* 9. *Canonem Concilii Chalcedonensis, quaque in ipso comprehenduntur, quæ omnem ambiguitatem solvunt* (a)..

VIII. Quindi si vede, con quanta insussistenza Giannone asserisca, che *questo regolamento di Giustiniano contenuto nella Novella* 123. *è quasi interamente reiterato dalle Costituzioni dell'Imperador Costantino III. figliuolo di Eraclio, e d'Alessio Comneno, riportate per Balsamone*: e che la Chiesa Greca, e con essa gli stessi Imperadori mai fecero conto di questa Novella di Giustiniano, che che praticassero poi gl'Imperadori Greci, quando si usurparono il dominio sopra le cose, e persone sagre; per cui non deve aversi in considerazione il perfido Fozio nel suo Nomocanone, riferendo le Novelle di Giustiniano, ancorche tra loro intrigate, e non ostante, che fussero state dopo abolite, come sopra.

IX. Replica in fine ciò, che tante volte ha scritto, asserendo: *non è però, che allora acquistassero giustizia perfetta, che il diritto chiama giurisdizione, sopra i Preti, non avendo di que' tempi Territorio, cioè jus terrendi, ne' preciso costringimento. Per la qualcosa non potevano di lor autorità imprigionare le persone Ecclesiastiche, nè avean carceri: nè potevan imporre pene afflittive di corpo, d'esilio, e molto meno di mutilazion di membra, o di morte, anche ne' più gravi delitti, nè condennare all'ammende pecuniarie*: e noi diciamo, che molto prima di Giustiniano gl'Ecclesiastici ebbero giustizia perfetta, che, com' ei scrive, il diritto chiama giurisdizione, sopra i Preti, e Territorio, cioè *jus terrendi*, col preciso costringimento: per cui di loro autorità imprigionavano le persone Ecclesiastiche, imponevano pene afflittive di corpo, di esilio, ed altre, e condannavano all'ammende pecuniarie.

X. Questa è una materia in tutti i suoi capi ben discussa di sopra nel libro primo, capitolo sesto, e ne' suoi cinque seguenti paragrafi, ma molto più nel precedente libro secondo, capitolo quarto, e ne' suoi tredici seguenti paragrafi: ed in essi si è veduto, che la Chiesa fin da' suoi primi tempi ebbe la cognizione delle cause, allorche le fu dato, o permesso da Cristo Sig. N. il potere di giustizia perfetta, e contenziosa per il suo buon governo, e che i Chierici sempre godettero l'esenzione dal Foro de' Laici, tanto per le cause criminali, quanto per le civili, e che il suo potere si stendeva in imporre anche pene afflittive di corpo, d'esilio, di condanna all'ammende pecuniarie, ed ivi medesimamente si confuta Giannone, Dupino, e simili.

Le pene, che usavano, erano deposizioni, o sospensioni degl'Ordini, digiuni, e penitenze: e questa forma di disciplina continuossi per tutto l'ottavo Secolo: ciò, che ottimamente notò Gregorio II. in quella bella Epistola, che driz-

XI. Non solo le deposizioni, o sospensioni degl'Ordini, digiuni, e penitenze usavano, ma anche carceri, ed altre pene afflittive di corpo, esilj, condanne all'ammende pecuniarie, e simili, secondo la qualità de' delitti, que-

(a) *Balsam. loc. cit.*

drizzò a Lione Isaurico (1), *dove fa vedere, quanta sia grande la differenza fra le pene dell'Imperio, e della Chiesa: gl'Imperadori condannano a morte, imprigionano, mandano i rei in esilio, e rilegano: non così i Pontefici:* Sed ubi, *come sono le sue parole*, peccarit quis, & confessus fuerit, suspendii, vel amputationis capitis loco, Evangelium, & Crucem ejus cervicibus circumponunt, eumque tanquam in carcerem, in secretaria, sacrorumque vasorum æraria conjiciunt, *in Ecclesiæ Diaconia*, & in Catecumena ablegant, ac visceribus eorum jejunium, oculisque vigilias, & laudationem ori ejus indicunt. Cumque probè castigarint, probeque fame afflixerint, tum pretiosum illi Domini Corpus impartiunt, & Sancto illum sanguine potant: & cum illum vas electionis restituerint, ac immunem peccati, sic ad Deum, purum, insontemque transmittunt. Vides, Imperator, Ecclesiarum, Imperiorumque discrimen &c. *Loc. cit. p. 236. vers.* Le pene.

(1) Greg. II. ep. 13. ad Leon. Isaur. Richer. in Apolog. Jo. Gerson. pag. 3. ax. 36.

questo si è detto mille volte, e si è provato con tanti Canoni, che per non renderci stucchevoli, tralasciamo allegarne altri, contentandoci di riportar qui sol tanto le parole del Canone XXII. del Concilio Epaonense, o sia d'Epone in Francia, celebrato l'anno 517.: *Si Presbyter, aut Diaconus*, così ivi, *crimen capitale commiserit, ab officii honore depositus in Monasterium detrudatur, ibi tantummodo, quamdiu vixerit communione sumenda* (a).

XII. La lettera di Gregorio II., che è la XIII. scritta a Leone Isaurico Imperadore, se fusse stata osservata con indifferenza da Giannone, avrebbe veduto, che la medesima sia esclusiva del suo sentimento, e di prova del nostro: mentre in essa parla di pene afflittive di corpo, come non può negarsi sia la fame, le vigilie, le Restrizioni dentro le Diaconie, che erano una specie di carceri Ecclesiastiche, dette ancora Decaniche, come altrove dicemmo.

XIII. Oltre di che il Papa Gregorio II. quì non parla de' delitti de' Chierici, ma de' comuni di tutti i Cristiani, i quali per rendersi degni de' divini misterj, confessando publicamente le lor colpe, si sottoponevano alla penitenza, nè parla di deposizione, di sospenzione, o degradazione dagl'Ordini, che s'imponevano agl'Ecclesiastici giudizialmente convinti de' loro delitti, accompagnate da perpetua carcere ne' Chiostri, nè minima parola si dice di loro consegna alla potestà Secolare per esser puniti secondo le leggi.

XIV. Quanto all'autorità di Edmondo Richerio, dal quale egli ha copiato, ognuno sà, che fusse questo Scrittore scismatico, e che la sua Opera intorno alla potestà Ecclesiastica, e Politica, data in luce l'anno 1611. fu dalla Francia nel seguente anno 1612. condannata nel Concilio Provinciale di Sens, tenuto in Parigi li 9. Marzo, come continente *proposizioni, esposizioni, ed allegazioni false, erronee, scandalose, scismatiche, e come suonano, eretiche*. Poi in altro tenuto in Aix li 24. Maggio, come continente proposizioni, allegazioni, e dottrine false,

(a) *Concil. Epaonense can. 22. apud Cabass. Not. Eccles. Hist. Concil. pag. 252. edit. Lugd.*

se, scandalose, scismatiche, eretiche, e che sapevano d'empietà, e di grave errore (a). Fu anche cacciato dall'Università con braccio Regio, e per decreto della Facoltà (b).

§. I V.

Dell' autorità della Chiesa intorno alla condanna de' libri perniciosi, e loro bruciamento.

A *Vean però gl'Ecclesiastici in questi tempi cominciato ad usurparsi la potestà di bruciare i libri degl'Eretici, perche nell'anno 443. il Pontefice Lione il Santo bruciò in Roma molti libri de' Manichei, quando prima la censura solamente apparteneva alla Chiesa, ma la proibizione, o bruciamento al Principe* (1), *di che altrove ci tornerà occasione di più lungamente ragionare.* Loc. cit. d. p. 236. vers. *Avean.*

(1) Fevret. lib. 8. cap. 2. n. 7.

I. Con grand'astio parla qui Giannone, asserendo, che *avean gl'Ecclesiastici in questi tempi cominciato ad usurparsi la potestà di bruciare i libri degl'Eretici*: e suppone, che il primo fusse S. Leone il Grande, che nell'anno 443. *bruciò in Roma molti libri de' Manichei*, e che *prima la censura solamente apparteneva alla Chiesa, ma la proibizione o bruciamento al Principe*. Dirsi, che in ogni tempo abbiano potuto, e possino i Principi proibire libri perniciosi allo Stato, a' costumi, alla Religione, e condannargli, e dargli anche alle fiamme, lo ammettiamo: voler poi, che questa fusse una prerogativa del Secolo, e che la censura solamente appartenesse alla Chiesa, e che S. Leone M. fusse il primo ad usurparsi l'autorità di bruciare questi libri, or questo non può dirsi; poi che apertamente è contrario alla verità conosciuta: mentre la Chiesa fin da' primi tempi, non solo aveva il diritto della censura, ma anche apparteneva alla medesima l'altro, che riguarda la proibizione de' libri perniciosi, e loro bruciamento, come quella, che tiene la cura, datale da Cristo Signor Nostro d'invigilare sopra la qualità del pascolo della sua Greggia, e vietarle quello, che le fusse nocivo, ed occorrendo, darlo anche alle fiamme.

II. Tanto che la Chiesa fu sempre molto gelosa, che i suoi Fedeli fuggissero le conversazioni cogl'Eretici, e persone simili, per cui S. Paolo a' Romani così scrive (c): *Rogo autem vos, fratres, ut observetis eos, qui dissensiones, & offendicula præter doctrinam, quam vos didicistis, faciunt, & declinate ab illis.... per dulces sermones, & benedictiones seducunt corda innocentium.* Lo

(a) *V. Concil. Senonen., & Aquen. apud Labb. tom. 21. Concilior. col.* 1535.
(b) *V. Spondan. ad an.* 1612. *num.* 3.
(c) *S. Paul. ad Rom.* 16. *v.* 17. & 18.

Lo stesso a Timoteo (*a*): *Hos devita*: Come pure a Tito (*b*): *Hæreticum devita*: E S. Giovanni (*c*): *Si quis venit ad vos, & hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec ave ei dixeritis*.

III. S. Ireneo (*d*) così scrive: *Tantum Apostoli, & horum Discipuli habuerunt timorem, ut neque verbo tenus communicarant alicui eorum, qui adulteraverant veritatem*.

IV. S. Cipriano (*e*): *Declinent fortiter, & evitent dilectissimi fratres nostri verba, & colloquia eorum, quorum sermo, ut cancer serpit*: e poi appresso: *Nulla cum talibus commercia, nulla convivia, nulla colloquia misceantur, simusque ab eis tam separati, quàm sunt illi ab Ecclesia profugi*.

V. S. Attanasio di S. Antonio così scrive (*f*): *Nunquam Manichæis, aut aliis Hæreticis saltem amicabilia verba largitus est, denuncians talium amicitiam, atque sermones perditionem esse animæ. Sic etiam Arianos detestabatur, ut omnibus diceret, nec juxta eos quidem esse accedendum*.

VI. Lo stesso S. Antonio essendo prossimo alla morte, così disse: *Hæreticorum, & Schismaticorum venena vitate, meumque circa eos odium sectamini: scitis ipsi, quod nullus mihi, nec pacificus quidem sermo cum eis unquam fuerit*.

VII. S. Agostino (*g*): *Hæreticum*, così ei, *sicut vitandum monemus, ne infirmos, & parvulos fallat, ita non abnuimus quibuscunque modis possumus corrigendum*.

VIII. S. Leone (*h*): *Viperea*, così scrive, *Hæreticorum vitate colloquia, nihil vobis commune sit cum eis, qui solo sunt nomine Christiani*.

IX. Potrebbe dirsi, che questo non prova l'intento, e noi replichiamo, che lo prova assaissimo: imperciocche, se la Chiesa sin da' suoi primi tempi fu così gelosa, affinche si fuggisse il conversar cogl' Eretici, e uomini di tal condizione, molto più invigilò, che si sfuggisse la lettura de' libri perniciosi, come quei, che pieni di artificio più facilmente possono ingannare: tanto più, che le parole, e i discorsi volano, come suol dirsi, ed i libri sempre si hanno per le mani: e come sù di ciò riflette Bellarmino, il quale ben' esamina questa materia: *Experientia idem docet*, cioè quel, che noi dicessimo, *nam Joannes Wiclefus viva voce paucissimos pervertit; docuit enim solùm in Anglia, & ibi pene nullos reliquit sui erroris hæredes; at per libros totam Boemiam pervertit* (*i*).

X. Oltre di che abbiamo che sin dal tempo degl' Apostoli, da' medesimi si proibissero questi libri, leggendosi ne' Canoni detti degl' Apostoli: *Si quis fal-*

(a) *S. Paul. ad Timoth.* 2. *v.* 5. (b) *S. Paul. ad Tit.* 3. *v.*10.
(c) *S. Joan. ep.* 2. *v.*10. (d) *S. Irenæus lib.* 3. *cap.* 3. (e) *S. Cyprian. lib.* 1. *ep.* 3. *ad Cornel.* (f) *S. Athanas. in Vit. S. Anton.*
(g) *S. Augustin. ep.* 62. (h) *S. Leo serm.* 18. *de Passion. Domini*.
(i) *Bellarmin. de Membr. Eccles. milit. lib.* 3. *ubi de Laicis, sive Sæcularibus cap.* 20. *vers. Jam igitur*.

falsò inscriptos impiorum libros tanquam Sanctos in Ecclesia publicat ad Populi, & Cleri perniciem, deponatur (*a*).

XI. Intorno al qual Canone Binio così nota: *Hujus meminit Clemens lib. 1. Constit. Apostolicarum cap. 7. ubi dicit, Apostolos probibuisse initio fidelibus libros gentilium, & falsorum Prophetarum. Huc facit illud Actor. 19. ubi dicitur, multos ab Apostolis conversos, libros curiosos, & vanos contulisse, & coram omnibus combussisse* (*b*).

XII. Nel Concilio di Nicea, tra le altre cose fu stabilito darsi alle fiamme i libri di Arrio, e può vedersi presso Niceforo (*c*): e Costantino il Grande in esecuzione d' una tale condanna ordinò, che sotto pena della testa niuno ardisse occultare questi libri, come si legge nella sua epistola presso Socrate (*d*), e Niceforo (*e*), e lo stesso Socrate riferisce, che Marcello Vescovo di Ancira fu condannato per aver ricusato dare alle fiamme i suoi libri (*f*).

XIII. Nel Cartaginese celebrato l' anno 398. fu detto: *Episcopus Gentilium libros non legat: Hæreticorum autem pro necessitate, aut tempore* (*g*).

XIV. Nel Concilio di Cipri, celebrato, secondo la più appurata sentenza l' anno 401. S. Epifanio: *Origenis libros legi prohibuit. Datis deinde literis, tum ad alios, tum ad Joannem, cognomento Chrysostomum, Episcopum Constantinopolitanum, ea quæ a Synodo decreta fuerant insinuantibus, hortatus est illos, ut Synodum convocarent, eademque decernerent* (*h*).

XV. Non molto dopo nel Concilio Efesino, che fu celebrato l'anno 431., fu condannato Nestorio, e con esso i suoi libri, per cui que' Venerabili Padri implorando il braccio dell'Imperatore per la più pronta esecuzione così scrissero a Teodosio: *Vestram autem Majestatem iterum, atque iterum rogatum cupimus, ut universam illam doctrinam e sanctis Ecclesiis submoveri, ejusdemque libros ubique locorum repertos jubeat flammis absumi* (*i*). E 'l pio Imperatore tanto prontamente eseguì, come riferisce Liberato (*k*).

XVI. Nel Calcedonense, celebrato sotto S. Leone M. l' anno 451. furono condannati i libri di Eutichio Eresiarca (*l*), ed in esecuzione d' una tale condanna, e proibizione di essi, fatta da que' Venerabili Padri, gl' Imperatori Valentiniano, e Marciano ordinarono farsene ricerca, e brucìarsi (*m*).

XVII. Quindi si vede, se S. Leone il Grande possa meritare *il carattere d' intraprendente, che se gli dà da Giannone*; giacche, come si è detto fin quì, e molto più può osservarsi presso altri Autori, i quali sù di ciò scrivono di pro-

po-

(a) *Canon. Apostol. 59. juxta version. Herveti, apud Binium tom. 1. edit. Colon. Agrip. an. 1606. p. 11.* (b) *V. Bin. loc. cit. p. 17.* (c) *Nicephor. lib. 8. cap. 18.* (d) *Socrat. lib. 1. cap. 6.* (e) *Nicephor. lib. 8. cap. 25.* (f) *Socrat. lib. 1. cap. 24.* (g) *Concil. Carth. IV. Can. 16. apud Labb. tom. 2. col. 1438. relat. Can. Episcopus dist. 37.* (h) *V. Labb. d. tom. 2. col. 1492. lit. A.* (i) *V. Epist. Synodi ad Theodos. Imperat. apud Baron. An. 431. n. 64.* (k) *Liberat. cap. 10. V. l. Damnato Cod. de Haret.* (l) *Concil. Chalcedon. Act. 3.* (m) *V. L. Quicumque §. Nulli. & §. Omnes. Cod. de Haretic.*

posito, tra gl' altri il Cardinal Bellarmino (a), la Chiesa fin da' suoi principj, e per conseguenza tanto prima di S. Leone, usò non solo censurare i libri perniciosi, ma anche proibirgli, e dargli alle fiamme, e talvolta per più pronta, ed efficace esecuzione, ricorrere al braccio de' Prencipi, come fè il Concilio di Nicea per i libri d' Arrio, l' Efesino per i libri di Nestorio, e quello di Calcedonia per i libri di Eutichio. Si conferma maggiormente tutto ciò, perche San Leone procedè al bruciamento de' libri de' Manichei, de' quali parla Giannone, con un precedente giudizio fattone in un consesso de' Vescovi alla presenza del Senato, e della Plebbe, molto lodato, e seguito da Valentiniano Augusto (b).

XVIII. Egli in margine si serve dell'autorità di Carlo Fevreto: ma ognuno sà, che questo, come scrive Antonio Charlas, *veram Ecclesiæ libertatem, & disciplinam Canonicam pervertit (c)*.

XIX. Finisce Giannone, con dire: *di che, altrove ci tornerà occasione di più lungamente ragionare*: e noi parimente ci riserbiamo farne le dovute osservazioni, dove esso ce ne darà l' occasione.

C A P. X.

De' Beni temporali.

§. I.

De' Beni temporali della Chiesa da Valentiniano III. fino al Regno de' Longobardi.

Non al pari della conoscenza nelle cause fu l'ingrandimento de' beni temporali nelle nostre Chiese: fu questo di gran lunga a quello superiore. I Principi intorno agl' acquisti, che tuttavia facevano, non molto vi badavano, e non solo poca cura si presero d'impedire gl' eccessivi, come fecero Teodosio M., e gl' altri Imperadori suoi Successori, ma anch'essi vi contribuirono con donazioni, e privilegj

I. Giannone avendo preso di mira, come suol dirsi, la giurisdizione della Chiesa, e 'l suo acquisto de' beni temporali, per atterrarli, e per annientare sì l'una, che l'altra, e ridurre il nostro Sacerdozio a qual'altro Ministro de' Protestanti, in parlare quì di questi tempi, asserisce, che *non al pari della conoscenza nelle cause fu l'ingrandimento de' beni temporali nelle*

(a) *Bellarmin. loc. cit.* (b) *Novell. Valentiniani 3. de Manichæis. l. 2. tit. 2.* (c) *Anton. Charlas. de libert. Eccl. Gallic. lib. 3. cap. 12. n. 12.*

gj (1). *Quando prima gl'acquiſti facevanſi dalle ſole Chieſe, ora cominciando in queſte Provincie a fondarviſi de' Monaſterj, ancor eſſi ne tiravan la lor parte, e molti buoni preſagj ne diedero fin da' loro natali, i Monaſterj di S. Benedetto*. Lib. 3. cap. ult. num. 7. p. 237. verſ. *Non al pari*.

(1) Caſſiod. lib. 12. cap. 13.

le noſtre Chieſe: e vuole, che *fu queſto di gran lunga a quello ſuperiore*: ma, come ciò ſia, e quale ſuſſiſtenza abbia quel, ch'egli aſſeriſce, potendoſi ben'inferire da quanto altrove dicemmo, sì riſpetto all'uno, che all'altro capo, ci rimettiamo volentieri per maggior brevità, cioè riguardo alla conoſcenza delle cauſe, a quel, che ſi è ſcritto nel libro primo, capitolo ſeſto, e ne' ſuoi cinque ſeguenti paragrafi, nel libro ſecondo, capitolo quarto, e tredici ſuoi ſeguenti paragrafi, in queſto libro terzo, capitolo nono, e ne' quattro paragrafi, che ſieguono, e quanto all' acquiſto de' beni temporali nel libro primo, capitolo ottavo, e tre ſeguenti paragrafi, e nel libro ſecondo, capitolo quinto, e ne' ſuoi cinque ſeguenti paragrafi.

II. Accagiona, egli, i Prencipi di queſti tempi, de' quali parliamo d'inavvertenza, per cui ſeguiſſe l'ingrandimento de' beni temporali, e loda Teodoſio M., ed altri Imperadori Succeſſori, come quei, che ne impedirono gli ecceſſivi acquiſti: ma, come vada queſto, ben ſtà diſcuſſo di ſopra nel riferito libro ſecondo, capitolo quinto, e ſuoi ſeguenti cinque paragrafi, ne' quali ſi parla degli Editti di Teodoſio il Grande, e di altri Imperadori ſuoi Succeſſori, e ſi vede l'inſuſſiſtenza di ciò, ch'egli dice.

III. Suppone parimente, che *prima gl'acquiſti facevanſi dalle ſole Chieſe, ora cominciando in queſte noſtre Provincie a fondarviſi de' Monaſterj, ancor eſſi ne tiravan la lor parte, e molti buoni preſagj ne diedero, fin da' loro natali, i Monaſterj di S. Benedetto*: ed in queſto prende anche un groſſiſſimo abbaglio; poichè i Monaſterj aſſai prima di queſti tempi cominciarono *in queſte noſtre Provincie a fondarviſi*: tanto che nel Secolo IV. le Provincie erano piene *agminibus Monachorum*, e moltiſſimi Monaſteri fiorivano, e in Roma, e per la Campagna, per diverſe parti dell'Italia, ed Iſole, in Francia, Spagna, Affrica, ed altre Regioni dell'Occidente, ſtati quaſi due Secoli prima di S. Benedetto, come ſi è diſcuſſo nel libro ſecondo, capitolo ſecondo, paragrafo primo, e ſeguenti, e molto più nel paragrafo ſecondo, in cui ſi è eſaminato il tempo, quando fu introdotto il Monachiſmo in Occidente: ſicche non può dirſi, che in queſti tempi ſi cominciaſſero a fondar Monaſteri in queſte noſtre Provincie, lo che per altro, come ivi dicemmo, non neghiamo, riſpetto a' Monaſteri di S. Benedetto: e la Chieſa in tutti i tempi ricevè le donazioni, che le le facevano dalla pietà de' Fedeli, come parimente diceſſimo ne' luoghi preaccennati, in parlando del ſuo acquiſto de' beni temporali.

S'aprirono ancora nuovi altri fonti, d'onde ne ſcaturiva maggior ricchezza: ſurſero in queſti tempi i Santua-

IV. Colla maniera, con cui ora quì ſcrive Giannone, non è chi non veda, promuover egli due coſe: primo

tuarj, e allargossi grandemente la venerazione delle Reliquie de' Santi. I tanti miracoli, che si predicavano, l'apparizioni Angeliche, le particolari devozioni a' Santi, e l'esortazioni de' Monanaci, tiravano le genti per la loro devozione ad offerire a' loro Monasterj ampie ricchezze. Fu riputato ancora in questi tempi il donare, o lasciare per testamento alle Chiese essere un fortissimo remedio per ottener la remissione de' peccati. Salviano (1), *che fiorì nell' Imperio d' Anastasio, esortava a molti pietosi, che soccorressero le loro Anime*, ultima rerum suarum oblatione. *Quindi sovente leggiamo nelle donazioni fatte alle Chiese quella clausola:* pro redemptione Animarum &c. Loc. cit. d. p. 237. vers. *S'aprirono*.

(1) Salvian. lib. 2. & seq. adver. avarit. Ant. Matth. manud. ad Jus Can. lib. 2. tit. 1.

mo cerca far comparire gl' Ecclesiastici, quali impostori: in secondo luogo rende ridicoli i Santuarj, le Reliquie de' Santi, le appriazioni Angeliche, le particolari divozioni a' Santi di questi tempi, de' quali si parla: e convenendo avvertire, che questa maniera di scrivere, non sia altro, che un effetto d'astio, ch'Egli nudrisce nel cuore per discredito delle cose preaccennate: quindi stimiamo notare, che non surse ro in questi tempi i Santuarj, la venerazione delle Reliquie de' Santi, i miracoli, le particolari divozioni a' Santi, d'onde scaturiva, com' ei dice, maggior ricchezza, e che in tutti i tempi vi furono, e Santuarj, venerazione alle Sagre Reliquie, divozione a' Santi, e miracoli: parlaremo ancora delle Apparizioni Angeliche, specialmente di quella di S. Michele nel Monte Gargano, della quale anche per motivi particolari averebbe dovuto astenersi far menzione, per esser egli nato sotto quel Sagro Monte, Diocesi di Siponto, o sia detta di Manfredonia.

V. Asserisce in primo luogo, che *sursero in questi tempi i Santuarj*: vuol dire dalla metà del quinto Secolo, sino alla metà, e più del sesto. Per vedere se ciò sia vero, e che questi Santuarj furono da' primi tempi della Chiesa, bisogna supporre, che sotto questo nome di Santuarj si chiamavano le Reliquie de' Santi Martiri, e Confessori (*a*): tutte quelle cose, che avevano toccato i loro Sagri Corpi, e gl'istromenti del loro Martirio (*b*). Santuarj anche furono, e sono quei luoghi, ove sono le Tombe, e Sepolchri de' Martiri, o Cimiterj sagri (*c*). Santuarj sono le memorie di Cristo Signor Nostro, e della Vergine Santissima, conservate in varj luoghi della Palestina, specialmente in Gerusalemme: così pure de' Santi Apostoli, e Martiri (*d*).

VI. Nè può dubitarsi, se non da' miscredenti della nostra Religione, che sin da' primi suoi tempi questi tali Santuarj in tutte le loro specie siano stati, e stiano in somma venerazione, e per l' insigni miracoli per essi operati, sin d'allora i Cristiani furono attenti in raccogliere le loro Reliquie, e con gran divozione

(a) *S. Gregor. lib. 2. epist. 54. juxta nov. ord. alias 52. lib. 9. epist. 25. 84. 85. & 86. alias lib. 7. epist. 11. 85. 86. & 87.* (b) *S. Gregor. lib. 4. epist. 35. ad Constantiam August. juxta nov. ordin.* (c) *Du Change Glossar. Latin. verb. Sanctuarium.* (d) *Joan. Ferrand. disquisit. Reliquiar. lib. 1. cap. 3. art. 3. §. 1.*

zione frequentare i Cimiterj, i Sepolchri de' Martiri in Palestina, ed in Roma (*a*). Quanto agl' insigni Miracoli di queste Sagre Reliquie, basta osservare gli Atti de' di loro Santi presso i Bollandisti, ed altri, che ne trattano; e presso Eusebio nella vita di Costantino il Grande ben si legge, quanto fussero venerati da questo piissimo Imperadore, e dalla sua Madre S. Elena tali Santuarj, e lo fanno vedere i magnifici Templi edificati da' medesimi in tante parti del Mondo, e specialmente in Gerusalemme, in Betlemme, in Nazaret, ed in altre parti della Palestina (*b*).

VII. Sicche non surfero in questi tempi i Santuarj, nè allargossi grandemente la venerazione delle Reliquie de' Santi, ed i miracoli; poiche vivente Gesù Cristo, e dopo sua morte si viddero di continuo, nè mai mancarono, siccome non mancano alla giornata. Giannone non nega la venerazione delle Sagre Reliquie, ma dice, che in quel tempo allargossi la venerazione delle Reliquie de' Santi, e non può provare l'abuso, che se ne facesse, nè che si pubblicassero falsi miracoli per fare acquisto di ricchezze coll' esortazione de' Monaci, o de' Preti: e la Chiesa su tale proposito, specialmente in tempi sospetti, fu sempre accorta intorno alla pubblicazione de' miracoli, e circa l' indovuto acquisto de' beni, come abbiamo in diverse leggi Ecclesiastiche.

VIII. E' vero, che in questi tempi si sparsero molti miracoli, ma di chi? tra gli altri si sà, che furono di S. Gregorio, Vescovo di Neocesarea, pubblicati da S. Basilio (*c*). Quei di S. Basilio, da S. Gregorio Nazianzeno (*d*). Quei di S. Martino, Vescovo di Tours, da S. Gregorio similmente Vescovo di Tours (*e*). S. Nicezio, Vescovo di Treviri, il quale in una lettera, scritta a Clodosvinda, moglie di Alboino, Re de' Longobardi, Arriano, esorta la medesima a procurare la salute del suo marito; ed in prova della fede Cattolica contro gli Arriani allega continui miracoli ne' Sepolcri de' Vescovi di Francia, che difesero la fede di Nicea contro gli Arriani, cioè di S. Martino, Vescovo di Tours, di S. Medardo, Vescovo di Nojon, di S. Lupo, Vescovo di Trojes, di S. Remigio, Vescovo di Rems, di S. Germano, Vescovo di Auxerre, di S. Ilario, Vescovo di Poitiers (*f*).

IX. Quanto alle apparizioni Angeliche, ch'Egli suppone finte, e quì non ispiega in particolare cosa alcuna. Se parla di quella dell' Arcangelo, S. Michele in un Borgo distante quattro miglia da Costantinopoli, dove Costantino M. eresse un Tempio, assai celebre in onore dell' Arcangelo S. Michele, credendosi,

 che

(a) *V. Paulum Arringhium* Roma subterranea *lib. 1. cap. 16. Anton. Boldetti*, Osservazioni sopra i Cimiterj de' SS. Martiri, *lib. 1. cap. 27. e 28.*

(b) *Euseb. in Vit. Constantini lib. 3. a cap. 35. usque ad 45. inclusivè: & a cap. 42. usque ad 45. inclusivè.* (c) *S. Basil. lib. de Spiritu Sancto cap. 29.* (d) *S. Gregor. Nazianzen. Orat. de laudibus Basilii.*

(e) *S. Gregor. Turonen. de Miracul. S. Martini lib. 2. cap. 1. lib. 3. cap. 12. lib. 4. cap. 32. & seqq.* (f) *S. Nicetius Ep. ad Clodosvindam apud Carolum la Coint. ad an. 563. num. 9. & seqq. & P. Mabillon. tom. 1. Annal. Benedict. lib. 6. num. 8.*

che ivi fusse comparso: questo l'attesta Sozomeno, il quale parla anche de'benefici, che ricevevano i Ricorrenti a quel sagro luogo (*a*).

X. Altra accadde ne' tempi, de' quali parliamo, cioè nel quinto Secolo; e quest'appunto è l'apparizione di S. Michele, fatta nel Monte Gargano, che da esso anche si mette in contrasto, non ostante, che la Chiesa ne celebri il suo Officio li 8. Maggio; e lui altrove la mette in canzone, dicendo, che *un altro Santuario in questi medesimi tempi era surto in Puglia nel Monte Gargano per l'apparizione di S. Michele, che narrasi accaduta in quella Grotta a tempo di Papa Gelasio*; lo che non può asserirsi senza temerità, attesa l'antica costante tradizione, i fondamenti della quale possono vedersi presso il Cardinal Baronio nelle sue erudite note al Martirologio Romano (*b*).

XI. Suppone egli, che *fu reputato ancora in questi tempi donare, o lasciare per testamento alle Chiese, esser un fortissimo remedio per ottener la remissione de' peccati*. Quanto alle lascite, o donazioni per testamento alle Chiese, questa introduzione non fu fatta in questi tempi, ma in altri precedenti Secoli, con ogni ragion veduta; poiche Costantino il Grande lo stabilì per legge, con cui dichiarò, che fusse lecito ad ognuno lasciare per testamento alle Chiese i proprj beni (*c*): e di quei tempi ne abbiamo moltissimi esempli, che possono leggersi presso il Tommasino (*d*): anzi Teodosio il Giovane volle, che coloro, i quali non avevano successori parenti ne' loro beni, dovessero lasciare alle Chiese, e Monasteri (*e*).

XII. E' vero ciò, ch'egli dice di Salviano, o di altri simili: ma bisogna leggerlo con quella attenzione, che si deve da uno Storico sincero, e non confondere le cose. Queste lascite non erano, nè sono altro, che una pura limosina, e come tali non può dubitarsi, che esse sieno mezzi, co' quali il Signor Iddio ci libera da' peccati. Daniele: *peccata tua eleemosynis redime* (*f*). Tobia: *eleemosyna a morte liberat, & ipsa est, quæ purgat peccata, & facit invenire misericordiam, & vitam æternam* (*g*). L' Ecclesiastico: *Ignem ardentem extinguit aqua, & eleemosyna resistit peccatis* (*h*).

XIII. Nè altrimente ciò spiega Salviano, le di cui parole sono le seguenti: *Offerat ergo, vel moriens ad liberandam de perennibus pœnis animam suam, quia aliud jam non potest, saltem substantiam suam: sed offerat tamen cum compunctione, cum lacrymis; offerat cum dolore, cum luctu. Aliter quippe oblata non prosunt*: E poco appresso: *Totum ergo, inquit, peccator aliquis oblaturus est? Imo nihil, si non cum fide: imo nihil, si non cum ambitu: imo nihil, si non cum prece: imo nihil, si non cum animo, ut hoc ipsum inter præcipua Dei beneficia reputet, quod animum offerendi dedit* (*i*).

XIV. Così

(a) *V. Sozomen. lib.2. Histor. Eccles. cap.3.* (b) *Baron.in Not. ad Martyrolog. Roman.* (c) *V. l. 1. Cod. de Sacros. Eccles.* (d) *Thomasin. de veter. & nov. Eccles. discipl. tom.3. lib.1. cap.16. num.3. & 4. 5. & 6.* (e) *Cod. Theodos. l.5. t.3. c.1. & Cod. Justin. l.1. t.3. c.20.*

(f) *Daniel. cap.4. v.24.* (g) *Tob.cap. 12. v.9.* (h) *Eccles. cap.3. v.33.*

(i) *Salvian. lib.1. ad Eccles. sub nomine Timothei, tom. 8. Biblioth. VV. PP. edit. Lugdun.1677. pag.385. col.2. G. H.*

XIV. Così appunto fu creduto in quei tempi, come si crede presentemente, che giovassero queste lascite colla clausola *pro redemptione animarum &c.* cioè, che fusse un opera grata a Dio, e che giovasse per impetrarci la remissione de' peccati, e della pena temporale, dovutaci per i medesimi.

§. II.

Continua lo stesso argomento, ove delle Decime, dell' acquisto di altri beni temporali, loro uso, e provvidenza della Chiesa per ovviare al di loro dissipamento.

Si stabilì ancora un nuovo fondo assai più stabile di quel di prima, donde se ne ritraevano buoni emolumenti: le decime, che ne' tre primi Secoli erano libere, e volontarie; e nel quarto, e quinto Secolo, per la tepidezza de' Fedeli in darle, erano avvalorate da' sermoni de' PP. e dalle loro esortazioni, perche non le tralasciassero; in questo sesto Secolo divennero debite, e necessarie (1). *Vedendo, che niente allora giovavano le prediche, e l'esortazioni, fu bisogno ricorrere ad ajuti più forti, e vigorosi; onde si pensò a stabilirle per via di precetti, e di Canoni. Così molti Concilj d'Occidente, e più Decretali de' Romani Pontefici fecero passare in legge l'uso di pagarle. Per queste, ed altre vie, le ricchezze delle Chiese cominciaron ad essere assai più ampie, e considerabili, ed a posseder esse particolari patrimonj. La Chiesa di Roma sopra tutte l'altre si rendè ricchissima, tanto, che narra Paolo Warnefrido* (2), *ch' avendo Trasimondo Re de' Vandali in Affrica mandato in esilio 220. Vescovi, Simmaco, che allor sedeva nella Cattedra di*

I. Non entriamo a far molte parole in vedere, se questo nuovo fondo, di cui parla Giannone nel dicontro, fusse più stabile di quel di prima, donde se ne ritraevano buoni emolumenti, com' ei dice, bastando quanto di sopra si è scritto: molto meno in discutere ciò, ch' egli asserisce in proposito delle decime, scrivendo, *le decime, che ne' primi tre Secoli erano libere, e volontarie; e nel quarto, e quinto Secolo, per la tepidezza de' Fedeli in darle, erano avvalorate da' sermoni de' Padri, e dalle loro esortazioni, perche non le tralasciassero; in questo sesto Secolo divennero debite, e necessarie*: poiche qui egli non fa altro, che ripetere ciò, che altrove si ritrova aver scritto, cioè, che *le decime ne' primi tre Secoli fussero libere, e volontarie*: e noi avendo fatto vedere il contrario, e ributtato il suo sentimento, e che questo fusse debito di natura, e di precetto divino, osservato in tutti i tempi, ci rimettiamo perciò a quanto altrove dicessimo (*a*).

II. In asserire, che le decime pri-

(a) *V. lib.* 1. *cap.* 8. §. 1.

di Roma, fece a tutti somministrar ciò, che lor bisognava per sostentarsi. Nè si pensò solo a' modi d'acquistar le ricchezze, ma anche a' modi di conservarle; poiche colle ricchezze essendo congiunto il rilasciamento della disciplina, e de' costumi, quelle appropriandosi gl' Ecclesiastici, come facoltà proprie, dove prima non eran considerate, se non come patrimonio de' poveri, venivan in conseguenza mal impiegate, e peggio distribuite; onde più Concilj (quando che prima non erasi per anche fatto alcun regolamento sopra questa materia) si mossero a stabilire un gran numero di Canoni, proibendo l' alienazioni, regolando il modo di distribuirle, e badando sopra tutto alla loro conservazione, e sicurezza. Egli è però ancor vero, che non perciò i Prencipi lasciarono di stabilir leggi intorn' a' beni Ecclesiastici, regolando gl' acquisti, e talora anche le maniere di distribuirgli, e vietare gl' abusi: e Giustiniano ci accerta d' aver egli di suo diritto stabilite molte leggi intorno a' medesimi (3). Loc. cit. d. p. 237. vers. *Si stabilì*.

(1) Fr. de Roye Instit. Canon. lib. 2. de Decim.
(2) Paul. lib. 15. sub Anast.
(3) P. de Marca de Concord. Sacer. & Imp. lib. 2. cap. 11. n. 3.

prima fussero libere, e volontarie; egli si unisce con Giovanni Witclef, il quale, come riferisce Waldef (a) insegnava, che le decime fussero semplici limosine: questo stesso asseriscono gl' Anabatisti, i Trinitarj, volendo, che siccome Cristo Signor Nostro fu povero, *pauperes etiam vult Ministros* (b). Altri errori su questo punto delle decime si spargono da diversi altri Eretici; che riferendosi, e nel tempo stesso ributtandosi dal Cardinal Bellarmino, ci potressimo astenere di far altra parola intorno al debito di queste decime obbligatorie per diritto di natura, e divino, sì per il vecchio, che per il nuovo Testamento (c).

III. Ma per restar sempre più ciascun persuaso della poco fondata maniera, con cui da Giannone si scrive, stimiamo contrapporgli, non già un Autore, che possa ributtarlo, come sospetto, ma un' Inglese: *omnium virorum doctorum sententiæ*, scrive Binghamo (d), *generatim, & universè conveniunt, quod veteres christiani decimas jure divino deberi existimaverint*. E dopo aver addotti molti Autori, anche Oltramontani, attesta, che questi: *evidenter demonstrarunt, quod veteres legem de Decimis non merè cæremonialem, sed moralem, & sempiternæ obligationis esse crediderint* (e).

IV. I Padri, è vero, che avvaloravano colla loro autorità, e sermoni, il pagamento delle decime; ma non tralasciavano far sempre vedere, che le medesime si dovevano per comando di Dio espresso, non meno nel vecchio, che

(a) *Wald. lib. 2. doctrin. Fidei art. 3. cap. 64. & seqq.* (b) *V. libellum, quem ediderunt Anabatistæ, & Trinitarii anno 1568. Albe Juliæ de Antithesibus veri, & falsi Christi 3. Antithesi.* (c) *Bellarmin. de Membr. Eccles. lib. 1. ubi de Clericis cap. 25. per tot.* (d) *Bingh. orig. Eccles. lib. 5. cap. 5. de Decimis* §. 1. (e) *Id. loc. cit.*

che nel nuovo Testamento; siccome si legge in Origene, e nelle opere di S. Girolamo, di S. Agostino, e di S. Gio. Grisostomo (*a*): e ciò facevano ne' tempi, e luoghi, ne' quali si vedevano i Cristiani intepiditi a pagarle, per la qual cosa *in proclivi est judicare*, conchiude il sopracitato Scrittore Inglese, *quam sententiam foverint veteres de Decimis, tamquam jure divino, sub Evangelio æque ac sub lege, debitis; & quod præceptio de illis non merè cæremonialis, vel politica fuerit, solis Judæis data* (*b*).

V. Egli vuole, che *in questo sesto Secolo divennero* (le decime) *debite, e necessarie. Vedendo, che niente allora giovavano le prediche, e l' esortazioni, fu bisogno ricorrere ad ajuti più forti, e vigorosi; onde si pensò a stabilirle per via di precetti, e di Canoni*: e da quanto si è detto, e da tant' altro, che potrebbe dirsi, che per brevità si tralascia, non già le decime *in questo secolo divennero debite, e necessarie*, ma, come altrove si è scritto, un tal debito nacque col mondo; ed i Padri avvaloravano la tepidezza de' Fedeli colle loro esortazioni per usargli quella carità, che in tutti i tempi fu il più distintivo carattere della Chiesa, non già, che non avessero altra maniera per porgli a dovere.

VI. Quanto a' precetti, e Canoni, questi gli abbiamo quasi due Secoli prima, de' quali egli parla, specialmente nel Concilio Romano IV. sotto San Damaso, ove tra gl' altri stabilimenti si legge: *Ut decimæ, atque primitiæ a Fidelibus dentur, qui detractant, anathemate feriantur*: e questo è uno di que' decreti, che erano registrati negl' atti di S. Damaso Papa, il quale cominciò a governare la Chiesa nell' anno *366.*, *& quæ in Ecclesia recitari solebant* (*c*). Dopo di questi, ne abbiamo tant' altri, pubblicati in molti Concilj, che si riferiscono dal Cardinal Bellarmino (*d*), e più distintamente da Tommasino (*e*).

VII. Ma notabilissime poi sono le ragioni, che adduconsi dal suddetto oltramontano Scrittore, per rimaner sciolto ogni dubbio, che potrebbe aversi, se siano dovute le Decime per legge Divina, o Ecclesiastica; mentre si leggono tanti Canoni, che n' impongono il pagamento, e non si legge, che nel tempo degli Apostoli si fusero le medesime pagate: *Decimarum usum*, ei dice, *Christi, ipsiusque Apostolorum tempore prætermisum esse, non quia non debuerit, sed quia sine magno negotio non potuerit fieri. Et quemadmodum circumcisio resumpta fuerit, simulac Ecclesiæ ratio id tulisset, ita Decimas instauratas fuisse simulac Ecclesiæ ratio id permiserit*: così finalmente conchiude: *Decimas enim commode dari, aut posse, nisi ubi integra quædam Respublica, vel Regnum Christianam amplectatur Religionem, & ubi Magistratus Ecclesiæ faveant, quod Apostolorum tempore factum non sit* (*f*).

. VIII. Co-

(a) *V. S. Hieronym. in cap. 3. Malachiæ. S. Augustin. serm. 9. de decem chordis, alias 96. de Temp. n. 19. & 84. alias 17. de Verbis Domini, num. 5. S. Jo. Chrysost. hom. 64. in Matthæum, alias 67. n. 3. & 4.* (b) *Loc. cit.* (c) *V. Binium in not. ad Concil. Rom. IV. sub Damaso, edit. Colon. an. 1606. tom. 1. p. 527. Card. Baron. ad An. 382. n. 20.* (d) *Bellarm. loc. cit. d. cap. 25. vers.* Superest ut jura Ecclesiæ proferamus. (e) *Thomasin. de veter. & nov. Eccl. discip. tom. 3. lib. 1. cap. 6. n. 4. & seqq.* (f) *Bingh. lib. 5. cap. 5. §. 2.*

VIII. Cosicche non può dirsi, com'ei asserisce, che *per queste, ed altre vie le ricchezze delle Chiese cominciarono ad essere assai più ampie, e considerabili, e posseder esse particolari patrimonj*: mentre la Religione fu quella, che sin da' primi suoi tempi oprò ne' petti de' Fedeli, spogliarsi, per così dire, de' beni per arricchirne le Chiese in accrescimento del suo culto, per mantenimento de' suoi Ministri, e de' Poveri, ed in tal forma, che i Padri si opponevano a molte loro lascite, e le ributtavano. Così fece S. Agostino (*a*): così Aurelio Vescovo di Cartagine (*b*): così tra gl'altri, in questi tempi, de' quali parliamo, S. Gregorio M. (*c*).

IX. Sopra di che siaci lecito invitare il Lettore ad osservar ciò, che ne scrive, specialmente in proposito di S. Gregorio M. l'Abate di Fleury, ove de' costumi de' Cristiani, tradotto dal Francese da Selvaggio Canturani, ancorche non sia egli, cioè l'Abbate di Fleury, molto inclinato verso la Chiesa Romana, come dicemmo altrove, contuttociò dopo aver parlato delle gran ricchezze della Chiesa, e tali, che talvolta si ributtavano da' Vescovi, e da' Papi, come sopra, così scrive: *Nulla di tutto ciò è difficile a credersi da chiunque è ogni poco istruito della grandezza, e della ricchezza dell'Imperio Romano*, (*d*) *in cui era cosa ordinaria a' privati il legare a loro amici per testamento intere ville con tutti i suoi abitanti. Dall'altra parte v'erano de' gran beni destinati al mantenimento, e all' ornamento de' tempj degl'Idoli: consumavansi ogn'anno gran somme ne' sagrifizj, ne' giuochi, e nell'altre cerimonie della falsa religione. Fu agevole l'arricchire le Chiese con una parte di ciò, che in quelle spese vane perdevasi: ma uno de' principali fondi, co' quali furono dotate, furono i beni, ch'erano stati confiscati a' Cristiani in tempo della persecuzione* (*e*).

X. Poi soggiugne, che *non si pensò solo al modo di acquistar le ricchezze, ma anche al modo di conservarle*. Quanto al modo di acquistar le ricchezze, basta quel, che si è detto. Quanto alla maniera di conservarsi, acciò non si dissipassero, già altrove si è veduto, che questa non fu ora introdotta, ma assai prima, ed in tutti i tempi vi furono gl'abusi di alcuni particolari (*f*): tanto che si può osservare ciò, che si dispose intorno a questo fin dal tempo degl' Apostoli nel Canone 40. secondo la versione di Dionigio.

XI. Finalmente asserisce, che i *Principi non lasciarono di stabilir leggi intorno a' beni Ecclesiastici, regolando gl'acquisti, e tal'ora anche le maniere di distribuirgli, e vietar gl'abusi: e Giustiniano ci accerta d'aver egli di suo diritto stabilite molte leggi intorno a' medesimi*. Più volte dicemmo, che i Principi molte leggi hanno promulgate, e specialmente Giustiniano, concernenti materie di dogmi, ed articoli di nostra santa Religione; ma ciò, non come per proprio diritto, ma, ò ad insinuazione del Sacerdozio, ò in ajuto delle leggi Ecclesiastiche (*g*).

XII. Lo

(a) *Possid. in Vit. August. cap. 24. apud Thomasin loc. cit. cap. 17. n. 3. & seq.*
(b) *Possid. loc. cit.* (c) *S. Gregor. lib. 7. ep. 4. lib. 3. ep. 9. & 10. & 40.*
(d) *ff. de Instr. & Instrum. leg.* (e) *Fleury* Costumi de' Cristiani *part. 3. cap. 13. edit. Venet. 1736. pag. 186. & seq.* (f) *V. lib 1. cap. 8. §. 2.*
(g) *Lib. 2. cap. 3. §. 1. hoc eod. lib. 3. cap 4. §. 6. & cap. 6. §. 3. circa fin.*

XII. Lo Storico vuole coll'autorità di Pietro de Marca, che Giustiniano, non già in seguela de' Canoni stabilisse queste leggi, ma per proprio diritto: *Hæc omnia*, così ivi, *quæ res ipsas respiciunt, non in consequentiam Canonum, sed jure suo se decernere profitetur* (*a*). E' vero, che ciò dice Pietro de Marca, ne può negarsi, che Giustiniano facesse queste leggi intorno alla distribuzione, e conservazione de' beni della Chiesa, dimostrandolo le sue Novelle; ma non prova Pietro de Marca, che Giustiniano facesse queste leggi, come per proprio diritto, e dall'espressioni di Giustiniano in altre sue leggi riguardanti materie Ecclesiastiche, fa vedere d'averle fatte in ajuto de' Sagri Canoni, e come di loro esecutore: se ben per altro, in proposito de' beni della Chiesa, non si legge quel, che Giannone vuole, che dica Pietro de Marca: e quand'anche lo dicesse, già altrove mostrossi l'ambizione di Giustiniano di prender impaccio sopra i regolamenti della Chiesa, ancorche sà ben, chi legge, quel, che altrove dicessimo di Pietro de Marca, cioè, che scrisse non senza molta passione.

XIII. Odoacre Re degl'Eruli, e secondo Giannone, Re d'Italia, fè una tal legge, colla quale si proibiva l'alienazione, distrazione, e vendita de' beni stabili, o mobili della Chiesa Romana: lo che saputosi, i Vescovi d'Italia congregati in un Concilio Romano l'anno 502. sotto S. Simmaco, stabilirono annullarsi, affinche non rimanesse memoria, con cui si presumesse lecito a' Laici, *quamvis Religiosis, vel potentibus in quacunque Civitate quolibet modo aliquid decernere de Ecclesiasticis facultatibus, quarum solis Sacerdotibus disponendi indiscusse a Deo cura commissa docetur* (*b*).

§. III. ed Ultimo.

Dello spirito della Chiesa intorno alla divisione, e distribuzione de' beni Ecclesiastici fino al settimo Secolo.

La divisione de' frutti di questi beni in quattro parti, una all'Amministratore, o Beneficiato, l'altra alla Chiesa, la terza a' Poveri, e la quarta a' Cherici, che s'attribuisce a Papa Simplicio, il qual fu eletto nell'anno 468. non fu in questi tempi sempre costante, nè la medesima per tutte le Provincie d'Occidente. In Francia nel Concilio I. d'Orleans (1) *ragunato l'anno* 511.

I. Replichiamo ciò, che altrove dicemmo intorno alla divisione delli frutti de' beni della Chiesa, e loro distribuzione, che dallo Storico ivi si asserisce, che *nel Pontificato di Papa Simplicio intorno all'anno 467.* fu introdotto, che se ne facessero quattro parti; e quì dice, che una tal divisione in quattro parti *si attribuisce a Papa Simplicio, il quale fu eletto nell'* anno

Aa a

(a) *Petr. de Marc. de Concord. lib. 2. cap. 11. n. 3.*

(b) *Conc. Rom. sub Symmaco apud Labb. tom. 5. Concil. edit. Venet. col. 473. & 474. D.*

511. s'assegna la metà al Vescovo, e l'altra metà al Clero. In Ispagna, dal Concilio I. di Braga (2) tenuto l'anno 563. la divisione dell'oblazioni si riserva a' Cherici tutti in comune. Ma dapoi nel Concilio IV. di Toledo convocato sotto il Re Sisenando nell'anno 633. fu stabilito, che i Vescovi avessero la terza parte delle rendite (3). Così, come assai apposito notò Graziano (4) secondo la diversità de' luoghi, e consuetudine delle Regioni, al Vescovo era riservata, in alcune la terza parte, in altre la quarta: ne' tali divisioni furon sempre, e da per tutto invariabili, e perpetue. Grande, che fusse stato in questo sesto Secolo l'accrescimento de' beni temporali delle nostre Chiese, e de' Monasterj, a riguardo però degl'altri immensi, ed eccessivi acquisti, che poi si videro nel Regno de' Longobardi, e de' Normanni, era comportabile, ne molta alterazione recossi perciò allo Stato Civile: maggiore lo ravvisaremo sotto i Longobardi, il Regno de' quali saremo ora per narrare. Loc. cit. p. 238. vers. *La divisione*.

(1) Cap. 16.
(2) Cap. 21.
(3) Can. Constitutum 62. caus. 16. q. 1.
(4) Grat. post Can. Possessiones ead. caus. & quæst.

anno 468. (*a*): e torniamo a dire, che non è facile stabilir il tempo preciso, in cui fu istituita una tale divisione de' beni della Chiesa in quattro parti: vero bensì, che Papa Simplicio, eletto nel 467. nella sua Pistola terza la suppone in tal forma già posta in uso (*b*).

II. E' indubitato però, che questa divisione in quattro parti rinovò Gelasio colla sua Pistola nona, con cui ordina a' Vescovi di assegnare al Clero la quarta parte: *Sicut dudum rationabiliter esse decretum, sic Clerus ultra delegatam sibi summam, nihil noverit expetendum*: vuole per altro, che partecipassero non solo delle rendite certe, ma anche delle quotidiane oblazioni, *tam de redditu, quàm de oblatione Fidelium*: e rispetto alle altre porzioni dovute a se, a' Poveri, ed alle Chiese, si lasciano all'arbitrio del Vescovo, *uno Deo arbitro, & judice*.

III. Tanto che era in arbitrio de' Vescovi fare una tal divisione, come Amministratori generali con provvedere a se per quanto ragionevolmente portava il proprio bisogno, ed al Clero, alle fabbriche della Chiesa, a' Poveri, più, o meno, secondo esigeva la necessità di ciascun di loro; ne vi era in quel tempo altro particolare *Amministratore, o Beneficiato*, come suppone Giannone (*c*).

IV. Questa medesima distribuzione fu ordinata ancora da S. Gregorio M.: *Mos autem Apostolicæ Sedis est*, così egli, *ordinatis Episcopis praeceptum tradere, ut ex omni stipendio, quod accedit, quatuor fieri debeant portiones. Una videlicet Episcopo, & familiæ ejus, propter hospitalitatem, & susceptionem. Alia Clero. Tertia Pauperibus. Quarta Ecclesiis reparandis* (d).

V. In Occidente generalmente fù abbracciata, e passò in legge questa canonica disposizione, e secondo la medesima nel Concilio Triburiense celebrato l'anno 895. da'

(a) *V. lib. 1. cap. 8. §. 2.* (b) *V. d. lib. 1. cap. 8. §. 2.*
(c) *V. Epist. Gelasii ad Episcopos per Lucaniam, & Brutios cap. 27. relat. Can. Quatuor q. 2.* (d) *S. Gregor. M. ad prim. interrog. Augustin. relat. a Gratiano Can. mos est 12. q. 2.*

da' Vescovi di Francia, e di Germania, fu ordinato, che quello, che si ricavava dalle Decime, e dalle oblazioni de' Fedeli, si dividesse in quattro parti: *Quatuor enim fieri partes juxta Canones judicamus de decimis, & oblationibus fidelium: ut una sit Episcopi, altera Clericorum, tertia Pauperum, quarta restaurationi Ecclesiarum servetur, sicuti in Epistola Gelasii Papæ cap. 27. legitur* (a).

VI. Giannone vuole, che questa disposizione non fusse costante per tutte le Provincie d'Occidente: ed intorno a quel, che si praticava in Francia, porta l'autorità del primo Concilio d'Orleans: circa la pratica della Spagna, allega il Canone del Concilio di Braga, il primo: e poi altro del Concilio IV. di Toledo: ma quando anche questi Canoni, che secondo Giannone potrebbero far supporre, che fusse stata diversa una tal disposizione in essi luoghi, certo si è però, che lo spirito della Chiesa fu, ed è, che di questi beni altr'uso non si dovesse fare, che di soccorrere al bisognevole de' Vescovi, al mantenimento decente, e non eccessivo del Clero, a quello delle fabbriche delle Chiese, e loro suppellettili, ed ornamenti, ed al soccorso de' Poveri: e lasciamo per ora dirne altro sù questo punto; poiche resta il doverne altrove scrivere per rispondere opportunamente a quel, che ritrovaremo in appresso sù di ciò dallo Storico replicato, ed in tanto diamo fine alle nostre osservazioni intorno a questo terzo libro.

(a) *Conc.Triburien. Can.13. apud. Labb. tom.XI. Concil. edit. Ven. col.637. D.*

LIBRO IV.

Della esterior Polizia Ecclesiastica nel Regno de' Longobardi, da Autari insino al Re Luitprando, e nell' Imperio de' Greci, da Giustino II. insino a Lione Isaurico.

CAP. I.

Dello Stato della Chiesa di Costantinopoli, e di quello del Patriarcato di Roma, come pure della di loro Pulizia in questi tempi.

§. I.

Dello Stato della Chiesa di Costantinopoli, che da Giannone si appella Patriarcale, *e sua Pulizia: e si esamina se le Chiese di Otranto, di Bari, di Napoli, di Benevento, e di Capua fussero erette in questi tempi in Arcivescovadi, come pure della pulizia delle altre tre Patriarcali.*

GRandi, che fossero stati in questi tempi i progressi de' Patriarchi di Costantinopoli in Oriente, non aveano però insin ad ora stesa la loro patriarcale autorità sopra queste nostre Provincie. Cominciavano bensì pian piano, sostenuti dal favore degl' Imperadori a metter mano in alcune Chiese poste in quelle Città, che ancor ubbidivano all' Imperio Greco. Prima introdussero di dar a' Vescovi il titolo di Arcivescovo, poiche

I. TRalasciando Giannone far parola della suprema autorità del Papa sopra tutta la Chiesa, come Primate della medesima, col dicontro, e col di più, che dirassi appresso, continua egli il suo impegno, dimostrato di sopra in isparger semi per far apprendere a chi non sà, che il Patriarca di Costantinopoli, come lui lo appella, e quello di Roma, fussero tra di loro emoli, procurando ognuno ingrandire la sua autorità,

che non essendo questo nome di potestà, come il Metropolitano, ma solo di dignità, fu cosa molto facile a semplici Vescovi d'ottenerlo, ed a' Patriarchi d'Oriente di darlo. Così leggiamo, che fin da' tempi dell' Imperador Foca, che resse quell'Imperio dall' anno 602. insino al 610. cominciarono i Patriarchi di Costantinopoli, secondo il solito fasto de' Greci, a dare a molti nostri Vescovi delle Città, che a loro ubbidivano, questo speziosо nome d'Arcivescovo, come fecero, non senza collera, e sdegno de' Romani Pontefici, con quello d' Otranto, di Bari, e dapoi anche con quel di Napoli (1). *Questi furono i primi passi, che diedero in queste nostre parti: ma in Oriente per essere state le altre Città Patriarcali occupate da' Barbari, e posti a terra que' tre Patriarchi, tantoche non potè di lor conservarsi continuata successione, si rendè il Costantinopolitano più altiero, e fastoso. Quindi Giovanni il Digiunatore, che fu eletto Patriarca di Costantinopoli nell' anno 585. imperando Maurizio, prese il fastoso titolo di Patriarca Ecumenico.* Tom. 1. lib. 4. cap. ult. pag. 289. vers. *Grandi*,

(1) Paul. Warnef. Ughell. de Episc. Hydruntin. Beatill. Hist. di Bari.

rità, ed i proprj confini; ma quanto questo suo pensamento, rispetto a ciò, che dal medesimo si ritrova scritto prima intorno a tal proposito, sia insussistente, già si è veduto di sopra in aver parlato dello Stato della Chiesa di Costantinopoli da Costantino il Grande sino al Concilio Costantinopolitano I. e II. Ecumenico, e dello Stato della medesima da detto tempo fino a Giustino II. (*a*): resta ora da discutersi, qual' esso sia da Giustino II. fino a Lione Isaurico, del tempo de' quali si parla.

II. Suppone lo Storico in primo luogo, sebben *grandi, che fossero stati in questi tempi i progressi de' Patriarchi di Costantinopoli in Oriente, non aveano però insin ad ora stesa la loro patriarcale autorità sopra queste nostre Provincie*: e noi non neghiamo, che per la loro ambizione alcuni de' Vescovi di Costantinopoli fecero grandi attentati, da' quali si astennero quei, che conoscevano i loro doveri: per lo che non merita Giannone applauso, dando con tanta franchezza il carattere di Patriarchi a' medesimi; giacche, come si è veduto altrove, que' Vescovi non si avevano in questi tempi altro usurpato, che un semplice primato d'onore (*b*), e per quieto vivere si dissimulavano da' Romani Pontefici taluni, che s'inoltravano fuori del loro dovere, finatantoche poi *Græcorum importunitate fatigatus Innocentius III.*, accordò a' medesimi il carattere di Patriarca con sua giurisdizione *post Romanum Pontificem* nel Concilio Lateranense IV. Canone V. (*c*): che che altri dicano (*d*).

III. Vuole poi, che i Patriarchi d'Oriente, com' egli li appella, da' tempi dell'Imperador Foca, che resse l'Imperio dall'anno 602. insino all' anno 610. cominciarono a dare, secondo il fasto de' Greci, a molti Vescovi il specioso titolo

(a) *Lib. 3. cap. 4. §. 3. & 4.* (b) *Lib. 3. cap. 4. §. 3.* (c) *V. P. Joseph Catalan. Commentar. in Concil. Constantinop. I. Oecumenic. II. Can. 3. n. 15.* (d) *Vid eu md. Catal. loc. cit. num. 19. & seqq.*

tolo di Arcivescovo; *come fecero non senza collera, e sdegno de' Romani Pontefici con quello d'Otranto, di Bari, e dapoi anche con quello di Napoli*, com' ei dice: su di che confessa egli *la collera, e sdegno* de' Romani Pontefici: e quando fusse così, non può dirsi, che i Papi avessero una tal collera, e sdegno per emulazione, ma perche li dispiacesse l'abuso della di loro autorità col pregiudizio di que' Vescovi, che forse si sarebbero sottoposti a chi non dovevano. Per altro rispetto a questi tre Vescovadi d'Otranto, di Bari, e di Napoli, il fatto ha bisogno di maggior ponderazione.

IV. Quanto a quello di Otranto, si serve Giannone in conferma di quel, che dice, dell'autorità di Ughellio, che cita in margine, e si vede non aver ben esaminata la materia, e perciò è chiaro l'anacronismo: mentre Foca, o sia detto Niceforo Foca non reggeva l'Imperio nell'anno 602. infino al 610., ma cominciò il suo Impero nell' anno 963., e molto meno governava la Chiesa di Costantinopoli Polieutto, perche anche questo fu fatto Vescovo nell'anno 956.: cosicche per quel, che porta Ughellio, Polieutto d'ordine di Niceforo Foca ampliò la Chiesa di Otranto col carattere di Arcivescovado per l'odio, che aveva contro la Chiesa Romana, e volle, che i sagri Misterj non si celebrassero, che col Rito Greco, e le diede il diritto Metropolitico, sopra i Vescovi d'Acerenza, di Turcico, di Gravina, di Matera, di Tricarico.

V. Nè in quel tempo governava la Chiesa di Otranto Pietro II., ma Pietro III., il quale come nota il Coleti nell' addizione ad Ughellio: *A Polyeucto Patriarcha Constantinopolitano, impellente nequissimo Nicephoro Phoca Orientis Imperatore Metropoliticum in honorem intrusus fuit, cum potestate consecrandi Episcopos*, ed ivi medesimo Lucenzio scrive, che detto titolo di Arcivescovo dovesse dirsi: *Titulus non honoris, sed potius dedecoris, utpote latrocinalis, perturbativus juris alieni, a Schismaticis, & hæresum labe fœdatis, in odium, & spretum Romani Pontificis, & Latini Ritus concessus* (a).

VI. Rispetto a quello di Bari è da riflettersi, che Ughellio asserendo, che Pietro fusse il primo Arcivescovo di Bari, ornato di tal dignità l'anno 530. *Ab Epiphanio Constantinopolitano Patriarcha, sedente Felice Papa IV. cujus auctoritate Epiphanius hanc Sedem Metropolitanam constituit cum facultate duodecim Suffraganeos Episcopos ordinandi*, venisse ingannato da quel, che ne scrive Antonio Beatillo nella Storia di Bari (*b*): giacche in que' tempi governavano i Goti, ed i Greci cominciarono a porre piede nelle nostre Regioni nell' anno 553.: nè è verisimile, che Episanio avesse voluto fare un tale intraprendimento in pregiudizio dell'autorità delle Sedi Suburbicarie, sapendosi, quali fussero le altre sue gloriose imprese.

VII. Cercasi ciò colorire, asserendosi, che Episanio avesse creato Arcivescovo Pietro coll'autorità di Felice Papa IV.: e quanto ciò sia inverisimile, ognuno può da se rifletterlo, una volta, che la Chiesa non aveva ancora accordato il diritto Patriarcale al Vescovo di Costantinopoli: e Papa Felice avrebbe potuto da se farlo.

VIII.

(a) *Ughell. Ital. Sac. edit. Venet.* 1721. *tom.9. col.55. lit.B. & D. & seqq.*
(b) *Anton. Beatill. Histor. Baren. pag.9.*

VIII. In ordine al Vescovado di Napoli, vuole Giannone, che questo ricevesse l'onore di Arcivescovo in questi tempi, e ben si contradice, asserendo altrove, che una tal dignità gli fusse data nel Secolo x.. *Non fu dunque Napoli*, così ei, *come lo confessano l'istesso P. Caraccioli, ed altri nostri Scrittori, fatta Metropoli in questi tempi. Fu ella adorna di questa dignità nel x. Secolo nel Pontificato di Giovanni XIII. dopo Capua, e Benevento* (a).

IX. In fatti prima di queste due Città, cioè di Capua, e Benevento, in Regno non vi fu altra Città ornata di questa dignità: la questione è tra Capua, e Benevento: il Cardinal Orsini, poi Papa di S. M. supponeva, che una tal primazia si dovesse alla sua Chiesa di Benevento (*b*). Tale la difende Sarnelli (*c*): ed il Cardinal Baronio vuole, che sia quella di Capua: *Et quidem prima omnium (quod invenerim) Ecclesia Capuana ea Archiepiscopatus dignitate in Regno Neapolitano fuit illustrata, cum ipse Joannes Papa eidem Ecclesiæ præfecit Archiepiscopum Joannem ejusdem Principis Fratrem* (*d*).

X. Soggiugne egli, che in Oriente poste a terra le tre Città Patriarcali, tantoche non potè di loro conservarsi continuata successione, Giovanni il Digiunatore eletto Patriarca nell'anno 585. prese il fastoso titolo di Patriarca Ecumenico: e quanto alla depressione delle suddette Città Patriarcali, non può giustificarsi, che molto tempo dopo la morte di Giovanni il Digiunatore; ed allora appunto, quando da' Persi, e poi da' Saraceni venne occupato l'Egitto, la Siria, e la Palestina: cosicchè non può dirsi, che il Digiunatore prendesse motivo di estollere il suo capo colla suddetta depressione, come vuole Giannone.

XI. Lo che è tanto vero, che le tre Patriarcali, non solo a tempo del Digiunatore, ma in altri appresso, e quando appunto le loro Città venivano occupate da Saraceni, e fino a' tempi bassi conservarono loro l'onore, e le prerogative intorno alle ordinazioni de' loro rispettivi Vescovi Metropolitani, come sopra la giurisdizione delle loro Diocesi, e sopra la convocazione de' Sinodi, ancorchè alcuni de' Vescovi Costantinopolitani s'ingegnassero far valere a loro favore la disposizione, che si asserisce presa nel Concilio di Costantinopoli, e di Calcedonia, de' quali noi parlammo altrove (*e*).

XII. In fatti nel Concilio di Trullo, celebrato da' Greci in Costantinopoli l'anno 692., da essi appellato Quinisesto, e riputato Generale, si rinova la disposizione, che si vuole presa in detto Concilio Costantinopolitano, e nell'altro di Calcedonia a favore del Vescovo di Costantinopoli; e nel tempo stesso, che si riserba la preminenza del luogo a quello di Costantinopoli dopo il

(a) *Giannone d.lib.4. cap. ult. num. 1. pag. 298. vers.* Ma sicc ome. *circa med. V. infra cap.2. §.3.* (b) *V. Synodic. Sanctæ Beneventanæ Ecclesiæ Appendix ad Concil. Provincial.V. art. V.vers.* Quinta falsitatis nota. (c) *Vid. Sarnell. Cronolog. Episc. & Archiepisc. Benevent. in peculiari dissertatione ad an. 969. num. 52.* (d) *Baron. ad An. 968. num. 91.* (e) *Lib. 3. cap.4. §.3. & 4.*

il Papa, si riserbano anche a favore di que' d'Alessandria, d'Antiochia, e di Gerosolima, le loro prerogative (*a*).

XIII. Questo stesso fu praticato nell'Ottavo Sinodo Generale, e quarto Costantinopolitano, che si celebrò l'anno 869.: anzi con maggior espressione, ed ampiezza: di maniera, che restano intatte le loro ragioni, come prima, a riserba della preferenza del numero de' Troni, data al Costantinopolitano (*b*): tantoche con quest' ordine dopo i Legati del Papa, si sottoscrissero i Padri nel sesto Concilio Generale, e terzo Costantinopolitano, celebrato l'anno 680. (*c*): così pure nel secondo Concilio Niceno, e settimo Ecumenico (*d*).

XIV. E' vero, che Giovanni, detto il Digiunatore, si arrogasse il titolo di Patriarca Ecumenico, e che se lo facesse confermare nel Concilio Costantinopolitano, celebrato l'anno 588. (*e*): è per anche verissimo, che a questa superba intrapresa Pelagio II. si oppose, con cassarne gl' Atti, ed ordinò all' Arcidiacono, Apocrisario della Sede Apostolica, residente in Costantinopoli, di non comunicare col medesimo fin, che non dimettesse un tal titolo superbo (*f*): ed oltre a questi, altri risentimenti ne fè S. Gregorio Magno con scriverne a Maurizio Imperadore, all' Imperadrice Costantina Augusta, come tutto ciò, ed altro può riconoscersi dalle lettere del medesimo Santo.

XV. Come poi continuasse una tale intrapresa di Giovanni il Digiunatore, e suoi Successori con S. Gregorio il Grande, e gli altri Romani Pontefici, e come S. Gregorio colla sua umiltà assumendo il titolo di Servo de' Servi di Dio, e ributtando quello di Vescovo universale, del che si parlerà nel seguente paragrafo, cercasse abbattere l'arroganza del Costantinopolitano, non essendo questo argomento di nostra ingerenza, ed esaminandosi diffusamente da altri, specialmente da Tommasino, ci rimettiamo a quanto egli ne scrive (*g*).

§. II.

(a) *Conc. Trullan., seu Quinisextum Can.36. ex interpret. Herveti apud Labbè tom. 7. Concilior. col.1363. lit. E.* (b) *V. Conc. General. VIII. Constantinop. IV. Can.27. & 31. ex version. Anastas. apud Labbè tom.10. Concil. col.643. lit. A. & B. & col 648. lit. C. & D.* (c) *V. Conc. Constantinop. III. & VI. General. Act.1. apud Labbè tom.7. Concilior. col.360. lit. A. & B.* (d) *V. Conc. Nicæn. II. Act.4. apud Labb. tom.8. Concil. col.974. lit. B.* (e) *V. Pag. ad An. 588. n.5. & seqq.* (f) *V. ep.18. juxta nov. ordin. S. Greg. M. ad Joannem lib.4. Indict.13. alias lib.4. ep.3. & ep.43. juxta nov. ordin. ejusd. S. Greg. ad Eulogium Alexandrin, & Anastas Antiochen. lib.5. indict.13. alias lib.4. ep.36.* (g) *Thomasin. de veter. & nov. Eccles. discip. tom.1. lib.1. cap.x1. per tot.*

§. II.

Dello Stato del Patriarcato di Roma, e sua Polizia ne' tempi, de' quali si parla, ove del Primato del Papa sopra tutta la Chiesa.

MA dall' altra parte non erano minori i progressi del Patriarca di Roma in Occidente, sicche non si potesse contrastare a tanta alterigia, e far contrapeso a tanta potenza. E sopra ogn' altro in questi medesimi tempi erasi la Cattedra di Roma grandemente innalzata per la santità, e dottrina di Gregorio il Grande, che nell'anno 590. vi sedette. Questo Pontefice mantenne l' autorità, e diritti della sua Sede, e fece valere la sua autorità in tutto Occidente: si oppose al Patriarca Giovanni, non approvando il titolo fastoso d' Ecumenico, *come ambizioso, e che riguardava a diminuire la potestà, e la giurisdizione degl' altri Vescovi; onde fu il primo, che volle nomarsi, e sottoscriversi* Servo de' Servi di Dio, *per opporlo al titolo fastoso* d' Ecumenico *del Patriarca di Costantinopoli* (1). *Procurò ancora a questo fine mantenersi nella grazia degl' Imperatori d' Oriente, di cui egli si professava Suddito* (2), *poiche Roma ubbidiva a que' Prencipi.*

E poi soggiugne, *morto S. Gregorio nell' anno 604. gli succedè Sabiniano, che non tenne quella Sede più di cinque mesi, e vent' uno giorni: succeduto, che vi fu Bonifacio III. questi, come che era stato lungo tempo Nunzio appresso l' Imperator Foca, successor di Maurizio, aveva colla sua prudenza trovato modo d' insinuarsi nella di lui grazia; e se dee prestarsi fede ad Ana-*

I. TOrna lo Storico a far paragone de' progressi del Patriarca di Roma con quello d' Oriente, com'egli appella il Vescovo di Costantinopoli, per farli comparire quali due Emoli, che tra loro contrastassero, quasi, che uno volesse abbatter l'altro. La Cattedra di Roma non s' innalzò in questi tempi, ma per divina istituzione in ogni tempo fu tale, più, o meno potente nell' esteriore, secondo più, o meno venisse oppressa dalla prepotenza de' Tiranni: ed in questi tempi non può negarsi, che molto conferì la santità, e dottrina di S. Gregorio il Grande, non già, che non altronde riconoscesse i principj di questo accrescimento.

II. I Greci in questi tempi, siccome nemeno per lo passato, mai ebbero contesa col Papa intorno al suo Patriarcato sopra tutto l' Occidente, ma bensì in proposito di alcuni articoli della nostra santa Fede, e per la disciplina ebbero liti, e contrasti: e tanto il Papa esercitò l' autorità del suo Primato, conceduto da Cristo Signor Nostro a S. Pietro, e suoi Successori sopra tutta la Chiesa: e S. Gregorio fè valere la sua autorità in Occidente, ed in Oriente, come avevano praticato i suoi Predecessori, con deporre, ove portò il bisogno, tra questi; i Nestorj, gl' Acacj, gl' Antimi Costantinopolitani, i Dioscori, i Timotei

Anastasio, Beda, Warnefrido, ed a molti altri Autori: nella pretensione, nella quale erano entrati i Patriarchi di Costantinopoli intorno al primato sopra tutte le Chiese, ottenne Bonifacio da Foca rescritto, con cui dichiaravasi, che la Chiesa Romana dovesse avere il Primato sopra tutte le Chiese, e'l solo Pontefice Romano avesse portato il titolo di Patriarca Ecumenico: il che narrasi fosse stato fatto dall' Imperator Foca in odio di Ciriaco Patriarca di Costantinopoli, ch'era succeduto a Giovanni il Digiunatore nell' anno 596.

Parla poi di altri Papi succeduti appresso, e de' lòro fatti, specialmente di Bonifacio IV., e de' Longobardi, de' quali si farà parola nel seguente paragrafo. D. Tom. 1. lib. 4. cap. ult. p. 290. vers. *Ma dall' altra parte*, e segg.

(1) Epist. Gregor. M. lib. 4. ep. 80.
(2) Lib. 2. ep. 62.

Vescovi Alessandrini, i Petrignasei, o Fulloni, ed altri Patriarchi Antiocheni, e con restituire alle proprie Sedi nelle cause di disciplina, i Grisostomi, i Flaviani, e discacciare dalla comunione que' Patriarchi orientali, che comunicavano colli seguaci di Acacio, e simili.

III. Questo gran Papa si oppose al Patriarca Giovanni, come asserisce Giannone, parlando di Giovanni il Digiunatore, e gli rampognò il fastoso titolo di Ecumenico, e ricusò, egli, il titolo di Vescovo universale, che gli veniva offerto, come contrario alla modestia Sacerdotale (a), e per opporsi al superbo titolo di Ecumenico, arrogatosi dal Costantinopolitano, si contentò assumer quello di Servo de' Servi di Dio, come da quel tempo, fino a questi nostri giorni hanno praticato, e praticano gloriosamente i Romani Pontefici (b): per altro niun Papa più di S. Gregorio fè valere il suo potere sopra tutta la Chiesa Occidentale, ed Orientale, come con molti esempli lo dimostra il Cardinal Baronio (c).

IV Lo stesso Santo Pontefice *proccurò*, è vero, come dice lo Storico, *mantenersi nella grazia degl' Imperadori d'Oriente*, non perche fusse di loro Suddito, come lui cerca farlo comparire, asserendo: *proccurò ancora a questo fine mantenersi nella grazia degl' Imperatori d' Oriente, di cui egli si professava Suddito*: ma per secondare lo spirito della Chiesa, che fu, ed è quello della mansuetudine, e specialmente co' Prencipi d' Oriente, che allora dominavano anche in Roma; ma che del resto, dove poi portava il bisogno, ben fè vedere, sin dove giungesse la sua autorità: e basta osservarne gl' esempli, che se ne recano dal Cardinal Baronio, come dicemmo (d).

V. Il Santo Pontefice lamentandosi con Maurizio d' una sua indovuta legge, con cui si proibiva, che ne' Monasterj non si ricevessero Soldati, come altrove dicemmo (e), così scrive: *Gregorius, Mauritio Augusto. Omnipotenti Deo reus est, qui Serenissimis Dominis in omne, quod agit, & loquitur, purus non est. Ego autem indignus pietatis vestræ famulus, in hac suggestione, ne-*

(a) *V. S. Gregor. ep. 18. ad Joan. ep. 20. ad Maurit. ep. 21. lib. 5. juxta nov. ord. Indict. 13.* (b) *S. Greg. lib. 4. ep. 80.* (c) *Baron. ad An. 595. n. 34. & seqq.* (d) *Baron. loc. cit.* (e) *V. lib. 3. cap. 5. §. 6.*

neque ut Episcopus, neque ut Servus jure Reipublicæ, sed jure privato loquor; quia, Serenissime Domine, ex illo jam tempore dominus meus fuisti, quando adhuc dominus omnium non eras (a).

VI. Dal che ben si vede, in quali termini parla S. Gregorio, e se possa ragionevolmente prendersi in quelli, ne' quali pensa Giannone: per altro chi è versato in questa Storia, ben sà gl' alti, e bassi praticati colla sua doppiezza da Maurizio Imperatore, ora contro, ora a favore della Chiesa Romana, giungendo a burlarsi di S. Gregorio (*b*), e di altri Santissimi Sacerdoti, per cui, come scrive il Baronio, *Dei vindictam meruit experiri* (*c*).

VII. Quanto a quel, che inoltre da lui si dice, che morto S. Gregorio Papa gli succedesse Sabiniano, e che questo non tenesse questa Sede più di cinque mesi, e vent' uno giorni, una tal controversia Storica non essendo del nostro intento, ci rimettiamo a quel, che ne scrivono gli altri; del resto il Cardinal Baronio asserisce, che il suddetto sentimento fusse comune agl' antichi Scrittori, anche Greci (*d*); al che si oppone il Pagi coll' autorità di Anastasio, ed altri, quali vogliono, che Sabiniano governasse la Chiesa un anno, cinque mesi, e nove giorni (*e*).

VIII. Finalmente volendo lo Storico, che Foca Imperatore col suo editto, pubblicato in proposito della pretensione de' Patriarchi di Costantinopoli intorno al Primato sopra tutte le Chiese, dichiarasse, che la Chiesa Romana dovesse avere questo Primato, viene Giannone ad unirsi con un tal modo artificioso di dire con Carolo Molineo, Ottomano, Giuristi, ed altri Eretici, i quali col pretesto d' un tal' editto, o rescritto, che fusse, empiamente si avanzarono a scrivere, *quod ejus super omnes Ecclesias prærogativa sit tyrannicè usurpata, a Tyranno concessa, a Phoca, scilicet, Imperatore, primitus impertita Bonifacio III. hujus nominis Ecclesiæ Romanæ Pontifici* (*f*).

IX. Ma quanto sia improprio questo suo modo di dire, lo fa vedere il Venerabile Servo di Dio il Cardinal Baronio, il quale esamina il fatto, e ciò, che ne dicono i Scrittori, che lo Storico allega con rigiri per porre in confusione i mal' inclinati contro il Primato del Papa: giacche non è da credersi, che giammai un Cattolico possa indursi nemmeno a suspicare, che il Papa non abbia un tal Primato, da Gesù Cristo dato a S. Pietro, e poi trasmesso a' suoi Successori: di maniera che niuno degl' istessi Vescovi Costantinopolitani lo pose in contrasto: esso loro in tante occasioni ricorsero al giudizio della Sede Apostolica, anzi i medesimi Refrattarj, come di sopra in tant' altre parti, e specialmente in questo stesso paragrafo dicemmo.

X. Il fatto è, che S. Gregorio dimandò all' Imperador Maurizio, *ut vana de titulo Oecumenici blaterantem Joannem*, parla di Giovanni il Digiunatore, *deinde Cyriacum*, che fu il suo Successore, *cohiberet*: e non potè ottenerlo: e che quel, che non potè ottenere S. Gregorio da Maurizio, *hoc a Phoca obtinuit* Bo-

(a) *S. Greg. lib.* 2. *Indict.* XI. *ep.* 62. *apud Binium edit. Colon.* 1606. *p.* 770.
(b) *Baron. ad An.* 595. *n.* 22. (c) *Baron. ad An.* 599. *n.* 12. *in fin.*
(d) *Baron. ad An.* 605. *n.* 8. (e) *Pag. ad d. An.* 605. *n.* 3.
(f) *V. Baron. ad An.* 606. *n.* 4.

Bonifacius, ut coercuerit Cyriacum sibi inconcessa sumentem: come appunto parla il Baronio, il quale dopo tutto ciò, e tant'altro, che quì tralasciamo per brevità, conchiude: *Sic igitur edictum Phocæ non dedit primatum Ecclesiæ Romanæ, sed illi tantum jure competere nomen Oecumenici judicavit, ut plane aperta adeo luce veritatis cum ista constent, legulejos pœniteat Novatores id in controversiam adduxisse.* E Ciriaco in vedere un tal' Editto, se ne morì *mœrore consumptus, ac dolore confectus*, non perche in esso si parlasse del Primato del Papa, ma per veder deluse le sue pretensioni, che aveva sopra gl'altri dopo il Papa (*a*).

§. III.

Continua lo stesso argomento in proposito della Polizia esteriore della Chiesa, tanto in Occidente, che in Oriente, particolarmente ne' tempi de' Longobardi.

Questi Prencipi Longobardi, ad esempio di tutti gl'altri Prencipi dell'Occidente, e degl'Imperatori d'Oriente, ancorche fatti Cattolici, mantennero però ne' loro Dominj quelle medesime prerogative, e preminenze, che i Re Goti ritennero, per quel, che s'attiene all'esterior politia Ecclesiastica; ed avvegnache i Pontefici Romani facessero valere la loro autorità in Occidente; nulladimeno i Prencipi, e spezialmente nella Francia, e nella Spagna, vollero, frà l'altre cose autorizare colle loro leggi, ed editti i Sinodi Provinciali, che in questo Secolo furono assai frequenti, e di lor ordine fatti convocare, per dar riparo agl'abusi, ed alla corrotta disciplina, e sregolatezza degl'Ecclesiastici. D. tom. I. lib. 4. cap. ult. p. 293. vers. *Questi Prencipi.*

I. Col dicontro suppone Giannone, che tanto i Prencipi d'Occidente, che quei dell'Oriente avessero diritto sull'esterior pulizia della Chiesa, e che essi colle di loro leggi la regolassero: e con ciò vuole, che così i Prencipi Longobardi, ancorche fatti Cattolici, mantenessero ne' loro Dominj le medesime prerogative, e preminenze, che ritennero i Re Goti ad imitazione di quel, che avevano praticato gl'altri Prencipi prima di loro: ma poiche falso è l'antecedente, falsa è anche la conseguenza: falso dicessimo l'antecedente: imperciocche non può ei provare, che i suddetti Prencipi, sieno d'Occidente, o d'Oriente, e molto meno i Goti, abbiano fatto Editto, o Costituzione alcuna, dalle quali possa legitimamente inferirsi una tale autorità, e che fosse diritto del Secolo regolare la disciplina Ecclesiastica, e l'esterior pulizia della Chiesa.

II. Al-

(a) *V. Baron. ad d. An. 606. a n. 1. ad n. 7. inclusivè, & ibi Scriptores latè hac de re.*

II. Altrove già dicemmo, che le regole, e le leggi de' Sacerdoti in materia di Religione, o di disciplina abbiano tutto il di loro vigore indipendentemente dall' autorità del Secolo, e che, come tali, obbligano, e Chierici, e Laici rispettivamente alla di loro osservanza, e che le leggi de' Prencipi Cattolici, o fussero Editti di riconoscimento de' Canoni, e delle leggi Ecclesiastiche, non facessero altro, che aggiungere al vigore di esse maggior timore, acciocche quei, che non curano il braccio della Chiesa, per il timore di quello del Secolo, si rendano più ubbidienti: ne fu altra l'idea de' Prencipi Cattolici; anzi abbiamo tante leggi rivocatorie di alcune, ch' erano contrarie a' Sagri Canoni, specialmente sù tale proposito, come quelle di Giustiniano, di Valentiniano III., e di altri, e gli stessi Protestanti non le impugnano, come può osservarsi nel paragrafo primo del Capitolo terzo del libro secondo.

III. Quanto a' Goti, questi anch'ebbero lo stesso sentimento, come apparisce da un rescritto, o precetto, che fusse del Re Teodorico, indirizzato al Senato Romano, il quale, ancorche venisse pregato da Simmaco Papa, che governò la Chiesa fino all'anno XIII. del sesto Secolo, e nel tempo stesso, che Teodorico regnava in Italia, confermare un decreto proibitivo delle distrazioni delle facoltà temporali della Chiesa, e detestativo d'una simile legge fatta dal Re Odoacre, non come iniqua, ma come fatta da Principe Laico (a): egli, il Re Teodorico, risponde, che benche sù di ciò bastasse il giudizio fattone dal Sinodo; nientedimeno per sua consolazione lo stabiliva (b). Vede dunque ognuno, che questi, e non altri furono i sentimenti de' Goti.

IV. Scrive poi Giannone, che *sebbene i Romani Pontefici facessero valere la loro autorità in Occidente, nulladimeno i Principi, e spezialmente nella Francia, e nella Spagna vollero tra le altre cose autorizzare colle lor leggi, ed editti i Sinodi Provinciali, che in questo Secolo furono assai frequenti, e di lor ordine fatti convocare*. Egli industriandosi da per tutto far comparire il nostro Sacerdozio destituto d'ogni autorità esteriore, qual semplice Ministro, che appellano, de' Protestanti, ed unendosi con Lutero, Calvino, Brenzio, Carlo Molineo, Launojo, ed altri di simil farina, altrove asserisce, che *non avendo in que' tempi la Chiesa niente di giustizia perfetta, e di giurisdizione, i suoi regolamenti non obbligavano, che per la forza della Religione: solevano i Padri in que' tempi ricorrere agl' Imperadori, per la cui autorità erano i Concilj convocati, e dimandar loro, che avessero per rato ciò, che nel Concilio erasi stabilito, e comandassero, che inviolabilmente da tutti fossero osservati*: e, laddove prima dice, che i Concilj convocavansi da' Principi, e che colla di loro autorità si confermavano, ora vuole particolarmente, che in Francia, ed in Spagna in questi tempi, de' quali parla, i Sinodi Provinciali si convocassero da' Principi, e si autorizzassero colle di loro leggi.

V. Di quanto ei pretende riguardo alla giustizia perfetta, e giurisdizione, della quale vuole fusse destituta la Chiesa, avendo fatto vedere il contrario, cioè,

(a) *V. Conc. Rom. sub Symmac. apud Labb. tom. 5. Concil. edit. Ven. col.* 474.

(b) *Praeceptum Theodorici ex editione Lucae Holstenii in collect. Roman. part.* 2. *pag.* 212.

cioè, che sin da' suoi principj la Chiesa ebbe da Cristo Signor Nostro per il suo buon governo il potere di giurisdizione perfetta, e contenziosa, ci rimettiamo perciò a quanto ivi dicessimo (*a*).

VI. Rispetto alla convocazione de' Concilj, e loro indipendenza dall'autorità del Secolo, in rincontro di quel, che di sopra di Giannone si è trascritto, parimente avendone parlato a sufficienza altrove, ci asteniamo per questo farne altra parola (*b*): e solo non ci gravaremo dire qualche cosa in proposito de' Sinodi Provinciali, che vuole celebrati in Francia, ed in Spagna, convocati, ed autorizzati colle leggi, ed editti de' Principi.

VII. Intorno al qual argomento, ammettiamo ancora noi, che in que' tempi, de' quali si parla, furono frequenti i Concilj, sì in Francia, che in Spagna per la vigilanza di que' Santissimi Vescovi, che governavano le loro Chiese in Francia, come i Remigj di Rems, i Gregorj di Tours, i Germani di Parigi, ed altri innumerabili; in Spagna i Leandri, gl'Isidori, gl'Idelfonsi, ed altri moltissimi: e tutto ciò, non tanto *per dar riparo agl'abusi, ed alla corrotta disciplina, e sregolatezza degl'Ecclesiastici*, come quì Giannone pare, che voglia unicamente, ma anche principalmente per frenare la licenza de' Popoli barbari, Goti, e Franchi, la loro rapacità, gl'incestuosi loro matrimonj, e tant'altri vizj, come per procurare la conversione di essi, ridurli a vivere cristianamente, e per dar regolamenti per ben ordinare, e governare i Regni, quei specialmente, che si celebravano col Suffragio anche de' Principali del Regno (*c*).

VIII. Siccome abbiamo per indubitato, che alcuni di questi Concilj furono convocati, e in Francia, e in Spagna, d'ordine de' Principi, e co' di loro editti confermati: comecche nemmeno può negarsi, sia ufficio di un buon Principe ragunare i Vescovi ne' loro Sinodi, quando lo ricerchi il bisogno, come appunto talvolta fecero, e in Francia, e in Spagna, o sollecitati da' Santi Vescovi per facilitarne la spedizione, o di moto proprio per interesse particolare, e proprio, o dello Stato: e nel tempo stesso impiegare, come figliuoli della Chiesa, la di loro autorità, acciocche i Canoni de' Sacerdoti, e le di loro leggi, e stabilimenti siano venerati, facendo co' di loro editti divenir leggi dello Stato le regole della Chiesa.

IX. Voler dire, che non possano convocarsi i Sinodi senza l'autorità de' Principi, o che siano i medesimi di niun valore senza la di loro conferma, o che appartenga a' Principi il regolamento della disciplina della Chiesa, e dar vigore a' Sagrosanti Canoni de' Concilj, or questo sì, che non può negarsi, sia una delle bestemmie di Lutero, di Calvino, e di altri simili uomini pestiferi, di sopra da noi accennati: nè vedrassi, che da' Principi si pretendessero queste stranezze, e che fusse di loro diritto autorizzare colle loro leggi i Canoni della Chiesa, quasi, che senza una tal loro conferma, non avessero vigore: quandocche pochissimi sono que' Concilj, che furono confermati da' Principi, e pure tutti i Canoni di tutti i sudetti Concilj confermati, e non confermati, ottennero la di loro esecuzione senza contrasto.

X. Quanti poi fussero i Concilj celebrati in questi tempi nella Spagna, e nella

(a) *Lib. 2. cap. 4. §. 2. 3. & 4.* (b) *Lib. 2. cap. 3. §. 9.* (c) *V. Bened. XIV. de Synod. Diaec. lib. 1. cap. 1. num. 2.*

nella Francia, o se convocati, o confermati da' Principi, cosa in essi si fusse trattata, in che tempo, e luogo preciso, e sotto quali Principi, essendo questa una materia di molto studio, e di empimento di molta carta, non necessaria, rimanendo dilucidata da quanto quì, ed altrove si è scritto, stimiamo, non stenderci in altro, potendosi osservare nel Labbè, ed in altri simili Collettori de' Concilj di esse Nazioni.

Dall' altra parte gl' Imperadori d'Oriente non pur seguitavano le vestigia de' loro predecessori, ma presero molta parte negli affari della Religione, non potendo i Pontefici Romani farvi tutta quella resistenza, che avrebbono voluto. L'Imperador Maurizio calcando le medesime pedate degl'altri Imperadori suoi Predecessori, promulgò legge proibente, che i soldati si ricevessero ne' Monasterj: S. Gregorio (1) *si doleva della legge, ma non attaccava la potestà del leggislatore, e con molta riserva esaggerava, che quella fosse ingiusta, e contra il servigio di Dio: quasi che volesse con ciò impedirsi agl'uomini il camino d'una maggior perfezione. Maurenzio nostro Duca di Napoli obbligava i Monaci a far le sentinelle per guardia della Città, e ripartiva le truppe per l'alloggio in ogni quartiere, non perdonando ne anche a' Monasterj di donne, di che parimente abbiamo le doglianze di questo Pontefice* (2). Loc. cit. d. p. 293. eod. vers. *Questi Principi*, circa med.

(1) Ep. 61. lib. 11. ad merid.
(2) Gregor. lib. 7. ep. 74. & 107. Camill. Pellegr. Finel. Duc. Ben.

XI. Passando lo Storico a parlare degl'Imperadori d'Oriente, vuol' egli, che questi *non pur seguitavano le vestigia de' loro predecessori, ma presero*, come siegue a dire, *molta parte negl' affari della Religione*: con che dà ad intendere, che gl' Imperadori d' Oriente predecessori, disponessero intorno alla disciplina della Chiesa, e che gl'Imperadori, de' i tempi, de' quali parla, prendessero anche molta parte negl'affari della Religione.

XII. Noi l'ammettiamo, ma esaminando chi fussero costoro, egli non ritroverà, che un Ruolo di Principi sagrileghi, come tra questi, Zenone, Anastasio, Costanzo, i quali co' loro empj editti cercarono esterminare la Cattolica Religione, la quale fu difesa da' Romani Pontefici, e da tant'altri Santi Vescovi, collo spargimento del proprio sangue, finattantò, che fu dato riparo a quest' empj intraprendimenti.

XIII. In conferma di questo suo sentimento, ei dice, che S. Gregorio si doleva della legge fatta dall' Imperador Maurizio, *proibente, che i Soldati si ricevessero ne' Monasterj, ma non attaccava la potestà del leggislatore*: per cui cerca far credere, che S. Gregorio stimasse, che i Principi avessero potestà di far queste leggi: del che avendo noi parlato altrove, ci rimettiamo a quanto ivi dicessimo (*a*): e soggiungiamo, che S. Gregorio, non solo si doleva d'una tal legge, come esecrabile, ed iniqua, ma anche perche Maurizio si usurpasse una tale autorità, e nel tempo stesso deplorava que' suoi infelicissimi tempi, *quibus, licet sub Imperatore Catho-*

(a) *Lib. 3. cap. 5. § . 6.*

Catholico, parla di Maurizio sù tale proposito, *ipsa tamen Ecclesia* erat, *non secus ac sub Nerone, & Diocletiano captiva* (*a*).

XIV. Niente poi fà al caso, asserendo Giannone che *Maurenzio nostro Duca di Napoli obbligava i Monaci a far le sentinelle per guardia della Città, e ripartiva le truppe per l'alloggio in ogni quartiere, non perdonando nè anche a' Monasteri di donne*: poiche in caso di pubblico bisogno, ove si tratta della difesa della propria patria, anche gli stessi Vescovi possono adoprar le armi contro gl'ingiusti aggressori: e S. Gregorio non si dolse, che Maurenzio astringesse i Monaci alla custodia delle mura, ma solo gli scrisse a richiesta di Teodosio Abate, e suoi Monaci, che lo sgravasse dal gran peso, ed alleggerisse loro da tanta sollecitudine, e molestia (*b*): nè si ritrova altra doglianza in tutto il registro delle sue lettere: tantoche la lettera 107. del libro settimo, e la lettera 74. del medesimo libro, scritte a Maurenzio, Governatore delle Milizie, niente dicono di quel, che asserisce Giannone su tal proposito (*c*).

In Oriente gl'Imperadori disponevano pure delle Diocesi, e delle Metropoli, e regolavano i Troni, e le precedenze, accrescevano, ed estenuavano le pertinenze de' Metropolitani a lor talento. E dall'altra parte i nostri Duchi di Benevento fecero il medesimo nel lor ampio Ducato: a richiesta di Barbato Vescovo di quella Città, il Duca Romualdo unì al Vescovato di Benevento quello di Siponto: ecco le richieste di Barbato a Romualdo, come si legge ne' suoi atti: Si munus, *e' dice*, tuæ salutis offerre studes, unum impende beneficium, ut B. Michaelis Archangeli domus, quæ in Gargano sita est, & omnia, quæ sub ditione Sipontini Episcopatus sunt, ad Sedem Beatissimæ Genitricis Dei, ubi nunc indignè præsum, in omnibus subdas; & quoniam absque cultoribus omnia depravantur; unde nec sedulum officium persolvi potest, melius a nobis dispósita tibi proficient in salutem. *Romualdo assentisce a questa domanda, e ne gli fà diploma*: Illicò Prin-

XV. Vuole lo Storico, che *in Oriente gl' Imperadori disponevano pure della Diocesi, e delle Metropoli, e regolavano i Troni, e le precedenze, accrescevano, ed estenuavano le pertinenze de' Metropolitani a lor talento*: e Noi diciamo, che nel quarto, e quinto Secolo vi furono questi attentati, promossi dall'ambizione di alcuni Vescovi: ma come poi terminassero, ci rimettiamo a quel, che fu di ciò altrove ci ritroviamo aver scritto (*d*).

XVI. Rispetto a' tempi, de'quali si parla, ei l'asserisce con molta franchezza, ma non lo prova: è certo, che gl'Imperadori Orientali in essi tempi, massimamente gli Eretici, e protettori dell'eresie, da Giustiniano, fino all'empio Lione Isaurico, Successore nell'Imperio di Teodosio III., eletto l'anno 716., e appellato Leone III., ancorche, come sopra dicemmo in questo medemo paragrafo terzo, si arrogassero molta autorità intorno agli affari della Chiesa, ed anche prendessero qualche im-

(a) *Card. Baron. ad an. 593. sub num. 14.* (b) *V. Ep. S. Gregor. ad Maurentium lib.9. ep.73. juxta nov. ordin. alias lib.3. ep.75.* (c) *V. Ep. S. Gregor. ad Maurentium lib.8. ep.7. & 9. lib.9. ep.69. & ep.73. lib.12. ep. 20. & 26. juxta nov. ordin. PP. BB. S. Mauri.* (d) *Lib.2. cap.1. §.3.*

Princeps viri Dei consentit petitionibus, eo ordine, ut fati sumus, & sicut mos est, per PRÆCEPTUM Genitrici Dei universa concessit; & ut resonet in futurum, anathematizaverat, qui contra hæc agens irritam hanc facere voluerit concessionem. *Ciò, che dapoi volle Barbato, che anche se gli concedesse da Papa Vitaliano; poiche de' Romani Pontefici (a' quali il Sannio, e la Puglia, come Provincie Suburbicarie appartenevansi) uffizio era d'unire, e separare le lor Chiese*: E poi con mescolanza di cose dice, che lo stesso venisse praticato da S. Gregorio M., e non nega, che con Breve di Vitaliano Papa diretto a Barbato Vescovo di Benevento si concedessero alla medesima Chiesa, oltre a quella di Siponto, anche Bovino, Ascoli, Larino, e la Chiesa di S. Michele Arcangelo nel Gargano (1). Loc. cit. d. pag. 293. vers. *In Oriente*..

(1) Ughell. de Episc. Benev.

impaccio in materia di Religione; non può dirsi però, che giammai ardissero disporre delle Diocesi, e delle Metropoli, com'egli asserisce, per soggettarle al di loro potere con regolare i Troni, e le precedenze, accrescere, ed estenuare a loro talento le pertinenze delle Metropoli, ma lasciarono sempre intorno a questo illibate le disposizioni del Concilio Costantinopolitano I., e di quello di Calcedonia, i quali si tolleravano da' Romani Pontefici rispetto alla precedenza de' Troni Patriarcali; e niuna novità si vidde sopra ciò, che era stato disposto con altri antichi Canoni quanto alla pertinenza delle Metropoli.

XVII. Tantoche lo stesso Giustiniano, che fu cotanto intraprendente, come altrove si è fatto vedere, volendo eriggersi in Metropoli Acrida, sua Patria, ricorse al Santo Pontefice Agabito, e non l'ottenne; lo che poi gli fu accordato da Vigilio Papa, colla qualità però di Vicario della Sede Apostolica in quelle Provincie, come apparisce dalla Novella 131., data l'anno 541.

XVIII. Niente poi può giovare al suo intento ciò, ch'ei vuol far credere di Romualdo, Duca di Benevento, sì perche qui siamo in Occidente, e di sopra egli parla degl'Imperadori di Oriente, sì perche non è vero, che Romualdo Duca di Benevento a richiesta di Barbato unisse alla Chiesa di Benevento quella di Siponto. Per ben capirsi la Storia di questo fatto, che da lui si allega presso Ughellio, negli atti di S. Barbato così si legge, cioè, che S. Barbato non ancora Vescovo, predicando a que' Popoli in gran parte Idolatri per la di loro conversione, e vedendo i medesimi col Duca Romualdo, ch'erano Longobardi, disperate le cose loro per lo stretto assedio, in cui teneva la Città di Benevento l'Imperador Costante, il Santo fattosi avanti con gran fiducia gli promise la vittoria, se lasciata l'Idolatria, abbracciassero la fede Cattolica.

XIX. Lo che udito da Romualdo, si fè pronto in accettare l'offerta del Santo, e con ciò abbandonare i riti del Paganesimo, e farsi Cattolico colla sua Gente Idolatra, tra' quali vi erano alcuni infetti dell' Arrianismo; e di più si offerì il Duca Romualdo, che se ciò avveniva, si sarebbero dati alla Chiesa di Benevento poderi, e ricchezze, ed averebbe proccurato, che esso ne fusse Vesco-

Ccc vo,

vo; e'l Signore così permettendo, all' improviso Costante sciolse l'assedio della Città, e coll'Esercito ritirossi in Napoli.

XX. Quindi Romualdo avvedutosi co' suoi Longobardi, che non altrimenti era seguita questa di loro liberazione, che per i prieghi di S. Barbato, tosto offerirono le ricchezze suddette, ed egli divenuto Vescovo di quella Città, le ricusò, ma poi vinto dalle preghiere del Prencipe, non volle altro accettare, che soggettarsi alla Chiesa di Benevento quel, che prima era sotto il dominio del Vescovo Sipontino, e'l Santuario del Monte Gargano, dedicato all' Arcangelo S. Michele, per potersi ben'officiare, comecche allora il tutto era devastato, senza Abitatori, dalle sanguinolentissime guerre: e poi S. Vitaliano Papa fu quello, il quale con suo Breve de' 30. Gennaro 668. per la medesima causa di tali devastazioni, avvenute in quella Provincia, restata senza Abitatori, a riserba di alcuni luoghi, unì alla Chiesa di Benevento, non solo quella di Siponto, ma anche la Chiesa di Bovino, di Ascoli, di Larino, e di S. Michele Arcangelo nel Gargano, e confermò le donazioni fatte da Romualdo alla Chiesa di Benevento (a).

CAP. II.

Della elezione de' Vescovi, e loro disposizione nelle Città di queste nostre Provincie.

§. I.

Dell' elezione de' Vescovi, e de' Romani Pontefici in questi tempi.

COsì poi scrive Giannone. *I Vescovi erano ancora eletti dal Clero, e dal Popolo, ed ordinati dal Pontefice Romano, come prima, ma i Prencipi, come se dal Popolo fosse a loro devoluta tal potestà, nell' elezione ne volevano la maggior parte; onde ne nacque, che facendo essi eleggere alcuni, che non avevano nè me-*

I. IN rincontro di quel, ch'egli scrive sul proposito, che riguarda l'elezione de' Vescovi, già altrove parlammo della maniera, che si tenea ne' primi tre Secoli (b): qualche cosa ne dicessimo per i tempi appresso (c): molto più per quei, che corsero da Valentiniano III. fino all' Imperio di Giustiniano (d): ora

(a) *V. Acta S. Barbati apud Ughell. edit.* 1721. *tom.*8. *de Episc.Benev.pag.*19. *& seqq.* (b) *V. lib.*1. *cap.*7. *§. unic.* (c) *V. lib.*2. *cap.*1. *§.*2. *& seqq.* (d) *V. lib.*3. *cap.*2. *§.*4. *cap.*3. *§.*1. *& seqq.*

meriti, nè scienza, nè capacità, erano le Chiese mal governate.

Appresso soggiugne, parlando dell'elezioni de' Vescovi delle Chiese particolari, come di quelle di Napoli, di Capua, di Cuma, di Miseno, di Benevento, di Salerno d'Apruzzi, e di tutte le altre di queste Provincie, così pure di Palermo, di Messina, e di altre di quell'Isole, per esser anche la Sicilia tra le Provincie Suburbicarie, ed allega molte lettere di S. Greg. M., scritte per diverse parti per l'osservanza di questa disciplina, Dict. lib. 4. cap. ult. pag. 294. num. 1. vers. *I Vescovi.* e seqq.

ora rispetto a questi tempi, volendo Giannone, che nelle Città delle Provincie del Regno i Vescovi venissero eletti dal Clero, e dal Popolo, come prima, conveniamo, e diciamo di più, che una tale disciplina si osservasse non solo nelle Provincie, che ora compongono il Regno delle due Sicilie, ma anche generalmente in tutte le Provincie d'Occidente, e così parimente nelle Gallie, nella Spagna, dove i Vescovi eletti dal Clero colla testimonianza del Popolo, si confermavano dal Metropolitano, e si ordinavano dal medesimo co' Vescovi Comprovinciali, come apparisce da' Canoni de' Concilj tenuti in Spagna, ed in Francia, da noi altrove accennati.

II. E rispetto alla Francia una tal libertà, secondo la forma degl'antichi Canoni, fu osservata fino alla metà del settimo Secolo; e nella Spagna così pure fino al principio dell'ottavo Secolo: dopo questi tempi, come vedremo a suo luogo, nella Francia avendo posto mano i Principi nelle provviste delle Chiese, surse in quel Regno il totale esterminio della disciplina Ecclesiastica: e nella Spagna in questi tempi, de' quali parliamo, non altro vi fu di nuovo, se non che per concessione de' Sinodi ottennero que' Re la facoltà di nominare alcune persone, che fussero stimate degne del Vescovado, ma senza dubbio queste erano esaminate, ed approvate nel Sinodo. Che sia così, quanto alla Spagna vedasi Garzia Loaisa nelle Note al Concilio Toletano XII. (*a*): e quanto alla Francia, ne parla il dotto Sirmondo (*b*).

III. Per cui non sussiste, il voler dire Giannone, che i Principi in questi tempi avessero tolto la libertà al Clero di eleggere, ed al Popolo di spiegare i suoi sentimenti: e sù di ciò son chiare le parole del lodato Sirmondo, il quale parlando di queste elezioni, che si facevano de' Vescovi da per tutto l'Occidente, così dice, specialmente rispetto alla Francia: *In Occidentalibus tamen Ecclesiis jus idem suffragii Populo in renunciandis Episcopis etiam post Synodum Nicænam perseverasse, tum Romanorum Pontificum decreta Siricii, Cælestini, Leonis, quæ Cleri, Plebisque consensu eligendos statuunt, tum Damasi, Ambrosii, Augustini, Fulgentii, & aliorum, quos eo modo creatos constat, innumera passim exempla declarant. In Gallia quoque nostra morem eundem, quamdiu sub Imperio Romanorum stetit, obtinuisse manifestum est* (*c*).

(a) *Garzia Loaisa in Not. ad Conc. Tolet.* XII. *n.* 55. *in Collect. maxim. Concilior. Hispan. tom.* 2. *p.* 692. *col.* 2. *in fin. & id. Conc. Tolet.* XII. *can.* 6. *d. tom.* 2. *p.* 685. (b) *V. Sirmund. in Præfat. ad antiquas formulas de antiquis Episcoporum promotionibus in Appendic. tom.* 2. *Concilior. Galliæ.*

(c) *V. Sirmund. loc. cit., de quo V. supra lib.* 3. *cap.* 4. §. 2. *circa med.*

IV. In Italia non può dubitarsi, che per l'elezioni de' Vescovi in questi tempi, e molti altri appresso fu osservata quella disciplina, che si raccoglie dalle lettere di S. Gregorio M. e tale la vuole anche Giannone, specialmente rispetto a quelle Provincie, che ora compongono il Regno delle due Sicilie: e per conseguenza tale era nell'elezione de' Vescovi di Napoli, di Capua, di Palermo, di Benevento, come di tutti gl'altri Vescovadi, de' quali tralasciamo far particolar memoria, stimandola cosa inutile.

Inoltrandosi poi Giannone a parlare dell'elezione del Vescovo di Roma, così dice: *In tal maniera si facevano l'elezioni de' Vescovi, quando volevasi attendere l'antica disciplina della Chiesa, ed il prescritto de' Sagri Canoni. Così ancora avrebbe dovuto farsi l'elezione del Vescovo di Roma dal Clero, e dal Popolo, nè aveano in ciò da impacciarsene gl'Imperadori d'Oriente. Ma cominciavano già in questi tempi i Principi ad occupare le ragioni del Popolo, e del Clero in queste elezioni: sia per timore, sia per compiacenza, sovente colui era eletto, che al Principe piaceva. Gl'Imperadori d'Oriente, come padroni di Roma aveano gran parte nell'elezione de' Papi, ch'erano loro Sudditi, e fu anche introdotto costume, che senza lor commessione niuno potesse esser ordinato; onde l'eletto dovea mandare in Costantinopoli a richiederne il consenso, o la permissione dell'Imperadore* (1) . *Scrive Paolo Warnefrido* (2), *che quando dopo la morte di Benedetto Bonoso, fu nell'anno 577. innalzato a quella Sede Pelagio II., perche Roma in que' tempi era cinta di stretto assedio da' Longobardi, nè alcuno poteva uscire da quella Città, non potè Pelagio mandare in Costantinopoli all' Imperadore perche v'assentisse, onde fu ordinato Pontefice senza commessione del Principe: levati poi gl'impedimenti, solevano i Pontefici Romani mandar lette-*

V. Quanto all'elezione de' Romani Pontefici, o sia detta de' Vescovi di Roma, detesta Giannone l'impaccio, che gl'Imperadori d'Oriente cominciavano a prendersene, e con ciò ad occupare le ragioni del Popolo, e del Clero, ma ciò si conosce benissimo, che non lo dice con sincerità; poiche altrove ei scrive, che gl'Imperadori così d'Occidente, che d' Oriente, *come custodi, e protettori della Chiesa, e come quelli, che riputavano appartener loro anche il governo, e l'esterior politia della medesima, credettero esser della loro potestà, ed incombenza di regolare con loro leggi l'elezioni*: e poi soggiugne, che *Odoacre Re degl'Eruli più immediato Successore di Teodorico in Italia, alle ragioni degl' Imperadori d'Occidente nell'elezione del Vescovo di Roma, e degl' altri d'Italia vi volle avere la medesima parte* (a): laonde bisogna considerare questo raziocinio con più attenzione, non solo perciò, che ora si parla, ma anche per quel, che dirassi appresso: e per maggior brevità torna conto ricorrere a quanto noi dicemmo per riprovagione di quel, che altrove intorno a tale proposito egli scrisse, e specialmente rispetto all' attentato di Odoacre Re degl'Eruli (*b*).

VI. Non neghiamo questi attentati de' Principi del Secolo intorno all' elezione de' Papi, che per sempre più discreditarli presso del volgo, anzi per farli

(a) *Giannone tom. 1. lib. 3. cap. ult. n. 3. p. 222. vers.* I Vescovi. (b) *V. lib. 3. c. 5. §. 2.*

lettere agl'Imperadori, nelle quali allegando gl' impedimenti avuti cercavano di scusarsi, e che alla fatta ordinazione consentissero. S. Gregorio il Grande eletto Papa, ricusando d' esserci, scrisse all' Imperator Maurizio, istantemente supplicandolo, che non prestasse il suo assenso all' elezione; ma l' Imperatore, che tanto si compiacque dell' elezione, non volle farlo (3). Loc. cit. p. 296. vers. *In tal maniera*.

(1) Anast. Biblioth. in Vigilio. Idem in Pelagio II.
(2) Warnef. lib. 3. cap. 10.
(3) Jo. Diac. Vita S. Greg. lib. 1. cap. 39. & 40.

farli considerare presso de' medesimi, come ogn' un altro della Plebbe, Giannone gl' appella Sudditi degl' Imperatori d' Oriente. Odoacre Re degl' Eruli pubblicò per mezzo di Basilio, suo Prefetto Pretorio, un Editto; ma questo lo fè per annuenza del Santo Pontefice Simplicio *ad comprimendas turbas, dissidiaque vitanda* nell' elezione del prossimo suo Successore, non che credesse, che senza il suo consenso non si potesse fare; e per altro fu poi rivocato in un Concilio d' Italia, tenuto l'anno 502. da Simmaco Papa, come di questo, ed altro ci ritroviamo aver scritto nel precedente libro terzo (*a*).

VII. Teodorico prese una tale indovuta ingerenza; ma lo fece unicamente per togliere si pericolose dissenzioni, che turbavano lo Stato, intorno all' elezione di Simmaco: e tosto, che le cose presero il dovuto incaminamento, ancorch' egli fusse Arriano, si astenne dare altri passi, e Simmaco fu riconosciuto per tale in un Sinodo, e Lorenzo competitore fu fatto Vescovo di Nocera, come dagl' Atti del medesimo Concilio, de' quali da noi si parla altrove, ed ivi anche di tutto quel, che avvenne sù tale proposito da detto tempo fino a quei, de' quali quì parla Giannone (*b*).

VIII. E' vero, che ne'tempi, de' quali si ragiona, avvennero i contrasti, che si asseriscono dallo Storico intorno all'elezione de' Papi: ciò però non per costume, che fusse legittimamente introdotto, ma per abuso, e per violenza de'Prepotenti, alle quali cose, secondo le circostanze di quel tempo, specialmente in concorrenza dell'Arrianismo, non poteva la Chiesa abbattuta da ogni parte, resistere, e che perciò bisognava, ove non giungeva la ragione, dissimulare il minor male.

IX. Quel, che si asserisce in proposito di S.Gregorio M., è verissimo, ch'ei ricorse all' Imperator Maurizio, *cujus filium ex lavacro sancto susceperat*, come scrive Gio. Diacono (*c*): questo però non può dirsi, che si facesse dal Santo, perche forsi riconoscesse per legittimo un tale abuso, ma piuttosto stimò doversi tollerare per la perversità de' tempi, per cui volendosi sgravare dal peso del Pontificato, nè trovando altro mezzo, prese questo espediente.

X. Sopra di che così scrive il Baronio: *Tam grande malum, licet Gregorius adeo sit detestatus, tolerandum tamen ipsi in tanta temporum iniquitate fuit, cum jugi bello Longobardi Italiam infestarent, Romamque ipsam obsidione sæpè val-*

(a) *V. d. lib. 3. cap. 5. §. 2. circa fin.* (b) *V. d. lib. 3. cap. 5. §. 3. & seqq.*
(c) *Joan. Diac. lib. 1. ep. 39. & seq.*

vallerent, atque perstringerent: unde periti nautæ more turgentis maris undas haud prora findentis, sed clavo potius declinantis, electionem suam irritam reddere laboravit, sicque antevertere malum illud, quod sibi imminere cognosceret. Quamobrem qui Clero ipsum eligenti non posset obsistere, neque resistere populo postulanti; ad unicum illud remedium sibi confugiendum esse putavit, ut benè utens occasione illa, & ex veneno sibi parans antidotum, ad Mauritium Imperatorem, ad quem de electione facta mittebatur a Clero, Populoque Romano decretum, literas daret, quibus ipsum pluribus dehortaretur ab electionis confirmandæ sententia (a).

§. II.

De Giudizj Ecclesiastici, e conoscenza delle cause in questi tempi.

La disposizione de' Vescovi in queste nostre Provincie era la medesima de' Secoli precedenti. E per quel, che s' attiene alla loro autorità, e giurisdizione, la loro conoscenza era ristretta, come prima nelle cause Ecclesiastiche, dove procedevasi per via di censura: non avevano giustizia perfetta, non Tribunali, non Magistrati, e la loro cognizione non più si stese di quella, che Giustiniano avea lor data in quella sua Novella (1). Loc. cit. p.297. vers. *La disposizione.*

(1) Novell. 83. & 123.

I. Riserbandoci parlare appresso della disposizione de' Vescovi, e vedere, se fusse la medesima in questi tempi, o se diversa da quella de' Secoli precedenti; per ora, quanto alla conoscenza delle cause, altro non possiam dire, che siccom', egli, nel dicontro non fa, che ripetere ciò, che mille volte ha di sopra scritto, così a noi non resta, che rimetterci a quel, che contro di esso sù tale proposito in diversi altri luoghi abbiamo detto: e soggiungiamo, che, siccome ne' tempi passati, cominciando da' primi Secoli, la giurisdizione, e conoscenza de' Vescovi, quanto al diritto, fu sempre diversa da quella, che da Giannone ora si cerca inorpellare; così maggiormente si vidde in questi tempi, come, che in essi si ebbe maggior occasione di spiegarsi, e di esercitarsi, non per via di semplice censura, ma per forma di vera giurisdizione, competente al potere della Chiesa; ed in tutti i casi del suo foro per mezzo de' suoi proprj Ministri.

II. E, come ciò avvenisse ne' primi tre Secoli, ne abbiamo parlato nel libro primo, capitolo sesto, ed in tutti i seguenti suoi cinque paragrafi; e da Costantino M. sino a Valentiniano III. lo abbiam dimostrato nel libro secondo, capitolo quarto, ne' seguenti tredici suoi paragrafi: e ne' tempi posteriori, cioè da Valentiniano III. sino a Giustino II. e nel Regno de' Goti, si è discusso nel libro terzo, capi-

(a) *Baron. ad An.* 590. *n.* 7.

capitolo nono, e ne'suoi quattro paragrafi, e specialmente nel terzo paragrafo si dimostrò, che non furono le due Novelle di Giustiniano, quali si allegano dallo Storico, che diedero un tale potere di conoscenza intorno alle cause di pertinenze della Chiesa, ma che questa ciò ottenne da Cristo Signor Nostro fin da' tempi della sua istituzione, e che tale fu da essa esercitata in tutti i tempi, e come meglio poteva tra le persecuzioni.

§. III.

Della disposizione, e Gerarchia Ecclesiastica di queste Provincie ne' tempi, de' quali si parla: e se fosse diversa da quella de' tempi passati, ove del Celibato de' Sagri Ministri.

Dipoi Giannone passa a dire, che in queste nostre Provincie vi fussero i soli Vescovi, e che niuno di essi avesse ancora autorità di Metropolitano, nè che alcuno tenesse sotto di se Suffraganeo, ed i Patriarchi di Costantinopoli non ancora avevano invaso le nostre Chiese, come fecero poi sotto l'Imperio di Lione Isaurico, ed in altri tempi appresso. Soggiunge, che alcuni credettero, che il Vescovo di Napoli prima di S. Gregorio M., o che almeno da questo Pontefice fusse stato innalzato all' onore di Metropolitano; ma egli riprova questo sentimento col motivo, che niente di ciò si legge nelle sue Decretali, e lettere, e scrive, che così vogliono anche il Caracciolo (1), e'l Chioccarelli (2), e conchiude, che nel Secolo x. questa Città ebbe il suo Metropolitano sotto il Pontificato di Giovanni XIII. dopo Capua, e Benevento; siccome nemmeno l'ebbero altre Città, ancorche delle più illustri: e appresso: *Ecco adunque, qual fosse la disposizione, e la Gerarchia Ecclesiastica di queste nostre Provincie in quest'età.*

I. Nel dicontro diverse cose si leggono di Giannone: e convenendo parlarne ordinatamẽte, diciamo esser vero ciò, ch'egli asserisce in primo luogo, cioè, che nelle nostre Provincie in questi tempi, ed in altri appresso, niuna delle nostre Città, anche delle più illustri, si vidde innalzata all'onore di Metropolitana prima del Secolo x., ed in quel tempo dopo Capua, e Benevento, esso scrive, che lo conseguisse la Città di Napoli da Giovanni XIII.: per altro egli prima fu di diverso sentimento, ed ora quì lo ritratta (*a*).

II. Voler poi dire con inorpellamento di parole, che in questi tempi la Gerarchia Ecclesiastica di queste nostre Provincie la componessero il Romano Pontefice, i Vescovi, Preti, Diaconi, e Sottodiaconi, e che in tal tempo l'Ordine di questi, per la legge del Celibato, venisse posto nel rango dell' Ordini maggiori: Accoliti, Esorcisti, Lettori, ed Ostiarj; ora sì, che Giannone rende più manifesto, che il suo sentimento fusse, come quello di Calvino, Martino Kmnizio, ed altri di tal sorte,

(a) *Hoc eod. lib. 4. cap. 1. §. 1.*

tà . Il Romano Pontefice , come Metropolitano insieme , e Patriarca: Vescovi, Preti , Diaconi , Sottodiaconi , i quali già in questi tempi eransi ligati al Celibato , ed il lor ordine posto nel rango de' maggiori ordini : Accoliti , Esorcisti , Lettori , ed Ostiarj: Finalmente , che ne' Scrittori di questi tempi , e sopra tutto nell'epistole di S. Gregorio sentironsi i Preti Cardinali, i Diaconi Cardinali, e Sottodiaconi Cardinali, e molte Chiese aver avuto di questi Cardinali , come , oltre alla Romana , quella di Aquileja , di Ravenna , di Milano , di Pisa, di Terracina , di Siracusa, e nelle nostre Provincie le Chiese di Napoli , di Capua , di Benevento , e di Venafro , e forsi ogn' altra : e vuole, che , come provano Florente , e Baluzio (3) , ed è chiaro dall' epistole di S. Gregorio , questi Cardinali non erano , che Preti , Diaconi , e Sottodiaconi Stranieri , affissi , o come , diciamo , inzeppati ad una certa Chiesa, la qual' unione chiamavano incardinazione. Surfero , dice anche , in questi tempi in Occidente varj ufficiali, come di Cemiliarca , di Rettori , di Cartolarj , ed altri: e assai più se ne intesero in Oriente : e surfero per la cura , che si dovea avere della temporalità delle Chiese , e delle loro ricchezze. Dict. lib. 4. cap. ult. num. 1. p. 297. vers. *La disposizione.* circa med. & seqq.

(1) Caracc. de Sacr. Eccles. Neap. Monum.
(2) Chioccarell. de Episc. Neap.
(3) Baluz. in Annot. ad Antonin. August. in Decret. Grat.

te , i quali hanno voluto , che questi Gradi fussero incogniti ne' primi tempi , e che fussero stati inventati *multis postea annis*: giacche egli altrove asserisce , che *non conobbe la Chiesa in questi tre primi Secoli altra Gerarchia, nè altri Gradi , se non di Vescovi , Preti , e Diaconi* : ed ei scrive , che in quest' età vi fussero anche i Sottodiaconi , gli Accoliti , gli Esorcisti , i Lettori , e gli Ostiarj : e comecche altrove riprovassimo questo sentimento , e facessimo vedere, che tutti questi Ordini maggiori, e minori vi fussero sin dal principio della Chiesa , e che non possa asserirsi diversamente : quindi ci rimettiamo a quanto ivi dicessimo (*a*) .

III. Ammettiamo , che talvolta in que' primi tempi non si faceva menzione , che *de' Preti* , *e Ministri* , e niente si diceva degli altri Ordini inferiori : non può dirsi però , che non fussero stati istituiti , ma che in tanto non si nominavano , in quanto , che tutti si amministravano dal Diacono , e per la scarsezza de' Ministri non potea farsi diversamente , siccome poi , cresciuto il numero de' Fedeli , e posta la Chiesa in tutto il suo decoro , furono anche distinti i Ministri , e ad ognuno di essi dato l'impiego corrispondente al grado. Così lo spiega S. Bonaventura (*b*) . *Fuerunt & alii Ordines , sed implicitè dabantur in impositione manuum , quoniam manus est organus organorum. Ratio autem quare non distinguebantur , erat propter paucitatem Ministrantium, & propter paucitatem Fidelium . Ideo oportebat , quod omnia officia darentur uni .*

V. Lo

(a) *Lib. 1. cap. 4. §. 1.* (b) *S. Bonaventura in 4. Sententiar. dist. 24. art. 1. quæst. 1.*

IV. Lo stesso asserisce il Dottore Angelico S. Tommaso: *In primitiva Ecclesia propter paucitatem Ministrorum omnia inferiora ministeria Diaconis committebantur, ut patet per Dionysium &c. Nihilominus erant omnes prædictæ potestates, sed implicitè in una Diaconi potestate; sed postea ampliatus est cultus divinus, & Ecclesia quod implicitè habebat in uno Ordine, explicitè tradidit diversis* (*a*).

V. Passa innanzi lo Storico, e dice, che *in questi tempi eransi ligati al Celibato*, parla egli di quei, che componevano la Gerarchia Ecclesiastica in queste nostre Provincie, che erano, com'egli vuole, il Romano Pontefice, i Vescovi, i Preti, i Diaconi, Sottodiaconi, oltre agl'Accoliti, Esorcisti, Lettori, ed Ostiarj: sù di che il Cardinal Bellarmino propone, e discute l'articolo, se, e come fusse annesso a' Sagri Ordini il Celibato, e lo vuole *jure Apostolico*, ben lo prova, e risponde alle obiezioni di Calvino, di Filippo Melantone, e de'Magdeburgesi (*b*).

VI. Il P. Fra Vincenzo Ludovico Gotti, poi Cardinale, ne' suoi colloquj Teologici-Polemici contro Giacomo Picenino esamina tutta questa materia *pro dignitate* in diece colloquj, ed in essi parla dell'origine del Celibato, e sua continuazione ne' Sagri Ministri, e riprova con Padri, e Concilj il sentimento, specialmente degl'ultimi Novatori, i quali asseriscono, che la continenza sia impossibile, e cose simili: poi nella parte prima del Tomo secondo, ove della Vera Chiesa di Cristo, parimente contro i due libri di Giacomo Picenino, intitolati Apologia per i Riformatori, e per la Religione Riformata, torna a parlarne, e quivi tratta anche del Celibato rispetto a' voti de' Religiosi, e massimamente delle Monache: e da' medesimi si parla sù tale proposito, tanto di que' della Chiesa Occidentale, quanto della Orientale.

VII. Non dice questo celebre Teologo Cardinal Gotti, che *il Celibato agl'Ecclesiastici sia stato imposto d'ordine di Dio, ma che fu disciplina santissima della Chiesa il volerlo, e che giustissime sono le leggi, che lo comandano. Se gl'Apostoli non lo pretesero ne' loro tempi, lo consigliava però S. Paolo, e preferivalo al matrimonio*: e per altro non ottenuto universalmente in tutti i Secoli, benche in tutti i Secoli voluto dalla Chiesa, e talvolta dissimulato, tantoche in progresso di tempo *quello, che da principio fu proposto, come consiglio, cominciossi a proporre, come precetto, almeno agl'Ecclesiastici: onde nel Concilio Illiberitano*, che fu tenuto l'anno 305., *sì lodato dal Picenino in altra occasione, can.33. si formò questo decreto: Placuit in totum prohiberi Episcopis, Presbyteris, Diaconibus, & Subdiaconibus positis in ministerio, abstinere se a conjugibus suis, & non generare filios: quicumque verò fecerit, ab honore Clericatus exterminetur* (*c*): quantunque rispetto a' Sottodiaconi per qualche tempo appresso non sempre fu costante una tal disciplina (*d*).

Ddd VIII. Quan-

(a) *S. Thom. 4. Sententian. dist. 24. quæst. 2. art. 1. Vid. Thomasin. de Veter. & nov. Eccles. Discipl. tom. 1. lib. 2. cap. 33. num. 4. & 5.* (b) *Card. Bellarm. de Membr. Eccles. militan. lib. 1. de Cleric. cap. 18. usque ad 22.*

(c) *Card. Gotti tit.* La vera Chiesa di Cristo *tom. 2. part. 2. edit. Mediolan. 1734. art. 5. §. 4. n. 15.* (d) *V. Thomasin. loc. cit. cap. 61. n. 13. & seqq.*

VIII. Quanto a'nomi, ed officj de' Cardinali, Giannone si unisce con Calvino, il quale quest' appunto dice, cioè, che prima de' tempi di S. Gregorio non avesse letto mai questo nome di Cardinali, e tutt' altro, che riguarda la diversità del di loro officio, ed istituzione (a): ma comecche non altro è il suo impegno, che annientare presso il volgo per quanto gli venga permesso, ed avvilire il Sacerdozio, come di sopra per più capi si è veduto: quindi è, che anche intorno a quest' argomento si è industriato, e s'industria far comparire quest' Ordine assai tardi, e dar loro un origine d'*inzeppamento*.

IX. Il nome di Cardinali non fu udito così presto nella Chiesa; l'officio però de' diversi loro gradi fu in essa fin da' primi suoi tempi. Eugenio IV. nella sua Costituzione, che incomincia: *Non mediocri*, fu di ciò così parla, *Cardinalis nomen, quod modo in usu est, ab initio primitivæ Ecclesiæ non ita expressum fuit, officium tamen ipsum a B. Petro, ejusque Successoribus institutum evidenter invenies. Imo, ut inquit Innocentius III. ex veteri Testamento, jussu Dei traxit originem, asserit enim id, quod Deuteron. 17. dicitur, ut pro difficultate, & ambiguitate judicii accedatur ad Sacerdotes Levitici generis, & judicem, qui fuerit illo tempore, & obediatur ipsorum judicio, qui præsunt loco, quem Dominus elegerit, de Summo Pontifice intelligendum esse, & fratribus ejus, idest S. R. E. Cardinalibus, qui ei jure Levitico in executione Sacerdotalis officii Coadjutores existunt. Itaque & ab exordio Ecclesiæ, sicut & hodie Summis Pontificibus in regenda, gubernandaque universali Ecclesia assistebant. Et, ut ex Concilio Stephani Papæ colligitur, dicentis: Oportebat, ut hæc Sacrosancta Domina Romana Ecclesia, juxta quod a B. Petro, & ejus Successoribus institutum est, rite ordinaretur, & in Apostolatus culmine unus de Cardinalibus Presbyteris, aut Diaconis consecraretur, datur manifestè intelligi, hos fratres nostros, qui inter Cardinales locantur, tempore B. Petri extitisse.*

X. Il Card. Bellarmino metodicamente risponde alle imposture di Calvino. Questo primieramente mette in contrasto l'antichità, ed il significato del nome di Cardinale; ma il Bellarmino fa vedere, che tal nome fu udito nella Chiesa molti Secoli prima di S. Gregorio, e che specialmente nel Concilio Romano tenuto sotto S. Silvestro, Canone sesto, si legge, che intervenissero sette Cardinali Diaconi della Chiesa Romana, e non che allora cominciasse questo nome. In secondo luogo, che il significato fusse lo stesso, che principale, *sive is, a quo alii pendent, ut a cardine ostia pendere solent*: e poi spiega il di loro officio di Cardinali Preti, Diaconi, e Sottodiaconi, ed in che differiscono i Cardinali da' Vescovi: e tutto ordinatamente in confutazione del sentimento di Calvino, anzi dimostra la necessità di questo insigne grado, istituito per assistere al Papa nel governo della Chiesa universale in sollievo anche de' Vescovi, i quali in altro caso allo spesso sarebbero chiamati in Roma per lo stesso effetto: e finalmente dà a Calvino quella Censura, che merita, il quale dice con derisione, che i Cardinali in oggi si fussero tanto innalzati, che vogliono uguagliarsi a' Re, e Prencipi Sovrani (b).

XI. In-

(a) *Jo. Calvin. lib.4. Instit. cap.7. §.30.* (b) *V. Bellarmin. de Membr. Eccles. lib.1. ubi de Cleric. cap.16. tit. de Cardinalibus per totum.*

XI. Intorno a ciò molto se ne scrive nel Trattato addizionale *de Cardinalis dignitate, & officio*, dell'edizione di Roma 1746. capitolo secondo, per tutto il paragrafo terzo, e quì si parla de' privilegj di alcuni Canonici, i quali in alcune Chiese tengono il titolo di Cardinali, che per altro comunemente si appellano *Cardinales de vento, & nomine tenus dicuntur Canonici Cardinales*.

XII. Si udirono, è vero, tanto in Occidente, quanto in Oriente varj, e diversi nomi di Ufficiali, ma come, e quando, non curiamo quì andarlo indagando; sebbene in ogni caso può ricorrersi a Tommasino, il quale ne parla diffusamente (a).

C A P. I I I.

De' Monaci.

§. Unic.

Del Monachismo in Occidente da Giustino II. insino a Lione Isaurico.

Giannone dopo essersi inoltrato a parlare della magnificenza de' Monasterj, e numero de' Monaci, tanto dell' Ordine di San Basilio, quanto dell' Ordine di S. Benedetto, sì d'uomini, che di donne, e della pia generosità de' Prencipi di que' tempi, finalmente così scrive: *Fu per tanto lo Stato Monastico non men, che nella Francia, e nell' Alemagna, ed in tutte l'altre parti d'Occidente, steso, ed arricchito in queste nostre Provincie; tantochè già gl' Abati, e Monasterj cominciavano a pretendere di scuotere il giogo de' Vescovi, ed a dimandare de' privilegj, e dell' esenzioni per rendersi in libertà. Se sono veri gl'atti del Concilio, che si narra aver tenuto S. Gregorio in Roma nell'*

I. Lo Storico unendosi co' Protestanti, molto si ritrova aver scritto astiosamente in proposito del Monachismo, che avrebbe voluto abbattere col pretesto della magnificenza de' Monasterj, loro ricchezze, e che fusse causa dell' alterazione civile, e temporale dello Stato de' Prencipi: e da noi fu fatto vedere ciò, che bisognava per la sua confutazione, come può osservarsi nel libro secondo, capitolo secondo, paragrafo primo, e seguenti, e nel libro terzo, capitolo sesto, paragrafo unico.

II. Ora quì col fondamento, che lo Stato Monastico in questi tempi si fusse totalmente perfezionato, tanto quello dell'Ordine di S. Basilio, quanto

Ddd 2

(a) *Thomasin. loc. cit. lib. 2. cap. 97. & plur. seqq.*

nell'anno 601. in favore de' Monaci, fu in quello stabilito, che i Monaci dovessero avere la libertà di eleggere il loro Abate, e di scegliere un Monaco della lor Communità, o d'un altro Monastero: che i Vescovi non potessero trar Monaci da un Monastero per fargli Cherici, ovvero per impiegargli alla riforma d'un altro Monastero senza il consenso dell' Abate: che i Vescovi non dovessero impacciarsi nel temporale de' Monasterj, nè celebrare l'ufficio solenne nella Chiesa de' Monaci, nè esercitarvi alcuna giurisdizione. Per tutte queste cagioni lo Stato Monastico si rende fin da questi tempi considerabile, e cominciò non poco ad alterare lo Stato civile, e temporale de' Prencipi, i quali in vece di far argine a tanti acquisti, piuttosto gli accrescevano colle loro immense donazioni. D. tom. 1. lib. 4. cap. ul. n. 2. per tot. pag. 301. & seqq.

to l'altro dell'Ordine di S. Benedetto; sì di uomini, che di donne, s'inoltra a tacciare anche la generosità de' Prencipi per le tante magnificenze de' Monasterj, e loro ricchezze, giungendo a rimproverargli con dire, che *in vece di far argine a tanti acquisti, più tosto gli accrescevano colle loro immense donazioni*: e ritrovandoci altrove aver dato discarico intorno a questi suoi irragionevoli rapporti in proposito de' beni temporali delle Chiese, ci rimettiamo perciò a quanto fu di ciò dicessimo (a).

III. Santo Dio, può darsi maggior ardimento! Come rimproverare la pietà de' Prencipi, non solo per le loro immense donazioni, com'egli dice, ma anche, perche non facessero argine a quest'acquisti! Come ognuno non è padrone della propria roba! E perche restringere la propria libertà! E poi, a chi si dà? alla Chiesa, a Dio: *Una est enim Ecclesia, una & omnium ubique membrorum communio, Quo demum quisque loco suo quis erogarit, Christo, & pauperibus contulit, & jus sibi quæsivit de Christi patrimonio vivendi, & pauperum* (b).

IV. E come fu di ciò scrive S. Agostino (c): *Nec attendendum est, in quibus Monasteriis, vel in quo loco indigentibus fratribus quisque id, quod habebat, impenderit. Et ideo quisquis Christianis necessaria ubique erogaverit, undecumque etiam ipse, quod sibi necessarium est, accipit, de Christi bonis accipit; quia & ubicumque ipse talibus dedit, quis, nisi Christus accipit?*

V. Inveisce egli contro questi acquisti non men, che se i Monaci, o altri Ecclesiastici gli facessero colle armi alla mano; quandoche talvolta da' medesimi si ributtavano, e ne abbiamo moltissimi esempli, de' quali tralasciamo quì far menzione, e solo la Religione era quella, che movea la pietà de' Fedeli a fare le loro donazioni, sapendo, che donavano a loro medesimi per quel, che ne ritraevano colle religiose orazioni; e tanto più per l'uso, che que' Religiosi ne facevano in sovvenimento de' poveri, nell'ospitalità, nell'educazione de' giovani, che ricevevano in que' tempi, nel mantenimento del culto divino, che quanto a se non partecipavano, che d'un miserabile, e ruvido abito; e del

(a) *V. lib. 1. cap. 8. §. 1. & seqq. lib. 2. cap. 5. §. 1. & seqq. lib. 3. cap. 10. §. 1. & seqq.* (b) *Thomasin. de Veter. & nov. Eccles. discipl. tom. 3. lib. 3. cap. 8. n. 11. vers.* Quamquam. (c) *S. Augustin. de Oper. Monachor. adversus Pseudo-Monachos cap. 25.*

del resto si contentavano di vivere con digiuni, penitenze, e vigilie, lasciato il comodo delle proprie case, e talvolta conceduto a' medesimi sagri luoghi.

VI. Che tutto ciò fusse così, lo fanno vedere i Canoni, stabiliti nel Sinodo d'Autun in Borgogna circa l'anno 674., che si riporta da Mabillon, presso del quale parlandosi di essi, così si legge: *Præcipui sunt, ut Abbates, vel Monachi peculiare non habeant, & Monachi ab Abbate victum, & vestitum consuetum accipiant. Ut in Civitatibus errare non inveniantur. Ut mulieribus in Monasterium Monachorum nullatenus ingredi liceat. Ut sint Monachi omnes omninò obedientes, frugalitatis decore pollentes, in opere Dei ferventes, orationi instantes, in caritate perseverantes: ne propter negligentiam, aut inobedientiam, hoste circumeunte, ac rugiente, & quærente quem devoret, cibus efficiantur. Sit eis cor unum, & anima una. Nemo suum aliquid esse dicat, sed sint eis omnia communia. In commune laborent: hospitalitatis omninò sint receptores. Observatione in primis dignus est Canon quintus decimus.* De Abbatibus verò, vel Monachis ita observare convenit, ut quidquid Canonicus ordo, vel regula Sancti Benedicti edocet, & implere, & custodire in omnibus debeant. Si enim hæc omnia fuerint legitimè apud Abbates, vel Monasteria conservata, & numerus Monachorum, Deo propitio augebitur, & mundus omnis per eorum orationes assiduas, malis carebit contagiis. E poi così soggiugne Mabillon: *Quo illustrius nihil, aut luculentiùs dici potest, ad commendandum, tam in genere monasticum institutum, quàm in specie regulam S. Benedicti* (a).

VII. E' vero, che i Monaci in questi tempi cominciassero a dimandare esenzioni, non già per togliersi dal giogo de' Vescovi, ma per badare con maggior quiete all' osservanza della loro disciplina Regolare, come si vede dagl' Atti Sinodali di S. Gregorio M., che da lui si mettono in contrasto, e si leggono presso il Baronio, oltre a Labbè nella sua Collezione (b).

VIII. E così ivi. *Gregorius Episcopus, omnibus Episcopis, quam sit necessarium Monasteriorum quieti conspicere, & de eorum perpetua securitate tractare, anteactum nos officium, quod in regimine Cœnobii exhibuimus, informat. Et quia in plurimis Monasteriis multa a Præsulibus præjudicia, atque gravamina in Monachos pertulisse cognoscimus, oportet, ut vestræ fraternitatis provisio de futura quiete eorum salubri disponat ordinatione, quatenus conversantes in illis, in Dei servitio, gratia ipsius suffragante, liberè perseverent. Sed ne ex ea, quæ magis emendanda est consuetudine, quisquam Monachis quicquam molestiæ præsumat inferre: necesse est, ut hæc, quæ inferius enumerare curavimus, ita studio fraternitatis Episcoporum debeant custodire, ut ex eis non possit ulterius inquietudinis occasio reperiri.*

IX. Asserisce egli finalmente, che resosi considerabile lo Stato Monastico fin da questi tempi, *cominciò non poco ad alterare lo Stato civile, e temporale de' Prencipi*: e noi diciamo, che ne' tempi precedenti anche fu tale, e che fin da' tempi di Costantino il Grande le Provincie erano ripiene *agminibus Monachorum*: di maniera, che in Egitto vi erano da ottanta mila Monaci, S. Ma-

cha-

(a) *Mabillon. Annal. Benedictin. tom. 1. lib. 16. an. 674. p. 478. n. 37.*
(b) *Baron. ad An. Christi 601. n. 9.*

chario avea cinquanta mila Solitarj, tre mila S. Ammone nell'Isola di Tabende, e molto più ne' tempi appresso, de' quali esso parlando, sempre si avanza a dire, che un tal Stato del Monacato cominciasse, o alterasse lo stato civile, e temporale de' Prencipi; mai però prova, in che consistesse una tale alterazione dello stato civile; nè da lui può provarsi, nè da altri, ma piuttosto dirsi, che lo stato Monastico avesse in que' tempi molto giovato alla disciplina Ecclesiastica, e di più dato ajuto alla Chiesa ne' suoi contratempi contro gl' Eretici; laonde fu sempre tale Istituto desiderato da' Vescovi, da' Popoli, da' Prencipi, approvato da' Concilj, come vantaggioso alla Chiesa, ed alla Repubblica, tenutosi da tutti qual Seminario di virtù Cristiane, come altrove si è detto, senza farne altre allegazioni (a).

C A P. I V.

De' Regolamenti Ecclesiastici.

§. Unico.

De' Regolamenti Ecclesiastici, ove si parla di alcune Collezioni de' Canoni.

Vuole Giannone, che i Canoni stabiliti in varj Concilj in questo settimo Secolo, in Occidente, particolarmente in Toledo, ed in Francia, molto ripararono la sregolatezza della maggior parte de' Cristiani, e la disciplina degl' Ecclesiastici, che era in declinazione: furono ancora avvalorati dagl' Editti de' Sovrani, e S. Gregorio Gran Pontefice riparò in Italia la cadente disciplina delle Chiese, e si applicò tutto a far osservare inviolabilmente i Canoni, per cui scrisse un gran numero di lettere.

Poi torna a parlare della Collezione de' Canoni di Cresconio, e dell' altra, che si attribuisce ad Isidoro Vesco-

I. E' Vero quanto quì ei dice rispetto alla sregolatezza della maggior parte de' Cristiani, ed intorno alla disciplina degl' Ecclesiastici: è anche vero, che i Vescovi, ed i Papi di questi tempi non si viddero colle mani alla cinta, ma, come egli medesimo confessa, cercarono li mezzi opportuni per darvi riparo, e specialmente il Gran S. Gregorio; in tempo del quale i Prencipi del Secolo, o fussero d' Occidente, o di Oriente, in cambio di dar loro ajuto, e conforto, piuttosto, o alla scoperta, o copertamente fomentavano i disordini.

II. Giustino II. cominciò bene, ma poi involto nelle più sordide compia-

(a) *V. lib. 1. cap. 8. §. 1. & seqq. lib. 2. cap. 5. §. 1. & seqq. lib. 3. cap. 10. §. 1. & seqq.*

scovo di Siviglia in Spagna, detto Isidoro Mercatore, e propone la controversia intorno al tempo di tali collezioni, e se il Collettore de' Canoni, de' quali si parla, fusse Isidoro Vescovo di Siviglia, o altro; e conchiude, che si riserba di ciò parlare nel seguente libro quinto. Tom. 1. lib. 4. cap. ult. n. 3. p. 303.

piacenze, diede in mille prevaricazioni: delle quali basta dire, che esiliò S. Attanasio dalla sua Chiesa d'Antiochia. Tiberio II. nel poco tempo del suo Imperio fu savio Prencipe. Maurizio, che regnò principalmente nel Pontificato di San Gregorio, promosse molte novità: tra queste, proibì obbligarsi i Scismatici all' unione della Chiesa: burlavasi de' Santissimi Vescovi, specialmente di S. Gregorio, ed avrebbe potuto collocarsi trà Prencipi felicissimi: *si quemadmodum fuit Catholicæ fidei tenacissimus, fuisset pariter & in reliquis æquè sincerus, sed dum minimè rectæ fidei æque bona opera conjunxit, & contemptui habuit sanctissimos Sacerdotes, Dei vindictam meruit experiri* (a). Foca, che cominciò a regnare verso il fine del Pontificato di S. Gregorio, che che sia di alcune operazioni di lode, in sostanza però *Tyrannus potius, quàm Imperator ab omnibus habebatur, utpote non hostium, sed Romanorum cæde stabilire sibi conabatur Imperium* (b).

III. Tantoche S. Gregorio con tutto il suo gran coraggio a vista di tutto ciò, e di quant' altro di più, che soffriva quì in Occidente a cagione de' Longobardi, che da per tutto portavano rovine col pregiudizio del costume Cristiano, e della disciplina della Chiesa, in una lettera ad Eulogio, Vescovo di Alessandria, così scrive: *Rogo ergo, ut pro me peccatore enixius oretis: quia, & dolor corporis, & amaritudo cordis, & immensa vastitas mortalitatis inter barbarorum gladios me vehementer affligit. Inter quæ omnia non temporalem, sed æternam consolationem requiro, quam per me impetrare non valeo, sed intercessione vestræ beatitudinis hanc me obtinere confido* (c). Ed in un altra scritta a Rusticana Patrizia: *Ego autem in tanto gemitu*, così dice, *& occupationibus vivo, ut ad dies, quos ago, me pervenisse pœniteat, solaque mihi consolatio sit mortis expectatio* (d).

IV. Quanto alle due Collezioni de' Canoni, senza replicarne altro, ci rimettiamo a quel, che altrove ne dicessimo, cioè di quella, che si asserisce di Isidoro Vescovo di Siviglia, da alcuni appellato Isidoro Mercatore, nel libro secondo, capitolo terzo, paragrafo quinto; e dell' altra di Cresconio Vescovo d' Affrica, nel libro terzo, capitolo ottavo, paragrafo quarto: e quanto alla Raccolta d' Isidoro Mercatore, o Peccatore, che si appellasse, ci rimettiamo a quel, che di più ne diremo altrove.

CAP. V.

(a) *V. Baron. ad An. 599. n. 12.* (b) *V. Baron. ad An. 605. n. 10.* (c) *S. Gregor. lib. 11 ep. 49. Ind. 6. edit. Rom.* (d) *S. Gregor. loc. cit. ep. 26. & ep. 28. ad Philippum Presbyterum.*

C A P. V.

De' beni temporali della Chiesa da Giustino II. sino a Lione Isaurico.

§. I:

Dell' Immunità de' beni Ecclesiastici, e loro esenzione da' tributi.

PArla quì Giannone delle profuse donazioni, com'egli le appella, che in due Secoli da tempo in tempo si erano fatte alle Chiese; e scrive, che le Chiese non men, che il Prencipe, ed i privati avessero i lor particolari *patrimonj*, e che, siccome il patrimonio del Prencipe nominavasi *patrimonium sacrum* (1), e poi fu detto *demanio Regale*, così si diede il nome di *patrimonio* alle possessioni di ciascuna Chiesa; e nell'epistole di S. Gregorio si leggono nominati, non solo i patrimonj della Chiesa Romana, ma anche di tante altre Chiese particolari.

Tra tutte le Chiese delle Città Imperiali, la Chiesa Romana ne fè grandi acquisti, non solo in Italia, ma anche nelle Provincie più remote d'Europa, e gli nomina in gran numero da per tutto, specialmente que' d'Italia nel Regno di Napoli, in Sicilia: e soggiugne, che per fargli rispettare, solean dargli il nome di quel Santo, che più avean in venerazione: così la Chiesa di Ravenna nominava le sue possessioni patrimonio di S. Apollinare, quella di Milano di S. Ambrogio, la Chiesa di Roma il patrimonio di S. Pietro, quel-

I. TRa le vere, molte cose di quelle, che nel dicontro asferisce Giannone, sono insussistenti, o totalmente equivoche. Fù dato, come si dà presentemente il nome di patrimonio a'beni temporali delle Chiese: e niuno, che sia di purgato sentimento, può ritrarne giammai inconvenienza. Patrimonj si appellano que' beni, che per giusto titolo provengono a' particolari: così patrimonio Reale, o nominassero *patrimonium sacrum*, o pure demanio Reale, i beni di pertinenza del Prencipe, per cui non si sà, perche le possessioni, che provenissero, o che provengano alla Chiesa per la pietà de' Fedeli, non si potessero parimente appellare patrimonio di quelle Chiese, e di quel Santo, a cui sono state offerte: con ragione dunque quei, che furono offerti alla Chiese di Ravenna pigliarono il nome di S. Apollinare, così que' della Chiesa di Napoli, patrimonio di S. Aspremo, e patrimonio di S. Pietro i beni, e le possessioni concedute alla Chiesa Romana, per far vedere, che il dominio di essi, non già fusse presso persone particolari, come de' Beneficia-

quella di Napoli il patrimonio di S. Aspremo, così le altre.

Siegue a scrivere, che questo nome di patrimonio, che la Chiesa di Roma avea in tali Provincie, *non significava qualche dominio supremo, o qualche giurisdizione della Chiesa Romana, o del Pontefice, che avesse sopra tali patrimonj: erano essi a riguardo de' Prencipi, nelle di cui Provincie stavan collocati, come tutti gl' altri particolari patrimonj sottoposti alla giurisdizione, e al dominio eminente di quel Prencipe, dentro al di cui stato quelli erano: tentarono, egli è vero, alcuni Ecclesiastici della Chiesa Romana, di farvi delle intraprese, ma riusciron vani questi loro pensieri, e disegni: volean farsi ragione per se stessi, e farsi la giustizia colle mani proprie, e non ricorrere al pubblico giudizio de' Magistrati; ma S. Gregorio istesso prudentissimo, e saggio Pontefice riprese questa introduzione, e comandò, e proibì sotto pena di scomunica, che non si facesse: nè i Prencipi ne' loro dominj vollero in conto alcuno tollerarla.*

Pagavan perciò, così poi, *le possessioni Ecclesiastiche i tributi al Prencipe, come tutti gl' altri patrimonj de' privati, siccome manifestamente appare dal Canone Si tributum, ch' è di S. Ambrogio* (2)*: ed è chiaro, che l' Imperator Costantino Pogonato nel* 681. *concedè esenzione da' tributi, che la Chiesa Romana pagava per lo patrimonio di Sicilia, e di Calabria. E l' Imperator Giustiniano Ritmeno successor di Costantino nel* 687. *remise il tributo, che pagavano i patrimonj d' Apruzzo, e di Lucania*. Tom. I. lib. 4. cap. ult. n. 4. p. 304. vers. *Le tante profuse donazioni*. e segg.

ciarj, de' Vescovi, o del Papa medesimo, per non esserne loro, che semplici Amministratori, ma presso le medesime Chiese, per quel che ad ognuno è ben noto.

II. Vuol' ei, che la Chiesa Romana, e 'l Pontefice sopra que' patrimonj non avesse alcun dominio supremo, o giurisdizione, ma che fussero *sottoposti alla giurisdizione, e dominio eminente di quel Prencipe, dentro al cui stato quelli erano*: questo però lo asserisce Giannone, ma non ne produce documento: e l' autorità di S. Gregorio, che da lui si allega, piuttosto prova il contrario, e fa vedere, che i patrimonj della Chiesa in quelle Provincie, delle quali parla S. Gregorio, quantunque da esso non se ne addita il luogo, nè in corpo, nè in margine, venivano assolutamente sottoposti alla giurisdizione del Papa.

III. Posciache, come sù tale proposito nota la Glossa (*a*): *Gregorius reprehendit consuetudinem cujusdam Ecclesiæ, ubi Rectores statim cum putabant urbana, vel rustica prædia ad Ecclesiam suam pertinere, more Fisci signa imprimebant, & violenter sine iudicio possidentibus auferebant: præcipit ergo Gregorius*, soggiugne la medesima Glossa, *ut quicumque de cætero talia fecerit, anathematizetur*.

IV. Cosicche non è chi non veda, che S. Gregorio niente dice di quel, che vuol fargli dire Giannone nel dicontro, ma solo scomunica que' Rettori, i quali violentemente, e senza forma di giudizio spogliano gl' altri de' di loro averi, e non già nega a' medesimi l' autorità, e giurisdizione di porre i loro titoli, e segni ne' beni della Chiesa, udite le parti, ed osservato quel, che sù di ciò deve osservarsi.

(1) Cod. Eee V. E

(a) *Gloss. Can. I. Consuetudo 16. q. 6.*

(1) Cod. Justin. lib. 12
(2) Can. Si tributum 11. q. 1.

V. E perche sù di ciò non ammetton dubbio le parole di S. Gregorio, da Giannone punto non si allegano, ma si estorcono in diverso senso. Il S. Pontefice in un Concilio celebrato in Roma nel Mese di Agosto dell'Indizione XIII. dell'anno 598. così dice: *Consuetudo nova in Ecclesia hac, & valde reprehensibilis erupuit, ut cum Rectores ejus patrimonii, urbana, vel rustica prædia juri illius competere posse suspicantur, Fiscali more titulos imprimant, atque hoc, quod competere pauperibus æstimant: non judicio, sed manibus defendant. Et cum per prædicatores suos veritas dicat: nihil per contentionem, etiam ipsum litigiose contentionis malum transcendunt, & res qualibet cum æstimatur Ecclesiæ posse competere, per vim tenetur. Proinde præsenti decreto constituo, ut si quis Ecclesiasticorum unquam titulos ponere, sive in rustico, sive in urbano prædio sua sponte præsumpserit, anathema sit. Et responderunt omnes, anathema sit. Is autem, qui Ecclesiæ præest, si hoc vel ipse fieri præceperit, vel sine sua præceptione factum, digna punire animadversione neglexerit, anathema sit* (a).

VI. Asserendo ei appresso: *pagavan perciò le possessioni Ecclesiastiche i tributi al Prencipe, come tutti gl'altri patrimonj de' privati*, cioè a dire perche *eran essi a riguardo de' Prencipi, nelle di cui Provincie stavan collocati, come tutti gl' altri particolari patrimonj, sottoposti alla giurisdizione, e dominio eminente di quel Prencipe, dentro al cui stato quelli erano*, viene ad unirsi col sentimento di Marsilio da Padova, e Giovanni da Janduno, i quali per adulare l'Imperatore Ludovico il Bavaro, asserivano, che i beni temporali della Chiesa fussero sotto il dominio del Prencipe, e che avendo Cristo Signor Nostro pagato il tributo, fa vedere, *quod res Ecclesiæ temporales sint Imperatori subjectæ*: e di più, che possa ripigliarseli a suo arbitrio, e che per conseguenza siano i medesimi tenuti al tributo, come tutti gl'altri beni de' Laici.

VII. Ma Giovanni XXII. esamina quest'empio sentimento, e dimostra, che Cristo Signor Nostro *a solutione tributi, vel census erat prorsus immunis*, e che ordinò pagarsi *non ex debito, sed ut aliorum scandalum evitaret*; e che per ciò *nullo modo potest concludi, quod res Christi, quales sunt res Ecclesiæ, subsint Imperatori*; e poi soggiugne. *Præterea etiamsi Christus staterem solvisset ex debito, impertinenter concluderetur ex eo, quod res Christi, quales sunt res Ecclesiæ, subessent Imperatori: cum Christus non pro rebus, sed pro persona staterem solvit antedictum; quod patet ex eo, quod ille jussit solvi pro se, & Petro modo prædicto, non pro rebus suis, & bonis. Unde non sequitur, quod ex eo quod persona est tributaria, sunt & bona: immo qui pro persona tributum tenetur solvere, habere potest bona libera, & è contra: & quia hæc patent falsa etiam per jura imperialia manifeste, supersedimus super hoc plenius allegare* (b).

VIII. E non può negarsi lo che quì stimiamo avvertire, che i beni, de' quali parliamo, non fossero soggetti a' tributi, nè per diritto di dominio, come già trasferito da' pii donatori alla Chiesa, e molto meno per diritto di giurisdizio-

(a) *S. Gregor. lib. 4. Indict. 13. ep. 44.* (b) *Jo: Pap. XXII. in Bulla, quæ incipit* Licet juxta doctrinam *apud Raynald. ad An. Christi 1327. n. 29.*

dizione, per esser esenti, ed immuni dalla potestà del Secolo, come altrove abbiamo dimostrato (*a*): e solo la Chiesa è tenuta a que' pesi, che si ritrovano annessi da' donatori, che chiamano pesi reali, come sono Canoni, Censi, e simili: rispetto a' beni particolari, la giurisdizione, ed imperio spetta al Principe, la proprietà, e dominio a' particolari Padroni, come insegna Seneca (*b*): *Ad Reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas*: e meglio (*c*): *omnia Rex imperio possidet, singuli dominio*: e la Chiesa, e suoi beni furono, e sono esenti, ed immuni da una tal giurisdizione, la quale è quella, che dà al Principe l'autorità d'imporre i tributi: *& solutio tributi est præstatio subjectionis* (*d*).

IX. Scrive Giannone, che *manifestamente appare dal Canone: Si tributum, ch'è di S. Ambrogio, che le possessioni Ecclesiastiche pagavano il tributo al Principe, come tutti gl'altri patrimonj de' privati*: bisogna però ben'osservare le parole del Santo, il quale così scrive: *Si tributum petit*, parla dell'Imperadore, *non negamus: agri Ecclesiæ solvunt tributum. Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum; nemo nostrum intervenit. Potest pauperibus collatio populi redundare. Non faciunt de agris invidiam: tollant eos, si libitum est. Imperatori non dono, sed non nego*: e così parlando, fa vedere, che non fusse tenuto a' tributi, e che egli non si opponeva, per non contrastare, ma nel tempo stesso si protesta, che non donava: *tollant eos, si libitum est: Imperatori non dono, sed non nego*: e non si oppone per imitare la mansuetudine, che si deve da' Cristiani in adempimento del precetto di Cristo Signor Nostro.

X. Così appunto scrisse anche Isidoro Pelusiota ad Epagato Prete (*e*): e il Cardinal Baronio sul proposito di quel, che si dice di S. Ambrogio, e di Isidoro Pelusiota, tale lo spiega, come dicemmo, cioè, che pagassero il tributo per il motivo accennato, ma che per altro: *cum alioqui ex Domini sententia, si non a filiis Reges tributum exigunt, quos subditos habent, multo minus ab eis, quos sibi superiores esse cognoscunt absque nota criminis invasæ tyrannidis, sub quorum cura Principes omnes intelligant se sub pastoribus esse oves, longèque impar esse a pastoribus oves lac, & lanam exigere, cum potius ista illæ teneantur pastoribus exhibere. Quidni id Christiani præstent Principes, quod Ægypti Sacerdotibus Pharao ubertim impendit? qui non solum eis latifundia tradidit, quæ illis voluit perpetuò conservata, sed ex horreis publicis statuta iisdem cibaria ministravit. Adeout habeant Christiani Principes unde erubescant ex Pharaone, si non id tantùm, quod ille Idolorum Sacerdotibus impendebat, ipsi Christianæ legis Sacerdotibus non impertiant, sed ab aliis oblata vindicent sibi, vel redigant sub tributum* (*f*).

XI. Asserisce qui poi Giannone, che alcuni Imperadori concedettero quest'esenzioni dal pagamento de' tributi: e noi diciamo, che prima fu sempre avuta indipendentemente da qualunque concessione de' Principi, sebbene non fu sempre goduta, o perche i Principi furono Gentili, o perche Arriani; poiche le Costituzioni de' Principi, come di Costantino, e di tant'altri, non fecero altro, che esporre quel diritto, che conveniva alle Chiese, e conceder loro ciò, che giu-

(a) *Lib.* 1. *cap.* 1. §. *VI.* (b) *Senec. lib.* 7. *de Benefic. cap.* 4. (c) *Senec. loc. cit. c.* 5.
(d) *Cap. Omnis anima de Censib. & V. Ep. S. Augustini ad Roman.*
(e) *Isidor. Pelusiot. lib.* 1. *ep.* 48. (f) *Baron. ad An.* 387. *n.* XI. *& seqq.*

giustamente le competeva, ed ordinare a' Ministri, che si osservasse quest'esenzione, ed immunità, e sopra di esse non si molestassero le Chiese, ed altri (*a*).

XII. Ne ci rincresce qui trascrivere quel, che di tali vicende nota il Cardinal Baronio (*b*): *Certè quidem*, così ei, *si præterita repetas tempora in his, quæ ad tributorum exactionem pertinent: id primum a Gentilibus Imperatoribus Ecclesia passa est, deinde ab Imperatore Apostata, postea ab Ariano Principe in Oriente. Etenim constat, primum omnium Apostatam Julianum post Christianos Imperatores de bonis Ecclesiarum, earumque Ministris exegisse tributum, ejusque assectatum esse vestigia Valentem Arianum Imperatorem, qui tributum a Clericis, atque Monachis (ut vidimus) exigebat. De Valentiniano, & Gratiano nihil hujusmodi in Occidente factum legimus. Sub Valentiniano autem puero Justina Ariana moderabatur Imperium; cujus arbitrio id contigisse videtur, ut Catholicorum Ecclesiis tributum indiceretur ex agris; quod persolvere Ambrosius non recusat, dummodò fidei Catholicæ, Catholicæque communionis basilicis parceretur. Vides, nonnisi Apostatas, atque hæreticos Imperatores exegisse de agris Ecclesiæ censum, hac ex parte Pharaône Ægypti Rege deteriores. Cum alioqui Catholici Principes in ditandis Ecclesiis amplis redditibus munificentissimi semper extiterint: qui si aliquando necessitate ingruentium bellorum pressi indiguerint accipere ab Ecclesiis, id perquam submisso animo a totius Christianæ Religionis Antistite Romano Pontifice expetere consueverunt, & ab illo paternæ charitatis affectu pro facultate præstari; cujus rei innumera sunt exempla.*

XIII. Per qual diritto poi si goda una tal'immunità, ed esenzione de' beni da' tributi, ed imposizioni laicali; da quanto fin qui si è scritto, ben può comprendersi: e che che si dica tra Canonisti, e Teologi intorno a ciò, è indubitato, che sempre fu goduta, e si gode, e solo fu contrastata ne' tempi perversi, come di sopra si è fatto vedere coll'autorità del Cardinal Baronio, ed i Principi, come pure i Canoni hanno spiegato quel diritto, che gli competeva.

XIV. Bonifacio VIII. volendo dar riparo agl'abusi de' suoi tempi, così scrive: *Cum igitur Ecclesiæ, Ecclesiasticæque personæ, ac res ipsarum non solum jure humano, quinimmo & divino, a Sæcularium personarum exactionibus sint immunes* (*c*) ove la Glossa: *Certum est, quod tam constitutione divina, quàm humana, Clerici, Ecclesiæ, & res Clericorum sunt exemptæ, & immunes a præstatione exactionum, & tributorum, quæ consueverunt præstari per homines Sæculares.*

XV. Lo stesso leggiamo nella Bolla *de Reformatione*, fatta da Leone X. nel Concilio Lateranense (*d*). Così pure abbiamo nel Concilio celebrato in Colonia l'anno 1530. *Immunitas Ecclesiastica vetustissima res est jure pariter divino, & humano introducta* (*e*). I Padri ragunati in Trento così parlano: *Ecclesiæ, & Eccle-*

(a) *V. Suarez contra Regem Angliæ lib. 4. de Immunit. Eccles. cap. 9. Anaclet. in Jus Canonic. univers. tom. 2. lib. 2. tit. 2. de Foro competen. n. 28.*

(b) *Baron. d. an. 387. n. 13.* (c) *Cap. Quamquam de Censib. in 6.*

(d) *V. Bullam Leonis X. latam in Concilio Lateran.*

(e) *Concil. Colon. anni 1530. part. 9. cap. 20.*

Ecclesiasticarum personarum immunitatem Dei ordinatione, & canonicis sanctionibus constitutam esse (a).

XVI. Volendosi poi soddisfare più pienamente, per non empirne più carta, vedansi i Canonisti, e Teologi, che con maggior distinzione esaminano questa materia (b).

XVII. Quanto all'Immunità personale de' Chierici, ci rimettiamo a quel, che ci ritroviamo averne scritto altrove (c), ed anche nel seguente libro.

§. II.

Si fà vedere, che l'acquisto de' beni non si facesse alle Chiese con traffico illecito, ma che provenisse dalla pietà de' Fedeli, ove de' Giorni Festivi.

Moltiplicate le Chiese, ed i Monasterj, vie più si accrebbe il culto de' Santi, delle loro Reliquie, e loro Immagini. I Santuarj, e sopra ogn' altro quello del Monte Gargano, non men da' Greci, che da' Longobardi erano più frequentati, ed arricchiti di preziosi doni. I miracoli vie più crescevano, ed oltre alle prediche, ed a' sermoni, cominciavano già a tesser di loro infiniti racconti, ed a raccoglierfi in volumi, e S. Gregorio ne pubblicò molti ne' suoi quattro libri de' Dialoghi, che dedicò alla Regina Teodolinda. Si accrebbero nelle Chiese le feste, l'ottava di Natale, quella dell' Epifania, l'altra della Purificazione, dell' Annunziazione della Vergine, della sua morte, della sua Natività, e finalmente quella di tutti i Santi. A pari del culto, e della divozione crebbero le ricchezze, promettendosi anche i Fedeli da' Santi, non pur conseguimento di beni spirituali, ma anche di temporali,

I. Nuovamente s'ingegna Giannone a porre in discredito presso gl'ignoranti, e presso quei specialmente, che sono nostri inimici, il culto de' Santi, la venerazione delle Sacre Reliquie, le Sagre Immagini, i Miracoli, le Prediche, la celebrazione delle Feste: e nel tempo stesso si adopera far apprendere, che il moltiplicare le Chiese, ed i Monasterj, il promuover il culto de' Santi, delle loro Immagini, e Sacre Reliquie, moltiplicare le Feste, pubblicare Miracoli, Prediche, non fusse altro, che un traffico per acquistar ricchezze. Ciò, e quanto più appresso, egli altrove lo dice, e noi ivi medesimo facciamo vedere, che questo non sia, che un astio, che da lui si nudrisce su tale proposito (d): e benche questo potrebbe bastare per render persuaso ognuno del contrario di quel, ch'ei scrive nel dicontro, e che un tale suo pensamento sia stato, e sia ingiurioso a tutti i Fede-

(a) *Conc. Trid. sess. 25. de Reform. cap. 20.* (b) *Gonzal. in Decretal. lib. 3. tit. 49. de Immunit. Eccles. cap. 4. Anaclet. loc. cit. Bellarmin. de Membr. Eccles. lib. 1. de Cleric. cap. 28.* (c) *Lib. 2. cap. 4. §. 5.* (d) *Lib. 3. cap. X. §. 1.*

li, di sanità, di abbondanza, di ricchezza, buoni successi ne' traffichi, e ne' negozj, nelle navigazioni, e ne' viaggi terrestri. Loc. cit. p. 308. vers. *Moltiplicate*.

Fedeli, che s'abbiano fatto, e si facciano ingannare da' Preti, e Frati, che con tal traffico si siano spogliati, e tuttavia si spoglino de' loro beni, ed averi; nientedimeno coll' appuramento de' fatti, che da esso si allegano, qualche cosa di più quì ne diremo.

II. Egli, non vogliam dire, che pensasse negare il culto a' Santi, alle loro Sagre Reliquie, ed Immagini, perche in tal caso la sua empietà molto s'inoltrarebbe: poiche negando il culto a'Santi, si unirebbe co'Calvinisti, co'Luterani, e simili, i quali rinovarono l'antica eresia di Eustachio, Eunomio, Vigilanzio (*a*): siccome negandolo alle loro Sagre Reliquie, si sarebbe fatto discepolo di Vigilanzio, come fè Costantino Copronimo Imperadore, seguitato appresso da altri Eretici, come da Witclef, da' Valdesi, ed ultimamente da Calvino, e Lutero, il quale nel Sermone *de Cruce*: *Reliquias, ut Fidelium seductiones altissimè sub terram abscondendas judicat* (*b*): parimente si annoverarebbe tra gl'Iconoclasti, se negasse il culto alle Sagre Immagini, e con tant' altri Eresiarchi, come Lutero, Calvino, Zuinglio (*c*). Così noi diciamo: ma quale propriamente fosse il di lui pensamento, lo rimettiamo al giudizio di chi sulla riflessione di tutte l'altre cose, vorrà farne maggior squittinio.

III. Soggiugne lo Storico, che *i Santuarj, e sopra ogni altro quello di Monte Gargano, non men da' Greci, che da' Longobardi erano più frequentati, ed arricchiti di preziosi doni*: e con questo torna a dire quel, che altrove su tale proposito si ritrova aver scritto: ma noi non replichiamo quel, che ivi dicemmo per sua riprovagione (*d*).

IV. Solo mettiamo in considerazion di chi mai possa avere per le mani quelle nostre Osservazioni, che da niuno venivano forzate tali pellegrinazioni, ed oblazioni, e solo la comune approvazione de' Popoli fu quella, che servì, come attualmente serve d'impulso a farle, per ragion, che sono stimate utili, e giovevoli.

V. Egli però dà molto da suspicare, che le credesse inutili, e quando mai fusse così, averebbe seguito gli errori de' Magdeburgesi, i quali vollero, che le pellegrinazioni cominciassero a tempo di Costantino il Grande, e che s'introducessero per abuso: e tal'errore fu poi seguito da altri, specialmente da Calvino, condannato dal S. Concilio di Trento (*e*): ed il Card. Bellarmino esamina quest' articolo, e fà vedere, che in ogni tempo, anche del Vecchio Testamento furono in uso le pellegrinazioni (*f*): ed ivi si riportano i luoghi del Vecchio Testamento, che tutto ciò provano, come nel Deuteronomio, nel libro

(a) *Bellarmin. de Eccles. Triumphan. sive de Gloria, & cultu Sanctor. lib. 1. cap. XI.* (b) *V. Bellarmin. loc. cit. lib. 2. cap. 1.* (c) *Vide Bellarmin. dict. lib. 2. cap. 6. & seqq.* (d) *Lib. 3. cap. 10. §. 1.*

(e) *Concil. Tridentin. sess. 25. de invocat. Venerat. & Reliquiis Sanctor. & Sacr. Immaginibus.* (f) *Vid. Bellarmin. loc. cit. lib. 3. cap. 8. per totum.*

bro de i Re: così pure del nuovo Testamento, come di S. Luca, di S.Giovanni, gl'Atti Apostolici; e de' Padri, come Eusebio, Gaudenzio, S. Gio: Grisostomo, e S. Girolamo, Sulpizio, Paolino, Prudenzio, Agostino, Cassiano, e tanti altri.

VI. S'inoltra appresso, porre in canzone S. Gregorio il Grande, venerato sempre, anche dagli stessi nimici della Chiesa. Ei compose quattro libri di Dialoghi, e mandòlli alla pia donna Teodolinda, Regina de' Longobardi, ma non con quel strepito di dedicatoria, com'egli vuole (*a*), e scrisse il Santo regolarmente secondo i racconti, che n'ebbe da persone di pietà, e veraci.

VII. L'accrescimento delle Feste, o la di loro diminuzione è andato accadendo in tutti i tempi, secondo più, o meno vi sono concorse le circostanze, ed anche a tempo de' Giudei furono istituite diverse Feste: *Præter ea, quæ Deus ipse per Mosem instituerat, ut patet de festo Sortium propter liberationem tempore Hester; & de alio festo ob victoriam Judith, & de festis dedicationum tempore Salomonis, & postea tempore Hesdræ, & ultimo tempore Machabæorum, quod festum, licet recentissimum, Christus ipse honoravit, Joan.* 10., e molto più doveano crescere in que' tempi le Feste, comecche più s'avanzava il culto de' Santi, ancorche fieramente contrastato.

VIII. E per altro le Feste, delle quali egli parla, furono istituite assai prima di questi tempi. Quella della Circoncisione sembra, che fusse recente: la verità però si è, che il nome di Festa della Circoncisione, benche si udisse tardi, sotto nome però dell'Ottava della Natività del Signore quel dì, prima di Costantino, e molto più di S. Gregorio M., fu celebrato nella Chiesa, leggendosi nel Martirologio Romano (*b*): *Circumcisio Domini Nostri Jesu Christi, & Octava Nativitatis ejusdem. Romæ S. Almachii Martyris, qui jubente Alipio Urbis Præfecto, cum diceret: Hodie Octavæ Dominici diei sunt, cessate a superstitionibus Idolorum, & a sacrificiis pollutis: a gladiatoribus occisus est.*

IX. Così rispetto al giorno festivo dell'Epifania, facendone menzione S. Gio: Grisostomo nell'orazione *de Sancto Filogonio*, il Nazianzeno nell'orazione *in Sancta Lumina*, Massimo, S. Agostino, S. Leone, ed altri, cheche sia del Rito della Chiesa Greca (*c*).

X. Della Festa della Purificazione parlano Anfilochio, Gregorio Nisseno, il Grisostomo, Cirillo Alessandrino, ed altri (*d*).

XI. S. Atanasio fa espressa menzione della Festa della Santissima Annunziata nell' orazione *de Sancta Deipara* (*e*).

XII. Antichissima anch'è la Festa, che si celebra dell'Assunzione della Santissima Vergine, e tra le opere di S. Girolamo si legge un insigne sermone *de Festo Assumptionis*, cheche dica Niceforo, e Paolo Diacono, volendo, che la Festa

(a) *Vid. Paul. Diacon. sive* Wanefrid. *initio de libr. Dialogor. S. Gregor. Pap.* (b) *Martyrolog. Roman. die* 1. *Januar.* (c) *Bellarmin. loc. cit. cap.* 15. *vers.* Epiphania. (d) *Vid. Bellarmin. loc. cit. cap.* 16. *vers.* Festum Purificationis. (e) *Vid. Bellarmin. loc. cit. vers.* Festum Annunciationis.

Festa della Purificazione fusse stata istituita da Giustiniano, e da Maurizio Imperadore quella dell'Assunzione: quandocche, come nota il Bellarmino, sì l'una, che l'altra si celebravano a tempo di S. Girolamo, e di S. Gio: Grisostomo, che sono stati Secoli prima (*a*).

XIII. Ed a tempo di S. Gregorio già si celebrava la Festa della Natività della Beatissima Vergine, e volle il Santo Pontefice notarla nel suo Antifonario Sagramentario per li 8. di Settembre.

XIV. Sicche tutte queste Feste furono prima di Costantino, e di S. Gregorio, celebrate nella Chiesa, e quella di tutti i Santi fu istituita non già da' Prencipi del Secolo, ma da Bonifacio IV. Papa nell'anno 615. dopo S. Gregorio, come si legge nel Martirologio Romano (*b*): *Festivitas omnium Sanctorum, quam in honorem Beatæ Dei Genitricis Virginis Mariæ, & Sanctorum Martyrum Bonifacius Papa IV. dedicato Templo Pantheon, celebrem, & generalem instituit agi quotannis in Urbe Roma.*

XV. Così si è praticato in tutti i tempi, cioè, che la Chiesa sia stata quella, la quale ha istituito i giorni di Festa, e nelle occasioni dalla medesima sono state moderate, e può vedersi nella Bolla di Urbano VIII., che comincia *Universa*, pubblicata il 1. Settembre 1642.: ed i Monarchi nelle occorrenze sono ricorsi dal Papa per una tale provvidenza, come specialmente è stato osservato per la Spagna dalla S. M. di Benedetto XIII. (*c*): e per varie parti dell' Europa ultimamente dal zelo della Santità di Nostro Signore BENEDETTO Papa XIV. (*d*).

XVI. Quanto alle opere servili, che si proibiscono ne' giorni Festivi di precetto, Giannone vuole altrove, che fusse diritto de' Prencipi avere una tale incumbenza, e che poi sopra di ciò si fussero fatti diversi Canoni: e come che ci ritroviamo aver su di questo parlato di proposito: quindi ci rimettiamo a quanto ivi dicemmo, dove anche per sua riprovagione scriviamo del giorno Festivo di Domenica, e sua introduzione (*e*).

§. III.

(a) *Vid. Bellarmin. loc. cit. vers.* Denique Festum Assumptionis *& seq.*
(b) *Martyrolog. Roman. die 1. Novembris.* (c) *Vid. in Bullar. BENED. XIV. tom. 2. num. 63. edit. Sac. Congreg. de Propag. Fide pag. 512.*
(d) *Vid. Plura hujusmodi Indulta in Bullar. ejusd. tom. 1. num. 63. & alibi.* (e) *Vid. lib. 3. cap. 7. §. 3.*

§. III.

Dell' uso, e distribuzione delle rendite, e beni temporali delle Chiese in questi tempi, de' quali si parla.

MAntennero le nostre Chiese intorno alla distribuzione delle rendite, e beni loro temporali, il medesimo istituto di dividergli in quattro parti, una al Vescovo, l'altra al Clero, la terza a' poveri, e la quarta per la Chiesa materiale. Della Chiesa di Napoli, che fin da' tempi di S. Gregorio sotto il Vescovo Pascasio teneva un Clero numeroso, contandosene fin a cento ventisei, oltre a' Preti, Diaconi, e Cherici peregrini, abbiamo dall' epistole di questo Pontefice (1), che trascurando Pascasio di distribuire come si conveniva a' poveri, ed al Clero le rendite di quella Chiesa, fu costretto egli a fare la distribuzione, e riserbando la porzione al Vescovo, vi stabilisce ciò, che dovesse somministrarsi al Clero, ed a' poveri, imponendo anche ad Antemio suo Sottodiacono, ch' era Rettore del Patrimonio di S. Pietro in Napoli, che unitamente col Vescovo sopraintendesse a dividere, secondo il bisogno de' poveri, la quantità del danaro, e tener modo anche, secondo la sua prudenza, di distribuirlo a tempo opportuno.

Vuole appresso, che la Chiesa di Benevento tenne ancora questo stesso costume di dividere le sue rendite in quattro parti, e che questo medesimo istituto tennero tutte le al-

I. LO che si legge di Giannone nel dicontro stà distteso, secondo le regole di quei tempi, non difformi dall' osservanza dell' età precedenti: poiche questo fu lo spirito della Chiesa, distribuirsi le rendite de' suoi beni temporali per mantenimento de' Vescovi, de' Ministri del Santuario, per il culto delle Chiese, e per ajuto de' poveri, come si è veduto nel primo libro, capitolo ottavo, paragrafo secondo, dove parlammo dal tempo de' Santi Apostoli fino a quello di Costantino il Grande; e nel libro terzo, capitolo decimo, paragrafo terzo, da quei tempi, ed altri appresso: e quì intorno a questo argomento non resta pertanto, che riportarci a quel, che fu di ciò ne dicemmo in detto libro terzo, capitolo decimo, paragrafo terzo, ed ultimo: e lodiamo la di lui attenzione, che questa volta pratica, commendando gli Amministratori delle rendite delle Chiese, con dire, che in que' tempi non era fraudata a' poveri la lor porzione, ed i Vescovi praticavano co' peregrini quell' Ospitalità, che i Canoni gli obbligava a mantenere.

II. Conveniamo ancora col medesimo su quel, ch' ei scrive rispetto al costume, che si tenea in Benevento di dividere le rendite Ecclesiastiche in quattro parti, come si ha da-

altre Chiese di queste nostre Provincie (2). Loc. cit. d. p.308. vers. *Mantennero*. & seqq.

(1) Lib. 9. ep. 29. V. Chioc. de Episcop. Neap. in Pascasio.
(2) Ap. Ughel. de Episcop. Beneventan. in S. Barbato.

dagli Atti di S. Barbato, che da lui si allegano. E così diamo termine a queste nostre Osservazioni intorno all'esterior polizia Ecclesiastica da Autari fino a Luitprando Prencipi Longobardi Re d'Italia, e da Giustino II. fino a Lione Isaurico Imperadori d' Oriente, che regnarono nell'Ottavo Secolo.

LIBRO V.

LIBRO V.

Della Polizia della Chiesa dall'ottavo Secolo fino al presente.

CAP. I.

Della Raccolta de' Canoni fatta in essi tempi, ove de' Regolamenti Ecclesiastici.

§. I.

Della Raccolta de' Canoni.

Giannone su tale proposito in diversi libri, e tempi diversi vuole una tale Raccolta, come siegue.

Secolo VIII.

Tantoche nel libro quinto, capitolo, ultimo numero primo così ei: In quest' età bisogna collocare la Collezione d'Isidoro Mercatore, o sia Peccatore, ove de' contrasti intorno alla sincerità di alcune Decretali, e chi fusse quest' Isidoro.

Noi anche così facciamo in rincontro di quel, che scrive lo Storico in parlare della Raccolta de' Canoni di questi tempi.

I. Della Raccolta de' Canoni; fatta ne' tempi già trascorsi, parlammo ne' precedenti libri: ora conviene discorrere della Raccolta de' Canoni per i tempi, che si propongono: quanto a quella, che si attribuisce ad Isidoro, ed è la prima, di cui fà menzione lo Storico, certa cosa è, che i Scrittori non convengono intorno all' Autore di essa, che comparve nell' ottavo Secolo sotto questo nome d' Isidoro: e molto meno convengono a riguardo della sincerità di alcune Decretali, che in quella si ammassano: e comecche rispetto al nome, se debba dirsi Isidoro Mercatore, o Peccatore, Spagnuolo, Tedesco, o Francese, che fusse, non importandoci molto appurarne il netto, ci rimettiamo perciò a quel, che ne dicono altri: e per quel, che importa la sincerità delle suddette Decretali, basta ciò, che ne abbiamo scritto coll' autorità del Cardinal Baronio nel libro secondo, capitolo terzo, paragrafo quinto.

Altra Collezione vi fu sotto nome de' Capitoli di Papa Adriano, divulgata in Francia da Ingilramno, Vescovo di Mets l'anno 785.

II. Per quel, che riguarda la Collezione, che si vuole nel dicontro sotto nome de' Capitoli di Papa Adriano, se di questa ne fusse autore il Papa, o pure Ingilramno Vescovo di Mets, trattandosi di pura controversia Storica, ci rimettiamo a quel, che ne scrivono altri (a).

Altra Raccolta di formole antiche, intitolata *Diurnus Romanorum Pontificum*.

III. Così pure nemmeno prendiamo impaccio intorno alla Raccolta delle Formole, intitolata *Diurnus Romanorum Pontificum*, come materia, che in sostanza non grava a riguardo di quel, che noi scriviamo.

Secolo IX. e principio del X.

Poi nel libro settimo, capitolo ultimo, pag. 480. vers. *Non si mancò*, asserisce, che nel decorso di questi tempi, alcuni Vescovi, e persone private si diedero a far raccolta di Canoni, quasi tutti sopra i libri Penitenziali. Cosicche surse il Penitenziale di Teodoro, di Alitgario, e di altri.

IV. De' Compilatori Teodoro, Alitgario, o Algario, che fusse, ed altri intorno al Penitenziale, fa menzione Pietro Pitèo (b), presso del quale appuratamente si rincontrano i tempi più precisi delle Collezioni, delle quali si parla.

Vi furono Raccolte di Canoni ancora, come quella d'Irlando Crisopolitano, intitolata *Candela*. Altra d'Isacco sopranominato il Buono, Vescovo di Langres, di Erardo, Vescovo di Tours, e di Gualtero, Vescovo di Orleans.

V. Le dicontro Collezioni, delle quali lo Storico favella, d' Irlando, Isacco, Erardo, e Gualtero, dubitaressimo doversi collocare in essi tempi: ma comecche da'Scrittori più appurati, non si hanno in molta considerazione; tralasciamo perciò farne parola, e solo diciamo, che Erardo Prete, poi Vescovo di Tours fè la Collezione de' Capitoli 141. *ex Synodis anno DCCCLVIII. ordinationis suæ III. quæ in Synodo Diæcesis suæ legi jussit* XVII. *Junii*, come si ha nella Biblioteca della Chiesa d'Angers.

Sopra tutte, la più nominata fu quella di Reginone, Abate di Prom, fatta nel 906. d'ordine di Ratbodo Arci-

VI. Della Collezione poi di Reginone parla Natale Alessandro (c), quale vuole, che molto si approfittasse della Col-

(a) *Natal. Alexan. Histor. Eccl. Sæcul.* 1. *Append. ad dissert.* 21. *n.* 5. *Van-Esp. in Jus Canon. tom.* 5. *part.* 4. *cap.* 2. §. 1. & 2. (b) *V. Petr. Pithæum Corp. Jur. Canon. tom.* 1. *Synops. Historic. edit. August. Taurinor.* 1746. *pag.* XXI. & XXIII.
(c) *Natal. Alex. loc. cit. num.* 6.

civescovo di Treveri, e fu la più metodica di questi tempi, di cui si servirono altri Compilatori nelle loro Collezioni: tra questi Burcardo, Ivone di Sciartres.

Secolo XI. e XII.

Nel libro decimoquarto, capitolo ultimo, numero primo dice, che Burcardo Vescovo di Vormes fè una Raccolta divisa in venti libri col titolo *Magnum Canonum Volumen*.

Collezione d'Isidoro Mercatore, benche non con molto suo vantaggio, e che si divide in due libri, ne' quali si tratta *de Ecclesiasticis Disciplinis, & de Religione Christiana*. Dissimo, che Reginone non con suo vantaggio si approfittasse della Collezione d' Isidoro, per ragion di difetti, che in quella si contengono.

VII. Borcardo Vescovo di Vormes è certo, che fece una tale Raccolta nell'anno 1008. ed in essa molto vi contribuì Olberto Abate, Monaco Benedettino suo Maestro, Uomo dottissimo, come per attestato di Sigiberto, e per testimonianza di Tritemio scrive Van-Espen (a), il quale dice, che Borcardo fù: *In Divinis Scripturis studiosissimus, & valde eruditus, scripsit ex sententiis Sanctorum Patrum, & Generalium Conciliorum, atque Summorum Pontificum, magnum, & insigne Opus post Isidorum, videlicet Decretorum, quod divisit in libros XX.* Del ristretto de'quali si fa dal medesimo menzione, e conchiude: *Hoc unum dolendum, Burchardum pro Saeculi sui obscuritate, & incuria, nullum pene habuisse Scriptorum delectum, sed omnia, quae suo scopo videbat congruere, in unum congessisse; opusque suum multis apocryphis, & falsis inscriptionibus implevisse; de quo, sequenti paragrapho originem erratorum una judicaturi.* Come in appresso di mostra.

Ad Anselmo Vescovo di Lucca si attribuisce un altra Raccolta: però si vede altro esserne stato l' Autore, comecche racchiude alcuni decreti di Urbano II., e di altri Pontefici Successori, i quali vissero dopo Anselmo.

VIII. In fatti quanto alla Collezione di Anselmo, di cui si parla nel dicontro, che da Giovanni, Scrittore del Micrologio al capitolo diciesette si appella Beato, visse a tempo di S. Gregorio VII., cui diede molto ajuto circa l' anno MLXXX. Sigiberto nel libro *de Scriptoribus Ecclesiasticis* parla del medesimo, ma niente dice d' una tal Collezione (b). E Natale Alessandro facendo menzione d'una tal'opera asserisce: *Plurima namque Urbani II., & aliorum Pontificum decreta continet, quorum aevo jam obierat Anselmus* (c).

Altra di Adiodato Cardinale del Titolo di S. Eudosia, fatta d' ordine di Vittore III. circa l' anno 1087.

IX. E' vero, che questo Adiodato creato Cardinale da S. Gregorio VII. per ordine di Vittore III. *Canonum volumen, ut Platina ait, in ordinem redegit*

(a) *Van-Espen. loc. cit. part. 5. cap. 2. per tot.* (b) *Vid. Pithaeum loc. cit. pag. XXII. vers. Anselmus.* (c) *Natal. Alex. loc. cit. num. 8.*

degit circa annum MLXXXVII., quale da alcuni è stato asserito, che fusse opera di Borcardo, e Pitèo scrive: *Vidimus aliquando exemplar hujus Collectionis in Bibliotheca Dominicanorum Valentin. Canarum, in libros distinctum, continens multa ex Rom. Ecclesiæ Scriniis, quæ Burchardus non viderat* (a).

Altra del Prete Gregorio, intitolata *Policarpus*.

X. Della Collezione di Gregorio Prete *Policarpi Auctor, unde Policarpus ipse dicitur* fa parimente menzione Pitèo (b).

Altra di Bernardo di Pavia, che tiene il titolo *Populetum*, e mss. si conserva nella Biblioteca Vaticana.

XI. Su quel che nel dicontro si dice di Bernardo di Pavia ci rimettiamo a quello che ne scrive Mastrich (c).

La migliore fù quella d'Ivone di Sciatres, fatta nel fine del precedente Secolo, divisa in diciasette parti col titolo *Decretum*. Altra intitolata l'*Annomia*, ovvero l'*Arnormia*, che si attribuisce allo stesso Ivone da alcuni, ed altri ne fanno Autore Ugone Catalano.

XII. In proposito della Collezione fatta da Ivone, Vescovo di Sciatres, che fu nel fine del precedente Secolo, lungamente ne scrive Van-Espen: *Præter Sigebertum*, così ei, *omnes fere Historici illius temporis, Ivonis cum laude meminerint, ut hi silerent, ejus epistolæ adeo manifestè loquuntur viri eruditionem, & in Canonibus peritiam conjunctam cum vitæ sanctitate, ac præcipuè Episcopali magnanimitate, qua Regis sui vitiis obsistere, cum summo illius in se concitando odio, quod prævidebat, non reformidavit; atque Ecclesiastica disciplinæ reformationi, cum plurimorum obloquiis, & in se conjectis injuriis, generosè incumbere perrexit, ut mirandum non sit, si Pius V. Canonicis Regularibus Lateranensis Congregationis diem ejus festum celebrare permiserit* 20. *Maji Bulla data* 18. *Decembris* 1571. (d).

XIII. Rispetto all'altra intitolata l'*Annomia*, ovvero l'*Arnormia*, è controversia, se Ivone ne fusse l'Autore: e come asserisce Natale Alessandro: *Sed hunc librum alium esse a Pannormia Ivonis, ostendit & tituli diversitas in omnibus mss., editisque Codicibus, & Canonum, ac Decretorum in utroque libro relatorum varietas. Ad calcem* Pannormiæ *descripta sunt decreta Innocentii II., qui Pontifex factus est multis annis post Ivonis Carnotensis obitum. Hoc tamen argumento non est*, Pannormiam *esse supposititium Ivonis opus, quia decreta illa non sunt pars istius Collectionis, sed ipsi sunt addita posteriori manu. Unde Antonius Augustinus Tarraconensis Episcopus habuisse se Codicem veterem* Pannormiæ *Ivo-*

(a) *Pithæus loc. cit. d. p.* XXII. *vers. Deusdedit*. (b) *Pith. loc. cit. vers. Gregorius Presbyter*. (c) *Mastrich. Hist. Jur. Canon. n.* 274. (d) *Van-Espen. loc. cit. cap.* 3. *per tot.*

Ivonis testatur, a quo Decreta Innocentii II. aberant, sicuti absunt ab antiquissimo Codice Bibliothecæ Victorinæ, ut observat vir eruditus Stephanus Balutius. Pannormia *in partes octo: Decretum in decem, & septem divisum est. In utramque Collectionem plurima ex Digestis, Codice, & Novellis transcripsit, Jus Civile cum Canonico praclare conjungens* (*a*). In fatti Ivone morì circa l' anno 1117. (*b*), ed Innocenzo II. fu eletto Papa l' anno 1130.

Poi surse la cotanto famosa collezione di Graziano, che meritò esser insegnata nelle pubbliche scuole, ed in poco tempo ebbe tanti Commentatori, che fu riputata la principal parte della Ragione Canonica. In seguela và egli parlando di quei, che ne furono i Commentatori, fino al tempo di Gregorio XIII.

In tal proposito dice, che: *Quando Gregorio XIII. ordinò l' ementazione del Decreto di Graziano, i Romani Espurgatori ebbero molto che fare, non solo in pulendo il Corpo del Decreto, ma anche per espurgarlo dagl' infiniti spropositi, ed assurdi, che questi Canonisti Glossatori v' avevano aggiunti; tanto che surse quel proverbio:* Magnus Canonista, magnus Asinista.

XIV. Surse poi, è vero, la tanto celebre collezione, che fu fatta da Graziano Monaco Benedettino nel Monastero di S. Felice in Bologna sotto il Pontificato di Eugenio III., che regnò dal 1145., sino al 1153. e con essa fu veduto altr' ordine, e metodo dalle già fatte precedentemente da Cresconio Affricano, da Dionigio il Piccolo, da Brocardo, da Isidoro Mercatore, o Peccatore, da Ivone di Sciatres, delle quali per altro si servì molto, e vi aggiunse le Costituzioni di altri Pontefici fino a' suoi tempi, e finalmente la diede al pubblico l'anno 1151., intitolata *Concordia discordantium Canonum*.

XV. E ciò perche, come scrive Van-Espen: *Collectores ante Gratianum ipsorum Conciliorum, aut Pontificum Decreta, vel Sanctorum Patrum, aliorumque Auctorum sententias simpliciter referebant; at Gratianus cum plures Canones, aut Patrum sententias inter se in speciem discordare vidit, varias interpretandi, & conciliandi rationes excogitavit, & proposuit; unde & opus ejus nomen accepit* Concordiæ discordantium Canonum (*c*): Sebben di poi ritenne solamente il nome di *Decretum Gratiani*.

XVI. Aureum decretorum librum, scrisse Covarruvias (*d*) non vulgari industria Concinnatum nobis relinquens (Gratianus) che divise in tre parti: la prima s' intitola *Distinctiones*, perche racchiude 101. Distinzione, ciascuna divisa in più Canoni. La seconda *Causæ*, perche contiene 36. Cause, e ciascuna più questioni, e le questioni più Canoni. La terza s' intitola *de Consecratione*, divisa in cinque distinzioni, ed ogni distinzione più Capi. E tutto assieme si restringe in questi quattro versi.

Decre-

(a) *Nat. Alex. loc. cit. n. 9.* (b) *Pagius in Critic. Baron. anno* 1114. *n.* 8. (c) *Van-Espen. loc. cit. part. 6. cap.3. §. 2. vers.* Collectores. (d) *Covarruvias lib. 4. Variar. Resol. Cap.* XI.

Decretum centum distinctiones dat, & unam.
Triginta Causas, & sex addit tibi mixtas.
Distinguit septem Pœnitentia, Consecra quinque.
Autorem quartum tibi declaro Gratianum.

XVII. Ma non può negarsi, che in questa Collezione di Graziano vi fussero molti abbagli: i medesimi però furono emendati da' Correttori, che vennero destinati da Pio IV., da S. Pio V., e da Gregorio XIII., tra quali il più appurato fu Antonio Agostino, Vescovo di Tarragona, la di cui correzione meritò l'approvamento del Pontefice Gregorio XIII. con sua Bolla, che principia *Cum pro munere*, in data il primo di Luglio 1580., e si legge impressa nel principio del medesimo Decreto di Graziano.

XVIII. E quantunque vi fussero i suddetti abbagli prima della Correzione, è certo però, che non merita li titoli, che se le danno dallo Storico, copiati da quel, che ne dicono gl' Eretici, i quali in odio dell' autorità della Chiesa: *cum Carolo Molineo, quem citat, minimè tamen sectatur Gibalinus* scientiæ. *d. Canon. lib. 5. cap. 10. q. unic. num. 30. Decretum Gratiani ceu fæculentum, centonatum, inconditum, & confusum proscindunt, ipsoque Juris Corpore volunt expunctum.* E quindi nacque il maligno proverbio, ch' ei riferisce: *Magnus Canonista, magnus Asinista.* Ma per altro da Scrittori non prevenuti, molti encomj si danno ad una tal' opera, che si possono leggere presso Francesco Schmier (a), il Duareno, ed il Covarruvias dice, *qui ejus lectionem, vel omiserit, vel negligenter fuerit aggressus, multarum rerum cognitione privatus, jure sit ex albo eorum delendus, qui juris divini, & humani professores censentur* (b).

Secolo XIII. e XIV.

Nel libro decimonono, capitolo ultimo numero primo intorno alle Decretali, la collezione delle quali successe al Decreto di Graziano, molte cose ei scrive, e vuole primieramente, che l' Epistole Decretali si chiamavano ne' primi tempi quelle lettere, che i Vescovi delle Sedi maggiori scrivevano a' Padri della Chiesa, che li richiedevano di qualche parere intorno alla dottrina, e disciplina della Chiesa. Ma dapoi il Pontefice Romano, come capo della Chiesa, essendosi in-

XIX. Continua lo Storico a mirare con occhio torbido la compilazione de' Canoni, e delle leggi Ecclesiastiche, e non tralascia farle comparire, come per un'ardita intraprendenza de' Romani Pontefici, emulatori della Ragione Civile, ed oppressori dell'autorità delle Sedi Maggiori.

XX. Più cose per detto effetto affardella lo Storico nel dicontro: e primieramente collo stesso nome di Decretali appella sì le lettere, che scrivevano ne' primi tempi i Romani Ponte-

(a) *Francisc. Schmier. Jurisprud. Canonico-Civil. tom. 1. tractat. præambul. cap. 1. sect. 2. §. 2. n. 48. & seqq.* (b) *Duarenus de Sacris Eccl. Minist. in Præf. Covarruvias loc. supra cit.*

innalzato sopra tutti i Vescovi, e Patriarchi, e facendo perciò valere la sua autorità più di tutti gl'altri, s'appropriò egli solo di mandar sue epistole a' Padri, ed a' Vescovi, che ricorrevano a lui per consultarsi di qualche affare delle loro Chiese.

tefici, al quelle, che scrivevano gl'altri Vescovi intorno al soggetto, di cui ei parla: In secondo luogo dice, che *da poi il Pontefice Romano, come capo della Chiesa essendosi innalzato sopra tutti i Vescovi, e Patriarchi, e facendo perciò valere la sua autorità più di tutti gl'altri, si appropriò egli solo il mandare sue epistole a' Padri, ed a' Vescovi, che ricorrevano a lui per consultarsi di qualche affare delle loro Chiese*. Con che viene a ripetere co' Magdeburgesi, ed altri Eretici, che i Romani Pontefici ne' primi tempi non avessero altro Primato, che quello di onore, e che poi col tratto del tempo s'innalzassero sopra tutti gli altri Vescovi, e Patriarchi.

XX. E comecche altrove fu fatto vedere, di esser dogma della nostra santa Religione, che il Pontefice Romano non solo avesse sopra tutti gl'altri per istituzione divina, il Primato di onore, e di ordine, ma anche quello di giurisdizione, e di autorità: quindi non è chi non conosca la mala intelligenza, ch' ei dà al Primato; volendo, che il Romano Pontefice, come capo della Chiesa poi s'innalzasse sopra tutti i Vescovi, e Patriarchi, e che perciò facendo valere la sua autorità, si appropriasse il dititto di mandare sue epistole a'Padri, ed a' Vescovi, che ricorrevano a lui per consultarsi di qualche affare delle loro Chiese (a).

XXI. Cosicche, riservata al Pontefice Romano la facoltà direttiva, e legislativa sopra tutte le Chiese del mondo per il suo Primato di onore, di autorità, e di giurisdizione, le sue lettere, che si scrivevano dal medesimo a' Padri, e Vescovi, che ricorrevano a lui per consultarsi di qualche affare delle loro Chiese, furono quelle, che fin da' primi tempi ebbero il titolo di Decretali: *Decretales verò*, così parla il Cardinal Baronio coll'autorità di S. Gelasio Papa, *dicebantur Romanorum Pontificum epistolæ, quibus, vel ad diversorum consultationes respondere solerent, vel cum quid servandum, vitandumve esset, edicerent* (b).

XXII. Le lettere, chiamate Decretali de' Papi, erano distinte da quelle, che i Vescovi soleano scrivere, com'erano le lettere communicatorie, o pacifiche, che si appellassero, le quali si davano *pauperibus peregrinantibus*, *quibus eorum fides catholica probaretur*: così pure le commendatizie, che parimente si davano da' Vescovi *suis Clericis peregrinantibus*: le Formate, le Dimissorie, le Pastorali, le lettere Confessorie, ed altre, delle quali tutte parla il Cardinal Baronio (c): benche altri dicano, che le commendatizie si dassero alle persone cospicue, o sospette di qualche delitto (d).

Avendo acquistato queste Decretali gran forza, fu creduto, che bastassero per regolare la dottrina, e la disciplina della Chiesa, e cresciute in gran

XXIII. Non in questi tempi, ma in ogn'altro le Decretali de' Papi ebbero la lor forza, e fin da' primi tempi della Chiesa servirono per regolare la dot-

(a) *V. lib. 1. cap. 4. §. 1.* (b) *Baron. ad an. 142. n. 9.* (c) *Baron. loc. cit. n. 7. & seqq.* (d) *Bernard. Ferrarius lib. de antiquarum Eccles. epist. genere.*

gran numero, fu pensato unirsi, e farsene raccolta. La prima raccolta delle quali, separate da' Canoni, fu fatta da Bernardo Circa Preposto di Pavia, poi Vescovo di Faenza, e le dispose sotto certi titoli, cominciando da Lucio III. fino a Celestino III., che pervenne al Pontificato nell'anno 1191. e fu considerata, come supplemento al Decreto di Graziano, chiamatasi libro dell'Estravaganti, perche le Costituzioni ivi racchiuse vagavano fuori del Decreto.

dottrina, e la disciplina; e disperse fu stimato giovevole farsene raccolta: e non neghiamo la dicontro, fatta da *Bernardo Circa*, ch'ei appellò *Breviarium Extra, seu Extravagantium* per la ragione, che una tal collezione fu di quelle, le quali non erano comprese nel Decreto di Graziano.

XXIV. In essa si raccolgono le Decretali, ch'erano state lasciate da' Graziano, e i Decreti specialmente di Alessandro III., del Concilio Lateranense III., e Turonense III., quali furono celebrati sotto lo stesso Papa, e diede alla medesima un ordine regolato per diversità di libri, e titoli, *sed sine numeris capitum, & titulorum, quos se addidisse monet Antonius Augustinus* (a).

In questo Secolo XIII. ne surse altra, della quale si nominano tre Autori, cioè Gilberto, Alano, e Giovanni Gallense, e questi raccolsero le Decretali de' Papi, che vissero dopo il sudetto Bernardo Circa.

XXV. Dodici anni dopo, che fu fatta la collezione da Bernardo Circa, surse la dicontro, in cui vennero racchiuse altre Decretali disperse, e specialmente alcune di Celestino III., che visse dopo il d. Bernardo dal 1191. fino al 1198., che appresso fu illustrata colla precedente da Antonio Agostino.

La terza si deve a Bernardo Compostellano, il quale da' Registri d'Innocenzo III. *Pontefice il più dotto, e'l maggior facitore de' Decretali*, le raccolse, e fu chiamata Romana. Per avere maggior autorità Innocenzo III. ad istanza de' Romani ordinò a Pietro Beneventano suo Notajo, che facesse raccolta di dette Costituzioni coll'autorità Pontificia, come fu fatto circa l'anno 1210.

XXVI. E' vera anche questa terza Collezione, la quale Innocenzo III. volle, che colla sua autorità, non per altro, ma perche così portava il bisogno, Pietro Beneventano, suo Notaro la ordinasse, per dar freno a coloro, che impugnavano alcune di esse Costituzioni, come nota Antonio Agostino, e prima di esso Tancredi (b): ed Innocenzo III. la diresse a' Lettori, e Scolari della pubblica Università di Bologna con questo titolo: *Innocentius Episcopus Servus Servorum Dei. Universis Magistris, & Scholaribus Bononiæ commorantibus salutem, & Apostolicam benedictionem. Devotioni*

(a) *Anton. August. in Not. ad Cap. de Constit. in hac Compilat.*
(b) *Tancred. apud Francisc. Bosquet. in Not. ad ep. 71. Regest. 13. Innoc. III.*

ni vestra &c. Questa compilazione fu fatta delle sole epistole d'Innocenzo III., ed è la prima, che fu compilata coll'autorità, ed ordine del Papa.

Dopo cinque anni coll'occasione del Concilio tenuto in Laterano sotto il medesimo Papa se ne fè un altra nel 1215., in cui furono unite le Decretali, ed i Rescritti, che si erano emanati in detto tempo.

XXVII. Vero è, che il Concilio celebrato in Laterano sotto Innocenzo III., che fu il IV., diè causa a questa nuova collezione: anzi di più ne fu fatta un'altra di alcune Costituzioni emanate fra questo tempo dal medesimo Papa, come nota il citato Antonio Agostino nel Proemio della medesima Collezione, ed in essa, come nelle precedenti fu tenuto lo stesso ordine intorno alla distinzione de' libri, e titoli.

Nell'anno 1225. Tancredi Diacono di Bologna ne fece altra. in cui unì le Costituzioni di Onorio III. Successore d'Innocenzo: ma Gregorio IX. volendo oscurare la fama de' suoi Predecessori, con una nuova Compilazione la fè supprimere.

XXVIII. Tancredi coll'autorità di Onorio III. Successore immediato d'Innocenzo III. compilò le Decretali di questo Papa, divise in dieci libri, per dieci anni appunto, ch'ei visse, siccome la compilazione di quelle d'Innocenzo III. fu divisa in sedici libri, quant' anni appunto ei regnò: e parimente Onorio III. diresse all'Università di Bologna questa compilazione, come fece Innocenzo III. e così comincia la di lui Bolla: *Honorius Episcopus Servus Servorum Dei, Dilecto Filio Magistro Tancredo Bononiensi, salutem, & Apostolicam benedictionem. Novæ causarum &c.* E conchiude, ordinando, che così si osservassero i stabilimenti presi in essa, e si facessero osservare (a). Cosicche, se tardi, vidde però finalmente questa compilazione la sua pubblica luce colle stampe.

Gregorio IX. adunque per maggiormente stabilire la Monarchia Romana ordinò compilarsi un nuovo Codice, nel quale ad imitazione dell'Imperador Giustiniano, volle, che risecate alcune Costituzioni de' Pontefici Predecessori, le quali non erano confacenti ne' suoi tempi, s'inserissero in quello le sue, e le altre de' Predecessori, che egli stimò a proposito: ed oltre a ciò, perche non si avesse occasione di ricorrere al Jus Civile, ordinò molte cose per regolare i Tribunali ne' giudizj,

XXIX. Gran cosa! Da per tutto procura trovare strada Giannone per malmenare i Papi. Scrive nel dicontro, che Gregorio IX. per maggiormente stabilire la Monarchia Romana ordinò questa Compilazione: e poi non si vergogna dire, che fusse stata ricevuta per tutta l'Europa con grand'ardore, e che molti furono i Glossatori, che sursero: cosicche un tale comune applauso del mondo fa vedere il bisogno, che vi era, e 'l vantaggio, che il Pubblico ne ricavava. Con essa niente più acqui-

(a) *V. Innoc. Ciron. in Scholiis ad eamd. Collect. qui eam evulgavit anno 1645.*

dizj, e le Scuole nell'insegnare a' Giovani la Giurisprudenza.

Il Compilatore fu Raimondo di Pennaforte Domenicano gran Canonista, il quale divise l'opera in cinque libri, e seguitò lo stesso metodo, che tenne Triboniano nella Compilazione del Codice di Giustiniano.

Gregorio IX. terminata quest'opera a suo genio, con sua Costituzione la pubblicò, ordinando, che di essa si servissero, così ne' giudizj, come nelle Scuole per tutto il mondo, proibendo con rigore, che niuno ardisse farne altra, senza speciale autorità della Sede Apostolica.

Fu ricevuta per tutta l'Europa con grand'ardore, e molti furono i Glossatori, che sursero.

acquistò la Monarchia Romana di quell' autorità, ch'ebbe fin da' primi tempi della Chiesa; e con questi stabilimenti, e Collezioni, non fu fatto altro, che dare maggior ordine alle cose per vantaggio del Pubblico, e di tutto il Mondo. Nel diritto Civile i Principi danno i loro regolamenti per il governo politico, e civile, ed i Romani Pontefici stabiliscono le cose, che sono di pertinenza del proprio officio: ma egli non approva, che dentro lo stesso Imperio vi siano due corpi di leggi, uno appartenente al governo delle cose sagre, e l'altro a quelle del Secolo: e da noi si è provato, e si è fatto vedere la necessità sì dell'uno, che dell'altro (a).

XXX. E qui basta solo aggiugnere ciò, che attesta un Scrittore Inglese (b). *His modis Jus Canonicum in omnibus Nationum Christianarum Accademiis, & Curiis admissum est, tantamque postea apud omnes authoritatem habuit, ut deinceps non esset contentionis locus inter Jus Civile Romanorum, & Jus Canonicum; sed utrimque concurrerent, & in multis alterutrum alteri cederet, & sese mutuo ornarent, & amplecterentur.*

XXXI. Conveniamo in quanto a quel, ch'ei asserisce di S. Raimondo da Pennaforte, e che questo ne fosse il Compilatore, come si ha dalla Bolla di conferma del medesimo Gregorio IX. e non già altro, come vogliono gl'Eretici, che per avvilire un tal corpo Canonico dicono, che fusse un Dottore di Parigi, condannato già all'Inferno (c): così pure, che poi Gregorio IX. confermasse una tal'Opra con detta sua Bolla, colle proibizioni, delle quali parla Giannone, e soggiungiamo di venir ella divisa in cinque libri. Nel primo tratta dell'Officio delle persone Ecclesiastiche: nel secondo, de' Giudizj: nel terzo, di cose spettanti a' Chierici: nel quarto, intorno a' Laici, particolarmente di matrimonj: nel quinto, de' delitti, e pene, come ne' seguenti versi.

Judex, Judicium, Clerus, Sponsalia, crimen.
Hac tibi designant, quid, quæque volumina signant.

Dopo questa compilazione gl'altri Pontefici per ingrandire la Monarchia Romana non tralasciarono stabilire altre loro Costituzioni tanto che in fine di

XXXII. Non già per ingrandire la Monarchia Romana, come astiosamente scrive Giannone nel dicontro, prima di questi tempi, o in essi, o in altri

(a) *Lib. 1. cap. 5. §. 3.* (b) *Arthurus Duck de usu, & authorit. Juris Civil. Rom. lib. 1. cap. 7. num. 10.* (c) *V. Schmier. loc. cit. num. 57.*

di questo Secolo XIII. fu stimata necessaria altra compilazione: di modo che Bonifacio VIII. ordinò nuova raccolta, che fu fatta da tre Cardinali, cioè Guglielmo Mandagoto, Arcivescovo di Embrum, dal Vescovo Berengario suo Fratello, e da Riccardo Malambro da Siena, Vice-Cancelliere della Romana Chiesa, e Bonifacio la fece pubblicare circa l'anno 1299. e volle, che s'aggiungesse al Volume delle Decretali di Gregorio IX. col nome di Sesto Decretale, e la pubblicò con sua Bolla, fatta a guisa dell'altra di Gregorio IX.

altri appresso i Pontefici Romani ebbero la gran cura per queste Collezioni, ma il bisogno, e le circostanze, che riguardavano il bene della Chiesa ne furono la cagione: ed in proposito della Collezione di Bonifacio VIII., di cui parliamo, così appunto scrive Van-Espen: *Hinc patescit, scopum Bonifacii fuisse Decretales Pontificum, quæ extra collectionem Gregorii IX. vagabantur, & quarum fides in judiciis vacillabat, & quæstiones frequentes excitabant, in unum volumen redigere; eaque redactione discernere, quæ recipiendæ, & quæ repudiandæ essent*: E tutto ciò questo Scrittore lo ricava dalla medesima epistola di conferma di questo Sesto Decretale, fatta da Bonifacio VIII., che ne riporta (*a*).

Secolo XIV.

Nel lib. 22. cap. ult. n. 3. va dicendo, che surfero in questo Secolo nuove compilazioni, acciocche i Papi d'Avignone non fussero anche in ciò meno de' Papi di Roma. Clemente V. racchiuse in cinque libri le sue Costituzioni, e stabilite nel Concilio di Vienna, le fece pubblicare in Concistoro nel mese di Marzo 1313., e per la sua morte rimasero sospese: per altro Gio: Aventino per relazione avutane da Guglielmo Occamo scrisse, che Clemente in punto di morte, considerando, che quelle Costituzioni erano contrarie alla semplicità Cristiana, ordinò, che si abolissero.

XXXIII. Non per emulazione Clemente V. fece una tal Collezione, come per malignarla lo Storico s'industria voler far credere: è vero, che la prima volle il Papa, che si sopprimesse: e ciò perche alcune di quelle Costituzioni, che si erano raccolte, erano improprie, altre troppo lunghe, altre mancanti, e che altre non fussero espedienti: ma poi fattele esaminare da persone più perite, furono quelle prescelte, e racchiuse in cinque libri, aggiunte altre Costituzioni più utili, oltre a quelle, che erano state pubblicate nel Concilio di Vienna: e questa, è quella compilazione, la quale ei fè pubblicare li 21. Aprile 1313. *coram se in Concistorio* (*b*).

XXXIV. Ed è una grand'impostura voler asserire coll'autorità di Guglielmo Occamo, che Clemente in punto di morte ordinasse abolirsi le dette Costituzio-

(a) *Van-Espen. loc. cit. part. 8. cap. 2. §. 1.*
(b) *Van-Espen. loc. cit. §. 2. vers. Sed priusquam.*

tuzioni, come contrarie alla semplicità Cristiana; poiche questo libro: *non fuit missus ad studia generalia; ut est moris, nec expositus communiter ad habendum, sed remanserunt Constitutiones illæ sic ferè quatriennio in suspenso, donec postmodum per ejus Successorem fuerunt publicatæ, & sub Bulla ad Studia generalia destinatæ:* e ciò perche seguita la pubblicazione, che ne fece Clemente V., questo *cæpit exinde ægrotare:* ed in fatti poco dopo se ne morì (*a*).

XXXV. Guglielmo Occamo Inglese Frate Minore, e Discepolo di Scoto visse a tempo di Giovanni XXII. Papa: questo però fu quello, il quale unitosi con Michele da Cesena, Generale dell'Ordine de' Minori, a favore di Ludovico Imperadore, vomitò tante bestemmie, specialmente contro queste, ed altre Decretali, e laddove più si trattava dell'autorità della Chiesa: di maniera, che cercò soggettare il Pontificato all'Imperio, oltre a tant'altre bestemmie contro la Religione, e Michele da Cesena parlando a Lodovico il Bavaro, solea dire: *sustine me ense, & defendam te calamo*, come si vede in ogni libro, che di ciò tratta, anche de' stessi Minoriti (*b*). Veda dunque il Leggitore, di qual'autorità si serve Giannone per sostenere i suoi impegni, e qual credito possano avere le tanto ingiuriose asserzioni, che egli sù tale proposito fa contro la Persona di Giovanni XXII., e cerca sostenere coll'autorità di questi Scrittori scomunicati, e deposti dal Papa.

Giovanni XXII. però trovatele a proposito del suo genio di congregar tesori, le fece pubblicare nel mese di Novembre 1317., e le trasmise alle università de' studj, ordinando per sua Bolla, che si ricevessero nelle Scuole, e ne' Tribunali, ed ebbero due nomi, uno di Clementine, e per non confonderle col Sesto, furono chiamate Settimo Decretale.

XXXVI. E' vero, che Giovanni XXII. fè pubblicare una tal Collezione, fatta già preventivamente da Clemente V., come dicemmo, col titolo di Estravaganti, perche non venivano comprese queste Costituzioni nel Sesto Decretale, divisa parimente in cinque libri, ed ogni libro in più titoli, ed ogni titolo in più Capitoli: ciò però non fece, perche fussero trovate a proposito del suo genio di congregar tesori, ma per il bisogno, che ne avevano i Tribunali, e le Accademie, come in fatti lo dimostrano le lettere dirette all'Accademia di Parigi in data del primo di Novembre del 1317., e successivamente ad altre Accademie, con cui fu dato regolamento, tanto a riguardo delle arti liberali, quanto rispetto al costume (*c*).

XXXVII. Giovanni XXII. ebbe cura del denaro, ma ognuno ben sà l'uso, che ne fece a cagione de' pessimi tempi, e delle guerre, che da per tutto insultavano il Mondo, perche quanto a se, fu la sua vita: *in mensa, & statu modestus, ciborum delicatorum haud amicus, in omni victu frugalis. Noctu post orationem,*

(a) *Ber. chr. Rom. Pont. & m. s. Bibl. Vat. sig. n.* 3765. *in Clem. V. & in alio libello de Concil. m. s. sig. num.* 2043. *apud Rayn. ad An.* 1314. *num.* 14.

(b) *V. doctum P. Abb. Joan. Sianda Congregationis S. Bernardi Ordinis Cisterciensis Lexicon Polemic. tom.* 1. *Verb. Guillelmus Ochamus, & tom.* 2. *Verb. Michael de Cæsena.* (c) *V. Raynald. ad An.* 1317. *num.* 15. *& seqq.*

nem, sacris studiis vacabat, homo enim fuit perstudiosus, & doctissimus, ut Petrarcha testatur, & vehementiore animo lectioni librorum inhiabat, alteram enim partem a negotiis vacuam huic studio addixerat : (a). E chi legge i Scrittori della sua vita, tra questi il Ciaconio, ed il Rainaldo ne' suoi Annali per il decorso degl'anni del suo Pontificato, resterà altrimente persuaso di quel, che scrive Giannone di questo Pontificato.

Lo stesso Giovanni XXII. alle Costituzioni di Clemente vi aggiunse altre venti sue, che chiamò utili, e salutifere per l'utile, che portavano alla Corte di Roma. Furono chiamate Estravaganti, perche vagavano fuori del corpo dell'altre Raccolte. Circa l'anno 1340. furono per privata autorità raccolte, e ricevute da tutti per pubblica autorità.

XXXVIII. Per la stessa ragione, e non già, come scrive lo Storico, Giovanni XXII. volle, che delle sue Costituzioni, che pubblicò dentro lo spazio di 18. anni del suo Pontificato, venti di esse si unissero, o, come meglio altri dicono, furono quelle raccolte senza sapersi chi ne fusse l'Autore, e si appellano *Estravaganti* di Giovanni XXII., come quelle, che vagavano fuori del corpo dell'altre Raccolte. Poi alcune Costituzioni del medesimo Papa furono unite con quelle di altri Pontefici, e furono appellate *Extravagantes communes*, e fu loro continuato questo nome, come attualmente si continua, cioè *Estravaganti di Giovanni XXII.*, *ed Estravaganti comuni*: quelle di Gio. XXII. col nome di Estravaganti di Gio. XXII., e le altre col nome di Estravaganti comuni, ancorche appresso fussero unite in fine del sesto Decretale.

Lo stesso Gio. XXII. viene riputato ancora autore delle Regole della Cancellaria; inventore delle scandalose Annate, e d'altri sottili, ed ingegnosi ritrovamenti per cumular ricchezze.

XXXIX. Quanto a queste Regole, dette della Cancellaria, ci riserbiamo farne parola appresso (*b*).

Secolo XVI.

Nel libro trigesimo quarto, capitolo ultimo, numero primo pag. 297. scrive lo Storico: *Nel fine di questo Secolo*, parla del Secolo XVI. *Pietro Mattei Giureconsulto di Lione per privata autorità, serbando l'istesso numero*

XL. Questo è tutto vero: e tanto d'un tal libro settimo, quanto di altri di sopra nominati, ne parlano Canonisti antichi, e moderni: tra questi Anacleto (*c*).

XLI. Certamente questo settimo li-

(a) *V. Ciaccon. in Vit. Joan. XXII. edit. Rom. 1677. tom. 2. col. 395. vers. Per eos dies.* (b) *V. seq. cap. 2. §. 3.* (c) *Anaclet. in Jus Canonic. Proem. §. 4. n. 61. & 62.*

ro de' libri, e l'istesso ordine de' Titoli, che la Gregoriana, fece un altra raccolta di varie Costituzioni Pontificie, stabilite dopo il Sesto, le Clementine, e le Estravaganti già impresse, e la intitolò Settimo de' Decretali, dedicandola al Cardinal Gaetano, il qual libro, ancorche non fosse stato approvato, si vidde però nell' ultime edizioni aggiunto all' antiche.

libro si legge nella Collezione fatta da Pitèo di sopra lodato, divisa in due Tomi in foglio. Nel primo tratta dell' intero corpo del diritto Canonico *Gregorii XIII. Pontificis Maximi jussu editum*: sieguono gl' Istituti Canonici, compilati da Gio. Paolo Lancellotto Perugino, col loro Indice, anche delle parole. Il secondo Tomo tiene il titolo: *Decretales Gregorii Papæ IX. una cum libro sexto, Clementinis, & Extravagantibus, quibus accedit Septimus Decretalium* con i suoi Indici necessarj, dato alle Stampe ultimamente in Augusta Taurinorum anno 1746.

XLII. Stimiamo finalmente concluder questo paragrafo coll' autorità di un Scrittore, che per essere Oltramontano, toglie affatto ogni ombra di sospetto d' esser parziale per la Chiesa Romana, e pure spinto unicamente dalla verità così scrive a confusion d' ognun' altro: *Illud porrò in Juris Canonici laudibus eximium est, quod Principes protestantes Germanici, aliique postquam ab Ecclesia Romana secesserant, Lutheri, & Calvini doctrinam amplexi, omnemque Pontificis Romani potestatem abdicassent, Jus tamen Canonicum non excusserunt, sed eo in causis suis decidendis etiamnum utuntur* (a).

XLIII. Anzi di più attesta lo stesso Autore, che sebben da Lutero fussero stati si fatti libri buttati rabbiosamente alle fiamme, pure da' suoi seguaci se ne osservano tuttavia le leggi: *Et licet Martinus Lutherus zelo præpropero, & inconsulto ductus, Juris Canonici libros repugnantibus Jurisconsultis Wittembergæ combusserat, Juris tamen Canonici usum ab eo tempore Saxonei, Brunsuicensei, cæterique Protestantes, semper conservarunt, nulla in eo mutatione admissa . . . . Jusque Canonicum Wittembergæ, & in reliquis Protestantium Accademiis adhuc publicè docetur* (b).

§. II.

Dell' Accettazione del Concilio di Trento.

GIannone nel lib. 33. cap. 3. n. 1. và dicendo: Dapoi, che sotto il Pontificato di Pio IV. ebbe compimento il famoso Concilio di Trento, che per

I. LO Storico sù tale proposito, ancorche si prevalga di quà, e di là di diverse allegazioni, in sostanza però si unisce con Scrittori inimici della

(a) *Arthurus Duck, lib. 1. de authorit. Jur. cap. 7. n. 16.*
(b) *Id. loc cit.*

per tant' anni, ora differito, ora sollecitato, secondo i varj fini della Corte di Roma, e de' Prencipi, finalmente con gran sollecitudine di quella Corte fu terminato a Decembre del 1563. I Prencipi contro ogni loro aspettazione si avviddero, che aveva quello sortito forma, e compimento tutto contrario a que' disegni, onde furono mossi a proccurarlo; poiche quando credevano, che intorno alla disciplina si dovesse dar riforma all' Ordine Ecclesiastico, e moderare la tanta potenza della Corte di Roma, e ristringere l' autorità degl' Ecclesiastici, allargata fuori de' confini della potestà spirituale in diminuzione della temporale, viddero, che la deformazione (secondo i disegni di Roma, ed il modo concertato intorno all' esecuzione de' decreti della Riforma) dovea esser molto maggiore, siccome l' evento il dimostrò. la Corte di Roma, e specialmente con Marc'Antonio de Dominis, fu Arcivescovo di Spalatro, apostata dalla Cattolica Religione, il quale iniquamente pubblicò in Londra un libro intitolato: *Storia del Concilio di Trento*, sotto il finto nome *di Pietro Soave Polano*, anagramma, che rinchiude il vero nome, e patria dello Scrittore, da lui dedicato al Re Giacomo d' Inghilterra: e con l' aggiuto di celebre Scrittore, s'industria Giannone d' oscurare per quanto può la Storia di questo Sagrosanto Concilio, con pubblicar errori in fatto, che nemeno si scusano dagl' istessi Eretici (a).

II. Certamente, che sotto Pio IV. a Decembre del 1563. ebbe compimento questo celebre Concilio di Trento, che da Giannone si appella *famoso*, per porlo poco men, che in burla: parimente è vero, che talvolta fu sollecitato, ed alle volte differito: e ciò, non già per via di rigiri, ma per le vicende di que' tempi, imbarazzati a causa de' sconvolgimenti degl' Eretici, e per le guerre tra Cattolici, specialmente tra Francesi, Spagnuoli, e Tedeschi: al che diede anche moto l' infermità mortale sopravenuta a Pio IV., per il timore, che succedendo la Sede vacante, non insorgessero maggiori sconcerti in proposito dell' elezione del Papa: ma questo poi cessò, perche il Papa si rimise in salute: e tanto continuarono le premure de' Prencipi, e de' medesmi Vescovi, Oratori, e Legati, che ivi si ritrovavano, per il suo disbrigo, acciò si dasse riparo a i di loro interessi particolari, e molto più al bisogno delle Chiese, che assai pativano in quelle contingenze de' strani tempi.

III. Tantoche nel sentirsi già terminato, fu tanta l' allegrezza, e la tenerezza di tutti, che superò di gran lunga ogni espettazione; sì che si viddero da per tutto i volti bagnati di lagrime; ed alcuni, i quali durante il Sinodo aveano mostrato fra di loro qualche ruggine, allora, quasi Soldati d' un medesimo esercito, che si riconciliano nella vittoria, abbracciavansi con amorevolezza fraterna (*b*): e con tali allegrie seguirono le acclamazioni, e successivamente le sottoscrizioni de' Legati, de' Patriarchi, degl' Arcivescovi, de' Vescovi, de'

Hhh Pro-

(a) *V. Cardinal. Pallavic. Hist. Conc. Trid. Introduct. cap. 2. & seqq.*
(b) *V. Pallavic. loc. cit. lib. 24. cap. 8. n. 9.*

Procuratori degl' assenti, degl'Abati, de' Generali degl' Ordini, e tutti alla parola *soscrissi*; aggiunsero *definendo* (*a*).

IV. Quindi, e da tant'altro, che potrebbe dirsi, e si tralascia per brevità, ognuno ben vede, che in ciò il Papa altra parte non prendeva, che quella, che riguarda il ben comune di tutta la Greggia a se commessa, che del resto lasciava al Concilio, ed a' Padri, che lo componevano, che ognuno spiegasse il proprio sentimento, come giudicava, non già che dipendessero da' cenni del medesimo: e tanto attesta Pietro Fontidonio, eccellente Teologo del Vescovo di Salamanca, che ivi fu presente, il quale per rimprovero d' un' Opera di Gio. Fabrizio Montano, ove questi rendea ragione, perche i Tedeschi Eretici non andassero al Concilio, così scrive: *Intorno alla tua accusa, che i Padri del Concilio totalmente si conformino a' cenni del Papa, vorrei, che tu fossi presente: imperoche mentre contemplassi la maestà di questo santissimo Senato; mentre osservassi, quanto liberamente i Padri dicano le sentenze; quanto per medicare le piaghe della Chiesa nulla temano l' autorità dello stesso Pontefice, la quale per altro riveriscono, e osservano; quanto fortemente, e costantemente s' oppongano, se fà bisogno, e se la dignità, o la salute della Chiesa il richiede; non dubito, che questa sì santa libertà ti leverebbe a forza quella sinistra opinione, che hai conceputa della loro costanza. Benche niente io fin ad ora ho veduto in ciò, che appartenga a ristorar la Religione, ove il Sommo Pontefice a' Padri abbia ripugnato* (*b*).

V. Questo Pietro Fontidonio fu testimonio di vista, siccome ben anche lo fu Diego Payva, Teologo di Sebastiano Re di Portogallo, celebre Scrittore di varie Opere, il quale sù tale proposito così scrive: *Mentre io a Trento dimorava nel Concilio, spesse volte soleva dire, che quantunque l' autorità de' Concilj non fosse confermata, e costituita con veruna promessa di Cristo, io nondimeno forzato da quella maniera così accurata di ricercare la verità, agevolmente alle loro diffinizioni averei consentito* (*c*).

VI. Lo che è sì vero, che non solo il Pallavicino ne rende sì chiare testimonianze, che il dire differentemente sarebbe lo stesso, che negare la verità conosciuta; di manierache nemeno il medesimo Pietro Soave ha potuto impegnarsi di asserire il contrario (*d*): poiche specialmente Pio IV. più volte fè inculcare a' Padri del Concilio, che si servissero di tutta la libertà in risolvere ciò, che stimavano, tanto rispetto alla Dottrina, quanto a riguardo della Riforma, senza dargliene parte: *si dolse, e ridolse quando no'l fecero; lodò quanto nelle Sessioni determinossi, benche talora improviso, contrario alla sua espettazione, e dannosissimo al suo Erario, ed alla sua Reggia* (*e*).

VII. In fatti, tra gli altri, così scrisse il Cardinal Carlo Borromeo, che oggi tutto il Mondo venera sull'Altare, in una sua lettera de' 20. Febbrajo 1563. No-

---

(a) *V. Pallavic. loc. cit. d. n. 9. & seqq.* (b) *Petr. Fontidon. apud Pallavic. loc. cit. d. lib. 24. cap. 10. n. 16.* (c) *Didacus Payva apud Pallavic. loc. cit. n. 17.* (d) *V. Pallavic. loc. cit. lib. 16. cap. 7. n. 19.* (e) *V. Pallavic. loc. cit. lib. 24. cap. 12. n. 13.*

Nostro Signore risponde alle repliche delle Signorie Vostre Illustrissime, che sin dal principio avea rimesso al parere delle Signorie Vostre Illustrissime ogni cosa: e poi: *Nostro Signore rimette anco a loro il proporre tutte le petizioni de' Francesi, come stanno . . . li pare, che si facci il medesimo col volume dell'Imperadore, per non far differenza dall' uno all' altro* (a).

VIII. Con altra de' 16. Giugno di detto anno 1563. il lodato Santo Cardinale così scrive a' Legati del Concilio: *Quest' ultimi capi di Riforma mandati dalle Signorie Vostre Illustrissime, con li quali que' Signori Deputati hanno abbracciato buona parte delle petizioni de' Prencipi; sebbene non sono, com' esse dicono, esattamente stabiliti da loro, sono però stati grati a Nostro Signore per vedere, che da tutte le bande esse attendono a tirare innanzi le materie. Di che Sua Santità le commenda, e benedice. E quanto al parer suo, la Santità Sua dice, che essendosi già più volte rimessa alle Signorie Vostre Illustrissime in queste materie di Riforma, non sà se non fare il medesimo ancora adesso; volendo avere per ben fatto tutto quello, che da loro, e dalla Sinodo sarà risoluto, e conchiuso, sapendo, che la loro mira sarà indirizzata al vero servizio di Dio, e beneficio pubblico . . . . . E per l' amor di Dio le Signorie Vostre Illustrissime piglino ora quella remissione, come fatta per sempre: e con quella sincerità, che conviene alla gran fede, che Nostro Signore ha del giudicio, e bontà loro, attendano con ogni celerità possibile a tirare innanzi il negozio* (b).

IX. Anzi intorno alla Riforma de' Cardinali, lo stesso Cardinal Borromeo con altra sua de' 10. Luglio detto anno 1563. d'ordine di Pio IV. così scrive: *Perche nel fatto della Riforma de' Cardinali già più volte questi Reverendissimi Signori Deputati hanno trattato fra di loro, ed anche alla presenza di Nostro Signore, ne però hanno sinora potuto convenire a far cosa, che da Sua Santità sia giudicata sufficiente a poter satisfare alli Padri della Sinodo, e agl' altri, che domandano questa Riforma con tanta istanza; non parendo a Sua Santità, che questa cosa comporti più dilazione, mi ha ordinato, che Io scriva alle Signorie Vostre Illustrisime, che senz' aspettar più di quì cos' alcuna, facciano esse in questo caso insieme col Concilio tutto quello, che a loro parerà a proposito; o con specificare le persone de' Cardinali in tutti i capi di riformazione fatti, e da farsi, acciò sappiano d'esser compresi essi ancora; o con far appartatamente una Riforma per lor soli; o come meglio a quelle parerà: nè in ciò abbino rispetto alcuno, perche come si voglia, che la detta Riforma si facci, a Sua Santità non potrà mai parere troppo rigorosa: volendo Sua Santità, che in questa, e in tutte l'altre cose oneste si satisfaccia alla Sinodo, ed alli Prencipi. E quest' ordine non si sarebbe differito sin ora, se non fosse stata la speranza di poter far quì cosa, che bastasse* (c).

X. Ed in un altra lettera scritta dal medesimo Cardinal Borromeo li 11. Agosto detto anno 1563. sullo stesso proposito di Riforma, così si legge: *Sua Santità non vuol più consultare con alcuno i capi sopraddetti, nè altri, che per l'avve-*

(a) *V. Pallavic. loc. cit. lib.* 20. *cap.* 5. *n.* 5. (b) *V. Pallavic. loc. cit. lib.* 21. *cap.* 6. *n.* 1. (c) *V. Pallavic. loc. cit. d. lib.* 21. *eod. cap.* 6. *n.* 7.

l'avvenire si manderanno da costà; perche sà certo, che per la diversità degl'umori, non converressimo mai, e saressimo ogni giorno in maggior disparere: e l'espedizione del Concilio è ormai tanto necessaria per le molte ragioni, che più volte si sono scritte, che nessuna cosa, che la ritardi, può a giudicio nostro essere senza gravissimo peccato. Facciano le Signorie Vostre Illustrissime il maggior bene, ed il minor male, che possono in ogni cosa; e con quest' intenzione attendano a caminar innanzi per arrivare colla maggior brevità, che sarà possibile, alla fine del Concilio, il quale a Sua Santità pare, che più presto s'abbia a finire solennemente, che a sospendere: giudicandolo maggior servizio di Nostro Signor Iddio, e maggior nostro onore, e riputazione: e quando vedranno le cose a termine, che dopo conchiusi i dogmi, e fatte le dette riforme, giudichino, che sia tempo di finirlo, e con loro abbino la maggior parte de' Padri, Sua Santità dice, che senza rispetto alcuno de' renitenti, e senza lasciarsi impaurire dalle bravate di chi si sia, abbiano da metter fine (*a*).

XI. In altra poi de' 14. Agosto detto anno il Cardinal Borromeo in risposta a i Legati sopra alcune dimande fattegli dagli Oratori, nuovamente replica in dire, che *senza vederle, la Santità Sua risolve ex nunc quello, che ha risoluto circa le repliche date dagl'Oratori dell'Imperadore, cioè di non volerle più mettere in consulta, ma riportarsene totalmente alla prudenza, e buon giudicio delle Signorie Vostre Illustrissime, le quali sapemo, che in ogni cosa faranno il maggior bene, e il minor male, che potranno* (*b*).

XII. A vista di quanto si è detto, e di tant'altro di più, che può dirsi, e si tralascia, come superfluo, non è chi non possa rimaner persuaso dell' indifferenza, con cui su tale proposito si portarono i Papi, i quali non solo senza difficoltà acconsentirono ai Padri del Concilio in tutto quello, che riguardava il bene comune della Chiesa, ma si compiacquero dare anche loro facoltà, che benche inferiori, ed interessati, riformassero, come in fatti riformarono, la loro Corte, ed i loro Tribunali, e Pio IV. ciò non ostante, in tutto, e per tutto confermò il Concilio, e tosto fu data esecuzione a quanto si conteneva in esso, e senza limitar parola intorno a ciò.

XIII. Giannone con tutto questo nemmeno rimane contento, e vuole, che si avesse dovuto *moderare la potenza della Corte di Roma, e restringere l'autorità degl'Ecclesiastici, allargata fuori de' confini della potestà spirituale*: e quanto alla potenza della Corte di Roma, contro la quale non tralascia quasi in ogni carta inveire, que' Venerabili Padri ivi ragunati da tutte le Nazioni, e forniti di tutta la loro libertà, come dicemmo, in che lo conobbero spediente, lo fecero: e chi voglia soddisfarsi, basta, che in esso dia una picciola scorsa con quella indifferenza, che si deve avere per ben conoscere la verità delle cose, senza che noi su di questo inutilmente ci stendiamo di vantaggio.

XIV. Rispetto poi alla restrizione, ch'ei vuole, che si fusse fatta dell'autorità degli Ecclesiastici, che da lui si suppone allargata *fuori de' confini della potestà*

(a) *V. Pallavic. loc. cit. lib. 22. cap. 1. num. 13.* (b) *V. Pallavic. eod. lib. 22. cap. 8. num. 11.*

testà spirituale: qui lo stesso con parole mozze torna a dire ciò, che altrove più diffusamente asserisce, conchiudendo in sostanza, che avrebbe voluto restringere l'autorità degli Ecclesiastici, forsi anche più di quella de' Ministri Protestanti, o almeno, ridurla a guisa dell'autorità de' Presbiteriani in Londra: e comecche di un tale argomento fu parlato ne' precedenti libri a sufficienza; specialmente ove de' Regolamenti della Chiesa, della Conoscenza delle sue cause, ed altrove; quindi ci rimettiamo a quanto ivi si è detto.

XV. Con che, cominciato questo Sagro Concilio sotto Paolo III. li 17. Decembre 1545. fu poi sotto Pio IV. terminato li 4. Decembre 1563. e successivamente fu ricevuto, come si doveva, in tutte le sue parti dalle Chiese più principali de' Cattolici, ne' loro Sinodi Provinciali, celebrati per tale effetto, come specialmente in Milano sotto il gran Cardinale S. Carlo Borromeo nell'anno 1565.; in Rems nell'anno 1564. sotto il Cardinal Carlo di Lorena Arcivescovo; nella Chiesa di Cambray nel 1565. sotto Massimiliano a Bergis Arcivescovo, e Duca; nel medesimo anno nella Chiesa di Toledo sotto Cristofaro Roxas Sandoval Arcivescovo di Cordova; nella Chiesa di Malines nell' anno 1570. sotto Martino Ritovio Vescovo d'Ipri, in nome del Cardinal Granvela Arcivescovo; nella Chiesa de Roven nell'anno 1581. sotto Carlo Cardinal Borbone, Legato della Sede Apostolica, e Arcivescovo; nella Chiesa di Bourdeaux l'anno 1588. sotto Antonio Prevozio Sansaco Arcivescovo; nella Chiesa di Tours nell' anno 1583. sotto Simone a Maillè Arcivescovo; nella Chiesa di Bourges l'anno 1584. sotto Reginaldo de Beaulne Arcivescovo; nella Chiesa d'Aix l'anno 1585. sotto Alessandro Canigiano Arcivescovo; nella Chiesa Messicana detto anno 1585. sotto Pietro Moya de Contreras Arcivescovo; nella Chiesa di Tolosa l'anno 1590. sotto Francesco Cardinale da Jojosa Arcivescovo; nella Chiesa di Avignone l'anno 1594.; nella Chiesa di Aquileja nel 1596.; in quella di Narbona l'anno 1609., ed altrove, come può vedersi presso Natale Alessandro (a). E le molte suppliche, che furono fatte dal Clero al Re Errico III. per la pubblicazione del Concilio Tridentino in Francia, si leggono nel Tomo V. de' Commentarj del Clero Gallicano.

Accettazione del Concilio in Germania, ed altrove.

In Germania i decreti della Riforma appresso i Principi Cattolici non vennero in considerazione alcuna, anzi l'Imperadore, il Duca di Baviera, ed altri Principi Cattolici dimandarono l'uso del Calice per i Laici, e che fosse permesso l'ammogliarsi a' Sacerdoti.

XVI. Il Soave, ed altri simili, così appunto la parlano, come nel dicontro scrive Giannone: Gl' altri Storici veridici però provano il contrario: tra questi il Cardinal Pallavicino, che riporta le parole del Soave (b), fa vedere, che *l'Imperadore scrisse a' suoi Oratori, che egli nel disegno mandatogli*

(a) *Natal. Alessand. tom. 8. Istor. Eccles. Secul. 15. & 16. dissert. 12. art. 16. num. 2. e seg. ed il Gravesonio nel Secol. 16.* (b) *Pallavic. lib. 24. cap. 12. num. 4. & seqq.*

gli della riformazione a lor preparata, e di poi stabilita in Concilio, otteneva già quasi tutto ciò, che aveva desiderato (*a*).

XVII. Fu fatta, è vero, la richiesta dell'uso del Calice per i Laici, ed il Papa nel Concistoro del 1. Marzo 1563. deputò una Congregazione particolare per esaminar l'affare, e per chiuder la bocca agli Eretici, i quali facevano credere, che con una tale concessione si sarebbero tutti convertiti, gliel'accordò con alcune condizioni, come si vede dagl' Atti Concistoriali de' 14. Luglio 1563.; ma poi non verificate, o cessate le condizioni, e non vedendosi quel frutto, che si bramava, fra poco tratto di tempo fu proibito anche questo uso del Calice.

XVIII. Quanto alla dimanda dell'Imperadore, del Duca di Baviera, e di altri Prencipi per la permissione di ammogliarsi i Sacerdoti, giammai il Papa vi mostrò condiscendenza, non ostanti le di loro grandi premure: e ciò, non solo in riguardo di questo antichissimo divieto, ma anche per tante altre ragioni, e congruenze, che si allegano da' Controversisti per il totale stabilimento del Celibato, come può vedersi presso Natale Alessandro (*b*), e presso il Pallavicino (*c*): Cosicche restò, come stà ferma, l'osservanza del Canone nono della sessione vigesimaquarta *de Sacramento Matrimonii*, ove si legge: *Si quis dixerit, Clericos in Sacris Ordinibus constitutos, vel Regulares, castitatem solemniter professos, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege Ecclesiastica, vel voto...... anathema sit.*

Accettazione del Concilio in Francia.

In continuazione del suo astio scrivè Giannone, che in Francia s'impedì la pubblicazione del Concilio, ed il Re si scusava col Papa, che secondo lo stato, nel quale allora si ritrovava la Francia, era la pubblicazione molto pericolosa, ma che in fine *la dottrina* del Concilio vi fu ricevuta per esser l'antica dottrina della Chiesa Gallicana, ma i decreti sopra *la disciplina*, quelli, che non erano di diritto comune furono rigettati dall'autorità del Re, e del Clero.

Il Parlamento intenso ad esaminare quelli riguardanti la disciplina, ne notò molti pregiudiziali alla publica uti-

XIX. Giannone unendosi co' Protestanti, s'industria far comparire il Concilio, quanto a se, di niun valore, volendo, che in Francia in tutto fu rigettato, e che *in fine*, com' Egli dice, *vi fu ricevuta la dottrina, per essere l'antica dottrina della Chiesa Gallicana*: e de' decreti della disciplina, così pure vi furono ricevuti quei, che erano di diritto comune, e tutti gl' altri riggettati: e per accreditare i suoi detti, parla di quà, e di là in genere, e poi alla rinfusa de' decreti particolari, che riguardano la Riforma: e noi con quella brevità, che più possa venirci permesso, parleremo dell'accetta-

(a) *V. Pallavic. loc. cit. cap. 14. n. 13.* (b) *Natal. Alex. de Histor. Paphnutii cum Niceno Can. 3. conciliand. & de Sacror. Ministror. Celibatu, relat. in disser. 19. in Histor. Sæcul. 4.* (c) *Pallavic. loc. cit. cap. 12. n. 9.*

utilità, alla potestà del Re, ed alle supreme Regalle.

tazione di questo Concilio in Francia, e poi ordinatamente de' decreti particolari, che riguardano la Riforma, e ci serviremo dell' autorità de' medesimi Francesi, e de' Commentarj del Clero di Francia, che si allegano dal Cardinal Pallavicino, e dallo stesso Natale Alessandro, come appresso,

XX. Sopra di che così scrive il Cardinal Pallavicino: *Sò bene, che se ne diffuse in tutta la Cristianità*, parla di questo Sagro Concilio, *e nominatamente in Francia un concetto di somma venerazione, e primieramente i decreti della dottrina furono quivi adorati, come sacrosanti da tutti i Cattolici: secondariamente quei della disciplina, quantunque affrontassero difficoltà, perche alcuni del Consiglio, e del Parlamento gli rappresentaron, come pregiudiciali a' privilegj del Re, e della Chiesa Gallicana; tuttavia i Vescovi ne' Sinodi Provinciali gl'hanno immitati ad ogni potere, e con questa immitazione s'è migliorata infinitamente la Chiesa in Francia.*

XXI. *E molti anni dopo il Concilio il gran Re Errico IV. promise con giuramento al Pontefice Clemente VIII. di fare ogn' opera, affinch'ei fosse ne' suoi Regni interamente ricevuto: il che non avrebbe fatto quel generoso, ed allora vittorioso Prencipe, se avesse stimate quelle Sinodali Costituzioni per ingiuste, o per nocive.*

XXII. *Ma vogliamo sentirne la verità da uno de' principali, e de' più saggi Ministri, che avesse mai la Corona di Francia? Veggiamo le lettere impresse dal Cardinal d' Ossat: Egli persuadendo con sua lettera de' 15. Febbrajo 1597. al Segretario Villeroi, che conveniva al Re d'osservare un tal giuramento, scrive, che nel Concilio poco, o nulla il Parlamento avrebbe trovato, onde lamentarsi, e che a quel poco, se vi fosse, sarebbe stato agevole il rimediare.*

XXIII. *Anzi più liberamente significando al Re l'escusazione usata da se col Pontefice Clemente VIII. a nome di Sua Maestà, esprime in due lettere, una de' 28. Marzo 1599., e l'altra de' 25. Aprile 1600. le vere cagioni di questa malagevolezza scontrata, cioè, che il Concilio di Trento in Francia dispiaceva a' più, ed a' maggiori; ed in primo luogo a tutti gl'Eretici, i quali abborrivano ogni sorte di Concilio.*

XXIV. *Oltracciò anche a' Cattolici più potenti, cioè a' Parlamenti, a' Capitoli, ed a' Signori, a' quali era grave di non poter godere Beneficj incompatibili, e con quegl'abusi, che dal Concilio son vietati. Ciò disse quel grandissimo uomo in nome del Re al Papa.*

XXV. *Nel rimanente egli scrisse con sua lettera dell' ultimo di Marzo 1599. al prenominato Signore di Villeroi, che nulla avea ritrovato nel Concilio d'opposto all' autorità Reale. E non dubitò di significare con altra sua de' 16. Maggio 1600. al Re, che in esso Concilio assai era di favorevole, e niente di contrario alla Chiesa Gallicana; se forse non pensava qualcuno, che le simonie, ed altri abusi, e vizj fussero privilegj della Chiesa Gallicana.*

XXVI. *Nè fu egli singolare in sì fatto senso. E' noto, con quanto ardore* pro-

promovesse quest' accettazione ne' pubblici Stati di Francia raunati in Parigi l'anno 1614. un altro dottissimo, e religiosissimo Ministro del Re, il Cardinal di Peron, e con esso il Vescovo di Lusson, che poi ornato della Porpora, e chiamato il Cardinal di Ricchegliù, e rimasto fra i più eccelsi nomi della Nazione Francese (*a*).

XXVII. Natale Alessandro per suo disimpegno così appunto risponde a' suoi Censori, e scrive: *Facti veritas est, de qua Pallavicinus ipse libro 24. Historiæ, cap. 10. num. 15. ita scribit*: e riporta in latino le parole del Cardinal Pallavicino da noi di sopra trascritte, e poi conchiude: *Hæc Pallavicinus. Idem constat ex Commentariis Cleri Gallicani locis hac in Dissertatione, & Articulo, num. 15. citatis, & descriptis* (*b*).

XXVIII. E quantunque si sappia per attestazione di Scrittori sì celebri Francesi, specialmente del Cardinal d'Ossat, ch'era attualmente Ministro di quella Real Corona, come pure del prenominato Signore di Villeroi, ed altri, che nel Concilio niente vi era di opposto all'autorità del Re, e cose simili; nientedimeno non ci gravaremo quì dar sfogo a quanto di particolare in seguela su tale proposito và dicendo Giannone.

Fu notato d'aver il Concilio stabilito l'Immunità Ecclesiastica secondo le Decretali di Bonifacio VIII. per interessare i Prelati di Francia ad usare tutti i loro sforzi, come gli usarono, per esser il Concilio ricevuto; ma essendosi il Parlamento, sempre vigorosamente opposto, riuscirono loro vani, ed inutili.

XXIX. E convenendo così fare, quanto all'Immunità Ecclesiastica, di cui egli parla, riportandosi il medesimo alle Decretali di Bonifacio VIII. esso stesso fà vedere, che un tale stabilimento non fusse nuovo, introdotto per interessare i Prelati della Francia: ed oltre a ciò, le Decretali di Bonifacio VIII. su tale proposito non furono di sua invenzione, ma fondate in altre più antiche: e per rimanerne ognuno soddisfatto, basta dare una scorsa alle medesime, e a' di loro Commentatori, ed a quel, che noi altrove dicemmo.

Notarono esser stata allargata fuori de' suoi termini l'autorità Ecclesiastica con diminuzione della temporale, in dando a' Vescovi potestà di procedere a pene pecuniarie, ed a pressure di corpo contro i Laici.

XXX. Circa la potestà di procedere a pene pecuniarie, ed a pressure di corpo contro i Laici, non fu data dal Concilio a' Vescovi per cosa nuova, come suppone Giannone nel dicontro, che ha copiato da Carlo Molineo, e simili: ma l'ebbero in ogni tempo contro i Laici, e specialmente in Francia: del che avendo noi parlato diffusamente altrove, ci rimettiamo a quanto ivi dicessimo (*c*).

XXXI. Ciò

(a) *V. Pallavic. Hist. Conc. Trid. lib. 24. cap. 10. n. 15. per tot.* (b) *Natal. Alex. Histor. Eccles. Sæcul. 15. & 16. dissert. 12. art. 16. Schol. 8.* (c) *Lib. 2. cap. 4. §. 1. & seqq. & præsertim §. 10. & 11.*

XXXI. Ciò però intendiamo rispetto alle cause, che sono del Foro Ecclesiastico; e così appunto risponde Natale Alessandro a Carlo Molineo: *Concilium loqui*, queste sono le sue parole, *de illis dumtaxat causis, in quibus executio realis, vel personalis propria auctoritate a Judicibus Ecclesiasticis fieri potest. In his enim causis, multis pecuniariis, piis locis applicandis, pignorum captione, carcere coerceri potius reos decernit, quam censuris Ecclesiasticis feriri, ne vilescant censuræ, si pro causis quibuscumque distringantur. Hunc porrò Canonem innovàvit, ac executioni mandari jussit Synodus Provincialis Aquensis anno* 1585. *celebrata, Tit. de Excommunicatione* (a).

Essersi posta mano sopra i Re, ed Imperadori, ed altri Prencipi Sovrani, sottoponendogli a pene di scomunica, se permettessero ne' loro Dominj il duello.

XXXII. Parimente questo capo, che riguarda la proibizione del duello, Giannone l'ha preso da Molineo: al di loro abbaglio però risponde pienamente Natale Alessandro (*b*); per altro è certo, che l'intenzione de' Padri, altra non fu, che di esterminarsi a tutto potere da' Prencipi l'uso frequente de' duelli: e tanto ci attesta anche il Tolosano, il quale così scrive: *Detestabilis duellorum usus fabricante diabolo introductus, ut cruenta corporum morte, animarum etiam perniciem lucretur, ex Christiano orbe penitus exterminetur.* Così appunto prima, e dopo intesero i Papi colle loro Bolle, specialmente Pio IV., Gregorio XIII., e Clemente VIII., e si riportano nel Bollario. Sopra di che hanno parimente ben provveduto li stessi Prencipi, osservando le pessime seguele, che provengono da i duelli; e specialmente in Francia, dove Lodovico XIII. abolì con rigorosissime pene un tal detestabile eccesso, oltre a tante altre disposizioni de' tempi posteriori.

Lo scomunicare ancora i Re, ed i Prencipi Sovrani lo stimavano intollerabile, avendo essi per massima costante in Francia, che il Re non possa esser scomunicato, nè gl'officiali Regj per quel, che tocca all'esecuzione del loro carico.

Che il privar i Prencipi de' loro Stati, e gl'altri Signori de' Feudi, ed a' privati confiscare i beni, erano tutte usurpazioni dell' autorità temporale, non estendendosi l'autorità data da Cri-

XXXIII. Nel Tridentino può vedersi, se si verifichi ciò, che quì scrive Giannone intorno all'autorità della Chiesa rispetto al temporale de' Prencipi: non neghiamo però, che questa fu la prima delle quattro proposizioni, che uscirono in Francia a tempo del Venerabile Servo di Dio Innocenzo XI.: e comecche non mancano Autori classici, antichi, e moderni, che hanno scritto intorno a questo: quindi ci rimettiamo a quel, che costoro ne

(a) *Natal. Alex. loc. cit. num.* 36. (b) *Natal. Alex. loc. cit. num.* 38.

Cristo alla Chiesa a cose di questa natura.

ne dicono, specialmente Antonio Charlas, insigne Teologo di Francia (a).

Esserfi fatto gran torto, non meno a' Principi, che a' Privati intorno alla disciplina de' jus patronati de' Secolari.

XXXIV. Suppone appresso lo Storico, *esserfi fatto gran torto, non meno a' Principi, che a' Privati intorno alla disciplina de' jus patronati de' Secolari.* Egli non ispiega altro: il Soave però vuole, che il cap. 9. della sessione 25. *de Reformatione* rende difficili le pruove; e Molineo lo vuole tale, col motivo, che toglie a' Principi quel diritto di giurisdizione, che loro compete sopra i jus padronati Laicali, e lo impartisce a' Vescovi; ma il fatto è, che il Concilio con questo decreto non toglie il diritto de' padronati, ma fa, che non vengano usurpati da' Laici, e dà provvedimento alle usurpazioni, che avvennero ne' Beneficj, specialmente in Italia, quando i Papi dimoravano in Avignone; e 'l Concilio restringe le pruove rispetto a' Potenti, e quanto agl'altri, le ammette, secondo la disposizione del diritto comune, come letteralmente può osservarsi in esso.

XXXV. Quanto al di più, che riguarda la giurisdizione sopra di loro, Iddio è quello, il quale ha commesso a' Prelati la cura delle cose Ecclesiastiche, e per conseguenza esso loro hanno l'obbligazione di riconoscere l'origine, e la sussistenza di questi Beneficj, e se sieno meritevoli le persone, alle quali si conferiscono, ed i Padroni, fatte le fondazioni, secondo la disposizione de' Sagri Canoni, altro diritto non ritengono, se non quello di nominare, ed è cosa ben propria, che il Vescovo riconosca, se la persona, che si nomina, sia degna per tale ministero, ed in questo decreto si eccettuano i Re, e Principi supremi rispetto ad un tal diritto (b).

Non approvavano in modo alcuno, che fosse concesso a' Mendicanti il posseder beni stabili.

XXXVI. Scrive ancora nel di contro Giannone, che in Francia *non approvarono in modo alcuno, che fosse concesso a' Mendicanti il posseder beni stabili*: in questo siegue egli il Soave, il quale attribuendo a' Francesi ciò, dice una delle solite favole; mentre sopra un tale decreto del Tridentino, da' Francesi niente affatto fu opposto: ed in fatti in Francia le Religioni hanno posseduto, e posseggono, e 'l Concilio non fè altro, che rinovare quel, che avevano permesso tant'altri Pontefici, come tra questi Clemente IV., Bonifacio VIII., Innocenzo VI. Bonifacio IX., Sisto IV. Innocenzo VIII. ed altri (c).

Di

(a) *Anton. Charlas, Tractat. de libert. Eccles. Gallic. tom. 2. lib. 7. cap. 1. usque ad ultim. inclusivè.* (b) *Pallavic. lib. 24. cap. 10. n. 24. & seqq.*
(c) *V. Natal. Alex. loc. cit. n. 34. Pallavic. loc. cit. n. 10. & seqq.*

Di obligare i Parrocchiani con impoſizioni di collette, primizie, o decime, a ſovvenire i Veſcovi, e Curati de' proprj beni nell'erezione di nuove Parrocchie.

In breve, tutto ciò, che concerne la nuova diſciplina, toltone ciò, che era di diritto comune, non fu ricevuto, ed apertamente rifiutato. Con gran contenzione perciò fu dibattuta in Francia la publicazione di queſto Concilio, per la quale da Roma ſi facevano premuroſe iſtanze; e ſebbene, eſſendo ſtata ſempre tenuta lontana, finalmente nell'anno 1614. nel Regno di Luigi XIII., non pur l'Ordine Eccleſiaſtico, ma la Nobiltà la richiedeſſe; nulladimeno eſſendoſi vigoroſamente a ciò oppoſto il terzo Stato, e l'Ordine della Plebe, non ebbero l'iſtanze fattene verun'effetto.

XXXVII. Finalmente ei ſcrive, che in Francia non approvano *obbligare i Parrocchiani con impoſizioni di collette, primizie, o decime a ſovvenire i Veſcovi, e Curati de' proprj beni nell'erezione di nuove Parrocchie*: anche in queſto lo Storico col ſuo mozzo parlare viene a ripetere ciò, che altrove dice in propoſito delle Collette, delle Primizie, e delle Decime, ove vuole, che eſſendo pure limoſine, i Parrocchiani non poſſano obbligarſi a darle: e noi per non replicare lo ſteſſo, ci rimettiamo anche a quel, che altrove dicemmo sù di ciò per ſua riprovagione (*a*).

XXXVIII. Ordina, è vero, il Concilio col capitolo 4. della ſeſſione 21. *de Reformatione*, erigerſi nuove Parrocchie, dove vi ſia il biſogno, ed obbligarſi i Parrocchiani a ſomminiſtrare il biſognevole: lo Storico però non potrà provare, che un tale ſtabilimento ſia nuovo, e chi vorrà ſoddisfarſi, baſta oſſervare le note, che ſi fanno sù queſto Capitolo quarto del Concilio da Gallemart (*b*) ed in eſſe rincontrerà moltiſſimi Canoni antichi, che lo dicono: di maniera, che con ciò non ſi fa altro, che una rinovazione dell'antico diritto: oltre poi la pratica ben dimoſtra la ſua ſuſſiſtenza; mentre i Veſcovi in Francia ſempre così hanno coſtumato, e coſtumano.

XXXIX. In rincontro di quel, che Giannone torna a ripetere riſpetto all'accettazione di queſto Concilio in Francia, che che ſia dell'atto di accettazione fatto l'anno 1614. non può negarſi l'altro ſolenniſſimo dell'anno 1625. coll'intervento di tre Cardinali, di 50. Veſcovi, e di tutto il Clero Gallicano, e ſi riporta nel tomo primo degl'atti del Clero.

Accettazione del Concilio ne' Regni di Spagna, ſpecialmente in quello di Napoli.

Sù di che Giannone nel luogo di ſopra citato va ſcrivendo, che nel nuovo anno del 1564. fu per ordine, e deliberazione preſa nel Regio Conſeglio di Spagna ſtabilito il temperamento di rice-

XL. Conveniamo con Giannone in quel, che ei qui aſſeriſce in propoſito dell'accettazione del Concilio in Spagna, dove que' degniſſimi Veſcovi cercarono ſubito trovar manie-

(a) *Lib.* 1. *c.* 8. §. 1. *lib.* 3. *c.* 10. §. 2. (b) *Joan. Gallem. p.* 159. *edit. ult. Trid.* 1745.

riceversi, ed eseguirsi i decreti del Concilio in Spagna, ed i Vescovi tennero i loro Sinodi in Toledo, in Salamanca, in Saragozza, ed in Valenza, conforme terminato il Concilio in Trento, quasi tutti i Metropolitani d' Europa ebbero a gloria di tenere anch'essi de' Concilj, adattando per lo più i di loro regolamenti, e decreti a quei del Tridentino; ed il Re per non venir pregiudicato ne' suoi diritti, volle, che in quelle ragunanze v'intervenissero i suoi Presidenti. niera di eseguirsi i decreti del Tridentino, come già fecero in que' di loro Concilj. Che poi il Re vi mandasse a presiedere i suoi Ministri: questo egli non potrà giammai giustificarlo, se non in quanto facesse solo invigilare, che le cose andassero a dovere senza imbarazzi, che talvolta sogliono avvenire in tali occasioni.

Passa poi egli a parlare della Fiandra, e sù tale proposito asserisce, che il Re usando delle sue arti, scrisse in detto anno 1564. a Margarita di Parma, allora Governatrice, che i suoi desiderj erano, che il Concilio fusse accettato, e ricevuto in tutti i suoi Stati, ma che questa avendo fatto consultare un tal punto, non meno a' Vescovi dello Stato, che a' Magistrati Regj, ed avvertita, che molte cose vi erano pregiudiziali a' diritti non solo del Re, che de' suoi Vassalli, e che perciò non si doveva pubblicare, se non rimanessero salve le ragioni, i privilegj, e le consuetudini.

Del che informato il Re, ordinò a Margarita, che si pubblicasse, e ricevesse il Concilio con quelle clausole, e modificazioni, che il Consiglio Regio vi aveva notato: così fu eseguito dalla Governatrice, la quale permise a' Vescovi la pubblicazione con ispiegare la mente del Re, qual'era, che niente s'innovasse circa le sue Regalie, e privilegj, così suoi, come de' suoi Vassalli, e specialmente intorno alla sua giurisdizione, a' padronati Laicali, ragioni di nominazioni, d' amministrazio-

XLI. Non solo in questo luogo, ma in altre parti ancora s'industria Giannone far comparire il Re Filippo, e con esso tutta la Nazione Spagnuola, poco sincero: e ciò allora, quãdo non trova maniera di sfuggire quel, che non può altrimente difendere. Il Re Filippo costantemẽte ordinò l'esecuzione del Concilio in Fiandra, ed alle lettere della Governatrice fu replicato dal Re con altra de' 25. Novembre, che si riporta da Famiano Strada nella Storia di Fiandra, come siegue: *Non piacergli, che s'eccettuasse veruna cosa nella promulgazione del Concilio, affinche non si porgesse occasione sì di mormorare a Roma, sempre avida di discorsi, come d'imitare agl'altri Principi sempre attenti alle azzioni di Spagna. Intorno a' diritti, e del Re, e delle Provincie, essersi il tutto considerato abbondantemente quando s'era trattato di publicare il Concilio in Ispagna, ove avean luogo le stesse difficoltà: e sì come quivi non se n'era tenuto conto, ma erasi promulgato il Concilio senza niuna limitazione, e ponendo solo qualche leggier temperamento nell'uso; così voler egli, che si facesse in Fiandra. A questo fine mandarsi copia*

zione d'Ospedali, cognizion di cause, beneficj, decime, e di tutto ciò, che negl'articoli notati si conteneva: e così furono dati gl'ordini dalla Governatrice a' Senati, e Magistrati Regj.

pia della divolgazione preceduta in Ispagna; acciocchè tutti i populi a lui ubbidienti si riducessero alla medesima norma; Laonde non è punto da credersi a quel, che da altri capricciosamente si scrive, qualora il fatto mostra il contrario.

In parlare appresso Giannone d'una tale accettazione del Concilio in Regno di Napoli, continua a dire, che le arti del Re, e suoi Consiglieri Spagnuoli, erano di procurare in apparenza tener soddisfatto il Pontefice, e lusingarlo, ma che nell'interno non volevano pregiudicarsi.

Tanto che il Re con sua lettera de' 27. Luglio 1564. ordinò al Duca di Alcalà Vicere, che si osservassero i decreti del Concilio, ch'Egli avea accettato tali, quali gliel'avea mandati il Papa; ma che non volea, che punto si derogasse a' suoi diritti, e de' suoi Popoli, avvertendolo a non far saper niente di questo a Roma.

Il Duca di Alcalà in esecuzione di tutto ciò diede incumbenza al Reggente Francesco Villano, che esaminasse la materia, ed avvertisse que' Capitoli, che fussero pregiudiziali; Così in fatti questo fece: e restringendo quei, che Giannone va notando, dice:

Intollerabile è quello, che si legge in molti decreti, per vedersi allargata fuori de' termini d'una potestà spirituale, la facoltà data a' Vescovi di procedere contra a' Laici a pene pecuniarie, ed a prese di corpo.

XLII. Che che sia del parlare poco rispettoso, che fa Giannone di quel gran Re, Filippo II. e della sua Corte, giacchè quì non abbiamo impegno di pubblicare apologie sulla condotta de' Re di Spagna, e suoi Consiglieri: quanto al primo capo, ch'Egli suppone pregiudiziale all'autorità Regia, di questo già di sopra parlammo in discarico di quel, che esso scrive in proposito dell'Accettazione del Concilio in Francia, dove ei fa vedere, anche per quel, che altrove abbiamo avvertito, non sia cosa nuova, conceduta a' Vescovi dal Concilio la facoltà di procedere a pene pecuniarie, ed a pressure di corpo, anche contro i Laici: e rispetto al Regno, presentemente cessano queste controversie in virtù del nuovo Trattato fatto tra la Santa Sede, e la Real Corte di Napoli, e sottoscritto li 2. Giugno 1741., confermato con Bolla dalla Santità di Nostro Signore BENEDETTO XIV. li 15. Giugno del detto anno, ed ordinatane l'osservanza con Prammatica Reale di S. M. il Re Carlo gloriosamente regnante li 29. Luglio 1741.: atteso, che in esso ben si riconosce una tal facoltà de' Vescovi sopra i Laici, in più luoghi.

Nella sessione 4. decreto *de editione Librorum* s'impone pena pecuniaria agl'Impressori, oltre alla Scomunica, i quali

XLIII. Quel, che riguarda agl' Impressori de' libri, e loro introduzione in Regno, questo capo resta già stabili-

quali senza licenza degl'Ordinarj imprimano libri.

Parimente nella sessione 24. *de Reformatione Matrimonii* cap. 8. riguardo alla Concubina, che passato l'anno, durando nella scomunica, non lascia il concubinato, si vuole, che i Vescovi possano sfrattarla dalla Terra, ò Diocesi, e solamente, se sarà di bisogno, possano invocare il Braccio Secolare.

Nella sessione 5. *de Reformatione* capitolo 1. si parla di doversi esaminare, ed approvare da' Vescovi i Maestri di Grammatica, ed i Lettori di Teologia, anche di pubbliche Scuole, e di pubbliche Università: dal che nacque la baldanza di alcuni Vescovi, i quali ne' loro Sinodi, per lo più raccolti, e regolati col medesimo spirito del Tridentino, avanzandosi sempre più, stabilirono, che i Maestri di Grammatica, e tutti gl'altri Professori di scienze, non potessero senza lor licenza, ed approvazione insegnare.

Nella sessione 21. capitolo 4. *de Reformatione*, e nella sessione 24. *de Reformatione* cap. 13. si prescrive, che riputando il Vescovo di far nuove Parrocchie, non bastando l'entrate, e frutti della Matrice Chiesa, possa costringere il Popolo con imposizioni di Decime, di collette, o in altra guisa, che stimerà, a somministrare ciò, che bisogna per sostentamento de' Sacerdoti, e Cherici. Parimente se i frutti delle Chiese Parrocchiali non bastassero alla sostentazione de' Parochi, e de' Preti, possa il Vescovo, quando per l'unione de' beneficj non si possa arrivare, costringere i Parrocchia- bilito in detto Trattato nel Capitolo settimo, articolo primo, e secondo: e così cessano le controversie.

XLIV. E rispetto a questo punto del Concubinato viene ora tolta ogni controversia anche per mezzo del detto Trattato, capitolo sesto, articolo quinto; sebben per altro quanto al Regno di Napoli niente più convenevole per la correzione di una tale scelleraggine.

XLV. Siccome niente più chiaro della facoltà data da Cristo Sig. Nostro a' Vescovi di pascere la sua Greggia: *Pasce oves meas*: quindi per conseguenza niente può darsi per più manifesto del peso, che hanno i Vescovi d'invigilare con ispecialità nè Maestri, da' quali dipende l'educazione, ad effetto, che in cambio del pascolo, che devono dare colla sana dottrina, non avvelenino la gioventù con perniciosi insegnamenti: e tralasciamo addurne altra comprova, come inutile per chi non voglia tutto porre in contrasto.

XLVI. Già parlammo di quel, che ora scrive Giannone sul punto dello stabilimento di nuove Parrocchie, e del mantenimento de' Parochi, e Preti, e ne ragionammo sopra in proposito dell'eccezioni, che da lui si riferiscono date in Francia a i capi di Riforma del Concilio: e per altro non fu nuova una tal facoltà data a' Vescovi, ma l'avevano in vigore di altri Canoni, appoggiati allo stesso diritto di natura: e possono osservarsi presso i Commentatori de' decreti, che si riferiscono: e questa fu la pratica del Regno ne' casi occorsi.

XLVII.

chiani con collette, primizie, o decime a supplire il bisogno.

Nella sessione 22. *de Reformatione* capitolo 8. e 9. si sottopongono alla Visita de' Vescovi tutti gl'Ospedali, e Confraterie de' Laici, i Monti, e luoghi Pii de' Secolari, a riserva di quelli, che sono sotto l'immediata Regia Protezione: come pure a dar loro conto dell'amministrazione. E nel cap. 9. e 10. *de Reformatione* sessione 24. parimente tutte le Chiese de' Secolari si sottopongono alla visita de' Vescovi.

XLVII. La sussistenza de' Decreti del Sagro Concilio di Trento, che quì si citano da Giannone, è stata riconosciuta dalla pratica tenuta da' Vescovi sù di ciò da per tutto, ed in Regno; resta ora confermata col sudetto Trattato, in cui col Capitolo quinto, diviso in sei Articoli, si dà tutto l'intero regolamento intorno a questo particolare.

Nel Cap. 10. della detta sessione 22. *de Reformatione* si sottopongono i Notari Regj all'esame de' Vescovi, e di poter esser da quelli sospesi dall'esercizio del loro ufficio, o perpetuamente, o a certo tempo, *etiamsi Imperiali, aut Regia authoritate creati fuerint*.

XLVIII. Nè ciò, che si asserisce da Giannone rispetto a' Notari, può porsi in controversia quanto a' negozj, liti, e cause Ecclesiastiche, e spirituali, nelle quali i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi hanno il diritto di destinare i loro Officiali, come è ben noto. Così appunto parla Salgado *de Regia Protectione* parte terza, capitolo ottavo, numero secondo, e seguenti: e non è, chi non sappia, che questo Scrittore non sia molto attaccato alla difesa della giurisdizione Ecclesiastica (*a*).

Nel Cap. 11. della detta sessione 22. *de Reformatione* si mette mano sopra i Laici, e sopra coloro, che hanno *juspatronati*, con impor loro pena di privazione di quelli, che s'abuseranno delle rendite, frutti, ragioni, e giurisdizioni delle loro Chiese, ancorche fossero Laici.

XLIX. Parlammo di queste cause, che riguardano li *jus patronati* di sopra, ove dell'eccezioni, che Giannone suppone date in Francia ad alcuni Capitoli della Riforma del Sagro Concilio di Trento: ed ora rispetto al dicontro cessa ogni controversia in Regno di Napoli, che mai si avesse voluto promovere, comecche questo stà per anche convenuto in detto Trattato nel Capitolo sesto, articolo quarto.

Nella sessione 23. cap. 6. *de Reformatione* si dà il privilegio del foro a' Chierici di prima tonsura, ed a' conjugati a lor talento, e secondo le circo-

L. Anche quest'articolo, che riguarda il foro de' Cherici, specialmente conjugati, e simili, si ritrova stabilito a loro favore in detto Trattato, capitolo

(a) *V. Pallavic. lib.* 18. *c.* 6. *n.* 13. *& seqq.*

costanze a lor arbitrio prescritte, come se niente a' Principi appartenesse il vedere, quando possano esimere dalla loro giurisdizione i loro Sudditi, e quali requisiti debbano avere.

Nel Capitolo 18. della detta Sessione 23. si toccano anche i beni de' Corpi Secolari per supplire a' bisogni de' Seminarj, che si vogliano istituire, e nuovamente fondare.

Parimente nella Sessione 24. al capitolo 11. si toccano li Cappellani Regj intorno a' loro privilegj, ed essenzioni dagli Ordinarj.

Nella Sessione 25. *de Reformatione* capitolo 3. si proibisce a qualunque Magistrato Secolare di poter impedire, o far ritrattare al Giudice Ecclesiastico le Scomuniche, che avesse fulminate, o fosse per fulminare contro l'inveterato costume, non men del nostro Regno, che degl' altri Reami, dove, quando le Censure sono nulle, o ingiuste, o emanate contro il prescritto de' Canoni, s'usano contro i Giudici Ecclesiastici remedj economici, o con fargli desistere dall'emanarle, ovvero far loro rivocare l' emanate.

Nel Capitolo 8. della medesima Sessione 25. *de Reformatione* si toccano gl'

tolo terzo, ove dell'Immunità Personale, articolo primo, e secondo, ed ivi anche del foro, che godono i Cursori delle Curie Vescovili; per altro i Canoni sù di ciò sono ben chiari.

LI. Fu, ed è la voce comune di tutto il mondo, piena di lode a que' Venerabili Padri del Concilio per l' istituzione de' Seminarj a riguardo del gran frutto, che ne ricava il Pubblico per l' educazione della gioventù, specialmente de' Poveri, e ne' luoghi più bisognosi. Quì non entriamo a parlare parte per parte di quel, ch' ei dice, perche basta dare una scorsa al Testo del detto Capitolo, vedendosi in esso letteralmente la ragionevolezza di quanto si dispone, e tale anche conosciuta in detto Trattato col capitolo primo, ove dell' Immunità Reale, articolo decimoquarto; mentre ivi si esentano i Seminarj con ispecialità da' pagamenti, ed altro.

LII. Circa questo da per tutto vi sono i dovuti regolamenti: rispetto al Regno con gran clemenza la Santità di Nostro Signore PP. BENEDETTO XIV. ha accordato molti privilegj, e prerogative al Cappellano Maggiore con suo Diploma de' 6. Luglio 1741.

LIII. Con molta franchezza asserisce Giannone l' uso inveterato, come Egli dice, da per tutto, di usar rimedj economici per impedire le scomuniche, o di farle ritrattare, quando siano nulle, ingiuste, o emanate da' Superiori Ecclesiastici contro il prescritto de' Sagri Canoni: e comecche di questi rimedj economici, che chiamano, e del di loro uso, ci conviene parlare appresso: quindi senza stenderci sù di ciò d'avvantaggio, ci rimettiamo a quanto ne diremo a suo luogo.

LIV. Quì con gran libertà rampogna Giannone i Padri Tridentini

gl'Ospedali amministrati de' Laici, dandosi a' Vescovi potestà di commutar la volontà degl' Institutori, le loro entrate applicarle ad altri usi, punire i Governadori, con privargli dell' amministrazione, e del governo, e sostituirne altri.

tini intorno all' autorità data a' Vescovi sopra de' Spedali; quando che questa fin da' primi tempi della Chiesa fu, ed è per tutto il mondo cattolico una delle di loro principali incumbenze: e tralasciamo farne allegazioni, come cosa ben nota ad ognuno, per picciola cognizione, che abbia delle Scritture, de' Canoni, e della Storia Ecclesiastica: e le parole, che sù di ciò si leggono in esso capitolo ottavo. fanno vedere, che furono sempre costanti que' Venerabili Padri in volere l' osservanza delle istituzioni, e fondazioni de' Spedali; come pure in quali casi sia lecito applicare in altro uso i frutti, e rendite destinate per l' ospitalità, e quando si possono privare i di loro Governadori dell' amministrazione, e non altrimente, come esso scrive.

LV. E queste sono le parole del riferito capitolo ottavo: *Quod si hospitalia hæc ad certum peregrinorum, aut infirmorum, aut aliarum personarum genus suscipiendum fuerint instituta; nec in loco, ubi sunt dicta hospitalia, similes personæ, aut perpaucæ reperiantur; mandat adhuc, ut fructus illorum in alium pium usum, qui eorum institutioni proximior sit, ac pro loco, & tempore utilior, convertantur, prout Ordinario cum duobus de Capitulo, qui rerum usu peritiores sint, per ipsum deligendis, magis expedire visum fuerit: nisi aliter forte etiam in hunc eventum, in eorum fundatione, aut institutione fuerit expressum: quo casu, quod ordinatum fuit, observari curet Episcopus; aut, si id non possit, ipse, prout supra, utiliter provideat.* Cosicche niente si verifica di quel, ch' ei scrive sù questo proposito: e che all' incontro una tale disposizione non può negarsi sia tutta ragionevole, e ben fondata.

§. III.

Dell' Accettazione della Bolla in Cœna Domini.

Giannone di ciò parlando nel lib. 33. cap. 4. asserisce, che non bastando a Pio V. d'essersi fortemente impegnato a far osservare con esattezza i Decreti del Concilio di Trento, appena passato il primo anno del suo Pontificato, per maggiormente stabilire nel Pontificato la Monarchia, *diede fuori quella cotanto famosa, e rinomata*

I. Lo Storico sbaglia, tanto circa l' Autore della Bolla detta *in Cœna Domini*, quanto intorno al motivo, per cui si pubblica; mentre non fu Pio V. il primo, che la diè fuori, e molto meno ch' ei la facesse pubblicare per maggiormente stabilire nel Pontificato la Monarchia.

II. Che sia così basta dare una

 scor-

ta Bolla, che ogni anno si pubblica in Roma il Giovedì Santo *in Cœna Domini*, donde prese il nome, e la pubblicò nell'anno 1567., e comandò, che tutto il Mondo Cristiano, senz' altra pubblicazione, che quella fatta in Roma, a quella ubbidisse: che i Parrochi ogni anno il Giovedì Santo la leggessero al Popolo in sù de' pulpiti: che gli esemplari si affiggessero nelle porte delle Chiese, ed in tutti i Confessionarj.

scorsa alla medesima Bolla, che pubblicò Pio V. in detto anno 1567.; vedendosi in quella essere un tal' uso antichissimo, e che ben'altro fu il motivo, avuto da' Romani Pontefici per una tale pubblicazione: *CONSUEVERUNT*, così comincia la detta Bolla, e poi continua, *ROMANI PONTIFICES PRÆDECESSORES NOSTRI ad retinendam puritatem Religionis Christianæ, & ipsius unitatem, quæ in conjunctione membrorum ad unum Caput, Christum videlicet, ejusque Vicarium principaliter consistit, & sanctam Fidelium societatem ab offensione servandam, arma justitiæ per ministerium Apostolatus in præsenti celebritate exercere: Nos igitur VETUSTUM, ET SOLEMNEM HUNC MOREM sequentes &c.*: così appunto si legge tutta distesa presso il Chioccarelli ne' suoi Manoscritti tomo quarto, la quale se da Giannone fosse stata osservata, non averebbe certament' egli preso questo, ed altri abbagli sù tale proposito, come appresso vederemo.

III. Quando poi avesse il suo cominciamento la pubblicazione di questa Bolla, non convengono i Scrittori: alcuni vogliono fosse a tempo di Martino V. dopo il Concilio di Costanza, ma ciò non sussiste; imperciocche nella Biblioteca Vaticana si ritrova, che a tempo di Gregorio XI. era in uso, e questo Pontefice regnò quasi mezzo Secolo prima: anzi l' Ostiense, che scrisse nell' anno 1255. fa vedere, che anche a suo tempo si pubblicava; tantoche vogliono molti, che fosse in uso da tempo sì vetusto, che non se ne sappia la sua origine (*a*).

IV. Che una tale pubblicazione non si fosse introdotta per stabilire, come impropriamente scrive lo Storico, nel Pontificato la Monarchia, si legge nella medesima Bolla, che fosse tutt'altro il motivo, e questo affinche in tutto il Mondo si osservasse pura, ed intera la Fede Cattolica, *sine qua impossibile est placere Deo*, e con essa si conservasse una perfetta unione de' Fedeli con Cristo Signor Nostro, e col suo Vicario quì in Terra, e tra loro una tal società, che uno non sia causa di disturbo all' altro: lo che non può ottenersi, che coll' adempimento di quel, che si ordina in detta Bolla: ed ognuno, che con indiferenza voglia leggerla, non può che rimanerne persuaso: e Noi lo vedremo appresso, per quanto ei ci darà l' opportunità di discorrere.

Parlando Giannone del suo contenuto in genere, scrive: *Questa Bolla oltre infiniti eccessi butta interamen-*

V. Da quanto si è detto, si vede che fosse stata, e sia tutt' altra la mente de' Papi, da quello, che Giannone cer-

(a) *V. Duardum lib.* 1. *cap.* 4. *quæst.* 1. *in fin. Hostien. lib.* 5. *de crimine falsi* §. Qualiter committatur. *verf.* Porrò.

mente a terra la potestà de' Prencipi, toglie loro la sovranità de' loro Stati, sottopone il Governo alla Censura, e correggimento di Roma.

cerca farla comparire intorno alla pubblicazione di questa Bolla: quale basta leggersi senza prevenzione, che si osserverà, come dicemmo, che con essa nè S. Pio, nè altro de' suoi Predecessori, o Successori abbiano inteso pregiudicare alla potestà de' Prencipi, e molto meno toglierli la Sovranità de' loro Stati, e sottoporla alla censura, e correggimento di Roma; ma solo, come parte anch' essi dell' Ovile di Gesù Cristo, in alcuni casi distrarli con mezzi proprj da certi disviamenti, e porli in istrada per la consecuzione di quel fine, per cui parimente loro sono stati posti al Mondo, conforme si è detto altrove (a), e più distintamente appresso in ricontro di quel ch' ei ci và rampognando sù tale proposito.

. Appresso, per renderla odiosa, ei nota alcuni capi, che suppone perniciosi allo Stato: *Nel cap. 19. si scomunicano i Fautori degl' Eretici, ponendosi con ciò in balìa del Papa di scomunicar i Prencipi Cristiani, i quali, o per difesa de' loro Regni, o per altro interesse di Stato facessero leghe con gl' Eretici, o Infedeli; dandosi ad intendere a' Popoli, che quel Prencipe non senta bene della fede, come fautor degl' Eretici, e degl' Infedeli, e con ciò possa disturbarsi dal Trono; siccome questa massima si vidde praticata in Francia nella persona del Rè Errico III. Prencipe Cattolico, il quale sol perche prese la protezione de' Gineverini, fu dato pretesto a' Gesuiti d' insegnare, che potessero i Popoli da lui ribellarsi.*

VI. Quel che quì scrive Giannone, non si legge nel cap. 19. della Bolla, fatta pubblicare da Pio V., com' egli dice; ma bensì nel capitolo primo, conforme si osserva nelle altre Bolle successivamente pubblicate, e che attualmente si pubblicano, con che si fà manifesto d' averla egli citata senza vederla.

VII. Prende poi abbaglio in asserire, che il Papa con tal mezzo abbia inteso scomunicare i Prencipi Cristiani, *i quali o per difesa de' loro Regni, o per altro interesse di Stato facessero lega cogl' Eretici, o Infedeli*; imperciocche in questi termini non parla la Bolla; ma solo contro i fautori d'Eretici, e loro difensori, i quali aderiscono a' di loro errori, e prendono la loro difesa *quatenus Hæretici sunt, seu ex motivo hæresis, sive ex intentione favendi hæresi*, non già nel caso, che per difesa de' loro Stati, Regni, o per altro interesse di Stato facessero lega cogl' Eretici, o Infedeli, come può osservarsi presso i Canonisti, e Teologi, che ne parlano. In fatti in tutt' i tempi, fino a questi nostri si sono fatte, e si fanno queste leghe tra Prencipi Cattolici, Eretici, ed Infedeli, ne giammai sono state rimproverate dalla S. Sede.

VIII. Con che non sussiste, asserendo, che si dia *ad intendere a' Popoli, che quel Prencipe, il quale per difesa del suo Regno, o per altro interesse di Stato facesse lega cogl' Eretici, o Infedeli, non senta bene della Fede, come fautori de' medesi-*

(a) *Lib. 1. cap. 1. §. 4. & seqq.*

desimi; mentre da dotti Canonisti, e Teologi non si è sognato dare una tale intelligenza a questo capitolo primo della Bolla.

IX. Suppone lo Storico, che *questa massima si vidde praticata in Francia nella persona d'Errico III. Prencipe Cattolico, il quale sol perche prese la protezione de' Gineverini, fu dato pretesto a' Gesuiti d'insegnare, che potessero i Popoli da lui ribellarsi*: Egli sù tal particolare non allega alcuno de' Gesuiti, che insegnasse questa massima: e chi rifletterà alla Storia di quel tempo, vedrà, che tutt' altra fu la cagione di quei disturbi, da quella, che si riferisce da lui. Grandissimi furono i sconcerti in Francia a tempo di Errico III., è vero; e ciò, non perche Errico prese la protezione de' Gineverini, ma, come ognun sà, per causa de' contrasti con i Guisi, e Borboni, in forma tale, che Sisto V. rilasciò Monitorio di scomunica contro il medesimo per l' ammazzamento del Cardinal di Guisa, e del Duca suo fratello, come anche per l' arresto del Cardinal Borbone Legato di Avignone, e di altri Prelati, tantoche è ben noto, come poi Errico terminasse i suoi giorni (*a*).

Nel cap. 20. si scomunicano tutti coloro, che de' decreti, sentenze, ed altri ordinamenti del Papa appellano, o danno ajuto, e favore agli appellanti al general Concilio. Si scomunicano, ed interdicono tutte le Università degli Studj, Collegi, e Capitoli, che tenessero, ovvero insegnassero, che il Papa sia sottoposto al Concilio generale. In guisa che non solamente agli articoli stabiliti in questa Bolla, ma a tutte le Costituzioni, decreti, e sentenze della Corte di Roma, o si deve ubbidire, ovvero che s' incorra nella scomunica, ed interdetto, se non si accetteranno.

X. Non col vigesimo capo, per quel che scrive Giannone, ma col capo secondo della Bolla *in Cœna Domini* si proibisce appellarsi *ab ordinibus, seu mandatis Romanorum Pontificum ad universale Concilium*: come pure si fa divieto dare ajuto, e favore a tali Appellanti: e le persone particolari, che lo facessero, si scomunicano, e le Università, i Collegj, ed i Capitoli s' interdicono: e ciò non può impugnarsi, che da chi non bene senta del Primato del Papa; mentre non appellandosi che dal giudizio di un inferiore ad un superiore, appellandosi *ab ordinibus, seu mandatis Romanorum Pontificum ad universale Concilium*, verrebbe a dirsi, che il Concilio universale fosse superiore al Papa, che il Papa fosse soggetto al Concilio universale, e che per conseguenza non possa asserirsi, che il Papa abbia il Primato di autorità, e di giurisdizione sopra tutta la Chiesa, e sopra lo stesso Concilio.

XI. Altrove per riprovagione dell'empio sentimento di Marsilio da Padova, e di Giovanni Janduno, e poi di altri Eresiarchi, specialmente di Lutero, di Calvino, e simili, si fece con mille prove vedere, che a S. Pietro per bocca di Gesù Cristo si diede questo Primato, dal quale poi fu trasmesso a'suoi Successori, e con ciò fatto

Capo

(a) *Vid. Ciaccon. in Vita Sixti V. Natal. Alexand. sæc. 15. & 16. cap. 10. art. 10.*

Capo di tutta la Chiesa (*a*); e come tale sin da' primi suoi tempi da tutte le parti del Mondo a lui furon portati i ricorsi per dar riparo alle controversie, che da tempo in tempo insorgevano, o per ricevere provedimento sopra altri loro bisogni (*b*), e che per la stessa ragione fu sempre considerato di suo particolar diritto convocar Concilj generali, e confermarli, tantoche si dovessero avere per nulli, e di niun valore, se fussero avvenuti diversamente (*c*).

XII. E tale è stato sempre riconosciuto dalli stessi Concilj universali, e così lo confessano i Padri, tanto Latini, che Greci, anzi li medesimi Prencipi del Secolo; e tralasciamo quì farne allegazione, stimando sufficiente quel che ci ritroviamo aver scritto ne' luoghi, che quì in margine si allegano; ed in ogni caso possono osservarsi i Trattatisti, che sù di ciò parlano per professione, tra questi Incmaro (*d*), Ivone di Chartres (*e*), S. Tommaso Arcivescovo di Cantuaria (*f*). Pietro de Marca, gran difensore de' diritti della Chiesa Gallicana, asserisce, che questo fusse nuovo uso; *Superiori capite*, così scrive, *NOVAM QUAMDAM RATIONEM vidimus in Ecclesiam invectam ab iis, qui se Romanæ Curiæ censuris premi existimabant, scilicet appellationem a Papæ Decreto ad futurum Concilium. Novam dixi; QUIA NUNQUAM IN ECCLESIA ADMISSA FUIT PROVOCATIO A PAPA AD CONCILIUM* (*g*). Carlo Fevreto (*h*), e moltissimi altri, ancorche non molto inclinati verso l' autorità del Papa, parimente così dicono.

XIII. Molti esempj si adducono di queste appellazioni dal Papa al Concilio universale, da quei, che hanno appreso un tal' errore da' Donatisti; e come nota Pietro de Marca, sembra, che fusse stato il primo Federico II. *primus omnium, qui appellatione ad Concilium usus est, prodit se apud Historicos, Fridericus II. Imperator* (*i*): Lo stesso si legge di Filippo il Bello Re di Francia, di Lodovico il Bavaro; donde poi presero ardimento gli Oratori di Ladislao, Re di Polonia, mentre nel Concilio di Costanza si protestarono di appellare al futuro Concilio da certa determinazione della Sede Apostolica: e peggio quel, che si pretese dallo stesso Concilio di Costanza, e da quello di Basilea; tantoche scrive Cristiano Lupo, di ciò parlando: *Neque in damnatam hanc appellandi temeritatem ullus umquam, antiquis Ecclesiæ sæculis, prorupit, nisi a turbulentia infamissimi Donatistæ. Dico* antiquis Ecclesiæ sæculis. *Etenim in novissimis, quibus iniquitas abundare cœpit, temporibus, eam resumpsit turbidus spiritus, Fredericus II.* (*k*).

XIV. Appellarono, è vero, i suddetti; bisogna riflettere però alla qualità della Causa, cioè, perche non sapendo trovare strada, la quale potesse loro giovar

(a) *V. lib. 1. cap. 2. §. 2. lib. 3. cap. 2. §. 2. lib. 4. cap. 1. §. 2.*
(b) *V. d. lib. 1. cap. 4. §. 2.* (c) *V. lib. 2. cap. 3. §. 9.*
(d) *Tom. 2. epist. 44. num. 25.* (e) *In Decret. part. 5. cap. 9. & 10. & epist. 233.* (f) *Epist. 73.* (g) *Cap. 17. lib. 4.* (h) *Lib. 9. de abusu cap. 3. num. 15.* (i) *Petrus de Marca loc. cit. num. 4.*
(k) *Christian. Lup. tom. 13. de Appellat. cap. 19. edit. Bonon. 1742. pag. 90. vers.* Neque.

var ne'torbidi difegni, per fomentarli maggiormente, diedero in queſte rabbioſe eſcandeſcenze, che poi li conduſſe al totale precipizio.

XV. Cominciarono i Donatiſti, ed ognuno, che ſia anche per poco verſato nella Sagra Storia, sà bene i di loro errori.

XVI. Federico Secondo fu ſcomunicato da Gregorio IX., poi da Innocenzo IV. per delitti di ereſia, ed altri, per i quali finalmente reſtò privato dell' Imperio nel general Concilio di Lione; e come ſcrive Matteo Pariſienſe preſſo Criſtiano Lupo (*a*), *appellavit ad Concilium futurum generalius*, col ſuppoſto, che quello, il quale ſi celebrava in Lione, non fuſſe di tutt'i Prelati, e Legati de' Prencipi.

XVII. E lo ſteſſo Filippo il Bello, Re di Francia, ſcomunicato da Bonifacio VIII., perche ſapeva, che l'appellarſi fuſſe coſa irregolare, preſe preteſto di volere intatti tutt'i Privileggj della Chieſa Romana, e che lo faceva contro la perſona del Papa con accuſarlo erroneamente di ereſia.

XVIII. Così pure Lodovico il Bavaro appellò da Giovanni XXII. con proteſta, ch' Egli non metteva in contraſto l'autorità del Papa, e la giuriſdizione Eccleſiaſtica, ma ſolo per difeſa delle ragioni dell'Imperio: *& quem finem ambo hi Principes habuerint*, cioè Filippo il Bello, e Lodovico il Bavaro, *novit Mundus univerſus* (*b*).

XIX. Quanto all'appellazione degli Oratori di Ladislao Re di Polonia; Martino V. per reprimere una tale audacia *a Sede Apoſtolica appellari vetuit, ejuſque in fidei cauſis judicium declinari*: Giovanni Gerſone fa un trattato contro di queſta Coſtituzione, volendo, che *in cauſis fidei* poſſa appellarſi, *de aliis cauſis omnino tacens*; ma poi Pio II. la diſteſe, e Giulio II. la rinovò, e dichiarò Sciſmatici *Appellantes a Papa ad futurum Concilium, ultra alias pœnas per Pium inflictas*, come riferiſce Giacobaaio *de Conciliis*, riportando tutta diſteſa la Bolla di Giulio II., e nel tempo ſteſſo, ch' eſamina tutta queſta materia, e prova queſto diritto del Papa, riſponde a tutte le objezioni, che ſi riportano in contrario (*c*).

XX. Stimiamo non diſtenderci intorno a quello, che ſi dice del Concilio di Coſtanza, e di Baſilea, baſtando per diſinganno, oſſervare le dette Bolle di Pio II., e di Giulio II. oltre tanti altri, che ſcrivono ſu tal propoſito, e ſpecialmente il Cardinal Bellarmino in confutazione del ſuddetto Giovanni Gerſone (*d*).

XXI. In fatti le determinazioni, che ſi vogliono del Concilio di Coſtanza, e di Baſilea intorno alla loro autorità ſopra il Papa, o altro, che poſſa dirſi in ſeguela di una tale propoſizione, ſempre fu deteſtata dalla Chieſa, per l'eccezione, che patirono queſti due Concilj, o per la condanna ſeguita appreſſo, ſpe-

(a) *Chriſt. Lup. loc. cit.* (b) *V. Chriſtian. Lup. loc. cit.*

(c) *V. Dom. Jacobat. de Concil. lib.* 10. *per tot. apud Labb. in Apparat. tom.* 2. *edit. Venet.* 1728. *pag.* 427. *& ſeqq. & Bullam Julii II. pag.* 433. (d) *V. Card. Bellarm. de Concil. lib.* 2. *cap.* 19. *per tot.*

ſpecialmente di quello di Baſilea, fatta da Eugenio IV. e ſucceſſivamente da Leone X. nel Concilio Lateranenſe ultimo (a).

XXII. Riſpetto a' Franceſi, i quali, come nota Criſtiano Lupo, *pedetentim* in queſto ſenſo, *diſceſſere ab avita pietate* (b), conchiuderemo con quel, che ſu tale propoſito ſcrive Ivone Veſcovo di Chartres in una ſua Epiſtola a Paſquale II., il quale facendo vedere, che i giudizj del Papa non ſi devono riconoſcere da altri, così dice: *Quoniam judicia Romanæ Eccleſiæ a nemine foris retractari poſſe, eadem Romana Eccleſia docente didicimus, ſi qui aliquando ſe prægravatos ipſius Eccleſiæ auctoritate conqueruntur, hoc eis conſilium damus, ut non deſcendant in Ægyptum propter auxilium, ſed ab ipſa ad ipſam confugiant, & inde expectent levamen, unde ſe conqueruntur accepiſſe gravamen: quia quæ aliquando corripit paterna ſeveritate, eadem frequenter colligit materna pietate* (c).

XXIII. Che ſiano ſcomunicate le perſone particolari, ed interdette le Univerſità, i Collegj, e Capitoli, che ardiſſero appellare *ab Ordinibus, ſeu mandatis Romanorum Pontificum ad univerſale Concilium*, o che daſſero ajuto, o favore a tali Appellanti, è indubitato, perche così appunto ſi diſpone in queſto ſecondo capo della Bolla *in Cœna Domini*. Ciò parimente dee dirſi riſpetto agli Controventori degli altri Articoli, che ſi ſtabiliſcono in eſſa, e punirſi con quelle pene, che nella medeſima riſpettivamente s'impongono: voler poi aſſerire, che ſotto le ſteſſe pene ognuno ſia tenuto ubbidire a tutte le altre Coſtituzioni, Decreti, e Sentenze della Corte di Roma, come ſcrive Giannone; or sì, che queſto aſſaſciumo non ſi è mai preteſo, ſe non nel caſo, che in tali particolari Coſtituzioni, Decreti, o Sentenze ſi ordinaſſe obbedirſi alle medeſime ſotto una tal pena; mentre niuna conneſſione tiene una coſa coll'altra, e quel, che ſi ſtabiliſce con queſto ſecondo capo, non può ſtenderſi in altro; tanto più per eſſer legge penale, che per diſpoſizione di tutte le leggi Civili, e Canoniche non può prenderſi, che nel ſuo caſo particolare.

Nel cap.21. *Si ſcomunicano tutti i Prencipi* (così continua Giannone nel luogo di ſopra citato), *i quali nelli loro Stati, o impongono nuovi pedagi, gabelle, dazj, o accreſcono gli antichi, fuori de' caſi dalla legge a lor permeſſi, ovvero dalla licenza ſpeziale, che n'aveſſero ottenuto dalla Sede Apoſtolica*; onde *Martino* Becano (1) *in conformità di queſto Articolo inſegnò*, che il Prencipe per ragion della ſua amminiſtrazione divien Tiranno, ſe

XXIV. Giannone affaſtella qui molte parole, aſſerendo, che *ſi ſcomunicano tutti i Prencipi, i quali ne' loro Stati impongono nuovi pedagj, gabelle, dazj, o accreſcono gl' antichi*; quandochè le parole del Canone non ſono, che le ſeguenti: *Item excommunicamus, & anathematizamus omnes, qui in terris ſuis nova pedagia, ſeu gabellas, præterquam in caſibus ſibi a jure, ſeu ex ſpeciali Sedis Apoſtolicæ licentia permiſſis imponunt, vel augent, ſeu* im-

(a) *V. Bellarm. loc. cit. circ. fin.* (b) *Chriſtian. Lup. loc. cit.*
(c) *Ivo Carnot. Epiſt. 159.*

se tirannicamente amministra il Principato, gravando i sudditi d'ingiuste esazioni, vendendo gli Uffici de' Giudici, facendo leggi a se comode &c.. *Così in vigor di questa scomunica sarà posto in mano del Papa, quando gli piacerà, di dichiarare il Prencipe Tiranno, e muovergli contro i popoli a discacciarlo dal Trono, come Tiranno, se nell'imposizione de' tributi non avrà prima ottenuta da lui la licenza. E così bisognerà, che i Prencipi Cristiani aprano al Papa gli arcani de' loro Stati, i bisogni, che tengono, per ottener facoltà d'imporre nuove gabelle, o accrescere l' antiche. Di questo pretesto si servì Bonifacio VIII. contro Filippo il Bello, infamandolo, che avea gravato i suoi sudditi d'ingiusti tributi, e che nel suo Regno avea diminuita la ragion della moneta.*

imponi, vel augeri prohibita exigunt; sono diversi i tributi, che si appellano di pedagi, e di dazj; e la parola *gabella* è tanto generale, che abbraccia *quamlibet publicam exactionem, nempe pensionem, censum, tributum, pedagium, quidagium, portorium, vectigal, tallias, collectas, præstantias, angaria, perangaria, munus &c.* (*a*): nel caso però del presente Canone il pedagio è lo stesso, che gabella; di maniera che sotto diversi nomi significano lo stesso: e tutto ciò lo dimostra il Canone medesimo, leggendosi *nova pedagia, seu gabellas*: così appunto lo spiegano li Canonisti, e Teologi di ciò parlando: *pedagium, & gabella idem fere significant in præsenti clausula* (*b*).

XXV. In questi termini una tal disposizione non è nuova nella Chiesa, mentre la vediamo stabilita ne' tempi assai vetusti, come appunto parla Alessandro III. nel Canone *Innovamus*, che si legge sotto il titolo *de Censibus*, in cui si serve della parola *Innovamus &c.* lo che fa vedere, che questa non fusse una nuova legge, ma una rinovazione dell' antica: *Nec quisquam alicubi novas pedagiorum exactiones sine consensu, & auctoritate Regum, & Principum aliquo modo præsumat*; e presso i Commentatori di questo Canone si leggono altri Canoni più antichi, che ciò proibiscono, come d'Innocenzo II. di Eugenio III., così pure nel Sinodo celebrato in Londra l'anno 1151. (*c*).

XXVI. Tutto ciò per dare ajuto alle leggi del Secolo, e per porre freno all' insolenza di taluni, che si arrogavano un tal diritto, specialmente in quel miserabile sconvolgimento de' tempi con pregiudizio dell' autorità de' Prencipi, e di coloro, a' quali fusse dovuto; prendendo i Papi un tale spediente, come Direttori dell' Anime, a se commesse: e se taluni per ignoranza, o per zelo indiscreto avessero creduto, che un tal divieto riguardasse anche i Prencipi, o altri, che avessero una tal facoltà, e che non se ne potessero servire senza permissione del Papa; questo certamente non può dirsi, che si fusse sostenuto dalla Santa Sede, anzi che più tosto si fussero sempre ributtate sì fatte opinioni.

XXVII.

(1) Martin. Becan. Opusc. quo respondet ad Aphorismos falsò Jesuitis impositos, respons. ad 9. Aphorismum.

(a) *V. Leonard. Duard. in Bull. Cœnæ lib. 2. Can. 5. quæst. 4. n. 4.* (b) *V. Duard. loc. cit. n. 5.* (c) *V. Pithæum in Decret. titul. de Censibus Can. 10. Gonzal. eodem titul. cap.* Innovamus *num. 1. & 2.*

XXVII. Dicessimo, che li suddetti Canoni furono fatti da' Romani Pontefici, come Direttori delle Anime, commesse alla loro cura in ajuto delle leggi del Secolo; poiche questi nuovi pedagi, ed imposizione di gabelle, che si facessero da persone, che non hanno un tal diritto, sono anche proibite colle leggi civili (*a*); di maniera che i Violatori di tali leggi si puniscono *pœna centum aureorum cum infamiæ nota* (*b*). E' per altro ben dovuto a' Prencipi, e Sovrani ne' loro Stati per diritto di natura, e divino: *sicuti decimæ in communi debentur Ministris Ecclesiasticis*, come leggiamo presso S. Girolamo (*c*), presso S. Ambrogio (*d*), Duardo (*e*).

XXVIII. Quanto a quel, ch' ei asserisce di Martino Becano; questo insigne Teologo non è solo, che insegnasse, che *il Prencipe per ragion della sua amministrazione possa divenir Tiranno, se tirannicamente amministra il Principato*; poiche e Teologi, e Canonisti tutti ne parlano, tra questi Ugolino, Toledo, Filuccio, Reginaldo, Navarro, Sairo, e tanti altri (*f*), e tali furono appellati Diocleziano, e Nerone, i quali ancorche avessero giusto titolo nell' Imperio, divennero poi Tiranni per l'abuso, che ne facevano.

XXIX. La questione, che si promove presso i suddetti Teologi si è, se questi Tiranni, imponendo indovute gabelle, o accrescendole, incorrano nella scomunica di questo Canone, ed in ciò non tutti convengono, come può osservarsi presso i medesimi.

XXX. Becano fà la distinzione di due specie di Tiranni nel luogo, che da Giannone si allega, cioè altri per mancanza di titolo, e che senza alcuna ragione invadono i Principati, ed altri sono quei, che divengono tali per ragione di amministrazione, come dicemmo, e conchiude contro il sentimento di Giovanni Wiclef, e di Giovanni Hus, che non possano i sudditi ammazzare il proprio Prencipe, benche Tiranno, *ut est definitum in Concilio Constantiensi sess. 15.*, e parla di tutto ciò in discarico di quel, che in que' tempi s'imponeva indebitamente da' Calvinisti a' Gesuiti.

XXXI. Rispetto al di più, che scrive lo Storico, non può dubitarsi, che le parole di questo medesimo Canone fanno vedere, che i Prencipi non abbiano bisogno della licenza del Papa per imporre nuove gabelle, o accrescere le antiche, e che per conseguenza non sia rimesso nelle mani del Papa dichiararle lecite, o illecite; ed in sentenza di moltissimi de' suddetti Teologi, e Canonisti, i Prencipi, ancorche tiranni nell'amministrazione, non incorrono nella scomunica di questo Canone per l'imposizione di nuove gabelle, o per l'accrescimento delle antiche.

XXXII. Bonifacio VIII. non si servì di questo pretesto contro Filippo il Bello, *infamandolo*, come scrive Giannone, *che aveva gravato i suoi sudditi d'ingiusti tributi, e che nel suo Regno avea diminuita la ragion della moneta*; ma

LII

(a) *V. Legem primam Codic. vectigal. nov. instit. non poss.* (b) *Vid. Legem unic. ff. ad leg. Jul. de amb.* (c) *S. Hieronym. in Matth. cap. 17.* (d) *S. Ambros. in 5. Lucæ.* (e) *Duard. loc. cit. q. 12. num. 2.* (f) *V. Bonac. tom. 3. in Bulla Cœnæ disp. 1. q. 6. punt. 3. num. 6.*

ma tutt'altra fu la cagione delle turbolenze, che insorsero in que' tempi, e quale ella ne fusse, la fanno vedere le Lettere, Editti, e Brevi, che passarono fra essi; e si possono leggere presso li Storici di ogni Nazione, che in gran parte si riportano dal Rainaldi ne' suoi Annali.

XXXIII. Il Papa avendo fatte alcune Costituzioni contro quei, che gravavano le Chiese col pagamento de' tributi, ed indovute esazioni, e perche queste ferivano anche il Re, questo sdegnatosi, proruppe in parole obbrobriose contro del Papa: dal quale essendosi dipoi spedito per suo Legato al Re il Vescovo di Appamea a fin di esortarlo a dare ajuto per la spedizione di Gerosolima, e trascorsosi a qualche sensitivo motto dal Vescovo, e dal Re: *Iratus Philippus Legatū, jure Gentium violato, in carcerem conjecit. Hæc Bonifacius ubi rescivit eò statim misit Narbonensem Archidiaconum, præclaræ virtutis virum, qui Pontificis nomine ei mandaret, ut Episcopum dimitteret, quod nisi impetraret, eum Sacris interdiceret. Viam diligenter Archidiaconus fecit, ac Regem adegit, ut Episcopum missum faceret; ea tamen res ejus animum malè in Pontificem affectum exulceravit. Utque ex parte aliqua Pontificis injurias ulcisceretur, edicto cavit, ne quisquam e Regno suo Romam proficisceretur, aut pecunias eo mitteret* (a). Vedasi dunque, se la causa de' contrasti tra Bonifacio, e Filippo il Bello fusse quella, che si allega da Giannone, o pure altra cotanto ragionevole.

Ne' cap. 27. 28. e 29. *Si stabilisce l'Immunità degli Ecclesiastici assolutamente, ed independente da qualunque privilegio di Principe; ed in conseguenza si scomunicano tutti i Presidi, i Consiglieri, i Parlamenti, i Cancellieri, in fine tutti i Magistrati, e Giudici costituiti dagl'Imperadori, Re, e Prencipi Cristiani, i quali in qualunque maniera impedissero agli Ecclesiastici d'esercitare la loro giurisdizione Ecclesiastica* contra quoscumque. *Con quest'articolo viene a cadere tutta l'autorità politica del Principe, e si trasferisce alla Corte Episcopale; poiche gli Ecclesiastici non solo vengono ad esser dichiarati immuni dalla giurisdizione politica nelle cause civili, e criminali; ma potranno, secondo ciò, che gli verrà di capriccio, tirare i Laici alle loro Corti, nè i Magistrati*

XXXIV. In somma non tralascia Giannone qualunque opportunità, ch'ei si lusinga possa giovare all'intento, che ha di abbattere l'immunità dell' Ecclesiastici, della quale in rincontro di quel ch'ei ne scrive altrove, anche da Noi se n'è in altro luogo bastantemente ragionato, e fatto vedere l'origine di essa, e con Scritture, Concilj, e Padri s'è dimostrato di goderla indipendentemente da qualunque concessione del Secolo, e che come tale fusse stata riconosciuta, e rispettata da' medesimi Prencipi, non solo quanto al criminale, ed al civile, ma anche rispetto a' loro Beni (b).

XXXV. Quindi ben si vede quanto sia ragionevole la disposizione di questo Canone della Bolla *in Cœna Domini*; con cui per altro non si fà, che ri-

(a) *V. Ciacc. in Vita Bonifacii VIII. edit. Romæ 1687. tom. 2. pag. 299. lit. D.* (b) *Lib. 2. cap. 4. §. 5. usq. ad 9. inclus., & lib. 4. cap. 5. §. 1.*

ti si potranno opporre, perche come impedienti l'esercizio della Giurisdizione Ecclesiastica contra, quoscumque, *incorrono la scomunica*.

ripetersi, e confermarsi tanti altri Canoni, che stabiliscono lo stesso, conforme possono riconoscersi ne'luoghi, che quì da Noi in margine si allegano su tale proposito, e con esso mai si è preteso, nè si pretende, che *cadesse l'autorità politica del Principe, e si trasferisse alla Corte Episcopale* rispetto alla cognizione delle cause, che non fussero di sua pertinenza: nè mai il Foro Ecclesiastico si ha sognato procedere a Censure in virtù del medesimo Canone contro i Magistrati del Secolo, che impedissero l'esercizio della giurisdizione nelle cause non sue; ma solo nel caso, che ciò facesseј ro rispetto alle cause del proprio Foro.

Si scomunicano ancora in questa Bolla tutti coloro, che impediranno l'estrazione delle vittovaglie, ed altre cose da' loro Stati per doversi introdurre in Roma, e nello Stato Ecclesiastico per l'Annona, e bisogno di quella Città, e Stato.

XXXVI. Si scomunicano, è vero, le persone, delle quali parla Giannone, non solo in virtù di quel, che si dispone in questa Bolla, ma anche per altre Costituzioni di Martino V., ed altri Successori, come riferisce Duardo (*a*); e ciò per dar riparo a molt'inconvenienti di certi tempi, ne' quali irragionevolmente impedivano un tale trasporto, o l'inquietavano: che per altro non fu mai mente de' Papi, che si scomunicassero coloro, i quali ragionevolmente ciò facessero.

XXXVII. Di maniera che *non comprehendit eos*, parla Navarro di questa scomunica, *qui ob utilitatem suæ Reipublicæ justè prohibent victui necessaria, aut peste grassante in Curia, suis ad eandem proficisci cum commeatu, & similibus, quia non intendunt impedire: licet ex eo per accidens id consequatur* (*b*): lo stesso afferisce Gaetano, che si allega dal medesimo Navarro (*c*) per la ragione, che la Censura non s'incorre, *nisi ob gravem culpam, & dum prohibetur molestiam, vel impedimentum afferri, intelligitur de injusto impedimento, quod prava intentione affertur, non vero de molestia jure allata* (*d*).

XXXVIII. In fatti in tempo de' contrasti, che avvennero in Napoli in proposito della pubblicazion di questa Bolla, nella relazione fatta dal Vice-Re, e suo Collaterale l'ultimo di Luglio 1567. a Filippo II. Re di Spagna intorno a questo Capo nient' altro opponevano, se non che non dovesse aver luogo nel caso di penuria del Regno, e che facendosi una tale estrazione, si dovessero pagare dagli Estrattori le solite gabelle, e dazj: e questo è tutto ragionevole (*e*), e per conseguenza poteva astenersi lo Storico far menzione di questo Capo, e non notarlo tra i gravami, ch'ei suppone di questa Bolla.

(a) *Duard. loc. cit. lib. 2. in Canon. 8. q. 1. num. 1.* (b) *Navarr. in Manual. de Excommunicat. in Bulla Cœnæ cap. 27. sub num. 64.* (c) *Cajet. cap. 19. vers.* Excommunicatio. (d) *Gloss. in cap. 1. verb.* Inferatis *de Statut. Monachor.*, *& alibi*. (e) *V. Chioccarell. mss. tom. 4.*

Scrive appresso lo Storico: *Parimente nel cap. 13. si scomunicano tutti coloro, che proibiranno l'esecuzione delle lettere Apostoliche, col pretesto, che vi si abbia prima a richiedere il loro assenso, beneplacito, consenso, o esame; onde i Dottori Ecclesiastici furon presti a porre in istampa nelle loro opere, come per tralasciar gli altri, fece Reginaldo* (1), *che i Magistrati incorrono nelle censure contenute nel cap. 13. di questa Bolla, quando senza il beneplacito, o esame, loro impedissero l'esecuzione delle medesime, anche se si restringessero solamente ad esaminarle, senza avervi d'aggiugnere segno, o nota, ma restituirle così illese, ed intatte, come si esibivano. E con ciò andava a terra nel nostro Regno* l'Exequatur Regium, *e s'inferivano infiniti altri pregiudizj, e tutti rilevanti: tanto ch'era l'istesso accettarla, che ruinare il Regno.*

XXXIX. L'oggetto di Giannone intorno a quel, che quì scrive, riguarda non altro principalmente, che il punto del *Regio Exequatur*, che chiamano in Napoli intorno alle spedizioni di Roma: e comecche di questo si fa parola nel seguente paragrafo, quindi ci rimettiamo a quanto in esso: sebbene questa gran controversia sembra già terminata col ben noto Trattato ultimamente fatto tra la S. Sede, e S. M. il Re delle due Sicilie, come ivi diremo.

(1) Reginald. Prax. for. pœnit. lib. 8. c. 21. n. 325.

Giannone dopo aver parlato de' sudetti capi di questa Bolla si distende a dire, che *i Principi Cattolici ne' loro Regni di là da' monti non la ricevettero a patto veruno, nè permisero, che in qualunque modo si pubblicasse*; e narra *il Presidente Tuano* (1), *che a' medesimi Principi d'Italia parve ciò un giogo troppo grave, ed insolente, e precisamente al nostro Re Filippo, ed alla Repubblica di Venezia.*

Appresso seguita a dire, che *in Francia per più arresti del Parlamento fu vietata la pubblicazione di essa, come quella, che in più capi si oppone a' regali diritti, a quelli de' suoi ufficiali, ed alla libertà della Chiesa Gallicana* (2).

In Germania l'Imperador Ridolfo II. si oppose alla pubblicazione, e la impedì con vigore. Anzi l'Arcivescovo istesso di Magonza, uno degli Elettori

XL. Colla solita franchezza asserisce anche quì lo Storico, che *i Principi Cattolici ne' loro Regni di là da' Monti non ricevettero* questa Bolla *a patto veruno, ne permisero, che in qualunque modo si pubblicasse*: mentre quantunque non possa negarsi, che da per tutto vi fussero contrasti, o per la qualità di que' tempi assai corrotti, o per la mala intelligenza, che si dasse intorno ad alcuni capi della medesima; non può dirsi però con tale libertà, che *di là da' Monti non la ricevessero a patto veruno, e che a' medesimi Principi d'Italia parve un giogo troppo grave, ed insolente, e precisamente al nostro Re Filippo, ed alla Repubblica di Venezia.*

XLI. Imperciocchè in quanto alle regioni di là da' Monti, prescindendo dalla Francia, e parlando della Spagna, Giannone ributta quel,

ri dell'Imperio, vietò di farla pubblicare nelle sue Terre, e Diocesi (3).

In Ispagna il Re Filippo II. parimente alla sua pubblicazione si oppose. E nella Fiandra testificano Zipeo (4), *e Van-Espen* (5), *che non fu mai ricevuta; e con tutto che il Nunzio* Bentivoglio *avesse fatto ogni sforzo per farla ricevere, e pubblicare, con averne mandato gli esemplari a' Vescovi, non fu però quella ivi mai pubblicata, nè i Vescovi vollero in ciò ubbidire al Nunzio.*

Finalmente si stende a discorrere de' contrasti stati in Regno in proposito della medesima Bolla, e nota di adulazione il Cardinal Albizi, asserendo, che quella fusse stata ricevuta ne' Regni di Spagna, e segnalatamente nel Regno di Napoli (6), dando una mentita, non meno al Salgado (7), che scrisse non esser stata ricevuta ne' Regni di Spagna, che al Reggente di Tappia, il quale avea scritto, che quella mai fu accettata nel nostro Regno (8).

(1) Tuan. lib. 44. pag. 893.

(2) Probationes libert. Ecclesiæ Gallican. art. 17. per Pytheo: cap. 7. n. 50. & 55. & comment. in easdem libert.

(3) Addit. ad num. 57 d. cap. 7.

(4) Zypeus in Jur. nov. ritul. de ordinand. num. 14.

(5) Van-Esp. Tractat. de promulgat. leg. Ecclesiast. par. 1. cap. 3. §. 4.

(6) Albic. de incoostant. cap. 30. n. 403. ad num. 4 : 4.

(7) Salgad. de protect. Reg part. 1. cap. 1. prælud. 5. n. 321. & de retent. Bull. part. 1. cap. 2 n. 114.

(8) Tap. de contraban. Cleric. num. 77. & seqq.

quel, che dice, e prova il Cardinal Albici, e s'appoggia a quel, che scrive il Salgado, quale avēdo noi voluto minutamente osservare ne' luoghi, che da lui si allegano, abbiam veduto d'asserirsi solamente, che nella Spagna in alcuni capi fu sentita cō difficoltà; ma che se poi fusse posta in uso, l'esperienza è quella, che ne fa la più sincera testimonianza.

XLII. Intorno alla Germania, vogliono il Becano, Perlino, ed altri presso la Croix, che non da per tutto fusse pubblicata (*a*).

XLIII. Per ciò, che riguarda le Fiandre, è tanto certo, che fu accettata, che come cosa evidentissima col decreto della Sagra Congregazione dell' Inquisizione, pubblicato li 20. Settembre 1657. fu detto, che asserirsi il contrario fusse proposizione temeraria (*b*).

XLIV. Dicasi intorno a questo quel, che si voglia: il fatto è che giornalmente da tutte le parti del mondo si ricorre alla Santa Sede per le facoltà di esser assoluto, e di assolvere rispettivamente i trasgressori di quel che si ordina nella medesima Bolla.

XLV. Quanto all'Italia, vi furono contrasti nello stato della Repubblica di Venezia, e nel Regno di Napoli; rispetto agli altri luoghi, e Principati, non è chi non sappia la religiosità con cui questa Bolla fu posta, e stia in uso: e che che siasi dello Stato di Venezia, a riguardo però del Regno di Napoli, Giannone tratta ingiustamente di adulatore il Card. Albici, asserendo, che fusse stata ivi pubblicata, e ricevuta; e s'impegna a dire, che gli altri, che Egli cita, dicono la verità, cioè Salgado, ed il Reg-

(a) *Claudius la Croix Theolog. Moral. part. 2. lib. 6. cap. 2. num. 1619. pag. 245.* (b) *V. Card. Albic. cap. 30. n. 413.*

Reggente di Tappia: ma se ei suppone, che il Cardinal Albici non dica il vero; non potrà porre in contrasto quel, che si legge presso il Chioccarelli per confessione del Vice-Re di quel tempo, e suo collateral consiglio.

XLVI. Questi in una Relazione, che fa al Re Filippo II. in data dell'ultimo Luglio 1557. intorno a sì fatti contrasti così scrive: *In quanto al secondo capo, perchè Sua Santità ha fatto pubblicare in questo Regno la Bolla in Cœna Domini senza mio exequatur*: e poi seguita a riferire il di più (*a*).

XLVII. Così pure in un'altra Relazione de' Reggenti della Cancellaria di Napoli al Sig. D. Parafano Vice-Re in data dell'ultimo Agosto 1568. si legge: *Haviendo nos V. E. hecho veder una Carta, que Su Mageftad le escrive, y mandado que le hagamos Relacion, si despues de la publicacion della Bolla in Cœna Domini dell'Anno passado, y del presente, se hà hecho prejuizio alguno alla Jurisdicion, y preeminencia Real de Su Mageftad* (*b*).

XLVIII. Lo stesso si osserva nel ristretto delle sudette Relazioni, che fa il Chioccarelli nell'Indice dell'Archivio della Regia giurisdizione, dato in stampa in Venezia l'anno 1721. propriamente nell'Indice del tomo quarto, titolo secondo.

XLIX. Ma prescindendo da quanto si è detto rispetto a i Principati, tanto di là, quanto di quà da' Monti, sentiamo quel, che su tale proposito scrive Girolamo Catena nella vita di S. Pio V. per bocca del medesimo S. Pontefice, e così ei: *L'Ambasciadore del Re Filippo in Roma si querelò col Papa di essersi pubblicata ne' Regni del suo Re, e specialmente in quello di Napoli, la Bolla* in Cœna Domini *senza il Regio Exequatur. Il Papa le rispose, che la Bolla in Cœna Domini* tanto antica, *quantunque solamente in Roma ciascun Pontefice la pubblicasse, avea forza per tutto il Mondo, siccome le altre Costituzioni Generali, aver per l'addietro i Principi, ed i loro Popoli, che si trovavano aver contravenuto ad alcuna proibizione di quella Bolla, dimandata l'assoluzione a' Romani Pontefici. Di essa essersi fatta sempre menzione in tutti li Giubilei, ed Indulgenze, e nella Bolla della Crociata, conceduta alle volte a richiesta de' Re di Spagna. Perciò aver comandato agli Arcivescovi, e Vescovi, che la pubblicassero. Molto più, perche avea inteso, che in diverse Provincie non si faceva, acciocche non istassero i Popoli inviluppati nelle scomuniche, non iscusandoli l'ignoranza* (*c*).

L. Quindi si ricava, primieramente, che non fu S. Pio V. che ordinasse la prima volta la pubblicazione di questa Bolla, ma lo stesso fu quello il quale volle, che si rinovasse una tal pubblicazione: in secondo luogo si vede quale fu la mente del S. Pontefice intorno all'obbligo della sua osservanza.

LI. Ma tanto, comunque ciò sia, e di quel, che sostengono altri Teologi, e Canonisti, Noi abbracciando il sentimento del Card. Bellarmino, non abbiamo difficoltà di dire, che alcune Leggi Ecclesiastiche, che non riguardano la nostra Religione, nel caso, che per lungo tempo non siano state pubblicate, in que' luoghi

(a) *Chioccar. m. s. tom.* 4. *pag.* 108.
(b) *Chioccarel. loc. cit. pag.* 150. *tergo*.
(c) *Hieronym. Catena in Vita S. Pii V. pag.* 98. & 101.

ghi non obbligano; e ciò non per mancanza della pubblicazione per la ragion, che le Leggi Ecclesiastiche non hanno bisogno dell'accettazione de' Popoli a differenza delle Leggi Laicali, ma solo per la connivenza del Papa, sopra di che così appunto scrive il lodato Cardinale: *Verum est quidem decreta de moribus, si non recipiantur, & Pontifex conniveat, tandem consuetudine abrogari: sed hoc non accidit ex eo, quod indigeant Populi approbatione, sed quia decreta mutabilia sunt; & cum Pontifex videt longo tempore ea non servari, & tacet, censetur ipse abrogare. At decreta de Fide immutabilia sunt, nec possunt ullo modo abrogari, postea quam semel statuta sunt: tale autem est hoc, de quo agimus* (a).

LII. Quel, che finalmente abbiamo incontrastabile rispetto al Regno di Napoli si è, che da per tutto si vede affissa ne' Confessionali, tanto di Chiese Secolari, che Regolari, da una parte la Tabella de' casi riservati in essa Bolla, e dall'altra parte la Tabella de' casi riservati all'ordinario del Luogo, e che ogni anno si pubblica tra le sollennità del Giovedì Santo: cosicche non più si sentono quei contrasti, de' quali si è parlato: ora maggiormente cessano, perche col Trattato tra la S. Sede, e S. M. il Re delle due Sicilie molte controversie, che potevano riguardare la sua osservanza, in esso si sono terminate, come vedremo appresso, ove lo Storico ce ne darà l'opportunità.

§. IV.

Del Regio Exequatur intorno alle spedizioni, che da Roma vanno nel Regno.

Giannone in diversi luoghi de' quattro tomi, ch'ei scrive sopra la Storia Civile del Regno di Napoli, parla di questo *Regio Exequatur*; ma sopra ogni altro si diffonde molto nel libro 33. al Capitolo V. dove raccoglie tutto quello, che altrove sù tale particolare, ed in diverse occasioni và dicendo.

Quì primieramente asserisce, che Pio V. con soverchia arditezza dopo aver tentato soggettare interamente l'Impero al Sacerdozio in virtù della Bolla *in Cœna Domini*, colla quale si toglievano a' Principi i diritti più supremi della loro Real potestà, specialmen-

I. Questa controversia, fu strepitosa è vero: ma come, e per qual causa precisa, la vedremo appresso: e per ora comunque ella fusse, per quel che riguarda il Regno di Napoli resta già terminata tra la S. Sede, e quella Real Corte col secondo degli Articoli segreti, stabiliti tra le medesime in seguela del Trattato, sottoscritto per mezzo de' loro respettivi Ministri li 2. Giugno 1741. con cui si dice: *Desiderando Sua Santità, che tanto in Napoli, che in tutto il Regno si dia libera, e pronta esecuzione a tutte le Bolle, Brevi, e spedizioni della Corte di Roma, ed anche de' suoi Tribunali,*

(a) *Card. Bellarm. de Concil. lib. 2. cap. 17. vers.* Ad hunc locum.

mente che non si pagassero i tributi, se nell'imporli non si fusse prima ottenuta la licenza dalla Sede Apostolica, benchè inutilmente per la vigilanza del Duca di Alcalà Vice-Re; sopra gli altri suoi Predecessori ebbe questo Regio Exequatur in tanta abbominazione, che qualificandolo come *disautorizazione della dignità, ed autorità Apostolica*, fece ogni sforzo per togliere a' nostri Re una prerogativa cotanto cara, ch'è reputata la pupilla de' loro occhi, e 'l fondamento principale della loro giurisdizione: vi s'impegnarono poi altri Pontefici suoi Successori, e non men la Corte di Roma, che i Prelati del Regno con varj modi per abbatterlo: la costanza però de' nostri Re sempre si oppose; tantoche ci rimane ora vie più stabile, e fermo, che mai.

li, e Ministri, Sua Maestà per la nota sua pietà, e religione assicura la Santità Sua, che darà gli ordini opportuni per la pronta esecuzione delle suddette spedizioni di Roma.

II. Dovressimo ciò stante tralasciare farne più parola per quel, che porta il Regno sudetto: ma convenendo per la sincerità della Storia porre in chiaro quel, che da lui si controverte, o che con parole mozze, o equivoche fa comparire diversamente da quel, che la cosa sia in se stessa, ne diremo quel, che bisogna. Ei primieramente dà il carattere di *ardito* a quel Santo Pontefice, che da tutto il Mondo si venera sù gli Altari; e quando ciò si verificasse in persona di S. Pio, di cui esso parla, certamente che il medesimo potrebbe dirsi di tutti li altri suoi predecessori, e successori, che col di loro zelo si sono opposti a coloro, che hanno cercato abbattere l'autorità della Chiesa.

III. Suppone lo Storico, che colla Bolla *in Cœna Domini* questo S. Pontefice tentasse sottoporre interamente l'Imperio al Sacerdozio, e che sopra gli altri suoi predecessori facesse ogni sforzo per togliere a' nostri Re, com'esso scrive, una prerogativa cotanto cara, ch'è quella del *Regio Exequatur*, qualificandolo, come disautorizazione della dignità, ed autorità Apostolica: E quanto a ciò, che riguarda la Bolla *in Cœna Domini*, da quel, che si legge nel precedente paragrafo, ben si vede l'insussistenza di quel, tanto si asserisce, e che diversa fusse l'idea, e l'oggetto de' Romani Pontefici, che ne furono gl'autori, e che tutt'altro si dice in proposito de' tributi da quel, che ei cerca farlo comparire.

IV. Se poi S. Pio ragionevolmente avesse in abominazione questo *Regio Exequatur*, come quello, che veniva a disautorizarlo dalla sua dignità, ed a soggettare interamente il Sacerdozio all'Imperio, lo vedremo appresso in rincontro di ciò, che se ne darà l'opportunità di parlare; ove si vedrà, che parimente li suoi Predecessori l'ebbero in abominazione per lo stesso motivo.

Ora seguendo il nostro istituto, soggiugne lo Storico vedremo quale fusse la sua origine, come fussesi nel Regno mantenuto sotto tutti i Prencipi, che lo ressero, e le contese perciò avute nella Corte di Roma.

Gli Scrittori Ecclesiastici, per appog-

V. Quel che dagl' Ecclesiastici potrebbesi dire di lui, che per appoggiare i suoi impegni, non tralascia qualunque sofismo, che possa dargli apparenza di ragione, esso ne carica i medesimi: quindi parlando dell' origine del *Regio Exequatur*, s' ingegna ri-

poggiare, come meglio possono la pretensione della Corte di Roma, oltre alle generali ragioni rapportate di sopra, che le Bolle, e rescritti del Papa non abbiano bisogno d' accettazione, o pubblicazione alcuna, fuor di quella, ch' essi fanno in Roma, ne adducono una particolare per questo Reame, e confondendo l'Assenso Regio, *che prima i nostri Re davano alle elezioni di tutt' i Prelati del Regno, coll'* Exequatur Regium, *che si dà a tutte le Bolle, e Rescritti del Papa, ed a qualunque altra provvisione, che ci viene da Roma, pretendono, che siccome quello per l' investiture, che si cominciarono a dare a' Re della Casa d'Angiò, e poi continuate fino al presente, fu tolto, così ancora debba levarsi* l' Exequatur *&c.*

A questo fine gli diedero una origine assai favolosa: e questo è lo stesso, che voler confondere due cose, che sono pur troppo diverse, e che l' una ha principio totalmente dall' altra diverso: poiche l'*Assenso Regio, che prima si richiedeva in tutte le elezioni de' Prelati del Regno, non nacque principalmente per la cagione di sopra rapportata; ma da un altro principio, cioè d' avere prima avuto i Principi parti nell' elezione di quelli, o sia, come dice Duareno* (1), *perche rappresentando le ragioni del Popolo, il quale al Principe trasferì tutta la sua potestà, siccome prima il Popolo nell' elezione ci aveva insieme col Clero gran parte, così fossesi ciò trasferito al Principe: ovvero dall' avere essi da' fondamenti erette le Chiese, o ristorate, o arrichite d' ampj poderi, e ricchezze, in maniera, ch' essi si riserbarono questa ragione, anzi s' attribuirono d' investire i Prelati col bastone, e coll' anello* ributtare cō argomēti, che sono piuttosto esclusivi del medesimo, e principalmente que', che riguardano l'obbligo dell'osservanza delle leggi Ecclesiastiche, indipendentemente dall' accettazione de' Popoli: e quanto a ciò rimettendosi il medesimo a quel, che di sopra si ritrova aver scritto, come dice, noi anche facciamo lo stesso, per averne parlato nel paragrafo antecedente.

VI. Suppone appresso, che oltre a quanto si è detto per escludere il *Regio Exequatur*, li Ecclesiastici ne adducono una particolare per questo Reame; e confondendo l'Assenso Regio, che prima i nostri Re davano alle elezioni di tutt' i Prelati del Regno, coll' Exequatur Regium, che si dà a tutte le spedizioni di Roma, pretendono, che siccome quello per l' investiture, che si cominciarono a dare a' Re della Casa d'Angiò, e poi continuate fino al presente, fu tolto, così ancora debba levarsi l' *Exequatur*, e che a questo fine confondendo le cose, li diedero una origine assai favolosa.

VII. Sù di ciò, gl'Ecclesiastici si, che possono dire, ch' egli è quello, che và confondendo le cose, affinche colla di loro oscurità ottenghi da chi non sà il conseguimento del suo intento, per cui vuole, che prima i Re di Napoli davano all' elezioni di tutt' i Prelati del Regno l'Assenso Regio, e questo per avere avuto nella di loro elezione in luogo del Popolo, dal quale fu trasferita nella di loro persona, quella parte, che prima ci aveva in quest' elezioni insieme col Clero; ovvero dall' aver essi da fondamenti erette le Chiese, o ristorate, ed arricchite, in maniera che si ritennero questa ragione, anzi si riserbarono il diritto d' investire i Prelati col bastone, e coll' Anello.

lo, non già per la spiritualità della carica, che non si apparteneva a loro, ma per la temporalità, che alle Chiese essi, o loro maggiori aveano donate. Così nel Regno de' Normanni, che furono cotanto liberali, e profusi in dotar le Chiese, non vi era elezione senza il lor consenso: così ancora praticossi nel Regno de' Svevi, insino a Carlo I. d'Angiò avendo acquistato il Regno per l'invito, e favore del Papa, questi, che riconosceva da lui cotanto beneficio, non ebbe riparo nell' investitura, che gli fece di quello, di contentarsi di non doversi per l'avvenire nell' elezione de' Prelati richiedere il suo assenso: ciò, che però non tolse il Regio Exequatur, *ne di non poter rimediare alle provvisioni, che si facevano da Roma, nel caso il provvisato fosse nemico, o al Rè sospetto, perche questa ragione dipende da altro principio; anzi Papa Nicolò IV., lo dichiarò in una sua Bolla istromentata a' 28. Luglio del 1288. in tempo del Re Carlo II. d'Angiò, dicendo, che non potevano in modo alcuno essere assunti a dignità Arcivescovile, Vescovile, o altra Dignità, o Prelatura del Regno, coloro, che saranno sospetti al Re (2). Ne parimente tolse le ragioni di presentare, o nominare le persone in quelle Chiese, che fondate da' nostri Re, o loro maggiori, ovvero ampiamente dotate, erano di* Patronato Regio; *onde poi per togliere li continui contrasti, che sopra di ciò insorgevano per le Chiese Cattedrali colla Corte di Roma, nacque tra Clemente VII. e l'Imperador Carlo V. quel concordato, di cui altrove fu da noi lungamente discorso.*

L' Exequatur Regium, *che si dà nel Regno, non dipende da questo principio, nè nacque ne' turbolentissimi tempi*

VIII. Ma quanto questo suo Storico discorso sia insussistente, già in diverse parti di queste nostre osservazioni si è fatto chiaramente vedere per riprovagione di quel, che sù di ciò ei da tempo in tempo è andato scrivendo.

IX. Che sia così, basta dare una scorsa a quel, che ci ritroviamo aver dimostrato intorno ad una tale disciplina, che riguarda l'elezione de' Sagri Ministri, specialmente in questo medesimo libro quinto, capitolo secondo, paragrafo secondo; mentre ivi da tempo in tempo sino al presente si parla di quanto possa bisognare per l'intera confutazione di quel, che scrive Giannone nel dicontro, particolarmente per quel, che concerne l'Investiture, loro origine, ed i contrasti, avvenuti in diversi secoli per le pretensioni, che si sono andate insorgendo sù tale proposito.

X. E a vista di quanto di sopra si è detto, certamente che non sussiste la pretensione intorno ad un tale Assenso Regio, che da esso si suppone, che fusse stato necessario nell' elezioni de' Prelati, e che poi fusse cessato, com' ei dice, colla venuta in Regno degli Angioini; sebben conveniamo, che *l' Exequatur Regio* non dipenda da un tal principio: donde poi nacque, lo vedremo appresso, e per ora non si niega, che talvolta fusse dissimulato dalla S. Sede, che s' impedisse l'esecuzione di alcune spedizioni di Roma, *ne' turbolentissimi tempi di guerra per sospetto, che forse si avesse del provisto d' esser poco Amico de' Prencipi contendenti, quando l' uno spesso cacciava l' altro*, per esser cosa molto ragionevole, che siccome il Prencipe viene obbligato dar braccio alla Chiesa per ciò,

pi di guerra, per sospetto, che forse s'avesse del provvisto, d'esser poco amico de' Principi contendenti, quando l'uno spesso cacciava l' altro.

La sua origine è più antica, nacque non pur nel Regno di Napoli, ma in tutti i Dominj de' Principi Cristiani col Principato istesso, e s' appartiene ad essi titulo sui Principatus, *ovvero* jure Regaliæ, *come ben pruova Van-Espen dotto Prete, e gran Teologo di Lovanio* (3). *Nacque per la conservazione dello Stato, e perche in quello non siano introdotte da straniere parti occasioni di tumulti, e disordini; onde fu sempre mai lecito a Principi, e proprio della loro commendabile vigilanza, capitando ne' loro Regni Scritture di fuori, per le quali si pretenda in quelli essercitar giurisdizione, o sia spirituale, o temporale, di riconoscerle prima, che quelle si mandino in esecuzione: tanto maggiormente, che la Corte di Roma da molto tempo aveasi arrogata molta autorità, che eccedeva il confine di un potere spirituale, e sovente si metteva a decidere punti, che non le appartenevano, e toccavano la potestà temporale de' Principi.*

(1) Duaren. de Sacr. Eccl. Min.

(2) La Bolla è rapportata dal Chiocc. tomo 4. de Regio Exequatur.

(3) Van-Espen. tract. de Promulg. ll. Eccl. par. 2. cap. 3.

ciò, che può riguardare la sua incumbenza, così debba anche la Chiesa dare ajuto al Prencipe in tutto quello, che possa concernere il suo buon servizio.

XI. Venendo ora a parlare di questa origine del Regio Exequatur, vuole lo Storico, che nascesse, *non pur nel Regno di Napoli, ma in tutti i Dominj de' Principi Cristiani col Principato istesso, e che si appartenga ad essi* titulo sui Principatus, *ovvero* jure Regaliæ: ciò certamente non può asserirsi, che da persone, le quali da qualche tempo, per fini privati, o per servire alle voglie di alcuni Magistrati, vanno promuovendo queste, ed altre simili massime, non solo pregiudiziali all' autorità della Chiesa, ma anche distruttive della medesima, per soggettarla interamente a quella del Secolo.

XII. Tra questi non può dubbitarsi fusse Van-Espen, che qui Giannone lo appella *dotto Prete, e gran Teologo di Lovanio*, e dice, che questo prova una tale origine del Regio Exequatur: ma ognuno sà, come il medesimo terminasse i suoi giorni in Olanda, ove deposto dagli esercizj delli suoi impieghi, ed ordini, se ne fuggì; e quale ne fusse la cagione, la notassimo altrove (*a*): per altro Van-Espen tutto questo copiò da Quesnello, che ardì scrivere con tanto impegno, per sostenere un tale abuso, perche disgustato da Filippo IV. Re delle Spagne per i sapientissimi ordini, replicatamente dati a i Consigli di Fiandra, che le Bolle, e Costituzioni dogmatiche non si soggettassero al Regio Placito, egli con gran trasporto scrisse sù tale abuso, stendendolo anche alle Costituzioni, e decreti di Fede (*b*).

Mmm 2 XIII. Gian-

(a) *Lib* 2. *cap.* 5. §. IV. *n.* 23. (b) *V. Opus, cui titulus Ragioni della Sede Apostolica colla Corte di Torino, date alle Stampe l' anno* 1732. *part.* 2. *cap.* 2. *del Regio Exequatur n.* 5.

XIII. Giannone addunque, servendosi dell' autorità di Van-Espen, di Quesnello, e simili, vuole, che questo Regio Exequatur nacque col Principato *per la conservazione dello Stato, e perche in quello non siano introdotte da straniere parti occasioni di tumulti, e disordini*: ma qualora un tal diritto per questa ragione voglia attribuirsi a' Magistrati del Secolo *titulo Principatus*, o pure *jure Regaliæ*, molto più sembra convenevole, che debba appartenere al Papa *titulo sui Primatus*, che tiene sopra tutto il Mondo Cattolico; e ciò per ragioni assai più convenienti: *nimirum propter Christianæ Reipublicæ conservationem, ne scilicet in hanc, personæ inducantur, quæ ipsi Romano Pontifici de fide suspectæ esse possint; neve Scripturæ subinferantur, quibus Religioni præjudicium afferatur, sive Ecclesiastica, & spiritualis Jurisdictio exerceri præsumatur: quare, & eidem Pontifici semper licebit, & ipsius hoc erit laudabilis vigilantiæ proprium, eas omnes cognoscere scripturas, quæ a Sæcularium Principum Curiis emanant, antequam eæ executioni mandentur* (a).

XIV. E questo chi non vede, che altro non sarebbe, che un fomento di continue inquietitudini tra le due Potestà: quindi dee dirsi, che siccome un tal diritto di prendere ingerenza sopra le scritture del secolo non competa al Papa *titulo sui Primatus*, così debba dirsi, che ne meno competa al Secolo *titulo Principatus* prendere cognizione delle Scritture della Corte di Roma, e che per conservare la buona armonia si lasci, che ognuno eserciti i suoi doveri senza impaccio dell'altro, e che *quæ sunt Cæsaris, Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo*.

XV. Gli Apostoli per precetto di Cristo Signor Nostro predicarono l' Evangelo tra Gentili, fecero Concilj, pubblicarono decreti, scrissero lettere, tra questi S. Pietro a quei di Ponto, di Galazia, Cappadocia, Asia, e Bitinia, S. Giacomo alle Tribù, S. Paolo a i Romani, a i Corinti, ed a tanti altri, dando loro de' regolamenti intorno al vivere Cristiano, e tra gli altri, che fussero obbedienti a i loro Principi, e cose simili.

XVI. Gli Ecclesiastici, non può negarsi, che ne' primi tempi, anche per comando di S. Paolo, presero ingerenza sopra le cause de' Fedeli, come sopra più volte si è detto, ed ivi anche si è veduto, che così fu continuato per più Secoli. Il piissimo Imperadore Costantino il Grande volle, che i giudizj de' Vescovi sopra le Cause de'Laici, fussero inappellabili, come se venissero giudicate da se medesimo: questo lo abbiamo per testimonianza di Sozomeno, che scrisse nel Secolo seguente a quello di Costantino (b): *Atque eorum*, così ei, *sententiam ratam esse, & aliorum Judicum sententiis plus habere authoritatis, tamquam ab ipso Imperatore prolatam statuit: Quin autem statuit, ut Magistratus res judicatas re ipsa exequerentur, militesque eorum voluntati inservirent*. Lo stesso riferisce Socrate (c).

XVII. Potressimo su di ciò allegare la Legge di Costantino medesimo, ch'è la prima registrata nel Codice Teodosiano *de Episcopali judicio*: ma comecche da

(a) *V. Opus, cui titulus est*: Archiepiscopatus Beneventani libert. vindicat. *part. 2. art. 5. num. 1.* (b) *Sozomen. lib. 1. cap. 9.*
(c) *Socrat. lib. 7. cap. 46.*

da alcuni si mette in contrasto, ci basta la testimonianza di Sozomeno, e di Socrate.

XVIII. Costanzo Imperadore cercò sottoporre a' suoi giudizj quei de' Vescovi, ma ad ognuno è ben noto, fusse egli Duce della Setta Ariana, ed anche, non è chi non sappia con qual coraggio si sentirono contro di esso le voci de' Padri di quei tempi, Atanasio, Ilario, Lucifero da Cagliari, ed Osio da Cordua, su di che S. Atanasio inveendo contro di Costanzo così scrive: *Quandonam a Sæculo res hujusmodi audita est? Quandonam Ecclesiæ Decretum ab Imperatore accepit auctoritatem, aut pro Decreto illud habitum est? Multæ antehac Synodi coactæ sunt: multa prodiere Ecclesiæ Decreta: sed nunquam Patres res hujusmodi Imperatori suasere, nunquam Imperator Ecclesiastica curiosè perquisivit* (a). S. Ilario con tutto zelo gli fà un tale rimprovero (b), e con maggior veemenza parla Lucifero da Cagliari (c). Così pure Osio da Cordua (d).

XIX. Da Costanzo Imperadore Ariano ne' tempi posteriori mai più fu udito, che altro Prencipe cercasse prendere cognizione, ed ingerenza su tali affari, ed Errico IV. e V. Re della Germania, Errico II. Re d'Inghilterra, e Federico II. Imperadore, ed altri, avrebbero potuto prendere questa strada per liberarsi dalle Censure, e pure non lo pretesero, anzi alcuni di essi con tutta la sommissione permisero la pubblicazion delle lettere Apostoliche di Censure, e successivamente richiesero l'assoluzione, tra' quali Lotario Re di Lorena, Roberto II., come pure Filippo I. amendue Re delle Gallie (e). Filippo il Bello nel Secolo XIII. impedì la pubblicazione delle Costituzioni di Bonifacio VIII. ma come? *Custodibus ubique appositis, ne ullæ Pontificiæ literæ in Regnum deveherentur* (f), parimente Errico II. Re d'Inghilterra giammai pensò impedire col pretesto del Regio placito le minaccie di Censure per le controversie con S. Tommaso Cantuariense, ed altri.

XX. Appresso però in occasione dello Scisma insorto verso il fine del Secolo XIV. propriamente sotto Urbano VI. affinche ne' loro Stati non si eseguissero le provisioni di quello, che non l'avevano per Papa di loro obbedienza, i Prencipi ordinarono, che le lettere, le quali portavano il nome della Sede Apostolica, non si eseguissero, se non fussero prima rivedute da' loro Ministri: così quasi per tutte le Nazioni si faceva, per impulso, che ne davano le circostanze di quel tempo, tantoche Carlo V. allora Re di Francia, proibì l'esecuzione de' Rescritti, Mandati, e Bolle, che li Papi dassero in pregiudizio della libertà, e franchigie della Chiesa Gallicana, ed appunto allora, quando, *essendo maltrattati dagli Antipapi Clemente VII., Benedetto XIII., e Giovanni XXIII. rifugiati in Avignone, gli Ecclesiastici fecero ricorso al Re Carlo VI.* allo-

(a) *S. Athan. ep. ad Monac. num. 52. tom. 1. edit. PP. S. Mauri.*
(b) *S. Hilar. in libr. contr Arian. vel Auxent. Mediolan. num. 3. & 4.*
(c) *Lucifer. Calarit. lib 1. pro Athanasio.* (d) *Hosius apud S. Athanas. in epist. ad solit. vitam agentes.* (e) *V. Opus, cui titulus:* Ragioni della Sede Apostolica nelle presenti controversie colla Corte di Torino *loc. cit. a num. 47. ad 53.* (f) *Spondanus an. 1301. num. 7.*

allora Regnante, per essere sgravati dalle annate, dalle pensioni, e da' sussidj straordinarj, che eglino assai sovente loro imponevano: le querele del Clero di Francia avendo portato questo Re a fare un ordinamento, che proibiva l'esecuzione de' Rescritti, Mandati, e Bolle, che li Papi potessero dare all' avvenire in pregiudizio delle franchigie, e libertà, delle quali godeva la Chiesa Gallicana, quest' ordinamento diede luogo a i primi intraprendimenti de' Regj Officiali sopra la giurisdizione Ecclesiastica. Così lo attesta il Cardinale di Richelieu (*a*).

XXI. Ma cessato lo Scisma, cessò anche un tale abuso: cosicchè nel Concilio di Costanza, seguita l'elezione di Martino V. nel 1417. fu ordinato, che non più dovesse durare, come nella Bolla di Martino V. ch' è la seconda tra le sue *sub datum Constantiæ 2. Kalend. Maji Pontif. nostri Anno I.* le parole della quale, che si leggono nel §. 1. sono: *Sane dudum in exordiis pestiferi, & antiquati schismatis, jam per Dei gratiam extincti, ad tollendum scandala, quæ propter executionem diversarum Literarum, quæ ab iis, qui pro Romanis Pontificibus in diversis Obedientiis se gerebant, in nonnullis partibus oriebantur, Urbanus VI. in sua obedientia nuncupatus concesserit quibusdam Prælatis, quod in eorum Civitatibus, & Diœcesibus non posset fieri executio aliquarum Literarum Apostolicarum, nisi prius hujusmodi Literæ Prælatis ipsis, vel eorum Officialibus ad hoc deputatis exhiberentur, & per ipsos approbatæ forent*.

XXII. In fatti Carlo VII. Re di Francia ridotta la Chiesa sotto Martino V. alla dovuta concordia, ordinò con sue lettere del 1424., che tutte le Bolle, e Rescritti della S. Sede, così appartenenti alla provista de' Beneficj, come all'esercizio della giurisdizione della Sede Apostolica, fussero subito eseguite, come si praticava a favore degli Antipapi Clemente VII., e Benedetto XIII., a' quali la Francia aveva prestato obbedienza, derogando a tutte le ordinazioni Regie, a qualsivoglia arresto del Parlamento, *& aliis quibuscumque usibus, & mandatis in contrarium*, come riferisce, e confessa Feuret (*b*).

XXIII. D. Giovanni Re di Portogallo assai rispettoso verso la Sede Apostolica, fu la rappresentanza d'Innocenzo VIII. e del Sagro Collegio de' Cardinali, fatta nell'anno 1487., che fusse grave, ed ingiurioso alla Sede Apostolica, che li Brevi, e Rescritti del Papa si soggettassero alla visura, ed esame del Cancelliero Regio, secondo il costume, che si era introdotto a tempo dello Scisma, per obbedire alla S. Sede ordinò, che in avvenire le lettere Apostoliche si pubblicassero senza esser vedute nella Cancellaria; e d'allora in poi fu sempre così fatto, come prosiegue a riferire Garzia de Resenne, del che *il Papa, ed i Cardinali ebbero molto piacere, e molto contento, e con molte lodi gli mandarono a rendere molte grazie, e di poi fino al presente si è fatto così* (*c*).

XXIV. In Spagna per tutto il Secolo xv. i Prencipi non riconoscevano aver da se, o per proprio diritto il rivedere le lettere Apostoliche, e darvi l'*Exe-*

(a) *Card. Armand. di Plessis, e Duca di Richelieu Testamento politic. p. 1. cap. 2. sess. 2.* (b) *Feuret nel suo Trattato* de l'Abus. *lib. 1. cap. 4. in fin.*
(c) *Garzia de Resenne nella Cronaca del Re D. Giovanni cap. 66.*

l'*Exequatur*, neppure per togliere gl'inconvenienti; che sia così, si rende indubitabile sul certo fondamento, che Ferdinando IV. il Cattolico, ed Isabella Regina, sua Moglie, volendo dar riparo all'abuso, che si faceva ne' loro Dominj dell'Indulgenze, che taluni pubblicavano fittizie, per cavare esorbitanti limosine, ricorsero ad Alessandro VI. pregandolo, che si concedesse facoltà loro di poterle far osservare, se fussero vere: ed Alessandro VI. glie lo accordò con suo Breve per detto effetto solamente. Ed al certo se i Sovrani suddetti avessero veduto, che in quei tempi vi fusse il preteso diritto del *Regio Exequatur*, non averebbero fatto il detto ricorso al Papa.

XXV. Il tenore di detto Breve di Alessandro VI. è come siegue: *Alexander Episcopus Servus Servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Inter curas multiplices, quæ Nobis, & Apostolatus Officio incumbere dignoscuntur, illa libenter amplectimur, per quæ Animarum periculis, & scandalis, valeat obviari, prout in Domino conspicimus salubriter expedire. Cum itaque, sicuti Charissimus in Christo Filius noster Ferdinandus Rex, & Charissima in Christo Filia nostra Elisabeth Regina Castellæ, & Legionis, & Aragonum Illustres Nobis nuper per dilectum Filium Nobilem Virum Didacum Lupi de Haro Militem Regni Galiciæ Gubernatorem per eos ad Nos pro præstanda Nobis obedientia Oratorem destinatum exponi fecerunt, quod in prædictis Regnis, atque aliis Dominiis diversæ Personæ Literas fictitias, & simulatas Indulgentiarum ostendere non verentur, animas Christifidelium multipliciter decipientes, & illudentes, ut sub falsis illusionibus hujusmodi a Christifidelibus pecunias valeant extorquere. Nos attendentes, præmissa esse mali exempli fomenta, ac volentes, prout tenemur, hujusmodi scandalis, & periculis obviare; authoritate Apostolica tenore præsentium omnes, & singulas Indulgentias concessas, & concedendas imposterum suspendimus, & suspensas esse decernimus, donec per loci Ordinarium, in cujus Civitate, & Diœcesi pro tempore publicabuntur prius, & deinde per nostrum, & Sedis Apostolicæ prædictæ Nuntium in partibus illis tunc existentem, ac Cappellanum Majorem eorumdem Regis, & Reginæ consilio existentem per eos ad id deputandum benè, & diligenter an sint veræ Literæ Apostolicæ, visæ, & inspectæ fuerint. Quod si compertum fuerit per eos, Literas ipsas omni prorsus falsitatis carere suspicione, ac veras Literas Apostolicas esse, tunc liberè per illos, ad quos juxta eorumdem Literarum tenorem spectat, possint publicari &c. Datum Romæ apud S. Petrum anno Incarnationis 1493. 6. Kal. Augusti.*

XXVI. Locche fu ricevuto con molto gradimento dalle Maestà loro, ed ordinato, che si osservasse, come si prescrive in detto Breve: e'l tutto interamente viene riferito da Alfonso Azevedo, Scrittore Nazionale ben noto (*a*).

XXVII. Cosicche sin qui nè in Francia, nè in Spagna, nè in Portogallo si vede stabilita una tal pretensione intorno al Regio Placito: e quanto al Regno di Napoli nemmeno, a riserva di una Prammatica di Ferdinando I. Re di Aragona dell'anno 1473., che si riporta tra le Regie Prammatiche sotto il titolo *de*

(a) *Alfons. Azeved. ne' Commentar. sopra le leggi della nuova Recompi l. tom. 1. lib. 3. tit. 6. leg. 37.*

de Citationibus; ma se questa faccia al caso, basta riflettere al tenore di essa, con cui senza farsi menzione delle Citazioni, Rescritti, o Spedizioni di Roma, solamente si proibisce eseguirsi nel Regno le Citazioni provenienti da fuori, *nulla super his petita, & obtenta licentia*.

XXVIII. E' vero, che poi fu data fuori altra Prammatica, quasi un Secolo appresso, cioè li 30. Agosto 1561. dal Duca di Alcalà Vicerè, colla quale espressamente fu ordinato, che non si dasse esecuzione a dette spedizioni senza una tal visura, come può osservarsi tra le Regie Prammatiche sotto il detto titolo *de Citationibus*: questa però fu quella, la quale portò de' gran torbidi in Regno, e per cui, come scrive Tommaso Costo nel Compendio della Storia di Napoli, *il Vicerè Duca di Alcalà fu pubblicamente scomunicato, e pubblicamente assoluto dopo essersi ritirato, e segregato in Pozzuoli* (b): ma tanto non cessarono i torbidi, anzi viepiù si avanzarono per l'ingerenza di voler esaminare i Regj Ministri le dette spedizioni, perlocche con risentimento dicea S.Pio V. che in questa forma cercavano esautorizarlo, come riferisce il medesimo Giannone.

XXIX. Quindi sieno queste Prammatiche, e quanto di più si è detto di sopra, come si voglia, senza pregiudizio della sincerità della Storia non può asserirsi, com'ei scrive, che il *Regio Exequatur nascesse, non pur nel Regno di Napoli, ma in tutti i Dominj de' Prencipi Cristiani col Principato istesso, e che si appartenga ad essi* titulo sui Principatus, *ovvero* jure Regaliæ; poiche ciò non ostante lo Stato in mancanza del Regio Placito mai in niente venne pregiudicato, e se in qualche tempo per una tale precisa mancanza fusse accaduto, certamente, che ne parlarebbero gli Storici, ed ei non averebbe tralasciato riferirlo in conferma di quel, che scrive su tale proposito: e più tosto si possono raccontare mille inconvenienti, e disturbi avvenuti a causa di una tale pretensione del Regio Placito.

XXX. Nè può dirsi, com'egli francamente vuol dare ad intendere, *che la Corte di Roma da molto tempo aveasi arrogata molta autorità, che eccedeva il confine di un potere spirituale, e sovente si metteva a decidere punti, che non l'appartenevano, e toccavano la potestà temporale de' Prencipi*. Imperciocche altrove avendo questo stesso più volte rampognato, mai con tutte le sue industrie ne ha potuto recar prova sincera, e da Noi opportunamente è stato ributtato, per cui quì tralasciamo su questo dirne altro.

Onde, così inferisce Giannone da quel, che di sopra si legge da lui scritto, *fu introdotto stile, che le provisioni venute di Roma dovranno eseguirsi contra Laici, si abbia a domandar da' Magistrati l'implorazione del braccio, i quali non*

XXXI. A vista di quel, che sù tale proposito fin qui si è detto, può ben riflettersi, se possa sussistere l'illazione, che quì si fa dal'o Storico ò se più tosto debba inferirsi il contrario; e che avendo luogo ciò, che ei asserisce, senza

(a) *Tommas. Costo Compend. dell'Istor. di Napoli an. 1566. lib. 1. part. 3. pag. 20.*

non come semplici esecutori, ma ritrattando l'affare, ed esaminandolo, se conoscono essere a dovere, lo fanno col loro braccio eseguire, altrimente niegano l'esecuzione: se la scrittura contenerà il solo affare degli Ecclesiastici, o si tratterà di cose meramente spirituali, e di cause Ecclesiastiche, se le dà l'Exequatur *dal Re, ed in suo nome dal Vice-Re, se però conoscerà coll' eseguirsi niente ridondare in pregiudizio delle sue preminenze, e Regalie, dello Stato, e de' suoi sudditi, nè contrastare agli usi, e costumi del paese .... e questo è il fine perch' è ricercato, siccome ben a lungo dimostrò Van-Espen nel suo trattato* De Placito Regio (4)*: ciò, che ben intesero il Vescovo Covarruvias* (5), *Belluga* (6), *ed il Cardinal di Luca* (7), *il quale scrisse, che a questo fine si praticava nel nostro Regno* l'Exequatur Regium.

Quindi deriva, che niuna Bolla, Breve, Rescritto, Decreto, o qualunque altra scrittura, che venga a noi da Roma, sia esente da quello: si ricerca eziandio per questo fine alle Bolle de' Giubilei, e dell' Indulgenze (8); *anzi, secondo che con più argomenti pruova Van-Espen* (9), *può ancora ricercarsi alle Bolle istesse dogmatiche, non già, che s'appartenga al Principe diffinire, o trattare cose di fede; ma perche le clausole, che si sogliono apporre in quelle, e delle quali, secondo il moderno stile di Roma, soglion esser vestite, il modo, il tempo, le congiunture, e l'occasioni di pubblicarsi tali Bolle, devono essere al Principe note, e palesi.*

(4) Van-Espen. de Promulg. ll. Eccl. ubi de Plac. Reg. par. 2. cap. 2. per tot.

(5) Co-

za dubbio rimarrebbe totalmente oppressa l'autorità della Chiesa, e specialmente quella dello stesso Romano Pontefice; e si vedrebbe, come ragionevolmente innalzasse le sue voci quel Santo Pontefice Pio V., asserendo, che con questo pretesto del Regio Placito, o sia detto *Regio Exequatur*, restarebbe egli esautorizato, e con ciò soggettato il Sacerdozio all'Impero: e pure allora questa pretensione non si era cotanto inoltrata, arrivando lo Storico a dire, che le Spedizioni, che riguardano gl' affari de' Secolari, si dovessero *ritrattare*, ed *esaminarsi*; e quel, ch'è più, dicendo, che questo *Regio Exequatur* debba aver luogo, non solo rispetto a qualunque scrittura, che venga da Roma, ma anche per le Bolle del Giubileo, delle Indulgenze, ed ogni altra: e peggio, soggiungendosi, che *può ancora ricercarsi alle Bolle istesse Dogmatiche.*

XXXII. Già altrove si è ragionato di queste due Potestà, Spirituale una, e Temporale l'altra, e si è detto, che, come tra di loro diverse, generalmente parlando, ognuna debba contenersi tra' suoi limiti, e che niuna possa prender ingerenza sugl'affari dell'altra: così pure, quando, ed in quali casi particolari il Sacerdozio possa opporsi alla Potestà del Secolo, e derogare alle sue leggi, come altresì, in quai casi particolari possa il Principe, come membro della Chiesa, unitamente colla medesima resistere al Sacerdozio (*a*). Presentemente volendo ei sottoporre al diritto, che Egli chiama, del *Regio Exequatur* tutte le Carte, che vengono da Roma, ed anche le Bolle delle Indul-

Nnn gen-

(a) *Lib. 1. cap. 1. §. 4. & seqq. & cap. 5. §. 2.*

genze, e di Dogma, che altro è questo, che porre sì l'una, che l'altra in cōfusione, e soggettare totalmente il Sacerdozio all'Imperio? Cosa affatto contraria, contrarissima alla sua divina istituzione.

XXXIII. Posciache Cristo Signor Nostro diede il governo della sua Chiesa al Papa, come supremo Moderatore: e se si debbano sottomettere al Regio Placito tutti i Decreti, Lettere, Provviste, e spedizioni del Papa, è certo, che in tal caso: *non quod ille decernit, jubet, providet, sed quod Regi placet; ejusque Senatui, cujus est concedere exequendi facultatem, id executioni mandabitur: atque ita demum penes Regem, ac politicum ipsius Senatum erit Ecclesiæ regimen* (a).

XXXIV. Ne può scusarsi con quel, che si cerca dallo Storico inorpellare con parole; poiche quanto alle spedizioni, che riguardano i Laici, letteralmente vuole, che si ritratti l'affare, e si esamini, e se conoscono essere a dovere, lo facciano col loro braccio eseguire, altrimente neghino l'esecuzione: rispetto alle Spedizioni, che trattano di cose meramente spirituali, e di cause Ecclesiastiche, se le dà, scriv'egli, *l'Exequatur*; se però conoscerà coll'eseguirsi niente ridondare in pregiudizio delle preminenze, e Regalie, dello Stato, e de' suoi Sudditi, nè contrastare agl'usi, e costumi del Paese.

XXXV. Imperciocche, comunque voglia ciò coprirsi, giammai potrà sfuggire, che in tal caso la Chiesa, come dice Gofrido: *quæ antea domina erat, ancilla efficiatur, & quam Christus Dominus dictavit in Cruce, & quasi propriis manibus de suo Sanguine scripsit, chartam libertatis amittat* (b). Quandocche per bocca degl'istessi Principi mille volte si legge ordinato, che le determinazioni della Chiesa si debbano ricevere con ossequio, e rispetto, come appunto, tra gl'altri, così scrisse Onorio Imperadore ad Arcadio suo fratello in occasione della causa di S. Gio: Grisostomo: *Ad Nos Religionis spectat obsequium*.

XXXVI. Ognuno sà, che Gio: Gersone non fu punto inclinato per le ragioni della Sede Apostolica, e pure ecco le sue parole: *Habet itaque Papa primò dominium superioritatis a Christo supra totam Ecclesiam cum plenitudine potestatis in eis, quæ spirituale regimen Ecclesiæ propriè dictum respiciunt:* e poi soggiugne: *Hæc potestas cognoscitur ex Evangeliis, & Actibus Apostolorum, & ex iis, quæ per successivam relationem eorum ad nos tanta certitudine sunt devoluta, ut meritò temerarius, scandalosus, immo schismaticus judicetur, qui potestatem hanc vel abolere, vel diminuere præsumpserit* (c).

XXXVII. Quanto poi alle Bolle Dogmatiche, volendo esso coll'allegazione di Van-Espen soggettarle al Regio Placito, quì ci rimettiamo a quel, che ne scri-

(5) Covar. Pract. qq. cap. 10. n. 56.
(6) Bellug. in Specul. Princip. rubr. 13. verb. Restat.
(7) Card. de Luc. Relat. Rom. Cur. disc. 2. num. 36.
(8) Van-Espen. loc. cit. par. 3. cap. 1. §. 1. & 2.
(9) Van-Espen loc. cit. par. 5. per tot.

(a) *V. opus, cui titulus:* Archiepiscopatus Beneventani libertas vindicata, *Typis edita anno 1738. par. 2. art. 2. vers. Jam verò p. 133.*
(b) *Gofrid. Vindocinen. Opusc. 6. ad Calixtum Pap. tom. 21. Bibliothec. Patr.*
(c) *Gerson. de Vita spirituali Animæ lect. 3.*

scrive la ch. m. del Cardinal di Bissy, ben noto Vescovo di Francia, il quale dice, che questo è lo stesso, che volersi distruggere l'unità della Chiesa; mentre da tal principio ne seguirebbe, che la Fede per certi capi in alcuni luoghi, ne' quali si dasse *il Regio Exequatur* per la pubblicazione delle Bolle Dogmatiche, si professarebbe di un modo diverso delle altre parti, e che per conseguenza in virtù dell'*Exequatur* si dasse a' Principi del Secolo, e non già al Papa, il totale diritto di queste diffinizioni dogmatiche, come ben riflette il suddetto Cardinale (a): e per brevità tralasciamo riportarne le amplissime sue parole, e quant'altro di più sù tale argomento potressimo dire.

XXXVIII. E solo riflettiamo con Antonio Charlas, che sarebbe una cosa intollerabile, se l'esecuzione delle disposizioni Ecclesiastiche dovesse dipendere dalla Potestà del Secolo per mezzo del Regio Placito: *Error esset intolerabilis, si a Senatu, aut Rege ipso Summi Pontificis auctoritas in rebus spiritualibus, & Ecclesiasticis pendere crederetur. Hæresis est ista jampridem ab Ecclesia damnata, & Scripturæ oraculis contraria. Cum enim Christus Petrum Vicarium in terris suum, ac in ejus persona legitime Successores Pontifices creavit, supremæ suæ potestatis participes fecit, eamque potestatem nemini subjecit. Et tibi dabo Claves Regni Cælorum, & quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in Cælis; & quodcumque solveris super terram, erit solutum & in Cælis. Matth. 16.* (b).

XXXIX. Ne perciò tralasciamo insinuare la vera maniera, insegnata dalla ragione, e praticata in tutti i tempi nel caso di bisogno per dar riparo a' supposti disordini. Ella è appunto il consiglio, che si suggerisce da Ivone Vescovo di Chartres, gran lume della Francia, e splendore della Canonica Facoltà, che consiste in ricorrere alla medesima Santa Sede, e non all'ajuto d'Egitto per ottener riparo al gravame, che potesse avvenire a cagione delle sue Spedizioni: e ciò per l'inespugnabile ragione, che i giudizj del Romano Pontefice, essendo supremi, non possono ritornarsi a trattare, che da lui medesimo: *Quoniam judicia*, così scrive Ivone, *Romanæ Ecclesiæ a nemine foris retractari posse, eadem Romana Ecclesia docente, didicimus: Si qui aliquando se prægravatos ipsius Ecclesiæ auctoritate conquerantur, hoc eis consilium damus, ut non descendant in Ægyptum propter auxilium, sed ad ipsam confugiant; & inde spectent levamen, unde conqueruntur accepisse gravamen: quia quæ aliquando corrigit paterna severitate, eadem frequenter colligit materna pietate* (c).

XL. In fatti questo è stato sempre il mezzo, con cui si è pensato ne' Secoli andati poter riparare a' pregiudizj, che dalle lettere, e comandamenti Apostolici si riputavano talvolta recati, non solo a' diritti de' privati, ma alle ragioni ancora, alle persone, ed alla Corona delli stessi Re, come può rincontrarsi nella Storia Ecclesiastica: e molti casi si riportano dall'Autore delle *Ragioni della Sede Apostolica colla Corte di Torino*, avvenuti, e felicemente composti con Vescovi di diverse Nazioni, con Re, e cogli stessi Imperadori (d).

(a) *Card. Bissy in Instruct. Pastor edita Parisiis an. 1722.*

(b) *Charlas tract. de libert. Eccl Gallic. tom. 1. lib. 2. cap. 10.*

(c) *Ivo Carnutensis ep. 69.* (d) *Opus, cui titulus est:* Ragioni della Sede Apostolica &c, *d. part. 2. cap. 2. num. 29. & seqq.*

Nè questa è solamente prerogativa del nostro Regno, e de' nostri Re, come altri forse crede: ella è comune a tutti i Principi, i quali ne' loro Dominj praticano lo stesso. In Ispagna, come ci testificano Covarruvias (10), *Belluga* (11), *e Cevallos* (12), *le Bolle, e tutte le provvisioni, che vengono di Roma, prima di pubblicarsi s' esaminano dal Consiglio Regio, e sovente quando non vogliono eseguirsi, SI RITENGONO; onde Salgado per giustificar questo stile, ed inconcussa pratica, compose quel trattato, che per ciò ha il titolo, DE RETENTIONE BULLARUM; e quell' altro, DE SUPPLICATIONE AD SANCTISSIMUM &c. ed il medesimo praticarsi in Portogallo testifica Agostino Manuel nell' Istoria di Giovanni II.* (13).

(10) Covar. Pract. qq. cap. 35. n. 4.
(11) Bellug. in Spec. Princ. rubr 13. verb. Restat.
(12) Cevallos Comm. contr. Com.
(13) Manuel. Istor. di Gio. II. lib. 4.

XLI. Con diverse allegazioni di Autori, o non propensi per i diritti della Sede Apostolica, per non dargli altro carattere, o non bene appresi, o malamente esposti, s' industria quì artificiosamente Giannone far credere, che in tutti i Dominj Cattolici tale fusse la pratica rispetto a questo *Regio Exequatur*, quale da lui si decanta: e noi, benche da quanto si è detto, apparisca diversamente, coll' autorità de' medesimi Scrittori dimostraremo l'insussistenza di ciò, ch'ei pretende.

XLII. Comincia lo Storico a parlare della Spagna: e quanto all' origine di questo *Regio Exequatur*, sopra si è veduto, che per tutto il Secolo XV. in que' Regni mai fu in uso: per i tempi appresso, sulla testimonianza di Covarruvias, Belluga, e Cevallos, ei scrive, che *le Bolle, e tutte le provvisioni, che vengono di Roma, prima di pubblicarsi s'esaminano dal Consiglio Regio, e sovente, quando non vogliono eseguirsi, si ritengono; onde Salgado per giustificar questo stile, ed inconcussa pratica, compose quel trattato, che per ciò ha il titolo de Retentione Bullarum, e quell' altro, de Supplicatione ad Sanctissimum &c.* E noi colla testimonianza de' medesimi diciamo, che non sussiste quel, ch' Egli asserisce.

XLIII. Covarruvias nel luogo medesimo scrive, che ivi in molti casi, ma non dice in tutti, si rimettono a' Regj Tribunali le lettere Apostoliche per esser rivedute: *In his Regnis in multis casibus, & negotiis literæ Apostolicæ ante executionem earum ad Regias mittuntur Audientias, & Tribunalia: idque fit ex Regio decreto, ut illic examinentur*. E nella seguente questione 36. mette gl' esempj ne' soli beneficj, e padronati laicali, e non in altri.

XLIV. Dell' istessa maniera, e colla medesima limitazione parlano tutti gl' altri di quella Nazione, come Belluga, Cevallos, Salzedo, e Salgado, ben noti Regalisti: tantoche niuno di loro ardisce asserire, che possino i Tribunali Laicali sottoporre al loro esame tutte le lettere Apostoliche di tutti i generi, ed in tutti i casi. Anzi Genedo, tra gl' altri nella Collettanea 5. s' inoltra ad esagerare, fusse utile alla Chiesa, ed alla Repubblica rimettersi in alcuni casi particolari alcune Bolle ne' Regj Tribunali per esaminarsi: e poi conchiude, che sa-

reb-

rebbe ottimo ottenersi per privilegio della Sede Apostolica: *ut literæ, citationes, & aliæ omnes Bullæ obtentæ a Romano Pontifice, antequam executioni mandentur in partibus, examinentur a Regiis Tribunalibus*.

XLV. Francesco Salgado, quantunque animosamente più di tutti gl'altri si sforzi sostenere in alcuni casi la rimissione delle lettere Apostoliche a' Regj Tribunali; tuttavia nel volume *de Supplicatione ad Sanctissimum* (a) non lascia dire, che una tal pratica sia molto pericolosa, e che non si accorda bene coll' ubbidienza dovuta al Papa: e così scrive Erriquez Miguel Vomas, dopo i Teologi dell' Università di Salamanca, e dopo i Giurisconsulti Moxa Gallo, Bartolomeo de Medina Deza, e l'Autore della Compilazione delle leggi di Spagna: e tutto ciò Salgado replica in diversi altri luoghi (b).

XLVI. Questo medesimo più espressivamente scrive Covarruvias (c): *Nè verò quis existimet*, così ei, *quidquam apud Regia Hispaniarum Prætoria in hisce rebus, & negotiis Ecclesiasticis fieri, quod vel minime deroget Summi Pontificis potestati: absit enim hoc a Catholicis Hispaniarum Principibus, qui Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, ejusque Summi, & totius Christiani Orbis Pontificis decreta, & mandata maximo conatu exequuntur, & venerantur: Is, obsecro, candido animo expendat, literarum Apostolicarum executionem quandoque differri, ac suspendi Regii Prætorii decreto, & auctoritate, ut maximus Christi Vicarius interim certior fiat, quot, & quantis afficiatur incommodis, & gravaminibus Respublica ista propter multa, quæ ab ipso falsis precibus, & suggestionibus impetrantur, quæ minime Sanctissimus Pontifex foret concessurus*.

XLVII. E dopo aver lo stesso riferite alcune autorità, e Dottori, i quali insegnano, che non debba darsi esecuzione alle Bolle, da cui può nascere grave disastro al ben pubblico, soggiunge: *quæ tamen omnia sunt cautissimè legenda, ne quid temerè fiat adversus Juris Divini Pontificiam Jurisdictionem*. Con questo riguardo parla un Regalista, che scrisse più a favore della Regia potestà, essendo Presidente del Supremo Consiglio, che del Sacerdozio, in cui poi fu Vescovo.

XLVIII. Laonde chiaro è, che in Spagna le spedizioni di Roma sono immuni da quel, che asserisce lo Storico, e solo in certi casi particolari ad istanza delle parti, o del Fiscale Regio, si portano in Senato, dove ritrovandosi qualche aggravio, che deve esser manifesto, e notorio, si sospende l'esecuzione, e si ricorre a Roma per il dovuto provvedimento; all'incontro non ritrovandosi un tale aggravio, si nega al ricorrente la sospezione, o retenzione, e si dà alle medesime il di loro corso per mezzo del Vescovo, o di altro, che si ritrovano commesse.

XLIX. Potrebbe tutto ciò bastare in prova di quel, che diciamo, tanto più che così, e non altrimente scrivono gli Autori, che da esso si allegano; nientedimeno ne allegaremo un'altro, quasi vivente, che impugna una tal pratica,

(a) *Salgad. de Supplicat. ad Sanctis. par. 1. cap. 2. n. 27. & seqq. & n. 111.*
(b) *Salgad. de Reg. Protect. par. 1. cap. 2. n. 15.* (c) *Covarruv. Pract. qq. q. 35. n. 6.*

tica, che da Giannone si asserisce in Spagna: questo appunto è Luigi Belluga Vescovo di Cartagena, poi degnissimo Cardinale, morto in Roma li 22. Febbrajo 1743. con gran fama di Santità; mentre per alcune insorte controversie tra la S. Sede, e la Corte di Spagna, da questa furono dati molti ordini, oltre all' espulsione del Nunzio da quei Regni, e specialmente, che *si dovessero rimettere al Real Consiglio di Castiglia tutte le Bolle, e Brevi Apostolici, che si riceveranno, affinche in esso si riconoscano, e si veda dal Fiscale di Vostra Maestà, se si dovranno, o nò eseguire*. Egli con petto veramente Apostolico scrisse adirittura a S.M. Cattolica un lungo Memoriale, dato in Murcia li 26. Novembre 1709., con cui rappresenta al Re l' esorbitanze di dette resoluzioni, e lo supplica, che si degnasse rivocarle, e rispetto alla rimissione delle Spedizioni di Roma, scrive, che *per niun titolo si possa eseguire un tal' ordine . . . essendo certo, che in Spagna non vi è tal pratica, che prima di darsi esecuzione a qualsisia Bolla, o Breve, si abbiano da portare al Consiglio per ottenere la permissione dell' esecuzione . . . e che debba tenersi per indubitabile, che l' introdurla di nuovo, sia contravenire all' espressa disposizione della stessa Bolla, come anche alle Bolle di Leone X.* (a), *Martino V.* (b), *Innocenzo VIII.* (c), *Gregorio XIII.* (d), *e Paolo V.* (e), *che proibiscono somiglianti prevj esamini, e licenze per l' esecuzione de' comandamenti Pontificii* (f).

L. Questo stesso diciamo per il Regno di Portogallo. Quivi, come sopra si è detto, cessato lo Scisma, del quale si è parlato, dal piissimo Re D. Giovanni fu abbolito un tal' uso, ne mai di poi si è praticato: lo attestano i Scrittori Portoghesi, tra questi il Pereira Autore di chiarissima fama, il quale dopo aver detto, che quest' uso non può difendersi senza privilegio della Sede Apostolica, parlando di Portogallo, apertamente confessa: *Apud nos non solent Regia Tribunalia examinare literas, vel mandata Apostolica* (g).

LI. Oliva Scrittore anch'esso Portoghese, dopo aver riferite l' oppinioni di alcuni Dottori, che pretendono giustificare la remissione delle Spedizioni di Roma, per indi ributtarle, parlando del Regno di Portogallo attesta, che que' pij, e religiosi Principi, *ut scrupuli cessarent, circumspectissimè hoc jus assumendi literas Apostolicas, & eas detinendi, libenter omisserant; ideoque in Lusitaniæ Tribunalibus praxis hoc jure non utitur* (h).

In Francia, e nella Fiandra è cosa notissima, che non si pubblica cosa, che venga di Roma, se prima non sia-

LII. Passa poi lo Storico a parlare di altri Paesi, ed in quanto alla Francia, ei dice: *è cosa notissima, che*

(a) *Bulla Leonis X., quæ incipit* In supremo. (b) *Bulla Martini V., quæ incipit* Quod antidota. (c) *Bulla Innocentii VIII., quæ incipit* Officii.

(d) *Bulla Gregor. XIII. 19., quæ incipit* Ad Roman. (e) *Bulla Pauli V., quæ incipit* Pastoralis. (f) *D. Luigi Belluga Vescovo di Cartagena, memoriale al Re Filippo V. tradotto dal Castigliano*, §. 4. *n.* 53. *e segg. pag.* 49.

(g) *Pereira de manu Regia part.* 2. *cap.* 65. (h) *Oliva de Foro Ecclesiastico part.* 1. *quæst.* 22. *n.* 16.

stata quella esaminata per gl' Vfficiali del Re; anzi essi non si vagliono di questa, per altro assai modesta, e rispettosa parola EXEQVATVR (14), *ancorchè pure si fosse preteso di mutarla in* OBEDIATVR, *ovvero, come si pratica in Milano* (15), *di* PAREATIS, *ma di* PLACET; *e quando le provvisioni non piacciono, si ributtano* (16). *Lo stesso si osserva nel Ducato di Brettagna, secondo l'Angentreo* (17), *e nel Ducato di Savoja, siccome ce ne rende testimonianza Antonio Fabro* (18). *In Sicilia si pratica il medesimo, e Mario Cutello* (19) *rapporta lo stile, e le formole di quel Regno intorno a ciò. In Italia, siccome in Venezia, lo testifica il P. Servita: nel Ducato di Fiorenza, Angelo* (20), *ed in tutte le altre Regioni d'Italia, Antonio d'Amato* (21).

(14) Reg. de Ponte M. S. Giur. de Reg. Exeq. n.22.

(15) Menoch. tract. de Jurisd. lib. 1. cap. 19.

(16) Van-Espen. de Placit. Reg. par. 2. §. 1. & 2.

(17) Argentr. lib. 2. Hist. cap. 14.

(18) Fabro. Cod. lib. 7. tit. de Appell. ab abusu.

(19) Cutello ad l. Federici. not. 46. & ad l. Martin. not. 64.

(20) Angel. Cons. 23.

(21) Amato tom. 1. resol. 28. & 82. Jac. de Grassis lib. 4. decis. aureatum &c. super explicat. Bull. in Coen. Dom. cap. princ. 18. n. 20.

che non si pubblica cosa, che venga di Roma, se prima non sia stata quella esaminata per gl' Vfficiali del Re. Ma quanto ei in questo sia lontano dalla sincerità di un' appurato Storico, basta sentire ciò, che ne dice Lodovico d'Heriocurt, Avvocato del medesimo Parlamento di Parigi, il quale per molto, che si sia industriato, non ha potuto ritrovare documento, circa il passato, prima del 1639. con cui si stabilisce, che i Vescovi riferissero, se le lettere Apostoliche fossero false, o nò, se bene, o malamente impertate, se pregiudiziali, o nò, per darsi le lettere patenti (*a*): e questo rispetto al passato, oltre a quello, che di sopra dicemmo.

LIII. Rispetto alla pratica presente, lo stesso d'Heriocurt porta un decreto del Parlamento de' 9. Maggio 1703. col quale si ordina di non pubblicarsi alcuna spedizione della Corte di Roma, senza lettere patenti del Re: *eccetto le provvisioni de' Benefizj, Brevi di Penitenziaria, ed altre spedizioni ordinarie, concernenti gli affari de' particolari, quali si ottengono nella corte di Roma.* Lo stesso, e colle medesime parole, fu ordinato con arresto del medesimo Parlamento del 1730. (*b*).

LIV. In Francia adunque questa è la pratica, e non altra: cosicche le spedizioni ordinarie, che riguardano l'affari de' particolari, che vuol dire la maggior parte delle lettere Apostoliche, sono libere dalla condizione del Regio Placito, e benche i decreti generali non possino ivi pubblicarsi senza lettere Patenti del Re, registrate nel Parlamento; però l'esame, e la cognizione di tal sorta di lettere Apostoliche, nè tampoco si fà da' Magistrati Secolari, ma da' Vescovi.

LV. Vuole lo Storico, che si praticasse in Fiandra quel, che dice di Francia:

(a) *Ludovic. de Heriocurt. Leggi Ecclesiastiche di Francia tom. 1. cap. 15. n. 7.*
(b) *Heriocurt. loc. cit.*

cia: e siccome di sopra coll'autorità di Heriocurt, Avvocato di quel Parlamento si è fatto vedere sia la cosa assai diversa, così coll'autorità di Francesco Zipeo, Dottore Fiammingo, e ben pratico di que' costumi, si dimostrarà, che un sì fatto uso in Fiandra è solamente appoggiato sulla sordida avarizia de' Magistrati, i quali per lo vile interesse del denaro, che prendono in concederlo, con minaccie di rigorose pene, costringono i particolari a domandarlo.

LVI. Zipeo nel proporre l'articolo, se sia necessario questo Placito de' Prencipi in Fiandra per avere l'effetto loro le Bolle, apertamente risponde, e dice, che considerandosi la cosa in se stessa, nessuno ardirà di affermarlo, se non chi venga prevenuto *ex præjudicata aliqua opinione*; ed appresso soggiugne, che avendo minutamente ricercato tutti gli Editti, e tutte le Prammatiche di quel Paese, non ritrova, che alcuni Editti, che ciò ordinano rispetto alle provviste de' Beneficj, per ragione, che non venissero ottenuti surrettiziamente, o con altre strade sordide: tantoche *NE QUIDEM IN CONCILIO BRABANTIÆ ESSE VIDETUR FORMULARE PLACITI ALIUD, QUAM PRO BULLIS BENEFICIALIBUS* (*a*).

LVII. Finalmente lo stesso Zipeo, dopo aver detto, e provato tutto ciò, scrive, che se si domanda detto Placito, *fit, quia ad nomen Fisci, & minas ingentium mulctarum omnes privatim horrent; nec ob sumptum paucorum aureorum, quo id placitum petatur, evitandum, vult aliquis quæstionem universalem, seu omnium suam privatam solius facere; disputare, inquam, num egeat placito, an non. Sed hæc singulorum in re sua agendi ratio ipsi universæ jurisdictioni Ecclesiæ præjudicium inferre non potest: ut & tota petendi placiti ratio, si non fit in gratiam, non præjudicium Ecclesiæ, atque Reipublicæ omni jure, ratione, atque potestate destituitur* (*b*). Oh se si togliesse un tale emolumento! certamente che non si farebbe tanto rumore per questo Regio Placito, e forsi con minore impegno si pretenderebbe.

LVIII. Cheche dica Van-Espen, il quale allega una convenzione tra la Sede Apostolica, ed il Prencipe di Fiandra, sebben per altro non si prova, poiche il celebre Peckio detesta tutto ciò, e qualunque consuetudine, che mai vi fusse, e dice, ch'ella portarebbe una gran confusione nella Chiesa, se si ammettesse solo quel, che piacesse al Secolo, e si ributtasse quel, che non fusse di sua soddisfazione, e poi minaccia gli Autori di essa, conchiudendo, che questa stessa confusione esso loro patiranno *in magno illo die cum ad judicandum eos veniet, cujus Sponsam hic contempserunt, & injuria affecerunt*: ed ognuno sà, che questo Peckio fu famoso Giureconsulto Fiammengo, e *Consigliero* nel gran Consiglio di Fiandra (*c*).

LIX. Intorno alle spedizioni di Roma, che riguardano la Brettagna, lo Stato di Milano, la Sicilia, Venezia, o altro, osservandosi anche li stessi Scrittori, che si allegano dallo Storico con quella indifferenza, che si deve, e penetrandosi al di dentro di un tale affare, non si ritroverà questa pratica, che per certi

(a) *Franc. Zipeo in Analysi Juris Pontif. tom. 2. lib. 1. tit.* Constit. (b) *Franc. Zip. loc. cit.* (c) *Peck. de jure sistendi cap. 4. n. 14.*

ti casi particolari, non già che per ogni spedizione debba prendersi il Regio Placito, e discutersi, se debba darsele esecuzione, o nò, a riserba di Van-Espen, e simili, fieramente impegnati per motivi particolari a spogliare il Papa del suo Primato, ed a far, che tutto dipenda dall'accettazione del Secolo col mezzo del Placito, o sia *Regio Exequatur*, oltre a tanti altri inconvenienti, che ne verrebbero, come di sopra coll' autorità de' Scrittori nazionali rispettivamente si è dimostrato.

LX. A vista di tutto ciò rimasto persuaso il piissimo Carlo Emmanuele III. Re di Sardegna, e Duca di Savoja, diè anch'egli mano, che si terminasse una tal briga tra suoi Ministri, e questi della S. Sede a tempo della Sa. Me. di Benedetto XIII., e molto più ultimamente colla Santità di Nostro Signore BENEDETTO Papa XIV. i quali uniti di sentimento, stabilirono non solo questa, ma altre controversie, di maniera che per quei Dominj si è goduto, e si gode tutta la buona armonia, che si deve tra il Sacerdozio, e l'Impero, e su tale particolare si è stabilita una semplice visura, con dichiarazione, che *quando mai s'incontrasse qualche difficoltà contraria all'esecuzione della Bolla, o del Breve, e si bramasse di saperne i motivi, dovranno i Ministri di Sua Maestà, con i chiarimenti bastevoli per appagare, informarne, o il Ministro della S. Sede, residente in Torino, o pure i Ministri Apostolici residenti in Roma*. Si soggiugne appresso, che *Dalla semplice visura poi resteranno eccettuate le Bolle dogmatiche in materia di Fede, le Bolle, e i Brevi regolativi del ben vivere, e de' santi costumi, le Bolle de' Giubbilei, e d'Indulgenze, i Brevi della Sacra Penitenzieria, e le Lettere delle Sacre Congregazioni di Roma, che si scrivono agli Ordinarj, o ad altre Persone per informazione* (a).

Nel nostro Regno di Napoli non solo sotto i Prencipi NORMANNI, e SVEVI fu inalterabilmente ciò praticato, ma anche sotto i Re medesimi della Casa d'ANGIO', ligj de' Romani Pontefici, e coloro eziandìo, che nelle Investiture si contentarono di spogliarsi dell' ASSENSO nell'elezioni de' Prelati, ciò che maggiormente convincerà, non aver niente di comune l'ASSENSO prima ricercato, col REGIO EXEQUATUR sempre ritenuto, e non mai interrotto.

LXI. Asserendo finalmente Giannone, che questo *Regio Exequatur nel nostro Regno di Napoli, non solo sotto i Prencipi Normanni, e Svevi vi fu inalterabilmente ciò praticato, ma anche sotto i Re medesimi della Casa di Angiò*, ed altri appresso, facendosi memoria di quanto di sopra dicessimo intorno al rivedimento ordinato da' Prencipi doversi fare delle lettere, che portavano il nome della Sede Apostolica prima della loro esecuzione da' proprj Ministri, quando, e come ciò avvenisse, ed in che maniera, e per qual causa poi cessasse, ognuno, che voglia osservarlo senza prevenzione, certamente, che rimarrà persuaso del contrario di quel, ch' ei scrive.

(a) *V. Instructionem hac de re editam an.3. per SS. Dominum Nostrum approbatam die 6. Januarii 1742. & cum gratiarum actione receptam per Serenissimum Regem die 17. Januarii dict. anno 1742.*

LXII. Maggiormente colla riflessione, che i Normanni non cominciarono a regnare in quei Paesi, che nel Secolo XI., e l'impegno preso da' Prencipi di rivedersi le lettere Apostoliche da' loro Ministri prima di eseguirsi, non avvenne, che nel Secolo XIV. propriamente sotto Urbano VI. in occasione dello Scisma, e che cessato questo, cessò anche per tutte le Nazioni la revisione delle lettere Apostoliche, non solo in virtù de' Decreti, e Costituzioni Pontificie, ma anche per le risoluzioni proibitive prese da' medesimi Prencipi, li quali per se stessi la consideravano, come cosa assai grave, ed ingiuriosa alla Sede Apostolica.

LXIII. Pretende il medesimo provare questo suo impegno con esempj, che suppone esservi di questo *Regio Exequatur* in tutti i suddetti tempi; ma per quanto siasi industriato, niuno di quei, ch'esso và notando, fà al caso: e solo si riferiscono a materie beneficiali, o altre cose particolari, e non già che se ne veda pur uno, che riguardi le Lettere, e Costituzioni Apostoliche Dogmatiche, o altre sopra i costumi, Indulgenze, Sagri Riti, e simili: e molto meno, che si volessero esaminare, e discutere, e talvolta udite le Parti, e trattarle, o ritrattarle a loro arbitrio.

LXIV. In prova di tutto ciò basta quanto dicemmo di sopra, tanto però non stimiamo superfluo qui avvertire quel, che ne scrive il Reg. de Marinis, il quale parlando di una tale pratica, ei non gli dà nome di *Regio Exequatur*, ma di puro braccio, che s'interpone, nel caso, che venga richiesto dalle parti, e dice, che se gli dà *absque sententia Judicis Ecclesiastici, atque Causæ cognitione*, e che insorgendo articolo di controversia, si rimetta *ad eundem Judicem Ecclesiasticum*, e ne porta gli esempli (a).

LXV. Quanto agli esempli, che su tale proposito si allegano, tralasciamo farne altra parola; posciacche o siano de' tempi de' Normanni, de' Svevi, o degli Angioini, o altri, basta dare una scorsa in quel, ch'egli medesimo scrive, per assicurarsi, che non trattano, che di puro impedimento, dato per materie beneficiali a riguardo del sospetto, che si avesse delle Persone provviste, che non fussero ben' affette del Prencipe, o che dassero il loro braccio, ed ajuto per la di loro esecuzione, in adempimento delle Ortatorie della Sede Apostolica, solite rilasciarsi anche in questi tempi, come ognuno ben sà; e di questi esempj di Ortatorie, e simili in Ughellio, che da esso si allega, se ne leggono altri moltissimi, e volendone fare raccolta, potrebbero compore più tomi.

LXVI. Per altro, come dicemmo nel principio di questo presente paragrafo, cessa una tal controversia nel Regno per la convenuta promessa di S.M., che averebbe dato gli ordini opportuni per la pronta esecuzione di tutte le spedizioni di Roma; di modo che avereffimo potuto tralasciare dirne altro; ed intanto qualche cosa ne abbiamo scritto, quanto, che l'abbiamo stimato necessario per la sincerità della Storia, che da Giannone in ciò molto si altera, e nel caso, che taluno volesse meglio soddisfarsi su questo punto, può osservare quel, che ne scrisse dottamente la ch. mem. del Cardinal d'Althann, fu Vicere di Napoli, nella sua rappre-

---

(a) *Regens de Marinis lib. 1. resol. cap. 349. num. 8.*

presentanza fatta all'Imperador Carlo VI., che si legge in stampa: o pure a quel, che ne dice l'Autore di detta Opera, che tiene il titolo *Archiepiscopatus Beneventani libertas vindicata*, nella parte seconda, ed in tutti i suoi articoli diciotto.

C A P. I I.

Dell'elezione de' Sagri Ministri da Giustino II., e dal Regno de' Goti fino al presente.

§. I.

Dell' elezione del Romano Pontefice.

SU di ciò parlando Giannone, così scrive: *Quantunque il Baronio* (1), *e Pietro de Marca* (2) *riputino favoloso il Concilio Lateranense, che Sigeberto* (3) *narra essersi convocato da Adriano in Roma, da poi, che Carlo ebbe trionfato del Re Desiderio, creduto per vero da Graziano* (4), *che seguì la fede di Sigeberto, dove narrasi essersi conferita a Carlo M. la potestà di eleggere il Papa, ed ordinare la Sede Apostolica, nulladimanco, se a Carlo non fu tal facoltà espressamente conceduta da Adriano per quel Sinodo, siccome fece da poi Leone VIII. a Ottone I., ebbe egli in effetto quella ragione, che niun Papa senza il suo consenso, e permesso potesse consecrarsi: siasi ciò introdotto per consuetudine, come dice Floro Magistro* (5), *che visse ne' tempi di Lodovico Pio: siasi per cocessione di Papa Zaccaria, come credette Lupo Ferrariense* (6): *sia perche non volle egli esser riputato meno degl'Imperadori d'Oriente, i quali erano in possesso di confermare il Papa eletto, nè poteva esser consecrato, se prima l'Imperadore non l'ap-*

I. QUanto a' primi tre Secoli della Chiesa, nel libro primo, capitolo settimo, paragrafo unico, già vedessimo la maniera, che si tenea intorno all'elezione del Romano Pontefice: così pure nel terzo libro, capitolo quarto, paragrafo primo, ed altri appresso, parlammo su tale proposito per i seguenti tempi, e per quei, che avvennero sotto i Goti, e sotto i Greci fin a Giustino II., e nel quarto libro, capitolo secondo, paragrafo primo fu discorso di questa polizia della Chiesa da Giustino II. fino a Lione Isaurico, e ben discusso, che le novità, che avvennero, altro diritto non riconobbero su di ciò, che quello, che loro dava la perversità de' tempi in concorrenza dell' Arianismo, e del gran contrasto in occasione del culto ben dovuto alle Sagre Immagini, per cui talvolta conveniva usare una necessaria tolleranza.

II. Ora rispetto a' tempi, de' quali scriviamo, Giannone colle molte allegazioni s'industria far vedere primieramente, che questa facoltà, che riguar-

l'approvava; egli è certo, che Carlo disponeva della Sede Apostolica a suo modo. Tom.1. lib.6. cap. ult. p.421. vers. *Quantunque*.

(1) Baron. ad An.774. n.10. & seqq.
(2) Marca de Concord. lib. 8. cap. 12. V. Maimb.de Casu Imperii lib. 1. ad An.964.
(3) Sigebert. in Chron. ad An. 773.
(4) Gratian. in Decret. dist.63. C.Hadrianus 22.
(5) Flor.Magistr. Tract. de elect. Episc.
(6) Lup. Ferrar. ap. P. de Marca loc. cit. num. 9.

da l'elezione del Papa, fusse conceduta a Carlo M. in un Concilio celebrato in Laterano. Egli fu questo ributta il sentimento del Cardinal Baronio, e di Pietro de Marca, che riputano favoloso un tal Concilio, ed abbraccia la Decretale, che si riporta da Graziano sulla fede di Sigeberto nel Can.*Hadrianus*: e doveva ben riflettere a quel, che ne scrivono i Storici più appurati: tantoche tutti convengono in sostanza col Cardinal Baronio, ed in che differiscono, l'esamina esattamente Antonio Pagi nella sua Critica al Baronio nell' anno 774. numero x. sino al num. XVIII.

III. E così ivi: *In Chronico Sigeberti ad Annum DCCLXXIII. legitur, Carolum Romam venisse, & postea Papiam rediisse, ac occupasse: iterumque Romam rediisse, & Synodum constituisse cum Hadriano Papa, & CLIII. Episcopis, & Abbatibus, in qua Hadrianus dedit ei jus eligendi* Pontificem, & Episcopos per singulas Provincias, ab eo investituram accipere *definivit. Conqueritur Baronius commentitium istud Concilium Romanum a Sigeberto confictum esse, ut Henrici Imperatoris partes, cui favebat, hac auctoritate muniret adversus Paschalem II. Verum nulla hujus Synodi apud Sigebertum juxta editionem Miræi cum manuscriptis exemplaribus collatam, mentio, quam si Baronius videre potuisset, Sigebertum ab hoc errore sine dubio absolvisset. Marca lib.8. de Concordia cap. 12. hujus Synodi falsitatem ostendit, & quia editionem Sigeberti a Miræo curatam non legerat, Sigebertum hujus impostura reum non fuisse asserit, quòd, inquit, post Leonis VIII. testimonium de facti veritate dubitare non posset, licet temporis consignationem de suo addiderit. Verum Sigebertus excusatione illa non indiget; cum omnis culpa Interpolatori, viro sine dubio schismatico, adscribenda sit. Ostendit ibidem præterea Marca argumenta, quibus utitur Baronius ad hujus Concilii falsitatem convincendam, vim habere, & quatuor aliis eam probat, ex quibus duo priora hæc sunt.*

IV. *Primum petitur ex testimonio Flori Magistri in Tractatu de Electione Episcoporum, quem scripsit circa annum DCCCXX. ubi consensum Regis consuetudine inductum docet. Quare viro illi erudito incognita erat hæc Constitutio Hadriani, & Synodi universalis, quæ dicitur ab eo celebrata. Adde Lupi Ferrariensis epistolam, qui de jure Regum in electionibus stabiliendo tractans, omne robur trahit a concessione Zacchariæ, ut ostendimus anno DCCLII. n.* XIV. *Recentior itaque erat, & firmior auctoritas Hadriani, & Synodi universalis: quam, si extitisset umquam, Lupus non omisisset. Alterum argumentum deducitur ex duabus Hadriani epistolis ad Carolum datis; ex quarum altera anno DCCLXXXIV. scripta docemur, Episcoporum in Regno Longobardico constitutorum ordinationes ab Hadria-*

driano factas post Cleri, & Plebis decretum ad se missum. *Ex altera anni DCCLXXXVII. discimus Caroli desiderium, ut Episcopi Ravennatis electio non fieret absque Missorum suorum interventu. Cui respondet Hadrianus, id nunquam factum: sed morem istum observatum etiam temporibus Pipini Regis, ut decreto Cleri, atque Plebis ad Sedem Apostolicam perlato proprium Antistitem sibi consecrandum Ravennates peterent.*

V. *Porrò Sigeberti avo prædicta Synodus Romana licet fictitia sit, etiam ab Italis agnoscebatur. Siquidem, ut observat Mabillonius lib. 3. de Re Dipl. cap. 3. n. 16. Joannes Beraldi Monachus in Chronico Casauriensi, quod in anno MLXXXII. desinit, tametsi ejusdem Chartarium pertingit ad annum MCLXI. diserte scribit, Carolum M. Desiderio in Franciam abducto, Romam rediisse, & constituisse ibi Synodum cum supradicto Papa Hadriano in Patriarchio Lateranensi in Basilica S. Salvatoris*; quæ Synodus, *inquit*, celebrata est a centum quinquaginta tribus Episcopis; *tametsi nihil habet de Investituris. Extat illud Chronicon apud Duchesnium tom. 3. pag. 544. Gratianus in dist. 63. cap. 23. Synodum illam Romanam summopere prædicat. Sed, ut Bellarminus lib. de Script. Eccles. ad annum 1145. jam questus est, Gratianus non habuit delectum Auctorum, ex quibus decreta collegit, indeque eamdem, quam Interpolator Sigeberti narrationem primæ partis Decreti sui inseruit, aliamque etiam Leonis VIII. pseudo-Synodum retulit in eam rem, ut anno CMLXIV. Deo dante videbimus, & de ista supposititia Synodo, Hadriano attributa, rursus mentionem faciemus.*

VI. In conferma di tutto ciò possono osservarsi i Capitolari del medesimo Carlo M.: imperciocche in essi niente si parla di questa concessione, anzi piuttosto si vuole, che sia libera una tal facoltà del Clero (*a*), e tanto anche attesta il Baronio (*b*).

VII. Soggiugne poi Giannone, che Carlo aveva altresì la ragione, che niun Papa senza il consenso, e permesso degl'Imperadori potesse consecrarsi, siasi ciò introdotto per consuetudine, come dice Floro Magistro, che visse ne' tempi di Lodovico Pio: siasi per concessione di Papa Zaccaria, come credette Lupo Ferrariense: sia perche non volle egli esser riputato meno degl'Imperadori d'Oriente, i quali erano in possesso di confermare il Papa eletto, nè poteva esser consecrato, se prima l'Imperador non l'approvava: e noi avendo fatto vedere il contrario ne' luoghi di sopra cennati, ci riportiamo a quel, che ivi si è scritto, e non ci rincresce di più addurne la testimonianza di S. Leone il Grande, il quale nell'epistola 83. *Vota Civium*, ei dice, *testimonia Populorum, honoratorum arbitrum in electionibus Sacerdotum expectatur*: cosicche il voto decisivo fu sempre del Clero, e la testimonianza fu del Popolo: per altro torniamo a dire, che non mancarono delle sorprese, attesa la qualità de' tempi, e la prepotenza del Secolo.

VIII. E che che sia della pretesa conferma, di cui parla lo Storico, questa già

(a) *Vid. Capitular. Carol. M. lib. 1. cap. 84. apud Gratian. Can. 34. dist. 63.* (b) *Baron. ad An. 774. n. 14. & seqq.*

già fu tolta da Costantino Pogonato, così poi si osservò da' Greci (a): *Concessit, ut electus è vestigio absque tarditate Pontifex ordinetur*: e ne parla anche Anastasio Bibliotecario nella vita di Benedetto II. e di Giovanni V. Papa.

Poi lo stesso Giannone nel lib. 8. cap. ult. p. 517. vers. *La politia* circa med. così dice: *Se tra Scrittori ancor si disputa del Sinodo tenuto da Adriano in Roma, dove narrasi esser stata data a Carlo M. la potestà di eleggere il Papa, non si dubita però, che Lione VIII. in un General Concilio tenuto nell'anno 964. in Laterano, avesse ad Ottone M., ed a tutti gl'Imperadori Germani suoi Successori, conceduto in perpetuo, non pure il Regno d'Italia, ed il Patriziato Romano, ed avesse con indissolubil nodo unito l'Imperio d'Occidente col Regno Germanico, ond'è, che Ottone, ed i suoi Successori furono poi Sovrani di Roma, ma ancora d'ordinare la Santa Sede, ed eleggere il Papa a suo arbitrio, e piacere.*

IX. Scrive appresso nel dicontro lo Storico, che se si disputa d'una tal facoltà data a Carlo M. da Adriano, non si dubita però, che Lione VIII. la concedesse ad Ottone M. e Successori Imperadori Germani: per la di cui riprovagione, basta riflettere, che questo Leone VIII. che Egli appella, fu Antipapa, e Graziano inconsideratamente riporta una tal concessione: sù di che così scrive il Cardinal Baronio (b): *Fertur autem apud Gratianum* (c) *inconsideratè nimis ista tractantem Synodi hujus sub Leone pseudo-Pontifice celebratæ ejusmodi Canon de concessione ab ipso facta Ottoni Imperatori de ordinatione Apostolicæ Sedis, & Ecclesiarum Investituris his verbis*: Sieguono le parole dell'asserita Costituzione di detta concessione: e poi: *Quam quidem Constitutionem etsi verè fieri contigit, nullius esse roboris constat, quod non a legitimo Papa sit promulgata. Cæterum hanc ipsam adscititiam esse, & imposturam multis argumentis probatum est superiori Tomo, ubi egimus de falsa concessione composita a Sigeberto, Hadriani Papæ nomine facta Carolo Magno, de qua hic mentio habetur: ostendimusque, quod sicut falsa est illa, quæ hic citatur, ita & falsa ista, quæ illum citat.*

X. Comecche la materia, di cui si tratta è molto gelosa: quindi vediamo quel, che ne dice il Pagi nella sua Critica al Baronio: e questo (d) scrive: *A n.XXII. ad XXXI. In Leonis Octavi Pseudo-Synodo Romana fertur edita Constitutio, qua Ottoni Imperadori, ejusque Successoribus concesserit in perpetuum facultatem eligendi Romanum Pontificem, & investituras Episcopis tribuendi. Hanc Constitutionem Goldastus tom. 1. Constit. Imperial. p. 29. & seqq. ex Gratiano dist. 63. cap. 23. Theodorico Niemo, & ex aliis refert, pluribusque defendit. Imo Marca lib. 8. de Concordia cap. 12. & cap. 29. a Leone VIII. datam fuisse contendit. Verum vir doctissimus Baronii argumentis non respondet, quorum primum petitur a fal-*

(a) *Vid. Thomasin. de Veter. & nov. Eccles. discipl. tom. 2. lib. 2. cap. 16. n. 9. & seqq.* (b) *Baron. ad An. 964. sub. n. 21.* (c) *Gratian. dist. 62. Can. 23.* (d) *Pag. ad An. 964.*

a falsitate similis concessionis ab Hadriano I. Carolo M. factæ, & in Constitutione Leoni VIII. attributa ab eodem Leone memorata, quasi verè eam Hadrianus I. emiserit. Quare cum an. 774 hujus concessionis Hadriano I. supposita falsitatem ostenderimus, Baronii argumenta adversus Leoninam nobis non possunt non probari. Porrò cum Decretum Hadriani mox laudatum circa finem Seculi decimi confictum fuerit, & in prætenso Leonis VIII. rescripto citetur, apparet, illud Leonis VIII. rescriptum ante ejusdem Sæculi decimi finem auditum non fuisse.

XI. *Refert ibidem Goldastus pag. 36. aliud exemplar Bullæ Leonis VIII. ex Theodorico Niemo, qui circa annum 1410. vixit, in quo continentur, quæ Romanæ Ecclesiæ a variis Principibus data dicuntur, & a Leone VIII. confirmata. Verum diploma illud ab aliquo imperito schismatico excogitatum. Ait in eo Leo VIII. se donare Ottoni, quæ sibi obvenerunt a Justiniano Imperatore, & Ariperto Rege, & tamen Justinianus Imperator, & Aripertus Longobardorum Rex nihil Ecclesiæ Romanæ dedere. Dum addit, se tradere Corsicæ Regnum, quod tamen Ottonis tempore nondum institutum erat. Dat etiam Insulam Venetiarum, qui loquendi modus ab Antiquis non usurpatus, nec Venetiæ a Pontificibus Romanis unquam possessæ; Ducatum Ferrariæ, cum tamen nonnisi diu post hæc tempora a Pontificibus Romanis institutus fuerit; Ducatum Istriæ, Dalmatiæ, in quibus Pontifices nihil unquam possidere, Capitenatam Apuliam, sed hoc nomen ducentos post Ottonem annos inventum; Calabriam, & hæc, hoc tempore, Græcorum erat. Sic Regnum Trinacriæ ibidem designatum nonnisi sub Sæculi XIII. finem institutum. Sed pudet in his immorari. Hoc tantum dicam, Marcam lib. 8. de Concordia cap. 12. ubi Leonis VIII. rescriptum genuinum putat, illud juxta leges criticæ non examinasse, indeque Hadriani Papæ I. Decretum de Investituris, quo Diploma istud innititur, ut legitimum admisisse, licet merum Schismaticorum commentum sit.*

XII. Così appunto scrive anche il chiarissimo Monsignor Giorgi nelle Note al Baronio d. anno 964. sotto il numero 22. della edizione di Lucca: *Hujus commentitiæ*, così ei, *Costitutionis Leonis VIII. Pseudo-Pontificis exemplar nacti sumus in Codice Vaticano 1984. pag. 192. col. 2. post initia Sæculi XII. scripto, quare eam contulimus cum editione Goldasti Constitutionum Imperialium Tom. 1. pag. 221. qui ex Theodorico Niemo eam transcripsit. Ad horam variantes lectiones Codicis Vaticani apposuimus. Ex variis lectionibus quid imposterum licentia additum sit, vel immutatum, conjicies*. In fatti appresso fà vedere la diversità delle une dall' altre supposte Costituzioni.

XIII. E tralasciando far menzione di altri Scrittori, che sostengono lo stesso, come Francesco Antonio Pagi, Giuniore (*a*), Natale Alessandro (*b*), Binio (*c*), senza far più parola sù questo, siccome potressimo, non tralasciamo riflettere, come da tutto ciò ben si vede anche insussistente quel, che si legge di Giannone scritto, che Leone VIII. avesse *conceduto in perpetuo*,

(a) *Francisc. Anton. Pag. in Vita Leon. VIII. Pseudo-Pontificis.* (b) *Natal. Alex. in Vita ejusd. tom. 6. cap. 1. art. 21. n. 3.* (c) *Binius tom. 7. de Concil. in Not. ad d. Conc.*

tuo, non pure il Regno d' Italia, ed il Patriziato Romano, ed avesse con indissolubil nodo unito l' Imperio d' Occidente col Regno Germanico, e quanto di più egli sù di ciò scrive appresso; una volta che la supposta Costituzione è apocrifa, e che quando mai non fusse tale, pure si rende insussistente, come fatta da un Antipapa, oltre a tante altre ragioni, che si potrebbero addurre in conferma di quanto sopra si è detto.

Parlando dell' elezione di Leone IX. vuole Giannone nel lib.9. cap.3. p.40. vers. *Dopo*, e segg., che: *Morto Benedetto, i Romani cercando ad Errico II., che gli mandasse per Successore Bruno Vescovo di Toul, uomo di Nazione Tedesco, e nato da Regal stirpe, ma molto più illustre per la sua dottrina, e santità de' costumi, lo elessero nell' anno* 1049. *Romano Pontefice, e Lione IX. fù appellato .... Egli fu, che mentre traversava la Francia vestito con abiti Pontificali, incontratosi a Clugnì con Ildebrando Monaco Cassinese, uomo di singolar accortezza, si fece da costui persuadere, che deposti gl' ornamenti Pontificali, entrasse in Roma da pellegrino, ed ivi dal Clero, e dal Popolo si facesse eleggere Pontefice, togliendo l' abuso da mano laica ricever quel Sommo Sacerdozio.*

XIV. Intorno poi a quel, che si legge nel dicontro in proposito di Leone IX., è vero, che Errico II. avesse avuta mano in questa sua elezione; però, che che altri scrivano, Wiberto Arcidiacono del medesimo Santo nella sua Chiesa di Toul, testimonio di vista, mette in chiaro, come quella passasse, nella sua Vita, data in luce dal Sirmondo, e poi da Enschenio, che si riporta da Antonio Pagi nella sua Critica sopra il Baronio nell'anno 1049. numero 2.

XV. Così dunque scrive Wiberto (a): *Apud Wangiorum Urbem (Wormatiam vulgò dictam) ante præsentiam gloriosi Henrici secundi Romanorum Augusti, fit Pontificum, reliquorumque Procerum non modicus Conventus. Inter quos hic Christo dignus Præsul convocatur: quippe sine ejus consilio intra Imperialem Curiam nihil magni disponebatur. Et repente, illo nihil tale suspicante, ad onus Apostolici honoris suscipiendum eligitur a cunctis. Quod officium, humilitate commonente diutissimè refugiens, dum magis, ac magis cogitur, triduanum consulendi depoposcit spatium: in quo jejuniis vacans, & orationibus, omninò sine cibo, potuque permansit. Cumque denuo repungeretur ad obedientiæ impletionem, spontanee coram omnibus suam dixit confessionem; conatus quasi quadam suorum enormitate scelerum, communem permutare electionem &c. Videns ergo nullo modo se posse effugere Imperiale præceptum, & commune omnium desiderium, coactus suscepit injunctum officium, præsentibus Legatis Romanorum, ea conditione, si audiret totius Cleri, ac Romani Populi communem esse sine dissidio consensum. Sicque ad proprium, Leucorum scilicet Sedem, repedans, cum summa devotione ibidem Domini celebravit Natalem. Sanctus Bruno Signiensis Episcopus consensum Cleri, & Populi Romani a S. Leone petitum, his verbis exprimit: Se sub hac*

(a) Wibert. *in Vit. S. Leon. IX. lib.* 2. *cap.* 1.

hac conditione facturum esse promisit: Romam vado, ibique si Clerus, & Populus sua sponte me sibi in Pontificem elegerit, faciam quod rogatis. Aliter autem electionem nullam suscipit. At illi gavisi, confirmant sententiam, & laudant conditionem. Paulo post Wibertus subdit: Inde humilitate magistra, contra omnium Apostolicorum morem sumpto peregrino habitu Romanum arripuit iter (die scilicet XXVII. *mensis Decembris anni Christi superioris, ut mox videbimus); indefesse sacris orationibus, ac divinæ vacans contemplationi, non tam pro rerum commissarum sibi, quàm pro cura Animarum nimiæ intentus solicitudini.*

XVI. Quindi non è chi non veda l' insussistenza di ciò, che dice Giannone intorno alla persona d' Ildebrando, Monaco Cassinense, stato poi Papa sotto nome di Gregorio VII., cioè, che a persuasione del medesimo, Leone IX. *deposti gl' ornamenti Pontificali*, entrasse in Roma da pellegrino, leggendosi in detta sua vita, scritta dal suddetto suo Arcidiacono, testimonio oculare, che il Santo, fatta la suddetta protesta, da per se, e senza insinuazione d'altri, *humilitate magistra contra omnium Apostolicorum morem, sumpto peregrino habitu Romanum arripuit iter.*

XVII. Vogliono alcuni, che Nicolò II. per dar riparo alle insolenze, che per l'iniquità de' tempi accadevano nell'elezione del Papa, in un Concilio ragunato in Sutri l'anno 1059. ordinasse, che si facesse da' Cardinali, poi vi accedesse il Clero, ed il Popolo; con che però rimanesse salvo l' onore, e la riverenza dovuta ad Errico: vuol dire il diritto della conferma, mediante la clausola: *salvo honore, & reverentia Henrici*: e che questo decreto del Concilio si riporti nel Canone *In nomine Domini* 1. distinzione 23.: e noi lo leggiamo anche presso il Baronio (*a*); neghiamo però, che il Canone suddetto, che si allega, sia genuino. Guideberto Antipapa fu quello, il quale *decretum ipsum corrupit, aliqua addendo, & minuendo*; perche altrimente questo non sarebbe riparo per togliere i scismi, ma piuttosto un fomento per maggiormente eccitarli sul fondamento, che *si creatos a Romano Clero Pontifices, Reges, & Imperatores non suscíperent, tunc quem vellent in Romanam Sedem intruderent*, come l' attesta il Cardinal Diodato, e ne adduce le prove in un suo libello, che disteso si legge presso il lodato Cardinal Baronio (*b*).

XVIII. A vista del qual libello, lo stesso Cardinal Baronio così scrive: *Ex quibus intelligis lector ejusmodi a Gratiano editum Nicolai decretum haud esse integrum, purumque, prout ab eodem Pontifice in Synodo est constitutum, sed a Schismaticis labefactatum, atque additione corruptum. Hic omittimus dicere, quod idem Deusdedit Cardinalis etiam pluribus probare nititur, non potuisse eumdem Nicolaum ejusmodi sancivisse decretum, per quod relaberetur in manus Principum jus super electionem, sive confirmationem Romanorum Pontificum, cum tàm in Orientali, quàm Occidentali Ecclesia sacris Conciliorum decretis, id non esse concessum laicis Principibus, nec in minoribus Episcopatibus, jura quæ citat, admoneant: quod tantùm occasione schismatis ingruentis visum sit aliquando usurpatum exemplum, toleratum verò, dum iidem potestate Regia hanc subire servi-*

Ppp

(a) *Baron. ad An.* 1059. *n.*25. (b) *Baron. ad d. An. n.* 31.

servitutem sint coacti Pontifices, ut de his est quærela S. Gregorii de suis temporibus suo loco superius recitata. At de his alias pluribus, redeamus ad alia in eadem Romana Synodo statuta decreta.

XIX. Esamina questo punto, tra gl' altri, Francesco Pagi (*a*), e scrive: *Mortuo Nicolao II. Alexander II. electus, & consecratus est insciis Imperatrice, & ejus filio Henrico Rege*: non può negarsi però, che irritati i suddetti Principi, *Cadolaum Antipapam eligi procurarunt, a quo multa damna Ecclesia Romana perpessa est, durante schismate*: quindi è, che poi S. Gregorio VII. ed Alessandro II. suo Predecessore, e Successore di Nicolò II. *suam consecrationem usque ad Regis confirmationem distulit, quo mortuo omnes postmodum Pontifices ordinati sunt, inscio Rege Germaniæ, licet Imperiali Corona donato*: per altro il medesimo Pagi attesta (*b*), che: *Gregorius Nuncios ad Regem Henricum celeriter destinavit, non quidem quod ejus confirmationem, aut consensum necessariò requiri existimaret, sed ut oraret Regem, ne consensum suum præberet, ut hac via Pontificatum declinaret.* Così dunque dice Francesco Pagi, e lo comprova cogli Atti, che riferisce, come appunto fè S. Gregorio il Grande, per quel, che scrive Giovanni Diacono (*c*): e lo attesta il Cardinal Baronio (*d*), siccome da noi si è bastantemente dimostrato nel libro quarto, capitolo secondo, paragrafo primo.

XX. Nel Concilio Lateranense poi III., celebrato sotto Alessandro III. l' anno 1179., ò 1180., che fusse, nel tempo, che la Chiesa veniva molto travagliata dallo scisma, in cui intervennero 300. Vescovi, ed altri Prelati, ed in esso col Canone I., tutto il diritto di quest' elezione fu trasferito al Collegio de' Cardinali, con dichiarazione, che bastassero *duæ tertiæ partes Cardinalium*; come porta il Panvinio nella Vita di Alessandro III., Francesco Pagi nella Vita di Luciò III., il Platina, ed altri.

XXI. Lo che rimase confermato da Gregorio X. nel Concilio celebratosi in Lione l' anno 1284. (*e*), da Clemente V. molto più (*f*), e da altri appresso, specialmente da Gregorio XV. con una Costituzione, che comincia *Æterni Patris*, ed in un' altra, ove tratta del rito dell' elezione del Papa, che incomincia: *Decet Romanum Pontificem*: ed Urbano VIII. nella Costituzione *Ad Romani Pontificis*, conferma, e spiega sì l' una, che l' altra Costituzione di Gregorio XV. Finalmente Clemente XII. di Santa memoria in altra, che principia *Apostolatus officium*, comprova tutte le suddette Costituzioni in ciò, che *non adversatur* alla sua, ed aggiunge altre regole per la buona direzione del Conclave, e degl' affari in Sede vacante: e con questi regolamenti al presente si vive.

§. II.

(a) *Francisc. Pagi in Vit. Nicol. II. tom. 2. n. 8.* (b) *Pag. in Vit. Gregor. VII. n. 24.* (c) *Jo. Diacon. lib. 1. ep. 39. & seqq.* (d) *Baron. ad An. 590. n. 7.* (e) *Cap. Ubi periculum de Elect. in 6.* (f) *Clementin. Ne Romani de Elect.*

§. II.

Dell' elezione de' Vescovi, e di altri Sagri Ministri, ove delle Investiture.

SU' tale proposito Giannone nel lib. 6. cap. ult. parlando della pulizia della Chiesa intorno all' elezione, ed ordinazione de' Vescovi, e di altri Sagri Ministri pag. 422. vers. *Ma assai*, scrive, che: *Carlo M. restituì la libertà a' Popoli, ed a' Cleri di elegger i Vescovi, e prescrisse loro più leggi intorno all' elezioni: che dovessero elegger uno della propria Chiesa, o Diocesi: che i Monaci dovessero elegger l' Abate dal loro proprio Monastero; e con autorità della Sede Apostolica, e consenso de' Vescovi fugli ancora attribuito, che dopo eletto il Vescovo, o l' Abate, si fossero presentati all' Imperadore, e quando fussero da lui approvati, dovess' egli investirgli, dando loro il* Pastorale, e l' anello (1), *e poi dovessero esser consecrati da' Vescovi vicini: donde nacque la ragione delle Investiture, per cagion delle quali ne' seguenti Secoli surfero tante discordie, e contese tra i Papi, e gl' Imperadori*.

(1) Richer. Apolog. Jo. Gerson. par. 3. axiom. 36. pag. 191.

I. NEl libro primo, capitolo settimo, paragrafo unico parlammo dell' elezione de' Vescovi, e de' Sagri Ministri ne' primi tre Secoli, e fu fatto vedere, che un tal affare fusse commesso alle persone più distinte della Chiesa, e che la moltitudine de' Fedeli non vi avesse avuto altro diritto, che far testimonianza de' Soggetti, che si proponevano, contro il sentimento de' Novatori, di Lutero specialmente, Calvino, e simili, dal quale sembra, che non troppo si discosti Giannone, in volere, che quest' elezione spettasse a tutta la Chiesa, cioè al Clero, e Popolo, e che altrimente niuno potesse chiamarsi legittimamente eletto, ma che per altro l' ordinazione, che si fà per l' imposizione delle mani, convenga a' soli Pastori, che la facessero in nome del Clero, e del Popolo, e ciò perche non sarebbe facile, che tutto il Popolo facesse una tale imposizione di mani.

II. Nel libro terzo, capitolo quarto, paragrafo secondo fu discorso di quest' elezioni, che si faceano sotto i Goti, ed i Greci fino a' tempi di Giustino II.; e si dimostrò, che fu tenuta la stessa disciplina: e con ciò ributtato il sentimento dello Storico, il quale vuole, che in esse *il favore de' Prencipi vi cominciasse ad aver la sua parte*; e servendosi dell' autorità di Gorzio dice, che *i Re Goti, o Arriani, o Cattolici, che fussero, semper Episcoporum electiones in sua potestate habuere*: e fatta chiara l' insussistenza di tutto ciò, e di quel, ch' ei suppone di Odoacre Arriano.

III. Finalmente nel libro quarto, capitolo secondo, paragrafo primo fu

scritto intorno a quest' elezioni, che si facevano nel Regno de' Longobardi da Giustino II. fino a Lione Isaurico, e similmente fu dimostrato, che anche in questi tempi si continuò la stessa disciplina rispetto all' elezioni de' Vescovi, e di altri Sagri Ministri, specialmente nelle Città di queste nostre Provincie, ristrette solamente al Clero, colla testimonianza del Popolo, cioè delle persone più scelte.

IV. Ora parlando ei qui d' una tal disciplina intorno all' ottavo Secolo, e propriamente a tempo di Carlo M., prend' egli abbaglio, volendo, che questo Prencipe fu quello, il quale *restituì la libertà a' Popoli, ed a' Cleri di eleggere i Vescovi, e prescrisse loro più leggi intorno all' elezioni*: mentre, come si è discusso ne' precedenti libri, niuno degl' altri Imperadori ebbe un tal diritto, per cui possa dirsi, che poi Carlo M. lo restituisse; ma che piuttosto, come si è veduto, questa facoltà fino a questi tempi fusse riserbata al Clero, ed al Popolo la testimonianza intorno a' portamenti delle Persone, che si eleggevano, e quanto bisognava per una buona elezione.

V. Nè sussiste, scrivendo lo Storico, che *con autorità della Sede Apostolica, e consenso de' Vescovi fugli ancora attribuito, che dopo eletto il Vescovo, o l'Abate, si fussero presentati all'Imperadore, e quando fussero da lui approvati, dovess' egli investirgli, dando loro il Pastorale, e l'Anello*: imperciocchè non può questo provarsi con proporzionato documento: e leggendosi con indifferenza ciò, ch'egli dice, ben si vede, che sia contrario a quel, che di sopra scrive, asserendo, che Carlo M. fu quello, che restituì un tal diritto al Clero, ed al Popolo: mentre non ci vuol una gran perspicacia per rilevare la ripugnanza, che s'incontra in queste sue franche assertive, bastando riflettere, che se lo avesse avuto, non avea poi certamente di bisogno, che gliel' accordasse con maggior ampiezza la Sede Apostolica col consenso de' Vescovi.

VI. Molto meno volendo ei dire, come già scrive nel libro ottavo, capitolo ultimo, ove della *politia Ecclesiastica di queste nostre Provincie per tutto il decimo Secolo fino alla venuta de' Normanni*, pagina 517. del primo Tomo, verso. *La politia*, cioè, che Adriano Papa avesse conceduto a Carlo M. il diritto delle Investiture, dandogli potestà coll'Anello, e col Bastone d'investire i Vescovi, e gli Arcivescovi delle loro Chiese, in un Concilio tenuto in Roma: poiche tutto ciò si è da noi esaminato nel precedente paragrafo di questo corrente Capitolo, e si è fatto vedere, sia questo Concilio favoloso.

VII. Così pure asserendosi, che d'un tal Concilio si facci menzione in un altro, tenutosi in Laterano l'anno *964*. da Leone VIII., in cui si suppone, che questo concedesse ad Ottone Magno, ed a tutti gl'Imperadori Germani, suoi Successori in perpetuo, o per dir meglio, confermasse quel, che Adriano aveva conceduto a Carlo M., cioè il diritto delle Investiture &c., come scrive lo Storico nel luogo di sopra allegato: mentre già nel precedente paragrafo primo di questo corrente Capitolo abbondantemente si è fatto vedere, che Leone VIII. fu Antipapa, e quanto più sia di bisogno in proposito di questo supposto Sinodo, che si vuole celebrato dal medesimo.

VIII. Su di che scrive il Baronio (a): *Sed & quid est, quod in asserto*

(a) *Baron. ad An.* 774. *num.* 15.

to decreto Leonis dicitur, concessas esse Carolo Magno Investituras ab Hadriano, cum nec ipsum quidem nomen Investituræ, temporibus Caroli esset in usu? Legant, & scrutentur Autores omnes, qui Caroli temporibus aliquid scripserunt, si alicubi penes eorum aliquem invenerint nomen Investituræ, vel usum ejus per annuli collationem (ut tradunt), & baculi. Verum & quod dicitur id a Leone factum in Concilio habito in Ecclesia Salvatoris: penes quem, rogo, mentio, ejusmodi Concilium a Leone VIII. dicto Pontifice factum, ut quid hujusmodi sit ab eo concessum Othoni?

Nel lib. 10. cap. 8. num. 1. pag. 104. parlando Giannone del Secolo XI. e XII. asserisce, che Errico IV. Imperadore ereditando co' Stati l'odio di Errico III. suo Padre contro i Pontefici Romani, fu più acerbo contro Pasquale II. e suoi Successori di quel, ch' era stato suo Padre con Gregorio VII. cosicche volendo sostenere le ragioni dell' Investiture, con potente esercito calò in Italia, e *giunto in Roma*, credendo il Papa reprimer il suo orgoglio, col Clero, e Popolo Romano gl'andò incontro per riceverlo, ma egli *lo fè condurre con tutti i suoi dentro i suoi alloggiamenti, come prigioniero, ove per forza gli estorse le ragioni delle Investiture, e lo costrinse di vantaggio, secondo il solito rito, e cerimonie a farsi incoronare Imperadore. Ma subito, che Errico partì d'Italia, Pasquale in un Concilio tenuto dapoi in Laterano, annullò, e cassò tutti quegli atti.*

IX. E' vero quanto ei dice nel dicontro in proposito delle persecuzioni, che diede Errico III. a S. Gregorio VII.: ed è verissimo, che peggiori furono quelle, che diede Errico IV. suo figliuolo a Pasquale II.; ma affinche meglio se ne sappiano le circostanze, fa duopo porsi in vista, che sebbene i Romani Pontefici dissimulassero talvolta su questo particolare, i Prencipi, come dicemmo, e provammo altrove, vedendosi poi, che l'abuso andava crescendo molto, volendo essi con ciò, non solo provvedere le Chiese a loro arbitrio, ma ancora pretendere, che colla concessione dell'Anello, e del Bacolo pastorale, gli conferissero la potestà spirituale, e tutto per denaro, e per fini privati: quindi S. Gregorio VII. scomunicò Errico III. Imperadore, e nel Concilio Romano, celebrato l' anno 1078., ed in un' altro celebrato l'anno 1080. proscrisse totalmente queste pretensioni delle Investiture, ordinando, come si legge in quest' ultimo Concilio: *ut si quis deinceps Episcopatum, vel Abbatiam de manu alicujus Laicæ personæ susceperit, nullatenus inter Episcopos, & Abbates habeatur, nec ulla ei, ut Episcopo, seu Abbati audientia concedatur.*

X. Rispetto poi agl' Imperadori, a i Re, a i Duchi, così ivi: *Item si quis Imperatorum, Regum, Ducum, Marchionum, Comitum, vel quilibet Sæcularium potestatum, aut personarum investituram Episcopatum, vel alicujus Ecclesiasticæ dignitatis dare præsumpserit, ejusdem sententiæ vinculo se obstrictum esse sciat. Insuper etiam, nisi resipiscat, & Ecclesiæ propriam libertatem dimittat, divinæ animadversionis ultio nem in hac præsenti vita, tam in corpore suo, quam*

cæ-

cæteris rebus suis sentiat, ut in adventu Domini spiritus salvus fiat (*a*).

XI Lo che poi fu replicato da Vittore III. in un Sinodo celebrato in Benevento nel mese di Agosto l'anno 1087. (*b*). Così pure da Urbano II. nell'anno 1095. nel Concilio di Clermont, dove parimente fu dichiarato interdetto Lanzone Prete, *qui Ecclesiam S. Mariæ per manum Laicam invasit* (*c*): quivi il Baronio dubita di un tal'anno, in cui fu scritta un' epistola al Popolo, e Clero di Salerno. Per altro questa Canonica disposizione non fu, che un' esecuzione dell'antica pratica della Chiesa, fondata ne' Canoni Apostolici, e stabilita ne' Concilj Ecumenici con altri Sagri Canoni.

XII. Ora venendo a parlare delle violenze praticate da Errico IV. in persona di Pasquale II., conveniamo con Giannone intorno alle medesime, la di cui Storia si racconta con documenti contemporanei dal Cardinal Baronio (*d*), ed ivi si legge il gran strepito, che fece contro Errico per una tal violenza, ed estorsione di cosa, sempre detestata dalla Chiesa. Ma tanto non cessando le pretensioni, Calisto II. in un Concilio, celebrato in Rems l'anno 1119. ordinò, che queste Investiture *per annulum, & baculum*, non si dassero, che dal Vescovo consecrante, *ut per investituram pastoralis virgæ, & annuli, per ostium, idest Christum, ingrediantur, & Investituram rerum Ecclesiasticarum nihil omninò sibi laicalis exigat persona*.

XIII. Finalmente in un Concilio Generale ragunato in Laterano l'anno 1122. fu dato termine a questi contrasti tra il Sacerdozio, e l'Imperio, e *consentiente* l'istesso Errico Imperadore fu stabilito, che quest' elezioni fussero libere in Germania senza ingerenza dell' Imperadore: all'incontro il Papa concedè ad Errico, e suoi Successori il diritto dell' Investiture rispetto a' loro Feudi, e l'Imperadore convenendo in tutto ciò, disse: *Dimitto Deo, & Ecclesiæ Investituram omnem per annulum, & baculum, & concedo in omnibus Ecclesiis, quæ in Regno, vel Imperio meo sunt, canonicam fieri electionem, & liberam consecrationem* (*e*).

Nel medesimo lib. 10. cap. ult. parlando de' tempi de' Normanni p. 130. vers. *Per queste cagioni*, scrive, che per i segnalati servigj prestati da' Normanni alla Chiesa Romana, *a' nostri Prencipi nel Regno di Puglia furono serbate intatte le ragioni delle Investiture, e che nell'elezione de' Prelati senza la lor permissione, ed assenso dopo che era*.

XIV. Asserendo quì lo Storico, che a' Prencipi Normanni *fussero serbate le ragioni delle Investiture, e che niuno potesse ordinarsi senza la loro permissione, ed assenso*, viene a supporre, che prima di loro i Dominanti di quelle Regioni vi avessero un tal diritto: e comecchè egli non ne allega documento convincente, e che provi questa sua

(a) *Apud Binium edit. Colon. Agripp.* 1606. *tom.* 3. *part.* 2. *Concil. Gener. & Provinc. p.*1286. (b) *V. Baron. ad An.*1087. *n.*13. (c) *Baron. ad an.* 1097. *num.*38. (d) *Baron. ad An. Christi* 1111. *num.* 18. *& plur. seqq.* (e) *Otho Frisigensis Episcopus apud Thomasin. tom.* 2. *lib.* 2. *cap.* 38. *num.* 4. *vers.* Rursus enim Romæ.

erano stati dal Clero, e dal Popolo eletti, non potesse alcuno ordinarsi. Onde la Glossa Canonica disse, che nel Regno di Puglia ciò costumavasi per facoltà, che ne aveano i Re dalla Sede Apostolica (1).

(1) Gloss. cap. Placuit in princ. & in Cap. Nemini Regum 16. q. 17.

sua asserzione, ben può conchiudersi, che non vi fusse un tal diritto; e che su tale proposito fusse libera l'elezione de' Prelati, come prima.

XV. Voler poi dire, che la Glossa Canonica asserisse, che nel Regno di Puglia *ciò costumavasi per le facoltà, che ne aveano i Re dalla Sede Apostolica*: per quante diligenze, che da noi si sono fatte ne' Testi da lui allegati in margine, non si è punto ritrovata tal Glossa; di modo che possiamo dire, che sia piuttosto ideata da esso questa concessione fatta a' Re Normanni dalla Sede Apostolica: ammettiamo però, che i medesimi prestassero molti servizj all' Antipapa Anacleto, e che dal medesimo fussero state accordate le Investiture, e talvolta poi si dissimulassero per quieto vivere.

XVI. Così appunto parla il Cardinal Baronio (*a*): *Reperitur, quod Rogerii hujus primi Regis temporibus non in Sicilia modo, sed etiam in Apulia, cæterisque ejus Regni Provinciis Episcopatus per regios codicillos conferebantur, ut declarat Roberti ejusdem Regis Cancellarii exemplum apud Joannem Sarisberiensem* (*b*). *Narrat enim, Robertum hunc, Ecclesiam Avellanam, tunc fortè vacantem, tribus diversis, qui oblato pretio eam expetebant, per simulatam speciem addixisse; ac deinde quartum quemdam nec opinantem, illis rejectis, consecrandum curasse. Quæ quidem per Successores legitimos Romanos Pontifices, præsertim verò per Innocentium III., cujus de horum abrogatione extant diplomata, abrogata fuerunt. Sed per Hadrianum Papam ista postea fuisse sublata, cum concessit Investituram Guillelmo Regi Rogerii filio, item declarat Robertus* (*c*) *Abbas in Additamento ad Sigebertum his verbis*: „ Cum Papa Hadriano pacem fe-
„ cit, concedendo ei consecrationes Episcoporum Regni sui, & Ducatus, sicut an-
„ tiquitus eas habuit Ecclesia Romana, unde discordia fuerat inter patrem suum
„ Rogerium, & Innocentium, & Eugenium Romanos Pontifices. Idem vero
„ Apostolicus concessit ei Regnum Siciliæ, & Ducatum Apuliæ, & Principatum
„ Capuæ. „ *Porro ista cum aliis ab Antipapa Anacleto fuisse concessa Rogerio, quis poterit dubitare, cum aliunde accepisse, dici non possit, laborantibus in contrarium omnibus Antecessoribus Pontificibus Romanis, & in hoc ipsum usque ad mortem insistentibus, ut ista a Laicis Principibus malè usurpata, in pristinum usum, atque libertatem Ecclesiasticam revocarent?*

Poi nel luogo di sopra citato, rispetto al Regno de' Svevi così continua: *Non meno i nostri Re Normanni, che i Svevi ritennero questa prerogativa*,

XVII. Non vale il dirsi, come ei qui scrive, che i Svevi ritenessero questa prerogativa, perche non può legittimamente provarsi, che l' avessero i Nor-

(a) *Baron. ad An. Christi 1097. num. 83.* (b) *Jo. Sarisb. lib. 7. Policr. c. 19.*
(c) *Robert. in Addit. ad Sigebert. an. 1157.*

va, onde avvenne, che stando Federico II. sotto il Baliato d' Innocenzo III. in tutte l' elezioni il Papa stesso dava l'assenso, ma vice Regia, e come Balio, ch'egli era del giovanetto Principe, come diremo ne' seguenti libri.

Normanni, o altro de' loro Predecessori nel Regno di Napoli, e Sicilia: non neghiamo però, che Innocenzo III. per il baliato, che aveva in tempo della minorità di Federico II. dasse in queste elezioni il suo consenso *vice Regia*; ma questo non avvenne, se non perche Innocenzo III. in dare l' Investitura all' Imperadrice Costanza, ed a Federico II. suo figliuolo in tempo della sua minorità, per isfuggire i contrasti, passati con i di loro Predecessori, accordogli l' assenso sopra tali elezioni con certo particolar regolamento: e fatto maggior Federico, lo confermò li 12. di Luglio 1213. e successivamente Onorio III. dopo sei anni, cioè a Settembre del 1219. nella sua Bolla d'oro, che diede a Federico II. nel tempo, che lo coronò Imperatore, fece lo stesso, come tutto ciò si legge presso il Baronio (*a*).

XVIII. Ma dipoi Federico avanzato in età, con pretesto, che da Innocenzo III. si fussero fatte delle alterazioni a' Concordati tra Papa Adriano IV., e Guglielmo I., detto il Malo, cominciò a proporre delle doglianze: però il fatto fu, ch' egli abusandosi di tutto, gran contrasti si sentirono tra lui, ed Onorio III., Gregorio IX., Celestino IV., e più d'ogn' altro con Innocenzo IV., specialmente sull'abuso, ch' ei faceva d' una tal prerogativa, sin' a tanto, che cadessero l' elezioni sopra le persone da lui promosse; ed a tempo d' Innocenzo III., come racconta lo stesso Giannone nel luogo riferito di sopra, vacando la Chiesa di Policastro, Federico rifiutò ogni elezione, affinche questa finalmente cadesse in persona di Giacomo, suo Medico, siccome dagl'Elettori già stanchi, ed importunati, ottenne, benche Innocenzo la dichiarò nulla, e fece rimaner ferma la prima elezione. Altri simili casi avvennero sotto Onorio III.: cosicche questo Pontefice senza tener conto delle provviste, fatte dall'Imperatore, si conferirono da lui le Chiese di Capua, di Salerno, di Brindisi, di Conza, come nota il medesimo Giannone, e lo riferisce il Rainaldo (*b*).

XIX. Vie più avanzandosi, Gregorio IX. lo scomunicò per moltissime cause, che si leggono nella forma della sentenza, o sia Cedolone contro di esso rilasciato, presso il Rainaldo (*c*). Maggiori poi furono i contrasti con Innocenzo IV., dal quale in un Concilio celebrato in Lione a dì 25. Luglio 1245. Federico fu deposto, e privato anche dell' Imperio, e del Regno di Sicilia: lo stesso avvenne a Corrado, e Manfredi, per aver anche loro voluto seguire le vestigia di Federico, come tutto ciò si legge presso il Chioccarelli nel suo Indice del primo Tomo, dato in Stampa in Venezia 1721. pag. 2. e seguenti.

XX. Di questo ci rende certi il Cardinal Baronio (*d*): *Atque primum*, così ei, *quod spectat ad tres hos tyrannos, Fridericum, Conradum, atque Manfredum, ob violata jura Ecclesiastica Fridericus a Gregorio IX. primum excommunicatus fuit, deinde in Concilio Lugdunensi ab Innocentio IV. Regno simul, & Imperio spoliatus est.*

(a) *Baron. ad An.* 1097: *n.* 64. *& plur. seqq.* (b) *Raynald. ad An.* 1225. *n.* 45.
(c) *Raynald. ad An.* 1229. *n.* 37. *& seqq.* (d) *Baron. ad An.* 1097. *n.* 89.

est. Inter alias verò causas ejus abdicationis hæc allata est, quod electiones sacrorum Antistitum in Siciliæ, atque in Imperio turbasset, Ecclesiasticosque coram Laicis conveniri permisisset. Hujus exemplum secuti Conradus, atque Manfredus non legitimi Reges, sed tyranni, quippe qui Siciliam absque investitura accepta, invitis Pontificibus occupassent, cum multa contra Sedis Apostolicæ auctoritatem, & jurisdictionem impiis legibus suis sancire conati essent: Successores Pontifices ipsis damnatis in singulis ab eis traditis investituris, de abrogandis iisdem legibus ab ipsis promulgatis egerunt, hoc adjecto ab Alexandro Papa IV. magna consideratione: ut quoniam invadendæ Ecclesiasticæ libertatis in Friderico occasio fuerat auctum Imperio Regnum Siciliæ, quo munitus despexit parere Pontifici: non liceret in posterum ulla penitus ratione jungi Regnum Siciliæ cum Imperio.

XXI. Cosicche tolti i Svevi, Clemente IV. trattò, e convenne con Carlo I. d'Angiò, Conte di Provenza, e diegli con suo Diploma de' 4. Novembre 1265. Investitura, coll' obbligo dell' annuo censo, oltre a tanti altri patti, che da lui furono accettati, e giurata la loro osservanza, tra' quali: *Omnes insuper Ecclesiæ, tam Cathedrales, quàm aliæ Regulares, & Sæculares, nec non omnes Prælati, & Clerici, ac universæ Personæ Ecclesiasticæ, Sæculares, & Religiosæ, & quæcumque Religionis loca cum omnibus bonis suis in electionibus, postulationibus, nominationibus, provisionibus, & omnibus aliis plena libertate gaudebunt; nec ante electionem, sive in electione, vel post regius assensus, vel consilium aliquatenus requiretur: quam utique libertatem vos, & vestri in Regno hæredes semper manutenebitis* (*a*).

XXII. Con questa pulizia fu continuato per tutto il tempo de' Monarchi Angioni, rinovata nelle di loro rispettive Investiture: succeduti poi gl' Aragonesi, Alfonso, che fu il primo, Re d'Aragona, pretese la nomina de' Vescovadi del Regno, e niente fu conchiuso, e Calisto III. nella di lui morte providde le Chiese vacanti. Il Re Ferdinando, che gli succedè, pretese lo stesso, ma poi desistè da una tal pretenzione. Finalmente a tempo di Carlo V. di gloriosa memoria, fu stabilito tra Clemente VII., e lo stesso Imperatore, che il Re di Napoli godesse la nomina di sette Arcivescovadi, cioè di Salerno, di Reggio, di Taranto, di Brindisi, di Matera, di Otranto, e di Trani: e di diciasette Vescovadi, cioè dell'Aquila; di Gaeta, di Lanciano, poi fatto Arcivescovado, di Cotrone, di Tropea, di Monopoli, di Gallipoli, di Castell' a Mare, di Ugento, di Ariano, di Acerra, Trivento, Motula, Potenza, Giovinazzo, Oria, e Pozzuoli, come dal Diploma de' 29. Giugno 1529., che si riporta da Gio. Cristiano Lunig (*b*). Ne parla Carlo Maranta (*c*), Gio. Francesco da Ponte (*d*).

(a) *V. Raynald. ad An.* 1265. *sub. n.* 19. (b) *Jo. Christian. Lunig. Codex Italiæ Diplomaticus tom.* 4. *diplom.* 110. *p.* 235. (c) *Carol. Marant. in Controv. responsf.* 52. *n.* 2. (d) *A Pont. decis.* 12. *n.* 2.

§. III.

Della riserba dell' elezioni de' Vescovadi, delle Badie, e di alcuni altri Beneficj Ecclesiastici, fattasi dalla Sede Apostolica, ove delle Rassegne, e delle Commende, delle Espettative, de' Regressi, delle Coadjutorie, delle Pensioni, e Spogli, delle Regole della Cancellaria, e loro origine.

Giannone in proposito della pulizia Ecclesiastica di queste nostre Provincie nel lib. 14. cap. ult. n. 2. in parlare dell' elezione de' Vescovi, ed Abati, scrive, che in questo Secolo XII. ebbe grand' incremento la potestà de' Pontefici Romani intorno alla creazione de' Vescovi, ed Abati, e che sebbene al Clero, ed a' Monaci si lasciasse l' elezione, essendosi nulladimeno resi Giudici della validità d'ogni elezione, inventò la Corte Romana molti altri modi, co' quali spesse volte la collazione de' Vescovadi, e Badie si tirasse a Roma colle appellazioni.

Nel lib. 19. cap. ult. ove della pulizia Ecclesiastica del decimoterzo Secolo in scrivere dell' elezione de' Vescovi, e provisione intorno de' Beneficj, num. 2. và dicendo, che maggior utile, e guadagno avvenne in questo tempo alla Corte di Roma, siccome non minor povertà al Regno per la provisione de' Beneficj, e varj mezzi, e modi inventati, e stabiliti da poi per le loro Decretali, ed Estravaganti, e molto più per le regole della Cancellaria: cosicche la facoltà di conferire i Beneficj, il di cui nome cominciò a sentirsi circa l'anno 813. nel Concilio

I. Col dicontro lo Storico, e col di più, che di lui si scrive nel seguente paragrafo quarto, dà in parte sfogo alla passione, che ha contro la Corte di Roma: e convenendo farne parola ordinatamente per ributtare quanto da esso astiosamente si và insinuando per renderla odiosa, colla maggior brevità, che sia possibile in un cumulo di tante cose, sù del quale si potrebbe comporre un intero volume, stimiamo dar cominciamento dalle appellazioni, ch' Egli suppone introdotte per ingrandimento della sua potestà, con tirare a se tutte le cause, e specialmente quelle dell'elezioni de' Vescovadi, Badie, ed altri Beneficj, donde poi, com'ei dice, tratto tratto avvenne la di loro riserba, col pregiudizio de' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi.

II. Non in questi tempi, de' quali parla Giannone, furono introdotte le appellazioni a Roma, luogo della residenza del Papa, nè per l' ambizione d' ingrandimento della sua Corte, ma fin dal principio della Chiesa da tutte le parti del mondo s' ebbe ricorso con appellarsi alla medesima per ricevere provvedimenti a' bisogni de' luoghi, e persone particolari, come a quella, ch' è la principale

cilio Maguntino Cap. 1. de Eccles. ædific. come si legge in margine, che prima spettava a' Vescovi, o che i Padroni presentassero, con nuove regole la Corte di Roma la tirò a se, come, se le persone non fussero degne, o incapaci, o vacanti per privazione, o vero per traslazione, o rinunciati in Curia, o per incompatibilità. Furono introdotte le Rassegne, le Commende, le pensioni sopra i Beneficj, le Coadjutorie, i Regressi, le grazie espettative, ed altri modi. Papa Gio. XXII. si distinse sopra tutti per la diligenza, che avea in cavar denari da ogni cosa; onde in vent' anni di Pontificato ragunò incredibili tesori, ed in morte lasciò venticinque milioni, ed egli fu quello, che introdusse dapoi le Annate.

Appresso nel lib. 30. cap. ult. ove della pulizia delle nostre Chiese, durante il Regno degl' Aragonesi fino al fine del Secolo XV. e principio del Regno degl' Austriaci, p. 562. vers. *L' avidità*. così restringe le cose suddette. *L' avidità di cumular tesori, e tirar denaro in Roma da tutte le parti, e per ogni cosa, gli tenne solleciti di stender la loro giurisdizione sopra il temporale, di ricevere le appellazioni in ogni sorta di causa, e di tirare in fine tutte le liti in Roma. Si tirarono ancora le collazioni di quasi tutti i Beneficj, colle riserve, grazie aspettative, prevenzioni, annate, e pensioni, e la maggior parte de' Beneficj più doviziosi furono posti in Commenda. Tutti gl' Arcivescovadi, Ve-*

le Chiesa, dalla quale dipendono tutte le altre, e donde l' unità del Sacerdozio riconosce il suo principio: *Ad hanc*, così parla S. Ireneo (*a*), *enim Ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est, omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique fideles, in qua semper ab his, qui sunt undique, conservata est ea, quæ est ab Apostolis, traditio.*

III. Sopra di che S. Bernardo parlando ad Eugenio III., scrive: *Appellatur de toto mundo ad Te, id quidem in testimonium singularis Primatus Tui* (*b*). E facendo vedere, che l' autorità del Papa si stenda sopra tutto il mondo, così dice: *Aliorum potestas certis arctatur limitibus; tua extenditur & in ipsos, qui potestatem super alios acceperunt. Nonnè si causa extiterit, tu Episcopo Cœlum claudere, tu ipsum ab Episcopatu deponere, etiam & tradere Satanæ potes? Stat ergo inconcussum privilegium tuum Tibi* (*c*).

IV. Così Marcione, tra gl' altri, nell' anno 142. scomunicato in Ponto dal suo Vescovo, si condusse in Roma, e riportò la sua causa a Pio I. (*d*). Fortunato, e Felice deposti in Affrica da S. Cipriano, si condussero in Roma, e riportarono la causa a S. Cornelio Papa (*e*). Basilide deposto in Spagna, appellò a S. Stefano Papa (*f*). Deposto S. Attanasio dagl' Orientali, appellò a Giulio I. e dal medesimo fu restituito (*g*). Grisostomo deposto da Teofilo, appellò ad Inno- cen-

Qqq 2

(a) *S. Iren. lib. 3. contra hæres. cap. 3.* (b) *S. Bernard. de Consider. lib. 3.* (c) *S. Bernard. loc. cit. lib. 2. cap. 8.*
(d) *S. Epiphan. hæres. 42.* (e) *S. Cyprian. lib. 1. ep. 3.*
(f) *Id. S. Cyprian. lib. 1. ep. 4.* (g) *Vid. Sozomen. lib. 3. cap. 7.*

Vescovadi, Badie, Priorati, e Prepositure furono tirati in Roma.

cenzo I. (*a*). Flaviano Vescovo di Costantinopoli appellò a S. Leone (*b*), al quale appellò anche Teodoreto (*c*). Sù di che il medesimo S. Leone in una sua epistola, scritta a' Vescovi delle Gallie, dice, che queste appellazioni al Papa fussero di antica consuetudine della Chiesa (*d*).

V. Parla intorno a questo proposito Michele Roussel nella Storia della giurisdizione de' Papi, e riferisce innumerabili esempli, che comprovano lo stesso (*e*). Il Cardinal Gotti di ch. m. ne' suoi Colloquj contro l' Eretico Giacomo Picenino parimente discorre sù di ciò, e và provando lo che si è detto (*f*): e da noi si esamina questo punto diffusamente nel libro terzo, capitolo tre, paragrafo primo, ed ivi diciamo, che da Gregorio X. nel Concilio di Lione II. celebrato l' anno 1274. che fu il decimo quarto generale, non per pregiudicar l' autorità de' Metropolitani, o per ingrandire quella del Papa, ma per frenare la temerità degl'Appellanti, e la frequenza delle appellazioni, stabilì, che le Controversie sull'elezioni Episcopali, o altre, insorte intorno alle medesime, si devolvessero, come cause maggiori, *ad Apostolicæ Sedis examen*: e questa non fù altro, che una dichiarazione del diritto antico.

VI. Quanto alla devoluzione nel caso, che gl'Elettori fussero negligenti, o che l'Eletto non fusse idoneo, questa anche fu una dichiarazione di quel, che si praticava prima, fatta da Bonifacio VIII. (*g*) in seguela di quel, che era stato stabilito nel Concilio Lateranense IV. celebrato l'anno 1215. sotto Innocenzo III. (*h*) e comecche ci ritroviamo aver di ciò parlato a sufficienza in detto libro terzo, capitolo tre, paragrafo secondo; quindi ci rimettiamo a quanto in esso si è detto, ove si vede il giustissimo motivo d'una tal riserba, stabilita per dar freno alle ambizioni, alle simonie, a i gravi contrasti, che si avevano tra gl'Ordinarj, e Metropolitani, e che la sua origine non sia tanto recente, come da esso si vuole.

VII. Così pure rispetto alle cessioni de' Vescovadi, e di ammettere le traslazioni, e le di loro Coadjutorie colla futura successione, ci ritroviamo aver bastantemente discorso di sopra nel suddetto libro terzo, capitolo terzo, paragrafo terzo; ci rimettiamo perciò a quanto sù di questo ivi si è scritto, ove per riprovagion di quel, che in detto luogo si scrive di Giannone, di Dupino, ed altri, si è fatto vedere, che un tal diritt o di ammettere le cessioni, e rinuncie de' Vesco-

(a) *Chrisost. in duab. suis epist. ad Innocent. I.* (b) *Liberat. in Breviar. cap. 12.* (c) *Theodoret. in ep. ad Leon. Pap.* (d) *S. Leo ep. 89. ad Episcopos Galliarum.* (e) *Vid. Michael. Hist. Pontif. Jurisd. lib. 2. cap. 3. num. 2. ubi leguntur ferè innumerabilia exempla.* (f) *Fr. Vincent. Ludovic. Gotti S. R. E. Card. Colloq. Theologico-Polemic. Colloq. 8. n. 1. & seqq.*

(g) *Cap. Quamquam. de Election. & Elect. potest. in 6.*

(h) *Con. Lateran. IV. Can. 23. relat. in Cap. Ne pro defectu 41. de Elect. & Elect. potest. in 6.*

Vescovadi, di concedere le traslazioni da un Vescovado ad un altro, e di dare le Coadjutorie colla futura successione, sia di pertinenza del Papa: non già per intraprendimento, come lo asseriscono costoro, ma per la vera ragione, che a Lui spetta la prescelta de' Sagri Ministri per il governo della Chiesa, e la di loro ordinazione per la soprintendenza, che egli ha delle cose più ardue della medesima: e se talvolta i Papi permisero a' Metropolitani, o a' Sinodi Provinciali qualche ingerenza sù tale proposito, mai però mancarono da lontanissime Provincie ricorrere alla S. Sede per consultarla, o per averne la dispensa, trattandosi di un vincolo, il discioglimento del quale è di privativa cognizione del capo della Chiesa.

VIII. Tantoche, fattisi più frequenti questi ricorsi nel Secolo x. xi. ed universali nel Secolo xii. Innocenzo III. dichiarò, quale fusse lo spirito della Chiesa, non che egli fusse il primo a stabilirlo nella sua Decretale (a): per cui si ributta, come temerario, Matteo Parisio, che per tale stabilimento lo appella audace.

IX. Per queste, ed altre più particolari ragioni si fa vedere in detto libro terzo, capitolo terzo, paragrafo quarto, che non altrimente i Papi si arrogarono il diritto della conferma dell'elezioni de' Vescovi, e quello della loro successiva generale riserba, come lo vuole Dupino, dal quale ha copiato Giannone, ma che andarono mettendo in uso quello, che fin dal tempo della di loro istituzione li competeva, il che prima, portando così le occasioni, o dissimulavano, o accordavano.

X. Per la qual cosa rispetto al diritto della conferma, molti esempli riportiamo in detto luogo, e così fu praticato finatanto, che poi per togliere le violenze, i patti illeciti, le simonie, le divisioni, e i scismi, che travagliarono la Chiesa quasi per tre Secoli, cioè dall' xi. fino al xiv., i Papi furono obbligati riserbare a se la cognizione dell'elezioni, e loro conferma, maggiormente per le dissenzioni promosse da' Federici: e vedendo, che ciò nemmeno bastasse, vennero a far una riserba generale della provvista de' Vescovadi, e delle Badie, di maniera, che furono forzati a prendere questo spediente, come anche si confessa da' meno affetti a' diritti della S. Sede.

XI. E' ben vero però, che poi *pro bono pacis* si presero alcuni spedienti; mentre per la Germania furono restituite l'elezioni al Clero, e che queste si dovessero fare dentro certo termine, riserbata al Papa la conferma, e la spedizione: come pure furono concedute intorno a diverse Nazioni, la nomina, presentazione, o suppliche, fatte da tempo in tempo fino al presente, come diciamo in detto luogo, e rispetto alla pratica del Regno di Napoli ne abbiamo parlato in fine del precedente paragrafo secondo: e questo è lo stato di una tal pulizia in Occidente.

XII. In Oriente lasciarono i Papi, che i Vescovi Provinciali si confermassero da' Metropolitani, i Metropolitani da' Patriarchi, i Patriarchi dal Papa (b).

XIII. Quanto alle altre riserbe, come sono le Rassegne, le Commende, l'Espet-

(a) *Innoc. III. cap. 2. & seqq. de Translat. Episcop.*
(b) *V. d. lib. 3. cap. 3. §. 4. in fin.*

l'Espettative, i Regressi, le Coadjutorie, le Pensioni, ed i Spogli, delle quali parla Giannone, questo è certo, che non furono introdotte nella Chiesa tutte in un tratto, ma secondo le contingenze de' tempi, e'l bisogno, ed alcune prima del Secolo x., altre tratto tratto negli altri Secoli seguenti, specialmente nel xiii.. Tra questi Gregorio IX., Clemente IV., Gregorio X., Bonifacio VIII., poi nel Secolo xiv. Clemente V., Giovanni XXI. detto XXII. suo Successore si stese sopra gli altri, e Benedetto XI. detto XII. accrebbe le riserbe fatte da Giovanni XXII. (a): ed ancorche le riserbe fatte da Clemente V., da Giovanni XXI. detto XXII., e da Benedetto XI. detto XII. fussero temporanee, e per il tempo della di loro vita; nientedimeno appresso rimasero stabilite per leggi tra le Regole della Cancellaria (b).

XIV. Il fatto è però, che indi furono poste in contrasto, specialmente in tempo, che si celebrava il Concilio di Costanza, ed ivi pendente una tal controversia, scriveva intorno alla medesima Pietro di Aliago, e Gio: Gersone Gran Cancelliere di Parigi, persone non molto interessate per la Corte di Roma; Pietro di Aliago così diceva: *Papa jure potuit ordinationes majorum, & electivarum dignitatum, ac collationes aliorum Beneficiorum sibi, & Apostolicæ Sedi reservare, quia hæc antiquissimo jure sibi competebant. Hæc etiam, non solùm jure universali administrationis Papalis potuerunt competere, sed etiam ex speciali causa, ratione materiæ subjectæ, utpote quia inferiores in suis electionibus, & ordinarii Collatores in Beneficiorum collationibus abutebantur, & per potentiam Laicalem sæpe jure suo non liberè uti permittebantur, seu alia aliqua speciali ratione. Ex quo subinfertur, quod cum Sedes Apostolica in præmissis præscripserit, supposito quod Summi Pontifices in hoc abusi fuerint, vel excesserint, non propter hoc est ab eis hujusmodi jus tollendum, sed abusus pellendus, & excessus restringendi sunt, & hoc fieri potest per rationabiles Constitutiones Sacri Concilii Generalis* (c): E di questo stesso sentimento era Gio: Gersone (d).

XV. Discussa già una tal controversia nel Concilio di Costanza, celebrato l'anno 1414., sù la medesima così scrive Tommasino (e): *Sessionibus* 20. 26. 40. *confirmatæ sunt a Concilio Reservationes, & Provisiones jam factæ a Pontificibus, statutumque ut nomine Concilii conscriberentur literæ, quæ nondum expeditæ fuerant tempore depositionis Benedicti XIII. Sed illud postremo tandem loco conclusum est, ut verus Pontifex mox creandus, hanc disciplinæ partem de reservationibus, & confirmationibus Episcopatuum emendaret, refingeretque, nec enim quidquam ea de re a Concilio, nisi post creatum Pontificem constituendum esse, Martinus V. electus Pontifex Concilii, & Galliæ postulata silentio præteriit.*

XVI. Quindi si vedono le ragioni, che si adducono da Pietro di Aliago, e da

(a) *V. Constit. quæ incipit Ad Regimen lib. 3. Extravag. Commun. tit. 2. c. 13.*
(b) *V. doctum P. Josephum Catalanum Presbyterum Oratorii S. Hieronymi Charitatis in Commentar. Concil. tom. 4. Comment. in Canon. Concil. Lugdun. II. Can. 21. num. 1. & seqq.* (c) *V. Gerson. tom. 1. p. 917. apud Thomasin. de Veter. & nov. Eccles. discipl. tom. 2. lib. 1. cap. 45. n. 7.* (d) *V. Gerson. tom. 2. p. 22. apud relat. Thomasin. loc. cit.* (e) *Thomasin. d. tom. 2. lib. 1. cap. 44. n. 7.*

da Gio: Gersone a favore de' Papi intorno alle cose suddette. In secondo luogo, che che sia dell'altre disposizioni Canoniche, Conciliari, o altre, che fussero, non può dubitarsi, che proposte le riforme nel Concilio di Costanza, e propriamente nella sessione 40., tenuta li 30. Ottobre 1417., si è fatto vedere, che rispetto alle riserbe, alle Annate comuni, alle cause della Corte di Roma, loro appellazioni alla Curia Romana, alle Commende, ed alle dispense, rimase risoluto, che il tutto si riserbasse al giudizio del futuro Papa, e che eletto già Martino V. li 11. Novembre detto anno 1417. e posto in esame il punto sopra gl'articoli di riforma nella sessione 43. de' 21. Marzo 1418., ancorche il Papa dasse molti provvedimenti; niente però fu risoluto sopra di essi capi: tantoche, come riferisce Tommasino, *Martinus V. electus Pontifex, Concilii, & Galliæ postulata silentio præteriit*. E quel, che fu stabilito nella suddetta sessione 40. meglio può vedersi in essa presso Binio (*a*): ed altresì quello, che fu risoluto nella detta sessione 43. (*b*).

XVII. Nel Concilio di Basilea, nella sessione 23., tenuta li 25. Marzo 1436., certa cosa si è, che queste riserbe, fatte in virtù dell'Estravaganti *Ad regimen*, ed *Execrabilis de Præbendis, & Dignitatibus*, o per le Regole della Cancellaria, o introdotte per altre Costituzioni, furono abolite, *Reservationibus in corpore juris expressè clausis, & his, quas in terris Romanæ Ecclesiæ, ratione directi, seu utilis dominii, mediatè, vel immediatè subjectis contigerit, dumtaxat exceptis* (*c*).

XVIII. Ognuno ben sà, che questo Concilio, quantunque cominciasse bene coll' autorità di Martino V., poi però sciolto da Eugenio IV., che lo trasferì in Ferrara, divenne Conciliabolo, scismatico, sedizioso, e di niun vigore, come si appella nel Concilio Lateranense, celebrato sotto Leone X. nella sessione 11. per quelle ragioni, che si leggono presso Binio (*d*). Con che rimasero le cose intorno a queste riserbe nella maniera, che si è detto in parlare del Concilio di Costanza.

XIX. In occasione della celebrazion del Sagro Concilio in Trento, Paolo III. stabilì una Congregazione di quattro Cardinali, che furono Contareno, Carafa, Sadoleto, e Polo, e di cinque Prelati, che furono Fregosio, Arcivescovo di Salerno, Girolamo Aleссandro, Arcivescovo di Brindisi, Giberti, Vescovo di Verona, il P. Cortese Abate di S. Giorgio di Venezia dell'Ord. di S. Benedetto, e il P.F. Tommaso Badia dell'Ord. de' Predic., Maestro del Sagro Palazzo, con incombenza di stendere un Piano per la riforma de' costumi, e della Curia di Roma; ed essi dopo un'esatta ricerca, specialmẽte intorno alle cose, delle quali parliamo, presentarono al Papa il di loro Piano, che si legge presso Natale Alessandro (*e*): e discusse tutte queste controversie, rispetto alle medesime da que' Venera-

---

(a) *V. Severinum Binium Concil. Gener. tom. 3. part. 2. edit. Colon.* 1606. *p.* 1645. (b) *Binius loc. cit. pag.* 1649. (c) *V. laudatum P. Catalan. Commentar. ad hoc Concil. Basileense d. sess.* 23. *n.* 107. (d) *Bin. in Not. ad Conc. Basileen. edit. præd. p.* 406. *vers.* Ex parte probatum. (e) *Natal. Alex. tom.* 8. *Hist. Eccles. Secul.* 15. *&* 16. *de Roman. Pont. cap.* 1. *art.* 16. *in vita Pauli III. n.* 4.

nerabili Padri nella sessione 24. *de Reformatione* capitolo 19. furono tolti affatto i mandati *de providendo*, e le grazie, *quæ expectativæ dicuntur*; come pure le riserbe mentali de' Beneficj, non ancora vacanti, benche fussero a favore de' Cardinali. E con questi, ed altri provvedimenti, dati da tempo in tempo, restarono riformate le Regole della Cancellaria, secondo le quali al presente si regolano queste provviste.

§. IV.

Si ributta il sentimento dello Storico volendo, che come abusi si togliessero le grazie, le dispense, le proviste de' Beneficj, e delle Pensioni, che si fanno dalla S. Sede: come pure le Annate, Spogli, e cose simili.

Quando nella general Dieta tenuta in Vormazia, alle querele de' Principi, e de' Vescovi si trattò di togliere questi abusi, narra il Cardinal Pallavicino (1), che il Legato del Papa, Aleandro, altamente si protestava, che ciò sarebbe uno sconvolgere tutto il mondo; e facendo la Chiesa un* Corpo politico, *diceva, che il volerlo ridurre all'antica disciplina, era l'istesso, che far tornare un giovane al vitto, che usò bambino, e che siccome le complessioni si mutano ne' corpi umani, così parimente avviene ne' corpi politici. E quando nel Concilio di Trento s'ebbe a trattare di quest'istessa materia, per darvi almeno Riforma, fu la cosa più sensibile, e spiacente, che mai potesse proporsi. Si opposero con vigore i Prelati del Papa, e difendevano gl'abusi per quest'istesso, che sarebbe dissolvere questo* Corpo politico, *e questa gran* Monarchia; *e l'istesso Cardinal Pallavicino (2) alla svelata dice, ch'essendo il Papa il* Supremo Principe, *che ha tanti* gran Senatori *venerati con Regali onoranze, in una* Reggia *universale del Cri-*

I. Lo Storico con pretesto di volere, che si togliessero le grazie, le dispense, le provviste de' Beneficj, e delle Pensioni, che si fanno dalla S. Sede; come pure le annate, i spogli, e cose simili, che da lui si appellano abusi, molto s' industria dare addosso al Pontificato: mentre servendosi di alcune espressioni mozze, che fa di quà, e di là del Cardinal Pallavicino, col suo parlare ironico cerca ridurlo in sembianza di qual altro Ministro tra Luterani, Calvinisti, e simili.

II. Egli con parole di carattere distinto, che si leggono nel dicontro, non mostra piacere, che dal Cardinal Pallavicino si dica, che facci la Chiesa un *Corpo politico*: così laddove parla di quei, che difendevano nel Concilio di Trento questi abusi, come ei gli appella, diceano, che volergli togliere, sarebbe un dissolvere questo *Corpo politico*, e questa garn *Monarchia*: per il medesimo effetto soggiugne, che il Cardinal Pallavicino alla svelata dica, che *essendo il Papa* il Supremo Principe, *che ha tanti* gran Senatori, *venerati*

Cristianesimo, non deve sembrar cosa strana, se per conservare lo splendore d'una Reggia *Ecclesiastica, abbia tirato a se tutte le grazie, le dispense, le collazioni, e tanti altri emolumenti per le resignazioni, regressi, annate, pensioni, spogli, e tanti altri modi introdotti per tirar danaro in Roma; poiche* (ei dice) *siccome qualunque Principe riscuote senza biasimo i diritti per le grazie, e per le dispensazioni, ch'egli concede secondo le tasse del suo governo, così non debba biasmarsi il Papa* Principe Supremo, e Monarca, *per ciò, che concede, e dispensa nel Cristianesimo; e siccome i Principi, qualora talun de' suoi Fedeli s'è segnalato in qualche azione militare, o politica, gli concede Feudi, o altra mercede; così il Papa* Principe Supremo *dispensa quanti beneficj egli vuole a chi s'è segnalato in qualche azione, o d'aver maneggiato bene un' affare, compita bene una Legazione, o Nunziatura, o fatti altri importanti servizj alla S. Sede; ed affinche non fossero distratti da' loro impieghi, e si togliesse l'incompatibilità d'aver molti di questi Beneficj, e non adempire a' ministerj, a cui sono annessi; s'introdusse; che in vece dell'ufficio, bastasse la semplice recitazione del Breviario, e dell' ore Canoniche. Per mantener questa* Reggia, *dice ancor questo Cardinale* (3) *che bisognava aprir più fonti per cavar denari, ed onori, onde i suoi Ministri si mantengano con decoro, e pompa conveniente* a' Re; *e che perciò non debbiasi molto badare all'unione di più Beneficj in una persona, senza obbligargli alla residenza. Questi sono i mezzi in verità* (ei dice) *per conservare con splendore l'Ordine Clericale, ed una* Reggia *Ecclesiastica: un de' più efficaci è la copia di que' Beneficj, i quali non obbligano rati con Regali onoranze, in una* Reggia *universale del Cristianesimo, non deve sembrar cosa strana, se per conservare lo splendore d'una* Reggia *Ecclesiastica, abbia tirato a se tutte le grazie, le dispense &c.*

III. Indi continuando la stessa ironia, mette in derisione ciò, che il medesimo Card. Pallavicino scrive, che: *così non debba biasimarsi il Papa*, Principe Supremo, e Monarca *per ciò, che concede, e dispensa nel Cristianesimo &c. e siccome i Principi qualora taluno de' suoi Fedeli si è segnalato in qualche azione militare, o politica gli concede feudi, o altra mercede, così il Papa* Principe Supremo, *dispensa quanti Beneficj egli vuole a chi s'è segnalato in qualche azione &c.* Poi *per mantener questa* Reggia, *dice ancor questo Cardinale, che bisognava aprir più fonti per cavar denari, ed onori, onde i suoi Ministri si mantengano con decoro, e pompa conveniente* a' Re, *e che perciò non debbasi molto badare all'unione di più Beneficj &c.* Di più: *questi sono i mezzi in verità*, ei dice, parla del Cardinal Pallavicino, *per conservare con splendore l'ordine Clericale, ed una* Reggia *Ecclesiastica*: Appresso: *dovea provvedersi con ciò ad una Corte, e ad una* Reggia *universale*: Finalmente burlandosi d'un tal paragone del Principe Secolare, scrive anche, come per detto del medesimo Card. Pallavicino, che: *siccome l'Erario del Principe bisogna star sempre pieno per governarsi lo stato, così tener l'Erario voto il Papa*, Principe Supremo, *è l'istesso, che* allentar la disciplina.

IV. Con che ognuno ben vede, che lo Storico col suo parlare ironico mette in burla quel, che il Card. Pallavicino asserisce, cioè che la Chiesa faccia un

gano alla residenza : dovea provvedersi con ciò ad una Corte , e ad una Reggia *universale . Ed altrove* (4) *valendosi del medesimo paragone del Principe , apertamente dice , che siccome l'Erario del Principe bisogna star sempre pieno per ben governarsi lo Stato , così tener l'Erario voto il Papa*, Principe Supremo , *è l'istesso* , *che* allentar la disciplina . *Quindi conchiude , che il riformar* la Dataria , *proibire a' Giudici Ecclesiastici impor pene pecuniarie , ed il levar le spese nelle* dispensazioni , *era un* allentar la disciplina ; *poiche la* pecunia (*sono sue parole*) è ogni cosa virtualmente ; così la pena pecuniaria è dall' umana imperfezione la più prezzata di quante ne dà il Foro puramente Ecclesiastico , il quale non potendo , come il Secolare , porre alla dissoluzione il freno di ferro , convien, che gliel ponga d' argento . *Lib.* 19. *cap. ult. n.* 2. *p.* 552. *vers.* Quando , *e segg.*

(1) Pallav. Hist. del Conc. di Trento lib. 1. cap. 25.
(2) Pallav. lib. 1. cap. 8. & 16.
(3) Pallav. lib. 8. cap. 12.
(4) Pallav. lib. 2. cap. 6.

un Corpo politico , che appelli la Corte di Roma una Reggia universale , che il Papa sia Principe Supremo , e Monarca , e che abbia gran Senatori con Reali onoranze : e tutto questo per porre in derisione la Gerarchia della Chiesa , e per discreditarla al più , che puole : affinche col toglier egli alla medesima quel buon ordine , e rispetto che se le deve , possa nel tempo stesso rendere plausibile il suo disegno , qual' è , che si togliessero , le grazie , le dispense , le provviste de' Benefici , e delle Pensioni , che si fanno dalla Corte di Roma : ed altresì le annate , i spogli , e cose simili , come introdotte per mantenere il fasto d'una tal Reggia universale di Roma , il Papa Principe Supremo , e Monarca , ed i suoi gran Senatori con Reali onoranze , siccome ei dice .

V. Ma per quanto egli siasi adoprato co' Novatori , nemici della Corte di Roma , e de' medesimi Eretici, oscurare il lustro di quest'Ordine Gerarchico , che co' medesimi ei non lo vuole introdotto , che assai tardi , e come per umana invenzione; contuttociò è stato, stà, e starà saldo per divina promessa insino alla fine de' Secoli, come per sua riprovagione altrove dicemmo (*a*), e queste riserbe de' Beneficj alla Corte di Roma, e le proibizioni fatte dalla medesima, o ne' Concilj Ecumenici, che portano il bisogno delle dispense, e grazie, non altrimente sono state introdotte , che da tempo in tempo per pura necessità , ne si rilasciano le dispense , o si accordano tali grazie , che con causa: quindi è stata , ed è cosa ben convenevole , che in ajuto d'un'adattato mantenimento della Corte , del Papa , e de' suoi Ministri , tratto tratto si siano introdotte le annate , i spogli , o altre sovvenzioni , che colla provvista de' Beneficj , colle grazie , e dispense , si ricevono dalla Corte di Roma , la quale ammassando tutte queste assieme colle pinguissime rendite del suo Patrimonio , in gran parte le distribuisce per ajuto delle Missioni , che tiene per tutto il Mondo , per mantenimento de' Seminarj , Spedali , fuori , e dentro di Roma , oltre a tante opere di pietà , come ad ognuno è ben noto , e talvolta non ha mancato , ne manca , come abbiamo osservato

(*a*) *Lib.* 1. *cap.* 2. §. 1. *& seqq.* , *& praesertim* §. 4.

vato ne' tempi nostri, soccorrere a' medesimi Principi per le spese della guerra contro i nemici del nome Cristiano (*a*): il che più distesamente si rapporta da Natale Alessandro (*b*).

VI. Che poi ragionevolmente il Cardinal Pallavicino asserisca, che la Chiesa faccia un Corpo politico, che appelli la Corte di Roma una Reggia universale, che il Papa sia Principe Supremo, e Monarca, che abbia gran Senatori con Regali onoranze, basta in ogni contingenza osservare, com'egli ne parla, e con quali fondamenti, sapendosi, che sia questo degno Scrittore non meno Storico, che Teologo, come convenivasi alla materia, che scrive: nientedimeno non sarà superfluo dirne qualche cosa di particolare. Il Cardinal Pallavicino dice, che la Chiesa faccia un Corpo politico, e questo bisogna, che si asserisca da ogni Cattolico, che non nega l'Ordine Gerarchico, il quale tutto assieme fa un Corpo, capo del quale non può negarsi, sia il Papa: e perchè ognuno, che voglia meglio soddisfarsi, e rimanerne pienamente informato, potrà vedere ciò, che ne scrive S. Cipriano, che visse nel Secolo III. nel libro, ch'ei fa *de Unitate Ecclesiæ*.

VII. Potressimo parola per parola, senza molto travaglio, confermare tutto questo con Scritture, Padri, Concilj, Storici, ed altri, vedendosi presso di essi, che componga la Chiesa un Corpo politico, e quant'altro si dice della Corte di Roma, del Papa, e de' suoi Ministri, Officiali, e Senatori, che sono i Cardinali; ma tralasciamo farlo per brevità, e per ora vediamo ciò, che ne scrive S. Bernardo, Censore ben'appurato della Corte di Roma, anzi della stessa Persona del Papa; ed ei della dignità Pontificia, della sua potestà, ed eccellenza così parla (*c*): *Quis es? Sacerdos Magnus, Summus Pontifex. Tu princeps Episcoporum; Tu hæres Apostolorum; Tu primatu Abel, gubernatu Noe, patriarchatu Abraham, ordine Melchisedech, dignitate Aaron, auctoritate Moyses, judicatu Samuel, potestate Petrus, unctione Christus. Tu es, cui claves traditæ, cui oves creditæ sunt. Sunt quidem & alii Cæli janitores, & gregum pastores: sed Tu tantò gloriosius, quantò & differentius utrumque præ ceteris nomen hæreditasti. Habent illi sibi assignatos greges, singuli singulos: Tibi universi crediti.*

VIII. E chi altro ne desiderasse più sentire intorno alla Persona del Papa, rispetto a questi titoli, per averli tutti in un ristretto, veda il Cardinal Bellarmino (*d*), dal quale si attribuiscono al Papa tutti i suddetti titoli, cioè quello di Papa, Padre de' Padri, Pontefice de' Cristiani, Sommo Sacerdote, Principe de' Sacerdoti, Vicario di Cristo, Capo del Corpo della Chiesa, fondamento dell'edificio della Chiesa, Pastore dell'Ovile del Signore, Padre, e Dottore di tutti i Fedeli, Governatore della Casa di Dio, Custode della Vigna di Dio, Sposo della Chiesa, Capo della Sede Apostolica, Vescovo universale: e

 tutti

(a) *V. hac de re Rmum D. Joan. Sianda Abbatem Congregationis S. Bernardi Ordinis Cisterciens. Lexicon Polemic. tom. 1. verb. Arnulphus n. 4. p. 94.*

(b) *Natal. Alex. tom. 8. Sæcul. 15. & 16. dissert. 9. §. 6. n. 22. latè.*

(c) *S. Bernard. lib. 2. de Consider. cap. 8.*

(d) *Bellarmin. de Rom. Pontif. lib. 2. cap. 31.*

tutti ad uno ad uno si provano dal medesimo, con autorità di Scrittori d'ogni tempo, di Concilj, e de' medesimi Principi; e si risponde all'obiezioni de' Luterani, Calvinisti, e simili.

IX. Quindi ben se gli devono que' ornamenti d'insegne, che lo dimostrano tale, e specialmente la triplice Corona, che appellano Triregno, di cui Guglielmo Burio (a): *Regnum*, così ei, *ponitur pro Mitra Summi Pontificis; ita narratur de Paulo II. quod Regnum, seu Mitram Pontificiam gemmis pretiosissimis exornaverit. Regnum vocatur, quia Regale Sacerdotium, & Papa non tantum sedere, sed etiam regnare dicitur, cujus insigne est Mitra, sive Regnum. Notandum est quod Caeremoniale Romanum dicat: Diaconus a sinistris deponit Mitram consuetam (bicornem nempe) e capite Pontificis, & Diaconus a dexteris Tiaram unicornem, quae Regnum appellatur, triplici corona ornatam Pontificis capiti imponit. Innocentius III. sermone de S. Sylvestro* „ Romanus, *inquit*, Pontifex in „ signum Imperii utitur Regno; idest corona, & in signum Pontificii utitur Mitra. „ *Idem alibi de se*: Ecclesia in signum spiritualium contulit mihi Mitram, in signum „ temporalium dedit mihi coronam: Mitram pro Sacerdotio, Coronam pro Re„ gno: illius me constituens Vicarium, qui habet in vestimento, & femore scri„ ptum, Rex Regum, & Dominus Dominantium. *Primus Pontificum usus est* „ *Mitra cum simplici corona S. Sylvester, duplici Bonifacius VIII., triplici Urba-* „ *nus IV.*

X. E per tale è stato sempre, ed è trattato il Papa da' Principi, da' Re, e dagli stessi Imperadori, i quali sono stati coronati dal medesimo, ed al medesimo sono ricorsi, e ricorrono per qualche nota di maggior onore. Carlo Magno figlio di Pipino nell'anno 768. li 9. d'Ottobre fu coronato da Stefano IV., Re a Noyon, e Carlomanno suo Fratello Re in Soissons, donde avvenne un tal'uso. Leone III. poi nel dì della Nascita del Signore dell'anno 800. coronò in Roma Carlo Magno Imperadore. Stefano V. coronò Ludovico Pio, figlio di Carlo Magno. Pasquale I. Lotario, figlio di Ludovico. Sergio II. Ludovico II. figlio di Lotario. Gio. VIII. dentro lo spazio di diece anni del suo Pontificato coronò tre Re di Francia, Imperadori, che furono Carlo II., detto il Calvo, Ludovico III. detto il Balbo, e Carlo III. detto il Grasso. Formoso coronò Arnolfo figlio di Carlomanno. Gio: X. coronò altri Imperadori.

XI. Così Gio: XII. Gio: XIII., e Gregorio V. diedero successivamente la Corona Imperiale alli tre Ottoni: Benedetto VIII. coronò Errico II., e Cunegunda sua Moglie, quali veneriamo sugl'Altari. Gio: XX. coronò Corrado II. Clemente II. Errico III. con Agnese, sua Moglie. Niccolò II. Errico IV. Innocenzo II. coronò Lotario II. Eugenio III. coronò Corrado III. Adriano IV. coronò Federico I. Celestino III. coronò Errico VI. figlio di Barbarossa. Innocenzo III. Ottone IV. Onorio III. coronò Federico II. li 22. Novembre 1220., il quale appresso fu deposto da Innocenzo IV. nel Concilio di Lione, celebrato l'anno 1245., e vacò l'Imperio per lo spazio di trentaquattr'anni. Ridolfo Conte d'As-

(a) *Guillelm. Burio. Romanor. Pontific. Brevis notitia Onomasticon etymologic. lit. R. edit. Patav. 1747. p. 580.*

d'Asburg eletto Imperadore, fu confermato da Gregorio X., e decorato dell' Insegne Imperiali nel 1273. Clemente V. confermò l'Impero ad Errico VII., e fu coronato prima in Milano colla corona di ferro, appresso in Roma colla corona d'oro da' Cardinali destinati dal Papa, residente in Avignone, li 29.Giugno 1312. Innocenzo VI. per mezzo de' suoi Cardinali, risedendo egli in Avignone, fè coronare in Roma Carlo IV. nel 1355. Roberto il Bavaro, eletto Imperadore in luogo di Vinceslao, che fu deposto, fu confermato da Bonifacio IX. Eugenio IV. coronò Sigismondo, figlio di Carlo IV. e fratello di Vinceslao nell'anno 1432. Niccolò V. Federico III. con Eleonora sua Moglie li 27. Marzo del 1451. Giulio II. nell'anno 1509. avendo invitato in Italia Massimiliano figlio di Federico per poi coronarlo, non seguì per i contrasti della guerra co' Veneziani. Finalmente Clemente VII. coronò Carlo V. Imperadore nel giorno di S. Mattia dell'anno 1529. giorno della sua nascita, in Bologna, come il tutto si ritrova registrato nell'Annali Ecclesiastici.

XII. Parimente Svintilla Re di Spagna, ottenne il carattere di *Cattolico* da Onorio I. nel principio del Secolo VII. Poi fu rinovato a Ferdinando Re di Castiglia da Gio: VIII. ed Alessandro VI. decretò, che questo titolo di Cattolico fusse ereditario de' Re di Spagna. Gregorio III. appellò Carlo Martello, Duca del Brabante, eletto da' Francesi per loro Re, *Cristianissimo*. Stefano III. trasferì l'Imperio Romano da' Greci a' Latini nella persona di Pipino Re di Francia. Leone III. istituì, che il Papa coronasse l'Imperador de' Romani. Silvestro II. innalzò alla dignità di Re, e coronò S. Stefano, Duca d'Ungharia, e stabilì, che Egli, ed i suoi Successori avessero l'uso di portarsi la Croce avanti. Benedetto VIII. diede a S. Errico Imperadore il Pomo d'oro, unito alla Croce, ed ebbe il titolo di Avvocato, e Difensore della S. Romana Chiesa; e di queste insegne oggi servonsi gl'Imperadori. Clemente V. concedè a' Re di Francia la comunione *sub utraque specie*, della quale si prevalgono nel dì della di loro consagrazione, e della di loro morte. Leone X. diede il titolo di Difensore della Fede ad Errico VIII., il quale poi apostatò dalla medesima. Paolo III. a Carlo V. Imperadore diede il titolo di Carlo Massimo. S. Pio V. diede il titolo di Gran Duca di Toscana a Cosimo de Medici, Duca di Firenze, di Siena, e di Pisa. BENEDETTO XIV. felicemente Regnante ultimamente diede a Giovanni V. Re di Portogallo, e di Algarbia di gloriosa memoria, ed a' suoi Successori, il titolo di *Fedelissimo*.

XIII. Anzi la Costituzione di S. Pio V., che comincia *Romanus Pontifex*, con cui creò Cosimo de Medici Gran Duca di Toscana, come di sopra dicemmo, ci fa vedere tra tanti altri documenti, che si leggono presso diversi Scrittori, che i Papi furono quelli, i quali crearono Re quei di Portogallo, de' Bulgari, de' Bianchi, d'Ibernia, di Boemia, ed altri (*a*).

XIV. Quando adunque il Romano Pontefice sia stato, e sia tale, niuno certamente senza nota di temerità può negargli quei titoli di sopra cennati; e per conseguenza di doversegli una Corte ben distinta, e Senatori con Regali ono-

(a) *V. d. Constit. S. Pii V.* §. 8.

onoranze, non solo per ornamento della di lui Persona, e carattere, ma anche per suo ajuto, a riflesso de' grandi affari, che si riferiscono da tutto il Mondo per risolversi dal medesimo: tantoche a riserba di que' primi Secoli, data poi la pace alla Chiesa, tratto tratto, secondo il bisogno, e qualità de' tempi, si andò avanzando l'esteriore decoro.

XV. Rispetto a' Cardinali, che sono i Senatori del Papa, quando Giannone non voglia unirsi col sentimento di Calvino, ed altri, è certo, come altrove si è detto (*a*), che il di loro nome non fu udito così presto nella Chiesa; l'officio però l'ebbero sin da' primi tempi, e sempre furono in molta stima, specialmente quando poi nell'anno 1059. da Niccolò II. fu ristretto in essi il diritto della elezione del Papa: per cui, e per altre ragioni, furono loro assegnate insegne particolari, cioè da Innocenzo IV. nel Concilio di Lione del 1245. il Cappello rosso, per contrasegno dell'obbligo di spargere il proprio sangue in servizio della Chiesa: da Bonifacio VIII. per la stessa ragione la Porpora nelle vesti: la Berretta del medesimo colore da Gregorio XIV., anche per i Cardinali Regolari.

XVI. Per tali sono stati, e sono stimati da' Principi, da' Re, e dagl'Imperadori in pubblico, ed in privato: tanto che gl'Imperadori non si sono offesi, che i Cardinali nelle Assemblee sedessero prima de' Re de' Romani, e che tra gl'ultimi Cardinali sedesse il Re d'Ungharia (*b*), ne mai si sono sdegnati, che i loro figli, o fratelli venissero decorati d'una tal dignità: e mentre scriviamo abbiamo tre Serenissimi, cioè Luigi, Infante di Spagna, figlio della gloriosa memoria di Filippo V.: Gio: Teodoro de' Serenissimi Duchi di Baviera, fratello dell'Imperador Carlo VII., Vescovo di Ratisbona, Frisinga, e Liegi: ed Errico Benedetto Maria Clemente, Duca di Yorck, figlio di S. M. il Re Giacomo d'Inghilterra.

XVII. Col riflesso, che un tale ingrandimento non è avvenuto nella Chiesa per deprimere i Principi, i Re, e Monarchi, o per altra vana ambizione, ma per disposizion del Signore, che ha permesso, e permette, che i medesimi Principi per decoro della Chiesa, di cui sono figliuoli, in ciò convengano: sopra di che così scrive Tommasino: *Nec dissimulari tamen debet suapte sponte, & eximia quadam pietate, ac modestia adductos fuisse hos Reges, ut his honoris obsequiis in S. Collegium fungerentur; & ea quidem consuetudo invaluit, & roborata est. Sed nihilo tamen minus spectanda res tota est, ut in exordiis suis habuit, hoc est, ut in his honorum gradibus pietas, non necessitas attendatur; eos enim Sedium honores admoderatur nunc, & primum olim instituit non vana amplificandi Cardinalatus cupiditas, non intoleranda deprimendorum Regum machinatio, sed cælestis quædam sapientia, charitasque, & cupido extollendi, & propagandi spiritalis Christi Regni, Sacrorumque ejus Ministrorum supra terrena omnia prorsus Imperia. Si Principes, si Cardinales, si Lectores aliud animo versant, aliud meditantur cum de his agitur, falluntur, & fallunt, & malè suspicantur de Eccle-*

(a) *Lib. 4. cap. 2. §. 3. circa fin.* (b) *V. hæc, & alia in Notis ad tractat. Plati de Cardinal. dignit. & offic. cap. 3. §. 1. lit. C.*

Ecclesia, quia præpostere de ea judicant, quia secundum carnales hominum cogitationes de ea judicant; cum ipsam, ejusque Ritus, & mores regat, animetque Cœlestis Spiritus, sapientia, & charitas (a).

XVIII. Laonde formando la Chiesa universale un Corpo mistico, diviso in più membra, ed essendo il capo visibile, e ministeriale di esso il Papa, e le membra, che lo compongono, le altre Chiese particolari, stabilite per tutto il Mondo, non può negarsi, che queste siano in obbligo, almeno per legge di pietà, e di carità sovvenire al di loro Capo; siccome per legge di natura le altre membra al corpo, e capo naturale. Le Chiese, e le Badie specialmente sono state fondate coll'autorità della Chiesa Romana, come altrove, per cui ella si appella *Omnium Ecclesiarum Mater* (b), e lo sposo di essa è il Papa, il quale si dice *Christianorum omnium Pater, & Doctor*, come sopra; e per legge di natura i figli sono in obbligo somministrare al Padre naturale gl'alimenti, e le figlie, come sono le altre Chiese, per la stessa ragione sono tenute verso la Madre, che altrimente sarebbe povera, e miserabile, e non potrebbe soddisfare a' suoi obblighi, de' quali si è parlato di sopra.

XIX. Non è chi possa negare i tributi, ed altre sovvenzioni al Principe, acciò possa decorosamente mantenersi: e questo non per altro, se non per l'obbligo, ch'egli ha per il buon governo de' suoi Vassalli: e per la stessa ragione da sì lungo tempo si sono introdotte le annate, che si pagano per i Beneficj, altri diritti per le loro provviste, per le dispense, per le pensioni, così pure i Spogli, passati già in consuetudine coll'approvazione delle Chiese particolari, e de' Concilj. Questo fu praticato da' Sacerdoti inferiori degli Gentili co' Sacerdoti Massimi (c): *Porrò*, così scrive Natale Alessandro, *quod ratio docuit Ethnicos, pietas Christiana non docebit? Alienum scilicet a justitia non esse, ut summo totius Ecclesiæ Sacerdoti subsidium quoddam ab inferioribus solvatur, sive decima sit, sive annata, sive quodcumque aliud oblationis genus* (d).

CAP. III.

(a) *Thomasin. de Veter. & nov. Eccles. discip. tom. 1. lib. 2. cap. 14. n. 6.*

(b) *Cap. 1. & 2. dist. 12. Cap. dudum caus. 3. q. 6. magis late in Conc. Later. sub Innoc. III. cap. 5.* (c) *Jo: Grammatic. in illud Aristotel. Metaphisicor. 1. Sacerdotum genus apud Ægyptios vacare permissum est.*

(d) *Nat. Alex. d. tom. 8. Sæcul. 15. & 16. dissert. 9. art. 6. n. XI.*

C A P. III.

Della Conoscenza delle cause da Giustino II. sino a questi nostri tempi.

§. I.

Della Conoscenza delle cause de' Vescovi ne' tempi, de' quali si parla, e prima, sino al presente sopra de' Laici.

LO Storico nel libro 19. cap. ultimo n. 3. pag. 553. e segg., dopo aver parlato di molte cause, che ei suppone avessero tirate a se i Vescovi in pregiudizio del Foro de' Laici, così conclude: *Ne finirono quì le loro intraprese, perche vi sono altri iunumerabili casi, ne' quali eran costretti i Laici piatire avanti i Giudici Ecclesiastici, de' quali non comporta il mio istituto farne quì un più lungo catalogo. Essi furon nientedimeno compresi da Ostiense in sette versi, che chi gli considera, non può non rimaner sorpreso in veggendo a quale sterminata ampiezza avessero gli Ecclesiastici a questi tempi stesa la loro conoscenza; donde conoscerà ancora, che non vi è fine all'usurpazione, da poi che una volta li limiti della ragione sono superati, ed oltrepassati.*

Tutte queste intraprese della Giustizia Ecclesiastica, non meno presso di noi, durante il Regno degli Angioini, *che in Francia durarono lungamente; ma dapoi i Francesi valendosi di rimedj forti, ed efficaci, ruppero le catene; e per l'ordinanza del 1539. furon molto ben risecate, la quale rimise la lor giu-*

I. VUole adunque qui Giannone, che fussero molte le intraprese de'Vescovi intorno alla conoscenza delle cause sopra de' Laici, ma che tanto non finirono qui, asserendo, che vi fussero *altri innumerabili casi, ne' quali erano costretti i Laici piatire avanti i Giudici Ecclesiastici*: e poi soggiugne, ch'*essi* casi *furono compresi da Ostiense in sette versi, che chi gli considera, non può non rimaner sorpreso in veggendo a quale sterminata ampiezza avessero gl'Ecclesiastici a questi tempi stesa la loro conoscenza*. Quanto alle supposte primiere intraprese de' Vescovi intorno alla conoscenza delle cause sopra de' Laici, ritrovandoci averne dato rincontro altrove, secondo che da lui si sono proposte, ci asteniamo perciò dirne altro.

II. Rispetto poi alle altre, ch'esso dice siano innumerabili, e che vengano *comprese da Ostiense in sette versi*, affermiamo sia tutto vero, cioè, che in quei tempi i Vescovi avessero una tale ingerenza sopra de' casi compresi ne' sette versi di Errico da Segusio, Francese, detto l'Ostiense, come quello, che

giuſtizia al giuſto punto della ragione, laſciando ſolamente alla Chieſa la conoſcenza de' Sagramenti tra tutte le perſone, e delle ſole cauſe perſonali degli Eccleſiaſtici; che fu in effetto ritornare all'antica diſtinzione delle due potenze, laſciandoſi le perſone, e le coſe ſpirituali alla Giuſtizia Eccleſiaſtica, e le temporali alla temporale. Nel noſtro Reame gli Spagnuoli *cominciarono a riſecare gli abuſi, ma non riduſſero la lor Giuſtizia al giuſto punto, come ſi fece in Francia, perche gli* Spagnuoli*, come ſaviamente fu oſſervato da Pietro di Marca Arciveſcovo di Parigi, e da noi ſi farà vedere quando ci toccherà ragionare del lor governo, vollero medicare la ferita giuriſdizione Regia con impiaſtri, ed unguenti, non già col fuoco, e col ferro, come ſi era fatto in Francia.*

Li ſette verſi dell'Oſtienſe, de' quali egli parla, ſono i ſeguenti.

Hæreticus, Simon, fœnus, perjurus, adulter,
Pax, privilegium, violentus, ſacrilegusſque,
Si vacat Imperium, ſi negligit, ambigit, aut ſit
Suſpectus Judex, ſit ſubdita Terra, vel uſus,
Ruſticus, & ſervus, peregrinus, Feuda, viator,
Si quis pœniteat, miſer, omnis cauſaque miſta,
Si denunciat Eccleſiæ quis, judicat ipſa.

che fatto Cardinale, fu Veſcovo di Oſtia: diciamo però, che niuno potrà rimaner ſorpreſo in vedere l'ingerenza de' Veſcovi ſopra i Laici per tanti capi, quando oſſervarà con indifferenza l'origine, e proſeguimento di tal conoſcenza, che di loro ſi avea dagl'Eccleſiaſtici; e molto meno potrà dire, che ciò faceſſero per intraprendimento: poiche queſto non fecero, che in continuazione di quel, che ſi era oſſervato ſin da' primi tempi della Chieſa, lodato, ed approvato da' Principi, oltre a' Canoni, ed altre leggi Eccleſiaſtiche.

III. Che ſia così, baſta oſſervare lo ſteſſo Errico da Seguſio, il quale, fatto Cardinale da Urbano IV. nell'anno 1261., o 1262., che fuſſe, venne appellato comunemente *Fons juris*, ed in un Volume, *convenientiſſimo ordine* reſtrinſe la ſomma del jus civile, e Pontificio (a), nella quale parla appunto di detti caſi, e propriamente ſotto il Titolo *de Foro competenti*, ed ivi gli eſamina minutamente, e fa vedere, che non già per intraprendimento i Veſcovi aveſſero la conoſcenza de' medeſimi, anche ſopra i Laici, ma per diſpoſizioni civili, ed Eccleſiaſtiche, interpetrative del proprio diritto de' Veſcovi.

IV. Data la pace alla Chieſa; ceſsò è vero quell'obbligo preciſo, che avevano i Fedeli per precetto di S. Paolo di non litigare avanti i Gentili, perche i Magiſtrati eſſendo Criſtiani, non vi era pericolo della perverſione, motivo, per cui il Santo Apoſtolo fece una tale ordinanza: ma tanto rifflettendo i Veſcovi, che fuſſe di maggior vantaggio di que' Criſtiani, *cauſas, & quæſtiones Fidelium, etiam de rebus* terrenis *audire, & dirimere, ipſoſque ad concordiam revocare, ſimulque ſua authoritate paterna eos docere, quantum præ bonis tempo-*

Sss rali-

(a) *V. Ciacon. in Vit. Henric. de Bartholomæis.*

ralibus, pro quibus tantoperè disputant, amanda sint cœlestia (*a*); prendevano nelle occasioni, che loro si presentavano, una tale ingerenza.

V. Oltre a tanti altri documenti, che potressimo addurre d'una tal conoscenza de' Vescovi di que' tempi, ne fa anche testimonianza quel, che leggiamo di S. Girolamo, il quale scrisse tanto tempo dopo, che fu data la pace alla Chiesa: e così ei: *Justus quoque, & Sanctus Episcopus esse debet, & justitiam in populis, quibus præest, exerceat, reddens unicuique quod meretur, nec accipiat personam in judicio. Inter Laici, & Episcopi justitiam hoc interest, quod Laicus potest apparere in paucis justus: Episcopus verò in tot exercere justitiam potest, quot, & subditos habet* (*b*).

VI. Lo che osservando i Principi, essi medesimi per utile de' proprj Sudditi, non solo lo lodarono, ma anche lo stabilirono colle di loro leggi: *Imperatores Christiani*, così scrive Van-Espen, *desiderantes inter Subditos suos pacem, & animorum concordiam, etiam hoc Episcopale studium in decidendis, & dirimendis negotiis civilibus laudarunt, & suis legibus probarunt, & stabilierunt* (*c*).

VII. In fatti Costantino il Grande ordinò, che fusse lecito a' Laici produrre le loro istanze avanti i Vescovi, e che i loro giudicati fussero irretrattabili: e ne abbiamo la testimonianza di Sozomeno, il quale così scrive: *Litigantibus permisit, ut ad Episcoporum judicium provocarent, si Magistratus civiles rejicere vellent: Eorum autem sententia rata esset, aliorumque Judicum sententiis prævaleret, perinde ac si ab ipso Imperatore data fuisset: utque res ab Episcopis judicatas, Rectores Provinciarum, eorumque Officiales executioni mandarent* (*d*).

VIII. Alcuni, e tra questi Gotofredo, credono, che questa legge di Costantino sia suppositizia: diverse ragioni però fanno vedere il contrario, e specialmente osservandosi, che se ne fa uso ne' Capitolari de' Re di Francia, e quasi che in essi si adotta, ancorche in quei non venga citata sotto nome di Costantino, ma di Teodosio (*e*). Si riferisce ancora da Ivone (*f*) da Graziano (*g*), da Innocenzo III. (*h*), il quale vuole, che questa fusse legge di Teodosio, e rinovata da Carlo Magno.

IX. Ma comunque ciò sia, queste leggi di Costantino, di Teodosio, e di Carlo M. furono tra loro conformi: e le parole della legge di Teodosio, diretta ad Ablavio, sono *Quicunque litem habens, sive possessor, sive petitor erit, vel initio litis, vel decursis temporum curriculis, sive cum negotium peroratur, sive cum jam cœperit promi sententia: si judicium elegerit sacrosanctæ legis Antistitis, illicò sine aliqua dubitatione, etiamsi alia pars refragatur, ad Episcoporum judicium cum sermone litigantium dirigatur. Multa enim, quæ in judicio captiosæ præscriptionis vinculo promi non patiuntur, investigat, & promit sacrosanctæ Reli-*

(a) *Van-Esp. part. 3. tit. 1. cap. 1. n. 13.* (b) *S. Hieronym. in cap. 1. Michæe.*
(c) *Van-Esp. loc. cit. n. 16.* (d) *Sozomen. lib. 1. Histor. cap. 9.*
(e) *Capitul. Carol. M. lib. 6. cap. 366. edit. Baluzianæ.* (f) *Ivo in Decret. part. 16. cap. 812.* (g) *Gratian. Caus. 11. q. 1. Can. 35. & seqq.*
(h) *Innoc. III. in cap. 13.*

Religionis auctoritas. Omnes itaque causæ, quæ vel prætorio jure, vel civili tractantur, Episcoporum sententiis terminatæ, perpetuo stabilitatis jure firmentur, nec liceat retractari ulterius judicium, quod Episcoporum sententia deciderit. Testimonium enim ab uno, licet Episcopo perbibitum, omnes Judices indubitabiliter accipiant; nec alius audiatur, cum testimonium Episcopi fuerit a qualibet parte repromissum. Illud est enim veritatis authoritate firmatum, illud incorruptum, quod a sacrosancto homine, conscientia mentis illibata fuerit prolatum. Hoc nos edicto salubri aliquando censuimus, hoc perpetua lege firmamus, malitiosa litium semina comprimentes, ut miseri homines longis, ac pene perpetuis actionum laqueis implicati, ab improbis petitionibus, vel a cupiditate, maturo fine discedant. Quidquid itaque de sententiis Episcoporum clementia nostra censuerat, etiam hac simul lege complexi, gravitatem tuam, & cæteros pro utilitate omnium in perpetuum observare conveniat.

X. Sù tale proposito, le parole, che si leggono ne' Capitolari di Carlo M. sono: *Volumus, atque præcipimus, ut omnes ditioni nostræ, Deo auxiliante, subjecti, tàm Romani, quàm Franci, Alemanni, Bajuvarii, Saxones, Turingii, Fresones, Galli, Burgundiones, Britones, Longobardi, Vascones, Beneventani, Goti, & Hispani, cæterique nobis subjecti omnes, licet quocumque videantur legis vinculo constricti, vel consuetudinario more connexi, hanc sententiam, quam ex sextodecimo Theodosii Imperatoris libro, capitulo videlicet undecimo ad interrogata Ablavii Ducis, illi, & omnibus rescriptam sumpsimus, & inter nostra Capitula pro lege tenendam, consultu omnium fidelium nostrorum, tàm Clericorum, quàm & Laicorum posuimus, lege cunctis perpetuò tenendam* (a).

XI. Altre disposizioni sù di ciò si hanno, anche a tempo de' Goti, come si vede da una lettera scritta dal Re Teodorico a Pietro Vescovo presso Cassiodoro: *Si in alienis causis*, sono sue parole, *Beatitudinem vestram convenit adhiberi, ut per vos objurgantium strepitum conquiescat; quantò magis ad vos remitti debet, quod vos spectat Auctores. Quoniam causarum vestrarum qualitas vobis debet Judicibus terminari, a quo est expectanda magis, quàm imponenda justitia* (b)?

XII. Nè Giustiniano si astenne ordinare diversamente: *Si contingerit*, così ei, *quempiam a Judice Provinciæ lædi, jubemus eum audire Civitatis Episcopum, & ipsum judicare judicem, & eum, qui putatur læsus* (c).

XIII. E così tralasciando ogn'altro documento, che potressimo sù di ciò addurre da tempo in tempo, basta in prova di quel, che diciamo, essere stato praticato un tal diritto senza verun intoppo, anzi con applauso de' medesimi Principi, per tanti Secoli: per altro lo Storico in ciò conviene, e confessa, che tale fu l'osservanza *presso di noi*, com'ei scrive, *durante il Regno degl' Angioini*, e soggiugne, che *in Francia durò lungamente*; vero bensì, che tutte le appella intraprese; ma se possano meritare questo titolo, lo rifletterà chiunque possa aver per le mani queste nostre Osservazioni, in considerare una tal pratica costante per tanti Secoli,

(a) *Capitul. Carol. M. loc. cit.* (b) *Cassiodor. lib. 3. ep. 37.*
(c) *Novel. 86. cap. 3. & 4.*

e che mai fu contrastata, anzi da tempo in tempo vie più munita, ed accresciuta, in Francia, in Spagna, e nel Regno; del che potressimo recare molti esempli rispetto alle sudette Nazioni, che per brevità si tralasciano.

XIV. E solo diciamo, che in quanto al Regno di Napoli, Fed. II. ordinò, che due volte l'anno si celebrassero i Comizj Generali per tutte le Provincie coll'intervento de' Vescovi, e Persone Ecclesiastiche delle medesime rispettive Provincie per riceversi, ed esaminarsi i gravami, e darsi loro le dovute provvidenze (a).

XV. La Regina Giovanna in un Rito della Gran Corte della Vicaria del 1407., che comincia: *Si contingat*, si legge aver disposto, che allegandosi un Giudice per sospetto in Provincia, si dovesse riconoscere la sospezione avanti il Vescovo Diocesano.

XVI. Carlo I. d'Angiò ordinò, che le cause, tanto civili, quanto criminali de' Studenti, o Scolari, che fussero, si potessero giudicare *coram Episcopo Civitatis, vel suo Doctore*.

XVII. Il Re Alfonso d'Aragona introdusse, che i Consiglieri per lo più fussero Vescovi, e specialmente il Presidente, acciò le cause si terminassero con più rettitudine; per cui anche presentemente i Vescovi di nomina Regia ritengono questo titolo di Regio Consigliere: sù di che queste sono le parole di Niccolò Toppi, che molto anche fanno per la conferma di quanto scriviamo: *Hoc honorabili Consiliarii titulo vocantur etiam omnes Episcopi, & Archiepiscopi, qui a nostro invictissimo Rege promoventur. Et non immeritò, cum antiquitus ex Divi Pauli præcepto Episcopi judiciariam habebant potestatem super omnibus Fidelium causis, non solum in iis decidendis, sed etiam in sententiis a Judicibus Sæcularibus latis corrigendis, teste Emin. Card. Baronio tom. 1. Annal. anno salutis 57. fol. 454. n. 27. & seqq.* (b).

XVIII. E chi vuol restarne pienamente persuaso, può dare una scorsa a quel, che ne scrive Tommasino, il quale esamina questa materia con Scritture, con Canoni, con Padri, e coll'autorità de' medesimi Principi, e prova distintamente quanto si è detto, cominciando da' primi cinque Secoli della Chiesa (c): continua poi fino all'ottavo (d): e così per gl'altri Secoli appresso, e specialmente rispetto alle cause civili de' Laici dopo il Secolo x.: e finalmente dimostra, come cominciassero a mancare nel Secolo xiv.

XIX. Quanto poi alla presente pratica; lo Storico molto si avanza in ciò, che riguarda i Francesi, volendo, che *per l'ordinanza del 1539. furon molto ben risecate, la quale rimise la lor giustizia al giusto punto della ragione, lasciando solamente alla Chiesa la conoscenza de' Sagramenti tra tutte le persone, e delle sole cause personali degl'Ecclesiastici*: imperciocche l'ordinanza, della quale esso parla, non vuole una tal conoscenza così ristretta, come da lui si espone, spiegandosi espressamente, *che l'autorità della Chiesa si stenda sopra la materia di tutti i Sagramenti, intorno a tutte le cause spirituali, ed Ecclesiastiche, e vuole, che una tal*

(a) *V. Richard. a S. German. in Chronic.* (b) *Nicol. Toppi de Orig. Tribunal. tom. 1. lib. 1. cap. 12. n. 6.* (c) *Thomasin. de Veter. & nov. Eccles. discipl. t. 2. lib. 3. cap. 101. & 102.* (d) *Thomasin. loc. cit. cap. 103. & 104.*

tal cognizione l'abbia non solo sopra gl'Ecclesiastici, ma anche sopra i Laici, come in essa ordinanza articolo terzo, e quarto (*a*).

XX. Fu poi tutto ciò spiegato in un altro Editto del Re Ludovico XIV. pubblicato l'anno 1695. articolo trigesimoquarto, ove si legge in Francese, *che spetta al Foro della Chiesa la conoscenza delle cause, che riguardano i Sagramenti, i Voti della Religione, l'Officio Divino, la Disciplina Ecclesiastica, ed altre cause puramente spirituali* (*b*): e chi è versato in queste materie, ben sà il gran numero delle cause, che si comprende sotto una tale espressione, senza che da noi se ne faccia precisa menzione, per non divagarci più del dovere: e queste, oltre alle cause personali degl'Ecclesiastici, le quali per ogni diritto sono del Foro Ecclesiastico.

XXI. Termina lo Storico con dire, che *nel nostro Reame gli Spagnuoli cominciarono a risecare gl'abusi, ma non ridussero la lor giustizia al giusto punto, come si fece in Francia &c. perche gli Spagnuoli vollero medicar la ferita giurisdizione Regia con impiastri, ed unguenti, non già col fuoco, e col ferro, come si era fatto in Francia*: e veduto si poc'anzi, quale fusse il fuoco, ed il ferro, che si adoprò in Francia sù tale proposito, si vede anche l'astio, con cui ei parla per sedurre gl'altri, ed annientare l'autorità della Chiesa.

XXII. Non neghiamo i contrasti, che si ebbero in Regno, celebrato, che fu il Sagro Concilio in Trento: e ciò per le sorprese, che si facevano sopra la giurisdizione Ecclesiastica, per cui furono tentate molte strade, e finalmente il Santo Pontefice Pio V. inviò i suoi Legati al Re Filippo II., ma niente di proposito, nè allora, nè appresso fu conchiuso: quali poi fussero i capi di doglianza, presentati al Re in nome del Papa, e come andasse una tal faccenda, molti Scrittori ne parlano, ed il famoso Chioccarelli ne forma un Tomo intero, qual'è il decimoquarto de' suoi manoscritti col titolo: *Della Legazione de' Cardinali Giustiniano, ed Alessandrino a Filippo II. Re di Spagna per causa della giurisdizione Ecclesiastica*: ma tanto da allora fino a questi nostri tempi, le cose si sono andate dissimulando.

XXIII. Cresciute ultimamente le premure de' Regj Ministri, fu preso trattato di accomodamento tra le due Corti a tempo della f. m. di Benedetto XIII. e di Carlo VI. anche di gloriosa ricordanza; ma per la morte di alcuni de' Principali, che ne avevano l'ingerenza, e molto più poi per quella del medesimo Santo Pontefice, niente fu risoluto: ripigliatosi sotto il Pontificato di Clemente XII. degnissimo Successore di Benedetto XIII. dopo l'ingresso in Regno di Sua Maestà Carlo Infante Re delle due Sicilie colla deputazione di molti Cardinali, e Prelati, sì per l'una, che per l'altra parte, la morte parimente del Papa lo lasciò pendente: e poi, eletto il dott issimo Regnante Sommo Pontefice Bened. XIV. in un altra Congregazione particolare co' Ministri di S. M., ripigliatosi, fu stabilito, e conchiuso li 2. Giugno 1741.: e con esso si tolgono le controversie, che per qualche tempo hanno tenuto agitate le due Corti: a cui dandosi esecuzione colla dovuta rettitudine, può sperarsi rimaner per sempre ferma tutta la buona armonia in quel Regno cotanto necessaria tra il Sacerdozio, e l'Impero.

XXIV. Poi-

(a) *V. Aloysium de Heriocourt. Advocatum Parlamenti, tomo, cui titulus est* Les Loix Ecclesiastique de Franc. *chap. 19. n. 1.* (b) *Heriocourt. loc. cit. n. 3.*

XXIV. Poiche in questo Trattato si esaminano, e si terminano tutte le controversie, che possono insorgere, in proposito delle tre Immunità, Reale, locale, e Personale, anche per ciò, che concerne la qualità de' medesimi Promovendi; Visite, e rendimento de' conti de' luoghi Pii, che si amministrano da' Laici, e finalmente si stabiliscono le cause, e delitti, ne' quali procedono i Giudici Ecclesiastici contro de' Laici; Introduzione de' libri forastieri; materie Beneficiali, ed altre, d'alcuni capi del quale di sopra si è parlato, e se ne parlarà appresso, secondo l'occasione, che se ne dà dallo Storico.

§. I I.

Della Cognizione delle cause, che riguardano la nostra Santa Fede, dal tempo, del quale si parla, fino al presente, ove del Tribunale della Santa Inquisizione.

SU' tale proposito scrive Giannone nel libro decimoquinto, capitolo ultimo, pagina 361., che *prima gl'Apostoli per rimedio di questo male* dell'eresia, *non adopravano altro, che d'ammonire una, o due volte l'eretico; il quale, se perseverava nell'ostinazione, era scomunicato, e s'imponeva a' Cattolici, che si separassero dal suo consorzio. Nè si passò più oltre fino a' tempi, che Costantino M. abbracciò la Religione Cristiana*. Abbracciato ch'ebbe Costantino la Religione Cristiana, egli, e suoi Successori Imperadori furono ammaestrati da' Padri della Chiesa ordinar leggi per bene indirizzare i Sudditi, e specialmente per l'osservanza de' precetti, che riguardano la prima Tavola, e che fussero obbligati a punir le bestemmie, l'eresie, i spergiuri, gl'omicidj, i furti, per cui gl'Imperadori stabilirono diverse leggi contro gl'Eretici, come fe Costantino M., Costanzo suo figlio, Valentiniano il Vecchio, Graziano, Teodosio M. Valentiniano il Giovane, Arcadio, Onorio, Teodosio

I. LO Storico non nega, che la cognizione di queste cause fusse del Foro della Chiesa, siccome altrove mai lo negò; e solo quì ripete quel, che in tanti altri luoghi si ritrova aver scritto, cioè, che gl'Ecclesiastici non avessero intorno a questo delitto dell'eresia altro diritto, che quello della pura cognizione, e che la condanna, e gastigo spettasse alla potestà del Secolo; e che se in appresso si arrogarono l'uno, e l'altro, ciò non avvenne, che per la non curanza de' Principi; e comecche per riprovagione di quel, che sù di ciò scrive altrove, ci ritroviamo aver parlato a sufficienza nel libro primo, capitolo sesto, paragrafo primo, e seguenti, libro secondo, capitolo quarto, paragrafo primo, e seguenti, libro terzo, capitolo nono, paragrafo primo: quindi ci rimettiamo a quanto ivi si è detto, dove si fa vedere, che sin da' primi tempi della Chiesa, la medesima ebbe il conoscimento, e la punizion nelle cause della nostra Santa Religione, e dell'eresia, senza veruna dipen-

dosso il Giovane, Valentiniano III., e con esse stabilirono le pene non uguali, ma secondo le circostanze.

Ma poiche, così soggiugne, *in ogni giudicio criminale sono considerate tre parti, che lo compongono: la cognizione della ragione del delitto: la cognizione del fatto: e la sentenza: perciò nel giudicio dell'eresia, la cognizione del delitto, cioè, se tal opinione sia eretica, o nò, fu riputata sempre Ecclesiastica, nè per alcun rispetto apparteneva al Magistrato Secolare; onde a que' tempi, quando nasceva difficoltà sopra qualche opinione, gl'Imperadori ricercavano il giudicio de' Vescovi, e se bisognava, congregavano Concilj. Ma la cognizione del fatto, se la persona imputata era innocente, o colpevole, per darle le pene ordinate dalle leggi, siccome la sentenza d'assoluzione, o condannazione; tutta apparteneva al Magistrato Secolare.*

E poi continua a dire, che in questa maniera furono trattate nella Chiesa le cause d'eresia sotto l'Imperio Romano fino all'anno 800. di nostra salute, quando diviso l'Imperio, questa forma rimase nell'Orientale fino al suo fine: e nell'Occidentale fu variata, così perche non vi fu bisogno, che i Principi facessero nuove leggi; sì anche perche dall' 800. fino al 1100. rari Eretici si ritrovarono in queste parti, ed i Vescovi ne' casi, che avvenivano, vi mettevan mano per non curanza de' Principi, giudicando loro questi delitti, e gastigandoli in que' luoghi, ove da' Principi era loro concesso esercitar giu-pendenza dagl'Imperadori, o da altri Principi del Secolo, che che sia della distinzione, che fa Giannone nel dicontro.

II. Ma tanto però a quel, che ivi si è riportato, aggiugneremo qualch' altra cosa. Abbiamo negl' Atti Apostolici (*a*), che S. Pietro fu quello, il quale condannò l'eresia di Simon Mago: e ciò senza parlare di tant'altri esempj del primo Secolo.

III. Nel secondo, Igino Papa condannò l'eresia di Cerdone, e di Marcione, come si legge presso S. Ireneo (*b*).

IV. Nel terzo Secolo Zefirino Papa condannò i Montanisti, come si ha da Tertulliano (*c*).

V. Melchiade sotto gl'Imperadori Cristiani nel quarto Secolo condannò i Donatisti, come abbiamo da S. Agostino (*d*), i quali avendo fatto ricorso all'Imperador Costantino, questi, come riferisce il Sandero (*e*), rispose: *meum judicium postulant, qui judicium Christi expecto*.

VI. Innocenzo I. nel quinto Secolo condannò Pelagio, ed i Pelagiani, come scrive S. Agostino (*f*): *Per Papæ rescriptum*, così ei, *causa Pelagianorum finita est, totoque Orbe post ejus damnationem damnati sunt*.

VII. Nel settimo Teodoro Papa condannò l'eresia de' Monoteliti: sù di che dice Teofane (*g*): *Theodorus plenitudine convocata Ecclesia ad sepulchrum verticis Apostolorum accessit, & Divino calice expostulato, ex vivifico Sanguine in atramentum stillavit, & ita*

(a) *Actor.* 8. *v* 10. (b) *S. Iræn. lib.* 3. *cap.* 4.
(c) *Tertullian. lib.* 3. *de Jejun. cap.* 1. (d) *S. Augustin. ep.* 40.
(e) *Sander. de Visib. Monarch. cap.* 50. (f) *S. Augustin. lib.* 1. *contra Julianum cap.* 5. (g) *Teophan. ad An.* 20. *Heraclii Imper.*

giurisdizione, e dove non l'aveano, invocavano il braccio Secolare.

E perche talvolta i Vescovi non erano sufficienti ad estirpar l'Eresie, Innocenzo III. conoscendo il zelo di que' nascenti Comilitoni Francesco, e Domenico, diede loro incombenza, che andassero a predicare agl'Eretici la vera credenza per convincergli, esortassero i Principi, ed i Popoli Cattolici a perseguitar gl'ostinati, e che facessero relazione in Roma del numero, e qualità degl'Eretici, per cui acquistarono nome d'Inquisitori; e poi nel Pontificato d' Innocenzo IV. rimasto questo arbitro della Lombardia, e di altre parti d'Italia per la morte dell'Imperador Federico, fu eretto un Tribunale formale.

L'impresa de' quali fu poi ajutata da Federico II. il quale nel 1224. promulgò in Padova quattro Editti sopra questa materia, co' quali, tra l'altre cose, *ricevendo gl'Inquisitori sotto la sua protezione*, *ed imponendo pena del fuoco agl'eretici ostinati*, *ed a' penitenti di perpetua prigione*, *commettendo la conoscenza agl'Ecclesiastici*, *e la condannazione a' Giudici Secolari*, rimase stabilito questo Tribunale.

Parla poi egli più distesamente del Tribunale dell'Inquisizione nel lib. 19. cap. ult. n. 4. tom. 2. p. 560. ed in altri libri appresso de' contrasti avuti in Regno a cagione di questo Tribunale.

ita propria manu depositionem Pirrhi fecit.

VIII. Molti Concilj Ecumenici fecero lo stesso. Nel Niceno I. celebrato l'anno 325. i Vescovi, non già l'Imperador Costantino, furono quei, che fulminarono sentenza contro Ario.

IX. Nel Costantinopolitano I. i Vescovi, e non Teodosio il Grande, condannarono gl'errori di Macedonio, e di Apollinare, e questo fu celebrato l'anno 381.

X. In quello di Efeso tenuto l'anno 431., i Vescovi trattarono la condanna di Nestorio, non già Teodosio il Giovane.

XI. Nel Concilio di Calcedonia celebrato l'anno 451., i Padri in esso ragunati, e non Marciano Imperadore, proscrissero gli errori di Eutichio, e Dioscoro.

XII. Sopra delle quali condanne S. Gregorio Magno (a) così scrive: *Sicut Sancti Evangelii quatuor libros, sic quatuor Concilia suscipere, & venerari me fateor: Nicænum scilicet, in quo perversum Arrii dogma destruitur: Constantinopolitanum quoque, in quo Eunomii, & Macedonii error convincitur: Ephesinum etiam primum, in quo Nestorii impietas judicatur. Chalcedonense verò, in quo Eutychetis, Dioscorique pravitas reprobatur, tota devotione complector, integerrima approbatione custodio, quia in his, velut in quatrato lapide sanctæ fidei structura consurgit*.

XIII. Diamo a crederci, che tali esempli siano bastevoli per far vedere, che Giannone senza fondamento forma la dicontro scritta tela giudiziaria intorno all'eresie, cioè, che i Vescovi riconoscessero la qualità del delitto, ed i Principi proferissero la sentenza della condanna: quandocche quelli indipendentemente dalla potestà del Secolo han sempre proceduto alla cognizione, e qualità del

(a) *S. Gregor. M. lib. 1. ep. 24.*

del delitto, alla condanna, o assoluzione de' colpevoli; e non bastando questi esempli, infiniti altri si possono leggere presso il Cardinal Baronio, e Filippo Labbè nella Collezione de' Concilj, presso Domenico Bernini nella Storia dell'Eresie, e tanti altri.

XIV. E' vero, che Teodosio, ed Onorio Imperadori stabilirono pena di morte contro gl'Eretici ribattezzanti: gl'Imperadori Marciano, e Valentiniano fecero lo stesso contro de' Manichei, ed altre simili: queste però non furono sentenze di condanna contro particolari Eretici, ma leggi d'esecuzione delle condanne, che si fanno da' Vescovi, dando loro a divedere l'abborrimento, che aveano di questi eccessi; e porgendo mano alla Chiesa, affinche dove non giovasse lo spirito della sua mansuetudine, si ottenesse col timore del gastigo della morte: e che gl'Ecclesiastici non s'imbrattassero le mani col sangue umano.

XV. E così appunto scrive S. Leone il Grande (a): *Merito Patres nostri per totum mundum instanter egere, ut impius furor ab universa Ecclesia pelleretur. Quando etiam Principes Sæculi hanc sacrilegam amentiam ita detestati sunt; ut authorem ejus, & plerosque discipulos legum publicarum ense prosternerent. Et profuit diu ista districtio Ecclesiasticæ lenitati: quæ etsi Sacerdotali contenta judicio, cruentas refugit ultiones; severis tamen Christianorum Principum Constitutionibus adjuvatur: dum ad spirituale nonnunquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium.*

XVI. Tantoche a tempo di S. Leone già si ritrovava stabilita la pena di morte contro gl'Eretici, che si eseguiva dopo la sentenza della Chiesa, conforme si dinota colle suddette leggi di Teodosio, di Onorio, di Marciano, e di Valentiniano: oltre a ciò S. Girolamo (*b*) riferisce, che Priscilliano fu fatto uccidere da Massimo Tiranno. S. Gregorio (*c*) scrive, che Basilio Mago fu bruciato vivo dal Popolo in Roma: *Basilius non post longum tempus de hac Romana Urbe, exardescente zelo Christiani Populi igne crematus est.*

XVII. E questa è anch'oggi la pratica della Chiesa, la quale dopo aver tali uomini condannato d'eresia, suole consegnarli al braccio Secolare, conforme si stabilisce altresì nella Costituzione di Niccolò III. (*d*): *Damnati verò per Ecclesiam Sæculari judicio relinquantur animadversione debita puniendi, Clericis prius a suis ordinibus degradandis*: confermata da Lucio III. (*e*), e da Alessandro IV. (*f*).

XVIII. Quindi si fa ben chiaro l'abbaglio, che prende Giannone in volere, che Federico II. col primo suo editto imponesse la pena del fuoco agl'Eretici ostinati, ed a' penitenti la perpetua carcere, commettendo la conoscenza agl'Ecclesiastici, e la condannazione a' Giudici Secolari: poiche Federico II. non parla, come ei asserisce, essendo che prima delle di lui Costituzioni una tal pena di morte già si ritrovava imposta, e la Chiesa fin da' suoi primi tempi fu sempre so-

(a) *S. Leo M. ep. 91. ad Turribium.* (b) *S. Hieronym. de Scriptor. Eccles. ad Priscill.* (c) *S. Gregor. lib. 4. Dialogor. cap. 4.* (d) *Constit. Nicol. III. Noverit universitas die 8. Maji 1280.* (e) *Lucius III. in Cap. Ad abolendam Extra de Hæretic.* (f) *Alex. IV. in Cap. Super eo de Hæretic. in 6. & alibi.*

lita conoscere di questo gran delitto, e condannare, o assolvere coloro, che ne venivano imputati.

XIX. Ed affinche maggiormente apparisca tutto ciò, queste sono le parole di Federico II. che si leggono nella Costituzione: *Inconsutilem* (*a*): *Et ut ipsorum*, parla degl'Eretici, e Patereni, *nequitia, qui, quia Dominum non sequuntur, in tenebris ambulant, detegatur; nemine etiam deferente, investigari volumus hujusmodi scelerum patratores, & per Officiales nostros, sicut & alios malefactores inquiri. At, inquisitione notatos, & si locus superstitionis argumento tangantur, a viris Ecclesiasticis, & Prælatis examinari jubemus. Per quos, si inventi fuerint in Fide Catholica, saltem in uno articulo deviare, ac per ipsos pastorali more commoniti, tenebrosis diaboli relictis insidiis, noluerint agnoscere Deum lucis, sed in erroris concepti constantia perseveraverint; præsentis nostræ legis edicto, damnatos Paterenos, aliosque Hæreticos, quocumque nomine censeantur, quam affectant, ut vivi in conspectu omnium comburantur, flammarum commissi judicio*.

XX. Più chiaramente in altra sua Costituzione, che comincia: *Commissi nobis* (*b*): *Statuimus itaque sancientes, ut Hæretici, quocumque nomine censeantur; ubicumque per Imperium nostrum damnati fuerint*, ab Ecclesia, & Seculari judicio assignati, *animadversione debita puniantur*.

XXI. Anzi chi non sà, che l'istesso Feder. II. fu condannato nel Concilio di Lione I. l'anno 1245. e non già da' Giudici Laici, per aver negata la Verginità di Maria, e trattato Cristo Signor Nostro per impostore, simile a Maometto, come si legge presso Rainaldo (*c*): cosicche non fu condannàto da' Giudici Laici, ma da' Vescovi nel Sinodo, come si vede negl'Atti del medesimo Concilio (*d*), e lo riferisce Matteo Egizio (*e*) con queste parole: *Federico per purgarsi dal sospetto d'eresia, fece una professione di fede dinanzi all'Arcivescovo di Palermo, al Vescovo di Pavia, e degl'Abati di Monte Casino, della Cava, e di Casanova: quali poscia mandò, come suoi Procuratori, in Roma*.

XXII. Sicche lo stesso Federico II. impose la pena di morte a' particolari Eretici Patereni, ma non ordinò, che i Ministri Laici condannassero chi da' Vescovi era convinto d'errore, come sogna Giannone, non essendo stata mai incumbenza de' Laici prender ingerenza intorno alle cause d'eresia, come parla Argentino (*f*): *Sed cui*, così ei, *applicantur bona Hæreticorum? Dic, quod Dominis temporalibus, sed ipsi non possunt ea capere, nisi prius Judex Ecclesiasticus cognoscat, & declaret. Nam Judex Sæcularis de crimine hæresis, tanquam de crimine Ecclesiastico cognoscere non potest. Ita probat Textus notus in cap. 2. de Hæretic.*

XXIII. Tanto che è indubitato, che tra le altre, la cognizione di queste cause, che riguardano la nostra S. Religione, e la condannazion, e punizione de'

(a) *Frideric. II. in Constit. quæ incipit Inconsutilem de Hæretic. & Pateren.*
(b) *Id. eod. tit. de Hæretic. & Pateren.* (c) *Raynald. ad an.* 1239. *n.* 26.
(d) *Cap. Ad Apostolicæ in 6. de Sent. & re judic.* (e) *Matthæus Egitius Neapolitanus in Not. Cronolog. ad an.* 1246. (f) *Argentin. in d. Constit. Inconsutilem.*

de' delitti, che si commettessero in questo genere, fin da' suoi primi tempi fu di pertinenza della Chiesa, e de' suoi Vescovi; è ben vero, che sotto Gregorio IX. volendosi dar riparo all'eresie, che serpeggiavano nelle parti Occidentali, specialmente in Italia, una tal disciplina in qualche parte fu alterata a causa della destinazione dell'Inquisizioni in persone particolari, stabilite sin d'allora, e poi confermate sotto Bonifacio VIII. Benedetto XI. ed altri: e ciò, non per snervare l'autorità de' Vescovi, ma per dar loro ajuto, *& propter quorumdam Episcoporum absentiam, sive propter ignorantiam, vel imperitiam*, e giammai loro esclusi, come può osservarsi presso Pegna diffusamente nella Pratica degl'Inquisitori (*a*).

XXIV. Questa tal pratica fu presa nel Regno, ed osservata anche a spese del Pubblico, come si legge ne' m. f. di Bartolomeo Chioccarelli, tomo ottavo, dove tratta *de Sancta Inquisitionis Officio*; poi però venne in contrasto, e molti furono i rumori tra la Santa Sede, e i Napolitani, o fusse a cagione della confiscazione de' beni, la quale per altro fu tolta con Bolla de' 7. Aprile 1554. da Giulio III. a prieghi della Città di Napoli (*b*): o per ragione del segreto, col quale si formano i processi, o fusse sì per l'uno, che per l'altro: del che scrivendo molti, altri a seconda di quel, che dice Giannone, ed altri contro di esso, stimiamo non farne più parola.

§. III.

Della Conoscenza delle cause, che appellano di Foro Misto.

I*Nventarono un altro genere di giudizio, chiamato di* Foro misto, *volendo, che contro il Secolare possa procedere così il Vescovo, come il Magistrato, dando luogo alla prevenzione, come sono i delitti di bigamia, d'usura, di sagrilegio, d'adulterio, d'incesto, di concubinato, di bestemmia, di sortilegio, e di spergiuro, siccome ancora le cause di decime, e di legati pii. Nel che essi v'aveano questo vantaggio, perche colla esquisita lor sollecitudine, sempre prevenendo, non lasciavano mai luo-*

I. ASserisce qui lo Storico, che *inventarono*, parla degl'Ecclesiastici, *un altro genere di giudizio, chiamato di foro misto, volendo, che contro il Secolare possa procedere così il Vescovo, come il Magistrato, dando luogo alla prevenzione*: ma se possa darsi un tal titolo d'Inventori agli Ecclesiastici rispetto alla cognizione di questi delitti, che chiamansi di Misto foro, come sono, per quel, ch'ei scrive, *la bigamia, l'usura, il sacrilegio, l'adulterio, l'incesto, il concubinato, la*

(a) *Pegna lib. 2. cap. 62. §. 1. & seqq.* (b) *Chioccarell. Archivio della Regia Giurisdizione del Regno di Napoli, o sia Indice de 18. Tomi del Chioccarelli, dato in stampa in Venezia 1721. tom. 8. p. 144. vers.* Atti, ed Ambasciaria.

go al Magistrato secolare, e se l'appropriavan tutti, come reputati anche da essi, delitti Ecclesiastici. E nel nostro Reame non si finiron d'estirpare affatto questi abusi, se non nel Regno degli Spagnuoli, *i quali non ammisero prevenzione alcuna, e la cognizione de' suddetti delitti contro i Laici fu attribuita interamente a' Giudici Regj* (1); *non dovendosi riputar in modo alcuno Ecclesiastici, perche veramente i delitti Ecclesiastici, o sono quelli, che concernono la Politia Ecclesiastica, come dice Giustiniano nella Nov. 83. ovvero li minori delitti, di cui la Giustizia ordinaria ne trascura la ricerca, e di cui perciò la primitiva Chiesa ne intraprendeva la* censura, *o correzione, per conservare una particolar purità di costumi tra' Cristiani; ma questa correzione si faceva sommariamente, e senza giudizio contenzioso, come si è narrato nel primo, e secondo libro di questa Istoria.* Lib.19. cap. ult. n.3. pag.558. vers.VIII. *Inventarono.*

(1) V. Chiocc. M. S. giurisd. tom. 5.

Torna Giannone a parlare d'una tal controversia nel libro trigesimo terzo della sua Storia capitolo settimo, stata agitata a tempo del Santo Pontefice Pio V., e quivi fa menzione anche de' casi, che si pretendevano, come scrive, del foro misto, e fra gl'altri, *il sagrilegio, l'usura, l'adulterio, la poligamia, l'incesto, il concubinato, la bestemmia, lo spergiuro, il sortilegio, ed il costringimento per le Decime, e per la soddisfazione de' Legati pii. bestemmia, il sortilegio, lo spergiuro; le cause di decime, e di legati pii*, basta riflettere a due cose, affinche ognuno rimanga ben persuaso dell'astio, che nudrisce il medesimo per atterrare anche in questo l'autorità della Chiesa: cioè al diritto, che gl'Ecclesiastici ebbero da' primi tempi di essa fino a quest' ultimi intorno alla cognizione di tutte le cause de' Laici, come sopra si è detto: ed alla natura di tali delitti, i quali non possono commettersi senza il disviamento de' Fedeli da quel fine, per cui sono stati creati, e posti al mondo: e non è chi possa dubitare, che sia di precisa incumbenza del Sacerdozio porre loro in strada per la consecuzione del medesimo: sù di che, queste sono le parole d'Innocenzo III. in una Decretale scritta a' Prelati di Francia (a): *Nullus, qui sit sanæ mentis ignorat, quin ad officium nostrum spectet de quocumque mortali peccato corripere quemlibet Christianum: & si correctionem contempserit, per districtionem Ecclesiasticam coercere*: con che non può ragionevolmente dirsi, che per invenzione degl' Ecclesiastici si fusse ritrovato quest'altro genere di giudizio, una volta, che prima ebbero la cognizione di tant'altre cause sopra de' Laici, e si riserbassero quella de' suddetti delitti col titolo della prevenzione, dissimulato per quieto vivere.

II. Maggiormente perche tali delitti, che chiamano di Misto foro, si ritrovano proibiti per ogni diritto: ed in proposito della bigamia, o sia poligamia, de Angelis così scrive: *Est namque pluralitas uxorum, & virorum uno, eodemque tempore prohibita Divina antiqua lege, & lege Evangelica, naturali, Pontificia, & Cæsarea, ut elegan-*

(a) *Innoc. III. in cap. Novit ille 13. de Judic.*

ganter tradit Menochius (*a*), e vuole, che sia di privativa Cognizione del Foro Ecclesiastico (*b*).

III. Così pure l'usura per quel, che scrive Scipione Rovito sopra la Prammatica prima *de Usuris*, il quale parlando di questo delitto, coll'autorità di Covarruvias asserisce, *esse probibitam jure naturali*, *Divino*, *& humano* (*c*): e lo stesso volendo de Angelis, conchiude: *& ideo contra usurarios procedit tam Ecclesiasticus*, *quam Judex Laicus*, *cum sit mixti fori* (*d*); del che noi ci ritroviamo aver parlato, cioè intorno alla qualità delle Usure (*e*).

IV. Il sagrilegio può considerarsi in tre maniere, secondo la diversità delle cose, che si violano, a Dio sagrate: così che, altro si chiama locale, altro reale, ed altro personale: locale, *cum aufertur sacrum de sacro*, o pure, *cum aliquod committitur delictum in loco sacro*, o che in altra maniera *lædatur immunitas loci* coll'estrazione de' Rei, e simili: reale, *cum læduntur vasa sacra*, *vestes*, *imagines*, *& alia hujusmodi Deo dicata*, o *si invadentur*, *occupentur*, *aut subtrahantur bona Ecclesiis*, *& Deo dicata*: personale, *si percutiatur Clericus*, *vel Monachus*, *sive alia persona Ecclesiastica*, *si violetur pudicitia similium personarum* (*f*): e per ciò il sagrilegio si dice *rei sacræ violatio* (*g*): e de Angelis prova, che si dia nella cognizione di questo delitto la prevenzione tra il Giudice Laico, ed Ecclesiastico (*h*).

V. L'adulterio, non solo viene proibito per legge civile, ma anche *adulterium est ipsa natura probrum*, *& turpe* (*i*): e molti Canoni abbiamo, che lo proibiscono con gravissime pene: tra questi il Concilio d'Elvira (*k*): tanto che *hoc crimen esse gravissimum pleno ore fatentur doctores*, *& vix dari peccatum adulterio gravius* (*l*) *quia matrimonium est maximum Sacramentum*; e per divina disposizione *mulier sui corporis potestatem non habet*, *sed vir*, siccome l'uomo *sui corporis potestatem non habet*, *sed mulier*. (*m*).

VI. Quanto al foro di questo delitto, il Re Ruggiero ordinò, che la cognizione, e punizione di esso fusse d'ingerenza de' Vescovi (*n*): *Majestati nostræ*, così ei, *quorumdam Prælatorum quærimonia patefecit*, *quod Ecclesiæ suæ a Justitiariis*, *Camerariis*, *& Bajulis Regni nostri priventur*, *& minuantur jure suo*, *videlicet*, *de Adulteriis*, *quæ non permittuntur judicari*, *& corrigi in Curia Ecclesiæ*, *sicuti debet*. *Quod*, *si verum est*, *nobis displicet*, *& grave videtur*. *Non enim decet*, *neque volumus*, *ut ea*, *quæ ab Ecclesia judicari*, *& coerceri debent*, *ab eis puniantur*, *& judicentur*, *aut coerceantur*. *Quare mandamus*, *& præcipimus firmiter*, *& amodò*, *de Adulteriis judicandis*, *Justitiarii*, *Camerarii*, *& Bajuli non se intromittant*; *sed si qui de Parochia alicujus Ecclesiæ de adulterio accu-*

(a) *De Angel. de delict. & pœn. part.* 1. *cap.* 103. *n.* 2. (b) *De Angel. loc. cit.*
(c) *Rovit. super Pragm.* 1. *de Usur. n.* 3. (d) *De Angel. loc. cit. cap.* 133. *n.* 3. (e) *Lib.* 3. *cap.* 7. §. v. *p.* 430. (f) *S. Thom.* 2. 2. *q.* 9. *art.* 3.
(g) *Bald. l.* 3. *n.* 4. *C. de Furt.* (h) *De Angel. loc. cit. cap.* 115. *num.* 3.
(i) *Alciat. de Verbor. signif. lib.* 53. *l.* 42. *fol.* 115. (k) *Conc. d' Elvira dell'anno* 322. *can.* 47. 69., *e* 70. (l) *Cap. Quod in omnibus* 32. *q.* 7.
(m) *S. Paul.* 1. *Corint.* 7. *v.* 4.
(n) *Roger. in Constit. quæ incip.* Majestati *de Adulter. coercend.*

accusatus, vel deprehensus fuerit, ad judicium ipsius Ecclesiæ, in qua ipsa adulteria judicari debent, consistat, & a Curia ipsius Ecclesiæ judicetur, & corrigatur: excepto, si per violentiam adulterium committatur. Quod si acciderit, judicetur ab Ecclesia de adulterio, quod spectat ad judicium Ecclesiæ, & hoc, quod spectat ad judicium sæculare, de insultu, & violentia in nostra Curia judicetur. Præterea mandamus omnibus nostris Officialibus, ut de adulteriis coercendis omnibus Prælatis, quibus opus fuerit, auxilium tribuant.

VII. L'incesto, quale abuso de' consanguinei, o degl'Affini in linea retta, o trasversale, che fusse, non può negarsi, sia delitto gravissimo (*a*), proibito per diritto civile, e canonico, tanto se sia unito coll'adulterio, quanto se sia tra persone libere; e sin dal principio del Secolo IV. si leggono le pene imposte contro gl'Incestuosi, specialmente nel Concilio d'Elvira, celebrato l'anno 305. Canone *61.*, e *66.*

VIII. Isernia poi sopra le Costituzioni del Regno esamina chi sia il Giudice di questo delitto dell'incesto, e dice, che quando sia unito coll'adulterio, tutti vogliono, che la cognizione, e punizione di esso spetti al Giudice Ecclesiastico, ed il medesimo conchiude, che anche spetti al Giudice Ecclesiastico nel caso, che non sia unito coll'adulterio: E queste sono le sue parole: *Respondeo, adulterium potest esse simul cum incestu: ut ubi committitur incestus cum maritata, ibi est adulterium, ff. de adult. l. si adulterium cum incestu in princ. & hoc casu est, quod Judex Ecclesiasticus cognoscit de adulterio hujusmodi, & per consequens de incestu: quia una est conjunctio, nec separari potest: quia reus exinde ex diversis legibus accusatur, ff. de accusat. l. Senatus. Sin autem incestus non committitur cum maritata (ubi non habet locum proprie adulterium, l. inter liberos §. 1. ff. de adult.) adhuc videtur dicendum, quod Judex Ecclesiasticus cognoscit de incestu: quia illicitus, fornicarius, & prohibitus coitus vocatur adulterium, ut c. XXX. q. 1. si quis Sacerdos* (*b*).

IX. Il Concubinato, che sia proibito per diritto Canonico, non è chi lo contrasti; così specialmente l'abbiamo nel Canone settimo del Concilio Toletano I. dell'anno 400. Alcuni suppongono, che non sia proibito per diritto civile: la comune opinione però è, che il diritto civile *ancillatur juri Canonico, & per consequens, sicut prohibetur de jure Canonico, ita pariter de jure civili*, come asserisce de Angelis, e prova coll'autorità di Bajardo, Menochio, Tusco, Ricciullo, il quale vuole, che sia proibito, *tàm de jure civili Pandectarum, quàm jure authentico*: e poi conchiude, che in questo delitto, *tanquam mixti fori possunt procedere Judex Ecclesiasticus, & Judex Sæcularis* (*c*).

X. E secondo la disposizione de' Sagri Canoni, e specialmente del Sagro Concilio di Trento, questi Concubinarj, maritati, che siano, o liberi, *si ter admoniti Concubinas non ejecerint, seque ab earum consuetudine non sejunxerint*, si scomunicano; e se per un anno *in Concubinatu, censuris neglectis, permanserint*,

(a) *De Angel. loc. cit. cap.* 77. *n.* 3. (b) *Andr. de Ysern. super Constit. Regn. lib.* 3. *tit.* 92. *Constit. Majestati nostræ edit. Lugdun.* 1568. *p.* 278. *col.* 2.
(c) *De Angel. loc. cit. cap.* 28. *n.* 2. *& seqq.*

rint, contra eos ab Ordinario severè pro qualitate criminis procedatur, & extra Oppidum, vel Diœcesim, si id eisdem Ordinariis videbitur, invocato, si opus fuerit, brachio sæculari ejiciantur, aliis pœnis contra adulteros, concubinarios inflictis, in suo robore permanentibus (*a*).

XI. La bestemmia si considera di due specie, altra semplice, ed altra ereticale: questa si commette col fatto, e colle parole: *facto, si percutiantur, deturpentur, & evertantur per contemptum imagines Dei Salvatoris, Virginis, vel Sanctorum*: colle parole, *quando per eam derogatur Omnipotentiæ Divinæ, vel puritati B. M. V. vel generaliter quando adversatur veritati Catholicæ hæreticalis dicitur*; la bestemmia semplice, o sia detta, non ereticale, propriamente è quella, *quæ imprecatur Deo, Virgini, vel Sanctis aliquod malum, vel quando in eorum contemptum proferuntur verba injuriosa* (*b*).

XII. Nel caso, che la bestemmia sia ereticale, non è dubbio, che la cognizione, e punizione di essa sia di privativa ingerenza del Giudice Ecclesiastico, al quale deve rimettersi dal Giudice Laico, se giammai inavvertentemente si ritrovasse aver prevenuto, come, tra gl'altri, lo dicono i Scrittori Napolitani, tra questi, Capobianco (*c*), il Reggente Sanfelice diffusamente (*d*): e quanto alla bestemmia semplice, questa può punirsi dal Giudice Ecclesiastico, e Secolare, come causa di misto foro: di maniera, che si dà luogo alla prevenzione (*e*).

XIII. Il sortilegio non può negarsi sia delitto enormissimo, illusorio, e preso nella sua propria significazione, sia ereticale, e qualificato, specialmente: *quoties in eo miscentur res sacræ, sacramentales, seu benedictæ, ut puta hostia sacrata, vel Sanguis Christi, Reliquiæ Martyrum, Agnus Dei, candela benedicta, aqua benedicta, & similia; & sic, si miscentur verba sacra, ut puta Evangelii, Symboli Fidei, Pater noster, Ave Maria, vel alicujus Psalmi Davidici, Sacræ Scripturæ, vel alterius Sanctæ orationis* come può vedersi presso de Angelis, ed altri Scrittori, che da esso si allegano (*f*): e per conseguenza, come tale, la sua cognizione, e punizione sia di pertinenza del Giudice Ecclesiastico: siccome anche il sortilegio semplice, e non ereticale, in virtù della Bolla di Sisto V. che incomincia *Creator Cœli &c.*, come diffusamente distingue, e prova Giulio Capone coll'autorità di altri Scrittori, e Napolitani, e di altri Dominj (*g*).

XIV. Lo spergiuro, ognuno ben sà, che sia delitto detestabile, che si vieta dal diritto divino, naturale, e positivo: nel Levitico: *non perjurabis in nomine meo* (*h*): da' Sagri Canoni in diverse parti (*i*): e presso lo stesso si dice, sia questo *magnum peccatum, grande scelus*; e poi, *perjurus namque dupliciter reus fit, quia nomen Domini in vanum assumit, & proximum dolo capit* (*k*): per cui

(a) *Conc. Trid. sess. 24. de Refor. cap. 8.* (b) *De Angel. loc. cit. cap. 24. n. 2. & seq.* (c) *Capoblan. de Baron. part. 1. in Pragm. 8. n. 86.* (d) *Sanfel. decis. 232. & seqq.* (e) *Decian. tom. 1. lib. 4. cap. 10. n. 4. Carleval. de Judic. tom. 1. tit. 1. disp. 2. q. 7. sect. 1. n. 771. Adden. ad Rovit. super Pragm. in Rubr. de Blasphemia lit. A.* (f) *De Angel. loc. cit. cap. 121. n. 6.*

(g) *Jul. Capon. tom. 2. discept. 96. n. 6. & seq.* (h) *Levitic. cap. 19. v. 12.*
(i) *V. Gonzal. de Delict. pueror. cap. 1. n. 4.* (k) *Cap. Quicumq. 9. 22. q. 5.*

cui gravissime sono le pene, che s'impongono contro i spergiuri, delle quali parla lungamente de Angelis (a), e distingue quelle, che provengono dalla Legge Divina, dall'altre, che sono state imposte dal diritto canonico, e civile, e secondo la di loro diversità si riconoscono dal Giudice Ecclesiastico, o dal Secolare, e specialmente contro que' Laici, che giurano il falso ne' Tribunali Ecclesiastici.

XV. Tanto che ne' tempi de' contrasti, de' quali parla Giannone, in una Consulta, fattasi dal Vicere col suo Collaterale al Re Filippo II. in data dell'ultimo Marzo 1572. sul Capo xv. de' quaranta capi di ricorso, fatti in nome di Pio V. Pontefice Massimo, così si legge: *Dico a V. M., che se i Laici sono esaminati avanti li Superiori Ecclesiastici in cause mere Ecclesiastiche, toccanti alla loro giurisdizione, mai s'è impedita la Corte Ecclesiastica di procedere contro essi, avendo in quelle cause deposto lo falso, per quanto di ciò sono informato, ne se impedirà* (b).

XVI. Questa stessa pratica si attesta dal Reggente de Marinis: *Dixi*, così ei, *quod quamvis Judex Ecclesiasticus sit competens ad puniendum Laicum in Curia Ecclesiastica falsum deponentem, ut per Afflicet. decis. 219. ubi Adden. Genuen. in Prax. Cur. Archiep. Neap. cap. 9. n. 3., & alios passim, hoc tamen intelligendum est, quando deponit uti testis ad probandam rem, cujus cognitio ad ipsum Judicem Ecclesiasticum spectat* (c).

XVII. Rispetto alle cause di Decime, da noi altrove fu parlato del di loro diritto, e si disse, che fussero dovute agl' Ecclesiastici per legge divina, naturale, e positiva (d): di chi poi fusse la cognizione delle cause, che riguardano le medesime, senza prender sù di ciò alcun imbarazzo, basta trascrivere quel, che ne dice Andrea de Isernia Giureconsulto Napolitano, il quale sopra i Capitoli di Carlo II. d'Angiò, stabiliti in Regno coll' intervento de' Vescovi, Prelati, e Baroni sulla Rubrica seconda, che incomincia: *Item statuimus, quod Comites*: così nota: *Adde quod causa decimarum pertinet ad Judicem Ecclesiasticum, non ad Sacularem, imo & per modum reconventionis non spectat ad Judicem Sacularem &c.* e poi, spiegando il detto Capitolo di Carlo II., soggiugne: *& in quantum in hoc Capitulo dicitur ad requisitionem &c. tu dic, quod imo Judex etiam ex officio potest cogere non solventes decimas &c. Adde quod non solvens decimas Ecclesiis, cum sit in notorio crimine, & peccato, non debet absolvi per Confessarium* (e).

XVIII. Oltre a tutto ciò, nel Sagro Concilio di Trento s' impone la Scomunica contro coloro, *qui eas aut subtrahunt, aut impediunt*, e si ordina, che *ab hoc crimine, non absolvantur, nisi plena restitutione sequuta* (f).

XIX. Finalmente rispetto alle cause de' Legati Pij, non può negarsi, che i Vescovi siano esecutori delle ultime pie disposizioni de' Fedeli: per cui in Regno

(a) *De Angel. loc. cit. cap.* 100. *n.* 4. *& seqq.* (b) *Chioccar. M. S. giurisd. tom.* 14. (c) *De Marin. Resol. tom.* 2. *cap.* 3. *n.* 5. (d) *Lib.* 1. *cap.* 8. *§.* 1. (e) *Andr. de Ysern. d. Rubr.* 2. *p.* 313. (f) *Conc. Trid. sess.* 25. *de Reform. cap.* 12.

gno fu stabilito un Tribunale, il quale, composto anche di Ministri Laici, oltre a Monsignor Nunzio *pro tempore*, prendeva una tale ingerenza, come può vedersi presso il Reggente Sanfelice Ministro Napolitano nella sua Pratica Giudiziaria sezione 21.: ora se convenga, che i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi prendano le parti di Fiscali ne' Tribunali de' Laici per il loro adempimento, può ben riflettersi.

XX. Quindi si vede, se per invenzione degl' Ecclesiastici fu introdotto quest' altro giudizio, chiamato di foro misto, com' ei dice, una volta, che i delitti, e le cause, delle quali si parla, così vengono riconosciute da' medesimi Scrittori Secolari, e specialmente Regnicoli, che lo asseriscono, non a capriccio, ma coll' autorità, e colla medesima pratica: e quanto alla Novella 83., che si allega dallo Storico, questa certamente non fà al caso, sì per quel, che si ricava da ciò, che di sopra si è scritto, sì anche perche propriamente delitto canonico, o Ecclesiastico, che sia, altrimente si espone da Andrea d' Isernia nella Costituzione 92. del Regno, che incomincia *Majestati nostrae* (a).

XXI. Parimente da quanto si è scritto di sopra si rileva, se possa dirsi, come asserisce, che *nel Nostro Reame non si finiron d'estirpare affatto questi abusi, se non nel Regno de' Spagnuoli, i quali non ammisero prevenzione alcuna, e la cognizione de' suddetti delitti contro i Laici fu attribuita interamente a' Giudici Regj*. Ora, comunque ciò siasi, certa cosa è, che al presente restano totalmente tolte queste controversie in virtù del Concordato, stabilito tra la Santità di Nostro Signore BENEDETTO XIV., e S. M. il Re delle due Sicilie, li 2. Giugno 1741. per mezzo de' loro Ministri, e poi confermato con Breve del Papa li 11. detto, e con Pramatica del Re de' 29. Luglio dello stesso anno.

XXII. Le parole del Concordato, che riguardano le suddette cause, e delitti, si riportano nel Capitolo sesto, articolo quinto, e sono: *Oltre a' suddetti casi*, parla delle cause, e delitti, ne' quali il foro Ecclesiastico procede privativamente contro de' Laici, *non dovrà porsi impedimento alcuno a' Superiori Ecclesiastici di procedere contro i Laici, secondo la disciplina della Chiesa, e le Regole Canoniche con sole pene spirituali, anche di censure contra de' peccatori pubblici, e scandalosi, e precise contro de' Sagrilegi, degl' Adulteri, de' Concubinarj, degl' Usuraj, de' Bestemmiatori, e consimili*.

XXIII. Di modo che in virtù di quest' articolo si stabilisce, che non si dia *impedimento alcuno a' Superiori Ecclesiastici di procedere contro i Laici* per alcuni delitti, de' quali appresso: si vuole però, che i Superiori Ecclesiastici in essi non debbano procedere, che *secondo la disciplina della Chiesa, e le Regole Canoniche con sole pene spirituali, anche di Censure*: con che parlandosi di pene spirituali si eccita l' osservanza dell' antica disciplina: e veramente quando si mettesse in pratica, e si potesse osservare, come si soleva ne' Secoli più fioriti della Chiesa, forsi si darebbe gran regolamento al costume de' Popoli, e si toglierebbero le pubbliche, e scandalose sfrenatezze, che pure oggidì si vedono ne' Popoli di alcune Nazioni.

(a) *Andr. de Ysern. loc. cit.*

XXIV. In fatti questo spirito della Chiesa è stato sempre desiderato: tantoche que' venerabili Padri del Sagro Concilio di Trento servendosi delle parole dell'Apostolo, sù di ciò dicono: *Apostolus monet, publicè peccantes palam esse corripiendos. Quando igitur ab aliquo publicè, & in multorum conspectu crimen commissum fuerit, unde alios scandalo offensos, commotosque fuisse non sit dubitandum: huic condignam pro modo culpæ pœnitentiam publicè injungi oportet, ut quos exemplo suo ad malos mores provocavit, suæ emendationis testimonio ad rectam revocet viam. Episcopus tamen publice hoc pœnitentiæ genus in aliud secretum poterit commutare, quando ita magis judicaverit expedire* (a).

XXV. S. Carlo Borromeo conoscendo la necessità di questa osservanza, la quale in que' tempi era quasi in disuso, nel terzo suo Concilio Mediolanense la và incaricando: *Studeat*, così ivi, *Episcopus ad Sacrorum Canonum, & Concilii Tridentini præscriptum pro publicorum delictorum gravitatis ratione, & publicam, & solemnem pœnitentiam in usum revocare*. E lo stesso si vede stabilito in altri Concilj Diocesani, Provinciali, e Nazionali, celebrati dopo quello di Trento, quasi da per tutta l'Europa, e tra gl' altri, di molti ne fà menzione Natale Alessandro (b).

XXVI. Fagnano distingue queste penitenze in solenni, pubbliche, e private: la privata, *quæ pro peccatis secretis injungitur a Sacerdote in actu Sacramentalis Confessionis* (c): e nel caso di questo articolo quinto, non si parla di tale penitenza. La penitenza solenne è quella, la quale si prescrive dal Concilio d'Agde, e si riporta nel Canone. *In capite*, distinzione cinquanta, con queste parole: *In capite Quadragesimæ omnes pœnitentes, qui publicam suscipiunt, aut susceperunt pœnitentiam, ante fores Ecclesiæ se repræsentent Episcopo Civitatis, sacco induti, nudis pedibus, vultibus in terram demissis, reos esse ipso habitu, & vultu protestantes.*

XXVII. Poi in detto Canone si và spiegando, avanti di chi debba farsi, e come ingiungersi la penitenza: *Ibi adesse debent Decani, idest Archipresbyteri Parochiarum, & Presbyteri Pœnitentium, qui eorum conversationem diligenter inspicere debent, & secundum modum culpæ pœnitentiam per præfatos gradus injungere. Post hæc eos in Ecclesiam introducant, & cum omni Clero septem Pœnitentiales Psalmos in terra prostratus Episcopus cum lacrymis pro eorum absolutione decantet: tunc resurgens ab oratione, juxta quod Canones jubent, manus eis imponat, aquam benedictam super eos spargat, cinerem prius mittat, deinde cilicio capita eorum operiat; & cum gemitu, & crebris suspiriis denuntiet eis, quod sicut Adam projectus est de Paradiso, ita ipsi pro peccatis ab Ecclesia abjiciuntur: post hæc jubeat Ministris, ut eos extra januas Ecclesiæ expellant: Clerus verò prosequatur eos cum Responsorio (In sudore vultus tui vesceris pane tuo &c.), ut videntes Sanctam Ecclesiam pro facinoribus suis tremefactam, atque commotam, non parvipendant pœnitentiam. In sacra autem Domini Cœna* rur-

(a) *Conc. Trid. Sess. 24. de Reform. cap. 8.* (b) *Nat. Alex. Theolog. Dogm. tom. 1. lib. 2. de Sacram. Pœnit. cap. 6. art. 6. reg. 15.* (c) *Fagnan. in Cap. Manifest. de Pœnit. & Remis. n. 3.*

rursus ab eorum Decanis, & eorum Presbyteris Ecclesiæ liminibus repræsententur.

XXVIII. Lo stesso Fagnano (*a*) in ordine alla penitenza pubblica dice, che sia quella, *quæ publicè imponitur*, e che perciò *omnis solemnis pœnitentia potest dici publica; quia publicè imponitur*, ma che propriamente la penitenza pubblica, a differenza della solenne, sia quella, *quæ fit in facie Ecclesiæ, veluti cum injungitur peregrinatio per mundum cum pera, & baculo benedictis:* e che tale sia anco quella: *quam Sacra Pœnitentiaria imponit Laico, qui Presbyterum interfecit, videlicet: cæterum si delictum sit publicum, vel detegatur eidem Oratori mandati sub debito præstiti juramenti, ut cum primùm tutò poterit, per quinque Ecclesias illius loci, ubi tantum facinus perpetravit (si tot ibi fuerint) nudus, discalceatus, femoralibus dumtaxat retentis, virgam in manibus, & corrigiam circa collum deferendo incedat, suum publicè fatendo reatum, & ante fores dictarum Ecclesiarum a Presbyteris eumdem Psalmum Pœnitentialem canentibus se faciat verberari, dum major ibi ad Divina convenerit multitudo:* e vuole, che ciò sia preso dal Capitolo *Felicis*, paragrafo *Cum autem, de Pœnitentia, in Sexto*, e dalla Clementina *Si quis suadente, titulo eodem*.

XXIX. In ordine a questa penitenza Natale Alessandro così scrive: *Publicæ autem pœnitentiæ imponendæ ratio hæc erit, ut peccator publicus in Ecclesiæ porticu genuflectere jubeatur, facem ardentem manibus gestare, septem psalmos, aut alias preces pœnitentiales recitare, dum cæteri Fideles Templum ingrediuntur; vel ipsos palam rogare, ut pro se miserrimo peccatore preces ad Deum fundant, vel in extrema Templi parte, prope januam, aut Baptismatis fontem, habitu modesto, demissis oculis, genu flexo cum ardente face pariter orare: vel in solemni aliqua supplicatione nudis pedibus procedere, vel in concione, quæ intra Missæ Parochialis solemnia habetur a Parocho, flexis, ut dictum est, genibus, pœnitentis animi signa in totius Populi Christiani conspectu dare, Parocho alta voce dicente (prout ipsum inter, & pœnitentem convenerit) infelicem illum peccatorem a Deo, quem graviter offendit, & Ecclesia, cui scandalo fuit, humiliter veniam precari, adstantium omnium orationes implorare, ut pœnitentiam ejus Deo commendent: hanc peregrinationem ipsum satisfactionis causa peracturum, aut singulis Dominicis stato tempore in extrema Ecclesiæ parte septem psalmos, aliasve preces pœnitentiales, aut Rosarium recitaturum; vel pauperibus in Xenodochio ministraturum, aut in Monasterium aliquod ad certum tempus successurum, ut pœnitentiam agat* (*b*).

XXX. Quando poi possa aver luogo la penitenza pubblica, e quando la solenne, Fagnano (*c*) dice, che *de jure, si delictum sit publicum, & scandalizans totam Civitatem, imponitur penitentia solemnis*, e lo va esemplificando di sopra al numero sesto, dove vuole, che debba imporsi questa penitenza solenne: *pro peccato gravissimo, horrendo, ut pro homicidio, Cap. Placuit. 50. dist., & pro Sacrilegio, Incestu, & similibus, dummodo tamen peccata sint publica, itaut totam Civitatem, Castrum,*

(a) *Fagnan. loc. cit. n.* 11. (b) *Nat. Alex. loc. cit. verb.* Publicæ autem.
(c) *Fagnan. loc. cit. n.* 12.

strum, vel Villam commoveant, Cap. fin. 26. q. 6. Div. Thom. in 4. sentent. dist. 14. q. 1. artic. 5. quær. 3. Si verò sit publicum (delictum) *sed non scandalosum, tunc imponitur pœnitentia publica, sed non solemnis, Cap. Si quis Presbyter. de Purgat. Canonic.,* & *declarat Abb. in Cap. Quantum. in prim. notab. hoc eod. tit. de Pœnit. & Remiss.*

XXXI. Natale Alessandro vuole, che ciò si rimetta all'arbitrio, e prudenza del Vescovo: *Convenientius*, così ei, & *tutius erit, ut æstimato pondere delicti, judicent, num publicæ dumtaxat, num solemni pœnitentiæ peccator sit adjiciendus; quis sit illi satisfactionis modus imponendus pro ratione scandali,* & *spectatis personæ, sexus, ætatis, conditionisque circumstantiis; nec non signis contritionis consideratis, ut denique videant, num forte expediat pœnitentiam publicam in aliam commutare, quæ privatim peragatur* (a).

XXXII. Sù di che stimiamo di non dover tralasciare la profittevole istruzione, che si dà da S. Carlo, approvata ne' suoi Concilj, rispetto all'amministrazione dell' Eucaristia, con dire: *Parochus neminem peccatis publicis irretitum ad Communionem excipiet, nisi prius scandalo publico satisfecerit, etiamsi absolutionis a Pœnitentiariis, aut Confessoribus etiam Regularibus acceptæ testimonium protulerit. Nec etiam admittet eos, qui juxta Concilij Tridentini, nostrarumque Synodorum Decreta ad pœnitentiam publicam, aut solemnem tenentur, ob publicum,* & *in multorum conspectu commissum crimen, quodque multis scandalum pepererit. Siquidem pœnitentiam publicè fieri necessum est, juxta culpæ gravitatem, ut sua emendatione eos ad rectam viam revocent, quos exemplo suo ad malum provocaverunt; nisi ipsi Parocho constiterit, hanc pœnitentiam publicam in aliam a nobis fuisse commutatam.*

XXXIII. Si stabilisce in detto articolo del concordato, che *non si dia impedimento a' Superiori Ecclesiastici di procedere in detti delitti, che secondo la disciplina della Chiesa, le regole Canoniche, con sole pene spirituali, anche di censure.* E quì potrebbe discutersi, se cumulativamente possa procedersi per i delitti, de' quali si parla in questo articolo quinto, non solo colle pene spirituali, di sopra accennate, ma ancora con censure; ed a noi pare, che non si possa: perche, quantunque la dizione *anche*, sia estensiva, non però *stat cumulativè* (b): e lo limitaressimo solamente nel caso, che *de jure* venga imposta l'una, e l'altra pena per qualunque delitto particolare, per la ragione, che con questo articolo non si deroga alle pene imposte per diritto comune.

XXXIV. Indi si spiegano i delitti, per i quali si stabilisce, che non si dia a' Superiori Ecclesiastici impedimento di procedere contro i Laici, e si dice, che questo debba aver luogo nel caso, che si proceda contro *de' peccatori pubblici, e scandalosi, e precise contro de' Sagrilegi, degl' Adulteri, de' Concubinarj, degl' Usuraj, de' Bestemmiatori, e consimili:* e comecche del Sagrilegio, dell' Adulterio, del Concubinato, dell' Usura, e della Bestemmia, già si è parlato di sopra;

(a) *Nat. Alex. loc. cit.* (b) *Barbos. de Diction. usufrequen. dict. 112. n. 14. & ibi Seraphin. decis. 1334. n. 5.*

pra; tralasciamo perciò dirne altro, e solo stimiamo notar qualche cosa in proposito de' peccatori pubblici, e scandalosi.

XXXV. Intorno a questo, molto si travagliano i Dottori in istabilire, quali siano i peccatori pubblici, e scandalosi: noi però per l'effetto, di cui si tratta, crediamo inutile qualunque ammasso d'autorità, che potressimo fare sù di ciò, parendoci bastevole quel, che se ne dice nel Sagro Concilio di Trento (*a*), il quale vuole, che siano peccatori pubblici, e scandalosi, *quando ab aliquo publicè, & in multorum conspectu crimen commissum fuerit, unde alios scandalo offensos, commotosque fuisse non sit dubitandum*: o, come si dice in detta Istruzione di S. Carlo di sopra riferita, cioè doversi punire con penitenza pubblica, o solenne *ob publicum, & in multorum conspectu commissum crimen, quodque multis scandalum peperit*.

XXXVI. Cosicche si dice pubblico, e scandaloso quel delitto, che si vede commesso alla presenza d'ognuno, e che sia stato di scandalo a molti: Fagnano (*b*) spiega diffusamente questa materia del pubblico, e notorio, come, ed in quali termini possa aver luogo, e tra le altre cose asserisce, che, *ut dicatur publicum, non requiritur, ut ipsius notitia singulorum auribus inculcetur, sed satis est, ut publicè sit actum*, a differenza del notorio, e manifesto.

XXXVII. Si stabilisce parimente in esso articolo, che non debba darsi impedimento a' Superiori Ecclesiastici di procedere per detti delitti, e termina, e *consimili*: ora bisogna vedere, quali siano questi consimili, e come spiegano i Giuristi, *dicuntur consimilia quæ in aliquo habent differentiam, sed in pluribus tenent convenientiam, ut ex Baldo refert Bertazolus* (*c*): Fra essi non può dubitarsi, sia l'incesto, il sortilegio, lo spergiuro, ed altri, de' quali parlammo di sopra, ed in quest'articolo non se ne fà menzione: e quanto al delitto della Bigamia, o sia Poligamia, la cognizione di esso resta stabilito in detto Trattato, che spetti privativamente alla Potestà Ecclesiastica (*d*).

XXXVIII. Gl'Incendiarj possono ben notarsi tra i medesimi, come delitto, che per la qualità dell'eccesso, viene proibito, tanto dall'uno, che dall'altro foro: il diritto civile lo punisce con pena capitale, se si commette in Città, e di relegazione, o galera, commettendosi in altri luoghi; per legge Canonica gl'Incendiarj di Chiese, e luoghi Sagri sono scomunicati *ipso jure*, e di non sagri, *veniunt excommunicandi*, e non possono esser assoluti, se non dal Papa (*e*).

XXXIX. Anzi per l'enormità del delitto, Innocenzo II. nel Concilio Generale Lateranense fu di ciò così dice: *Si quis ergo post hujus nostræ probibitionis promulgationem malo studio, sive pro odio, sive pro vindicta ignem apposuerit, vel apponi fecerit, aut appositoribus consilium, vel auxilium scienter tribuerit, excommunicetur; & si mortuus fuerit Incendiarius, Christianorum careat sepultura, nec ab-*

(a) *Conc. Trid. loc. cit.* (b) *Fagnan. in cap. Vestra de Cohabit. Clericor. & Mulier. num. 52.* (c) *Bertazol. de Clausul. Istrum. claus. 4.* (d) *V. il Trattato tra Napoli, e Roma cap. 5. art. 2.* (e) *Cap. Tua nos de sentent. excom. & ibi Gloss. verb. Publicati. Cap. Cum devotissimum. & ibi Gloss. verb. Si verò incendium. 12. q. 2. Cap. si qui Ecclesia 17. q. 4.*

absolvatur, nisi prius damno, cui intulit, secundum facultatem suam resarcto; juret, se ulterius ignem non appositurum. Pœnitentia autem ei detur, ut Hierosolymis, aut in Hispania in servitio Dei per annum integrum permaneat (a).

XL. Tra questi possono anche numerarsi i Violatori delle Clausure. Molti Principi secolari hanno fatto leggi, e statuti per la custodia delle Clausure, come attesta Marta (*b*). Il Sagro Concilio di Trento rigorosamente punisce i Violatori di essa (*c*). Susseguì poi la Bolla di S. Pio, ch'è la vigesima seconda, e l'altra di Gregorio XIII., ch'è la settuagesima quinta; e queste sono le parole del Sagro Concilio di Trento: *Bonifacii VIII. Constitutionem, quæ incipit* Periculoso, *renovans Sancta Synodus, universis Episcopis sub obtestatione divini judicii, & interminationis maledictionis æternæ præcipit, ut in omnibus Monasteriis sibi subjectis, ordinaria, in aliis verò Sedis Apostolicæ auctoritate clausuram Sanctimonialium, ubi violata fuerit, diligenter restitui, & ubi inviolata est, custodiri maximè procurent, inobedientes, atque contradictores per censuras Ecclesiasticas, aliasque pœnas, quacumque appellatione postposita, compescentes, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii sæcularis.*

XLI. Oltre poi sembra, che vengano ancora sotto questa disposizione tutti quelli, che da'Sagri Canoni, e leggi Ecclesiastiche, ed anche delle proprie Diocesi, si puniscono con pene spirituali, e censure; e sarebbe un gran catalogo, se qui volessimo farne memoria: non tralasciamo però di far special menzione di venire sotto la medesima disposizione i Violatori de' precetti di Santa Chiesa, come sono coloro, che ne' giorni festivi di precetto non ascoltano la Santa Messa; non digiunano in tempo della Quadragesima, ed altri dalla Chiesa comandati, non si astengono dal mangiar carne il Venerdì, ed il Sabbato; non si confessano almeno una volta l'anno; nè si comunicano almeno la Pasqua di Resurrezione; non pagano le Decime: e basta di avere ciò accennato; poiche specificatamente non mancano Sagri Canoni, e Costituzioni Apostoliche, le quali parlano delle pene particolari, e censure contro tali trasgressori.

XLII. Generalmente poi non si proibiscono i Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi procedere contro i Laici a pene spirituali, e con censure per toglierli dal peccato: così appunto ne' gran contrasti tra la Santa Sede, ed il Ministero di Napoli a tempo di S. Pio V. più volte fù ordinato da Filippo II., specialmente con sua de' 17. Luglio 1569. *Che sempre*, così ivi, *che li Prelati del Regno avessero voluto procedere contro i Laici con censure per levarli dal peccato, non solo non fussero stati impediti, ma che di vantaggio fusse stato dato loro tutto l'ajuto, e favore necessario.*

XLIII. In fatti il Vicerè, e suo Collaterale con suo Dispaccio de' 31. Agosto 1569. diede pronta esecuzione a' suddetti ordini Reali, comandando non solo alla Gran Corte della Vicaria, ma anche a tutti i Governadori delle Provincie, ed a tutti i Capitani delle Città, e Terre Regie, e Baronali, *che quando i Pre-*

(a) *Innoc. II. in Conc. Gener. Lateran. cap. 18. relat. in Can. Pessimam 23. q. 8.*
(b) *Mart. de Jurisd. part. 2. cap. 26. num. 16.* (c) *Conc. Trid. sess. 25. de Regular. & Monial. cap. 5.*

Prelati del Regno avessero voluto procedere contro alcuni Laici per censure per levarli dal peccato, non solo non l'avessero impedito, ma che si fosse dato alli medesimi tutto l'ajuto, e favore necessario, come in detti ordini presso il Chioccarelli (a). Tutto ciò si appoggia a' Sagri Canoni, come dice la Glossa nel Capitolo *Si non sunt tanta* 15. dist. 2. verb. *Excommunicetur*, ivi: *Omne enim mortale peccatum dignum est excommunicatione*: ed allega il Canone *Illi qui* 6. q. 1., il Canone *Nullus Sacerdotum* 11. q. 3., il Canone ultimo 22. q. 1., e detto Capitolo *Si non sunt tanta* dist. 2.

§. I V.

Della conoscenza delle Cause, tanto civili, che criminali degli Ecclesiastici, ne' tempi, de' quali si parla, e chi venga sotto questo nome di Ecclesiastici, ove di quelle, che riguardano i beni di essi, e loro esenzione.

Lo Storico nel lib. 19. cap. ult. n. 3. p. 553. verf. *Tirate*, e segg. così scrive: *Tirate tutte le cause d'appellazioni in Roma, si proccurò ampliare la giurisdizione del Foro Episcopale, e stendere la conoscenza de' Giudici Ecclesiastici sopra più persone, ed in più cause, sicche poco rimanesse a' Magistrati Secolari d'impacciarsene.*

I. Giannone qui confonde diverse cose, perciò conviene parlarne con ordine: primieramente ei asserisce, che, *tirate tutte le cause d'appellazioni in Roma, si proccurò ampliare la giurisdizione del Foro Episcopale, e stendere la conoscenza de' Giudici Ecclesiastici sopra più persone, ed in più cause, sicche poco rimanesse a' Magistrati Secolari d'impacciarsene*: ma quanto alle cause d'appellazioni, che cerca far credere, che si fussero tirate in Roma per capriccio, o per ambizione, avendone trattato altrove in rincontro di quel, che fu di ciò egli ha scritto, ci rimettiamo per tanto a quanto ivi dicessimo, ove si fà vedere, come, quando, e quali cause d'appellazioni fussero venute in Roma fin da' primi tempi della Chiesa, al Papa, o come Metropolita della sua Provincia, o come Patriarca di tutto l'Occidente, o come Primate di tutto il Mondo (b).

II. Rispetto poi a quel, che in secondo luogo ei scrive, cioè, che tirate tutte le cause d'appellazioni in Roma, *si proccurò ampliare la giurisdizione del Foro Episcopale, e stendere la conoscenza de' Giudici Ecclesiastici sopra più persone, ed in più cause*, viene a darci stimolo replicare anche noi ciò, che sopra si è notato in ordine a tale argomento, dove si è dimostrato, che cominciando da' primi tempi della Chiesa, quasi tutte le cause de' Laici furono di pertinenza del Foro

(a) *Chioccarell. Manuscr. giurisd. tom. 5.* (b) *Lib. 3. cap. 3. §. 1. & seqq. hoc eod. lib. 5. cap. 2. §. 3. num. 2.*

Foro Ecclesiastico, e che poi dal decimoquarto Secolo principiarono a mancare (a): ora, se tale fu la pratica in que' tempi rispetto alle cause de' Laici, chi potrà dire, che non fusse lo stesso a riguardo di quelle degli Ecclesiastici, delle quali parliamo, e che per conseguenza non può asserirsi, che in questi tempi si ampliasse la giurisdizione del Foro Ecclesiastico, ma più tosto dire, che venisse ristretta.

Appresso così soggiugne: *Federico II. in alcuni enormi, e gravi delitti de' Chierici, perche non rimanessero impuniti, prendeva egli sovente a fargli castigare.*

III. Passa poi il medesimo più oltre, e vuole, che *Federico II. in alcuni enormi, e gravi delitti de' Chierici, perà che non rimanessero impuniti, prendeva egli sovente a fargli castigare*, su di che noi diciamo: *distingue tempora, & concordabis Jura*. Federico II. prima de' disturbi, che ebbe con Gregorio IX. non fu egli imputato di tali innovazioni in pregiudizio di questa Immunità degli Ecclesiastici, anzi ne fu difensore, come si vede dalla sua Costituzione, che si legge sotto l'Autentico *Clericus* nel Codice *de Episcopis, & Clericis*, propriamente in fine della legge trigesima prima di detto titolo, correttoria del suddetto Autentico *Clericus*, e queste sono le sue parole: *Statuimus, ut nullus Ecclesiasticam personam in criminali quæstione, vel civili trahere ad judicium sæculare præsumat, contra Constitutiones Imperiales, & Canonicas sanctiones. Quod si auctor fecerit, suo jure cedat, judicatum non teneat, & Judex ex tunc judicandi potestate privetur.*

IV. Ma poi seguite le rotture con Gregorio IX. confessiamo ancora noi, e diciamo, che talvolta fè carcerare, e Preti, e Frati, espulse, e cacciò via Vescovi: tra questi, altri furono crudelmente mazzerati in mare presso la Melora, altri posti in prigione in Napoli, in Salerno, ed in altri luoghi della Costa di Amalfi, ove molti di essi di fame, e di stento miseramente perirono, e ciò lo dice anche lui (b), ne sono piene le Storie, e tra gli altri ne scrivono Matteo Parisio, Rainaldo ne' suoi Annali, e Natale Alessandro (c): nel tempo stesso però non può negarsi, che tra le cause della sua deposizione dall'Imperio, fatta da Gregorio IX. Papa nell' anno 1239. questa di lui tirannia ne fu una.

Ma Clemente nelle condizioni dell' Investitura, data a Carlo volle nel 20. articolo, che si stabilisse, che in tutte le cause, così civili, come criminali non si potessero convenire avanti il Giudice Secolare, se non si trattasse civilmente di cause Feudali. E le sorprese, che a questi tempi si fecero, non pure pres-

V. E' vero, che coll' occasione, che Clemente IV. li 4. Novembre 1265. diede a Carlo I. d'Angiò, figlio di Ludovico Re di Francia, l'Investitura del Regno coll' articolo 20. *si stabilì, che in tutte le cause civili, e criminali* gli Ecclesiastici, *non si potessero convenire avanti il Giudice Secolare, se non*

(a) *Hoc eod. lib.5. cap.3. §.1.* (b) *Giannon. lib.17. cap. 2. pag.437.*
(c) *P. Catalan. Hist. Conc. XIII. Occumen. Lugdun.1. num.20.*

presso di noi, durante il Regno degl' Angioini, ma anche nel Regno stesso di Francia, furono maravigliose. I nostri Re della Casa d' Angiò riconoscendo da' Romani Pontefici il Regno, e vedendo, che in Francia anche que' Re lo sofferivano, non aveano cuore di resister, e d' opporsi.

non si trattasse civilmente di cause Feudali: ciò però non può asserirsi, che prima si praticasse diversamente, e che poi gl' Ecclesiastici godessero una tale immunità in Regno dal Foro Laicale per quest' accordo; poiche i medesimi la godettero fin da' primi tempi della Chiesa, a riserba di quei, ne' quali dominavano i tiranni.

VI. E quanto di più sù di essa fu fatto allora, in proposito d' esser stata data l' Investitura, o in altri tempi prima, o dopo, non può dirsi, che con questo altro facessero i Principi del Secolo, i Concilj, ed i Papi medesimi, se non che spiegare puramente quel diritto, che agli Ecclesiastici compete, e che a riserba del tempo de' Tiranni, sempre questi aveano goduto, e in Regno, e in Francia, e in Spagna, e da per tutto il mondo cattolico per ragione del di loro grado, e dignità, quali Ministri del Signore, e delle cose divine, come a sufficienza ci ritroviamo aver fatto veder sopra in diverse parti, e provatolo con Scritture, con leggi civili, e canoniche, con Padri, e ributtato quanto in contrario scrivono altri, specialmente Dupino (a): tanto più, che, come dicemmo, in quel Secolo XIII. le cause de' Laici non totalmente ancora si erano rimosse dal Foro Ecclesiastico: così che, se in que' tempi il Foro della Chiesa aveva la cognizione delle cause de' Laici, molto più dee dirsi, che l' avesse di quelle de' Chierici, come più immediatamente a lui sottoposti.

Sottratto l' Ordine Ecclesiastico totalmente dalla giurisdizione Secolare, ed arrichito di molti privilegj, ed immunità, si pensò stendere in prima l' esenzione a più persone, che non erano di quell' Ordine. Essi mettevano al numero de' Chierici tutti quelli, che avevano avuta tonsura, ancorche fossero casati, ed attendessero ad altre occupazioni, che Ecclesiastiche, e narra Carlo Loyseau (1), che in Francia la cosa si era ridotta in tale estremità, che quasi tutti gl' uomini erano di loro giurisdizione, perche ciascuno prendeva tonsura per esenzionarsi dalla giustizia del Re, o del suo Signore, più tosto, che per

VII. Non sussiste il dirsi, che in quel tempo, del quale si parla, venisse *sottratto l' Ordine Ecclesiastico totalmente dalla giurisdizione Secolare*, come scrive Giannone, *ed arricchito di molti privilegj, ed immunità*: imperciocche non può provarsi, che mai prima *jure* vi fusse sottoposto, e che non godesse i privilegj, ed immunità, quantunque, non neghiamo, che tal volta il fatto fusse stato diverso; ma questo non giova per il di lui intento: mentre non mancano nella Storia esempli delle violenze, fatte in tutti i tempi, ed in molte occasioni; siccome all' incontro si legge la costanza, con cui la Chiesa, e suoi

(a) *Lib. 2. cap. 4. §. 5. usque ad 9. inclusivè, lib. 3. cap. 9. §. 2. & 3.*

per servire alla Chiesa. In Francia però quest' abuso fu nell' anno 1274. corretto a riguardo dell' esenzioni delle tasse, o gabelle dal Re Filippo l'Ardito, il quale volle, che i Chierici casati fossero sottoposti alle tasse, come li puri Laici, e l'immunità loro rimanesse solo a riguardo del Foro, la quale pure fu poi loro tolta dall' Ordinanza di Rossiglione, la quale quest' immunità la conservò solamente a' Chierici costituiti negl' Ordini Sagri, e poi il Parlamento la conservò anche a' Beneficiati.

(1) Loyseau. des Sign. & justic. Eccl. c. 15.

suoi Ministri si sono anche opposti a sì fatte intraprese.

VIII. Sù tale proposito il chiarissimo Muratori parlando dell' immunità personale, e reale degl' Ecclesiastici, come pure dell' immunità de' beni delle Chiese, così scrive: *Illud autem ante omnia statuendum est in Christiano orbe diversos semper ritus, ac mores fuisse pro varietate Regionum, pro majori, minorive religiositate Regum, & Principum, denique pro inæquali constitutione temporum. Piissimos Reges ea quoque ferrea Sæcula profectò ostentare possunt. Sed neque defuere violenti, atque humanarum, divinarumque legum contemtores* (a).

IX. A ciò, che soggiugne Giannone, asserendo, che arricchito l' ordine Ecclesiastico, *si pensò stendere in prima l' esenzione a più persone, che non erano di quel ordine*, si dice, che ne meno può provarsi, che questi tali non godessero l' esenzione, ancorche non fussero *di quell' Ordine*, come tra gl' altri le mogli de' Chierici, i loro servi, quei delle proprie Chiese, Claustrali, e simili, essendo ben noto, quanto l' immunità del Clero in tutti i tempi fiorisse, e specialmente in Francia, nel tempo del quale esso parla, e con qual rispetto si guardassero questi privilegj, ed esenzioni, e quelli, che non avevano l' ordine del Chiericato, li godevano, come persone, particolarmente addette al culto delle Chiese, o come persone accessorie, che erano de' Chierici, come meglio appresso: Per altro, ne pure neghiamo, che i Baroni di quel Regno sin dal tempo d' Innocenzo III. molte controversie promossero contro l' immunità de' Chierici, ma il tutto fu superato colla celebrazione di tanti Concilj, avuti in quelle Provincie, e così tratto tratto fu continuato anche appresso, come si esamina da Tommasino (*b*).

X. Egli asserisce, che quelli, che avevano avuto tonsura, ancorche fussero casati, ed attendessero ad altre occupazioni, che Ecclesiastiche, godessero quest' esenzioni, e privilegj, ma ciò non può dirsi, che solo per que' tempi, ne' quali il Foro Ecclesiastico si stendeva sopra i Laici, e non già in altri seguenti, sapendosi, che la Chiesa non prendea protezione di coloro, i quali cercavano il Chiericato, non per servire la Chiesa, ma per esentarsi dal foro Laicale; e sù di ciò possono rincontrarsi molti Canoni de' medesimi tempi: e quel, che esso soggiugne in proposito dell' essenzione dalle tasse, e gabelle rispetto a' Chierici casa-

(a) *Murator. Antiquit. Ital. med. ævi dissert. 70. in princ.* (b) *Thomasin. de Veter. & nov. Eccles. discipl. tom. 2. lib. 3. cap. 112. n. 8. vers.* Insudavit Innocentius III. *& n. seqq.*

casati, è ben nota la Decretale di Bonifacio VIII. pubblicata l'anno 1298., colla quale fu dato a ciò riparo, ed ordinato, che i Chierici casati *cum unicis, & virginibus*, andando in abito, e tonsura chiericale, non dovessero godere, che due soli privilegj, cioè quello del Canone, e quello del Foro *pro commissis ab eis excessibus, vel delictis* (a).

XI. Suppon'egli quì, che l'Ordinanza di Rossiglione *conservò* quest'Immunità *solamente a Cherici costituiti negl' Ordini Sagri, e poi il Parlamento la conservò anche a' Beneficiati*: ed in questo potea Giannone praticare maggior generosità, senza pregiudicar alle pretensioni della libertà Gallicana; mentre, ciò, che siasi dell' Ordinanza di Rossiglione, o di quella di Moulins del 1566., o pure dell'Editto fatto ad istanza del Clero li 16. Aprile 1571. articolo 14. il fatto è, che secondo le leggi di Francia i Chierici godono i di loro privilegj a tenore di quel, che si dispone sù di questo punto nel Sagro Concilio di Trento, sessione 23. *de Reformatione*, capitolo 6.

XII. Che sia così, queste sono le parole, che si scrivono da Ludovico di Hericourt nel Tomo delle raccolte delle leggi di Francia, parte prima, capitolo 19. numero 9.: *Pour qu' un Clerc puisse jovir du privilege de Clericature, & repondre que pardevant le Juge d' Eglise sur les actions personnelles intentèes contre lui, il faut qu' il soit au moins Soudiacre, ou qu' il tienne un Benefice, ou qu' il soit attachè par son Evêque a une Eglise pour y faire les fonctions Ecclesiastiques, & qu' il y reside*: quello stesso asserisce Van-Espen (b).

XIII. Per la qual cosa i privilegj de' Chierici celibi sono più ampli di quei, che sono casati; e ciò perche quantunque il matrimonio assolutamente non si opponga al Chiericato, è certo però, che il Chierico prendendo moglie, sembra, che con questo non si frastorni dallo stato Secolare: e quindi è, che la Chiesa ha moderato i suoi privilegj: *licet enim*, così scrive Van-Espen, *conjugium absolutè Clericatui non repugnet; dubium tamen non est, Clericum per conjugium præsumi ad statum sæculare velle divertere; quæ præsumptio tunc per habitum alioquousque ad Laicalem accedentem perficitur* (c).

Ma nel nostro Regno l' abuso non fu tolto all' intutto, e rimase sol corretto a riguardo dell' esenzioni delle collette, o gabelle, rimanendo loro l' immunità a riguardo del Foro, perche facevano i Re della Casa d' Angiò valere nel Regno la Costituzione di Bonifacio VIII. per la quale era stato conceduto a Cherici conjugati privilegio d'immunità; onde il Rè Roberto nel 1322. ordinò a' suoi Offi-

XIV. E' vero lo che quì scrive Giannone in proposito delle Prammatiche, ed ordinanze de' piissimi Principi della Casa d'Angiò, e degl'Aragonesi intorno all' osservanza della Costituzione di Bonifacio VIII. rispetto all' immunità de' Chierici conjugati: voler poi egli qualificare per *abuso* l'esecuzione data da' medesimi colle dette ordinanze, e Prammatiche alla Costituzio-

 ne

(a) *Quæ Constitutio incipit*: Clerici, *qui cum unicis. Relat. sub tit. de Cleric. conjug. in 6.* (b) *Van-Esp. in Jus Eccles. par. 3. tit. 3. c. 3. n. 25.*
(c) *Van-Esp. loc. cit. n. 24.*

Officiali del Regno, che osservassero detto privilegio, e che non procedessero, così nelle loro cause civili, come criminali, purche però abbiano contratto matrimonio con una, e vergine, portino la tonsura, e le vesti chericali, e non si meschino in mercatanzie, e negoziazioni, ed ancora, se non abbiano assunto la tonsura, ed abito del Chericato, dopo aver commesso il delitto per evitar la pena (2). *La qual' ordinanza fu rinovata poi dalla Regina Giovanna I. nell' anno* 1347. (3), *e confermata dal Re Ferdinando I. d'Aragona per sua Prammatica* (4) *stabilita nell' anno* 1469.

(2) Chioccar. mss. giurisd. tom. 10.
(3) Chioccar. loc. cit.
(4) Pragm. I. de Cler. seu Diacon. Salvat.

ne di Bonifacio VIII., or questo sì, che poteva moderarlo con altre parole, e non rendere con tal' espressione cagionevole la pietà di que' Principi, che avessero voluto trascurare i di loro diritti, quando che chi sia informato di questa Storia, ben sà, con quanta ragione s'inducessero a farlo: e'l voler in questi tempi rivangare un fatto di quasi cinque Secoli da che fu pubblicata la detta Costituzione, non sapressimo qual titolo ne dovesse meritare l'Autore; tanto più, che la medesima Costituzione non fu fatta a capriccio, ma ben fondata in altri Canoni, e leggi Imperiali, come può osservarsi presso i suoi Glossatori, delle quali qui per brevità tralasciamo farne menzione, oltre di che può vedersi quel, che ne dicono gli stessi Scrittori, che furono Ministri in Napoli: ora però, che che sia di tutto questo, resta stabilito il privilegio del Foro de' Chierici conjugati coll'articolo 2. del Capitolo terzo del Concordato, di cui più volte di sopra parlassimo, dove a riguardo della qualità de' tempi si spiega, quando, ed in quali casi lo debbano godere, e quanto basta per dar termine ad ogni briga.

Parimente nel nostro Regno a' Frati Terziarj di S. Francesco, che sono mantellati, e cordonati, ed abitano in luoghi claustrali; siccome alle Bizzoche, che vivono con voto verginale, o celibe viduale, pure loro si diede l'esenzione dal foro Secolare: e nel Regno degl'Angioini la cosa si ridusse a tale estremità, che fino le Concubine de' Chierici godevano l'esenzione; tanto che il Re Roberto ordinò al Giustiziero, che non procedesse contro di loro in virtù de' Capitolari di Carlo II. suo Padre, nè tampoco le molestasse nelle persone, nè nelli beni, ma che lasciasse il castigo di quelle a i Prelati delle Chiese.

S'introdussero ancora nel Regno i Diaconi selvaggi, e bisognò, che per cor-

XV. Molto quì si scaglia Giannone contro l' Immunità di alcune persone di diverso ceto della Chiesa, e de' loro beni: su di che per la pura sincerità della Storia, in rincontro di tutto ciò stimiamo doversi supporre, come nel Concilio Parisiense v., convocato da Clotario II. Re di Francia, e celebrato li 17. di Ottobre dell' anno 615. sotto Diodato Papa coll' intervento di settantanove Vescovi, per cui nel Concilio di Rems, come nota in questo medesimo Concilio di Parigi Sirmondo, si chiama Sinodo Generale, tra gl' altri fu formato il seguente Canone IV. *Ut nullus Judicum, neque Presbyterum, neque Diaconum, vel Clericum ullum, aut juniores Ecclesiæ sine scientia Pontificis*

correggere in parte quest' altro abuso, il Re Ferdinando I. pubblicasse Prammatica, colla quale fu ordinato, che qualora non sono ascritti al servizio di alcuna Chiesa, ma si mescolano ne' negozj secolari, si abbiano da riputare, come veri Laici: sopra di che poi successivamente fu rimediato in parte a questo abuso, di che può vedersi il Chioccarelli (5).

Ancora fra noi fu uno de' punti controvertiti, se i Laici famigliari de' Vescovi dovessero convenirsi così nelle cause civili, come criminali avanti il Vescovo, o pure avanti Giudici Secolari (6), *pretendendo gl' Ecclesiastici tirargli al loro Foro Episcopale.*

(5) Chioccarell. mss. giurisd. tom. 10. de Immunit. Cleric.

(6) Chiocc. mss. giurisd. tom. 10.

ficis per se distringat, aut damnare præsumat. Quod si fecerit, ab Ecclesia, cui injuriam irrogare dignoscitur, tamdiu sit sequestratus, quamdiu reatum suum corrigat, & emendet.

XVI. Questo Canone si riporta ne' Capitolari, lib. 6. cap. 254. addit. 4. c. 62. §. XI. q. I. Can. *Nullus Judicum*, & c. 2. *de Foro competenti*, che si allegano in margine di esso Can. IV. del Concilio di Parigi presso Labbè nella Collezione de' Concilj dell' edizione di Venezia del 1729. tom. 6. col. 1389. Per intelligenza di questo Canone stimiamo avvertire, come la parola *juniores* in esso Canone, non si prende per ragione di età, ma a riguardo dell'officio, e del ministero inferiore, ed in quanto si oppone a' Chierici, ed agli Ecclesiastici di maggior grado *ratione honoris, & præcellentioris gradus*, ed in altre edizioni si legge *minores Ecclesiæ cultores*, o pure semplicemente *minores Ecclesiæ*: così lo spiega Fagnano (*a*), Gonzalez (*b*), Bourchard, Graziano, ed altri presso i medesimi.

XVII. Quindi si vede, con quanto rigore i Principi medesimi curavano l'osservanza di questa immunità, non solo degli Ecclesiastici di grado maggiore, cioè di quelli, ch'erano insigniti di Ordini Sagri, ma anche de' semplici Chierici; anzi de' *Giuniori*, o fussero *Minori*, ch'erano persone distinte da' Chierici, o da altri maggiori, caratterizati di Sagri Ordini: e questo, perche ben riflettevano all'ingiuria, che facendosi il contrario, s'inferiva alla Chiesa, ed essi medesimi davano mano, che i contraventori restassero scomunicati finatanto, che non venissero assoluti dall'Ordinario del luogo, *qui si fecerit, ab Ecclesia, cui injuriam irrogare dignoscitur, tamdiu sit sequestratus, quousque reatum suum cognoscat, & emendet*, come spiegano i suddetti Fagnano (*c*), e Gonzalez (*d*).

XVIII. Chi poi venga sotto questo nome di *Minori*, o *Giuniori*, della Chiesa, in quanto si distinguono in esso Canone da' Chierici, e che benche non siano Chierici, si considerano sottoposti al foro Ecclesiastico, e ne godono il privilegio, lo esamina tra gli altri Fagnano diffusamente (*e*), e tra questi, vuole coll'

(a) *Fagnan. Cap. Nullus de For. comp. num.* 16. (b) *Gonzal. eod. Cap. Nullus dict. tit. de For. compet. num.* 2. (c) *Fagnan. loc. cit. num.* 11. *& seqq.*
(d) *Gonzal. loc. cit. num.* 3. *& seqq.* (e) *Fagnan. loc. cit. num.* 17. *& plurib. sequentibus.*

coll' autorità di Canoni, Bolle Pontificie, di Canonisti, Teologi, e talvolta con leggi civili, e Scrittori d'ogni stato, che venissero i Scolari, o Servienti delle Chiese, addetti perpetuamente al di loro servizio: I Diaconi selvaggi, che appellano in Regno, regolarmente *in criminalibus omninò, & in civilibus quoad corporis districtionem tantum*: I Familiari de' Vescovi *in civilibus & in criminalibus*. Le Concubine de' Chierici, unicamente però per quel, che riguarda il delitto del Concubinato: Le Mogli, e Figli de' Chierici conjugati, non altro, che il privilegio, che si gode dal Marito, e Padre rispettivamente: I Coloni delle Chiese, nel caso, che venissero convenuti *super re, quam tenent ab Ecclesia*: Gli Oblati di qualche Religione, che vivono dentro i Chiostri: I Monaci, e Conversi, e molto più i Religiosi di Regola approvata: I Novizj, anche prima di professare: Gl' Eremiti, che vivono in luogo claustrale, o che sebbene non siano professi, nè vivano in comune, si ritrovano con tutto ciò deputati al servizio di qualche Chiesa, o Oratorio dal Vescovo, e che dal medesimo prendono qualche abito: I Frati, e Sorelle di penitenza del Terz' Ordine, appellati mantellati, cordonati, e simili, anche per quel, che si è stabilito nel Concilio Lateranense sotto Leone X. Parimente i Rettori de' luoghi pii, gli Ospitalarj, i Leprosarj, i Templarj, ed altri.

XIX. Ora tutto ciò sia come si voglia, dando rincontro a quel, che scrive Giannone, diciamo, che non solo in Regno i Frati Terziarj di S. Francesco, che sono mantellati, e cordonati, come lui gli appella, ed abitano in luoghi claustrali, ma anche simili altri hanno goduto questo privilegio, perche a costoro, per quel, ch' ei parimente espone, non mancano que' requisiti, che si richieggono da' Sagri Canoni, stabiliti nel Concilio Lateranense ultimo, sessione XI. in fine, dove colla Costituzione di Leone X. dopo essere stati esclusi da questo privilegio i mantellati, *& alii quocumque nomine nuncupantur, in propriis domibus habitantes*, si ordina in fine, *ut collegialiter viventes, seu cum Claustralibus habitantes, ac mulieres virginalem, seu cælibem, aut castam vidualem expresso voto, & sub dicto habitu vitam ducentes, privilegiis, quibus Fratres Ordinis, cujus tertiæ regulæ habitum gestant, gaudere debeant &c.* E per il di più intorno a questo, per maggior brevità ci rimettiamo a quel, che scrive Nostro Signore BENEDETTO XIV. nel suo celebre Trattato *de Synodo Diœcesana* (a).

XX. Quanto al foro delle Concubine de' Chierici, già di sopra si è veduto, come in alcuni Tribunali Ecclesiastici si pretendesse prendersi ingerenza unicamente sopra questo delitto, ad effetto, che non venisse giudicato, e condannato da diversi, cioè la Concubina dal Foro Laicale, ed il Concubinario dall' Ecclesiastico, ma solo sì l'uno, che l'altra venisse giudicato, e condannato dal medesimo foro Ecclesiastico, come più degno.

XXI. Rispetto al Foro de' Diaconi Selvaggi, questi, come si è detto coll' autorità di Fagnano, ed altri, che da lui si allegano, venivano sotto nome di minori, o fussero giuniori della Chiesa, de' quali si parla in detto Concilio v. di Parigi, perche addetti al servizio della Chiesa godevano del Foro di essa, e que'

(a) *Bened. XIV. de Synod. Diœces. lib.7. cap.41.*

que' piissimi Principi non ebbero difficoltà di pubblicarlo colle loro Prammatiche.

XXII. Così pure i Familiari de' Vescovi, anzi con maggior ragione, per il Testo espresso, che abbiamo nella Decretale di Onorio III., che si riporta sotto il titolo *de Officio Archidiaconi*, capitolo *Dilecto*, verso *Petiit*, oltre a quanto di più si avverte su di ciò da Fagnano nel luogo di sopra riferito.

XXIII. Al presente però ogni qualunque controversia, che possa promoversi, cessa in quel Regno per il nuovo stabilimento preso tra la S. Sede, e S. M. il Re delle due Sicilie col mezzo del Concordato di sopra più volte accennato, dove si sono posti i confini intorno a questa immunità, che riguarda il Foro delle persone Ecclesiastiche, e spiegatosi chi venga sotto questo nome precisamente, per cui ci rimettiamo a quel, che su di ciò in esso si ritrova stabilito, senza stenderci in altro.

Parimente stendevano l'esenzione conceduta alle loro persone, anche sopra i mobili de' Chierici, in conseguenza di quella massima malintesa, mobilia sequuntur personam, *di maniera che tutti li mobili delle genti di Chiesa, casate, o non casate, non potevano esser eseguiti, nè ad altri aggiudicati dal Giudice Laico.*

XXIV. Or qui lo Storico confonde l'esenzione de'Chierici non casati, con quella de'Chierici conjugati, quando che tra diloro molto differiscono;giacche i Chierici non casati,quando abbiano i requisiti da'S.Canoni richiesti, sin da' primi tempi della Chiesa, non solo goderono il privilegio del Foro (*a*), ma anche quello dell'esenzione da' tributi, collette, ed altro (*b*); ed a' Chierici casati per quel, che di sopra si è detto, non si è riserbato altro in virtù della riferita Costituzione di Bonifacio VIII., che il beneficio del Canone, e quello del foro per certi casi.

XXV. Così che quanto a'Chierici casati, ammettiamo, che non godessero una tal'esenzione,nè sopra i mobili,nè sopra i stabili: all'incontro, voler ciò pretendere rispetto a'mobili de'Chierici non casati, è un assurdo, e questo appunto praticò l'Imperador Federico II., il quale prima ordinò con sua legge, che niuna Comunità, o persona pubblica, o altra ardisse imporre collette, o esazioni, angarie, o perangarie a Chiese, Luoghi pii, *aut Ecclesiasticis personis*, sotto pene gravissime (*c*): e poi sottopose anche i Vasi Sagri delle Chiese, e le sagre suppellettili ad una rigorosa taglia, lo che appresso fu rivocato da Carlo II. in occasione dell' Investitura, che gli fu data da Onorio IV., e successivamente dal Re Ferdinando d'Aragona.

XXVI. Voler ei dire, che fusse preteso una tal' esenzione *sopra i mobili de' Chierici in conseguenza di quella massima malintesa mobilia sequuntur personam*, questo è un dare ad intendere una cosa per un' altra; imperciocche i mobili, non

(a) *V. supra lib.2. cap.4. §.5. usq. ad* 13. *inclusivè. lib.3. cap.9.* §.2.*&* 3.*lib.4. cap.5.* §.1. (b) *D. lib.2. cap.4.* §.9. *& d. lib.4. cap.5.* §.1. (c) *L. Item nulla. relat. in fin. leg.2. Cod. de Episc. & Cleric.*

non solo *sequuntur personam*, ma, come dice il ben noto D.Carlo Petra, *personam comitantur tanquam ejus ossibus affixa, sicut anima* (*a*): oltre che in questa maniera restarebbe leso il privilegio del Foro, e questo nemmeno da lui si contrasta a' Chierici non conjugati.

XXVII. Ora però in virtù del suddetto Concordato, restano le cose stabilite, non solo rispetto all'Immunità, che riguarda il foro de' Chierici casati, e non casati, ma anche in ordine a questi pesi, e collette per quanto possa occorrere, per cui ci asteniamo dirne altro.

§. V.

Si esamina, se fusse di pertinenza della Chiesa, o de' Principi, o pure della Chiesa, e de' Principi assieme lo stabilimento degl' impedimenti Matrimoniali, ed in quali termini.

SU tale proposito così scrive Giannone: *Ritennero ancora i nostri Re Longobardi la ragione di stabilire leggi sopra i matrimonj* (1), *di vietargli con chi l'onestà, o parentela, o affinità recava impedimento: diffinire l'età da contraergli: dichiarare l'illegitimità delle nozze, degli sponsali, e della prole, e di stabilire tutto ciò, che riguarda il maggior decoro, ed onestà di quelli; com'è chiaro dalle loro leggi* (2); Lib. 5. cap. ult. pag. 368. vers. *Furono* circa fin.

(1) Launojus Regia in matrimon. potest. part. 3. art. 2. cap. 7.

(2) LL. Longobard. lib. 2. tit. de prohibitis nuptiis, lib. 2. tit. 1. de sponsalibus.

La decimaterza, che abbiamo sotto il titolo de matrimoniis contrahendis (1), *merita ancora riflessione. Si vede chiaro per la medesima, che a tem-*

I. NOi giammai negassimo, che fusse lecito a' Prencipi far leggi sopra i matrimonj in quanto il matrimonio si considera, come puro contratto: tantochè siccome lo dicessimo altrove per disimpegno di quel, che scrive lo Storico per i tempi de' Goti; così lo replichiamo per quelli de' Longobardi, de' quali quì favella, e similmente torniamo a scrivere quel, che fu detto, cioè, che sia anche diritto della Chiesa stabilire leggi sopra de' matrimonj, in quanto il matrimonio si considera, come Sagramento; e per non ripetere altro inutilmente, ci rimettiamo a ciò, che ivi si è notato su tale proposito (*b*).

II. Senza tante riflessioni replichiamo, come dicemmo, che giammai fu negata a' Principi una tale autorità di far leggi sopra i matrimonj, in quanto si con-

(a) *Carol. Petr. in Rit. Mag. Cur. Vicar. tom. 1. rit. 132. n. 5. p. 573.*
(b) *Lib. 3. cap. 5. §. 6. magisque late cap. 7. §. 1. & 2.*

tempi di Ruggiero non fu reputata cosa impropria de' Principi, stabilire leggi intorno a' matrimonj; nè Giovanni Launojo la trascurò nel suo trattato: Regia in matrimonium potestas (a): *siccome non si dimenticò dell' altra di Federico II., che incomincia:* Honorem nostri Diadematis, *a questa conforme. Non ancora i Pontefici Romani s' avevan appropriata questa autorità, la quale dapoi da Innocenzo III. (3) e più dagl' altri suoi Successori fu reputata lor propria, e tolta a' Principi Secolari. Sono pieni i Codici di Teodosio, e di Giustiniano di queste leggi, ed insino a' tempi di Teodorico Re d' Italia, e di Luitprando leggiamo, ch' essi non solo ci diedero le leggi intorno al modo, e forma di contraergli, ma di vantaggio ci stabilirono i gradi, ne' quali eran vietati, ed al Principe s' apparteneva di dispensargli; e Cassiodoro ne' suoi libri ci lasciò le formole di tali dispense.* Ruggiero *in questa legge comandò, che i matrimonj dopo gli sponsali, e la benedizione Sacerdotale, si dovessero celebrar solennemente, e palesemente, proibendo affatto i matrimonj clandestini, in maniera che i figliuoli nati da tali matrimonj non si debbano reputare legittimi, nè succeder perciò a loro padri, nè per testamento, nè ab intestato: le donne, che perdano le loro doti, quasichè nè dote, nè matrimonio possa considerarsi in questi contratti, contra la sua legge celebrati. Vuole però, che a questo rigore non soggiacciano le Vedove, nè abbia luogo ne' matrimonj contratti prima del tempo della promulgazion di questa sua legge.* Federico II. *aggiunse dapoi a' Conti, Baroni, ed a tutti gl' altri Feudatarj un al-*si considera il matrimonio, come semplice contratto; voler poi lo Storico far credere, che a tempo del Re Ruggiero, che regnò nel Secolo XII. *non ancora i Pontefici Romani si avevano appropriata questa autorità:* anzi che nemmeno a tempo di Federico II., che cominciò a regnare nel principio del Secolo XIII., ma che *da poi da Innocenzo III., e più dagli altri suoi Successori fu riputata lor propria, e tolta a Principi Secolari,* or questo non può ammettersi, e basta dire, che questa sua artificiosa narrazione, per far comparire la Chiesa intraprendente sopra i diritti del Principe, l'abbia presa dal famoso Launojo: ma ognuno può rimaner del contrario maggiormente persuaso da quel, che di sopra dicemmo riferendoci a'Canoni, a'Padri, a Scritture, ed altro, che ivi si riportarono (a).

III. Certamente che i Romani Pontefici non tolsero a' Principi Secolari l' autorità di far leggi intorno a' matrimonj per appropriarla a se, ma come dicemmo in altro luogo fin da' primi suoi tempi la Chiesa ebbe una tale autorità. Cristo Signor Nostro pregato da uno di quei della Turba di ordinare a suo fratello, che dividesse la di loro eredità, riconoscendo, che una tal decisione non fusse di sua ingerenza, tosto gli disse: *homo quis me constituit Judicem, aut divisorem super vos (b)?* All' incontro richiesto da' Farisei per tentarlo, se fusse lecito il libello del ripudio *quacumque ex causa,* non rimise già una tal richiesta al Magistrato politico, ma volle esso giudicarla con rispondere: *quod Deus conjunxit, homo non separet (c)*; e con que-

Yyy sto

(a) *Lib. 3. cap. 5. §. 6. & cap. 7. §. 1. & 2.* (b) *Luc. 12. v. 13. & 14.*
(c) *Matth. 5. v. 32. & c. 19. v. 6.*

altro legame, che non potessero prender moglie senza sua permissione; ed essendosi ammesse alla successione feudale le femmine, vietò a' Baroni sotto pena della perdita de' loro Feudi, di casare le figliuole, o nipoti, ovvero sorelle senza sua licenza, affinchè i Feudi non passassero a Famiglie incognite, della cui fedeltà il Principe era dovere, che ne fosse informato, come lo stabilì nella Costituzione Honorem nostri diadematis, *sotto il titolo*, de Uxore non ducenda sine permissione Regis. *Lib.* XI. *cap.*5. *p.*183. vers. *La decimaterza.*

(1) Constit. lib.3. cap.1.
(2) Laun. 3. part. art.2. cap.8.
(3) C. Inhibitio. de Clan. desponf.

sto rimase stabilita l'indissolubilità del matrimonio, e tolto il libello del ripudio, che si praticava ne' tempi di Moisè, nelli quali fu permesso a riguardo della durezza de' loro cuori (*a*).

IV. S.Paolo molte leggi, e regolamenti diede ancor egli intorno a' matrimonj, e specialmente rispetto all'impedimento del legame: *unusquisque*, così egli, *suam uxorem habeat, & unaquaeque suum virum, uxori vir debitum reddat, similiter autem uxor viro. Mulier sui corporis potestatem non habet, sed vir. Similiter autem vir sui corporis potestatem non habet, sed mulier* (*b*).

V. Lo stesso S. Paolo proibì il matrimonio de' Fedeli cogl'Infedeli, che costituisce l'impedimento, che chiamano della disparità del culto, e queste sono le sue parole: *Nolite jugum ducere cum Infidelibus. Quae enim participatio justitiae cum iniquitate? Aut quae societas luci ad tenebras* (*c*)?

VI. Siccome per tradizione de' SS. Apostoli fu stabilito tra le altre cose la maniera, e rito di celebrarsi i matrimonj, cioè, che da' Sposi si dovesse prestare il mutuo consenso in presenza del proprio Sacerdote, che gli dovesse dar la benedizione nuziale, e celebrare il Sagrificio della Santa Messa, ed altro, come sostiene, e prova il Baronio con autorità di Scrittori contemporanei a' Santi Apostoli (*d*): così rispetto a tutti gl'altri impedimenti, che dirimono, o che impediscono contraersi il matrimonio, la Chiesa andò dichiarando, e confermando coll' osservanza.

VII. Quindi può riflettersi, se convenga alla sincerità d'uno Storico asserirsi, che da Innocenzo III., e molto più da' suoi Successori fusse reputata lor propria l'autorità di far leggi intorno a' matrimonj, e tolta a' Principi; quando che non è chi non conosca, che questo diritto sia stato conferito alla Chiesa da Cristo Signor Nostro, e da' suoi Santi Apostoli, e praticato dalla medesima sin da' suoi primi tempi indipendentemente da' Principi, a' quali per altro non si nega, come mille volte si è detto, il potere di stabilir leggi intorno a' matrimonj, in quanto questo vien considerato come semplice contratto.

VIII. Quanto alle Costituzioni, che si allegano da Giannone, quella del Re Ruggiero certamente non fu stabilita per altro fine, se non che per proibire i matri-

(a) *Matt.* 19. *v.* 8. (b) *S. Paul.* 1. *Corinth.* 7. *v.* 2. *& seqq.* (c) *S. Paul.* 2. *Corinth.* 6. *v.* 14. (d) *Baron. ad Annum Christi* 57. *n.*47. *& seqq.*

trimonj clandestini con pena, che i figliuoli nati da essi non si dovessero riputare per legittimi, ne potessero in modo alcuno succedere a' loro padri: e ciò per maggior quiete della Repubblica, affinche i bastardi non si godessero i beni de' figliuoli legittimi.

IX. Non può negarsi però, che prima del Re Ruggiero sù di questo fu provveduto dalla Chiesa, anzi fin da' suoi principj, come sopra, e poi S. Evaristo Papa, che visse nell' anno 108. della nostra Redenzione lo stabilì espressamente, come si legge nella sua vita: *Idem*, così ivi, *constituit ex traditione Apostolica, ut matrimonium publicè celebretur, & Sacerdotis benedictio adhibeatur.*

X. Rispetto poi alle pene imposte dal Re Ruggiero, Andrea d' Isernia scrive: *Dicunt enim Doctores, quod Rex, non personis imponit legem, sed rebus; nam filii legitimi sunt, quamvis sine solemnitate hoc matrimonium sit contractum, sed rebus Princeps imponit pœnam, ut si desit & hac conditio, filii prædicti non succedant* (*a*).

XI. Così pure Matteo d'Afflitto: *Hic imponit pœnam aliter contrahentibus matrimonia, quàm supra dictum est* (*nam ipsi contrahentes matrimonium clandestinum, publicè in Ecclesia puniuntur*) *quia tempore eorum mortis non possunt filii nati ex eodem matrimonio succedere in bonis parentum ab intestato; nec ipsi parentes possunt in eorum testamentis eos relinquere hæredes. Et matres viduæ remanentes, quæ sic matrimonia clandestina contraxerunt, si volunt secundas nuptias contrahere, non habebunt earum dotes* (*b*).

XII. L' altra dell' Imperador Federico II., quest' anche fu fatta per regolare la successione de' feudi, acciò non passassero in beneficio di persone non suddite, o sospette; per altro fu appresso rivocata, come asserisce Andrea d'Isernia, da Carlo II. d'Angiò, per cui pubblicò un capitolo *Item statuimus*, col quale diede libertà a' Sudditi di contrarre a loro piacere i matrimonj, purche non si dassero in dote i Feudi: *Item statuimus*, così ei, *quod licitum sit Baronibus, Comitibus, & aliis Feuda tenentibus, liberè matrimonia contrahere, filias, amitam, sorores, & neptes maritare, filios uxorare, & alia matrimonia celebrare, in quibus hactenus requirebatur assensus Curiæ, sine assensu Curiæ impetrando, dummodo Feuda, vel res Feudi non dentur in dotem* (*c*).

XIII. Così parimente si spiega la formola, che si riporta da Cassiodoro, che da lui si allega: *Institutio divinarum legum*, così ivi, *humano juri ministrat exordium: quando in illis capitibus legitur præceptum, quæ duabus Tabulis probantur adscripta. Sacer enim Moyses divina institutione formatus, Israelitico Populo inter alia definivit, ut concubitus suos a vicinitate pii sanguinis abstinerent, ne, & se in proximitatem reddendo, pollluerent, & delectationem providam in extraneam non haberent. Hoc prudentes viri sequentes exemplum, longiùs prædictam observantiam posteris transmiserunt, reservantes Principi tantum be-*

(a) *Andr. de Ysern. in d. Constit. Reg. Roger. quæ incipit* Sancimus *tit. de Matrim. contraben. p.*230. *col.*2. *sub. n.*40. (b) *Afflict. in ead. Rubr. & tit. p.*358. *lit. E.* (c) *Cap. Item statuimus, quod licitum sit. sub. tit. de Matrim. contraben. ap. Andr. de Ysern. p.* 316.

neficium, Consobrinis nuptiali copulatione jungendis ..... Et ideo supplicationum tuarum tenore permoti: si illa tibi tantùm consobrini sanguinis vicinitate conjungatur, nec alio gradu proximior approbaris, matrimonio tuo determinamus esse sociandam; nullamque nobis deinde fieri quæstionem. Eruntque nobis itaque, Deo favente, posteri solemniter hæredes (a).

XIV. Ne altrimente si considerano tante altre leggi civili, che da Giannone si riportano, o simili sù tale proposito, convenendo li Scrittori, che abbiano luogo in quanto riguardano il Matrimonio, come contratto civile, non già come Sagramento; sù di che potressimo notare molti altri, che ne parlano. Lodovico XIII. Re di Francia nell'anno 1629. pubblicò un'editto, col quale ordinò, che tutti i Matrimonj clandestini si dichiarassero *invalidè contracta*, conchiude *obbligabunturque Judices Ecclesiastici causas matrimoniales convenienter huic articulo dijudicare*.

XV. Lo che non soffrendo il Clero Gallicano, radunato ne' Comizj Generali in Parigi, diede supplica al Re, pregandolo, *ut considerare non pigeat, quantum sit momentum in hoc articulo, qui eget expositione ad duarum difficultatum elucidationem. Prima est; ut non aliter intelligantur hæ voces*: Valide, *aut* Invalide, *contracti Matrimonii, quàm per relationem ad contractum civilem, & nullatenus ad contractum spiritualem Sacramenti. Secunda; ut non adstringantur Ecclesiastici ad judicandum secundum hujus edicti, simulque Blesensis articulos, sed juxta Sacros Canones, & Ecclesiastica decreta, quæ sunt unica regula, & norma judicii Ecclesiasticorum: Hi enim nec possunt, nec debent jurisdictionem, quam a solo Deo collatam habent circa res spirituales ab ipsis Laicis mutuari: quapropter necesse est ex ipso articulo resecare hæc verba: Et obligabuntur Ecclesiastici Judices in causis istiusmodi matrimoniorum judicare ad hujus articuli normam. Ad eam verò supplicem Cleri expostulationem, Rex Christianissimus respondendi officium commisit Magno Regni Cancellario, & selectis quibusdam Sanctioris Concilii Officialibus, qui quidem hisce verbis ex scripto responderunt: Commonitio Cleri, quod spectat ad priorem difficultatem, sic resoluta fuit: Verba ista* valide, aut invalide contracta matrimonia, *non esse aliter explicanda, quàm per solam relationem ad contractum civilem per Laicos Judices. Altera pariter difficultas justa, & rationi congrua visa est. Eam Regis Christianissimi declarationem laudati Authores excerpserunt ex Commentariis Cleri Gallicani to. 1. p. 774.* (b).

XVI. Lo stesso si legge presso Ludovico de Hericourt, Avvocato del Parlamento di Parigi, il quale non solo asserisce, che in Francia vi sono alcuni matrimonj validi in quanto si considerano come Sagramento, ed invalidi rispetto agl'effetti civili, ma anche spiega la maniera, come questo abbia luogo. e tradotto dal Francese, queste sono le sue parole: *Vi sono in Francia de' matrimonj, che sono validi per rapporto al Sagramento, e che sono nulli in quanto agl'effetti civili: di sorte, che le vedove dopo lo scioglimento di questi matrimonj (cioè dopo la*

(a) *Cassiod. tom. 6. Reg. Pragm. p. 34. de Matrim. Clandestin.*
(b) *V. Gaspar. Juvenin. de Sacram. dissert. 10. q. 5. art. 2. p. 672.*

po la morte del marito) non conseguiscono Antefato, nè assegnamenti, nè alcun' altra convenzione matrimoniale; e li figli, che sono nati da questi matrimonj, o pure che sono stati legittimati per loro mezzo, sono trattati come illegittimi per rapporto alle successioni: di maniera, che a loro non si dà altro, che un vitalizio sopra i beni de' loro Genitori, o pure qualche porzione di beni stabili a titolo d'alimenti. Questa porzione è più, o meno, secondo la qualità delle persone, ed il valore de' beni (a).

XVII. Sopra ogni altro esamina quest'articolo, che riguarda le leggi de' Principi, proibitive de' matrimonj in certe circostanze, il nostro Santo Padre BENEDETTO PAPA XIV. nel suo trattato *De Synodo Diœcesana*, e conchiude anche la Santità Sua di non aver luogo queste tali leggi, che rispetto agli effetti civili, in quanto il matrimonio si considera, come semplice contratto, ne altrimente, e che così debbano spiegarsi tutte le leggi, o Editti del Secolo, e specialmente quel di Errico III. promulgato l'anno 1579. articolo 40., di Lodovico XIII. del 1629. rinovato nel 1639., o altri simili, con i quali si dichiarano nulli i Matrimonj de' figli di famiglia, che si contraggono *invitis Parentibus*, non richiedendo la Chiesa per la validità del Matrimonio, in quanto è Sagramento, che il consenso de' contraenti, per cui sempre si è opposta ad ogni altra legge temporale, ed uso (b).

§. VI.

Dell' autorità de' Vescovi intorno alla conoscenza delle Cause Matrimoniali.

Si appropriarono tutte le cause matrimoniali, dicendo, che essendo stato il contratto di matrimonio da Cristo Signor Nostro elevato a Sacramento, la cognizione di tutte le cause a quello appartenenti deve essere de' Giudici Ecclesiastici. Ma s'è veduto ne' precedenti Secoli, che i Prencipi Cattolici presero essi la cura de' matrimonj, essendo cosa chiarissima, che le leggi de' matrimonj, i divieti, e le dispense de' gradi, tutte furono stabilite dagl' Imperadori; e fin tanto, che le leggi Romane ebbero vigore, i giu-

I. Non tardi s'appropriarono gli Ecclesiastici la cognizione delle cause matrimoniali, com' ei vorrebbe, ma fin da che il contratto del matrimonio da Cristo Signor Nostro si elevò a Sagramento, fu loro ben dovuta, a causa, che da que' medesimi tempi fu diritto della Chiesa dare la direzione intorno a' matrimonj, come altrove dicemmo, e specialmente nel precedente paragrafo: di maniera che in quanto il matrimonio si considera come Sagramento, non può in conto veru-

(a) *Ludovic. de Hericourt. Tract. Los Loix Ecclesiastiques de France. part. 3. chap. 5. art. 2. §. 82.* (b) *Benedictus PP. XIV. in Tractat. de Synod. Diœces. lib. 7. cap. 37. per tot.*

i giudicj a quelle appartenenti erano innanzi a' Magistrati secolari agitati: il che la sola lettura de' Codici di Teodosio, e di Giustiniano, e delle Novelle lo dimostra evidentemente. E nelle formole di Cassiodoro (1), *come altrove fu da noi rapportato, restano memorie de' termini usati da' Re Ostrogoti nelle dispense de' gradi proibiti, che allora erano riputate appartenere al governo Civile, e non cosa di Religione; ed a chi ha cognizione dell'Istoria, è cosa notissima, che gli Ecclesiastici sono entrati a giudicar cause di tal natura, parte per commessione, e parte per negligenza de' Principi, e de' Magistrati. Ma di ciò ora per la determinazione del Concilio di Trento* (2), *non lece più dubitarne.* Lib.19. cap. ult. num.9. pag. 559. vers. *Si appropriarono.*

(1) Cassiod. lib.7. cap.46.
(2) Conc. Trid. sess.24. can. 12.

runo asserirsi altrimente, e chi volesse aver ardire di sostenere il contrario, rimane percosso dal fulmine della scomunica: *si quis dixerit, causas matrimoniales non spectare ad Judices Ecclesiasticos, anathema sit*: sono parole del Sagro Concilio di Trento (a).

II. Nè può dirsi, che il S. Concilio parli del tempo presente; poiche Scrittori d'ogni Nazione ne favellano, non già come di presente, conforme vorrebbe lo Storico, ma come di diritto, dovuto per sua natura alla Chiesa: tra questi Natale Alessandro, il quale dopo aver fatto la divisione degl'impedimenti, che s'impongono da' Principi, da quelli, che s'impongono dalla Chiesa, rispetto alla cognizione delle cause matrimoniali, così dice: *Cum Ecclesiæ incumbat de Sacramentis censere, & in his, quæ pertinent ad Regnum Cœlorum, Respublica Civilis spirituali subdita sit, nequit Civilis in matrimonialibus causis, præsertim in constituendis personis legitimis, vel illegitimis, ab Ecclesiæ sanctionibus, & potestate deflectere, alioqui duo essent capita, quod utique monstrum Vineam Domini demoliretur* (b).

III. Maggiormente che non può negarsi, se non da' soli Calvinisti, Luterani, e simili, che il matrimonio sia Sagramento, siccome nemmeno, che sia incumbenza precisa della Chiesa aver direzione di tutto ciò, che riguarda i Sagramenti, e di tutte quelle cose, che riguardano il Regno del Cielo: su di che scrive Giansenio, Vescovo d'Ipri, che tutte le cause, e controversie, che hanno la loro origine dal diritto Divino, come sono quelle, delle quali si parla, si devolvano al Tribunale del Papa, *velut ultimi, & supremi Interpretis divinæ legis* (c).

IV. Oltre a Giansenio, anche tutti i più impegnati Regalisti indipendentemente da quel, che si dispone nel Sagro Concilio di Trento, convengono, che la cognizione delle cause matrimoniali fosse di pertinenza del Foro Ecclesiastico privativamente ad ogni altro, come causa puramente spirituale, e ciò *sive Jus commune, sive consuetudinarium spectemus*, siccome scrive Van-Espen, il quale poi soggiugne: *quemadmodum post alios Pragmaticos notat Carolus Feuretius* (d).

V. Anzi

(a) *Concil. Trid. sess.24. de Sacramen. Matrim. Can.12.* (b) *Nat. Alex. Hist. Eccles. tom.3. Sec.2. dissert.18. art.1. schol.2.* (c) *Deuter. cap. 17.*
(d) *Van-Espen. part.3. tit.2. cap.1. num.10. & seqq.*

V. Anzi lo stesso Van-Espen scrive appresso: *Immo quæstio de validitate matrimonii in tantum est Fori Ecclesiastici, ut si mota quæstione de jure hæreditatis incidat quæstio de jure connubiorum, puta de præcedenti nuptialium sacrorum impedimento, vel si qua alia ratione canonica convellatur jus, statusque matrimonii, de eo sacrum est tribunal adeundum, non civilis Magistratus, inquit Renatus Coppinus de Sacr. Polit. lib. 2. tit. 1. num. 16., additque: sive inciderit, seu principaliter mota sit connubialis controversia. Idque a Neapolitano Senatu disceptatum refert consultissimus ejusdem ordinis Senator Matthæus Decis. Neapolitan. 213.* (*a*).

VI. Il dottissimo Isacco Aberto, Vescovo Vambrense d'una tale autorità della Chiesa parlando, asserisce: *Illud omne, quod in matrimonio juris Divini positum est, sacramentale esse, proindeque ad Ecclesiam spectare, quæ divini juris cognitionem, interpretationemque absolutissimam sola in terris erroris, culpæque expers columna, & firmamentum veritatis exercet. Unde tanquam divini juris interpretis, ac oraculi, de veritate, validitate, substantia, causis, partibus, contractu, consensuque, ut materia, & forma, conditionibus, effectisque Sacramenti matrimonii decernere, unius Ecclesiæ est. Id fidei caput esse, nemo dubitat Orthodoxus* (*b*).

VII. E questa fu la pratica sin da' suoi primi tempi della Chiesa, tantoche Cristo Signor Nostro non rimise la causa del divorzio, e ripudio al Magistrato Politico, ma la giudicò esso stesso, come di sopra notammo (*c*).

VIII. S. Paolo nemmeno rimise al Magistrato Laicale la causa del matrimonio tra una Fedele, ed un Infedele, ma esso medesimo la risolvè (*d*).

IX. Nè può dirsi, come si sogna Kmnizio, Eretico, che questi giudizj di Cristo Signor Nostro, dell'Apostolo, e di altri Concilj, non furono, che semplici interpretazioni della parola di Dio, poiche, come risponde Bellarmino, queste furono sentenze coattive: *Nam Christus aperte legem tulit de tollendo repudio Judæis permisso, sic enim loquitur Apostolus de illa Christi lege*: iis, qui matri-
„ monio Juncti sunt, præcipio non ego, sed Dominus, uxorem a viro non di-
„ scedere, quod si discesserit, manere innuptam, aut viro suo reconciliari:
„ 1. Corinth. 7. (*e*).

X. Potressimo allegare molti Canoni, che lo stabiliscono in varj Concilj, e tralasciamo per brevità riferirne cronologicamente moltissimi: tra questi però, che che sia del Cartaginese, in cui si vuole, che v' intervenisse S. Agostino, è certo, che nel Concilio di Agde, celebrato nell' anno 506. fu stabilito, che a niuno fusse lecito ripudiare la propria moglie, senza, che prima venisse ventilata la causa nel foro della Chiesa: *Si antequam apud Episcopos comprovinciales dissidii causas dixerint*, parla de' Secolari, *& priusquam in judicio damnentur, uxo-*

(a) *Van-Espen. loc. cit. num. 12.* (b) *Isaac. Habert. Episc. Vabren. in lib. de Justitia connubialis Edicti a justo Rege Ludovico XIII. conditi.* (c) *Hoc eod. cap. 3. §. 5. n. 3. & ibi. Matth. 5. 2. 32. & 19. vers. 6.* (d) *S. Paul. 1. Corinth. 7. vers. 2. & seqq. & 2. Corinth. 6. vers. 14.* (e) *Bellarm. de Sacramen. Matrim. lib. 1. cap. 32.*

uxores suas abjecerint, a communione Sanctæ Ecclesiæ, & Populi cœtu pro eo quod fidem, & conjugia maculant, excludantur (a).

XI. Egli dice in fine, che *a chi ha cognizione dell' istoria è cosa notissima, che gl' Ecclesiastici sono entrati a giudicar cause di tal natura, parte per commessione, e parte per negligenza de' Prencipi, e de' Magistrati*: noi si possiamo ben dire, che a chi ha cognizione del diritto della Chiesa, e della Storia, è cosa notissima, che gli Ecclesiastici sin da' primi tempi della Chiesa cominciarono a prender cognizione di queste cause, non già per commissione, o per negligenza de' Prencipi, e de' Magistrati, ma per incumbenza avutane da Gesù Cristo.

XII. E tralasciando quanto di più potressimo dire, non ci rincresce riferire quel, che avvenne nel nono Secolo in occasione del discioglimento, che pretese Lotario Re di Francia, figlio di Lotario Imperadore, farsi del suo matrimonio legittimamente contratto con Teuteberga, per prendersi Waldrada, sua Concubina, e stimiamo, che questo bastarà per riprovagione di quel, che qui scrive lo Storico.

XIII. Lotario adunque volendo dar sfogo alle sue libidinose passioni, che aveva con Waldrada, non si azzardò di moto proprio lasciare Teuteberga, sua legittima moglie, perche sapeva, che la conoscenza di una tal causa fusse di pertinenza della Chiesa, fè ragunare per ciò in Aquisgrana l'anno 860. un Conciliabolo de' Vescovi, ad effetto, che dal medesimo si risolvesse il discioglimento della vera moglie, e si colorisse l'altro, che bramava colla suddetta Waldrada.

XIV. Per cui furono fatte a suo favore varie Scritture, che si riportano da Incmaro Arcivescovo di Rems, Soggetto ben noto di quel medesimo tempo, e tra esse, in una si legge, che Lotario, come Re, non fusse soggetto alle leggi di veruno, e che di suo piacere si sottoponeva al Sinodo in questa causa del suo divorzio, e di Teuteberga, e che tanto non era tenuto all' osservanza delle sue risoluzioni, se non fussero state di suo piacere: *Dicunt quoque*, così si legge presso Incmaro *etiam aliqui Sapientes, quia iste Princeps Rex, & nullorum legibus, vel judiciis subjacet, nisi solius Dei, qui eum in Regno, quod suus pater illi dimisit, Regem constituit, & si voluerit pro hac, vel alia causa, ibit ad placitum, vel ad Synodum, & si noluerit, libere, & licenter dimittet: & sicut a suis Episcopis, quicquid egerit, non debet excommunicari, ita ab aliis Episcopis non potest judicari, quoniam solius Dei principatui debet subjici, a quo solo potuit in Principatu constitui: & quod facit, & quamvis est in regimine, divino fit nutu, sicut scriptum est Prov.21.v.1. Cor Regis in manu Dei, quocumque voluerit vertit illud* (b). Ma comunque siasi quant'altro di più nota sopra di ciò Incmaro per confutazione di questa pretensione, così finalmente conchiude: *Hæc vox non est Catholici Christiani, sed nimium blasphemi, & spiritu diabolico pleni*.

XV. Quanto a coloro, che intervennero al Conciliabolo suddetto, il fatto è,

(a) *Concil. Agathen. Can. 25. relat. in Can. Sæculares 33. quæst. 2.*
(b) *Hincmar. tom. 1. pag. 692.*

to è, che Niccolò I. *eos, qui Concilio interfuerunt excommunicavit, ut patet ex epistola ejusdem Nicolai, quam in approbationem conjugii falsò asserti Waldradæ, & in rejectionem Theutbergæ legitimæ uxoris ad suos Legatos Metim ablegatos perscripserat*: come tutto ciò, ed altro, che seguì appresso, si esamina dal Cardinal Baronio nell'anno ottocento sessantadue, e seguenti (*a*), presso del quale si osservano tutte le circostanze di questo grande affare, e li mezzi, tenuti da Lotario per conseguire il suo intento, ma tutti in vano, poiche il Papa fu sempre costante, come doveva, in ributtare le sue premure, anche con minaccie di censure: e lo stesso fè Adriano II. Successore di Niccolò I., il quale sotto varie condizioni gli permise condursi in Roma, dove fu ammesso alla sagra comunione, bench'egli con mente impura vi si accostò, e finalmente partito da Roma, e giunto in Piacenza, terminò i suoi giorni (*b*).

XVI. E tornando a parlare dell'autorità de'Vescovi intorno alla conoscenza delle cause Matrimoniali, della stessa maniera, che da noi di sopra si è dimostrata, fu, ed è il sentimento de'Cattolici, anche prima della celebrazione del S. Concilio di Trento; e tralasciando farne allegazione, è cosa indubbitata, che tra tutte le altre Nazioni, e specialmente in Francia rispetto a queste cause, giammai l'autorità de'Vescovi fu posta in contrasto: tanto che molti Secoli sono quei Ottimati, avendo cercatore stringere la giurisdizione Ecclesiastica, nõ ardirono parlare di queste cause, che riguardano l'Eresie, i Matrimonj, e l'usure, come si legge nella loro solenne protesta, quale si riferisce da Matteo Parisio nell'anno 1247. (*c*), così ivi: *Nos omnes Regni Majores attento animo percipientes, quod Regnum, non per jus scriptum, nec per Clericorum arrogantiam, sed per sudores bellicos fuerit adquisitum, præsenti decreto, omnium juramento statuimus, & sancimus, ut nullus Clericus, vel Laicus alium de cetero trahat in causam, coram ordinario Judice, vel delegato, nisi super hæresi, matrimonio, vel usuris.*

XVII. Lo stesso dichiararono i Re Cristianissimi Francesco I., Errico II., e Carlo IX. nelle loro Costituzioni, che si riportano nel Codice Erriceo, e nella collazione delle Regie Costituzioni; come pure Errico IV. nell'editto del *1606.* articolo 12., e lo stesso Parlamento di Parigi il dì *29.* Decembre 1562., lo dichiarò, come questo, ed altro può osservarsi nel trattato del Sinodo Diocesano, pubblicato dalla Santità di Nostro Signore BENEDETTO XIV. in cui per i suoi principj eruditamente bensì discute questa materia, e se ne deduce per conchiusione quanto di sopra si è rapportato, anzi si vanno individuando le cause, le quali intorno a ciò sono di privativa ingerenza della Chiesa, come tra le altre, quella che riguarda il discioglimento del legame del matrimonio, e si prevale di quello, che accadde nella detta controversia tra Lotario Re di Francia, figlio dell'Imperadore, e Teutberga, esaminata nel suddetto Conciliabolo di Aquisgrana, poi nel Sinodo di Metz in grado di appellazione, fatta dalla suddetta Teutberga a Niccolò I., e da questo commessa

(a) *V. Lab. tom.* 10. *Concilior. in Notis Severini Binii ad hoc Concil. edit. Venet.* 1730. *col.* 214. (b) *Baron. ad an.* 868. *n.* 48. *& seqq.*
(c) *Matth. Paris. ad an.* 1247. *pag.* 720.

messa al suddetto Sinodo, oltre alle Cause, che riguardano la validità, o invalidità de' sponsali, e simili Appendici (a).

XVIII. Finalmente quanto al Regno di Napoli, prescindendo da quel, che si è scritto di sopra, uniforme al diritto comune, con articolo particolare nel concordato, di cui più volte parlammo, si è dichiarato, come siegue: *Spettaranno parimente a' soli Giudici Ecclesiastici privativamente le cause matrimoniali, nelle quali si tratti sopra la validità, o invalidità, sì del Matrimonio, come degli Sponsali.*

§. VII.

Del diritto del Romano Pontefice intorno alle dispense, e specialmente sopra gl' impedimenti Matrimoniali.

INtorno a ciò Giannone nel libro settimo, capitolo ultimo pag. 481. così scrive: *Si ricorreva spesso in questi tempi a Roma, non già per divozione, ma per ottener dispense d'ogni cosa, e l'ambizione, e l'avarizia si copriva con la dispensazione Apostolica: i divieti; che si stabilivano da' Canoni in tanti Concilj, servivano per far correre in Roma più gente per ottenerne dispensa; i gradi vietati per lo Matrimonio furono stesi per ciò sino al quarto grado, e s'introdusse l'affinità spirituale fra 'l Compare, e la Comare, il figliuolo, e la bambina, che anche a' gradi più lontani fu estesa. Ma i Papi essendo quali abbiam di soprà descritto, dispensavano ogni cosa, ancorche fosse contra i Canoni, e contro gl'usi Ecclesiastici, nè facevano distinzione di quello, che potessero, e non potessero, stimando aumento della loro grandezza ogni cosa, che fosse sostenuta da coloro, che vi ricorrevano: questi, se erano potenti, difendevano per loro interesse quello, che impetravano:*

I. *SI ricorreva spesso in questi tempi a Roma*, parla lo Storico del nono Secolo, e del principio del decimo, *non già per divozione, ma per ottener dispense d'ogni cosa, e l'ambizione, e l'avarizia si copriva colla dispensazione Apostolica*. Non può negarsi, che in questi tempi si ricorreva spesso a Roma: ma è un far torto alla pietà di que' Popoli voler dire, che i Ricorrenti non lo facessero per divozione, ma che si proccurassero da Roma per ambizione, e per avarizia: poiche Roma, siccome attestano li Scrittori più indifferenti, lasciava andar le cose secondo il proprio corso, e non curava prender ingerenza in quelle, che fussero di pertinenza de' Vescovi, o de' Concilj delle Provincie.

II. Tommasino parlando di queste dispense de' medesimi tempi, cioè del Secolo nono, e decimo, così dice: *Constabit illa eadem dispensationum doctrina, temporibus Caroli Magni, & Regnatricis ejus familiæ, usos videlicet esse*

(a) *Bened. PP. XIV. in Tract. de Synod. Diœces. lib. 7. cap. 35. n. 2. & seqq.*

vano: il Popolo parte per sua semplicità, parte per lo terrore de' potenti, approvava quello, che non poteva impedire; onde si stabilì un'opinione, che di qualunque cosa subito, che s'avesse la conferma da Roma, ogni errore passato fosse coverto.

esse in dispensando prisca sua potestate Episcopos, tum singulos, tum synodicè congregatos; sed ita tamen, ut frequentius in dies singulos Romana Sede adiretur. Nec id quidem inde manabat, quod Romani Præsules ingererent ipsi sese, & implicarent causis, & judiciis Provinciarum; sed quod eo quasi instinctu, afflatuque christianæ pietatis Imperatores, Reges, Episcopi religiosius in dies, & ambitiosius colendum sibi existimarent Christi in terris Vicarium, Petrique Successorem (a).

III. Lo facevano i Re, i Vescovi, e li stessi Concilj, o di persona, o mandavano altri in Roma per le cause, o dispense, che volevano: e ricorrevano al Papa, non *ut ad indulgentiorem, & molliorem dispensatorem*, perche i Romani Pontefici, anche de' tempi, de' quali parliamo, *Canonum erant observantissimi*, e non soleano dispensare, se non *ob Ecclesiæ necessitatem, vel utilitatem, re prius bene discussa*: e quantunque fussero indulgenti verso i Principi, e verso i Re; non perciò sempre si uniformavano colle loro brame, come può rincontrarsi presso Tommasino, che esamina questo punto, e porta gl'esempj de' Principi, e Vescovi, che fecero tali ricorsi, e di quei, che conseguirono le richieste, o che gli furono negate: e stimiamo sufficiente un tal testimonio, che parla con documenti, per riprovagione di esso, che scrive da Cattedratico, senza allegarne neppur uno (b).

IV. Si avanza lo Storico irragionevolmente, asserendo, che *i divieti, che si stabilivano da' Canoni in tanti Concilj, servivano per far correre in Roma più gente per ottenerne dispensa . . . . . che i Papi assendo quali abbiam di sopra descritto, dispensavano ogni cosa, ancorche fosse contra i Canoni, e contro gl'usi Ecclesiastici, nè facevano distinzione di quello, che potessero, e non potessero, stimando aumento della loro grandezza ogni cosa, che fosse sostenuta da coloro, che vi ricorrevano: questi, se erano potenti, difendevano per loro interesse quello, che impetravano: il Popolo parte per sua semplicità, parte per lo terrore de' potenti, approvava quello, che non poteva impedire; onde si stabilì un opinione, che di qualunque cosa subito, che s'avesse la conferma da Roma, ogni errore passato fosse coverto.*

V. Ma chi ha un po di cognizione della Storia di questi tempi, ben si avvede dell' astio, con cui cerca egli sorprendere le menti di chi non sà: vuol' ei, che i divieti, che si stabilivano da' Canoni in tanti Concilj, servivano per far correre in Roma più gente ad ottener dispense; per altro non lo prova, nè può provarlo; siccome nemmeno, che i Papi dispensassero per ogni cosa, anzi di sopra si è mostrato, che facevano il contrario, e non accordavano le dispense, se non *cognita causa*: così pure il di più, che di lui si legge sù questo punto, non

(a) *Thomasin. de Veter. & Nov. Eccles. discipl. tom. 2. lib. 3. cap. 26. n. 1.*
(b) *Thomasin. loc. cit. d. cap. 26. & cap. 27. latè.*

è altro, che un insulto, che fà in pregiudizio della Cattedra di S. Pietro; appresso da Lutero, Calvino, e simili Eretici, che con tante invenzioni si sono industriati, e s' industriano d' oscurarla: e tralasciamo farne particolare confutazione, mentre chi darà una scorsa a' Concilj, celebrati in essi tempi per diverse parti, come pure a chi ne scrive per professione, rimarrà ben persuaso di quanto dicemmo, bastando per ora quel, che si è notato di Tommasino, Scrittore indifferente non meno, che di credito presso tutti.

VI. Il dire, che in questi suddetti tempi *i gradi vietati per lo matrimonio furono stesi perciò fino al quarto grado*, questo nemmeno sussiste: ed osservandosi quel, che di sopra da noi fu scritto, rimane ben chiaro, che più Secoli prima venivano proibite le nozze, non già fino al quarto, ma per anche fino al settimo grado, e che Innocenzo III. poi fu quello, il quale nel Concilio Lateranense IV. celebrato l' anno 1215. restrinse questa proibizione al quarto grado inclusivamente, come ancora si pratica (*a*).

VII. Siccome nemmeno può provarsi, asserendo egli, che in questi tempi *s' introdusse l' affinità spirituale tra il Compare, e la Comare, il figliuolo, e la bambina*: poiche per molti Secoli prima fu in uso questo impedimento. Giovenino, tra gl' altri, esamina, per qual diritto sia stato introdotto l' impedimento della cognazione spirituale, ed in che tempo, e confessa non potersi provare, che fusse stato in uso ne' tre primi Secoli; stima però verisimile, che que' primi Cristiani l' avessero in considerazione, ma che la necessità obbligava congiungersi in matrimonio questi tali per la scarsezza di altri, colli quali potessero contrarre più liberamente, e che poi, data la pace, e cresciuto il numero de' Fedeli, venisse in uso: anzi *ante finem Saeculi IV. idque*, così scrive, *probatur ex eo, quod Julius Papa, & Innocentius I. de casu ad illud impedimentum pertinente, consulti fuerint ipso quarto Ecclesiae Saeculo* (*b*).

VIII. Che poi Giulio Papa, Innocenzo I., anzi Celestino I. fussero stati consultati sù tale impedimento, lo abbiamo da una lettera, scritta da Diodato I. a Gordiano, Vescovo di Siviglia, il quale avendo intorno a' ciò voluto sapere il sentimento del Papa Diodato, così risponde: *Cupis ergo scire, si pro tali accidenti ratione debeant viri, ac mulieres ad proprium usum redire, an non. Nos verò maesti ex hac re inquisivimus priorum Patrum nostrorum dicta: invenimus autem in Archivis hujus Apostolicae Sedis jam talia contigisse in Ecclesiis Isauriae; Ephesiorum, simulque Hierosolymae, aliarumque Civitatum, Episcopis etiam earum Civitatum ab hac Apostolica Sede volentibus scire, utrum viri, ac mulieres redirent ad proprium thorum. Beatae memoriae Sanctissimi Patres Julius, Innocentius, & Caelestinus, cum Episcoporum plurimorum, & Sacerdotum consensu in Ecclesia Beati Apostolorum Principis probibentes talia, praescripserunt, & confirmaverunt, ut nullo modo jam se in conjugium reciperent mulieres, ac viri, quicumque alia ratione susceperunt natos proprios, sed separent se, ne suadente diabolo tale vitium inolescat* (*c*).

IX. Di-

(a) *Lib.3. cap.7. §.2. n.x1. & seqq.* (b) *Gaspar. Juvenin. dissert.10. de Matrim. cap.4. §.4. n.2.* (c) *Juvenin. loc. cit.*

IX. Dicessimo, che tra gl'altri esamina quest'articolo Giovenino: poiche non manca chi di più ne parla: tra questi Covarruvias nel Capitolo ottavo *de Cognatione spirituali*, e ne' Commentarj di questo Capitolo dal medesimo si allegano moltissimi Canoni, de' quali quì tralasciamo far parola: diciamo però, come il Chiericato discute più minutamente questo fatto, ed asserisce, che un tal' impedimento non provenga *a jure naturali, vel divino, nec ab ipsorum Sacramentorum institutione, sed ex mero jure Ecclesiastico ob eorumdem Sacramentorum, ac personarum in eis intervenientium reverentiam, & quidem, ut creditur, a tempore Apostolorum*: ed in comprova di questo suo sentimento allega il Canone vigesimoprimo del Concilio Niceno I., e che tale fu il rigore di questa disciplina, la quale appresso fu confermata in varj Concilj, e decreti de' Sommi Pontefici, *quæ referuntur de Sæculo in Sæculum per Eminentissimum Cardinalem de Laurea disputatione vigesima octava, numero* 146. (a).

X. Quanto alla frequenza delle dispense sopra questi impedimenti matrimoniali, che dallo Storico si asseriscono inventate per tirar la gente in Roma: ei così scrive, ma non lo prova, nè può provarlo, anzi più tosto riesce facile il contrario, ben sapendosi, anche da chi abbia picciola cognizione della Storia Ecclesiastica, la renitenza, ch' ebbe sempre la Chiesa in accordare queste rilassazioni di Canoni, e dispense, specialmente in que' tempi, de' quali si parla, cioè del nono, e principio del decimo Secolo.

XI. In fatti Gregorio V. non volle accordare una tal dispensa a Roberto, Re di Francia per Berta figlia del Conte Odone, sua consanguinea; anzi in un Concilio, tenuto in Roma, l' anno 998., scomunicò sì l' uno, che l'altra per averlo contratto, e con essi Ergembaldo, Arcivescovo Turonense *talis conjugi consecratorem, cum omnibus Episcopis, qui consentientes interfuerunt* (b).

XII. Gregorio VII. che principiò a regnare l' anno 1073. obbligò Alfonso Re di Castiglia a lasciare una sua parente, che si avea sposato, non volendo mai accordargli la dispensa.

XIII. Siccome Pasquale II. nemmeno volle accordare la dispensa ad Uraca, figlia del Re di Castiglia, che si era sposata con Alfonso di Aragona, suo parente in terzo grado: sopra di che così nota il Baronio: *Cæterum cum non paruissent Apostolicis jussis, Deum vindicem sunt experti. Uraca siquidem morte subitanea, medium cum crepuisset, extincta est, & Alphonsus in Sarracenico bello peremptus, prout uterque Rodericus affirmat* (c).

XIV. Potressimo quì addurre altri esempli di questa renitenza de' Romani Pontefici in accordare tali dispense: tanto che, o mai si dispensava in que' tempi, o qualche volta dopo contratto il matrimonio per togliere maggiori scandali, e come scrive Cristiano Lupo, sembra, che Nicolò II. fusse il primo Pontefice, che s' inducesse nella Chiesa latina ad accordare una tal dispensa sopra l' impedimento matrimoniale, a Guglielmo Duca della Normandia, ed a Metilde di Fian-

(a) *Clericat. Decis. Sacram. tom. 2. de Sacram. matrim. decis.* 23. *n.* 2. *& seqq.*
(b) *Conc. Rom. II. ap. Labbè tom. x. Concil. edit. Venet.* 1730.
(c) *Baron. ad An. Christi* 1109. *n.* 2.

Fiandra a prieghi di Lanfranco, in quel tempo Abate, poi Arcivescovo Cantuariense, della quale dispensa parlando il lodato Cristiano Lupo, così dice: *Et hæc quidem est prima matrimonialis impedimenti dispensatio, quam scio datam in Latina Ecclesia* (a).

XV. O pure, per quel, che asserisce Tommasino, il primo fusse Pasquale II., che governava la Chiesa nel fine del Secolo XI da circa trent' anni dopo Niccolò II., e che egli fu quello, che dispensò sopra tal' impedimento tra Filippo I. Re di Francia, e Beltranda per ragion, che altrimente tra di loro senza maggiori scandali non si potevano sciogliere: *Prima id genus*, così ei, *dispensatio a Paschali II. existimatur concessa fuisse Philippo I. Franciæ Regi, qui Bertrandam duxerat, nec ab ea divelli potuerat, etsi anathematum, & interdictorum procella veluti quædam in eum se effudisset, & in ejus Regnum* (b).

XVI. Vedasi dunque, se punto si verifichi quel, che lo Storico scrive intorno alla declamata frequenza di dispense matrimoniali, o altre nel nono Secolo, e nel principio del decimo, quando, e prima, e dopo costantemente si negavano a' Principi medesimi, e non se gl' accordavano, se non ne' casi di sopra espressi: e quantunque, secondo la disciplina del tempo presente siano frequenti, mai però si concedono senza causa, la quale talvolta se non si spiega, ciò si fà per motivi di onestà, o per isfuggire discordie, risse &c. non è per altro, che si rilascino tali dispense, che con causa, com' è ben noto ad ognuno, che sia versato in questa materia.

§. VIII.

Dell' autorità della Chiesa per i tempi, de' quali si parla, intorno alla conoscenza de' libri, e della loro condanna, e proibizione, ove dell' Indice de' libri perniciosi, e de' nomi de' loro Autori.

GIannone nel lib. 27. cap. 4. num. 1. pag. 429. vers. *Ma i Pontefici* in parlare delle licenze di stampare, e proibire i libri, così scrive: *Siccome fu da noi rapportato nel secondo libro di quest' Istoria, l' antica disciplina della Chiesa era, che trattandosi di Religione, la censura apparteneva a' Vescovi, ma la proibizione al Principe. Gl' Imperadori*

I. E' Tutto vero, che questo fu preteso dallo Storico nel terzo libro, cioè, che la censura de' libri appartenesse alla Chiesa, e la proibizione, e bruciamento al Prencipe, ma non già provato, siccome non potea provarsi, e da noi ivi medesimo fu fatto con ogni fondata ragion vedere, che sin da' primi tempi ebbe la Chiesa,

(a) *Christ. Lup. Synod. Gener. & Provinc. Decret. tom. 5. Conc. Rom. de anno* 1059. *Schol. ad Can. Ego Berengarius. edit. Venet.* 1725. *p.* 110. *vers.* Et hæc quidem. (b) *Thomasin. loc. cit. cap.* 29. *n.* 10.

dori dopo la censura de' Vescovi, o del Concilio, proibivano con pene temporali i libri degl' Eretici, e gli condannavano al fuoco: di che nel Codice Teodosiano abbiamo molti esempj. I Padri del Concilio Niceno I. dannarono i Codici d' Ario; e poi Costantino M. fece editto, proibendogli, e condannandogli ad esser bruggiati, e lo stesso fu fatto de' libri di Porfirio (1). *I Padri del Concilio Efesino dannarono gli Scritti di Nestorio, e l' Imperadore promulgò legge, proibendone la lezione, e la difesa* (2). *Il Concilio di Calcedonia condannò gli Scritti d' Eutiche, e gl' Imperadori Valentiniano, e Marciano feron legge, dannandogli ad esser bruggiati* (3). *Il medesimo fu praticato da Carlo M.* (4), *e così dagl' altri Principi ancora ne' loro Dominj.*

(1) Filesaco de Sacr. Episc. auct. cap. 1. §. 7. fol. 14.
(2) Liberat. Breviar. cap. 10.
(3) L. Quicumque. §. Nulli. & § Omnes. C. de Hæret. Evagr. lib. 1. cap. 2. Socrat. lib. 1. cap. 6. Vedi il P. Servita nell' Istor. dell' Inquis.
(4) Capitular. Car. M. l. 1. cap. 78.

sa, non solo il diritto della Censura, ma ben anche quello della proibizione de' libri perniciosi, e loro brucciamento, e ne recassimo la pratica, usata sù tale proposito (*a*).

II. Sopra parlassimo d'una tal disciplina da' primi tempi della Chiesa per tutto il Secolo quinto: ora discorrendo da detto tempo fino al presente, è certo, che se volessimo, potressimo formare un intero volume in prova di questo diritto, usato dalla Chiesa, non solo quanto alla censura de' libri perniciosi, ma anche rispetto alla di loro proibizione, e brugiamento: e con quel, che dicemmo altrove, ci basterà ogn' altra cosa, che ne addurremo.

III. Primieramente stimiamo ripigliare l' autorità di S. Leone, il quale a riguardo de' libri degl' Eretici Priscillianisti, così scrive: *Falsati Codices, & a sincera veritate discordes in nullo usu lectionis habeantur. Apocripha autem Scripturæ, quæ sub nominibus Apostolorum multarum habent Seminarium falsitatum, non solùm interdicendæ, sed etiam auferendæ, atque ignibus concremandæ* (*b*).

IV. Simmaco Papa, che visse nel sesto Secolo: *Manichæos Urbe expulit, eorumque libros ante fores Constantinianæ Basilicæ concremavit* (*c*).

V. Ormisda, che fu Successore di Simmaco, fece lo stesso degli altri libri de' medesimi Manichei (*d*).

VI. Agabito, che visse ne' tempi del medesimo Secolo, condannò Severo, Pietro, e Zoara, ed i loro libri (*e*): e Giustiniano impose pena del taglio della mano contro coloro, che si servissero di essi, ed ordinò bruciarsi (*f*).

VII. Anzi lo stesso Giustiniano ben riconobbe, quale fusse l' ingerenza della Chiesa sù tale proposito; mentre egli fu quello, che diede tante vessazioni

(a) *Lib. 3. cap. 9. §. 4. per tot.* (b) *S. Leo ep. 25. cap. 15.* (c) *Ciaccon. in Vita Symmach.* (d) *Anastas. Bibliothecar. in Hormisd.*
(e) *Baron. ad An. 536. n. 33. & seqq.* (f) *Quinta Synod. Act. 1. Justin. in Novel. Constit. 42.*

ni dalla medesima, ed a Vigilio Papa, affinche si condannassero li celebri tre Capitoli del Concilio Calcedonese, quando se avesse creduto, che la conoscenza fusse della Chiesa, e la proibizione di suo diritto, gl' averebbe potuto bastare d' avergli esso condannati con Imperial Editto: il fatto fu però, che bisognò, ch' egli rivocasse il suo Editto, e che si rimettesse alla decisione, che ne fece il Cōcilio V. Ecumenico, non ostante il suo grand' impegno (*a*).

VIII. Il settimo Sinodo interdisse, ed ordinò bruciarsi i libri degl' Eretici (*b*), e scomunicò coloro, che gli leggono (*c*): e questo Concilio Ecumenico, che fu il Niceno II. non è chi non sappia, che fu celebrato nell' ottavo Secolo.

IX. Tanto che un tal diritto della Chiesa fu sempre dalla medesima praticato, e giammai impugnato, e come scrive Niccolò I., che governava la Chiesa nel Secolo nono, *Romanorum Pontificum decreto cæterorum Opuscula tractatorum approbantur, vel reprobantur; itaut quod Sedes Apostolica reprobavit, hactenus inefficax habetur* (*d*).

X. Lo stesso Nicolò I. nelle sue Risposte a' Bulgari, così dice: *De libris profanis, quos a Saracenis vos abstulisse, & apud vos habere perhibetis, quid faciendum sit inquiritis. Qui nimirum non sunt redarguendi: corrumpunt enim, sicut scriptum est, bonos mores colloquia prava: sed utpote noxii, & blasphemi igni tradendi* (*e*).

XI. In un Concilio Romano, celebrato in Aprile 1059. sotto Niccolò II. furono colla precedente loro condanna dati alle fiamme i libri di Berengario, che contenevano molte proposizioni contrarie alla sana dottrina (*f*).

XII. Molt' altre eresie condannate in altri Concilj potressimo addurre; e specialmente contro i Simoniaci, contro gl' Incestuosi: ma tralasciamo quì farne parola. Stimiamo per altro non trascurarsi la strepitosa condanna fatta da Gio. XXI. detto XXII. di moltissime eresie sparse dagli due empj Eresiarchi Marsilio da Padova, e Gio. Janduno per l'impegno, che avevano a favore di Federico II., come nella Sentenza promulgata del Papa li 15. Ottobre 1327. in cui non solo si dichiarano i suddetti per Eretici, ma anche per Eresiarchi, e si ordina, che per tali si abbiano da tutti, e nel tempo stesso si proibisce ad ognuno trattarli direttamente, o indirettamente, e di non dargli ajuto, consiglio, o favore, ma che più tosto *ipsos, quos capiendos Fidelibus exponimus, zelo prosequantur fidei, & capiant ubicumque ipsos reperire potuerint, ac Ecclesiæ captos assignent animadversione debita puniendos &c.* (*g*).

XIII. Con

(a) *Nat. Alex. Sæcul. 6. Hist. Eccles. cap. 1. & 3. dissert. de Trium Capit. damnat.*

(b) *Septim. Synod. Act. 5.*

(c) *Septim. Synod. Can. 9.*

(d) *Nicol. I. in Decret. Si Romanorum dist. 19.*

(e) *Nicol. I. in Respons. ad Bulgar. cap. 103.*

(f) *Baron. ad An. 1059. n. 12.*

(g) *Legitur per extensum hæc sententia, sive Constitutio Joannis XXII. apud Raynald. ad An. 1327. num. 8., & plur. seqq.*

XIII. Con che non è chi non veda, che tal' uso fu praticato dalla Chiesa in tutti i Secoli, in tutti i tempi, e ben anche strepitoso fu ciò, che avvenne nel Concilio di Costanza, in cui propriamente nella Sessione ottava fu condannata la dottrina, e la persona di Gio. Wiclef in seguela di quel, che era stato stabilito nel Concilio Romano: *Libros omnes*, così scrive il P. Catalano ne'suoi Commentarj sopra la Sessione ottava di questo Concilio, *ac Tractatus Concilium igne damnavit; damnationemque insuper* CCLX. *articulorum ejusdem Haeresiarchae ab Universitate Oxoniensi factam, ratam quoque Concilium habuit, ejusque ossa, si ab aliis Fidelium corporibus discerni possent, exhumari jussit, & procul ab Ecclesiae sepultura projici juxta utriusque juris, Canonici scilicet, & Civilis Sanctiones* (a).

XIV. Quanto alle leggi de' Principi, che lo Storico allega, noi l'ammettiamo, e diciamo col Cardinal Bellarmino, che la Chiesa sempre le approvò (b): da tale approvazione però non ne deriva quel, ch' egli scrive, cioè che *gl'Imperadori dopo la censura de' Vescovi, o del Concilio, proibivano con pene temporali i libri degl'Eretici, e gli condannavano al fuoco*; ma bensì, come riflette l'Abate di Fleury, se ne deduce, che la Chiesa, quando occorre, le approva, o perche fatte a sua istanza, o perche riconosciute, come eccitative del timore, che si reca a' Popoli, per più facilmente eseguire le proprie: *quamvis Ecclesia, laica potestate pro exercitio suae jurisdictionis non indiguerit; attamen suppetias non renuit recipere ab Ethnicis licet Principibus ferendas. Id noscimus in causa Pauli Samosateni, ab Antiochena Ecclesia projecti, eamque, Regina Zenobia protegente, retinentis; nam Aurelianus Imperator Christianorum precibus ab Episcopali Sede extrusit. Hoc Principum patrocinium Christianis Imperatoribus frequens fuit, vi contumaces ad obediendum Sacris Canonibus compellendo. Ita Arium a Patribus Nicaenis condemnatum proscripsit Constantinus, ejusque Scripturas igni tradi voluit, easque clam conservari, sub poena capitis, vetavit. Eadem in Nestorium sancivit Theodosius. Atque hic alter status est Ecclesiasticae jurisdictionis, quo nimirum a Principibus patrocinium consequi coepit* (c).

XV. Così che da questo, e da quanto di più si è accennato, non può capirsi, che gl'Imperadori dopo la censura de' Vescovi, o del Concilio proibivano i libri degl'Eretici con pene temporali, e gli condannavano al fuoco, quasi che la Chiesa non avesse altro diritto, che quello della semplice censura, quando a bastanza si è veduto il contrario con tanti fatti di sopra espressi, i quali tutti provano, fusse di diritto della Chiesa, non solo la censura, ma anche la proibizione de' libri perniciosi con pene temporali, e del fuoco ancora, benche talora fusse stata data l'esecuzione per mezzo del braccio Secolare; come appunto fu praticato dagl'istessi Imperadori, ch'egli nomina, così Costantino il Grande fece a richiesta del Concilio Niceno, il quale rilegò Ario, e suoi compagni, come riferisce Sozome-

(a) *Catalan. in Comment. super Sect. 8. Conc. Constant. tom. 4. p. 176.*
(b) *Bellarm. de Membr. Eccles. lib. 3. de Laicis cap. 21. vers.* Probatur secundò. (c) *Fleury dissert. 7. Hist. Eccles. n. 2. & seqq.*

zomeno (*a*), e fè buttare alle fiamme i Donatisti per quel, che abbiamo per testimonianza di S. Agostino (*b*). Lo stesso fecero Valentiniano, e Marciano contro Eutiche, ed altri in esecuzione della sentenza fatta dal Concilio Efesino: ne altrimente può dirsi di Carlo M., come si osserva dalla sua celebre lettera scritta ad Elibanno, Arcivescovo di Toledo, Seguace dell'eresia di Nestorio, che si riporta tutta distesa presso il Baronio (*c*).

Poi anche lo stesso soggiugne nel luogo di sopra riferito: *Nel nostro Regno i nostri Re ributtarono sempre con vigore questi attentati, e si lasciò a' Vescovi la sola censura, ma non che sotto pene temporali potessero vietare le Stampe, ne che queste proibizioni si appartenessero ad essi unicamente, ma furono anche da' nostri Re fatte, o da' loro Vicere, ed in cotal guisa fu mai sempre praticato.*

Papa Leone X. pubblicò una Bolla, che fece approvare dal Concilio Lateranense, colla quale proibì, che non si potessero stampar libri senza licenza degl' Ordinarj, ed Inquisitori delle Città, e Diocesi, dove dovranno stamparsi, ponendovi pena &c., e poi soggiugne, che questa Bolla non fu fatta valere nel nostro Regno per quel, che si attiene alla pena pecuniaria, e sospensione dell'esercizio, e perdita de' libri.

Il Concilio di Trento sess. 4. de Edit. & usu Sacrorum librorum, che fu celebrata li 8. Aprile 1546. ordinò, che non si stampassero libri della Sagra Scrittura &c. senza licenza de' Superiori Ecclesiastici, nè si vendessero &c. sotto pene pecuniarie, e di scomunica, apposte nel Concilio Lateranense, *nulladimeno questo capo per ciò, che riguarda la pena pecuniaria non fu ricevuto in Regno, ed agl'Ordinarj si è lasciato di*

XVI. Potressimo addurre molto per riprovagione di quel, ch'ei scrive nel dicontro, volendo, che nel Regno *i nostri Re ributtarono sempre con vigore questi attentati, e si lasciò a' Vescovi la sola censura*, ma tralasciamo farlo, bastando quanto si è detto, affinche ogni prudente veda, se possa asserirsi, che in Regno i Vescovi non avessero altro diritto, che quello della semplice censura: quando che quel, che si è detto riguarda tutto il Mondo Cattolico: e se poi in qualche maniera rispetto alle pene temporali si è dissimulato, non perciò può negarsi alla Chiesa il diritto di sopra espresso.

XVII. Quanto alla Bolla di Leone X. pubblicata nel Concilio Lateranense, ed a quel, che si prescrive nel Sagro Concilio di Trento intorno alle stampe, vuol'egli, che nel Regno non fu ricevuto questo capo per quel, che riguarda la pena pecuniaria, o temporale, e che si è lasciato agl'Ordinarj il poter solo imporre spiritual pena: sù di che ci riportiamo a quel, che di sopra dicemmo, bastando avvertire, che finalmente confessa lo Storico, che la Chiesa avesse, non solo il diritto della censura, ma anche quello della proibizione: è insoffribile però il volersi dare ad intendere, che agl'Ordinarj si fusse lasciato poter sol tanto imporre pena spirituale; qua-

(a) *Sozomen. Hist. lib. 1. cap. 20.* (b) *S. August. lib. 1. contr. epist. Parmenian. cap. 7. & ep. 166. ad Donatist.* (c) *Baron. ad An. 794. n. 15. & plur. seqq.*

di poter solo imporre spiritual pena, non già pecuniaria, o temporale. Loc. cit. p. 430. verf. *Nel nostro Regno, e segg.*

quasi per grazia, quando che altrimente è stato praticato da' primi Secoli della Chiesa, riconosciuto da' Principi d'ogni tempo, e così eseguito.

XVIII. Tutto ciò per la ragion, che ne adduce Van-Espen, che *ad Episcopos, atque fidei Inquisitores pracipue pertinet invigilare, ne Populus librorum lectione hæresi, aut aliis perniciosis in fide, aut moribus, erroribus inficiatur*: anzi attesta anche la pratica, che in ciò tengono i Vescovi, dicendo: *Episcopis, atque fidei Inquisitoribus salvam manere in suis respectivè Diœcesibus, & districtibus facultatem libros proscribendi, expurgandi, & corrigendi, quotidiana praxi manifestum est* (a).

XIX. Non neghiamo, che sia anche incumbenza de' Principi invigilare, che ne' di loro Stati non s'introducano certa sorta di libri, per cui è cosa lodevole l'introduzione de' Deputati, che si destinano per la di loro revisione prima di darsi alle stampe, o d'introdursi nelle Provincie, come in fatti è stato praticato, e si pratica in Regno, dove, oltre a i Deputati, che si destinano per tal'effetto da' Vescovi, ed Ordinarj de' luoghi, vi sono anche altri, che si prescelgono da' Ministri Regj: Ed una tal pratica resta vie più stabilita in virtù dell'articolo primo, e secondo del capitolo settimo del Concordato tra la Santa Sede, e S. M. il Re delle due Sicilie, di sopra più volte riferito.

In una Congregazione tenuta in Trento li 26. Gennajo del 1562. fu proposto, che si dovessero esaminare i libri dati fuori dopo l'eresie nate in Germania, ed altrove, e sottoporsi alla censura, e de fatto fu conchiuso commettersi ad alcuni Padri la cura di farne catalogo, ovvero *Indice* di quelli, e de' loro Autori, ma essendosi poi affrettata la conchiusione del Concilio, di questo affare dell'Indice non se ne trattò altro, e solo nell'ultimo giorno, ch'ebbe quello fine, fu risoluto, che tutto ciò, che i Padri avean fatto, lo presentassero al Pontefice, e che dalla sua autorità si determinasse l'*Indice*, e fusse divulgato.

In conformità di ciò fu presentato a Pio IV. *l'Indice* da que' Padri, che ne avevano avuto cura, e 'l Papa, come

XX. Quì lo Storico svelatamente non detesta la risoluzione presa da que' Venerabili Padri in Trento per lo stabilimento d'un tal'*Indice* de' libri perniciosi, e de' nomi de' loro Autori, e quando lo facesse, si unirebbe col *Soave*, il quale a tutto potere si studia far credere, che una tale introduzione fusse nuova nella Chiesa, e che prima i Cristiani non venivano obbligati ad astenersi da certi libri perniciosi, che per precetto naturale, per non esporsi a pericolo di spiritual detrimento, o di consumar il tempo senza profitto, e cose simili, a cui risponde il Cardinal Pallavicino (b), ed al Vergerio, ed altri Eretici di simil sorta risponde Gretzero della Compagnia di Gesù, presso del quale può ognuno soddisfarsi intorno a ciò (c).

(a) *Van-Esp. in Jus Canonic. part. 1. tit. 22. n. 24.*
(b) *Card. Pallavic. lib. 15. cap. 18. num. 2.*
(c) *Jacob. Gretzer. in Commentar. de Librer. Hæreticor. Prohibit.*

dice nella sua Bolla, che incomincia *Dominici Grecis* fè esaminar *l'Indice* da altri dotti Prelati, e lo fece pubblicare con alcune regole, comandando, che quell'*Indice* colle regole ivi aggiunte, debba da tutti riceversi, ed osservarsi sotto gravissime pene, e censure.

Ma siccome i Decreti del Concilio, quelli attinenti alla disciplina, ed alla riforma, per le altre Regioni di Europa non furono universalmente ricevuti così quest'*Indice* pubblicato in Roma, non fu ricevuto, ne accettato senza esame in tutte le sue parti in Francia, in Spagna, nelle Fiandre, ed in altre Provincie Cristiane, ma si diede ad esaminare a' Collegj, alle Università, e Uomini dotti.

Questa fu la pratica, che cominciò ne' Dominj de' Principi Cristiani nell' istesso tempo, che da Roma si cominciarono a far *Indici proibitorj de' libri*. Sisto V. fondò una Congregazione di Cardinali, chiamata dell'*Indice*, ma non perciò s'arrestarono i Principi ne' loro Reami far valere le loro ragioni, e preminenze, così di non permettere impressione di libro alcuno senza lor licenza, nè senza il consueto *Exequatur Regium* far osservare le proibizioni di Roma, come anche di proibire essi i libri, come si è detto di sopra, d. lib. 27. cap. 3. n. 2. p. 435. vers. *Secondo l'antica disciplina*, e segg.

XXI. Se lo Scrittore non asserisce questo apertamente, dice però, che in esso tempo si cominciarono a far Indici proibitorj de' libri: e facendosi maggior diligenza, ei ritroverà, che la Chiesa per suo istituto abbia sempre praticato separar il grano dal loglio, cioè le sane dalle perniciose dottrine, per conservarsi la sua unità intorno al costume, e punti di Religione: così appunto abbiamo nel Concilio Turonense II. celebrato l'anno 567., ove nel Canone 20. così si legge: *& quorum Authorum valere possit prædicatio, nisi quos Sedes Apostolica semper, aut intromisit, aut apochryphos fecit, & Patres nostri hoc semper custodierunt, quod eorum præcepit authoritas?*

XXII. In fatti tra gli altri così abbiamo di Gelasio I. che governò la Chiesa nel quinto Secolo. Egli in un Concilio di settanta Vescovi ordinò un tal'*Indice*, e successivamente fu compilato, e lo leggiamo nel Canone *Sancta Romana Ecclesia*, distinzione xv. Gl'Eretici non vorrebbero, che si facesse dalla Chiesa questo discernimento, perche vogliono regolare le loro azioni con spirito privato, come Lutero, Calvino, Beza, ed altri.

XXIII. Pretende lo Storico, che quest'*Indice*, ordinato da que' Venerabili Padri, e puntualmente eseguito, ed indi approvato da Pio IV.; non fusse ricevuto da tutte le Nazioni: noi quì non prendiamo impaccio in discutere una tale proposizione; diciamo bensì, che quelli, che si attengono al retto dettame della coscienza, ricorrono alla Sede Apostolica per la licenza di ritenere, e leggere questi libri proibiti, o per le facoltà dell'assoluzione, qualora avessero trasgredita tal legge, e che sia caso riservato al Papa nella Bolla solita leggersi *in die Cœnæ Domini*, ogn'anno, nel capito lo primo.

XXIV. Egli si duole, che venissero condannati alcuni libri, come di Carlo Molineo, di Alberico Gentile, di Giovanni Corasio, di Scipione Gentile, e di altri appresso, come di Van-Espen, e simili: ma chi fussero costoro de'

de' quali parla, tralasciamo discorrerne, rimettendoci a quel, che tanti ne scrivono.

XXV. Sembra, ch'ei non sia molto contento d'una tale Congregazione, e la decanta, come una novità, e che il tutto venisse regolato da'Casuisti, e simili: ma se ciò si verifichi, basta dare una scorsa a quel, che ne scrive il Cardinal de Luca, quale benche da lui non venisse molto considerato in queste materie, non può negarsi però, nè da esso, nè da altri, che fusse egli versatissimo nella pratica di tutti i Tribunali di Roma; e specialmente delle Congregazioni, e di questa, di cui si discorre; mentre nella Relazione della Corte di Roma, ch'egli fa, parlando nel discorso decimonono della medesima, fa vedere con quanta maturità si procede nella proibizione di questi libri, o sia di quella, che si fa nella Congregazione dell'*Indice*, o nell'altra del *S. Offizio*, nelle quali non sono semplici Casuisti, che scrivono, ma de' primi Teologi, e Canonisti rispettivamente, e talvolta Prelati de' più distinti, nè si stà alle semplici loro relazioni, perche queste vanno anche in giro per le mani di Prelati, e Cardinali, da' quali si esaminano, da essi stessi, coll'intervento de' loro Uditori, Teologi, o Canonisti, che siano, e poi si discutono nelle piene Congregazioni, e quel, che più importa, che tutto si fa graziosamente, *rigorosè prohibita Consultoribus, & Revisoribus cujuscumque mercedis recognitione, etiam sub prætextu magni laboris, vel expensarum, quas facere oporteret pro eadem revisione*.

§. IX.

Si fa vedere, che non sussiste l'opinione dello Storico, che i Goti, i Longobardi, e gl' Imperadori d' Occidente avessero diritto di dichiarar le Chiese per Asili, e prescriver leggi per quali delitti potesse giovare l' Asilo.

Furono i Longobardi non men, che i Goti, e gl'Imperadori d'Occidente suoi Predecessori, molto accorti a ritenere tutti i diritti, che lor dava la ragione dell'Imperio. Il dichiarar Chiese per Asili, e prescriver le leggi, per quali delitti potessero i Sudditi giovarsi dell'asilo, e per quali il confugio ad essi non giovasse, era della loro potestà. Il Re Luitprando imitando gl'Imperadori d'Occidente, de' quali ci restano molte loro

I. Scrive quì Giannone, che *furono i Longobardi non men, che i Goti, e gl'Imperadori d'Occidente, suoi Predecessori, molto accorti a ritenere tutti i diritti, che lor dava la ragione dell'Imperio*: ed in questo noi non intendiamo prender partito, in esaminare, chi di loro fusse più, o meno accorto, come, ed in che maniera a ritenere le facoltà, che lor dava la ragion dell'Imperio; perciocche questi loro diritti, ch'ei

loro Costituzioni nel Codice di Teodosio, e di Giustiniano a ciò attinenti, stabilì ancor egli, che gl'omicidj, ed altri rei di morte non potessero giovarsi dell'asilo (1)*. Impone a' Vescovi, Abati, ed altri Rettori delle Chiese, o Monasterj di non ricettargli, di non impedire il Magistrato Secolare, volendogli estrarre, e se daranno mano a fargli fuggire, o occultargli, ovvero ad impedire, che non siano estratti, loro si prescrive ancora pena pecuniaria di 600. soldi* (2). Tom. 1. lib. 5. cap. ult. pag. 368. verf. *Furono*.

(1) L. 2. de his, qui ad Eccles. confug. tit. 39. lib. 2. in ll. Longob.
(2) L. 4. cit. tit. 39. lib. 2.

ch'ei appella, fussero di ragione dell' Imperio, da noi si lasciano nel proprio essere, nè intendiamo contrastarglieli, anzi più tosto nelle occasioni vediamo, che dalla Chiesa si sono sempre loro difesi, e protetti.

II. Voler poi dire, che *il dichiarar Chiese per Asili, e prescriver leggi, per quali delitti potessero i Sudditi giovarsi dell'Asilo, e per quali il confugio ad essi non giovasse, era della loro potestà*, questo certamente non sussiste: e piacendoci parlare ordinatamente, bisogna riflettere, ch'egli qui tre cose asserisce: primo, che era della di loro potestà *il dichiarar le Chiese per Asili*: secondo, *prescriver leggi, per quali delitti potessero i Sudditi giovarsi dell'Asilo*: terzo, *per quali il confugio ad essi non giovasse*.

III. Quanto alla prima di queste tre sue asserzioni, egli replica quel, che altrove dice, volendo, che *il dichiarar le Chiese per Asili, s'apparteneva agli stessi Imperatori, come se ne leggono molte Costituzioni nel Codice di Teodosio*: e noi per sua riprovagione ivi medesimo facessimo vedere, che sin da che col mondo nacque la Religione, quasi gemella nacque anche la riverenza dovuta a que' luoghi, in cui doveasi quella esercitare, e con essa seco l'immunità de' Sagri luoghi: tanto che mai le Chiese ebbero bisogno di questa dichiarazione, e Giannone qui asserisce il contrario, compiacendosi del sentimento di Fra Paolo Sarpi (*a*).

IV. Rispetto alle altre due sue asserzioni, confessiamo, che vi siano molte leggi nel Codice, ed altrove intorno a ciò; replichiamo però quel, che parimente altrove scrivessimo su di questo (*b*), cioè, che i Prencipi colle di loro leggi mai pretesero arrogarsi quel diritto, che non era proprio, ma solo promuovere il culto, ben dovuto a Dio, e colla lor forza dando ajuto alle leggi Ecclesiastiche, porre a dovere coloro, che commettessero le irriverenze nelle Chiese, essendo luogo proprio, in cui si riconosce il Signor Iddio: così appunto tante altre leggi, e Costituzioni, che sono nel Codice, come per ragione d'esempio *de Summa Trinitate, & Fide Catholica*, non essendovi chi voglia sognarsi, che fusse di loro diritto promulgare queste leggi de' Dogmi, ma solo per tenere a freno colla forza i contumaci: parimente quelle, che si leggono *de Religiosis Domibus*, sono in ubbidienza de' decreti, che la medesima Chiesa suol fare intorno al rispetto, che ad esse si deve, e per contener i lor Sudditi nella ubbidienza, non meno col gastigo, che coll'esempio.

V. Di

(a) *Lib. 3. cap. 7. §. 4.* (b) *D. lib. 3. cap. 7. §. 4.*

V. Di ciò una chiara testimonianza ne diede l'Imperador Giustiniano nell' Autentica, *Ut Clerici apud proprios Episcopos*, dove si leggono queste degne, e significanti parole: *Deo amabilis Episcopus hoc discernat, nihil communicantibus clarissimis Provinciæ Judicibus. Neque enim volumus talia negotia omninò scire civiles Judices; cum oporteat talia ecclesiasticè examinari, & emendari animas delinquentium per Ecclesiasticam mulctam, secundum sacras, & divinas regulas*, notinsi le seguenti espressioni, che molto fanno al nostro caso, *quas etiam nostræ sequi non dedignantur leges*.

VI. Il Pontefice S. Leone scrivendo a Pulcheria Augusta con non minor chiarezza, e libertà si spiega (*a*), e così dice: *Principes Sæculi nonnunquam intra Ecclesiam potestatis adeptæ culmina tenent, ut per eamdem potestatem disciplinam Ecclesiasticam muniant. Cæterum intra Ecclesiam potestates non essent, nisi, ut quod non prævalet Sacerdos efficere per doctrinæ sermonem, Potestas hoc impleat per disciplinæ terrorem. Sæpè per regnum terrenum cœleste regnum proficit; ut qui intra Ecclesiam positi contra fidem, & disciplinam Ecclesiæ agunt, rigore Principum conterantur, ipsamque disciplinam, quam Ecclesiæ humilitas exercere non prævalet, cervicibus superborum potestas principalis imponat, & ut venerationem mereantur, virtutem potestatis impertiat; cognoscant Principes Sæculi, Deo debere se rationem reddere propter Ecclesiam, quam a Christo tuendam suscipiunt. Nam sive augeatur pax, & disciplina Ecclesiæ per fideles Principes, sive solvatur, ille ab eis rationem exiget, qui eorum potestati suam Ecclesiam credidit*.

VII. Anzi gl'istessi Imperadori per osservanza delle leggi della Chiesa, e suoi Canoni, non si gravarono dichiarar nulle, e casse le loro, che a' Sagri Canoni fussero contrarie: Valentiniano, e Marciano scrivendo a Palladio, Prefetto del Pretorio, così dicono; *Omnes sanè pragmaticas sanctiones, quæ contra Canones Ecclesiasticos interventu gratiæ, vel ambitionis elicitæ sunt, robore suo, & firmitate vacuatas cessare præcipimus* (*b*).

VIII. Questo medesimo zelo praticarono gl' Imperadori Onorio, e Teodosio in scrivere a Filippo, Prefetto al Pretorio nell' Illirico, e queste sono le di loro parole: *Omni innovatione cessante, vetustatem, & Canones pristinos Ecclesiasticos, qui usque nunc tenuerunt, etiam per omnes Illyrici Provincias servari præcipimus; ut si quid dubietatis emerserit, id oporteat non absque Reverendissimi Sacrosanctæ legis Antistitis Ecclesiæ Urbis Constantinopolitanæ, quæ Romæ veteris prærogativa lætatur, Conventui Sacerdotali, sanctoque judicio reservari* (*c*).

IX. E tra tante altre leggi, che su tale proposito potressimo addurre, famosa fu quella, fatta in tempi più recenti da Federico II. Imperadore, e si legge nel Codice *de Sacrosanctis Ecclesiis*, sotto la duodecima: *Cassa, & irrita esse, denunciari per totam Italiam præcipimus, omnia statuta, & consuetudines, contra libertatem Ecclesiæ, ejusque personas, inductas adversus canonicas, & im-*

(a) *S. Leo ep. 29. ad Pulcher. relat. in Can. Principes 23. q. 5.* (b) *L. 12. Cod. de Sacrosf. Eccles.* (c) *L. 6. Cod. de Sacrosf. Eccles.*

imperiales sanctiones, & ea de Capitularibus penitus aboleri mandat nova Constitutio, & de cætero similia attentata ipso jure nulla esse decernit. Si quid contra fiat, pœnæ, quæ statutæ sunt, imminebunt. Sed si per annum hujus novellæ Constitutionis, aliqui inventi fuerint contemptores, bona eorum per totum nostrum Imperium impunè ab omnibus occupentur.

X. Che poi sia diritto privativo della Chiesa prescriver leggi per i delitti, per i quali giovasse, o nò il beneficio dell'Asilo, qualche cosa ne dicemmo altrove (*a*), ove facemmo menzione di due Canoni del Concilio primo d'Oranges, celebrato l'anno 441.; e quì stimiamo riferirne qualch'altro.

XI. Tra questi quello, che fu il primo d' Orleans celebrato l' anno 511.; in cui, nel Canone primo così si legge: *De homicidis, adulteris, & furibus, si ad Ecclesiam confugerint, id constituimus observandum, quod Ecclesiastici Canones decreverunt, & lex romana constituit, ut ab Ecclesiæ atriis, vel domo Episcopi, eos abstrahi omninò non liceat, sed nec aliter consignari, nisi ad Evangelia datis Sacramentis de morte, de debilitate, & omni pœnarum genere sint securi; ita ut ei, cui reus fuerit criminosus, de satisfactione conveniat*: e quivi dee riflettersi, che prima di esso, altri Canoni vi erano sù tale argomento, asserendosi, che in ciò si dovesse osservare *quod Ecclesiastici Canones decreverunt*: Oltre al suddetto Canone primo, vi è il secondo del medesimo Concilio, in cui si dispone de' Rattori, e nel terzo Canone si parla de' Servi, *qui ad Ecclesiam confugiunt*, quando, e come godano il beneficio del confugio.

XII. Così nel Concilio Epaonense celebrato l' anno 517. sotto Ormisda Papa, nel Canone trentanove parimente si dispone de' Servi, *qui ad Ecclesiam confugiunt*, e de' medesimi, come, e quando lo debbano godere i Mancipj Cristiani. Anche nel Concilio Ilerdense in Spagna, celebrato l' anno 524., che si riporta nel *Can. Nullus. 17. quæstione* IV., si dice: *Nullus Clericorum servum, aut discipulum suum ad Ecclesiam confugientem extrahere audeat, vel flagellare præsumat: quod si fecerit, donec dignè pœniteat, a loco, cui honorem non dedit, segregetur.*

XIII. Simili proibizioni con pene s' impongono contro i violatori dell'Immunità nel Concilio di Orleans il III. celebrato sotto Vigilio Papa, o altro che fusse nell'anno 538. o nel 540. nel Canone decimoterzo. Nel IV. di Orleans, celebrato nell' 541. o nel 545., come altri vogliono, si hanno tre Canoni, cioè il vigesimo primo, vigesimo quarto, e trigesimo, e tutti sono di mantenimento, e difesa del confugio.

XIV. Celebre fu il quinto Concilio di Orleans, dell'anno 549. o come altri dicono, del 552., in cui intervennero cinquantuno Vescovi della Francia, tra questi, molti insigni per santità di vita, nel quale col Canone vigesimosecondo leggiamo: *De Servis verò, qui pro qualibet culpa ad Ecclesiæ septa confugerint, id statuimus observandum, ut sicut in antiquis Constitutionibus tenetur scriptum pro concessa culpa datis a Domino sacramentis, quisquis ille fuerit, egrediatur de venia jam securus. Enim verò, si immemor fidei Dominus transcendisse convincitur, quod juravit .... suspensus sit ab omnium communione.* Ite-

(a) *Lib. 3. cap. 7. §. 4.*

iterum si servus pro venia datis sacramentis a Domino jam securus exire noluerit, ne sub tali contumacia requirens locum fugæ Domino fortasse dispereat, a Domino eum liceat occupari, fidem tamen Dominus, quam pro concessa venia dedit, nulla temeritate transcendat; quod si aut gentilis dominus fuerit, aut alterius sectæ, qui servum repetit, pro se requirat bonæ fidei Christianum, ut ipse in persona Domini pro servo præstet sacramentum.

XV. Altri provvedimenti furono presi sù di ciò coll' ottavo Canone del Concilio di Mâcon il II. celebrato nel 585. o com' altri vogliono nel 588. colla presidenza del Primate di Lione, ed intervento di sessanta Vescovi. Così nel I. Concilio di Rems del 625., o com' altri dicono del 630. coll' intervento di quaranta Vescovi, Canone nono. Nel quinto, celebrato in Châlons nel 650. o 663., che fusse, Canone decimosettimo. Nel duodecimo Concilio Toletano, tenuto l' anno 681. col Canone decimo fu detto: *Pro his, qui quolibet metu, vel terrore, Ecclesiam appetunt, consentiente pariter gloriosissimo Domino nostro Ervigio Rege, hoc sanctum Concilium definivit, ut nullus audeat confugientes ad Ecclesiam, vel residentes, inde vi abstrahere, aut quodcumque nobilitatis, vel damni, seu spolii, residentibus in loco sacro inferre: Sed esse potius his ipsis, qui Ecclesiam petunt, per omnia licitum, in triginta passus ab Ecclesiæ januis progredi . . . . Si quis autem hoc decretum tentaverit violare, & Ecclesiasticæ excommunicationi subjaceat, & severitatis Regiæ feriatur sententia:* dove è da riflettersi, che il Re riconoscendo questo diritto della Chiesa, non s' oppose a tale definizione.

XVI. Nel Concilio Triburiense, tenuto nell' anno 895. in Germania, o nelle Gallie, come altri dicono, Canone vigesimo, che si cita da Graziano nel Canone *Si quis contumax 17. quæst. IV.* si legge: *Si quis contumax, vel superbus, timorem Dei, vel reverentiam Sanctarum Ecclesiarum non habuerit, & fugientem servum suum, vel quem ipse persecutus fuerit, de atrio Ecclesiæ, vel de porticibus, quomodolibet Ecclesiæ adhærentibus, per vim abstraxerit; pro immunitate nongentos solidos Episcopo componat, & ipse publica pœnitentia, justo judicio Episcopi, mulctetur.*

XVII. Notabile tra tant' altri, che si tralasciano sù di ciò, fu il Concilio Coyacense, tenuto nel 1050. dal Vescovo di Oviedo, in cui, oltre a' Vescovi di Lione, di Astorga, di Palenza, di Calaorra, di Pamplona, e di Lugo, e moltissimi Abati, anche per divozione, e per maggiormente decorare una funzion sì sagra, v'intervennero il Re di Castiglia Fernando I., e la Regina Sancia, sua moglie, in cui col Canone XII. fu detto: *Si quilibet homo pro qualibet culpa ad Ecclesiam confugerit, non sit ausus aliquis eum inde violenter abstrahere, nec prosequi infra dextros Ecclesiæ, qui sunt triginta passus, sed sublato mortis periculo, & corporis deturbatione, faciat quod lex Gotica jubet, qui aliter fecerit, anathema sit, & solvat Episcopo mille solidos purissimi argenti.*

XVIII. Celebre fu il Concilio tenuto in Chiaromonte l' anno 1095. sotto la presidenza di Urbano II. coll' intervento di ducento, e più Vescovi, ove nel Canone vigesimo nono si legge: *Si quis ad aliquam Crucem in via persequentibus inimicis confugerit, liber, ac si in ipsa Ecclesia, permaneat.*

XIX. Sotto la presidenza di Eugenio III. fu celebrato il Concilio di Rems l'anno 1148., ove nel Canone xv. si legge: *Hac etiam consona Sactorum Patrum definitione sancimus, ut in eos, qui ad Ecclesiam, vel Cœmeterium confugiunt, nullus omninò mittere manus audeat, quod si fecerit, excommunicetur.*

XX. Moltissimi sono altresì i Canoni de' Concilj più recenti, e non poche le Decretali di altri Papi, che si possono rincontrare presso i Scrittori, che trattano di proposito di quest' Immunità de' Sagri Templi: e noi per brevità tralasciamo farne altra raccolta, sembrando bastevole quanto sù di ciò si è detto per riprovagione di quel, che lo Storico si trova aver copiato da Fra Paolo Sarpi.

Torna a parlare Giannone di quest' Immunità nel lib. 35. cap. 2. p. 310., e così dice: *Avea Papa Gregorio nel 1591. pubblicata una Bolla, nella quale derogando alle Bolle di Pio, e di Sisto V., ristrinse il numero de' delitti incapaci d' Immunità; e quel, che più era insopportabile, volle, che i Giudici Ecclesiastici avessero a giudicare della qualità de' delitti, e quali fossero gl' eccettuati, affin di poter estrarre i delinquenti dalle Chiese; e che il Magistrato Secolare non ardisse estrargli, se non con espressa licenza del Vescovo, da poi, che avrà costui giudicato d' esser i rei immeritevoli del confugio per aver commessi delitti eccettuati dalla Bolla.*

XXI. Strepita quì lo Storico in proposito della Bolla, pubblicata li 24. Maggio 1591. da Gregorio XIV., che incomincia *Cum alias*, col pretesto, che derogando alle Bolle di Pio V., e di Sisto V., ristrinse, come lui scrive, il numero de' delitti, incapaci d' immunità, e che i Giudici Ecclesiastici avessero dovuto giudicare delle qualità de' delitti, e che il Magistrato Secolare non ardisse d' estrargli senza licenza de' Vescovi. Intorno a ciò per sincerità della Storia, e per porre in chiaro quel, ch' ei confusamente asserisce, stimiamo avvertire, che non sempre, ne da per tutto si osservò la stessa disciplina rispetto a quest' Immunità, ma bensì secondo le circostanze de' tempi, e premure datene da' Prencipi, fu variata: per questo riguardo S. Pio V., e molto più Sisto V. ampliarono il numero de' delitti, che non la dovessero godere, ed anche diedero facoltà al Magistrato Laicale d' estrarre dall' Immune alcuni rei di delitti non eccettuati dal comun diritto.

XXII. Sù di che queste sono le parole della suddetta Bolla di Gregorio XIV. *Cum alias nonnulli Prædecessores nostri, & præsertim fel. rec. Sixtus Papa V., nec non Pius V. sancto zelo ducti, diversas facultates, & indulta, extrahendi etiam in casibus quibusdam a jure non permissis, ex Ecclesiis criminosos, & delinquentes, compluribus Sæcularibus Principibus, eorumque Curiis, & Magistratibus sub variis modis, & formis concesserint, prout in illis plenius continetur.*

XXIII. In fatti Sisto V. in sequela di quel, che aveva fatto S. Pio V. diè facoltà alla Curia Laicale della Città, e Regno di Napoli di estrarre dalle Chie-

se

ſe di propria autorità, tanto Secolari, che Eccleſiaſtici, i quali fuſſero *hæretici, rebelles, Sacrilegi, falſarii, monetarii, raptores, pacis violatores, latrones, aſsaſſini, homicidæ, viarum graſſatores, & alii*, come ſi legge nel ſuo Breve de' 28. Luglio 1585. ſpedito a prieghi del Duca d'Oſſuna, in quel tempo Vicerè di Napoli, e diretto al medeſimo, quale ſucceſſivamente lo fece inſerire nel Tomo primo delle Prammatiche ſotto il titolo *de Exulibus* Prammatica VII.

XXIV. Ma poi Gregorio XIV. iſtruito dalla ſperienza, vedendo, che la poteſtà del Secolo ſi abuſava di tal'indulti, ſtimò di eſeguire quel tanto, che aveva già riſoluto Siſto V., e che non aveva avuto il ſuo effetto per eſſer ſtato prevenuto dalla morte, perciò con detta ſua Bolla rivocò i Brevi, e Coſtituzioni de'ſuoi Predeceſſori, e riducendo le coſe *ad terminos juris*, fè legge generale, che ſi doveſſe oſſervare da per tutto, intorno alla maniera di procedere, e ſpiegò i delitti, che la doveſſero godere: poſciache i Miniſtri de' Prencipi a loro modo interpetravano gl' indulti accordatigli da' ſuoi Predeceſſori, in tal forma, che *inveterata erga Eccleſias reverentia devotis, & aſsuetis ſcandali potius, quàm quietis occaſionem præberent*, come tutto ciò, ed altro ſi legge in eſſa Bolla, verſo *Experientia poſtmodum docuit*.

XXV. Quindi ſi vede, che Gregorio XIV. con queſta Bolla non fece altro, che ridurre le coſe, che riguardano l'Immunità della Chieſa, allo ſtato, in cui erano prima di detti indulti, per cui lo Storico potea fare a meno di ſcrivere, che fuſſe *inſopportabile* volere, che *i Giudici Eccleſiaſtici aveſsero a giudicare della qualità de' delitti, e che il Magiſtrato Secolare non ardiſse eſtrargli, ſe non con eſpreſsa licenza del Veſcovo*: poiche queſti ultimi fatti ben dimoſtrano, che tale ſia ſtata la pratica ne'tempi prima di S. Pio, e di Siſto V., una qual volta che i Principi, e Magiſtrati del Secolo avevano ricorſo a'medeſimi per le ſuddette facoltà, che ſe altrimente fuſſe ſtato, non avrebbero avuto biſogno d'impetrarſi tali indulti, che poi furono rivocati con queſta Bolla, e dato provvedimento generale per metter riparo agl'abuſi: e queſto ſteſſo reſta comprovato da quel, che di più abbiamo di ſopra detto, cioè, che ſempre fu ingerenza della Chieſa aver cura di queſta Immunità, gaſtigando con cenſure, e talvolta con multe pecuniarie quei, che ne facevano abuſo, o che eſtraeſſero i confugiti ſenza la ſua permiſſione: ed in ogni caſo per conferma di tutto ciò può ricorrerſi a' Trattatiſti, che lo eſaminano più diffuſamente, tra queſti Monſignor Perimezzi nel ſuo Trattato dell' Immunità de' luoghi Sagri, libro terzo, capitolo ſecondo, ove fa vedere, che in tutti i tempi foſſero ſtati di diritto de' Tribunali Eccleſiaſtici i giudizj intorno all' Immunità de' ſagri luoghi, ad eſcluſione de' Laici.

Poi finalmente nel lib. 38. cap. ult. p. 425. verſ. *Per lo gran numero delle Chieſe*, ſcrive, che *per lo gran numero delle Chieſe, e per i frequenti delitti, che ſuccedevano nella Città, e nel Regno, fu riputato di doverſi trovar com-*

XXVI. In rincontro di tutto ciò tralaſciamo far ſeria rifleſſione intorno alle parole aſtioſe, che quì uſa lo Storico, ſpecialmente in appellare l'Immunità, come preteſa, quaſi che fuſſe indovuta; e ſolo per brevità ci riſtrin-

compenso agl' intollerabili abusi della pretesa immunità delle Chiese . . . . *si pensò spedire in Roma il Consigliere Antonio di Gaeta per ottenere dal Pontefice qualche riforma alla Bolla di Gregorio ; ma come si è veduto , riuscì pure questa missione inutile , e senz' effetto , profittandosi la Corte di Roma delle nostre sciagure , e della debolezza , nella quale vedeva allora esserst ridotta la Corte di Spagna* .

stringiamo in dire con esso lui , fusse vero , che si spedì in Roma il Consigliere Antonio di Gaeta per ottener dal Pontefice qualche riforma alla Bolla di Gregorio : anzi diciamo di più , che prima del Consigliere Antonio di Gaeta altri furono inviati a Roma a tempo di Clemente VIII. Successore di Gregorio : così pure a tempo di Paolo V. nel 1618. il Reggente Giulio Costanzo : appresso il Reggente Salinas : poi il Consigliere Migliore , e D. Antonio di Gaeta a tempo di Clemente X. : e da tutti questi , ed altri appresso non fu pretesa quella libertà , che fu data da Sisto V. a' Magistrati Laici , ma solo la discussione si fu rispetto a certi delitti particolari , che avessero dovuto goderla , o nò , e mai fu conchiusa cosa di positivo , anzi insorsero maggiori controversie in questo Secolo in occasione della Bolla , pubblicata dalla f. m. di Benedetto XIII. , declaratoria , e confermatoria rispettivamente di quella di Gregorio XIV. li 8. di Giugno 1725. : ed ultimamente cessarono col mezzo del Concordato tra la S. Sede , e la Real Corte di Napoli, di cui più volte si è fatta menzione , come nel capitolo secondo, diviso in trentacinque Articoli, con i quali non si mette in contrasto , che il giudizio di queste cose sia di pertinenza degl'Ecclesiastici , e si dichiara la maniera , che debba tenersi in essi , e per quali delitti , e come debba godersi il beneficio dell' Immune .

CAP. IV.

C A P. I V.

De' Beni temporali della Chiesa dall' Ottavo Secolo fino al presente, ove della di loro esenzione.

§. I.

Dell' acquisto de' Beni temporali, ove delle diverse specie delle Decime Ecclesiastiche, e loro stabilimento, e del diritto delle Sepolture, ed altre funzioni Ecclesiastiche.

F*Urono ancora a questi tempi scoverti altri modi per dar accrescimento assai notabile a' beni Ecclesiastici. Il riveder bene la materia delle* Decime, *lo stabilire le* primizie, *ed il diritto delle* Sepolture; *ed il ricever ogni cosa da qualunque sorta di persone. Le Decime da volontarie rendute già necessarie, quando non si pagavano, erano per via di censure con molta acerbità esatte; e fu stabilito, che si pagassero non solo le* Prediali *de' frutti della terra, ma le* Miste *ancora, cioè de' frutti degl' Animali*; *ed ancora le* Personali, *della industria, e fatica umana. Ed in decorso di tempo Alessandro III. determinò intorno l'anno* 1170. *che si procedesse con scomuniche per far pagare interamente le Decime de' Molini, Peschiere, Fieno, Lana, e delle Api*; *e che la Decima fosse d'ogni cosa pagata prima, che fossero detratte le spese fatte nel raccogliere li frutti*; *e Cele-*

I. QUasi da per tutta la sua Opera Giannone, non meno contro il potere, che contro gl'acquisti temporali della Chiesa, e de' Ministri, che la reggono, molto si riscalda: tanto che ove gli venga in acconcio, fa veder bene, quale fusse la sua idea intorno a questi due punti; e noi, dov'ei ce ne ha dato occasione, non abbiamo tralasciato darne quelle risposte, che convenivano, sì per la difesa dell'uno, che dell'altro (*a*).

II. Ora in proposito dell'acquisto de' beni temporali, vuol'ei, che *furono ancora a questi tempi scoverti altri modi per dar accrescimento assai notabile a' beni Ecclesiastici*: e tralasciando parlare di quest'altri modi, ch' egli soppone tenutisi dagl'Ecclesiastici per tali acquisti, o perche altrove si è detto quel, che si doveva, o perche non meritano perdimento di tempo, quì ci re-strin-

(a) *Lib.* 1. *cap.* 8. *lib.* 2. *cap.* 5. *lib.* 3. *cap.* 10. *lib.* 4. *cap.* 5.

Celestino III. nel 1195. statuì, che si procedesse con scomuniche per far pagar le Decime non solo del vino, grano, frutti, degl'alberi, delle pecore, degl'orti, e delle mercanzie, ma anche dello stipendio de' Soldati, della caccia, ed ancora de' molini a vento: e tutte queste cose sono espresse nelle Decretali de' *Pontefici Romani. Ma a' Canonisti ciò nemmeno bastò, e passarono più oltre, dicendo, che il povero è obbligato a pagar la decima di quello, che accattando trova per elemosina alle porte, e che la meretrice sia tenuta a pagar la decima del guadagno meretricio, ed altre tali cose, che il Mondo non ha mai potuto ricever in uso.* Tom. 2. lib. 10. cap. ult. n. 1. p. 135. vers. *Furono ancora.* stringiamo a dir qualche cosa in proposito delle Decime, e quanto a questo particolare, suppone il medesimo, che in questi tempi gl'Ecclesiastici *rivedessero bene la materia delle Decime*; sebben per altro intorno ad un tale supposto rivedimento di Decime non avriamo bisogno di stenderci: poiche altrove per sua confutagione fu provato quale fusse l'obbligo di queste Decime, dovute a' Ministri del Santuario, e che non altrimente fussero volontarie, ed incerte, ma certe, e necessarie (*a*).

III. Laonde non può dirsi, che le Decime in questi tempi da volontarie si facessero necessarie, e molto meno, che quando non si pagavano, si esigessero con molta acerbità per via di censure; imperciocche in tutti i tempi le medesime furono necessarie per tanti Canoni, che vi furono, e che laddove non si pagavano, si procedeva a censure: e tra gl'altri, così si legge disposto nel Concilio Romano IV., celebrato sotto S. Damaso, che cominciò a regnare nell'anno 366. *ut Decimæ*, così ivi *atque primitiæ a Fidelibus dentur, qui detrectant, anathemate feriantur* (*b*).

IV. Lo stesso abbiamo nel Concilio di Macon II., convocato sotto Guntrano Re, figlio di Clotario, l'anno del Signore 588. sotto il Pontificato di Pelagio II.; mentre il Popolo di que' luoghi ricusando pagar le decime, nel Canone quinto così si dice: *nunc autem paulatim prævaricatores legum, pene Christiani omnes ostenduntur, dum ea, quæ divinitus sancita sunt, id implere negligunt; unde statuimus, atque decernimus, ut mos antiquus a fidelibus reparetur; & decimas Ecclesiasticis famulantibus cæremoniis populus omnis inferat: quas Sacerdotes in usum pauperum, aut in captivorum redemptionem prærogantes, suis orationibus pacem populo, ac salutem impetrent. Si quis autem contumax nostris statutis saluberrimis fuerit, a membris Ecclesiæ omni tempore separetur.*

V. Anzi in que' tempi non solo i Vescovi, ma anche i Principi forzavano il Popolo a pagar le Decime, come abbiamo nel libro secondo de' Capitolari de' Re di Francia, capitolo trentanove dell'edizione Baluziana, ove così si legge: *qui decimas post creberrimas admonitiones, & prædicationes Sacerdotum solvere neglexerint, excommunicentur.* Questo medesimo si legge ordinato nel Concilio di Châlons II. ragunato sotto Carlo M. Imperadore l'anno 813., e Leone III. Papa Can. 19.

VI. Sog-

(a) *Lib. 1. cap. 8. §. 1. n. 7. & seqq. lib. 3. cap. 10. §. 2. n. 2. & seqq.*
(b) *V. d. lib. 3. cap. 10. §. 2. num. 6.*

VI. Soggiugn'ei, che *fu stabilito, che si pagassero non solo le Prediali de' frutti della terra, ma le Miste ancora, cioè de' frutti degl'animali*; *ed ancora le Personali, dell'industria, e fatica umana*: e nemmeno può dirsi, che in questi tempi fusse ciò stabilito, quando assai prima si pagavano. S. Tommaso (*a*) esamina l'articolo se *de omnibus teneantur homines Decimas dare*, e risolve, che *de omnibus possessis Decimæ sunt solvendæ*; cioè, tanto le Prediali, quanto le Miste, e Personali, col fondamento di quel, che scrive S. Paolo a' Corinti: *Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est, si nos carnalia vestra metamus?* (*b*): e come poi appresso, *omnia autem quæcumque homo possidet, sub carnalibus continentur, & ideo*, conchiude il Santo Dottore, *de omnibus possessis Decimæ sunt solvendæ*.

VII. E quantunque nel Vecchio Testamento non vi fusse precetto di pagarsi le Decime Personali, *de iis, quæ aliquis acquirit ex proprio actu, puta de mercationibus, de militia, & similibus*, questo però avvenne, come risolve il Santo Dottore, *secundum conditionem Populi illius*, che in quel tempo non avevano bisogno i Leviti, e nella nuova legge, diffusa per tutto il Mondo, la cosa è stata riconosciuta diversamente, anche per il bisogno de' Ministri; onde S. Agostino *de Militia, de negotio, & de artificio redde Decimas* (*c*).

VIII. E tralasciando quanto di più sù di ciò potressimo dire, non ci dispiace quì addurre un documento d'un Principe Laico, che molto fa al caso. Questo fu S. Eduardo Re d'Inghilterra, il quale visse in fine del Secolo IX., e tra le leggi Canoniche capitolo ottavo così lasciò scritto: *De Apibus verò similiter decima commodi, quin etiam de Bosco, Prato, de aquis, & molendinis, parchis, vivariis, piscariis, virgultis, hortis, & navigationibus, & omnibus rebus, quas dederit Dominus, decima pars ei reddenda est, qui novem partes simul cum decima largitur. Qui eam detinuerit, per justitiam Episcopi, & Regis, si opus fuerit, ad redditionem arguatur*.

IX. Quindi ognuno ben vede, se sia sincero un tal fatto, asserendo Giannone, che Alessandro III. determinò, che si procedesse con scomuniche per far pagare interamente le decime de' molini, peschiere, fieno, lana, e delle Api prima che fossero detratte le spese nel raccogliere i frutti, e Celestino III. statuì, che si procedesse con scomuniche per far pagare le decime, non solo del vino, grano, frutti, degl'alberi, delle pecore, degl'orti, e delle mercanzie, ma anche dello stipendio de' Soldati, della caccia, ed ancora de' molini a vento. Quando già di sopra si è osservato, che per tutti i suddetti capi per molti Secoli prima si pagavano le Decime, e contro i renitenti si procedeva a censure, stabilite con moltissime leggi Ecclesiastiche, ed approvate da' medesimi Principi Secolari, ed i Canoni, che da lui si allegano di Alessandro III., ed altri Romani Pontefici, non sono, che declaratorj degl'antichi.

X. Ne può negarsi, che ogni sorta di persone venisse tenuta pagare queste Decime, anzi gli stessi Monarchi in segno di sovrano dominio, che tiene il Si-

(a) *S. Thom. 2. 2. q. 87. art. 2. per tot.* (b) *S. Paul. 1. ad Corinth. cap. 9. vers. 11.* (c) *S. August. Serm. de Tempore 119. serm. 1. de Dominic. 11. post Trinit.*

il Signore sopra tutti: E nel Regno vi è una Costituzione, la quale si attribuisce a Federico II., che comincia, *Quanto cæteris*, sotto il titolo *de Decimis*, e così ivi: *Illud etiam attendentes, quod solutio Decimarum, quarum debitum ex utriusque Testamenti tabulis confirmatur, tantò in Ecclesiis Dei pretiosior redditur, quantò decimalis oblatio de bonis hominum, velut electum quoddam spirituale peculium a Domino reputatur. Officialibus nostris universis, & singulis præsentis legis authoritate mandamus, ut Decimas integre, prout Regis Gulielmi tempore, Consobrini, & Prædecessoris nostri, ab antecessoribus Officialibus, & Bajulis exsolutæ fuerunt, locorum Prælatis exsolvere absque omni difficultate procurent.... Subjectis etiam nostris indicimus, ut Decimas, quas de Feudis, & bonis Antecessores eorum prædicti Regis Gulielmi tempore præstiterunt, venerabilibus locis, quibus Decimæ ipsæ debentur, persolvant*: È certo però, che per quel, che sappiamo in qualche maniera, un tal pagamento in alcuni luoghi è andato in disuso, ed in altri compensato.

XI. Scrive lo Storico appresso, che *a' Canonisti ciò nemmeno bastò, e passarono più oltre, dicendo, che il povero è obbligato a pagar la Decima di quello, che accattando trovava per elemosina alle porte, e che la meretrice sia tenuta pagar la Decima del guadagno meretricio, ed altre tali cose*: e questo ei l'asserisce colla solita sua franchezza, ma non può provare, che vi fu Canonista, che abbia detto doversi la Decima dalle limosine de' Poveri, e molto meno sopra il guadagno meretricio, ed altri simili.

XII. Federico II., come avverte Andrea d'Isernia sopra la detta Costituzione, oltre alle solite Decime, vi aggiunse la terza parte delle nuove gabelle, ch' egli imponeva; ma la Chiesa conoscendola non propria, non volle accettarla: ora veda, se i Canoni avessero poi voluto obbligare i poveri alla decima parte delle limosine, che si procacciano per le piazze. Cajo Caligola solo fu quello, il quale si avanzò, come nota Svetonio (*a*) a dire, che si dovesse la Decima delle limosine de' poverelli: in Regno di Napoli, ed in qualch' altra parte del mondo fu praticato esigersi un tanto di gabella dal guadagno delle meretrici; ma in Regno, come cosa indegna, fu tolta a' prieghi della Città, fatti a Filippo IV. Re delle Spagne (*b*): e tra gli altri S. Tommaso parlando de' peccaminosi acquisti, specialmente di quei delle meretrici, degli usurarj, de' furti, risolve quest' articolo molto a proposito (*c*).

Alle Decime aggiunsero le Primizie, le quali furono primieramente instituite da Alessandro II., imitando in ciò la legge Mosaica, nella quale furono comandate a quel Popolo: la quantità di esse da Mosè non fu stabilita, ma lasciata in arbitrio dell' offerente: li Rabbini da-

XIII. Quanto a queste primizie, delle quali parla lo Storico, non fu Alessandro II., il quale regnò nel Secolo XI. che le istituì, ma assai prima; giacchè di esse si fa menzione nelle Costituzioni, che si attribuiscono agli Apostoli, ove così si legge (*d*): *Dabis Sa-*

(a) *Sveton. in Caligol. cap.* 40. (b) *Francisc. Rapolla de Jur. Regn. lib.* 6. *cap.*4. *num.*7. *volum.*2. *Privil. Regn. pag.*173. (c) *S. Thom. loc. cit. ad* 2. *& ad* 4.
(d) *Lib.*7. *Constit. cap.*30. *apud Labbè tom.*1. *edit. Venet.* 1728. *col.*431.

dapoi, come testifica S. Girolamo, determinarono, che non fosse minore della Sessagesima, nè maggiore della quarentesima: il che fu ben imitato da' nostri nel più profittevol modo, avendo statuito la Quarentesima; che si chiamò poi il Quartese. Non minori emolumenti si ritraevano dalle Sepolture, e dall'altre funzioni Ecclesiastiche. Loc. cit. pag. 136. vers. *Alle Decime*, & seq.

Sacerdotibus omnes primitias torcularis, & areæ, vindemiæ, & messis, boum, atque ovium: ut opothecæ cellarum tuarum penuariarum, ut fructus agri tui benedictione afficiantur, ut firmeris in frumento, & vino, atque oleo, augeanturque armenta boum tuorum, & tuarum ovium greges: Dabis omnem decimam pupillo, & viduæ, pauperi, & proselyto: Dabis etiam Sacerdotibus omnes primitias panum recentium, vini ex dolio, olei, mellis, pomorum, sive baccarum, uvæ, aut aliorum fructuum: primitias verò argenti, aut indumenti, cæterarumque rerum, quas possides, tribues pupillo, & viduæ. Tutto ciò, oltre a quel, che si è detto su tale proposito del Concilio Romano sotto S. Damaso: e ben si sà, che le primizie furono solite offerirsi sin dal principio del mondo.

XIV. Intorno agl'emolumenti, che si ritraggono dalle Sepolture, e funzioni Ecclesiastiche, sarebbe certamente lodevole, che si facessero tali funzioni, e si concedessero gli usi delle Sepolture senza emolumento, poiche in questa maniera si toglierebbero le occasioni de'lamenti di alcuni, talvolta indovuti, dicendo, che gli Ecclesiastici facciano mercato *de hoc pietatis, & religionis opere*: per tanto fece bene Costantino il Grande, il quale, come scrive Van-Espen (*a*), assegnò una rendita fissa per detto effetto alla Chiesa di Costantinopoli: *Constantinus itaque erectam a se Constantinopolim, Romanæ Urbis dignitate, & privilegiis donavit; & ejus Ecclesiæ mille, & centum tabernas, seu officinas, sitas in præcipuis Civitatis foris, & ab omni Regia exactione, ac publico onere liberas adscripsit, ex quarum redditu omnes funerum impensæ solverentur*.

XV. Il fatto è però, che per mancanza di questi stabilimenti fissi, e per altre cause, delle quali appresso, l'uso di questi emolumenti, che si ricevono per le sepolture, ed altre funzioni Ecclesiastiche, nella Chiesa non è nuovo, ma fu praticato sin da' primi tempi, non già col titolo di esazioni, ma di pure oblazioni, che poi fatte consuetudinarie, da' Canoni, e da' Concilj sono state inculcate, ed ordinato procedersi contro i contumaci: Su di che queste sono le parole d'Innocenzo III. nel Concilio Lateranense (*b*): *Ad Apostolicam audientiam frequenti relatione pervenit, quod quidam Clerici pro exequiis mortuorum, & benedictionibus nubentium, & similibus, pecuniam exigunt, & extorquent: & si forte eorum cupiditati non fuerit satisfactum, impedimenta fictitia fraudolenter opponunt. Econtra verò quidam Laici laudabilem consuetudinem erga sanctam Ecclesiam pia devotione Fidelium introductam, ex fermento hæreticæ pravitatis nituntur infringere sub prætextu canonicæ pietatis. Quapropter super*

(a) *Van-Espen. in Jus Canon. part.2. tit. 38. cap. 4. sub num. 2.* (b) *Relat. cap.42. de Simon.*

his pravas exactiones fieri prohibemus, & pias consuetudines praecipimus observari: statuentes, ut libere conferantur Ecclesiastica Sacramenta: sed per Episcopum loci, veritate cognita, compescantur, qui malitiose nituntur laudabilem consuetudinem immutare.

XVI. Così che le prave esazioni si detestano con questo, e tanti altri Canoni, che si tralasciano, e si ordina, che si osservino le pietose consuetudini, e che i Vescovi procedano contro coloro, *qui malitiosè nituntur laudabilem consuetudinem immutare*: e ciò specialmente per que' luoghi, ne' quali le Decime, o non si pagano, o pur le medesime non sono addette al sostentamento de' proprj Parochi, i quali fatigano per la cura delle Anime a loro commesse: ed in ordine a tutto questo, così scrive il citato Van-Espen (*a*): *Postquam autem decimae personales desierunt, & decimae reales, ac mixtae sensim ad Monasteria, & Capitula Canonicorum devolutae fuere, necessitas quodammodo coegit, consuetudines has offerendi stabilire; ipsosque Laicos quasi constringere ad ipsas oblationes hactenus consuetas; ut Parochorum, & Ecclesiarum Parochialium necessitatibus provideretur; creditumque fuit aequum esse, proprio Pastori tam pro officio exequiarum, quàm reliquis charitatis officiis defuncto, vita ejus durante, impensis, debitum honorarium post mortem praestari: uti loquitur Syn. Provincialis II. Cameracen. tit. 12. cap. 8.*

§. II.

Dell'inconsiderata illazione dello Storico intorno alle profusioni de' beni temporali, ch'ei appella, fatte da Carlo Magno ad Adriano, e Leone III., e de' vicendevoli onori, compartiti da essi a Carlo M.

Carlo M. adunque eletto Imperadore d'Occidente, e rendutosi per li segnalati servigj prestati alla Chiesa Romana cotanto di lei benemerito, spinse Adriano, e Lione III. Romani Pontefici a ricolmarlo de' più grandi onori, che si fossero giammai intesi. Fuvi una vicendevol gara fra essi di liberalità, e cortesia. Carlo in profondere Provincie, Città, Giurisdizione, ed altri beni temporali: i Pontefici all'incontro lo ricompensavano di beni spirituali. In cotal guisa terminaronsi a confondere le due Potenze,

I. Conveniamo collo Storico intorno a quel, ch' ei scrive de' servizj prestati da Carlo M. alla Chiesa, e della vicendevole corrispondenza di Adriano, e Lione III. verso di lui. In che poi consistessero sì gl'uni, che gl'altri, precisamente ne parla il Baronio (*b*), e con esso il Pagi (*c*).

II. Ma volendo ei dire, che colla liberalità di Carlo M. *in profondere alla Chiesa Provincie, Città, Giurisdizione, ed altri beni temporali terminaronsi a confondere le due Potenze, e che quan-*

(a) *Van-Espen. loc. cit. num.* 40. (b) *Baron. ad An. Christi* 774. *num.* 2. *& seqq.* (c) *Pag. ad dict. Ann. num.* 2. *& seqq.*

ze, e quando prima i confini, che le separavano eran ben chiari, e distinti, si resero dapoi assai più confusi, ed incerti; onde da' savj (1) *fu creduto, che Carlo Magno venne assai più di quel, che fece Costantino M. ad accelerare non meno la ruina della potestà politica dell'Imperio, che della Chiesa stessa, corrompendo vie più la sua antica disciplina.* Tom. 1. lib. 6. cap. ult. pag. 420. vers. *Carlo M. adunque.*

(1) Richer. Apolog. Jo. Gerson. part. 3. axiom. 36.

quando prima i confini, che le separavano, eran ben chiari, e distinti, si resero dapoi assai più confusi, ed incerti; onde da' savj fu creduto, che Carlo M. venne assai più di quel, che fece Costantino M. ad accelerare non meno la ruina della potestà politica dell' Imperio, che della Chiesa stessa, corrompendo vie più la sua antica disciplina, questo non può ammettersi.

III. Suppone adunque primieramente lo stesso, che con una tal profusione si confondessero le due Potenze, quando prima i loro confini erano chiari, e distinti: e noi diciamo, e così deve dire ogn'altro, che abbia ben picciola cognizione di queste materie, che se prima i confini delle due Potenze erano chiari, e distinti, com'ei gli asserisce, tali rimanessero parimente dopo la suddetta, o qualunque altra profusione di Provincie, di Città, di Giurisdizione, e di altri beni temporali: imperciocche in ogni maniera, che fusse, le due Potenze, e giurisdizioni sempre restavano distinte, quantunque convenissero nella medesima persona, come attualmente si vede.

IV. Poiche gl'Abati, i Vescovi, e'l Papa medesimo laddove hanno unito a se, ed alle loro Chiese il Principato temporale, in altra maniera procedono in quel, che riguarda la Potenza spirituale: in uno procedono colle leggi del Secolo, e nell'altro con quelle della Chiesa, e così, ancorche unite in una stessa persona, distinte si considerano per il diverso riguardo, che hanno tra di loro: come appunto praticavan i Re degli antichi Romani, o di altre Nazioni, come altrove si è dimostrato (*a*).

V. Suppone in oltre lo Storico, che Carlo Magno *venne assai più di quel, che fece Costantino Magno ad accelerare non meno la ruina della potestà politica dell' Imperio, che della Chiesa stessa*: quanto a Costantino il Grande, è certo, che alcuni Gentili lo calunniarono per oscurare le gesta di sì piissimo Principe: tra questi Zosimo, e Giuliano Apostata per l' odio, che avevano contro la nostra Santa Religione: accagionarono anche Costantino, dicendo, che colla sua liberalità avesse accelerato non meno la ruina della potestà politica dell'Imperio, che della Chiesa stessa; Questo lo dicono, è vero, ma chi? Tra gli altri, Dante Poeta Gibellino; Witclef, e con essi i Protestanti: e di ciò avendo parimente parlato a sufficienza altrove per riprovagione di quel, che lui scrive di questo gran Principe, ci rimettiamo a quanto ivi dicemmo (*b*).

VI. La caduta dell'Imperio d'Occidente certamente non può attribuirsi, che a' Gentili: sù di che così fà vedere S. Agostino nell' Esordio de' suoi ventidue

(a) *Lib. 1. cap. 1. §. 2. n. 5. & §. 9. n. 2.* (b) *Lib. 2. cap. 5. §. 2.*

libri della Città di Dio, dicendo, che i Gentili, i quali vivendo in Roma, ed altrove framischiati co' Fedeli, quando Alarico Re de' Goti sottomise quella Città, erano quelli, che per discreditare la Religione Cristiana promulgavano, che non per altro era venuta in potere de' Barbari la Metropoli del Mondo, che per la Religione Cristiana ivi disseminata, del che offesi i Dei, l'avevano abbandonata, senza darle soccorso: *Interea cum Roma Gothorum irruptione, agentium sub Rege Alarico, atque impetu magnæ cladis subversa est; cujus eversionem Deorum falsorum, mutorumque cultores, quos Paganos usitato nomine vocamus, in Christianam Religionem referre conantes, solito acerbius, & amarius Deum blasphemare cœperunt. Unde ergo exardescens zelo Domus Dei, adversus eorum blasphemias, vel errores, libros de Civitate Dei scribere institui.*

VII. Ludovico Vives nelle Note a S. Agostino scrive lo stesso: *Augustinus ex Romana captivitate occasionem sumpsit scribendi de Civitate Dei: ut iis responderet, qui eam cladem Christianæ Religioni imputabant . . . . . Has ergo clades maledicentissima Gens Christianæ Religioni imputabat, negans futurum ut capta nunquam esset Roma, si Deorum Religiones a majoribus cultas, traditasque posteris tenuissent.*

VIII. Quindi ben apparisce non potersi dire, che Costantino accelerasse la ruina dell'Imperio, e molto meno, ch'ei fusse la ruina della Chiesa stessa, corrompendo vie più l'antica disciplina: imperciocche fu quella sempre continuata, non ostante la liberalità praticata dal medesimo, come può rincontrarsi da' Concilj Ecumenici, Nazionali, Provinciali, ed altri, che furono celebrati in quel medesimo Secolo IV. e successivamente appresso.

IX. Tanto più, che anche prima di Costantino la Chiesa si ritrovava posseditrice di molti beni temporali, e lo stesso Costantino ordinò la restituzione di quelli, ch'erano stati occupati (*a*).

X. Quanto alle sue leggi, queste non erano, che correttive di quelle de' Gentili, e de' Principi tiranni, come altrove si è detto (*b*).

XI. Ora, se la cosa và così rispetto a quel, che oprò Costantino M., e che senza malignità non possa dirsi, ch'esso fusse la ruina dell'Imperio, e che colla sua liberalità si corrompesse l'antica disciplina della Chiesa: molto meno può asserirsi, che Carlo M. fusse causa di *accelerare non meno la ruina della potestà politica dell'Imperio, che della Chiesa stessa, corrompendo vie più la sua antica disciplina*: essendo che, come si è veduto, la potestà politica dell' Imperio in niente rimase pregiudicata dalla liberalità di Carlo M., ma restò essa libera, come prima, o al più ristretta, rispetto a quelle Provincie, ch'erano della Chiesa, le quali a riguardo del suo augusto Impero, non erano molte.

XII. Volendo finalmente, che una tale liberalità fusse causa, che si corrompesse vie più l'antica disciplina della Chiesa: questo non è, che una ripetizione di quel, ch'ei altrove scrive in proposito della liberalità di Costantino M. verso la Chiesa, e noi ci rimettiamo a quanto per suo rincontro ivi dicessimo (*c*). Molte Chiese si arricchirono colla liberalità di Carlo M., e di altri Principi Predecessori, e Successori, è vero, ma che questa fusse la cagione di corrompersi l'antica disciplina, nō sussiste, ve-

(a) *D. lib. 2. c. 5. §. 1. & seq.* (b) *D. lib. 1. c. 5. §. 4.* (c) *D. lib. 2. c. 5. §. 2. n. 2. & seqq.*

vedutosi, che le Chiese in tutti i tempi venivano provvedute, di quanto bisognava così in parlarsi di quei di Costantino M. fino a Valentiniano III. (*a*), da questo fino all' Imperio di Giustino II. (*b*), e da quest'altro fino al Secolo VIII. (*c*).

XIII. La cagion della corruzione del costume non fu già, che le Chiese venissero provvedute del bisognevole per il diloro mantenimento, e de' Ministri, come per il sollievo de' poveri, ma bensì a causa della contingenza de' tempi, ne' quali vie più inondavano il Mondo, specialmente le Provincie del Regno di Napoli, i Barbari, le massime, e leggi de' quali a tutt'altro eran dirette, che all'adempimento di quel fine, a cui per felicemente giungere, *legum Conditores justa decernunt*: laonde rimasero confuse le massime, e corrotti i costumi, ma non, che la Religione non rimanesse nel suo vigore, e che non vi fussero delle persone d'ogni stato, eccellenti nelle virtù, e nelle lettere.

§. III.

Non sussiste asserendo Giannone, che in questi tempi, de' quali esso parla, nè in altri appresso, si ammettessero contro la disposizione de' Canoni vecchi le lascite, che si facessero alle Chiese per donazione, o testamento da' pubblici peccatori, da' sacrileghi, da chi era in discordia col fratello, dalle meritrici, e simili persone: e molto meno, che in cotal guisa i Pontefici Romani usassero ogni diligenza per ajutare gli acquisti.

FU' introdotta ancora un' altra novità contro i Canoni vecchi, la qual giovò molto per l' acquisto di maggiori ricchezze: era proibito per li Canoni di ricever cos' alcuna per donazione, o testamento da' pubblici peccatori, da' sacrileghi, da chi era in discordia col fratello, dalle meritrici, ed altre tali persone: furono levati affatto questi rispetti, e ricevuto indifferentemente da tut-

I. QUantunque i Canoni vecchi; com' ei scrive, proibissero l' acquisto di tali lascite, che si facessero alle Chiese, per donazione, o per testamento da' pubblici peccatori, da' sagrileghi, da chi era in discordia col fratello, dalle meretrici, ed altre tali persone, non può però dirsi, che ne' tempi, de' quali esso parla, cioè de' Normanni, che si conduf-

(a) *Lib. 2. cap. 5. per tot.* (b) *Lib. 3. cap. 10. §. 1. & seqq.*
(c) *Lib. 4. cap. 5. per tot.*

tutti ; anzi appunto li maggiori , e più frequenti legati , e donazioni erano di meritrici , e di persone , che per disgusti co' suoi , lasciavano alle Chiese . In cotal guisa i Pontefici Romani usavano ogni diligenza per ajutare gl' acquisti , e di conservare l' acquistato ; al che per proprio interesse tutto l' Ordine Ecclesiastico non solo acconsentiva , ma colla penna , e con le prediche dava mano , ed inculcava . Tom.2. lib.10. cap.ult. n.1. p. 136. vers. *Fù introdotta .*

dussero in Regno nel Secolo XII. fussero tolti affatto questi rispetti , e che queste lascite , e donazioni fussero le maggiori , e le più frequenti , e molto meno può asserirsi, che i Romani Pontefici sù di ciò usavano ogni diligenza per ajutare gl' acquisti : mentre una tale antica disciplina fu costante in tutti i tempi, e dalla Chiesa furono sempre abborrite simili lascite , ed oblazioni , e lo Storico , che ne parla con tanta franchezza, poteva addurne qualche esempio , con cui avesse dimostrato , che fussero seguite queste lascite , e che fussero state proccurate , o approvate dal Papa .

II. Sù di che tralasciando altre disposizioni Canoniche , così leggiamo nel Canone vigesimo quinto del Concilio Lateranense III. , ed Ecumenico XI. , celebrato nel Secolo XII. sotto Alessandro III. , ove parlandosi de' pubblici usuraj , si ordina : *ut usurarij manifesti nec ad communionem admittantur Altaris, nec Christianam , si in hoc peccato decesserint , accipiant sepulturam . Sed nec eorum oblationem quisquam accipiat . Qui autem acceperit , aut eos Christianæ tradiderit sepulturæ , & ea , quæ acceperit , reddere compellatur , & ad arbitrium sui Episcopi satisfaciat , ab officij sui maneat executione suspensus .*

III. Fu dato allora un tal provvedimento rispetto agl' usuraj , perche in que' tempi , come si legge in esso Canone , *in omnibus ferè locis tantum usurarum ita inolevit , ut multi aliis negotiis prætermissis , quasi licitè usuras exerceant , & qualiter utriusque Testamenti Pagina condemnentur , nequaquam attendant :* siccome appresso fu fatto quanto agl' Eretici , i quali ne' medesimi tempi , e specialmente nel principio del Secolo XIII. infestavano il mondo ; così che nel Concilio Lateranense IV. Ecumenico XII. celebrato sotto Innocenzo III. fu detto col Canone terzo : *Sane Clerici non exhibeant hujusmodi pestilentibus Ecclesiastica Sacramenta , nec eos Christianæ præsumant Sepulturæ tradere , nec eleemosynas , aut oblationes eorum accipiant : alioquin suo priventur officio , ad quod nunquam restituantur absque indulto Sedis Apostolicæ speciali. Similiter quilibet Regulares , quibus hoc etiam infligatur , ut eorum privilegia in illa Diœcesi non serventur , in qua tales excessus præsumserint perpetrare .*

IV. Con maggior ampiezza lo vediamo ordinato nel Concilio Provinciale VI. di Benevento , celebrato l'anno 1374. sotto Ugone II. Arcivescovo , Capitolo nono , ove dandosi regolamento intorno alle oblazioni , si ordina , che non si ricevano : *ab eo , qui est notorie in odio , item ab eo , qui opprimit pauperes , item a raptore obstinato , item ab usurario manifesto , item a publicè excommunicato , item a publica meretrice , item ab eo , & sua familia , qui fugientem ad*

Eccle-

Ecclesiam, ab ea violenter extraxit, item a sacrilego, qui invasit Ecclesiam, & depradavit, item ab hæretico, hæresisve fautore.

V. Tutto ciò perche sempre dalla Chiesa fu avuto in considerazione, che l'Altissimo *dona iniquorum non probat, nec respicit oblationem iniquorum* (a): e quindi è, che in tutti i tempi riprovò, e riprova tali oblazioni, e lascite degl'usuraj, degl'Eretici, de' pubblici peccatori, de' sagrileghi, de' fratelli discordanti, delle meretrici, e simili; e da volta in volta laddove si è conosciuto il bisogno, con Canoni, o altri regolamenti Ecclesiastici si sono dati gl'opportuni provvedimenti, e noi tralasciamo farne altro catalago, contentandoci dar termine a questa briga con quel, che si legge ordinato da S. Carlo Borromeo sù tale proposito nel suo Concilio Provinciale IV. sotto il titolo *de Parochiis, & Parochialibus juribus, & officiis*, ove parlandosi delle oblazioni, e quali debbano, o nò riceversi dalla Chiesa, e suoi Ministri, si dice: *Offerentium autem prout sanctæ institutionis est, commemoratio in Missæ Sacrificio fiat. Ab iis verò oblationes ne accipiantur, ut antiquo etiam Canone vetitum est, qui scilicet inter se iniquo animo diffidentes, inimicitias exercent, qui usurarii, meretrices, sacrilegi raptores, quive alio nomine publicè, notorieque criminosi sunt.*

VI. Con che non è chi non veda, come sempre dalla Chiesa fu sù di ciò inculcata l'osservanza de' suoi Canoni antichi, e non curiamo farne allegazioni, come che lo Storico medesimo già gli suppone.

§. IV.

Delle Confraterie de' Laici.

CIò, che dovrebbe ancora condennare l'istituto pur troppo da un Secolo in quà frequentato in questa Città, e Regno di tante Confraterie di Secolari, e d'Artigiani, li quali in vece d'attendere a' loro mestieri, ed adempire le parti della giustizia in non frandare con inganni il prossimo, si mostrano tutti ardenti di devozione nelle loro Cappelle, e Confraterie, e cotanto si compiacciono d'una processione, di portar stendardi, croci, turibuli, e torchj, e di proccurar da Roma divise per i loro abiti, le quali molti se le procacciano di

I. LO Storico volendo, che si condannasse *l'instituto* delle Confraternite de' Secolari, come apertamente col dicontro asserisce, viene ad abbracciare uno degli errori degli Eretici di Boemia: *qui ipsum Confraternitatum institutum reprobabant* (b) quandocche non può dubitarsi, ch'ei sia antichissimo nella Chiesa *hoc pium opus, quod a primordiis Ecclesiæ in ea servatum conspicitur; ut Christifideles in unum, certis statutis horis ad laudandum Deum, aliaque pietatis, & religionis exercitia explenda conveniant, a Sum-*

(a) *Ecclesiast. cap. 34. vers. 23.* (b) *Van-Esp. in Jus Canonic. part. 2. tit. 37. cap. 6. num. 16.*

di colori di porpora per mostrarsi nelle funzioni più vistosi, e tanto si gonfiano d'un titolo di Priore, di Primicerio, o Assistente, che credono con ciò aver ben soddisfatto all'ufficio di buoni Cristiani. E la meraviglia è, che dapoi, che la Domenica avranno nelle loro Congregazioni intonato bene l'ufficio, sentito il sermone del Padre, e girato attorno per la Città con croci, e stendardi: il Lunedì la mattina tornando nelle loro botteghe, non perciò al primo, che vi capita, non cercano ingannarlo, e con frodi, e menzogne circonvenirlo ne' prezzi delle robe, o ne' lavori di mano. Tom. 3. lib. 21. cap. 5. n. 1. p. 139. verf. *Ciò, che dovrebbe.*

Summis Pontificibus semper, & omni tempore fuit valde commendatum, & ab eisdem Episcopis in eorum Diœcesibus propagatum (a).

II. Lo stesso asserisce Van-Espen: *Locis Piis*, così scrive, *annumerari solent Confraternitates, quæ dicuntur sodalitia quædam hominum religionis causa in unam societatem, seu quandam fraternitatem coeuntium, & quodam spirituali Confraternitatis fœdere colligatorum. Horum sodalitiorum, etiam apud Gentiles usum fuisse, non obscurè innuit Jurisconsultus in l. 1. ff. de Colleg. illicit. ubi scribit: sed religionis causa coire non prohibentur: dum per hoc tamen non fiat contra Senatus Consultum. Religionis enim causa coire, aliud non est, nisi Religionis causa Collegium habere, ut notat Dionysius Gothofredus ad hanc legem nota 8., monetque hujusmodi Collegia fuisse Gentilium, & Exterorum* (b).

III. Nè può dubbitarsi, che i Gentili si ragunassero da volta in volta in certi luoghi distinti per dar lode a' loro falsi Numi, e tra essi anche queste Adunanze si appellavano *Confratanze*: e che che fosse di altri luoghi, in Napoli vi fu la Fratria, che adorava il Dio Emulo, e si appellava *Phratria Eumelidarum*, altra dedicata a Dio Ebone, che si appellava *Phratria Hebonionturum*, altra a Castore, e Polluce, *Phratria Castorum*, *Phratria Cerealensium*, dedicata a Cerere, *Phratria Artemisiorum*, dedicata a Diana, ed altre, che possono rincontrarsi presso Antonio Agostino (*c*).

IV. Ora se così praticavano i Gentili per dar lode a' loro falsi Numi, non è chi non veda con quanta maggior ragione s'introducesse un tal costume presso i Cattolici, per esercitarsi in opere di pietà, e dare lodi al vero Iddio: e per il di più ci rimettiamo a Van-Espen, il quale parla molto a proposito intorno a quest' argomento, lo prova antichissimo, e spiega in che consistesse un tale lodevole istituto (*d*).

V. Lo detesta Giannone, e vorrebbe, che si togliesse, come lo fanno vedere le sue riferite parole, e poi detesta l'uso delle divise de' Confratelli, e le loro graduazioni, senza riflettere al bisogno della diversità dell'abito per distinguersi nelle funzioni tra di loro non meno, che dagli altri non aggregati, conforme si pratica in tutte le Comunanze, anche delli stessi Soldati: non si nega qualche abbuso, che suole avvenire in tutte le Comunità; ma non può negarsi altresì la vigilanza praticata, e che si pratica da' Vescovi, e da i Papi per toglierlo.

VI. Po-

(a) *Prima Synod. Larinen. habita anno 1728. part. 5. cap. 13. n. 1.*
(b) *Van-Esp. loc. cit. n. 1. & 2.* (c) *Anton. August. Dialog. 5. p. 156.*
(d) *Van-Esp. loc. cit. d. cap. 6. per tot.*

VI. Poteva ei parlare con più moderazione, e non così caricare questo istituto delle Confraterie di Napoli, dove certamente è ben regolato, e di gran profitto: così lo attesta il Summonte colle seguenti parole: *Ne i predetti si comprendeno più di 100. congregazioni, o vero compagnie di Laici, le quali si reggono con buonissimi istituti, e Regole, attendendo alla frequenza de' Santissimi Sagramenti, e ne i giorni festivi si congregano nell'Oratorj, essercitandosi nell'orazioni, meditazioni, e discipline; La maggior parte di esse escono processionalmente vestiti di lino, incogniti, accompagnando i poveri defonti alla sepoltura, altre sono, ch'attendono alla visita de' poveri carcerati, pagando i lor debiti; vi sono anco quelli, che confortano i poveri Infermi nell'Hospedali, regalandoli di cibi zuccarati, e frutti dilettevoli: altri visitano con buone elemosine i poveri erubescenti nelle proprie case: altri si esercitano in confortare quei, che sono dalla giustizia condennati a morte, officio veramente Angelico, de' quali si è detto nel cap. 7. altri finalmente si esercitano nell'officio dell'Hospitalità con altre opere sante, che per non essere lungo li tralascio* (a).

C A P. V. ed ultimo.

De' Monaci, e loro Beni temporali dal Secolo Ottavo fino al presente.

§. I.

Del vantaggio, che recarono, e recano le Religioni alla Chiesa.

Giannone in diverse parti della sua Storia parla del Monachismo, e delle Religioni, e Congregazioni introdotte nella Chiesa in Oriente, ed in Occidente da tempo, in tempo, come furono introdotte, e loro stato, specialmente nel libro secondo, capitolo ultimo, numero primo da' tempi di Costantino M. fino a Valentin. III., da allora fino all'ottavo Secolo, libro quinto, capi-

I. Da tempo in tempo in rincontro di quel, che scrive lo Storico delle Religioni, ancor noi abbiamo parlato delle medesime ne quattro precedenti libri, e cominciando de' primi Secoli fino all'ottavo, abbiamo fatto vedere, che i Monaci, Solitarj, o Cenobiti, che fussero, non erano tali, quali con ischerni, ed ironie da esso si notano per abbatterli, tanto rispetto al di loro mo-

(a) *Jo. Anton. Summont. Histor. Civit. Regn. Neap. lib. 1. cap. XI. edit. Neap. 1601. p. 281. vers.* Ne' predetti.

capitolo ultimo, numero ſecondo: poi ſino a Ruggiero I. Re di Sicilia, libro x. capitolo ultimo, numero primo: nel libro decimonono, capitolo ultimo, numero quinto, dell'iſtituzione di diverſi Ordini: ſiccome nel libro trigeſimo ſecondo, capitolo ultimo, numero ſecondo va diſcorrendo di molte Congregazioni de' Chierici Regolari, e delle Riforme di più Religioni, e lo ſteſſo nel libro trentotto, capitolo ultimo, numero primo de' Pii Operarj, de' Chierici Regolari, Geſuiti, e ſimili: nel libro quaranta, capitolo ultimo, numero primo ſi dice, che ſcacciati i cappucci, ſi amaſſero più le berrette. modo di vivere, quanto a riguardo de' loro Beni temporali, ma che ſempre ſono ſtati utili, e vantaggioſi alla Chieſa, al proſſimo, alla Repubblica Criſtiana.

II. Egli in parlare de' medeſimi nel ſecondo libro, capitolo ultimo, numero primo pagina 131. verſo *Queſti*, come per bocca de' Gentili così ſcrive: *I Gentili riputavano queſta lor vita oziosa, ed infingarda, onde ne furono acerbamente calunniati da' loro Scrittori, accagionandogli, che in queſte ſolitudini ſi contaminaſſero d'ogni ſozza libidine, e di nefandi vizj*: ma ſe queſto fuſſe così, baſta dare una ſcorſa a quel, che ſi è ſcritto di ſopra, libro ſecondo, capitolo ſecondo, paragrafo primo, e ſeguenti, ove ſi è dimoſtrato foſſe la lor vita, ed iſtituto ſempre conforme al Vangelo, non già riſtretti in poche Provincie, ma dilatati quaſi da per tutto: e tralaſciando tant'altro di più, che potreſſimo dire di quel, che ivi ſi è accennato, è coſa certa, che S. Baſilio viſitando que' Deſerti, vi ritrovò tra gl'altri S. Pacomio, S. Machario Seniore, e Giuniore, S. Paolo ſemplice, S. Iſidoro, de' Scetici, S. Giuſeppe, S. Crono, S. Gerace, degni Diſcepoli di S. Antonio Abate, utili tutti, non ſolo a ſe, ma a quant'altri di ſopra dicemmo.

III. Nè può dirſi, come ſcrive lo Storico, che in que' tempi, parla de' primi Secoli, queſti non erano, che uomini del Secolo, ſenza carattere, ſenza grado, nè ſi avevano in conſiderazione, e niente perciò per di loro mezzo ſi accrebbe all'Eccleſiaſtica Gerarchia: imperciocchè ne' luoghi da noi accennati ſi dimoſtra, che ſi avevano in gran conſiderazione, e molto conferivano all'Ordine Gerarchico, e che in tutti i tempi i Monaci, Solitarj, o Cenobiti, che fuſſero, erano quei, i quali davano alla Chieſa ſoggetti illuſtri: ed il Cardinal Baronio chiama queſto ceto di que' tempi, Seminario de' Veſcovi, *ex quo Baſilii, Gregorii, Chryſoſtomi, & alii tam in Oriente, quàm in Occidente viri ſpectatiſſimi prodiere*: ed oltre a' ſuddetti Eroi della Chieſa, contiamo due Papi, ſtati Anacoreti, cioè Teleſforo nel ſecondo Secolo, e Dioniſio nel terzo, amendue Calabri (a).

Notabili ſono le parole, ch' ei ſcrive in d. lib. 5. cap. ult. n. 2. p. 373. ivi: *Fu veramente queſto il Secolo de' Monaci: l'ignoranza, e la ſuperſtizione non men de' Laici, che de' Preti era nell'*

IV. Venendo a parlare de' tempi meno remoti, maggiormente s'inoltra Giannone a malignare queſto Sagro iſtituto, ſcrivendo nel dicontro, che veramente queſto fu il Secolo de' Monaci, parla

(a) *D. lib. 2. cap. 2. §. 1. 2. & 3.*

nell'ultimo grado: solo ne' Monaci eravi rimasa qualche letteratura, onde con facilità tiravano per le orecchie la gente a ciò, ch'essi volevano: i tanti miracoli, le tante nuove divozioni inventate a qualche particolar Santo, l'istruir essi per l'ignoranza, e dissolutezza de' Preti il Popolo, operò tanto, che tirarono a se la divozione, e rispetto di tutti.

parla dell'ottavo; poiche, soggiugne, che l'ignoranza, e la superstizione, non men de'Laici, che de' Preti, era nell'ultimo grado, e che solo ne' Monaci eravi rimasa qualche letteratura, onde con facilità tiravano *per l'orecchie* la gente a ciò, ch'essi volevano; ed in fine attribuendo all'invenzione de' Monaci li tanti miracoli, le tante nuove divozioni, l'introdursi loro ad istruire i Popoli per l'ignoranza, e dissolutezza de' Preti, operò, che tirassero a se la divozione, e rispetto di tutti.

V. Ma se questo suo poco religioso parlare, per non dargli altro carattere, possa aver luogo rispetto a tutte le sue parti, trattandosi di fatto Storico, ci rimettiamo a quel, che gl'altri ne scrivono: e solo, in quanto alla declamata ignoranza de' Laici, che si facessero tirare per l'orecchie, ed alla dissolutezza de' Preti di que' tempi diciamo, che non è da mettersi in dubbio, che allora poco fiorissero le scienze; è certo però, che uomini insigni, e per dottrina, e per santità di costumi ve ne furono di ogni stato, e lo fanno vedere gl'Alcuini, i Burcardi, i Cresconj, gl'Egberti, i Freculpi, i Giorgi Sincelli, i Noverj, i Paoli Diaconi, i Pietri Siculi, i Teodolfi, i Turpini, oltre a tanti altri.

VI. Per santità, e lettere, insigni tra gl'altri di que' tempi si contano ancora S. Adelmo Vescovo, Albino, Anastasio Abate, il venerabile Beda, S. Bertino Abate, S. Bonifazio, S. Bonito, S. Chiliano, S. Eucherio, S. Egidio, S. Eutimio, Flacco, S. Germano Patriarca Costantinopolitano, S. Gio: Damasceno, Gio: Serapione, Isidoro, S. Landerico Abate, S. Machario Eugumeno, Marcellino, S. Pardulfo, Paolino, Rabano, S. Rudberto, Sedulio Vescovo, ed infiniti altri, che si tralasciano.

VII. Tanto che, quando ciò sia così, com'è indubitato, che allora con gl'altri vi fussero stati i sopra riferiti Scrittori, che colla loro dottrina illustrarono la Chiesa, chi non ha più, che spirito di disordinata prevenzione, mai potrà supporre, che in detti tempi fussero sì generali gl'abusi, che si declamano dallo Storico; imperciocche il zelo de' medesimi si sarebbe opposto alla pubblicazione di sì falsi miracoli, alle superstiziose divozioni, ed avrebbe fatto argine contro coloro, i quali malamente si servissero della pietà de' Fedeli, e se qualcuno l'avesse praticato, pubblicando falsi miracoli, o inventando divozioni superstiziose, o che facesse mal'uso della pietà de' Fedeli, questo non deve bastare per incolparne tutto l'intiero loro ceto; posciache in ogni tempo vi sono stati, e vi sono i trasgressori particolari, come asserisce S. Gio: Grisostomo sù tale proposito (*a*).

Dddd 2 VIII. Co-

(a) *S. Joi Chrysost. lib. 1. contra Vituperantes Vitam Monasticam.*

VIII. Così pure scrive S. Agostino: *Ad nihilum aliud student*, parla di questi derisori, *neque aliud quid captant, nisi, ut quisquis Episcopus, vel Clericus, vel Monachus, vel Sanctimonialis ceciderit. Omnes tales esse credunt. Sed non posse manifestari. Et tamen ipsi dum cum aliqua maritata inveniuntur adulterari, nec projiciunt uxores suas, nec accusant matres suas. Cum autem de aliquibus, qui sacrum nomen profitentur, aliquid criminis, vel falsitatis sonuerit, vel sciri potuerit, instant, satagunt, ambiunt, ut de omnibus hoc credatur* (a).

IX. Il fatto è, che nel Secolo VIII. vi furono molti Eresiarchi, e tra gl'altri, gl'Iconoclasti, che infettarono il Mondo, e questi, ed altri, de' quali tralasciamo far menzione, cercavano discreditare i Monaci, e pubblicavano per cosa generale quel, che praticava qualch'uno di loro medesimi, come faceva appunto Adalberto Francese, il quale sin da giovinetto fu ipocrita, e finse che gl'apparisse un Angelo, con dargli certe Reliquie, vantandosi perciò poter impetrar da Dio qualunque grazia. Con tali simulazioni ingannò molti, e fattosi ordinare da alcuni Vescovi, poco accorti, tanto s'insuperbì, che s'uguagliava agl'Apostoli; onde (b) consecrava Chiese in suo proprio onore, e rimproverando agl'uomini il visitare i liminari degl'Apostoli, fece delle Croci, e de' piccoli Oratorj ne' Campi, ed alle fonti, acciò ivi facessero le orazioni. Da' suoi seguaci fu tenuto, e chiamato Santo, ed a loro diede le sue unghie, e peli, perche insieme colle Reliquie de' Santi le custodissero, ed onorassero. A chi si gettava a' suoi piedi per confessarsi: *ben sò*, diceva, *i vostri peccati, e perciò non occorre vi confessiate* (c). Dal che si vede benissimo da chi ha discernimento delle cose, che quel, che facevasi dagli Eretici, si attribuiva malamente alli Monaci.

Ne minor attenzione meritano le altre, che si leggono in detto lib. 19. cap. ult. n. 5. p. 565., ove: *Le Religioni, che surfero in questo Secolo, riuscirono come tante Legioni, per conservare, e mantenere la Monarchia Romana; ed i Pontefici non furon mai dagl' altri cotanto ben serviti, quanto da costoro, i quali militavano con ogni fervore per sostenere la loro autorità, e per agevolare le loro intraprese; onde con ragione di tanti privilegj, e prerogative gli cumularono.*

X. Passando poi Giannone a scrivere de' tempi a noi più vicini, chi abbia per ben picciola notizia della Storia del Secolo decimoterzo, di cui egli parla, conoscerà, se possa dirsi, che le Religioni, le quali surfero in esso Secolo, riuscissero, *come tante Legioni per conservare, e mantenere la Monarchia Romana*: è vero, noi diciamo, e deve dirlo ogn'altro, che sia informato di que' fatti, che in quel Secolo uscirono, come tante Legioni, non già per conservare, e mantenere la Monarchia Romana, com'egli vuole, ma per abbattere le tante Eresie, che in que' tempi infettavano il Mondo, e cercavano da per tutto dare alla radice della nostra Santa Religione.

XI. Tra

(a) *S. Augustin. ep.* 37. (b) *V. Ep. S. Bonif. ad Zacch. Pontif. apud Nat. Alex. Sæc.* 8. *c.* 2. *art.* 2. (c) *V. Histor. Hæres. descript. a Joseph Lancisi Tom.* 2. *Sæc.* 8. *cap.* 5. *edit. Rom.* 1726. *p.* 180. *vers.* In questo mentre.

XI. Tra esse quella de' Predicatori, e de' Francescani si segnalarono, e specialmente S. Domenico, uno de' Fondatori, fu quello, il quale tra' suoi più memorabili fatti, spedito con dodici Monaci, Abati Cistercienfi, contro gl'Albigensi ognuno sà, con qual valore si portasse in tale occasione, particolarmente nella battaglia di Mauret, Città posta nelle vicinanze di Tolosa, dove adunati per parte degl'Albigensi cento mila combattenti, tutti Eretici per difendere i loro errori, ed ivi ritrovatisi mille, e duecento Soldati, alcuni Vescovi, ed Ecclesiastici di que' contorni, Cattolici, questi si atterrirono in vedere sì numeroso Esercito, ma poi animati dal Conte de Montfort Generale, con dire, che la causa era di Dio, ed assai più incoragiti dal zelo di S. Domenico, che con un Crocifisso alla mano avanzava la Soldatesca Cattolica, data la battaglia, si vidde l'assistenza prodigiosa del Signor Iddio, perche vi restarono morti ventimila Soldati, ed altri del partito contrario messi in fuga, e de' Cattolici vi perirono solamente sei, o sette, e'l Crocefisso ancora si conserva nella Sala del Tribunale del S. Offizio di Tolosa (*a*).

XII. Ora sì torniamo a dire, che si spedivano le Religioni, come tante Legioni, ma per qual fine? Per mantenere, e conservare la Religione Cattolica contro le tante Eresie, che allora insorsero, e non già per conservare, e mantenere la Monarchia Romana, come astiosamente scrive lo Storico, perche quanto a questa, ella si è mantenuta, si mantiene, e si manterrà fino alla fine del Mondo per l'irrefragabile promessa fattane per bocca di Gesù Cristo.

XIII. E vero bensì, che questi, ed altri simili progressi, che si operavano col zelo di questo gran Santo; come pure dell'altro Patriarca S. Francesco d'Assisi, e tanti altri Eroi de' loro respettivi ordini, come anche di molti di diversi altri in questi, e ne' tempi appresso commossero gl'Eretici a perseguitare i di loro Ordini, con calunnie, ed improperj, che andavano inventando contro i medesimi, ed altre Religioni, giungendo a dire: *quod Fratres Prædicatores, & Fratres Minores, Cistercienses quoque, & alii viri Religiosi falsis prædicationibus Ecclesiam corrumperent, pravamque vitam, & injustam ducerent, & quod se dumtaxat, suosque socios veritatis esse præcones, & justitiæ sectatores* (*b*).

XIV. Peggiori appresso le vomitò Gio: Witclef, il quale tra gl'articoli, condannati contro di lui nel Concilio di Costanza l'anno 1414. sotto Martino V., coll'articolo quarantacinque così dice: *Omnes Religiones indifferenter introductæ sunt a Diabolo*.

XV. Nè men empio in ciò fu Martino Lutero, il quale, ove tratta *de Votis Monasticis*, con i suoi seguaci così scrive: *Cupio eradicata, extincta, & aboleta esse omnia Monasteria, quæ utinam Dominus igne, & sulphure cœlesti, ad exemplum Sodomæ, & Gomorrehæ demergeret, adeout nec memoria eorum quidem superfit. Neque enim satisfuerit illis anathema impetrare.*

XVI. I Calvinisti *de Confessione Elvetica*. capitolo decimosesto, diedero nella seguente bestemmia: *Cum sciamus certos Monachos, & Monachorum Ordines, vel sectas*,

(a) *Lancis. loc. cit. tom. 3. Sæc. 13. cap. 1. pag. 151.*

(b) *Fr. Ignat. Hyacinth. Amat. de Graveson Hist. Eccles. tom. 5. colloq. 3. edit. Venet. 1738. pag. 8. vers.* Denique.

sectas, neque a Christo, neque ab Apostolis institutas, docemus, nihil illas Ecclesiæ Dei esse utiles, immo perniciosas: E perche questi scellerati Eretici, specialmente i Witclef, i Luteri, i Calvinisti tanto si riscaldano contro le Religioni? Perche le Religioni particolarmente in tutti i tempi si sono adoprate, e si adoprano per abbattere i di loro errori, e le loro Eresie.

Così pure quel, ch'ei scrive in d. lib. 40. cap. ult. num. 1. p. 500. vers. *D. Pietro: A questo fine*, parla del comodo temporale, che vogliono i Regolari, *in quest'ultimi tempi non si sono più vedute Riforme d'antiche Religioni, ma novelle Congregazioni di Preti: si sono scacciati i cappucci, e s'amano ora più le berrette, per menar una vita più agiata, senza coro, e senza quelle altre soggezioni, ed incomodi, che porta seco l'austero, e rigido cappuccio.*

XVII. Mette in burla inoltre lo Storico la diversità delle Religioni, scrivendo, che non più si vedono Riforme d'antiche Religioni, ma novelle Congregazioni di Preti: si sono scacciati i Cappucci, e si amano le berrette per menare una vita più agitata, senza coro, senz' altre soggezioni, e senza que' incomodi, che porta seco l'austero, e rigido cappuccio. Ei sembra, che qui voglia lodare le Riforme: ma riflettendosi a quel, che scrive di sopra, ed a quanto più appresso, in conclusione non ne vorrebbe nessuna.

XVIII. Suppone Giannone che le novelle Congregazioni de' Preti menino una vita più agiata, senza coro, e senz'altri incomodi, che porta seco l'austero, e rigido cappuccio: e quanto alla diversità dell'abito austero, e rigido cappuccio, ammettiamo, che la vita de' Preti, ridotta in Congregazione, sia più agiata; ma quanto al di più, certamente non può dirsi, avendo anch' essi le loro soggezioni, incomodi, fatighe forsi maggiori per i studj, a' quali sono tenuti per le Confessioni, che ricevono, Missioni, Scuole, e tant' altro: e se sia vero quel, che diciamo noi, o ciò, che scrive lo Storico, ne appelliamo a tutti i Ceti di persone, che lo vedono.

XIX. I primi Religiosi, è vero, che non furono altri, che, o Cenobiti, o Solitarj; e se poi si sono moltiplicati, ciò è avvenuto per ragionevoli motivi, approvati dalla Santa Sede, con cui da tempo in tempo si è data provvidenza ad ogni genere di persona, che voglia attendere alla perfezione. Sopra di che scrive il Cardinal Bellarmino: *Variæ enim sunt hominum ingenia, variæ propensiones, nec pares omnibus vires. Unus diligit solitudinem, alius gaudet frequentia; unus libenter orat, alius libentius legit, vel operatur &c. Si ergo omnis Religio requireret solitudinem, vel omnis communionem, & frequentiam; aut si omnis Religio abstinentiam a carnibus indiceret, vel nulla indiceret &c. pauci admodum Religiosi esse possent. Nunc autem in tanta varietate Religionum potest omnibus satisfieri.*

XX. Rispetto finalmente alle Riforme delle Religioni, il medesimo così prosiegue: *Quia cum omnis ordo initio ferveat, ac multos homines excitet ad pietatem; paulatim autem postea fervorem illum remittat; Deus subinde novos Ordines excitando, quasi perpetuò fervorem in Ecclesia sua nunc per hos, nunc*

per

per illos conservat. Certè si quis legat vitam, & res gestas Sanctorum Antonii Benedicti, Bernardi, Brunonis, Francisci, Dominici, & aliorum, qui aut novos ordines instituerunt, aut veteres jam pene collapsos restituerunt, is fatebitur esse verissimum, quod diximus de mirifico ardore in studium pietatis, & multorum hominum conversione a peccatis ad Deum per novos ordines religiosos (a).

XXI. Venendo poi a capo di quel, che principalmente si propone, oltre a quanto si è detto, è indubitato, che le Religioni in ogni tempo, siano state, e siano di gloria a Dio, di vantaggio a se stessi, al prossimo, alla Chiesa, ed alla stessa Repubblica Cristiana.

XXII. Sono utili le Religioni; primieramente riguardo a Dio, e per conseguenza anche a se, perciocche le persone, poste in questo stato, possono maggiormente badare all'adempimento de'suoi comandi, il quale vuole, che con tutto il cuore si ami, e si veneri sopra tutte le cose; e così facendo tutti il vantaggio ridonna in se stesso: *Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota fortitudine tua* (*b*): e come dice S. Paolo parlando a' Corinti, *qui sine uxore est, solicitus est, quæ Domini sunt, quomodo placeat Deo*: siccome all' incontro le persone del Secolo distratte nelle occupazioni domestiche, non molto possono badarvi, e così appunto soggiugne S.Paolo: *qui autem cum uxore est, solicitus est, quæ sunt mundi, quomodo placeat uxori, & divisus est* (*c*).

XXIII. In fatti i Religiosi in ogni tempo sono impiegati nel servizio di Dio, e tutte le loro azioni questo appunto, per proprio Instituto, e non altro riguardano. S. Girolamo: *Quod enim faciunt Angeli*, così ei, *in Cælis, hoc Monachi faciunt in terris. Sicut Martyres laudant Dominum purè in Regione vivorum, ita Monachi, qui die ac nocte psallunt Domino, debent eamdem puritatem habere Martyrum. Siquidem ipsi Martyres sunt* (*d*).

XXIV. S. Dionigio Areopagita dice: *Sancti præceptores nostri divinis Monachos appellationibus prosecuti sunt: partim Therapeutas, idest cultores a singulari Dei famulatu, atque cultu, partim Monachos ab individua, & singulari vita appellantes* (*e*).

XXV. S. Basilio scrive: *Monachorum vitæ ratio unum sibi tantummodò propositum habet, Animæ salutem, & quicquid prodesse ad eum finem potest. Id tanquam Dei mandatum cum timore observat. Neque ipsa Dei mandata quidquam aliud spectant, nisi salutem adipiscatur is, qui ipsis ausculta verit* (*f*).

XXVI. Nè può negarsi, siano utili le Religioni anche agl' altri, ed alla Chiesa, poiche per proprio Instituto sono indefesse in discacciare dal Mondo le tenebre del peccato, e coll' esempio delle virtù, non meno, che con le

(a) *Card. Bellarm. de Membr. Eccles. Militan. lib.2. ubi de Monach. cap.3. circa fin.* (b) *Deuter. cap.6. v.5.* (c) *S. Paul.1. Corinth.7. v.32. & 33.*
(d) *S. Hieronym. in Psal.* 115. (e) *S. Dionys. Areopag. de Eccles. Hierarch. cap.6.* (f) *S.Basil. de Instit.Monach. serm.2.*

le prediche, cogl' esercizj, colle Missioni pongono i Secolari in strada del Cielo.

XXVII. Poiche esseloro nelle Cattedre, ne' Confessionali, negl' Oratorj istruiscono Laici a ben servire Iddio, loro accorrono a' moribondi, spesso si vedono ne' Spedali, e dove porta il bisogno: col di loro mezzo la Chiesa riconosce la conversione di tante Nazioni Idolatre. I Religiosi si opposero all' Eresie, e ne confutarono gl'errori colla penna, e con tant' altre maniere.

XXVIII. Tanti Santi Padri si vedono tratti da'Chiostri, come S.Attanagio, tra gl' altri, S. Basilio, S. Gregorio di Nazianzo, S. Epifanio, S. Cirillo, S.Gio. Grisostomo, S. Gio. Damasceno, e simili in Oriente, e della Chiesa Latina, S. Girolamo, S. Agostino, S. Gregorio, S. Fulgenzio, S. Leandro, S. Isidoro, S. Idelfonso, S. Pier Damiano, S. Anselmo, S. Bernardo, S. Tommaso, S.Bonaventura, e de' tempi più recenti, immenso sarebbe il Catalogo, se volessimo farne menzione.

XXIX. Innumerabili sono i Religiosi, che colle loro Opere, e volumi hanno arricchite le Biblioteche, e de' quali può dirsi con S. Agostino (*a*): *Hi veri Patres, non solum sanctissimi moribus, sed etiam divina doctrina excellentissimi.*

XXX. S. Remigio, Benedettino, tirò Clodoveo colla Francia alla credenza del Vangelo. Martino Monaco convertì i Svevi. Agostino, Mellito con altri loro compagni Benedettini, l'Inghilterra. Wilfrido l'Olanda, e la Frisia. Bonifacio la Germania. Villeado, e Luddero la Dacia, la Svezia, la Gozia. Ascherio la Curlandia. Albo la Guasconia. Gaudenzio la Polonia, la Russia, la Lituania, la Moscovia, la Prussia. Ottone la Pomerania. Bracislao la Sassonia. Bucilone di Catalogna l'America, oltre a tant' altri.

XXXI. Parimente sono di gran giovamento alla Repubblica per il sollievo, che recano ad alcune famiglie oneste, e povere, le quali non potendo mantenere, o collocare i loro figliuoli, maschi, o femine, che siano, o altrimente provvedergli secondo lo stato proprio, consecrandoli al servizio del Signor Iddio, li collocano ne' Chiostri.

XXXII. Anzi di più l'uso delle arti, e delle scienze non fu introdotto, o almeno accresciuto, che colla diligenza de' Monaci. Ognuno sà, che venuti i Barbari in Italia, il sapere, e le lettere andarono in disuso, e qualche ricovero rimase tra Chiostri, e da'Chiostri poi di nuovo si pose in campo, specialmente in Regno.

XXXIII. I Novatori vogliono nella Confessione Augustana, che i Chiostri da principio non furono, che semplici scuole: *unde sumebantur Pastores, & Episcopi, nunc alia res est: nihil aliud opus est recitare nota. Olim ad discendum conveniebant: nunc fingunt illud institutum esse vitæ genus ad promovendam remissionem peccatorum, & justificationem. Immo prædicant esse statum perfectionis; & longè præferunt omnibus aliis vitæ generibus a Deo ordinatis* (*b*).

XXXIV. Gio.

(a) *S. August. de mor. Eccles. cap. 31.* (b) *Confess. August. art. 6. de Vot. Monast.*

XXXIV. Gio. Mabillone però dice, che i Chiostri, non tanto furono scuole di scienze, quanto anche di virtù per maggiormente perfezionare lo stato Religioso intorno a quel, che bisognava sapere: *Monastica Sodalitia*, così ei, *instituta non fuere, ut essent academiæ scientiarum, sed virtutum; & quod scientiæ in illis eatenus excultæ fuerunt, quatenus ad perfectionem Religiosam conducere poterant* (*a*).

XXXV. Potrebbe dirsi da Giannone, che tutto ciò ha luogo per que' tempi, quando la disciplina monastica era in osservanza, non già dopo, che si è corrotta, e la Frateria si è data in balìa di mille inosservanze, di maniera tale, che ora può ripetersi quel, che, per relazione di S. Girolamo, dissero i Romani, quando viddero la prima volta nelle loro Città i Monaci, che da Oriente vi portò S. Attanagio: *quousque genus detestabile Monachorum non Urbe pellitur, non lapidibus obruitur, non præcipitatur in fluminibus?*

XXXVI. E noi rispondiamo, che nemmeno in questi tempi si vede nel Cristianesimo quel gran fervore di Religione, che osservavasi ne' primi Fedeli, de' quali se ne descrivono esattamente i costumi dall' Abate Fleury (*b*), e con tutto ciò la Religione Cattolica è la medesima di prima, ancorche raffreddata in alcuni Consigli Evangelici, ma non già in se stessa manchevole ne' principali punti, o ne' precetti Apostolici. Così le Religioni sono le stesse, benche in alcune ha mancato il fervore di prima. I voti sono gli stessi, le loro applicazioni, frequenza del coro, e cose simili.

XXXVII. Tanto che, come osserva S. Bernardo *de Vita Solitaria*, nella Religione si cade più di rado, e si sorge più presto. E quando vogliamo dire, che uguali siano tra di loro le colpe de' Religiosi con quelle de' Secolari, soggiungiamo, che quantunque nelle Religioni si adoperi tutta la cautela possibile per non cadere, pure essendo la fragilità umana indivisibile, non meno da' Religiosi, che dagli altri mondani, per conseguenza son capaci de' medesimi mancamenti, a' quali stanno sottoposti i Secolari.

XXXVIII. Nella Chiesa di Dio fin dal suo nascere vi furono, non solo moltissimi buoni, ma anche molti perversi, come con varj, e notabili esempli ne discorre S. Agostino (*c*). Così pure è certo, che ne' Chiostri sono più i buoni de' cattivi, siccome il medesimo S. Agostino in quella calunnia de' Donatisti (*d*): *vix invenitur unus, vel duo, sed paucissimi boni*, chiaramente lo dimostra. E quando, per impossibile, i trasgressori superassero i buoni nelle Religioni, pure questi, ancorche di numero inferiori, colla di loro santità devono preponderare agl' inosservanti. In quella guisa, che soli dieci giusti in Sodoma sarebbero stati di tanto piacere al Signore, che per essi loro avrebbe perdonato alle migliaja di persone scellerate, e disoneste, com' egli lo manifestò ad Abramo (*e*), e S. Gregorio Nazianzeno al nostro intento lo pondera (*f*).

(a) *Jo. Mabillon. de Stud. Monast. part. 1. cap. 1.* (b) *Fleury part. 2. costumi de' Cristiani.* (c) *S. August. ep. 137.* (d) *S. August. in Psal. 47.* (e) *Genes. 18. v. 32.* (f) *S. Greg. Nazianz. orat. 150.*

§. I I.

De' Beni temporali delle Religioni dal Secolo ottavo fino al presente.

LO Storico parlando dell'ottavo Secolo lib. 5. cap. ult. n. 2. p.373. e segg. scrive, dicendo, che i nostri Principi, e Signori grandi, intende del Regno di Napoli, non cessavano allora di far donazioni considerabili alle Chiese, e Monasterj, e di arricchire i già costrutti, e fondarne degl' altri, tanto dell'Ordine di S.Benedetto, quanto di quei di S. Basilio, così di uomini, che di donne.

I. GIannone col dicontro vie più viene a dimostrare l' animo perverso, che tiene contro i Monasterj, tanto di uomini, che di donne, e 'l di loro gran numero, come ei suppone, di edificj, e di beni temporali: e come che altrove abbiamo dato rincontro a quel, ch'esso avea scritto sù tal proposito, e specialmente quando si è avanzato ad inveire contro la generosità de' Principi, e Signori, a cagione delle loro donazioni a favore de'Monasterj già costrutti, o per fondarne degl' altri, e fatto vedere, sia questo suo parlare del tutto irragionevole; quindi senza quì ripeterne altro, ci rimettiamo a quanto ivi dicessimo (a).

Favellando appresso del SecoloXI. e XII. lib. 10. cap. ult. n. 1. p. 131. e segg. scrive, che la pietà, e religione de' Principi Normanni fu cagione, che lo Stato Monastico in questo Secolo ricevesse grandi accrescimenti, e ricchezze, e che per altro le tante ricchezze, e 'l gran numero de' Monasterj dell' Ordine di S. Benedetto fu causa d' un gran rilasciamento di esso: quindi si spinsero molti ad abbracciare una vita più austera sotto la stessa regola, ma sotto diverso istituto: così la Congregazione de' Camaldolensi, de' Certosini, di S.Antonio di Vienna, de' Frati di Monte Vergine.

II: Lo asserisce Giannone, ma non prova, che le grandi ricchezze, ed il numero de' Monasterj dell' Ordine di S. Benedetto fussero la cagione del suo rilasciamento per i tempi, de' quali parla. Seguì, è vero lo rilasciamento di un tal Ordine, ma avesse voluto il Signor Iddio, che fusse stato solo, mentre fu quasi universale, e di ogni ceto, e stato di persone: e ciò a riguardo della perversità di que' tempi, ne' quali da per tutto la Chiesa veniva imbarazzata per le guerre, per l'Eresie, e specialmente per i Scismi di molti Antipapi, che furono Silvestro, Benedetto, Cadolao, Guiberto nel Secolo XI., oltre lo

(a) *Lib. 4. cap. 3. §. unic. n. 2. & plur. seqq.*

lo scisma de' Greci contro la Chiesa Romana sotto S. Leone IX., e di altri Scismi nel Secolo XII., che furono di un' altro Silvestro, Bordino, Anacleto, Vittore, ed altri: perciò grandi erano le stragi, che si facevano: così che i partiti per i Scismi sì numerosi, l' Eresie, il mal costume universale fu quello, che colle guerre, e tant' altro di più di male, che inondava il mondo, diè causa al rilasciamento anche di quest' Ordine, e non già può dirsi, che fussero state le ricchezze, o il gran numero de' Monasterj del medesimo, come scrive lo Storico.

III. I Principi Normanni, non può negarsi, che dassero molto accrescimento allo Stato Monastico: è certo per altro, che colle loro irruzioni, e devastazioni, che fecero de' Monasterj in occasione delle guerre, dispersi i Religiosi, e dissipata la disciplina regolare, si diedero allo sregolamento, attribuendo a se quella libertà di ritenere quel, che loro non competeva in particolare; onde i più zelanti si ritirarono, ed istaurarono una Congregazione, detta de' Cluniacensi, senza però abbandonare il primo loro istituto; e così nota Tommasino, oltre a tant' altri: *Monachi quin etiam ipsi Normannorum irruptione, & Ecclesiarum, Monasteriorumque per eos devastatione, & huc, illucque dissipati omnes fuerant, & evaserant proprietarii. Et ubi post illud excidium totius Regularitatis in sua cœperunt se recolligere Monasteria, una Cluniacensis Congregatio primævam instauravit, retinuitque Ordinis Monastici perfectionem* (a).

In ordine al Secolo XIII. così scrive sullo stesso argomento nel lib. 19. cap. ult. n. 5. p. 565. e segg.: *Fà di mestieri da ora innanzi congiungere i Monaci co' beni temporali, perche siccome altrove fu notato, che chi dice* Religione *dice* Ricchezze; *così ora essendosi per gl' acquisti de' beni temporali renduti più esperti i Monaci, che tutti gl' altri Ecclesiastici, tanto che non vi è proporzione fra gl' acquisti, che in questi tempi si fecero dalle Chiese, e quelli fatti da' Monasterj, bisogna ora dire, nuove Religioni, nuove Ricchezze, e tanto più la cosa fu portentosa, che non ostante che fossero fondate sopra la mendicità, onde furon chiamate Mendicanti, con*

IV. Per far apprendere lo Storico per una grand' esorbitanza la raccolta de' beni temporali fatta da' Monaci, qui avverte, che siccome altrove fu notato, chi dice *Religione*, dice *Ricchezze*, così vuole, che ora si debba dire, *nuove Religioni*, *nuove Ricchezze*. Altrove, è vero, che tanto ei asserisce, come per bocca di Scipione Ammirato: ma è vero altresì, che in rincontro di questo, noi facessimo vedere di chi parlava Scipione Ammirato, cioè de' Gentili, e de' Cristiani de' primi tempi della Chiesa, e che allora i Gentili profondevano verso i di loro Tempj, e Dii, ed i Fedeli in beneficio de' Sacerdoti, e delle Chiese de' Cri-

(a) *Thomasin. de Veter. & Nov. Eccles. Discip. part. 1. lib. 3. cap. 21. num. 7.*

con tutto ciò gl' acquisti, e le ricchezze furon immense.

Cristiani: e questo per far conoscere, che in tutte l' età la Religione fu, ed è quella, vera, o falsa, che sia, la quale è stata, ed è d' impulso, che i Cristiani, o Gentili praticassero quest' atto di pietà per riconoscimento de' loro doveri, cioè i Cristiani verso il nostro Dio vero, ed i Gentili verso i loro falsi Numi, che da essi si stimano per veri: quindi è, che da sì fatta premessa non può a patto veruno dedursi la illazione, che ne forma lo Storico, che è quasi per costitutivo di *chi dice Religione*, o sia Comunità Religiosa, dice *Ricchezze*, e chi dice *nuove Religioni*, dice *nuove Ricchezze* (*a*).

Soggiugne appresso, che *il numero degl' Ordini era divenuto sì grande, che Gregorio X. fu costretto nel Concilio generale di Lione tenuto l' anno 1274. sospendere lo stabilirne de' nuovi, e vietare tutti quelli, ch'erano stati stabiliti dopo il quarto Concilio generale Lateranense, senza esser stati approvati dalla Sede Apostolica. E d' un medesimo Ordine; ed in una stessa Città se n' andavan costruendo tanti Conventi, che fu uopo a più Pontefici per varie loro Bolle stabilire una convenevol distanza di passi, perche l' uno non togliesse il concorso all' altro, di cui eran tanto gelosi.*

V. Ordinò, è vero, Gregorio X. nel Concilio II. di Lione, ed Ecumenico XIV. celebrato l'anno 1274. col Canone vigesimoterzo, che nõ s'istituissero nuove Religioni senza l' approvazione della Sede Apostolica, e vietò que' nuovi Ordini, che erano stati stabiliti senza una tale approvazione dopo il Concilio generale Lateranense IV. celebrato sotto Innocenzo III. l' anno 1215.: e ciò principalmente, perche in que' tempi si istituivano le Religioni senza l' approvazione della Santa Sede, onde poi avvenivano i disordini, i rilasciamenti, e le confusioni: tanto che Antonio, Basilio, Agostino, Benedetto furono Autori delle loro Religioni, ma non si legge, che avessero avuto un' approvazione, e conferma particolare dal Papa, perche allora non vi era questa disposizione Canonica, e le prime, che furono approvate, e confermate dalla Santa Sede, furono quelle dell'Ordine de' Predicatori, e de' Minori Osservanti di S. Francesco (*b*).

VI. Così che laddove la Sede Apostolica dopo un tale Canonico provvedimento ha conosciuto utili, o svantaggiose le Religioni, le ha approvate, o riprovate, e soppresse rispettivamente, tra le altre fu soppressa quella degl' Umiliati, e de' Templarj: siccome all' incontro, come utili, e vantaggiose al servizio di Dio, e della Chiesa successivamente altre ne ha approvate, e specialmente in questi ultimi tempi, quelle de' Berettanti, come da esso si chiamano: anzi molti Conventini sono stati soppressi, ne' quali per mancanza di congruo man-

(a) *V. lib. 2. cap. 5. §. 1. n. 1. & seqq.*
(b) *Bellarm. lib. 2. de Monach. cap. 4.*

mantenimento non potea mantenersi la Religiosa osservanza, come nella Costituzione d'Innocenzo X. che incomincia, *Ut in parvis*.

VII. Tutto questo, ed altro, che potrebbe dirsi, fa vedere la vigilanza della Sede Apostolica, che sempre ha avuta, e che attualmente ha, affinche si tolgano le confusioni, e le inosservanze, unicamente insistendo, che le Comunità Religiose colle di loro istituzioni, e riforme apportino quel bene, che fu l'unico disegno de' loro Santi Fondatori, e che riguarda il conseguimento dell' eterna salute de' Religiosi, e con esso la cultura della vigna del Signore.

Nel lib. 32. cap. ult. n. 2. p. 136. ove del Secolo XVI. ei scrive: *Se mai in alcun tempo le nuove Religioni portarono nuove ricchezze, onde perciò bisognò unire i Monaci co' beni temporali, in questo Secolo ne sursero due, che fecero maggiormente conoscere, che il Monachismo non può a verun patto scompagnarsi dell'acquisto de' beni mondani; poiche non ostante, che le leggi fondamentali dell'istituzione loro li proibissero; nulladimeno cattivatasi per quest' istesso la divozione de' Popoli, e resigli perciò più facili a donare, fu loro poscia agevole ottener da Roma (cui molto cale i loro acquisti) dispense, ed interpetrazioni per rendersene capaci.*

VIII. Stima Giannone cosa portentosa, che non ostante, che alcune Religioni per leggi fondamentali della di loro istituzione proibissero le ricchezze, onde furono chiamate *Mendicanti*, nulladimeno gl'acquisti, e le ricchezze fussero immense. Furono certamente fondate molte Religioni con una tal legge, e perciò chiamate *Mendicanti*: ma siccome coll' andar del tempo si venne a scemare la carità de' Fedeli, sulla quale si appoggiava la loro istituzione; fu perciò necessario, a riserva de' Francescani osservanti, e loro Riforme, che le altre Comunità Religiose per meglio promuovere il bene de' Fedeli col mezzo de' loro santi istituti, si disobbligassero in qualche modo da quello di dover quotidianamente accattarsi il vitto. Vero bensì, che questa regola di povertà si osserva da ciascun particolare Religioso.

IX. Così che quanto alle persone particolari, S. Basilio tra le sue Costituzioni Monastiche capitolo trigesimo primo vuole, *qui vitam communem amplexus est, ab omni privata rerum possessione liber esse debet*.

X. S. Benedetto nel capitolo trigesimo terzo della sua Regola: *Præcipuè hoc vitium radicitus amputetur de Monasterio, ne quis præsumat aliquid habere proprium, nullam omninò rem, neque Codicem, neque graphium, neque tabulas, sed nihil omninò, quibus quippe nec corpora sua, nec voluntates licet habere in propria potestate*.

XI. Cassiano parimente negl'Istituti Monastici, capitolo decimoterzo: *nulli cistellam, nulli peculiarem sportellam possidere licet*.

XII. Anzi l'istesso Cristo Signor Nostro fece vita poverissima: vi era però la borza per provvedere a' bisogni degl'Apostoli, e de' poveri, e lo abbiamo in S. Giovanni (a): *quod facis, fac citius.... quidam enim putabant, quia*

(a) *S. Jo. 13. v. 27. & seqq.*

quia loculos habebat Judas, quod dixisset ei Jesus: eme ea, quæ opus sunt nobis ad diem festum: aut egenis, ut aliquid daret.

XIII. Gl'Apostoli, ancorche vivessero in perfettissima povertà, pure avevano la cassa comune, con cui si somministrava a ciascun de' Fedeli il bisognevole, come abbiamo negl'Atti Apostolici (*a*): *Omnes etiam, qui credebant, erant pariter, & habebant omnia communia, possessiones, & substantias vendebant, & dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat.*

XIV. Il Venerabile Beda nel Capitolo duodecimo di S.Luca, scrive: *Non hoc preceptum esse putandum est, ut nil pecuniæ reservetur a Sanctis, vel suis scilicet, vel pauperum usibus suggerendæ; cum & ipse Dominus, cui ministrabant Angeli, tamen ad informandam Ecclesiam suam loculos habuisse legatur, & a fidelibus oblata conservans, & suorum necessitatibus, aliisque indigentibus tribuens.*

XV. Anzi ne' primi tempi della Chiesa quei, che si facevano Religiosi, offerivano regolarmente buona parte de' loro beni, come dice S. Agostino (*b*): *quæ aliqui habebant in Sæculo, quando ingressi sunt Monasterium, libenter velint esse communia.*

XVI. S. Benedetto dispone nella sua Regola, capitolo trigesimonono, ciò, che dovea farsi in occasione, che si offerivano al Monastero i figli da' proprj Parenti.

XVII. Nella Vita di S. Gregorio Papa, scritta da Gio: Diacono, libro primo, capitolo quinto si legge, e si comprova da Gio: Mabillon (*c*), che i Nobili offerivano la terza parte de' loro averi al proprio Monastero.

XVIII. S. Gaetano, ancorche istituisse la Regola de' Teatini sotto la divina provvidenza, mancando però in qualche giorno, que' Religiosi non devono morirsi di fame, ma provvedersi del loro bisognevole dagl'averi della Sagristia, o da qualch'altro capitale in comune. Ciò si fa chiaro col lume della natura, ed Ettore Capece Latro lo prova (*d*): *Religio in communi, est capax bonorum, prout in Religione Teatinorum. Ita Petrus de Greg. de Vit. & Milit. q. 4. n. 7. & de conceß. Feud. in 8. q. p. 4. in princ. 2. ampl. Jo: Camill. Bilott. concl. Feud. 14. n. 18. & pluries judicatum in Reg. Camer. Summar. refert Reverter. dec. 11. n. 22. vol. 5. manuscript., quæ reperiuntur impressa per Campanum in Tract. de Relevio fol. 225.*

XIX. Asserisce poi lo Storico, che non ostanti le dette leggi proibitive di questi acquisti, cattivatasi per quest'istesso la divozione de' Popoli, se gli resero più facili a donare, e fu loro poscia agevole ottener da Roma dispense, ed interpetrazioni per rendersene capaci: e noi diciamo, sia tutto vero, che i Popoli si resero facili a donare, a riguardo però, che ben s'avvedevano, che le medesime Religioni erano utili, e vantaggiose, e che loro edificavano col buon esempio, colla santa predicazione, e con tant' altre maniere, delle quali si è par-

(a) *Act. Apost. 2. v. 44. & seqq.*
(b) *S. August. ep. 109. cap. 4.*
(c) *Mabillon. in Antiq. Analect. pag. 598.*
(d) *Capyc. Latr. Consult. 111. num. 32.*

è parlato di sopra (a), non che possa dirsi, che estorcessero queste pie donazioni con modi impropri.

XX. Quindi coll'approvazione, che col fatto ne dava il mondo, la vita de' Religiosi Mendicanti, come utile, santa, e perfetta, molti Pontefici l'approvarono: *Ut Innocentius III. teste Bonaventura, Honorius III., Gregorius IX., Innocentius IV., Alexander IV., & Nicolaus IV., ut refert Joannes XXII. in Extravaganti, Quia quorumdam, de Verborum significatione, nec non Concilium Lugdunense generale, ut refert Nicolaus IV. cap. Exiit, de verborum significatione in 6. & Constantiense sess.* 8. (b).

Nel lib. 34. cap. ult. num. 2. p. 298. in parlare del tempo di Filippo II. fino al fine del Secolo XVI. scrive: *Fu veramente cosa maravigliosa vedere, quanto fusse grande la divozione de' Popoli, e precisamente de' Napolitani in profondere i loro beni, ed averi per maggiormente arricchirgli, e proccurare nuove erezioni di Chiese, e di Monasterj, nè si faceva testamento, dove non si lasciassero legati, o si facessero altre disposizioni in loro beneficio.*

XXI. Vie più si avanza ad inveire contro le donazioni, che in quei tempi si facevano per la divozione de' Popoli, e specialmente de' Napolitani, acciò si erigessero nuove Chiese, e si fondassero nuovi Monasterj, quasi che gl'Ecclesiastici le estorcessero colla violenza di false persuasive: è certo, che ognuno è padrone della sua robba, e che è innato lo spirito di pietà, e di Religione ne' Turchi, ne' Gentili, ed in ogn'altro di qualsivoglia credenza, e molto più ne' Cattolici; e chi, che sia, a riserba di quei, i quali ripongono tutto il di loro godimento nelle delizie di questo mondo, dipoi nient'altro sperando, cerca provvedere all'eterna salute della propria Anima; quindi è, che ne' loro testamenti si fanno delle disposizioni a favor delle Chiese, e de' Monasterj: e prima, che contro de' medesimi tanto si avanzasse a declamare lo Storico, averebbe potuto osservare in Papiniano (c), che gli stessi Gentili sono stati soliti ne' loro testamenti far disposizioni, e legati a favore de' Templi.

XXII. E' certo, che si detestano dalla Chiesa, quando queste lascite testamentarie non siano più, che spontanee, come specialmente abbiamo nel Sinodo di Chalon II. ove così si legge: *Constituit sane sacer iste conventus, ut Episcopi, sive Abbates, qui non in fructum Animarum, sed in avaritiam, & turpe lucrum inhiantes, quoslibet homines illectos circumveniendo totunderunt, & res eorum tali persuasione non solum acceperunt, sed potius subripuerunt, pœnitentiæ canonicæ, sive Regulari, ut puta turpis lucri sectatores subjaceant* (d). E nel Sinodo di Nemurs: *Caveant seriò Pastores, ne a moribundis aliquid sibi testamento legari petant* (e).

XXIII.

(a) *Hoc eod. lib. 5. cap. 5. §. 1. per tot.*

(b) *Bellarm. de Monach. lib. 2. cap. 45.*

(c) *Papinian. in l. Hæredes §. 1. ff. de Petend. Hæredit.* (d) *Apud Van-Espen. in jus Eccles. univ. part. 1. tit. 25. cap. 4. num. XI.* (e) *Synod. Namurc. an. 1639. tit. 15. cap. 3. ap. Van Espen. loc. cit. par. 3. tit. 2. cap. 2. num. 37.*

XXIII. S. Francesco parlando nella sua Regola, capitolo secondo, di quei, che entrano nella Religione: *Ingressuris dicant Ministri Provinciales, verbum Sancti Evangelii, quod vadant, & vendant omnia sua, & ea studeant pauperibus erogare. Quod si facere non potuerint, sufficit eis bona voluntas. Et caveant Fratres, & eorum Ministri, ne soliciti sint de rebus temporalibus; ut libere faciant de rebus suis, quidquid Dominus inspiraverit eis. Si tamen consilium requiratur, licentiam habeant Ministri mittendi eos ad aliquos Deum timentes, quorum consilio bona sua pauperibus distribuant* (*d*).

Nel lib 38. cap. ult. num. 1. p. 426. e segg. ove favellando del fine del Regno di Carlo II. nota, dicendo, che illustre, e memorando esempio fu in questi tempi per conoscere, che le ricchezze delle Chiese, e de' Monaci ricevono tanto maggior incremento, quanto più crescono le sciagure de' Popoli; poiche grandi furono allora per le guerre, per gl'incendj del Vesuvio, tremuoti, invasioni di Turchi, sedizioni, tumulti, carestie, oppressioni, gravezze intollerabili, pestilenze, e tant' altre: *E pure in mezzo a tante sciagure si videro moltiplicar le Chiese, e Monasterj di Religioni già stabilite, introdotti nuovi Ordini, farsi nuovi, e più doviziosi acquisti, ed in fine crescer tanto i loro averi, che poco lor resta dell' impresa di tirare a se quel poco, e misero avanzo, ch' è rimaso in poter de' Secolari.*

XXIV. Certamente, che così dev'essere, cioè, che coll' accrescimento delle sciagure de' Popoli, maggiormente s'infervorassero i medesimi con far ricorso al Signore per mezzo de' loro prieghi, ed oblazioni per placarlo; giacche questi tali pessimi avvenimenti non sogliono permettersi, che per gastigo de' Popoli, e per il di loro ravvedimento.

XXV. Che poi gl'averi degli Ecclesiastici, e delle Religioni siano tanto cresciuti, che *poco lor resta di tirare a se quel poco, e misero avanzo, ch'è rimaso in poter de' Secolari*, questo non può dirsi: e se sia così, sentiamo quel, che ne scrive Ludovico Antonio Muratore, che con carte alla mano, da lui vedute, e rivedute per tutta l'Italia, e non con ciarle dimostra, che queste non siano, che esclamazioni, che si fanno dagl' invidiosi de' Beni Ecclesiastici, e così scrive.

Sunt, qui nostris temporibus Ecclesiasticæ in Italia Reipublicæ statum, & Ecclesiarum, Sacrorumque Ministrorum opes, ac redditus curiosis oculis metiuntur; & deprehensam non levem Ecclesiasticorum opulentiam in Regionibus nonnullis continuo mirantur, ne dicam invident, ac damnant, sibi facile persuadentes, longè diversam olim Ecclesiarum fortunam, ac tenues earum proventus fuisse. Verum secus rem processisse ipsis rudibus, ac barbaris sæculis MONUMENTA OMNIA clamant. Fuerunt enim sæcula, quibus sine comparatione longè plures divitiæ in Sacra Templa, Monasteria, & Sacra Collegia effusæ sunt. Neque tantum fundos uberes, latissimos, ac pene innumeros uterque Clerus possedit, sed & amplissimas ditiones, Oppida, ac Urbes. Nemo autem melius novit, quousque olim se extenderet

(a) *Ap. Van-Espen. loc. cit. par. 1. tit. 25. cap. 4. num. 9.*

ret tanta in Ecclesiasticis opum affluentia, QUAM QUI VETERA ECCLESIARUM CHARTARIA PERLUSTRARE OCULIS, AC TERERE MANIBUS POTUERE (a).

Indi siegue ei a dire, che in detto Secolo si fondarono, o rovinate si stabilirono molte Chiese; poiche, *avendo la crudel pestilenza lasciata quasi che vota la Città, ed il Regno di Abitatori, molti non avendo a chi lasciare i loro patrimonj, gli lasciavano alle Chiese, ed a' Monaci, onde vie più crebbero le loro ricchezze. Altri crucciati co' loro congiunti, i quali mal seppero cattivarsi la lor benevolenza, per odio, e per far ad essi dispetto, lasciavano i loro averi alle Chiese. Vi contribuì non poco eziandio la dottrina de' Monaci stessi disseminata, e ben radicata a questi tempi, che coloro, i quali avean rubato in vita, con lasciare in morte i loro beni alle Chiese, saldavan con Dio ogni conto; ond'è, che alcuni riflessivi Viaggianti, che stupidi ammirano l'infinito numero delle nostre Chiese, e Conventi, e le loro ampie ricchezze, in vece da ciò prenderne argomento di pietà, maggiormente si confermano nel mal concetto, ch' essi hanno de' Napolitani, d'esser* gente a rubar fin dalla cuna avvezza, *e che perciò siano in morte cotanto* profusi in lasciare alle Chiese morte, perche in vita molto rubarono alle Chiese vive.

XXVI. In rincontro di quel, che qui primieramente asserisce lo Storico, basta riflettere, che tali lascite de' patrimonj si facevano alle Chiese, ed a' Monaci da molti, i quali non avevano a chi farle, e ci maravigliamo, come confusamente da lui si vogliono riprovare con quelle, che forsi si facevano da chi aveva a chi lasciare. Già dicemmo, e replichiamo, che le lascite profuse, ed irragionevoli, come specialmente quelle, che venivan fatte col discapito delle povere Famiglie, mai dalla Chiesa furono ammesse, e sempre riprovate, e può darsi una scorsa a quel, che fu di ciò particolarmente ci ritroviamo aver scritto in questo medesimo libro quinto, capitolo quarto, paragrafo secondo.

XXVII. Vuole peranche lo stesso, che contribuisse molto all' acquisto delle Chiese, e de' Monasterj *la dottrina de' Monaci medesimi, disseminata, e ben radicata a questi tempi, che coloro, i quali avevano rubato in vita, con lasciare in morte i loro beni alle Chiese, saldavan con Dio ogni conto*: ma se questa dottrina sia stata veramente disseminata da Monaci, com' ei asserisce, solo può persuadersélo chi si ritrova molto prevenuto contro questi acquisti; giacche si divulga solamente da persone mal'intenzionate, e che vorrebbero veder spogliati i Sagri Templi, e i Ministri, e Monaci de' loro averi: e quando taluno lo facesse per ignoranza, non può accagionarsene la Religione. Vero è bensì, che in mancanza del Padrone, e suoi Eredi, o non potendosi individuare, insegnano i Teologi, e Canonisti, che si possa restituire a' poveri (b).

XXVIII. Siccome nemmeno può dirsi, che i Viaggianti vedendo sì ecces-

(a) *Ludov. Ant. Murat. tom. 5. Annal. dissert. 67.*
(b) *Cap. Cum tu de usuris.*

ſivo numero di Chieſe, e Conventi, e loro ampie ricchezze, in vece di prenderne argomento di pietà, più ſi confermano nel mal concetto, che hanno de' Napolitani *di eſſer gente a rubar ſin dalla Cuna avvezza*, e che perciò in morte ſiano cotanto profuſi in laſciare *alle Chieſe morte*, perche in vita molto rubarono *alle Chieſe vive*.

XXIX. O perche, come ſi vede, non ſi verifica queſt' eccesſivo numero di Chieſe, e Conventi, e molto meno ſono vere le ampie ricchezze, che in queſti tempi da' loro invidioſi da per tutto, come di ſopra ſcrive il Muratore, non che di Napoli, cotanto ſi declamano.

XXX. O perche i Napolitani non ſono così ſciocchi, che non ſappiano, che per ſalvarſi chi ruba, biſogna, che reſtituiſca, non già a proprio piacere, ma alle perſone, e luoghi, a' quali ſi ruba: e nel caſo, che ſe mai fuſſero preoccupati dall' ignoranza, i Confeſſori non mancarebbero al di loro proprio dovere.

XXXI. Oltre che per ogni picciolo ſentore, che ne aveſſero le Chieſe, le medeſime, per eſſerle proibite, come ſopra, non accettarebbero queſte loro laſcite.

XXXII. Per altro queſto parlare men proprio, che fà lo Storico, come per bocca de' Viaggianti, dicendo, che de' Napolitani ſi abbia concetto di eſſer gente *a rubar ſin dalla Cuna avvezza*, è ben noto, non ſia, che un traſporto di un Poeta diſguſtato, per non aſſerire, che lo faceſſe per accomodare le ſue ſtorte rime, ſapendoſi, che i Napolitani in queſto genere, che riguarda la pietà, ſiano molto propenſi, anzi, come ſcrive un certo Porporato Nazionale, poco men, che ſuperſtizioſi.

XXXIII. Quindi biſogna conchiudere, che ſe i Napolitani fanno le loro laſcite alle Chieſe morte, non lo fanno perche in vita molto rubarono alle Chieſe vive, che ſono gl'uomini *Templum Spiritus Sancti* (*a*), come gl'appella l'Apoſtolo, ma per puro ſtimolo della di loro ben nota pietà, di cui in tutti i tempi ſe ne hanno baſtanti riprove.

Finalmente nel lib.40. cap.ult.n.1. p.499. replica, dicendo: *Fu introdotto ancora in queſt'ultimi tempi, che non vi era teſtatore, che non laſciaſſe alle lor Chieſe Cappellanie, con iſtabilirvi fondi copioſi, e fruttiferi per celebrazione di Meſse, riponendo il preſidio della ſalvezza della lor Anima, non già allo ſtudio di tenerla monda dalla contagione del Secolo, ed a proccurar in vita di ſollevar le vedove, e gl' oppreſſi, ma in fabbricar Cappelle ſontuoſe, moltiplicar i ſagrifizj, e far celebrar delle Meſse in tutti*

XXXIV. Non già in queſt' ultimi tempi, ma ſempre furono in uſo queſte laſcite alle Chieſe di fondi, e ſtabili fruttiferi per la celebrazione delle Meſſe: e quantunque potreſſimo tralaſciare di portarne documento più preciſo, come che ſono a tutti ben note tali fondazioni, e lo fanno vedere le tante ricchezze, che da eſſo ſi eſagerano delle Chieſe, e Conventi, le quali comunque elle ſiano, ſi hanno anche con queſto peſo di Meſſe, ed altri, nientedimeno non ci graviamo addurre ciò, che ne ſcrive Tom-

(a) *S. Paul. 1. Corint. cap.6. v.19.*

tutti gl'Altari. E la meraviglia è, che con tutto il loro discredito, e che i Secolari ne parlassero con disprezzo, pure essi sono i padroni dello spirito del Popolo, non altramente, che si faccian coloro, i quali stando sani, ancorche disprezzina i Medici, riputandogli inutili alla cura delle malattie, si sottopongono nondimeno poi ad essi con maggior soggezione degli altri, tantosto lor viene ogni piccolo malore.

Tommasino, il quale così appunto l'asserisce, e di più riporta la formola degl'istrumenti di queste lascite, stabilita ne' Capitolari di Carlo M., che furono dell' ottavo Secolo.

XXXV. E così parla (a): *Certissimum est oblationes semper fidelium frequentes fuisse, sin minus pro offerendo, certè in offerendo Eucharistiæ Sacrificio, easque non panis tantum, & vini oblationes fuisse, ad Corpus Christi conficiendum, ad Clericos, pauperesque sustentandos; sed & pecuniæ, & quarumcumque rerum, agrorum etiam, & fundorum. Formula offerendorum agrorum in Capitularium libris habetur in hæc verba:* „ Offero Deo, atque dedico omnes res, quæ hac in cartula tenentur infer„ tæ, pro remissione peccatorum meorum, ac parentum, & filiorum, ad ser„ viendum ex his Deo in sacrificiis, Missarumque solemniis, luminariis, paupe„ rum, ac Clericorum alimoniis „ (b).

XXXVI. Nè può dirsi, che in questi ultimi tempi tali lascite fussero più frequenti, perche dandosi una scorsa all'età passate, è certo, che se ne ritroveranno molte più: e se poi si vogliano porre gl'occhi in altre parti, e fuori di queste Regioni, la cosa si vedrà, che sempre da per tutto siano state, e siano queste fondazioni, più ampie: e per altro, se i Fedeli, specialmente in Regno, hanno curato i suffragj col mezzo di dette fondazioni, non hanno tralasciato, nè tralasciano tant'altre opere di pietà, che riguardano il bene comune, come, trà queste, sono i diversi, e molti Spedali per gl'Infermi d'ogni stato, e sesso, per gli Esposti, per i Pazzi, per le Zitelle povere, per le Donne mal maritate, per le Convertite, per gl'Orfani, per i Feriti, per le Donzelle delle Donne pubbliche.

XXXVII. Afferendo poi, che con tutto il di loro discredito, parla de' Monaci, pur essi sono i padroni dello spirito del Popolo, non altrimente, che si facciano coloro, i quali stando sani, ancorche disprezzino i Medici, riputandogli inutili alla cura delle malatie, si sottopongono nondimeno poi ad essi con maggior soggezione degli altri, tantosto lor viene ogni piccolo malore: questo certamente non può dirsi, e se ciò sia vero, ne appelliamo al ceto degli uomini prudenti, e savj; anzi a tutte le Corti de' Prencipi Cattolici d'Europa, le quali si prevalgono di loro negli affari di maggior premura, che son quei, che riguardano la propria coscienza: e se qualcuno de' particolari sia discreditato, non è però, che universalmente il Ceto de' Monaci non venga da' Popoli venerato, e distinto: siccome si disprezzano i Medici, come inutili alla cura delle malatie, ma questo non si fà, che di certi particolari meno abili, e non già di tutti uni-

(a) *Thomasin. de veter. & nov. Eccles. discipl. tom. 3. lib. 1. cap. 71. n. 6.*
(b) *Cap. Car. Mag. l. 6. cap. 285.*

universalmente, e nelle occorrenze si prevalgono di chi, che sia per non averne de' più periti: tantoche taluni Medici particolari, se si disprezzano, come meno abili, generalmente la medicina non si stima inutile, così se alcuni Religiosi particolari vengono meno considerati, le Religioni generalmente sono stimate utili, e necessarie a riserba degli Eretici, che le reputano inutili, e perniciose, e da noi di sopra si ributtano (*a*).

XXXVIII. Pensavamo quì dar termine a queste nostre Osservazioni: ma stimando non inutile, per disimpegno di quel, che si è detto, fare un ristretto de' Tempj de' nostri maggiori Gentili, loro magnificenza, e politezza, ricchezze, immenso numero de' Ministri, ornamenti, onori, prerogative, e stipendj, che ricevevano, ancorche Idolatri; quindi dando incominciamento dal numero de' Tempj, bisogna premettersi, come gl' Antichi ebbero innumerabili Dei, a' quali tutti si potevano eriger Tempj da' loro divoti, come si ha dalla legge delle dodici Tavole (*b*): *Constructa a Patribus delubra habento: Lucos in agris habento, & Larium Sedes*: con che però ciascun Dio avesse il suo Tempio a parte, senza potersi collocare due, o più Dei nel stesso Tempio, a riserba di Castore, e Polluce.

XXXIX. In Roma, siccome scrive Bernardo di Monfaucon (*c*), vi erano circa mille Tempj, compresici gli Altari. Alberto Arrigo de Salengre dice: *Quot Templa Romæ fuerint? non est nostrum dinumerare, unde satis sit ex notitia Imperii Occidentalis pernosse, præter Ædiculas, innumeraque Sacella, illustriora Templa fuisse 424.* (*d*): Tanto che non vi era più luogo da fabbricarvi altri Tempj: vi fu perciò finalmente eretto il Panteon, oggi detto la Rotonda, in cui tutti i Dei avessero la loro sede, al dire di Pausania.... *Pantheon erat Templum antiquum omnium Deorum*.

XL. Marco Marcello avendo fatto voto nell'assedio di Siracusa di edificare un Tempio all'Onore, ed alla Virtù, il Collegio de' Pontefici si oppose, dicendo, che: *non era bene edificare un Tempio solo a due Dii diversi, potendo massime avvenire, che occorrendo nel detto Tempio alcun prodigio, non si conoscerebbe a quale de' due Iddii si avesse da sacrificare. Nè era solito ancora farsi sacrificio a due Iddii insieme, se già non fossero stati, come Castore, e Polluce, d'una medesima Deità. Onde Marcello persuaso dalle ragioni, e avvertimenti de' Pontefici, si risolvè a edificare due Tempj, in ciascheduno de' quali pose la statua del suo Dio*: come narra Valerio Massimo (*e*).

XLI. Nelle Regioni, che compongono il Regno, ve n'erano moltissimi, e Gio: Battista Pacicchelli, se dice il vero, in parlare del Regno di Napoli in prospettiva, vuole, che nella sola Città di Capua, e suoi Borghi, vi erano mille settecento Tempj, particolarmente quelli di Giove, Marte, della Fortuna &c.

XLII. Nel

(a) *Hoc eod. lib.5. cap. 5. §. 1.*
(b) *Tit. de Templis, & Lucis.*
(c) *Bernard. Monfauc. Roman. Antiquit. tom. 2. lib. 2. cap. 1.*
(d) *Albert. Arig. in Theatr. Antiquit. Rom. sect. 2.*
(e) *Valer. Max. lib. 1. cap. 1. n.8.*

XLII. Nel picciolo ristretto di Napoli, ch'era in quel tempo, Carlo Celano ne numera molti, tra questi, quello di Ercole nella Regione Termense, quello di Antinoo in S. Gio: Maggiore, il Tempio di Castore, e Polluce in S. Paolo, il Tempio di Apollo, o sia del Sole nella parte superiore dell'Arcivescovado, quello di Diana, o sia della Luna nella parte inferiore di detto luogo, e quello di Nettuno vicino alla Guglia di S. Gennaro.

XLIII. Il Capaccio a' suddetti aggiugne quelli di Ebone, di Orione, della Fortuna, del Genio, delle Grazie, di Serapide, di Mitra, di Giove Ejatio, di Esculapio, di Bacco, di Artimisia, di Cerere, e di molt'altri (*a*).

XLIV. Egli stesso, cioè Pietro Giannone, che stima troppo eccessivo il numero delle Chiese in Napoli, in parlare delle Fratrie, o siano dette Confratanze, fa vedere, che anche a suo sentimento allora in Napoli, e per il Regno vi era gran numero di Tempj, e numerosissimi erano i Sacerdoti, che vi convenivano (*b*).

XLV. Quanto alla magnificenza, e politezza di que' Templi, siccome è certo, che non tutti venivano edificati collo stesso modello, così è indubitato, che ve ne furono degl'assai magnifici, e maestosi. Ciò lo attestano le tante innumerabili Colonne, che oggi dì si vedono in Roma, le quali sostenevano, ed ornavano que' Tempj, e pure queste non sono, che un misero avanzo della loro grandezza.

XLVI. Il Tempio di Giove Capitolino, Domiziano Imperadore per averlo voluto indorare, spese dodici mila talenti: *Jupiter Capitolinus, ita dictus a Capitolio, quod erat Templum in monte Tarpejo, omnium magnificentissimum... Domitianus, ut ejus dumtaxat inauratione, quod pro nostrorum temporum tenuitate vix credibile sit, duodecim millia talentorum absumpsit* (*c*).

XLVII. Il Tempio della Pace fabbricato da Vespasiano a somiglianza del Tempio Gerosolimitano, ov'egli collocò tutti i vasi sagri ivi ritrovati, era il più ammirabile di quanti allora se ne ritrovavano, arricchito con magnificenza, che tirava tutto il mondo per vederlo, come dice Giuseppe Ebreo (*d*).

XLVIII. Sul quale proposito si legge nelle note sopra Svetonio: *Hoc omnium*, parlasi appunto di questo Tempio della Pace, *tota Urbe maximum, & pulcherrimum, utpote in quo totius ferme Orbis divitiæ congestæ, author est Herodotus in Commodo, cujus tempore, nocturni casu fulminis deflagrasse dicit* (*e*).

XLIX. In Napoli lo fanno vedere i residui del Tempio di Castore, e Polluce, che oggi si ammirano nella Chiesa di S. Paolo de' Padri Teatini.

L. In Sorrento di magnificenza, e bellezza fu il Tempio di Minerva, quello di Giunone Argiva in Pesto, altro di Proserpina in Locri, quello di Giunone in Cotrone, come si ricava da Livio, Strabone, da Tullio, da Plinio, ed il

(a) *Capacc. lib. 1. cap. 14.* (b) *Giannon. lib. 1. cap. 4. n. 1. p. 15. vers.* Queste Fratrie. (c) *Nieupoort. sect. 4. Antiq. Rit. Rom. cap. 1. par. 2.* (d) *Jos. Hebr. Antiquit. Judaic. lib. 7. cap. 24.* (e) *August. Babalon. in Not. Sveton. ad Vespasian. cap. 9.*

il P. Troyli nella sua Storia del Regno di Napoli parla de' Tempj delle Città in particolare (*a*).

LI. Sorprende poi gl'occhi d'ognuno la vista del Tempio accennato di Giunone Lacinia, posto nelle vicinanze di Cotrone: egli era coverto con tegole d'alabastro, ma di tanta grandezza, che Q. Fulvio Flacco Censore fabbricando in Roma il Tempio della Fortuna, il più grande, e più magnifico di quanti se ne contavano in quella Capitale, pensò cuoprirlo con quelle Tegole, a qual oggetto ne trasportò da colà una porzione, che fu bastante a compirne il disegno; al dire di Tito Livio (*b*).

LII. Or se questo Tempio della Fortuna era il più grande di quanti se ne contavano allora in Roma, e per renderlo più maestoso, si tolse una porzione delle Tegole del Tempio di Giunone Lacinia, e queste bastarono per cuoprirlo, fa mestieri asserire, che il Tempio di Giunone in Cotrone era al doppio più grande di quello della Fortuna di Roma, e molto più di quanti per allora ivi se ne contavano.

LIII. Che più? Queste Tegole, che senza dubbio potean esser di non picciolo valore, erano accomodate con tale artificio sul Tempio di Giunone, che quando il Senato le vidde in Roma, ordinò al Censore, che tosto le rimandasse, onde rimosse l'aveva, non essendo convenevole scuoprire un Tempio per cuoprirne un altro, non trovossi in que' tempi Artefice tanto perito, che le sapesse accomodare in quella guisa, che vi stavano prima: laonde furono lasciate ammucchiate nell'Atrio del Tempio, al proseguire di Livio (*c*).

LIV. Si ornavano per anche con bellissime pitture i Tempj antichi (*d*), ed il suddetto Tempio di Cotrone venne dipinto dal celebre pennello di Zeusi, come riferisce Tullio (*e*): e degno di stupore vedeasi in quel Tempio una colonna d'oro massiccio, e ben alta, come riporta lo stesso Tito Livio (*f*), e Bernardo di Monfaucon nota, che venendo dimandato, se nelle Chiese de' Cristiani vi siano queste magnificenze, e grandezze, asserisce, Io affermarlo non saprei a chi le decanta maestose in eccesso.

LV. La di loro politezza era grande, e talvolta le Matrone colli di loro capelli le spazzavano, come canta Claudiano (*g*), e l'afferma Livio (*h*), nè era lecito sputacchiarvi, o spurgarvi il naso, come dice Arriano (*i*), e solevasi entrarvi colle ginocchia, come attesta Tibullo (*k*), e Dione Cassio (*l*).

LVI. Venendo a parlare delle ricchezze di que' Tempj. In Cotrone quel Tempio di Giunone Lacinia di sopra riferito, ebbe a sua disposizione l' intera Sila di Cosenza, dal fruttato del pascolo degl' armenti della quale, si formò la suddetta colonna d' oro massiccio, come riferisce il lodato Tito Livio.

LVII. In

(a) *Troyl. lib. 7. tom. 1.* (b) *Tit. Liv. lib. 24.*
(c) *Tit. Liv. loc. cit.* (d) *Bernard. Monfauc. tom. 2. lib. 3. cap. 4.*
(e) *Tull. lib. 1. Rethoric.* (f) *Tit. Liv. loc. cit.*
(g) *Claudian. lib. 29.* (h) *Tit. Liv. lib. 3.*
(i) *Arrian. Epictet. 4. 2.* (k) *Tibull. 1. 5. 21.*
(l) *Dio. Cass. lib. 43.*

LVII. In Venafro i Tempj possedevano tutti i monti convicini al dire di Frontino de Coloniis: *Venafrum summa montium jure Templo Deæ sunt concessæ.*

LVIII. In Sorrento il Tempio di Minerva godea quasi tutto il terreno di quella contrada, come dice il medesimo: *Surrentum Oppidum muro ducto, ager ejus ex occupatione tenebatur a Græcis ad conservationem Minervæ: sed circa montes Surrentinos, Limitibus Augustanis, pro parte est assignatus.*

LIX. Con che si vede, quali fussero le ricchezze de' Tempj in que' anni, e molto più riflettendosi, che nel Tempio di Proserpina in Locri vi erano tanti tesori, che Pirro Re degl' Epiroti ne caricò più Navi, quando gli diede il sacco, conforme ne fecero le rappresentanze i Legati Lucresi al Senato di Roma, e Tito Livio così ne scrive: *Thesauros quoque Proserpinæ intactos in eam diem spoliavit, atque ita pecunia in naves imposita, ipse terra est profectus. Quid ergo evenit, Patres conscripti? Classis postero die fœdissima tempestate lacerata, omnes naves, quæ sacram pecuniam habebant in litore nostro ejectæ sunt. Qua tanta clade edoctus, tandem Deos esse superbissimus Rex, pecuniam omnem inquisitam in Thesauros Proserpinæ referri jussit* (a). Cosa, che per ombra ora non si vede ne' Templi de' Cristiani.

LX. Finalmente grand' era il numero de' Ministri, e Sacerdoti, che servivano questi Templi, così che vi erano i Flamini, come Sacerdoti, i Curioni, che sovrastavano alle Curie, gl' Aruspici, e gl' Auguri a somiglianza de' Profeti degl' Ebrei, i *Quinqueviri Sacris faciundis*, come i Scribi della Repubblica Ebrea, i Fratelli Ervali, i quali sagrificavano, acciò i campi fruttificassero, il Collegio de' Salj, che facevano versi in onore di Marte, i Lupercali, e tant' altri.

LXI. Il Pontefice Massimo fu introdotto in Roma da Numa, come riferisce Tito Livio (*b*), acciò invigilasse a tutte le cose della Religione, e perche era anche superiore agli stessi Consoli in materia di Religione, perciò fu occupato da Giulio Cesare fino a Graziano, come asserisce Zosimo (*c*), per cui la potestà Imperiale crebbe molto.

LXII. I stipendj de' suddetti Ministri di numero quasi innumerabile, si somministravano dall'Erario pubblico, secondo il grado: gl'abiti, e gl'ornamenti di questi ministri erano diversi, secondo la diversità del grado: gl' onori de' medesimi, e le prerogative erano grandi, e le case di alcuni godevano anche il beneficio dell' Asilo.

LXIII. Ora, se i Tempj de' Gentili erano così numerosi, contanto magnifici, e le loro ricchezze immense, i Ministri quasi innumerabili, distinti con abiti, ed ornamenti diversi, ed a proporzione stipendiati, perche presentemente farsi tante esclamazioni, che assordiscono il mondo, e intorno alle Chiese, loro ornamenti, e beni temporali, quanto al numero de' Ministri, e loro mantenimento, ancorche si tratti, non de' Tempj de' Gentili, nè de' Ministri de' falsi Numi, ma de' Tempj del vero Dio, e suoi Ministri?

LIV, Quin-

(a) *Tit. Liv. lib. 29.* (b) *Tit. Liv. lib. 1.* (c) *Zosim. lib. 4.*

LIV. Quindi conchiudiamo con quel, che scrive S. Gio. Grisostomo sù questo medesimo proposito: *Audiant*, così ei, *qui nunc vivunt, quantam olim Sacerdotum Idolorum curam habuerint, & discant, vel saltem parem habeant honorem, quibus omne Dei ministerium creditum, & Sacerdotio insigniti sunt: Si enim errantes illi, & tantam Idolorum curam habentes, quia ex hoc putabant Idola magis coli, si tam eorum ministros colerent, quanta non condemnatione digni, qui nunc imminuunt, quod ad illorum spectat cultum . . . . . . ne igitur simus deteriores infidelibus, qui propter Idolorum errorem adhuc tantum exhibent illorum famulis. Sed quantum distat error, & veritas, tantum distant, & illorum, & Dei Sacerdotes, tam excellentem igitur observantiam, & honorem impendere debemus, ut multo plures è supernis nobis retributiones accrescant* (a).

I L F I N E.

INDICE

(a) *S. Joan. Chrysost. homil. 65. in Genes.*

I D I C E

DELLE COSE PIU' NOTABILI

Il numero Aritmetico indica la pagina, il numero Romano indica il numero del Paragrafo.

A

B

D

re, che nel quarto, e quinto Secolo queste cause criminali venissero giudicate da' Laici provano il contrario. 169. I. Costantino non volle ricevere i ricorsi, e buttò al fuoco i libelli esibiti contro de' Vescovi. II. Discacciò i Donatisti, che fecero ricorso ad esso contro Ceciliano, e di consenso di S. Silvestro li rimise ad un Concilio. 170. III. del che non contenti i Donatisti, il pio Imperadore trattò loro da' Gentili. IV. come poi si dichiarasse innocente Ceciliano, e calunniatori i Donatisti. ivi. di maniera che l' Imperadore mai volle far giudizio di queste cause. V. Si risponde all' autorità di S. Agostino. VI. S. Attanasio fu mandato in esilio da Costantino, ma come. VII. Il Santo si presentò al Principe, non come Giudice, ma per ajuto contro i suoi nemici. 171. VIII. fu poi dichiarato innocente dal Concilio di Sardica. IX. tanto che questi esempj di Ceciliano, e di Attanasio niente provano per l' intento di Giannone. X.

Non sussiste, che Costanzo figlio di Costantino trattasse la causa di Stefano Vescovo di Antiochia. 171. XI. questo fu deposto nel Concilio di Sardica dell' anno 347. con altri Eretici. ivi. Costanzo esortò Costante suo fratello ad eseguire i decreti del Concilio Sardicense, ed a riporre i Vescovi ne' loro Troni. 172. XII. continuando le calunnie di Stefano contro Attanasio, il Principe suggerì a' Vescovi, che ne facessero il dovuto giudizio. XIII. lettera di S. Ilario intorno all' esenzione de' Chierici. XV. si vede, che tal' esenzione non si gode dagl' Ecclesiastici per concessione de' Principi. XVI.

Cronopio Vescovo fu condannato alla multa, e dato l' esilio ad Ursicino, e Compagni dal Sinodo. 172. XVII. Valentiniano diede braccio in ciò, ch' era stato stabilito contro Cronopio. 173. XVIII. così rispetto all' esilio di Ursicino fece Valentiniano il vecchio. XIX. lo stesso fu fatto rispetto alla condanna di Priscilliano, ed Istanzio. XX. e seg. tantoche Costantino in esecuzione della condanna fatta da' Sinodi, gli rilegò. 174. XXII. Itacio, e Idacio fecero ricorso a' Giudici Laici, e questi non fecero altro, che procedere all' adempimento della condanna de' Sinodi. XXIII. siccome non prova ciò, che si dice della causa di Felice. XXIV. non furono i Vescovi d' Italia, che ricorsero all' Imperadore contro S. Damaso PP., ma i Scismatici. XXV. e 'l santo Pontefice si purgò in un Concilio celebrato in Roma, e gli accusatori furono deposti. 175. XXVII. e seg.

Siccome nemmeno sussiste, che ne' tempi di Costantino, e di Valentiniano queste cause civili, e criminali si conoscessero da' Laici. 175. I. e seg Si prova la di loro esenzione per i detti tempi coll' autorità del Concilio di Cartagine dell' anno 397. 176. III. del Concilio Affricano dell' anno 399. oltre a tant' altri. IV. e i detti Concilj parlano dell' esenzione, tanto per le cause civili, che criminali. 177. V. nel Concilio di Calcedonia s' impone pena contro quei, che tirassero gl' Ecclesiastici avanti il Giudice secolare. VI. Si spiega su tal proposito il Canone 9. del detto Concilio. VII. le leggi 33. e 37. del Codice Teodosiano de Episcopis, & Clericis non provano l' intento di Giannone. 178. VIII. e seg. parimente non sussiste, che venendo citati gl' Ecclesiastici, dassero mallevadoria judicio sisti. X.

Si riprova Giannone volendo, che sia apocrifo il titolo de Episcopali judicio, e le leggi, che in esso si contengono su tale proposito. 179. I. la Gendre pubblico Professore in Parigi lo fa vedere

F

G

I

L

Li-

M

Ner.

R

T

V

I L F I N E.

Errata.	Corrige.
Pag. XI: due anni	tre anni
Pag. 12. col. 1. ed h amesse	ed ha messe
Pag. 20. n. XII. Romamanum	Romanum
Pag. 154. num. III. quandocumque	quodcumque
Pag. 168. n. X riguradarsi	riguardarsi
Pag. 203. n. VIII. Euseibo	Eusebio
Pag. 260. col. 1. Costanopoli	Costantinopoli
Pag. 265. n. V. an tecæteros	ante cæteros
Pag 303. n. XVI. 1599.	1590.
Pag. 307. n. III. divenvenne	divenne
Pag 330. n. XVII. non opo. tere	non oportere
Pag 345. col. 1. occrenze	occorrenze
Pag. 362. n. IV. le apptiazioni	le apparizioni
Pag 430. col. 1. il Parlamento intenso	il Parlamento intento
Pag. 460. n. XIII. Conservatiotionem	Conservationem
Pag. 467. n. XL. ne' Secocoli	ne' Secoli
Pag. 496. n. II. garn	gran
Pag. 545. n. XVI. cercatore stringere	cercato restringere
Pag. 545. n. XVII. bensi discute	ben si discute
Pag. 552. n. VII. dalla medesima	alla medesima
Pag. 584. n. XXX. S. Remigio Benedettino	S. Remigio Vescovo